

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
UFFICIO PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza di applicazione di
misure cautelari personali e reali

Il giudice per le indagini preliminari, visti gli atti e la richiesta di applicazione di misure cautelari del pubblico ministero nel procedimento a carico di:

FIORE Gianluca, nato a Forlì il 17.06.1977 e residente a Forlì
PINI Gianluca, nato il 09.03.1973 a Bologna, residente a Fusignano (RA)

; PRATI Gianluca, nato il 21.03.1973 a Forlì e residente a Forlì ;
MINTENNA Marcello, nato il 26.12.1971 a Bari, residente a Roma ;
COVATO Sergio, nato il 02.09.1960 a Catania, residente a Ravenna, località S. Bartolo
CIUCCOLI Giorgio, nato il 11.10.1957 a Urbino (PU), residente a Cesena (FC)

CIUCCOLI Bruno, nato il 02.07.1961 a Cesena (FC), residente a Cesena (FC)
CODICE s.r.l. con sede legale in Fusignano e sede operativa in Forlì, in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*,

persone indagate

1. Imputazioni

PINI Gianluca

- 1) *Del delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 7), 81 co. II, 640 co. I e co. II n. 1 e n. 2 bis) in relazione all' art. 61 n. 5) c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della CODICE s.r.l. con sede in Fusignano,*
- a. *mediante artifici e raggiri, consistiti nel prospettare alla AUSL della Romagna il possesso di "comprovate esperienze, conoscenze, idonee capacità professionali e know-how tecnici e cognizioni necessarie per prestare al committente la fornitura richiesta" e, soprattutto, la capacità di reperire e di vendere alla AUSL della Romagna "mascherine facciali a tre veli" dotata di marchio CE e, in particolare, in possesso del falso "certificato CE n. PPE18178998 rilasciato da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valido fino al 2023", della falsa "dichiarazione di conformità UNI EN 14683 e UNI EN 10993", nonché del falso certificato "GIT" test superamento livello contenimento ASTM 3 (99% BFE bacterial Filtration Efficacy), nonché nel produrre tali false certificazioni alla AUSL della Romagna, induceva in errore la AUSL della Romagna, in persona della Dirigente dott. ssa Orietta VERSARI, in qualità di Direttore ad interim dell'Unità Operativa Acquisti Aziendali del citato ente pubblico, sulle caratteristiche del prodotto offerto in vendita, determinandola a concludere con la CODICE s.r.l. l'Accordo Quadro in data 16 marzo 2020, recepito con determina dirigenziale n. 1056/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto l'affidamento alla CODICE s.r.l. dell'appalto pubblico per la fornitura di mascherine facciali usa e getta a tre veli per un importo minimo garantito pari a 3.168.000,00 euro (ed un importo massimo pari a 6.336.000,00 euro), così procurandosi un ingiusto profitto, consistito nel pagamento anticipato da parte della AUSL della Romagna di euro 3.168.000,00, mediante due bonifici bancari effettuati su conto corrente n. 1000/2220 intestato a CODICE s.r.l. (aperto presso Intesa San Paolo - Filiale di San Martino in Strada di Forlì), con conseguente danno in capo alla AUSL della Romagna;*



b. dopo aver concluso l'Accordo Quadro sopra descritto, nell'ambito dello stesso, mediante artifici e raggiri, consistiti nel prospettare alla AUSL della Romagna la capacità di reperire e di venderle 180.000 unità di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2 in possesso di idonea e valida certificazione C.F. e nell'invviare per email il falso "test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd, modello KN95" e il "certificate of compliance rilasciato da Ente Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dongguan) Technology Co. Ltd.", privo di qualunque reale valenza giuridica, induceva in errore la AUSL della Romagna, in persona della Dirigente dott. ssa Orietta VERSARI, in qualità di Direttore ad interim dell'Unità Operativa Acquisti Aziendali del citato ente pubblico, sulle caratteristiche del prodotto offerto in vendita, **determinandola** ad effettuare l'ordinativo per l'acquisto di 180.000 FFP2, così procurandosi un ingiusto profitto, consistito nel pagamento anticipato da parte della AUSL della Romagna di euro 424.800,00, mediante bonifico bancario effettuato su conto corrente n. 1000/2220 intestato a CODICE s.r.l. (aperto presso Intesa San Paolo-Filiale di San Martino in Strada di Forlì), con conseguente danno in capo alla AUSL della Romagna.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. per aver cagionato alla persona offesa dal reato, AUSL della Romagna, un danno patrimoniale di rilevante gravità pari, complessivamente, a **3.592.800 euro**.

Con l'aggravante di cui all'art. 640 co. II n. 1) c.p. per aver commesso il fatto ai danni dell'ente pubblico AUSL della Romagna.

Con l'aggravante di cui all'art. 640 co. II n. 2 bis) c.p. in relazione all'art. 61 n. 5) c.p. per aver commesso il fatto approfittando dello stato emergenziale dovuto dalla diffusione pandemica del virus Covid 19 e della carenza all'interno della AUSL della Romagna di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari per fronteggiare la diffusione del virus Covid 19.

Fatti commessi in Forlì in data 16 marzo 2020 e in data 27 marzo 2020 (momento dell'ultimo bonifico fatto alla Codice dalla Ausl della Romagna).

2) Del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 81 co. II e 489 c.p. in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, utilizzava, producendoli alla AUSL della Romagna, il falso "certificato C.F. n. PPE18178998 rilasciato da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valido fino al 2023", la falsa "dichiarazione di conformità UNI EN 14683 e UNI EN 10993", nonché il falso certificato "GIT test superamento livello contenimento ASTM 3 (99% BFE-bacterial Filtration Efficiency).

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. per aver commesso il fatto al realizzare il delitto di cui al capo 1) e per conseguirne altresì definitivamente il profitto illecito di cui al capo 1).

Fatto commesso in Cesena in data prossima ed antecedente al 27 marzo 2020.

3) Del delitto di cui agli artt. 81 co. II e 648 ter.1 co. I c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore della CODICE s.r.l., dopo aver commesso il reato presupposto di truffa aggravata ai danni della AUSL della Romagna di cui al capo 1), impiegava ovvero trasferiva in attività economiche e imprenditoriali il denaro proveniente dalla commissione del predetto reato, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; in particolare:

- dopo aver ricevuto il profitto illecito di cui al capo 1) dalla AUSL della Romagna sul conto corrente n. 1000/2220 (presso Intesa San Paolo filiale San Martino in Strada a Forlì), intestato alla CODICE s.r.l. euro 3.592.800, mediante tre bonifici bancari:

- in data 16 marzo 2020 euro 1.056.000,
- in data 19 marzo 2020 euro 2.112.000,
- in data 27 marzo 2020 euro 424.800,

- trasferiva dal conto corrente sopra indicato parte dei profitti illeciti pari a euro 1.835.787,20 a favore di GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD. mediante i seguenti bonifici:


- in data 25 marzo 2020 euro 78.644,17
- in data 27 marzo 2020 euro 242.808,92
- in data 8 aprile 2020 euro 357.225,54

- in data 16 aprile 2020 euro 511.149,10
 - in data 22 aprile 2020 euro 645.959,47
- ricevendo, poi, presso lo stesso conto corrente, intestato alla società CODICE s.r.l., euro 661.283,60 da parte della società GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD. mediante i seguenti accrediti, privi di qualsivoglia causale commerciale giustificativa:
- in data 2 aprile 2020 venivano disposti euro 75.900,37;
 - in data 4 maggio 2020 venivano disposti euro 454.870,03;
 - in data 7 maggio 2020 venivano disposti euro 110.722,09;
 - in data 30 giugno 2020 venivano disposti euro 19.791,11.

con modalità concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, consistente nel far transitare il profitto illecito su conti esteri riconducibili alla citata società cinese, nel formare un falso contratto con un soggetto non meglio identificato a nome Vincent CHEAH, a cui faceva riferimento la società GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD. e nell'indicare causali fittizie delle disposizioni patrimoniali quali, a titolo esemplificativo, "payment for goods" o "rest pag est", in mancanza di qualunque documento contabile (es. fattura o nota di accredito) in forza del quale giustificare il pagamento di prestazioni da parte di GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD. a favore della CODICE s.r.l.

Fatti commessi in Forlì tra aprile e giugno 2020.

- 4) Del delitto di cui agli artt. 81 co. II e 515 c.p. perché PLINI Gianluca, in qualità di amministratore della CODICE s.r.l. con sede legale in Fagnano e con sede operativa in Forlì, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, dopo averli importati, rappresentandoli come prodotti con marchio CE, immetteva in commercio dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale completamente privi di idonea certificazione CE, consegnandoli, in particolare a:
- a. società cooperative All. Coop. Società Cooperativa Agricola e Avi Coop. Società Cooperativa Agricola 300.000 dispositivi medici del tipo mascherine chirurgiche, importate dalla Cina in data 7 maggio 2020 (con bolletta doganale n. 4T 57111 C), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio);
 - b. società Media-Tek s.r.l. e società Maxicart s.n.c. 121.000 dispositivi medici del tipo mascherine chirurgiche, importate dalla Cina in data 12 maggio 2020 (con bolletta doganale n. 4T 57943 M), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio);
 - c. Gesco Società' Cooperativa Agricola, Ripro-Coop Società' Cooperativa Agricola, Società' Agricola Santamaria Srl, Avipuglia Società' Cooperativa Agricola, All.Coop Società' Cooperativa Agricola, Draco Italiana S.P.A., Emo Servizi S.R.L. 70.000 dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2, importate dalla Cina in data 10 giugno 2020 (con bolletta doganale n. 4T 67097 I), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da INAIL);
 - d. Commercianti Indipendenti 180.000 unità di dispositivi di protezione individuali del tipo maschere facciali FFP2, importate in data 10 giugno 2020 e consegnate alla AUSL della Romagna ma successivamente ritirate in quanto ritenute non idonee dallo stesso ente sanitario romagnolo, nonché 100.000 FFP2 "Semimaschera Filtrante Antipolvere" modello "SL-KN95", importate in Italia dalla CODICE in data 17 novembre



2020 (con bolletta doganale n. 4T 105543 Y), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE) ovvero di valida certificazione in deroga rilasciata da INAIL).

Fatti commessi in Forlì tra maggio 2020 e dicembre 2020.

- 5) Dei delitti di cui agli artt. 48, 61 n. 2), 81 e 479 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di amministratore e legale rappresentante della CODICE s.r.l. con sede in Fusignano, nonché di importatore dei dispositivi medici e di protezione individuale, presentando documentazione falsa ovvero non idonea, induceva in errore i singoli funzionari doganali, chiamati a disporre lo svincolo della merce, sulla conformità del prodotto a quanto dichiarato nel Documento Amministrativo Unico, determinando così ciascuno di loro ad attestare falsamente la conformità e la regolarità delle singole bollette doganali; in particolare:
- a. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna del 2 aprile 2020, dopo aver dichiarato falsamente allo spedizioniere MAIATERRA Giorgio di EUROMAR di importare dispositivi medici in possesso del marchio CE, determinandolo così ad inserire falsamente il codice T001 nella bolletta doganale n. 4T 45303 H - UD Milano 1 del 02.04.2020, produceva per il tramite dello spedizioniere all'Ufficio doganale Milano 1 il falso certificato CE n. PPE18178998 emesso da INSPEC e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore la funzionaria doganale, CAMEROTA Patrizia, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, la quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
 - b. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna del 3 aprile 2020, dopo aver dichiarato allo spedizioniere di importare dispositivi medici privi di valido certificato CE, determinandolo così ad inserire il codice T041 nella bolletta doganale n. 4T 180396 F - UD Milano 3 del 03.04.2020, produceva per il tramite dello spedizioniere all'Ufficio doganale Milano 3 il falso Test Report numero CTO200313012CRS, emesso dal laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore il funzionario doganale, RAVENDA Moreno, in servizio presso l'Ufficio Milano 3 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
 - c. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna dell'8 aprile 2020, dopo aver dichiarato falsamente allo spedizioniere di importare dispositivi medici in possesso di certificato CE, determinandolo così ad inserire falsamente il codice T001 nella bolletta doganale 4T 48805 R - UD Milano 1 del 08.04.2020, produceva per il tramite dello spedizioniere all'Ufficio doganale Milano 1 il falso "Certificato di conformità CE numero CTO200318038HCS, emesso in data 18 marzo 2020 dal laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd" e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore il funzionario doganale, VECCHIATO Roberto, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
 - d. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna del 14 aprile 2020, dopo aver dichiarato falsamente allo spedizioniere di importare dispositivi medici in possesso di certificato CE, determinandolo così ad inserire falsamente il codice T001 nella bolletta doganale 4T 50079 U Milano 1 del 14.04.2020 e nella bolletta doganale 4T 50161 L Milano 1 del 11.04.2020, produceva per il tramite dello spedizioniere all'Ufficio doganale Milano 1 il falso "Certificate of Compliance n. 4M200312.FM.BU.039 emesso in data 12.03.2020 da FCM", il falso "Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology relativo al modello MK-KZ001" e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore il funzionario doganale, TRINGALLI Danilo, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle

- dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
- e. in occasione della **revisione d'ufficio**, disposta in data 7 agosto 2020, della **bolletta doganale n. 4T 50161L del 14 aprile 2020**, producendo il falso "Contratto di acquisto di DM o DPI stipulato tra CODICE S.r.l. e LEATHER TREND LIMITED", il "Rapporto di Prova n. MA - 2020-016 del 05.05.2020 emesso da ECM, eseguito per il modello L3 prodotto in Italia da CODICE Srl", la "Attestazione di corrispondenza CE emessa da ECM n. ECM-2020-41 relativo al modello L3 e al Test Report n. MA - 2020-016" e la "Dichiarazione di conformità del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca", induceva in errore il funzionario doganale, **VECCHIATO Roberto**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente in data **27 novembre 2020** la conformità del controllo eseguito a posteriori sul DAU;
- f. in occasione dell'**importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna del 28 aprile 2020**, dopo aver dichiarato allo spedizioniere di importare dispositivi medici privi di valido certificato CE, determinandolo così ad inserire il codice 1041 nella bolletta doganale **4T 54642 A Milano 1 del 28.04.2020** e nella bolletta doganale **4T 54641 G Milano 1 del 28.04.2020**, produceva per il tramite dello spedizioniere all'Ufficio doganale Milano 1 la "dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020, a firma di PINI Gianluca" e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore la funzionaria doganale, **MESTO Maria**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, la quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
- g. in occasione dell'**importazione di dispositivi medici a favore della AUSL della Romagna del 10 giugno 2020** produceva, in sede di svincolo della bolletta doganale n. **4T 67098 U**, per il tramite dello spedizioniere, all'Ufficio doganale Milano 1 la "dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020, a firma di PINI Gianluca", "Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emessa in data 07.05.2020 da ECM" e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore il funzionario doganale, **CESTARI Silvano**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
- h. in occasione dell'**importazione di dispositivi di protezione individuale a favore della AUSL della Romagna e di altre imprese private (tra cui alcune imprese riconducibili al Gruppo Amadori s.p.a., come meglio specificate nel capo 4) del 10 giugno 2020** produceva, in sede di svincolo della bolletta doganale n. **4T 67097 H**, per il tramite dello spedizioniere, all'Ufficio doganale Milano 1 il "Test Report n. 2020 (D) 0021, datato 03.02.2020, identificativo CNAS L1499, emesso dal laboratorio National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing)", il "Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-IPC-B datato 10.04.2020", il "Module B EU Type-Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01 9B emesso in data 10.04.2020 dall'Ente certificatore irlandese CCQS Certification Services Limited, identificativo INAB 2834", il "Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-IPC-B datato 10.04.2020, entrambi emessi dall'Ente certificatore irlandese denominato CCQS Certification Services Limited." e l'atto "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 di cui al capo 7), così inducendo in errore il funzionario doganale, **CESTARI Silvano**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
- i. in occasione dell'**importazione di dispositivi medici a favore anche di All. Coop Società Cooperativa Agricola e di Avi Coop. Società Cooperativa Agricola del 7 maggio 2020** produceva, in sede di svincolo della bolletta doganale n. **4T 57111 C**, per il tramite dello spedizioniere, all'Ufficio doganale Milano 1 la "Dichiarazione di Conformità CE relativa a



mascherina ad uso medico monouso modello "L1" lotto "L1-2004B2C1", datata 30.04.2020, a firma del legale rappresentante della società CODICE S.r.l. Gianluca PINI" e "Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-040 verosimilmente rilasciata dalla società ECM S.r.l. in data 07.05.2020", così inducendo in errore il funzionario doganale, **VECCHIATO Roberto**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;

- j. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore anche della società **Media-Tek s.r.l. e della società Maxicart s.n.c. del 12 maggio 2020** produceva, in sede di svincolo della bolletta doganale n. 4I 57943 M, per il tramite dello spedizioniere, all'Ufficio doganale Milano 1 la "Dichiarazione di Conformità CE sottoscritta in data 20.04.2020 dal legale rappresentante della ditta Codice S.r.l, PINI Gianluca" e la "Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emesso in data 07.05.2020 da ECM per conto di CODICE S.r.l.", così inducendo in errore il funzionario doganale, **CESTARI Silvano**, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce;
- k. in occasione dell'importazione di dispositivi medici a favore **Commercianti Indipendenti del 17 novembre 2020** produceva, in sede di svincolo della bolletta doganale n. 4T 105543 Y, per il tramite dello spedizioniere, all'Ufficio doganale Milano 1 il "Test report numero STE200324002S, datato 03.04.2020" e "Report di Prova numero GB 2006:2006 datato 06.08.2020 emesso dal laboratorio della società ECM", così inducendo in errore il funzionario doganale, in servizio presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane, il quale attestava falsamente la conformità delle dichiarazioni rese nel DAU, disponendo l'immediato sdoganamento con immissione in commercio della merce.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo 4) e quello di cui al capo 6).

Fatti commessi in Milano tra il 2 aprile 2020 e il 17 novembre 2020.

PINI Gianluca e PRATTI Gianluca

- 6) **Del delitto di cui agli artt. 40 co. II, 81 co. II, 110 e 356 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso**, PINI Gianluca, in qualità di amministratore e legale rappresentante della CODICE s.r.l. aggiudicataria dell'appalto pubblico per la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale con Accordo Quadro recepito con determina dirigenziale n. n. 1056/2020 del 18 marzo 2020, in accordo e previo concerto con PRATTI Gianluca, in qualità di dipendente con funzioni di Responsabile del Magazzino Unico della AUSL della Romagna e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto pubblico di fornitura affidato alla CODICE s.r.l., compivano plurimi e reiterati atti fraudolenti nell'esecuzione della fornitura pubblica e degli obblighi derivanti dal contratto pubblico, stipulato in data 16 marzo 2020, avente ad oggetto la **fornitura di 3.300.000 "mascherine facciali 3-ply disposable masks/mascherine usa e getta a tre veli dotate di certificazione CE rilasciata da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valida fino al 2023, certificazione GTT Test superamento livello contenimento ASTM 3 (99 % BFE Bacterial Filtration Efficiency), certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 o equivalenti"**, nonché, in forza del successivo ordine di acquisto disposto in data 26 marzo 2020, anche la **fornitura di 180.000 unità di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2 dotate di certificazione CE e di "test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Vesting Services Co., Ltd, modello KN95", di "certificate of compliance", rilasciato da Ente Certificazione Maschere in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dongguan) Technology Co. Ltd., per il modello KN95; in particolare:**

- **PINI Gianluca**, compiva i seguenti atti:

- a. redigeva il documento **"parere favorevole"**, datato 1 aprile 2020, che, grazie alla collaborazione di PRATTI Gianluca, veniva fatto sottoscrivere da **COCQUIO Teresa**, Responsabile della Farmacia Centralizzata della AUSL della Romagna (con le condotte meglio descritte al capn 7), e lo presentava, per il tramite del suo spedizioniere, ai funzionari doganali in occasione delle

- importazioni del 2 aprile 2020, del 3 aprile 2020, dell'8 aprile 2020, del 14 aprile 2020, del 10 giugno 2020, al fine di evitare approfonditi controlli sulla documentazione presentata;
- b. consegnava alla AUSL della Romagna 501.600 unità di mascherine, importate dalla Cina in data 2 aprile 2020 (con bolletta doganale n. 4T 45303 H), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo documentazione falsa, tra cui "certificato CE n. PPF318178998 rilasciato da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valido fino al 2023", in "dichiarazione di conformità UNI EN 14683 e UNI EN 10993", in certificato "GTI test superamento livello contenimento ASTM 3 (99% BFE-bacterial Filtration Efficiency);
- c. consegnava alla AUSL della Romagna 668.000 unità di mascherine, importate dalla Cina in data 3 aprile 2020 (con bolletta doganale n. 4T 45303 H), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo documentazione falsa consistita in "certificato di conformità n. CTO200318038HCS, datato 18 marzo 2020, rilasciato da Shenzhen Technology Service Co. Ltd" e nel "Test Report numero CTO200313012CRS, emesso dal laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd";
- d. consegnava alla AUSL della Romagna 792.000 unità di mascherine, importate dalla Cina in data 8 aprile 2020 (con bolletta doganale n. 4T 48805 R), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo documentazione falsa consistita in "certificato di conformità n. CTO200318038HCS, datato 18 marzo 2020, rilasciato da Shenzhen Technology Service Co. Ltd" e nel "Test Report numero CTO200313012CRS, emesso dal laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd";
- e. consegnava alla AUSL della Romagna 1.000.000 di unità di mascherine, importate dalla Cina in data 14 aprile 2020 (con bollette doganali n. 4T 50079 U e n. 4T 50161 L), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo "Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da ECM", "Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology", "Dichiarazione di conformità CE del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca";
- f. consegnava alla AUSL della Romagna 990.000 unità di mascherine, importate dalla Cina in data 28 aprile 2020 (con bollette doganali n. 4T 54642 e n. 4T 54641 G), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo "Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da ECM", "Test Report n. 20ZCTS0310011LR emesso in data 10.03.2020 dal laboratorio cinese Shenzhen ZCT Technology Co., Ltd" e "Dichiarazione di conformità CE del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca";
- g. consegnava alla AUSL della Romagna 60.000 unità di mascherine, importate dalla Cina in data 10 giugno 2020 (con bolletta doganale n. 4T 67098 U), completamente

- inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di dichiarazione di conformità CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS, nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993 e di capacità di filtraggio), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo "Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emessa in data 07.05.2020 da ECM per conto di CODICE S.r.l." e "Dichiarazione di conformità CE del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca";*
- b. consegnava alla AUSL della Romagna 180.000 unità di maschere facciali FFP2, importate dalla Cina in data 10 giugno 2020 (con bollotta doganale n. 41' 67097 H), completamente inidonee e prive di valida certificazione (mancanza di valido certificato CE ovvero di certificazione in deroga rilasciata da ISS; nonché di dichiarazione di conformità rispetto alle norme tecniche UNI EN di riferimento), celando tali difetti essenziali mediante artifici consistiti nel consegnare all'ente sanitario romagnolo il "Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-1'PC B", il "Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-PPC B", nonché il "Module B EU Type Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01 9B", tutti datati 10 aprile 2020 e rilasciati dall'Ente certificatore irlandese denominato CCQS Certification Services Limited, in assenza di una dichiarazione di conformità del prodotto ivi certificato con quello effettivamente consegnato; dispositivi di protezione individuale che, successivamente, venivano sostituiti con altre FFP2 Respilon che, pur avendo apparentemente un genuino marchio CE, erano state dichiarate non idonee dallo stesso Servizio di Prevenzione della AUSL della Romagna;**
- PRATI Gianluca, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di fornitura pubblica nominato dalla Dirigente, dott. ssa Orietta VERSARI, firmataria dell'Accordo Quadro:**
- a. Poneva in essere le seguenti condotte omissive:**
- **ometteva di controllare la genuinità delle certificazioni CE mastrate e/o prodotte da PINI di volta in volta (tra cui certificato INSPEC, certificato SHENZHEN, dichiarazione di conformità rilasciata dalla CODICE s.r.l., Module B EU Type-Examination Certificate), il possesso e la pertinenza della documentazione tecnica prodotta in relazione ai singoli lotti consegnati (tra cui test report, certificate of compliance emessi da ECM, attestazione di conformità) e la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto ai dispositivi medici consegnati (tra cui la pertinenza delle norme tecniche di riferimento indicate per considerare rispettato lo standard di efficacia e sicurezza);**
 - **ometteva di riferire al Responsabile Unico del Procedimento, dott. ssa Orietta VERSARI, che i dispositivi medici consegnati dalla CODICE s.r.l. erano privi di valido marchio CE ed erano non conformi a quanto pattuito nell'Accordo Quadro;**
 - **ometteva di controllare la presenza di etichettatura su alcuni lotti di dispositivi medici consegnati e di segnalarne l'assenza al RUP;**
 - **ometteva di segnalare tempestivamente al RUP l'inidoneità dei dispositivi di protezione individuale, consegnati dalla CODICE s.r.l. in data 12 giugno 2020;**
 - **ometteva di riferire al RUP tempestivamente i ritardi nelle consegne dei singoli lotti rispetto alle tempistiche prestabilite, al fine di consentire l'applicazione di penali;**
- b. Compiva altresì i seguenti atti:**
- **Rilevata dal Servizio di Prevenzione Aziendale della AUSL della Romagna la non idoneità delle maschere FFP2, consegnate dalla CODICE s.r.l. in data 12 giugno 2020, dava disposizione a PINI di sostituirle con altre marchiate FFP2 "Respilon", nonostante anche queste fossero state ritenute non idonee da parte di Servizio di Prevenzione dell'ente sanitario romagnolo, accettandone la consegna in tre tranches (in data 7, 12 e 17 agosto 2020) e procedendo alla loro distribuzione agli operatori sanitari, in assenza di certificazione CE;**
 - **dopo aver compreso da COCCUO e VERSARI l'intenzione di sollevare formalmente contestazioni in ordine a ritardi o alla non conformità ovvero alla difettosità dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale consegnati dalla CODICE, forniva indicazioni**

precise a PINI su cosa scrivere nelle e-mail da inviare al RUP al fine di non vedersi applicate le penali ovvero di non vedersi bloccata la sostituzione (non conseguente restituzione del corrispettivo anticipatamente riscosso);

- **Manipolava la rendicontazione contenuta nel database della AUSL della Romagna relativa ai dispositivi consegnati dalla CODICE s.r.l., non consentendo una corretta tracciabilità dei dispositivi ricevuti, resi ovvero sostituiti;**

Condolte queste che, concorrendo causalmente tra loro, determinavano la frode in pubblica fornitura ai danni della AUSL della Romagna.

Fatti commessi in Cesena e Forlì dal 3 aprile 2020 (giorno della consegna del primo lotto di dispositivi medici) al 17 agosto 2020 (giorno della consegna dell'ultimo lotto sostitutivo dei dispositivi di protezione individuale).

- 7) *Del delitto di cui agli artt. 48, 61 n. 2), 110 e 479 c.p. perché, in accordo e previo concerto tra loro, PINI Gianluca, in qualità di affidatario dell'appalto di fornitura pubblica indicato al capo 1), istigando e determinando PRATI Gianluca, in qualità di Responsabile del Magazzino Unico della AUSL della Romagna e Direttore dell'Esecuzione del Contratto di fornitura pubblica descritto al capo 1), a redigerlo, formavano l'atto pubblico "parere favorevole" datato 1 aprile 2020, nel quale si attestava falsamente che "le mascherine acquistate dalla CODICE e importate dalla Cina [...] rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie, pertanto risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare", e, dopo averlo PRATI Gianluca sottoposto alla firma della dottoressa Teresa COCQUIO, inducendola in errore sulla veridicità di quanto in esso si affermava, la determinava a sottoscrivere tale atto, mediante apposizione della propria firma.*

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. per aver commesso il fatto al fine di conseguire profitto ovvero l'impunità del delitto di cui al capo 6).

Fatto commesso in Cesena in data 1 aprile 2020.

PRATI Gianluca

- 8) *del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 479 e 491 bis c.p. perché, in qualità di Responsabile del Magazzino Unico della AUSL della Romagna e Direttore dell'Esecuzione del Contratto di fornitura pubblica descritto al capo 1), mediante l'ausilio della iguara collaboratrice del servizio Magazzino e Logistica della AUSL della Romagna, Federica SCARDETTA, in occasione della richiesta di documentazione avanzata dalla P.G. delegata, dando disposizioni a costei di modificare il file, contenuto nel database dell'ente sanitario romagnolo relativo alla rendicontazione dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuali ricevuti ovvero resi ovvero sostituiti dalla CODICE s.r.l., in esecuzione dell'Accordo Quadro del 16 marzo 2020, attestava falsamente di aver ricevuto quantitativi di merce diversa da quanto effettivamente ottenuto dalla CODICE, impedendo la corretta tracciabilità di quelli resi ovvero sostituiti.*

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. per aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità del reato di cui al capo 6).

Fatto commesso in Cesena in data 23 giugno 2020

PINI Gianluca e MINENNA Marcello

- 9) *del delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p. perché, PINI Gianluca, imprenditore privato, e MINENNA Marcello, in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane, concludevano il seguente pactum sceleris:*
- *PINI Gianluca prometteva a MINENNA Marcello di accreditarlo all'interno della "Fega Salvini Premier" in modo che venisse considerato un uomo di quel partito e gli prometteva altresì la riconferma della nomina a Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane a seguito del cambio dell'esecutivo, che effettivamente otteneva;*
 - *MINENNA Marcello accettava le promesse di accreditamento all'interno del partito "Fega Salvini Premier" e di riconferma della nomina nel ruolo di Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane in cambio dell'asservimento della sua funzione pubblica agli interessi privati dell'imprenditore PINI; in particolare, a*



frante delle richieste di intervento di PINI Gianluca in occasione delle importazioni di merci per il contrasto al Covid-19, MLENNA metteva a servizio di PINI Gianluca l'esercizio della sua funzione pubblica sia intervenendo egli stesso con gli uffici territoriali per risolvere le problematiche di PINI sia dando ordine ai suoi più stretti collaboratori, dirigenti nazionali dell'Agenzia delle Dogane, di mettersi a disposizione di PINI per risolvergli i problemi che l'imprenditore aveva in fase di sbrogliamento della merce ovvero in fase di accertamenti da parte dei funzionari territoriali delle dogane.

Fatto commesso in Forlì a fine marzo 2020.

PINI Gianluca e ALBANO Salvatore (fatti per i quali procede la Procura di Bologna, competente funzionalmente ai sensi degli artt. 16 e 51 co. III quinquies c.p.p.)

10) *Del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p. perché, PINI Gianluca, imprenditore privato, e ALBANO Salvatore, in servizio con la qualifica di Assistente Capo presso la D.I.G.O.S. della Questura di Forlì-Cesena, concludevano il seguente pactum sceleris:*

- *PINI Gianluca prometteva a ALBANO Salvatore, facendo poi conseguire tale utilità, il trasferimento dal Gabinetto di Polizia Scientifica presso la Questura di Forlì-Cesena all'Ufficio della D.I.G.O.S. della medesima Questura;*
- *ALBANO Salvatore, dopo aver accettato la promessa e l'ottenimento di tale utilità, asserviva la sua funzione pubblica agli interessi privati dell'imprenditore PINI e, a seguito delle richieste specifiche di PINI, compiva atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti nell'effettuare accessi abusivi a sistemi informatici in dotazione alla Questura di Forlì dettagliatamente descritti al capo 11).*

Fatto commesso in Forlì tra ottobre e novembre 2018 (con compimento dell'ultimo atto contrario ai doveri del proprio ufficio in data 30 agosto 2020).

11) *Del delitto di cui agli artt. 81 co. II, 110 e 615 ter co. II n. 1) e co. III c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in accordo e previo concerto con PINI Gianluca, imprenditore privato, in attuazione dell'accordo di corruzione descritto al capo 10), su richiesta dello stesso PINI, ALBANO Salvatore, in qualità di Assistente Capo in servizio presso la DIGOS della Questura di Forlì-Cesena, compiva i seguenti accessi abusivi ai sistemi informatici, protetti da misure di sicurezza e in dotazione alla Questura di Forlì-Cesena; in particolare:*

- *in data 29 novembre 2018, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva al Sistema Informativo Interforce SDI ed effettuava una interrogazione diretta del nominativo "FERRARI ALESSIA, nata il 06.05.1975 a Torino";*
- *in data 12 e 13 agosto 2019, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva in due occasioni al Sistema Informativo Interforce SDI ed effettuava una interrogazione diretta del nominativo "GIRARDI Riccardo";*
- *in data 10 e 11 dicembre 2019, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva per due volte al Sistema Informativo Interforce SDI ed effettuava una interrogazione diretta del nominativo "BABINI Andrea";*
- *in data 11 dicembre 2019, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva al MIPGWEB in uso alla Questura di Forlì-Cesena ed effettuava una interrogazione diretta del nominativo "BABINI Andrea";*
- *in data 9 aprile 2020, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva al Sistema Informativo Interforce SDI ed effettuava una interrogazione diretta del nominativo "FABBRI Davide";*
- *in data 23 giugno 2020, mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva al MIPGWEB in uso alla Questura di Forlì-Cesena ed effettuava per ben tre volte l'interrogazione della sua utenza cellulare "3474882004";*
- *in data 30 agosto 2020 mediante le proprie credenziali, in assenza di qualunque ordine di servizio e senza alcuna ragione d'ufficio, accedeva al MIPGWEB della Questura di Forlì-Cesena e visionava la cartella della posta che la Squadra Investigativa del Commissariato di Cesena aveva inviato alla Squadra*

Mobile di Forlì e successivamente visionava la cartella della posta che la Squadra Mobile di Forlì aveva trasmesso alla Squadra Investigativa del Commissariato di Cesena.

Con l'aggravante di cui all'art. 615 ter co. II n. 1) c.p. per aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale (ALBANO Salvatore) con abuso dei doveri inerenti alla sua funzione ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema (circostanza comunicabile a PINI Gianluca ex art. 59 c.p.).

Con l'aggravante di cui all'art. 615 ter co. III c.p. per aver commesso il fatto ALBANO su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico ovvero alla sicurezza pubblica e, in ogni caso, di interesse pubblico (circostanza comunicabile a PINI Gianluca ex art. 59 c.p.).

Fatti commessi in Forlì dal 29 novembre 2018 al 30 agosto 2020

PINI Gianluca e COVATO Sergio

12) del delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p. perché, PINI Gianluca, imprenditore privato, e COVATO Sergio, in qualità di pubblico ufficiale in servizio presso la I area-polizia amministrativa della Prefettura di Ravenna, concludevano il seguente pactum sceleris:

- PINI Gianluca prometteva a COVATO Sergio di far ottenere alla di lui figlia, Linda COVATO, un posto di lavoro presso la Banca Agricola Commerciale (B.A.C.) di San Marino, in funzione del quale le fissava a tal riguardo un colloquio di lavoro;
- COVATO Sergio accettava la promessa e, in cambio, asserviva la sua funzione pubblica agli interessi privati dell'imprenditore PINI, mettendosi a servizio delle di lui richieste avanzate in occasione della domanda di rinnovo di licenza di porto d'armi per difesa personale presentata da PELLIZZARO Enzo, amico e socio di PINI Gianluca, in data 19 ottobre 2020, informandolo dei motivi del ritardo del rilascio, incalzando il Dirigente DE FRANCO affinché inniase una missiva di sollecito ai Carabinieri che tardavano a rispondere, monitorando personalmente l'iter del procedimento fino alla effettiva consegna.

Fatto commesso in Forlì in data 16 novembre 2020.

PINI Gianluca e DANIELE Pino (fatti per i quali procede la Procura di Bologna, competente funzionalmente ai sensi degli artt. 16 e 51 co. III quinquies c.p.p.)

13) Del delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p. perché, PINI Gianluca, imprenditore privato, e DANIELE Pino, in qualità di Luogotenente presso l'Arma dei Carabinieri in servizio, prima, quale Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cotignola e, poi, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Ravenna, concludevano il seguente pactum sceleris:

- PINI Gianluca prometteva a DANIELE Pino, facendo poi conseguire tale utilità, il trasferimento dalla Stazione dei Carabinieri di Cotignola alla Sezione di Polizia Giudiziaria-Aliquota Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Ravenna;
- DANIELE Pino, dopo aver accettato la promessa, asserviva la sua funzione pubblica agli interessi privati dell'imprenditore PINI e, a seguito delle richieste specifiche di PINI, compiva anche atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti nel compiere due accessi abusivi a sistemi informatici in dotazione alle Forze dell'Ordine, dettagliatamente descritti al capo 14), in cambio dell'utilità ricevuta.

Fatto commesso in Forlì nel giugno 2019 (con ricezione dell'utilità in data 25 febbraio 2020 e compimento dell'ultimo atto contrario ai doveri del proprio ufficio in data 18 gennaio 2020).

14) Del delitto di cui agli artt. 48, 110 e 615 ter co. II e co. III c.p. perché, in accordo e previo concerto con PINI Gianluca, in attuazione dell'accordo corruttivo di cui al capo 13), il Lgt. DANIELE Pino, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Cotignola, inducendo in errore l'Ag. Sc. SORIANI Francesca, in servizio presso la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, la determinava ad accedere abusivamente ai sistemi informatici in dotazione alla P.G., mediante le credenziali a sua disposizione; in particolare:

- PINI istigava DANIELE nell'accedere abusivamente a sistemi informatici in dotazione alle Forze dell'Ordine, richiedendogli di verificare l'intestatario dell'auto targata EW604PV;



- DANIELE, consapevole della illiceità della condotta rischiestagli, contattava l'Ag. Sc. SORLANI Francesca, rappresentandole falsamente di aver la necessità di reperire celermente il nominativo dell'infestatario dell'autovettura targata FW604PV, resosi responsabile di un danneggiamento con fuga;
- l'Ag. Sc. SORLANI, in qualità di addetta alla sala operativa della Polizia Locale, accedeva abusivamente, in assenza di una reale ragione di servizio, prima, nel sistema informatico, protetto da misure di sicurezza, costituito dalla banca dati della MCIIC denominata il "Portale dell'Automobilista" e, poi, in quello della banca dati ACI-PRA.

Con l'aggravante di cui all'art. 615 ter co. II n. 1) c.p. per aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale (DANIELE) con abuso dei doveri inerenti alla sua funzione ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema (circostanza comunicabile a PINI Gianluca ex art. 59 c.p.).

Con l'aggravante di cui all'art. 615 ter co. III c.p. per aver commesso il fatto DANIELE su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico ovvero alla sicurezza pubblica e, in ogni caso, di interesse pubblico (circostanza comunicabile a PINI Gianluca ex art. 59 c.p.).

Fatti commessi in Lugo (RA) in data 18 gennaio 2020.

CODICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

- 15) degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 24, 25, 25 bis.1, 25 octies d. lgs. 231/2001 perché i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 9) venivano commessi da PINI Gianluca, legale rappresentante della CODICE s.r.l., a vantaggio e nell'interesse della società (che ha ricavato profitti ingiusti plurimilionari), senza che fosse stato adottato, né efficacemente attuato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenirne la commissione dei delitti e senza che fosse stato nominato alcun organismo di vigilanza.
Fatti commessi nei luoghi e nelle date dettagliatamente indicate nei capi 1), 2), 3), 4) e 9).

FIORE Gianluca, CIUCCOLI Bruno e CIUCCOLI Giorgio

- 16) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 110 e 512 bis c.p. perché, in accordo e previo concerto tra loro, CIUCCOLI Bruno, quale socio della società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c. con sede legale a Cesena, CIUCCOLI Giorgio, quale socio ed amministratore di diritto della società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., concorrevano, su disposizione di FIORE Gianluca, a mantenere su di sé fittiziamente l'attribuzione della proprietà e della rappresentanza legale della società CIUCCOLI Elide e Guido s.n.c., pur venendo la stessa amministrata di fatto da FIORE Gianluca, il quale operava anche quale socio unico ed occulto della stessa, affinché FIORE Gianluca potesse eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, divenendo, quindi, CIUCCOLI Giorgio e CIUCCOLI Bruno completamente privati dei loro poteri sociali e di rappresentanza, risultando così meri prestanome di FIORE Gianluca.
Fatto commesso in Cesena da gennaio 2020 e tutt'ora in atto.

FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio

- 17) Dei delitti di cui agli artt. 61 n. 7), 81 co. II, 110 e 640 co. I c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in accordo e previo concerto tra loro, CIUCCOLI Giorgio, quale socio ed amministratore di diritto della società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c. con sede legale a Cesena, e FIORE Gianluca, quale socio occulto ed amministratore di fatto della stessa società, nonché amministratore unico della TOP DEFENDER s.r.l. con sede in Forlì, mediante artifici e raggiri, che inducevano in errore il funzionario di Banca Intesa San Paolo, OLIVI Andrea, determinavano l'istituto di credito ad erogare denaro, così da conseguire un profitto ingiusto pari a 1.270.000 euro con conseguente danno a carico della Banca Intesa San Paolo; in particolare:
- a. mediante artifici e raggiri, consistiti nel presentare da parte di FIORE Gianluca un falso contratto di vendita, datato 22 dicembre 2020 ed avente ad oggetto la forniture di FTP2 marca Respilon da parte della società TOP DEFENDER s.r.l. con sede in Forlì, di cui FIORE Gianluca era amministratore unico, per un valore pari a 1.386.000, induceva in errore il funzionario OLIVI Andrea il quale si determinava ad erogare in data 29 dicembre 2020 nel conto anticipo contratti, aperto presso la banca Intesa San

Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì ed intestato alla TOP DEFENDER s.r.l., una somma pari a 140.000 euro;


- b. mediante artifici e raggiri, consistiti nel presentare da parte di FIORE Gianluca un falso contratto di vendita, datato 25 marzo 2021 ed avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere FFP2 in nanofibra da parte della CIUCCOLI Guido e Elide s.n.s. (in rappresentanza della quale procedeva alla sottoscrizione CIUCCOLI Giorgio) alla CODICE s.r.l. del valore complessivo pari a 1.820.000, induceva in errore il funzionario OLIVI Andrea il quale si determinava ad erogare in data 15 aprile 2021 nel conto anticipo contratto, aperto presso la banca Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì ed intestato alla CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., una somma pari a 750.000 euro;
- c. mediante artifici e raggiri, consistiti nel presentare da parte di FIORE Gianluca una falsa manifestazione di interesse da parte della società C&G Parteners s.r.l. per l'acquisto del terreno sito in Faenza in via Reda a favore della TOP DEFENDER s.r.l. con sede in Forlì, di cui FIORE Gianluca era amministratore unico, per un valore pari a 2.700.000 euro, induceva in errore il funzionario OLIVI Andrea il quale si determinava ad erogare in data 22 settembre 2021 nel conto anticipo contratti, aperto presso la banca Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì ed intestato alla TOP DEFENDER s.r.l., una somma pari a 380.000 euro.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. per aver cagionato alla Banca Intesa San Paolo un danno patrimoniale di rilevante entità pari a 1.270.000 euro.

Fatti commessi in Forlì in data 29 dicembre 2020, 15 aprile 2021 e 22 settembre 2021.

18) Del delitto di cui agli artt. 81 co. II, 110 e 648 ter.1 co. II c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in accordo e previo concerto tra loro, CIUCCOLI Giorgio, quale socio ed amministratore di diritto della società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.s. con sede legale a Cesena, e FIORE Gianluca, quale socio occulto ed amministratore di fatto della stessa società, nonché amministratore unico della TOP DEFENDER s.r.l. con sede in Forlì, dopo aver consumato i delitti di truffa ai danni dell'istituto Banca Intesa San Paolo cui al capo 17), dal quale derivava un profitto ingiusto pari a 1.270.000 euro, impiegava ovvero trasferiva in attività speculative, consistite nella compravendita del terreno ad uso commerciale sito in Faenza in via Reda n. 2, parte del denaro proveniente dalla commissione del predetto reato, pari a 925.000 euro, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; in particolare:

- dopo aver ricevuto in data 15 aprile 2021 sul conto corrente n. 1000/8528 intestato alla CIUCCOLI Guido ed Elide s.n.c., aperto presso Banca Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì, l'importo pari a 750.000 euro (profitto ingiusto della condotta illecita di cui al capo 17.b), faceva transitare tale cifra in pari data sui conti correnti esteri della società con sede in Repubblica Ceca, FLDA OBCHOD SRO (i cui soci sono ATOMEI Mihaela Andreea, amante di FIORE Gianluca e MICZKOVA Zuzana, già socia con FIORE Gianluca nella TOP DEFENDER s.r.l.) mediante disposizione di un bonifico, a giustificazione di una fattura pro forma n. F102/2021; successivamente, la società FLDA OBCHOD SRO eseguiva un bonifico in data 26 maggio 2021 per un importo pari a 600.000 euro a favore della TOP DEFENDER su conto corrente alla stessa intestato ed aperto presso Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì con causale "provided quota socio", privo di reale giustificazione economico-commerciale;
- dopo aver ricevuto in data 29 dicembre 2020 sul conto corrente intestato alla TOP DEFENDER s.r.l., aperto presso Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì, l'importo di 140.000 euro (profitto ingiusto della condotta di cui al capo 17.a), ne disponeva in pari data il bonifico a favore della G.L.MO Immobiliare con sede a Faenza, società promittente venditrice, quale anticipo per l'acquisto del terreno ad uso commerciale, sito in Faenza in via Reda;
- dopo aver ricevuto in data 22 settembre 2021 sul conto corrente intestato alla TOP DEFENDER s.r.l., aperto presso Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì, l'importo di 380.000 euro (profitto ingiusto della condotta di cui al capo 17.c) e in data 26 maggio 2021 l'importo di 600.000 euro da parte della società FLDA sullo stesso conto corrente, emetteva FIORE



Gianluca, in qualità di amministratore unico della società TOP DEFENDIR s.r.l., quattro assegni circolari a favore della società GLMO Immobiliare con sede a Faenza, promittente venditrice, per un ammontare pari a euro 785.000 per l'acquisto del terreno ad uso commerciale, sito in Faenza in via Reda.

Fatti commessi in Faenza (RA) in data 29 dicembre 2020 e in data 22 settembre 2021.

19) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 110 e 424 co. II c.p. perché, in accordo e previo concerto tra loro, allo scopo di distruggere la merce trasportata nell'autocarro Volto targato EN573YC, su disposizione di FIORI Gianluca, CIUCCOLI Giorgio, dopo aver noleggiato l'autoarticolato in data 29 settembre 2021 presso la società Moreno Renting con sede in Cesena ed averlo condotto nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre 2021 in un'area isolata in piena notte, versava del carburante nella parte posteriore dell'autoarticolato ed appiccava il fuoco, a seguito del quale divampava un incendio, che veniva spento solo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti a seguito di segnalazione da parte di un automobilista che era di passaggio.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) c.p. per aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo 20).

Fatto commesso in Casalborsetti (RA) in data 2 ottobre 2021.

20) Del delitto di cui agli artt. 61 n. 2), 110 e 642 co. II c.p. perché, in accordo e previo concerto tra loro, CIUCCOLI Giorgio, in qualità di amministratore di diritto della CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., su disposizione di FIORE Gianluca, socio occulto ed amministratore di fatto della citata società, dopo che l'istituto di credito Intesa San Paolo filiale di Corso della Repubblica di Forlì aveva richiesto alla società CIUCCOLI di rientrare nel conto anticipo contratti, al fine di conseguire l'indennizzo dall'assicurazione Generali, in forza del contratto di assicurazione stipulato da CIUCCOLI Guido ed Elide s.n.c. in data 26.11.2020, distruggeva mediante la condotta di cui al capo 19) alcune mascherine chirurgiche di proprietà della CIUCCOLI Guido ed Elide s.n.c., denunciando il sinistro alla società di Assicurazione Generali, facendo altresì apparire dinnanzi alla Banca Intesa San Paolo che il rilevante acquisto di mascherine FFP2, effettuato dalla CIUCCOLI s.n.c. e destinato alla vendita alla CODICE s.r.l., era andato distrutto, con conseguente recesso dal contratto (falso), stipulato in data 25 marzo 2021 tra CIUCCOLI e CODICE.

Con la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di occultare i delitti di cui al capo 17).

Fatto commesso in Venezia in data 7 ottobre 2021.

IORE Gianluca

21) Del delitto di cui agli artt. 61 nn. 7) e 11), 81 co. II) e 646 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, in qualità di socio occulto ed amministratore di fatto della società CIUCCOLI Elide e Guido s.n.c., si appropriava di 156.012 euro, distraendoli dagli scopi della citata società; in particolare dal conto corrente n. 1(MM)/8528, intestato alla società CIUCCOLI Guido ed Elide s.n.c. effettuava le seguenti operazioni:

- *In data 6 agosto 2020 disponeva un bonifico dell'importo pari a 10.000 euro a favore del fratello, FIORE Massimo, come regalo per il di lui matrimonio;*
- *In data 17 agosto 2020 disponeva un bonifico dell'importo pari a 53.645 euro a favore della concessionaria Romagna Auto, per l'acquisto dell'autovettura Volvo XC40, targata G.A994MF, destinata alla di lui moglie, FILIPPI Michela;*
- *In data 21 agosto 2020 disponeva un bonifico dell'importo pari a 92.367 euro a favore dell'impresa agricola del figlio, FIORE Michael, quale pagamento della salva fattura emessa da questa società per la vendita di 933 tonnellate di legna da ardere.*

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) c.p. per aver arrecato alla società un danno di rilevante entità, in considerazioni della situazione economico-patrimoniale in cui versava.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) c.p. per aver compiuto il fatto con abuso di prestazioni d'opera.

Fatti commessi in Cesena in data 6, 17 e 21 agosto 2020.

22) Del delitto di cui del delitto previsto e punito dagli **artt. 110, 582 e 585 c.p.** perché, in accordo e previo concerto con **VILOI Marcel** (per il quale si procede separatamente nel p.p. **RGNR 3827/2020**), dopo aver istigato **VILOI Marcel** ad aggredire **CARADONNA Andrea**, reo di aver importunato la sua amante, **ATOMBI Mihaela**, lo accompagnava presso l'abitazione di **CARADONNA** e, una volta sceso dall'auto, **VILOI** colpiva **CARADONNA Andrea** con due pugni al volto fino a fargli perdere l'equilibrio e, mentre era steso a terra, gli sferrava calci al torace, proferendo frasi del tipo **"IMPARI AD INEASTIDIRE UNA RAGAZZA RUMENA MINORENNE"**, così da cagionare alla persona offesa una malattia nel corpo consistita in **"ABRASIONE COMITO DX E GINOCCHIO SIN IN ASSENZA DI LIMITAZIONE FUNZIONALE. DOLENZA E TUMEFAZIONE PIRAMIDE NASALE E ORBITA SX PICCOLA FERITA LC LABBRO SUPERIORE NON MERITEVOLE DI SUTURA"** giudicata guaribile in giorni 6.
 Con l'aggravante di cui all'art. 585 c.p. per aver commesso il fatto in più persone riunite.
 Fatto commesso in Forlì in data 29 luglio 2020.

INDICE

1.	Capi di imputazione	pag. 1
2.	Genesi e sviluppo delle indagini	pag. 17
3.	Struttura e questioni giuridiche	pag. 18
4.	Gravi indizi	pag. 28
4.1.	Il "business delle mascherine"	pag. 28
4.1.1.	L'affidamento dell'appalto di fornitura di Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale da parte della AUSL della Romagna alla Codice s.r.l. - capi 1) e 2)	pag. 29
4.1.2.	Qualificazione giuridica dei fatti: truffa aggravata e uso di atto falso	pag. 58
4.1.3.	L'esecuzione del contratto di fornitura da parte della Codice s.r.l.	pag. 69
4.1.3.1.	La consegna dei D.M. e D.P.I. da parte della CODICE s.r.l. alla AUST.	pag. 81
4.1.3.2.	Il ruolo concorsuale di PRATI Gianluca in qualità di Direttore per l'esecuzione del contratto (D.I.C.)	pag. 237
4.1.4.	Qualificazione giuridica dei fatti	pag. 302
4.1.4.1.	Frode in pubbliche forniture - capo 6)	pag. 302
4.1.4.2.	Il falso in atto pubblico del pubblico ufficiale - capi 7) e 8)	pag. 310
4.1.4.3.	I reati di falsità ideologica nelle bollette doganali mediante induzione in errore dei funzionari doganali - capo 5)	pag. 314
4.1.5.	L'esame dei flussi finanziari relativi al profitto tratto dal delitto di truffa aggravata ai danni della AUSL della Romagna e il delitto di autoriciclaggio - capo 3)	pag. 315

4.1.6.	Frode nell'esercizio del commercio: la consegna di mascherine non conformi a imprese commerciali - capo 4)	pag. 320
4.2.	Il sistema clientelare creato da PINI Gianluca	pag. 321
4.2.1.	Inquadramento normativo	pag. 322
4.2.2.	L'asservimento della funzione pubblica del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane MINENNA Marcello a favore degli interessi privati di PINI Gianluca - capo 9)	pag. 327
4.2.3.	I rapporti tra l'Ass. C. C. della Polizia di Stato ALBANO Salvatore e PINI Gianluca: asservimento della funzione pubblica e compimento di atti contrari ai propri doveri - capi 10) e 11)	pag. 367
4.2.4.	L'asservimento della funzione pubblica del funzionario della Prefettura di Ravenna COVATTO Franco a favore di PINI Gianluca - capo 12)	pag. 373
4.2.5.	Il rapporto tra il Lgt. dei Carabinieri, DANIELE Pino e PINI Gianluca: corruzione propria - capi 13) e 14)	pag. 386
5.	FIORFI Gianluca	pag. 392
5.1.	I rapporti con i suoi "soci" in affari, ruolo della Codice srl e della Top Defender	pag. 393
5.2.	FIORE amministratore di fatto e socio occulto della Ciuccoli Bruno e Ciuccoli Elide s.n.c. Il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. - capo 16)	pag. 394
5.3.	Le condotte di appropriazione indebita ai danni della società Ciuccoli s.n.c. - capo 21)	pag. 410
5.4.	Le truffe ai danni della Banca Intesa San Paolo e il delitto di autoriciclaggio - capi 17) e 18)	pag. 412
5.5.	L'incendio del camion e la tentata truffa ai danni dell'Assicurazione Generali - capi 19) e 20)	pag. 422
6.	Responsabilità amministrativa della società Codice s.r.l. - capo 15)	pag. 428
7.	Esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.	pag. 429
8.	Misure cautelari	pag. 441
9.	Sequestro preventivo finalizzato alla confisca	pag. 443
10.	Dispositivo	pag. 450

2. Genesi e sviluppo delle indagini

Il procedimento deriva da una serie di attività investigative articolate sviluppatesi nei confronti di diversi soggetti.

Richiamandosi quanto esposto compiutamente nella richiesta del pubblico ministero a pagina 30 e seguenti, sinteticamente le indagini partivano dall'arresto di Babini Andrea coinvolto in indagini sul traffico di droga nel quale veniva coinvolto anche un tale Magani Irtani. Il Babini Andrea veniva arrestato perché trovato nel possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed in sua compagnia veniva attenzionata la presenza di Fiore Gianluca, pure egli trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una rilevante somma di denaro. Quest'ultimo veniva quindi attenzionato in quanto tale possesso di somma appariva incompatibile col fatto che era privo di reddito. Risultava peraltro che egli era amministratore di fatto di una ditta di trasporti F.G.M. con sede in Forlì le cui quote erano state poi cedute a due soggetti albanesi GJONI Edi e HOXHA Ardian, anche essi coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti, per i quali era attivata una complessa attività di indagine portante all'arresto del primo perché trovato in possesso di un carico di ben 43 kg di cocaina, di cui al p.p. 10332/2020 DDA Procura presso il Tribunale di Bologna.

Tutto ciò premesso dalle conversazioni oggetto di intercettazione emergevano nelle conversazioni di Fiore Gianluca i suoi contatti con Pini Gianluca, ex parlamentare noto per la sua progressa attività politica conclusa nel 2018 con la cessazione del mandato parlamentare nei ranghi della Lega Nord. Il Pini perseguiva la propria attività come imprenditore nel settore della ristorazione emergendo il suo ruolo attivo, nonché il consolidato rapporto di amicizia e di affari con il predetto Fiore Gianluca, essendo entrambi coinvolti in un'attività volta alla espansione del cosiddetto brand Ruggine, di cui il Pini è titolare, mediante l'acquisizione di uno stabilimento balneare nella località di Cervia da parte del Fiore, cosa che avrebbe permesso ad entrambi di partecipare ad un bando di gara indetto dal Comune di Cervia relativo all'affidamento della concessione dello stabilimento balneare del Grand Hotel di Cervia.

Di interesse è il fatto che nelle conversazioni emergevano i primi indizi di reato in quanto appariva che entrambi avessero avuto conoscenza, tramite contatti con la dirigenza del Comune di Cervia, in ordine ai contenuti della procedura del bando di gara prima della sua pubblicazione, fatti occorsi nell'anno 2020 in occasione dei primi mesi della emergenza pandemica. Emergevano poi nuovi indizi in merito al coinvolgimento di Pini Gianluca in una commessa inerente una grande fornitura di dispositivi medici mascherine chirurgiche affidata nel marzo 2020 alla società Codice Srl da parte della USL della Romagna. Emergevano altresì altre ipotesi di reato, oltre che in relazione all'attività del traffico delle sostanze stupefacenti che vedevano coinvolto Fiore Gianluca ed i predetti soggetti albanesi, da cui scaturivano ulteriori captazioni. In particolare accadeva che il 19 agosto 2020 venivano arrestati i fratelli Ciuccioli Giorgio e Bruno mentre importavano in Italia alla guida di un autoarticolato 28 kg di cocaina. Fiore Gianluca era ampiamente coinvolto in tale attività di traffico essendo monitorato mentre accompagnava i fratelli Ciuccioli in tale illecita attività di trasporto. Seguivano nel corso di tali indagini il 20 aprile 2021 le perquisizioni aventi ad oggetto la società Codice Srl del Pini e altri enti e soggetti che portavano al reperimento, tramite la perquisizione del PC e del cellulare del pini Gianluca, di ulteriori importanti conversazioni da cui emergevano gli accordi corruttivi di quest'ultimo, di cui in seguito si esporrà.

Del coinvolgimento nell'affare relativo all'acquisizione dello stabilimento balneare vi è contezza nelle conversazioni richiamate dal PM nella richiesta, alle quali si rinvia anche in relazione al commento esplicativo (cfr. prog. 69 del 29.01.2020 ore 19:06 RIT 35/2020, prog. 70 ore 19:31 del 29.01.2020 RIT 35/2020, ore 18:56 RIT 35/2020 prog. 104, 06.03.2020 alle ore 09:35, RIT 35/2020 prog. 1050).



3. Struttura e questioni giuridiche

Il procedimento coinvolge principalmente i soggetti Pini Gianluca e Fiore Gianluca. Entrambi sono legati da un rapporto di conoscenza e di condivisione di affari nel settore commerciale ed hanno sviluppato in modo parallelo illeciti sistemi per incamerare illeciti profitti.

Fiore Gianluca, come premesso, agisce in collaborazione con altri soggetti di nazionalità albanese nel settore dello smercio delle sostanze e nell'ambito commerciale gestisce società anche mediante la compiacenza di terzi da lui utilizzate per la commissione di illeciti.

Pini Gianluca grazie alle conoscenze acquisite tramite l'incarico parlamentare svolgendo l'attività di imprenditore gestisce i propri interessi servendosi di tali conoscenze di soggetti che operano all'interno di istituzioni pubbliche. In particolare, come emergerà nel prosieguo, acquisiva la fiducia da parte dei funzionari della USL della Romagna per ottenere l'affidamento di un appalto milionario per la fornitura di dispositivi medici, anche avvalendosi dell'opera di uomini delle istituzioni.

3.1 Competenza per territorio

Venendo alle questioni giuridiche, si pone anzitutto il tema della competenza per territorio.

E' pacifico il principio che *la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura* (Cassazione penale sez. I, 25/01/2011, n.7511; Sez. I 4/10/99, Bruzzese, e 22/3/07, Greco; cfr. Cassazione penale sez. II, 21/11/2019, n.50758, Cass. Pen., sez. 06, del 15/10/2013, n. 46213, Cassazione penale sez. III, 20/03/2018, n.45563).

E' stato anche rilevato che *La competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili* (Cassazione penale sez. I, 23/03/2018, n.31335). Tale costante orientamento interpretativo, per cui la competenza giurisdizionale va sempre attribuita sulla base della "prospettazione" e non di ciò che, eventualmente, si "ritiene" o si ipotizza in via prognostica sulla base di una anticipazione di valutazioni tipiche della sede di merito pieno, si richiamano pronunce rese nella vigenza del Codice Rocco (Sez. 1[^] n. 337 del 12.2.1975, rv 130844; Sez. 1[^] n. 490 del 6.3.1984, rv 163815) e più recenti (Sez. 1[^] n. 49627 del 17.11.2009; Sez. 1[^] n. 11047 del 24.2.2010).

PINI Gianluca - Reati di competenza della Procura di Bologna D.D.A.

Preliminarmente si osserva che, nonostante per i capi 10), 11), 13) e 14) contestati a PINI Gianluca in concorso proceda per competenza territoriale la Procura di Bologna-D.D.A., per connessione ex art. 12 lett. b) e c) c.p.p. con il reato di cui agli artt. 110 e 615 ter c.p. (capi 11) e 14) per i quali è funzionalmente competente la Procura distrettuale del luogo in cui si sono consumati gli accessi abusivi ai sistemi informatici, ciò non incide sul mantenimento presso il Tribunale di Forlì della competenza territoriale in merito a tutte le ipotesi delittuose contestate al PINI, trattandosi di vicende "autonome". Ciò posto, è utile la descrizione di tali condotte nei relativi capitoli al fine di una comprensione degli illeciti sistemi in cui gli indagati sono coinvolti.

PINI Gianluca, FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio - Competenza del Tribunale di Forlì ex artt. 12 c. 1 lettera b) e 16 c.p.p.

A PINI Gianluca (in concorso con PRATI, MINENNA e COVATO) e FIORE Gianluca (in concorso con CIUCCOLI Giorgio e Bruno) si contestano gruppi "autonomi" di reati.

Alcuni dei reati contestati a PINI, FIORE e CIUCCOLI Giorgio sono commessi in luoghi estranei al Circondario del Tribunale di Forlì.

I due gruppi vanno trattati distintamente al fine di delineare le ragioni che determinano per ciascuno lo spostamento della competenza presso il tribunale di Forlì.

PINI Gianluca

In richiamo di quanto esposto dal PM, i reati contestati a PINI Gianluca, capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 12), in concorso con il PRATI (per i capi 6) e 7) e con il MINENNA (per il capo 9) e con il COVATO (per il capo 12), sono avvinati dal **vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 comma 2 c.p.** ai fini dell'attuazione di un unico medesimo disegno criminoso.

Fra essi il reato più grave è quello di cui all'art. 321 in relazione all'art. 318 c.p., capi 9) e 12) (da 3 a 8 anni di reclusione).

Tali reati sono stati tutti commessi nel circondario per cui è competente il tribunale di Forlì, eccezion fatta per il capo 5), commesso in Milano, che tuttavia è attratto dalla competenza dei capi 9) e 12) perché connesso ai sensi dell'art. 81 comma 2 c.p., ex artt. 12 c. 1 lettera b) e 16 c.p.p..

È del tutto irrilevante l'assenza della contestazione formale ai sensi dell'art. 81 comma 2 c.p. che abbracci tutte le condotte ai fini del suo riconoscimento.

È infatti costante principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale sez. I, 30/01/2018, n.17458) che *Ai fini della sussistenza di un'ipotesi di continuazione idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., è sufficiente l'astratta configurabilità - sulla base di elementi plausibili - del vincolo della medesimezza del disegno criminoso tra i reati contestati, essendo rimessa alla sentenza ogni valutazione circa l'effettiva esistenza di detto vincolo; conseguentemente, rispetto alla decisione sulla competenza, è irrilevante l'eventuale mancata contestazione della continuazione nei capi d'imputazione enunciati nel decreto che dispone il giudizio, principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure incidentalmente, in relazione al distinto requisito della necessaria comunanza dei compartecipi: Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, confl. comp. in proc. Baruffo, Rv. 254924; Sez. 1, n. 5725 del 20/12/2012, dep. 2013, Settepani, Rv. 254808; Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008, confl. comp. in proc. Schiavone, Rv. 241143).*

Sull'irrelevanza della mancata contestazione nei capi di imputazione si richiamano Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255705 *La commissione dei reati contestati in esecuzione del medesimo disegno criminoso non rientra tra le indicazioni che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, poiché l'art. 429 c.p.p. richiede soltanto che il fatto contestato sia enunciato "in forma chiara e precisa"; e Sez. III, 5 marzo 2009, n. 15927, in C.F.D. Cass., n. 243408, In tema di reato continuato, non sussiste alcun obbligo per il P.M. di procedere ad una formale contestazione del vincolo della continuazione tra i reati ipotizzati, in quanto compete al giudice l'apprezzamento discrezionale in ordine all'identità del disegno criminoso; precisando in motivazione la natura propria di questo istituto che, lungi dal dover essere "contestato", quasi fosse un qualcosa da cui l'imputato debba difendersi, è stato, invece, previsto proprio a vantaggio di colui il quale debba rispondere di più reati: ove questi ultimi siano stati commessi in presenza di certe condizioni, grazie al riconoscimento del vincolo della continuazione, scatta un trattamento più mite (c.d. cumulo giuridico) rispetto a quello sicuramente più severo cui condurrebbe il cumulo materiale delle pene previsto per ciascun reato.*



Nel senso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge e, in particolare, dell'art. 81 c.p. (si richiamano Sez. VI, 16 settembre 2004, n. 437, in C.E.D. Cass., n. 230858; Sez. un., 21 giugno 2000, n. 18, Franzo).

I principi sopra esposti sono richiamati dalla giurisprudenza con riferimento al dettato normativo di cui agli artt. 416 e 429 c.p.p. Tuttavia, sono perfettamente trasponibili nella presente fase del procedimento applicativo di misure cautelari, essendo le condizioni richieste al pubblico ministero ancor meno stringenti. Non è affatto richiesta l'enunciazione "in forma chiara e precisa" del fatto e delle circostanze che possono importare un aggravamento della responsabilità dell'imputato, bensì, in richiamo dell'articolo 291 c.p.p., è sufficiente l'indicazione degli "elementi" su cui la richiesta si fonda, nonché, in richiamo dell'articolo 292 c.p.p., la descrizione "sommaria del fatto" con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Da queste ultime pacificamente si deve escludere la menzione dell'articolo 81 comma 2 codice penale, in quanto il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso dà luogo ad un trattamento sanzionatorio di favore, il cui apprezzamento è rimesso direttamente al giudice.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione deriva pertanto sia dalla comprensione delle vicende in forza della narrativa esposta nei capi di imputazione, sia dagli elementi di prova emersi dall'indagine, i quali complessivamente indicano come tutte le condotte contestate sono connesse nella vicenda del c.d. *business* delle mascherine.

Il capo 9), in particolare, determina l'attrazione per competenza, emergendo che l'accordo corruttivo ivi descritto era finalizzato allo sdoganamento dei dispositivi di protezione, oggetto dell'accordo quadro stipulato con l'USL della Romagna, privi dei requisiti essenziali prescritti dalla disciplina di legge, in un unico contesto in cui truffa, falso ideologico, uso di atti falsi, autoriciclaggio, frode nell'esercizio del commercio e nelle pubbliche forniture (capi da 1) a 8) sono sorretti dall'unico disegno criminoso perseguito dal PINI, il quale aveva già ideato nelle sue linee essenziali i reati per cui si procede nel momento in cui si apprestava al compimento delle condotte.

Tale considerazione trova supporto negli atti di indagine, come emerge dalla compiuta illustrazione delle vicende che si andranno ad esaminare nei prossimi capitoli, e dalla coerente sommaria delibazione dei capi di imputazione.

La giurisprudenza conferma che ai fini della determinazione della competenza territoriale il giudice proceda non solo in forza dell'aspetto formale dei capi di imputazione, ma anche valutando gli elementi di prova acquisiti, accedendo direttamente agli elementi informativi veicolati dal pubblico ministero mediante i quali è sempre possibile, nel rispetto del perimetro tracciato dalle imputazioni, ricopiare eventuali vuoti descrittivi che li caratterizzano. In sostanza, pur determinando l'imputazione l'ambito entro il quale devono essere assunte le determinazioni sulla competenza, si richiede una valutazione più ampia che non può che rinviare ad una lettura ragionata degli atti di indagine.

Così recita Cassazione penale sez. VI, 30/11/2006, n.40249, che richiama il dovere del giudice, chiamato al vaglio della propria competenza territoriale, di esaminare tutti gli atti disponibili, oltre lo schermo formale dell'imputazione: *Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentano di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente indicati per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (L'attestazione in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a "continue erogazioni in denaro contante" non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 9 comma 1 c.p.p., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione).*

Questi i passaggi salienti della motivazione di Cassazione penale sez. VI, 16/04/1996, (ud. 16/04/1996, dep. 23/05/1996), n.1616, Squillante, che sullo stesso tema interviene, ma nella fase cautelare, con

piena valorizzazione degli atti di indagine e del contesto della vicenda in cui gli stessi vanno sussunti, ad integrare la valutazione di una imputazione cui deve riconoscersi il tratto sommario e provvisorio:

L'eccepta incompetenza per territorio costituisce questione preliminare che, pertanto, merita priorità di esame; esame che deve trovare il presupposto nell'esatta identificazione del reato ipotizzato, e deve trovare il parametro valutativo con riferimento alla natura ed all'ambito della presente fase procedimentale attinente alle indagini preliminari.

Orbene, relativamente alla fattispecie criminosa ipotizzata, osserva questo Collegio che la tesi dell'incompetenza territoriale viene argomentata, in sostanza, sulla base del luogo di consegna (in Roma) di due compensi in denaro, da parte del P., ai quali ha assistito "il teste". Secondo detta tesi la ricezione da parte dello S. del denaro in parola perfezionerebbe i reati di corruzione di cui all'art. 319 c.p., a lui addebitati nell'ordinanza.

La suddetta identificazione del fatto-reato non appare corretta, a questo Collegio, costituendo un'artificiosa disarticolazione delle due consegne di denaro dalla complessiva ed organica vicenda criminosa riferita allo S., così come va desunta dal capo d'imputazione e dal contesto dell'ordinanza cautelare.

*...
Va rilevato comunque che l'esame della questione relativa alla competenza territoriale da parte di questa Corte va contenuto entro i parametri della sommarietà e provvisorietà in rispondenza alle caratteristiche della presente fase delle indagini preliminari, nonché allo stato degli atti o più precisamente del contenuto dell'ordinanza impugnata, non senza ulteriormente rilevare che il proposto ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento custodiale circoscrive ulteriormente l'ambito della verifica giurisdizionale di legittimità, in assenza di eventuali allegazioni difensive effettuabili in sede di riasame, ove fosse stato esperito tale mezzo di gravame.*

Per effetto di tali considerazioni il vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b), nei confronti di Gianluca PINI determina il radicamento della competenza presso il tribunale di Forlì, in richiamo dell'articolo 16 c.p.p.

FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio

FIORE Gianluca è indagato (e fatto oggetto di istanza cautelare per il reato di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/1990 e 110 c.p. e 73 d.p.r. 309/1990 nell'ambito del p.p. RGNR 10332/2020 mod. 21 Procura di Bologna-DDA) per i reati di cui ai capi **16), 17), 18), 19), 20), 21) e 22)**, in concorso con **CIUCCOLI Giorgio** e Bruno per il capo 16) e con **CIUCCOLI Giorgio** per i capi 17), 18), 19) e 20).

Tali reati sono "autonomi" rispetto a quelli iscritti nel p.p. pendente presso la DDA di Bologna, in quanto il denaro oggetto di autoriciclaggio, nel caso di specie, è provenuto dai delitti di truffa.

Fra essi il reato più grave è quello di cui all'articolo 512 bis codice penale, capo 16) (da 2 a 6 anni di reclusione).

Deve infatti tenersi conto del trattamento sanzionatorio vigente al momento dei fatti, più favorevole, di cui al reato meno grave dell'art. 648 ter.1, comma 2 c.p., capo 18), commesso in data 29 dicembre 2020 e 22 settembre 2021, precedente la riforma di cui al d.lvo 8 novembre 2021 n. 195 (da 1 a 4 anni di reclusione, in relazione ad utilità provenienti da delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, capo 17).

Tali reati sono tutti commessi in luoghi rientrante nel circondario del tribunale di Forlì, ad eccezione del capo 18) commesso in Faenza (circondario del tribunale di Ravenna), capo 19) commesso in Casal Borsetti (circondario del tribunale di Ravenna), capo 20) commesso in Venezia.

Anche per FIORE i reati contestati sono avvinti dal nesso della **continuazione ex art. 81 comma 2 c.p.**. Valgono le medesime considerazioni sopra esposte in ordine alla connessione in richiamo dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dovendosi riconoscere il vincolo per le considerazioni più sopra illustrate e il conseguente spostamento della competenza, che ai sensi dell'art. 16 c.p.p. è determinata dal luogo di consumazione del reato più grave, capo 16), commesso in Cesena.

Anche in tal caso, da una sommaria deliberazione dei capi di imputazione e dall'esame degli atti di indagine, come verrà in seguito illustrato nei rispettivi capitoli, appare come gli indagati abbiano usato



lo schermo societario della CIUCCOLI s.n.c. per realizzare non solo il trasferimento fraudolento di valori, capo 16), ma anche le condotte delittuose di truffa ai danni degli istituti di credito, di autoriciclaggio e le altre contestate, utilizzando i relativi profitti, commessione di fatto anche contestata formalmente al capo 16) con l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p.

Le medesime considerazioni si replicano per **CIUCCOLI Giorgio**, cui si contestano in concorso anche i capi 18), 19) e 20), commessi fuori dal Circondario di Forlì, con spostamento della competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p. presso il luogo di consumazione del reato più grave a lui contestato, capo 16), commesso in Cesena.

Per effetto del *simultaneus processus* conseguente allo spostamento della competenza presso il tribunale di Forlì non si determina alcuna sottrazione al giudice naturale nei confronti degli altri indagati, PRATI, COVATO, MINENNA, CIUCCOLI Bruno, non emergendo contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti del riconoscimento, essendo ad essi sempre contestati reati rientranti per competenza nel Circondario del tribunale di Forlì (Cassazione penale sez. II, 20/11/2018, n.51927 *In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardano lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato e non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.).*

PINI Gianluca, FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio - Competenza del Tribunale di Forlì ex artt. 12 c. 1 lettera c) e 16 c.p.p.

In via subordinata, si ritiene che l'attrazione per competenza in capo al tribunale di Forlì si determini anche in relazione alla lettura dell'aggravante teleologica di cui all'articolo 62 numero 2 codice penale, contestata a PINI nei capi 5), 7) e 8) e a FIORE, CIUCCOLI Giorgio e Bruno nel capo 16).

PINI Gianluca

Con riferimento alla posizione di **PINI Gianluca**, si osserva quanto segue.

I reati contestati sono tutti commessi in Forlì, ad eccezione del capo 5), commesso in Milano.

Il reato di cui al capo 5) risulta contestato al fine di eseguire i delitti di cui ai capi 4) e 6).

Il delitto di cui al capo 7) risulta contestato al fine di conseguire il profitto del delitto di cui al capo 6).

Quindi, i capi 5) e 7) sono reati mezzo rispetto al capo 6), che è reato fine per entrambi, mentre il capo 4) è reato fine anche rispetto al capo 5).

Ragionando per singoli casi, per effetto dell'articolo 16, comma 1, nel primo gruppo di reati connessi, capi 5), 4) e 6), sarebbe competente il giudice del reato più grave, capo 5), commesso in Milano.

Per effetto dell'articolo 16, comma 1, nel secondo gruppo di reati connessi, capi 7) e 6), sarebbe competente il giudice del reato più grave, capo 7), commesso in Forlì.

Non può tuttavia ignorarsi che il capo 6) è in connessione con entrambi i gruppi, il che, lungi dal costituire una connessione della connessione che non ha riscontro nella disciplina di legge, si presta ad essere inquadrato nell'ambito della connessione di cui all'articolo 12 comma 1 lettera c) c.p.p. E' infatti

imprescindibile l'individuazione di un unico ufficio giudicante, quale giudice naturale precostituito per legge, in forza delle regole sulla competenza stabilite all'articolo 8 c.p.p., che va individuato nel giudice del reato connesso più grave o in quello di pari gravità anteriormente commesso.

Fra tutti i reati sopraindicati i più gravi sono quelli distinti ai capi 5) e 7), ma di pari gravità (reclusione da 1 a 6 anni). Deve allora aversi riguardo al **giudice competente per il primo reato, capo 7)**, commesso in data 1 aprile 2020, risultando ad esso successive le condotte descritte al capo 5), tra il 2 aprile 2020 e 17 novembre 2020.

Ciò determina la competenza del tribunale di Forlì anche in riferimento al capo 5), per il combinato disposto di cui all'articolo 12 comma 1 lettera c) e 16 c.p.p..

Tale soluzione è aderente ai criteri uniformati dalla giurisprudenza di legittimità.

Si rammenta un caso del tutto speculare (Cassazione penale sez. III, 29/09/2020, n.31517: *In tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) c.p.p., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso più grave, o quello di pari gravità anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso. (Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lg. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente, di competenza del tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all'art. 8 dello stesso decreto, di competenza del tribunale di Monza, a sua volta connesso con il reato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale di Como, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere di tutti i reati).*

Nel caso esaminato dalla corte, che occorre evocare per una maggiore chiarezza argomentativa, all'imputato era contestato esclusivamente il capo 39, commesso in Milano, connesso ai reati dal capo 16 al 38, commessi in Monza, a loro volta connessi ai più gravi reati dai capi 3 a 13, commessi in Como. Il capo 39 non era connesso in alcun modo ai capi da 3 a 13.

La corte rileva che per effetto della prima vicenda di connessione, in applicazione dell'articolo 16 comma 1, il giudice competente per i capi da 16 a 38 avrebbe attratto la competenza del capo 39.

Per effetto della seconda vicenda di connessione, in applicazione dell'articolo 16 comma 1, il giudice competente per i capi da 3 a 13 avrebbe attratto la competenza dei capi da 16 a 38.

Ma doveva farsi applicazione della regola dell'art. 16 in riferimento a tutti i reati, e poiché i capi da 3 a 13 riguardavano i reati più gravi, il giudice competente per questi ultimi, tribunale di Como, attraeva la competenza anche per il capo 39.

Si osserva in motivazione che la vicenda "viene semplicemente valutata in conformità alla regola di diritto codificata nell'art. 16 c.p.p., comma 1, la quale dev'essere interpretata nel senso che il giudice competente per il reato connesso più grave, o per quello di pari gravità anteriormente commesso, nel caso in cui esso sia a sua volta connesso ad altro reato più grave, o di pari gravità ma ancor prima commesso, va individuato nel giudice competente per quest'ultimo ai sensi del medesimo art. 16 c.p.p., comma 1, senza che rilevi l'assenza di connessione tra tutti i reati. Tale giudice, territorialmente competente per il reato connesso che viene attratto, diventa per esso competente e, *pour cause*, va individuato come l'unico giudice competente a conoscere anche dell'ulteriore reato soltanto a quest'ultimo connesso".

Con minore si appunta che tale interpretazione è assolutamente in linea con i principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché si è stabilito che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 c.p.p., lett. c), e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, C. Rv. 271223; nello stesso senso, Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000). Tale conclusione è poi l'unica che realizza l'obiettivo che la legge processuale ha di mira, avendo le Sezioni Unite citate affermato che la disciplina sulla connessione intende privilegiare la trattazione unitaria di reati legati da oggettiva connessione posto che la realtà fenomenica attuale, soprattutto con riguardo alla criminalità economica quale quella che nella specie viene in rilievo, conosce "sequenze criminali nelle quali si individuano "reati battistrada" e "reati spia", nonché "reati traccia", legati da nessi meramente oggettivi, la cui trattazione unitaria è la sola in grado di assicurare l'efficacia della giurisdizione" (cui, in motivazione, Sez. U, n. 53390/2017).



Tale esito non va a detrimento della posizione del PRATTI, concorrente nei capi 6) e 7) ed egli solo indagato per il capo 8), tutti commessi in Forlì, per il quale non si pone il problema della sottrazione al giudice naturale precostituito per legge.

Si richiama peraltro il costante orientamento (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, C. Rv. 271223) per cui non è richiesta l'identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12 comma 1, lettera b), c.p.p.

FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio

Per la posizione di **FIORE Gianluca**, il reato più grave contestato tanto a lui quanto ai concorrenti **CIUCCOLI Giorgio** e Bruno, capo 16) (da 2 a 6 anni di reclusione) è formulato nella forma aggravata in richiamo dell'articolo 61 numero 2 codice penale.

Quindi, considerando la narrativa di tutti gli altri capi di imputazione e ricordando quanto più sopra esposto sul collegamento finalistico di tali condotte, il reato va considerato come commesso al fine di commettere gli altri reati. Infatti, come verrà compiutamente illustrato nei relativi capitoli, gli indagati hanno usato lo schema societario della CIUCCOLI s.n.c. per realizzare non solo il trasferimento fraudolento di valori, capo 16), ma anche le condotte delittuose di truffa ai danni degli istituti di credito, di autoriciclaggio e le altre contestate, utilizzando i relativi profitti.

Si individua quindi la competenza del tribunale di Forlì anche in riferimento ai reati non commessi nel circondario del Tribunale di Forlì (capi 18), 19) e 20), per il combinato disposto di cui all'articolo 12 comma 1 lettera c) e 16 c.p.p..

3.2 Utilizzabilità delle intercettazioni

Quanto alla **utilizzabilità delle intercettazioni**, alcune di esse risultano autorizzate in questo procedimento in relazione ad altri titoli di reato.

Tuttavia, sono utilizzabili perché adottate in conformità alla normativa antecedente la riforma introdotta con il d. lgs. 216/2017, in quanto trattasi di p.p. iscritto prima del 31 agosto 2020. Tale disciplina previgente rispetto alle modifiche normative introdotte con il d. lgs. 216/2017 è applicabile, per comune interpretazione giurisprudenziale, anche qualora nel p.p., iscritto anteriormente al 31 agosto 2020, le iscrizioni siano state via via aggiornate con ulteriori ipotesi di reato (come nel caso di specie), in quanto ciò che rileva è l'iscrizione nel Registro Generale delle Notizie di Reato della prima notizia criminis.

In questa ottica, quindi, trova piena applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite Penali nella sentenza Cavallo (n. 51/2019 dep. nel 2020) secondo cui *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."*

Nonostante le intercettazioni in un primo momento siano state autorizzate, in relazione all'appalto di fornitura pubblica affidato in via diretta alla CODICE s.r.l. da parte della AUSL della Romagna, per il delitto di cui all'art. 319 c.p. a carico di PINI e PRATTI, i risultati delle intercettazioni possono ben essere utilizzate, anche se tale qualificazione giuridica risulta mutata, all'esito della complessiva attività di indagine, nei delitti di cui agli artt. 640 co. II n. 1), 356, 479 c.p. (e anche 648 ter.1), in quanto trattasi di ipotesi previste in ogni caso dall'art. 266 co. I c.p., avendo un massimo edittale non inferiore a cinque anni di reclusione.

Analogamente utilizzabili sono le conversazioni captate, autorizzate per una ipotesi delittuosa iscritta a carico di uno degli indagati, dalle quali siano emersi elementi di reità a carico di altri indagati per lo

stesso fatto ovvero per altri fatti di reato, poiché trattasi dello stesso procedimento penale in cui i reati risultano connessi ex art. 12 c.p.p. (in alcuni casi ai sensi della lett. a), in altri ex lett. b) ovvero c) c.p.p.). Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte di Cassazione recentemente, "In tema di intercettazioni telefoniche, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto reato sono utilizzabili anche per gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi." (Cass., Sez. V, 37697/2021), argomentando il principio secondo questo ragionamento: "Torna applicabile, *ratione temporis*, la disciplina anteriore alla nuova formulazione dell'art. 270 cod. proc. pen.; i delitti qui in rilievo non rientrano nel novero di quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre rispondono alle condizioni di cui all'art. 266 cod. pen.. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Cavallo (sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta. ... detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. In sostanza per "diversi procedimenti", ex art. 270 cod. proc. pen., devono intendersi "diversi reati" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. Vale a dire: solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., fonda la categoria di "stesso procedimento" idonea a paralizzare l'operatività dell'art. 270 cod. proc. pen. Ergo il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto reato (già accaduto e sostenuto da gravi indizi), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata" espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen. Di contro, per individuare lo "stesso procedimento", non è sufficiente un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. Ferni questi principi, enucleati dalle Sezioni Unite Cavallo, è opportuno chiarire, anzitutto, che quando si parla di "reato" si fa riferimento non al "titolo di reato" (come invece sembra ritenere il giudice per le indagini preliminari) ma al "fatto-reato", inteso come determinato accadimento storico inquadrabile in una fattispecie criminosa. In secondo luogo occorre precisare che il rapporto di connessione qualificata, ex art. 12 cod. proc. pen., riguarda i fatti-reato nella loro espressione oggettiva, mentre, ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni, resta irrilevante la posizione soggettiva degli autori. Ciò in ossequio al più generale principio che governa la materia delle intercettazioni, in forza del quale l'autorizzazione del giudice concerne uno e più fatti-reato nella loro materialità, mentre sono indifferenti i destinatari del decreto autorizzativo. Invero i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attongono all'esistenza dell'illecito penale o non alla colpevolezza di un determinato soggetto (cfr. tra le ultime Sez. I n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, Modaffari, Rv. 280354). D'altra parte rappresentano regole indiscusse quelle per cui: le intercettazioni possono essere disposte in un procedimento a carico di ignoti e nessuno mette in dubbio che i relativi esiti siano utilizzabili nei confronti degli autori del reato successivamente individuati; allo stesso modo possono essere autorizzate intercettazioni verso le vittime del reato, senza limiti soggettivi di utilizzabilità. Tornando al tema qui in rilievo è stato affermato che la "disciplina di utilizzabilità" afferisce alla diversità dei reati, non alla diversità dei soggetti tratti concorrenti nel medesimo reato. Invero, le intercettazioni non richiedono che gli indizi di reato siano individualizzanti: i presupposti dell'attività di intercettazione sono riferiti alla esistenza del reato e non alla responsabilità dei singoli concorrenti (cfr. in motivazione Sez. 5 n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, I ambaro). Quindi, anche nell'attica della indagine sulla unicità o alterità dei procedimenti ai fini dell'art. 270 cod. proc. pen., è erroneo richiamare la posizione di uno dei concorrenti rispetto al fatto-reato, perché la "visuale" soggettiva non è pertinente all'istituto in esame."

Conclusivamente sono utilizzabili le conversazioni intercettate nel presente procedimento, per la prova dei fatti di reato ipotizzati, anche se diversamente qualificati all'esito delle indagini e a carico di tutti gli indagati del p.p..

Sono inoltre utilizzabili le intercettazioni disposte nel separato procedimento p. RGNR 10332/2020 mod. 21 pendente presso la Procura Distrettuale di Bologna-Direzione Distrettuale Antimafia.



L'utilizzabilità delle intercettazioni in altro p.p. disposte nell'ambito del p.p. RGNR 10332/2020 mod. 21, trattandosi di p.p. iscritto successivamente al 31 agosto 2020 presso la Procura della Repubblica di Bologna, soggiace alla disciplina stabilita dall'art. 270 c.p.p., qualora il p.p. in questione sia qualificato come procedimento "diverso" rispetto a quello citato pendente presso la Procura felsinea.

Se si trattasse dello stesso procedimento non vi sarebbe alcun dubbio sulla piena utilizzabilità di tali intercettazioni, ma se si trattasse di procedimento da considerarsi diverso troverebbe applicazione l'articolo 270 codice procedura penale, perché i reati per i quali si procede nei confronti di PINI Gianluca rientrano in quelli di cui all'art. 266 c.p.p. per il cui accertamento tali intercettazioni risultano rilevanti e indispensabili (Cassazione penale sez. V, 20/07/2022, n.37911 *In tema di utilizzazione in altri procedimenti delle intercettazioni, l'articolo 270, comma 1, del Cpp stabilisce che "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1". Tale disposizione, quindi, prevede il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, introducendo peraltro due distinte deroghe a tale divieto di utilizzazione: la prima consente la circolazione extraprocedimentale delle intercettazioni in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, mentre la seconda, concerne i reati di cui all'articolo 266, comma 1, del Cpp, ossia i reati per i quali sarebbe stato comunque consentito procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione. Per la prova di reati che rientrano nelle suddette deroghe, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate se sono "rilevanti" e "indispensabili", dovendo quindi il giudice esplicitare, con adeguata motivazione, la rilevanza e la imprescindibilità delle captazioni, autorizzate nel procedimento a quo, per la prova dei reati contestati nel diverso procedimento ad quem).*

Per tali ragioni, le intercettazioni, debitamente autorizzate nel p.p. RGNR 10332/2020 mod. 21 pendente presso la DDA di Bologna, sono pienamente utilizzabili anche nel p.p. in trattazione. Come verrà esposto nella presente ordinanza, vi è motivo di intendere l'infungibilità di tale materiale captativo per il sostegno indiziaro delle ipotesi di reato iscritte in questo procedimento, le quali trovano nelle intercettazioni intercorse un indispensabile strumento dimostrativo, nella misura in cui restituiscono la complessità dei rapporti fra le persone indagate, gli intrecci degli affari concretizzatisi, la finalizzazione delle rispettive condotte al conseguimento delle indebite utilità, in tal modo delineandosi gli scopi criminali perseguiti da tutte le persone indagate.

Sono poi utilizzabili le intercettazioni nelle quali l'interlocutore risulta essere stato un parlamentare della Repubblica Italiana.

È emerso infatti che l'indagato PINI Gianluca conversa con persone che nel corso delle indagini risultavano svolgere l'incarico di parlamentari della Repubblica italiana (Fon. GIORGETTI Giancarlo, Fon. MORRONE Jacopo ed altri ancora). Le fonti di riferimento sulla questione della utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni, in cui uno degli interlocutori è un parlamentare, sono l'art. 68 Cost. e la l. 140/2003, nonché alcune sentenze della Corte Costituzionale (C. Cost., 24/10/2007 n. 390, n. 113/2010 e n. 114/2010). È possibile, quindi, stabilire un differente regime di utilizzabilità, a seconda dei seguenti casi, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass., Sez. II, 8739/2013), quando durante la conversazione un soggetto, direttamente intercettato, interloquisca con un parlamentare.

Utilizzabilità di tali conversazioni nei confronti del parlamentare.

Tale situazione può ricottere in due casi:

1) quando il parlamentare è diretto "bersaglio" dell'attività di intercettazione: in tale ipotesi, come previsto dall'art. 68 Cost. e in attuazione dell'art. 4 l. 140/2003, esso può essere sottoposto ad attività di captazione solo se vi è stata una previa autorizzazione da parte della Camera di appartenenza. Di conseguenza, l'intercettazione diretta sul parlamentare in assenza di preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza è inutilizzabile ex art. 271 c.p.p.

2) quando il parlamentare non è "bersaglio" diretto dell'attività di intercettazione e ciò si può verificare in due differenti ipotesi:

a) nel caso in cui l'intercettazione del parlamentare è indiretta, ossia quando egli viene indirettamente intercettato, intercettando le persone con le quali abitualmente parla. In tale situazione la Corte

Costituzionale (C. Cost., 24/10/2007, n. 390), ha affermato che le intercettazioni "indirette" ricadono nell'ambito di operatività dell'art. 68 co. III Cost., dovendo, quindi, essere ottenuta una preventiva autorizzazione all'intercettazione del parlamentare da parte della Camera di appartenenza.

b) nel caso in cui il parlamentare viene casualmente intercettato: trattasi dell'ipotesi nella quale l'intenzione non è captare le conversazioni del parlamentare, neppure indirettamente, ma l'obiettivo è il soggetto che colloquia con il parlamentare. In questo caso, affinché possano essere utilizzate le conversazioni captate nei confronti del parlamentare, trova applicazione l'art. 6 L. 140/2003 che richiede la presentazione di una istanza (successiva alla captazione), da parte del giudice procedente, alla camera di appartenenza del parlamentare, affinché proceda alla autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Nel caso in cui non venga concessa l'autorizzazione successiva da parte della Camera di appartenenza, le intercettazioni non possono essere utilizzate nei confronti dell'onorevole o del senatore.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di elaborare dei criteri in base ai quali valutare se l'attività di captazione con il parlamentare debba essere considerata casuale o meno, affermando il costante principio secondo il quale (cfr. ex multis Cass., Sez. VI, 34552/2017), *"In tema di intercettazioni telefoniche, la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dalla tipologia dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall'attività criminosa oggetto di indagine; c) dal numero di conversazioni intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) dall'arco di tempo della captazione; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare."*

Utilizzabilità di tali conversazioni nei confronti di terzi.

Quando ad essere sottoposto ad intercettazione è un soggetto che abbia intrattenuto conversazioni con un parlamentare, tali intercettazioni ben possono essere utilizzate nei confronti di terzi o dello stesso soggetto direttamente intercettato, ancorchè tali colloqui siano avvenuti con un parlamentare, come affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui *"la Corte ritiene che non possa, in linea di principio, escludersi l'utilizzabilità processuale nei confronti del terzo delle intercettazioni disposte in luogo o su utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato nell'interlocutore del soggetto intercettato."*, poiché *"solo nei confronti del parlamentare l'utilizzabilità delle intercettazioni cd. casuali o fortuite è soggetta ad autorizzazione successiva della Camera di appartenenza, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.390 del 23 novembre 2007 dichiarativa di parziale illegittimità costituzionale dell'art.6 commi 2, 5 e 6 legge n.140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovessero essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento le cui conversazioni fossero state intercettate. La disciplina delle intercettazioni "casuali" esula come puntualizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata - dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68 Cost., comma 3, in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva L. n. 140 del 2003, ex art. 4 che trova invece applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorchè questa abbia luogo monitorando utenze di soggetti diversi. Rientrano invece nella garanzia costituzionale dell'autorizzazione preventiva le intercettazioni dirette (alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità) e quelle c.d. indirette, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare"* (Cass., Sez. II, 8739/2012, in richiamo di Corte Cost., 25/3/2010, n. 114; Sez. F, n. 34244 del 09/09/2010, Lombardi). Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 390/2007, n. 113/2010 e n. 114/2010, la disciplina di cui all'art. 6 L. 140/2003 attiene alle sole ipotesi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti del parlamentare, mentre non si applica quando la conversazione, nella quale ha preso parte "casualmente" il parlamentare, venga utilizzata solo nei confronti del terzo.

Nel caso di specie, le conversazioni captate sull'utenza di PINI ed intercorse tra lui e l'on. GIORGETTI ovvero con l'on. Jacopo MORRONI ovvero, ancora, con altri parlamentari, sono pienamente utilizzabili nei confronti di PINI, anche in considerazione del fatto che esse sono risultate casuali o fortuite e che gli atti di indagine mai erano volti ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.



Infatti, poiché non devono essere utilizzate nei confronti dei parlamentari con i quali egli si è interfacciato ma solo ed esclusivamente nei confronti di PINI Gianluca e di altri indagati del presente p.p. (tra cui MINENNA Marcello), certamente non si pone alcun problema di utilizzabilità, essendo pienamente utilizzabili quali fonti di prova a carico delle persone indagate nel presente procedimento penale.

Per meglio evidenziare la effettiva casualità delle conversazioni intrattenute con alcuni parlamentari da parte di PINI, anche se nulla rileva, trattandosi di intercettazioni utilizzate ed utilizzabili solo nei confronti di soggetti che non rivestono alcun incarico nel Parlamento italiano, si richiama quanto specificato nella richiesta del PM, pag. 45, in merito alla insussistenza di indizi di reato a carico dei parlamentari, mai oggetto di bersaglio, neppure indiretto, delle captazioni (anche nel p.p. 10332/2020 IDDA), e al numero esiguo dei contratti avvenuti.

4. Gravi indizi

Attraverso una complessa e lunga attività di indagine si è acquisita una molteplicità di elementi di prova, gravemente indiziari, a carico di una pluralità di indagati, in relazione ad una varietà di fattispecie delittuose che spaziano dai reati contro il commercio (artt. 512 bis e 515 c.p.), ai reati contro il patrimonio (artt. 640 co. I e co. II c.p., 642, 648 ter.1 c.p.), contro la fede pubblica (artt. 477 e 479 c.p., anche mediante induzione in errore di pubblici ufficiali, 489 c.p.) e contro la pubblica incolumità (art. 424 c.p.) per giungere ai reati contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319 e 321, 356 c.p.), ivi compresi i reati di accesso abusivo al sistema informatico, commessi da alcuni indagati le cui posizioni sono state sequestrate e trasmesse alla Procura distrettuale di Bologna per competenza funzionale, unitamente ai reati ad essi connessi (artt. 615 ter e 319 c.p.).

Il quadro gravemente indiziario, formatosi con gli elementi di prova raccolti, fornisce uno spaccato sociale di grave malaffare in cui gli interessi politici si sono strettamente saldati ad interessi personali di alcuni imprenditori che, senza alcuno scrupolo, hanno cavalcato l'ondata dell'emergenza pandemica al solo fine di ricavare profitti economici, non curandosi né della salute pubblica né di quella degli operatori sanitari (destinatari della merce acquistata), come nel caso della frode in pubbliche forniture ai danni della AUSL della Romagna.

Inoltre, quello che è risultato chiaro e certo è che per giungere ai propri fini personali sono stati compiuti gravi e reiterate condotte volte a piegare gli interessi pubblici agli interessi particolari, sfruttando relazioni personali di matrice politico-istituzionale; relazioni dalle quali, da come si illustrerà, entrambi i soggetti (privato e pubblico ufficiale) hanno tratto il proprio profitto personale.

4.1 Il "business delle mascherine"

Pini Gianluca ha coltivato il business delle mascherine commettendo reati di truffa aggravata ai danni dell'ente sanitario romagnolo, frode reiterata nella pubblica fornitura ottenuta, nonché numerosi altri reati satellite finalizzati al conseguimento ovvero al mantenimento del profitto, tra cui i falsi in atto pubblico commessi per induzione in errore dei pubblici ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e l'autoriciclaggio.

Si tratta della attività di commercializzazione dei dispositivi medici e di protezione individuale, con cui veniva perpetrata truffa aggravata ai danni della AUSL della Romagna per ottenere l'affidamento dell'appalto pubblico (capi 1 e 2), cui seguiva l'esecuzione di tale appalto con condotte fraudolente grazie alla fattiva collaborazione del pubblico funzionario PRATI Gianluca (capi 6 e 7), cui si accompagnavano i falsi in atto pubblico commessi nelle bollette doganali al momento delle singole importazioni di D.M. o di D.P.I. mediante induzione in errore dei pubblici ufficiali dell'Agenzia delle Dogane (capo 5), cui seguiva la frode in commercio nell'atto di vendita a imprese privati di dispositivi non conformi alla normativa (capo 4), per arrivare alla commissione di delitto di autoriciclaggio commesso da PINI in relazione al ricambio di parte del profitto derivato dalla truffa aggravata (capo 3) e con quello di falso in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale PRATI Gianluca al fine di evitare che l'A.G. potesse scoprire le irregolarità della fornitura pubblica alla AUSL della Romagna (capo 8).

4.1.1. L'affidamento dell'appalto di fornitura di Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale da parte della AUSL della Romagna alla Codice s.r.l.

Capo 1) e 2)

Nel presente capitolo si esamineranno i gravi indizi di colpevolezza che sono stati acquisiti attraverso l'attività di indagine in relazione alle ipotesi accusatorie di **truffa aggravata** ai danni dell'ente pubblico sanitario romagnolo e di **uso di atto falso**, consumate da PINI Gianluca proprio in relazione alla stipula dell'Accordo Quadro relativo all'appalto pubblico milionario di fornitura di dispositivi medici.

La conclusione dell'Accordo Quadro tra AUSL della Romagna e la società Codice s.r.l., il cui amministratore e legale rappresentante era PINI Gianluca, avveniva appena qualche giorno prima dell'attivazione delle intercettazioni sull'utenza di PINI e le modalità di esecuzione del contratto avvenivano in costanza di intercettazioni.

Ciò consentiva di comprendere le reali condotte poste in essere da PINI Gianluca durante l'esecuzione del contratto di appalto milionario concluso con la AUSL della Romagna per la fornitura di dispositivi medici, nonché, soprattutto, le sue condotte artificiose ed ingannevoli volte a celare al suo destinatario pubblico la reale natura delle merci fornite.

Tuttavia, l'esame della documentazione acquisita e l'escussione a sommarie informazioni di Dirigenti della AUSL della Romagna, unitamente ad altri elementi di prova ottenuti a seguito di perquisizioni e sequestri (tra cui email e messaggistica rinvenuta nei dispositivi elettronici in uso a PINI Gianluca), permettevano di accertare la condotta truffaldina compiuta da PINI Gianluca al fine di ottenere l'affidamento diretto del maxi appalto milionario per la fornitura di mascherine.

La disciplina normativa in materia di appalti pubblici

La disciplina normativa in materia di appalti pubblici, come è noto, è contenuta nel d. lgs. 50/2016.

Tuttavia, a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, alcune norme erano state momentaneamente modificate dal Legislatore, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di poter reperire sul mercato in maniera più agile beni di primaria importanza che stavano scarseggiando sempre di più, come le mascherine chirurgiche.

Il Codice degli Appalti stabilisce le procedure e gli strumenti di negoziazione e di affidamento degli appalti pubblici a cui le stazioni appaltanti devono ricorrere nel caso approvvigionamento sul mercato di beni o servizi.

Al fine di consentire una corretta interpretazione ed applicazione delle norme in esso contenute, il d. lgs. 50/2016, in applicazione della tipica modalità di normazione comunitaria, fornisce preliminarmente un elenco di definizioni che ricorrono all'interno del codice stesso, consentendo, quindi, di stabilire "chi deve applicare cosa e per quale ragione". In particolare, dopo aver definito l'ambito di applicazione della normativa contenuta in esso (con esclusione di alcune tipologie di contratto elencate agli artt. 4 e 20), individua e disciplina le procedure applicabili agli appalti "ordinari" e quelle per gli appalti nei settori "speciali", distinguendo altresì, ulteriormente all'interno degli ordinari e di quelli speciali, tra i contratti il cui valore è sotto soglia (art. 36¹) e quelli il cui valore, invece, è sopra la soglia comunitaria (art. 35²).

¹ L'art. 36 così recita "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50"

² Comma 1: "Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII.



Se il valore di un contratto supera, in relazione all'oggetto dell'appalto (lavori, servizi, forniture), la rispettiva soglia comunitaria, allora la Pubblica Amministrazione deve individuare il proprio contraente applicando le procedure di selezione previste (art. 59): quelle ordinarie sono le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione del bando di gara o dell'invito a partecipare.

Sussistono, però, anche procedure "speciali" che trovano applicazione in casi specifici ed in presenza di determinati presupposti: il partenariato per l'innovazione (a cui si ricorre quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 65), la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo (i cui presupposti sono previsti dal comma II dell'art. 59) e, infine, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (nel caso in cui sussistano i presupposti previsti dall'art. 63).

Questa ultima procedura, disciplinata dall'art. 63 d. lgs. 50/2016, si caratterizza per l'assenza di preventiva pubblicità e per la selezione sostanzialmente discrezionale degli operatori con i quali la P.A. può trattare l'affidamento del contratto. Proprio perché, fra le procedure "speciali", questa è senz'altro la più delicata per la possibile compromissione dei principi di concorrenza e di non discriminazione che può derivare da un suo utilizzo improprio, la legge stabilisce alcuni requisiti in presenza dei quali è possibile farvi ricorso; tra questi vi è la necessità che la stazione appaltante, nel suo atto di determinazione a contrarre, fornisca adeguata motivazione del ricorso a questo procedimento di scelta del contraente e che sussistano determinate condizioni (alcune delle quali devono ricorrere genericamente in tutti gli appalti ed altre che, aggiungendosi, devono essere presenti anche per i singoli appalti di lavori, servizi o forniture³).

Una volta esperita la negoziazione, la stazione appaltante sceglie l'operatore economico che abbia offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 d. lgs. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti occorrenti.

Individuato il contraente, all'esito del procedimento di selezione, la stazione appaltante emette il provvedimento di aggiudicazione, dopo il quale viene concluso il contratto con l'operatore economico risultato vincitore della selezione.

Accanto alle procedure di selezione, il Codice degli Appalti disciplina anche "le tecniche e gli strumenti per gli appalti elettronici ed aggregati" (artt. 54 e ss.), tra cui l'Accordo Quadro⁴.

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX."

Comma II: "Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 478.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX."

³ In particolare, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara si può ricorrere nei seguenti casi previsti dal comma II:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; la concorrenza è assente per motivi tecnici; la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, (si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2015);
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

La norma di cui all'art. 63 co. III d. lgs. 50/2016 prevede altri casi nei quali, solo in relazione agli appalti per forniture, è possibile ricorrere alla procedura in trattazione: si tratta, nello specifico, circostanze nelle quali, alternativamente, "i prodotti oggetto dell'appalto sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'impiego di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali".

Il comma VI del citato articolo detta linee regole sullo svolgimento della procedura, indicando anzitutto che le amministrazioni aggiudicatrici devono individuare gli operatori da coinvolgere nella negoziazione, svolgendo un'indagine di mercato, con lo specifico scopo di desumere dal mercato le opportune informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali. La selezione dei candidati, come precisato, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionando almeno cinque operatori, se ve ne fossero in tal numero.

⁴ Esso è definito dall'art. 3 lett. iii) d. lgs. 50/2016 come "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste". La norma rinvia alle previsioni dell'art. 33 par. 1 della Direttiva 2014/24/UE.

Si tratta, nello specifico, di un affidamento a struttura bifasica e di uno strumento di contrattazione per lavori, forniture e servizi che stabilisce regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo prestabilito (c.d. appalti specifici).

Nei settori ordinari di cui al d. lgs. 50/2016 l'Accordo Quadro può essere concluso con un solo operatore oppure con più di due operatori⁵.

Lo strumento dell'Accordo Quadro non è un appalto pubblico in senso stretto, in quanto esso rappresenta una "cornice" di condizioni contrattuali all'interno del quale vengono stipulati tanti singoli appalti pubblici che devono, in ogni caso, riprodurre i termini dell'Accordo Quadro.

Per tale ragione, l'Accordo Quadro è solitamente utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni nei casi analoghi a quello in trattazione, verificatosi tra AUSL della Romagna e la CODICI s.r.l. nel marzo 2020, cioè quando vi è necessità di disporre di uno o più operatori economici da consultare mediante una procedura semplificata per poter aggiudicare l'appalto al miglior offerente in tempi brevi, anche per fronteggiare bisogni non quantificabili e non programmabili nel tempo⁶.

Modifiche alla normativa in materia di appalti pubblici durante il periodo emergenziale

Durante il periodo emergenziale per la pandemia da Covid 19 sono state introdotte delle modifiche alla normativa contenuta nel Codice degli Appalti, attraverso, in particolare, le Ordinanze del Commissario Straordinario, in forza della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 (all. 1 della I relazione del consulente contabile)⁷.

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza veniva emanata l'Ordinanza Del Capo Del Dipartimento Della Protezione Civile (CCDPC) n. 630 del 3.2.2020 (all. 2 della I relazione del consulente contabile)⁸ con la quale erano previste molteplici deroghe alle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti⁹.

⁵ Nel caso di conclusione dell'accordo quadro con un solo operatore economico -analogo a quello verificatosi tra AUSL della Romagna e la società CODICE s.r.l.- gli appalti sono aggiudicati allo stesso e unico operatore economico ed i successivi contratti attuativi non possono in nessun caso introdurre modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro (art. 54 co. II d. lgs. 50/2016), soggiacendo ai limiti e alle condizioni fissati nell'Accordo Quadro stesso.

⁶ Se, quindi, l'Accordo Quadro è una forma di contrattazione, la procedura di aggiudicazione seguita di volta in volta per affidare i singoli appalti è una di quelle previste dal Codice degli Appalti Pubblici. Infatti, l'art. 54 co. II d. lgs. 50/2016 prevede che "nei settori ordinari gli appalti basati sull'accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dal comma 3 e 4" e al comma III che "nell'ambito dell'accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta".

L'individuazione dell'operatore economico con cui concludere l'accordo quadro deve avvenire, a norma dell'art. 54 co. I, secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti (art. 59 e ss. d. lgs. 50/2016). Di regola, quindi, la stipulazione dell'accordo quadro è preceduta da manifestazioni di interesse di operatori economici i quali, successivamente, vengono invitati a partecipare alla procedura di selezione che, di regola, è una procedura negoziata, all'esito della quale viene stipulato l'accordo quadro con l'operatore economico individuato.

⁷ La delibera del Consiglio dei Ministri, richiamando l'art. 7 co. I lett. c) e l'art. 24 co. I D.lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile), ha "dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico...".

⁸ L'ordinanza in questione ha disposto "a favore del Capo DPC, medesimo e dei "soggetti attuatori"⁸ di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione del quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività".

⁹ L'art. 3 della citata Ordinanza stabilisce che "Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e, 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;

La successiva OCDPC n. 638 del 22.2.2020, in considerazione dell'aggravamento del quadro epidemiologico, ha proceduto a modificare le deroghe già introdotte con il precedente provvedimento, riscrivendo il comma 5 dell'art. 3¹⁰ nel quale era menzionato l'art. 163 d. lgs. 50/2016.

La disposizione normativa da ultimo citata disciplina gli affidamenti in caso di somma urgenza¹¹ (in precedenza oggetto di legislazione speciale ex l. 77/2009 e l. 172/2012), stabilendo che in queste

- la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- 33, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

- 37 e 34, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

- 60, 61 e 83, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 63, comma 2, lettera e) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 93, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 137, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e veloci per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

- 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accitano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 443, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile o qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.;

¹⁰ "Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture".

¹¹ (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accetati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Casistica circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi.

ipotesi l'affidamento dell'appalto possa avvenire direttamente, senza alcuna selezione e senza alcuna previa pubblicazione del bando di gara.

Con OCDPC n. 639 del 25.2.2020, a causa dell'ulteriore aggravamento del contesto sanitario nazionale, oltre ad ulteriori deroghe alla normativa degli appalti pubblici¹², veniva introdotta la priorità degli acquisti incrementi all'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), così come individuati dalla Circolare del Ministero della salute con prot. n. 4373 del 12.2.2020, da parte dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020.

Con Decreto Del Capo Del Dipartimento Della Protezione Civile del 23.2.2020, la **Regione Emilia-Romagna veniva, quindi, nominata soggetto attuatore**¹³ ai sensi dell'art. 1 comma I dell'ODPC n. 630/2020: ciò permetteva all'ente regionale, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, di acquistare dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri dispositivi medicali¹⁴, nonché di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al d. lgs. n. 50/2016 (art. 34 d. l. 9/2020¹⁵).

La Regione Emilia-Romagna, quindi, disponeva con Decreto Del Presidente Della Giunta Regionale Dell'Emilia Romagna n. 42 del 20.3.2020 di avvalersi, a tal fine, delle strutture sanitarie locali per l'acquisizione di siffatti beni¹⁶.

che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6 di importo pari o superiore a 10.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC, che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

¹² In particolare, è stata prevista la deroga al comma 18 dell'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del 50% del valore del contratto, anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al 50% ove necessario, previa adeguata motivazione, nonché la deroga all'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e all'art. 103 (Garanzie definitive) del d. lgs. n. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione.

¹³ "Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

¹⁴ In particolare, il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 4373 del 12.2.2020, ha individuato i dispositivi di protezione individuale (DPI) oggetto di acquisizione da parte dei "soggetti attuatori", da utilizzare in ambito sanitario, nelle mascherine FFP2, negli occhiali o nelle visiere, nella tuta di protezione Modello Tychem C e nei guanti, specificando che, qualora non siano disponibili (sul mercato) le FFP2 o le FFP3, deve essere utilizzata la mascherina chirurgica (con conseguente esclusione delle c.d. mascherine di comunità ex art. 16 d.l. 18/2020).

¹⁵ Il d. l. 9 del 2020 è stato abrogato (analogamente ai decreti legge nn. 11 e 14 del 2020) dalla legge 27 del 2020 (che ha convertito con modifiche il d. l. 18/2020), prevedendo, tuttavia, che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".

¹⁶ Nella specifico l'autorità regionale ha stabilito "di avvalersi delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali per l'acquisizione dei beni e servizi e la realizzazione di lavori che rientrano negli ambiti di competenza delle stesse, in quanto necessari per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19; di stabilire che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legati Rappresentanti, adottano gli atti necessari per la realizzazione di lavori e acquisizione di beni/servizi di cui al punto precedente, stipulando anche i relativi contratti; di autorizzare i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali a far valere il diritto di

In definitiva, alla luce della normativa emergenziale nazionale e regionale sopra richiamata, i **Direttori delle Aziende Sanitarie** sono stati individuati come “**soggetti attuatori**”, consentendo loro, quindi, di individuare l'operatore economico con il quale concludere l'appalto di fornitura per dispositivi medici e di protezione individuale, facendo applicazione delle deroghe al Codice degli Appalti apportate dalla legislazione emergenziale.

Accordo quadro fra la AUSL della Romagna e la società CODICE Srl

E' proprio l'acquisto di Dispositivi Medici sub specie di c.d. mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2 ad aver formato oggetto dell'Accordo Quadro, concluso nel marzo 2020 tra la AUSL della Romagna e la società CODICE s.r.l., rappresentata legalmente da PINI Gianluca, a seguito della procedura di cui all'art. 63 d. lgs. 50/2016 ed in presenza dei presupposti di somma urgenza di cui all'art. 163 d. lgs. 50/2016.

Questo Accordo Quadro, emanato con determina dirigenziale del 18 marzo 2020 a firma della dottoressa Orietta Vetsari, Direttrice ad interim dell'Unità Operativa Acquisti Aziendali della AUSL della Romagna, recepisce il contratto stipulato con la CODICE s.r.l. in data 16 marzo 2020.

Condizioni contrattuali

Queste erano le condizioni del contratto (si richiama anche l'annotazione di PG del 7.12.2021 e la relazione del CT del PM pag. 20 e ss).

1. l'accordo aveva una durata decorrente dal 16 marzo 2020 sino al 31 dicembre 2020, salva la possibilità di proroga per altri tre mesi in caso di esigenze legate alla crisi emergenziale;
2. il valore massimo dell'Accordo Quadro, comprensivo delle opzioni, era pari a 6.336.000,00 euro, al netto di IVA ed imposte di legge, ed era garantito per un importo minimo pari a euro 3.168.000,00 euro, al netto di IVA e imposte di legge, riferiti alla stipula dei primi ordini di fornitura;
3. il fornitore CODICE s.r.l. si impegnava a **consegnare settimanalmente un minimo di 500 mila unità** di prodotto (salvo maggiorazioni nelle quantità settimanali richieste dall'AUSL della Romagna) **con le caratteristiche esplicitate nell'accordo stesso**;
4. nel corso della durata dell'Accordo Quadro la AUSL della Romagna poteva acquistare prodotti analoghi, quali mascherine facciali sterili o altri Dispositivi di Protezione Individuale, fino a concorrenza del 30% dell'importo per la parte certa (cioè 3.168.000,00 euro), previa valutazione di idoneità tecnica del prodotto e definizione consensuale del prezzo;
5. se si fosse verificato un aumento del costo di approvvigionamento, la CODICE s.r.l. si doveva far carico di tale aumento, mentre, al contrario, se si fosse avuta una diminuzione del costo della merce, la CODICE si sarebbe impegnata a ridurre il prezzo, adeguandolo a quello nuovo del mercato;
6. corresponsione anticipata del prezzo per ogni ordine di fornitura emesso (condizione imposta dall'operatore CODICE s.r.l., ancorchè possibile alla luce delle deroghe introdotte dalla normativa emergenziale);

prelazione rispetto agli ordini emessi da altre Amministrazioni/soggetti privati, espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, OCDPC 639/2020 e, in generale, per le attività di cui al punto 1), ad avvalersi motivatamente delle deroghe previste dall'3 OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario: di dare atto che la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare garantisce forme di coordinamento e di razionalizzazione degli acquisti e dei lavori, in coerenza alla rilevazione periodica dei fabbisogni di prestazioni sanitarie nonché di adeguamento e sviluppo delle infrastrutture e tecnologie biomediche, espressi dai medesimi Enti sanitari per fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica, anche attraverso la valorizzazione delle competenze di aggregazione e razionalizzazione delle forniture, servizi e lavori; di stabilire che, nelle mosse dell'apertura della contabilità speciale prevista dall'art. 3 dell'OCDPC 639/2020, gli oneri finanziari, relativi alle acquisizioni di cui al punto 1), debbano essere assunti dalle Aziende sanitarie e IRCCS regionali sul proprio bilancio, fatto salvo il rimborso a valore sulla contabilità speciale medesima, previa rendicontazione ai sensi dell'art. 27, del D.lgs. n. 1/2018".

7. assenza di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 mediante presentazione di fidejussione o di cauzione (condizione possibile in forza delle modifiche derogatorie introdotte dalla normativa emergenziale, ma richiesta con fermezza da CODICE s.r.l. che, per il tramite di PINI Gianluca, aveva manifestato alla AUSL della Romagna il suo "rifiuto espresso a presentare la cauzione definitiva, condizione che la AUSL non ha potuto in alcun modo contrastare, pena la perdita della commessa con grave danno per la collettività e la salute pubblica": cfr. determina del 18.03.2020);
8. il prezzo concordato per ogni singola unità di mascherina era pari a 1,056 euro (oltre IVA);
9. ogni ritardo nella consegna da parte del fornitore avrebbe comportato l'applicazione di una penale da un minimo del 0,3 per mille fino ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, prevedendo altresì che l'importo complessivo delle penali non potesse superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Il pagamento delle penali non avrebbe esonerato in alcun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si fosse reso inadempiente;
10. la prima consegna di 500 mila pezzi doveva avvenire al massimo entro 12 giorni dall'avvenuto accredito del pagamento (tramite bonifico su conto corrente intestato a CODICE s.r.l., attivo presso la filiale della banca Intesa San Paolo di San Martino in Strada in Forlì);
11. le successive consegne di 500 mila prodotti dovevano aver luogo entro 7 giorni dall'ordine, confermato tramite anticipazione del prezzo o a dieci giorni in caso di ordini pari a 1 milione di prodotti.

Si vede quindi come le condizioni contrattuali consentivano al fornitore il pagamento anticipato del prezzo, ma allo stesso tempo imponevano al fornitore di dare esecuzione alle consegne in tempi ristrettissimi, e nello stesso tempo imponevano al fornitore la consegna di prodotti corrispondenti alla tipologia tecnicamente individuata nell'accordo.

Caratteristiche tecniche delle mascherine oggetto di fornitura

Venendo quindi alle caratteristiche tecniche delle mascherine oggetto di fornitura, ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo Quadro l'appalto aveva ad oggetto la fornitura di "mascherine facciali 3-ply disposable masks/mascherine usa e getta a tre veli", le quali dovevano avere "le caratteristiche di seguito esplicitate:

i prodotti in oggetto sono di produzione cinese (la merce è resa ex work presso il magazzino unico di Pievessina di Cesena);

i prodotti in oggetto hanno certificazione CE rilasciata da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valida fino al 2023, in atti;

i prodotti in oggetto hanno certificazione GTI Test superamento livello contenimento ASTM 3 (99 % BFE-Bacterial Filtration Efficiency), in atti;

i prodotti in oggetto hanno certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 o equivalenti;

i prodotti sono confezionati in pacchi di 25/50 singole unità in plastic bags- 50 unità per scatola-2500 unità per cartone rigido"

Tuttavia, in considerazione della scarsa reperibilità delle mascherine sul mercato era prevista la possibilità per il committente di accettare che il prodotto potesse subire variazioni, nei materiali o nei colori o nelle forme, purché venisse mantenuto il rispetto delle caratteristiche e delle prestazioni.

Era stata introdotta una clausola secondo la quale "il committente accetta, ora per allora, che il prodotto, a parità di caratteristiche e prestazioni di contenimento che rimangono garantite, possa subire variazioni nei materiali utilizzati, nei colori, nelle ritenzioni elastiche e nelle forme ergonomiche", prevedendo, inoltre, che, stante l'urgenza della fornitura, "la prima, la seconda e la terza settimana di consegne potranno riportare confezioni da 50 con scritte in cinese e indicazioni dell'importatore in italiano."

In altri termini, quindi, la AUSL concordava con CODICE s.r.l. l'acquisto di milioni di quantitativi di mascherine facciali con le caratteristiche sopra riportate, accettando, tuttavia, che, il prodotto

consegnato potesse essere esteticamente differente da quello presentato (e conservato agli atti della AUSL della Romagna: cfr. Accordo Quadro all. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021), ma con le caratteristiche e nel rispetto degli standard di sicurezza previsti e concordati (l'Accordo quadro prevedeva che *"l'Azienda USL della Romagna si riserva di verificare l'idoneità tecnica del prodotto"*).

Le condizioni stabilite tra le parti nell'Accordo Quadro non erano in alcun modo modificabili, dovendo permanere tali per tutta la durata dell'accordo stesso, come in esso pattuito tra le parti contrattuali.

L'art. 6 dell'Accordo Quadro, poi, stabiliva le condizioni generali di fornitura, prevedendo, nello specifico, che *"il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e nei documenti in esso richiamati"* e, soprattutto, che *"le prestazioni contrattuali devono essere necessariamente conformi alle caratteristiche tecniche rappresentate nella scheda tecnica agli atti"*.

Certificazioni indicate nell'Accordo Quadro e prodotte

Sempre dalla lettura dell'Accordo Quadro risulta, altresì, che la certificazione CE rilasciata da INSPEC UK Manchester (così come quella relativa al G11 test superamento livello contenimento) e la scheda tecnica, contenente le caratteristiche tecniche del prodotto oggetto di fornitura, erano presenti *"agli atti"*.

In effetti, a seguito dell'ordine di esibizione eseguito dalla P.G. nel giugno 2020 presso la AUSL della Romagna e, specificatamente, presso l'ufficio di PRA11 Gianluca, responsabile del Magazzino Unico della AUSL della Romagna sito a Pievesestina e Direttore Responsabile della Esecuzione dell'Accordo Quadro (art. 12 dell'Accordo Quadro), veniva rinvenuta parte della documentazione presentata da PINI Gianluca alla AUSL della Romagna proprio al fine di concludere il contratto di fornitura pubblica in questione.

Presso la AUSL della Romagna venivano rinvenuti i seguenti documenti, consegnati da PINI nell'immediatezza della stipula dell'Accordo Quadro:

Certificato INSPEC numero PPF18178998 nel quale si attesta la rispondenza agli standard EN 149:2001 dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prodotti dal produttore cinese ANHUI Yizhe Medical Supplies Co Limited (all. 254 della nota di P.G. del 07.12.2021);

scheda tecnica relativa al prodotto M99 redatta da ANHUI Yizhe Medical Supplies Co Limited (all. 254 della nota di P.G. del 07.12.2021), nella quale si riportano i risultati dei test di laboratorio effettuati sulla efficacia filtrante delle mascherine (pari a 99,6%), nonché il materiale utilizzato e le foto del prodotto stesso;

attestazione di conformità redatta da ANHUI Yizhe Medical Supplies Co Limited (all. 254 della nota di P.G. del 07.12.2021), nella quale il produttore attesta la rispondenza delle mascherine agli standard EN ISO 14683 e 10993-1.

Nelle fasi esecutive dell'appalto pubblico PINI Gianluca produceva alla AUSL della Romagna altri asseriti certificati in relazione alle mascherine consegnate dopo la prima fornitura del 2 aprile 2020.

Tuttavia, deve considerarsi che Gianluca Pini aveva personalmente elaborato la bozza del contratto di appalto inserendovi gli estremi delle certificazioni, dopodiché contestualmente o subito dopo la conclusione dell'accordo quadro aveva prodotto tali documenti, proprio al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto plurimilionario in trattazione.

Emergeva nel prosieguo delle indagini che le certificazioni indicate nell'accordo quadro, prodotte da Gianluca Pini, erano completamente false, circostanza questa idonea a determinare l'induzione in inganno dei dirigenti della USL della Romagna, così indotti a concludere l'Accordo Quadro con la CODICI s.r.l. di PINI Gianluca, disponendo a favore di questa società l'erogazione, complessiva, di 3.592.800,00 di euro (comprensivi anche dell'ordinativo, effettuato alcuni giorni dopo, di FFP2).

Le false certificazioni prodotte e indicate nell'accordo quadro

La falsità della sopraelencata documentazione, prodotta in occasione della stipula dell'Accordo Quadro, consegnate da PINI alla AUSL della Romagna sia in forma cartacea sia mediante e-mail, inviata da costui a VERSARI Orietta e a PRATI Gianluca in data 22 marzo 2020 (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), emerge dalle seguenti fonti di prova, indicate puntualmente nella richiesta del pubblico ministero qui di seguito trascritta per comodità espositiva (pagina 58 seguenti).

Si richiama la analitica esposizione tecnica di cui alla informativa del 7.12.2021, pag. 119 ss., ove si chiarisce la metodologia adottata (pag. 121 "...appurato il vincolo essenziale richiesto relativo alla marcatura CE dei dispositivi oggetto della fornitura indicato nell'Accordo Quadro stipulato tra l'AUSL della Romagna e la società CODICE S.r.l., è stata effettuata una analisi incrociata tra la documentazione prodotta e la normativa di settore vigente"). Si richiama nella stessa informativa quanto indicato sulla falsità delle certificazioni INSPEC e Test Report (pag. 190 e ss.).

Sostanzialmente, si tratta di circostanze varamente indicative di eclatanti divergenze e inadeguatezze della documentazione, oltre che in parte della sua falsità.

1. *nel certificato numero PPE18178998, consegnato da PINI Gianluca alla AUSL della Romagna, viene attribuito ad INSPEC International Ltd quale numero identificativo dell'organismo notificato lo "0194", mentre il reale numero attribuito a detta società da UKAS¹⁷ è lo 0027.*
2. *Il certificato rilasciato dall'ente certificatore denominato INSPEC International, avente numero PPE18178998, risulta non completo, in quanto, come si evince dalla lettura del documento stesso, è stata consegnata alla AUSL solo la prima pagina di un documento che doveva essere formato da solamente tre pagine¹⁸.*

E' pur vero che la VERSARI in sede di sommarie informazioni dinanzi al P.M. (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021) produceva la certificazione INSPEC, trasmessa via email da PINI alla VERSARI e a PRATI, ma questa risultava composta da 6 pagine, nelle cui ultime due erano riportate foto di mascherine monouso.

La divergenza evidente del numero di pagine (tre invece di sei) e delle foto riportate (di mascherine monouso invece che di FFP2) consentono pacificamente di affermare che tutte le pagine risultano palesemente artefatte e false.

3. *Infatti, come emerge dalla lettura del certificato stesso, viene richiamata la norma tecnica EN 149:2001 che è la normativa di riferimento per i **Dispositivi di Protezione Individuale** e non per le mascherine facciali ad uso chirurgico che sono definiti **Dispositivi Medici**, la cui normativa tecnica di riferimento è, invece, UNI EN ISO 14683 e 10993(1).*

Viene altresì espressamente indicata nella parte alta del documento la tipologia del prodotto "Personal Protective Equipment Type" e richiamato il "Regolamento UE 2016/425": entrambi i dati, tuttavia, fanno riferimento, senza smentita di sorta, ai dispositivi di protezione individuale e non ai dispositivi medici.

E' chiaro, quindi, che le foto inserite nella falsa certificazione non potevano di certo essere riferite al prodotto per il quale era stato rilasciato il marchio CE da INSPEC: e tale elemento di falsità era visibile ictu oculi, ben potendo certamente essere rilevato e compreso da colui che in quel momento si assumeva l'obbligo di importare e vendere tali prodotti secondo la normativa europea, cioè PINI Gianluca.

4. *Come emerge dalla documentazione sequestrata presso l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane in relazione all'importazione del 02.04.2020, cioè alla prima importazione collegata al certificato INSPEC (all. n. 133 della nota di P.G. del 07.12.2021), la CODICE s.r.l. aveva allegato la dichiarazione di conformità e la scheda tecnica del prodotto (promessa alla AUSL della Romagna), entrambe apparentemente rilasciate dalla società produttrice cinese Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited.*

Tuttavia, come ben si evince dal confronto tra il certificato INSPEC, da un lato, e la dichiarazione di conformità e la scheda tecnica redatte dalla ANHUI, dall'altro, è chiaro l'evidente contrasto: mentre il certificato INSPEC fa riferimento alle norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2001+A1:2009 in materia, quindi, di dispositivi di protezione individuale, i certificati rilasciati dalla società Anhui richiamano le

¹⁷ UKAS l'Ente di accreditamento britannico; sito ufficiale <https://www.ukas.com/find-an-organisation/>

¹⁸ Che il certificato INSPEC originale (e vero) dovesse essere composto da 3 pagine si evince chiaramente dalla mera visione del documento in cui nell'angolo in basso a sinistra è scritto "Page 1 of 3" (cfr. all. n. 254 della nota di P.G. del 07.12.2021)

norme tecniche UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993-1 in materia, quindi, di mascherine quali dispositivi medici.

Inoltre, la società produttrice Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited **non** risultava inserita nella White list delle aziende autorizzate dal Governo cinese per l'esportazione di dispositivi medici e delle attrezzature medicali per il contrasto al Covid-19.

5. Le immagini che risultano allegate al certificato, attribuito falsamente all'ente certificatore INSPLIC International Ltd, avente numero PPE18178998, riproducono una mascherina chirurgica (DM) e non un DPI, confermando la falsità del documento di certificazione CE per quanto già detto.
6. La conferma della falsità del certificato numero PPE18178998 proviene, soprattutto, dall'ente stesso, **INSPEC UK International**, il quale con e-mail del 01.07.2021 **espressamente** escludeva che tale certificato fosse stato da loro emesso, dichiarandolo **"fake invalid"** (all. n. 131 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Prima della stipula del contratto in data 16 marzo 2020, queste certificazioni erano in possesso e conosciute dello stesso PINI, in quanto da lui medesimo erano indicati nella bozza di contratto, da lui redatta, tutti gli estremi dei documenti (certificazione INSPEC, dichiarazione di conformità e GTT per efficacia filtrante) relativi al prodotto oggetto di fornitura.

Queste certificazioni erano false ed erano state consegnate da PINI alla AUSL della Romagna sia in forma cartacea sia mediante e-mail, inviata da costui a VERSARI Orietta e a PRATTI Gianluca in data 22 marzo 2020 (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La piena conoscenza da parte di PINI della falsità delle certificazioni illustrate e prodotte alla AUSL per giungere alla conclusione del contratto pubblico emergeva nel corso delle indagini, sulla base degli elementi in seguito esposti.

Pregressa disponibilità delle certificazioni

La pregressa disponibilità delle certificazioni da parte del PINI poggia sui seguenti elementi di prova, rassegnati nella richiesta del PM, pag. 60 ss. che si trascrive, per comodità espositiva.

1. in sede di sommarie informazioni in data 13.10.2021 (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021) VERSARI Orietta riferiva agli inquirenti che era stato PRATTI Gianluca a girarle per email la **bozza di contratto predisposta proprio dallo stesso PINI** il quale, di sua iniziativa e in piena autonomia, senza concordarlo con alcuno, aveva già indicato anche l'importo dell'appalto in 6 milioni di euro. La VERSARI riferiva altresì al P.M. di aver chiesto anche conto a PRATTI del perché fosse stata fissata tale cifra da PINI senza alcuna interlocuzione preventiva con i vertici della AUSL.
2. Il narrato sul punto della VERSARI trova conferma nel contenuto dell'e-mail citata dalla VERSARI stessa (cfr. all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021) da cui emerge che nella stessa bozza di contratto, predisposta da PINI, erano contenute le indicazioni dei certificati in questione, da cui si deduce come tali certificati fossero certamente a sua disposizione (anche solo virtuale, cioè in file informatico) già in data 15 marzo 2020, quando stava predisponendo tale contratto.
In effetti, in data 15 marzo 2020, alle ore 17,50, PINI Gianluca inviava a PRATTI Gianluca la bozza di contratto da lui stesso redatta, evidenziando nella e-mail di trasmissione che "In buona fede ho già inoltrato una caparra al fornitore per accelerare i tempi, avendo verificato per le vie brevi¹⁹ la sussistenza di quello che mi chiedevi in termini di certificazioni" (all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021).
Questa bozza di contratto redatta da PINI veniva, a sua volta, inoltrata da PRATTI Gianluca a VERSARI Orietta nella serata della stessa giornata, alle ore 19,21.
Nella bozza di contratto Gianluca PINI aveva scritto esattamente quanto poi sarebbe confluito pedissequamente nella versione definitiva del contratto inserito nell'Accordo Quadro:

¹⁹ Cfr. *infra* messaggistica tra PINI e PESCI (all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

- che il prodotto oggetto di fornitura era costituito da mascherine facciali con "certificazione CE rilasciata da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valida sino al 2023",
- che avevano altresì "certificazione GTI test superamento livello contenimento ASTM 3 (99% BFE-Bacterial Filtration Efficiency)",
- che "certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 o equivalenti", aggiungendo altresì che il prodotto offerto avrebbe potuto subire "variazioni nei materiali utilizzati, nei colori, nelle ritenzioni e nelle forme ergonomiche", precisando che tali variazioni sarebbero potute avvenire a "parità di caratteristiche e prestazioni di contenimento che rimangono garantite" (cfr. buzza di contratto redatta da PINI di cui all'all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021 e il contratto di cui all'Accordo Quadro in all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Si evidenzia che la clausola da ultimo citata, relativa alla possibilità di offrire alla AUSL della Romagna un prodotto diverso, ma di pari caratteristiche e prestazioni, aveva un chiaro significato: il prodotto consegnato avrebbe comunque dovuto possedere la certificazione CE rilasciata da INSPEC UK (ovvero, in ogni caso, essere marchiato CE ancorchè da altro ente accreditato), nonché possedere, oltre al livello di filtraggio indicato, anche la certificazione di rispetto delle norme tecniche UNI EN 14683 o UNI EN 10993.

3. Che solo PINI fosse in possesso dei dati di quei certificati emerge altresì dalle dichiarazioni della dott. ssa COCQUIO, Responsabile della Farmacia centralizzata della AUSL della Romagna, la quale riferiva alla P.G. in data 2 dicembre 2021 (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021) di aver inviato una email in data 16 marzo 2020 a VERSARI Orietta (e per conoscenza anche a PRATTI Gianluca) in cui così scriveva "Ti confermo che le mascherine chirurgiche livello 3 oggetto del contratto stipulato in data odierna rispondono ai requisiti UNI EN14683 UNI EN10993 come da schede tecniche e certificazioni che mi verranno fornite a strello giro da Gianluca²⁰ e che provvederò ad inoltrarti" (all. n. 7 delle sommario informazioni rese da VERSARI Orietta di cui all'all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021): in realtà, in quel preciso momento, la dottoressa COCQUIO non aveva in mano i certificati e aveva così rilasciato siffatto parere in data 16 marzo 2020 sulla idoneità del prodotto oggetto di acquisto, senza averli visionati, poiché, come da lei stessa riferito (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021), tale parere le era stato sollecitato dallo stesso PRATTI Gianluca, al fine di accelerare la conclusione del contratto con la CODICE s.r.l. e lei li avrebbe esaminati solo in data 23 marzo 2020, quando PRATTI le li aveva inoltrati per email, dopo averli ricevuti, a sua volta, da PINI Gianluca in data 22 marzo 2020 (cfr. all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021).

Quindi, per quanto sopra, emerge che Pini Gianluca aveva in mano, al momento della stipula, i certificati falsi relativi al prodotto prospettato in vendita alla AUSL della Romagna, rappresentando agli stessi dirigenti dell'ente sanitario romagnolo di essersi "accertato" personalmente del fatto che tali mascherine avessero i certificati richiesti per la loro idoneità e messa in commercio.


L'induzione in errore

La e - mail della dottoressa Cocquio

Quindi, PINI Gianluca falsamente rappresentava alla AUSL della Romagna la possibilità di reperire mascherine chirurgiche con caratteristiche di certificazione CE, di filtraggio pari al 99% e con certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 (dispositivi medici introvabili in quel particolare contesto mondiale).

La dirigente Orietta VERSARI poco prima della stipula dell'accordo quadro interloquiva con la sua dirigente dottoressa COCQUIO per sapere se la merce, dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici che sarebbero stati forniti da Gianluca Pini tramite la Codice Srl, fossero conformi. La COCQUIO inoltrava alla sua dirigente una e - Mail nella quale confermava che le mascherine chirurgiche livello 3 erano conformi ai requisiti, ma avendo solo verificato che quanto scritto da Pini nel

²⁰ Il riferimento è a PRATTI Gianluca, come esplicitato dalle stesse sommarie informazioni rese dalla COCQUIO (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021).



contratto in punto di certificazione era conforme alla normativa, non avendo in mano le schede tecniche e certificazioni che il Prati avrebbe solo successivamente inoltrato alla stessa Cocquio.

La dirigente VERSARI poteva soltanto constatare che quanto indicato nel contratto (predisposto dal PINI), in punto di certificazione, era conforme alla normativa. Con riferimento invece al prodotto che sarebbe stato fornito doveva affidarsi esclusivamente alla certificazione della dottoressa COCQUIO, la quale tuttavia era stata chiamata ad esprimere un parere senza però avere visto né i certificati né i prodotti prima della stipula del contratto.

Appare evidente quindi che né la VERSARI né la COCQUIO avevano potuto verificare in concreto, al momento della stipula del contratto, la conformità ai requisiti tecnici, fidandosi ciecamente di quanto a loro dichiarato da PINI (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021).

Poiché i certificati sarebbero risultati falsi, veniva a determinarsi causalmente l'induzione in errore sulle reali qualità del prodotto offerto in vendita da PINI - mascherine prive del marchio di CE o di altra certificazione in deroga e mancanti di qualunque rispetto degli standard di sicurezza secondo le norme tecniche UNI EN 14683 o UNI EN 10993 - cui seguiva la determinazione della Dirigenza della AUSL della Romagna di concludere l'Accordo Quadro.

Vi è da ritenere che se la dirigenza avesse avuto reale conoscenza delle qualità del prodotto offerto in vendita l'appalto non sarebbe certamente stato affidato alla CODICE s.r.l. alle condizioni ivi previste.

Si anticipa, rispetto a quanto più diffusamente verrà esposto nella parte relativa alla qualificazione giuridica dei fatti (punto 4.1.2), che per quanto concerne la fiducia riposta dalla Dirigenza della AUSL della Romagna deve osservarsi il pacifico orientamento di legittimità, secondo cui *“l'eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa non esclude la idoneità del mezzo, in quanto determinata dalla fiducia che l'agente ha saputo conquistarsi presso la controparte contrattuale”* (Cass., Sez. II, 23940/2020 e Cass., Sez. II, 24499/2015).

La reputazione del Pini

All'induzione in errore contribuiva la reputazione dello stesso Pini Gianluca, per la sua attività pregressa di parlamentare, tale da rafforzare l'affidamento ingenerato, anche tramite le parole dello stesso Prati. Quest'ultimo nel momento in cui parlava con la dirigente Orietta Versari accettando in sede di stipula dell'accordo quadro di essere nominato direttore dell'esecuzione del contratto, D.E.C., diceva espressamente che, trattandosi del fornitore Pini Gianluca che lui conosceva personalmente non vi sarebbe stati problemi, poiché il Pini era una *“persona molto seria”* (vedi sit Orietta Versari cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021). Lo stesso PINI nella bozza di contratto da lui stesso redatta si definiva soggetto che *“aveva comprovate esperienze, conoscenze, idonee capacità professionali e know-how tecnici e cognizioni necessarie per prestare al committente la fornitura richiesta”* (all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021). Circostanza quest'ultima completamente destituita di fondamento, solo considerando che lo stesso giorno in cui veniva stipulato l'accordo quadro, il 16 marzo 2020, Gianluca Pini modificava il codice ATECO della società inserendo nell'oggetto sociale anche l'importazione e la commercializzazione di tali prodotti (*“articoli medicali e ortopedici”*), a riprova del fatto che egli non aveva alcuna esperienza in merito al tipo di fornitura (cfr. all. n. 7 della I relazione del consulente contabile; nella relazione contabile, pagina 20 e seguenti, esaminando l'evoluzione cronologica delle attività svolte e comunicate alla CCIAA da parte della codice Srl, si riconosce che egli a partire dal 15 ottobre 2019 aveva svolto attività prevalente di commercio all'ingrosso di caffè e ginseng).

La e-mail della Codice relativa alla “certificazione in deroga”

A riprova ulteriore dell'induzione in errore emerge la circostanza che la dirigente VERSARI in un momento successivo ricevette una e-mail da parte della società Codice Srl nella quale si menzionava PINATL.

La dirigente Orietta Versari chiedeva a quel punto spiegazione alla Cocquio, perché le mascherine acquistate avrebbero dovuto essere marchiate CE e non validate con la procedura in deroga (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021); infatti, come in seguito esposto, la certificazione in deroga è stata introdotta con d.l. 18/2020 al fine di consentire l'importazione dei dispositivi medici e dispositivi di

protezione individuale e l'immissione in commercio, ancorchè privi di marchio CE, a condizione che, rispettivamente, l'Istituto Superiore di Sanità o l'INAIL attestino l'idoneità del prodotto, fornendo così al prodotto la "certificazione in deroga").

È chiaro, quindi, che la AUSL della Romagna aveva accettato di concludere l'accordo con la CODICE s.r.l. solo perché erano state garantite determinate caratteristiche ed il possesso di precisi standard di sicurezza ed idoneità del prodotto. La AUSL si era indotta alla stipula dell'accordo quadro proprio per l'indicazione e la consegna della documentazione certificativa, poi risultata falsa.

La non reperibilità della merce nel momento dell'emergenza pandemica

Ulteriore elemento che determinava il contesto nel quale si realizzava l'induzione in errore era il fatto che l'azienda sanitaria aveva poco prima della stipula dell'accordo concluso altri tre contratti per la fornitura di dispositivi di protezione con quattro società (Farmamondo, Klinikom s.r.l., GIMI Medical s.r.l. e LPC Holding di Hong Kong), tutti risolti perché le imprese appaltatrici non avevano potuto reperire i prodotti concordati (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Anche tale circostanza, l'emergenza sanitaria e la necessità indefettibile di acquisire i dispositivi di protezione, rafforzava la situazione artatamente creata dal Pini al fine di ottenere la stipula del contratto, consentendo a questi di percepire 3 milioni di euro in anticipo e di perpetuare altri stratagemmi al fine di evitare la restituzione del prezzo, continuando a fornire dispositivi medici di protezione individuale privi di valida certificazione e inadeguati dal punto di vista degli standard di sicurezza.

Obbligo giuridico del Pini di verifica idoneità certificazioni inerenti le mascherine

Pini Gianluca in qualità di contraente venditore ed importatore aveva un obbligo giuridico di accertarsi della veridicità delle certificazioni inerenti alle mascherine, oggetto di fornitura con la AUSL.

Egli, infatti, non era solo venditore nei confronti della AUSL della Romagna, ma anche importatore dei dispositivi medici oggetto della fornitura pubblica in questione. Su PINI Gianluca, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., agendo egli anche in qualità di importatore, gravavano obblighi di legge precisi, stabiliti dalla normativa comunitaria e interna, tra cui quello di verificare che il prodotto importato fosse effettivamente dotato di tutti i certificati necessari, in primis un valido certificato CE (ovvero altra certificazione idonea, quale quella in deroga) ed il certificato di conformità del produttore rispetto alla normativa tecnica specifica UNI EN.

La dimostrazione e la prova che PINI fosse pienamente consapevole di siffatto obbligo giuridico, gravante sull'importatore, deriva proprio da una sua e - Mail, inviata alla AUSL in data 15 marzo 2020. Egli, infatti, scriveva alla Dirigenza della AUSL di aver prenotato un carico a favore della citata azienda sanitaria romagnola, avendo verificato la sussistenza delle certificazioni (all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021), attestando così di ben sapere che un prodotto poteva essere immesso in commercio, dopo lo sdoganamento, solo in presenza di certificazione CE.

Anche tale circostanza concorrevano all'induzione in errore. L'affidamento sulla qualità del prodotto e sulle indicazioni fornite dal Pini era rafforzato dalla consapevolezza delle prescrizioni che incombono per legge sul venditore importatore, le quali nella prospettiva del compratore dovevano essere osservate.

La conoscenza della falsità delle certificazioni da parte del Pini

Le indagini hanno permesso di affermare che PINI Gianluca era a conoscenza della falsità di queste certificazioni, da lui stesso dichiarate alla AUSL della Romagna e indicate nella bozza di contratto da costui redatta e, poi, successivamente consegnate all'ente sanitario romagnolo. Questi gli elementi di prova.

a.

Il certificato CE, apparentemente rilasciato da INSPEC UK Manchester, richiama una normativa tecnica (EN 149:2001+A1:2009) chiaramente riferibile non alle mascherine facciali monouso



(cioè ai dispositivi medici), ma alle semi-maschere filtranti che si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.

Da un metro riscontro visivo ed effettuando una semplice ricerca su “google” PINI Gianluca ben poteva avvedersi del fatto che quel certificato non fosse relativo a mascherine facciali monouso.

Tuttavia, PINI Gianluca aveva sempre dichiarato anche in contratto la sussistenza di *“comprovata esperienza nel reperire sui mercati esteri prodotti di difficile approvvigionamento, stante le sue note esperienze e professionalità maturate in anni di relazioni internazionali legate al commercio estero”* (cfr. bozza di contratto redatta da PINI: all. 247 alla nota di P.G. del 07.12.2021 e Accordo Quadro: all. n. 78 alla nota di P.G. del 07.12.2021), pertanto doveva accorgersi che quelle certificazioni non fossero realmente riferibili ai dispositivi medici, ma a dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, nella citata e-mail del 15 marzo 2020, inviata a PRATI Gianluca alle ore 17.50 (cfr. all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021), egli **affermava di aver “verificato per le vie brevi la sussistenza di quello che mi chiedevi in termini di certificazioni”**, facendo ben comprendere, quindi, di aver controllato che i prodotti, promessi in vendita alla AUSL della Romagna, avessero tutte le certificazioni richieste, ovviamente valide.

Inoltre, riferiva a PRATI di aver **verificato** le certificazioni delle mascherine con i suoi *“riferimenti governativi per avere ok”* e, quindi, di poter procedere, dichiarazione certamente falsa in quanto PINI non risulta aver mai contatto alcun esponente di alcun apparato governativo per avere certezza delle genuinità delle certificazioni indicate alla AUSL e della loro riferibilità al prodotto offerto (cfr. messaggio del 15.03.2020 delle ore 18.07 nella chat PINI-PRATI: all. n. 260 e n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021).

b.

PINI Gianluca aveva redatto la bozza di contratto con la AUSL, inserendo proprio gli estremi delle certificazioni falsamente possedute dalle mascherine monouso oggetto di vendita, con la conseguenza che egli aveva in mano o, quantomeno, possedeva gli estremi delle stesse.

c.

Infine, rilevanti indizi emergono dalla **messaggistica whatsapp**, rinvenuta all'interno del cellulare in uso a PINI Gianluca. Chattando con PESCI John²¹, proprio nei giorni della stipula dell'Accordo Quadro, chiedeva conto delle certificazioni, comprendendo bene che esse non fossero riferite ai dispositivi medici offerti in vendita alla AUSL della Romagna. Tuttavia, PINI dava **disposizioni al PESCI su cosa deve essere scritto nei certificati o riportato nei test report**, indicando anche i riferimenti alle norme tecniche che poi verranno trasfuse nei certificati falsamente redatti.

Per una disamina articolata delle conversazioni, si richiama il contenuto della annotazione finale del 7.12.2021, pag 148 ss. Nel commento alle conversazioni si evidenziano i passaggi significativi che attestano la presa di coscienza da parte di entrambi gli interlocutori sulla non valenza giuridica delle certificazioni attestanti la conformità al marchio CE delle mascherine.

In particolare, nella conversazione del 14 marzo 2020 dopo le 5:00 ora italiana John Pesci propone a Pini Gianluca l'acquisto delle mascherine chirurgiche (all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021)

John Pesci: “Buongiorno! Spero tutto ok. Qui stiamo bene. Ho visto che Zaia ha comprato 500K maschere ma non le hanno consegnate (e lo dice anche), io ne ho spedite 140K la settimana scorsa ed ho contatti buoni e disponibilità. Se può essere utile fammi sapere.”

Pini Gianluca: “Ok, fammi sapere di che tipo”.

Lo scambio di messaggi continuava tra i due per spiegare e comprendere il tipo di merce a disposizione e il valore di mercato.

John Pesci: “Il prezzo è giornaliero, come la borsa. Sto trattando 500K adesso è sono riuscito a spuntare 3.3 RMB pc”.

²¹ John Pesci si identifica in PESCI Gian Andrea, nato il 05.04.1971 a Genova, cittadino italiano con residenza AIRE dal 29.10.1993 nella Repubblica Popolare Cinese, città Hong Kong, indirizzo THE PALM, 56 DD243, LOT1364, HENG MEI CLEARWATERBAY CAP (ASSENTE) Comune di iscrizione in ANPR - sezione AIRE: GENOVA.

PINI Gianluca: "Al cambio?".

John Pesci: "42577 Euro al cambio attuale. 0.17575 USD".

PINI Gianluca: "Beh. Quando io testo del mondo si sveglia chiedo a un po' di aziende e sento Zaira. Quante per un 40" e quanti dazj ci sono?".

John Pesci: "Non ho idea del dazjo. Sono marchiate CE quindi possono entrare. 40 piedi, ma devi controllare 1 mil di pezzi ma su questo confermo dopo".

PINI Gianluca: "Ok. Il vero rischio è che in dogana vengano requisite dalla protezione civile".

John Pesci: "Wow! Interessante. Forse meglio farle entrare dall'Olanda".

PINI Gianluca: "E come fai a sdoganarle senza una rappresentanza fiscale olandese?".

John Pesci: "Io ne ho uno... abbiamo mandato biciclette elettriche poi entrate in Italia".

La conversazione continuava per capire i costi di spedizione.

PINI Gianluca: "Fammi un prezzo finito di 500mila al volo via aerea CIF Bologna, poi chiedi tempi (e prezzi) per fornire 3 container. Tieni conto che vanno allo stato, e al momento ne hanno già 25 milioni. Quindi più va avanti e più il prezzo cala".

John Pesci: "Ok. Per queste qty volendo ed avendo art work si possono stampare i box in Italiano".

Il giorno seguente, 15 marzo 2020, sempre dopo le ore 05:00 (ora italiana), PINI Gianluca riprendeva la conversazione tramite Whatsapp con John Pesci per cercare di avviare il "business delle mascherine". John pesci avverte Pini Gianluca del fatto che la Cina ha bloccato le esportazioni, riferendosi cioè alla cosiddetta White List istituita a seguito dell'emergenza sanitaria dal governo cinese. Pini Gianluca replica di potere attivare canali di sdoganamento diretti, comunque. In tali messaggi Gianluca Pini fa riferimento ad una possibile fornitura pubblica per la quale ha già avuto contatti a tal fine con l'ente preposto. Sempre nella conversazione del 15 marzo 2020 discutono delle certificazioni dei dispositivi da importare per consegnare alla AUSL della Romagna. Pini in particolare dà disposizioni precise su ciò che deve essere riportato nei certificati e si raccomanda con il suo interlocutore di procurargli le certificazioni necessarie per lo sdoganamento, ricordando al suo interlocutore che a Hong Kong potrebbe ottenere facilmente i certificati portando con sé un campione.

PINI Gianluca: "Novità? Ne posso piazzare 5 milioni, ma il Prezzo è da folli".

John Pesci: "Dimmi che prezzo devi avere. Sto negoziando con 2 canali. Oggi ricevo 100k dalla Cina. 500K sto aspettando quotazione per il via aerea. Possono essere pronte fine settimana. Purtroppo è un seller market e non un buyer. Le fabbriche sono piene e molte non possono esportare".

PINI Gianluca: "Perché non possono esportare? Non hanno la licenza? Io qui posso attivare i canali di sdoganamento diretti comunque.".

John Pesci: "La Cina ha bloccato le esportazioni. Devono essere autorizzate dal governo. In ogni caso io i canali li ho. Merce parte da Hong Kong. Dammi prezzo e vedo quello che riesco a fare".

PINI Gianluca: (ore 08:28:44) "Appena sento Luca ti dico." Dopo alcuni minuti, ancora: "Allora, intanto che aspetto che mi chiami Luca, tecnicamente potrei averne bisogno di 10 milioni di pezzi, forse anche di più. Sono per enti pubblici, quindi prima è necessario che ci siano garanzie sulla qualità, certificazioni etc etc... Devo anche vederle personalmente in porto o Aeroporto di partenza. HKG è free zone o interdotta ai viaggi?".

John Pesci: "Tutto prodotto certificato CE".

PINI Gianluca: "Eh, ma servono i certificati per lo stato, non basta il marchio. Comunque cerca di capire i tempi per produrne 10 milioni di pezzi. In sto ancora cercando di capire quanto cazzo costano i dazj... non trovo il prodotto in nomenclatura. Se riusciamo a far quadrare un po' di cose oggi domani potremmo avere il via libera agli acquisti.".

John Pesci: "Ok, sto aspettando conferma da Cina. Problema che adesso è tutto cash business. Vogliono transfer in cash".

PINI Gianluca: "LC at sight è come cash. Oppure mando cash quando sono a HKG e me lo hai controllato. Sexcazzo una fornitura alla PA su un presidio medico, c'è l'arresto. E io la notte voglio dormire sonni tranquilli. LC da Intesa. Oppure da solution su loro casa madre di HKG (SC Lony). Oppure li deposito su loro conto vincolato a HKG su banca che li garantisce, vedano loro".

John Pesci: "In questo momento lavorano tutti cash 50% ad ordine 50% COD. Una soluzione la si trova ma LC non proponibile".

PINI Gianluca: "Amen".

John Pesci: "Forniture tutte controllate da me prima della partenza da HKG e da mio tipo (Italiano in Cina)".

PINI Gianluca: "Posso usare un deposito su banca di HKG a loro favore, anche del totale."

John Pesci: "Vive in Cina ed è rimasto lì, quindi si può muovere" "Questo va bene". PINI Gianluca: "Capisci che se qualcosa va storto per me è un dramma..." e "Allora attivo subito Lowy".

Controllando gli orari di questi messaggi (il primo è delle ore 08:42:21 e quello precedente delle ore 08:28:44, ora italiana, sempre nella giornata del 15.03.2020) si capisce che Pini Gianluca e Prati già il giorno 14 marzo 2020 trattavano per l'acquisto da parte della AUSL della Romagna di un rilevantisimo quantitativo di mascherine.

In quello stesso momento, come emerge dalla lettura dell'Accordo Quadro (cfr. all. n. 78 della nota di P.G. del 10.12.2021), dalle sommarie informazioni rese da VERSARI Orietta (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021), nonché dalla messaggistica intercorsa tra PINI Gianluca e PRATI Gianluca (cfr. all. n. 260 e 261 della nota di P.G. del 10.12.2021), in data 14 marzo 2020 PRATI, in qualità di Responsabile del Magazzino Unico della AUSL della Romagna, sollecitato lui stesso a sua volta da PINI Gianluca, incalzava VERSARI Orietta per concludere il prima possibile il contratto di appalto di fornitura a favore della codice Srl.

Tuttavia, proprio in quel momento, dal 14 marzo 2020, **Gianluca Pini non aveva alcuna idea del prodotto che avrebbe reperito sul mercato cinese e soprattutto delle caratteristiche tecniche del prodotto oggetto della trattativa.**

Nello stesso giorno tali trattative fra PINI e PRATI venivano comunicate alla Dirigente VERSARI (probabilmente nel pomeriggio: cfr. sit della VERSARI all. n. 247 della nota di P.G. del 10.12.2021) alla quale veniva rappresentata la necessità improcrastinabile di chiudere il contratto.

Il giorno 15 marzo 2020 Gianluca PINI redigeva di suo pugno la bozza del contratto di appalto che sarebbe stato concluso il giorno successivo 16 marzo 2020 previa autorizzazione del Direttore Generale dell'AUSL, TONINI Marcello (cfr. all. n. 217 bis della nota di P.G. del 10.12.2021), dunque lo stesso giorno in cui parlava con John Pesci al fine di reperire mascherine, senza sapere se il prodotto che sarebbe stato reperito avrebbe avuto le caratteristiche tecniche indicate nel contratto.

Fra tali argomenti, nella conversazione fra PINI e PESCI si arguisce la capacità finanziaria del PINI capace di esportare valuta anche in contanti e di fruire del sistema bancario per operazioni complesse.

Prosegue quindi la conversazione nei seguenti termini, da cui emerge ancora meglio che Pini Gianluca era a conoscenza della falsità dei certificati prospettati alla AUSL della Romagna, poiché forniva a John Pesci precise indicazioni su ciò che deve essere scritto in essi, in modo da creare le certificazioni richieste, ricevendo da quest'ultimo rassicurazione sul confezionamento ad hoc di certificazioni false.

John Pesci: "Vado a dormire! A domani".

PINI Gianluca: "Io finisco il contratto. Domattina alle 8 devo siglarlo di persona".

John Pesci: "Perfetto. Mandami i dettagli per box, diciture e quant' altro".

PINI Gianluca: "aspetta che ti giro una roba...", "UNI EN 14683" "UNI EN 10993" (ndr PINI Gianluca inviava un'immagine relativa alle certificazioni richieste).

John Pesci: "Ok controllo."

PINI Gianluca: "Fatti mandare le certificazioni che chiedono....".

John Pesci: "Quindi servono queste certificazioni."

PINI Gianluca: "Sì. Obbligatorie o non sdoganano. Ma mi dicono che siano standard" "ma ci metti poco a HKG ad ottenerle se porti un campione...."

John Pesci: "Ma UNI è un ente Italiano, giusto?"

PINI Gianluca: "Non lo so. Trova il modo di farceli avere"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Se fanno mascherine hanno di sicuro un certificato assimilabile"

John Pesci: "Ho chiesto di mandarmi tutti i certificati che hanno. Per qualsiasi paese standard" "Così vediamo che cosa esce"

PINI Gianluca: "Sarà meglio che esca che ce li hanno." (ore 17:18:08 in Italia)

Quindi, dai superiori elementi queste sono le prime conclusioni.

PINI indicava le normative UNI EN che servono per ritenere conformi agli standard richiesti i dispositivi medici (a logica doveva essere Pesci ad indicare le norme tecniche che il prodotto offerto in acquisto rispetta).

Solo dopo aver saputo da PRATI Gianluca quali certificati dovevano avere i prodotti (cfr. e-mail inviata da PINI a PRATI in data 15.03.2020 alle ore 17.50; all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021), **PINI richiede a PESCI di far in modo di ottenere queste certificazioni.**

PINI chiede a PESCI di ottenere tali certificazioni in qualunque modo, in quanto a Hong Kong è facile ottenerle. Questa circostanza confligge col fatto che nella citata e-mail del 15 marzo 2020 alle ore 17,50, PINI dice a PRATI Gianluca di aver controllato per le vie brevi la regolarità delle certificazioni richieste, cioè dando di intendere che le certificazioni erano già disponibili (all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021). In realtà Pini non aveva controllato nulla poiché non aveva alcuna disponibilità di questi certificati che erano ancora da reperire, e che anzi dovevano essere fabbricati, secondo le disposizioni date da Pini, cercandoli da qualche parte a Hong Kong.

Il riferimento di PINI alle norme tecniche UNI EN 14683 e UNI EN 10993-1 porta a ritenere che egli fosse consapevole che tali dati tecnici, una volta riportati nei certificati, avrebbero determinato una situazione di verosimiglianza, trattandosi delle norme tecniche di riferimento per le mascherine chirurgiche (e non le UNI EN riportate nel certificato INSPEC consegnato alla AUSL della Romagna).

Nella conversazione del 16 marzo 2020 alle ore 00:25:38, PINI confermava al suo interlocutore in Cina di aver eseguito il bonifico per avviare la produzione delle mascherine chirurgiche. Discorrendo dei problemi per la carenza dei voli e per il ritardo sui tempi di consegna, i due interlocutori parlano dei certificati e, in alcuni passaggi della conversazione, si capisce che l'interlocutore John Pesci è pronto a procedere alla fabbricazione, che i due interlocutori si stanno consultando su come predisporre certificati utili alla fornitura:

John Pesci: "Ho appuntamento via Skype alle 14:30 per discutere i dettagli" (ndr John Pesci inoltra a PINI Gianluca un file immagine riprodotto una certificazione) "stanno aspettando questa certificazione, controlla se basta ed e' sufficiente"

PINI Gianluca: "Non non mi pare, servono quelle paritetiche a quelle iso richieste"

John Pesci: "ok".

John Pesci: "Hanno già aggiunto le sigle UNI, guarda se va bene o devono essere modificate"

PINI Gianluca: "Oltre che aggiungerle, hanno anche i certificati?"

John Pesci: "Adesso li facciamo!" "Ricevo i campioni oggi da mandarti e da mandare per i test qui in HKG"

PINI Gianluca: "Dammi tempi certi per avere la merce a HKG." "Ma li devono ancora confezionare???"

John Pesci: "Si piu' tardi. Il problema sono i soldi" "Ci mettono un giorno a confezionare"

PINI Gianluca: "Ti ho già mandato il primo bonifico..." "Alle 12 dovrei avere il resto..."

John Pesci: "ho visto, ma vogliono il 50% deposito (con questo iniziano ma in 2 giorni vogliono il resto) e pagamento alla consegna"

PINI Gianluca: "I soldi non sono un problema. Il problema è che ho bisogno di tempi certi. Scarto massimo 48 ore."

John Pesci: "se i soldi non sono un problema, le consegne non lo sono. le maschere Vietnamate mi sono arrivate 3 giorni prima di quello che mi aveva promesso"

PINI Gianluca: "Manca la marchiatura CE e il numero di riferimento del certificato. Ma se devono stamparle, non vale la pena sistemare la grafica complessivamente?"



John Pesci: "Il CE è sotto al numero 50" "Nella parte anteriore. Normalmente il CE non ha nessun numero di certificato"

PINI Gianluca: "Sì, ma poi mi servono tutti i certificati, possibilmente una copia originale. Sono sicuro che quando arrivano in dogana fanno un campionamento per vedere se poi la dichiarazione che facciamo corrisponde al vero. E se qualcosa non torna mi becco frode in commercio. E non ci penso proprio a beccarmi una denuncia. Controlla tutto tre volte. E sai fare i certificati subito da un ente di HKG" "Senza di quelli, non parte nulla."

John Pesci: "OK, io penso io."

PINI Gianluca: "E senza di quelli non dar loro alcun anticipo" "Tanto i soldi li vedrai domattina, immagino."

John Pesci: "ok, i certificati li hanno, problema che la meta' sono in cinese fatti da aziende cinesi. in ogni caso adesso ho un video meeting"

PINI Gianluca: "Cinesi o meno, l'importante è che poi il materiale sia conforme alle norme citate nei certificati. Spiegati bene con loro."

John Pesci: "Se scatola deve essere stampata e non crea ritardi vogliamo la nostra? Mandami l'artwork oggi stesso"

PINI Gianluca: "Appena la gente qui si sveglia..." (ndr sono le ore 07:38:09) "Verifica la conformità del prodotto prima di tutto. Poi procediamo con il resto. Se il prodotto non è conforme ad una campionatura della GDF (che faranno) non lo possiamo importare." (ndr PINI inviava un'immagine relativa alla guida delle certificazioni)

John Pesci: "Ok capisco ma queste sono Procedural Masks e non Surgical Masks quindi dovrebbero passare come prodotto cosmetico e non medicale"

PINI Gianluca: "Però c'è scritto MEDICAL Mask sulla scatola. E comunque le certificazioni CE e UNI EN 14683 sono di sicuro OBBLIGATORIE per importarle" "Sto cercando di capire il resto." "Problema: la norma UNI EN 14683 è per MEDICAL Masks"

John Pesci: "Guarda quale è la cosa più facile poi scriviamo quello che serve"

PINI Gianluca: "Il problema non è scrivere, è che poi ad un test il prodotto sia effettivamente conforme. Non ho nessuna voglia me di sputtanarmi con gente che conosco da 30 anni ne di farmi 3 anni di galera."

John Pesci: "I test saranno tutti veritieri e corretti. Quello che dico io è cercare il modo più semplice per impostare" "Chiedo"

PINI Gianluca: "Ci sto guardando John." "Fatti mandare nel frattempo le loro certificazioni cinesi equivalenti UNI EN 14683 (metodologia di realizzazione della maschera ed efficienza di contenimento) e UNI EN 10993 (prove di irritazione e sensibilizzazione della cute). Senza non mi firmano il contratto (e lio devo vedere alle 10 ore italiana, tra 1 ora e 45 minuti). Niente contratto, niente soldi." "Domanda: tu quante mascherine hai adesso disponibili a HKG?"

John Pesci: "Zero. Consegnate 50k questa mattina"

PINI Gianluca: "Ma zio cane..."

John Pesci: "Sì ma quelle non erano a norma...avevamo certificati alla carlona"

PINI Gianluca: "Ah... ok."

John Pesci: "Se vanno bene qualunque tra domani e dopo le ho, se devono essere a norma ci vuole un Po di tempo"

PINI Gianluca: "Lavoriamo su quelle a norma con tutti i certificati che ci chiedono. Poi se ne hai 50/100 mila solo CE ho chi le prende"

John Pesci: "Ok perfetto"

PINI Gianluca: (ndr ore 08:57:37) "News? Tra 1ora devo firmare il contratto"

John Pesci: "Adesso ti mando i documenti in Cinese." "Per quelli in Inglese ci vuole tempo"

PINI Gianluca: "Quanto?"

John Pesci: "Non prima di domani." "Ti devi lasciare lì o solo fare vedere?" (ndr John Pesci invia un certificato in formato PDF)

PINI Gianluca: "Anche dopodomani, basta che siano a posto. Una copia va poi fornita, è Pubblica amministrazione, va tutto agli atti."

John Pesci: "Saranno così." "Ok perfetto"

PINI Gianluca: "QUESTA è per un level 1 però"

John Pesci: "Sì lo so, l'ho preso on line come esempio"

PINI Gianluca: "Ok. Ma chi certifica? Deve essere ente accreditato tipo INSPEC" "Mi hai spedito il campione?"

John Pesci: "Appena preso"

PINI Gianluca: "Mi serve la scheda tecnica per firmare il contratto. È la cosa più urgente in assoluto."

John Pesci: "Lo so, spero di averla domani"

PINI Gianluca: "Mi serve adesso o non mi firmano il contratto. Una cazzo di scheda tecnica l'avranno pure."

John Pesci: "Non in Inglese! L'hanno tutti i dettagli in Cinese! Ho solo i documenti cinesi".

PINI Gianluca: "Giramoli"

John Pesci: "Fammi tornare alla scrivania"

PINI Gianluca: "Problema... è arrivata un'offerta al cliente al quale dobbiamo vendere i 6 milioni di pezzi: 40 cent al pezzo, consegna in 10 giorni." "Sto cercando di capire che roba è"

John Pesci: "Ci sono varie qualità, bisogna guardare dentro"

PINI Gianluca: "Lo so. Ma queste sono identiche alle nostre..."

Nello stesso giorno 16 marzo 2020 ore 11,35 avveniva la conversazione tra PRATTI e PINI nella quale il primo inoltrava un messaggio ricevuto da un altro competitor della CODICE s.r.l. per la fornitura alla AUSL della Romagna: "Ciao Luca, ti confermo che il mio corrispondente cinese ha uno stock di 500 mila mascherine. Si trova nella città riportata di seguito: YIWU international trade city, Zhejiang. Prezzo cad. una mascherina € 0,45 f. so magazzino Cinese. Eccoti le dimensioni per singolo cartone: 65*15*45 I cartoni sono cento ed il peso complessivo del carico è di kg. 2.250")" cui PINI rispondeva: "Fatti dare certificati CE, e test dei ritenzione. a quel prezzo gira solo roba scarsa...", a cui seguiva il messaggio di PRATTI: "Li ho chiesti me li devono inviare". e la replica del PINI: "poi giramoli che controllo se sono ufficiali e autentici. In Cina gira tanta merda, soprattutto adesso".

Leggendo quindi i messaggi PINI /PESCI e PINI /PRATTI, che avvengono simultaneamente, si capisce quanto segue.

PINI sapeva che le mascherine promesse in vendita alla AUSL erano prive di certificazioni idonee e, in ogni caso, non avevano quella INSPEC e di conformità alle norme tecniche UNI EN pertinenti ai dispositivi medici PINI apprendeva da PRATTI che vi era un concorrente che proponeva la stessa merce alla AUSL, ad un prezzo più basso, pertanto cercava di indurre in PRATTI il dubbio sulla idoneità e sul possesso delle certificazioni del prodotto offerto dal suo competitor, pur sapendo che era identico.

La conversazione tra PRATTI e PINI proseguiva in data 16 marzo 2020 con la richiesta del primo rivolta al secondo di ottenere i certificati e la scheda tecnica. Parallelamente PINI compulsava PESCI per ottenere un qualche foglio che avesse l'apparenza di certificati. Dalla messaggistica del 15 marzo 2020 tra PRATTI e PINI emerge che il primo indicava le normative tecniche di riferimento affinché la AUSL accettasse di sottoscrivere il contratto di fornitura (all. n. 260 della nota di P.G. del 10.12.2021), di conseguenza PINI indicava tali norme tecniche UNI EN al suo interlocutore PESCI.

Ritornando alle conversazioni tra PINI e PESCI del 16 marzo 2020 (giorno della sottoscrizione del contratto per la fornitura pubblica), i due continuavano così a dialogare:

John Pesci: (ndr inviava un'altra immagine e poi commentava così) "Consegna in 10 gg per tutta la quantità o 500 K" "Ti ho possibilità di averle venerdì ma dobbiamo confermare adesso"

PINI Gianluca: "Confermo, procedi con 1 milione di pezzi"

John Pesci: "Sto aspettando risposta da DAU." "Quindi 500K = 500 K o le vuoi tutte assieme?" "500k + 500 K"

PINI Gianluca: "Anche tutte assieme vanno bene."

John Pesci: (ndr inviava altre immagini relative ad altre mascherine)

PINI Gianluca: "Hanno io marchio CE?"

John Pesci: "Si hanno CE" "Queste possiamo averne 500 K per venerdì (però io dico sabato)"

PINI Gianluca: "Ok, procedi."

John Pesci: "Serve su scatola anche marchio UNI EN o va bene solo CE?"

PINI Gianluca: "CE va bene ma poi mi servono i certificati"

John Pesci: "perfetto, li mando avanti"

PINI Gianluca: "Blocca anche lo slot fax del 28"

John Pesci: "Ok, in questo caso ne mandiamo 1 mil?" "Patri aver trovato un'altra fabbrica con un prezzo "bumba" ma devo vedere prima il prodotto"

PINI Gianluca: "Vai, procedi." "Quelle che troviamo..."

John Pesci: "Se il loading e' il 28 probabilmente possiamo trovarne anche di piu'."

PINI Gianluca: "Mi serve la scheda tecnica da allegare al contratto... gli do quella cinese? Ma serve in inglese ..."

John Pesci: "Posso usare 2 fabbriche diverse? Quindi packing diverso e anche maxchera potrebbe essere diversa" "mi ha promesso che me la manda questa sera"

PINI Gianluca: "Basta che sia sempre ASTM 3 certificata e verificata"

John Pesci: "Ok perfetto"

PINI Gianluca: "Mi servono tutti i documenti prima possibile, non mi firmano il contratto senza e senza il contratto non mi danno la Fidejussione in mano..."

John Pesci: "ok vedo di mandarti subito quello che ho in mano."

PINI Gianluca: "Il certificato CE, con il nome... non ti scavalco di certo e non ti faccio i conti in tasca."

John Pesci: "Quanti di lattice? Ho trovato stock pronto"

PINI Gianluca: "Qui serve tutto. Prezzo?" "Respiratori..." "Ventilatori polmonari..."

John Pesci: "Non ho dubbi. E' gia' un grandissimo casino quando sei sul posto, pensa da remote. In piu' ho il mio socio Italiano a Zhuhai e lui puo' e andra' nelle fabbriche"

John Pesci: "Non capisco pero' certificato di conformita': che certificati servono?"

PINI Gianluca: "Appunto, sto chiedendo."

John Pesci: "ok"

PINI Gianluca: "Tieni conto che se tra mezz'ora mi mandi i doc che ti ho chiesto e firmiamo il contratto, operiamo su delega della protezione civile..."

John Pesci: "sto facendo pressione ogni 10 minuti. lo stanno traducendo dal cinese all'inglese" "mi ha detto 10 minuti e lo manda"

PINI Gianluca: "Mi servono entro domani anche i certificati CE 93/42 UNI EN 14683 UNI EN 10993"

John Pesci: "CE penso non ci siano problemi, per gli UNI EN dovrei farli fare qui."

PINI Gianluca: "Falli fare. Sono obbligatori" "Altrimenti ci fermano la merce in dogana"

John Pesci: (nдр inviava la documentazione richiesta)

PINI Gianluca: "Non c'è scritto da nessuna parte che è ASTM 3... bisogna che lo mettano"

John Pesci: "ok, adesso chiedo"

PINI Gianluca: "Ricordati che faranno le prove in dogana. Se non sono ASTM 3 arrestano me e vengono a prendere te ..."

John Pesci: "Io sol sto chiedendo e sto ripalendo questo" "Guarda se cosi' va bene. hanno lo standard cinese equivalente"

PINI Gianluca: "Speriamo" "Questo è il livello richiesto per ASTM1..." "Bisogna che correggano: 99 %"

John Pesci: "fammi controllare"

PINI Gianluca: "Scusa, 98... che non ci rifilino il level 1 che poi succede un casino"

John Pesci: "hanno un risultato di 99.6%"

PINI Gianluca: "Si, ma mettono standard confusi..."

John Pesci: "Traduzione dal Cinese all'inglese, devono aver fatto casino"

PINI Gianluca: "Sui numeri?"

John Pesci: "hanno gli standard Cinesi non quelli Europei"

"No news good news?" "tra 15 min vado a nanna"

PINI Gianluca: "Aspetta 10 minuti" (nдр dopo circa 45' alle ore 17:35:14) "Contratto fatto. Faticosissimo. Penali altissime per errori."

John Pesci: "Errori? mandami una lista dettagliata dei requirements"

PINI Gianluca: "Ho fatto un contratto di 27 pagine... me lo rileggo per bene e ti scrivo stasera. Comunque le cose importanti le sai: certificati originali necessari."

John Pesci: "Ok, perfetto"

PINI Gianluca: "Però il contratto ci permette di fornire anche altro: guanti, maschere in PET, tute, caschi..." "È open fino a 5 milioni di euro."

John Pesci: "Dammi lista completa e lavoro solo su quello per i prossimi 3 mesi"

PINI Gianluca: "Ok. Mi raccomando."

John Pesci: "buona notte!!".

In data 17 marzo 2020 dalle ore 05:10:05 riprendevano tra i due alcune rilevanti conversazioni. Si comprende che vi è un ritardo nell'ottenimento delle certificazioni, che però è in aperta contraddizione col fatto che Gianluca Pini aveva indicato nella bozza di contratto, da lui redatta, gli estremi delle medesime certificazioni che stava cercando (INSPEC e compliance, nonché capacità di filtraggio), che quindi dovevano già essere nella sua disponibilità perché immediatamente reperibili.

E' quindi logicamente sostenibile che PINI in realtà aveva fornito alla AUSL della Romagna indicazioni false sulle certificazioni dei prodotti e stava ora attendendo che PESCI o chi per lui in Cina confezionasse materialmente le certificazioni false da produrre alla Dirigenza dell'ente sanitario regionale e, prima ancora, all'Agenzia delle Dogane in sede di importazione.

Nel prosieguo PINI chiedeva a PESCI le tempistiche di trasmissione di questi certificati:

PINI Gianluca: "A che punto siamo con i certificati? Nel mentre, ieri sera tardi mi è arrivata una richiesta sempre dallo stesso cliente, per delle tute come quelle che ti mando in foto"

John Pesci: "la giro subito" "Certificati da fare in Hong Kong ci vogliono minimo, pagando 300.000 HK\$ (ndr circa 32.800,00 euro) 3 settimane." "Vedo che cosa riesco a fare via cina"

PINI Gianluca: "Senza i certificati non possiamo fare nulla. Mi hai spedito i campioni vero?" "Comunque sono loro che ce li devono fornire, zio cane."

John Pesci: "Io so, lo so, fiammici lavorare"

PINI Gianluca: "Chi attesta la certificazione CE, tipo INSPEC, deve essere nelle liste di accreditamento della UE." "Per i certificati UNI EN non c'è questo obbligo" "Urgente adesso è la Certificazione CE rilasciata da un ente che sia riconosciuto in Europa" "Poi verifica che il Logo CE apposto sulle scatole sia di forma e dimensioni corrette"

John Pesci: "E che bello!"

PINI Gianluca: "In buona sostanza, per la dogana basta il CE. In originale possibilmente" "Gli altri certificati servono solo al cliente"

John Pesci: "Ok."

PINI Gianluca: "Verifico un ultimo dato e poi ti confermo il tutto"

John Pesci: "Sì, se ci fosse anche la lista delle società che possono emettere la certificazione"

PINI Gianluca: "La sto cercando. Intanto fatti mandare IMMEDIATAMENTE dal produttore la loro certificazione CE, che deve risultare intestato alla stessa azienda della scheda tecnica se è il produttore, o al produttore se l'intestatario della scheda tecnica è solo un intermediario (preferibile che sia la stessa azienda)" "Questo mi serve entro le ore 9.30 ITL di stamattina, il contratto non è valido se non presento le certificazioni" "Hai 3 ore e mezza"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Chiedi poi all'azienda se è certificata ISO 13485 "Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes"

John Pesci: "Serve solo il CE per adesso" "Chiedo ma al 90% la risposta è no!"

PINI Gianluca: "CE urgentissimo, UNI EN urgenti" "Nota Bene : io nel contratto ho inserito il certificato CE INSPEC che mi avevi fornito...."

John Pesci: "Si va bene."

PINI Gianluca: "Pero li parla di un sistema "Big Cup Style", non di 3ply Masks... mi serve quello corretto"

John Pesci: "Si lo so, adesso lo chiedo e te lo mando"

PINI Gianluca: "grazie" "Cmq INSPEC è accettata come ente certificatore accreditato in UE"

John Pesci: "Almeno quello".



Le conclusioni che si possono trarre sono le seguenti.

I prodotti oggetto del contratto concluso non avevano ancora alcun valido certificato CE, né alcuna dichiarazione di conformità agli standard UNI EN relativi ai dispositivi medici né alcuna scheda tecnica. Lo stesso John Pesci dice che per ottenere i certificati bisogna pagarli e che ci vogliono almeno tre settimane.

PINI sapeva che il marchio CE poteva essere rilasciato solo da un ente accreditato, che non tutti potevano apporre in Cina il marchio CE sui prodotti in questione.

PINI aveva inserito nel contratto il riferimento al certificato CE rilasciato da INSPEC, ben sapendo che i prodotti che avrebbe importato e consegnato alla AUSL non avrebbero mai recato il marchio CE rilasciato da INSPEC. Quindi l'indicazione fornita da Pini nel contratto era stata fatta al solo scopo di fornire alla DigiGenza dell'ente sanitario romagnolo la parvenza di affidabilità e idoneità del prodotto ed ottenere la stipula del contratto.

PINI era ben a conoscenza che il certificato INSPEC era falso, in quanto recava la dicitura concernente i dispositivi di protezione individuale e non i dispositivi medici.

La malafede di Gianluca Pini si palesa nella chiara contrapposizione tra ciò che chiedeva a PESCI in relazione alla normativa UNI da scrivere nei certificati da consegnare alla AUSL della Romagna e ciò che lui stesso aveva rilevato dalla mera lettura del certificato INSPEC (da lui visionato prima della conclusione del contratto). Elemento questo che depone per ritenere la consapevolezza da parte di PINI in ordine alla falsità delle certificazioni indicate alla AUSL nel contratto e poi prodotte qualche giorno dopo la stipula del contratto stesso.

Il contratto, apparentemente concluso in data 16 marzo 2020 tra PINI Gianluca e PESCI Gian Andrea

A seguito dell'esame della documentazione sequestrata presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane in Lombardia veniva rinvenuto un contratto, apparentemente concluso in data 16 marzo 2020 tra PINI Gianluca, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., e PESCI Gian Andrea (alias John PESCI) quale Presidente del Consiglio della Leather Trend Limited con sede in Hong Kong (all. n. 115 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Dalla lettura di tale accordo sembrerebbe che PINI fosse ignaro dell'assenza di caratteristiche tecniche (marchio CE, efficacia di protezione e conformità alla normativa UNI EN 14683 e UNI EN 10993-1) possedute dai dispositivi medici a lui venduti da John PESCI.

In realtà, vi sono chiari ed univoci elementi di fatto, in richiamo di quanto condivisibilmente esposto nella richiesta del P.M., che conducono a ritenere che tale contratto sia stato creato falsamente da PINI Gianluca. Questi gli elementi.

Tra i file presenti nella copia forense del pc in uso a PINI non è presente alcun contratto pdf pervenuto da PESCI, mentre risulta presente solo una copia in formato word di tale contratto ma creata dall'utilizzatore del p.c., PINI, solo in data 9 settembre 2020, cioè molto dopo la data di apparente stipula del contratto riportata in calce allo stesso (16 marzo 2020) e nella stessa giornata di creazione dell'analogo (falso) contratto concluso con Wincent Cheah, nel quale era falsamente riportata in epigrafe la data del 25 marzo 2020 (cfr. file contenuti in copia forense del pc in uso a PINI Gianluca).

Il file risulta essere stato scritto con lo stesso carattere e la stessa impostazione, nonché nello stesso giorno del contratto concluso tra PINI e Wincent CHEAH (cfr. all. n. 116 della nota di P.G. del 07.12.2021 e file rinvenuto nel pc di PINI Gianluca durante la perquisizione e sequestro).

Non risulta in alcun modo che durante le conversazioni mediante messaggistica istantanea su whatsapp tra PINI e PESCI, nei giorni tra il 14 ed il 16 di marzo 2020, questi avessero mai fatto anche solo menzione alla sottoscrizione di un contratto.

Il contratto risulta sottoscritto solo da PINI, mancando completamente la sottoscrizione da parte di PESCI il quale, avendolo approvato "by visual digital appointment", non avrebbe avuto certamente alcuna difficoltà a sottoscrivere il contratto o con firma digitale o anche con invio pdf del documento e materiale sottoscrizione. E' inusuale, infatti, che, in un rapporto commerciale di così elevato valore, PINI, esperto importatore, non si fosse premunito di ottenere la sottoscrizione dell'accordo, senza la quale difficilmente avrebbe potuto essere azionata qualunque obbligazione contrattuale.

Questo documento veniva alla luce soltanto al momento della presentazione all'Agenzia delle Dogane (ufficio territoriale di Milano 1) in data 10.09.2020, come richiesto nel procedimento di Revisione Accertamento IMA N. 48805 R del 08.04.2020 di ADM, avviato in relazione alla bolletta doganale n. 4T 48805, con la quale erano state importate 792.000 mascherine chirurgiche per conto dell'AUSL della Romagna (cfr. file rinvenuti all'interno del P.C. in uso alla commercialista della CODICE s.r.l., Samanta Gardin)

La produzione dei falsi certificati

Dal contenuto della seguente conversazione tra PINI e PESCI del 17 marzo 2020 emergono poi le seguenti evidenze.

Gianluca Pini dopo la stipula del contratto non sa ancora quali mascherine potranno essere reperite sul mercato cinese, non ha ancora la disponibilità delle mascherine indicate nel contratto, tantomeno sa se le mascherine avranno le caratteristiche concordate (marchio CE rilasciato da INSPEC o da altro ente certificato, capacità di filtraggio pari al 99 % e rispetto degli standard di sicurezza ed efficacia secondo le norme tecniche UNI EN appropriate).

Tuttavia, tramite John Pesci cerca di far sì che vengano confezionati i certificati da presentare all'ente sanitario romagnolo, allo scopo esclusivo di evitare la risoluzione del contratto e di dover restituire il prezzo versato in anticipo.

A tale scopo indicava a PESCI la dicitura che i certificati da presentare avrebbero dovuto recare, indicazioni che non avrebbero in alcun motivo dovuto essere date da PINI, essendo un mero compratore/importatore e dovendo egli semplicemente limitarsi a verificare la genuinità e la validità di quanto mostratogli da PESCI, senza poter interloquire su quanto in essi scritto.

PINI Gianluca: *"Da un punto di vista procedurale, ragionandoci, se io Certificato CE non è un testato a chi ha fatto la scheda tecnica che mi hai inviato, forse è meglio se la scheda è su tua carta intestata o si fa troppa confusione. Del resto la fattura in dogana sarà la tua. Se invece il certificato coincide con intestatario della scheda tecnica, che deve essere l'effettivo produttore, indicato anche in confezione, andiamo ancora meglio."*

John Pesci: *"Fammi vedere. Normalmente il CE può anche essere intestato all' esportatore che compra da più parti e poi rivende. E lui l'intestatario" "Luca, stanno per stampare le scatole. Ho bisogno di sapere esattamente che cosa va messo."*

PINI Gianluca: *"Cazzo mi avevi detto che erano già fatte! Danni mezz'ora. Di sicuro CE con il riferimento del certificato. Che DEVE essere del PRODUTTORE, ti ho inviato il Regolamento CE apposta..." "Nome e indirizzo del produttore sulle scatole." "E se le devono stampare anche indicazione dell'importatore. Fammi avere una bozza."*

John Pesci: *"Fammi una lista di tutto quello che serve." "Devo dare dettagli adesso." "L e vogliono stampare perché le altre hanno solo scritte cinesi?"*



PINI Gianluca: **"Marchio CE che riporti il metodo di certificazione (dovrebbe essere EN 149:2001)²² Nome e riferimenti del produttore che DEVE essere lo stesso riportato sul certificato CE. Con indicazione: Distributore: RFA RA208621 Indicazioni di uso e conservazione in italiano a questo punto Lotto, data di produzione e scadenza (che deve essere di 5 anni). Descrizione sulla scatola 3PLY Disposable Mask"** **"Fammi mandare una bozza. E il certificato CE prima, altrimenti rischiamo di sbagliare le scatole"** **"Sulla descrizione va indicato il modello che deve coincidere con quello del certificato CE. Lo spedizioniere mi consiglia anche si mette, dopo il produttore, il riferimento alla tua azienda Prodotto da : ... In esclusiva per ... Leather etc. Distribuito da : ..."**

John Pesci: **"faccio fare una bozza"** **"Questo e' il file esigibile delle maschere, fai fare tutte le correzioni al grafico e rimandalo subito"**

PINI Gianluca: **"E' dove lo trovò un grafico con tutto chiaro? Qui sono aperti solo farmacie e alimentari e benzina. Provo io a modificarlo, ma mi serve tempo. Ma soprattutto mi serve il certificato CE che deve andare poi in dogana... zio cane. Senza di quello non posso fare nulla."**

John Pesci: **"medical mask posso tradurlo come mascherina protettiva monouso?"**

PINI Gianluca: **"Sì. Ma non è medical perché non è sterile. 3ply disposable mask è quello che ho scritto nel contratto"** **"Poi traduzione tua in Italiano ok?"**

John Pesci: **"ok"**

PINI Gianluca: **"Tra 40 minuti devo dargli il CE..."**

John Pesci: **"Arriva"** (ndr invia l'allegato denominato Box maschere 03.17(1).ai)

PINI Gianluca: **"Sono in auto, lo vedo solo appena arrivo dal cliente per il CE. Su Wa (ndr Whatsapp) non si apre"**

John Pesci: **"Il Certificato CE sarà rilasciato alla fabbrica la settimana prossima, si spera prima di venerdì. Ci sono state 100" s richieste per i certificati, molti prima non esportavano quindi non avevano bisogno del certificato"** (ndr altro allegato inviato denominato Application CE cert.jpg) **"Questa e' l'applicazione che ha fatto la fabbrica e questi sono i dati"** **"No.28, Fu He Road, Wuxuei City Economic Development District, Wu Hu City, Anhui Province"** **"Applicant: Yizhe Medical supplies (Shanghai) Co Limited Manufacture: Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited"**²³

PINI Gianluca: **"No na beh, ma siamo alla follia... mi avevi garantito che erano a posto Dio cane. Ho prenotato lo slot aereo per sabato sera, come cazzo facciamo?"**

John Pesci: **"Un certificato lo facciamo uscire!"**

PINI Gianluca: **"No John, non funziona così. A me servono i certificati in ORIGINALE. E poi chi sta certificando in Cina? Sono accreditati? Stanno facendo anche quelli UNI EN?"**

John Pesci: **"Luca stanno facendo tutto. Il certificato originale non possono darlo e' solo uno, possono dare una copia"** **"Trova un dichiarante doganale "sveglio" ed esce tutto."**

PINI Gianluca: **"Certo, la copia dell'originale VERO mi serve. Le certificazioni hanno un numero di registrazione..."** **"Ripeto, non funziona così. Serve TUTTO in assoluta regola"**

John Pesci: **"Il mondo intero sta comprando milioni di maschere dalla Cina. le produzioni sono ripartite circa da 2 settimane. E' chiaro che adesso in Cina fanno tutti le maschere, ma non tutti sono Certificati, c'è sono un numero infinito di nuovi produttori e produttori che prima non esportavano." "ancora oggi solo il 20% può essere esportato, il resto e' per il mercato locale."**

PINI Gianluca: **"Allora trovare uno serio, non uno improvvisato. Ho un contratto blindato con la PA Italiana, un errore e sono dolori. Anche penalmente parlando."** **"MASK BOX TALLAN TRANSLATION MASCHERA PROTETTIVA 3 Veli - MONO USO COME UTILIZZARE COPRIRE NASO E BOCCA, PIEGARE LA CLIP SUL NASO, AGGANCIARE ALLE ORECCHIE LOTTO Nr.** **EXP 02/2025 NON RIUTILIZZARE. NON CONDIVIDERE. NON LAVABILE. CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E LONTANO DA FONTI DI CALORE Prodotto da:** **Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited, No.28, Fu He Road, Wuxuei City Economic Development District, Wu**

²² Particolarmente rilevante che venga indicata tale normativa: essa, assolutamente inconfertate rispetto ai dispositivi medici, è quella che veniva poi indicata nel falso certificato CE, apparentemente rilasciato da INSPEC UK Manchester.

²³ Importante sottolineare che questa società, di cui aveva fornito PINI la scheda tecnica alla AUSL della Romagna, non era inserita nella White List, cioè nella lista creata dal governo cinese in cui sono indicate le società autorizzate ad esportare mascherine chirurgiche conformi. Come si vedrà nel proseguo, la necessità di creare una White List di aziende cinesi autorizzate all'esportazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale era sorta a seguito di accordo tra Cina e Unione Europea al fine di evitare che venissero immesse sul mercato europeo, in periodo emergenziale, prodotti completamente privi di qualunque rispetto di standard di sicurezza ed idoneità.

Hu City, Anhui Province In esclusiva per: Lether Trend Limited Hong Kong DISTRIBUTED BY: REA R.1208621" "Le mascherina, come ti ho detto, passeranno al controllo degli ispettori della sanità. Quindi, mentre per la dogana ci vuole solo il CE registrato, poi per il pagamento dobbiamo fornire i certificati UNI EN richiesti." "Inizialmente a guardarti anche attorno, dobbiamo fornire 6 milioni di pezzi, che siano PERFETTI e certificati." "Sono qui da loro e stanno aspettando il certificato." "Mi sono raccomandato dieci volte di non fare cazzate John, qui non si scherza, sono in ballo presidi DPI e Pubblica Amministrazione del Nord, nomi di Napoli" "Il test report che mi avevi mandato è almeno quello del prodotto o è di un altro?"

John Pesci: "E' il loro" "fatto con le loro maschere. Ho 10 differenti documenti, ma sono tutti in Cinese"

PINI Gianluca: "Fammelo mandare in PDF"

John Pesci: "ok?"

PINI Gianluca: "Giramelmi tutti intanto è fallo tradurre." "Mi han dato fino alle 12 per consegnare il CE e fino a domani per UNI EN o il contratto viene annullato."

John Pesci: "Questo e' quello dei guanti, uno così' dovrebbe andare bene visto che tu usano in UK"

PINI Gianluca: "Sì. Ma io ho dichiarato INSPEC dato che tu mi hai mandato quel CE lì..." "A chi è intestato quello di INSPEC" "?"

John Pesci: "No no questo e' per i guanti, non conta niente con le maschere, il loro e' INSPEC. ma vedi che non ci sono numeri particolari?" "dammi 1 ora e sistemo tutto" (ndr inviava un file denominato "Mask Data Sheet final.pdf")

PINI Gianluca: "Vanno aggiunte le certificazioni: CE 93/42 FEC UNI etc..."

John Pesci: "Sul test report interno?"

PINI Gianluca: "Sulla scheda tecnica"

John Pesci: "lo faccio aggiungere" "Luca la CE 93/42 e' for medical devices, quindi maschere sterili. Non c'entra niente con queste che non sono sterili e sono Procedural masks" "93/42/EEC - MEDICAL DEVICES DIRECTIVE, CE MARKING FOR EUROPE Manufacturers of Class I (sterile/measuring), IIa, IIb and III devices must obtain certification against the CE marking directive, 93/42/EEC, from a Notified Body before using the CE mark and placing products on the market." "Questo e' un altro produttore con certificati esistenti, questi. Guardali e dimmi se possono andare bene"

PINI Gianluca: "È anche per quelle non sterili... è richiesto. Sono comunque presidi medici" "Questo va bene. Scusa, ma non è la stessa ditta ???"

John Pesci: "No e' un altro produttore. per capire se questi certificati così' come sono sono Accettabili"

PINI Gianluca: "Sì, questo va bene ma e' solo una parte del report CE. Che come vedi e' 93/42"

John Pesci: "Tutta la produzione deve arrivare da singolo fornitore o si può avere più fornitori?"

PINI Gianluca: "Per me può arrivare da chi vuoi; però devono avere le certificazioni che tu ho detto e le caratteristiche ASTM Level3" "Poi le puoi far venire anche da Mart?"

John Pesci: "ok?"

PINI Gianluca: "Ok. Io tra 10 minuti devo dare il certificato..."

John Pesci: "sollecito, sollecito"

PINI Gianluca: "Siamo in merda senza quel cazzo di certificato..."

John Pesci: "mi hanno promesso che in 30 minuti me lo mandano"

PINI Gianluca: "Se arriva, ne prendono un milione in più..."

John Pesci: "Dimmi se va bene. ho già chiesto le altre 2 pagine" (ndr invia un file denominato **Iuspec certificate.pdf**) "Mi hai chiamato?"

PINI Gianluca: "Ti richiamo tra 1 minuto." (Dopo circa un'ora) "Hai il documento in originale?"

John Pesci: "Me lo faccio spedire se serve"

PINI Gianluca: "Sì. Qual'è il modello che fa al nostro caso e che ha anche le analisi 99,6 %?"

John Pesci: "M99"

PINI Gianluca: "Va citato nella scatola" "E' nella scheda tecnica"

John Pesci: "e' segnato. adesso ti mando la scatola con i dettagli in Italiano." "questa ha ancora errori, aspetta"

PINI Gianluca: "OK"



John Pesci: "Guarda, vorrei solo mettere su due livelli la scritta tenere lontano da fonti..." (inoltrova altro file denominato Italian box last version.pdf)

PINI Gianluca: "Sì, magari su due righe e più in basso rispetto alle tre prescrizioni precedenti (in basso a sinistra va bene" "poi nelle modalità operative, aggiungere?" "su un'altra rig" "riga," "aggiungere gli elastici alle orecchie"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Attendo file definitivo. Poi domani fatti dare quelli UNI EN" "Sto prenotando il volo per sabato notte. Va bene?" "Qui deve esserci un riferimento al modello" "Non lo vedo" "Anche nella scheda tecnica va citato il modello"

John Pesci: "Ok, faccio modificare il tutto"

PINI Gianluca: "Il certificato di analisi, non con una foto, in PDF..."

John Pesci: "Luca ad oggi non ho ricevuto ancora il bonifico, io ho dato 100K HK\$ dal mio conto per bloccare la produzione ma se non diamo balance deposito e pagamento COI non andiamo da nessuna parte." "Sono 212.500 USD meno il 10% già inviati (ma non ancora ricevuti)"

PINI Gianluca: "Ti ho inviato lo SWIFT. È un valuta 16 cazzo. Domani mattina se è tutto a posto mando il saldo."

John Pesci: "Fai il transfer oggi altrimenti per fine settimana non ci sono i soldi e non mi danno le maschere. Se vuoi mandali tramite la società di Hong Kong per me va benissimo, ma se non pago non mi danno la merce"

PINI Gianluca: "Giovedì mattina al massimo li hai nel conto. Ma devo sbloccare la linea di credito entro le 16, ho un'ora e mezza.... mi serve quello che ti ho chiesto" "Mi Manca Scatola definitiva e Copia Analisi con riferimento al codice prodotto"

John Pesci: "Considera che qui sono le 21:30, non penso di riuscire a fare niente questa sera." (ndr invia altro file denominato Mask Data Sheet final.pdf)

PINI Gianluca: "Cazzo, c'è un problema... nella scheda tecnica NON deve essere citato alcun riferimento a procedure MEDICHE"

John Pesci: "La faccio cambiare, questo è un documento interno" "dimmi che cosa vuoi esattemanete"

PINI Gianluca: "Procedural masks are intended to be worn by persons to protect both the person and the others from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free." "Scusa... no" "Disposable masks are intended to be worn by persons to protect both the person and the others from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free." "Questi"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Mi si sta incasinando la dogana. Devo fermarmi un minuto a riflettere"

John Pesci: "Ho parlato con il mio contatto in Cina. Il report è per i materiali utilizzati ed in particolare la parte filtrante in mezzo (quella più importante) è per questo che non c'è la referenza M99" "c'è un test per i materiali, non la maschera finita" "Modificata come richiesto"

PINI Gianluca: "Basta che me lo mandi non con una foto da iPhone ma come PDF"

John Pesci: "Si ok già chiesto, domani quando aprono".

Ulteriore fornitura, falsi certificati e conoscenza della falsità da parte del PINI – capo 1) b)

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, stipulato in data 16 marzo 2020 tra CODICE s.r.l. e AUSL della Romagna, era contenuta una clausola contrattuale che facultizzava l'ente sanitario ad acquistare dalla stessa società anche altro materiale utile per il contrasto alla diffusione pandemica del virus Covid-19.

In forza di ciò, quindi, la AUSL, in persona della Dirigente VERSARI Orietta, disponeva in data 26 marzo 2020 l'ordine di acquisto di 180 mila unità di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2.

L'ordine in questione rappresentava un ulteriore contratto di fornitura pubblica avente ad oggetto D.P.I. alla cui conclusione la Dirigenza della AUSL della Romagna perveniva solo in quanto tratta in errore a seguito dei raggiri e degli artifici compiuti da PINI Gianluca.

Se l'Accordo Quadro, in relazione ai dispositivi medici, aveva dettato precise caratteristiche in relazione al marchio CE e alle capacità di filtraggio, con riferimento ai dispositivi di protezione individuale si era

prevista la possibilità di acquistarli, subordinandola semplicemente alla **previa valutazione della loro idoneità tecnica da parte della AUSL stessa**²⁴.

L'ordine di acquisto da parte della AUSL della Romagna per le maschere FFP2 veniva emesso in data 26 marzo 2020, a seguito delle caratteristiche del prodotto indicate da PINI nella **e-mail del 24 marzo 2020 ore 22.09**, inviata da costui a PRATI.

Nello specifico, le FFP2 che PINI avrebbe dovuto consegnare alla AUSL della Romagna dovevano rispettare i seguenti criteri:

1. **essere FFP2 certificate CE;**
2. **avere "test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd, modello KN95"**²⁵;
3. **avere un "certificate of compliance", rilasciato da Ente Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dongguan) Technology Co. Ltd., per il modello KN95;**
4. **essere imbustate singolarmente.**

A seguito dell'emissione dell'ordine, l'ente sanitario romagnolo corrispondeva in data **30 marzo 2020**, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla CODICE s.r.l. e aperto presso la filiale di San Martino in Forlì della Banca Intesa San Paolo, il pagamento anticipato del corrispettivo pari a euro 424.800 con la seguente causale "**Mandato di pagamento n. 214886 PN- 28041 del 26/ 03/2020 PAGAMENTO ANTICIPATO SU FORNITURA**"²⁶.

I documenti allegati alla e mail del **24 marzo 2020** erano **falsi** ovvero, in ogni caso, **assolutamente privi di rilevanza giuridica** al fine di attestare la conformità del prodotto alla normativa di immissione in commercio, come risulta dai seguenti elementi di prova, in richiamo di quanto esposto **nella richiesta del P.M. (pag. 90 ss.)** e degli atti allegati:

1.
il test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd, modello KN95, all'esito degli accertamenti compiuti dalla P.G., è risultato falso, in quanto:

- **il laboratorio non risulta tra quelli accreditati, secondo l'ente nazionale cinese CNAS**²⁷;
- **è un test report, inoltre, assolutamente generico, non affiancato da alcun certificato CE pertinente al modello, oggetto delle prove effettuate in quel laboratorio;**
- **nel documento non viene riportato l'identificativo dell'organismo notificatore, obbligatorio se fosse stato originale;**
- **alcune voci del documento che sono state lasciate in bianco (Applicant's name..... : Address : Manufacturer :), che, invece, avrebbero dovuto essere completate con il nome dell'azienda il cui prodotto era stato testato da quel laboratorio;**

²⁴ Questa previa valutazione di idoneità, come si illustrerà nel par. 4.1.3.1., in realtà sarà successiva al pagamento anticipato dell'ordine e rappresenta un momento successivo nel quale si realizzerà la condotta di frode in pubbliche forniture da parte di PINI, grazie alla corriccia di PRATI.

²⁵ Test report, allegato da PINI nella citata e-mail, **completamente diverso sia da quello che verrà presentato alle Dogane in sede di svincoli della merce in data 10 giugno 2020 sia da quello che veniva presentato ALL'INAIL** al fine di ottenere la certificazione in deroga sui DPI (e mai tempestivamente ottenuta).

²⁶ Dall'esame del conto corrente in questione, intestato alla CODICE s.r.l. risulta che identico pagamento veniva effettuato una seconda volta, erroneamente: infatti, in data 08/07/2020 l'ente sanitario bonificava nuovamente € 424.802,00, con causale "Mandato di pagamento n. 228868 33/ME del 05/05/ 2020". Tuttavia, questa cifra veniva restituita da PINI in data 14/07/2020 con un bonifico di pari importo con la seguente causale "Restituzione per errore accredito Rif Ns Fai 5/5/2020 n. 33 ME - CIG 8248002292".

²⁷ Il China National Accreditation Service (CNAS) aveva pubblicato, già a marzo 2020, sul proprio sito web un elenco di laboratori accreditati per i test di mascherine (protettive e mediche), guanti e indumenti relativi alla crisi sanitaria. È bene precisare che i laboratori accreditati cinesi non sono perentoriamente Organismi Notificati per rilasciare il marchio CE in ordine ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e quindi non possono emettere i relativi certificati di esame UE del tipo, potendo eseguire solo i test per i quali hanno ricevuto l'accreditamento (che nella maggior parte dei casi sono gli standard cinesi, non norme EN)



- il file non è protetto digitalmente, consentendo, quindi, la modificazione dello stesso in ogni momento e da parte di chiunque;
- ma, soprattutto, l'elemento di completa falsità risulta dalla dicitura inserita a pagina 2 che così recita **"List of Attachments (including a total number of pages in each attachment): This report has total 26 numbers, include annex I. Annex I: Photos document, 2 pages."**, indicando chiaramente che al Test Report presumibilmente originale era incluso un allegato fotografico descrittivo del DPI testato. Nei fatti, invece, questo documento trasmesso alla Dirigenza della AUSL della Romagna, oltre a non avere alcun valore giuridico in ordine all'attestazione di conformità della fabbricazione del prodotto alla normativa comunitaria EN 149:2001+A1:2009 perché emesso da un laboratorio non riconosciuto, risulta essere stato sapientemente artefatto nelle ultime due pagine, nelle quali sono state eliminate le fotografie descrittive oltre ad essere stato cancellato il numero della pagina e il numero del test Report (elementi, questi ultimi, presenti in tutte le altre pagine del documento).
- Infine, la foto aggiunta al test report è differente dalle FFP2 trovate all'interno del magazzino dell'AUSL (e ulteriormente alle altre FFP2 "Bolisi" che PINI, in fase di esecuzione del contratto pubblico, avrebbe consegnato alla AUSL della Romagna, falsamente rappresentando la marchiatura CE e la provenienza da una società cinese "Bolisi"; cfr. infra par. 4.1.3.1.).

2.

il "certificate of compliance", rilasciato da Ente Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dongguan) Technology Co. Ltd., per il modello KN95, per le ragioni che si illustreranno nel dettaglio infra nel par. 4.1.3.1, l'Ente Certificazione Macchine non era (e non è) un ente accreditato per rilasciare certificati CE, ma anche i suoi laboratori non erano (e non sono) accreditati presso ACCREDIA per effettuare test di laboratorio sui dispositivi di protezione individuale del tipo maschere FFP2, al fine di attestare il rispetto delle norme tecniche di riferimento nella fabbricazione del prodotto.

Quindi, condivisibilmente con quanto esposto dal P.M., i documenti allegati non fornivano in alcun modo l'evidenza che il prodotto promesso in vendita alla AUSL fosse realmente dotato di certificato CE, nonostante PINI avesse chiaramente espresso nella citata e-mail che il possesso del marchio CE era una delle caratteristiche del prodotto.

PINI era consapevole che le certificazioni prospettate non avevano alcuna valenza giuridica, come risulta dai seguenti ulteriori elementi di prova. Si richiama quanto esposto nella richiesta del P.M. pag. 91 ss.

1.

Chat tra PINI e PESCI (cfr. all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021). Parallelamente alla commercializzazione delle mascherine chirurgiche, PINI e PESCI intavolarono, infatti, trattative anche per il reperimento di FFP2, da loro chiamate KN95. Dopo che PESCI lo aveva già informato tra fine marzo e gli inizi di aprile 2020 del fatto che la Cina aveva bloccato tutte le esportazioni di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (ad eccezione di quelli prodotti dalle aziende cinesi che già avevano le certificazioni CE ovvero di quelle iscritte nella white list), PINI incaricava PESCI di reperire comunque aziende in grado di produrre FFP2 da importare in Italia. Durante questi scambi di messaggi, in data 27 aprile 2020 PINI si raccomandava di far apporre nel prodotto DPI il marchio CE, al fine di evitare il controllo delle merci da parte dell'Agenzia delle Dogane che non era a lui particolarmente gradito (cfr. pag. 842 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

2.

In data 28 aprile 2020 PINI così scriveva a PESCI:

"Allora, ennesimo cambio di mita, stavolta sui DPI e sul resto... Per le KN95, non basta quella dichiarazione che ti ho mandato ma l'esistenza di un vero e proprio certificato CE (quello che mi

hai mandato non lo è), ed il test report. Sto cercando di averne uno di esempio"; "Altrimenti ci vuole una vita a certificarle in deroga in Italia. Ci sentiamo stanotte..." (cfr. pag. 847 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il giorno seguente, cioè il 29 aprile 2020, così PINI scriveva:

"Per le KN 95, serve tutta una serie di documenti: Se esiste una DICHLARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (che non è il certificato emesso da ECM, quello è una semplice attestazione di conformità documentale che non vale) che sia emesso da un ente notificato, non serve altro se non una sorta di foglio di istruzioni su come usare il prodotto."; "Se non esiste tale dichiarazione, serve: - Test Report - Production Technical File - Foto prodotto e disegno scatola. Con quello devo poi fare application all'INAIL per avere autorizzazione al commercio."; "Ah, servirebbe anche la certificazione ISO 9001 dell'azienda produttrice" (cfr. pag. 850 e ss. dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' chiaro, quindi, che alla fine di aprile 2020 PINI non aveva ancora idea di quale prodotto del tipo FFP2 avrebbe reperito PESCI sul mercato per consegnarlo alla AUSL della Romagna, con la conseguenza che, alla data del 24 marzo 2020, non poteva certamente sapere che le FFP2 promesse in vendita fossero quelle indicate nei documenti prodotti.

3.

Inoltre, come precisato dall'European Safety Federation (ESF)²⁸, l'importatore/venditore ha l'obbligo di verificare che i "certificati" relativi ai DPI siano correttamente intitolati "Certificato di esame UE del tipo" e che siano emessi da un organismo notificato competente (che significa sicuramente con sede nell'UE, inclusi EFTA e Turchia). Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere incluso nel certificato di esame UE del tipo e, in presenza di dubbi sull'Organismo Notificato, occorre consultare il database NANDO, ove è possibile reperire le competenze degli organismi notificati, in quanto non tutti gli organismi notificati DPI sono competenti per tutti i tipi di DPI. In caso di dubbi sul certificato di esame UE del tipo, occorre, poi, contattare l'organismo notificato interessato al fine di verificare se il certificato sia autentico e valido per dimostrare la conformità alla normativa UE sui DPI.

PINI, in definitiva, non aveva compiuto alcun minimo accertamento, nemmeno quello di comprendere e fornire l'indicazione dell'ente notificatore che aveva rilasciato il marchio CE alle FFP2 prospettate alla AUSL della Romagna, limitandosi solo ad assicurare genericamente che avevano il marchio CE.

4.

Infine, ulteriori elementi di prova della piena conoscenza da parte di PINI dell'assenza del marchio CE delle maschere facciali FFP2, oggetto di ordinativo da parte della AUSL della Romagna, emergono soprattutto dalle condotte compiute da costui in fase di consegna del lotto, importato in data 10 giugno 2020 (cfr. infra par. 4.1.3.1): la molteplicità di documenti certificativi falsi ovvero inconferenti, consegnati all'ente sanitario in fase di consegna dei DPI, rappresenta la volontà di celare l'assenza del marchio CE dei DPI acquistati dalla AUSL della Romagna, ma rappresenta altresì elemento di prova dal quale evincere gravi indizi in ordine al dolo di truffa in capo a PINI con riferimento ai DPI, falsamente rappresentati come dotati di certificazione CE. Marchio CE che era considerato condizione imprescindibile per l'acquisto dei prodotti, come riferito dalla stessa Dirigente VERSARI Orietta.

Quindi, condivisibilmente con quanto allegato dal P.M., è possibile affermare che anche l'emissione dell'ordine di acquisto, effettuato dalla AUSL della Romagna a favore della CODICI s.r.l. per 180.000 unità di FFP2 (quale ulteriore contratto di fornitura pubblica nell'ambito dell'Accordo Quadro già stipulato in data 16 marzo 2020), è stato causalmente determinato dagli artifici e dai raggiri compiuti da PINI al fine di far apparire falsamente una situazione divergente da quella reale, con conseguente ottenimento dell'(ulteriore) ingiusto profitto pari a euro 424.800 con pari danno in capo all'ente pubblico.

²⁸ La European Safety Federation (ESF) è un'associazione di categoria senza fini di lucro di fornitori di DPI.



4.1.2 Qualificazione giuridica dei fatti: truffa aggravata e uso di atto falso

Dalle condotte sopra descritte emerge un quadro indiziario grave a carico di PINI Gianluca in merito al reato di truffa aggravata ex art. 640 co. II c.p. e del delitto di uso di atti falsi ex art. 489 c.p..

Truffa – capo 1)

In primo luogo, emergono gli elementi costitutivi del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p.

Dolo, artifici e raggiri, danno ingiusto e profitto

Il dolo del delitto di truffa richiede il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, cioè della rappresentazione e della volontà della situazione di fatto e dell'accertazione del rischio di verificazione dell'evento tipizzato dalla fattispecie incriminatrice.

I fatti descritti e gli elementi di prova raccolti in relazione alle condotte compiute da PINI Gianluca, al fine di ottenere l'affidamento del contratto di fornitura pubblica dalla AUSL della Romagna, consentono di affermare che PINI abbia agito con il **dolo generico** di cui all'art. 640 c.p. e, in ogni caso, con dolo indiretto (o eventuale), sufficiente per ritenere consumata la truffa aggravata ai danni dell'ente sanitario romagnolo.

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, *“il profilo degli elementi costitutivi del dolo necessario per l'integrazione delle condotte truffaldine di causa deve ritenersi governato da consolidati principi giurisprudenziali, condensati nel condiviso insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, Rv. 252824) secondo il quale l'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio. Di conseguenza, in vicenda nella quale gli atti (fidonei e diretti in modo in equivoco a realizzare la truffa) si assumono realizzati mediante la produzione all'ente finanziatore di “documentazione contabile artefatta”, non vi è dubbio che il fuoco del dolo generico, seppure nella forma indiretta, deve ricomprendere anche la consapevolezza, in capo all'agente, della falsità della documentazione utilizzata.”* (Cass., Sez. II, 26936/2018).

In altri termini, il reato di truffa ben può essere compiuto con l'elemento soggettivo del dolo sia sottoforma di **dolo diretto** sia sotto quella del **dolo indiretto, sub specie di dolo eventuale**.

PINI Gianluca, prospettando falsamente alla AUSL della Romagna la possibilità di reperire sul mercato cinese dispositivi medici con marchio CE rilasciato da INSPEC UK Manchester, con certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 e con certificazione G1T con efficacia di filtraggio pari al 99%, dopo aver dichiarato falsamente nell'Accordo Quadro il possesso di tali certificazioni da parte dei prodotti che avrebbe reperito, induceva in errore la AUSL della Romagna, determinando la Dirigenza di quest'ultima alla stipula del contratto per la fornitura milionaria di mascherine ad un elevato prezzo, conseguendo un profitto ingiusto pari a **3.168.000 euro** con conseguente danno ingiusto in capo all'ente sanitario romagnolo.

Questo ingiusto profitto veniva ulteriormente incrementato in data 30 marzo 2020, quando riceveva il pagamento anticipato, pari a **euro 424.800**, dell'intera fornitura di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2, il cui ordine veniva emesso in data 26 marzo 2020, a seguito di artifici e raggiri compiuti da PINI che aveva prospettato e fatto vedere alla Dirigenza della AUSL della Romagna alcuni documenti (test report e certificate of compliance), completamente privi di valenza giuridica, al solo fine di trarre in inganno i vertici aziendali, i quali li affidavano questa ulteriore fornitura pubblica.

In definitiva, quindi, il profitto ingiusto complessivamente conseguito ai danni della AUSL della Romagna è pari a 3.592.800 euro.

Poiché l'idoneità dell'artificio e del raggirio deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso (Cass. 5[^], 7.10.99 n. 11441, ud. 27.3.99, rv. 176001), già la mendace dichiarazione del PINI di poter procurare sul mercato i dispositivi medici e di essere perciò in grado di adempiere l'obbligazione era idonea ad indurre la controparte alla conclusione di un contratto che altrimenti non avrebbe accettato, in ciò ravvisandosi l'elemento costitutivo dell'artificio o del raggirio, essendo circostanza avente capacità ingannevole indicativa di un precostituito doloso proposito fraudolento di ottenere la altrui prestazione senza potere adempiere la propria (Cass. 2[^], 26.4.93 n. 4011, ud. 17.3.93, rv. 193930; Cass. 2[^], 16.5.87 n. 6256, ud. 9.12.86, rv. 176001; Cassazione penale sez. II, 07/04/2006, (ud. 07/04/2006, dep. 19/05/2006), n.17513, ove sono stati ritenuti i raggiri nelle continue assicurazioni sulla propria solidità economica da parte dell'imputato).

PINI Gianluca, inoltre, realizzava gli artifici e raggiri mediante la dichiarazione di possesso di certificazioni risultate essere false, nonché facendo utilizzo di certificati CE falsi e di altrettanti falsi certificati di conformità alle norme UNI EN pertinenti ai dispositivi medici.

Il delitto di truffa ben può concorrere con uno dei reati di cui al capo III del titolo VII del libro II del codice penale, cioè con uno dei delitti di falsità in atti, in quanto le norme incriminatrici tutelano beni giuridici differenti (con l'art. 640 c.p., il patrimonio; con uno dei fatti di cui agli artt. 476 e ss. la genuinità e la veridicità di un atto). Quindi, l'aver il PINI fatto uso di atti falsi, i certificati, integra la condotta concretizzatasi negli artifici e raggiri, in quanto l'uso si manifesta in qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale si è operata la falsificazione o, che, in qualsiasi modo, incida, attraverso il mutamento della realtà documentale, sull'affidamento che il terzo faccia di tale realtà (*"In tema di reati contro la fede pubblica, la nozione di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto."* Cass., Sez. V, 30740/2019).

Il fatto che PINI non si limitasse a dichiarare il possesso dei certificati, ma fornisse alla AUSL della Romagna proprio gli asseriti originali di questi certificati falsi, meglio chiarisce come il reato di cui all'art. 640 co. I e co. II n. 1 c.p. concorre anche con quello di cui all'art. 489 co. I c.p. (in relazione agli artt. 477 e 482 c.p.), in quanto PINI, pur non essendovi prove del fatto che li avesse materialmente redatti, certamente ne faceva uso producendoli alla AUSL della Romagna.

Va detto poi che ciò che è stato prodotto alla AUSL della Romagna da parte di PINI Gianluca non è un mero scritto privato (a seguito dell'abrogazione normativa disposta dal d. lgs. 7/2016 del comma II dell'art. 489 c.p., la condotta non costituirebbe reato), quanto, invece, un documento apparentemente rilasciato da un ente certificatore del marchio CE, per cui esso deve essere considerato quale certificato viziato da falsità materiale commesso da un privato (allo stato rimasto ignoto). Di tale certificato falso PINI Gianluca ha fatto uso per trarre in errore la Dirigenza della AUSL della Romagna, integrando tale condotta anche quella degli artifici e raggiri di cui all'art. 640 c.p.

Oltre a ciò, va osservato che, riguardando le conversazioni fra Pini e Pesci più sopra illustrate le stesse si collocano nel periodo dal 14 marzo 2020 al 17 marzo 2020, dunque in epoca coeva o immediatamente successiva alla stipula dell'accordo quadro del 15 marzo 2020. Dal contenuto delle stesse appare che in quella fase temporale si concretizza la condotta consistente nel tentativo di reperire la merce oggetto di compravendita nonché le certificazioni. Potrebbe obiettarsi dunque che, se il delitto di truffa si deve concretizzare mediante condotte prodromiche alla stipula dell'accordo quadro, gli artifici e raggiri dovrebbero collocarsi esclusivamente nella fase genetica della formazione del contratto, con effetti sulla valutazione delle condotte successive.



In realtà, sebbene tipicamente la truffa contrattuale si palesi nella fase prenegoziale in cui si concentra il processo di formazione del consenso, è altrettanto vero che **gli artifici e raggiri possono intervenire nella fase esecutiva dell'accordo**, essendo pacificamente ammessa la configurabilità del delitto ex art. 640 c.p. nel caso di mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto. La dinamica negoziale non resta confinata alla stipulazione del contratto, ma si protrae sino all'esaurimento della fase esecutiva, e l'arco temporale in cui possono proiettarsi le condotte truffaldine si presta senz'altro a comprendere gli sviluppi dell'accordo negoziale fino all'esaurimento dei suoi effetti, ovvero l'intero periodo di efficacia del medesimo. La possibilità di configurare il delitto di truffa nella fase esecutiva del contratto è attestata dalla costante giurisprudenza di legittimità (*In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artificio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il di lui comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto*) Sez. 2, n. 4846 del 01/02/1974, L'araglia, Rv. 127456; in aderenza Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016 Praticchizzo, Rv. 268074): *"Nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gli artifici e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva"*; nello stesso senso Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 2628 secondo cui in tema di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.; più recentemente Cassazione penale sez. II, 17/11/2020, n.5046, *"In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artificio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto"*; ancora, Sez. VI, 17 febbraio 2015, n. 10136, in C.E.D. Cass., n. 262801, secondo cui il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.).

È quindi del tutto evidente che assumono valenza penale tutte le condotte concretizzatesi, anche a partire dal 15 marzo 2020, ovvero subito dopo la stipula dell'accordo quadro, con riferimento dunque al **procurarsi in qualunque modo la merce che era già stata venduta, ma di cui ancora non si aveva la disponibilità, ed i certificati che dovevano essere allegati, ma di cui ancora non si aveva alcuna disponibilità**, a ciò coniugandosi la consapevolezza che questi documenti non sarebbero stati dotati della validità richiesta.

Ulteriormente, va evidenziato che il reato di truffa, come di seguito verrà illustrato, concorre con le condotte integranti l'ipotesi del reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. capo 6), in cui in riferimento alle singole spedizioni della merce importata erano occultati i difetti essenziali della merce mediante ulteriori artifici, in alcuni casi (capo 6) punto b) coincidenti con le produzioni di certificati falsi costituenti artifici idonei alla induzione in errore per la conclusione del contratto (capo 1), negli altri casi con ulteriori produzioni di altri documenti e certificati falsi.

Tale reato concorre con il reato di cui all'art. 640 c.p. trattandosi di fattispecie con struttura, beni giuridici e momenti consumativi differenti. La truffa si consumava nel momento di ricezione dei bonifici attraverso i quali era avvenuto il pagamento anticipato delle forniture da parte della AUSL della Romagna, il delitto di cui all'art. 356 c.p. si consumava, invece, nel momento delle dazioni della merce oggetto della pubblica fornitura. Infatti, PINI Gianluca attraverso la società Codice s.r.l. non si limitava all'ottenimento della stipula dell'Accordo Quadro con la AUSL della Romagna, ma durante l'esecuzione del contratto realizzava una molteplicità di condotte illecite volte, da un lato, a fornire alla AUSL della

Romagna un prodotto non idoneo ed in ogni caso non conforme a quello pattuito e, dall'altro, a celare la diversità e la non idoneità dei prodotti consegnati attraverso la manipolazione di documentazione certificativa falsa (cfr. infra cap. 4.1.4.).


Tuttavia, la fornitura di merce priva delle qualità essenziali in violazione dell'accordo quadro, unitamente agli artifici utilizzati per l'occultamento di tali difetti, anche se è condotta successiva e distinta rispetto alla realizzazione del reato – contratto, rileva per meglio spiegare il fondamento della truffa in quanto rivelatrice del dolo iniziale che lo sorregge. *In materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiali idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'articolo 640 del Cp. In questa prospettiva, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempimento il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale che rileva nell'accordo la sua intima finalità ingannatoria (Cassazione penale sez. II, 30/09/2021, n.39810, fattispecie relativa a compravendita di un'autoveicolo, rispetto alla quale la mancata consegna di questo, nonostante il pagamento effettuato dal compratore, non costituiva un mero inadempimento della prestazione dovuta ad un fatto sopravvenuto, ma costituiva il risultato cui fin dall'inizio tendeva il venditore, attraverso la "simulazione" di una realtà contrattuale che non corrispondeva alla realtà del rapporto di vendita per come prospettato con la relativa offerta: il mezzo era stato fatto visionare alla persona offesa quando si trovava temporaneamente per una riparazione presso una concessionaria, erano state consegnate solo le copie dei documenti del veicolo e, dopo il pagamento, il veicolo non era stato più rinvenuto dall'acquirente presso la concessionaria e neppure presso l'ufficio del venditore, che si era reso irreperibile).*

Di conseguenza, quanto successivamente verrà esposto in riferimento al capo 6) deve leggersi in continuità logica con l'esposizione relativa al capo 1), saldandosi le condotte descritte nelle imputazioni in un unico contesto, a prescindere dalle diverse qualificazioni giuridiche.

Una considerazione va fatta in ordine alle circostanze concrete del caso nel quale si calano le condotte in contestazione, con particolare riferimento al tema dell'induzione in errore e all'obbligo di diligenza da parte della p.o..

Come più sopra illustrato, parte delle false o inadeguate certificazioni potrebbero apparire di primo acchito facilmente verificabili *ictu oculi* (a titolo esemplificativo: l'attribuzione nel certificato numero PPE18178998 di INSPEC International Ltd di un numero identificativo dell'organismo notificato diverso da quello reale; la consegna del certificato rilasciato dall'ente certificatore denominato INSPEC International, avente numero PPE18178998, incompleto perché dotato della sola prima pagina; il richiamo di norma tecnica EN 149:2001 attinente a D.P.I e non ai D.M., mascherine facciali ad uso chirurgico). Si potrebbe allora obiettare che la dirigenza dell'azienda sanitaria, proprio perché dotata di elevata competenza tecnica, avrebbe agevolmente potuto discernere le normative tecniche riferibili al prodotto oggetto di importazione, e quindi, a seguito di un mero controllo documentale, semplicemente visivo della certificazione prodotta, immediatamente rilevare la non pertinenza della documentazione. Accedendo a tale prospettiva, anche considerandosi come pacifica la falsità o la non pertinenza dei documenti prodotti, potrebbe porsi in dubbio la condotta decettiva, al più considerandosi quest'ultima – ma, vale ricordare, in casi del tutto circoscritti e marginali nella vicenda che ci occupa - come grossolana o estemporanea per ricavarne l'ipotesi fondante la responsabilità penale per il reato di truffa.

Tuttavia, deve considerarsi la situazione di obiettiva e fondamentale rilevanza in cui versava l'Italia a fine febbraio 2020, durante la quale lo Stato Italiano e tutte le Aziende Sanitarie Italiane non avevano a disposizione in misura sufficiente i necessari strumenti per proteggere i propri operatori sanitari dal virus da Covid 19, mancando prevalentemente i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuali, quali le mascherine. La situazione era aggravata dalla non reperibilità nei mesi tra marzo e maggio 2020 in quanto la maggioranza delle aziende produttrici era in Cina (paese che aveva limitato, se non bloccato del tutto per alcuni periodi, le esportazioni di tali merci, circostanza che si evince anche dalla lettura delle conversazioni richiamate nei precedenti capitoli) e dal fatto che in Europa non vi erano imprese che riuscissero a produrle in numero sufficiente, in assenza di scorte presso le Asl sufficienti per attendere l'arrivo di adeguati rifornimenti. Tale contesto emergenziale, in cui la AUSL della Romagna stipulava l'Accordo Quadro con la società Codice s.r.l. per la fornitura di milioni di dispositivi medici, per altro ad un prezzo particolarmente alto, ostacolava la "difesa" della AUSL della



Romagna, in persona della dott. ssa Orietta Versari, firmataria dell'accordo quadro con Codice in rappresentanza della AUSL della Romagna, essendo difficoltoso per l'Asl poter accertare in tempi molto stretti la veridicità di quanto dichiarato da PINI in sede di stipula dell'Accordo. La necessità impellente di acquistare tali dispositivi medici in una condizione di assoluta carenza sul mercato condizionava l'oculatazza di tale Dirigente nel proteggersi da società non in grado di fornire quanto richiesto.

Quindi, nelle circostanze concrete del caso, in cui deve calarsi la valutazione della condotta, era più che giustificato un controllo meno rigoroso e approfondito di quello normalmente esigibile, in ordine sia al profilo della rispondenza tecnica dei prodotti alle normative, sia sotto il profilo della serietà e dell'affidabilità dell'imprenditore che si proponeva come interlocutore commerciale. Nella situazione pandemica e nella conseguente necessità e urgenza dell'azienda sanitaria di acquisire in tempi brevissimi le ingenti forniture dei dispositivi medici, era inevitabile procedere con la massima speditezza nella redazione degli atti necessari ad assicurare la fornitura delle mascherine, situazione che necessariamente determinava un maggiore affidamento sull'interlocutore commerciale e sul materiale in esame, rispetto a quello che si registra in condizioni di normalità.

Non si può prescindere cioè dal considerare, nell'eccezionalità della situazione, l'esistenza di una sorta di zona grigia nella quale, per effetto esclusivo della emergenza pandemica e delle urgenze a questa connesse, la soglia di diligenza esigibile era in concreto fortemente attenuata per la necessaria cogenza dei tempi. Non può cioè pretendersi che l'azienda sanitaria avviasse preliminari e approfondite ricerche sull'imprenditore che si proponeva o uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla complessa documentazione tecnica che si allegava o si prospettava di allegare. La condotta decettiva, quindi, poteva realizzarsi in tale contesto, assolutamente eccezionale, potendosi qualificare le condotte più sopra illustrate come certamente integranti l'idoneità richiesta al fine della induzione in errore, dovendosi prescindere dunque dal livello di diligenza esigibile dalla persona offesa.

In tal senso si orienta la costante giurisprudenza di legittimità. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11441 del 27/03/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 214868 - 01 recita: *Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggirò deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso; tale idoneità non è perciò esclusa dalla esistenza di preventivi controlli, né dalla scarsa diligenza della persona offesa nell'eseguirli, quando, in concreto, esista un artificio o un raggirò posto in essere dall'agente e si accerti che tra di esso e l'errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. (Fattispecie di truffa in danno dello Stato, relativa a lavori urbanistici, in riferimento ai quali il privato aveva chiesto -infondatamente- ed ottenuto, nonostante che gli organi tecnici di controllo avessero effettuato i loro accertamenti, la applicazione di sovrapprezzi, assumendo, contrariamente al vero, che la maggior parte delle opere sarebbe stata effettuata in zona densamente abitata).*

In piena aderenza, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13624 del 25/02/2003 Ud. (dep. 25/03/2003) Rv. 224495 - 01) in motivazione espone: *"Come più volte ribadito da questo giudice di legittimità e come correttamente ricordato dalla Corte territoriale (...) una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio ed il raggirò e l'altro induzione in errore non è più necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, allorché come nella specie, essi in concreto si siano dimostrati idonei a trarre in errore la vittima, a nulla rilevando l'eventuale difetto di diligenza ovvero di ragionevole prudenza da parte della persona offesa, a meno che questa non abbia commesso il tradimento della sua buona fede con la propria mala fede". In sostanza contrariamente all'assunto difensivo in tema di "grossolanità" degli artifici e raggiri, inidonei ad integrare la contestata fattispecie criminosa, giova ribadire il principio secondo cui, per la sussistenza del delitto in parola, il raggirò non deve necessariamente consistere in una particolare, subdola messa in scena per l'induzione in errore, bastando qualsivoglia condotta simulatoria o dissimulatoria, diretta o indiretta, esplicita o implicita, anche se rudimentale posta in essere per indurre in errore la vittima".*

Ancora, massimando Sez. 2, Sentenza n. 34059 del 03/07/2009 Ud. (dep. 04/09/2009) Rv. 244948 - 01 *Ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggirò non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa, nella motivazione si richiama il costante orientamento di legittimità: Va osservato che tale orientamento giurisprudenziale - secondo il quale la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, va suscitare il truffatore nella parte lesa - è rimasto immutato nel tempo (Cass. sez. 2^ 17 marzo 1993 n. 4011, Marvacciu; sez. 2^ 9 febbraio 1988 n. 12152, Fois; sez. 6^ 3 dicembre 1988 n. 17202, Tucci; sez. 5^ 27 marzo 1999 n. 11441, Longarini) e che, comunque, la questione dell'idoneità astratta*

dell'artificio o del raggirò a sorprendere l'altrui buona fede può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa ma non quando questa sia consumata con l'effettiva induzione in errore perché in tal caso l'idoneità è dimostrata dall'effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia provato che il soggetto indotto in errore sospettò il raggirò o l'artificio (Cass. sez. 5^a 17 gennaio 1978 n. 3494, Anselmi; sez. 2^a 6 febbraio 1984 n. 4474, Paparo; sez. 2^a 1 marzo 1986 n. 10698, Rapisarda; sez. 2^a 23 giugno 1987 n. 1233, Agostini; sez. 2^a 14 novembre 1989 n. 297, Scarcelli; sez. 6^a 25 febbraio 2003 n. 13624, Di Rosa).

Recentemente, Sez. 2, Sentenza n. 42941 del 25/09/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260476 - 01 così recita: *Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri. (Fattispecie nella quale è stato ritenuta penalmente rilevante la condotta dell'imputato finalizzata a creare falsi convincimenti e a far assumere una obbligazione che altrimenti non sarebbe stata assunta dal soggetto passivo, senza provvedere alla copertura dell'assegno neppure dopo il protesto). In motivazione, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità che ha sempre evidenziato che l'idoneità dell'artificio e del raggirò deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, ribadendo che l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa; detta circostanza infatti non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione che il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa (Cass. n. 34059 del 2009 Rv. 244948 Cass. 26.4.93 n. 40011, rv. 193929); richiama ancora il costante principio di legittimità che, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio ed il raggirò e l'altrui induzione in errore, non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore (Cass. 5A 7.10.99 n. 11441, ud. 27.3.99, rv. 214868; Cass. 1A 7.12.90 n. 16264, ud. 11.7.90, rv. 185974; Cass. 2A 26.8.74 n. 5673, ud. 18.2.74, rv. 127838).*

È ancora, Sez. 2, Sentenza n. 52316 del 27/09/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268960 - 01: *Ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente); Sez. 2, Sentenza n. 51538 del 20/11/2019 Ud. (dep. 20/12/2019) Rv. 278230 - 01: *Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri.**

Le aggravanti

Il delitto è altresì integrato nella forma aggravata.

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 640 co. II n. 1) c.p., trattandosi di reato commesso ai danni di un ente pubblico, quale è la AUSL della Romagna.

Con il riordino della materia sanitaria disposto con il d.lgs. n. 502 del 1992 l'AUSL è stata trasformata in azienda e configurata come ente strumentale della regione, dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'art. 3, comma 1 bis, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, così recita: *In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale*



individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

Tale configurazione è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa, ribadendosi che l'AUSL deve osservare nella conduzione della propria attività i principi di buona amministrazione e imparzialità, nonché rispondere alle regole fissate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, come da decisioni Sezione CDS n. 4742/2003 e n.147/2004 (Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 4484 del 24/08/2007, in motivazione: *Si osserva al riguardo che in relazione alla configurazione delle aziende sanitarie, merita di essere ricordato, che il d.lvo 502/1992 ha istituito le aziende sanitarie con personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale contabile, gestionale e tecnica (art. 3 comma 1), per cui l'Azienda sanitaria, non può considerarsi una semplice sommatoria degli enti-usl, trattandosi di un ente distinto ed autonomo*). L'arresto è in aderenza ai precedenti pronunciamenti, successivi alla c.d. aziendalizzazione delle USL per effetto del d.lgs. n. 229 del 1999. Le AUSL, costituite in aziende, perseguono finalità pubbliche mediante strumenti di diritto privato, mantenendo la natura di enti strumentali delle regioni (Cons. St., sez. V, 27 aprile 2003, n. 4306).

Anche la prevalente giurisprudenza penale ha confermato la natura di ente pubblico economico in riferimento ad enti che si configurino a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica pubblica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale (Cassazione penale sez. II, 13/05/2022, n.20683 *Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ricade sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione).*

Nella motivazione della citata sentenza si chiarisce come l'evoluzione giurisprudenziale ha individuato paradigmi non soltanto formali ma anche di ordine strutturale e funzionale, alla cui stregua individuare la natura pubblica dell'ente, osservando che la ratio sottesa alla circostanza aggravante in parola ha come sua ragione giustificatrice la causazione di un danno che lede esattamente il patrimonio dell'ente e, con esso, l'interesse patrimoniale dello Stato amministrazione.

In aderenza, si registrano i seguenti arresti: Cassazione penale sez. V, 02/07/2013, n.39837 *Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata, in applicazione del suddetto principio di diritto, riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società a prevalente partecipazione di un consorzio tra comuni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani);* Cassazione penale sez. II, 04/10/2016, n.53074 *Correttamente viene attribuita la natura di ente pubblico, ai fini della configurabilità del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., alla società SNAM RETE GAS s.p.a., in considerazione: 1) della indubbia connotazione pubblicistica dell'attività di trasporto e dispacciamento di una materia prima quale il gas naturale che soddisfa il bisogno energetico dell'intera collettività e si diffonde su tutto il territorio nazionale; 2) della partecipazione al capitale di enti pubblici quali Eni e Cassa di Risparmio di Venezia; 3) del controllo svolto, sull'attività, dall'Autorità per l'energia elettrica che garantisce che i servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio siano forniti a terzi secondo criteri non discriminatori e a tariffe regolate* Cassazione penale sez. II, 17/06/2015, n.28085 *Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri*

dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la natura di ente pubblico di una azienda esercente il servizio di trasporto urbano, ritenuta in rapporto di dipendenza dal relativo comune); quest'ultima pronuncia, particolarmente chiara nella rielaborazione dello stato della giurisprudenza civile, penale e comunitaria, afferma la sufficienza di tre fattori al fine di individuare la natura di ente pubblico: Conclusivamente, l'indirizzo in parola, prendendo quindi le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano - come si è detto - tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Con ciò condivisibilmente privilegiando l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e strutturale.

Requisiti questi tutti sussistenti nel caso dell'AUSL della Romagna, essendo pacifica la personalità giuridica pubblica dell'ente, la sua istituzione per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, il controllo della Regione sulla gestione dell'ente, la designazione da parte della regione di organi di amministrazione, direzione e di vigilanza, il finanziamento dell'ente da parte della Regione.

A titolo esemplificativo, l'art. 3 comma 2 legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29, prevede: *2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi.*

L'art. 3 comma 5: *La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale.*

L'art. 3 comma 5 bis: *L'Assemblea legislativa esercita il controllo sui risultati ottenuti in attuazione del comma 5 e valuta i risultati conseguiti a seguito delle scelte definite negli atti aziendali e l'adozione delle figure previste a livello di direzione strategica aziendale. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una specifica relazione.*

L'art. 6 comma 1: *1. Il fabbisogno finanziario del Ssr e delle Aziende sanitarie necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza è definito annualmente dalla Giunta regionale. La competente Commissione assembleare esprime parere sulla proposta annuale di finanziamento alle Aziende sanitarie e sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle norme e dei vincoli disposti dalla legge in materia.*

L'art. 6 comma 2 bis: *La relazione sulla gestione del Direttore generale, a corredo del bilancio di esercizio, documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. I risultati organizzativi raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati sono altresì illustrati nella relazione sulla performance ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione assembleare, e riferisce annualmente all'Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni.*

L'art. 6 comma 3: *3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari.*

La legge regionale Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 che ai sensi dell'art. 3 legge regionale 21 novembre 2013, n. 22, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda USL della Romagna – tanto prevede.



Art.3 commi 4 e 5: 4. L'atto aziendale è adottato dal nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna nel rispetto delle prerogative della Conferenza di cui all'articolo 4 e di quanto previsto dall'articolo 6 ed è elaborato garantendo il coinvolgimento degli operatori nell'ambito degli organi di governance interna, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2004, e delle rappresentanze associative. L'atto aziendale è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004; 5. L'atto aziendale prevede l'articolazione territoriale dell'Azienda USL della Romagna, valorizzando, anche attraverso adeguate ed autonome risorse finanziarie, il ruolo di gestione dei distretti socio-sanitari, che rappresentano l'articolazione territoriale fondamentale del governo e della programmazione aziendale e costituiscono il punto privilegiato delle relazioni tra attività aziendali ed enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari.

Art.3 comma 8: Al fine di assicurare condizioni di equità nella costituzione della nuova Azienda USL della Romagna, la Regione garantisce il finanziamento dell'Azienda USL della Romagna con i medesimi criteri già stabiliti dalla normativa regionale e la prosecuzione del sostegno economico-finanziario già previsto per le Aziende cessate ed assoggettate a piani di rientro.

Art. 5 commi 2 e 3: 2. La Regione nomina il nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco degli idonei costituito ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. La Regione nomina il nuovo Collegio sindacale dell'Azienda USL della Romagna. I collegi sindacali delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2013.

Sotto tale profilo, il danno arrecato all'AUSL della Romagna ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico, rafforzando l'esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto, commesso alla aggravante, intende salvaguardare.

Ricorre l'aggravante di cui all'art. 640 co. II n. 2 bis c.p. in relazione all'art. 61 n. 5) c.p.: la circostanza della "minorata difesa" sussiste quando l'autore del reato ha "profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che "La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata." (Cass., Sez. II, 18656/2021 e Cass., Sez. II, 3560/2020); "L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa." (Cass., Sez. VI, 18485/2020²⁹); "La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo eventuale, in quanto è sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all'atto di realizzare la condotta." (Cass., Sez. I, 39349/2020); "Ai fini della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, non è necessario che le circostanze di tempo, di luogo o di persona, previste dall'art. 61, numero 5), cod. pen., abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia soltanto ostacolata." (Cass., Sez. I, 50669/2017). In altri termini, ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa è l'approfittamento delle condizioni del soggetto passivo, per la cui valutazione devono essere esaminate le situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della persona offesa, agevolando in concreto la commissione del reato (cfr. *ex multis* Cass., Sez. II, 28795/2016).

Tali criteri si applicano anche quando la vittima del reato di truffa sia una persona giuridica.

In primo luogo, poiché la norma in questione pone le circostanze inerenti alla "persona" quale alternativa alle circostanze "di tempo o di luogo", ben potendo, quindi, rilevare anche le mere condizioni locali o temporali.

²⁹ In applicazione del principio la Corte ha ravvisato l'aggravante in relazione al delitto di peculato, posto in essere dal catocchiere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese di giustizia, per aver profittato dell'affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale e dall'utenza dell'ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario.

In secondo luogo, perché è ormai pacifico che persona offesa dal reato possa essere anche una persona giuridica, pubblica o privata, così come è pacifico che, quando vengano in rilievo gli stati psichici della persona offesa, nel caso di persone giuridiche, esse debbano essere valutate in relazione a colui che aveva il potere di rappresentare la persona giuridica nel momento del compimento del reato.

Nel caso di specie, situazione di oggettiva e fondamentale rilevanza è la situazione di **emergenza pandemica**, richiamandosi quanto più sopra illustrato.

Emblematica rappresentazione della situazione di **minorata difesa** in cui versava la AUSL della Romagna (analogamente ad altri enti sanitari regionali) veniva fornita dalla Dirigente VERSARI. Costei (sir in data 13.10.2020 all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021) riferiva che la AUSL della Romagna aveva stipulato altri contratti in quelle stesse settimane con altre società per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (FFP2 e FFP3) e che, proprio la mancata consegna, derivante dall'impossibilità di reperimento di tali prodotti sul mercato mondiale, aveva determinato la AUSL della Romagna a procedere alla risoluzione dei singoli contratti, con conseguente retrocessione del denaro anticipato dall'ente pubblico.

Proprio per la assoluta necessità di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, anche in considerazione della revoca dei precedenti appalti affidati ad altre società appaltatrici, la Dirigente VERSARI si era determinata a concludere l'Accordo Quadro con la CODICE s.r.l., accettando anche clausole imposte dallo stesso PINI che erano particolarmente sfavorevoli per l'ente sanitario romagnolo e che, in altre ordinarie situazioni, certamente non si sarebbe mai fatta imporre da un imprenditore privato.

Infatti, PINI aveva "posto" la clausola della corresponsione anticipata dell'intero prezzo per ogni ordine di fornitura emesso ed aveva manifestato il suo "rifiuto espresso di prestare la cauzione definitiva": dinnanzi a siffatte condizioni contrattuali, la dottoressa VERSARI esplicitava la sua contrarietà, ma, costretta dalla necessità di stipulare urgentemente il contratto, aveva proceduto *oborto collo* alla sottoscrizione dell'Accordo quadro alle condizioni stabilite da PINI, non avendo "potuto in alcun modo contrastare, pena la perdita della commessa con grave danno per la collettività e la salute pubblica" (cfr. all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Ma, infatti, così riferiva sul punto "Ricordo che PINI pose alcune condizioni già inserite nella bozza di contratto che PRATI aveva girato la sera prima: in primo luogo il pagamento anticipato che nella bozza di contratto veniva indicato come pagamento completamente anticipato in una unica soluzione e che per tale ragione per me era una clausola completamente inaccettabile. Un'altra condizione che pose fu quella di sottoscrivere immediatamente il contratto e un'altra ancora che non avrebbe prestato la garanzia definitiva. Io ricordo che anche nell'incontro del 16 mattina [marzo 2020] chiesi a PINI di fornire la garanzia definitiva ex art. 103 Codice degli Appalti, ma lui si rifiutò, come ho scritto nella determina e in questa fase emergenziale fui costretta ad accettare l'appalto" (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' significativo, nel quadro di gravità indiziaria, anche l'espresso rifiuto da parte di PINI di prestare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 che ben avrebbe potuto essere anche una fidejussione bancaria. Rifiuto che, alla luce di quanto già esposto più sopra, appare ben compatibile con la consapevolezza, da parte del PINI, di non avere la disponibilità della merce e della certificazione richiesta, dunque della falsità dei certificati prodotti e della inidoneità dei dispositivi medici che avrebbe consegnato all'Azienda USL della Romagna.

Oltre a ciò, certamente PINI al momento dell'accordo quadro era a conoscenza della condizione di grave emergenza in cui versava la AUSL della Romagna per la diffusione pandemica del Covid 19 e per l'assenza di dispositivi di protezione per gli operatori sanitari propri e delle RSA romagnole, circostanza che concorre a delineare la sussistenza della contestata aggravante.

Come, infatti, afferma la Suprema Corte di Cassazione, "ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta." (Cass., Sez. I, 13387/2013).



Ricorre poi l'aggravante di cui art. 61 n. 7) c.p., per avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità, sia in relazione al *quantum* di denaro esborsato dalla persona offesa, sia in relazione al profitto enorme che la CODICE s.r.l. ha tratto dalla condotta truffaldina, pari a circa 3 milioni di euro attraverso la falsa prospettazione di merce con marchio CE.

Invero, nella truffa contrattuale, come quella in trattazione, non essendo stata consegnata alcuna merce idonea secondo quanto pattuito, ma trattandosi di mascherine chirurgiche completamente prive di marchiatura CE e dei minimi requisiti di sicurezza ed efficacia, dall'esecuzione del contratto l'ente sanitario non ha tratto alcun minimo vantaggio, che possa essere compensato con il rilevante profitto ingiusto tratto dalla condotta truffaldina di PINI.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, la sussistenza della citata aggravante va, preliminarmente, valutata sulla base dell'oggettiva entità del danno, costituendo la capacità economica del danneggiato mero parametro sussidiario di valutazione, cui è possibile ricorrere soltanto nel caso in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. II, sentenza del 21.12.2016 n. 54281).

Luogo e tempo della truffa

Trattatasi nel caso di specie di un'ipotesi di "truffa a consumazione prolungata" ovvero di un "reato ad evento frazionato".

Nonostante il delitto di cui all'art. 640 c.p. sia reato di evento a consumazione istantanea, che si consuma quando viene conseguito il profitto con altrui danno, tuttavia vi sono casi in cui si verifica una dissociazione tra momento di perfezionamento del reato e momento di consumazione dello stesso, ravvisandosi il primo quando il fatto presenta tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie incriminatrice (ivi compresa la causazione del profitto con altrui danno) ed il secondo quando, invece, viene conseguito tutto il profitto che l'agente mirava ad ottenere. Quando, dunque, l'evento di danno non si verifica tutto in un unico momento, l'ottenimento frazionato del profitto determina lo slittamento in avanti del momento consumativo che coincide con il giorno in cui viene conseguito l'ultimo segmento del profitto.

Il reato di cui all'art. 640 c.p. ai danni della AUSL della Romagna deve ritenersi consumato, quindi, nel luogo e nel momento in cui risulta essere stato conseguito il profitto ingiusto con conseguente danno a carico dell'ente pubblico, mediante accredito con bonifici delle somme pari a euro 4.017.600, effettuati a favore del conto corrente n. 1000/2220 con IBAN IT86T0306913245100000002220, aperto presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di San Martino in Forlì, intestato alla CODICE s.r.l.

Tale erogazione avveniva in tre momenti: 1.056.000 euro, disposti in data 16 marzo 2020, per DM; 2.112.000 euro disposti in data 19.03.2020, per DM; 424.800 disposti in data 27.03.2020, riferiti all'acquisto di DPI³⁰ (cfr. all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021, pag. 38 e 39 della I relazione e all. n. 20 della I relazione del consulente contabile).

Come è noto, per pacifico e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il reato di truffa contrattuale si consuma nel luogo e nel momento in cui "l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa" (cfr. Cass., Sez. II, 48027/2016 e Cass., Sez. II, 54948/2017).

Uso di atto falso - capo 2)

Per quanto più sopra illustrato, appare integrato il compendio indiziario anche in relazione al reato di cui al capo 2, in riferimento alle produzioni delle false certificazioni e dichiarazioni richiamate in imputazione.

³⁰ Dell'esame del citato conto corrente risulta anche un altro accredito da parte della AUSL della Romagna, avvenuto con bonifico in data 07.07.2020 per un importo pari a 484.802 euro che, tuttavia, risulta essere stato nuovamente accreditato in data 14.07.2020 dalla CODICE alla AUSL della Romagna con la seguente causale "restituzione per errore accredito Rif. Ns Fat. 5/5/2020 n. 33 MF".

Il reato pacificamente concorre con quello di truffa, per la diversità dei beni giuridici in protezione.

Va infine precisato che l'attività di indagine ha consentito di accertare che unico autore del reato di cui all'art. 640 co. I e co. II n. 1) c.p. e di quello di cui all'art. 489 c.p. è PINI Gianluca, essendo a lui riconducibili la stipula dell'accordo quadro, il profitto del reato, gli artifici e raggiri. Non è stato provato il coinvolgimento di John PESCI o di altri nel concorso alla falsificazione del certificato CEI rilasciato da INSPEC UK, potendo perciò ritenersi che egli si sia limitato a svolgere la funzione di intermediario tra chi in Cina materialmente aveva redatto le false certificazioni e PINI che dava disposizioni su che cosa tali certificati dovessero contenere. Così come, a differenza di quanto emerso in merito alle condotte poste in essere da PINI Gianluca durante l'esecuzione della fornitura pubblica di dispositivi medici (cfr. infra par. 4.1.3.2.), in relazione al delitto di truffa aggravata non sono emersi indizi di correttezza a carico di PRATI Gianluca, ignorando egli, quantomeno al momento della stipula, che PINI non avesse né fosse in grado di reperire i prodotti con le certificazioni prospettate e che queste ultime, da lui prodotte, fossero effettivamente false.

4.1.3 L'esecuzione del contratto di fornitura da parte della Codice s.r.l.

Per la presente esposizione si richiama la analitica illustrazione esposta nella richiesta del P.M., pag. 104 ss., articolata sulla base delle emergenze di indagine e della articolata disciplina in materia.

Concluso il contratto, nella fase di esecuzione dell'appalto la consegna dei D.P.I. e dei D.M. avveniva nell'arco temporale compreso tra il 03.04.2020 (data di consegna del primo lotto di D.M.) e il 16.06.2020 (data di consegna dei D.P.I.), come risulta dai documenti di carico della AUSL della Romagna, acquisiti durante l'esecuzione dell'ordine di esibizione in data 23 giugno 2020.

All'Azienda USL della Romagna venivano consegnati da parte della CODICE s.r.l.: 2.947.200 nell'arco temporale compreso tra il 03.04.2020 ed il 16.04.2020; dal 15.05.2020 al 12.06.2020 altre migliaia di dispositivi medici; in data 12.05.2020 venivano consegnati 180.000 D.P.I. facciali FFP2, successivamente resi in data 30.06.2020 dalla AUSL alla CODICE, perché non conformi e sostituiti con altri prodotti della TOP DEFENDER, la new co. di FIORE Gianluca.

A seguito di un sopralluogo, effettuato dalla P.G. in occasione dell'esecuzione dell'ordine di esibizione in data 23 giugno 2020 presso i magazzini della AUSL della Romagna a Pievesestina di Cesena, era possibile rinvenire la seguente giacenza di D.M. e D.P.I., consentendo così di individuare i lotti di tali forniture, nonché i lotti consegnati in precedenza mediante una lettura incrociata della documentazione contabile presente presso la AUSL Romagna: 60.000 mascherine (DM) rimanenti e 1.927.230 distribuite dal 03.04.2020 al 08.06.2020 per i prodotti indicati con cod 0012055239 M99; 893.750 mascherine (DM) rimanenti e 389.200 distribuite dal 06.06.2020 al 23.06.2020 per quelli indicati con il cod 0012055752 I.3; 180.000 mascherine FFP2 (DPI).

L'attività di indagine, mediante acquisizione della documentazione sia presso la AUSL della Romagna sia presso alcuni degli indagati, nonché della dalla messaggistica estrapolata dai dispositivi elettronici in uso a PINI Gianluca e PRATI Gianluca, unitamente alle conversazioni captate durante le intercettazioni, consentiva di accertare le modalità di attuazione degli accordi contrattuali stipulati tra CODICE s.r.l. e l'Azienda USL della Romagna, soprattutto permettendo di verificare la commissione di altre attività illecite, allo scopo di permettere il proseguimento della pubblica fornitura, evitando che la AUSL della Romagna si accorgesse dell'assenza delle caratteristiche pattuite sulla merce di volta in volta consegnata con conseguente risoluzione del contratto e, dall'altro lato, consentire l'importazione e la commercializzazione di tali dispositivi privi di qualunque requisito per l'immissione in mercato, evitando, così che venissero bloccati dall'Agenzia delle Dogane e distrutti.



La disciplina

Preliminarmente a tali accertamenti è la verifica del quadro normativo che disciplina(va) la commercializzazione dei dispositivi medici e di quelli di protezione individuale al momento dei fatti, in relazione al quale il legislatore della fase emergenziale del marzo 2020 aveva apportato rilevanti modifiche per consentire l'immissione in commercio anche di prodotti privi, al momento dell'importazione, del certificato CE.

Ai fini di tale disamina si deve chiarire che cosa si intenda per dispositivi medici e per dispositivi di protezione individuale, che rappresentano due *species* del più ampio *genus* delle c.d. (comunemente) "mascherine".

Le maschere facciali possono avere diverse qualificazioni giuridiche a seconda della loro funzione, qui di seguito rassegnate.

1. Dispositivi Medici (D.M.)

I Dispositivi Medici (D.M.) hanno lo scopo di evitare da parte di chi le indossa la contaminazione con l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Di regola sono utilizzati in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti. Per tali ragioni ricadono nella definizione fornita dalla Direttiva 93/42/Ce, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 46/1992.

Questa normativa comunitaria è stata, in realtà, superata dal Regolamento UE n. 2017/745³¹ che è entrato in vigore in data 26 maggio 2021: esso modifica in parte le norme che disciplinano il sistema dei dispositivi medici, tenendo conto dell'evoluzione (soprattutto tecnica) degli ultimi vent'anni, con l'obiettivo di garantire un quadro normativo solido ed idoneo a mantenere un elevato livello di sicurezza.

Il d. lgs. 46 / 1997 è stato poi abrogato dall'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 32 medesimo, il quale detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

Nonostante il 26 maggio 2021 sia, formalmente, la data di decorrenza della piena applicabilità del Regolamento 2017/745, tuttavia, come dallo stesso previsto, la non completa operatività di Eudamed³² consente il ricorso a soluzioni transitorie a cura degli Stati Membri per quanto riguarda la registrazione di dispositivi ed operatori economici, notifiche di certificazione, vigilanza e indagini cliniche.

³¹ Il Regolamento (UE) 2017/745, fondato sui principi del New Legislative Framework, si pone l'obiettivo di elevare gli standard di qualità e sicurezza dei prodotti e creare contemporaneamente un quadro legislativo sostenibile, favorevole all'innovazione che ponga l'UE quale garante della salute globale e del buon funzionamento del mercato interno nel settore dei dispositivi medici.

La normativa comunitaria di armonizzazione oggi fa capo al "New Legislative Framework" che costituisce il riferimento cui le singole Direttive e Regolamenti si vanno via via conformando; esso consiste in:

- Regolamento (CE) n. 764/2008: procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- Regolamento (CE) n. 765/2008: norme in materia di accreditamento e marcatura CE.
- Decisione 9 luglio 2008, n. 768/2008/CE: quadro comune per la commercializzazione dei prodotti; si tratta di una Decisione sui generis in quanto non ha destinatari precisi e non è perciò applicabile direttamente: è piuttosto un impegno preso dalle istituzioni comunitarie circa il contenuto e la struttura cui rifarsi per le future norme di armonizzazione.
- Regolamento (UE) n. 2019/1020: vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, modifica del regolamento (CE) n. 765/2008.

Queste normative comunitarie rappresentano le regole generali, valevoli per tutti i prodotti commercializzabili sul territorio dell'Unione Europea; esse, in relazione a specifiche tipologie di prodotto, vengono poi integrate di volta in volta da normative settoriali contenute in altre Direttive o in altri Regolamenti comunitari, come accade per i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale.

³² Eudamed è il sistema informatico sviluppato dalla Commissione Europea per attuare il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) e il Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR): esso è la banca dati europea dei dispositivi medici, creata al fine di migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni sui dispositivi disponibili sul mercato dell'UE. Questa banca dati dovrebbe essere multiscopo e interoperabile, funzionando come sistema collaborativo, di registrazione, di notifica e di divulgazione delle informazioni disponibili anche al pubblico su cui dovranno essere "caricate" le informazioni da parte di tutti i soggetti che operano nel mercato dei dispositivi medici (fabbricanti, mandatari, importatori, organismi notificati).

Per tale ragione, tuttavia, nonché per il fatto che le condotte compiute ai danni della AUSJ della Romagna sono avvenute in epoca anteriore al 26 maggio 2021, la normativa di riferimento è ancora quella di cui al d. lgs. 46/1997, come modificato successivamente dal d. lgs. 37/2010, rappresentando così questa la fonte normativa primaria in ambito nazionale in materia di commercializzazione dei dispositivi medici.

Venendo allora alla disciplina dettata dal d. lgs. 46/1997, che ripropone la modalità di normazione comunitaria, in via preliminare, all'art. 1 fornisce le definizioni dei soggetti e dei prodotti a cui si applica quanto in esso contenuto, stabilendo che per dispositivo medico deve intendersi *“qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia”*.

All'interno del *genus* “dispositivo medico” il legislatore nazionale, in analogia al legislatore comunitario, ha previsto quattro *species*, stabilendo all'art. 8 che *“I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I, IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione di cui all'allegato IX.”*.

La suddivisione in classi risulta particolarmente utile ai fini dell'individuazione dei requisiti tecnici richiesti per l'immissione in commercio degli stessi dispositivi.

In particolare, per quello che rileva in questa sede, tutti i dispositivi non invasivi (nei quali ricadono le mascherine) rientrano nei dispositivi di classe I (all. IX d.l.gs. 46/1997 e considerando 12 della Raccomandazione della Commissione UE 2020/403³³) e possono essere immessi in commercio, a norma dell'art. 5 d. lgs. 46/1997, solo se recano la marchiatura CE di cui all'art. 16, a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Come previsto dall'art. 16 del citato d. lgs., il marchio CE può essere apposto sul prodotto solo se il dispositivo medico soddisfa i requisiti essenziali di efficacia e sicurezza (art. 16: 1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 devono recare al momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE; art. 3: 1. I dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto, sono correttamente forniti e installati, sono oggetto di un'adeguata manutenzione e sono utilizzati in conformità della loro destinazione).

Questi ultimi sono previsti dall'Allegato I del d. lgs. 46/1997. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6, *“si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 il dispositivo fabbricato in conformità delle norme tecniche armonizzate comunitarie e delle norme tecniche nazionali che le recepiscono.”*

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE la “norma” è una *“specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non è obbligatoria, ed appartiene ad una delle seguenti categorie”*: Norma Internazionale (ISO), Norma Europea (EN), Norma Nazionale (UNI)³⁴.

Dette norme armonizzate assumono particolare importanza nel campo dei dispositivi medici, in quanto le direttive europee prevedono che dall'applicazione di tali norme deriva, come anticipato, una presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti per i singoli dispositivi sottoposti a marcatura CE.

Nel caso di dispositivi medici, *sub specie* di mascherine chirurgiche, le norme tecniche la cui applicazione da parte del fabbricante permette di presumerne la conformità al rispetto dei requisiti

³³ Secondo il considerando 12 della citata Raccomandazione *“I pertinenti dispositivi medici, in quanto dispositivi non invasivi, rientrano nella classe I, a meno che non si applichino regole specifiche”*.

³⁴ Tali norme tecniche sono consensuali (in quanto devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori), volontarie (le parti interessate si impongono spontaneamente di rispettarle), democratiche (tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori di compilazione).

Esse riflettono lo stato dell'arte relativamente alle conoscenze in un determinato settore.

Le norme tecniche divengono “armonizzate” quando vengono adottate a livello europeo, su mandato della Commissione, dai Comitati Europei di Normalizzazione CEN o CENELEC; quest'ultimo per il settore elettrico; solitamente costituiscono l'adozione in campo europeo di Norme internazionali (ISO o IEC).

Le norme tecniche vengono usualmente suddivise in “orizzontali”, quando sono applicabili ad ampi settori di dispositivi medici, e “verticali” quando dettano specificazioni tecniche dirette a singole tipologie di dispositivi.

essenziali di efficacia e sicurezza sono le UNI EN 14683:2019 e le UNI EN 10993:2019, come previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2020/437 del 24 marzo 2020³⁵ della Commissione Europea, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici elaborata a sostegno della direttiva 93/42/CEE del Consiglio.

In definitiva, quindi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le norme tecniche in questione, se seguite durante il processo di fabbricazione, permettono al produttore di avvalersi della presunzione di conformità del prodotto agli standard di sicurezza ed efficacia essenziali richiesti per l'immissione in commercio dei dispositivi medici con marchio CE.

Una volta, quindi, costruito il prodotto nel rispetto delle norme tecniche UNI EN ISO 14683 e 10993-11, i dispositivi medici si presumono conformi ai requisiti essenziali di efficacia e sicurezza, permettendo al fabbricante³⁶ di ottenere o apporre la marcatura CE per l'immissione in commercio³⁷.

Il marchio CE può essere apposto sulla mascherina quale dispositivo medico seguendo le procedure indicate nella citata normativa ed in particolare nell'art. 11 comma V³⁸, comma IX³⁹ e comma X⁴⁰.

Per i dispositivi medici di classe I, quali sono le mascherine facciali, il fabbricante può apporre il marchio CE sul prodotto e immetterlo in commercio dopo aver redatto una dichiarazione di conformità CE, in base all'allegato VII del D.Lgs.46/97.

Con tale documento il fabbricante garantisce e dichiara che i propri prodotti soddisfano le disposizioni della direttiva CE richiamata, conservando comunque, a disposizione delle Autorità, tutta la documentazione tecnica atta a dimostrare la sicurezza del dispositivo prodotto.

La dichiarazione di conformità CE è la procedura più semplice di marcatura CE, in quanto si tratta di una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilità, senza l'intervento di un Organismo Notificato. In particolare, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato V, il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per la fabbricazione, dovendo per tale ragione presentare all'Organismo notificato una domanda di valutazione del sistema di qualità⁴¹ (1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per la fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei prodotti come specificato al punto 3; egli è inoltre soggetto alla sorveglianza CE come specificato al punto 4. 2. La dichiarazione di conformità CE è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante che soddisfa gli obblighi previsti al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e soddisfano le disposizioni applicabili del presente decreto).

³⁵ Secondo la Decisione di esecuzione citata "La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme EN ISO 10993-11:2018, EN 14683:2019+AC:2019 ed EN ISO 15747:2019 siano conformi alla richiesta. Le norme armonizzate EN ISO 10993-11:2018, EN 14683:2019+AC:2019 ed EN ISO 15747:2019 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 93/42/CEE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le norme armonizzate EN ISO 10993-11:2018, EN 14683:2019+AC:2019 ed EN ISO 15747:2019 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN ISO 10993-11:2009, EN 14683:2005 ed EN ISO 15747:2011. È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme EN ISO 10993-11:2009, EN 14683:2005 ed EN ISO 15747:2011 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

³⁶ Il fabbricante è definito, ai sensi dell'art. 1 lett. f) d. lgs. 46/1997, "la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio o dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente."

³⁷ L'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 1 lett. h) d. lgs. 46/1997, è "la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo".

³⁸ Tale comma prevede che prevede che "Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità CE richiesta, inviandone copia al Ministero della salute."

³⁹ Secondo cui che "Il fabbricante può incaricare il mandatario di avviare i procedimenti previsti negli allegati III, IV, VII e VIII."

⁴⁰ In forza del quale che "Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un organismo notificato, il fabbricante o il suo mandatario può rivolgersi ad un organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato designato".

⁴¹ Tenuto conto che la sterilizzazione e la funzione di misura costituiscono processi di particolare rilevanza ai fini della sicurezza, per i dispositivi sterili e/o con funzione di misura, anche se di classe I, non sarà sufficiente la sola dichiarazione di conformità, ma il fabbricante dovrà fornire assicurazioni sull'affidabilità dei processi adottati. In questo ultimo caso, il fabbricante deve pertanto attenersi, oltre alle disposizioni dell'allegato VII, anche ad una delle procedure previste agli allegati IV o V o VI, a sua scelta.

L'è bene precisare che, se il fabbricante ha sede fuori dall'UE⁴², egli deve avvalersi di un **mandatario nel territorio dell'Unione**, cioè di un soggetto che svolga le attività definite nel mandato per conto del fabbricante.

A questi operatori economici si aggiunge, poi, l'**importatore** che è colui che immette sul mercato dell'UE un D.M., che deve essere conforme alla normativa in materia di dispositivi medici, proveniente da un Paese terzo.

Ricapitolando fin quanto qui emerso, è possibile affermare, quindi, che **un dispositivo medico può essere immesso in commercio solo se ha il marchio CE**, il quale viene apposto dal fabbricante ovvero dal mandatario, se il fabbricante ha la sede fuori dall'UE, **mediante una dichiarazione di conformità CE che deve essere comunicata al Ministero della Salute** ovvero mediante una certificazione CE rilasciata da un Organismo Notificato.

Tuttavia, al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione a livello mondiale del virus pandemico Covid-19 e per far fronte alla crescente domanda di mascherine da parte degli operatori sanitari e della popolazione in generale, il legislatore ha fatto applicazione della deroga contenuta nella Direttiva 93/42/CEE, introducendo un **regime speciale, valevole per tutto il periodo emergenziale** (la cui fine è stata prevista al 31 marzo 2022)⁴³.

Il d.l. "Cura Italia", d.l. 18/2020 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche nella l. 27/2020, all'art. 15, comma 2 (testo vigente al momento dei fatti), prevede la possibilità per i produttori, gli importatori e per coloro che immettono in commercio i Dispositivi Medici, di avvalersi della **certificazione in deroga rilasciata dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità)** dopo un breve procedimento di validazione degli stessi⁴⁴.

L'art. 15 comma 4 del d.l. 18/2020 prevede, altresì, che *"Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio."*

Quindi, il **fabbricante o l'importatore** (per quest'ultimo, la facoltà permane sino al 19.7.2020) poteva immettere, durante il periodo emergenziale, in commercio dispositivi medici privi del marchio CE ovvero privi della dichiarazione di conformità di CE, se fabbricante, avvalendosi della certificazione in deroga di cui all'art. 15 del d.l. 18/2020 ed autocertificando il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui al d. lgs. 46/1997.

Fino a quando l'ISS o PINAIL non forniva una risposta affermativa, concedendo la certificazione in deroga, la legge prevedeva un espresso divieto di commercializzare tali beni.

2. Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Le mascherine di tipo FFP1, FFP2 ed FFP3 rientrano, invece, tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

⁴² Questo concetto è ben espresso nella nuova definizione di mandatario contenuta nel Regolamento 2017/745 UE, ma era già ricavabile dalla nozione elaborata dalla Direttiva CE che è stata attuata con d. lgs. 46/1997.

⁴³ Il ricorso alla deroga era stato sollecitato anche dalla Commissione UE con raccomandazione 2020/403 del 16.03.2020 nella quale così statuiva *"Nel caso dei dispositivi medici dovrebbe essere presa in considerazione anche la possibilità che gli Stati membri autorizzino deroghe alle procedure di valutazione della conformità, conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745, una volta che quest'ultimo diverrà applicabile, anche nei casi in cui non sia richiesto l'intervento di un organismo notificato."*

⁴⁴ In particolare, il comma 2 del citato articolo di legge stabilisce che *"I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti."*



Si tratta, in particolare, di facciali filtranti utilizzati, prevalentemente, in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni ovvero su altri luoghi di lavoro.

I dispositivi di protezione individuale sono disciplinati dal d. lgs. 475/1992, attuativo della direttiva 89/686/CEE; tuttavia, quest'ultima è stata formalmente abrogata dal Regolamento UE n. 425/2016 che stabilisce le (nuove) condizioni di immissione sul mercato, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che devono avere per preservare la salute e garantire l'incolumità degli utilizzatori.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa regolamentare, direttamente applicabile, il governo italiano nel 2019 adottava il d. lgs. 17/2019 al solo scopo di armonizzare la normativa interna a quella europea con la conseguenza che, attualmente, le fonti del diritto applicabile alla materia dell'immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale sono costituite da: **D. lgs. 475/1992**⁴⁵ che continua a trovare applicazione e che è stato modificato dal **d. lgs. 17/2019** al fine di adeguare la normativa interna alle disposizioni regolamentari; **Reg. UE 425/2016**, direttamente applicabile⁴⁶.

Tali dispositivi sono divisi in tre diverse categorie a seconda della tipologia di rischio:

quelli di categoria I che possono essere messi in commercio previa Dichiarazione di Conformità da parte del fabbricante;

quelli di categoria II e quelli di categoria III che devono passare al vaglio di un Organismo notificato, il quale emette il Certificato CE, a seguito del quale il fabbricante può, poi, emettere la Dichiarazione di conformità.

Le mascherine qualificate come dispositivi di protezione individuale appartengono alla Classe III⁴⁷ (cfr. Allegato I regolamento UE 2016/425 e Raccomandazione della Commissione UE 2020/403 punto 11), con la conseguenza che il fabbricante, al fine di immetterli in commercio, deve:

redigere la documentazione tecnica di cui all'Allegato III del Regolamento UE 425/2016;

coinvolgere un Organismo notificato che emetta un certificato CE;

redigere la Dichiarazione di Conformità al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili nella fabbricazione del dispositivo;

apporre la marcatura CE;

corredare il dispositivo delle istruzioni e informazioni di cui all'Allegato II del Regolamento UE 425/2016⁴⁸.

Anche nel caso dei dispositivi di protezione individuale, il fabbricante deve rispettare una serie di requisiti di salute e sicurezza, previsti dall'Allegato II del Regolamento UE n. 425/2016.

A tal riguardo è prevista una presunzione di rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficacia se il fabbricante applica le norme tecniche armonizzate, ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 425/2016⁴⁹.

⁴⁵ Il d. lgs. 475/1992, attuativo della direttiva 89/686/CEE, veniva in un primo momento modificato dal d. lgs. 10/1997 (che, a sua volta, dava attuazione alle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE); successivamente, con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/425 il legislatore del 2019 con il d. lgs. 17 armonizzava la normativa interna alla modificata normativa comunitaria, novellando il d. lgs. 475/1992 e abrogando il d. lgs. 10/1997. In particolare, l'art. 1 d. lgs. 475/1992, come modificato dal d. lgs. 17/2019, stabilisce che "Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI".

⁴⁶ Ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato Regolamento dell'Unione Europea, sono "dispositivi di protezione individuale" (DPI): a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza".

⁴⁷ Come precisato dalla Raccomandazione della Commissione UE 2020/403 al considerando 11, "I DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dagli agenti biologici nocivi come i virus sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/425 nell'ambito della categoria III, che comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili".

⁴⁸ Come precisato dall'art. 2 co. IV d. lgs. 46/1997 "Se un prodotto è destinato dal produttore ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, sia in conformità del presente decreto, sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nel decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10." (n.d.r. il riferimento al d. lgs. 10/1997 deve intendersi riferito ora, dopo la sua abrogazione da parte del d.lgs. 17/2019, al d. lgs. 475/1992 e al Regolamento UE 2016/425).

⁴⁹ Secondo cui "Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse."

Con riguardo ai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie semimaschere filtranti, le norme tecniche armonizzate di riferimento, il cui rispetto nella fabbricazione di tali prodotti conferisce la presunzione di possesso dei requisiti di efficacia e sicurezza richiesti dal regolamento dell'UE, sono le **UNI EN 149:2001+A1:2009** che dal 2010 hanno sostituito la precedente UNI EN 149:2001⁵⁰, con la precisazione che la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita e alla data stabilita la norma sostituita cessa di conferire presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.

Gli obblighi imposti al fabbricante, nel caso in cui il dispositivo di protezione individuale sia prodotto al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, **sussistono in capo all'importatore**, come previsto dall'art. 10 co. II del citato Regolamento UE⁵¹.

Quando il D.P.I. è conforme ai requisiti di efficacia e sicurezza, anche in forza della presunzione derivante dalle norme tecniche armonizzate, all'esito della dichiarazione di conformità ovvero della certificazione CE, può essere apposto il marchio CE sugli stessi: la marchiatura CE segue, inoltre, le regole generali del **Regolamento 765/2008**⁵² di cui all'art. 30⁵³.

Con l'avvento dell'emergenza pandemica da **Covid 19** e la enorme difficoltà di reperimento sul mercato europeo dei D.P.I., il Governo italiano, analogamente a quanto previsto per i dispositivi medici, ha disciplinato un **regime eccezionale**, valevole per tutto il periodo emergenziale, consentendo l'immissione in commercio di D.P.I. privi di marchio CE, ma con **"certificazione in deroga"**⁵⁴.

In questo caso, l'organo preposto alla valutazione delle domande e delle autocertificazioni concernenti le mascherine FFP1, FFP2 ed FFP3 era l'INAIL, al quale doveva essere inviata una autocertificazione corredata da una serie di documenti, tra cui una relazione tecnica descrittiva completa del dispositivo e

⁵⁰ Cfr. Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 344 del 13.10.2017 e Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2018/C113/04.

⁵¹ Secondo cui **"Prima di immettere un DPI sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 19. Essi si assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI recchi la marchiatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6."** L'art. 12 del citato Regolamento prevede, inoltre, che **"Un importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 quando immette un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modifica DPI già immessi sul mercato in modo tale che la conformità al presente regolamento possa risultare compromessa"**.

⁵² In esso - art. 2 - sono contenute le definizioni generali valevoli per l'apposizione del marchio CE su qualunque prodotto (trovando, poi, in aggiunta applicazione anche le ulteriori normative di settore, tra cui quella dei dispositivi medici ovvero dei dispositivi di protezione individuale). **fabbricante** è "una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio", **mandatario** è "una persona fisica o giuridica in quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante in sensi della pertinente normativa comunitaria", **importatore** è "una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo", **distributore** è "una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto". Inoltre, **accreditamento** è "l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità", **organismo nazionale di accreditamento** è "l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento". In Italia l'unico organismo autorizzato dallo Stato Italiano a svolgere attività di accreditamento è ACCREDIA.

⁵³ Tale articolo stabilisce che **"la marchiatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario"** (comma I) e che **"la marchiatura CE è l'unica marchiatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione"** (comma IV).

⁵⁴ Il ricorso alla deroga era stato sollecitato anche dalla Commissione UE con raccomandazione 2020/403 del 16.03.2020 nella quale così statuiva **"Nel caso dei dispositivi medici dovrebbe essere presa in considerazione anche la possibilità che gli Stati membri autorizzino deroghe alle procedure di valutazione della conformità, conformemente all'articolo 11, paragrafo 15, della direttiva 93/42/CEE, e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/743, una volta che quest'ultimo diverrà applicabile, anche nei casi in cui non sia richiesto l'intervento di un organismo notificato"**. L'art. 15 d.l. 18/2020, convertito con modifiche in legge 27/2020, stabilisce al comma III che **"I produttori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma I, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti"**.

dell'uso a cui era destinato, nonché i relativi rapporti di prova sui test (c.d. test report) effettuati per verificare la conformità del dispositivo ai requisiti essenziali di salute e sicurezza⁵⁵.

Qualora la valutazione dell'INAIL risultasse negativa, il Decreto Cura Italia prevedeva che il produttore dovesse cessare immediatamente la produzione e all'importatore era fatto divieto di immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale importati: **art. 15 comma 4** del d.l. 18/2020: *“Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.”*.

Come ben si comprende dalla mera lettura del testo normativo, **non sussiste(va) un silenzio assenso** della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che fino al momento in cui l'INAIL non forniva una risposta affermativa, i DPI prodotti ed importati non potevano essere immessi in commercio.

Il d. l. 18/2020, convertito con modifiche nella l. 27/2020 (con successive ulteriori modifiche normative), ha poi previsto **all'art. 16** che potevano essere considerati D.P.I. ai soli fini della normativa di tutela del lavoratore di cui al d. lgs. 81/2008 anche le mascherine chirurgiche, a condizione che rispettassero quanto previsto dall'art. 5 bis co. III del citato decreto-legge, cioè che, ancorchè prive del marchio CE, fossero state comunque autorizzate dall'Istituto Superiore di Sanità (*“3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità.”*).

3. Mascherine generiche

Mascherine generiche o “di comunità”: l'ultimo comma dell'art. 16 d.l. 18/2020 prevede poi, ai soli fini di cui al comma I (ossia *“per contenere il diffondersi del virus Covid 19”*), che le persone presenti sul territorio nazionale possano utilizzare mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sulla immissione in commercio. Questa disposizione introduce una terza tipologia di mascherine che **non sono né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale** e che, per tale ragione, possono essere utilizzate dalle persone presenti sul territorio nazionale, ma non possono essere utilizzate né nei luoghi di lavoro in generale né, tantomeno, negli ambienti medico-sanitari, come ben si evince dalla lettura congiunta del comma I e del comma II dell'art. 16 in combinato disposto con l'art. 5 bis co. III del medesimo decreto-legge “cura Italia”.

L'esecuzione dell'accordo

Tale la disciplina di riferimento in relazione alla immissione in commercio dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale, si esamina quanto emerso dalla complessiva attività di indagine in merito all'esecuzione della pubblica fornitura alla AUST della Romagna da parte della CODICE s.r.l., legalmente rappresentata da PINI Gianluca.

Al fine di rendere di maggior comprensibile ed evidente la condotta di frode compiuta da PINI nell'adempimento dell'Accordo Quadro, poiché la fornitura pubblica di mascherine da parte della CODICE s.r.l. a favore della stazione appaltante si concretizzava attraverso plurime consegne di prodotti importati dalla Cina, si esaminano le condotte fraudolente compiute da PINI Gianluca in

⁵⁵ È necessario che i produttori o gli importatori di D.P.I. allegino alla richiesta di validazione i test di prova dei prodotti, effettuati presso laboratori specializzati anche diversi da quelli qualificati, purché l'esecuzione delle prove tecniche e i risultati delle stesse siano uniformi a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riferimento a specifici punti delle norme considerati imprescindibili per il loro utilizzo, anche nell'attuale situazione di emergenza sanitaria. In luogo dei report delle prove tecniche, INAIL accetta anche certificati di conformità rilasciati da enti di certificazione accreditati da un Ente di accreditamento nazionale ufficiale.

relazione a ciascuna importazione, esaminando gli elementi di prova gravemente indiziari raccolti tramite la lettura congiunta di molteplici fonti di prova, tra cui intercettazioni, messaggistica, email, documentazione reperita presso la AUSL della Romagna e quella presentata al momento dello svincolo all'Agenzia delle Dogane.

In particolare, in relazione a ciascuna consegna di dispositivi medici (e dispositivi di protezione individuale) effettuata da PINI, si procederà ad esaminare, alla luce di quello che era stato pattuito tra PINI Gianluca e la Dirigente AUSL, VERSARI Orietta: 1) che cosa era stato importato e consegnato da PINI all'Azienda sanitaria in questione; 2) se quanto consegnato corrispondeva alle condizioni pattuite; 3) se l'assenza delle caratteristiche pattuite nel prodotto consegnato (e la falsità di alcuni documenti certificativi) era nota a PINI Gianluca al momento dell'importazione e della successiva consegna all'Azienda sanitaria romagnola; 4) se la mancanza di tali qualità era stata artatamente celata da PINI Gianluca all'AUSL della Romagna e con quali modalità.

E', quindi, necessario ricapitolare brevemente le condizioni inerenti al prodotto, previste nell'Accordo Quadro del 16 marzo 2020.

Trattavasi, in particolare, di "mascherine facciali 3-ply disposable masks/mascherine usa e getta a tre veli" con "le caratteristiche di seguito esplicitate":

1. certificazione CE rilasciata da INSPEC UK Manchester nel 2018 e valida fino al 2023;
2. certificazione GFT Test superamento livello contenimento ASTM 3 (99 % BFE-Bacterial Filtration Efficiency);
3. certificazione UNI EN 14683 e UNI EN 10993 o equivalenti;

Il prodotto con queste caratteristiche poteva, tuttavia, essere sostituito dall'appaltatore, in forza della clausola inserita in contratto secondo la quale "il committente accetta, ora per allora, che il prodotto, a parità di caratteristiche e prestazioni di contenimento che rimangono garantite, possa subire variazioni nei materiali utilizzati, nei colori, nelle riliezioni elastiche e nelle forme ergonomiche". Traducendo la locuzione "Stesse caratteristiche e prestazioni di contenimento che rimangono garantite", essa significava possibilità da parte della CODICE s.r.l. di fornire i dispositivi medici⁵⁶ in possesso comunque delle seguenti qualità:

- marchio CE rilasciato da altro ente accreditato diverso da INSPEC;
- certificato GFT diverso da quello prodotto alla AUSL, ma comunque con una prestazione di contenimento pari o superiore al 99 %;
- rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficacia secondo le norme tecniche equivalenti a quelle UNI EN 14683 e UNI EN 10993.

In relazione a questo ultimo aspetto, come si può comprendere alla luce della disamina svolta in precedenza in relazione alla normativa comunitaria e nazionale, occorre rilevare che non vi sono norme tecniche equipollenti in relazione ai dispositivi medici diverse da queste richiamate.

Tuttavia, poiché la loro adozione in fase di progettazione e produzione del dispositivo medico consente di presumere quest'ultimo conforme ai requisiti di sicurezza ed efficacia richiesti dalla normativa di settore, il mancato rispetto di queste norme tecniche non impedisce la possibilità per il prodotto di ottenere il marchio CE, spettando al fabbricante dimostrare (e all'importatore verificare) che il dispositivo medico prodotto presenti i requisiti di sicurezza ed efficacia richiesti (non operando, quindi, la presunzione di conformità).

Dall'esame della documentazione reperita e sequestrata presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane, di volta in volta competenti in relazione al luogo di importazione, la CODICE s.r.l. risulta aver introdotto nel territorio nazionale 6.253.600 dispositivi medici (mascherine chirurgiche) dalla Cina nel periodo compreso tra il 02.04.2020 ed il 10.06.2020, di cui:

4.011.600 destinati all'AUSL della Romagna (in realtà, questo dato, ricavato dalle dichiarazioni presentate dall'importatore CODICE s.r.l. all'Agenzia delle Dogane, non corrisponde all'ammontare di dispositivi medici effettivamente consegnati alla AUSL della Romagna che sono pari a 3.302.500, come

⁵⁶ In questo caso, come si è già avuto modo di illustrare, l'Accordo Quadro prevedeva che "in tal caso", cioè nell'ipotesi in cui fosse stato fornito dalla CODICE s.r.l. un prodotto con caratteristiche diverse da quelle pattuite, ancorché analoghe, "l'Azienda USL della Romagna si riserva(va) il verificare l'idoneità tecnica del prodotto" (cfr. art. 2 Accordo Quadro; all. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021).

risulta dalla documentazione reperita presso l'Azienda sanitaria romagnola in sede di perquisizione avvenuta nell'aprile 2021 (3.300.000 come previsto da contratto + 2.500 omaggio quale risarcimento per quelle difettose)⁵⁷;

2.422.000 destinati a soggetti ex art. 2 Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 28.03.2020)⁵⁸ con codice ATECO 46.46⁵⁹.

La disciplina doganale

Prima di esaminare nel dettaglio le singole importazioni compiute dalla CODICI s.r.l. le cui mascherine venivano successivamente consegnate alla AUSL della Romagna, in forza dell'Accordo Quadro tra questi stipulato, è utile illustrare sinteticamente alcune utili nozioni concernenti la materia doganale.

L'immissione nel territorio nazionale di merce proveniente da paesi extra UE avviene mediante importazioni compiute dai singoli importatori i quali, solitamente, si avvalgono della figura professionale dello **spedizioniere dogane** che ha con l'importatore un contratto di mandato (anche in forma orale).

Lo spedizioniere doganale è, in base a quanto previsto dalle fonti normative regolatorie⁶⁰, colui che si interfaccia con gli uffici doganali in qualità di **rappresentante dell'importatore**; la rappresentanza può essere diretta, quando agisce in nome e per conto dell'importatore, ovvero indiretta, quando agisce solo per conto dell'importatore e non anche in suo nome, assumendo in questo caso la funzione di dichiarante.

Il compito affidato allo spedizioniere è particolarmente rilevante con riferimento alla compilazione del **DAU**, cioè al **Documento Amministrativo Unico**⁶¹, comunemente noto come **bolletta doganale**:

⁵⁷ La differenza tra dispositivi medici importati e dichiarati destinati alla AUSL della Romagna e dispositivi medici effettivamente consegnati all'ente sanitario in questione avrebbe determinato il mancato pagamento dei dazi di importazione; cosa, questa, che non si è verificata in quanto, alla luce della normativa derogatoria che si illustrerà nel proseguo della presente trattazione, tuttavia, ciò non si è verificato per due ragioni: in primo luogo, perché parzialmente PINI Gianluca ha proceduto in un caso alla revisione su istanza di parte, dichiarando che la destinazione dei prodotti era per altro ente e pagando i dazi dovuti; in secondo luogo, poiché sono stati comunque consegnati ad altro ente per il quale la normativa emergenziale aveva previsto l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali.

⁵⁸ Per effetto della **DECISIONE (UE) n. 2020/491 del 3.4.2020** (secondo cui, ai sensi del par. 1 del citato art. 1, sono ammesse al beneficio dell'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di determinati soggetti: Organizzazioni pubbliche (compresi gli Enti statali, gli Organismi pubblici e altri Organismi di diritto pubblico) oppure le Organizzazioni (di beneficenza o filantropiche) autorizzate dalle Autorità competenti degli Stati membri. Tali merci devono, inoltre, essere destinate ai seguenti usi: distribuzione gratuita, da parte degli enti e delle organizzazioni di cui sopra, alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19; messa a disposizione gratuita delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni predetti.), l'art. 2 dell'**ordinanza n. 6 del 28 marzo 2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza** prevedeva che l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane procedesse allo svincolo diretto con esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell'IVA per i dispositivi medici e quelli di protezione individuale diretti esclusivamente nei confronti di Regioni, Province Autonome, enti locali, Pubbliche amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza e soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali (cfr. all. n. 3 della I relazione del consulente contabile). Tra questi ultimi vi rientrano, per espressa previsione normativa, anche gli enti di pubblica utilità e di interesse pubblico così come previsti dal **DPCM 22 marzo 2020, modificato, da ultimo, dal DPCM del 26 aprile 2020** e relativi allegati (cfr. all. 4 della I relazione del consulente contabile). Per comprendere chi rientra in questa definizione di soggetti che esercitano servizi essenziali ovvero servizi di pubblica utilità o di interesse pubblico occorre far riferimento ai codici ATECO inseriti nell'allegato dpcn. Con la **circolare n. 6/2020 dell'8 maggio 2020** l'Agenzia Dogane e Monopoli stabiliva che, nel caso in cui l'importazione fosse svolta non direttamente dall'Ente/Organizzazione avente titolo, ma per conto dello stesso, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dai dazi doganali dovevano essere prodotte sia la dichiarazione da parte del destinatario avente titolo, resa sul modulo di autocertificazione per lo svincolo diretto, sia l'autocertificazione dell'importatore operante per conto del soggetto destinatario-avente titolo; in tale caso, gli Uffici delle Dogane dovevano verificare, quindi, sia che la documentazione commerciale dimostrasse la corrispondenza tra la natura e la quantità delle merci oggetto di mandato e quelle importate, sia che il destinatario delle merci ricentrasse nelle categorie ammesse al beneficio.

⁵⁹ Questo codice, richiamato nell'allegato 3 del d.p.c.m. del 22.03.2020, riguarda le attività che svolgono commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici ed era stato indicato da PINI, per il tramite del suo spedizioniere, nella bolletta doganale.

⁶⁰ La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di una patente, di validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, previo superamento di un esame di Stato.

Con la legge n. 1612 del 22 dicembre 1960 veniva riconosciuta per la prima volta, dal punto di vista giuridico, la professione di spedizioniere doganale, individuandone le competenze, gli obiettivi e gli ambiti di applicazione. Successivamente, le competenze e le funzioni degli spedizionieri doganali sono state progressivamente ampliate: dapprima, con il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 40-54), poi con d.l. 417/1991 convertito con modifiche il l. 66/1992, poi con il decreto ministeriale 31 marzo 1992 e, infine, con la legge n. 213 del 25 luglio 2000.

⁶¹ Il documento amministrativo unico è stato istituito con il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che ha introdotto il codice doganale dell'Unione Europea.

è lo spedizioniere, infatti, che in forza di quanto dichiaratogli dall'importatore e in base alla documentazione a lui prodotta da quest'ultimo, procede all'inserimento di codici e diciture all'interno dei campi contenuti nella bolletta, redigendola e presentandola poi all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto al luogo di primo ingresso delle merci sul territorio nazionale. Se la finalità principale della bolletta doganale è quella di avere contezza della tipologia di merce importata e di stabilire, in relazione al suo valore (dichiarato), quale sia l'importo di dazi e IVA da corrispondere da parte dell'importatore (per il tramite dello spedizioniere), vi sono, tuttavia, dei "campi" all'interno del modulo di bolletta doganale la cui compilazione ha **valore di autocertificazione**.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, nel **campo 33** vengono utilizzati i codici⁶²:

T001 (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione)

T028 (per mascherine dm con marchio CE dotato di idonea certificazione)

T041 (per mascherine prive di marchio CE o con marchio CE non dotato di idonea certificazione, in deroga ex art. 15 d.l. 18/2020 "Cura Italia").

Proprio in relazione al codice T041, introdotto solo in data 17 marzo 2020 a causa dell'impellente necessità di importare dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale per contrastare la diffusione pandemica del virus Covid-19, alla luce anche dell'introduzione della "certificazione in deroga" prevista dal D.L. Cura Italia, la dott. ssa Maria PRETTI, Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane della Lombardia, sentita in sede di sommarie informazioni dinanzi al Pubblico Ministero in data 21.10.2021, riferiva:

"In forza di una modifica effettuata sul sistema, avvenuta in data 17.03.2020, è stato inserito un nuovo codice T041 che prevede lo sdoganamento in deroga alla normativa previgente dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche; in particolare, in forza di ciò, lo spedizioniere che inseriva tale codice poteva ottenere lo sdoganamento di tali beni anche se la merce non aveva certificazione, a condizione tuttavia che la certificazione venisse richiesta all'INAIL o all'ISS entro alcuni giorni (credo cinque) dallo svincolo e a condizione che, finché non si fosse ottenuta la certificazione in deroga, la merce non potesse essere immessa in commercio o in ogni caso non potesse essere utilizzata per quella specifica funzione. Voglio precisare che l'inserimento da parte dello spedizioniere del codice T041 nella bolla doganale ha valore di autocertificazione, nel senso che l'operatore doganale, in forza della documentazione a lui consegnata dall'importatore, si assume la responsabilità di dichiarare che tali dispositivi non hanno certificazione e che entro il termine previsto l'importatore avrebbe avanzato istanza di certificazione in deroga." (all. n. 370 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Altro campo utile per il caso di specie è il **campo 44** nel quale possono essere inseriti i seguenti codici⁶³:

24yy (mascherine generiche non DM e non DPI);

19YY (mascherine chirurgiche DM);

19yy (mascherine ffp1, ffp2, ffp3 senza filtro sostituibile);

20yy (mascherine ffp2/3 con filtro sostituibile);

21yy (occhiali, visiere e schermi protettivi);

22yy (tute e camici);


23yy (dispositivi di ventilazione);

Y024 Dichiarante (numero certificato A.E.O.⁶⁴).

⁶² Cfr. Guida allo sdoganamento delle mascherine redatto dall'Agenzia delle Dogane: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5577147/Guida+per+lo+sdoganamento+delle+mascherine.pdf/04c9e908-9518-44bb-9c25-bca390694407>

⁶³ Cfr. Guida allo sdoganamento delle mascherine redatto dall'Agenzia delle Dogane: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5577147/Guida+per+lo+sdoganamento+delle+mascherine.pdf/04c9e908-9518-44bb-9c25-bca390694407>

⁶⁴ Il riconoscimento dello status di A.E.O. (Authorized Economic Operator) consente agli operatori economici di avvalersi di vantaggi ed agevolazioni di natura diretta ed indiretta relativamente alle operazioni a rilevanza doganale poste in essere



In plurime occasioni, soprattutto in relazione alla solidarietà dell'obbligazione tributaria tra spedizioniere e importatore, la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare la questione del rapporto contrattuale e di rappresentanza tra queste due figure che interagiscono tra loro e con l'Agenzia delle Dogane nel momento dell'importazione.

Tuttavia, come si esaminerà più nel dettaglio *infra* nel par. 4.1.4.3., quello che rileva in sede penale è comprendere la **natura della bolletta doganale e del valore da attribuire a quanto in essa dichiarato**, ancorchè sottoforma di codici.

4.1.3.1. La consegna dei D.M. e D.P.I. da parte della CODICE s.r.l. alla AUSL

La consegna alla AUSL della Romagna di 3.302.500 mascherine quali dispositivi medici⁶⁵ avveniva attraverso le seguenti importazioni⁶⁶

1. **Bolletta doganale n. 4T 45303 H del 02.04.2020 (doc. sequestrato presso Agenzia delle Dogane)**

Capo 5 - a

Capo 6 - a - b

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 2 aprile di cui alla bolletta doganale numero 4T 45303 H.

1. Emerge la falsità del certificato INSPEC.
2. Risulta assente l'auto dichiarazione del fabbricante con marchio CE.
3. Manca il marchio CE e non risulta essere attivata la "certificazione in deroga" prevista in ipotesi di assenza del marchio CE.
4. Dalle conversazioni intercorse fra PINI e PESCI emerge che la documentazione indicata nel contratto con la AUSL della Romagna, sul presupposto che fosse nella sua disponibilità, non era ancora stata reperita dal PINI contrariamente a quanto prescritto a carico dell'importatore. PINI attende che PESCI gli procuri le certificazioni, che risulteranno false, da produrre all'Agenzia delle Dogane e all'AUSL.
5. Emergono incongruenze nelle documentazioni prodotte, con riferimento ad esempio alla fattura della società produttrice, che risulta diversa dalla società che compare sul certificato allegato, emergendo elementi per ritenere che vi sia stata la falsificazione del primo documento.
6. Risulta l'utilizzo improprio del parere favorevole della dottoressa COCQUIO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenere la falsità.
7. Dalle conversazioni intercorse fra PINI e MINENNA emergono pressioni al fine di agevolare l'importazione in sede di controllo doganale.
8. Da ulteriori conversazioni emergono altre sollecitazioni del PINI affinché la merce venisse svincolata con una procedura rapida e con minore rigidità nei controlli, proprio sulla base delle certificazioni, in

⁶⁵ Il totale delle mascherine caricate sul database del magazzino della AUSL della Romagna, gestito da PRATI Gianluca, ammonta a 3.263.180 DM a fronte dei 3.300.000 pagati + 2.500 consegnati in sostituzione di quelli difettosi, delineando un ammanco di magazzino pari a - 39.320 pezzi, mentre i 180.000 DPI non sono stati presi in carico perché privi di certificazione. In realtà, successivamente PRATI stesso procedeva, dopo l'ordine di esibizione eseguito dalla P.G. in data 23 giugno 2020, alla modifica del dato con la dicitura "rettifica inventario".

⁶⁶ La CODICE S.r.l. emetteva complessivamente quattro fatture in ragione della fornitura dei DM e dei DPI in favore dell'Ausl della Romagna:

n. 2/ME del 18.03.2020 per un importo pari a Euro 1.056.000,00;

n. 20/ME del 23.04.2020 per un importo pari a Euro 2.112.000,00;

n. 43/ME del 19.05.2020 per un importo pari a Euro 1.056.000,00.

n. 33/ME del 05.05.2020 per un importo pari a Euro 424.800,00.

L'importo complessivo delle quattro fatture è di Euro 3.592.800,00 corrispondente a quanto percepito dalla ditta CODICE S.r.l. con i pagamenti anticipati effettuati dall'Ausl della Romagna.



parte false e in parte usate impropriamente, di cui sopra, concretizzandosi l'induzione in errore di funzionario doganale.

L'indagine

Lo data 2 aprile 2020 veniva effettuata la prima importazione di n. 209 colli per un ammontare complessivo di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche pari a 501.600 unità, apparentemente prodotte da Anhui Yizhe Medical Supplies Co. Limited Repubblica Popolare Cinese. Nella fattura commerciale n. 2020 03-98 del 21.03.2020 emessa da LEATHER TREND LIMITED (che non risulta avere, analogamente al produttore Anhui, nel territorio dell'Unione Europea un mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997), la merce importata risulta così descritta "3 Ply Disposable Masks CE EN 149:2001 DPP⁶⁷ e modello "M99"⁶⁸, per un importo complessivo di 367.840,00 USD pari a € 336.418,51 (all. n. 131 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Allo svincolo della merce procedeva la funzionaria doganale Patrizia CAMEROTA, in servizio presso l'Ufficio territoriale Milano 1 (guidato dall'allora Dirigente, dott. MARTONE), a seguito di esame della bolletta doganale nella quale lo spedizioniere, in rappresentanza dell'importatore CODICE s.r.l., aveva inserito nel campo 33 il codice T001 (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione), nel campo 44 il codice Y024 Rif. 120612 e nessun codice di rilievo nel campo 37, dichiarando altresì che, pur passando per lo svincolo diretto, tale importazione era "soggetta al normale regime impositivo e non si avvale(va) di benefici fiscali".

La merce veniva sdoganata secondo la procedura dello svincolo diretto⁶⁹, dietro presentazione da parte di PINI Gianluca all'Agenzia delle Dogane, per il tramite del suo spedizioniere Eutomar, della seguente documentazione:

⁶⁷ Interessante notare quelli che sembrerebbero apparentemente errori ortografici che, in realtà, sono espressione di consapevolezza da parte di PINI Gianluca sulla non conformità del prodotto. non solo, infatti, in sede di stesura del contratto scriveva lui stesso "mascherine facciali 3-ply disposable masks/mascherine uso e getta a tre veli", mentre in realtà si scrive "disposable" (che significa monouso), ma anche in sede di fattura viene scritto "3 Ply", mentre in realtà si scrive "3 Ply" (che significa 3 strati). Come, infatti, si evince dalla messaggistica intercursata tra PINI e CHEALL, altro soggetto "broker" di PINI in Cina/Malesia di D.M., il primo parlava e scriveva in maniera abbastanza fluente in lingua inglese, non potendo, quindi, non essere adeguatamente considerati tali "errori".

⁶⁸ La dicitura del modello si ricava dalla documentazione presentata all'ufficio territoriale della Dogana.

⁶⁹ L'accesso alla procedura dello sdoganamento con svincolo diretto è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione, resa dall'effettivo destinatario finale della merce ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si attesta che i beni oggetto dell'importazione sono effettivamente destinati ad uno dei suggelli espressamente previsti. Qualora l'importatore sia soggetto diverso dal destinatario, per conto e su mandato del quale opera, occorre produrre anche una seconda autocertificazione, a carico dell'importatore che agisce per conto del destinatario. Riguardo alla procedura di sdoganamento delle merci con svincolo diretto e con svincolo celere, l'ex dirigente delle dogane CANALI Alessandro, in data 27.10.2021 innanzi al PM della Procura di Forlì (all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021), così riferiva "Quando cominciò la pandemia e scarse la necessità di importare DM e DPI, in quanto in Europa non erano prodotti ma provenivano quasi esclusivamente dalla Cina. Arcuri fece l'ordinanza n. 1 del 2020 con la quale individuò l'agenzia delle dogane quale soggetto attuatore per le requisizioni di tale merce. Per tale ragione tutta la documentazione di tutte le importazioni che in quel periodo cominciavano a pervenire, veniva inoltrata alla direzione centrale, in particolare a me che avevo il compito, su disposizione di Minenna, di controllare se dovesse essere requisita o meno la merce importata. Nel caso in cui quella merce secondo noi doveva essere requisita, dovevano trasmettere la documentazione al commissario Arcuri, il quale dopo aver valutato la nostra proposta di requisizione, ci diceva se procedere o meno alla requisizione stessa. Tutto questo, tuttavia, ad un certo punto provocò un "tappo" per le mascherine soprattutto destinate agli ospedali. Fu per risolvere questo problema che io ideai la procedura di svincolo diretto per le mascherine e lo svincolo celere per materiali e alcol diversi dalle mascherine: con questa procedura, se vi era una dichiarazione della AUSL destinataria della merce e tale dichiarazione veniva esibita dall'importatore alla dogana, il funzionario della dogana, dopo aver contattato telefonicamente la ASI, destinatario ed aver ricevuto conferma che quanto scritto dall'importatore corrispondeva a verità, poteva sdoganare la merce, evitando così tutta la procedura di valutazione inerente la requisizione. Sinò al 19 maggio 2020 vigeva l'art. 15 del decreto legge 18/2020 secondo il quale era fatto divieto di immissione in commercio dei prodotti DM e DPI che non avessero ricevuto la certificazione del ISS o dell'INAIL, in deroga. Fino a che non veniva ottenuta questa certificazione i DM e i DPI dovevano rimanere fermi, in alcuni casi rimanevano all'interno dei magazzini delle dogane, ma in altri casi, quando non c'era spazio, venivano fatti portare a destinazione con obbligo di rimanere fermi con disposizione di non metterli in commercio e quindi di non farli utilizzare. Dal 19 maggio 2020 viene modificato l'art. 15 e viene eliminato il divieto di immissione in commercio, con la conseguenza quindi che l'obbligo di ottenere la certificazione in deroga non era più impeditivo per la messa in commercio. Poiché volevamo evitare però che a seguito di questa modifica normativa si creasse un far west, con l'immissione in commercio di qualunque prodotto arrivasse dall'estero, decidemmo di prevedere una regolamentazione più restrittiva della legge in vigore, imponendo all'importatore l'obbligo di ottenere la certificazione in deroga prima della messa in commercio, con la conseguenza che la merce poteva uscire dagli spazi doganali ed entrare nella disponibilità dell'importatore il quale tuttavia non poteva consegnarla o comunque metterla in commercio prima di avere ottenuto la certificazione in deroga. L'importatore assumeva quest'obbligo sottoscrivendo una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare questa procedura e a non immettere in commercio i prodotti prima di aver ottenuto la certificazione in deroga."

- Autodichiarazione datata 01.04.2020 a firma Orietta VERSARI relativa all'importazione di 501.600 unità di "Disposable Mask" (allegato n.132 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- **Una sola pagina di tre** (in particolare la prima) **del certificato comunitario rilasciato da INSPEC International numero PPE 18178998 attestante la certificazione CE** (all. n. 133 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

Le mascherine importate come **dispositivi medici non sono risultati conformi alle caratteristiche pattuite nel contratto di fornitura pubblica, appaltata dalla AUSL alla CODICE s.r.l., in quanto sono prive di marchio CE**, come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Falsità del Certificato INSPEC

Come già illustrato *infra* nel precedente par. 4.1.1. relativo alla procedura di affidamento dell'appalto alla CODICE s.r.l., il **certificato INSPEC** prodotto all'Agenzia delle Dogane per il tramite dello spedizioniere è **falso**.

La falsità si ricava, come già evidenziato, dai seguenti elementi, in parte già evidenziati nel paragrafo precedente e citato, rassegnati nella richiesta del PM (pag. 121 e ss.) che si trascrive per comodità espositiva e nella nota PG 7.12.2021 (pag. 190 e ss. e in particolare a pag. 198 e ss.).

- nel certificato numero PPE18178998 viene attribuito ad INSPEC International Ltd quale numero dell'organismo notificato lo "0194", mentre il reale numero attribuito a detta società dall'ente di accreditamento inglese UKAS⁷⁰ è lo 0027;*
- il certificato rilasciato dall'ente certificatore denominato INSPEC International, avente numero PPE18178998, risulta non completo, in quanto, come si evince dalla lettura del documento stesso, è stata consegnata all'Agenzia delle Dogane solo la prima pagina di un documento formato da tre pagine;*
- come emerge dalla lettura del certificato stesso, viene richiamata la normativa EN 149:2001+ A1:2009 che è la normativa di riferimento per i Dispositivi di Protezione Individuale e non per le mascherine facciali ad uso chirurgico che sono definiti Dispositivi Medici, la cui normativa di riferimento è UNI EN ISO 14683 e 10993 1. Viene altresì espressamente indicata nella parte alta del documento la tipologia del prodotto "Personal Protective Equipment Type" e richiamato il "Regolamento UE 2016/425": entrambi i dati fanno riferimento, senza smentita di sorta, ai dispositivi di protezione individuale e non ai dispositivi medici. Sul punto è bene precisare che le norme tecniche richiamate sono riconosciute a livello internazionale; non può, quindi, sostenersi che su di esse possa esservi stato dubbio interpretativo ovvero alcuna difficoltà di traduzione dal cinese all'inglese, poiché rappresentano una "lingua tecnica" comune ai settori di competenza.*
- le foto inserite nella falsa certificazione non potevano di certo essere riferite al prodotto per il quale era stato rilasciato il marchio CE da INSPEC, in quanto le immagini ritraggono mascherine chirurgiche le cui norme tecniche non sono le UNI EN 149:2001+ A1:2009;*
- la società produttrice Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited non risultava inserita nella White list⁷¹ delle aziende autorizzate dal Governo cinese per l'esportazione di dispositivi medici e attrezzature medicali per il contrasto al Covid-19;*

⁷⁰ UKAS l'Ente di accreditamento britannico, sito ufficiale <https://www.ukas.com/find-an-organisation/>

⁷¹ Il MOFCOM - Ministero per il Commercio della Repubblica Popolare Cinese, in forza di una nuova normativa ministeriale, aveva pubblicato una prima White list di aziende cinesi, suddivisa per tipologia di prodotto, abilitate all'esportazione di dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici e attrezzature medicali per il contrasto al Covid 19, prevedendo che dall'1 aprile 2020 per l'esportazione dalla Cina di tutti i dispositivi classificati "a uso medicale" si dovessero rispettare tre requisiti:

- l'azienda produttrice dei dispositivi doveva figurare nella White list delle aziende autorizzate dal Governo cinese;
- i dispositivi destinati all'esportazione dovevano essere accompagnati da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spediva, per attestare che lo standard della merce inviata corrispondeva agli standard richiesti nel mercato di destinazione;
- la merce doveva, infine, essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall'azienda produttrice

La Camera di Commercio Italiana in Cina (CIICC), pertanto, in considerazione delle nuove disposizioni, suggeriva agli operatori italiani, che si fossero voluti approvvigionare in Cina di tali beni, di rifornirsi esclusivamente presso le aziende cinesi incluse nell'elenco ufficiale (White list),

f. la società produttrice Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited, così come la LIATHER TREND LIMITED, non ha un mandatario nel territorio dell'Unione Europea tale da consentirgli di potersi accreditare presso un ente per ottenere (in alternativa a INSPEC) un certificato CE; in ogni caso, poi, la società Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited aveva redatto un test report in relazione a una mascherina quale dispositivo medico, mentre il certificato INSPEC aveva apparentemente rilasciato il marchio CE ad un dispositivo di protezione individuale prodotto dalla citata società, con una evidente contraddizione di documentazione;

g. nonostante il codice inserito nel campo 33, T001, significhi aver dichiarato che i prodotti importati erano "mascherine DPI (con marchio CE dotato di idonea certificazione)", le immagini allegato al certificato, attribuito falsamente all'ente certificatore INSPEC International Ltd, avente numero PPE18178998, riproducono una mascherina chirurgica (DM) e non un DPI, confermando la falsità del documento di certificazione CE;

h. la conferma della falsità del certificato numero PPE18178998 è provenuta, infine, dall'ente stesso INSPEC UK International, il quale con email del 01.07.2021 ha espressamente esposto che tale certificato fosse stato da loro emesso, definendolo chiaramente "fake invalid" certificate (al. n. 134 della nota di P.G. del 07.12.2021).

2. assenza autodichiarazione fabbricante con marchio CE

Inoltre, alla data del 2 aprile 2020, giorno di questa importazione, CODICE s.r.l. non aveva neppure compiuto l'autodichiarazione quale fabbricante con marchio CE: tale dichiarazione, come si vedrà, sarebbe avvenuta solo nei giorni 14 e 16 maggio 2020 anche se non in maniera regolare (per quanto si dirà) mediante pubblicazione sul sito del Ministero della Salute; solo, quindi, da queste ultime date egli avrebbe potuto apporre, in qualità di importatore e produttore, il marchio CE su tali determinati dispositivi medici.

3. Assenza marchio CE

Essendo il prodotto importato privo di valido marchio CE, esso non avrebbe potuto essere consegnato alla AUSL della Romagna, in quanto mancante di una delle fondamentali caratteristiche richieste dall'Accordo Quadro.

In ogni caso, proprio per la mancanza di genuino marchio CE, tale prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della "certificazione in deroga" di cui all'art. 15 co. II del d.l. 18/2020 e fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato favorevolmente le mascherine non avrebbero dovuto essere immesse in commercio. In questo caso, il prodotto avrebbe potuto essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni. Se, poi, il prodotto non avesse ottenuto la certificazione, avrebbe dovuto essere declassato a "mascherina generica" e, se non riciclabile come generico, essere distrutto.

Nel caso di specie, non solo la CODICE non aveva avanzato per tali mascherine importate in questo lotto alcuna richiesta di certificazione in deroga all'ISS, ma in ogni caso non avrebbe potuto consegnare alla AUSL della Romagna prodotti con certificazioni in deroga, privo del marchio CE, così come non avrebbe in alcun modo potuto consegnare all'azienda sanitaria romagnola mascherine generiche, dette anche "di comunità", per espressa esclusione ai sensi degli artt. 15 e 16 d. l. 18/2020.

Artifici di PINI Gianluca

Al fine di celare l'assenza delle caratteristiche concordate per le mascherine, oggetto di Accordo Quadro, PINI Gianluca compiva artifici tali da impedire che la AUSL della Romagna si accorgesse della non idoneità del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito.

garantendo, inoltre, un impegno da parte dell'Ambasciata cinese in Italia, nel verificare - su richiesta delle imprese italiane - l'inclusione o meno dei propri fornitori in tale elenco.

1. Messaggistica PINI / PESCI

A tal proposito, occorre rinviare, in primo luogo, alla **messaggistica intercorsa tra PINI e John PESCI proprio nei giorni compresi tra il 14 marzo 2020 ed i primi di aprile 2020**, già sopra richiamati (cfr. all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021), dalla quale si evince non solo la consapevolezza sempre maggiore della falsità della documentazione prodotta sia alla AUSL della Romagna sia all'Agenzia delle Dogane per il tramite del suo spedizioniere, ma anche il suo chiaro intento di ottenere certificati (falsi) conformi a quanto dichiarato, con la premura che quanto prospettato alla AUSL dovesse essere di identico tenore rispetto a quanto dichiarato/presentato in dogana al momento dell'importazione.

Emblematici proprio con riferimento agli artifici compiuti in vista di questa prima importazione sono i messaggi intercorsi tra i due nelle giornate del 17, del 18, del 19 e del 31 marzo 2020, nonché in quella del 01.04.2020. All'uopo si richiamano le conversazioni di cui alla annotazione di PG del 7.12.2021, pag. 148 e ss., qui di seguito trascritte, e in parte già riportate nel paragrafo 4.1.1.

In data 17.03.2020 dalle ore 05:10:05 avvenivano tra i due alcune rilevanti conversazioni. E' sempre più difficile comprendere il ritardo nella trasmissione dei certificati, se si considera che lo stesso PINI aveva indicato nella bozza di contratto da lui redatta gli estremi delle certificazioni (INSPEC e compliance, nonché capacità di filtraggio) e, quindi, i documenti avrebbero già dovuto essere nella sua disponibilità ovvero, in ogni caso, facilmente da lui reperibili. In realtà, come è molto più logicamente sostenibile, PINI aveva fornito indicazioni false alla AUSL della Romagna sulle certificazioni dei prodotti e stava ora attendendo che PESCI o chi per lui in Cina confezionasse materialmente le certificazioni false da produrre alla Dirigenza dell'ente sanitario regionale e, prima ancora, all'Agenzia delle Dogane. Ecco, quindi, che di nuovo PINI tornava a chiedere a PESCI le tempistiche di trasmissione di questi certificati.

PINI Gianluca: "A che punto siamo con i certificati? Nel mentre, ieri sera tardi mi è arrivata una richiesta sempre dallo stesso cliente, per delle tute come quelle che ti mando in foto"

John Pesci: "la giro subito" "Certificati da fare in Hong Kong ci vogliono minimo, pagando 300.000 HK\$ (ndr circa 32.800,00 euro) 3 settimane." "Vedo che cosa riesco a fare via cina"

PINI Gianluca: "Senza i certificati non possiamo fare nulla. Mi hai spedito i campioni vero?" "Cununque sono loro che ce li devono fornire, zio cane."

John Pesci: "Io so, lo so, fammicci lavorare"

PINI Gianluca: "Chi attesta la certificazione CE, tipo INSPEC, deve essere nelle liste di accreditamento della UE." "Per i certificati UNI EN non c'è questo obbligo" "Urgente adesso è la Certificazione CE rilasciata da un ente che sia riconosciuto in Europa" "Poi verifica che il Logo CE apposto sulle scatole sia di forma e dimensioni corrette"

John Pesci: "E che bello!"

PINI Gianluca: "In buona sostanza, per la dogana basta il CE. In originale possibilmente" "Gli altri certificati servono solo al cliente"

John Pesci: "Ok."

PINI Gianluca: "Verifico un ultimo dato e poi ti confermo il tutto"

John Pesci: "Sì, se ci fosse anche la lista delle società che possono emettere la certificazione"

PINI Gianluca: "La sto cercando. Intanto fatti mandare IMMEDIATAMENTE dal produttore la loro certificazione CE, che deve risultare intestato alla stessa azienda della scheda tecnica se è il produttore, o al produttore se l'intestatario della scheda tecnica è solo un intermediario (preferibile che sia la stessa azienda)" "Questo mi serve entro le ore 9.30 TUT. di stamattina, il contratto non è valido se non presento le certificazioni". "Hai 3 ore e mezza"

John Pesci: "Ok"



PINI Gianluca: "Chiedi poi all'azienda se è certificata ISO 13485 "Medical devices -- Quality management systems Requirements for regulatory purposes"

John Pesci: "Serve solo il CE per adesso" "Chiedo ma al 90% la risposta è no!"

PINI Gianluca: "CE urgentissimo, UNI EN urgenti" "Nota Bene: io nel contratto ho inserito il certificato CE INSPEC che mi avevi fornito...."

John Pesci: "Si va bene."

PINI Gianluca: "Pero li parla di un sistema "Big Cup Style", non di 3ply Masks... mi serve quello corretto"

John Pesci: "Si lo so, adesso lo chiedo e te lo mando"

PINI Gianluca: "grazie" "Cinq INSPEC è accettata come ente certificatore accreditato in UE"

John Pesci: "Almeno quello".

PINI Gianluca: "Da un punto di vista procedurale, ragionandoci, se io Certificato CE non è un testato a chi ha fatto la scheda tecnica che mi hai inviato, forse è meglio se la scheda è su tua carta intestata o si fa troppa confusione. Del resto la fattura in dogana sarà la tua. Se invece il certificato coincide con intestatario della scheda tecnica, che deve essere l'effettivo produttore, indicato anche in confezione, andiamo ancora meglio."

John Pesci: "Fammi vedere. Normalmente il CE può anche essere intestato all' esportatore che compra da più parti e poi rivende. E lui l'intestatario" "Luca, stanno per stampare le scatole. Ho bisogno di sapere esattamente che cosa va messo."

PINI Gianluca: "Caro mi avevi detto che erano già fatte! Danni mezz'ora. Di sicuro CE con il riferimento del certificato. Che DEVE essere del PRODUTTORE, ti ho inviato il Regolamento CE apposta..." "Nome e indirizzo del produttore sulle scatole." "E se le devono stampare anche indicazione dell'importatore. Fammi avere una bozza."

John Pesci: "Fammi una lista di tutto quello che serve." "Devo dare dettagli adesso." "Le vogliono stampare perché le altre hanno solo scritte cinesi"

PINI Gianluca: "Marchio CE che riporti il metodo di certificazione (dovrebbe essere EN149:2001) Nome e riferimenti del produttore che DEVE essere lo stesso riportato sul certificato CE Con indicazione: Distributore: REA - R.1208621 Indicazioni di uso e conservazione in italiano a questo punto l'alto, data di produzione e scadenza (che deve essere di 5 anni). Descrizione sulla scatola 3PLY Disposable Mask" "Fammi mandare una bozza. E il certificato CE prima, altrimenti rischiamo di sbagliare le scatole" "Sulla descrizione va indicato il modello che deve coincidere con quello del certificato CE Li spedizioniere mi consiglia anche si mette, dopo il produttore, il riferimento alla tua azienda Prodotto da : ... In esclusiva per ... Leather etc.. Distribuito da : ...".

John Pesci: "Faccio fare una bozza" "Questo e' il file eseguibile delle maschere, fai fare tutte le correzioni al grafico e rimandalo subito"

PINI Gianluca: "E dove lo trovò un grafico con tutto chiuso ? Qui sono aperti solo farmacie e alimentari e benzinai. Provo io a modificarlo, ma mi serve tempo. Ma soprattutto mi serve il certificato CE che deve andare poi in dogana...zìo cane. Senza di quello non posso fare nulla."

John Pesci: "medical masc posso tradurlo come mascherina protettiva monouso?"

PINI Gianluca: "Si. Ma non è medical perché non è sterile. 3ply disposable mask è quello che ho scritto nel contratto" "Poi traduzione tua in Italiano ok"

John Pesci: "ok"

PINI Gianluca: "Tra 40 minuti devo dargli il CE..."

John Pesci: "Arriva" (ndr invia l'allegato denominato Box maschere 03.17(1).ai)

PINI Gianluca: "Sono in auto, lo vedo solo appena arrivo dal cliente per il CE. Su Wa (ndr Whatsapp) non si apre"

John Pesci: "Il Certificato CE sarà rilasciato alla fabbrica la settimana prossima, si spera prima di venerdì. Ci sono state 100" s richieste per i certificati, molti prima non esportavano quindi non avevano bisogno del certificato" (ndr altro allegato inviato denominato Application CE cert.jpg) "Questa e' l'applicazione che ha fatto la fabbrica e questi sono i dati" "No.28, Fu He Road, Wuwei City Economic Development District, Wu Hu City, Anhui Province" "Applicant: Yizhe Medical supplies (Shanghai) Co Limited Manufacture: Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited"⁷²

⁷² Importante sottolineare che questa società, di cui aveva fornito PINI la scheda tecnica alla AUSL della Romagna, non era iscritta nella White List, cioè nella lista creata dal governo cinese in cui sono indicate le società autorizzate ad esportare mascherine chirurgiche conformi. Come si vedrà nel paragrafo seguente, la necessità di creare una White List di aziende cinesi autorizzate all'esportazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione

PINI Gianluca: "No va beh, ma siamo alla follia... mi avevi garantito che erano a posto Dio cane. Ho prenotato lo slot aereo per sabato sera, come cazzo facciamo?"

John Pesci: "Un certificato lo facciamo uscire!"

PINI Gianluca: "No John, non funziona così. A me servono i certificati in ORIGINALE. E poi chi sta certificando in Cina? Sono accreditati? Stanno facendo anche quelli UNI EN?"

John Pesci: "Luca stanno facendo tutto. Il certificato originale non possono darlo e' solo uno, possono dare una copia" "Trova un dichiarante doganale "sveglia" ed esce tutto."

PINI Gianluca: "Certo, la copia dell'originale VTRO mi serve. Le certificazioni hanno un numero di registrazione..." "Ripeto, non funziona così. Serve TUTTO in assoluta regola"

John Pesci: "Il mondo intero sta comprando milioni di maschere dalla Cina, le produzioni sono ripartite circa da 2 settimane. E' chiaro che adesso in Cina fanno tutti le maschere, ma non tutti sono Certificati, ci sono un numero infinito di nuovi produttori e produttori che prima non esportavano." "ancora oggi solo il 20% può essere esportato, il resto e' per il mercato locale."

PINI Gianluca: "Allora trovale uno serio, non uno improvvisato. Ho un contratto blindato con la PA Italiana, un errore e sono dolori. Anche penalmente parlando." "MASK BOX ITALIAN TRANSLATION MASCHERA PROTETTIVA 3 Veli - MONO USO COME UTILIZZARE COPRIRE NASO E BOCCA, PIEGARE LA CLIP SUL NASO, AGGANCIARE ALLE ORECCHIE LOTTO Nr. EXP 02/2025 NON RIUTILIZZARE. NON CONDIVIDERE. NON LAVABILE. CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E LONTANO DA FONTI DI CALORE Prodotto da: Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited, No.28, Fu He Road, Wuxue City Economic Development District, Wu Hu City, Anhui Province In esclusiva per: Lether Trend Limited Hong Kong DISTRIBUTED BY: REA RA208621" "Le mascherina, come li ho detto, passeranno al controllo degli ispettori della sanità. Quindi, mentre per la dogana ci vuole solo il CE registrato, poi per il pagamento dobbiamo fornire i certificati UNI EN richiesti." "Inizialmente a guardarti anche attorno, dobbiamo fornire 6 milioni di pezzi, che siano PERFETTI e certificati." "Sono qui da loro e stanno aspettando il certificato." "Mi sono raccomandato dieci volte di non fare cazzate John, qui non si scherza, sono in ballo presidi DPL e Pubblica Amministrazione del Nord, nomi di Napoli" "Il test report che mi avevi mandato è almeno quello del prodotto o è di un altro?"

John Pesci: "E' il loro" "fatto con le loro maschere. Ho 10 differenti documenti, ma sono tutti in Cinese"

PINI Gianluca: "Fammelo mandare in PDF"

John Pesci: "ok"

PINI Gianluca: "Girameli tutti intanto è fatto tradurre." "Mi han dato fino alle 12 per consegnare il CE e fino a domani per UNI EN o il contratto viene annullato."

John Pesci: "Questo e' quello dei guanti, uno così dovrebbe andare bene visto che tu usano in UK"

PINI Gianluca: "Sì. Ma io ho dichiarato INSPEC dato che tu mi hai mandato quel CE lì..." "A chi è intestato quello di INSPEC?"

John Pesci: "No no questo e' per i guanti, non conta niente con le maschere, il loro e' INSPEC ma vedi che non ci sono numeri particolari?" "dammi 1 ora e sistemo tutto" (ndr invia un file denominato "Mask Data Sheet final.pdf")

PINI Gianluca: "Vanno aggiunte le certificazioni: CE 93/42 EEC UNI etc..."

John Pesci: "Sul test report interno?"

PINI Gianluca: "Sulla scheda tecnica"

John Pesci: "lo faccio aggiungere" "Luca la CE 93/42 e' for medical devices, quindi maschere sterili. Non c'entra niente con queste che non sono sterili e sono Procedural masks" "93/42/EEC - MEDICAL DEVICES DIRECTIVE, CE MARKING FOR EUROPE Manufacturers of Class I (sterile/measuring), IIa, IIb and III devices must obtain certification against the CE marking directive, 93/42/EEC, from a Notified Body before using the CE mark and placing products on the market." "Questo e' un altro produttore con certificati esistenti, questi. Guardali e dimmi se possono andare bene"

PINI Gianluca: "E' anche per quelle non sterili... è richiesto. Sono comunque presidi medici" "Questo va bene. Scusa, ma non è la stessa ditta???"

John Pesci: **"No e' un altro produttore, per capire se questi certificati cosi' come sono sono Accettabili"**

PINI Gianluca: "Sì, questo va bene ma è solo una parte del report CF. Che come vedi è 93/42"

John Pesci: "Tutta la produzione deve arrivare da singolo fornitore o si può avere più fornitori?"

PINI Gianluca: "Per me può arrivare da chi vuoi: però devono avere le certificazioni che ti ho detto e le caratteristiche ASTM Level3" "Poi le puoi far venire anche da Marte"

John Pesci: "ok"

PINI Gianluca: "Ok. Io tra 10 minuti devo dare il certificato..."

John Pesci: "sollecito, sollecito"

PINI Gianluca: **"Siamo in merda senza quel cazzo di certificato..."**

John Pesci: "mi hanno promesso che in 30 minuti me lo mandano"

PINI Gianluca: "Se arriva, ne prendono un milione in più..."

John Pesci: **"Dimmi se va bene, ho già chiesto le altre 2 pagine"** (ndr invia un file denominato **Inspec certificate.pdf**) "Mi hai chiamato?"

PINI Gianluca: "Ti richiamo tra 1 minuto." (Dopo circa un'ora) "Hai il documento in originale?"

John Pesci: "Me lo faccio spedire se serve"

PINI Gianluca: "Sì. Qual'è il modello che fa al nostro caso e che ha anche le analisi 99,6 %?"

John Pesci: "M99"

PINI Gianluca: "Va citato nella scatola" "E nella scheda tecnica"

John Pesci: "e' segnato, adesso ti mando la scatola con i dettagli in Italiano." "questa ha ancora errori, aspetta"

PINI Gianluca: "OK"

John Pesci: "Guarda, vorrei solo mettere su due livelli la scritta tenere lontano da fonti..." (inoltre altro file denominato **Italian box last version.pdf**)

PINI Gianluca: "Sì, magari su due righe e più in basso rispetto alle tre prescrizioni precedenti (in basso a sinistra va bene)" "poi nelle modalità operative, aggiungere:" "su un'altra riga" "riga," "agganciare gli elastici alle orecchie"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Attendo file definitivo. Poi domani fatti dare quelli UNI EN" "Sto prenotando il volo per sabato notte. Va bene?" "Qui deve esserci un riferimento al modello" "Non lo vedo" "Anche nella scheda tecnica va citato il modello"

John Pesci: "Ok faccio modificare il tutto"

PINI Gianluca: "Il certificato di analisi, non con una foto, in PDF..."

John Pesci: "Luca ad oggi non ho ricevuto ancora il bonifico, io ho dato 100K HK\$ dal mio conto per bloccare la produzione ma se non diamo balance deposito e pagamento COD non andiamo da nessuna parte." "Sono 212.500 USD meno il 10% già inviati (ma non ancora ricevuti)"

PINI Gianluca: "Ti ho inviato lo SWIFT. È un valuta 16 cazzo. Domani mattina se è tutto a posto mando il saldo."

John Pesci: "Vai il transfer oggi altrimenti per fine settimana non ci sono i soldi e non mi danno le maschere. Se vuoi mandarli tramite la società di Hong Kong per me va benissimo, ma se non pago non mi danno la merce"

PINI Gianluca: "Giovedì mattina al massimo li hai nel conto. Ma devo sbloccare la linea di credito entro le 16, ho un'ora e mezza... mi serve quello che ti ho chiesto" "Mi Manca Scatola definitiva e Copia Analisi con riferimento al codice prodotto"

John Pesci: "Considera che qui sono le 21:30, non penso di riuscire a fare niente questa sera." (ndr invia altro file denominato **Mask Data Sheet final.pdf**)

PINI Gianluca: "Cazzo, c'è un problema... nella scheda tecnica **NON** deve essere citato alcun riferimento a procedure **MEDICHE**"

John Pesci: "La faccio cambiare, questo è un documento interno" "dimmi che cosa vuoi esattemanete"

PINI Gianluca: "Procedural masks are intended to be worn by persons to protect both the person and the others from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free." "Scusa... no" "Disposable masks are intended to be worn by persons to protect both the person and the others from transfer of microorganisms, body fluids and particulate material transfer. Latex free." "Questa"

John Pesci: "Ok"

PINI Gianluca: "Mi si sta incasinando la dogana. Devo fermarmi un minuto a riflettere"

John Pesci: "Ho parlato con il mio contatto in Cina. Il report e' per i materiali utilizzati ed in particolare la parte filtrante in mezzo (quella piu' importante) e' per questo che non c'e la referenza M99" "e' un test per i materiali, non la maschera finita" **"Modificata come richiesto"**

PINI Gianluca: "Basta che me lo mandi non con una foto da iPhone ma come PDI"

John Pesci: "Si' ok gia' chiesto, domani quando aprono".

In data **18.03.2020** dalle ore 04:14:39 il dialogo tra i due riprendeva affrontando la problematica dell'introito del danaro ad Hong Kong che ancora non risultava accreditato nella banca cinese. Nel frattempo, PINI Gianluca aveva ricevuto dall'AUSL della Romagna il primo bonifico pari ad € 1.056.000,00. La conversazione tra i due verteva poi sul confezionamento e sulla spedizione delle mascherine chirurgiche, nei seguenti termini.

John Pesci invia un file denominato "Export carton marking.docx" e chiede "Conferma se va bene"

PINI Gianluca: "1 min... **controlla che sia corretto il codice EN e corrisponda con il certificato. E che il marchio CE sia delle dimensioni e spazi corretti**"

John Pesci: "Questi sono gli export cartoon, non vanno al pubblico"

PINI Gianluca: "Ma vanno in dogana..." **"Che è peggio se ci sono errori"**

John Pesci: "Codice EN giusto" "The mark must be at least 5 mm high, but this requirement is waived for small products under those Directives which require the logo to actually be marked on the product itself (as opposed to provided on the instructions or packaging). The directives which allow the size to be reduced are the Machinery, PPE, Medical Devices, ATEX, Lifts, and REEF directives. As a rule of thumb, the height of the logo may be reduced to 3 mm if the maximum dimension of the product is less than 150 mm. (This rule is based on an old standard for the marking of text information on products.) Please see our web-page below for downloadable logos;"

PINI Gianluca: "Lo spedizioniere mi chiede la prontezza della merce. O perdiamo lo slot"

John Pesci: "Posso confermare solo domani in giornata, se ci sono i soldi forse il miracolo lo fanno (stanno gia' stampando box e cartoni) ma senza soldi non si fa niente." "Hanno decine di ordini e soldi in mano, con me stanno andando avanti ma fino ad un certo punto"

PINI Gianluca: "Cio', io piu' di cosi' non so cosa fare, mi son fatto anticipare dalla banca 400mila euro sulla parola ..."

John Pesci: "E con questi lavoriano e diventeranno 800 K." "Adesso Ceno e poi ti mando i dettagli per le N95" "hai visto i respiratori?"

PINI Gianluca: "Castosissimi..." "Comunque dopo sento il mio referente dentro AUSL. Che tempi di consegna hanno?"

In data **19.03.2020** dalle ore 04:45:18 i due riprendevano nuovamente la conversazione nei seguenti termini.

John Pesci: "Today, factory gave us very favour to seize some goods to us, because we show your orders are on going. Therefore, they already finish our 500K production except packing. Now, we need to send second order to keep the production for our on-going order. So please confirm this second order of 1million by tonight, can you?" "Dalla fabbrica. Conferma? ti mando fattura proforma?"

PINI Gianluca: "Si'" "Quindi potremmo averli per sabato?"

John Pesci: "Si' ma solo con il loro box cinese" "Con il nostro box no."

PINI Gianluca: "E quando li stampano???"

John Pesci: "Li stanno stampando, il problema che devono impacchettare 10,000 box e ci vuole tempo." "quelle nel loro box sono gia' impacchettate"

PINI Gianluca: "Con tutti quei cazzo di cinesi che hanno." "Sento se in dogana ce li passano ugualmente. Sono almeno marcati CE?"

John Pesci: "Si' il marchio CE c'e."

PINI Gianluca: "Sento e ti dico" "Nel caso quelle le consegnerebbero anche domani?"

John Pesci: "No ci vuole il tempo per farle entrare in Hong Kong"

PINI Gianluca: "Quindi mi confermi lunedì con box italiano? Perché come vedi ho già pagato il noio e tutto il resto.."



John Pesci: "Stanno lavorando come pazzi per avere box Italiano per Lunedì." "Dalla fabbrica, non cambiamo niente, si fa Lunedì con nostro box."

PINI Gianluca: "Ok".

Nei giorni seguenti, in prossimità della consegna con importazione di tali dispositivi medici, tra i due si assisteva ad un frenetico scambio di messaggi ed e-mail aventi ad oggetto il ritardo nella consegna della merce da parte dei produttori cinesi, oltre alla prenotazione del primo volo cargo utile all'importazione delle mascherine in Italia.

In data **31.03.2020**, alle ore 14:07:01, viene in rilievo uno scambio di messaggi tra PINI Gianluca e John PESCI dal quale emerge un rilevante indizio in ordine alla falsificazione della fattura prodotta alle Dogane in sede di sdoganamento, al fine di creare l'apparente corrispondenza tra la società nei cui confronti risultava emesso il certificato (falso) INSPEC e la società produttrice ANHUI. Dall'esame della messaggistica e dall'esame della documentazione, appare chiara una evidente contraddizione. Se la società produttrice che aveva ottenuto la certificazione (falsa) CE da INSPEC era **Anhui Yizhe Medical Supplies Co Limited**, quella che risulta nella fattura (della "invoice") n. 2020-03-98 del 21.03.2020, emessa da **Leather Trend Limited**, si chiamava **Anhui Yizhe Medical**. Chiaramente sono due società differenti. Appare, quindi, altamente probabile che la fattura emessa da **Leather** sia stata falsificata su richiesta di PINI affinché quanto dichiarato alla AUSI corrispondesse a quanto la AUSL avrebbe ricevuto in certificati, producendo analoga falsa fattura (oltre ai falsi certificati) anche all'ufficio territoriale dell'agenzia delle dogane Milano 1. Qui di seguito il testo dei messaggi.

PINI Gianluca: "Hai modo di mandarmi un paio di fogli timbrati **Leather Trend** ? Cambiano in continuazione le quantità, sto sistemando le PL e le invoice"

John Pesci: "Si nessun problema. Oppure fatti fare un timbro." "Ah, è tutto chiuso"

In data **01.04.2020**, alle ore 05:33:04, le mascherine non risultavano ancora partite dalla Cina e neanche da Hong Kong. PINI Gianluca, preoccupato per il ritardo nel ricevere la merce, ma soprattutto consapevole del fatto che le fabbriche presso le quali aveva acquistato non possedevano le necessarie autorizzazioni rilasciate dal governo cinese per poter esportare all'estero delle mascherine chirurgiche perché non conformi alla normativa europea, faceva pressioni su John Pesci, nei seguenti termini.

PINI Gianluca: "Buongiorno. Mi servono aggiornamenti su N95 e i cartoni rimasti a terra."

John Pesci: "Ho chiesto alla Jas per quelli che ha in mano ma non mi hanno ancora risposto. Per i 30 che mancavano Mattia li ha presi ieri sera e sono adesso a Zhuhai, il problema adesso e' come farli uscire. Da ieri la dogana Cinese ha bloccato tutte le maschere per via di una lamentela dell' unione Europea che sembra sia partita dall' Olanda" "Si sono lamentati che sta arrivando merce di bassa qualita' e quindi in Cina hanno bloccato tutto e autorizzano all' esportazione solo le 10 o poche piu' fabbriche che erano certificate prima che tutto questo casino iniziasse."

PINI Gianluca: "Quindi?"

John Pesci: "Oggi verchiamo di capire, ma sembra che documenti a posto siano solo le aziende con la licenza di produzione per dispositivi medici ufficiale e non in deroga, ovvero solo le 7 o 8 fabbriche in tutta la Cina che producevano prima del virus, tutti quelli nuovi possono produrre solo per il mercato interno" "ieri dovevano uscire 60K per un altro cliente ma il trasportatore che nelle scorse settimana le ha fatte sempre uscire non ha nemmeno provato, vediamo che cosa accade Offi"

PINI Gianluca: "Ma quelli che abbiamo non sono dispositivi medici, ma di protezione."

John Pesci: "Si e' per questo che la Cina ha bloccato tutto, perche' c'e' stato il complain dell' unione Europea" "Ho chiesto a 3 differenti fonti, tutti mi hanno detto che non sta uscendo niente"

PINI Gianluca: "A maggior ragione quelle che abbiamo in stock a HKG vanno fatte partire subito. Chiama Marta e sollecita che vengano caricate. I 30 cartoni mancanti vedremo come fare."

John Pesci: "Si ok, l' ho sentita 1 ora fa e mi ha detto che mi avrebbe fatto sapere"

PINI Gianluca: "Adesso mica potranno dire che i voli sono pieni..." "Se c'è il blocco dei prodotti..."

John Pesci: "Io so, il blocco e' da ieri, quindi un po di roba in HK e' sicuramente, in ogni caso sto sollecitando."

PINI Gianluca: "Da quando hanno la merce a mezzogiorno?"

John Pesci: "Sono state consegnati 334 cartoni Sabato sera alle 21, gli altri 396 Lunedì alle 15:00"

PINI Gianluca: "Ok. Adesso le scrivo una mail come committente della spedizione. Vediamo cosa mi risponde."

John Pesci: "I fogli timbrati e i campioni li mando alla Codice Srl? Stesso indirizzo?"

PINI Gianluca: "Sì"

John Pesci: "ok, dopo ti mando bollettino"

PINI Gianluca: "Ok. Mandami qualche foglio timbrato in PDF anche, qui su WA" "Parlato adesso con ambasciatore italiano. Gli ho girato io tuo screen shot. Mi dice che non è un blocco ma un avviso a tutte le aziende che producono DPI che devono essere in linea con gli standard CE e che se avranno rimostranze potranno fare multe salate. Punto. Ma nessun blocco, nessuno in dogana ha istruzioni di bloccare."

John Pesci: "Mattia e Peter sono sul campo, entrambi mi hanno detto che la merce non passa i trasportatori non considerano nemmeno prenderla il carica."

PINI Gianluca: "Perché avranno avuto paura. Ma non ci sono blocchi, appena verificato tramite canali diplomatici."

John Pesci: "La Cina non dirà mai che blocca, legalmente le 10 aziende accreditate possono passare, il problema sono tutte le altre."

PINI Gianluca: "La Cina ha un accordo con l'Italia per far partire la merce..." "Chiaramente questo non considera Hong Kong."

John Pesci: "Via Shanghai ci hanno quotato 11€ kg"

PINI Gianluca: "Amen. Mettile su PVG... basta che mi parlano le N95..." "Che peraltro mi dicevi che dal nord costavano anche meno...".

Dalla lettura di questi messaggi risulta alquanto **inequivocabile** sia la **conoscenza della falsità della documentazione prodotta**, prima, alla AUSL della Romagna e, poi, all'Agenzia delle Dogane, affinché venissero introdotti nel territorio nazionale mascherine quali dispositivi medici privi di un vero marchio CE.

Ulteriore prova della consapevolezza della falsità del marchio apposto è rinvenibile proprio nella parte di messaggistica in cui PINI Gianluca, oltre a dare indicazioni su cosa dovesse essere inserito nei certificati affinché potessero passare il vaglio del controllo doganale, forniva disposizioni precise anche su dove e come avrebbe dovuto essere impresso il marchio CE: indicazioni, queste, che certamente non avrebbero dovuto provenire dall'importatore, ma dal produttore ovvero dal suo intermediario che, se effettivamente fosse stato autorizzato ad apporre il marchio CE, ben avrebbe saputo quali dimensioni e in quale modalità scriverlo.

Dalla lettura di queste chat emerge anche che era lo stesso PINI ad aver falsificato in alcune occasioni le fatture (invoice) della società produttrice Leather, come si evince dal messaggio sopra trascritto del data 31.03.2020 (PINI: Hai modo di mandarmi un paio di fogli timbrati i zather Trend? Cambiano in continuazione le quantità, sto sistemando le PJL e le invoice").

2. Parece favorevole dott. ssa COCQUIO, inefficacia, falsità

Vi è prova di un ulteriore artificio realizzato da PINI Gianluca, con cui si dimostra che era consapevole della falsità dei certificati inerenti alle mascherine importate in prima fornitura e, quindi, anche della non corrispondenza della merce a quanto pattuito con la AUSL romagnola, nonché della non conformità del prodotto alla normativa europea.

Egli, infatti, temendo che alle Dogane la merce non avrebbe potuto essere sdoganata a seguito di controlli e temendo che il singolo funzionario doganale avrebbe potuto accorgersi della falsità della certificazione prodotta e dell'assenza di un vero marchio CE sulle mascherine importate, sollecitava, per il tramite di PRATI Gianluca, la formazione di un documento da parte dell'Azienda sanitaria della Romagna nella quale quest'ultima, dichiarando la conformità del prodotto, chiedeva all'Agenzia delle Dogane di non svolgere controlli.



Il documento in questione è il **“parere favorevole”** (all. n. 138 della nota di P.G. del 07.12.2021) reso in data 1 aprile 2020, a firma della dott. ssa COCQUIO, Responsabile della Farmacia Centralizzata dell'Ausl della Romagna, la quale chiedeva all'Agenzia delle Dogane l'immediato sdoganamento delle mascherine, *depositate presso il magazzino doganale di Malpensa e prodotte in Cina*, affermando che *“risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare”*, in quanto *“rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie, pertanto risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare”*⁷³.

Sul punto si richiama anche quanto emergente nella nota di PG del 7.12.2021, pag. 222 e ss.

Dalla lettura alla luce degli elementi probatori sopra già illustrati emerge una chiara anomalia. Le mascherine chirurgiche non avrebbero dovuto ottenere la certificazione in deroga ai sensi dell'art. 15 co. II d.l. 18/2020 dall'Istituto Superiore di Sanità perché, come dichiarato alla AUSL e all'Agenzia delle Dogane dallo spedizioniere per conto di PINI e in forza della documentazione fornitagli proprio da quest'ultimo, tali dispositivi medici avevano il marchio CE.

Infatti, proprio la dott. ssa COCQUIO a s.i.t. davanti al P.M. in data 29.10.2021 afferma: *“In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'indicazione dell'oggetto. Anche la frase “risulta inutile l'invio all'ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L'altra anomalia che rammento in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'autocertificazione di svincolo diretto.”*, ribadendo che *“io non mi sarei mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL.”* (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' sempre la dottoressa COCQUIO, inoltre, ad affermare che alla data dell'1 aprile 2020 non aveva avuto ancora in mano alcun prodotto né aveva potuto verificare la conformità tra il prodotto consegnatogli e la documentazione prodotta dalla CODICE. Essa infatti dice: *“la prima volta che controllai la documentazione e la corrispondenza della stessa con il prodotto consegnatoci fu quando giunse il primo lotto presso il magazzino di Pievesestina, nei primi giorni di aprile 2020. In quella occasione mi limitai a verificare che ci fosse la certificazione con la declaratoria di conformità secondo lo standard ISO 10993 e ISO 14683. Non verificai, perché non disponiamo di laboratori in questo senso, la corrispondenza effettiva tra il modello e il certificato. Solo successivamente, dopo che venne la Guardia di Finanza di Ravenna ad effettuare una richiesta di atti, riprendendo in mano la documentazione che ci era stata consegnata, mi accorsi che il certificato INSPEC con numero PPE18178998 conteneva un'attestazione di compliance relativa a DPI e non a DM, in quanto il codice richiamato (EN 149:2001) fa riferimento alla normativa relativa appunto ai DPI e non ai DM.”*

Infine, alla domanda su chi predispose questo documento e lo sottopose alla sua firma, la dott. ssa COCQUIO così rispondeva: *“Non ricordo chi me la sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarla alla CODICE, come risulta dall'e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI”* e ancora *“Non ricordo se PRATI, quando me lo portò alla firma, mi disse qualcosa; ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andate a ricercarlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due*

⁷³ Questo documento, come a breve si illustrerà, veniva consegnato all'Agenzia delle Dogane da PINI, tramite il suo spedizioniere, in molteplici importazioni destinate alla AUSL, nonostante fosse espressamente riferita ad una unica importazione: cfr. s.i.t. del 29.10.2021 della dott. ssa COCQUIO (all. n. 249 della nota di P.G. del 07.12.2021).

lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviataci da PRATTI.

Dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PRATTI, funzionario della AUSL della Romagna, e PINI Gianluca (all. n. 376 della nota di P.G. del 07.12.2021) risulta che PINI in data 29 marzo 2020 aveva confermato al suo interlocutore l'arrivo presso Malpensa di circa 750 mila mascherine destinate anche alla AUSL della Romagna e Pinizio dell'attesa per le procedure di sdoganamento.

Nel messaggio di seguito trascritto in data 1.04.2020 dalle ore 9,47, PINI scrive a PRATTI raccomandando l'utilizzo del "parere favorevole" della dottoressa COCQUIO: *"Buongiorno! Il mio uomo è in Dogana alle 11, adesso si va su prenotazioni. Prima ci sono due cargo della protezione civile (con materiale scadente, mi dicono). Al momento mi serve solo quella dichiarazione aggiuntiva che mi hanno chiesto ieri pomeriggio tardi per la quale ti ho allegato lo stralcio della circolare delle dogane"*⁷⁴

PRATTI risponde: *"Ciao Gianluca, scusami non ho capito una cosa...la dichiarazione aggiuntiva la stai aspettando da me? Perché non ho capito se la devo fare io."* PINI *"Sì, deve farla la AUSL"* e *"Ti ho mandato una mail"*.

Della mail citata vi è conferma, perché nel pc di PINI e nella sua posta elettronica risulta alle ore 10.12 in data 01.04.2020 la e-mail inviata da PINI a PRATTI e alla VERSARI, di seguito trascritta:

"mi servirebbe la dichiarazione da parte vostra come da ultima circolare e la dichiarazione di svincolo immediato." (cfr. email rinvenuta nel pc di PINI).

Appare quindi evidente (a dispetto della probabile cancellazione di alcuni file allegati a questa e-mail, come anche altri allegati ad altre e-mail), dalla lettura combinata di tali e-mail intercorse tra PINI e PRATTI, che uno di questi documenti era certamente la dichiarazione di svincolo diretto firmata dalla Dirigente VERSARI, mentre l'altro documento era *"il parere favorevole"* dell'1 aprile 2020 a firma della dottoressa COCQUIO.

Infatti, la dottoressa COCQUIO recuperava tra le sue email una, pervenuta anche a lei per conoscenza, ma indirizzata a PINI da parte di PRATTI, nella quale quest'ultimo così scriveva, in data 01.04.2020 alle ore 11,15, *"Buongiorno, come richiesto si trasmettono gli ulteriori documenti richiesti."*, con allegato il "parere favorevole" in questione (all. n. 215 della nota di P.G. del 07.2021).

A differenza di quanto dichiarato da PINI a PRATTI, nessuno della Dogana aveva richiesto tale missiva: nessun funzionario lo avrebbe potuto mai richiedere, perché privo di qualunque efficacia giuridica rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Il valore, piuttosto, lo aveva certamente nell'ottica ingannatoria di PINI affinché il funzionario doganale non si addentrasse troppo nei controlli (anche solo documentali) al fine di non rilevare le falsità nei certificati prodotti e la non commercializzabilità delle mascherine impottate.

La strumentalità di tale "parere favorevole" a firma della dottoressa COCQUIO al solo fine, da parte di PINI Gianluca, di evitare che i funzionari doganali potessero approfondire la documentazione constatandone la falsità, emerge in maniera ancora più chiara dal fatto che PINI avrebbe utilizzato questo stesso parere anche per le successive cinque importazioni⁷⁵ (cfr. annotazione PG

⁷⁴ Il riferimento è alla email inviata da PINI a PRATTI, VERSARI e TONINI in data 31.03.2020 alle ore 19,20 in cui falsamente egli attestava, al fine di giustificare il ritardo nella consegna del primo lotto, che "PROBLEMA DI OGGI delle ore 16,35, con già merce pronta per partire alla volta di Cesena: un funzionario ha richiesto una VOSTRA dichiarazione con "l'impegno da parte del destinatario di munirsi di parere favorevole dell'ISS prima dell'utilizzo delle stesse" (all. n. 266 della nota di P.G. del 07.12.2021).

⁷⁵ Si tratta delle seguenti importazioni:

- del 03/04/2020 - bolla doganale n. 4T 180396 F - UD Milano 3;
- del 08/04/2020 - bolla doganale n. 4T 48805R - UD Milano 1;
- del 14/04/2020 - bolla doganale n. 4T 50079 L - UD Milano 1;
- del 14/04/2020 - bolla doganale n. 4T 50161 L - UD Milano 1;
- del 28/04/2020 - bolla doganale n. 4T 54641 G e n. 4T 54642 A - UD Milano 1;
- del 10/06/2020 - bolla doganale n. 4T 67097 H e n. 4T 67098 U - UD Milano 1.



7.12.2021, pag. 223 e ss.), nonostante nel parere fosse chiaro il riferimento al solo primo lotto⁷⁶ (come altresì confermato anche dalla stessa dottoressa COCQUIO: cfr. sit di cui all'all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

* * *

Ulteriore elemento di prova emerge a sostegno della consapevolezza da parte di PINI che quel "parere favorevole", datato 1 aprile 2020 e firmato dalla ignara COCQUIO su sollecitazione di PRATI, avesse l'unica finalità di impedire l'effettuazione di controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane in modo da evitare che la falsità delle certificazioni venisse in rilievo. Si tratta della conversazione captata in data 3 maggio 2020 tra PINI e PRATI (propr. n. 3227.2 volte Rit 81/20; all. n. 288 della nota di P.G. del 07.12.2021), successiva all'accesso dei Carabinieri del NAS presso la AUSL della Romagna in merito all'acquisto di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, qui di seguito trascritta.

PRATI Gianluca: *ehh ho letto eh però traducimelo in parole povere della serie*

PINI Gianluca: *della serie in buona sostanza adesso io non so che cosa vi hanno chiesto ..incomprensibile il contratto che abbiamo fatto noi lo abbiamo fatto il 16 di marzo*

PRATI Gianluca: *sì*

PINI Gianluca: *che incredibilmente era l'ultimo giorno in cui era applicabile l'art 34 del decreto del 2 marzo quello dove diceva in buona sostanza comprate quel cazzo che vi pare⁷⁷ poi dopo*

PRATI Gianluca: *sì sì*

PINI Gianluca: *come pubblica amministrazione poi ogni uno è responsabile prima di utilizzarlo di valutare*

PRATI Gianluca: *sì*

PINI Gianluca: *tant'è che poi quando ce l'hanno chiesto in dogana anche se era dopo il 17 marzo però si applica al contratto assolutamente prima*

PRATI Gianluca: *sì assolutamente sì*

PINI Gianluca: *io gli ho mandato la lettera della COPIO e loro mi hanno sdoganato*

PRATI Gianluca: *sì sì ma siamo tranquilli Luca*

PINI Gianluca: *no non non*

PRATI Gianluca: *no ti volevo dire anche a te dopo quando ti vedo siamo tranquilli insomma*

PINI Gianluca: *no dopo che non vengono a fare storie strane, quello del proprio in virtù del rispetto delle norme*

PRATI Gianluca: *sì*

PINI Gianluca: *gli FFP2*

PRATI Gianluca: *sì*

PINI Gianluca: *me le avete ordinate dopo e quindi va in vigore il decreto del 17*

PRATI Gianluca: *va bene sì*

PINI Gianluca: *e quindi vedo io fare la validazione prima di darvele*

⁷⁶ Infatti, nel documento vengono inseriti anche gli estremi del volo aereo, QRS211, e si faceva espressamente riferimento al fatto che le mascherine fossero "attualmente depositate presso i magazzini delle vostre dogane a Malpensa", con indicazione dell'ordinativo n. 6413 CKG 8248002292. In definitiva questo documento attestava che la lettera datata 01.04.2020, a firma della dottoressa COCQUIO, faceva riferimento esclusivamente al carico di mascherine chirurgiche relative alla bolletta doganale n. 41' 45303 II - UJ Milano 1 del 02.04.2020 pervenute con volo presso l'aeroporto di Malpensa. A riprova di quanto affermato vi è altresì il fatto che, originariamente, l'unico carico giunto a Malpensa tramite l'operatore doganale JAS era proprio quello consistente in 209 cartoni, poi fatti transitare con la procedura T1 presso Milano 1 per lo sdoganamento.

⁷⁷ In realtà, come già si è visto, l'art 34 del d.l. 9/2020 (abrogato con l. 27/2020) che in ogni caso fa salve gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti produttivi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14) prevedeva che "Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari: sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa validazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità"

PRATI Gianluca: diciamo che è meglio visto anche il contesto attuale che si vede a livello nazionale

PINI Gianluca: devo io farlo

PRATI Gianluca: facciamo un percorso in più che tanto alla fine

PINI Gianluca: esatto, **mo costa un botto**

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: ma bene lo stesso non m'ha frega un cazzo eh? va bene così nessuno ha mal di testa eh? mmm la merce stammi guardando 5 minuti fa è già a malpensa

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: **quindi il tempo tecnico che l'INAIL mi risponda**

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: alle documentazioni che mandi domani gli devo mandare il test report il certificato di conformità la scheda tecnica e il fascicolo tecnico che sto facendo preparare (si sovrappongono le voci)

PRATI Gianluca: ma ma noi il 25 marzo no delle FTP2 tu dici in quel momento lì era in vigore la nuova norma

PINI Gianluca: sì, sì perché... perché mentre gli altri prodotti le mascherine fra quelli erano espressamente citate nel contratto quindi non possono dirci che dovevamo fare (si sovrappongono le voci) ... **in deroga su questo non essendoci .. incomprensibile per non avere rotture di scatole ... incomprensibile**

PRATI Gianluca: certo ascolta Gianluca per quanto riguarda l'INAIL tu lo sdoganamento è miscelato all'autorizzazione dell'INAIL a poterle fare uscire oppure no

PINI Gianluca: no no (si sovrappongono le voci)

PRATI Gianluca: tu le svincoli e prima di darcele ti fai dare l'OK

PINI Gianluca: io le sdogano le metto al mio magazzino in sospensione

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: appena mi arriva il caso dell'INAIL ... qual'è sono arrivati adesso e stavo è il problema che non ti danno i documenti fin tanto che non arrivano in dogana sono arrivati adesso

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: e stavo scrivendo (incomprensibile) di darmeli subito domani mattina che io faccio la pec

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: visto che ci sono tutti i documenti e massimo in tre giorni ti devono rispondere

PRATI Gianluca: **io ti devo dare la consegna ... lo svincolo diretto oppure te l'ho già dato**

PINI Gianluca: sì sì certo sì sì me lo deni dare te lo preparo te lo preparo per domani

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: ok

PRATI Gianluca: eee diciamo che te domani allora svincolo diretto te quando me lo chiedi chiedimelo per mail

PINI Gianluca: te lo chiedo domani per mail

PRATI Gianluca: e mi dici che sono arrivate ieri .. oggi quando sono arrivate se sono arrivate oggi se sono arrivate domani

PINI Gianluca: incomprensibile ... stavo guardando i contenuti

PRATI Gianluca: va bene te quando lo sai mi metti quando sono arrivate

PINI Gianluca: perfetto

PRATI Gianluca: poi te domani le mascherine chirurgiche come sei messo

PINI Gianluca: allora

PRATI Gianluca: a me non interessa che tu me le porti eh? , perchè in questo momento sono coperto

PINI Gianluca: domattina

PRATI Gianluca: eh allora tu mi scrivi che ce le hai in magazzino

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: e che mi chiedi ehhhhh ce le hai dal giorno X insomma

PINI Gianluca: io ce le ho dal giorno 27 mi sembra

PRATI Gianluca: ok e come concordato mi scrivi le tengo io al fine di ... di lasciare spazio libero ai magazzini dell'AUSI.. che so che in questo momento sono... come concordato tu mi metti

PINI Gianluca: certo sì certo

PRATI Gianluca: ve le teng...tengo io dopo

PINI Gianluca: sì sì sì

PRATI Gianluca: così diciamo anche lì sì abbiamo però sulle chirurgiche zero problema e se tu lunedì

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: eh vuoi passare da Pieve (Pievevestina) siamo lì oppure concordiamo lì insomma

PINI Gianluca: ci sono ci sono

PRATI Gianluca: ok va bene

PINI Gianluca: ma dimmi tu mattinata o pomeriggio

PRATI Gianluca: è uguale... uguale indifferente

PINI Gianluca: va bene finisco di allora finisco di fare tutte le procedure INAIL

PRATI Gianluca: esatto bravo

PINI Gianluca: e poi vengo da voi

PRATI Gianluca: esatto così vediamo bene incomprendibile un po' ci... come facciamo

PINI Gianluca: va bene ok

PRATI Gianluca: ciao buona domenica

PINI Gianluca: ciao ciao ciao".

Questa telefonata non solo è uno degli elementi di prova della correttezza tra PINI e PRATI nella commissione del delitto di frode nella pubblica fornitura ai danni della AUSL della Romagna, ma rileva perché emerge chiaramente che PINI (unitamente a PRATI) ben sapeva che quel parere avrebbe determinato un (incauto) affidamento da parte dei funzionari doganali nel possesso di tutte le certificazioni dei dispositivi medici importati.

Inoltre, risulta anche chiaro che PINI ben sapeva che i suoi prodotti, privi del marchio CE, avrebbero dovuto essere consegnati e, soprattutto, utilizzati dagli operatori sanitari solo se, in assenza del marchio CE, PISS avesse emesso la certificazione in deroga, la quale però non era mai stata richiesta (né tantomeno ottenuta) dalla CODICE s.r.l.

3. Messaggistica PINI / MINENNA

Infine, altro elemento di prova di assoluto rilievo in ordine alle condotte poste in essere da PINI Gianluca affinché venisse celata la non conformità delle mascherine importate emerge dalla messaggistica intercorsa tra PINI Gianluca e altri soggetti, tra cui MINENNA Marcello, Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane.

In particolare - e qui si comprende anche perché nel documento "parere favorevole" redatto da PRATI, su indicazione di PINI, e firmato dalla COCQUIO, si sia fatto espresso riferimento all'ufficio doganale di Malpensa e non quello di Milano 1, ove sarebbe poi stata effettivamente sdoganata la merce -, in data 31 marzo 2020, attraverso messaggistica whatsapp, PINI sollecitava esplicitamente il direttore generale MINENNA affinché questi agevolasse i controlli doganali su un carico di mascherine importate dalla Cina da parte della società CSC SOCIETÀ COOPERATIVA, parte del quale era stato acquistato dallo stesso PINI Gianluca.

Infatti, alle ore 15:45 del 31.03.2020 PINI inviava a MINENNA il seguente messaggio: "Ciao Marcello, scusa il disturbo ma stanno lentamente arrivando le mascherine per gli ospedali. Al momento ne ho un piccolo lotto fermo a Malpensa da due giorni che sta importando un mio fornitore. In quel lotto ce ne sono 70mila che stanotte devono essere in ospedale a Cesena. Ti segnalo il riferimento: HAWB - 988PVG29111666 intestata a Csc. Puoi sentire se sbloccano la merce che il camion è già lì e a Cesena siamo praticamente senza? È merce già visionata e passata varie volte, Grazie mille".

Dopo cinque minuti, alle ore 15:50, PINI precisava con un secondo messaggio: "Questa è l'unica che non importo direttamente perché per emergenza ho preso un lotto viaggiante già intestato a una Coop che rifornisce le strutture socio assistenziali e ne ho recuperate un po'. Il modulo non possiamo utilizzarlo per loro perché indiretto. Per il restante sono già a posto con tutto, solo che avremmo bisogno stanotte di sta merce per tamponare uno o due giorni".

Si evince cioè che PINI sapeva che la merce destinata alla AUSL della Romagna avrebbe dovuto essere sdoganata tramite Ufficio doganale di Malpensa e per tale ragione aveva dato indicazione a PRATI di

scrivere nel "parere favorevole" - che avrebbe fatto firmare alla COCCUO - che le mascherine erano depositate presso l'Ufficio di Malpensa.

In realtà, come emerso dalla documentazione acquisita presso l'Agenzia delle Dogane, la merce veniva sdoganata presso l'Ufficio Milano 1, dopo aver subito un trasferimento "T1" da Malpensa a Milano 1, onde evitare "intoppi".

4. Altra messaggistica, induzione in errore del funzionario doganale CAMEROTA

In data **02.04.2020** si registrava un'intensa corrispondenza whatsapp da parte dell'imprenditore PINI Gianluca sia con il funzionario AUSL Romagna dott. PRATI Gianluca (all. n. 376 della nota di P.G. del 07.12.2021) sia con la funzionaria della Protezione Civile di Modena dott.ssa LUGLI Francesca⁷⁸ (all. n. 377 della nota di P.G. del 07.12.2021) sia con il titolare della EUROMAR GM SRL dott. MALATERRA Giorgio⁷⁹, spedizioniere (all. n. 378 della nota di P.G. del 07.12.2021), inerente alle mascherine importate dallo stesso PINI Gianluca, attraverso la propria azienda CODICE SRL, ma anche servendosi della società denominata CSC SOCIETÀ COOPERATIVA⁸⁰ di San Cesario sul Panaro (Modena), come emerge dai messaggi inviati da PINI a PRATI in data **01.04.2020, h. 15.55.52**, in cui il primo scriveva al secondo "La merce è intestata a CSC ma destinata a me (a te)" (all. n. 376 della nota di P.G. del 07.12.2021)⁸¹.

Si richiamano sul punto quanto annotato e commentato nella nota P.G. del 27.12.2021, parte relativa alla vicenda PRATI Gianluca, con particolare riferimento alle pag. 277 e ss.

Nella circostanza la merce importata, proveniente dalla Cina, aveva come destinatari finali la AUSL Romagna, amministrazioni comunali ed enti locali, ed era sottoposta ai controlli degli uffici doganali di Malpensa, Milano 1 e Milano 3, motivo per cui l'imprenditore PINI sollecitava l'intervento del direttore delle dogane MINENNA Marcello e anche della funzionaria LUGLI Francesca della Protezione Civile di Modena, affinché la merce venisse svincolata rapidamente e senza problemi.

Dopo un minuto, alle ore 15:51 del 31.03.2020, dalla lettura dei tabulati telefonici (all. tabulati della nota di P.G. del 07.12.2021) si rileva che lutenza in uso al direttore generale delle dogane MINENNA (localizzata in celle a Roma in Viale Trastevere 66, compatibile con la sede della Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane) chiamava lutenza 3482618775 dell'imprenditore PINI Gianluca (localizzata in celle a Forlì in Via Edison, compatibile con la sede operativa della CODICE SRL di PINI Gianluca) e la conversazione (non attinta da intercettazione) aveva una durata di 30 secondi.

Nel corso della giornata del 2 aprile 2020, infatti, lo scambio di messaggi whatsapp era intenso e consistente, pertanto, si riportano solo quelli più significativi.

In particolare, alle ore **14:07 del 02.04.2020**, il funzionario dott. PRATI Gianluca, in qualità di referente della AUSL Romagna destinataria della merce, inviava a PINI il messaggio: "Ho parlato con il direttore della pc dell'ER che si attiverà direttamente. Aspetto seconda mail per trasmettergli tutto. È in attesa di ricevere da me la documentazione?".

Il dirigente PRATI affermava, quindi, di aver parlato con il direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna al quale aveva chiesto di interessarsi, affinché le mascherine destinate alla AUSL Romagna venissero sdoganate rapidamente.

Alle seguenti ore 14:38, l'imprenditore PINI rispondeva testualmente: "Ricorda di far chiedere alla Dogana di procedere con la procedura di sdoganamento tramite il canale BI.U. Ovvero facciamo operazioni doganali **DOPO** la consegna.".

⁷⁸ LUGLI Francesca, nata il 25.05.1976 a Modena, dipendente Regione Emilia Romagna, funzionario della Protezione Civile di Modena, telefono 3357889527.

⁷⁹ MALATERRA Giorgio, nato il 22.07.1950 a Milano, titolare della EUROMAR GM SRL, telefono 3484426479

⁸⁰ CSC SOCIETÀ COOPERATIVA, Partita IVA 00179800362, sede legale a San Cesario sul Panaro (MO) in Via della Meccanica 1, esercita attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti utili per la casa e per la famiglia e, in modo particolare, di articoli per la pulizia. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'impresa è FERRARINI Nadia, il Vice Presidente è FERRARI Paolo.

⁸¹ In realtà, questa merce importata con CSC nella aveva a che fare con quella che avrebbe dovuto consegnare alla AUSL della Romagna: tuttavia, per sdoganare anche questa merce dichiarata in dogana, servendosi dei documenti forniti dalla AUSL, che la merce era per questo ente.



Al fine di sdoganare subito la merce, l'imprenditore PINI suggeriva di procedere con il canale BLU che è una procedura rapida, consistente nell'effettuare il controllo a posteriori, consentendo così che la merce non venisse ispezionata, ma svincolata e consegnata al destinatario, effettuando solo successivamente il controllo sulla documentazione (v. pag. 277 e ss. nota PG 27.12.2021, parte relativa alla vicenda PRATI Gianluca).

Alle ore 14:38, il funzionario della AUSL Romagna dott. PRATI inviava i messaggi di testo: "l'otto", "Fannini sapere passo passo".

Alle ore 14:39 PINI rispondeva con due messaggi: "Ottimi?", "Certo, lo sto facendo sin dal primo momento. Il problema quando hai a che fare con dei caggoni che ti nascondono le cose e tu non puoi essere lì fisicamente per verificarlo... comunque siamo instradati bene".

Poco dopo, alle ore 15:05, l'imprenditore PINI inviava al funzionario dell'AUSL dott. PRATI il messaggio dal testo: "Aereo atterrato alle 14.51 - Bisognerebbe che la PC chiamasse MLE (02 585851) per far fare la spunta della merce appena arrivata per i due codici HAWB che ti ho dato, così riusciamo a fare dogana prima delle 17.30 e consegnare stasera. Rimane questo unico inghippo".

PINI chiedeva a PRATI di attivare il referente della Protezione Civile affinché questi chiamasse lo spedizioniere MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. per verificare subito la merce, una volta arrivata nei loro magazzini.

Poco dopo, alle ore 15:22, la funzionaria della Protezione Civile, dott.ssa LUGLI Francesca, inviava a PINI il seguente messaggio: "Primo sollecito fatto. Se mi manda riferimento dogana faccio anche il secondo".

La funzionaria LUGLI incalzava lo spedizioniere MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.P.A. e chiedeva a PINI di fornire un contatto con l'ufficio delle dogane per sollecitare anche questi.

Alle ore 15:22 PINI rispondeva alla LUGLI con il seguente messaggio: "Sto aspettando il numero" e, ancora, alle ore 15:26, PINI inviava alla funzionaria LUGLI Francesca il messaggio: "Allora, per velocizzare faremo un T1⁸² da Dogana Malpensa a Dogana Milano 1 - Resp. Dott. Martone 3494004165 (già in contatto con il Dott. Malaterra di EUROMAR che ha in mano la polizza di carico)", da cui si evince che era stato allertato anche il direttore MARTONE Francesco dell'Ufficio delle Dogane Milano 1.

Alle seguenti ore 15:31 l'utenza in uso alla funzionaria LUGLI Francesca (localizzata a Soliera di Modena in Via Toscanini) chiamava l'utenza del direttore Ufficio Dogana Milano 1 dott. MARTONE Francesco (localizzata in calle a Milano in Via Farini 30, compatibile con la sede dell'Ufficio Dogana Milano 1), con il quale intratteneva una conversazione della durata di 121 secondi.

Alle ore 15:36, poi, PINI scriveva con whatsapp alla funzionaria LUGLI il seguente messaggio: "Lo stava facendo in questo momento. Grazie mille. La aggiorno poi per il secondo lotto (quello gestito da JAS con loro dogana interna)".

Alle ore 16:56 PINI scriveva nuovamente alla funzionaria della protezione civile LUGLI, "Cmq adesso l'urgenza sono i 209 cartoni per l'AUSL Romagna", lasciando intendere che al momento l'urgenza era la merce destinata alla AUSL e che dopo si sarebbero occupati di quella importata attraverso la società CSC.

Alle successive ore 16:59, ancora PINI le inviava il messaggio: "Hanno spuntato un solo PMC a quanto mi risulta a venti minuti fa... manca il secondo, e tra mezz'ora la dogana chiude", a cui la funzionaria LUGLI rispondeva: "Io più di così nn posso fare", ottenendo da PINI la seguente chiosa "Lo so e la ringraziamo di cuore, si mancherebbe! ... la stavo solo informando come promesso".

Alle seguenti ore 18:05 risulta esserci stato uno scambio di messaggi tra lo spedizioniere MALATERRA Giorgio di EUROMAR e PINI Gianluca durante i quali MALATERRA inviava il messaggio: "La dogana Martone mi sta svincolando la bolla dal sistema, flussata vuol dire che è stata trasmessa al sistema telematico delle dogane per avere canale BLU o non svincolabile, ovviamente è uscito NON SVINCOLABILE" e PINI

⁸² Il "T1" è un documento informatico emesso da una dogana chiamata "ufficio di partenza" e destinato ad un'altra dogana chiamata "ufficio di destinazione". Al "T1" viene assegnato un numero denominato MRN, unico in tutta l'Unione Europea e riconoscibile su tutto il suo territorio. Il "T1" è riconoscibile perché compare la scritta "T1" nel riquadro "1" del modello DAU. Il "T1" viene utilizzato quando si deve spostare una spedizione non comunitaria da un punto all'altro dell'Unione Europea, senza discussione dei dritti doganali (fonte: <https://www.aerodogana.com/faq/che-cose-il-t1>). Il "T1" (transito comunitario esterno) è il termine identifica il movimento delle merci che non sono originarie o in libera pratica nella Comunità: merci di paesi terzi che non sono state nazionalizzate in uno degli Stati membri oppure che debbono attraversare il territorio della CE per essere poi esportate verso Paesi terzi (fonte: <https://www.adm.gov.it/portale/web/saisa/-/regimi-doganali>).

rispondeva: "Quindi?", a cui MALATERRA replicava con due messaggi, di cui il primo: "me la stanno liberando comunque ..." e il secondo "l'autista è ancora a Malpensa (ma non dirlo a nessuno , che mi mettono in galera) deve caricare , come parte ti avviso ...".

Si comprende chiaramente che la merce era ancora ferma a Malpensa, ma avrebbe già dovuto essere nei magazzini dello spedizioniere EUROMAR in Milano, visto che di fatto la stava svincolando l'Ufficio Dogana Milano 1 (attraverso il direttore MARTONE) prima ancora di averla a disposizione nel luogo dichiarato dall'importatore.

Questo è il motivo per cui MALATERRA scriveva a PINI di non riferire a nessuno tale circostanza, proprio perché la merce si trovava ancora formalmente in transito a Malpensa.

Alle successive ore 18:11 PINI replicava testualmente: "Io non so nulla, attendo solo luce verde", a cui seguiva la risposta di MALATERRA "Bolla svincolata, ok" e PINI: "Grande!", "A che ora pensi sia qui il camion?".

Alle ore 18:47 MALATERRA rispondeva testualmente: "sta caricando, un cartone rotto alla base e abbiamo fatto aprire un cantone per fare foto del cartone e mascherine mandate in dogana Martone e altri .. che hanno fatto la visita al carico", a cui poco dopo PINI rispondeva: "No problem. Ringrazia Martone da parte mia e da parte del dott Minenna".

Alle seguenti ore 00:15 del 03.04.2020 lo spedizioniere MALATERRA rispondeva girandogli sia il messaggio di ringraziamento che aveva inviato al direttore MARTONE, dal testo: "buonasera Dottor Martone ringrazio sentitamente per la squisita attenzione le porto i saluti e ringraziamenti personali del Dottor Pini il titolare di Codice ed ex parlamentare della Repubblica e del Dottor Minenna - giorgio malaterra" sia la risposta ricevuta dal direttore MARTONE dal testo: "Dovere! Alla prossima". Alle ore 00:17 PINI rispondeva: "Ottimo. A presto".

Non può a questo punto ritenersi, sulla base della formale apparenza di tali conversazioni, che l'Agenzia delle Dogane, dopo i dovuti controlli (oggetto anche di revisione d'ufficio, in alcuni casi), per il tramite dei suoi funzionari avesse espresso un giudizio di conformità dei prodotti a quanto dichiarato, con la conseguenza che tutti i prodotti importati dalla CODICE risultavano conformi alla normativa di settore e, quindi, in pieno rispetto di quanto pattuito con la AUSL della Romagna.

Infatti, tale conclusione sarebbe in pieno contrasto con i seguenti elementi probatori emersi dall'attività di indagine, per come rassegnati nella richiesta del PM (pag. 147 e ss.) di seguito trascritti.

1. dalle dichiarazioni rese dai Dirigenti sia nazionali sia regionali dell'Agenzia delle Dogane (cfr. s.i. di PRETTI Maria; all. n. 370 della nota di P.G. del 07.12.2021; s.i. di CANALI Alessandro; all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021; s.i. di CAPUANO Raffaele; all. n. 369 della nota di P.G. del 07.12.2021) si apprendeva che in data 08.03.2020 era stata emanata una circolare da parte della Direzione Centrale n. 82295/RU (all. n. 271 della nota di P.G. del 07.12.2021): al fine di contemperare la necessità di procedere agli sdoganamenti sempre più impellenti con la permanenza di tutti i funzionari in smartworking, la Direzione dell'Agenzia delle Dogane aveva disposto con la citata circolare il declassamento dei controlli, prevedendo che, anche qualora il sistema automatizzato centrale (in base ai parametri di rischio predeterminati) avesse selezionato quale tipo di controllo quello Visita Merci (VM), il singolo funzionario doganale avrebbe dovuto procedere ad un mero Controllo Documentale (CD) di quanto allegato dallo spedizioniere a sostegno delle dichiarazioni inserite nel campo 44 della DAU, senza, quindi, ispezionare la merce in fase di svincolo.

Appare chiaro, di conseguenza, che proprio nel periodo iniziale dell'emergenza pandemica da Covid 19, i controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane, anche in considerazione delle massicce importazioni di merci utili per fronteggiare la diffusione del virus, erano certamente meno cogenti e penetranti del solito.

2. La circostanza appena descritta veniva confermata anche dalla stessa funzionaria doganale, CAMEROTA Patrizia, che aveva proceduto a svincolare la bolla dogane dell'importazione in trattazione dal sistema, disponendo lo sdoganamento di questo primo lotto di dispositivi medici importati dalla CODICE s.r.l. per la AUSL della Romagna (cfr. all. n. 253 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tuttavia, costei forniva delle dichiarazioni particolarmente rilevanti dal punto di vista probatorio.



Dopo aver riferito che nell'occasione lei si era limitata ad effettuare un mero controllo documentale, come indicato dal sistema, senza verificare la merce, affermava altresì che "In merito alla certificazione delle mascherine sdoganate il 02.04.2020 posso dire che non c'era la certificazione prevista ma l'AUSL della Romagna ha presentato una nota datata 01.04.2020, firmata dalla dott.ssa COCQUIO Teresa, avente ad oggetto "parere favorevole", con la quale dichiarava che la merce disponeva di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie. Di fatto la certificazione nella circostanza non c'era, quindi considerando l'emergenza sanitaria in atto e tenendo conto della dichiarazione dell'A.USL, ho svincolato la merce".

La locuzione utilizzata dalla funzionaria CAMEROTA secondo cui "di fatto la certificazione non c'era" non va intesa in senso assoluto, in quanto lo spedizioniere aveva allegato alla bolletta doganale compilata le certificazioni sopra illustrate.

Piuttosto, deve essere più correttamente interpretata nel senso che la certificazione prodotta da PINI per il tramite dello spedizioniere, essendo di dubbia genuinità ed essendo risultata essere poi falsa, era come se non vi fosse.

Questa funzionaria specificava altresì che, se avesse potuto compiere un esame più approfondito della documentazione⁸³ e si fosse lei stessa accorta della falsità delle certificazioni prodotte, la merce sarebbe stata bloccata e non sarebbe stato possibile procedere al suo sdoganamento, essendo priva di valido marchio CE⁸⁴.

Dagli elementi di prova risulta evidente che gli artifici, posti in essere da PINI e consistiti nella richiesta di redazione di un "parere favorevole" dal parte della Dirigenza della AUSL della Romagna e nella presentazione dello stesso al funzionario doganale, per il tramite del suo ignaro spedizioniere, avesse l'unico effetto di impedire che la merce, priva di idonea certificazione, venisse bloccata, inducendo così in errore la funzionaria doganale CAMEROTA e determinandola così a dichiarare falsamente la conformità del prodotto importato alla normativa vigente.

Dall'attività di perquisizione e sequestro compiuta nell'aprile 2021 presso l'Ufficio Milano 1 dell'Agenzia delle Dogane veniva reperita la documentazione presentata dalla CODICE s.r.l. in relazione alla merce importata in data 2 aprile 2020. Tuttavia, non solo le certificazioni prodotte sono risultate false, alla luce di quanto già descritto, ma venivano consegnate da PINI all'Agenzia delle Dogane solo in un secondo momento, cioè in sede di revisione.

Per cui non ha pregio l'eventuale obiezione per la quale l'assenza di contestazioni in sede di attività di revisione, compiuta dall'Agenzia delle Dogane in relazione alle importazioni di D.M. e D.P.I. da parte di PINI Gianluca, avrebbe valso di "certificare" la regolarità delle operazioni di importazione effettuate.

Infine, proprio perché la DAU è un atto pubblico, redatto da pubblico ufficiale, l'aver determinato la funzionaria doganale ad attestare falsamente la regolarità di quanto in essa dichiarato, configura il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (cfr. *infra* par. 4.1.4.3.).

⁸³ La difficoltà di poter svolgere approfonditi accertamenti da parte dei funzionari doganali in quel particolare momento storico derivava anche dalla non disponibilità di accesso a banche dati di cui, invece, avrebbero cominciato a disporre in un secondo momento (cfr. s.i. di VECCHIATO Roberto all. n. 274 della nota di P.G. del 07.12.2021), nonché dal fatto che con una emergenza pandemica in atto non era possibile compiere approfonditi accertamenti da parte dei funzionari doganali (cfr. s.i. di RAVENIDA Moreno; all. n. 263 della nota di P.G. del 07.12.2021).

⁸⁴ La modalità alternativa per immettere in commercio tali prodotti, privi di marchio CE, come si è già visto, avrebbe dovuto essere la certificazione in deroga, con la conseguenza che, fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato, la merce non avrebbe potuto essere consegnata alla AUSL della Romagna né tantomeno distribuita agli operatori sanitari per essere utilizzata.

2. Bolletta doganale n. 4T 180396 F del 03.04.2020

Capo 5 - b

Capo 6 - a - c

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 3 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 180396 F (il numero è erroneamente indicato al capo 6) punto c), correttamente indicato al capo 5) punto b).

1. Emerge nel contesto della compilazione dei codici della bolletta doganale la dichiarazione che la merce importata è priva di marchio CE, non emergendo tuttavia che fosse avviata nei termini prescritti la procedura della "certificazione in deroga" richiesta ad INAIL o ISS.
2. Il certificato rilasciato a nome SHENZEN è falso.
3. Non veniva comunicata alla AUSL la diversità del prodotto importato in violazione del contratto.
4. Risulta l'utilizzo improprio del parere favorevole della dottoressa COCQUIO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenerne la falsità.
5. Dalle conversazioni fra PINI e PESCI risultano incongruenze nella documentazione prodotta, emergendo che l'importazione riguardava dispositivi medici di due differenti imprese produttrici.
6. Dalle conversazioni fra PINI e LUGLI emergono improprie sollecitazioni, ai fini della minore rigidità dei controlli, conducenti allo sdoganamento della merce per quanto risultasse "non svincolabile".
7. Dalle sit di RAVENDA emerge l'induzione in errore dell'ufficio dogane tramite la documentazione allegata, come sopra illustrato falsa o impropriamente utilizzata.

L'indagine

In data 3 aprile 2020 venivano importati dalla CODICE s.r.l. n. 334 colli per un ammontare complessivo di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche pari a **668.000 unità**, prodotte da Shenzhen Zhishan Medical- Repubblica Popolare cinese che, analogamente al venditore Leather Trend Limited, non risulta avere sul territorio dell'Unione Europea alcun mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997.

La fattura commerciale n. 2020-03-99 del 25.03.2020 (all. n. 135 della nota di P.G. del 07.12.2021), inerente a questa importazione, risulta essere stata emessa da LEATHER TREND LIMITED a carico di CODICE S.r.l. per un importo complessivo di 370.740,00 USD pari a €339.070,79 e reca quale descrizione della merce "3 Play Disposable Masks- CE EN 14683 DPI Shenzhen Zhishan Medical" e modello "ZSC001 e ZSE001"⁸⁵.

Allo sdoganamento della merce procedeva il funzionario doganale Moreno RAVENDA, in servizio presso l'ufficio territoriale Milano 3, a seguito di esame della bolletta doganale (cfr. DAU sequestrato presso Agenzia delle Dogane). Nella bolletta lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., aveva inserito nel campo 33 il codice T041 (per mascherine prive di marchio CE o con marchio CE

⁸⁵ La dicitura del modello si ricava dalla documentazione presentata all'ufficio territoriale della Dogana.



non dotato di idonea documentazione, in deroga all'art. 15 D.L. 18/2020), **nel campo 44 il codice 19YY** (mascherine chirurgiche DM), il codice Y024 Rif. 09 0049 e nulla nel campo 37, dichiarando altresì che, **pur** passando per lo svincolo diretto, tale importazione *“è soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali”* (all. n.135 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La merce veniva sdoganata secondo la procedura dello svincolo **diretto**, dietro presentazione da parte della CODICE s.r.l., per mano di PINI Gianluca, della seguente documentazione, oltre alla fattura già sopra indicata:

- Autodichiarazione datata 01.04.2020 a firma Orietta VERSARI relativa all'importazione di 668.000 unità di “334 cartoni 3 play disp. Mask – DPP” (all. n.136 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Attestazione del 20.03.2020 (ex art. 6 D.L. n. 18/2020) a firma Gianluca PRATI (all. n.137 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Parere favorevole del 01.04.2020 a firma Teresa COCQUIO (all. n.138 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Certificato Test Report, C/O numero CTO200313012CRS, relativo ai modelli ZSC001 e ZSE001, emesso da Shenzhen C/O Technology Service Co. Ltd. (all. n.139 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

La **non conformità delle mascherine importate** quali dispositivi medici rispetto al prodotto oggetto di fornitura pubblica emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Codice T041 nel campo 33

L'importatore PINI, per il tramite del suo spedizioniere, nel compilare la bolletta doganale **inseriva nel campo 33 il codice T041**, dichiarando così che la merce importata consisteva in mascherine **prive di marchio CE o con marchio CE non dotato di idonea documentazione** e che, per tali ragioni, avrebbe dovuto ottenere la certificazione in deroga ai sensi dell'art. 15 D.L. 18/2020, prima dell'immissione in commercio.

Il significato di tale codice, introdotto proprio dall'Agenzia delle Dogane durante il periodo iniziale della pandemia, al fine di consentire l'ingresso nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali privi del marchio CE, in considerazione della sempre maggiore richiesta di tali prodotti soprattutto da parte degli operatori sanitari, veniva spiegato dalla dottoressa Maria PRATI, Direttore della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane della Lombardia, la quale così dichiarava dinanzi al P.M.:

“In forza di una modifica effettuata sul sistema, avvenuta in data 17.03.2020, è stato inserito un nuovo codice T041 che prevede lo sdoganamento in deroga alla normativa prevalente dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche; in particolare, in forza di ciò, lo spedizioniere che inseriva tale codice poteva ottenere lo sdoganamento di tali beni anche se la merce non aveva certificazione, a condizione tuttavia che la certificazione venisse richiesta all'INAIL o all'ISS entro alcuni giorni (credo cinque) dallo svincolo e a condizione che, finchè non si fosse ottenuta la certificazione in deroga, la merce non potesse essere immessa in commercio o in ogni caso non potesse essere utilizzata per quella specifica funzione. Voglio precisare che l'inserimento da parte dello spedizioniere del codice T041 nella bolletta doganale ha valore di autocertificazione, nel senso che l'operatore doganale, in forza della documentazione a lui consegnata dall'importatore, si assume la responsabilità di dichiarare che tali dispositivi non hanno certificazione e che

entro il termine previsto l'importatore avrebbe avanzato istanza di certificazione in deroga." (all. n. 370 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' chiaro, quindi, che i dispositivi medici importati in data 3 aprile 2020 e destinati alla AUSL della Romagna erano, anche per stessa ammissione dell'importatore PINI Gianluca, privi di marchio CE, il quale, invece, avrebbe dovuto esserci secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro.

2. Test Report CTO200313012CRS, falsità

Inoltre, veniva prodotto all'Agenzia delle Dogane, unitamente alla bolletta doganale, il **certificato Test Report emesso da CTO, numero CTO200313012CRS**, relativo ai dispositivi medici modelli ZSC001 e ZSE001 ed emesso dal laboratorio **Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd**, per conto della società Shenzhen Zhishan Medical Co., Ltd (all. n. 139 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In questo test report, datato 12 marzo 2020, si attesta il rispetto delle norme tecniche EN 14683:2019 nel processo di fabbricazione, la capacità di filtraggio (BFE) pari a circa il 98% e l'ottenimento del marchio CE sul prodotto.

In realtà, tale Test Report, così come la dichiarazione del marchio CE ivi apposta, non è conforme alla normativa comunitaria e nazionale, risultando, quindi, privo di qualunque valenza giuridica per i seguenti motivi.

1.

Il laboratorio **Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd** non risultava in quel momento **accreditato dal CNAS**⁸⁶, cioè dall'ente cinese presso cui qualunque laboratorio deve accreditarsi per vedere riconosciuti i risultati dei prodotti quali indumenti e dispositivi per la protezione dell'individuo (allegato a nota di P.G. del 18.01.2022).

La presenza o meno di questo laboratorio tra quelli ufficialmente accreditati, anche al fine di sapere se il test report in possesso fosse valido o meno, bene poteva essere accertata da PINI Gianluca semplicemente cliccando all'interno del sito del CNAS ove vi è la possibilità, per chiunque lo voglia, di ricercare un determinato laboratorio cinese e verificarne l'indispensabile accreditamento⁸⁷.

Non essendo un laboratorio accreditato, quindi, il test report prodotto non aveva alcuna valenza giuridica né in Cina né, tantomeno, all'interno dell'Unione Europea;

2.

La società produttrice **Shenzhen Zhishan Medical Co., Ltd** non era iscritta nella **White list** delle aziende autorizzate dal Governo cinese per l'esportazione di dispositivi medici e attrezzature medicali per il contrasto al Covid-19, con la conseguenza che era certamente una di quelle società che non potevano apporre validamente il marchio CE.

PINI Gianluca era ben consapevole che occorresse l'iscrizione nella white list dell'azienda produttrice per esportare dalla Cina (ed importare in Italia) tali dispositivi, come ben si evince dalla messaggistica intercorsa in data 1 aprile 2020 con John PESCI (cfr. pag. 558 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PESCI John ore 10.12 "Alla luce della nuova normativa MOFCOM in vigore da oggi, per l'esportazione dalla Cina di tutti i dispositivi classificati "a uso medicale" bisognerà rispettare 3 requisiti: l'azienda produttrice dei dispositivi dovrà figurare nella lista bianca di aziende autorizzate dal Governo cinese; i dispositivi destinati all'esportazione dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che lo standard della merce inviata e"

⁸⁶ China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is the national accreditation body of China unitarily responsible for the accreditation of certification bodies, laboratories and inspection bodies, which is established under the approval of the Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) and authorized by CNCA in accordance with the Regulations of the People's Republic of China on Certification and Accreditation.

⁸⁷ Questo è il link utilizzabile: <https://www.cnas.org.cn/english/photonews/06/903064.shtml>
<https://www.cnas.org.cn/english/photonews/images/2020/09/22/1600753792772033990.pdf>

corrispondente agli standard richiesti nel mercato di destinazione (quindi nel nostro caso in Italia); la merce dovrà infine essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall'azienda produttrice. Per scaricare la lista bianca delle aziende autorizzate a esportare ed il modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità, e per tutte le altre informazioni, visitare il link ufficiale MOFCOM <http://www.mofcom.gov.cn/article/bj/202003/20200302950371.shtml>.

3.

Dalla lettura del **test report** si può apprezzare una rilevante anomalia, sufficientemente idonea per far ritenere a chiunque che tale certificato di test report era stato artatamente modificato: nella parte in alto a destra si legge, quale numero di certificato test report, il n. **CTO200313012CRS** (come anche nella prima pagina), ma nella pagina 2 viene, in realtà, indicato quale numero del certificato il seguente **CTO200312017ARS**, nonostante nella parte in alto a destra di tutte le pagine 2, 3, 4, 5 e 6 del certificato di test report continui ad essere indicato il n. **CTO200313012CRS**.

4.

La società produttrice Shenzhen, così come la venditrice Leather Trend, risulta **priva di un mandatario all'interno del territorio dell'Unione Europea**, necessario per ottenere rilasciare la dichiarazione di conformità per il marchio CE.

5.

Come precisato dalla Commissione UE⁸⁸, i rapporti di prove eseguite nei confronti del prodotto in base alle norme tecniche di riferimento possono essere considerati come uno, ma non l'unico, elemento in base al quale il produttore può rilasciare la dichiarazione di conformità CE o UE per i prodotti destinati ad essere immesso sul mercato dell'UE.

Non è, quindi, assolutamente sufficiente al fine della immissione in commercio presentare solo un mero test report che **non** sostituisce in alcun modo la necessaria dichiarazione di conformità per il marchio CE.

6.

Infine, come risulta dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PINI e PESCI proprio in quei giorni, lo stesso PINI Gianluca riferiva al suo interlocutore di aver verificato trattarsi di un **documento posticcio**.

Come emerge dalla conversazione tra i due del 18 aprile 2020 (cfr. pag. 748 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI era ben consapevole, infatti, non solo di dover compiere le opportune verifiche, ma anche che, proprio a seguito dagli accertamenti da lui stesso effettuati, si trattasse di test report falso ovvero, comunque, non valido, in quanto così egli così scriveva a John PESCI:

“Oltretutto il numero di Test Report sul Certificato non corrisponde al Report che mi hai inviato. O almeno, nel test report in alto ce n'è uno e nel testo - palesemente posticcio - ce n'è un altro che corrisponde a quello sul certificato (che non risulta nel sito CTO...)”.

Nonostante questo messaggio sia stato scritto tra i due in data 18 aprile 2020, successivamente, quindi, all'importazione in trattazione, tuttavia la riconducibilità di quanto affermato da PINI al test report prodotto all'Agenzia delle Dogane in occasione dell'importazione del 3 aprile 2020 risulta chiaramente dalla lettura della messaggistica intercorsa tra i due tra la fine di marzo ed i primi di aprile 2020, nonché dal fatto che da questo momento in poi egli comunque procedeva ad altre importazioni di mascherine chirurgiche prodotte dall'asserita società Shenzhen per la AUSL della Romagna.

⁸⁸ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385>: Come verificare che i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale possano essere legalmente immessi sul mercato dell'UE e quindi acquistati e utilizzati – anche nel contesto del COVID-19

3. Assenza della "certificazione in deroga"

Essendo il prodotto importato, quindi, privo di valido marchio CE, esso non avrebbe potuto essere consegnato alla AUSL della Romagna, in quanto carente di una delle fondamentali caratteristiche richieste dall'Accordo Quadro.

Proprio per la mancanza di un genuino marchio CE, tale prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della "certificazione in deroga" di cui all'art. 15 co. II del d.l. 18/2020 e fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato favorevolmente le mascherine non avrebbero dovuto essere immesse in commercio né tantomeno essere distribuiti agli operatori sanitari per il loro utilizzo.

In questo caso, infatti, il prodotto avrebbe potuto essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni tra cui l'obbligo di tracciabilità e l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni.

Se, poi, il prodotto non avesse ottenuto la certificazione, avrebbe dovuto essere declassato a "mascherina generica" e, se non rietichettabile come generico, essere distrutto.

Nel caso di specie, non solo la CODICE non avanzava per tali mascherine importate in questo lotto alcuna richiesta di certificazione in deroga all'ISS, ma in ogni caso non avrebbe potuto consegnare alla AUSL della Romagna prodotti con certificazioni in deroga, privo del marchio CE, in quanto diverse dal prodotto concordato.

Così come non avrebbe in alcun modo potuto consegnare all'azienda sanitaria romagnola mascherine generiche, dette anche "di comunità", per espressa esclusione ai sensi degli artt. 15 e 16 d. l. 18/2020.

Di fatto, invece, egli consegnava all'AUSL della Romagna -la quale, poi, procedeva a darle ai suoi operatori sanitari- mascherine prive di qualunque valutazione in ordine alla loro efficacia e sicurezza rispetto agli standard europei, esponendo così enormemente i sanitari a rischi gravi per la propria incolumità e quella dei loro pazienti.

4. Omessa comunicazione all'ASL della diversità del prodotto, inosservanza del contratto

Inoltre, proprio perché il prodotto importato era differente da quello concordato con la AUSL della Romagna, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'ente sanitario per l'approvazione. Giova, infatti, sul punto ribadire due aspetti:

in primo luogo, l'Accordo Quadro (all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021) prevedeva all'art. 2 del contratto la clausola in forza della quale, qualora fosse stato reperito dall'appaltatore CODICE un prodotto diverso in relazione ai "materiali utilizzati, nei colori, nelle ritenzioni elastiche e nelle forme ergonomiche", la AUSL della Romagna si riservava "di riverificare l'idoneità tecnica del prodotto".

Tale verifica presupponeva, ovviamente, che PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICE, portasse a conoscenza dell'azienda sanitaria romagnola il diverso prodotto che era riuscito ad ottenere sul mercato. Invece PINI non provvedeva a tale comunicazione (se non con PRATI il quale offriva il suo contributo concorsuale proprio per impedire che venissero scoperti dalla Dirigente, dott. ssa VERSARI Orietta, in qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo, i difetti essenziali delle mascherine consegnate alla AUSL da parte della CODICE s.r.l.).

E' bene ricordare, la diversità del prodotto non avrebbe in ogni caso potuto riguardare "le caratteristiche e le prestazioni di contenimento" che dovevano rimanere garantite.

in secondo luogo, come già rilevato, la stessa AUSL della Romagna aveva concluso l'accordo solo ed esclusivamente per dispositivi medici (e dispositivi di protezione individuale) dotati di valido marchio CE, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Dirigente della AUSL, VERSARI Orietta: costei affermava che, quando era pervenuta in data 6 maggio 2020 una comunicazione da parte della CODICE s.r.l. nella quale si faceva riferimento all'INAJI. (ente preposto alla certificazione in deroga dei dispositivi di protezione individuali importati dalla Cina e privi del marchio CE), aveva richiesto spiegazioni di ciò alla COCQUIO poiché "le mascherine acquistate dalla CODICE avrebbero



dovuto essere marchiate CE e non validate con la procedura in deroga” (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Artifici di PINI Gianluca

Affinchè la AUSL della Romagna non si accorgesse dell'assenza delle caratteristiche concordate per le mascherine, oggetto di Accordo Quadro, ed al fine di trarre in inganno altresì i funzionari doganali, PINI Gianluca compiva i seguenti artifici.

1. Uso improprio del “parere favorevole” della dott. ssa COCQUIO

Anche in questo caso PINI, per il tramite del suo spedizioniere, produceva all'Agenzia delle Dogane il documento “*parere favorevole*” (all. n. 138 della nota di P.G. del 07.12.2021) reso in data 1 aprile 2020, a firma della dott. ssa COCQUIO, Responsabile della Farmacia Centralizzata dell'Ausl della Romagna. Come già illustrato, in esso, costei chiedeva all'Agenzia delle Dogane l'immediato sdoganamento delle mascherine, depositate presso il magazzino doganale di Malpensa e prodotte in Cina, affermando che “*risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare*”, in quanto “*rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie*”⁸⁹.

Già dalla mera lettura di questo documento emerge una **chiarissima contraddizione**. Nonostante, i dispositivi medici oggetto del contratto pubblico avessero dovuto possedere il marchio CE, tuttavia PINI, da un lato, faceva inserire al suo spedizioniere nella bolletta doganale il **codice T041**, autodichiarando nel DAL che i prodotti importati erano dispositivi medici privi del marchio CE ed avrebbero dovuto ottenere la certificazione in deroga e, dall'altro, presentava all'Ufficio doganale interessato il “*parere favorevole*” reso dalla dott. ssa COCQUIO nel quale si attestava, invece, che i prodotti non avrebbero dovuto ottenere la certificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, in quanto erano marchiati CE.

La dott. ssa COCQUIO, sentita a sommarie informazioni davanti al P.M. in data 29.10.2021, così affermava: “*In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'individuazione dell'oggetto. Anche la frase “risulta inutile l'invio all'ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L'altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'autocertificazione di svincolo diretto.*”, ribadendo che “*io non mi sarei mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL.*” (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Sempre la dottoressa COCQUIO, inoltre, affermava che alla data dell'1 aprile 2020 non aveva avuto ancora in mano alcun prodotto né aveva potuto verificare la conformità tra il prodotto consegnatogli e la documentazione prodotta dalla CODICE; nello specifico, ella così si esprimeva davanti al P.M. “*la*

⁸⁹ Questo documento veniva consegnato all'Agenzia delle Dogane da PINI, tramite il suo spedizioniere, in molteplici importazioni destinate alla AUSL, nonostante fosse espressamente riferita ad una unica importazione: cfr. s.i.t. del 29.10.2021 della dott. ssa COCQUIO (all. n. 249 della nota di P.G. del 07.12.2021).

prima volta che controllai la documentazione e la corrispondenza della stessa con il prodotto consegnatoci su quando giunse il primo lotto presso il magazzino di Pievesestina, nei primi giorni di aprile 2020. In quella occasione mi limitai a verificare che ci fosse la certificazione con la declaratoria di conformità secondo lo standard ISO 10993 e ISO 14683. Non verificai, perché non disponiamo di laboratori in questo senso, la corrispondenza effettiva tra il modello e il certificato. Solo successivamente, dopo che venne la Guardia di Finanza di Ravenna ad effettuare una richiesta di atti, riprendendo in mano la documentazione che ci era stata consegnata, mi accorsi che il certificato INSPEC con numero PPE18178998 conteneva un'attestazione di compliance relativa a DPI e non a DM, in quanto il codice richiamato (EN 149:2001) fa riferimento alla normativa relativa appunto ai DPI e non ai DM."

Infine, alla domanda su chi aveva predisposto questo documento e lo aveva sottoposto per la firma, la dott. ssa COCQUIO così rispondeva "Non ricordo chi me la sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarla alla CODICE, come risulta dall'e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI" e ancora "Non ricordo se PRATI, quando me lo portò alla firma, mi disse qualcosa; ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andate a cercarlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviataci da PRATI."

Quindi, si traggono le conclusioni. Se i dispositivi importati erano privi del marchio CE, non avrebbero dovuto essere immessi in commercio (con consegna alla AUSL della Romagna e distribuzione agli operatori) prima di aver ottenuto la certificazione in deroga dall'ISS. Se avevano il marchio CE, era stato dichiarato il falso nella bolletta doganale.

In realtà, come emerge dagli elementi di prova raccolti, le mascherine chirurgiche oggetto dell'importazione in trattazione erano effettivamente prive del marchio CE, ma PINI aveva celato alla AUSL della Romagna l'assenza del marchio CE, consegnandole tali prodotti e consentendone la distribuzione ai suoi operatori sanitari senza attendere la "certificazione in deroga" che non aveva neppure mai richiesto.

2. Messaggistica PINI / PESCI, importazione di prodotti differenti

Altro elemento di prova di assoluto rilievo emerge dalla messaggistica intercorsa tra PINI e John PESCI.

In particolare, in data 17 marzo 2020 i due, parlando della certificazione CE di INSPEC e delle mascherine, commercializzate alla CODICE da Leather ma prodotte da Anhui, così si scrivevano (v. Annotazione PC; 7.12.2021 pag. 157 e ss.).

PINI Gianluca: "Vanno aggiunte le certificazioni: CE 93/42 EEC UNI etc..."

John Pesci: "Sul test report interno?"

PINI Gianluca: "Sulla scheda tecnica"

John Pesci: "lo faccio aggiungere" "Luca la CE 93/42 e' for medical devices, quindi maschere sterili. Non c'entra niente con queste che non sono sterili e sono Procedural masks" "93/42/EEC – MEDICAL DEVICES DIRECTIVE, CE MARKING FOR EUROPE Manufacturers of Class I (sterile/measuring), IIa, IIb and III devices must obtain certification against the CE marking directive, 93/42/EEC, from a Notified Body before using the CE mark and placing products on the market." "Questo e' un altro produttore con certificati esistenti, questi. Guardali e dimmi se possono andare bene"

PINI Gianluca: "E' anche per quelle non sterili... è richiesto. Sono comunque presidi medici" "Questo va bene. Scusa, ma non è la stessa ditta ???"



John Pesci: "No e' un altro produttore. per capire se questi certificati cosi' come sono sono accettabili"

PINI Gianluca: "Si, questo va bene ma e' solo una parte del report CE. Che come vedi e' 93/42"

John Pesci: "Tutta la produzione deve arrivare da singolo fornitore o si puo' avere piu' fornitori?"

PINI Gianluca: "Per me puo' arrivare da chi vuoi: pero' devono avere le certificazioni che ti o ho detto e le caratteristiche ASTM Level3" "Poi le puoi far venire anche da Marte"

John Pesci: "ok"

Da queste conversazioni si comprende agevolmente che PINI aveva avuto in mano una parte del test report di altra società produttrice, diversa da quella per la quale (falsamente) risultava rilasciato il marchio CE da INSPEC UK Manchester.

Questa seconda società produttrice era proprio la Shenzen il cui test report era stato prodotto ai funzionari doganali dell'Ufficio Milano 3, come emerge da un altro passaggio delle chat tra i due, intercorse in data 4 aprile 2020 (cfr. pag. 589 e ss. dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI: "Molto urgenti. Ieri consegnato altri 334 cartoni, qualità mi sembra migliore quella del lotto di 209...mi hanno convocato per oggi per capire se e come procedere".

PESCI: "Il sistema di filtraggio (la parte in mezzo) e' identica la parte azzurra fuori ha un colore differente ma quello conta poco".

PINI: "I e prime (i 209) hanno il soffierto frontale che le rende più grandi una volta indossate, eraloops piu grandi che evitano stretch che possono romperli e comunque un non woven fabric piu morbido. diamo un 8 e mezzo alle prime e un 7 meno alle seconde." e "questa la sintesi del cliente".

PESCI: "Ok, quindi su ordini futuri stesso stile delle prime?"

PINI: "Ho riunione con loro alle 10, vediamo cosa dicono. Avrei bisogno di una conferma delle N95 per quell'ora..."

Emerge, quindi, da questi scambi di conversazione tra i due che PINI Gianluca in data 3 aprile 2020 aveva importato e consegnato alla AUSL dispositivi medici quali mascherine chirurgiche di due differenti imprese produttrici cinesi, in quanto il lotto di 209 colli - a cui egli faceva riferimento in questi ultimi messaggi - era quello importato il giorno prima, cioè in data 02.04.2020.

Non solo. Emerge da questa fonte che PINI e PESCI concordavano di consegnare alla AUSL della Romagna prodotti che apparentemente risultavano essere analoghi al primo lotto consegnato, anche se nei fatti si trattava di prodotto ancora diverso.

E ciò rappresenta uno stratagemma fondamentale anche per ingannare i vertici della AUSL della Romagna che, dinanzi allo stesso packaging, pensavano di avere tra le mani lo stesso prodotto, anche se con documentazione in parte differente.

3. S.i.t. dottoressa COCQUIO, produzione certificato SHENZHEN, falsità

Proprio la dott. ssa COCQUIO, sentita a sommarie informazioni in data 29.10.2021 (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021), così riferiva "Noi come AUSL abbiamo sempre considerato che le forniture successive alle prime fossero riconducibili a produttori che avevano una di queste due certificazioni (INSPEC e SHENZHEN). Un errore che oggi rammo nella gestione di quel periodo particolare consiste nel fatto che, a differenza di quello che facciamo solitamente, quando ricevemmo la merce con la certificazione SHENZHEN non attribuiamo nel nostro sistema informatico un numero di registrazione differente che consentisse di distinguere il prodotto con certificazione INSPEC rispetto a quello con certificazione SHENZHEN", dichiarando altresì in una successiva audizione del 2 dicembre 2021 che, pur non ricordando come fossero impacchettate le mascherine del primo lotto consegnato in data 2 aprile 2020, le confezioni dei successivi lotti avevano confezioni identiche tra loro (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021).

Proprio dalle affermazioni rilasciate innanzi al P.M. dalla Responsabile della Farmacia Centralizzata della AUSL della Romagna risultava che, nonostante PINI all'Agenzia delle Dogane non avesse

presentato alcun certificato CE, inserendo anzi il codice con valore di autocertificazione T041, in realtà all'Azienda sanitaria aveva prodotto un certificato CE rilasciato apparentemente da SHENZEN. Ella così riferiva: *"in relazione alla seconda fornitura, posso dire che ci venne, al momento della consegna, prodotto un altro certificato che attestava il marchio CE con intestazione SHENZHEN datato 18.03.2020 e, anche per questo lotto, ritenemmo non necessario ottenere la certificazione in deroga. Anche in questo caso mi sono limitata a verificare se fossero state richiamate le normative ISO 14683 e 10993 e una volta che le avevo rinviate ritenevamo conforme la fornitura."*

In effetti, PINI in occasione della consegna di questo secondo lotto dava alla AUSL della Romagna, nonostante non lo avesse prodotto all'Agenzia delle Dogane di Milano, anche un certificato CE datato 18 marzo 2020 e rilasciato da Shenzhen (all. n. 255 della nota di P.G. del 07.12.2021).


Questa dichiarazione di conformità con efficacia di certificazione CE, in realtà, per le ragioni che si illustreranno con riferimento alla successiva importazione dell'8 aprile 2020, è palesemente falso.

4. Messaggistica PINI /LUGLI, sollecitazioni alla Protezione Civile per lo svincolo della merce

Proprio perché consapevole del fatto che stava importando per conto della AUSL della Romagna dispositivi medici privi di valido certificato CE e altresì non ottemperando alla procedura della certificazione in deroga, PINI attivava tutti i suoi canali possibili affinché l'ufficio doganale territorialmente competente, Milano 3, non svolgesse controlli approfonditi sulla documentazione prodotta e, quindi, procedesse allo svincolo della merce.

Infatti, egli contattava la responsabile della Protezione Civile per l'Emilia Romagna, LUGLI Francesca, affinché sollecitasse anche oralmente i funzionari doganali a svincolare rapidamente la merce, avendo già inviato alle Dogane il sollecito scritto di PRATI del 20 marzo 2020 e il "parere favorevole" della dott. ssa COCQUITO dell'1 aprile 2020 (v. messaggistica riportata in annotazione PG 7.12.2021 pag. 281 e ss.).

Nello specifico, alle ore 11:41 del 03.04.2020 PINI inviava a LUGLI il messaggio: *"Dottoressa, la aggiorno sul secondo lotto (Mawi 15746481481 - Awb HKG003931292): la merce è al momento in magazzino logistico JAS a Segrate in attesa di svincolo doganale da parte della Dogana di Milano 3 (non conosco il direttore, Gianluigi D'Urso e non ho il suo cellulare, ma questo è il numero dell'ufficio 02.45389.412). Sicuramente una sua chiamata per segnalare anche a loro l'urgenza potrebbe aiutare ad avere la merce già nel pomeriggio a Cesena, così nel week end distribuiamo il tutto. Attendo sue, grazie mille"*. Alle ore 12:37, ancora, PINI inviava il messaggio: *"Le lascio anche in riferimento della persona che sta seguendo la pratica del secondo lotto. Elva Dal Molin - Import Supervisor - JAS \ Bologna Branch - D: +39 051 3171934"*. Alle ore 13:24 la funzionaria LUGLI rispondeva *"Ho cercato di chiamare varie volte il numero ma nn ho mai preso la linea"*. Alle ore 13:25 PINI replicava con il messaggio: *"Cerco un numero alternativo, nel mentre avviso il DG Minenna"*. Alle ore 13:26 PINI le inviava un secondo messaggio: *"Potrebbe sentire con il Dott. Martone di Dogana Milano 1 se le da il contatto del suo collega di Milano 3?"*. Alle ore 13:35 PINI inviava un terzo messaggio: *"Pare abbiano sbloccato, le confermo a breve"*. Alle ore 13:36 la funzionaria LUGLI risponde: *"Ok. Martone nn ha sganciato cell milano3 ma si é preso a cuore csc"*, lasciando comprendere di aver parlato con il direttore MARTONE dell'Ufficio Dogana Milano 1, ancorchè questi non avesse voluto riferirle il numero di cellulare del direttore D'URSO Gianluigi dell'Ufficio Dogana Milano 3. Alle ore 14:05 PINI le inviava i due seguenti messaggi: *"Mi confermano camion in carico pronto per partire in consegna"*, *"CSC abbiamo poi novità?"*. Alle ore 14:14 la funzionaria LUGLI rispondeva: *"Ottimo"*, *"Martone mi ha promesso di cercarlo"*, lasciando intendere che il direttore della dogana Milano 1, dott. MARTONE, avrebbe provveduto personalmente a contattare il direttore della dogana Milano 3, dott. D'URSO. Alle ore 14:15 PINI rispondeva *"Bene."*. Alle ore 14:15 LUGLI gli inviava i seguenti messaggi: *"Ho mosso anche dipartimento protezione civile"*, *"Lo stanno cercando tutti"*, facendo comprendere con il



primo messaggio di aver interessato anche organi superiori della Protezione Civile e con il secondo messaggio che al momento il direttore D'URSO non era reperibile.

L'attivazione del canale "protezione civile" avveniva perché in un primo momento la merce era risultata tramite sistema automatizzato "non svincolabile" (cfr. doc. sequestrata presso Agenzia delle Dogane), analogamente a quanto avvenuto nella precedente importazione.

5. S.i.c. RAVENDA Moreno, induzione in errore dell'Ufficio Dogane tramite la documentazione allegata

Sull'importazione del 3 aprile 2020 e sulle eventuali verifiche compiute dall'ufficio doganale territorialmente competente, veniva sentita a sommarie informazioni RAVENDA Moreno, in servizio all'Ufficio Milano 3, che si era occupato dello sdoganamento di questo secondo lotto destinato alla AUSL della Romagna (all. n. 379 della nota di P.G. del 07.12.2021). Egli riferiva:

"ho effettuato questo controllo mentre ero a casa in smart working. Ho effettuato un controllo documentale consistente nell'esame della dichiarazione doganale, nel riscontro degli elementi della fattura. Ho visto la presenza del modulo a firma della dott.ssa VERSARI della AUSL Romagna, con cui veniva chiesto lo svincolo diretto della merce in quanto destinata integralmente alla AUSL Romagna che è un ente che rientra nell'art. 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 6/2020. Ho visto una dichiarazione datata 01.04.2020 a firma della dott.ssa COCQUIO Teresa della AUSL Romagna, nella quale veniva sollecitato lo sdoganamento rapido della merce per impedire l'interruzione della continuità sanitaria e assistenziale; inoltre c'era scritto che le mascherine erano tutte in possesso delle certificazioni e delle schede tecniche necessarie e che pertanto risultava inutile l'invio all'Istituto Superiore di Sanità. Nella documentazione era presente anche un documento firmato dal dott. PRATI Gianluca, con il quale si dichiarava che la CODICE SRL era un fornitore della AUSL Romagna per i DPI e sollecitando contestualmente lo svincolo nel più breve tempo possibile. Ho visto che c'era il test report delle mascherine chirurgiche redatto da un'azienda cinese e che nel test report c'era associato anche un marchio CE emesso dalla stessa azienda cinese. Preciso che non ho effettuato il controllo fisico della merce e che non mi sono recato presso il magazzino dove si trovava la merce perché il sistema aveva selezionato il controllo documentale. Il controllo non ha subito declassamenti nella modalità dell'esecuzione in quanto era stato selezionato in origine dal sistema informatico già come controllo documentale. Al termine dell'esame della documentazione ho ritenuto che potessi sdoganare conformemente la merce e metterla nella disponibilità dell'importatore. Posso aggiungere che in data 27.04.2020 è stata presentata istanza di parte per revisione della dichiarazione di importazione, con la finalità di ottenere il rimborso del dazio precedentemente pagato in origine sulla bolletta doganale. In data 08.01.2021 è stata eseguita la rettifica con il rimborso del dazio effettuato a favore della CODICE SRL. Preciso che però della revisione si è occupato un altro reparto".

Alla domanda del perché avesse considerato valida la documentazione della AUSL Romagna nella parte in cui veniva sollecitato lo svincolo delle mascherine indicate come DPI, nonostante le mascherine importate fossero dei DM, il funzionario RAVENDA Moreno così affermava:

"In quel momento le comunicazioni degli operatori erano costantemente imprecise e nessuno aveva acquisito il gergo tecnico necessario per distinguere il prodotto DM dai DPI. Il test report cinese però conteneva delle immagini fotografiche di mascherine chirurgiche ed io ho tenuto per buono questo", dichiarando altresì che *"Non ho effettuato controlli sulla certificazione delle mascherine ma ho ritenuto che fosse buono il test report allegato alla documentazione doganale. Inoltre, il mio convincimento si è basato anche dalle sollecitazioni che arrivavano dagli inviti della AUSL Romagna presenti come documenti all'interno del fascicolo doganale. Mi riferisco alla nota della dott.ssa COCQUIO e del dott. PRATI della AUSL Romagna. In quel contesto iniziale ed emergenziale non avevamo a disposizione istruzioni, linee guida o banche dati da*

consultare, quindi non ho effettuato interrogazioni a banche dati e non ho inviato email ad altri uffici per effettuare verifiche, ho solo esaminato la documentazione allegata alla bolletta doganale. Poi ricordo di aver avuto un confronto con l'operatore ALLCARGO, che è un'agenzia doganale monomandataria che lavora esclusivamente per la JAS, in merito ai contenuti del fascicolo elettronico della bolletta doganale, su un dettaglio che al momento non ricordo", ribadendo che "c'era un'emergenza sanitaria in atto che impediva troppe valutazioni".

Dagli elementi di prova raccolti è evidente che **i dispositivi medici, importati in data 3 aprile 2020 e consegnati alla AUSL della Romagna, prodotti dalla società SHENZHEN, fossero privi di valido marchio CE e non avessero neppure, in alternativa, ottenuto la certificazione in deroga**, venendo celata la reale assenza di valido marchio CE, verso la AUSL della Romagna, con la consegna di un falso certificato CE alla AUSL e, verso l'Agenzia delle Dogane, con la dichiarazione di assenza di marchio CE del prodotto importato nella bolletta doganale.

Scopo di PINI, infatti, non era quello di consegnare il prodotto con le caratteristiche tecnico-giuridiche richieste e concordate con la AUSL, ma solo quello di non pagare penali e di non vedersi risolto il contratto, anche consegnando qualunque cosa all'azienda sanitaria.

Emblematico di ciò è, infatti, il seguente messaggio inviato da PINI a PESCI in data 2 aprile 2020 alle ore 9.17 in cui così PINI scriveva: **"Senti... le ho già vendute. E alla PA. Se non consegno sono cazzi amarissimi"**.

3. Bolletta doganale n. 4T 48805 R dell'08.04.2020

Capo 5 - c

Capo 6 - a - d

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 4 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 48805 R.

1. Il lotto importato ha le stesse caratteristiche dell'importazione del 3 aprile 2020, per cui sussistono gli stessi elementi di incoerenza e di falsità più sopra evidenziati con riferimento all'importazione.
2. Il test report CTO200313012CRS è falso.
3. Il certificato di conformità numero CTO200318038HCS è falso.
4. Conseguentemente la dichiarazione dell'importatore mediante compilazione della bolletta doganale da cui risulta che la merce importata è dotata di marchio CE risulta essere anch'essa falsa.
5. Dalle conversazioni fra PINI e PESCI risulta la conoscenza del PINI in ordine alla falsità dei predetti documenti.
6. Da altre conversazioni risulta la pressione di PINI per dirottare su un ufficio doganale compiacente la pratica di sdoganamento, al fine di procedere all'importazione mediante la "procedura blu", meno rigida perché fondata su controllo a posteriori.
7. Risulta l'utilizzo improprio del potere favorevole della dottoressa COCQUIO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenerne la falsità.
- 8.



Dalle sit di VECCHIATO risulta l'induzione in errore dell'ufficio dogane tramite la documentazione allegata, come sopra illustrato falsa o impropriamente utilizzata.

9.

Nel corso della procedura di revisione dell'importazione, risulta l'allegazione di falsa documentazione

L'indagine

In data 8 aprile 2020 venivano importati 396 colli per un ammontare complessivo pari a **792.000 unità** di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche, prodotte da Shenzhen Zhisban Medical – Repubblica Popolare Cina, che, analogamente al venditore Leather Trend Limited, non risulta avere sul territorio dell'Unione Europea alcun mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997.

La fattura commerciale n. 2020-03-102 del 30.03.2020, emessa da LEATHER TREND LIMITED a carico di CODICE S.r.l. per un importo complessivo di 439.560,00 USD pari a € 402.012,07 (all. n.140 della nota di P.G. del 07.12.2021), reca quale descrizione della merce la seguente dicitura "3 *Play Disposable Masks CE EN 14683 DPI Shenzhen Zhisban Medical*" e modello "ZSC001 e ZSF001"⁹⁰.

Allo sdoganamento della merce procedeva il funzionario doganale Roberto VECCHIATO, in servizio presso l'ufficio territoriale **Milano 1**, a seguito di esame della bolletta doganale (cfr. DAU sequestrato presso Agenzia delle Dogane), nella quale lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., aveva inserito **nel campo 33 il codice T001** (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione), **nel campo 44 il codice 19YY** (mascherine chirurgiche DM) e il codice Y024 Rif. 120612 e nel campo 37 il codice C26 (per invocare l'applicazione della franchigia sul regime fiscale), dichiarando altresì che l'importazione "è soggetta al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali".

La merce veniva sdoganata secondo la **procedura dello svincolo diretto**, dietro presentazione da parte della CODICE s.r.l., per mano di PINI Gianluca, della seguente documentazione:

- Autodichiarazione datata 01.04.2020 a firma Orietta VERSARI relativa all'importazione di 792.000 unità di "396 cartoni Disposable Mask" (all. n.141 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Parere favorevole del 01.04.2020 a firma Teresa COCCUJO (all. n.142 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Certificato di conformità numero CTO200318038HCS, relativo ai modelli ZSC001 e ZSF001, emesso da Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd. (all. n.143 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

La non conformità di queste mascherine, importate quali dispositivi medici, rispetto alle caratteristiche richieste per il prodotto oggetto di fornitura pubblica, tra cui *in primis* l'assenza di valida certificazione CE sul prodotto consegnato all'azienda sanitaria della Romagna, risulta dai seguenti elementi probatori.

1. Identità rispetto alla fornitura del 3.4.2020, conseguente falsità documentazione a supporto

Il prodotto oggetto di questo lotto, importato in data 8 aprile 2020, era della stessa tipologia e con le stesse caratteristiche di quello importato in data 3 aprile 2020 e già consegnato alla AUSL della Romagna, come si evince dai seguenti dati fattuali

1.

⁹⁰ La dicitura del modello si ricava dalla documentazione presentata all'ufficio territoriale della Dogana.

La descrizione del prodotto, indicato nella fattura di commercializzazione della società Leather n. 2020-03-102 del 30.03.2020, è identica a quella riportata nella fattura n. 2020-03-99 del 25.03.2020 relativa alla precedente importazione, cioè “3 *Play Disposable Masks CE EN 14683 DPI Shenzhen Zhishan Medical*” (cfr. all. n. 135 e all. 140 della nota di P.G. del 07.12.2021).

2.
Il modello delle mascherine importate e consegnate alla AUSL era identico, in quanto identificato con codici “ZSC001” e “ZSE001”, come emerge dal certificato Shenzhen (all. nn. 143 e 255 della nota di P.G., rispettivamente, consegnato il primo all’Agenzia delle Dogane in sede di importazione e il secondo all’AUSL della Romagna) e dal test report Shenzhen prodotto ai funzionari doganali al momento dell’importazione del 3 aprile 2020 (all. n. 139 della nota di P.G. del 07.12.2021).
PINI, infatti, nell’importazione del 3 aprile 2020 allegava alla bolletta doganale, per il tramite del suo spedizioniere, il certificato Test Report numero CTO200313012CRS emesso in data 12 marzo 2020 (all. n. 139 della nota di P.G. del 07.12.2021) nel quale, dopo la descrizione del prodotto “*Disposable Surgical Mask*”, era indicato il nome dei modelli delle mascherine “ZSC001” e “ZSE001”.
Nell’importazione in trattazione dell’8 aprile 2020 egli non presentava all’Agenzia delle Dogane il certificato di Report sopra indicato, ma produceva solo il certificato di conformità con marchio CE numero CTO200318038HCS, emesso da Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd. nel quale sono indicati i modelli “ZSC001” e “ZSE001”.

In definitiva, quindi, è possibile affermare che i dispositivi medici, importati in data 3 aprile 2020 e in data 8 aprile 2020, consegnati alla AUSL della Romagna, erano gli stessi e per tale ragione presentavano le stesse caratteristiche, cioè privi di valido certificato CE (e anche della richiesta percentuale di capacità di filtraggio), in quanto la documentazione prodotta da PINI Gianluca sia all’Agenzia delle Dogane sia all’azienda sanitaria appaltante era completamente falsa.

2. Test Report CTO200313012CRS, falsità

Proprio per quanto appena detto, è possibile, quindi, svolgere le identiche considerazioni in punto di falsità del certificato Test Report numero CTO200313012CRS emesso in data 12 marzo 2020 da CTO Technology Service Co. Ltd per la società produttrice Shenzhen Zhishan Medical co. Ltd. (all. n. 139 della nota di P.G. del 07.12.2021), alla luce degli elementi di prova, già illustrati in relazione alla precedente importazione, qui diseguito ritrascritti per migliore comprensione.

1.
Il laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd non risultava in quel momento accreditato dal CNAS⁹¹, cioè dall’ente cinese presso cui qualunque laboratorio deve accreditarsi per vedere riconosciuti i risultati dei prodotti quali indumenti e dispositivi per la protezione dell’individuo (allegato a nota di P.G. del 18.01.2022).
La presenza o meno di questo laboratorio tra quelli ufficialmente accreditati, anche al fine di sapere se il test report in possesso fosse valido o meno, poteva essere ben accertata da PINI Gianluca semplicemente cliccando all’interno del sito del CNAS ove vi è la possibilità, per chiunque lo voglia, di ricercare un determinato laboratorio cinese e verificarne l’indispensabile accreditamento⁹².
Non essendo un laboratorio accreditato, quindi, il test report prodotto non aveva e non ha alcuna valenza giuridica né in Cina né, tantomeno, all’interno dell’Unione Europea.

⁹¹ China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is the national accreditation body of China unitarily responsible for the accreditation of certification bodies, laboratories and inspection bodies, which is established under the approval of the Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) and authorized by CNCA in accordance with the Regulations of the People’s Republic of China on Certification and Accreditation.

⁹² Questo è il link utilizzabile: <https://www.cnas.org.cn/english/whatnew/s/06/903064.shtml>
<https://www.cnas.org.cn/english/whatnew/s/samples/2020/09/22/16007537927720539201.pdf>

2.

Dalla una lettura del documento in questione viene in rilievo una significativa anomalia, idonea a far ritenere che tale certificato di test report fosse stato artatamente modificato: infatti, nella parte in alto a destra si legge quale numero di certificato test report il n. **CTO200313012CRS** (come anche nella parte finale della prima pagina), ma nella pagina 2 viene, in realtà, indicato quale numero del certificato il seguente **CTO200312017ARS**, nonostante nella parte in alto a destra di tutte le pagine 2, 3, 4, 5 e 6 del certificato di test report continui ad essere indicato il n. **CTO200313012CRS**.

Traffasi di un documento falsificato, la cui non genuinità era ben accertabile dall'importatore PINI Gianluca, onerato, proprio per tale qualifica, di verificare la validità o meno della documentazione inerente ai prodotti dallo stesso immessi in commercio sul territorio nazionale.

3.

Come risulta dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PINI e PESCI proprio in quei giorni, lo stesso PINI Gianluca riferiva al suo interlocutore di aver verificato trattarsi di un **documento posticcio**. Dalla conversazione intrattenuta tra i due in data **18 aprile 2020** (cfr. pag. 748 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021) si evince chiaramente che PINI era ben consapevole non solo di dove effettuare le opportune verifiche, ma anche che, proprio a seguito dagli accertamenti da lui stesso compiuti, aveva avuto modo di constatare la non validità di tale test report. Egli, infatti, così scriveva a John PESCI:

“Oltretutto il numero di Test Report sul Certificato non corrisponde al Report che mi hai inviato. O almeno, nel test report in alto ce n'è uno e nel testo - palesemente posticcio - ce n'è un altro che corrisponde a quello sul certificato (che non risulta nel sito CTO...)”. 1

Nonostante questo messaggio sia stato scritto tra i due in data 18 aprile 2020, successivamente, quindi, all'importazione in trattazione, tuttavia esso è particolarmente utile, alla luce di tutta la messaggistica intercorsa tra i due tra fine marzo e la metà di aprile 2020, per la prova della piena consapevolezza di PINI, al momento dell'importazione dell'8 aprile 2020, della falsità della documentazione prodotta all'Agenzia delle Dogane in data 3 aprile 2020 e in data 8 aprile 2020.

3. Certificato di conformità numero **CTO200318038HCS**, produzione in dogana, falsità

In questa importazione, tuttavia, PINI non produceva all'Agenzia delle Dogane il citato certificato di test report, già presentato nella precedente importazione, ma il **certificato di conformità con marchio CE numero CTO200318038HCS**, emesso in data **18.03.2020** da Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd. per la società produttrice Shenzhen Zhishan Medical Co., Ltd, nonostante egli ne fosse già in possesso già dal 31 marzo 2020, quando PESCI gli aveva inviato per email sia il Test Report sia questa dichiarazione di conformità (cfr. copia forense del pc in uso a PINI).

Questo **certificato risulta completamente falso**, come risulta dalla lettura congiunta dei seguenti elementi di prova.

1.

Il certificato di conformità CE fa riferimento a mascherine chirurgiche testate, il cui n. di test report è **CTO200312017ARS**, cioè ad un test report differente rispetto a quello (anch'esso falso) prodotto in data 3 aprile 2020 e riferito anche ai dispositivi medici importati con questa certificazione.

2.

La consapevolezza della falsità in capo a PINI Gianluca sia del test report consegnato il 3 aprile 2020 sia del certificato CE, presentato all'Agenzia delle Dogane in occasione dell'importazione dell'8 aprile 2020, emerge chiaramente da una conversazione whatsapp, avvenuta tra lui e John PESCI in data 18 aprile 2020, nella quale così PINI scriveva:

“Oltre tutto il numero di Test Report sul Certificato non corrisponde al Report che mi hai inviato. O almeno, nel test report in alto ce n'è uno e nel testo - palesemente posticcio - ce n'è un altro che corrisponde a quello sul certificato (che non risulta nel sito CTO...)” (cfr. pag. 748 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

PINI aveva ben compreso che il certificato del test report era falso, così come aveva altrettanto capito che il certificato CE non era genuino, in quanto presentava rilevanti anomalie, tra cui l'indicazione di un codice differente proprio in relazione al test report del prodotto asseritamente certificato.

3.
Non vi è alcuna logica ragione giustificativa del presentare in due momenti distinti due documenti che, per ragioni commerciali, avrebbero dovuto “viaggiare” essenzialmente insieme, in quanto l'uno senza l'altro è privo di rilevanza giuridica. L'unico motivo per il quale presentarli alla stessa Autorità doganale in due momenti temporali diversi e in relazione a due importazioni differenti era solo quella di evitare che il funzionario delle Dogane potesse accorgersi, confrontando i due documenti, delle rilevanti anomalie che essi presentavano, attraverso un'analisi (semplicemente visiva) incrociata dei dati riportati in entrambi i certificati.

4.
La società produttrice Shenzhen Zhishan Medical Co. Ltd non era inserita nella White list delle aziende autorizzate dal Governo cinese per l'esportazione di dispositivi medici e attrezzature medicali per il contrasto al Covid-19, con la conseguenza che era certamente una di quelle società che non potevano essere in possesso di alcun valido marchio CE.

PINI Gianluca era ben consapevole che occorresse l'iscrizione nella white list dell'azienda produttrice per esportare dalla Cina (ed importare in Italia) tali dispositivi, come si evince dalla messaggistica intercorsa in data 1 aprile 2020 con John PESCI (cfr. pag. 558 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

PESCI John ore 10.12 *“Alla luce della nuova normativa MOFCOM in vigore da oggi, per l'esportazione dalla Cina di tutti i dispositivi classificati "a uso medicale" bisognerà rispettare 3 requisiti: l'azienda produttrice dei dispositivi dovrà firmare nella lista bianca di aziende autorizzate dal Governo cinese; i dispositivi destinati all'esportazione dovranno essere accompagnati da una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che lo standard della merce inviata è corrispondente agli standard richiesti nel mercato di destinazione (quindi nel nostro caso in Italia); la merce dovrà infine essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall'azienda produttrice. Per scaricare la lista bianca delle aziende autorizzate a esportare ed il modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità, e per tutte le altre informazioni, visitare il link ufficiale MOFCOM <http://www.mofcom.gov.cn/article/ b1 e/ 202003/ 20200302950371.shtml>”.*

Era, inoltre, sempre PESCI ad avere rappresentato a PINI, durante uno scambio di messaggi, che erano pochissime le aziende cinesi che avevano la possibilità di apporre validamente il marchio CE e che tra queste non vi erano quelle da cui PINI, per il tramite di PESCI, si sarebbe potuto rifornire per consegnarle poi alla AUSL della Romagna. Infatti, in data 1 aprile 2020 alle ore 5:33:04 i due conversano con lo scambio dei seguenti messaggi:

PINI Gianluca: *“Buongiorno. Mi servono aggiornamenti su N95 e i cartoni rimasti a terra.”*
John Pesci: *“Ho chiesto alla Jas per quelli che ha in mano ma non mi hanno ancora risposto. Per i 30 che mancavano Mattia li ha presi ieri sera e sono adesso a Zhuhai, il problema adesso e' come farli uscire. Da ieri la dogana Cinese ha bloccato tutte le maschere per via di una lamentela dell' unione Europea che sembra sia partita dall' Olanda”* *“Si sono lamentati che sta arrivando merce di bassa qualità e quindi in Cina hanno bloccato tutto e autorizzano all' esportazione solo le 10 o poche piu' fabbriche che erano certificate prima che tutto questo casino iniziasse.”*



PINI Gianluca: "Quindi?"

John Pesci: "Oggi cerchiamo di capire, ma sembra che documenti a posto siano solo le aziende con la licenza di produzione per dispositivi medici ufficiale e non in deroga, ovvero solo le 7 o 8 fabbriche in tutta la Cina che producevano prima del virus, tutti quelli nuovi possono produrre solo per il mercato interno" "ieri dovevano uscire 60K per un altro cliente ma il trasportatore che nelle scorse settimana le ha fatte sempre uscire non ha nemmeno provato, vediamo che cosa accade Offi"

PINI Gianluca: "Ma quelli che abbiamo non sono dispositivi medici, ma di protezione."

John Pesci: "Si e' per questo che la Cina ha bloccato tutto, perche' c'e stato il complain dell' unione Europea" "Ho chiesto a 3 differenti fonti, tutti mi hanno detto che non sta uscendo niente".

E ancora:

John Pesci: "La Cina non dira' mai che blocca, legalmente le 10 aziende accreditate possono passare, il problema sono tutte le altre."

Nonostante la conversazione tra i due vertesse sull'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale del tipo maschere facciali FFP2, tuttavia dalle battute finali di questo dialogo ben si comprende che il riferimento era anche ai dispositivi medici, cioè alle mascherine chirurgiche. PESCI in maniera chiara comunicava a PINI che all'interno della Repubblica Cinese solo pochissime fabbriche di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale potevano validamente apporre il marchio CE e solo queste, quindi, potevano, altrettanto validamente, continuare ad esportare per il mercato europeo. Nel novero di questa ristrettissima cerchia di circa dieci fabbriche cinesi non vi rientravano certamente quelle da cui PINI stava acquistando i dispositivi medici per consegnare alla AUSI della Romagna.

Tuttavia, come si vede nella seguente conversazione, PINI provava a forzare la mano anche con lo stesso PESCI, millantando di aver parlato con un ambasciatore italiano che gli avrebbe riferito la non sussistenza di tali blocchi, al fine di incentivare PESCI a trovare un modo qualunque affinché un qualunque prodotto con le fattezze di mascherine chirurgiche potesse partire dalla Cina, anche per il tramite di Hong Kong. Appare quindi dal dialogo l'esclusivo interesse del PINI di importare qualsivoglia tipo di mascherine, a prescindere dalla conformità alla normativa comunitaria, il suo interesse all'esecuzione del contratto nei tempi prescritti per evitare l'applicazione di penali, contestazioni e la possibile restituzione del prezzo pagato anticipatamente. Infatti, i due così conversavano:

PINI Gianluca: "Ok. Mandami qualche foglio timbrato in PDF anche, qui su WA" "Parlato adesso con ambasciatore italiano. Gli ho girato io tuo screen shot. Mi dice che non è un blocco ma un avviso a tutte le aziende che producono DPI che devono essere in linea con gli standard CE e che se avranno rimostranze potranno fare multe salate. Punto. Ma nessun blocco, nessuno in dogana ha istruzioni di bloccare."

John Pesci: "Mattia e Peter sono sul campo, entrambi mi hanno detto che la merce non passa I trasportatori non considerano nemmeno prenderla il carica."

PINI Gianluca: "Perché avranno avuto paura. Ma non ci sono blocchi, appena verificato tramite canali diplomatici."

John Pesci: "La Cina non dira' mai che blocca, legalmente le 10 aziende accreditate possono passare, il problema sono tutte le altre."

PINI Gianluca: "La cina ha un accordo con l'Italia per far partire la merce..." "C'è chiaramente questo non considera Hong Kong."

Dall'analisi del traffico telefonico dell'utenza cellulare del PINI e dall'esame della messaggistica whatsapp non risulta che in quella giornata dell'1 aprile 2020 egli avesse conversato con un ambasciatore italiano, apparendo quindi le sue parole una mera millanteria. La conferma ulteriore di quanto PESCI aveva detto a PINI in data 1 aprile 2020 arriva anche da altri messaggi, scambiati tra i due in data 11 aprile 2020 (allegato 117 nota PG 7.12.2021 pag. 642 e ss.):

John Pesci: "FFP2 stiamo aspettando la dogana, questa volta ed e' vero la Cina ha imposto nuove regole relative a IQC (ente certificate Cinese) e sembra che tutto quello marcato CE non possa essere esportato"

PINI Gianluca: "Aspetta che chiedo con un amico cinese" "Le sto aspettando da 2 settimane, non posso permettermi altri ritardi" "Il mio cinese è arrugginito.... sintesi?"

John Pesci: "Lo so, dillo a me!" "Sintesi quello che ti scrivevo prima: che tutte le maschere devono essere ispezionate e certificate da IQC."

PINI Gianluca: "Che non basta CE quindi,"

John Pesci: "No, anzi notizia di oggi se marchiate CE non possono essere esportate"

PINI Gianluca: "Ah beh... non sono marchiate CE non possono essere importate... siano a posto"

John Pesci: "Questa conversazione con un tipo della logistica in Cina che, a prescindere dai 75.000 RMB che vuole per farle passare, dice che si deve fare in piccoli lotti e da Lamedì" (ndr la somma indicata equivale a circa 9.700,00 €)

PINI Gianluca: "Per LN FFP2 - abbiamo un volo complessivo il 15. Devono essere tutte a magazzino in 14 mattina. Così metto su anche le 60mila." "Questa è la priorità assoluta."

John Pesci: "Ok, farò del mio meglio"

Nonostante anche qui l'interesse fosse orientato all'importazione di FFP2⁹³, tuttavia è chiaro quanto riferiva PESCI. Prima non potevano essere esportate solo quelle prive del marchio CE, ma successivamente il Governo Cinese aveva imposto il blocco alle importazioni anche dei dispositivi medici e di quelli di protezione individuale con valido marchio CE.

PINI comprende molto bene, come dimostra la sua risposta: "Ah beh... non sono marchiate CE non possono essere importate... siano a posto".

5.

La società produttrice Shenzhen Zhishan Medical Co. Ltd, così come la venditrice Leather Trend, risultava priva di un mandatario, necessario per effettuare la dichiarazione di conformità del marchio CE. Come si è già avuto modo di illustrare, possono apporre il marchio CE solo le società che hanno un mandatario all'interno dell'Unione Europea; marchio CE che, a seconda della tipologia di dispositivo medico, può essere impresso sul prodotto o tramite il rilascio del certificato CE da parte di un ente accreditato oppure mediante semplice rilascio una dichiarazione di conformità.

Nel caso di specie, non solo la società produttrice non risultava poter apporre validamente il marchio CE, ma non aveva neppure un mandatario sul territorio europeo che gli consentisse di adottare le procedure necessarie per dichiararne la conformità.

6.


Infine, altro elemento di prova della falsità del documento, affinché PINI lo potesse utilizzare per l'importazione e per mostrare alla AUSL della Romagna il possesso del marchio CE da parte dei dispositivi medici consegnati, emerge ancora una volta dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PINI e PESCI.

In data 15 aprile 2020, alle ore 03:56:24, PINI Gianluca inizialmente riattivava la chat con John Pesci nel tentativo di rimediare in qualche modo alla carenza di documentazione:

PINI Gianluca: "Buongiorno John. Ho bisogno di te mezz'ora per fare il punto prima che la gente qui in Italia inizi a dar di matto"..... "Nel mentre, tornando alla questione certificati delle chirurgiche, sulla CE En 10993, sarebbe sufficiente che il produttore ci fornisse il CE certificate del materiale (che a sua volta il fornitore di SBPP la parte a contatto con la pelle - deve avergli fornito)"

John Pesci: "Chiedo ma ho paura che i certificati per il materiale siano solo in cinese e non abbiano CE, ma chiedo"

⁹³ Il riferimento è alla merce che sarebbe stata sdoganata in Italia con le bollette doganali n. 41 67097 II e n. 41 67098 U in data 10.06.2020, relative all'importazione di 250 mila FFP2 e 60 mila DM, destinati in parte alla AUSL della Romagna, la cui documentazione è risultata non conforme e falsa per le ragioni che si illustreranno nel prosieguo.



PINI Gianluca: "Va bene ugualmente anche in cinese."

In data 16 aprile 2020, alle ore 03:03:40, il tenore della conversazione tra i due non cambiava e la problematica era sempre la spedizione della merce e, soprattutto, la relativa documentazione, mai idonea e sempre contraffatta:

PINI Gianluca: "Ciao John. Mi servono news sulle N95 (conferire HKG entro sabato) e le attestazioni che i due lotti delle tre veli rispondono alle 10993-1 per i due lotti di 3 veli" "A che punto sono le 250 e le 60?"

John Pesci: "In transito, mi hanno chiesto adesso il booking form per fare la dogana"

PINI Gianluca: "Le dichiarazioni 10993...." John Pesci: "Sono fuori ufficio, nel pomeriggio tuo ti mando tutto".....

John Pesci: "Per 1.520,0000 maschere questo e' il test report, dimmi se i dati contenuti qui possono andare bene" "Test Report Masks Shenzhen Zhisban Medical.pdf" "E questo e' il CE" "CE Shenzhen Zhisban Medical.pdf"

PINI Gianluca: "Controllo tra poco" "Manca riferimento a 10993-1"

John Pesci: "Tummi chiedere" "MI HANNO SCRITTO CHE DOMANI MATTINA MI MANDANO IL CERTIFICATO MODIFICATO"

PINI Gianluca: "In Italia la GDF sta controllando uno a uno i certificati, che non mi arrivi roba strana. Sono loro che devono fare le attestazioni corrette sulla base dei loro test report."

John Pesci: "Se preferisci gli faccio fare una lettera come quella dell' altra societa'. dimmi te"

PINI Gianluca: "Controllo la documentazione e ti dico cosa serve esattamente stanotte. Le N95?"

Appare chiaro, senza aggiunta di alcuna spiegazione, che PINI chiedeva a PESCI una nuova certificazione, consapevole del fatto che quella già prodotta in sede di sdoganamento delle precedenti importazioni (del 3 e dell'8 aprile 2020) non era conforme né genuina.

Infatti, non vi era alcun motivo valido perché PINI chiedesse tale certificazione a PESCI dieci giorni dopo circa dalle due importazioni già effettuate, in relazione alle quali le certificazioni erano già state consegnate sia all'Agenzia delle Dogane sia alla AUSL della Romagna⁹⁴.

Come, infatti, aveva riferito la dott. ssa COCQUIO in sede di sommarie informazioni (all. n. 252 della nota ci P.G. del 07.12.2021), la certificazione "Shenzen" le era stata data al momento della consegna del secondo lotto, cioè i primi di aprile 2020.

In data 18.04.2020 PINI Gianluca chiedeva spiegazioni in merito a documentazione non genuina relativa proprio alle mascherine chirurgiche già importate con bolletta doganale n. 4T 180396 F - UD Milano 3 del 03.04.2020 e con bolletta doganale n. 4T 48805R - UD Milano 1 del 08.04.2020.

Questa conversazione evidenzia la capacità, da parte di PINI Gianluca, di poter accettarsi della genuinità di un certificato CE, andando a verificarlo attraverso i siti internet dedicati (di facile accesso e resi pubblici per tutti gli operatori economici e/o i privati cittadini).

Infatti, pur sapendo che la documentazione comprovante la certificazione CE delle mascherine chirurgiche da lui importate non era idonea, escogitava altri artifici, tra i quali l'utilizzo anche in questa occasione della lettera (da lui predisposta, unitamente a PRATI Gianluca e) da quest'ultimo fatta firmare alla dott.ssa Cocquio, avente ad oggetto "Parere favorevole".

PINI Gianluca: "Sì, te la mando. Nel mentre, ho bisogno di avere spiegazioni su questo...." "Mi da inesistente" "Il CE Zhi Shan"

John Pesci: "Molto strano, fammi chiedere."

PINI Gianluca: "Ma non avevi detto che avevi verificato ???"

John Pesci: "Parlovo delle N95. Questo e' relativo alle surgical masks, giusto? Quelle già importate."

⁹⁴ Le importazioni di dispositivi medici *sub specie* mascherine chirurgiche, destinate alla AUSL della Romagna, successive a queste dei primi di aprile 2020, avevano ad oggetto mascherine di altre aziende produttrici, il cui intermediario era Vincent CHEACCI (cfr. importazioni dal 14 aprile 2020 in poi).

PINI Gianluca: "Sì" "Anche di questo avrei garantito che erano a posto" "Anche perché il Test esiste... cazzo fanno il test e poi usano un certificato che non è registrato?" "Quindi?" "Oltretutto il numero di Test Report sul Certificato non corrisponde al Report che mi hai inviato. O almeno, nel test report in alto ce n'è uno e nel testo - palesemente posticcio - ce n'è un altro che corrisponde a quello sul certificato (che non risulta nel sito CTO...)"

John Pesci: "Sto aspettando una risposta."

PINI Gianluca: "Hai presente che questa merce andrà in verifica NAS e GDF senza meno, vero?" "Sarà meglio che venga fuori alla svelta il certificato originale"

John Pesci: "Luca ne hai già importate 1.4 milioni, i certificati andavano bene allora?"

PINI Gianluca: "I certificati li acquisiscono in allegato, prendono la MLA autocertificazione, sdegnano e poi li controllano. Ero stato molto chiaro: merce per PA, niente cazzate." "Fatti dare i documenti in originale come per il primo lotto, non voglio grane per colpa di un cinese di cazzo." "Se mi arrivano quelli giusti, VELOCEMENTE, si può sempre fare una rettifica documentale."

In data 19.04.2020 PINI Gianluca chiedeva nuovamente conferma sulla bontà della certificazione delle mascherine chirurgiche rilasciata dal laboratorio cinese CTO. La conferma era negativa ed anche la successiva documentazione inviata gli risultava essere falsa:

PINI Gianluca: "Ti han risposto da Zhi Shan?"

John Pesci: "Mi hanno mandato originali via SF, li vado a prendere da SF questa sera e te li mando via scan prima e poi via FedEx"

PINI Gianluca: "Hai chiesto come mai non c'è nel sito?"

John Pesci: "Non mi hanno risposto ancora."

PINI Gianluca: "SF?"

John Pesci: "Shung Fung, un corriere cinese molto veloce (inter china)" ... "Questi sono i certificati originali per le 1.250 maschere." "18-04-20, 16:44 Office Lens.pdf" "Mi hanno spiegato che i certificati che ci hanno dati prima (prima che facessimo ordine) non erano registrati. Danno i certificati originali solo ai clienti che fanno gli ordini, hanno paura che altrimenti li usino per altri prodotti/produttori." "Se guardi sul sito, questo certificato è stato emesso prima del blocco." "Mi hanno mandato una copia stampata via corriere, se vuoi te la mando via FedEx assieme ai campioni delle N95 non marchiate (Per le 100K)"

PINI Gianluca: "Ok. Mandami anche la copia via mail"

John Pesci: "Sì ok."

PINI Gianluca: "Dopo controllo Certificato. Però cazzo adesso devo fare una roba da circo Barnum per sistemare sta roba" "Ho controllato. I certificati me li hai mandati DOPO l'ordine... e con quelli ho fatto dogana. Cosa significa "non registrati"?"

John Pesci: "A me i certificati sono stati mandati prima che facessi l'ordine, io poi li ho girati a te."

PINI Gianluca: "E non ti è venuto in mente che non mi servissero come carta da parati ma per la dogana?" "Ripeto, cosa significa "non registrati"?" "E soprattutto, che cazzo di scusa è la loro? L'ordine l'abbiamo poi fatto."

John Pesci: "Non ne ho idea, me hanno detto not registred. Probabilmente non registrati con gli enti Europei." "Sì ma io ero convinto che quei certificati fossero a posto."

PINI Gianluca: "Devo sapere se quel certificato esiste veramente o meno." "Quello CTO"

John Pesci: "Fammi controllare un'altra volta, e chiedo che mi venga confermato per iscritto"

PINI Gianluca: "Fatti mandare una mail con allegati il cert ed il test report del lotto che abbiamo comprato con una dichiarazione di veridicità degli allegati." "Anche questo è farlocco... ma con chi cazzo pensano di avere a che fare, con dei coglioni?"

John Pesci: "No, perché farlocco? L'ho guardato on line e questo è stato emesso prima della data del Blocco"

PINI Gianluca: "Perché lo dice chiaramente CTO sul suo sito... e il codice completo di un iRC (che ho su altri prodotti, è sempre CE/V/ numero... e anche in quel caso, non è dell'azienda)"

John Pesci: "Appena rientro alla scrivania fammi andare in fondo a questa storia."

Nonostante possa apparire PINI in buona fede, in realtà è chiaro che costui ben avrebbe dovuto controllare, in qualità di importatore e di legale rappresentante di una società affidataria di un appalto da



parte della Pubblica Amministrazione, la veridicità di quanto dichiarato in queste false certificazioni. Gli stessi accertamenti, riferiti in queste chat a PESCI, ben avrebbero dovuto essere fatti da PINI prima delle importazioni.

Tuttavia, a scansare ogni dubbio sull'esistenza del dolo di frode in pubbliche forniture in capo a PINI Gianluca, vi sono le chat antecedenti tra i due dove chiaramente PINI chiedeva ed indicava a PESCI che cosa doveva essere scritto nei test report, nei certificati e nelle scatole di confezionamento. Infatti, già a metà marzo 2020, quando interloquiva con PESCI in merito alla certificazione CE falsamente rilasciata da INSEPEC, egli aveva modo di visionare un test report riferito al produttore SHENZHEN e di compiere tutti gli accertamenti richiesti.

Come si comprende dalla seguente conversazione, PINI non si era limitato a leggere certificati ed a verificarne genuinità, ma aveva fornito lui stesso le indicazioni a PESCI, affinché tali certificati e test report fossero modificati in modo tale da apparire conformi alla normativa europea. In data 18 marzo 2020 i due così dialogavano:

PINI Gianluca: "Vanno aggiunte le certificazioni: CE 93/42 EEC UNI etc..."

John Pesci: "Sul test report interno?"

PINI Gianluca: "Sulla scheda tecnica"

John Pesci: "lo faccio aggiungere" "Luca la CE. 93/42 e' for medical devices, quindi maschere sterili. Non centra niente con queste che non sono sterili e sono Procedural masks" "93/42/EEC – MEDICAL DEVICES DIRECTIVE, CE MARKING FOR EUROPE Manufacturers of Class I (sterile/measuring), IIa, IIb and III devices must obtain certification against the CE marking directive. 93/42/EEC, from a Notified Body before using the CE mark and placing products on the market." "Questo e' un altro produttore con certificati esistenti, questi. Guardali e dimmi se possono andare bene"

PINI Gianluca: "E' anche per quelle non sterili... è richiesto. Sono comunque presidi medici" "Questo va bene. Scusa, ma non è la stessa ditta ???"

John Pesci: "No e' un altro produttore. per capire se questi certificati cosi' come sono sono Accettabili"

PINI Gianluca: "Sì, questo va bene ma è solo una parte del report CE. Che come vedi è 93/42"

John Pesci: "Vatta la produzione deve arrivare da singolo fornitore o si può avere più fornitori?"

PINI Gianluca: "Per me può arrivare da chi vuoi: pero devono avere le certificazioni che tio ho detto e le caratteristiche ASTM Level3" "Poi le puoi far venire anche da Marte"

John Pesci: "ok"

L'interessamento di PINI nei giorni successivi all'importazione in trattazione derivava, come si evince dalle sommarie informazioni rese dal funzionario doganale, dal solo intento di celare mediante artifici la falsità dei certificati prodotti, come da lui stesso sapientemente dichiarato a PESCI nel messaggio: *"Però cazzo adesso devo fare una roba da circo Barnum per sistemare sta roba"*.

Artifici di PINI Gianluca

Al fine di celare l'assenza delle caratteristiche pattuite nel contratto pubblico stipulato con la AUSL della Romagna, PINI Gianluca, pienamente consapevole della falsità della documentazione prodotta e della non conformità del prodotto consegnato all'ente pubblico, compiva artifici, traendo in inganno la Dirigenza della AUSL della Romagna sulla reale natura della merce consegnata ed altresì il funzionario dell'Agenzia delle Dogane che aveva proceduto a svincolare questo lotto, come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Dichiarazione dispositivi con marchio CE, falsità

Nella bolletta doganale egli, per il tramite del suo spedizioniere, dichiarava che la merce importata consisteva in **dispositivi medici con marchio CE**, avendo inserito nella bolletta doganale il codice '1001 nel campo 33 ed avendo prodotto all'Agenzia delle Dogane il falso certificato di conformità con marchio CE numero CIO200318038HCS, emesso in data 18.03.2020 da Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd. per la società produttrice Shenzhen Zhishan Medical Co., Ltd.

In realtà, alla luce di quanto già sopra illustrato, emerge che le mascherine chirurgiche importate erano prive del marchio CE, in quanto il certificato CE era falso e non erano neppure state testate in un laboratorio legalmente accreditato.

2. Messaggistica PINI / PESCI

La piena conoscenza da parte di PINI Gianluca della falsità della certificazione del marchio CE e del correlato certificato di test report risulta dalla messaggistica istantanea intercorsa sulla piattaforma whatsapp proprio tra costui e John PESCI.

In data 31 marzo 2020 i due così interloquivano in merito alle mascherine chirurgiche (pag. 542 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI "Mi serve la certificazione CE per i 760 cartoni. Al volo"

PESCI "15 min e la rimando" "Ti ho mandato e mail con in allegato CE e test certificate per le maschere"

PINI "Ok" "Come procede con le N95 ?"

Da questo breve scambio di messaggi si comprende che la certificazione di cui aveva bisogno PINI era quella dei dispositivi medici destinati alla AUSL ed introdotti nel territorio nazionale con le due importazioni del 3 e dell'8 aprile 2020. Ciò si desume dai seguenti elementi.

In primo luogo, il **discorso sulle N95**, cioè le maschere facciali FFP2, prendeva avvio tra i due, solo dopo aver chiesto conto delle certificazioni dei D.M., come a voler cambiare argomento della conversazione. È evidente, infatti, che se la certificazione fosse stata riferita alle N95 non avrebbe avuto senso chiedere conto, alla fine dello scambio di messaggi, proprio delle N95.

In secondo luogo, i **760 cartoni** erano la somma complessiva dei colli importati in data 3 aprile 2020 e 8 aprile 2020, in quanto venivano sdoganati, rispettivamente, 334 e 396 cartoni. Come, infatti, emerge sempre dallo scambio di messaggi, il numero inizialmente avrebbe dovuto essere di 760 colli, ma sarebbe poi sceso a 730, poiché non era stato possibile caricare nei voli programmati anche i 30 colli rimasti a terra.

In data 30 marzo 2020 i due così, infatti, conversavano:

PINI "Arrivate tutte e 760 a JAS ?"

PESCI "No mancano 30 cartoni che sta recuperando Mutia" "730 il conto attuale"

PINI "Ok" "Situazione aggiornata sulle N95 ?"

PESCI "Aoro' informazioni precise nel pomeriggio. Stiamo raccogliendo disponibilità da varie fabbriche per averle al piu' presto possibile."

E ancora il giorno seguente, cioè il 31 marzo 2020:

PINI "I 30 cartoni mancanti sono stati recuperati ?"

PESCI "In the process"

PINI "Fatti mandare da Jas HKG la HAWB dei cartoni partiti stamattina." "Mi serve la certificazione CE per i 760 cartoni. Al volo"

PESCI "15 min e la rimando"



Come si è già detto, a PINI non interessava fornire alla AUSL della Romagna il prodotto di cui egli stesso aveva indicato e garantito le caratteristiche (tra cui la valida esistenza del marchio CE), in quanto il suo unico scopo era fornire all'azienda sanitaria un qualunque prodotto, a prescindere se avesse o meno un valido marchio CE e a prescindere se fosse idoneo all'uso destinato.

Egli, infatti, non si faceva scrupoli ad accettare dispositivi medici reperiti da PESCI anche da altre fabbriche cinesi diverse da quelle di cui aveva i falsi certificati in mano.

Infatti, in data 31 marzo 2020 i due così dialogavano (cfr. pag. 514 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI "Ok. Grazie. Stai addosso a Jas perché spediscono anche le rimanenti"

PESCI "Da Mattia. Sto cercando da anche da altre fonti ma da quando USA è nella bolla è più difficile"

PINI "Immagino..."

E ancora in data 1 aprile 2020 proprio in merito a parte del più grande lotto di mascherine chirurgiche destinate alla AUSL, di cui in parte in imminente sdoganamento, così si scrivevano:

PINI "Buongiorno. Mi servono aggiornamenti su N95 e i cartoni rimasti a terra."

PESCI "Ho chiesto alla Jas per quelli che ha in mano ma non mi hanno ancora risposto. Per i 30 che mancavano Mattia li ha presi ieri sera e sono adesso a Zhubai, il problema adesso e' come farli uscire. Da ieri la dogana Cinese ha bloccato tutte le maschere per via di una lamentela dell'unione Europea che sembra sia partita dall' Olanda" "Si sono lamentati che sta arrivando merce di bassa qualita' e quindi in Cina hanno bloccato tutto e autorizzano all' esportazione solo le 10 o poche piu' fabbriche che erano certificate prima che tutto questo casino iniziasse."

PINI "Quindi?"

PESCI "Oggi cerchiamo di capire, ma sembra che documenti a posto siano solo le aziende con la licenza di produzione per dispositivi medici ufficiale e non in deroga, ovvero solo le 7 o 8 fabbriche in tutta la Cina che producevano prima del virus, tutti quelli nuovi possono produrre solo per il mercato interno"

PINI "Ma quelli che abbiamo non sono dispositivi medici, ma di protezione."

PESCI, poi, inviava un allegato a PINI che, tuttavia, risulta essere stato cancellato e poi così gli scriveva "Si e' per questo che la Cina ha bloccato tutto, perche' c'e' stato il cumplain dell' unione Europea".

P. poco dopo ancora

PINI "A maggior ragione quelle che abbiamo in stock a HKG vanno fatte partire subito. Chiama Marta e sollecita che vengano caricate. I 30 cartoni mancanti vedremo come fare."

Risulta quindi, alla luce di quello che PESCI gli aveva appena riferito, che le mascherine chirurgiche già partite e di cui erano rimasti a terra 30 cartoni erano state prodotte da aziende che **non** avevano la certificazione CE, in quanto non rientravano in quell'esiguo numero di 7 o 8 fabbriche cinesi che potevano continuare ad esportate, in quanto godevano già in precedenza della possibilità di certificare il proprio prodotto con marchio CE.

Invero, se le mascherine acquistate, in parte già importate, fossero state prodotte da una delle poche aziende dotate di marchio CE, non vi sarebbe stato alcun problema nell'esportazione; invece, l'aver segnalato da parte di PESCI a PINI il fatto che i 30 cartoni rimasti a terra non sarebbero potuti così facilmente partire aveva il chiaro significato, già ben compreso da PINI, che i dispositivi medici già partiti ed importati erano privi di valido marchio CE.

Non è un caso, infatti, che dopo queste prime importazioni ed alla luce dei blocchi imposti dalla Cina nelle esportazioni di dispositivi medici da parte di aziende non inserite nella white list, PINI decideva di rivolgersi ad un altro intermediario situato in Malesia (Wincent CHEAH) ed acquistare i dispositivi medici da altre società, tra cui la Fujian Meitukind Baby Products.

3. Altre conversazioni

Dalle conversazioni captate in quei primi giorni di aprile 2020 sull'utenza di PINI, ve ne sono alcune degne di nota, in quanto indicative delle modalità utilizzate da PINI per creare una falsa apparenza di genuinità delle certificazioni utilizzate e di idoneità dei prodotti importati per conto della AUSL della Romagna.

In data 6 aprile 2020 alle ore 12:44 (RIT. 81/20 progr. 176.2: all. n.12 della nota di P.G. del 07.12.2021), lo spedizioniere di TARGET Italia chiamava PINI il quale, dopo avergli riferito di essere in contatto con il Direttore Generale delle Dogane, Marcello MINENNA, si raccomandava con il suo interlocutore di fare dogana a MILANO 1, anziché a MALPENSA, in quanto lì era in contatto diretto, da circa un mese, con il Direttore delle Dogane di Milano 1 (dott. Martone): costui in precedenza aveva adottato, secondo quanto raccontava PINI al suo interlocutore, la c.d. "procedura Blu", cioè sdoganamento con controllo a posteriori dell'operazione effettuata. In chiusura di conversazione, PINI riferiva di essere in attesa della risposta di MINENNA Marcello sulla questione dei dazi e che, poi, si sarebbero risentiti per meglio organizzarsi, così parlando:

PINI Gianluca: Le faccio una domanda...le faccio una domanda perchè...poi le spiegherò il perchè, il per come...ho chiamato. Ehm...voi avete possibilità di fare dogana in Compartimento Milano UNO? Anziché Malpensa.

Giorgio (Target Italia): No, siamo su Milano TRE con la procedura...(..)...Lei dice proprio Milano Centrale?

PINI Gianluca: Sì...

Giorgio (Target Italia): No gli uffici di... della BETA TRANS ci sono, perchè noi lavoriamo con la BETA TRANS però non so...perchè lì c'è qualcuno che ci potrebbe spianare la strada rispetto a questa cosa?

PINI Gianluca: Il Direttore...il Direttore...di MILANO UNO con il quale siamo in contatto da un mese e...è lui che ci ha fatto la Procedura Blu l'altra volta...(..)...Poi le carte gliele ho mandate dopo...(RIDE)...".

In effetti, PINI per evitare possibili controlli più penetranti si rivolgeva allo spedizioniere EUROMAR il quale, avendo il deposito doganale a Milano 1, procedeva alla effettuazione delle pratiche su Milano 1 per l'importazione dell'8 aprile 2020. Indicativa è la soddisfazione mostrata dal PINI al termine della conversazione (RIDE), in quanto a fronte della assenza di valida certificazione CE avrebbe potuto sdoganare la merce in assenza di controlli approfonditi dell'Agenzia delle Dogane, sulla sola base dei documenti anche falsi prodotti da lui stesso.

4. Uso improprio del "parere favorevole" della dottoressa COCQUIO

Uno di questi documenti, di nuovo utilizzato da PINI anche nell'importazione dell'8 aprile 2020, era il "parere favorevole", predisposto dallo stesso PINI e sottoposto alla firma della dott. ssa COCQUIO in data 1 aprile 2020.

Anche in questo caso PINI, per il tramite del suo spedizioniere, produceva all'Agenzia delle Dogane il documento "parere favorevole" (all. n. 138 della nota di P.G. del 07.12.2021) reso in data 1 aprile 2020, a firma della dott. ssa COCQUIO, Responsabile della Farmacia Centralizzata dell'Ausl della Romagna. Come già illustrato, in esso, costei chiedeva all'Agenzia delle Dogane l'immediato sdoganamento delle mascherine, depositate presso il magazzino doganale di Malpensa e prodotte in Cina, affermando che

“risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare”, in quanto “rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie”⁹⁵.

Già dalla mera lettura di questo documento emerge una **chiarissima contraddizione**: nonostante, i dispositivi medici oggetto del contratto pubblico avessero dovuto possedere il marchio CE, tuttavia PINI, da un lato, faceva inserire al suo spedizioniere nella bolletta doganale il codice T041, dichiarando ufficialmente che i prodotti importati erano dispositivi medici privi del marchio CE ed avrebbero dovuto ottenere la certificazione in deroga e, dall'altro, presentava all'Ufficio doganale interessato il “parere favorevole” reso dalla dott. ssa COCQUIO con la quale si diceva, invece, che i prodotti non avrebbero dovuto ottenere la certificazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, in quanto erano marchiati CE.

Proprio la dott. ssa COCQUIO, sentita a sommarie informazioni davanti al P.M. in data 29.10.2021, così affermava *“In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'indicazione dell'oggetto. Anche la frase “risulta inutile l'invio all'ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L'altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'autocertificazione di svincolo d'arresto.”*, ribadendo che *“io non mi sarò mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL.”* (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' sempre la dottoressa COCQUIO, inoltre, ad affermare che alla data dell'1 aprile 2020 non aveva avuto ancora in mano alcun prodotto né aveva potuto verificare la conformità tra il prodotto consegnatogli e la documentazione prodotta dalla CODICE; nello specifico, ella così si esprimeva davanti al P.M. *“la prima volta che controllai la documentazione e la corrispondenza della stessa con il prodotto consegnatoci fu quando giunse il primo lotto presso il magazzino di Pievesestina, nei primi giorni di aprile 2020. In quella occasione mi limitai a verificare che ci fosse la certificazione con la declaratoria di conformità secondo lo standard ISO 10993 e ISO 14683. Non verificai, perché non disponiamo di laboratori in questo senso, la corrispondenza effettiva tra il modello e il certificato. Solo successivamente, dopo che venne la Guardia di Finanza di Ravenna ad effettuare una richiesta di atti, riprendendo in mano la documentazione che ci era stata consegnata, mi accorsi che il certificato INSPEC con numero PPE18178998 conteneva un'attestazione di compliance relativa a DPI e non a DM, in quanto il codice richiamato (EN 149:2001) fa riferimento alla normativa relativa appunto ai DPI e non ai DM.”*

Infine, alla domanda su chi aveva predisposto questo documento e da chi le era stato sottoposto per la firma, la dott. ssa COCQUIO così rispondeva *“Non ricordo chi me la sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarla alla CODICE, come risulta dall'e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI”* e ancora *“Non ricordo se PRATI, quando me la portò alla firma, mi disse qualcosa; ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andate a riceverlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviataci da PRATI.”*

⁹⁵ Questo documento veniva consegnato all'Agenzia delle Dogane da PINI, tramite il suo spedizioniere, in molteplici importazioni destinate alla AUSL, nonostante fosse espressamente riferita ad una unica importazione: cfr. s.l.t. del 29.10.2021 della dott. ssa COCQUIO (all. n. 249 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In realtà, come emerge dagli elementi di prova raccolti, le mascherine oggetto dell'importazione in trattazione erano prive del marchio CE, ma PINI aveva debitamente celato alla AUSL della Romagna l'assenza del marchio CE, consegnandole tali prodotti e consentendone la distribuzione ai suoi operatori sanitari senza attendere la certificazione in deroga che non aveva neppure mai richiesto.

Che la finalità di questo documento fosse trarre in errore il funzionario doganale, dissimulando la conformità della merce importata alla normativa CE, risulta molto chiaramente dal contenuto dell'atto, considerato il contesto nazionale di grave carenza di tali dispositivi soprattutto per le strutture sanitarie che stavano fronteggiando il Covid-19. Invero, nel "parere favorevole" si fa espressa menzione all'Ufficio Malpensa, quale luogo di arrivo della merce, e ad un codice di ordine. Entrambi sono dati assolutamente non confacenti a quelli dell'importazione in trattazione, soprattutto quello relativo all'ufficio di sdoganamento.

Come, infatti, emerso dagli elementi di prova raccolti, questa importazione risulta non essere mai transitata su Malpensa. Solo la prima importazione del 2 aprile 2020, effettivamente, era avvenuta, in un primo momento, su Malpensa, per essere poi effettivamente compiuta dall'Ufficio Milano 1.

Non aveva, quindi, alcun significato menzionare l'ufficio Malpensa in merito all'importazione dell'8 aprile 2020, non essendo interessato tale ufficio doganale allo sdoganamento della merce. Ecco, qui, comprendersi l'effetto voluto da PINI: sollecitare l'Agenzia delle Dogane in persona dei singoli funzionari affinché, rassicurati dalle parole scritte da PINI e apparentemente provenienti dalla AUSL, procedessero allo svincolo della merce, senza effettuare approfonditi controlli sulla documentazione prodotta.

5. Certificato di conformità CTO200318038HCS e Test Report CTO200313012CRS, produzione in AUSL, falsità

Al fine di celare l'assenza di un valido marchio CE, giustificando agli occhi della AUSL della Romagna la consegna di un prodotto differente da quello con (altrettanto falso) marchio CE rilasciato da INSPIIC, egli produceva alla AUSL della Romagna il certificato di conformità con marchio CE numero CTO200318038HCS, emesso in data 18.03.2020 ed anche il falso Test Report numero CTO200313012CRS, emesso dal laboratorio Shenzhen CTO Technology Service Co. Ltd.

Sulla falsità di tale documento si rinvia a quanto detto in precedenza, sottolineando che, anche alla luce della documentazione sequestrata presso l'AUSL della Romagna nell'aprile 2021, è incontrovertibile la presentazione di tali documenti da parte di PINI alla Dirigenza dell'Azienda sanitaria romagnola: come si può leggere nella parte in alto a destra del documento (falsamente originale), rinvenuto presso la AUSL, veniva segnato a mano da uno dei funzionari pubblici dell'azienda la dicitura "2°/3° LOTTO". Non è certo il giorno esatto in cui questi documenti venivano consegnati da PINI Gianluca alla AUSL della Romagna, ma certamente in un arco temporale compreso tra il 31 marzo 2020 (giorno nel quale, alle ore 11,34, PINI aveva ricevuto da PESCI una email con in allegato questi certificati: cfr. email rinvenuta nel pc di PINI) ed i primi giorni di aprile 2020, momento nel quale l'ente sanitario aveva ricevuto i primi lotti di mascherine da parte della CODICE, come riferito dalla stessa dott. ssa COCCUJO, che aveva affermato aver ricevuto la declaratoria di conformità CE relativa al prodotto Shenzhen solo al momento della consegna del secondo lotto (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In ogni caso, già con email dell'1 aprile 2020, inviata da PINI a VERSARI e a PRATI, il primo comunicava al secondo di aver ricevuto e controllato la documentazione della merce che sarebbe stata sdoganata in data 3 e 8 aprile 2020 (all. n. 267 della nota di P.G. del 07.12.2021)⁹⁶.

6. S.i.t. Roberto VECCHIATO, induzione in errore dell' Ufficio dogane Milano 1

⁹⁶ La riferibilità della documentazione citata in tale email ai lotti importati in data 3 e 8 aprile 2020 si evince dal n. di unità di mascherine in essa citata, in quanto si parla espressamente del fatto che "è arrivata la seconda documentazione originale per lo svincolo (di 668 mila pezzi)".

Sull'importazione dell'8 aprile 2020 e sulle eventuali verifiche compiute dall'ufficio doganale territorialmente competente, veniva sentita a sommarie informazioni **Roberto VECCHIATO**, in servizio all'Ufficio Milano 1, che si era occupato dello sdoganamento di questo secondo lotto destinato alla AUSL della Romagna (all. n. 384 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In relazione allo svincolo della merce importata in questa occasione egli così riferiva alla P.G. "È stato fatto da me un controllo documentale, riconosco il mio timbro e la mia firma apposta sulla bolletta doganale N. 4T 48805R del 08.04.2020. Prima di svincolare la merce ho controllato il modulo dello svincolo diretto, ho visto che era firmato dalla dott. **VILSARI Orietta** della AUSL Romagna. Ho visto che il numero dei colli corrispondeva a quello indicato nella *packing list* che viene fatta dallo speditore cinese. Ho visto il parere favorevole della AUSL Romagna che è un documento datato 01.04.2020 e firmato dalla dott.ssa **COCQUIO Teresa**, in cui è scritto che sono state verificate dalla AUSL Romagna le mascherine e che pertanto è inutile l'invio all'Istituto Superiore di Sanità di tutte le certificazioni e le schede tecniche necessarie per poterle utilizzare. Nel documento della AUSL c'è scritto anche che loro sollecitano lo sdoganamento in quanto i ritardi in essere stanno causando grave rischio di interruzione della continuità sanitaria e pertanto le mascherine devono essere rese immediatamente disponibili a questa AUSL. Ho visto un certificato di conformità cinese (declaration of conformity) per dispositivi medici DM che ho ritenuto valido anche in considerazione di quanto ha comunicato la AUSL Romagna con il predetto documento della dott.ssa COCQUIO. All'esito dei controlli di questi documenti ho ritenuto che fosse tutto conforme ed ho svincolato la merce lasciando nella libera disponibilità della parte. Preciso che durante questo controllo ancora non era stata emanata la suddetta circolare ADM n. 131137/RU del 30.04.2020 sulle linee guida riguardo alla tipologia di questi controlli. Con l'introduzione di questa circolare il certificato di conformità cinese che ho ritenuto genuino avrebbe dovuto avere la corrispondente iscrizione presso il Ministero della Salute come DM (dispositivo medico). Durante questo controllo non abbiamo aperto nessun cartone proprio perché si è trattato di controllo documentale (CD). Preciso che ho ritenuto valido i due documenti: certificazione cinese e assunzione di responsabilità della AUSL. La bolletta doganale è stata anche successivamente revisionata d'ufficio, da parte di altro funzionario delle dogane, come per tutte le altre bollette legate all'emergenza Covid, e all'esito della revisione è stata confermata la conformità dell'operazione".

Si evince che anche in questa circostanza le mascherine erano prive di valida certificazione ma, per impedire il blocco, la CODICI SRL aveva fornito il documento della AUSL Romagna "parere favorevole" datato 01.04.2020 a firma della dott.ssa COCQUIO Teresa, utilizzato sistematicamente come passe partout durante i controlli in dogana.

7. Revisione

In relazione all'importazione dell'8 aprile 2020, PINI poneva in essere un **ulteriore artificio in sede di revisione.**

Come riferito dal funzionario doganale VECCHIATO, l'Agenzia delle Dogane procedeva in merito a questa importazione ad effettuare revisione, richiedendo successivamente a PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., di produrre ulteriore documentazione integrativa.

Veniva così depositato in data 10 settembre 2020 presso gli uffici delle dogane di Milano un contratto, apparentemente concluso in data 16 marzo 2020 tra PINI Gianluca, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., e PESCI Gian Andrea (alias John PESCI) quale Presidente del Consiglio della Leather Trend Limited con sede in Hong Kong (all. n. 115 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questo accordo commerciale aveva ad oggetto la vendita da parte della Leather alla CODICI s.r.l. di 3 milioni di mascherine a tre veli secondo gli standard europei "accettati dalla AUSL della Romagna come mostrati nel certificato INSPFC e nel test report realizzato per Anhui Yizhe Medical Supplies Co.".

In realtà, questo contratto è stato creato da PINI ed è **palesamente falso** per i seguenti motivi.

1.

A seguito della consulenza forense compiuta sul pc di PINI non veniva rinvenuto alcun contratto in formato pdf, pervenuto dall'email di PESCI, ma risulta presente una **copia in formato word di tale contratto, creata dall'utilizzatore PINI solo in data 9 settembre 2020**, cioè molto dopo la data di apparente stipula del contratto riportata in calce allo stesso (16 marzo 2020) e solo in procinto di doverlo consegnare all'Agenzia delle Dogane.

2.

Nella stessa giornata del 9 settembre 2020 risulta essere stato creato da PINI un altro documento word: un analogo (falso) contratto, concluso apparentemente in data del 25 marzo 2020 con Wincent Cheah, cioè con altro intermediario dal quale PINI si sarebbe rifornito per l'acquisto di ulteriori dispositivi medici, successivamente alle prime tre importazioni (cf. file contenuti in copia forense del pc in uso a PINI Gianluca).

3.

Il contratto tra PINI e PESCI risulta essere stato scritto con lo stesso carattere e la stessa impostazione di quelli utilizzati per la redazione del contratto concluso tra PINI e Wincent CHEAH (cf. all. n. 116 della nota di P.C. del 07.12.2021 e file rinvenuto nel pc di PINI Gianluca durante la perquisizione e sequestro).

4.

Non risulta in alcun modo che durante le conversazioni mediante messaggistica istantanea su whatsapp tra PINI e PESCI, nei giorni tra il 14 ed il 16 di marzo 2020, questi avessero mai fatto anche solo menzione alla sottoscrizione di un contratto.

5.

Il contratto risulta sottoscritto solo da PINI, mancando completamente la sottoscrizione da parte di PESCI il quale, avendo approvato "*by visual digital appointment*" il contratto, non avrebbe avuto certamente alcuna difficoltà a sottoscrivere il contratto o con firma digitale o anche con firma vergata a mano su file in pdf. È inusuale, infatti, che, in un rapporto commerciale di così elevato valore, PINI, da esperto importatore quale è, non si fosse premunito di ottenere la sottoscrizione dell'accordo da parte del venditore, senza la quale difficilmente avrebbe potuto essere azionata qualunque obbligazione contrattuale.

6.

Di questo contratto non vi è mai stata alcuna traccia né in forma cartacea né in formato digitale all'interno del computer in uso a PINI prima del 9 settembre 2020 (cf. file rinvenuti all'interno del P.C. in uso alla commercialista della CODICE s.r.l. Samanta Gardin).

Anche in occasione di questa importazione, PINI introduceva all'interno del territorio nazionale e consegnava alla AUST. della Romagna dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche di produzione cinese privi di valida certificazione CE ovvero di certificazione in deroga, celando la mancanza di tale caratteristica essenziale all'azienda sanitaria appaltante e inducendo in errore i funzionari doganali che avevano proceduto allo svincolo della merce.



4. Bolletta doganale n. 4T 50079 U e Bolletta doganale n. 4T 50161 L del 14.04.2020

Capo 5 - d - e

Capo 6 - a - e

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 14 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 50079 U e 4T 50161 L.

1.

Non risulta prodotta in dogana la dichiarazione di conformità CE, a dispetto della opposta dichiarazione contenuta nella compilazione della bolletta doganale di importazione di merce dotata di marchio CE.

2.

Il Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU.039 emesso in data 12.03.2020 da ECM è falso.

3.

Il Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology è falso.

4.

Poiché la merce è priva di valido marchio CE non poteva essere importata in assenza della "certificazione in deroga", completamente omessa.

5.

Mediante la produzione dei predetti Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 di ECM e Test report n. 20ZCTS0310010LR di Shenzhen ZCT Technology si determina l'induzione in errore dell'ufficio dogane e dell'PAUSL.

6.

Risulta l'utilizzo improprio del parere favorevole della dottoressa COCQUIO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenerne la falsità.

7.

Dalle conversazioni PINI e CHEATI, fornitore delle mascherine, risulta la consapevolezza di PINI in ordine alla non conformità della documentazione e la volontà dello stesso di procedere a modifiche, puntualmente eseguite, al fine di garantire l'apparenza della genuinità della stessa.

8.

Dalle conversazioni PINI e FIORE, acquirente delle mascherine di tale lotto, risulta la consapevolezza del PINI sulla non conformità della documentazione.

9.

Nella procedura di revisione della bolletta doganale 4T 50161 L risulta l'allegazione di falsa documentazione o priva di validità giuridica, con induzione in errore del funzionario doganale addetto alla revisione.

L'indagine

In data 14 aprile 2020 venivano effettuate due importazioni di dispositivi medici di produzione cinese da parte della CODICE s.r.l.

Con la bolletta doganale n. 4T 50079 U venivano importati n. 240 colli per un ammontare complessivo di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche pari a 600.000 unità.

La fattura commerciale MK2020032306 del 23.03.2020, emessa da Fujian McKay Baby Culture co. Ltd (che non aveva sul territorio dell'Unione Europea alcun mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997) con beneficiario GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED, per un importo complessivo di

322.285,75 USD pari a € 293.272,67, recava quale descrizione della merce la dicitura "*Disposable Masks CE 149:2001+A1:2009 BFE 99%*" e modello "*MK-KZ001*"⁹⁷ (all. n.144 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Nella bolletta doganale (cfr. DAU sequestrato presso Agenzia delle Dogane) lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., aveva indicato nel campo 33 il codice T001 (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione), nel campo 44 il codice 19YY (mascherine chirurgiche DM) e il codice Y024 Rif. 120612 e nel campo 37 il codice C26 (per invocare l'applicazione della franchigia sul regime fiscale), dichiarando altresì che "*si avvale del beneficio dell'esenzione dei dazi e dell'iva*".

Con la bolletta doganale n. 4T 50161 L venivano importati n. 160 colli per un ammontare complessivo pari a 400.000 unità di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche.

La fattura commerciale MK2020032306-2 del 23.03.2020, emessa da Fujian Meinkind Baby Culture Co. Ltd (che risulta non avere alcun mandatario sul territorio dell'Unione Europea ai sensi del d. lgs. 46/1997, analogamente a FUJIAN MEINKIND BABY Culture Co., Ltd - Repubblica Popolare Cinese) a carico di CODICE S.r.l. per un importo complessivo di 214.857,75 USD pari a € 195.515,11 (all. n.150 della nota di P.G. del 07.12.2021), recava quale descrizione della merce la seguente dicitura "*Disposable Masks CE 149:2001+A1 2009 BFE 99%*" e modello "*MK-KZ001*"⁹⁸.

Nella bolletta doganale (cfr. DAU sequestrato presso Agenzia delle Dogane) lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., aveva inserito nel campo 33 il codice T001 (per mascherine dpi con marchio CE dotato di idonea certificazione), nel campo 44 il codice 19YY (mascherine chirurgiche DM) e il codice Y024 Rif. 120612 e nel campo 37 il codice C26 (per invocare l'applicazione della franchigia sul regime fiscale), dichiarando altresì che "*si avvale del beneficio dell'esenzione dei dazi e dell'iva*".

In entrambi i casi lo sdoganamento delle merci avveniva presso l'Ufficio territoriale Milano 1 secondo la procedura dello svincolo diretto, per mano del funzionario doganale Danilo TRINGALDI, dietro presentazione della seguente documentazione:

- Autodichiarazione datata 10.04.2020 a firma Orietta VERSARI relativa all'importazione, rispettivamente, di 600.000 unità e di 400.000 unità di "*mascherine monouso L3*" (all. n.145 e all. n. 151 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Parere favorevole del 01.04.2020 a firma Teresa COCCUO (all. n.146 e all. n. 152 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da TCM, relativo al modello MK KZ001, normativa di riferimento EN 149:2001+A1:2009 (all. n.147 e all. n. 153 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology relativo al modello MK-KZ001 (all. n. 148 e all. n. 158 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

Le mascherine importate come dispositivi medici in entrambe le importazioni non sono conformi al prodotto oggetto di fornitura pubblica appaltata dalla AUSL alla CODICE s.r.l., in quanto sono **prive di valida dichiarazione di conformità CE**, come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Omessa produzione in dogana della conformità CE

⁹⁷ Come si evince dalla documentazione prodotta in sede di svincolo presso l'ufficio doganale.

⁹⁸ Come si evince dalla documentazione prodotta in sede di svincolo presso l'ufficio doganale.



In sede di sdoganamento non veniva prodotta da PINI, per il tramite del suo spedizioniere, alcuna **dichiarazione di conformità CE**, nonostante fosse stato inserito il codice T001 che ha, invece, efficacia dichiarativa di importazione di prodotto con marchio CE.

2. Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039, falsità

Il **Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039** emesso in data 12.03.2020 da ECM, relativo al modello MK-KZ001, secondo normativa di riferimento EN 149:2001+A1:2009 (all. n.147 e all. n. 153 della nota di P.G. del 07.12.2021) è falso e non ha alcun valore giuridico per i seguenti motivi.

1.

Come precisato dalla Commissione UE⁹⁹, *“ci sono molti esempi di documenti privi di valenza giuridica secondo la normativa comunitaria applicabile, come per esempio il cosiddetto “certificate of compliance”, “attestation of compliance”, “certificate of conformity”, “certificate of notification”, “certificate of registration”, “documentation review” o similari”, poiché questi “non possono in alcun modo sostituire la dichiarazione di conformità UE o CE rilasciato dal fabbricante ovvero il certificato rilasciato da organismo notificato, come prescritto dalla normativa comunitaria applicabile”.*

Quindi, la commissione UE ha escluso qualunque valenza certificativa di un qualsiasi atto denominato “certificate of compliance”, in quanto l'unico documento con valida efficacia dichiarativa è la declaratoria di conformità redatta dal fabbricante (che deve avere un mandatario all'interno dei confini dell'Unione Europea, qualora sia extra-europeo).

2.

Ogni documento, quantomeno, deve recare l'indicazione del titolare del certificato che, nel caso di specie, è **completamente assente**: dalla visione del documento si rileva che nella parte del “*certificate's holder*” è semplicemente indicata la dicitura “Ltb” che nulla significa. Non vi è alcuna società con tale nominativo e, in ogni caso, tale titolare del certificato non corrisponde certamente al fabbricante che avrebbe prodotto i dispositivi medici importati che, dagli atti, risulta essere la società Fujian McKay Baby Culture Co. Ltd.

3.

Le norme tecniche richiamate EN 149:2001+A1:2009 non sono quelle pertinenti ai dispositivi medici, riguardando, invece, la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale. Così come non è corretto il richiamo al Regolamento Europeo 2016/425, in quanto questo è il riferimento normativo comunitario esclusivamente per i dispositivi di protezione individuale e non certo per i dispositivi medici.

4.

L'Ente **Certificazione Macchine (ECM)** con sede in Valsamoggia (BO), legalmente rappresentata da Luca BEDONNI, come emerge dal sito di ACCREDIA¹⁰⁰ (facilmente consultabile da chiunque), **non è né un organismo notificato** che può rilasciare il certificato CE in materia di dispositivi di protezione (né in quella di dispositivi medici) **né un laboratorio accreditato** per compiere l'Est Report validi secondo le norme tecniche richieste per la fabbricazione di DPI e/o per quella dei DM.

5.

⁹⁹ <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/41385>: Come verificare che i dispositivi medici e i dispositivi di protezione individuale possano essere legalmente immessi sul mercato dell'UE e quindi acquistati e utilizzati – anche nel contesto del COVID-19

¹⁰⁰ Cfr. https://www.accredia.it/wp/uploads/2020/04/ECM_certificate-724x1024-rcv-1.jpg nel quale ACCREDIA, ente nazionale unico per l'accredimento dei laboratori e degli enti notificatori, cita proprio un fac-simile di Compliance, analogo a quello che viene in rilievo nel caso di specie, emesso da ECM in relazione al quale espressamente indica la non validità di siffatto documento ai fini della dichiarazione di conformità CE.

In data 12 marzo 2020, cioè al momento del rilascio di tale documento da parte di ECM, nessun prodotto era stato sottoposto in visione all'Ente Certificazione Macchine da parte della CODICE s.r.l. né tantomeno dalla società cinese. In quella data, infatti, non era ancora stato importato alcun prodotto (dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale), essendo avvenuta la prima importazione da parte della CODICE s.r.l. solo in data 2 aprile 2020 ed essendo stati trasmessi i primi campioni solo agli inizi di aprile 2020, come risulta dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PINI e PIESCI. Inoltre, dalla lettura di questi messaggi, è evidente che, neppure quando PINI era in procinto di stipulare l'Accordo Quadro con la AUSL della Romagna (concluso in data 16 marzo 2020), egli era in grado di sapere quale prodotto avrebbe potuto reperire per la AUSL (né quali certificazioni avessero i prodotti reperibili sul mercato).

6.

È lo stesso Ente Certificazione Macchine ad aver disconosciuto siffatto documento, dichiarandone la palese falsità. Con missiva del 5 luglio 2021, in risposta alla richiesta di accertamenti sulla genuinità di tale "certificate of compliance", così scriveva: *"siamo a riferire che il documento Certificate of Compliance 4M200312.FMBU039 ricevuto in allegato alla Vostra richiesta, risulta essere stato contraffatto. Da una comparazione con il documento originale è emerso, infatti, che i dati del richiedente, presenti sul documento in vostro possesso sono stati alterati. Pertanto, il documento in questione non è valido."* (all. n. 149 della nota di P.G. del 07.12.2021). In data 7 luglio 2021 l'PCM inviava altra missiva nella quale dichiarava che *"il documento "certificate of compliance" viene da noi emesso su base meramente volontaria e non è un certificato CE ... esso non può assolutamente sostituire una corretta dichiarazione di conformità ... e non può essere utilizzato per immettere sul mercato prodotti all'interno della Comunità Europea"* (all. n. 149 della nota di P.G. del 07.12.2021).

7.

Infine, la società venditrice Fujian McKay Baby Culture co. Ltd risulta essere anche l'azienda produttrice, in quanto dalle due fatture non risulta che i dispositivi venduti siano state realizzate da altre aziende.

All'interno del test report n. 20ZCTS0310010LR, emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology, viene indicato quale soggetto beneficiario di questo documento la società Fujian Meinkind Baby Product co. Ltd. Tuttavia, nulla consente di affermare che i dispositivi, indicati nella fattura emessa da Fujian McKay Baby Culture co. Ltd, fossero stati prodotti dalla Fujian Meinkind Baby Product co. Ltd.

In ogni caso, dagli accertamenti compiuti dalla P.G. risulta che né la Fujian McKay Baby Culture co. Ltd né la Fujian Meinkind Baby Product co. Ltd fossero iscritte nella white list (requisito indispensabile per l'esportazione dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale dalla Repubblica Cinese), così come nessuna delle due risulta avere (avuto) un mandatario all'interno dell'Unione Europea necessario ai sensi del d. lgs. 46/1997 (ma anche ai sensi del Reg. UE 2016/425).

3. Test report n. 20ZCTS0310010LR, falsità

Il Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology relativo al modello MK-KZ001 (all. n. 148 e all. n. 158 della nota di P.G. del 07.12.2021) non ha alcuna valenza giuridica per attestare la conformità CE, ed è palesemente falso, come risulta da questi dati fattuali.

1.



Il laboratorio cinese Shenzhen ZCT Technology Co. Ltd, come accertato sul sito ufficiale del CNAS¹⁰¹ (China National Accreditation Service) non è un laboratorio accreditato per eseguire i test sui DPI e DM.

2.

Anche in questo caso il documento fa riferimento alle norme tecniche EN 149:2001+A1:2009, che concernono i dispositivi di protezione individuale e che, per tale ragione, non sono assolutamente pertinenti alle mascherine chirurgiche quali dispositivi medici (le cui norme tecniche di riferimento sono le UNI EN ISO 14683 e 10993 1)

3.

Nonostante il documento contenga, appunto, le norme tecniche valide per i D.P.I., nell'ultima pagina sono inserite due fotografie di una mascherina chirurgica.

4.

Come già sopra detto, all'interno di questo test report viene indicato, quale soggetto a favore del quale è rilasciato questo documento, la società Fujian Meinkind Baby Product co. Ltd.; tuttavia, nulla consente di affermare che i dispositivi, indicati nella fattura emessa da Fujian McKay Baby Culture co. Ltd, siano stati prodotti dalla Fujian Meinkind Baby Product co. Ltd.

4. Omessa "certificazione in deroga"

In quanto **privo di valido marchio CE** il prodotto non poteva essere consegnato alla AUSL della Romagna, in quanto carente di una delle fondamentali caratteristiche richieste dall'Accordo Quadro.

In assenza del marchio CE, tale prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della "certificazione in deroga" di cui all'art. 15 co. II del d.l. 18/2020. Fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato favorevolmente le mascherine non avrebbero dovuto essere immesse in commercio. In questo caso, il prodotto avrebbe potuto essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni tra cui obbligo di tracciabilità e l'impegno di non immissione in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni. Ove il prodotto non avesse ottenuto la certificazione, avrebbe dovuto essere declassato a "mascherina generica" e, se non ritichettabile come genetico, distrutto.

Nel caso di specie, non solo la **CODICE** non aveva avanzato per tali mascherine importate in questo lotto alcuna richiesta di certificazione in deroga all'ISS, ma in ogni caso non avrebbe potuto consegnare alla AUSL della Romagna prodotti con certificazioni in deroga, privo del marchio CE, in quanto diverse dal prodotto concordato. Così come non avrebbe in alcun modo potuto consegnare all'azienda sanitaria romagnola mascherine generiche, dette anche "di comunità", per espressa esclusione ai sensi degli artt. 15 e 16 d. l. 18/2020.

Inoltre, proprio perché il prodotto importato era differente da quello concordato con la AUSL della Romagna, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'ente sanitario per l'approvazione. Infatti, in primo luogo, l'Accordo Quadro (all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021) prevedeva all'art. 2 del contratto la clausola in forza della quale, qualora fosse stato reperito dall'appaltatore CODICE un prodotto diverso in relazione ai "materiali utilizzati, nei colori, nelle ritenzioni elastiche e nelle forme ergonomiche", la AUSL della Romagna si riservava "di rivedere l'idoneità tecnica del prodotto". Tale verifica presupponeva che PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICE, portasse a conoscenza dell'azienda sanitaria romagnola il diverso prodotto che era riuscito ad ottenere sul mercato, cosa che invece PINI

¹⁰¹ https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/orgBaseInfoScopePartEn.jsp?id=8886549c76204b7eaf4e4bbb1c5a7b7a&baseInfoId=458a2172934246ac b03877b6be2f3402&labType=T.&scopeStr=abilityL1_signPerson_keyBranch_&orgEnOrCh=En&licNo=1.9543&certLupdateTs=2019-11-20&valldate=2022-09-18

<http://www.cnzhengjiance.com/search/search.php?lang=cn&class1=43&searchword=2020/CS101010LR>
https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/externalQueryLEn.jsp

ometteva. Peraltro, la diversità del prodotto non avrebbe in ogni caso potuto riguardare “*le caratteristiche e le prestazioni di contenimento*” che dovevano rimanere garantite.

In secondo luogo, come già rilevato, la stessa AUSL della Romagna aveva concluso l'accordo solo ed esclusivamente per dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale dotati di valido marchio CE, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Dirigente della AUSL, VERSARI Orietta. Costei affermava che, quando era pervenuta in data 6 maggio 2020 una comunicazione da parte della CODICE s.r.l. nella quale si faceva riferimento alla certificazione tramite INAIL (ente preposto al rilascio della certificazione in deroga dei dispositivi di protezione individuali importati dalla Cina e privi del marchio CE), aveva richiesto spiegazioni in merito alla COCQUIO, in quanto “*le mascherine acquistate dalla CODICE avrebbero dovuto essere marchiate CE e non validate con la procedura in deroga*” (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Artifici di PINI Gianluca

PINI Gianluca, pienamente consapevole della falsità della documentazione prodotta e della non conformità del prodotto reperito per l'azienda sanitaria, compiva i seguenti artifici, tali da impedire che la AUSL della Romagna si potesse accorgere della non idoneità del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito, traendo altresì in inganno il funzionario doganale in sede di dichiarazione di conformità per lo svincolo della merce.

1. Codice 19YY nel campo 44 e codice T001 nel campo 33

PINI, pur consapevole dell'assenza di valido marchio CE in relazione ai dispositivi medici, tramite il suo spedizioniere EUROMAR, dichiarava all'Agenzia delle Dogane in entrambe le bollette doganali concernenti le due importazioni del 14 aprile 2020 che la merce consisteva in “*mascherine chirurgiche*” e che tali dispositivi medici avevano marchio CE con idonea certificazione, inserendo, rispettivamente, nel campo 44 il codice 19YY e nel campo 33 il codice T001.

Come precisato dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane della Lombardia, dott. ssa PRITTI Maria, l'inserimento di tali codici ha valore legale di autodichiarazione (all. n. 370 della nota di P.G. del 07.12.2021), in quanto è l'importatore, per il tramite dello spedizioniere che materialmente compila la bolletta doganale, a rilasciare tale dichiarazione all'Agenzia delle Dogane, inserendola all'interno di un atto di natura pubblicistica che verrà completato poi, con il giudizio di conformità, dal funzionario doganale. In realtà, alla luce di quanto sopra illustrato, i dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche introdotte sul territorio nazionale erano privi di valido marchio CE e non avevano neppure idonea certificazione CE.

2. Produzione di Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 e Test report n. 20ZCTS0310010LR, falsità, induzione in errore ufficio Dogane e AUSL

Per supportare la (falsa) dichiarazione con inserimento del codice T001, facendo apparire falsamente la presenza della certificazione CE, PINI presentava, per il tramite del suo ignaro spedizioniere, la documentazione falsa, già analizzata: **Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da ECM**, relativo al modello MK-KZ001, normativa di riferimento EN 149:2001+A1:2009 (all. n. 147 e all. n. 153 della nota di P.G. del 07.12.2021) e il **Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology** relativo al modello MK-KZ001 (all. n. 148 e all. n. 154 della nota di P.G. del 07.12.2021).

SI richiamano gli elementi di prova sopra descritti in relazione alla falsità ovvero alla non validità di tali documenti.



Orbene, grazie alla presentazione di questa certificazione, ancorchè falsa e priva di qualunque efficacia giuridica, si induceva in inganno il funzionario doganale affinché rilasciasse il suo giudizio di conformità della merce importata rispetto alla normativa di riferimento, disponendone lo sdoganamento.

La stessa documentazione induceva in errore la Dirigenza della AUSL della Romagna perché celava la inidoneità del prodotto venduto. Alla AUSL veniva infatti inoltrato con la merce il **Test report n. 20ZCTS0310010LR** emesso in data **07.03.2020** da Shenzhen ZCT Technology relativo al modello MK-KZ001, tramite consegna a PRATI Gianluca, presso il cui ufficio a Pievesestina veniva rinvenuto dalla P.G. (all. n. 258 della nota di P.G. del 07.12.2021).

3. Uso improprio del “parere favorevole” della dottoressa COCQUIO

Come già emerso per le precedenti importazioni, anche in questo caso PINI Gianluca presentava all’Agenzia delle Dogane, Ufficio Milano 1, per entrambi gli sdoganamenti il documento “*parere favorevole*”, da lui redatto, firmato, su sollecitazione di PRATI¹⁰², dalla COCQUIO, Responsabile della Farmacia Centralizzata dell’Ausl della Romagna, in data 1 aprile 2020 (all. n. 146 e 152 della nota di P.G. del 07.12.2021): come già illustrato, in esso, costei chiedeva all’Agenzia delle Dogane l’immediato sdoganamento delle mascherine, depositate presso il magazzino doganale di Malpensa e prodotte in Cina, affermando che “*risulta inutile l’invio all’ISS per poterle utilizzare*”, in quanto “*rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie*”.

Proprio la dott. ssa COCQUIO, sentita a sommarie informazioni davanti al P.M. in data 29.10.2021, così affermava “*In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall’indicazione dell’oggetto. Anche la frase “risulta inutile l’invio all’ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell’ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L’altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l’oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l’autocertificazione di smiccolo diretto.*”, ribadendo che “*io non mi sarei mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l’effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL.*” (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Dalla lettura del documento, rispetto a queste due importazioni del 14 aprile 2020, emerge una rilevantissima anomalia, ad ulteriore conferma di quanto detto dalla dott. ssa COCQUIO, nonché del fatto che questo documento era stato presentato da PINI al funzionario doganale al solo fine di evitare approfonditi accertamenti sui documenti prodotti e il conseguente disvelamento della carenza sui prodotti di valido marchio CE.

Nel “*parere favorevole*” si fa espressa menzione all’Ufficio Malpensa, quale luogo nel quale era depositata la merce destinata alla AUSL della Romagna (nonchè un codice di ordine): si tratta di **dati assolutamente inconferenti** rispetto a quelli dell’importazione in trattazione, soprattutto quello relativo all’ufficio di sdoganamento.

¹⁰² Alle domanda su chi aveva predisposto questo documento, sottoponendolo poi alla sua firma, la dott. ssa COCQUIO così rispondeva “*Non ricordo chi me lo sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarmi alla CODICE. come risulta dall’e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI*” e ancora “*Non ricordo se PRATI, quando me lo portò alla firma, mi disse qualcosa; ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andate a ricercarlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviata da PRATI*”.

Come, infatti, emerso dagli elementi di prova raccolti, questa importazione non è mai transitata su Malpensa: solo la prima importazione del 2 aprile 2020, effettivamente, era avvenuta (in parte) su Malpensa (transitando poi su Milano 1 che aveva proceduto allo sdoganamento), mentre tutte le altre per le quali questo documento veniva presentato da PINI non erano mai avvenute (e neppure momentaneamente transitate) a Malpensa. Non aveva quindi alcun significato menzionare Malpensa, quale luogo di deposito della merce da sdoganare, non essendo questo l'ufficio doganale interessato allo sdoganamento delle due importazioni in trattazione.

Scopo del PINI era, tramite presentazione di questo documento, sollecitare l'Agenzia delle Dogane in persona dei singoli funzionari affinché, rassicurati dalle parole (scritte da PINI) e provenienti dalla AUSL, procedessero allo svincolo della merce, senza effettuare approfonditi controlli, neppure documentali, evitando così di soffermarsi anche solo a controllare che cosa fosse un "certificate of compliance".

4. Messaggistica PINI /CHEAH, fornitore delle mascherine

La piena consapevolezza di PINI sulla non validità della documentazione prodotta per l'immissione in commercio e, tantomeno, per il rispetto degli accordi contrattuali presi con la AUSL della Romagna emerge dalla **messaggistica intercorsa su whatsapp tra PINI e Wincent CHEAH¹⁰³** (all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Wincent CHEAH è il fornitore delle mascherine oggetto delle due importazioni avvenute in data 14 aprile 2020, come emerge dai seguenti elementi.

1. La società fornitrice di questi due lotti è la Fujian McKay Baby Culture co. Ltd (all. n. 144 e n. 150 della nota di P.G. del 07.12.2021);
2. Tutte le fatture emesse da tale società sono state pagate dalla CODICE s.r.l., come indicato in esse, a favore del "soggetto beneficiario" GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED;
3. La riconducibilità delle società Fujian McKay Baby Culture co. Ltd e GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED e, quindi, delle due importazioni a Wincent CHEAH, deriva da un contratto (falso, sugli elementi di prova si rinvia al capitolo 4.1.5) di fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, stipulato tra PINI Gianluca, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., e Wincent CHEAH, quale rappresentante della Fujian Meikind Baby Products Co. Ltd. che "possiede anche due compagnie sussidiarie che sono Fujian McKay Baby Culture Co. Ltd. e GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED", in data 25 marzo 2020 (all. n. 116 della nota di P.G. del 07.12.2020). Il contratto veniva prodotto all'Agenzia delle Dogane, in sede di revisione di una delle importazioni successive a quelle in trattazione.
4. Infine, proprio con un messaggio tra i due, avvenuto in data 23 marzo 2020, PINI ordinava a CHEAH 1 milione di mascherine, cioè esattamente il quantitativo pervenuto in dogana complessivamente con le due importazioni del 14 aprile 2020 (cf. pag. 285 dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2021). Se, quindi, la merce importata in data 14 aprile 2020 era stata prodotta da una delle società riconducibili a Wincent CHEAH, è alla messaggistica intercorsa tra costui e PINI Gianluca che occorre guardare, al fine di ricercare ulteriori elementi di prova sulla consapevolezza piena di quest'ultimo in ordine alla falsità della documentazione prodotta. Dalla lettura complessiva delle conversazioni su tale piattaforma tra i due, oltre ad evincersi l'esistenza di una conoscenza quasi ventennale, instaurata principalmente in relazione all'approvvigionamento e

¹⁰³ Wincent Cheah, Plot 107, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 2, Bukit Minyak Industrial Park, 14100, Seberang Perai Tengah, Pulau, Malaysia, Co. No 292893-P, persona la cui completa identificazione è ancora in corso.



commercializzazione da parte di PINI di ginseng e caffè dalla Malesia, paese nel quale sembra stabilmente vivere il suo interlocutore, emergono molteplici gravi indizi di colpevolezza a carico di PINI con riferimento ai fatti di cui in imputazione.

In particolare, parallelamente alle trattative con John PESCI, PINI ricercava altri canali di reperimento di mascherine, instaurando nello stesso periodo analoghe conversazioni anche con Wincent CHEAH, definito dallo stesso PINI, in un messaggio inviato a PESCI, suo "amico fidato" (cfr. pag. 656 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

L'urgenza di individuare rapidamente un'altra strada di approvvigionamento di D.M. o D.P.I. si palesava soprattutto dopo che i primi di aprile 2020 John PESCI aveva comunicato a PINI la grande difficoltà che vi sarebbe stata nel proseguire le esportazioni per l'Europa di tali merci a seguito del blocco imposto dalla Cina per tutti i prodotti con o senza valida certificazione CE (cfr. pag. 546 e ss. dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Le conversazioni tra PINI e CHEAH sulla necessità di acquistare dispositivi medici prendevano avvio in data 19 marzo 2020, allorché il primo inoltrava al secondo quattro files, ricevuti certamente tramite whatsapp da altro suo interlocutore e tutti debitamente cancellati poi dallo stesso PINI, con la seguente richiesta "Amico, puoi dirmi che tipo di certificazione è questa?", (*Mate, can you please let me know what kind of Certification is this ?*) proseguendo poi nel chiedergli se conoscesse qualcuno in Asia in grado di aiutarlo a trovare siffatti prodotti per contrastare la diffusione pandemica del virus Covid 19 (cfr. pag. 246 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

CHEAH, quasi subito, rispondeva, dicendogli che, in realtà, era un mero "test report per la mascherina" e non una certificazione.

Alla domanda di PINI se questo documento fosse buono, CHEAH gli rispondeva di non esserne "troppo sicuro" (*is this a good one ? I am not sure too but it says it meets the requirements of Chinese Government base on different specs tests*) (cfr. pag. 247 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

Nonostante PINI avesse subito dopo cancellato i quattro files inoltrati, è altamente probabile che questi fossero i test report e le certificazioni inviategli da PESCI John, in quanto l'inoltro a CHEAH avveniva in data 19 marzo 2020, a distanza, cioè, di circa due giorni dal ricevimento da parte di PINI, sempre tramite whatsapp, delle "certificazioni" inerenti alle mascherine delle prime due importazioni, a lui inviategli da PESCI (e anche queste debitamente poi cancellate da PINI).

Dopo aver compreso che in quel momento solo la Cina era in grado di soddisfare la richiesta di produzione di queste merci e dopo aver chiesto a CHEAH di aiutarlo a trovare un fornitore in Cina, PINI gli indicava i requisiti che le mascherine avrebbero dovuto avere, scrivendogli "CE 149 standard or 43/93 standard, 95 to 99 % BFE rating. If UNI EN 14683 much better. N95 also ok" (cfr. pag. 248 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

Nel proseguo della conversazione, in particolare in data 20 marzo 2020, CHEAH, dopo aver riferito a PINI di aver trovato un fornitore cinese in grado di fornirgli un grande quantitativo di mascherine ad un buon prezzo, gli chiedeva espressamente di quali certificazioni avesse bisogno PINI, in quanto, da quello che lui aveva saputo, non era più necessario in Europa il marchio CE sul prodotto. PINI, invece, gli confermava che la certificazione CE era ancora obbligatoria (*Also, please let us know the list of Certificates you require. He told me that CE is no more require today in Europe. - It is. CE is always compulsory*) (cfr. pag. 252 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

A questo punto, dopo aver ricevuto da CHEAH alcuni files poi cancellati dallo stesso PINI, quest'ultimo gli dava conferma sull'ordine, dopo aver ottenuto le seguenti indicazioni sulle caratteristiche delle mascherine "CE 149 standard or 43/93 standard 95 to 99 % BFE rating UNI EN 14683 (This is the standard)" - *Well, I can say it's ok.* (cfr. pag. 255 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

Già da queste indicazioni, alla luce delle conoscenze possedute da PINI (e già illustrate in relazione alle conversazioni tra costui e PISCI), era ben comprensibile che le mascherine oggetto di ordine non erano assolutamente conformi, nemmeno in astratto, alla normativa richiesta, per i seguenti motivi.

1.
Il richiamo a "149", come già visto, rinvia alle norme tecniche in materia di D.P.I. e non di D.M.
2.
Il riferimento (alternativo) a "43/93" è alla direttiva comunitaria in materia di igiene degli alimenti, assolutamente priva di pertinenza con i dispositivi medici. Se lo si volesse ritenere tuttavia un errore di battitura di CHEAH (il quale avrebbe, in realtà, voluto scrivere "42/93"), è chiaramente una informazione in antitesi rispetto a "149". O sono D.P.I. per cui trovano applicazione le norme tecniche UNI EN ISO 149:2001 (+A1:2009), oppure sono DM e trovano applicazione, in forza della (vecchia) direttiva CE 42/93, le norme tecniche UNI EN ISO 14683 (n. 10993).
3.
In ogni caso, proprio il riferimento finale alle norme tecniche UNI EN 14683 indica con chiarezza che oggetto della conversazione erano le mascherine chirurgiche e non le FFP2.

Conferma di quanto appena detto emerge proprio da alcuni messaggi, scambiatisi tra i due il giorno seguente, cioè in data 21 marzo 2020. Dopo aver visionato alcuni files (poi cancellati), inviatigli da CHEAH e contenenti -per stessa ammissione degli interlocutori- i test report e la certificazione CE delle mascherine ordinate, PINI così scriveva a CHEAH *"It's 149, not 93/42 It's ok anyway"*, affermando il totale disinteresse per il reale rispetto della normativa applicabile al prodotto ordinato per la AUSL della Romagna (pag. 265 dell'allegato n. 120 della nota di P.G. del 7.12.2020).

In data 22 marzo 2020 PINI, dopo aver ricevuto da CHEAH la documentazione mancante, in special modo la dichiarazione di conformità del prodotto alle norme tecniche UNI EN 14683, così scriveva *"Ok. Ma "chirurgiche" sono per 93/42 CE, questo sono 149:2001, così sono le mascherine usa e getta per protezione individuale. per favore Dai un'occhiata. Comunque li correggerò in italiano"*¹⁰⁴ (pag. 275 dell'allegato n. 120 della nota di P.G. del 7.12.2020). Poco dopo, dopo aver visionato il pdf del file per il confezionamento delle mascherine, gli diceva: *"Il marchio CE non è quello corretto. Ad ogni modo, lo sistemerò"* *The CE mark isn't the correct one. Anyway, I'll fix it (cfr. pag. 275 e 277 dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).*

Appare quindi come PINI intenda ottenere mascherine, qualunque esse fossero, senza alcun rispetto della normativa tecnica e certificativa, poiché in ogni caso avrebbe proceduto lui stesso alla modifica in Italia della documentazione.

Tra il 22 marzo ed il 1° aprile 2020 si susseguivano tra i due moltissimi messaggi nei quali veniva rappresentata da parte di CHEAH la difficoltà di consegnare la merce nei tempi prestabiliti (intorno al 4 aprile 2020), poiché vi erano stati errori nell'impacchettamento. Dinanzi a ciò, PINI, dopo essersi mostrato parecchio arrabbiato con il suo interlocutore, gli inviava il seguente messaggio in data 1 aprile 2020:

"Alla luce della nuova normativa MOFCOM in vigore da oggi, per l'esportazione dalla Cina di tutti i dispositivi classificati "a uso medicale" bisognerà rispettare 3 requisiti: l'azienda produttrice dei dispositivi dovrà figurare nella lista bianca di aziende autorizzate dal Governo cinese; i dispositivi destinati all'esportazione dovranno essere accompagnati da

¹⁰⁴ Così il testo in inglese in originale *"Ok. But "surgical" are for 93/42 CE, thus are 149:2001. so are disposable masks for individual protection. Pls Check. Anyway, I'll amend them in Italian"*



una dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte di chi spedisce, per attestare che lo standard della merce inviata è corrispondente agli standard richiesti nel mercato di destinazione (quindi nel nostro caso in Italia); la merce dovrà infine essere accompagnata da un apposito certificato di registrazione rilasciato dall'azienda produttrice. Per scaricare la lista bianca delle aziende autorizzate a esportare ed il modello di dichiarazione di assunzione di responsabilità, e per tutte le altre informazioni, visitare il link ufficiale MOFCOM <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202003/20200302950371.shtml>, chiedendo a CHIARI di controllare sul link indicato ed avvertendolo che l'azienda deve essere indicata in elenco (cfr. pag. 422 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

Dalla lettura dei seguenti messaggi si comprende che PINI, anche alla luce di quanto riferitogli nelle prime ore sempre dell'1 aprile 2020 da PUSCI John, aveva il fondato timore che la dogana (cinese) non consentisse le esportazioni, arrivando per tal ragione a suggerire a CHEAH di spedire la merce tramite treno (e non tramite aereo o nave) (cfr. pag. 424 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020).

La conversazione proseguiva in data 06.04.2020 alle ore 06:59 (cfr. pag. 461 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020) in questi termini:

PINI Gianluca: "Ciao, dobbiamo essere davvero sicuri che il tuo amico può ancora esportare, o che possa ricevere presto la licenza per essere incluso nella lista delle società autorizzate all'esportazione: tra 3 ore potrei arrivare a 40 milioni di pz in 4 mesi. Più le N95, il cui numero è sottostimato rispetto al fabbisogno"; (Mate, we all really need to be sure your friend can still export, or he can get soon the licence to be listed as export authorised company: in 3 hours time I might 'top up' to 40 million pcs in 4 months time. Plus N95 ? which are now still under estimating as quantity needed).

Wincent Cheah: "amico, come ti ho detto prima, se conosci qualcuno in Italia che ha contatti con la Cina (affidabile) per la spedizione via aerea o via mare, ti consiglio di organizzarti autonomamente. Così puoi controllare anche i piani di spedizione. Il mio amico dice che non ha problemi per la produzione, ma che per lui la logistica invece sarebbe un problema data la situazione attuale. Le cose cambiano sempre rapidamente e possono non essere più gestibili (essere fuori controllo). L'ai vuole consegnare in tempi rapidi ma è molto difficile. Si è sentito molto sotto pressione... (trasporto). Come dicevo, non c'è problema. Comunque, ripeto, preferisco attendere per oggi la consegna di stasera (seconda partita). Se va tutto bene, vuol dire che ha i requisiti previsti dalle nuove norme cinesi sull'esportazione."

Mate, as I have mentioned before, if you know someone in Italy and have contact in China (reliable forwarding) on either air or ship logistic, please arrange from your side. So that you can also monitor the shipment schedules. My friend said that production for him is not a problem, but arrangement of transport will be a problem for him especially due to the current situation. Things always change and is out of his control. He wish he can deliver quick and on time but very difficult. He felt very pressurised... (transport) As mentioned by him, no problem. But again, I prefer waiting for today evening delivery (second batch) If everything smooth, means that he meet the requirements of the new rules and regulations for the export in China.

Pini Gianluca: "ok amico. Voi due vi occupate della produzione e delle pratiche doganali. Non posso aspettare stasera. Devo confermare i contratti nel giro di 3-4 ore...".

Ok mate. You and him will look after the production and manage export custom. I will manage the transportation.

Proprio nella giornata del 6 aprile 2020 avveniva un altro importante scambio di messaggi tra i due, particolarmente rilevante dal punto di vista probatorio (cfr. pag. 461 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Wincent Cheah: "Amico, lui dice che non c'è la CE, report di valutazione e certificazione per le L1, dice che non è necessario"

Mate, HE says that they is no CE , Testing Report and Certification for L1. It is not necessary. (in data 06.04.2020 alle ore 09:38)

Wincent Cheah: "È vero"

Pini Gianluca: "A noi serve la certificazione CE e il report di valutazione. La può richiedere e me la può mandare dopo" (in data 06.04.2020 alle ore 10:05)

Pini Gianluca: "a me per adesso basta la richiesta della certificazione"

Wincent Cheab: "ok, gli dico di richiederla, ma non sappiamo quanto ci vorrà. In Cina è ancora festa." (in data 06.04.2020 alle ore 10:18)

Pini Gianluca: "lo so, di solito ci vuole una settimana." (in data 06.04.2020 alle ore 10:26)

Wincent Cheab: "Ok"

Pini Gianluca: "Il tuo amico sta per caso vendendo a una società italiana che si chiama CSC?" (in data 06.04.2020 alle ore 11:36)

Pini Gianluca: "perché potrebbe avere dei problemi"

Pini Gianluca: "te lo chiedo perché vedendo la certificazione CE che mi hai mandato, mi sembra uguale a quella che usano loro"

Wincent Cheab: "Lo chiamo adesso, qual è il problema" (in data 06.04.2020 alle ore 11:38)

Pini Gianluca: "Sono quelli indagati per false dichiarazioni alla dogana" (in data 06.04.2020 alle ore 11:38)

Pini Gianluca: "sono informazioni riservate del governo, non le divulgare per adesso"

Wincent Cheab: "ok"

Pini Gianluca: "mi hanno messo in guardia quando ho fatto vedere lo sdoganamento per dei 240, un amico me lo ha detto..." (in data 06.04.2020 alle ore 11:39)

Wincent Cheab: "E' identica?"

Pini Gianluca: "SI, guarda in basso. la società E' ITALIANA! Apparentemente il test è fatto in Italia, ma il report sul test è fatto a Shenzhen!!!"

YES, You can see it from the bottom: the testing company IT'S ITALIAN ! Looks like they did the test in Italy. But the report has been don in Shenzhen !!!

Pini Gianluca: "Com'è possibile?"

Pini Gianluca: "Poi il Test Report CE 149:2001 è collegato allo stesso Certificato CE come stesso modello MK-KZ001"

Pini Gianluca: "Il Test Report C.F. 14683 è relativo a un modello diverso (dovrebbe essere L3 standard), che è MK-YY001"

Pini Gianluca: "Al momento mi sembra che la L1 (CE 149) sia ok per il Test e anche per la certificazione"

Pini Gianluca: "Y.1 (simbolo L, N.d.T.: errore di digitazione), abbiamo già il test, mi serve la certificazione del modello MK-YY001"

Pini Gianluca: "Se non è chiaro qualcosa, scriveremelo"

Wincent Cheab: "Controllo con lui"

Wincent Cheab: "Lui non sa della CSC?" (in data 06.04.2020 alle ore 11:57)

Pini Gianluca: "Amico, devo firmare un contratto da 12,8 milioni di pezzi fra tre ore.... mi serve la programmazione" (in data 06.04.2020 alle ore 11:57)

Pini Gianluca: "Chi gli ha dato la certificazione CF?" (in data 06.04.2020 alle ore 11:58)

Wincent Cheab: "La loro fabbrica (Lui ha fatto una joint venture con la società)"

Pini Gianluca: "farebbe meglio a chiedere alla fabbrica stessa se qualcuno di loro conosce la CSC." (in data 06.04.2020 alle ore 11:59)

Pini Gianluca: "penso che tra qualche giorno chiuderanno i battenti." (in data 06.04.2020 alle ore 12:00)

Wincent Cheab: "Amico, il Test report di valutazione e la CE sono gli stessi" (in data 06.04.2020 alle ore 12:08)

Pini Gianluca: "Il Test report di valutazione CE 149:2001 è collegato al certificato CE come stesso modello: MK-KZ001" (in data 06.04.2020 alle ore 12:09)

Pini Gianluca: "quello che ho scritto..."

Pini Gianluca: "MA L'ALTRO test mostra un MODELLO DIVERSO (sull'altro test figura un modello diverso)"

Pini Gianluca: "Aspetta un attimo"

Wincent Cheab: "Mi ha detto che il modello è lo stesso..." (in data 06.04.2020 alle ore 12:11)

Wincent Cheab: "Senza EN 14683, lo puoi dichiarare?" (in data 06.04.2020 alle ore 12:13)

Pini Gianluca: "MK-YY001, non MK-KZ001 come mostrato sulla certificazione CE" (in data 06.04.2020 alle ore 12:14)

Wincent Cheah: "CE per MK-KZ001"

Pini Gianluca: "LO SO, ma EN 14683 ci dev'essere. Non capisco perché se ha passato il test report EN 14683 non ha la certificazione CE" (in data 06.04.2020 alle ore 12:29)

Wincent Cheah: "Capisco. Mi ha detto che la certificazione CE è rilasciata alla loro società per tutti i loro prodotti compresi i dispositivi medici: MK sta per "MeinKind" (la loro società). MK-Y001 è sotto CE ma non è menzionato. Loro hanno una certificazione CE valida per tutti i loro prodotti finiti." (in data 06.04.2020 alle ore 12:40)

Pini Gianluca: "Ok"

Wincent Cheah: "La nostra descrizione è "maschere facciali usa e getta" e PMK-Y001 è appunto una maschera facciale usa-e-getta. Che dici se la dichiariamo come "maschera usa-e-getta, dovrebbe andar bene." (in data 06.04.2020 alle ore 12:44)

Wincent Cheah: "Ciao, il mio amico sta facendo ancora un po' di calcoli. Mi fa sapere tra 30 minuti. Comunque il certificato è ok? Se va bene, possiamo procedere anche con l'organizzazione e la programmazione" (in data 06.04.2020 alle ore 13:56)

Pini Gianluca: "Sì, va bene" (in data 06.04.2020 alle ore 13:56).

Nonostante, quindi, PINI avesse ben compreso che la documentazione non era conforme e che in essa vi erano anomalie, ben rilevabili anche da una mera lettura compiuta da lui stesso, egli tuttavia forniva il placet finale al certificato mostratogli, dando disposizione che si procedesse all'ordine (poiché lui poi avrebbe provveduto a "sistemarlo").

La documentazione, oggetto della conversazione, era il Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBC039, emesso in data 12.03.2020 da ECM S.r.l., relativo al modello MK-KZ001 (con indicata la normativa di riferimento EN 149:2001+A1:2009) e il Test report n. 20ZCTS03100101.R e n. 20ZCTS03100111.R, emessi dal laboratorio Shenzhen ZCT Technology, rispettivamente, in data 07.03.2020 e relativo al modello MK-KZ001 e in data 19.03.2020 in relazione al modello MK-YY001.

In data 07.04.2020 PINI Gianluca e Wincent CHEAH proseguivano nelle loro conversazioni mediante piattaforma whatsapp, ironizzando sulla loro nuova attività commerciale intrapresa, cioè la fornitura di mascherine, e confidando di ricominciare, appena possibile, con il business del caffè/ginseng. Nella stessa giornata proseguivano nel dialogo, discutendo nuovamente dell'acquisto di mascherine e delle relative certificazioni (cfr. pag. 520 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020). PINI, in particolare, chiedeva a CHEAH se con la nuova etichettatura nella quale era inserita la dicitura "Italian wording" e "Chinese Government" vi fossero problemi alla dogana (cinese) per l'esportazione, ottenendo da quest'ultimo risposta negativa.

In data 9 aprile 2020 CHEAH avvisava PINI, inviandogli questo messaggio: "Il regolamento della mascherina o del camice chirurgico diventa molto severo. Le nuove regole sono state nuovamente aggiornate anche oggi... Leo sull'altra linea ha detto che molto presto anche il controllo sulla mascherina non chirurgica diventerà più stringente, anche se non sappiamo quando. Esportiamo quanto più possibile." (cfr. pag. 550 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020), rendendo ancora più edotto PINI, di quanto già non lo fosse, sul fatto che le fabbriche cinesi, salvo circa una decina, non stavano producendo dispositivi medici ovvero dispositivi di protezione individuali conformi alla normativa europea.

In data 10 aprile 2020 PINI e CHEAH tornavano a dialogare nuovamente sulle certificazioni inerenti alla fornitura di mascherine destinate alla AUSL della Romagna (cfr. pag. 582 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Pini Gianluca: "Comunque se vuoi continuare con l'esport delle L3 anche in seguito, ci vuole la certificazione CE per il 14683. Facile da avere perché hanno già avuto un buon risultato del test" (in data 10.04.2020 alle ore 16:39)

Wincent Cheab: "Penso si possa fare, fammi vedere. Ma la certificazione CE 14683 è per le mascherine chirurgiche. Per l'esportazione potrebbero essere richiesti un sacco di documenti" (in data 10.04.2020 alle ore 16:42)

Pini Gianluca: "No, non è per le chirurgiche. Comunque ho dovuto modificare subito la fattura perché dice CE 14683 invece di CE 149:2001+A1:2009..." (in data 10.04.2020 alle ore 17:00)

Wincent Cheab: "La puoi modificare da solo" (in data 10.04.2020 alle ore 17:01)

Wincent Cheab: "oppure vuoi che lo facciamo noi per te" (in data 10.04.2020 alle ore 17:02)

Wincent Cheab: "oppure in futuro non mettiamo più questo EN xxxxx su fattura e lista di imballaggio" (in data 10.04.2020 alle ore 17:03)

Pini Gianluca: "Fatto, avevo fretta..." (in data 10.04.2020 alle ore 17:10)

Wincent Cheab: "ok" (in data 10.04.2020 alle ore 17:11)

Wincent Cheab: "Scusami amico" (in data 10.04.2020 alle ore 17:11)

Pini Gianluca: "A posto, era facile" (in data 10.04.2020 alle ore 17:12)

Ed esattamente così faceva PINI. Leggendo la fattura, sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane, la dicitura riportata è proprio CE 149:2001+A1:2009, frutto proprio della modifica compiuta da PINI sulla stessa (all. n. 144 della nota di P.G. del 07.12.2021). E' quindi evidente, come già emerso nelle conversazioni con PESCI, che PINI non aveva alcuna remora a modificare la documentazione da consegnare all'Agenzia delle Dogane, ivi comprese le fatture commerciali dei propri fornitori.

Successivamente, in data 16 aprile 2020 i due così dialogavano sempre tramite messaggi whatsapp (cfr. pag. 709 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Pini Gianluca: "Ciao amico, mi è stato chiesto dal Cliente B di rispondere ad alcune domande sul certificato CE¹⁰⁵. Qualcosa non sembra chiaro, ti scriverò in seguito così puoi chiedere al tuo amico di ripetere." (in data 16.04.2020 alle ore 18:03).

Veniva altresì, quasi contestualmente, inviato a CHEAB un file, debitamente cancellato dallo stesso PINI, contenente con ogni probabilità il "certificate of compliance" rilasciato da ECM, in quanto subito dopo quest'ultimo così scriveva:

Pini Gianluca: "Il certificato che mi hai mandato non è stato trovato sulla pagina web di ECM che avrebbe rilasciato il documento" (in data 16.04.2020 alle ore 18:39)

Wincent Cheab: "domani controllo con il mio amico" (in data 16.04.2020 alle ore 18:48)

Pini Gianluca: "Aspetta, l'ho trovato" (in data 16.04.2020 alle ore 18:52)

Pini Gianluca: allegato photo

Pini Gianluca: "Ti mando un video" (in data 16.04.2020 alle ore 18:59)

Wincent Cheab: "Che video?" (in data 16.04.2020 alle ore 19:03)

Pini Gianluca: "Mentre si carica il video, ti dico il secondo dubbio che ho: il test EN 14683 fa vedere un altro modello diverso da quello con il certificato CE. Se possiamo avere un certificato CE di quel test, le cose sarebbero molto più semplici" (in data 16.04.2020 alle ore 19:05)

Pini Gianluca: "Com'è possibile che hanno un report di valutazione e poi non hanno una certificazione CE???" (in data 16.04.2020 alle ore 19:05)

¹⁰⁵ Molto probabilmente il cliente B è la AUSL della Romagna, in quanto, come emerge dalle s.s. della COCQUIO, dopo aver visto una certificazione ECM, ella cominciava ad insospettirsi, ponendo alcune domande non solo ai suoi colleghi, VERSARI e PRATI, ma anche a PINI direttamente. Infatti, in sede di summarie informazioni del 29.10.2021 (cfr. all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021), affermava "altri dubbi sulla fornitura della Caduce mi sorsero quando, credo a maggio 2020, ricevemmo una documentazione inerente ad alcuni lotti in cui vi era una certificazione di DM da parte della ECM". Nonostante la COCQUIO riferiva che tali dubbi le erano sorti a maggio 2020, è possibile che, invece, finissero emersi in corso del momento di ricezione di questo secondo lotto, a cui successivamente aveva fatto seguito la consegna della relativa documentazione da parte di PINI alla AUSL della Romagna (cfr. all. n. 292 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Wincent Cheab: "Amico, proprio ora stiamo usando CE 149 con report di valutazione. Non 14683, giusto? Per la CE 14683 devo controllare" (in data 16.04.2020 alle ore 19:09)

Pini Gianluca: "EN 149 è quella per i DPI. EN invece è quella dei dispositivi chirurgici. A noi serve questa" (in data 16.04.2020 alle ore 19:10)

Wincent Cheab: "Sì, amico" (in data 16.04.2020 alle ore 19:10)

Pini Gianluca: "E poi il certificato che mi hai mandato dice che" (in data 16.04.2020 alle ore 19:10)

Wincent Cheab: "Stiamo usando le diciture "maschere monouso" non "chirurgiche" (in data 16.04.2020 alle ore 19:11)

Pini Gianluca: "Il marchio CE può essere usato sui prodotti SOLO se il tuo amico ha fatto richiesta del rilascio del marchio di certificazione CE" (in data 16.04.2020 alle ore 19:12)

Pini Gianluca: "Io so, è un declassamento che va bene per L1, ma per L3 abbiamo bisogno della EN14683 per rifornire" (in data 16.04.2020 alle ore 19:13)

Pini Gianluca: "Quanto ci vorrà per avere la certificazione?" (in data 16.04.2020 alle ore 19:13)

I due tornavano nuovamente sulla questione delle certificazioni inerenti alle mascherine vendute dalla Fujian McKay in data 17 aprile 2020 (cfr. pag. 709 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Wincent Cheab: "Jing Gang Cert EN 14683" (file vuoto) (in data 17.04.2020 alle ore 07:08)

Wincent Cheab: "Buongiorno amico, questa è la certificazione CE 14683 del mio amico per un'altra società. Forse per metà maggio o inizi giugno. Useremo questa società per le certificazioni CE 14683 e CE 149 e i loro report di valutazione" (in data 17.04.2020 alle ore 07:10)

Pini Gianluca: "hai i report di valutazione anche per questo certificato CE?" (in data 17.04.2020 alle ore 07:12)

Wincent Cheab: "Stanno facendo richiesta dei report di valutazione (sia EN 14683 che EN 149) e CE 149. Sia questa certificazione che i report di valutazione si richiedono diversamente (N.d.T.: differently = anche: alternativamente) come mi ha risposto lui" (in data 17.04.2020 alle ore 07:13)

Wincent Cheab: "Si chiedono diversamente per il report di valutazione. Io stanno chiedendo adesso" (in data 17.04.2020 alle ore 07:14)

Pini Gianluca: "non capisco... hanno un report di valutazione menzionato sulla certificazione CE" (in data 17.04.2020 alle ore 07:15)

Wincent Cheab: "sì, è una cosa che non capisco neppure io... ma in Cina funziona così" (in data 17.04.2020 alle ore 07:15)

Wincent Cheab: "Almeno così ha detto lui..." (in data 17.04.2020 alle ore 07:16)

Wincent Cheab: "in ogni caso, sta cercando di avere il report il prima possibile." (in data 17.04.2020 alle ore 07:16)

Pini Gianluca: "Ad ogni modo, alle 10 di mattina ora italiana ho una riunione con A per la firma del contratto da 11 milioni. Potrei aver bisogno di aiuto per le questioni sulla certificazione CE durante la riunione. Resta in linea per favore" (in data 17.04.2020 alle ore 07:16)

Wincent Cheab: "CE? Ma non stiamo usando provvisoriamente la CE 149?" (in data 17.04.2020 alle ore 07:17)

Pini Gianluca: "Sì, ma dato che gestiscono degli ospedali, vogliono capirci di più sulla possibilità di avere la CE 93/42 così evitano problemi con i loro dipendenti" (in data 17.04.2020 alle ore 07:19)

Pini Gianluca: "Comunque via, a questo penso io, ti tengo informato" (in data 17.04.2020 alle ore 07:19)

Wincent Cheab: "Ok amico, grazie" (in data 17.04.2020 alle ore 07:20)

Wincent Cheab: "Cos'è la CE 93/42?" (in data 17.04.2020 alle ore 07:20)

Pini Gianluca: "La conformità al test standard EN14683" (in data 17.04.2020 alle ore 07:21)

Wincent Cheab: "Ok" (in data 17.04.2020 alle ore 07:22)

Pini Gianluca: "leggi bene l'ultima CE che mi hai mandato e capirai" (in data 17.04.2020 alle ore 07:22)

Particolarmente interessante notare che, nonostante CHEAB avesse inviato altra documentazione ed avesse fatto partire già la merce, arrivata in Italia il 14 aprile 2020, egli non aveva ancora idea di cosa fosse la EN 14683 e la CE 93/42, ampiamente già indicate da PINI al suo interlocutore già dall'inizio delle loro trattative. Emerge altrettanto bene la piena conoscenza della normativa tecnica di riferimento

da parte di PINI per i dispositivi medici, e l'assenza di qualunque interesse al reperimento del prodotto idoneo e conforme alle caratteristiche concordate.

Poi i due continuavano così a chattare tra loro (cfr. pag. 725 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020), facendo emergere in maniera palese le anomalie già sopra riscontrate e già evidenti a PINI:

Pini Gianluca: "Ok. Una domanda (mia): la fattura è di "Fujian McKAY Baby Culture co., LTD.", mentre la certificazione è di "Fujian MEINKIND Baby Culture co., LTD." Come si spiega?" (in data 17.04.2020 alle ore 11:51)¹⁰⁶

Wincent Cheab: "Amico, risposta di OCCI. Le nostre maschere sono in viaggio per il magazzino di Shenzhen e arriveranno presto. In Cina sono cambiate di nuovo le disposizioni, la tendenza è di non tenere troppo tempo le maschere in magazzino (non si comprende perché). Devono spedire subito a Hong Kong dopo. Inoltre lo spazio è prenotato e i documenti sono stati preparati. Ma lui dice che ci sono due voli che puoi scegliere, uno il 22 (con transito e arrivo il 24) e l'altro il 23 (volo diretto)." (in data 17.04.2020 alle ore 11:59)

Pini Gianluca: "il prezzo per il volo del 22?" (in data 17.04.2020 alle ore 12:05)

Pini Gianluca: "Poi il report di valutazione sembra essere per le N95, non per le maschere a 3 strati" (in data 17.04.2020 alle ore 12:07)

Wincent Cheab: "Controllo per te ma, come dico, il prezzo finale effettivo è confermato solo il giorno che ricevono la merce. Dovrebbe essere molto più economico via Cina - Hong Kong" (in data 17.04.2020 alle ore 12:08)

Pini Gianluca: "Allegato vuoto"

Pini Gianluca: "anche diverso tipo di font... (N.d.t: si riferisci presumibilmente ai caratteri del file di sopra)" (in data 17.04.2020 alle ore 12:10)

Pini Gianluca: Allegato vuoto

Wincent Cheab: "Per quanto riguarda invece il fatto che "Fujian McKAY Baby Culture co., LTD." ma che il certificato CE è di "Fujian MEINKIND Baby Culture co., LTD.", loro dicono che la traduzione è sbagliata (sono rimasto sbalordito al sentirlo...) Dice che cambierà in base alla CE per la prossima spedizione di B1 (ii), C1 e A2 ..." (in data 17.04.2020 alle ore 12:11)

Wincent Cheab: "Qual è il problema, amico...?" (in data 17.04.2020 alle ore 12:12)

Pini Gianluca: "Lo cambia??? Ma non può toccare un certificato emesso da altri!!! E chi lo ha emesso sta in Italia" (in data 17.04.2020 alle ore 12:12)

Wincent Cheab: "No, cambia la fattura, la distinta dell'Imballaggio, non la CE" (in data 17.04.2020 alle ore 12:13)

Wincent Cheab: "In Cina non stanno a guardare alla dicitura inglese..." (in data 17.04.2020 alle ore 12:13)

Pini Gianluca: "Il problema è che sembra che qualcuno abbia usato il report di valutazione delle N95 per certificare una mascherina a 3 strati. Controlla subito per favore. Devo mandare il report e il test ad un ufficio governativo. Lo guarderanno nei minimi dettagli" (in data 17.04.2020 alle ore 12:15)

Pini Gianluca: "Grazie"

Wincent Cheab: "Meglio parlare adesso" (in data 17.04.2020 alle ore 12:16)

Pini Gianluca: "Sì"

Pini Gianluca: "Ho bisogno dell'ORIGINALE del report di valutazione n. 20ZCTS0310010LR¹⁰⁷" (in data 17.04.2020 alle ore 12:34)

Pini Gianluca: "nient'altro" (in data 17.04.2020 alle ore 12:34)

Pini Gianluca: "Appena possibile, amico. Ho un'ispezione con il cliente B e il delegato dell'Ufficio del Governo fra 2 ore. Grazie." (in data 17.04.2020 alle ore 13:19)


Pini Gianluca: "Attendo anche la risposta di OCCI. per i 155 scatoloni. Grazie" (in data 17.04.2020 alle ore 13:20)

Wincent Cheab: "Amico, non posso darti l'originale del report di valutazione adesso. Loro sono fuori ufficio" (in data 17.04.2020 alle ore 13:23)

Pini Gianluca: "Questo è un bel problema" (in data 17.04.2020 alle ore 13:23)

¹⁰⁶ Questo è un altro elemento dal quale inferire che il contratto, apparentemente concluso tra PINI e CIEAL, prodotto da PINI in sede di revisione di una delle bollette doganali, era falso: se fosse stato vero e fosse stato tra i due effettivamente concluso in data 25 marzo 2020, PINI non aveva motivo di chiedere una tale delucidazione (cfr. all. n. 116 della nota di P.G. del 07.12.2021).

¹⁰⁷ Questo è esattamente il test report che è stato prodotto all'Agenzia delle Dogane da PINI, per il tramite del suo ignaro spedizioniere, in occasione di entrambe le importazioni di mascherine chirurgiche avvenute in data 14 aprile 2020.



Wincent Cheah: "Ma il mio amico dice che è la copia autentica" (in data 17.04.2020 alle ore 13:23)

Pini Gianluca: "sai che mi fido ciecamente di te. Ma quanto mi posso fidare del mio amico? Per non parlare del fatto che tutto l'affare sarà fermato e la società cinese interdetta dall'import, io rischio di finire in prigione se qualcuno (non il tuo amico, chiunque sia) ha toccato e alterato il test di valutazione. ... E io lo (devo) far vedere tra meno di due ore" (in data 17.04.2020 alle ore 13:26)

Wincent Cheah: "questo è il contatto per le merci arrivate oggi: e-mail: sergio.squeri@betatrans.it" (in data 17.04.2020 alle ore 13:26)

Wincent Cheah: "Amico, capisco. Ma il mio amico sta provando a contattare il responsabile della società ma non riesce a raggiungerlo. Comunque lui è sicurissimo che è la copia autentica. Nessuna carabba le cose" (in data 17.04.2020 alle ore 13:29)

Wincent Cheah: "Allegato vuoto" (in data 17.04.2020 alle ore 13:30)

Pini Gianluca: "Beta (N.d.T.: non si comprende chi/cosa sia ???) è già in contatto" (in data 17.04.2020 alle ore 13:32)

Pini Gianluca: "devo avere una risposta sul test" (in data 17.04.2020 alle ore 13:32)

Pini Gianluca: "è anche da OCCL" (in data 17.04.2020 alle ore 13:32)

Wincent Cheah: "OCCL non ha ancora risposto" (in data 17.04.2020 alle ore 13:36)

Wincent Cheah: "OCCL suggerisce 23 aprile (Giovedì). Ma può confermare solo lunedì prossimo. (dovrebbe essere ok), prezzo approssimativamente 70 RMB/Kg" (in data 17.04.2020 alle ore 13:45)

Pini Gianluca: "Orario di partenza stimato?" (in data 17.04.2020 alle ore 13:46)

Wincent Cheah: "Volo diretto il 23 aprile. Partenza al mattino o alla sera, non ancora confermato. (questo anche è un volo charter di qualcuno)" (in data 17.04.2020 alle ore 13:47)

Pini Gianluca: "non sembra che ci siano voli charter il 21 aprile per Milano, per favore chiedi a OCCL di controllare" (in data 17.04.2020 alle ore 13:52)

Wincent Cheah: "Jimmy di OCCL ha chiesto al tuo amico di contattarlo per l'organizzazione. Il suo cellulare è +86 158 118 11935. Sta chiedendo dimensioni, foto dei prodotti, certificazione e altri documenti. Quello del 21 aprile per Milano forse è quello che usiamo ora. Se non sbaglio, è tutto pieno" (in data 17.04.2020 alle ore 13:53)

Pini Gianluca: "Allegato vuoto" (in data 17.04.2020 alle ore 14:29)

Pini Gianluca: "Amico, il report di valutazione che mi hai mandato è dell'N95 con una valvola!" (in data 17.04.2020 alle ore 14:30)

Pini Gianluca: "incredibile come il tuo amico ti abbia mentito..." (in data 17.04.2020 alle ore 14:30)

Wincent Cheah: "ho controllato con lui" (in data 17.04.2020 alle ore 14:31)

Pini Gianluca: "7.15, seconda fila: "mezza maschera"... questo report mi sembra falso" (in data 17.04.2020 alle ore 14:34)

Pini Gianluca: "o meglio, sembra essere non di una maschera a tre strati, ma di una N95" (in data 17.04.2020 alle ore 14:34)

Wincent Cheah: "Mi ha detto che alla fine del report c'è la foto della maschera. Si riferisce alla maschera che sta producendo." (in data 17.04.2020 alle ore 14:42)

Pini Gianluca: "Amico, per me il report è falso. Chiunque potrebbe aggiungere una foto. Chiedigli com'è possibile che il test dica che il prodotto ha "una valvola"... Tu vedi qualche valvola?" (in data 17.04.2020 alle ore 14:44)

Pini Gianluca: "E questo conferma anche i miei dubbi sui diversi font del report. Qualcuno ha apportato delle modifiche da usare per le maschere a tre strati, ma le ha fatte molto male..." (in data 17.04.2020 alle ore 14:45)

Pini Gianluca: "HO BISOGNO del report originale" (in data 17.04.2020 alle ore 14:45)

Wincent Cheah: "Gli devo chiedere di controllare con la fabbrica. Ma mi ha detto che non è assolutamente questione di report falso. Ha chiamato il responsabile e manderà il report di valutazione domani. Adesso il loro ufficio è chiuso. Se ne parla domani" (in data 17.04.2020 alle ore 14:47)

Pini Gianluca: "torno a ripetere: chiedigli com'è possibile che abbiano testato la maschera della foto e sul report c'è scritto che il prodotto è dotato di valvola..." (in data 17.04.2020 alle ore 14:50)

Wincent Cheah: "Amico, capisco cosa vuoi dire" (in data 17.04.2020 alle ore 14:51)

Pini Gianluca: "capisci perché mi preoccupa?" (in data 17.04.2020 alle ore 14:51)

Wincent Cheah: "Sì, devo capire come stanno le cose" (in data 17.04.2020 alle ore 14:51)

Pini Gianluca: **"La certificazione CE è ok, ma com'è possibile che si facciano questi sbagli? Come lo spiego questo io al Governo?"** (in data 17.04.2020 alle ore 14:53)

Wincent Cheah: **"Non gli puoi solo far vedere il report CE al governo? Gli ho chiesto di chiamare la società e di capire chi si occupa della documentazione"** (in data 17.04.2020 alle ore 14:57)

Wincent Cheah: **"Spero che si chiarisca il motivo"** (in data 17.04.2020 alle ore 14:58)

Wincent Cheah: **"Lei ha assicurato che la qualità della maschera è perfetta"** (in data 17.04.2020 alle ore 14:58)

Pini Gianluca: **"No, devo mostrare anche il report. E siccome loro hanno il numero del report sul certificato CE, è già questo un problema se il tuo amico non mi fornisce una chiara spiegazione. VOGLIO TUTTA LA VERITA'"** (in data 17.04.2020 alle ore 14:59)

Pini Gianluca: **"So che la società è ok, LA CE è giusta... ma qualcuno ha fatto un errore. E lo deve rimediare"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:00)

Wincent Cheah: **"Questo è quello che sto cercando di capire. È così difficile chiedere a loro riguardo ai documenti..."** (in data 17.04.2020 alle ore 15:01)

Wincent Cheah: **"Hanno molti problemi con la lingua inglese"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:01)

Pini Gianluca: **"Anche la prigione per me è un problema"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:02)

Wincent Cheah: **"Ma tu dichiari che è una maschera monouso, non chirurgica. Forse è solo un errore tecnico sul report"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:03)

Pini Gianluca: **"Minchia, amico. La CE è per "maschera facciale monouso". Ma il test si riferisce a "Mezza maschera CON valvola" (N95) ... Come è possibile?"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:09)

Wincent Cheah: **"Ma il numero del modello è giusto...?"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:10)

Pini Gianluca: **"Dio solo lo sa"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:10)

Wincent Cheah: **"Con la foto in calce"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:10)

Pini Gianluca: **"Sì, ma anche questa può essere modificata"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:11)

Wincent Cheah: **"Attendo una sua risposta per capire come stanno le cose"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:11)

Pini Gianluca: **"È urgente, urgentissimo"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:12)

Wincent Cheah: **"Lo so ma non sono riuscito a parlare con il responsabile"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:12)

Pini Gianluca: **"Manda qualcuno a casa sua, è URGENTE"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:13)

Wincent Cheah: **"La fabbrica è a due ore da casa loro"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:14)

Wincent Cheah: **"Gli uffici sono chiusi, lui sta cercando il responsabile"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:15)

Pini Gianluca: **"Com'è possibile che questo signore non sia raggiungibile nel 2020 quando ci sono i cellulari???"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:15)

Wincent Cheah: **"Nessuno risponde"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:15)

Wincent Cheah: **"È molto difficile risolvere le cose in Cina..."** (in data 17.04.2020 alle ore 15:17)

Wincent Cheah: **"È una mentalità diversa..."** (in data 17.04.2020 alle ore 15:17)

Pini Gianluca: **"Non penso sia questione di mentalità, ma di persone"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:17)

Wincent Cheah: **"Sembra che non gli piace alzare la cornetta del telefono"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:18)

Pini Gianluca: **"Non è certo un buon inizio"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:19)

Wincent Cheah: **"Sì, concordo"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:19)

Pini Gianluca: **"Ho bisogno di un report valido per la certificazione CE che ho in mano. O di un report con certificazione CE valida per le maschere a tre strati che ho in mano"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:20)

Pini Gianluca: **"una delle due"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:20)

Wincent Cheah: **"Sto aspettando la sua risposta"** (in data 17.04.2020 alle ore 15:21)

Pini Gianluca: **"Amico, ho bisogno di risposte"** (in data 17.04.2020 alle ore 16:05)

Wincent Cheah: **"Il mio amico ha chiamato la Shenzhen ZCT Technology Co., Ltd (il laboratorio che esegue i test) e ha avuto conferma che il report è autentico. La "valvola" sulla colonna che dici tu si riferisce alla "traspirabilità" non alla valvola vera e propria della KN95. ZCT ha detto che possiamo fare riferimento al numero di report del report di valutazione e del report CE, sono insieme. Questo vale per la nostra maschera"** (in data 17.04.2020 alle ore 16:21)

Pini Gianluca: **"Ho bisogno che mi mandino una mail con il report di valutazione, il Governo mi ha chiesto di fornire una prova che si tratta di documento autentico. Oppure un originale con chops (N.d.T.: = pezzi, ma qui non si lega al contesto?) del governo cinese. Dicono che hanno fiducia nella mia onestà, ma non conoscono l'altra parte. Così se la ZCT manda il report sulla mia mail, faranno entrare le merci"** (in data 17.04.2020 alle ore 16:24)



Pini Gianluca: "Possiamo averlo?" (in data 17.04.2020 alle ore 16:24)

Wincent Cheah: "Ci provo ma non so se ZCT lo farà. Ha chiamato la Fujian MeinKind Company, hanno detto che il report è autentico. KN95 è un altro certificato" (in data 17.04.2020 alle ore 16:27)

Pini Gianluca: "Non dipende da me. È il Governo che lo richiede. Altrimenti non possiamo scagionare" (in data 17.04.2020 alle ore 16:28)

Wincent Cheah: "Mi spiace, amico, hanno contattato il responsabile della Mainkind, non la ZCT (ho fatto un errore) ma la persona della Mainkind mi ha detto le stesse cose che ti ho detto ora. Domani il mio amico verifica con il laboratorio che fa i test se il documento è autentico. Ma mi ha detto di non preoccuparti, anche Mainkind conferma che è autentico." (in data 17.04.2020 alle ore 16:37)

Wincent Cheah: "Ti si prova a chiedere a ZCT di verificare, se possibile (nei nostri paesi, ma non so in Cina...) Ha detto che non è possibile avere una certificazione del governo" (in data 17.04.2020 alle ore 16:38)

Wincent Cheah: "Nei nostri paesi è facile la verifica" (in data 17.04.2020 alle ore 16:39)

Pini Gianluca: "Il fatto è che mi posso fidare di te e del tuo amico. Ma non del mio governo. Basterebbe una mail a fugare i dubbi che ho nella testa. Ho trovato il modo più semplice di risolvere questo impasse, per favore chiedigli di adeguarsi. Altrimenti saremo nei casini" (in data 17.04.2020 alle ore 16:41)

Wincent Cheah: "Glielo chiedo domani. Spero che il laboratorio sia aperto" (in data 17.04.2020 alle ore 16:42)

Quindi, pare chiaro che PINI fosse consapevole della falsità della documentazione prodotta che non gli era stata mostrata per la prima volta in data 17 aprile 2020, bensì già qualche settimana prima. È altrettanto evidente che PINI, consapevole della falsità della certificazione in mano, avesse provato a trovare un escamotage che lo ponesse al riparo da eventuali contestazioni, richiedendo, in particolare, al suo interlocutore che l'azienda cinese inviasse a lui una email in cui veniva attestata la genuinità del test report. In realtà, si comprende molto bene dalla messaggistica e dalla documentazione sequestrata che i dubbi paventati dal PINI nella conversazione celavano la sua consapevolezza in merito alle incongruenze tra quanto scritto e quanto riportato nell'immagine del prodotto, considerato che erano (e sono) visibili immediatamente ad un occhio non esperto. La sua preoccupazione, non autentica, sorgeva solo in quel momento del 17 aprile 2020 non perché non ne avesse già avuto contezza in precedenza, ma poiché in quei giorni, come emerge dalle conversazioni telefoniche captate, la GdF aveva fatto un accesso presso la AUSL della Romagna al fine di verificare l'idoneità dei dispositivi acquistati dall'ente. Ed è per questo che PINI, sollecitato dal "cliente B" cioè dall'azienda sanitaria romagnola, aveva compulsato il suo broker CHIARI. I due proseguivano nel dialogo nei seguenti termini:

Wincent Cheah: "messaggio eliminato dal mittente" (in data 17.04.2020 alle ore 17:04)

Wincent Cheah: "Ciao, il mio amico ha appena chiamato ZCT e gli hanno detto che hanno la delega di ECM (registrazione CE) in Italia per il test del prodotto e per la trasmissione del report di valutazione a ECM. Loro non possono verificare né sono titolati a verificare il report in Cina. Forse puoi controllare se con ECM in Italia se il report è autentico. ECM ha in mano il report. Mainkind ha detto che il report si riferisce alla maschera, non a KN95" (in data 17.04.2020 alle ore 17:09)

Wincent Cheah: "Mi sembra di capire (spero di non sbagliarmi) il motivo per cui qualche società cinese ha il report CE senza avere il report di valutazione. I report di valutazione si devono comprare separatamente come copia. Dicono che il suo amico che esporta in Europa deve documentare solo l'autenticità del report CE (i.e. presumo intenda la certificazione CE) e non deve mostrare il report di valutazione. Sono ammessi senza nessun problema" (in data 17.04.2020 alle ore 17:13)

Pini Gianluca: "Ti scrivo fra 5 minuti. C'è qualcosa che va troppo in fretta e male" (in data 17.04.2020 alle ore 17:15)

Wincent Cheah: "Qual è il problema?" (in data 17.04.2020 alle ore 17:15)

Pini Gianluca: "Aspetta" (in data 17.04.2020 alle ore 17:21)

*Pini Gianluca: "Amico, com'è possibile che un laboratorio che effettua i test non può verificare i prodotti che vengono testati? ... Andiamo.... questa è la c*****a peggiore che abbia mai sentito. E poi, se hanno la delega di ECM, dovrebbero sapere che ECM lavora con il Governo italiano.*

Il Governo mi chiede di provare che sono in possesso dei documenti GIUSTI. Dato che non ho emesso o richiesto io questo documento, devo chiedere al tuo amico e a ZCT di mandarmelo. Dimmi dove sbagli, se sei capace" (in data 17.04.2020 alle ore 17:30)

Pini Gianluca: "Non mi importa di quello che fanno gli altri. Io lavoro CON il governo. Loro pagano la merce e io sono tenuto a rispettare i requisiti previsti. Sono sicuro che vorranno sapere se la certificazione CE è tuttora in uso alla stessa società che mi ha venduto le merci che gli ho dato e non è un falso. Tutto è cominciato dal nome diverso sulla fattura rispetto a quello sulla certificazione CE. Loro vogliono capire il motivo" (in data 17.04.2020 alle ore 17:33)

Wincent Cheah: "Amico" (in data 17.04.2020 alle ore 17:35)

Pini Gianluca: "per farla breve: basta una semplice mail che attesta l'origine della merce e la copia del test. La do al Governo e sarò a posto" (in data 17.04.2020 alle ore 17:36)

Wincent Cheah: "Ho chiamato ZCT e mi hanno detto che non possiamo avere da loro il report di valutazione (puoi chiamare tu stesso per controllare se non mi credi). ZCT manderà il report a ECM per emettere la certificazione. I loro sono delegati dalla ECM italiana per fare il report di valutazione in Cina e mandarglielo per la verifica (mi sembra si chiami certificazione ISO)" (in data 17.04.2020 alle ore 17:38)

Pini Gianluca: "Ti credo, e lo sai... Solo non posso vedere che una società che richiede un report di valutazione non possa averlo su richiesta... Allora come hanno avuto il PDF che mi hai mandato?" (in data 17.04.2020 alle ore 17:41)

Wincent Cheah: "Dato che compare un nome diverso sulla fattura, il mio amico ha ammesso che hanno sbagliato. E' uno stupido errore. Ma mettiamola sul piano che una società controllata di Meinkind può avere un nome diverso, ma può vendere i prodotti con il suo nome e i prodotti sono sempre prodotti di Meinkind. È sempre legale il fatto che forniscano la certificazione CE della Meinkind." (in data 17.04.2020 alle ore 17:43)

Pini Gianluca: "Giusto" (in data 17.04.2020 alle ore 17:43)

Pini Gianluca: "ma l'errore sulla ricevuta ho fatto un casino" (in data 17.04.2020 alle ore 17:44)

Wincent Cheah: "Amico, quando facciamo la certificazione ISO è anche una certificazione europea. Loro hanno incaricato una società in Malesia per fare l'addestramento e i controlli per la nostra società. Ma alla fine della giornata, solo l'ente europeo può rilassarci la certificazione. Se c'è altro che vuoi sapere, dobbiamo chiedere alla società locale e loro chiederanno all'Ente certificatore europeo. Non possono risponderti subito" (in data 17.04.2020 alle ore 17:45)

Pini Gianluca: "Ok, diciamo che questa è la procedura corretta... ma ti chiedo ancora, com'è possibile che il report di valutazione se l'abbia il tuo amico?" (in data 17.04.2020 alle ore 17:47)

Wincent Cheah: "Gli possiamo dire che si tratta di un errore. Per il futuro staranno attenti. Sono basito, le parole in cinese tradotte male (senza essere scritto bene)" (in data 17.04.2020 alle ore 17:48)

Wincent Cheah: "Ti ripeto: hanno comprato il report separatamente come ha detto il mio amico. E' strano come fanno in Cina e detto sinceramente, non lo capisco nemmeno io" (in data 17.04.2020 alle ore 17:49)

Pini Gianluca: "Allegato vuoto" (in data 17.04.2020 alle ore 17:49)

Pini Gianluca: "guarda... questo è il sito di ZCT. Il report di valutazione non c'è: Com'è possibile?" (in data 17.04.2020 alle ore 17:50)


Wincent Cheah: "Sì, è la pagina web. L'ho appena vista anch'io e ho chiamato personalmente. Ha chiamato anche il mio amico. Ha risposto un tipo che ha detto che non possiamo vedere la certificazione da qui. Hanno mandato il report in Italia dove solo lì possono sottoporla a qualche organizzazione ufficiale o al governo per richiedere dei chiarimenti sulla certificazione. Puoi provare a chiamarli tu se parlano inglese" (in data 17.04.2020 alle ore 17:52)

Wincent Cheah: "Questo è il motivo per cui ti suggerisco di provare a sentire ECM in Italia per capire il motivo. Forse se hai dei buoni rapporti con il governo riesci a capire come stanno le cose." (in data 17.04.2020 alle ore 17:54)

Wincent Cheah: "Domani vedremo con il mio amico cosa possiamo fare o forse potremmo chiedere a Meinkind di buttar giù una lettera dove si attesta che la certificazione è autentica. Se il Governo italiano non ti crede, comunque possono verificare" (in data 17.04.2020 alle ore 17:56)

Wincent Cheah: "Che ne pensi?" (in data 17.04.2020 alle ore 17:57)

Pini Gianluca: "io dico che Meinkind chiede a ZCT di fare una lettera dove si attesta che la certificazione che hanno comprato è per il modello MK-KZ001, che è quello mostrato in foto (a tre strati). O meglio ancora, loro mandano l'originale del report di valutazione a Meinkind e Meinkind MANDA la mail a me. Basta una semplice mail con

 147

l'allegato esatto. Non è poi così difficile, dato che hanno comprato il test di valutazione, loro lo hanno e possono averlo.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:02)

Pini Gianluca: “Amico, è da stamattina che sto provando a spiegare una cosa molto semplice. E che il Governo mi chiede di provare che è tutto autentico. Loro sanno già se usiamo un vero test o no, e, se non lo usiamo, se è a causa di un errore o no.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:13)

Pini Gianluca: “ECM ha il report di valutazione originale” (in data 17.04.2020 alle ore 18:13)

Pini Gianluca: “Lo gli devo mandare un report identico. Se è lo stesso, tutto a posto. Ma se è diverso, allora sono guai” (in data 17.04.2020 alle ore 18:14)

Pini Gianluca: “È chiaro ora?” (in data 17.04.2020 alle ore 18:14)

Wincent Cheah: “Rimani un attimo in linea...” (in data 17.04.2020 alle ore 18:14)

Pini Gianluca: “Per questo chiedo che Mainkind mandi la mail DIRETTAMENTE a me.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:14)

Wincent Cheah: “Amico, non è facile chiedere a MK di mandare la mail che ti è stata mandata da ZCT” perché questo è contro le loro disposizioni sulla privacy e sulla riservatezza. Neppure ZCT in Cina può rilasciare una dichiarazione che la certificazione è per il modello MK K7001. Non sono titolati in Cina a farlo. Ma il mio amico mi ha detto che prova a chiedere a MK di fare una nota dove si allega il report e si dice che il report di valutazione e la certificazione CE sono autentici e spero te la possano mandare via mail o, in caso contrario, la mandano al mio amico e il mio amico te la gira. Ok? (in data 17.04.2020 alle ore 18:42)

Pini Gianluca: “Aspetta un attimo, sono al telefono” (in data 17.04.2020 alle ore 18:43)

Pini Gianluca: “Eccomi... Amico, non c'è “privacy o riservatezza” che tenga di fronte alla richiesta di esibire i documenti autentici richiesti. Nessuno potrebbe accettare questo tipo di scuse. Nessuno... Figurati il Governo. Tra l'altro, stanno diventando sempre più sospettosi e stanno per inserire la Mainkind sulla lista nera delle società per mancanza di trasparenza. Hanno chiesto UN SOLO maledetto documento. E io sono quello che glielo deve fornire. Ma non lo faccio di certo senza una garanzia scritta del produttore o di chiunque abbia la certificazione dove si dichiara che il report citato nella certificazione si riferisce VERAMENTE alle maschere che abbiamo acquistato.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:53)

Pini Gianluca: “Se pensi che io sia troppo rigido, prova solo un attimo a metterti nei miei panni e immaginare cosa faresti al posto mio” (in data 17.04.2020 alle ore 18:54)

Wincent Cheah: “Amico, MK non può inviare la mail di ZCT a nessuno. Loro temono che altri potrebbero usare i documenti (questo almeno è quello che mi ha detto il mio amico). Ha detto che MK farà una lettera nella quale si attesta che il report di valutazione e la certificazione CE sono autentici, dovrebbe bastare. Il Governo italiano può controllare poi i documenti se sono autentici.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:57)

Wincent Cheah: “Se MK fa la lettera, sono responsabili di quello che attestano” (in data 17.04.2020 alle ore 18:57)

*Pini Gianluca: “Amico, dici sul serio? Io non sono “nessuno”, sono quel c*****e di acquirente che opera per conto del governo!”* (in data 17.04.2020 alle ore 18:58)

Wincent Cheah: “Lo so. Ma se MK fa la lettera e loro la mandano via mail, penso che sia ok per provare l'autenticità.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:59)

Wincent Cheah: “L'anno timbro e firma digitale della società” (in data 17.04.2020 alle ore 18:59)

Pini Gianluca: “Ricordargli però che NOI abbiamo già un documento. Sarebbe peggio se usassimo quello e poi qualcuno scopre che l'originale è stato cambiato.” (in data 17.04.2020 alle ore 18:59)

Pini Gianluca: “CHIEDO SOLO CHE MI MANDINO L'ORIGINALE DALLA LORO MAIL. COSI' POSSO VEDERE SE È QUELLO CHE HO IO” (in data 17.04.2020 alle ore 19:00)

Pini Gianluca: “CHE COS'UNNO DA NASCONDERE????” (in data 17.04.2020 alle ore 19:00)

Wincent Cheah: “Sinceramente parlando, non diciamo a MK di questa storia dei tuoi requisiti ma il mio amico ha detto che è difficile. Temo che MK non sia disposta a mandare nulla. Ma alleggeranno il report di valutazione alla lettera per provare che è autentico, con su il timbro della società e con la firma digitale” (in data 17.04.2020 alle ore 19:02)

Wincent Cheah: “ha detto che questo è tutto quello che possono fare” (in data 17.04.2020 alle ore 19:02).

Va detto che tutti gli accertamenti fatti solo in data 17 aprile 2020 da PINI, in realtà, ben avrebbero potuto e dovuto essere compiuti da lui stesso prima di procedere all'ordinativo della merce per un ente sanitario nazionale. Inoltre, PINI non faceva né avrebbe fatto quanto veniva chiesto da CHIAH a PINI, cioè di controllare direttamente l'autenticità del certificato ECM proprio da questo ente. Quindi PINI, dinanzi alle contestazioni sollevate, voleva solo celare abilmente la falsità di tali documenti e la

non conformità dei prodotti venduti alla AUSL della Romagna. Per far ciò, gli bastava una email della società venditrice, corredata da quella del laboratorio che aveva effettuato il test report. E così poi proseguivano a conversare, sempre nella giornata del 17 aprile 2020:

Wincent Cheah: "Sì, il mio amico è sorpreso che il certificato CE è falso" (in data 17.04.2020 alle ore 20:01)

Wincent Cheah: "Amico, ora non posso fare nulla. Il mio amico proverà a chiamare la MK per sistemare questa faccenda" (in data 17.04.2020 alle ore 20:05)

Pini Gianluca: "la cosa strana è che se inseriamo il numero del certificato mostra che è falso, ma poi dice che lo stesso numero preceduto da un codice (ICR Polska/CE/V/M6330226) è di proprietà della società che compare su quello falso!" (in data 17.04.2020 alle ore 20:06)

Pini Gianluca: "è quello falso (che mi ha mandato) si può vedere che è un falso fatto male, dal taglio e dal nome SBAGLIATO del laboratorio scritto sul documento... incredibile" (in data 17.04.2020 alle ore 20:07)

Pini Gianluca: "*** AGGIORNAMENTO URGENTE***" (in data 17.04.2020 alle ore 20:08)

Wincent Cheah: "Penso che il modello faccia vedere più o meno la stessa cosa. È stato riaggiornato" (in data 17.04.2020 alle ore 20:08)

Pini Gianluca: "Mi ha appena chiamato la ECM e mi ha detto che il certificato NON è un certificato CE ma solo una conformità alla EN 149.2001+A1:2009" (in data 17.04.2020 alle ore 20:08)

Pini Gianluca: "No, quello che mi hai mandato è un falso" (in data 17.04.2020 alle ore 20:09)

Pini Gianluca: "intendo quello polacco" (in data 17.04.2020 alle ore 20:09)

Wincent Cheah: "Ma fa vedere il certificato CE" (in data 17.04.2020 alle ore 20:10)

Wincent Cheah: "CE è sotto" (in data 17.04.2020 alle ore 20:11)

Pini Gianluca: "No... il certificato di conformità (che non è una VERIFICA di conformità) dice chiaramente che:" (in data 17.04.2020 alle ore 20:11)

Pini Gianluca: "NO! ASPETTATI!" (in data 17.04.2020 alle ore 20:11)

Pini Gianluca: "ULTERIORI INFORMAZIONI chiarimenti sul marchio CE: Si attesta che è in corso un TFC per la procedura di marcatura CE, premesso che il Fabbricante è incaricato dell'avvio della procedura di certificazione CE attraverso un Organismo Notificato e di svolgere tutte le attività necessarie, come richiesto dalla Direttiva e accettato dall'Organismo Notificato, prima di apporre il marchio CE sul prodotto o sui prodotti." (in data 17.04.2020 alle ore 20:12)

Pini Gianluca: "MK deve dimostrare che "hanno avviato la procedura di marcatura CE attraverso un Organismo Notificato e stanno espletando tutte le attività necessarie" altrimenti il marchio CE può essere considerato falso." (in data 17.04.2020 alle ore 20:13)

Pini Gianluca: "noi abbiamo DUE problemi: uno è per il Test Report, l'altro è per le procedure di certificazione CE da avviare PRIMA di spedire la merce dalla Cina." (in data 17.04.2020 alle ore 20:14)

Pini Gianluca: "MK deve dimostrarlo o bloccheremo TUTTA la merce" (in data 17.04.2020 alle ore 20:15)

Wincent Cheah: "Ora cosa dovrei fare amico. Ti ho mostrato quella Certificazione prima di iniziare il lavoro" (in data 17.04.2020 alle ore 20:15)

Pini Gianluca: "No amico, il certificato CE è arrivato dopo la consegna, il 4 marzo" "scusa, aprile" (in data 17.04.2020 alle ore 20:16)

Pini Gianluca: "Ma il secondo è facile, devono solo dichiarare di "iniziare la marcatura CE [CE] Procedura di Certificazione attraverso un Organismo Notificato incaricato ed eseguire tutte le attività necessarie" e dire a quale Organismo Notificato" "Se non l'hanno ancora fatto, possono farlo domani" (in data 17.04.2020 alle ore 20:17)

Wincent Cheah: "amico, ti abbiamo mostrato il certificato e il rapporto di prova prima di effettuare l'ordine... ora noi ne ho visti altri che usano lo stesso certificato. Questo dovrebbe essere il Certificato di CE." (in data 17.04.2020 alle ore 20:18)

Pini Gianluca: "Io vedo, avevo proprio visto il Ce quando l'hai fatto, ma era impossibile leggere il resto. Amico, non facciamo noi la regola. Ho chiesto se il CE era ok, mi hai mostrato i documenti e ho controllato come hai fatto tu aveva il CE. Ma ora qualcuno sta verificando a fondo e dobbiamo attenerci." (in data 17.04.2020 alle ore 20:21)

Pini Gianluca: "Poiché MK ha eseguito Test e conformità, hanno fatto tutto correttamente, ora devono solo dimostrare che lo hanno fatto l'ultimo passo. Non che sia un problema credo.." "Il problema è avere il collegamento GIUSTO ai prodotti e al certificato" (in data 17.04.2020 alle ore 20:22)

Pini Gianluca: "Amico, le regole non le facciamo noi. Mi dispiace tenerti sveglio a quest'ora tarda ma abbiamo perso un giorno intero su questa questione della certificazione. Ma si tratta di disposizioni obbligatorie e noi dobbiamo essere trasparenti e nella legalità. Non è solo una questione delle grosse somme di denaro di questo affare, è anche un fatto di etica professionale e di vita. Il bisogno di una risposta urgente da MK, domani" (in data 17.04.2020 alle ore 20:30).

Il giorno seguente, cioè in data **18 aprile 2020**, di nuovo i due riprendevano il dialogo nei seguenti termini, chiedendo PINI nuovamente conto delle certificazioni a CHEAH (cfr. pag. 785 e ss. dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Wincent Cheah: "Il mio amico ha contattato MK, ha detto che stanno usando solo il certificato CE che abbiamo fornito a voi. Questo è il certificato per il prodotto MK -KZ001" (in data 18.04.2020 alle ore 07:27)

Pini Gianluca: "Non è utile senza: - copia del verbale di prova originale - Modulo per la richiesta del processo di marcatura CE." "devono dimostrare che questi due documenti sono buoni" (in data 18.04.2020 alle ore 07:35)

Pini Gianluca: "MK può dire quello che vuole. DEVONO richiedere il CE. Tale certificato di conformità è solo per il marchio ECM, non per il CE." (in data 18.04.2020 alle ore 07:41)

Pini Gianluca: "Se MK non lo fa, deve farlo il tuo amico. Uno dei due, entro lunedì, dovrebbe farmi il modulo di richiesta CE inviato a un Notify Body se desidera continuare a vendere in UE senza problemi" (in data 18.04.2020 alle ore 07:43)

Pini Gianluca: "Comunque sono proprio degli sprovveduti: la certificazione CE vale per il singolo prodotto, non è la società ad essere certificata. Per la società vale l'ISO, che a me non interessa." (in data 18.04.2020 alle ore 07:53)

Wincent Cheah: "Amico, MK dice che non capiscono perché non si può usare questo certificato. Usano questo report di valutazione e la certificazione CE con molti paesi europei senza nessun problema... Ora, amico, noi abbiamo B1 (ii) e C1 con consegna il 21 aprile. Un altro A2 (1,4 milioni) in attesa di essere spedito con il volo del 23 aprile. Lui deve produrre circa il 50%. Ma dato che abbiamo questa problema, gli chiedo di sospendere la produzione e cominciamo a essere preoccupati se dobbiamo spedire B1 (ii) e C1...anche il mio amico è molto confuso. Hai alternative per risolvere il problema?" (in data 18.04.2020 alle ore 08:00)

Pini Gianluca: "Non devi fermare nulla, come hai detto le merci sono consegnate domani ad Hong Kong, Devi solo ottemperare alla mia richiesta" (in data 18.04.2020 alle ore 08:02)

Pini Gianluca: "QUESTO NON È un certificato CE!!!" (in data 18.04.2020 alle ore 08:02)

Pini Gianluca: "È una conformità al marchio ECM. Invece di insistere sulle stupide scuse di MK, leggi e basta il certificato che mi hai inviato!" "Prenditi 5 minuti del tuo tempo e LEGGI così smetterai di scrivermi cose che non sono vere!" (in data 18.04.2020 alle ore 08:03)

Pini Gianluca: "Dici che loro non parlano inglese, ma tu lo capisci l'inglese! Allora leggi!" (in data 18.04.2020 alle ore 08:06)

Wincent Cheah: "Amico, sta facendo il possibile per avere la lettera che hai chiesto da MK. Ma per il report e il certificato non puoi, lui dice che sarebbe rischioso se la merce viene spedita in Italia. Amico, ho letto il certificato e capisco cosa c'è scritto, ma MK insiste nel dire che il suo certificato può essere usato, insieme al report. Perché non provi a usarlo e vedi se ci sono problemi." (in data 18.04.2020 alle ore 08:06)

Wincent Cheah: "Mi sono ripetuto le stesse parole che mi hai detto e le ho ripetute anche al mio amico e lui le ha riportate alla MK" (in data 18.04.2020 alle ore 08:07)

Pini Gianluca: "A volte penso che non leggi quello che scrivo. L'ho già usata. Le merci sono state sdoganate, ma mi chiedono altre cose, ad es.: il test report, il modulo di richiesta di certificazione CE" (in data 18.04.2020 alle ore 08:08)

Pini Gianluca: "Se non forniscono ciò che chiedo, lo affronteranno presto. Poiché crederò loro problemi, puoi scommetterci." (in data 18.04.2020 alle ore 08:08)

Pini Gianluca: "Il certificato parla chiaro: spetta al *produttore* l'obbligo di presentare istanza di marchio CE." (in data 18.04.2020 alle ore 08:19)

Pini Gianluca: "Ho solo bisogno di un modulo di domanda firmato che dimostri che qualcuno che produce ha effettivamente richiesto il marchio CE." (in data 18.04.2020 alle ore 08:20)

Wincent Cheab: "Poiché MK ha detto che il costo di tale procedura costava circa 100 K RMB, perché applicare da allora il certificato attuale può essere utilizzato..." (in data 18.04.2020 alle ore 08:20)

Pini Gianluca: "Di loro che è meglio che facciano domanda per quello, 100K Rmb non è niente in confronto al business volume. Forse il tuo amico, poiché penso che voglia mantenere l'ordine di 30 milioni di pezzi, può pagarla. (in data 18.04.2020 alle ore 08:25)

Wincent Cheab: "Capisco... quindi ora amico, A2 deve continuare la produzione o no? Puoi risolvere questo problema. Chiederò al mio amico di applicare il nuovo CE e Testing Report su EN149 e EN14683 per la sua altra Compagnia. Ma "soppo" potrebbe essere necessario da 1 a 1,5 mesi di tempo. Perché l'applicazione ora ha lunghi tempi di attesa." (in data 18.04.2020 alle ore 08:26)

Pini Gianluca: "vai avanti" (in data 18.04.2020 alle ore 08:27)

Wincent Cheab: "Intendi dire che vuoi appoggiare (finanziare) MK per richiedere le certificazioni CE? Ma sei sicuro?" (in data 18.04.2020 alle ore 08:41)

Pini Gianluca: "Io voglio solo evitare di avere altri problemi perché ho un contratto grosso da rispettare. Se questo vuol dire pagare qualcosa in più, 50 mila RMB o una cosa simile, nessun problema. Abbiamo milioni di ordini e non possiamo fermarci solo perché stanno cambiando le disposizioni." (in data 18.04.2020 alle ore 08:43)

Wincent Cheab: "Ne parlo con il mio amico" (in data 18.04.2020 alle ore 08:44)

Pini Gianluca: "Fa in fretta e non fermare la produzione, abbiamo già scazzone con la consegna di B1" (in data 18.04.2020 alle ore 08:45)

Pini Gianluca: "Non possiamo permetterci di mancare altri impegni" (in data 18.04.2020 alle ore 08:45)

Risulta da questi dialoghi la piena consapevolezza da parte di PINI della falsità delle certificazioni prodotte all'Agenzia delle Dogane e la sua intenzione di non manifestare alla AUSL l'impossibilità a reperire il prodotto con le caratteristiche di marchio CE concordate, per non dover restituire i soldi già ricevuti. Inoltre, egli, avendo appreso sia dal suo broker sia direttamente da ECM della non idoneità del "certificate of compliance" a costituire dichiarazione di conformità CE, non bloccava la produzione né provava a cercare altri fornitori in grado di reperirgli esattamente le mascherine chirurgiche marchiate CE. Così come, una volta compreso che tutto quanto stava importando era privo di valida certificazione CE, neppure attuava la procedura di "certificazione in deroga" che gli avrebbe consentito, quantomeno, una immissione in commercio secondo la normativa vigente.

5. Conversazioni PINI / FIORE, acquirente mascherine

Se dalla chat sopra riportata potrebbe residuare qualche dubbio in ordine alla buona fede di PINI nel momento in cui egli aveva proceduto alla consegna dei dispositivi medici importati in data 14 aprile 2020, dalle conversazioni intercorse tra PINI e FIORE si può avere piena contezza del suo dolo nel frodare la pubblica amministrazione, in particolare sapendo dell'assenza di qualunque valenza giuridica del "certificate of compliance" rilasciato da ECM.

FIORE Gianluca, infatti, nel business del commercio delle mascherine era in affari con PINI. Dalle captazioni è emerso che egli era colui che aveva fornito la provvista iniziale di denaro per avviare l'acquisto da parte della CODICE delle prime mascherine per la AUSL della Romagna (cfr. prog. 4792 del 25.06.2020 ore 16.11 R/L 82/20; all. n. 26 della nota di P.G. del 07.12.2021¹⁰⁸). Inoltre, FIORE

¹⁰⁸ Nella telefonata intercorsa con tale "Massimino" (MONI Massimo titolare della ditta ROMAGNA ROTTAMI SRL), quest'ultimo proponeva a FIORE un investimento nel mercato automobilistico di grossa cilindrata. Nel corso della conversazione FIORE vantava di avere intrapreso con PINI

inizialmente si interfacciava con BEDONNI di E.C.M. anche per conto e nell'interesse di PINI, trasmettendogli la documentazione finalizzata ad ottenere certificazione italiana, comunque priva di valenza giuridica. Invero FIORE trasmetteva a BEDONNI con e-mail in data 23 aprile 2020 il test report 20ZCTS0310011LR, datato 10 marzo 2020 e pertinente al lotto di mascherine importato proprio in data 14 aprile 2020 da CODICE, unitamente alla visura camerale di quest'ultima società ed al passaporto di PINI Gianluca (cfr. all. n. 229, 230 e 234 della nota di P.G. del 07.12.2021). Ecco, quindi, che i dialoghi tra PINI e FIORE risultano particolarmente utili dal punto di vista probatorio proprio con riferimento alle mascherine oggetto della importazione in trattazione.

Nel tardo pomeriggio del **16.04.2020** si registrava una serie di conversazioni tra i due nelle quali FIORE contestava la validità della documentazione fornita da PINI, dichiarando trattarsi di un "Certificate of Compliance" dell'Ente Certificazione Macchine che non poteva essere utilizzato come certificazione (cfr. 17:20.RIT. 81/20 progr. 1434-2; all. n.19 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: dimmi

FIORE Gianluca: ti posso fare una domanda...

PINI Gianluca: certo

FIORE Gianluca: l'Ente Certificatore Macchine, no?!

PINI Gianluca: sì

FIORE Gianluca: ...praticamente lui su quel documento di CE che rilascia di compliance...mi dicono che praticamente non è un CE quello...quello dice: "okay questo è quello che precede la certificazione"...noi dobbiamo verificare, poi su quella base rilasciamo il certificato"...

PINI Gianluca: no...cosa stai dicendo...quello dell'Ente Certificatore Macchine è il certificato, c'è scritto certificato e numero...

FIORE Gianluca: okay, però in cima c'è scritto compliance! Perché se tu inserisci quel numero nel sito per verificare che le certificazioni siano originali, non è stato fatto da me è stato fatto, logicamente, dall'acquirente finale...lui dice quel codice lì non risulta...e quando chiamano l'Ente Certificatore Macchine dice: "noi quel codice lì..."

PINI Gianluca: uhm!

FIORE Gianluca: ...risulta come compliance...cioè... non abbiamo ancora rilasciato il CE... siamo in fase....(lunga pausa)

PINI Gianluca: La dogana...per la dogana va bene quello, quindi ha marchiato...

FIORE Gianluca: Sì per la dogana...per la dogana sì...sì sì...per la dogana sì...

PINI Gianluca: Quindi...

FIORE Gianluca: Però...per la guardia di Finanza...perché cosa è successo...stamattina sono andati ...non so chi...ha ven...hanno venduto delle mascherine...sono andati dietro al certificato...quel certificato...è dell'Ente Certificatore Macchine...

PINI Gianluca: Uhm...

FIORE Gianluca: E la Guardia di Finanza ha sequestrato il lotto...ok!

PINI Gianluca: Uhm.

FIORE Gianluca: Dicendo che il certificato era falso...

PINI Gianluca: Ma non è falso!

FIORE Gianluca: Non questo.

Gianluca un percorso commerciale ed industriale nel campo delle "mascherine". In particolare, racconta all'interlocutore che all'inizio lo stesso aveva fornito la liquidità, mentre successivamente per merito di PINI i soldi erano stati anticipati dall'AUSL ROMAGNA. Massimo: [bestemmia] Bravo Luca hai indovinato...al mom... il pesce insomma. FIORE Gianluca: beh lì è stato bravo Pini non il merito ce l'ha lui non io, io avevo quei due soldi di parte e lui m'ha detto guarda vuoi cominciare? se vuoi cominciare bisogna che ci metti i soldi te in modo che ci danno la leva finanziaria le banche e poi facciamo quello che c'è da fare c'ho credito il primo...la primo fornitura l'ho pagata io la seconda avevamo già i soldi dell'Usl (AUSL) per pagare le forniture di due mesi quindi è stato bravissimo Gianluca. Massimo: [bestemmia] e ascolta ma do e il capomonte dove ce l'avete?, FIORE Gianluca: uno in Via Nicola Sacco che è dove abbiamo l'imbastimento le macchine che confezionano e un altro è qui presente dov'è il Ruggine?. Massimo: sì. FIORE Gianluca: il capomonte che fa angolo Massimo: sì.

PINI Gianluca: Ah bè...se uno lo fa falso...sì!

FIORÉ Gianluca: No, parlo di altra...

PINI Gianluca: Quello è sufficiente...quel (incomprensibile) lì è sufficiente alla esportazione e all'importazione...perchè...compliance vuol dire ... che è...ehm...ehm...aderente praticamente alle normative CE...

FIORÉ Gianluca: Esatto ok...però...

PINI Gianluca: No quello è il certificato non...(SI ACCAVAJIANO LE VOCI)...

FIORÉ Gianluca: Che per la dog...per la do...gliel'ha detto la Guardia di Finanza...

PINI Gianluca: Eh!?

FIORÉ Gianluca: Gliel'ha detto la Guardia di Finanza che quello non va bene...non è un CE....

PINI Gianluca: Ma cosa stai dicendo ...che è un certificato rilasciato in Italia...cioè ma cosa gli hai fatto vedere...il test, non quello lì!

FIORÉ Gianluca: No no...quel numero lì, cioè...quel certificato che segue quel test, ok?

PINI Gianluca: No...non so di cosa stai parlando scusa...

FIORÉ Gianluca: C'è...c'è un test...e c'è un certificato...un CE...

PINI Gianluca: Sì...

FIORÉ Gianluca: Ok?

PINI Gianluca: Sì

FIORÉ Gianluca: Bene...quel CE, là in cima c'è scritto Compliance...giusto?

PINI Gianluca: Sì.

FIORÉ Gianluca: Ok...c'è il modello...emmo e tutto (incomprensibile)...ok...quel certificato lì...è il preliminare...di un certificato che non è stato ancora rilasciato. Che è sufficiente per tirare fuori le mascherine dalla dogana...e per la dogana va bene...

PINI Gianluca: Sì...

FIORÉ Gianluca: Mi segui?

PINI Gianluca: Sì!

FIORÉ Gianluca: Ma non è sufficiente...cioè non dice...questo prodotto è certificato! Siamo in fase di certificazione dice...e lo ...e lo dice...in quel fa...in quella scritta che...è scritto tutto in inglese lì al centro...che c'è tutta la relazione...no...stiamo analizzando i dispositivi...(SI ACCAVAJIANO LE VOCI)..

PINI Gianluca: (incomprensibile)...quello del certificato ok?

FIORÉ Gianluca: Eh...guardaci...ok

La discussione sulla certificazione ECM proseguiva tra i due fino a tardi. In quel periodo, infatti, FIORI e PINI avevano siglato un accordo con COROFAR per la fornitura di elevati quantitativi di mascherine, producendo nell'occasione anche un "certificate of compliance" rilasciato apparentemente da Ente Certificazione Macchine, analogo a quello prodotto all'Agenzia delle Dogane in occasione delle due importazioni in trattazione (RJT. 81/20 progr. 1457.2 del 16.04.2020 ore 19.29; all. 20 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: Eacomi...dimmi...

FIORÉ Gianluca: Puoi parlare?

PINI Gianluca: Sì.

FIORÉ Gianluca: Son venuto via.

PINI Gianluca: Ah...

FIORÉ Gianluca: Ecco io da...io domani prenderei la macchina...andrei a Bologna, a parlare con sto dottor Luca di sto cazzo...hai capito?

PINI Gianluca: Sì...

FIORÉ Gianluca: Però non vado a parlare...io lo andrei a menare!

PINI Gianluca: Perché?

FIORÉ Gianluca: Perché...perché...uno, è un testa di cazzo perchè mi ha fatto fare una figura di merda...tanto per incominciare.

PINI Gianluca: Cioè?

FIORÈ Gianluca: Poi...dietro a una video conference, lui fa il fenomeno...e che fa ...è l'Ente Certificatore...capito...quindi lui dice: **Le so io le certificazioni che ho rilasciato in Italia sono cinque...non c'è bisogno di fare tutte ste cose...gli faccio ah...ma sta sentire ma le...gli ho detto...qual'è il tuo problema...lui mi fa...il problema è che quella non è una certificazione...**

PINI Gianluca: E cosa c'è scritto...Certificato di Conformità.

FIORÈ Gianluca: Bene...e lui mi dice...che io non ho rilasciato a nessuno...

PINI Gianluca: E' sul sito!

FIORÈ Gianluca: Bravo...però lui è siccome...che...allora, cosa hanno fatto...la verifica sul sito... non è stata fatta su quella fornita in questo momento da noi... è stata fatta su quella sequestrata in Toscana, fornita da un altro testa di cazzo che noi...io non so chi è...te non sai chi è...ma ha usato la stessa certifi...l'ente certificatore...ok?

PINI Gianluca: Ah...perchè io son tranquillo cioè...(SI ACCAVAIANO LE VOCI) verificato la Guardia di Finanza tre giorni fa...¹⁰⁹

FIORÈ Gianluca: Bravo...bravo...cosa mi suc...cosa succede...succede che siccome, siccome qui c'è...sai...si parla di una forniture importante dove viene tirato in mezzo come acquisto...core business...da parte di ASSOFARMA chi gestisce e tutela il brand...il marchio...dice ok...oggi noi su una farmacia, un punto vendita...in toscana abbiamo avuto un problema verificato in questo modo qui...la Guar...la Guardia di Finanza ha fatto una verifica...la certificazione è fasulla, ce hanno ritirato il materiale e ci ha sputtanato sul giornale...non vogliamo che accada la stessa cosa...in Emilia Romagna...

PINI Gianluca: **Te l'ho fatto vedere subito!**

FIORÈ Gianluca: Perfetto...ok. Allora...il presidente mi dice...guarda io sono sicuro che chi ci ha portato la documentazione è una persona di cui ho massima fiducia e stima... e quindi c'è qualcosa che ehm...non dipende da lui...ciò lo andiamo a verificare e cerchiamo di capire con sto testa di cazzo dell'Ente Certificatore Macchine...gli fa...ma mi senti un attimo no...ma cosa le serve a lei per certificarmi sto cazzo di prodotto che lei mi dice che mi ha fatto una gran jilastrocca...m'ha raccontato il mondo eh...stringa! Ah...guardi lei mi deve fornire la certificazione che ha in mano...mi fornisce il test...io preparo la relazione, la mando all'INAIL e nel giro di cinque giorni...

PINI Gianluca: C'è tutto.

FIORÈ Gianluca: Ehm...c'è tutto pronto...e se la faccio io le garantisco che su ottocento domande la mia...ne ho presentate (SI ACCAVAIANO LE VOCI)...

PINI Gianluca: E' vero...probabilmente però qualcuno o ha giocato e si è sbagliato...ha detto che io avevo una certificazione che non era la mia...però la mia te l'ho fatta vedere...

FIORÈ Gianluca: No...nessuno...nessuno ha detto mai...abbiamo un documento falso...fornito da...attenzione eh! Allora...tu parti...parti con questo concetto qui...

PINI Gianluca: No no no...ciò però, se viene fuori un casino del genere di qualcuno...sai quante ce ne sono di furbi? Ti faccio una lista...te la mando...ce ne sono almeno duecento di persone che hanno...duecento aziende che hanno cercato di falsificare dei documenti...fra l'altro...perchè se devi falsificare un documento...cazzo falsificalo di un ente cinese non di un ente italiano sei veramente idiota (RIDE)...

FIORÈ Gianluca: Bravo...perchè li verificano in un secondo.

PINI Gianluca: Eh!

FIORÈ Gianluca: Bene, adesso cosa succede...

PINI Gianluca: Io lavoro...io lavoro con la Pubblica Amministrazione, non ho mica voglia di finire in galera eh!

FIORÈ Gianluca: No no aspetta...aspetta...me l'hanno spiegato. Allora...tu con la Pubblica Amministrazione in questo momento...te sei intoccabile! Cioè tu...allora...il tuo canale è un canale che va a cento all'ora come un treno, te non...sono i padroni! I lui capito? Quindi essendo il padrone...te fai il cazzo che ti pare...

PINI Gianluca: No no no no...pa' sono essere anche i padroni che ti pare ma io...la verifica, non solo documentale, hanno anche aperto i cartoni e controllato la merce¹¹⁰...

FIORÈ Gianluca: certo...certo...

¹⁰⁹ Solu per precisione, va rilevato che durante l'attività investigativa non risulta che in data 16 aprile 2020 PINI avesse avuto conoscenza di un controllo svolto dalla Guardia di Finanza (controllo che, in effetti, ci sarebbe stato presso le AUSL della Romagna tra aprile 2020 e maggio 2020 su ordine di esibizione della Procura di Ravenna; cfr. s.i. di COCCUJO di cui all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

¹¹⁰ Dall'attività di indagine è emerso che non è mai stata effettuata su alcuna importazione di mascherine della CODICE alcuna Visita Meru da parte dell'Agenzia delle Dogane (né tattuoneto da parte della Guardia di Finanza).

PINI Gianluca: Le verifiche...hanno fatto una verifica...ci sono sei livelli...sei livelli di procedure...per sdoganare ok? Il...quello più semplice si chiama CODICE BLU...sono...sei talmente affidabile è talmente urgente che arriva la merce...te la consegnano e la sdoganano dopo! Ok?

FIORÉ Gianluca: Perfetto...

PINI Gianluca: Ok? CODICE BLU!

FIORÉ Gianluca: Perfetto...perfetto...

PINI Gianluca: Firmi tutta una serie di robe...cioè...scende la roba dall'aereo, tu la vai a prendere...e te la porti via. Hai fatto tutta una serie di dichiarazioni che se poi hai sbagliato qualcosa finisci dentro ...CODICE BLU! Dal CODICE BLU si arriva fino alla CI BI ehm...PI VI EMME...procedura Verifica merce, che è quella più...che che...esat...esattamente l'opposto ok? È' quella più rognosa...è quella più...lenta ok?

FIORÉ Gianluca: Chiaro.

PINI Gianluca: Sì...sì quel tipo di prodotto, non L1 ma L3 perché la base è la stessa...cambia solo il filtro interno...mi hanno fatto la P.V.M.! Con anche aggiunta verifica della SVAD ...del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale ...che la prima cosa che fa...è che prende il numero di certificato e lo va a verificare ...perché hanno fatto un accordo un mese fa, proprio con l'Ente Certificazione Macchine...di andare a vedere tutti gli enti...tutti tutti i certificati non solo italiani...ma anche di tutta una serie di certificatori europei...

FIORÉ Gianluca: Ah, adesso van di moda i francesi...

PINI Gianluca: Ok?...eh però io ce l'avevo italiano o inglese...

FIORÉ Gianluca: Bravo...ok...perfetto. Adesso...

PINI Gianluca: Però, tu questo produttore dove tu m'hai preso la roba ...è quello italiano...quindi lui...

FIORÉ Gianluca: Bene...

PINI Gianluca: Ci mette trenta secondi a farti fare la certificazione INAIL...perché, come ti ho fatto vedere...il test report è citato anche nel certificato. Quindi, è blindato!

FIORÉ Gianluca: Esatto! Ma tutto questo...

PINI Gianluca: Cioè, se i tuoi clienti volevano trovare qualcosa di serio...ne han trovato uno dei pochi veri...

FIORÉ Gianluca: Bè va bè...Gian...cioè cazzo abbiamo le referenze massime cioè non credo che mi mandi cf...nel nel...rogo! Cioè, io non avevo dubbi di quello che tu mi hai fornito...in i dubbi impazzisco quando un testa di cazzo, capito, un testa di cazzo che io non conosco e mi parla a un telefono...mi dice...in un consiglio dove ci sono i capi di mezza Italia...hai capito? Dice...si permette di dire ma ehm...lei per essere in regola alla vendita deve avere cert...un certificato registrato all'INAIL e ...sono io che lo cer...con quella sborata capito che...

PINI Gianluca: D'accordo, questo come farmacie...ma io per vendere, voglio dire, ad AMADORI ...non ne ho bisogno. Capito?

FIORÉ Gianluca: Sì, in deroga...sì...in deroga tu puoi farlo...io no! Io vendo alle farmacie...quindi vendendo alle farmacie...ho bisogno di quel cazzo di codice INAIL, ho bisogno di una certificazione che sia ...oltre quei documenti...quel CE e quel ...test...sia lui, quel testa di cazzo che dice ...ho fatto la relazione, l'ho presentata all'INAIL, l'INAIL mi ha risposto...(SÌ ACCAVALLANO LE VOCI)...

PINI Gianluca: Sì ma quando lui vede che il certificato su quale deve lavorare è il suo...ci mette un attimo.

FIORÉ Gianluca: A guarda...me lo auguro...

PINI Gianluca: Ah...oh...io ragazzi...cioè...però mi devi dire cosa devo fare domani perché io ti ripeto...

FIORÉ Gianluca: Tu mi devi, allora... tu mi devi dare ...tu mi devi dare...

PINI Gianluca: No no no no...ferma! Altilità di quello ...quello non c'è verso, te lo sto preparando però...passo le giornate al telefono...al computer...devo anche avere il tempo di scrivere.

FIORÉ Gianluca: Ok...

PINI Gianluca: Io ti preparo tutta la documentazione ...quà non c'è nessun tipo di problema ok? Anche perché quella azienda da cui noi compriamo...è un'azienda di stato... cinese! Quindi non... (incomprensibile) parliamo, ok?

FIORÉ Gianluca: Benissimo...

PINI Gianluca: Perfetto! Ok...è un gruppo di tre aziende che complessivamente ...questa è la più piccola...è quella che fa più qualità ok?

FIORÉ Gianluca: Ok...

PINI Gianluca: Complessivamente...e da quale...e...ho comprato da tutte e tre...alla fine compro solo da questa perché...certificato italiano...azienda di ...questi qui fanno quindici milioni di pezzi al giorno...ma di

che cazzo parliamo capito cioè...questa è è il gruppo...ok? Però io devo sapere domani...per sdoganare...visto che tu vuoi la merce domani...se posso applicare ...siccome c'è una dichiarazione che io faccio che lo faccio in nome e per conto...e va citato anche la Partita Iva della del ...della COROEAR...io dichiaro che lo faccio in nome e per conto ...perchè ho avuto un mandato loro...io ancora il mandato loro non c'è l'ho, quindi io non posso sdoganare in vincolo diretto.

FIORÉ Gianluca: Ok...ma questo perchè me lo dici solo adesso e non me l'hai detto dieci giorni prima? Perchè io...questo non glie' ho mai neanche menzionato...hai capito?

PINI Gianluca: No. Io ti ho fatto verificare una cosa ...allora...

FIORÉ Gianluca: Dimmi...

PINI Gianluca: Quando io oggi ho mandato su tutto per preparare ...che ti ho detto preparo (SI ACCAVAJANO LE VOCI)...mi hanno chiesto..

FIORÉ Gianluca: Eh...

PINI Gianluca: Come mi hanno chiesto all'inizio per l'ASI...

FIORÉ Gianluca: Sì...

PINI Gianluca: Il contratto di fornitura...e io gli ho detto ...bei...ancora il contratto non c'è...

FIORÉ Gianluca: Uhm...

PINI Gianluca: Perchè il contratto (incomprensibile)...da uno e allora mi fa...cazzo non va bene, bisogna fare due documenti...

FIORÉ Gianluca: Ok...

PINI Gianluca: Ho detto...va bene però il tutto...adesso che ti dico aldilà di quello che è un documento in più che si fa ...

FIORÉ Gianluca: Sì...

PINI Gianluca: Il tutto nasce da...

FIORÉ Gianluca: Dimmi...

PINI Gianluca: Questi che devono commercializzare vendendo in...ehm... dopo l'approvazione dell'INAIL e prima non possono farlo...

FIORÉ Gianluca: Sì...

PINI Gianluca: Ha senso fare tutte queste corse in questo momento per avere la merce ...

FIORÉ Gianluca: No, sto fuori io con i soldi...

PINI Gianluca: Eh?

FIORÉ Gianluca: Sto fuori...sto fuori io con i soldi!

PINI Gianluca: No perchè io altrimenti faccio...

FIORÉ Gianluca: E non è un problema...e non è un problema. L'importante, l'importante...questo te lo dico chiaro e tondo e...ho bisogno veramente che tu mi ascolti e...e...

PINI Gianluca: Son qui.

FIORÉ Gianluca: Bene. Ehm...noi abbiamo un'opportunità di portare in una rete commerciale...come si deve...un numero che può andare , può crescere in base anche a quello che tu vuoi...cioè nel senso...se tu Gian mi dici guarda Luca la prossima settimana...siamo in grado di darvi due milioni e mezzo di pezzi...

PINI Gianluca: Sì...

FIORÉ Gianluca: Io Gian...ho la possibilità di farti...

Questa telefonata si interrompeva bruscamente, ma i due riprendevano il 17.04.2020 e sullo stesso argomento (17.04.2020 ore 19:59 RIT. 81/20 progr. 1586.2; all. n. 21 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: Oh...

FIORÉ Gianluca: Ehi...

PINI Gianluca: No...questa me la devi spiegare perchè...c'è il certificato sul loro sito...come fanno a riconoscerlo ...spiegami...

FIORÉ Gianluca: Perchè torna sempre in compliance...(in sottofondo si sente la voce di Zuccheri Pierluigi, Presidente COROEAR -ndr)...adesso...quando tu inserisci il codice...

PINI Gianluca: Eh!

FIORÉ Gianluca: Lui te lo ributta nella pagina e ti esce sempre in compliance...

PINI Gianluca: Certo! Compliance vuol dire conformità!

FIORÉ Gianluca: Conformità...però è sempre in uno stato che il dottor Bedonni dice: non riconosco...non è quello. Ok?

PINI Gianluca: (incomp.) non è quello.

FIORÉ Gianluca: L'è.

PINI Gianluca: Esce dalla sua pagina...dalla sua pagina esce lo stesso certificato che ti ho dato...cosa mai dire...non è quello!

FIORÉ Gianluca: Perché lui dice: questo certificato non è un CE. E' una compliance...io non ho certificato niente.

PINI Gianluca: Lui non de...no no no...aspetta aspetta aspetta...

FIORÉ Gianluca: Si chiama Luca Bedonni...

PINI Gianluca: Sì ok...

FIORÉ Gianluca: Ed è quello che firma...se lui...dice: io, questo certificato...i test...i report, tutto quello che volete...può anche averli...ma io non l'ho certificato...io non ho rilasciato alcun CE...non c'è il documento. Il CE, te lo faccio vedere...è questo qui...ok? Ma io non l'ho richiesto...non l'ho firmato. Adesso io ti manderò come deve essere un certificato (SI ACAVALLANO LE VOCI) vuole per la certificazione quarantamila...euro, e io gli ho detto va bene basta che non mi rompi i coglioni!

PINI Gianluca: Ok...

FIORÉ Gianluca: Ok. Perché il problema è quello...lui non lo riconosce...e...la dottoressa...

PINI Gianluca: No, non è che non lo riconosce...aspetta un attimo...non è che non lo riconosce. Altra... funziona in questa maniera...

FIORÉ Gianluca: Vai...

PINI Gianluca: Lui dice...io come Ente Certificatore italiano non ho rilasciato nessun CE, però ho scritto lì dentro...lui non ha rilasciato nessun CE...

FIORÉ Gianluca: Sì.

PINI Gianluca: Lui ha rilasciato un certificato di conformità rispetto a quella normativa...giusto?

FIORÉ Gianluca: Sì...Sì...

PINI Gianluca: Perfetto. Con la certificazione di conformità di quella normativa... il produttore... può, sotto la sua responsabilità, applicare il CE perché rispetta quella normativa...è una cosa diversa...

FIORÉ Gianluca: Ok...fatto in quel modo lì non...non abbiamo i requisiti idonei...

PINI Gianluca: Per la commercializzazione nelle (Incomp.)...

FIORÉ Gianluca: Esatto...esatto.

PINI Gianluca: Ti ridò indietro i soldi...no è un problema.

FIORÉ Gianluca: No...no...io pago i quarantamila...faccio la certificazione...così siamo a posto. Basta che mi fai avere...basta che mi fai avere...ehm...ehm...quei ehm...la compliance ce l'ho già... ehm...il test...

PINI Gianluca: Ce l'hanno loro...ce l'ha lui il test...perché è collegato a quello...è quello che...te lo stavo scrivendo. Dopo tutta questa pagnetta qui...l'Ente Certificatore mi ha detto: guarda io ho questa bozza qui...ma quello bollinato...

FIORÉ Gianluca: Sì...

PINI Gianluca: In originale...

FIORÉ Gianluca: Ah ok...

PINI Gianluca: Ce l'ha ECM... tant'è che è citato nel certificato di compliance...quindi ce l'hanno loro...lo devi chiedere...te lo stavo scrivendo...

FIORÉ Gianluca: Va bene...ok...

PINI Gianluca: Lo devi chiedere a loro...

FIORÉ Gianluca: Ok...va bene...

PINI Gianluca: Ce l'hanno loro...con quel...lui ha già tutto per farti la certificazione CE...

FIORÉ Gianluca: Ok...ok...praticamente, non è stato...è stata fatta la richiesta...è stato mandato tutto quanto ma non è stato pagato...ecco perché non c'è la bollinatura...

PINI Gianluca: Esattamente!

FIORÉ Gianluca: Perfetto, ho già capito, ok. Ci penso io...

PINI Gianluca: hai capito? Cioè loro...

FIORÉ Gianluca: A posto...

PINI Gianluca: Fanno il minimo indispensabile per dire...noi siamo a posto (SI ACCAVALLANO LE VOCI).

FIORÉ Gianluca: Ho già capito...vai tranquillo. Una cosa...ehm...una volta che io certifico...certifico nome COROFAR...

PINI Gianluca: Sì...

FIORÉ Gianluca: Ok?...E' COROFAR che può vendere giusto?

PINI Gianluca: Sì.

FIORÉ Gianluca: Ok...e nessuno ci rompe le palle dopo?

PINI Gianluca: No!

FIORÉ Gianluca: Quindi la merce arriva, siamo a posto, siamo certificati, siamo regolari...

PINI Gianluca: Certo. Ma...arrivare, arriva lo stesso! E' che non puoi venderla (SI ACCAVA)LLANO LE VOCI).

FIORÉ Gianluca: No non puoi ven...no io devo vendere...ok...perfetto, ho già capito! Bene...ahm...ci sono altre cose che devo sapere? Che posso avere in percorso?

PINI Gianluca: No, al momento no...ti aggiorno domani mattina, perchè io sto aspettando una mail da loro...che mi spieghino quello che mi hanno detto per chat...sono ancora in ufficio in...quindi..

FIORÉ Gianluca: Vai...vai tranquillo...ma anch'io sono ancora in riunione con loro. Il presidente è ancora qui....

PINI Gianluca: Va bene..

FIORÉ Gianluca: Perchè...perchè da Milano...c'è una, c'è una che bada forte!

PINI Gianluca: Sì, sì ma... ECM ...mi hanno confermato...però aspetto semplicemente che mi... me lo scrivano anche domani...cioè...

FIORÉ Gianluca: Sì...

PINI Gianluca: Abbiamo iniziato a chattare che là erano le sei di sera quindi...

FIORÉ Gianluca: Sì...sì sì ...ma no...tranquillo...

PINI Gianluca: Domani mattina mi manda la mail dicendo: il cer...quello che abbiamo fatto, il test report è quello...abbiamo fatto tutto questo bla...bla...bla...ha tutto... l'Ente Certificazione Macchine il quale ci ha rilasciato la conformità...

FIORÉ Gianluca: Ok.

PINI Gianluca: Pronto.

FIORÉ Gianluca: A me mi fai avere quello così c'ho una pezza giustificativa...così io mi paro il culo..

PINI Gianluca: Certo..

FIORÉ Gianluca: Poi...a pagare ci penso io...così una volta che le ho certificate sono a posto...sono tranquillo, te le fai venire...questi le commerciali;zano...tutti sono tranquilli. Va bene...

PINI Gianluca: Ok. Va bene

FIORÉ Gianluca: Ci sentiamo più tardi Ciao.

PINI Gianluca: Ciao

Anche il 18.04.2020 PINI e FIORE (18.04.2020 ore 11:38 RTT 81/20) progr. 1602.2: all. n. 22 della nota di P.C. del 07.12.2021) tornavano nuovamente ad affrontare l'argomento delle certificazioni a loro necessarie per commercializzare le mascherine, provenienti dalla stessa azienda produttrice cinese Fujian McKay, come ammesso nelle precedenti conversazioni dallo stesso PINI. Quest'ultimo, a tal proposito, insisteva affinché gli venisse girata l'email di ECM nella quale chiedevano la documentazione mancante. Durante la chiamata con FIORE, poi, PINI criticava aspramente l'Ente Certificazione Macchine in quanto, a suo dire, stava facendo "delle porcate", in quanto aveva richiesto ad un fornitore, per ottenere il marchio CE per delle FFP2, il pagamento di 45.000 dollari. FIORE ribatteva, dicendo che a loro BEDONNI, legale rappresentante dell'ECM, aveva chiesto 30.000 euro e PINI afferma che, in realtà, anche senza l'ente certificatore si sarebbe potuto vendere ugualmente il prodotto, in quanto già in possesso del compliance che, secondo lui, era equivalente alla dichiarazione di conformità CE.

Nella mattina del 20 aprile 2020 veniva intercettata un'altra conversazione tra PINI e FIORE (20.04.2020 ore 10:56 RIT. 81/20 progr. 1674.2; all. n. 23 della nota di P.G. del 07.12.2021), avente ad oggetto l'importazione di mascherine chirurgiche a favore di soggetti privati, tra cui le farmacie: in particolare, in Dogana PINI aveva nuovamente presentato alcuni certificati, tra cui il *certificate of compliance* di FCM, a seguito del quale l'Ufficio doganale decideva di svolgere alcuni approfondimenti, creando in PINI questo molta irritazione e timore. Infatti, diinnanzi alla paura di vedersi scoperta la falsità della documentazione certificativa prodotta ovvero, in ogni caso, la completa inidoneità dei certificati ad attestare il possesso del marchio CE sulle mascherine importate, PINI così si esprimeva con FIORE:

FIORÉ Gianluca: quindi siamo in verifica?

PINI Gianluca: certo! Lo sapevo anche prima...cioè...a far casino nella vita, poi succede questo! (ndr c'è una lunga pausa per entrambi)...pronto!

FIORÉ Gianluca: tempo di sblocco?

PINI Gianluca: ah!...due ore? Due giorni? Due settimane? Bob!

FIORÉ Gianluca: da cosa dipende?

PINI Gianluca: dipende quando hanno tempo loro di fare la verifica!

FIORÉ Gianluca: ah, okay!...E te dici che è stato il certificatore?

PINI Gianluca: certo! Certo che è stato il certificatore...

FIORÉ Gianluca: uhm!

PINI Gianluca: ...te l'ho detto prima che succedesse, guarda!...Certo che sono stati loro, perchè loro sono dei taglieggiatori del cazzo...quindi hanno detto adesso vedrai che ci faranno chied...ci faranno richiedere anche l'attestazione del produttore che ha richiesto anche il CE...

FIORÉ Gianluca: uhm, uhm, capito!

PINI Gianluca: ...vedrai!

FIORÉ Gianluca: questo non credo, dai!

PINI Gianluca: vuoi scommettere?!...(ndr lunga pausa)...vuoi scommettere, bel casino complimenti! Fai i complimenti a quelli che hai lì (parola incomprensibile), bel casinò! Io mi sa che vi vendo queste poi non vi vendo più un cazzo...perchè io di avere a che fare con dei coglioni non ne ho voglia...okay! Perchè io ho un nome in Dogana e tutto il resto...non mi faccio...non mi faccio mettere... hai capito...in verifica per un coglione che vi taglia perche volete spendere trentamila Euro per una certificazione che non serve un cazzo!

FIORÉ Gianluca: serve per la commercializzazione!

PINI Gianluca: no...no

FIORÉ Gianluca: no?

PINI Gianluca: serve per la commercializzazione all'interno delle farmacie...

FIORÉ Gianluca: sì?

PINI Gianluca: ...probabilmente...

FIORÉ Gianluca: ah, ecco!

PINI Gianluca: ...okay? Non per la commercializzazione

FIORÉ Gianluca: no, no. Per la commercializzazione all'interno delle farmacie

PINI Gianluca: perfetto!...Però a me anche questa risulta molto...anche perchè io mi sono andato a rileggere tutte le normative...

FIORÉ Gianluca: sì


PINI Gianluca: ...una volta che c'è la dichiarazione di conformità il prodotto è conforme e può essere venduto...

FIORÉ Gianluca: è vero! Ma infatti è vero!

PINI Gianluca: ...in libera pratica sul... (le voci si sovrappongono)

FIORÉ Gianluca: certo, certo!

PINI Gianluca: ...quello che chiedete voi è una roba diversa! E' una certificazione di secondo livello successiva che a me non serve a un cazzo...potevate tranquillamente chiederla dopo la

 159

prima importazione, non prima!...Comunque va beb, non c'è problema! Adesso andiamo avanti con queste poi vediamo cosa... le rotture di cazzo che vengono avanti!

FIORÉ Gianluca: *ma io non credo che ci siano rotture di cazzo...loro...*

PINI Gianluca: *quante volte hai importato della roba tu e di questo tipo? Mai!*

FIORÉ Gianluca: *uhm!*

PINI Gianluca: *...io ne ho già importata un bel po'! Fidati...che conosco come gira il mondo!*

FIORÉ Gianluca: *quello senza ombra di dubbio!*

PINI Gianluca: *perfetto, okay!...Adesso quando ho notizie ti faccio sapere*

FIORÉ Gianluca: *va bene*

PINI Gianluca: *va bon, ciao*

FIORÉ Gianluca: *ciao*

--

Dalla lettura congiunta delle chat tra PESCI e PINI e di quelle tra PINI e CHEAH, unitamente alle conversazioni sopra riportate intercorse tra PINI e FIORE, si rileva quanto segue.

La merce, oggetto dell'importazione del 14 aprile 2020, destinata alla AUSL della Romagna, proveniva dalla stessa società venditrice Fujian McKay da cui PINI si era rifornito, anche per vendere le mascherine a FIORÉ, affinché poi, a sua volta, le vendesse a COROFAR.

La certificazione, quindi, prodotta all'Agenzia delle Dogane in occasione delle due importazioni del 14 aprile 2020 era identica a quella consegnata alla COROFAR, tramite FIORE.

I "certificate of compliance", redatti apparentemente da ECM e presentati all'Agenzia delle Dogane da PINI e ai vertici della COROFAR da FIORE, erano analoghi.

PINI aveva avuto contezza della falsità di tali *certificate of compliance*, in quanto espressagli chiaramente da BEDONNI dell'ECM, nonché da FIORE e verificata da lui stesso tramite proprio il sito di ECM.

PINI, inoltre, al di là della non genuinità di tale certificazione, sapeva che il "certificate of compliance" di ECM non aveva alcuna validità giuridica ai fini del riconoscimento sul prodotto del marchio CE né dispiegava alcuna efficacia certificativa né sostitutiva della dichiarazione di conformità del marchio CE.

PINI era altrettanto consapevole della normativa tecnica applicabile alle mascherine chirurgiche quali dispositivi medici, sapendo distinguere le norme tecniche applicabili ai D.M. e quelle, invece, relative alla produzione di D.P.T.

PINI, inoltre, sapeva bene che, in assenza di certificato CE ovvero di certificazione in deroga, egli non avrebbe potuto in alcun modo immettere in commercio dispositivi medici, destinati alle AUSL ovvero ad altri enti di pubblica necessità (quali le farmacie). Tuttavia, egli non aveva mai richiesto all'ISS di ottenere la "certificazione in deroga", in quanto ciò avrebbe, da un lato, determinato ritardo nelle consegne alla AUSL e, dall'altro soprattutto, avrebbe con ogni probabilità condotto l'azienda sanitaria romagnola alla risoluzione del contratto, poiché il prodotto richiesto doveva essere marchiato CE.

6. Revisione d'ufficio della bolletta doganale n. 4T 50161L del 14 aprile 2020 capo 5) - c)

Gli artifici di PINI, compiuti al fine di celare la non validità delle documentazioni prodotte e, quindi, la non conformità del prodotto alla immissione in commercio, proseguivano anche nei mesi successivi, quando l'Agenzia delle Dogane in data 7 agosto 2020 procedeva alla revisione d'ufficio della bolletta doganale n. 4T 50161L del 14 aprile 2020, richiedendo a PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICI s.r.l., l'integrazione della documentazione inerente alle mascherine importate, da

presentare all'Agenzia delle Dogane entro il 4 settembre 2020 (cfr. documento di revisione sequestrato presso Agenzia delle Dogane).

A tal fine PINI depositava i seguenti documenti (cfr. documentazione oggetto di sequestro presso l'Agenzia delle Dogane):

autodichiarazione del 10.04.2020, a firma di Gianluca PINI, con la quale si attestava che l'importazione di 600.000 unità (è indicato "mascherine facciali ASTM L3 monouso") era stata effettuata per conto dell'AUSL Romagna;

contratto di acquisto di DM o DPI stipulato tra CODICE S.r.l. e LEATHER TREND LIMITED (all. n.155 della nota di P.G. del 07.12.2021);

delega alle operazioni doganali da parte di EUROMAR G.M. Srl per conto di CODICE Srl;

accordo quadro CODICE Srl/AUSL Romagna;

distinta di bonifico;

rapporto di Prova n. MA - 2020-016 del 05.05.2020 emesso da ECM, eseguito per il modello L3 prodotto in Italia da CODICE Srl (all. n.156 della nota di P.G. del 07.12.2021);

attestazione di corrispondenza CE emessa da ECM n. ECM-2020-41 relativo al modello L3 e al Test Report n. MA - 2020-016 (all. n.157 della nota di P.G. del 07.12.2021);

dichiarazione di conformità del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca che si riferisce alla mascherina (DM) modello L3 e al Test Report n. MA - 2020-016 (all. n.158 della nota di P.G. del 07.12.2021)¹¹¹;

copia della pagina web del Ministero della Salute che elenca i dispositivi prodotti da CODICE Srl (all. n.159 della nota di P.G. del 07.12.2021);

DDT del 14.04.2020 che attesta la consegna alla AUSL della Romagna di 1 milione di dispositivi medici avente codice articolo "M99".

In realtà, dall'attività di indagine è emerso quanto segue.

1.

In relazione al Contratto di acquisto di DM o DPI stipulato tra CODICE S.r.l. e LEATHER TREND LIMITED (all. n.155 della nota di P.G. del 07.12.2021) esso, per le ragioni sopra già illustrate con riferimento alle importazioni precedenti al 14 aprile 2020, è risultato essere falso.

In ogni caso, è un contratto assolutamente inconferente rispetto alle mascherine importate in data 14 aprile 2020: queste, infatti, alla luce degli elementi di prova sopra descritti, tra cui *in primis* le fatture prodotte in sede di svincolo all'Agenzia delle Dogane, risultano essere state commercializzate dalla società cinese FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD. e prodotte da FUJIAN MEINKIND BABY PRODUCT CO. LTD.

Nessuna delle due predette società risulta aver avuto rapporti con la LEATHER TREND LIMITED e, soprattutto, le società FUJIAN e LEATHER, come si evince anche dalla ampia messaggistica sopra riportata, fanno riferimento a due differenti broker: Wincent CHEAH e John PESCI.

Infine, all'interno del pc in uso a PINI Gianluca veniva rinvenuto un contratto (falso) di vendita di mascherine proprio tra la CODICE s.r.l. e CHEAH, quale rappresentante della società FUJIAN MEINKIND PRODUCTS CO. LTD. a cui farebbero capo le due società fornitrici di tali dispositivi: FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD. e GUANGDONG WUYA PRINTING CO. LIMITED.

2.

¹¹¹ Documento, questo, che, unitamente alla attestazione di corrispondenza rilasciata da ECM veniva consegnata anche alla AUSL della Romagna, avendoli rinvenuti in sede di perquisizione presso gli uffici dell'ente sanitario romagnolo a Pievesestina (FC).

Con riferimento a **Rapporto di Prova n. MA – 2020-016 del 05.05.2020** emesso da ECM in data **5 maggio 2020**, eseguito per il modello L3 prodotto in Italia da CODICE Srl (all. n.156 della nota di P.G. del 07.12.2021) e con riguardo all'**Attestazione di corrispondenza CE emessa da ECM n. ECM-2020-41 emessa in data 7 maggio 2020** e relativo al modello L3 e al Test Report n. MA – 2020.016 del 5 maggio 2020 (all. n.157 della nota di P.G. del 07.12.2021), si tratta di documentazione **priva di valenza giuridica** in relazione ai dispositivi medici importati in data 14 aprile 2020 per questi motivi.

Questi due certificati si riferiscono ad un dispositivo medico, *sub specie* di mascherina chirurgica, che ha quattro caratteristiche: è denominato "*Mascherina ad uso medico manouso*", appartiene al lotto "*L3-2004117*", è il modello "*L3*" ed è prodotto in Italia presso lo stabilimento della CODICE S.r.l. in Forlì, via Aldrovandi n. 12 dalla stessa società CODICE s.r.l.

Le mascherine chirurgiche importate in data 14 aprile 2020 non avevano alcuna di queste caratteristiche, come sopra ampiamente rappresentato.

L'attestazione di corrispondenza CE e la dichiarazione di conformità CE sarebbero in ogni caso documenti validi esclusivamente per il dispositivo descritto nella Documentazione Tecnica MD/1/023 datata 05.05.2020, senza alcuna efficacia giuridica in relazione all'apposizione del marchio CE per dispositivi medici prodotti in Cina e differenti da quelli per i quali il produttore si era registrato presso il sito del Ministero della Salute quale importatore/produttore.

In ogni caso, questa documentazione può dispiegare efficacia giuridica in relazione al marchio CE solo dal momento in cui tale dichiarazione risulta registrata sul sito del Ministero della Salute.

Come confermato anche da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), che è l'unico ente nazionale per l'accREDITAMENTO degli organismi notificati e dei laboratori in relazione ai dispositivi medici ed ai dispositivi di protezione individuale, l'Ente **Certificazione Macchine** con sede in Valsamoggia (BO) non poteva in alcun modo né certificare né eseguire rapporti di prova accreditati (e, quindi, usare la dicitura ISO/UNI/EN), in quanto **non risulta accreditato presso ACCREDIA né sono accreditati i suoi laboratori per i dispositivi medici (quali mascherine chirurgiche) né per i dispositivi di protezione individuale**¹¹².

Ulteriore conferma della completa irrilevanza di questa documentazione rispetto alle mascherine importate in data 14 aprile 2020 e, quindi, dell'assenza di qualunque natura certificativa del marchio CE, proviene dalla lettura delle **date contenute in questi due documenti** (all. n. 156 e all. n. 157 della nota di P.G. del 07.12.2021): nel rapporto di prova viene indicata la data del **21 aprile 2020**, come momento di inizio delle prove (quindi, una settimana dopo la consegna già avvenuta del carico di mascherine importate in data **14 aprile 2020**); la data di rilascio del fascicolo tecnico e del test report da parte di ECM è del **5 maggio 2020**.

Nel caso di specie, nonostante la **dichiarazione di conformità firmata da PINI recasse la data del 20 aprile 2020**, essa non aveva alcuna valenza giuridica di apposizione del marchio CE per i prodotti importati e consegnati alla AUSL della Romagna in data 14 aprile 2020 e, in ogni caso, non poteva comunque dispiegare i suoi effetti se non a decorrere dalla data del **14.05.2020**¹¹³, data di pubblicazione dell'avvenuta registrazione della società CODICE S.r.l. sul sito del Ministero della Salute per l'immissione in commercio del dispositivo medico denominato "L3"³.

¹¹² Gli accreditamenti dei laboratori possono essere compiuti solo da ACCREDIA che verifica il rispetto delle norme ISO 17065 rispetto ai requisiti di alcune direttive. In altri termini, l'accREDITAMENTO di un laboratorio avviene con la rispondenza dello stesso alle norme ISO 17065, in forza delle quali le prove compiute su alcuni prodotti risultano "certificate".

Come precisato dallo stesso ente nazionale di accREDITAMENTO, ACCREDIA, "*l'ente certificazione macchine risulta accreditato con n. 118 II in conformità alla norma UNI CEI EN/ISO/UNI 17065:2012 per la certificazione dei prodotti, ma non risulta accreditato per:*

- a. *certificare dispositivi di protezione individuale (FFP2) ai sensi del regolamento 2016/425;*
- b. *Certificare dispositivi medici quali mascherine chirurgiche ... ma risulta comunque notificato dal Ministero della Salute per altre tipologie di dispositivi medici.*

Il laboratorio di prova appartenente all'Ente Certificazione Macchine s.r.l., alla data di emissione del documento allegato (test report dell'8.8.2020 non era accreditato da ACCREDIA secondo ISO 17065:2012 per prove sui dispositivi di protezione individuale (FFP2) e dispositivi medici (mascherine chirurgiche). Si precisa che nemmeno alla data odierna (2 marzo 2021) risulta accreditato per prove su dispositivi di protezione individuale né su dispositivi medici."

¹¹³ Dalla documentazione reperita in sede di acquisizione ad aprile 2021 presso la AUSL della Romagna risulta che le mascherine, sdoganate in data 14 aprile 2020, venivano prontamente consegnate all'ente sanitario romagnolo, subito dopo aver ottenuto lo svincolo.

3.

Dichiarazione di conformità CE del 20.04.2020 sottoscritta da PINI Gianluca che si riferisce alla mascherina (DM) modello L3 e al Test Report n. MA 2020-016 (all. n.158 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La richiesta di revisione avanzata dall'ADM, con accertamento IMA n. 501611. H R, a CODICE S.r.l., al punto 13 dell'elenco della documentazione che la CODICE avrebbe dovuto integrare, così recitava: "*copia del certificato marchio CE o in alternativa apposita autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) come da art. 15, co. 2 del DL 17/03/2020 n. 18 nel caso di dispositivi medici o apposita autocertificazione all'INAIL come da art. 15, co. 3 del DL 17/03/2020 n. 18 nel caso di DPI*".

Nessun certificato CE veniva prodotto né al momento dello svincolo né in fase di revisione.

Veniva, invece, prodotta una dichiarazione di conformità datata 20 aprile 2020. Tale dichiarazione avrebbe certamente avuto l'effetto di far ritenere il prodotto marchiato CE, in quanto, alla luce della normativa già esaminata, per i dispositivi medici il marchio CE può essere apposto dal produttore, senza la necessità che si passi tramite un ente notificatore (a differenza, invece, di quanto richiesto per i D.P.I.).

Tuttavia, tale dichiarazione di conformità è completamente **invalida** e priva di efficacia certificativa del marchio CE rispetto alla merce svincolata in data 14 aprile 2020 e consegnata all'ente sanitario, per i seguenti motivi.

Per poter rilasciare tale dichiarazione la CODICE s.r.l. doveva risultare iscritta presso il Ministero della Salute alla data del 20 aprile 2020, previa trasmissione del fascicolo tecnico al predetto ente.

Alla data del 20 aprile 2020 la CODICE s.r.l. non risultava iscritta nell'elenco dei produttori CE presso il Ministero della Salute, in quanto avrebbe ottenuto (artatamente) l'iscrizione solo in data 14 maggio 2020 per le mascherine chirurgiche L3 e solo per quel tipo di lotto indicato nella documentazione tecnica trasmessa al Ministero della Salute.

L'iscrizione aveva valenza autorizzatoria solo per il futuro e solo per il dispositivo medico per il quale veniva trasmessa la documentazione tecnica, con la conseguenza che sino al momento dell'iscrizione nessuna dichiarazione di conformità CE, rilasciata dalla CODICE, poteva avere valore legale, così come non poteva dispiegare alcun valore di marchio CE su mascherine diverse da quelle indicate nel fascicolo tecnico trasmesso da PINI al Ministero della Salute.

Infine, il prodotto per il quale dal data 14 maggio 2020 la CODICE avrebbe potuto utilizzare la dichiarazione di conformità non era quello importato in data 14 aprile 2020.

4.

Copia della pagina web del Ministero della Salute che elenca i dispositivi prodotti da CODICE Srl (all. n.159 della nota di P.G. del 07.12.2021): questo documento, trasmesso all'Agenzia delle Dogane da parte di PINI, a sostegno della sua iscrizione nel registro dei fabbricanti europei di mascherine chirurgiche e, quindi, della (valida) apposizione da parte sua del marchio CE, in realtà è privo di qualunque valore giuridico: come già detto, essendo l'iscrizione avvenuta solo in data 14 maggio 2020, solo da quel momento in poi egli poteva commercializzare con marchio CE (sotto la propria responsabilità) i dispositivi medici.

5.

Questi artifici, realizzati da PINI sia in occasione delle due importazioni sia, soprattutto, in fase di revisione, travevano in inganno anche il **funzionario doganale VECCHIATO Roberto** il quale, all'esito della revisione, emetteva un (ulteriore) giudizio di conformità della merce sdoganata in data 14 aprile 2020.

Costui, sentito a sommarie informazioni (all. n. 384 della nota di P.G. del 07.12.2021), riferiva di essersi occupato delle importazioni effettuate dalla CODICE sia in fase diretta di svincolo nelle importazioni dell'8 aprile 2020 e del 7 maggio 2020 (quest'ultima non destinata alla AUSL della Romagna, ma ad



altro ente di pubblica utilità ai sensi dell'art. 2 O.C. 6/2020), sia successivamente, in fase di revisione e di aver notato una particolarità: nonostante venissero importate mascherine prodotte in Cina, ad un certo punto la CODICE era risultata produttrice, rilasciando essa stessa la dichiarazione di conformità del marchio CE sui prodotti importati.

Inoltre, egli, pur riferendosi all'importazione del 7 maggio 2020 (nella quale venivano presentati all'Agenzia delle Dogane documenti certificativi analoghi a quelli in trattazione, depositati in occasione dell'importazione del 14 aprile 2020), affermava di aver ritenuto conforme la dichiarazione resa nella bolletta doganale (e la documentazione prodotta in allegato) alle mascherine importate, in quanto aveva verificato la possibilità per la CODICE di rilasciare la dichiarazione di conformità CE sul prodotto ai sensi del d. lgs. 46/1997 e che i test report erano stati rilasciati dall'Ente Certificazione Macchine del quale, solo in data 21 maggio 2021, l'Agenzia delle Dogane aveva ricevuto un alert relativo alla impossibilità per tale ente di rilasciare certificazioni di conformità UNI/EN/ISO su dispositivi medici né su dispositivi di protezione individuale¹¹⁴.

Anche in occasione di questa importazione, PINI immetteva in commercio, consegnandoli alla AUSL della Romagna, dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche di produzione cinese privi di valida certificazione CE, celando artatamente la mancanza di tale caratteristica essenziale all'azienda sanitaria appaltante e inducendo in errore i funzionari doganali che avevano proceduto alla verifica della bolletta doganale, sia in fase di svincolo della merce sia in fase di revisione del DAU.

5. Bolletta doganale n. 4T 54641 G e Bolletta doganale n. 4T 54642 A del 28.04.2020

Capo 5 - f

Capo 6 - a - f

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 28 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 54641 G e 4T 54642 A.

1.

Emerge la contraddittorietà fra inserimento del codice T041 nel campo 33, avente valore di autocertificazione sull'assenza del marchio CE, e la dichiarazione di Conformità CE sottoscritta da PINI del 20.4.2020, e comunque risulta omessa la "certificazione in deroga".

¹¹⁴ Il funzionario VECCHIAIO riferiva alla P.G. di aver verificato, in occasione dell'importazione del 7 maggio 2020 che l'Ente Certificazione Macchine era accreditato come laboratorio per rilasciare certificazioni di conformità delle norme tecniche in relazione ai dispositivi medici ed ai dispositivi di protezione individuale, attraverso la consultazione della banca dati NANDO.

In realtà, non solo ciò è smentito da quanto affermato da ACCREDIA (cfr. all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), ma non trova neppure conferma nei fatti all'interno della banca dati NANDO I.E.C.M., in forza degli accertamenti compiuti dalla P.G. risulta (va) essere laboratorio accreditato solo per altri tipi dispositivi di protezione (in particolare elettronici), ma non per i dispositivi medici quali mascherine chirurgiche né per dispositivi di protezione individuale quali maschere FFP2.

La condotta scorretta di ECM, consistita nell'emettere documentazione che era priva di qualunque valenza giuridica, non essendo i suoi laboratori accreditati per test su DPI quali FFP2 e su DM quali mascherine chirurgiche, veniva sanzionata dallo stesso ente di accreditamento, ACCREDIA, il cui comitato settoriale di accreditamento attività regolamentare deliberava in data 7 maggio 2020 alcuni provvedimenti sanzionatori nei confronti di ECM.

Proprio l'attività illecita compiuta dall'Ente Certificazione Macchine, in relazione alla realizzazione di tali certificati, ha costituito oggetto del p.p. RGNR 8993/2020 mod. 21, pendente presso la Procura della Repubblica di Bologna.

2. Risultano poi artifici, in quanto la dichiarazione di conformità CE del 20 aprile 2020 risulta essere priva di validità e ciononostante prodotta tramite lo spedizioniere in sede di svincolo delle mascherine e alla USL della Romagna.

3. In sede di revisione su istanza di Pini, al fine del ricalcolo dei dazi e dell'Iva, viene prodotta documentazione priva di validità: attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-41, emesso da ECM in data 07.05.2020; dichiarazione di conformità datata 20.04.2020, sottoscritta da PINI Gianluca; "parere favorevole" della dottoressa COCQUIO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenere la falsità.

4. Dalle conversazioni PINI / CHEAH risulta la consapevolezza da parte di PINI della inidoneità della documentazione prodotta, per assenza di valido marchio CE sulle mascherine chirurgiche e del mancato rispetto da parte di tali dispositivi medici delle norme tecniche UNI EN, nonché della assoluta falsità della sua dichiarazione di "fabbricante".

6. Dalle conversazioni intercorse fra PINI e PRATTI, BEDONNI, CAPUANO, MALATIERRA ed altre conversazioni ancora emergono ulteriori artifici. PINI risulta esercitare pressioni presso il rappresentante della ECM per avere una copertura documentale del carico di cui ancora non ha la disponibilità, come del resto non ha neppure la disponibilità del fascicolo tecnico, di test report e di un valido certificato CE. Emergono ulteriori pressioni sui vertici dell'agenzia delle dogane per ottenere lo svincolo veloce della merce. Emerge come egli sia consapevole dell'utilizzo improprio del parere favorevole della dottoressa Cocquio e della inidoneità della documentazione consegnata alla AUSL della Romagna nonché di non avere attivato la procedura della "certificazione in deroga" per quanto necessaria, sostanzialmente la sua consapevolezza della inidoneità del prodotto consegnato nel rispetto dell'accordo quadro. Emerge inoltre la decisione di pagare ECM affinché provvedesse al rilascio della certificazione, per quanto invalida, al fine di dare copertura alla fornitura. Emerge inoltre che a fronte delle rimostranze della dirigenza della AUSL della Romagna circa l'idoneità della documentazione prodotta da PINI, quest'ultimo produceva dichiarazione di conformità CE con allegato test report, documento quest'ultimo che da successivi controlli risulta essere falso e privo di validità giuridica.

7. Dalle sit di MESTO emerge l'induzione in errore dell'ufficio dogane a seguito della produzione della documentazione suddetta, falsa e priva di validità giuridica.

L'indagine

In data 28 aprile 2020 avvenivano due importazioni di mascherine chirurgiche destinate alla AUSL della Romagna.

Con bolletta doganale n. 4T 54641 G venivano importati n. 124 colli per un ammontare complessivo pari a 310.000 unità di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche, venduti dalla società Fujian Meinkind Baby Products Co. Ltd- Repubblica Popolare Cinese, privo di mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997 sul territorio dell'Unione Europea.

La fattura commerciale MK20200413A-2 del 25.04.2020, emessa da Fujian Meinkind Baby Products CO. Ltd per un importo complessivo di 558.000,00 CNY pari a € 72.538,19 (all. n.165 della nota di P.G. del 07.12.2021), recava la descrizione della merce con la seguente dicitura "Disposable Masks L3" con capacità di filtraggio pari a "95% 99% BFE rating".

Con bolletta doganale n. 4T 54642 A venivano importati ulteriori n. 272 colli per un ammontare complessivo di 680.000 unità di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche, vendute da



Fujian Meikind Baby Products Co. Ltd. Repubblica Popolare Cinese, privo di mandatario ai sensi del d. lgs. 46/1997 sul territorio dell'Unione Europea.

La fattura commerciale MK20200413A-1 del 22.04.2020, emessa da Fujian Meikind Baby Products CO. Ltd per un importo complessivo di 1.224.000,00 CNY pari a € 159.116,02 (all. n.169 della nota di P.G. del 07.12.2021), recava quale descrizione della merce la seguente dicitura "Disposable Masks L3" con capacità di filtraggio pari a "95% 99% BFE rating".

In entrambe le occasioni allo sdoganamento della merce procedeva la funzionaria doganale MESTO Maria, in servizio presso Ufficio territoriale Milano 1, a seguito di controllo documentale avente ad oggetto, oltre alla documentazione allegata, anche le rispettive bollette doganali nelle quali lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., aveva inserito: nel campo 33 il codice T041, autodichiarando, quindi, che la merce importata consisteva in mascherine prive di marchio CE o con marchio CE non dotato di idonea documentazione, con certificazione da ottenere in deroga ai sensi dell'art. 15 D.L. 18/2020; nel campo 44 il codice 19YY, cioè il codice identificativo di mascherine chirurgiche D.M.; nel codice Y024 Rif. 120612 e nel campo 37 il codice C26 (per invocare l'applicazione della franchigia sul regime fiscale), dichiarando altresì che l'importatore "si avvale del beneficio dell'esenzione dei dazi e dell'iva".

La merce, in entrambi i casi, veniva sdoganata secondo la procedura dello svincolo diretto, dietro presentazione da parte della CODICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante PINI Gianluca e per il tramite dell'ignaro spedizioniere, della seguente documentazione:

- Autodichiarazione di "svincolo diretto" datata 27.04.2020, a firma Orietta VERSARI per conto di AUSL Romagna, con la quale si attestava che l'importazione delle "Mascherine 3 veli Monouso Modello L3 - CE EN 14683 - Prodotte in Cina da Codice Srl" era effettuata dalla CODICE s.r.l. per conto della AUSL Romagna, senza, tuttavia, indicare il quantitativo della merce importata (all. n.166 e all. n.170 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- in relazione alla bolletta doganale n. 4T 54642 A veniva allegata l'autodichiarazione di importazione in esenzione dei diritti doganali, non datata, a firma Gianluca PINI per conto di CODICE S.r.l., con la quale si dichiarava che l'importazione delle "Mascherine 3 veli Monouso Modello L3 - CE EN 14683" era stata effettuata per conto della AUSL Romagna. Anche in questo documento, tuttavia, non veniva indicato il quantitativo della merce importata (all. n.171 e della nota di P.G. del 07.12.2021), mentre con riferimento alla bolletta doganale n. 4T 54641 G veniva presentata l'autodichiarazione di importazione in esenzione dei diritti doganali datata 28.04.2020, a firma Gianluca PINI per conto di CODICE S.r.l., con la quale si attestava l'importazione delle "Mascherine 3 veli Monouso Modello L3 - CE EN 14683" per conto della AUSL Romagna, senza alcuna indicazione del quantitativo della merce importata (all. n.167 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Dichiarazione di Conformità CE (allegato VII Direttiva 93/42/CEE) relativa a mascherina ad uso medico monouso modello "L3" lotto "L3 2001117", datata 20.04.2020, a firma del legale rappresentante della società CODICE S.r.l., Gianluca PINI (all. n.172 e all. n.168 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

Le mascherine importate come dispositivi medici in entrambe le importazioni non sono risultate conformi al prodotto oggetto di fornitura pubblica appaltata dalla AUSL alla CODICE s.r.l., in quanto prive di valida dichiarazione di conformità CE (oltre che di qualunque diversa certificazione che ne attestasse la corrispondenza agli standard di efficacia e sicurezza delle stesse per gli operatori sanitari), come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Contraddittorietà fra inserimento del codice T041 nel campo 33 (avente valore di autocertificazione assenza marchio CE) e dichiarazione di Conformità CE di PINI del 20.4.2020, omessa "certificazione in deroga"

PINI aveva dichiarato, tramite il suo spedizioniere, che le mascherine importate erano prive di valido marchio CE ovvero di valida documentazione CE, dovendo, quindi, al fine di essere immesse in commercio, ottenere la certificazione in deroga dall'Istituto Superiore di Sanità. Come, infatti, già illustrato, era questo il significato dichiarativo dell'aver inserito nel campo 33 di entrambe le bollette doganali il codice T041. Il significato di tale codice, introdotto proprio dall'Agenzia delle Dogane durante il periodo iniziale della pandemia al fine di consentire l'ingresso nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali privi del marchio CE, in considerazione della urgente richiesta di tali prodotti soprattutto da parte degli operatori sanitari, veniva spiegato dalla dottoressa Maria PREITI, Direttore della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane della Lombardia, la quale così dichiarava dinanzi al P.M.:

"In forza di una modifica effettuata sul sistema, avvenuta in data 17.03.2020, è stato inserito un nuovo codice T041 che prevede lo sdoganamento in deroga alla normativa previgente dei dispositivi di protezione individuale e delle mascherine chirurgiche; in particolare, in forza di ciò, lo spedizioniere che inseriva tale codice poteva ottenere lo sdoganamento di tali beni anche se la merce non aveva certificazione, a condizione tuttavia che la certificazione venisse richiesta all'INAIL o all'ISS entro alcuni giorni (credo cinque) dallo svincolo e a condizione che, finchè non si fosse ottenuta la certificazione in deroga, la merce non potesse essere immessa in commercio o in ogni caso non potesse essere utilizzata per quella specifica funzione. Voglio precisare che l'inserimento da parte dello spedizioniere del codice T041 nella bolla doganale ha valore di autocertificazione, nel senso che l'operatore doganale, in forza della documentazione a lui consegnata dall'importatore, si assume la responsabilità di dichiarare che tali dispositivi non hanno certificazione e che entro il termine previsto l'importatore avrebbe avanzato istanza di certificazione in deroga." (all. n. 310 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Quindi, per stessa ammissione dell'importatore PINI, ancorchè per il tramite dello spedizioniere (che agiva per conto della CODICE s.r.l.), le mascherine importate in data 28 aprile 2020 erano prive del marchio CE. Tuttavia, dagli accertamenti compiuti dalla P.G., nessuna procedura volta ad ottenere la certificazione in deroga per i dispositivi medici era mai stata avviata da parte della CODICE s.r.l. dinanzi all'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 d.l. 18/2020, come confermato anche dalla missiva del 25 febbraio 2021 rilasciata dall'ISS (all. n. 49 della nota di P.G. del 07.12.2021). L'inserimento del codice T041, con il suo significato di autodichiarazione, è in piena (apparente) distonia¹¹⁵ con la documentazione prodotta in allegato, tra cui la dichiarazione di conformità CE redatta dallo stesso PINI in data 20 aprile 2020.


2. Dichiarazione di Conformità CE datata 20.4.2020, invalidità

La Dichiarazione di Conformità CE (allegato VII Direttiva 93/42/CEE), relativa a mascherina ad uso medico monouso modello "L3" lotto "L3-200117"¹¹⁶, datata 20.04.2020, a firma del legale rappresentante della società CODICE S.r.l., Gianluca PINI (all. n.172 e all. n.168 della nota di P.G. del 07.12.2021), era ed è priva di validità giuridica per i seguenti motivi.

Alla data del 20 aprile 2020 (così come in quella del 28 aprile 2020) la CODICE s.r.l. non risultava iscritta presso il Ministero della Salute quale società produttrice con facoltà di apporre il marchio CE:

¹¹⁵ E' una distonia apparente in quanto, all'esito degli elementi di prova che si illustreranno con riferimento alla merce importata in data 28 aprile 2020, le mascherine in questione risultano completamente prive di valido marchio CE, risultando, quindi, corretto l'inserimento del codice T041 nel campo 33 di entrambe le bollette doganali.

¹¹⁶ Lotto ancora diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione di conformità CE, sempre datata 20 aprile 2020, presentata da PINI all'Agenzia delle Dogane in fase di revisione dell'importazione del 14 aprile 2020 (dichiarazione che si riferiva al lotto L3-200411).



come noto, la possibilità di rilasciare in proprio la dichiarazione di conformità CE sussiste(va) solo dal momento dell'iscrizione presso il sito del Ministero in questione e solo *pro futuro*.

L'iscrizione nell'albo dei produttori CE di dispositivi medici avveniva, previa trasmissione del fascicolo tecnico al predetto ente ministeriale, solo in data 14 maggio 2020.

L'iscrizione e, quindi, la possibilità di commercializzare dispositivi medici da parte della CODICE s.r.l. era circoscritta solo ed esclusivamente al modello ed al lotto di mascherina indicata nella documentazione tecnica trasmessa al Ministero della Salute.

La documentazione tecnica trasmessa al Ministero non era pertinente al modello L3 lotto L3-2001117 (all. 81 e 82 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Quindi, tale dichiarazione di conformità, alla data del 28 aprile 2020 non poteva dispiegare alcuna efficacia certificativa del marchio CE in relazione alle mascherine svincolate nelle due importazioni in trattazione.

Le mascherine, quindi, consegnate alla AUSL della Romagna, a seguito dello sdoganamento avvenuto il 28 aprile 2020, non erano dotate di alcun marchio CE né apposto dalla CODICE in qualità di produttore né rilasciato da altro ente notificato e non avevano altra valida certificazione idonea da poterne consentire l'immissione in commercio.

4. Omessa "certificazione in deroga"

Il prodotto importato non poteva essere consegnato alla AUSL della Romagna, in quanto carente di una delle fondamentali caratteristiche richieste dall'Accordo Quadro, perché privo di valido marchio CE. In ogni caso, proprio per la mancanza di un genuino marchio CE, tale prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della "certificazione in deroga" di cui all'art. 15 co. II del d.l. 18/2020 e fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato favorevolmente le mascherine non avrebbero dovuto essere immesse in commercio. In questo caso, il prodotto avrebbe potuto essere solo "sdoganato condizionatamente", con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l'impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni. Se, poi, il prodotto non avesse ottenuto la certificazione, avrebbe dovuto essere declassato a "mascherina generica" e, se non rietichettabile come generico, essere distrutto.

Nel caso di specie, non solo la CODICE non aveva mai avanzato per tali mascherine importate in questi lotti alcuna richiesta di certificazione in deroga all'ISS, ma in ogni caso non avrebbe potuto consegnare alla AUSL della Romagna prodotti con certificazioni in deroga, privo del marchio CE, in quanto diverse dal prodotto concordato. Così come non avrebbe in alcun modo potuto consegnare all'azienda sanitaria romagnola mascherine generiche, dette anche "di comunità", per esplicita esclusione ai sensi degli artt. 15 e 16 d. l. 18/2020. Inoltre, proprio perché il prodotto importato era differente da quello concordato con la AUSL della Romagna, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'ente sanitario per l'approvazione¹¹⁷.

¹¹⁷ Giova, infatti, sul punto ribadire due aspetti:

- in primo luogo, l'Accordo Quadro (all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021) prevedeva all'art. 2 del contratto la clausola in forza della quale, qualora fosse stato reperito dall'appaltatore CODICE un prodotto diverso in relazione ai "materiali utilizzati, nei colori, nelle rifiniture elastiche e nelle forme ergonomiche", la AUSL della Romagna si riservava "di rivedere l'idoneità tecnica del prodotto". Tale verifica presupponeva che PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICE, portasse a conoscenza dell'azienda sanitaria romagnola il diverso prodotto che era riuscito ad ottenere sul mercato. PINI non provvedeva in tal senso (se non con PRATI) il quale offrì il suo contributo consorziale proprio per impedire che venissero allo scoperto i difetti essenziali delle mascherine consegnate alla AUSL. Inoltre, la diversità del prodotto non avrebbe in ogni caso potuto riguardare "le caratteristiche e le prestazioni di contenimento" che dovevano rimanere garantite;
- in secondo luogo, come già rilevato, la stessa AUSL della Romagna aveva concluso l'accordo solo ed esclusivamente per dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale dotati di valido marchio CE, come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Dirigente della AUSL, VERSARI Orietta, costei affermava che, quando pervenne in data 6 maggio 2020 una comunicazione da parte della CODICE s.r.l. nella quale veniva citato INAIL (ente preposto alla certificazione in deroga dei dispositivi di protezione individuali importati dalla Cina e privi del marchio CE): cfr. *infra* nel paragrafo relativo alla frode nella fornitura, chiese spiegazioni di ciò alla COCQUIO poiché "le mascherine acquistate dalla CODICE avrebbero dovuto essere marchiate CE e non valide con la procedura in deroga" (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Artifici di PINI Gianluca

Al fine di celare l'assenza delle caratteristiche concordate per le mascherine, oggetto di Accordo Quadro, PINI Gianluca, pienamente consapevole della falsità della documentazione prodotta e della non conformità del prodotto reperito per l'azienda sanitaria, compiva i seguenti artifici, tali da impedire che la AUSL della Romagna si accorgesse della non idoneità del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito, traendo altresì in inganno il funzionario doganale in sede di dichiarazione di conformità per lo svincolo della merce.

1. Presentazione della dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020, invalidità

Integra l'artificio la **presentazione della dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020** da parte di Gianluca PINI, per il tramite del suo ignaro spedizioniere, in sede di svincolo dei due lotti di mascherine importate e anche alla AUSL della Romagna in sede di consegna di tali lotti (all. n.172 e all. n.168 della nota di P.G. del 07.12.2021). Proprio per le ragioni poc'anzi illustrate, essendo un atto privo di qualunque valenza giuridica e di qualunque efficacia certificativa del marchio CE in relazione alle mascherine importate in data 28 aprile 2020, costituisce altresì un artificio che ha avuto lo scopo di trarre in inganno il funzionario doganale addetto allo sdoganamento, ma anche di celare attatamente agli occhi della Dirigenza della AUSL della Romagna l'assenza di un valido marchio CE da parte dei dispositivi medici alla stessa consegnati.

Va precisato che la dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, fatta sotto la sua personale responsabilità, contiene l'attestazione di conformità del prodotto alle norme tecniche UNI/EN (ISO) stabilite dalla normativa europea al fine di presumere che i dispositivi medici immessi in commercio siano sicuri ed efficaci. Questo accertamento di conformità si deve basare su dichiarazioni rese da laboratori accreditati che attestino il rispetto delle norme tecniche EN 14683 o 10993, a seguito del compimento di prove, il cui esito deve essere poi riportato nel test report, allegato al fascicolo tecnico delle mascherine. Nonostante in sede di svincolo PINI non avesse allegato il test report, egli produceva all'Agenzia delle Dogane una attestazione di conformità emessa da Ente Certificazione Macchine che, per quanto si illustrerà, non aveva alcuna validità giuridica.

2. Revisione su istanza PINI, produzione di documentazione invalida

Gli artifici ulteriori venivano compiuti da PINI proprio quando, in sede di revisione avanzata, questa volta, su sua istanza in data 29.05.2020, al fine di ottenere un ricalcolo dei dazi e dell'IVA con riferimento alla bolletta doganale n. 41/54642 A (all. n.173 della nota di P.G. del 07.12.2021)¹¹⁸, produceva ulteriore documentazione, come richiestogli dall'Agenzia delle Dogane (processo verbale di revisione dell'accertamento datato 06.07.2020: all. n.174 della nota di P.G. del 07.12.2021)¹¹⁹.

1.

¹¹⁸ La necessità di procedere da parte della CODICE al pagamento dei dazi e dell'IVA (non corrisposti al momento dello svincolo in forza del disposto normativo di esenzione di tali tributi per le importazioni di beni destinati agli enti di pubblica utilità per contrastare la diffusione del Covid 19) era sorta a seguito della comunicazione, successiva allo sdoganamento, da parte dell'AUSL della Romagna, destinataria della partita di tali dispositivi medici, della impossibilità di ritirare parte della merce (637.200 unità di mascherine) che, quindi, era rimasta a disposizione di CODICE S.r.l. nei propri magazzini. Il totale delle imposte all'importazione, calcolato dall'Agenzia delle Dogane, ammontava a € 57.944,90 che, quindi, PINI avrebbe dovuto pagare all'erario.

¹¹⁹ Altri documenti prodotti in sede di questo procedimento di revisione erano:

- Copia accordo quadro AUSL Romagna/CODICE;
- Autodichiarazione del 17.06.2020 a firma Gianluca PINI nella quale si attesta che 637.200 "mascherine chirurgiche L3 - CODICE Srl" (delle 990.000 importate in due trancie in data 28.04.2020) rimarranno a CODICE Srl in quanto soggetto ex art. 2 O.C. n. 6/2020 - A1/ECO 46/46 3 (all. n.173 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Vazi DDT di cui non c'è corrispondenza con la data del 28.04.2020 (data d'importazione delle 680.000=310.000) (all. n.179 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Fatture emesse da CODICE Srl a carico dell'Ausl Romagna in merito alla fornitura di DM e DPI (all. n.180 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Si tratta di **Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-41, emesso da ECM in data 07.05.2020**, che si riferisce al modello 1.3 indicato nella Documentazione Tecnica numero MD/1/023 (all. n.176 della nota di P.G. del 07.12.2021). Questa attestazione, come espressamente indicato da Ente Certificazione Macchine nel suo documento, **non** ha alcuna valenza certificativa del marchio CE né sostituisce la dichiarazione di conformità CE che deve essere redatto dal fabbricante. In essa BUDONNI, legale rappresentante dell'E.C.M., dichiarava di aver verificato la documentazione tecnica numero MD/1/023 la quale è *“risultata conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I della direttiva 93/42/CE e alle norme riportate nel presente documento”*, cioè alle norme tecniche UNI EN 14683:2019 in materia di sicurezza ed efficacia nella produzione delle mascherine quali dispositivi medici. Tale attestazione **non** ha alcuna valenza giuridica né, soprattutto, può dispiegare alcuna efficacia certificativa in punto di rispetto da parte del fabbricante CODICE S.r.l. della normativa tecnica UNI EN 14683:2019, per i seguenti motivi.

Infatti, il d. lgs. 46/1997 prevede che il fabbricante, che voglia dichiarare la conformità CE sotto la propria responsabilità, deve accertare che il suo prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia applicabili ai dispositivi medici di tipo I, quali sono le mascherine chirurgiche (non sterili).

Come già noto, l'applicazione di norme tecniche durante il processo di produzione consente al fabbricante di applicare la presunzione di conformità del prodotto.

Tale attestazione di conformità alle norme tecniche UNI EN 14683 (o 10993) può essere fatta solo da enti i cui laboratori, nei quali sono state effettuate le prove sui campioni delle mascherine, sono accreditati.

In relazione alle mascherine chirurgiche quali D.M., non tutti i laboratori risultano accreditati, in quanto è richiesta una valutazione clinica delle stesse che può essere effettuata solo da enti i cui laboratori rispettino e applichino al loro interno la normativa tecnica ISO/IEC 17025 per prove su dispositivi medici quali mascherine chirurgiche.

Come dichiarato da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), unico ente nazionale per l'accreditamento degli organismi notificati e dei laboratori per le prove sui dispositivi medici¹²⁰ e sui dispositivi di protezione individuale¹²¹, l'Ente Certificazione Macchine con sede in Valsamoggia (BO) non è accreditato quale ente notificatore (per rilasciare il marchio CE) in relazione ai D.P.I. ed ai D.M.. Sempre in forza di quanto affermato da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), non risultano accreditati neppure i laboratori dell'Ente Certificazione Macchine per eseguire i rapporti di prova sui D.P.I. e sui D.M., in quanto il laboratorio di prova appartenente a tale società non è accreditato da ACCREDIA secondo ISO/IEC 17025 per prove su dispositivi medici quali mascherine chirurgiche (con riferimento alla valutazione clinica dei D.M.).

Quindi l'Ente Certificazione Macchine non poteva svolgere validi test di prova sui dispositivi medici né poteva, soprattutto, attestare il rispetto delle norme tecniche UNI EN relative ai dispositivi medici quali mascherine chirurgiche su tali prodotti. Costatata, così, l'assenza delle necessarie qualifiche e autorizzazioni da parte della società Ente Certificazione Macchine S.r.l. (ECM), come stabilite nel punto 2.3.6 dell'Allegato X del D.lgs. 46/97, vengono a mancare i necessari requisiti da parte della società CODICE S.r.l. per potersi avvalere della presunzione di efficacia e di sicurezza del dispositivo stesso.

2.

¹²⁰ Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma UNI EN 14683 “Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova”, dopo aver superato le prove indicate presso un laboratorio competente. Alla data del 2 dicembre 2020 sono quattro i laboratori privati che hanno già ottenuto l'accreditamento per effettuare una o più delle prove fondamentali previste dalla norma, dall'efficienza di filtrazione alla respirabilità, alla resistenza agli schizzi, dalla pulizia microbica (*bioburden*), che accerta l'assenza di popolazione di microrganismi vitali sulla mascherina e/o imballaggio, alla biocompatibilità, per cui il tessuto a contatto con la pelle deve essere biocompatibile, ovvero privo di effetti collaterali negativi o indesiderati (non deve generare allergia, rossore, irritazione, tossicità, ecc.).

Vi sono altri laboratori, diversi dai quattro accreditati in Italia, che risultano accreditati solamente per la prova di pulizia microbica e/o biocompatibilità, anch'esse importanti, ma da sole non sufficienti per dichiarare la conformità alla UNI EN 14683: <https://www.accredia.it/2020/12/02/mascherine-chirurgiche-e-dpi-tra-procedure-straordinarie-e-test-di-laboratorio/>

¹²¹ Un DPI deve essere sottoposto a tutti i test previsti dalla norma UNI EN 149:2001+A1:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti contro le particelle – Requisiti, prove, marcatura”. I principali sono la prova di perdita di tenuta verso l'interno, quella di penetrazione del materiale filtrante e la prova di resistenza respiratoria. Altre prove sono quelle di infiammabilità, pratiche di impiego, tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione, resistenza di fissaggio del portavalvola della valvola di espirazione (se presente) e intasamento. Per eseguirle tutte, servono 50 campioni da testare: <https://www.accredia.it/2020/12/02/mascherine-chirurgiche-e-dpi-tra-procedure-straordinarie-e-test-di-laboratorio/>

Era poi prodotta Dichiarazione di conformità datata 20.04.2020, sottoscritta da PINI Gianluca, relativa al modello L3 indicato nella Documentazione Tecnica numero MD/I/023 (all. n.177 della nota di P.G. del 07.12.2021). Questa dichiarazione, alla luce degli elementi che sono già stati esaminati e a cui si rinvia per non appesantire la trattazione, non aveva alcuna valenza certificativa del marchio CE in relazione alle mascherine chirurgiche importate per la AUSL della Romagna in data 28 aprile 2020. A ciò, va altresì aggiunto l'ulteriore elemento di prova ricavabile da quanto appena detto in merito all'Attestazione di conformità CE rilasciata da E.C.M. in data 7 maggio 2020. Se questo documento rilasciato dall'Ente Certificazione Macchine, in forza di quanto dichiarato da ACCREDIA, non ha alcun valore né certificativo né di attestazione del rispetto da parte del fabbricante CODICE del rispetto delle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993, viene di conseguenza meno anche la validità della dichiarazione di conformità che su questa attestazione si basava. PINI era pienamente consapevole dell'assenza di qualunque validità giuridica dell'Attestazione di Conformità CE rilasciata da ECM -il cui legale rappresentante era stato proprio sollecitato da PINI a redigere tale attestazione- come si ricava dalle prove che si illustreranno nel proseguo, tra cui l'attività di intercettazione sulle utenze in uso agli indagati.

3.

Come già emerso per le precedenti importazioni, anche in questo caso PINI Gianluca presentava all'Agenzia delle Dogane, Ufficio Milano 1 il **Parere favorevole datato 01.04.2020 a firma della dott.ssa Teresa COCQUIO** (all. n.175 della nota di P.G. del 07.12.2021). In tale caso era presentato in fase di revisione il documento "**parere favorevole**", da lui redatto e firmato, su sollecitazione di PRATI¹²², dalla dott. ssa COCQUIO, Responsabile della Farmacia Centralizzata dell'Ausl della Romagna, in data 1 aprile 2020 (all. n. 146 e 152 della nota di P.G. del 07.12.2021)¹²³.

Dalla lettura del documento, rapportato a queste due importazioni del 28 aprile 2020, emergono alcune anomalie, ad ulteriore conferma di quanto detto dalla dott. ssa COCQUIO, nonché a conferma del fatto che questo documento era stato presentato da PINI al funzionario doganale al solo fine di dissimulare la falsità dei documenti prodotti e l'assenza di valido marchio CE sui beni importati, in sede di revisione al solo fine di ottenere un giudizio positivo di conformità del controllo fatto a posteriori sul DAU. Qui di seguito si indicano le anomalie.

Nel "**parere favorevole**" si fa espressa menzione all'Ufficio Malpensa, quale luogo nel quale era depositata la merce destinata alla AUSL della Romagna (nonché un codice di ordine): si tratta di dati assolutamente inconferenti rispetto a quelli dell'importazione in trattazione, soprattutto quello relativo all'ufficio di sdoganamento. Come, infatti, emerso dagli elementi di prova raccolti, questa importazione non è mai transitata su Malpensa, ma su Milano 1. Non aveva, di conseguenza, alcun significato menzionare Malpensa, quale luogo di deposito della merce da sdoganare, non essendo questo l'ufficio doganale interessato allo sdoganamento delle due importazioni in trattazione.

¹²² Alla domanda su chi predispose questo documento e lo sottopose alla sua firma, la dott. ssa COCQUIO così rispondeva "*Non ricordo chi me lo sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarmi alla CODICE, come risulta dall'e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI e ancora "Non ricordo se PRATI, quando me lo portò alla firma, mi disse qualcosa: ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andati a cercarlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviata da PRATI"*.

¹²³ In esso la dott. ssa COCQUIO chiedeva all'Agenzia delle Dogane l'immediato sdoganamento delle mascherine, depositate presso il magazzino doganale di Malpensa e prodotte in Cina, affermando che "*risulta inutile l'invio all'ISS per poterle utilizzare*", in quanto "*rispettano la normativa vigente e sono già state verificate in quanto in possesso di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie*".

Proprio la dott. ssa COCQUIO, sentita a sommarie informazioni davanti al P.M. in data 29.10.2021, così affermava "*In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'indicazione dell'oggetto. Anche la frase "risulta inutile l'invio all'ISS" non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L'altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indicano in maniera chiara e precisa il modello di mascherina o cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'auto-certificazione di vincolo diretto".* ribadendo che "*io non mi sarei mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL..."* (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non aveva alcun senso logico menzionare l'assenza di necessità di inviare all'ISS richiesta di certificazione in deroga, avendo lo stesso PINI, per il tramite del suo spedizioniere, inserito nel campo 33 il codice T041, dichiarando così a fini legali proprio l'assenza di idonea certificazione CE sul prodotto importato.

Infine, soprattutto, le mascherine indicate in tale documento erano state definite "prodotte in Cina", mentre, alla luce della documentazione prodotta da PINI, le mascherine avrebbero dovuto essere prodotte dal fabbricante CODICE in Italia presso il suo stabilimento di Forlì in via Aldrovandi.

In questo aspetto si ricava la condotta ingannatoria di PINI: far apparire la CODICE come società produttrice di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche, ottenendo così la possibilità di rilasciare egli stesso la dichiarazione di conformità del marchio CE, nonostante, in realtà, la società svolgesse il ruolo di mero importatore, non avendo mai dato avvio alla produzione di dispositivi medici presso la sede forlivese della citata società.

3. Messaggistica PINI / CHEAH

Dalla messaggistica intercorsa tra PINI e Wincent CHEAH (si invia a quanto riportato in ordine alle importazioni del 14 aprile 2020) su piattaforma whatsapp risulta chiara la **piena consapevolezza da parte di PINI** della assoluta inidoneità della documentazione prodotta all'Agenzia delle Dogane sia in fase di sdoganamento sia in fase di revisione; dell'assenza di valido marchio CE sulle mascherine chirurgiche consegnate alla AUSL della Romagna, nonché del mancato rispetto da parte di tali dispositivi medici delle norme tecniche UNI EN che presiedono la sicurezza e l'efficacia delle mascherine chirurgiche; della assoluta falsità della sua dichiarazione di "fabbricante", in quanto le mascherine erano da PINI solamente **importate**, poiché allo stesso vendute già confezionate dalla società FUJIAN MEINKIND BABY PRODUCTS CO. LTD.

Rilevante è la conversazione tra PINI e CHEAH del **23 aprile 2020** (all. n. 120 della nota di P.G.):

Pini Gianluca: "Mi sto perdendo con tutti questi numeri" (in data 23.04.2020 alle ore 11:03)

Pini Gianluca: "quando può essere pronta la merce?" (in data 23.04.2020 alle ore 11:06)

Wincent Cheah: "Ci sono altre nuove disposizioni in Cina. Con BFE al 98% o superiore sono considerati dispositivi chirurgici (L3). OCCL sta verificando se con BFE 95% o superiore è o non è dispositivo chirurgico. Hanno detto poi che l'imballaggio deve essere fatto con scatole piccole e che l'imballaggio sfuso non è consentito. Ora OCCL sta controllando se la confezione di B così com'è ora è accettata o meno dal Governo. In caso negativo, occorre confezionare in scatole piccole ma temo che non possiamo riportare la dicitura BFE 95% uguale o superiore. Se le cose stanno così, il tuo cliente può accettare queste condizioni? Comunque tieni presente che questo rallenterà di nuovo la produzione" (in data 23.04.2020 alle ore 11:06)

Wincent Cheah: "Le norme cambiano ogni giorno in Cina" (in data 23.04.2020 alle ore 11:07)

Pini Gianluca: "Allora, se sono chirurgiche, il tuo amico può esportare o no?" (in data 23.04.2020 alle ore 11:08)

Wincent Cheah: "Non può. Per i dispositivi chirurgici c'è bisogno di documentazione aggiuntiva" (in data 23.04.2020 alle ore 11:09)

Questa, come altre conversazioni con CHEAH, attestano chiaramente che PINI non aveva mai acquistato né aveva mai avuto intenzione di acquistare semilavorati, ma solo dispositivi medici già finiti e completamente prodotti in Cina.

4. Conversazioni PINI / PRATI / BEDONNI / CAPUANO / MALATERRA e altre

La conoscenza di PINI della inidoneità della documentazione prodotta e soprattutto dell'assenza di valido marchio CE sulle mascherine chirurgiche consegnate alla AUSL della Romagna promana dalle conversazioni intercettate sulle utenze di PRATI e PINI. Durante la procedura di sdoganamento del 28

aprile 2020 sorgevano problematiche concernenti la documentazione richiesta per le mascherine chirurgiche importate.

In una prima conversazione (ore 12:14 del 28.04.2020 RIT. 81/20 progr. 2706.2; all. n. 27 della nota di P.G. del 07.12.2021), intercorsa tra PINI e BEDONNI, legale rappresentante dell'Ente Certificazione Macchine, si comprende che l'Agenzia delle Dogane stava sollevando contestazioni proprio con riferimento alle certificazioni che accompagnavano la merce e per tale motivo PINI contattava immediatamente BEDONNI al fine di chiedergli una "copertura" documentale del carico in quanto, a suo dire, arrivato prima del previsto. Per tale ragione, BEDONNI gli consigliava di spedire ai funzionari doganali la prima documentazione (incompleta e non esaustiva) da lui fornita e, qualora non sufficiente per lo svincolo, di contattarlo direttamente per produrre una dichiarazione scritta o, eventualmente, per parlarci al telefono:

BEDONNI Luca: Pronto...

PINI Gianluca: Sì dottore, salve sono PINI...

BEDONNI Luca: Salve, salve, salve...

PINI Gianluca: Salve. Senta...ehm...la disturbo per questo...perchè è arrivato...sono arrivato...della merce..

BEDONNI Luca: Aspetti che mi metto l'auricolare...mi dica...

PINI Gianluca: Lico. E' arrivata della merce...prima del dovuto...eh...ed è in dogana...eh...

BEDONNI Luca: Dove?

PINI Gianluca: Come han f...a Malpensa¹²⁴...come hanno fatto la spunta..

BEDONNI Luca: Sì...

PINI Gianluca: ...mi hanno chiesto subito le certificazioni...

BEDONNI Luca: Sì...

PINI Gianluca: Ehm... cosa gli devo fornire...la dichiarazione sulla base dell'attestazione che mi avete preparato voi...ehm...

BEDONNI Luca: Sì...

PINI Gianluca: Il manuale...cosa devo fornire? (SI ACCAVALLANO LE VOCI)...

BEDONNI Luca: No, il test report non ce l'ha ancora...perchè stiamo inizian...cioè stiamo facendo le prove...quindi il test report non ce l'avete ancora, il fascicolo tecnico lo stiamo preparando...e...la di...la targhetta...diciamo la merce...ce l'ha già la targhetta, tutti quei documenti che non gli hanno inviato...non c'è...immagino non ce li abbia ancora...(SI ACCAVALLANO LE VOCI)...

PINI Gianluca: Nò, quella io l'ho già pronta ma la...l'appiccico...una volta che arriva quà.

BEDONNI Luca: Ah...l'appiccico dopo...ok. Ah niente, lì secondo me conviene mandare la dichiarazione di conformità...quella ve l'abbiamo...ve l'avete preparato...quella gliela mandate...poi, sentiamo se hanno bisogno di qualcos'altro...vediamo come gestirla...dopo se c'è...se c'è bisogno, ci parliamo anche pure...anche noi...oppure facciamo vedere che abbiamo un contratto in essere per la certificazione CE...vediamo un attimo di cos'hanno bisogno...possiamo farvi noi una let...possiamo farvi noi una lettera...possiamo farvi tutta una serie di cose...sentiamo loro esattamente di cosa hanno bisogno...per cercarvi di...ehm...di aiutarvi se ci sono dei problemi...

PINI Gianluca: D'accordo...

BEDONNI Luca: Ci sono varie strade...capiamo...loro di cosa hanno bisogno e noi facciamo...eh...quello che eventualmente...si può fare per aiutarvi...ok?


PINI Gianluca: Va bene, d'accordo...le faccio sapere se c'è bisogno poi ci vediamo più tardi...

BEDONNI Luca: Noi ci vediamo oggi pomeriggio? Ok...

PINI Gianluca: Sì certo...

Da questa telefonata emergono alcuni dati probatori di assoluta rilevanza.

¹²⁴ In realtà, nonostante PINI faccia riferimento a Malpensa, il carico non è transitato su Malpensa ma direttamente all'Ufficio delle Dogane Milano I che ha proceduto allo svincolo, come emerge dalla bolletta doganale sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane.



Nonostante avesse rilasciato una dichiarazione di conformità CE in qualità di fabbricante, egli **non aveva agito quale produttore**, ma come mero importatore, senza produrre nulla, limitandosi solo ad **"appiccicare l'etichetta"** sulle confezioni delle mascherine già finite in Cina.

Nel momento in cui aveva importato e soprattutto quando, subito dopo, aveva consegnato le mascherine chirurgiche svincolate il 28 aprile 2020 alla AUSL della Romagna, egli **non era ancora in possesso né del fascicolo tecnico né di un test report** relativo a quelle mascherine, non essendo neppure terminate le prove da parte di ECM alla data dell'importazione.

Non aveva alcun valido certificato idoneo CE per immetterle in commercio immediatamente (salvo ottenere la certificazione in deroga, mai richiesta da CODICE all'Istituto Superiore di Sanità).

Soprattutto nel momento della conversazione in trattazione, alla luce degli elementi probatori già in precedenza descritti ed emersi da chat e conversazioni, egli **sapeva benissimo** nel momento dell'importazione in questione che **nessun documento rilasciato da ECM aveva valenza giuridica né tantomeno certificativa in relazione a test report ed a certificati CE**.

Tuttavia, PINI, nutrendo forti dubbi sulla possibilità di subire controlli più severi e temendo che potesse essere scoperta l'assenza di idonea certificazione delle mascherine chirurgiche importate con il rischio di venire requisite e distrutte, contattava anche gli alti vertici dell'Agenzia delle Dogane, nella persona del Dirigente CAPUANO Raffaele, braccio destro del Direttore Generale MINENNA Marcello, il quale gli aveva fornito il contatto proprio del suo stretto collaboratore.

Alle ore 15.07 del **28.04.2020** (RII: 81/20 progr. 2/28.2: all. n. 28 del 07.12.2021) i due si sentivano:

PINI Gianluca: pronto

CAPUANO Raffaele: si buon pomeriggio

PINI Gianluca: ciao carissimo

CAPUANO Raffaele: buon pomeriggio ciao, scusami ti disturbo perchè ho avuto mhm...c'è qualche problemino da qualche parte?

PINI Gianluca: ah...ehm...uhm...in Dogana a Milano c'è...tutte le volte che arrivo lì mi va la merce in visita merce...cioè è merce già conosciuta, straconosciuta, certificata che deve andare solo all'AUSL...non va in vendita...tutte le volte mi va in visita merce io non lo so. O qualcuno ha fatto un flag sull'azienda ma io non ho mai avuto problemi in vita mia in dogana...è già la seconda volta a fila che mi va in visita merce...boh

CAPUANO Raffaele: non ti so...non ti so rispondere non ti so rispondere ma eh...uhm...pff...quale sarebbe il nominativo che potrebbe essere...ehhh...perchè ho visto velocemente i documenti

PINI Gianluca: ah la mia azienda è la CODICE quella che fra l'altro io...(nds si sovrappongono le voci) produco...

CAPUANO Raffaele: CODICE

PINI Gianluca: sì CODICE quindi produco direttamente... cioè produco chiaramente in Cina poi certifico io...(nds si sovrappongono le voci)

CAPUANO Raffaele: certo

PINI Gianluca: anzi sto andando adesso all'ECM a ritirare un altro certificato...ehhh...attesto tutto cioè io tra l'altro ci ho allegato, penso di essere stato l'unico che gli allega anche il manuale di istruzioni, non lo so quindi...[risata] (nds si sovrappongono le voci)

CAPUANO Raffaele: [risata] si si si ho capito...però...ma è una ques...sono sorti altri problemi? cioè voglio dire...(nds si sovrappongono le voci)

PINI Gianluca: no...eh sappia io no...mi hanno...mi ha mandato un messaggio adesso il doganiere...perchè lo spedizionario perchè gli ho detto "scusa quando arriva la merce?"...fa "ah eh una", perchè ci sono due...sono due...erano due [incomprensibile] (sembra una sigla o un codice merce nds) diverse...eeeh...però stessa merce...

CAPUANO Raffaele: mhm (nds annuisce)

PINI Gianluca: uno dei due lotti è andato in visita merce...addio...

CAPUANO Raffaele: ho capito

PINI Gianluca: cioè tutte le volte? [risata]

CAPUANO Raffaele: qual'è lo spedizioniere? (nds si sovrappongono le voci)

PINI Gianluca: Euroomar [incomprensibile]...

CAPUANO Raffaele: perchè qualche volta dipende dallo spedizioniere eh

PINI Gianluca: [incomprensibile] no ma lui è un...u...nn... [incomprensibile] (nds si sovrappongono le voci)

CAPUANO Raffaele: uno tranquillo...EUROMAR

PINI Gianluca: sì si tranquillissimo

CAPUANO Raffaele: ho...

PINI Gianluca: se vuoi ti giro il...il contatto del...del...del...se vuoi

CAPUANO Raffaele: no...dai adesso vedo su se c'è...sono... (nds si sovrappongono le voci) hai qualche elemento su...su...su...sulla...

PINI Gianluca: **Milano 1**

CAPUANO Raffaele: nel Milano 1...hai qualche elemento su...sulla bolletta o qualche documento che possa farmi recuperare il numero?

PINI Gianluca: **ah si te l'ho manda...** ah bè te lo giro...ti giro i documenti che ho mandato con un pdf, nella seconda pagina c'è il numero di vettura...c'è (nds si sovrappongono le voci)

CAPUANO Raffaele: c'è il numero lì?

PINI Gianluca: c'è l'avviso di arrivo merce e c'è il numero di vettura

CAPUANO Raffaele: **perfetto allora sono gli stessi che probabilmente ha già il...il...direttore...se capisco.**

PINI Gianluca: sì sì

CAPUANO Raffaele: il direttore, se capisco, allora bene (nds si sovrappongono le voci)

PINI Gianluca: certo certo

CAPUANO Raffaele: allora li recupero da lì, li recupero da lì, perfetto!

PINI Gianluca: va bè comunque te li giro così ce li hai... (nds si sovrappongono le voci) [incomprensibile]

CAPUANO Raffaele: okay

PINI Gianluca: c'è tutto (nds si sovrappongono le voci) [incomprensibile] diretto,...

CAPUANO Raffaele: benissimo

PINI Gianluca: l'assunzione diretta delle responsabilità...

CAPUANO Raffaele: verifico...verifico se c'è un problema di natura diversa o è semplicemente una questione statistica... (nds si sovrappongono le voci)

PINI Gianluca: okay...va bene (nds si sovrappongono le voci)


CAPUANO Raffaele: oooo...perchè può capitare anche semplicemente questo, okay! grazie (nds si sovrappongono le voci) e buon pomeriggio

PINI Gianluca: grazie mille...grazie

CAPUANO Raffaele: ciao ciao

Come è stato spiegato dai funzionari e dai dirigenti dell'Agenzia delle Dogane, il sistema automatizzato centrale decide quando una importazione deve essere sottoposta solo a **Controllo Documentale (CD)** oppure a **Visita Merci (VM)**. In questo secondo caso, la merce deve essere sottoposta a ispezione fisica, al fine di accertare la corrispondenza di quello che viene importato con quanto dichiarato nella bolletta doganale. La selezione tra un tipo di controllo e l'altro viene fatta automaticamente, alla luce, però, di parametri di rischio inseriti dalla Sezione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane.

Tuttavia, come noto, la Direzione nazionale dell'Agenzia delle Dogane a marzo 2020 aveva emanato una circolare nella quale aveva disposto che, al fine di contemperare la presenza dei funzionari doganali in **smartworking** durante il periodo di lockdown e la necessità di continuare a sdoganare velocemente merce (soprattutto utile per contrastare il Covid-19), ogni volta che il sistema automatizzato selezionava il controllo Visita Merci (VM), il singolo operatore doveva automaticamente declassarlo in mereo Controllo Documentale (CD). PINI, deve ritenersi ignaro di questa circolare, si preoccupava che la merce non andasse effettivamente in Visita Merci, in quanto da una possibile ispezione del carico poteva venire in luce che lui stesse importando mascherine chirurgiche già finite nella loro lavorazione (e non semplici semilavorati) e che la documentazione allegata non corrispondesse alla merce importata.

 175

La preoccupazione relativa all'aver consegnato alla AUSL della Romagna dispositivi medici completamente privi di qualunque idonea certificazione (CE ovvero in deroga) si palesava molto chiaramente anche durante altre conversazioni, intercorse nei giorni seguenti tra PINI e PRATI, Responsabile del magazzino di Pievesistina e nominato proprio per l'appalto con la CODICE Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

In particolare, in data **29 aprile 2020** alle ore 12.20 (RII 81/2020 prog. Volte 2816.2; all. n. 283 della nota di P.G. del 07.12.2021) PRATI chiamava PINI Gianluca per informarlo che era in atto un controllo dei Carabinieri del NAS¹²⁵ presso il magazzino AUSL di Pievesistina di Cesena in relazione anche agli acquisiti di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Nella telefonata si comprende che PINI avrebbe fatto anche "retroagire" la sua "certificazione italiana", come a voler sanare pregresse irregolarità certificative che sussistevano e che, invece, non potevano certamente essere sanate con una "dichiarazione di conformità", tra l'altro, neppure idonea per quanto sopra detto. Nella conversazione qui riportata, nonostante i due discutessero della prossima fornitura di UTP2 (che sarebbe stata consegnata a giugno 2020), si evincono chiaramente quattro dati probatori estremamente importanti con riferimento alle importazioni di mascherine chirurgiche consegnate alla AUSL della Romagna:

l'utilizzo fraudolento fatto dell'atto "parere favorevole", fatto firmare da PRATI Gianluca alla COCQUIO in data 1 aprile 2020;

l'assenza di idoneo e valido certificato CE per i dispositivi medici consegnati alla AUSL della Romagna;

l'assenza di qualunque certificazione in deroga da parte dell'ISS, nonostante fosse necessaria;

la piena consapevolezza di PINI e di PRATI in ordine alla non conformità del prodotto consegnato/ricevuto rispetto a quello pattuito nell'Accordo Quadro e già interamente pagato.

Questo il contenuto della conversazione:

PINI Gianluca: pronto

PRATI Gianluca: senza il disturbo ciao

PINI Gianluca: ciao

PRATI Gianluca: senti, mi fai una cortesia se puoi? Tu hai mandato delle PEC a noi

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: al Provveditorato probabilmente, solo che non se le trovano e abbiamo i NAS, ovviamente che sono venuti a farci visita e già vorremmo dare le PEC che ci hai mandato, io ho provato a cercarle ma io non ho accesso al loro protocollo, ho accesso al mio, ma il mio non è uguale al loro

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: a me mi, l'ultima che mi hai mandato, secondo me ci interessa quella dove rispondi al tempogramma, che gli avevi mandato la PEC hai presente?

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: eh, riesci a mandarmi una copia di quella PEC?

PINI Gianluca: ah certo, assolutamente

PRATI Gianluca: me la mandi a me che dopo gliela... perchè te hai mandato quella PEC lì, io adesso non ricordo altre PEC, a parte quelle del contratto iniziale

PINI Gianluca: io ho mandato quella PEC

PRATI Gianluca: quella c'è

PINI Gianluca: e ho mandato il tempogramma, e ho mandato quella della penale

PRATI Gianluca: esatto, se me lo mandi per mail normale a me, che dopo io lo stampo e glielo do, son tranquilli eh, giusto per dirti

PINI Gianluca: niente vabbè', sai com'è con tutto il casino che c'è in giro

¹²⁵ Dalle sommarie informazioni rese dalla dott. ssa COCQUIO (all. n. 192 della nota di P.G. del 07.12.2021) sembrerebbe esservi stato un controllo della Gdf; mentre in questa conversazione si parla di NAS. A prescindere dall'organo di P.G. che aveva effettuato il controllo, rileva che a seguito di questo accesso presso la AUSL della Romagna gli indagati manifestino preoccupazione.

PRATI Gianluca: *si si loro adesso vogliono solo la documentazione, noi gliela diamo*

PINI Gianluca: *vabbe' dategli anche la lettera che ha fatto la (incomprensibile) perchè lui*

PRATI Gianluca: *no no gliela diamo tutto, gli abbiamo dato tutto*

PINI Gianluca: *fra l'altro io ho la certificazione italiana adesso, se ne hanno bisogno io gliela faccio avere*

PRATI Gianluca: *okay okay okay, no no ma sono lì dico, molto tranquilli e per me è più una cosa che devono fare più che, non è che sono venuti apposta ecco, sono venuti perchè per me lo stanno facendo dappertutto*

PINI Gianluca: *va bene*

PRATI Gianluca: *okay okay grazie, scusa, dopo ci sentiamo*

PINI Gianluca: *ciao*

PRATI Gianluca: *ciao ciao*

Dopo appena due ore PINI e PRATI si risentivano telefonicamente (ore 14:32 del 29.04.2020 RIT 81/2020 prog. Volte 2845.2: all. n. 284 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PRATI Gianluca: *Gianluca scusa*

PINI Gianluca: *dimmi*

PRATI Gianluca: *si sono spostati adesso sulle FP2 e io non mi trovo, che sicuramente anche quello me lo hai mandato, qualche certificazione sulle P2, se tu ne hai anche nuove rispetto a quello che ci consegnerai, se c'è le hai, gli do quelle*

PINI Gianluca: *quelle lì devo fare il percorso con l'INAIL.*

PRATI Gianluca: *il percorso con l'INAIL, certo, okay*

PINI Gianluca: *perchè mentre quelle altre avete detto voi che andavano bene, non ho fatto il percorso perchè io vi ho mandato la mail e tu mi hai detto no no niente percorso, facciamo il caso, ti ricordi no che c'è la lettera della COCQUIO?*

PRATI Gianluca: *si*

PINI Gianluca: *queste qui voi non potete certificarle voi come DM, cioè come DPI, e quindi c'è per forza di cose il percorso dell'INAIL, quindi quelle te le do quando faccio il percorso dell'INAIL*

PRATI Gianluca: *ma nel... okay, quindi adesso noi ti abbiamo dato un okay, però io mi ricordo che noi ti abbiamo dato un okay su un prodotto che ci avevi mandato, dicendo...*

PINI Gianluca: *il problema che è legato alla spedizione che è in atto, e quindi i documenti seguono la spedizione*

PRATI Gianluca: *vabbe' allora gli dico che stiamo facendo il percorso dell'INAIL e quindi ce le darai quando*

PINI Gianluca: *esatto nel momento in cui deposito all'INAIL, perchè c'è, quando sai che ti arrivano sui la comunicazione e poi hai tempo tre giorni di dare tutti i documenti*

PRATI Gianluca: *okay, hai tempo tre giorni per avere i documenti chi? l'u?*

PINI Gianluca: *all'INAIL, sì, esatto*

PRATI Gianluca: *tu, ma che documenti gli dai?*

PINI Gianluca: *li devo preparare*

PRATI Gianluca: *ah li devi preparare*

PINI Gianluca: *test report, la scheda tecnica e...*

PRATI Gianluca: *che però adesso tu non hai?*

PINI Gianluca: *allora, io ce l'ho*

PRATI Gianluca: *no, per capire, ti faccio delle domande per capire io*

PINI Gianluca: *io ce l'ho, in ce l'ho e il discorso è che ho bisogno di averla firmata dal produttore e loro te la rilasciano solo nel momento in cui spediscono ed è insieme alla merce*

PRATI Gianluca: *quindi ancora non l'hanno spedita*

PINI Gianluca: *ancora la merce, la merce è in dogana a Hong Kong e deve partire*

PRATI Gianluca: *okay*

PINI Gianluca: *c'è in dogana a Hong Kong e domani ho il numero di spedizione*

PRATI Gianluca: *okay, quindi domani il numero di spedizione e arriva in Italia, una volta che è in Italia tu recuperi le...*

PINI Gianluca: *faccio il percorso INAIL.*

PRATT Gianluca: percorso INAIL e una volta che hai quello ci mandi tutti i certificati

PINI Gianluca: esatto, faccio il percorso INAIL, una volta che escono ve li giro. anzj una volta che ho già i certificati, scusami una volta che ho già il test report e tutto per fare il percorso INAIL, te lo anticipo, poi nel momento in cui mi da la validazione l'INAIL io ti giro anche la validazione

PRATT Gianluca: okay, va bene, adesso stam cercando semplicemente una mail dove c'era scritto da qualche parte a che prezzo me le facevi pagare

PINI Gianluca: due due

PRATT Gianluca: e no lo so, però cercavo la mail (ride)

PINI Gianluca: ah okay

PRATT Gianluca: cercavo la mail che mi avevi mandato perchè secondo me loro la vogliono e voglio vedere che in quella mail lì non ci fosse già anche qualche scheda perchè se c'era gliela tolgo a sto punto.

PINI Gianluca: no la cosa più importante Luca e che noi non abbiamo fatto il percorso con l'Istituto Superiore di Sanità

PRATT Gianluca: gliel'ho già detto, gliel'ho già detto

PINI Gianluca: perchè io non voglio rotture di scatole su quelle eh

PRATT Gianluca: sì, no no no, gliel'ho già detto, è solo che loro adesso vogliono solo raccogliere i documenti che abbiamo, loro mi diranno ma perchè te le hai prese senza certificazione? Io gli dirò, no le abbiamo prese vincolando l'idoneità alla certificazione

PINI Gianluca: certo

PRATT Gianluca: dopo di che loro mi dicono ma perchè le hai pagato in anticipo? Perchè adesso sono su questa linea qui e io gli dirò perchè in quel momento il mercato era così

PINI Gianluca: esatto

PRATT Gianluca: cioè cosa vuoi che ti dica

PINI Gianluca: e per averle, non si trovano tuttora quindi

PRATT Gianluca: dovevi pagarle prima, sì sì sì, no ma adesso era per capire, adesso volevo vedere giusto cosa avevo, va bene adesso gli dico così dai, eccole P2, le ho trovate... (sta leggendo) scusate il ritardo, bla bla, P2, bla bla, vinenti e caratteristiche tecniche, grazie, confermate due o tre aprile, vabbè' dopo lì tu mettemi dei giorni di consegna che non sono, però però però stavo guardando il prezzo, no a me interessava trovare una mail con il prezzo, perchè a me lo hai mandato per WhatsApp, comunque io ti ho fatto l'ordine, vaffanculo, quello è il prezzo che ce l'ho qua, aspetta che me lo hanno stampato così verifico anche se il prezzo era quello, io ho messo due e trentasei, però qui avevo ancora il...

PINI Gianluca: no alla fine tu mi hai detto devi farmi lo sconto e io ti ho detto due e due alla fine

PRATT Gianluca: okay, quindi due e due e quindi adesso io qui gli posso dire che il prezzo si è abbassato e gli posso dire due e due, più IVA

PINI Gianluca: sì sì

PRATT Gianluca: okay

PINI Gianluca: senza IVA adesso

PRATT Gianluca: ah adesso sì, però per dire il prezzo che mi davi era già al netto

PINI Gianluca: esatto

PRATT Gianluca: due e due

PINI Gianluca: al netto e poi c'era il discorso che io da lì ti ho già scontato

PRATT Gianluca: il dazio, okay, va bene lo faccio modificare, grazie

PINI Gianluca: mi raccomando Luca perchè sta storia degli SS, cioè se non la capiscono viene fuori un cinema eh

PRATT Gianluca: sì, no no ma

PINI Gianluca: io ho fatto i salti mortali per portarle

PRATT Gianluca: no no no

PINI Gianluca: chiaramente in deroga a tutto

PRATT Gianluca: per adesso, per adesso è tutto tranquillo, è che solo voglio raccogliere un pò di documentazine, quindi adesso io gli do quello che ho

PINI Gianluca: se vogliono spiegazioni gliele diamo

PRATT Gianluca: certo, no no no ma questi adesso vogliono solo dei dati

PINI Gianluca: io sono sempre andato in dogana facendomi vedere sempre con quella

PRATI Gianluca: *si si, no no ma, tranquillo quindi io posso mettere due e due, quindi dopo di questo qui noi teoricamente noi dobbiamo ricevere una nota di accredito? Perché io ti ho versato quattro e ventiquattro... e ottocento*

PINI Gianluca: *si... la nota di accredito*

PRATI Gianluca: *okay okay okay va bene adesso...*

PINI Gianluca: *è che dobbiamo attendere ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha messo il codice per fare l'esenzione IVA, come me lo mette io spero entro domani così chiudono il mese, ti faccio la fattura, ti faccio la nota di credito, di quello del FP2 e ti mando il bonifico di ritorno*

PRATI Gianluca: *okay okay okay, va bene*

PINI Gianluca: *spieghi che noi siamo*

PRATI Gianluca: *si si si, glielo dico, okay, grazie, ciao*

PINI Gianluca: *ciao ciao*

Una volta terminata la telefonata con PRATI, PINI contattava BEDONNI, legale rappresentante dell'ECM, poiché preoccupato dal controllo del NAS presso la AUSL della Romagna. Lo scopo della telefonata era di sollecitare un accordo con BEDONNI per avviare spediente le procedure di certificazione delle mascherine chirurgiche prodotte in Cina e importate dalla CODICE s.r.l. (29.04.2020 alle ore 14:43 RIT 81/2020 prog. Volte 2854.2: all. n. 29 della nota di P.G. del 07.12.2021). Dalla conversazione emerge che PINI, consapevole di aver importato e consegnato alla AUSL dispositivi medici privi di valida e idonea certificazione CE, decideva di pagare ECM affinché provasse a sistemare la documentazione. PINI era conscio anche del fatto che nessun altro ente con laboratori certificati potesse fargli il "servizio" richiesto e che solo BEDONNI, una volta pagato, poteva rilasciare qualunque certificazione, anche se priva di validità giuridica e di efficacia certificativa, come riferitogli dal suo socio in affari, FIORE Gianluca, in diverse conversazioni telefoniche (progr. 1586.2 RIT 81/20 del 17.04.2020 ore 19:59: all. n. 21 della nota di P.G. e progr. n. 1602.2 RIT 81/20 del 18.04.2020 ore 11:38: all. n. 22 della nota di P.G. del 07.12.2021). I due così conversavano:

BEDONNI Luca: *pronto*

PINI Gianluca: *ecco c'è la facciamo*

BEDONNI Luca: *forse, dimmi pure*

PINI Gianluca: *(ride)*

BEDONNI Luca: *hanno deciso?*

PINI Gianluca: *guarda, ormai avrai capito con chi hai a che fare, decido io e punto, perchè mi sono rotto le palle, già oggi c'ho i NAS da un cliente che stanno verificando anche le virgole, quindi*

BEDONNI Luca: *ah beh è così adesso*

PINI Gianluca: *ah*

BEDONNI Luca: *dico adesso è così, in quel senso qua*

PINI Gianluca: *si si no ma io, si però questo qui è l'ASI. almeno hanno fatto loro l'istruttoria con l'ISS quindi hanno fatto loro la dichiarazione che andavano bene quindi*

BEDONNI Luca: *okay*

PINI Gianluca: *se non lo sanno loro, io non so che cazzo dirti, cioè sono andati in deroga praticamente*

BEDONNI Luca: *da soli*

PINI Gianluca: *no no dai privati non c'è... e no, vado al punto, quanto mi fai spendere per le LI?*

BEDONNI Luca: *te l'ho detto, te l'ho detto ieri, perchè comunque è una certificazione anche nuova, diciamo così, e costa quella cifra che ti ho detto ieri*

PINI Gianluca: *cioè come quell'altra? l'rent'otto?*

BEDONNI Luca: *no, meno*

PINI Gianluca: *ah*

BEDONNI Luca: *perchè, trenta se le prove c'è le da il tuo amico*



PINI Gianluca: (incomprensibile)

BEDONNI Luca: non ci danno un cazzo loro?

PINI Gianluca: secondo me no, si stanno incantando, te lo dico fuori dai denti, sta storia del prezzo li sta facendo litigare

BEDONNI Luca: ah beh immagino

PINI Gianluca: io mi trovo nel mezzo come un coglione che devo impartire della rmba che mi hanno ordinato loro che non mi ritireranno, cioè a questo punto dovrò mettere sul mercato e mettendomi in difficoltà, perchè mi metteranno in difficoltà, proprio che rimane fra me e te, cioè nel senso chiunque va in difficoltà se li ordinano un milione e mezzo...

BEDONNI Luca: però secondo me guarda io c'ho tanta di quella gente che mi chiede delle mascherine, quindi sai quanti... quindi il problema è che allora dobbiamo fare così a trent'otto e mi devi mandare le mascherine e io vado subito avanti con le prove, con tutto, ti mando già la documentazione, quindi le targhe', perchè cambiano anche lì le targhe', **cambia tutto**, dobbiamo rifare tutto e soprattutto ci sono le prove

PINI Gianluca: non c'è lo sconto cliente buono pagatore

BEDONNI Luca: te l'ho già fatto, lo so che sei bravissimo, te l'ho già fatto, te l'ho già fatto

PINI Gianluca: (ride) pago io

BEDONNI Luca: sì sì lo so, guarda quello non discute, anzi, tanto di cappello (ride) è già un prezzo te lo dico, perchè di solito noi vendiamo molto più alto, perchè comunque dopo quando vedrai il fascicolo, vedrai che tipo di lavoro è, abbastanza complicato

PINI Gianluca: mandami, mandami tutto che te lo firmo, dai

BEDONNI Luca: ti scrivo I.1, okay?

PINI Gianluca: okay, va bene

BEDONNI Luca: dai te lo mando allora

PINI Gianluca: ah ti mando su una persona subito a portarvi i prodotti

BEDONNI Luca: sì, fammele avere, fammele avere un po'

PINI Gianluca: oggi pomeriggio arriva

BEDONNI Luca: sì e io ti mando già, domani ti mando già tutto, okay?

PINI Gianluca: va bene, okay

BEDONNI Luca: ti mando subito grazie, ciao

PINI Gianluca: ciao ciao

BEDONNI Luca: ciao ciao

Rilevante è poi la conversazione in data **03.05.2020** ore 19:08 (RIF. 81/20 progr. 3227.2: all. n. 288 della nota di P.G. del 07.12.2021) nella quale PINI interloquiva con PRATI. In essa emerge l'uso strumentale e fraudolento del documento "parere favorevole" redatto da PINI e fatto sottoscrivere alla ignara COCCIO, per il tramite di PRATI; la piena conoscenza della falsità delle certificazioni prodotte alla AUSL della Romagna; la inidoneità e la non validità della sua dichiarazione di conformità CE; nonché la consapevolezza di non avere mai attivato la procedura della certificazione in deroga dinanzi all'ISS, pur essendo tenuto, addossando la responsabilità alla AUSL (mentre l'onere gravava sull'importatore CODICE s.r.l. per legge).

PRATI Gianluca: eh ho letto eh però traducimelo in parole povere della serie

PINI Gianluca: della serie in buona sostanza adesso io non so che cosa vi hanno chiesto...incomprensibile il contratto che abbiamo fatto noi lo abbiamo fatto il 16 di marzo

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: che incredibilmente era l'ultimo giorno in cui era applicabile l'art 34 del decreto del 2 marzo¹²⁶ quello dove diceva in buona sostanza comprate quel cazzo che vi pare poi dopo

¹²⁶ In realtà, come già si è visto, l'art. 34 del d.l. 9/2020 (abrogato con l. 27/2020 che in ogni caso fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14) prevedeva che "Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti autorizzati individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire

PRATI Gianluca: si si

PINI Gianluca: come pubblica amministrazione poi ognuno è responsabile prima di utilizzarlo di valutare

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: tant'è che poi quando ce l'hanno chiesto in dogana anche se era dopo il 17 marzo però si applica al contratto assolutamente prima

PRATI Gianluca: si assolutamente si

PINI Gianluca: io gli ho mandato la lettera della COPIO e loro di hanno sdoganato

PRATI Gianluca: si si ma siamo tranquilli Luca

PINI Gianluca: no non non

PRATI Gianluca: no ti volevo dire anche tu te dopo quando ti vedo siamo tranquilli insomma

PINI Gianluca: no dopo che non vengono a fare storie strane, quello del proprio in virtù del rispetto delle norme

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: gli FFP2

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: me le avete ordinate dopo e quindi va in vigore il decreto del 17

PRATI Gianluca: va bene si

PINI Gianluca: e quindi vedo io fare la validazione prima di darvele

PRATI Gianluca: diciamo che è meglio visto anche il contesto attuale che si vede a livello nazionale

PINI Gianluca: devo io farlo

PRATI Gianluca: facciamo un percorso in più che tanto alla fine

PINI Gianluca: esatto, mo costa un botto

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: va bene lo stesso non m'ene frega un cazzo ehb va bene così nessuno ha mal di testa ehb mmm la merce stavo guardando 5 minuti fa è già a malpena

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: quindi il tempo tecnico che l'INAIL mi risponda

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: alle documentazioni che mando domani già devo mandare il test report il certificato di conformità la scheda tecnica e il fascicolo tecnico che sto facendo preparare (si sovrappongono le voci)

PRATI Gianluca: ma ma noi il 25 marzo no delle FFP2 tu dici in quel momento lì era in vigore la nuova norma

PINI Gianluca: si, si perché... perché mentre già altri prodotti le mascherine fra quelli erano espressamente citate nel contratto quindi non possiamo dirti che dovevamo fare (si sovrappongono le voci)... in deroga su questo non essendoci .. incomprensibile per non avere rotture di scatole .. incomprensibile

PRATI Gianluca: certo ascolta Gianluca per quanto riguarda l'INAIL tu lo sdoganamento è vincolato all'autorizzazione dell'INAIL a poterle fare uscire oppure no

PINI Gianluca: no no (si sovrappongono le voci)

PRATI Gianluca: tu le svincoli e prima di darvele ti fai dare l'OK

PINI Gianluca: io le sdogano le metto al mio magazzino in sospensione

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: appena mi arriva il caso dell'INAIL ... qual'è sono arrivati adesso e stavo è il problema che non ti danno i documenti fin tanto che non arrivano in dogana sono arrivati adesso

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: e stavo scrivendo (incomprensibile) di darveli subito domani mattina che io faccio la pec

PRATI Gianluca: ok

dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari: sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.



PINI Gianluca: visto che ci sono tutti i documenti e massimo in tre giorni li devono rispondere
 PRATI Gianluca: io ti devo dare la consegna ..lo svincolo diretto oppure te l'ho già dato
 PINI Gianluca: sì sì certo sì sì me lo devi dare te lo preparo te lo preparo per domani
 PRATI Gianluca: ok
 PINI Gianluca: ok
 PRATI Gianluca: eee diciamo che te domani allora svincolo diretto te quando me lo chiedi chiedimelo per mail
 PINI Gianluca: te lo chiedo domani per mail
 PRATI Gianluca: e mi dici che sono arrivate ieri .. oggi quando sono arrivate se sono arrivate oggi se sono arrivate domani
 PINI Gianluca: incomprensibile ... stavo guardando i contenuti
 PRATI Gianluca: va bene te quando lo sai mi metti quando sono arrivate
 PINI Gianluca: perfetto
 PRATI Gianluca: poi te domani le mascherine chirurgiche come sei messo
 PINI Gianluca: allora
 PRATI Gianluca: a me non interessa che tu me le porti eh , perchè in questo momento sono coperto
 PINI Gianluca: domattina
 PRATI Gianluca: eh allora tu mi scrivi che ce le hai in magazzino
 PINI Gianluca: sì
 PRATI Gianluca: e che mi chiedi ehhhhh ce le hai dal giorno X insomma
 PINI Gianluca: io ce le ho dal giorno 27 mi sembra
 PRATI Gianluca: ok e come concordato mi scrivi le tengo io al fine di ... di lasciare spazio libero ai magazzini dell'AOSS, che so che in questo momento sono... come concordato tu metti
 PINI Gianluca: certo sì certo
 PRATI Gianluca: ve le teng...tengo io dopo
 PINI Gianluca: sì sì sì
 PRATI Gianluca: così diciamo anche lì sì abbiamo però sulle chirurgiche zero problema eee se tu lunedì
 PINI Gianluca: sì
 PRATI Gianluca: eh vuoi passare da Pieve (Pievesestina) siamo lì oppure concordiamo lì insomma
 PINI Gianluca: ci sono sì sono
 PRATI Gianluca: ok va bene
 PINI Gianluca: ma dimmi tu mattinata o pomeriggio
 PRATI Gianluca: è uguale ... uguale indifferente
 PINI Gianluca: va bene finisco di allora finisco di fare tutte le procedure EMAIL
 PRATI Gianluca: esatto bravo
 PINI Gianluca: e poi vengo da voi
 PRATI Gianluca: esatto così vediamo bene incomprensibile un po' ci... come facciamo
 PINI Gianluca: va bene ok
 PRATI Gianluca: ciao buona domenica
 PINI Gianluca: ciao ciao ciao

Segue conversazione in data **7 maggio 2020** alle ore 9:45 (progr. 36+1.2 RTT' 81/20: all. n. 289 della nota di P.G. del 07.12.2021), su analoghi argomenti del giorno precedente tra PINI e PRATI.

PINI Gianluca: pronto
 PRATI Gianluca: ciao buongiorno
 PINI Gianluca: ubèè! ciao buongiorno
 PRATI Gianluca: ascolta, uhm! per quanto riguarda il deposito delle mascherine chirurgiche, allora Rita mi ha fatto vedere che ti ha scritto una letteraboh! in data 5.5.2020 che non so se li'hai vista?
 PINI Gianluca: ..il deposito ...sì
 PRATI Gianluca: ok!
 PINI Gianluca: gli ho già risposto ieri io
 PRATI Gianluca: ah! gli hai già risposto a questa lettera?
 PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: ah! a posto ..perchè non abbiamo

PINI Gianluca: ieri sera

PRATI Gianluca: ah! perchè qui i protocolli non l'hanno passata

PINI Gianluca: la anticipo se vuoi?

PRATI Gianluca: no, a me mi interessa solo un aspetto

PINI Gianluca: dimmi

PRATI Gianluca: nelle 352 mascherine ...mila

PINI Gianluca: si

PRATI Gianluca: tu le hai già ?

PINI Gianluca: certo!

PRATI Gianluca: posso venire nel magazzino a fare una foto, così la lascio agli atti?

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: del fatto...allora facciamo così senti se sei d'accordo?...io adesso ti mando una e mail che ti dico (incomprensibile) mi diciposso venire a ...e te mi rispondi sì o no? (si sovrapppongono le voci)

PINI Gianluca: quando volete

PRATI Gianluca: lascio anche il percorso tracciato

PINI Gianluca: assolutamente

PRATI Gianluca: così dopo...così dopo ci vediamo capito !

PINI Gianluca: va bene, ciao

PRATI Gianluca: ok! grazie

PINI Gianluca: va bene , ok!

PRATI Gianluca: ciao ciao

PINI Gianluca: ciao ciao

In data **7 maggio 2020** alle ore 10,24, intercorre tra MALATERRA e PINI (RIT. 81/20 progr. 3654.2: all. n. 38 della nota di P.C. del 07.2021) conversazione in cui, pur riferendosi alle importazioni di dispositivi medici, avvenute in data 7 maggio 2020, si comprendono argomenti utili anche per le importazioni precedenti, ivi comprese quelle in trattazione e quelle del 14 aprile 2020 nelle quali era stata utilizzata in sede di sdoganamento la dichiarazione di conformità CE, redatta dallo stesso PINI. In occasione dell'importazione del 7 maggio 2020 il funzionario doganale aveva sollevato questioni sulla documentazione presentata, nei seguenti termini.


Poiché PINI aveva consegnato alle Dogane la dichiarazione di conformità CE in data 7 maggio 2020, ma in tale data non risultava ancora esservi stata l'iscrizione della CODICE s.r.l. presso il Ministero della Sanità per i D.M. mascherine chirurgiche, si dubitava che il prodotto potesse essere immesso in commercio con marchio CU.

PINI gli riferiva falsamente che i prodotti in questione non li avrebbe messi in commercio sino alla avvenuta iscrizione da parte del Ministero della Salute, tenendoli nel frattempo in magazzino.

Lo spedizioniere chiedeva altresì lumi sulla funzione dell'attestazione HCM in relazione alla dichiarazione di conformità CE rilasciata da PINI in data 20 aprile 2020, ottenendo, tuttavia, da quest'ultimo la risposta di mettersi in contatto direttamente con BEDONNI di ECM, riferendogli altresì che gli avrebbe fatto avere il numero di iscrizione al Ministero della Sanità quanto prima.

Appare quindi che PINI, sapendo di non essere ancora iscritto nel registro del Ministero della Salute, mentiva al suo spedizioniere e, per il tramite di questo, all'Agenzia delle Dogane.

Avendo compreso il pericolo che egli stava correndo con questo funzionario doganale più solerte, egli attivava i suoi canali "superiori", contattando direttamente il Direttore Generale MINENNA Marcelo e il suo vice, CAPUANO Raffaele, al fine di opporsi in tutti i modi alla consegna della documentazione tecnica richiesta dal funzionario doganale in fase di sdoganamento.

 183

In data 8 maggio 2020 alle ore 10.39 (progr. n. 38.2 RIT 86/20; all. n. 291 della nota di P.G. del 07.12.2021), PRATI veniva contattato dalla COCQUIO mentre si trovava insieme alla Dirigente VERSARI, emergendo la manifestazione da parte delle due donne di fortissime perplessità sulla validità della documentazione prodotta da PINI alla AUSL in relazione ai dispositivi medici consegnati:

COCQUIO Teresa: Ah Gianluca scusami ehh... sei in giro?

PRATI Gianluca: Ciao sì... sì, sto arrivando

COCQUIO Teresa: Ok...no niente sono ancora qui con l'Orietta perché ehm... abbiamo ancora dei dubbi su sti certificati perché io avevo capito che quello ci avresti girato fosse a conclusione dei vari giri...

PRATI Gianluca: dell'Inail dici? parli delle P2 o delle masc... chirurgiche?

COCQUIO Teresa: Albrà...parlo di tutte e due, adesso l'Inail devo ancora capire siamo...siamo sulle chirurgiche adesso...

PRATI Gianluca: sì...

COCQUIO Teresa: sulle chirurgiche ho capito che quello che ci ha girati doveva aver...doveva avere concluso il giro...

PRATI Gianluca: sì, sì

COCQUIO Teresa: eh... invece la Regione mi dice di no, che sono due certificazioni che in realtà sono un presupposto per... ma manca dell'altro...

PRATI Gianluca: Di allora chiama... io... ho bisogno che...se lo chiamate mi fate una cortesia perché io... non cosa dire non...non sono un esperto [incomprensibile]

COCQUIO Teresa: però volevo...volevo... no no no ti volevo chiedere...avevo capito giusto era così che lui diceva

PRATI Gianluca: avevi capito giusto, avevi capito giusto. Lui mi ha detto che quei due certificati...combinati... hanno l'effetto del marchio CE. Tant'è che lui...è lui che lo appone sulle confezioni. In Italia, che hanno questo marchio sono in tre, quindi la Regione ha espresso un parere rispetto a una cosa che sa o ha espresso un parere dicendo una cosa che non avendolo mai visto non lo sa. Perché bisogna anche riuscire a fare questo tipo di ragionamento...

COCQUIO Teresa: no no ma difatti non mica dire che sia oro quello che mi dicono però comunque bisogna...bisogna andarci dietro e non lo so

PRATI Gianluca: (incomp.) perché se la Regione t'ha detto che non va bene...allora evidentemente ha delle...degli elementi per poterlo dire, se dice che non lo sa...allora è un altro film...

COCQUIO Teresa: no no no loro dicono i due documenti che mi hai girato non sono a conclusione del percorso, loro devono concludere il percorso così mi ha scritto

PRATI Gianluca: allora guarda io l'ho capito che era concluso non vorrei aver capito male...perché può essere anche che abbia capito male. Io comunque glielo avevo detto guarda che sicuramente per questi due certificati ti chiamerà o la Teresa o la S.P.P. perché... essendo la prima volta abbiamo bisogno di aver degli elementi che ci...aiutino a capire dov'è scritto che vanno bene...che li possiam tenere come...

COCQUIO Teresa: e anche per l'ERP ti ha detto che era concluso il giro?

PRATI Gianluca: allora per l'ERP... da quello che ho capito lui ha... sì con i documenti che ci ha dato non ho capito che ne debba mandare altri...

COCQUIO Teresa: ok adesso...allora lì è un po' diverso perché lì mi diceva Molara che, perché il documento che mi ha mandato non c'è, faccio per dire, un timbro qualcosa dell'INAIL che dice ok... ma Molara mi dice in realtà dice io non ne ho mai visti di documenti così, quello che bisogna fare è andare sul sito INAIL e verificare e quindi quello ha detto me lo farà e ci guarda...ci guarda lui

PRATI Gianluca: ok

COCQUIO Teresa: e quello mi saprà dire insomma, invece sulle mascherine sono più in difficoltà perché non... cioè non so cos'altro andare a vedere cioè io ho guardato questo ECM e...c'è nel sito però... dice quello lì non ha valore e l'altro va concluso il giro, quindi adesso va bè... chiameremo lui e poi richiamerò la Regione vediamo un attimo

PRATI Gianluca: si prova, no ma magari manca un documento e non ho capito io eh, lui mi ha detto la prossima settimana "sono a posto... ma io avevo capito devo etichettare tutto, mettendoci io il marchio...

COCQUIO Teresa: Eh...eh...eh...va bene ok

PRATTI Gianluca: perché io sono una delle tre aziende italiane abilitate alla certificazione che era un po' il tema che vi raccontavo ancora dieci dodici giorni fa, che lui ha detto io mi sono certificato in Italia siamo in tre a poter fare certificati italiani invece di avere un certificato cinese, tedesco, svizzero, io come azienda mi assumo la responsabilità totale di dire che è certificato perché io sono una tre delle aziende italiane che può dire che è... che può certificare". Poi, non mi chidere come ha fatto io dopo non lo so lui come fa ad essere...però conoscendolo, come vi dicevo, ha anche già comprato le macchine per fare le mascherine cioè è uno che quando si muove si muove quindi...non lo so... magari ho capito male io voi potete dire Gianluca ha detto che è conclusivo però la Regione ha detto di no...

COCQUIO Teresa: il documento che lui di...quello che firma lui diciamo così è del 20 Aprile quindi risale già a...a due tre settimane fa voglio dire...

PRATTI Gianluca: ecco quando lui ha detto...

COCQUIO Teresa: questo ce l'aveva già in mano.

PRATTI Gianluca: sì quando ha detto che lui può certificare io credo che mancasse il documento ECM dove c'è scritto che... in base a una scheda tecnica M... non mi ricordo cosa bla bla ...ehm...può essere certificato

COCQUIO Teresa: e infatti questa attestazione è del 7 Maggio. Per me era questa che lui stava aspettando.

PRATTI Gianluca: esatto, esatto perché era la certificazione che gli dava l'ok a mettere il timbro. A questo punto il timbro dicendo "io sono uno di quei tre che lo può mettere, lo mello".

COCQUIO Teresa: va bene, va bene adesso...

PRATTI Gianluca: io, io l'ho capita così purtroppo anche qui è una cosa nuova perché ...non l'abbiamo mai vista nessuno...

COCQUIO Teresa: certo certo va bene dai adesso poi facciamo altre due tre telefonate (si accavallano le voci)

PRATTI Gianluca: io secondo me... se lo chiamate è meglio perché così mi aiutate anche a me a capire io ...l'avevo capita così e... poi dopo come dice chi è... se la Regione dice che non va bene per me non va bene cioè...

COCQUIO Teresa: ah no no no io mi accerto

PRATTI Gianluca: capito...dopodiché se la Regione ha un riferimento, facciamo parlare lei con la Regione in maniera tale che si chiariscano cose...tanto per noi ehm...il percorso deve essere quello. Io so che ha discusso (PINI ndr) mi diceva anche ieri con le dogane per questo motivo qui e... alla fine l'hanno fatto passare, perché gli dicevano ma te come fai a dire che hai il certificato... lui gli ha mandato tutta una serie di documenti e alla fine dopo mezz'ora che glieli ha mandati lo hanno fatto passare quindi evidentemente... boh

COCQUIO Teresa: ok...va bene, va bene. Chiaro. Valevo solo sapere dai perché queste cose sono un per tutti...

PRATTI Gianluca: sì, sì ha ragione però condividiamo questo percorso, voi gli fate una telefonata, lui vi dice delle cose, se vi convince bene altrimenti lo mettete in contatto con...cioè bisogna fare un tram...un triangolo con la Regione e fare in modo che dalla Regione ci diano ok.

COCQUIO Teresa: ok. Va bene, va bene senz'altro ...grazie ci sentiam dopo ciao.

PRATTI Gianluca: ciao ciao ciao

PRATTI, dopo aver parlato con la dottoressa COCQUIO, decideva di raccontare a PINI i dubbi sollevati dalla sua collega in merito alla certificazione, nella conversazione captata in data 12 maggio 2020 ore 11.16 (progt. 4200.2 RIT 81/20: all. n. 293 della nota di P.G. del 01.12.2021):

PINI Gianluca: Pronto dimmi tutto

PRATTI Gianluca: sei in Italia?

PINI Gianluca: eh

PRATTI Gianluca: sei in italia non sei in Cina?

PINI Gianluca: e no no [risata]

PRATTI Gianluca: [risata] ascolta ti disturbo per questa cosa qua, mi dispiace... la Teresa...

PINI Gianluca: sì

PRATTI Gianluca: Ehm...per quanto riguarda il cert... il test-report delle mascherine chirurgiche le L3...

PINI Gianluca: no...no quello... quello è un...è un test-report generico, quello specifico ce lo faccio avere...

PRATTI Gianluca: bravo!

PINI Gianluca: insieme alla certificazione... italiana

PRATI Gianluca: bravo.

PINI Gianluca: perchè quello atteneva alla...alla certificazione cinese ma l'abbiamo superato facendo quello italiano.

PRATI Gianluca: ok: si no anche perchè quello lì... cita l'FP2 e cita un codice di una mascherina che non è quello [incomprensibile]

PINI Gianluca: no no no ma quello non c'entra niente...

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: glielo avevo già risposto quello...quello non c'entra niente. Quello è... come ti ho spiegato...lì...contrariamente a quello che succede in Italia, in Cina...una mascherina chirurgica...può essere testata sia come DPI...

PRATI Gianluca: ah... ho capito...

PINI Gianluca: sia come [incomprensibile]...capito. Quindi quello era un test fatto sia per DPI...c'erano due test sullo stesso prodotto, però quello è totalmente superato dall'operazione di certificazione che abbiamo fatto in Italia...

PRATI Gianluca: perchè ti dico qual'è la premura...perchè abbiamo fin...stiamo finendo, abbiamo finito, praticamente abbiamo secondo me ancora un giorno o due e... e tre forse...

PINI Gianluca: io oggi registro il dispositivo ...

PRATI Gianluca: ok ora per dire che...dell'8/2...

PINI Gianluca: a parte che è già certificato...eh! Quindi...

PRATI Gianluca: certo, certo no no ma lei...sai...adesso di... coi test-report dopo io dal di lì vedo anche quelle due voci lì le...le due FN...UN ENI eeh...

PINI Gianluca: no sono due certificati diversi...

PRATI Gianluca: ah ok... la 14683 e la 10993 hai presente...

PINI Gianluca: quelli erano, quelli sono stati dati come riferimento iniziale dicendo questo è lo standard che hanno loro quindi ci sta bene...

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: poi comunque le certifico io in Italia prima di utilizzarle quindi quelle ehm...cioè quelle non fanno tesin in atti sull'effettività. L'effettività lo fa testo sulla mia dichiarazione alla certificazione italiana...sull'ultimo...sull'ultimo lotto.

PRATI Gianluca: ok ok ma te nell'ultimo lotto, senza che non ho capito una cosa, ci dai comunque un test-report?

PINI Gianluca: certo!

PRATI Gianluca: ok...ehm l'altra eh...ok quindi aspetto questa cosa qui per poter iniziare a distribuire le... l'ultimo lotto

PINI Gianluca: esatto...

PRATI Gianluca: e poi mi è venuto anche un dubbio in realtà... l'altro giorno quando ci siam visti tu mi hai detto io attacco l'etichetta... in quelle che ho io...

PINI Gianluca: sì.

PRATI Gianluca: ok... ma io in quelle che tu mi hai già consegnato l'etichetta lì non ce l'ho?

PINI Gianluca: no non c'è però non non... cioè puoi anche non...cioè non essendo per il commercio non è un problema capito?

PRATI Gianluca: ok ma tu che etichetta ci metti che non ho mica capito...

PINI Gianluca: ehm...io ci metto un'etichetta che sarebbe quella standard per il commercio ma non essendo questo commercio...

PRATI Gianluca: ah ok ok

PINI Gianluca: è un di più capito cioè...no...volendo io...cioè posso anche rietichettare tutto non è quello il problema..

PRATI Gianluca: no no era per capire... e... l'ultima cosa... rispetto hai ehm... tu ci hai mandato la...i controlli doganali delle I.3...

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: hai modo di mandarci anche quelli delle altre due... oppure no nel senso ce l'hai già te?

PINI Gianluca: no perchè questa è un pro...no perchè questa qui è una procedura che hanno iniziato da 20 giorni...

PRATI Gianluca: a posto!

PINI Gianluca: quindi prima c'è...tutto però non te ne da..., adesso sono obbligati a dartene comunicazione tramite PEC.

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: eebb...dopo invece...

PRATI Gianluca: prima?

PINI Gianluca: prima lo fanno e se lo tengono loro...

PRATI Gianluca: ok ok posin va bene...

PINI Gianluca: posso chiedere se me ne danno copia però boob... adesso provo a sentire...

PRATI Gianluca: ma no, adesso a me interessa più che altro l'altro che così iniziamo a distribuire le altre.

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: ok. Invece sulle FP2 sai niente?

PINI Gianluca: l'FP2 mi è arrivato l'avviso merce stamattina quindi... vado in dogana

PRATI Gianluca: ottimo

PINI Gianluca: anzi vi manderà lui...

PRATI Gianluca: sì per sdoganarli... ok grazie Gianluca ciao ciao

PINI Gianluca: vi manderà...esatto... con lo simbolo diretta..

Da questa telefonata emerge l'ulteriore artificio compiuto da PINI, una volta compreso che qualcuno all'interno della AUSL cominciava ad esaminare in maniera più approfondita le documentazioni da lui prodotte. In fase di consegna dei lotti importati in data 14 aprile e 28 aprile 2020 PINI Gianluca aveva dato all'azienda sanitaria la sua dichiarazione di conformità CE con allegato un test report, oltre al "Certificate of compliance" rilasciato da ECM in data 12 marzo 2020 (cfr. all. n. 124 della nota di P.G. del 07.12.201). Una volta scoperta la totale inidoneità da parte della AUSL dei documenti ricevuti, PINI, mentendo, affermava falsamente di dover dare un test report alla AUSL più specifico. In effetti, tra la documentazione sequestrata presso l'ufficio di PRATI Gianluca veniva rinvenuto un test report, che non risultava essere mai stato consegnato alle Dogane in occasione delle importazioni di mascherine chirurgiche destinate alla AUSL della Romagna.

Si tratta del Test Report n. 20ZCTS0310011LR (relativo a una mascherina chirurgica modello MK-YY001 - MK-KZ001 secondo la direttiva EN 14683:2019), emesso in data 10.03.2020 dal laboratorio cinese Shenzhen ZCT Technology Co., Ltd (all. n. 127 della nota di P.G. del 07.12.2021). Questo certificato è falso ed in ogni caso privo di validità giuridica e completamente inidoneo ad attestare i rapporti di prova in laboratorio delle mascherine a cui era allegato, per i seguenti motivi.

Dall'accertamento compiuto dalla P.G. sul sito ufficiale del CNAS¹²⁷ (China National Accreditation Service) Shenzhen ZCT Technology Co. Ltd non risulta essere laboratorio accreditato per eseguire i test sui DPI e DM.

La ricerca, compiuta anche sul sito del laboratorio emittente attraverso l'inserendo del numero del Test Report e il numero del modello, dava esito negativo, conducendo a ritenere che il documento fosse un falso.

Inoltre, è compilato parzialmente, in quanto nella prima pagina sia alla voce "Testing laboratory" sia alla voce "Manufacturer's name" manca il nominativo¹²⁸ (molto probabilmente è stato cancellato il nominativo ivi presente che era quello indicato nel Test Report Shenzhen ZCT Technology Co. Ltd del 7 marzo 2020, relativo ai D.P.I., già artatamente modificato con apposizione di foto di mascherine chirurgiche e già consegnato alla AUSL della Romagna in occasione della consegna dei due lotti del 14

¹²⁷https://las.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/externalQuery11En.jsp

¹²⁸ Stesse incongruenze che si rilevano anche in relazione al Test Report n. 20ZCTS03100101.R (relativo a una mascherina modello MK-KZ001 secondo la direttiva EN 149:2001+A1:2009) emesso in data 07.03.2020 dal laboratorio cinese Shenzhen ZCT Technology Co., Ltd. Questo documento, in data 14.04.2020, era stato utilizzato dalla società CODICE S.r.l. per l'importazione di mascherine chirurgiche avvenute con bolletta doganale n. 4T.50079 U e bolletta doganale n. 4T.50161 L - I/O Milano I.



aprile 2020¹²⁹). Confrontando questo documento con quanto rinvenuto a seguito di perquisizione e sequestro presso l'Ente Certificazione Macchine, risulta altresì che: lo stesso test report veniva inviato via mail, in data 23.04.2020, da FIORE Gianluca (per conto di PINI Gianluca) a Luca BEDONNI; questo test report veniva rinvenuto, in formato digitale PDF, nei computer della società ECM S.r.l. Raffrontando questa copia digitale con quella cartacea trovata presso gli uffici di PRATI Gianluca, è riscontrabile visivamente una **contraffazione nella prima pagina**: alla voce "Model/Type reference" sono indicati modelli differenti, in quanto nel documento cartaceo è indicato "MK YY001 – MK-KZ001", mentre in quello digitale custodito da BEDONNI è indicato "MK-YY001".

La falsità materiale operata su questo test report risulta, infine, anche da un passaggio della **messaggistica intercorsa tra PINI e Wincent CHEAH** in data 6 aprile 2020:

Pini Gianluca: "Sì, guardi in basso, la società L' ITALIANA! Apparentemente il test è fatto in Italia, ma il report sul test è fatto a Shenzhen!!!"

Pini Gianluca: "Com'è possibile?"

Pini Gianluca: "Poi il Test Report CE 149:2001 è collegato allo stesso Certificato CE come stesso modello MK-KZ001"

Pini Gianluca: "Il Test Report CE 14683 è relativo a un modello diverso (dovrebbe essere L3 standard), che è MK-YY001"

Pini Gianluca: "Al momento mi sembra che la L1 (CE 149) sia ok per il Test e anche per la certificazione"

Pini Gianluca: "VA (simbolo L, N.d.T.: errore di digitazione), abbiamo già il test, mi serve la certificazione del modello MK-YY001"

Vi sono, infine, altre conversazioni intercorse tra PINI e PRATI durante le quali i due parlano della etichettatura delle confezioni da parte della CODICE e, soprattutto, concordano su un imminente cambio: PINI avrebbe dovuto ritirare dalla AUSL circa un milione di mascherine e sostituirle con altre mascherine (con certificazione CE rilasciata da CODICE). In realtà, dalla rendicontazione sequestrata presso la AUSL, tenuta da PRATI, così come dalla documentazione sequestrata presso Agenzia delle Dogane e presso la CODICE risulta pressochè impossibile comprendere se e quando e con quali altri dispositivi medici questa sostituzione era avvenuta.

Infatti, i documenti di trasporto (DDT) risultano completamente inconferenti rispetto alle importazioni ed ai quantitativi consegnati; le rendicontazioni tenute da PRATI sono state, tramite una sua assistente, artatamente modificate durante l'ordine di esibizione eseguito dalla P.G. delegata nel giugno 2020, come si evince da conversazioni telefoniche che si illustreranno *infra* nel par. 4.1.3.2; nessun provvedimento di contestazione ovvero di mera segnalazione veniva rinvenuto negli uffici della AUSL della Romagna dal quale poter desumere il motivo di siffatta sostituzione.

Dalla documentazione complessivamente sequestrata presso la AUSL della Romagna (e anche presso la CODICE s.r.l.) non è dato sapere se i dispositivi non conformi e non idonei, in quanto privi di certificazione valida, fossero stati sostituiti dalla CODICE e, in caso affermativo, con quali altri dispositivi medici. Non risultano, infatti, altri prodotti analoghi importati dalla CODICE e destinati alla AUSL della Romagna, così come non risulta che la CODICE s.r.l. avesse acquistato altre mascherine attraverso canali paralleli. E' agevole ritenere quindi che PINI avesse acquistato dal "mercato nero" mascherine chirurgiche di cui difetta completamente la tracciabilità¹³⁰, come si illustrerà a breve proprio in relazione ai dispositivi di protezione FFP2.

¹²⁹ Per comprendere la manipolazione compiuta sui test report, già privi di valenza giuridica sin dall'inizio, è sufficiente confrontare visivamente i due test report, datati, rispettivamente, 7 marzo 2020 e 10 marzo 2020, entrambi consegnati da PINI a PRATI, in quanto rinvenuti presso il suo ufficio di Pievissina (cfr. all. n. 258 e all. n. 127 della nota di P.G. del 03.12.2021).

¹³⁰ A tal riguardo è utile riportare quanto osservato dalla P.G. durante le perquisizioni avvenute anche all'interno del magazzino della CODICE: suo in Torli in via Aldrovandi n. 12 in data 23 giugno 2021.

5. Sit MESTO, induzione in errore Ufficio Dogane

Infine, l'ultima fonte di prova della condotta ingannevole posta in essere da PINI è rappresentata dalle dichiarazioni di MESTO Maria, funzionaria doganale in servizio all'Ufficio Milano 1, che aveva proceduto in data 28 aprile 2020 allo svincolo di entrambi i lotti di mascherine destinate alla AUSL (all. n. 392 della nota di P.G. del 07.12.2021). Sentita in merito alle due importazioni in trattazione, ella così dichiarava:

*“Riguardo alla buletta doganale N. 41-54641G del 28.04.2020 riferisco che il circuito doganale l'aveva selezionata come **Visita Merce (VM)** ed essendo nella circostanza impossibilitata ad effettuare l'ispezione fisica della merce, come da nota prot. 82295/2020 emessa a marzo 2020 dalla Direzione Generale delle dogane di Roma, ho effettuato un controllo esclusivamente di tipo documentale (CD). Quindi ho scaricato la buletta doganale e la documentazione a corredo dal fascicolo elettronico presente nel sistema AIDA ed ho esaminato i documenti e interloqu岸to telefonicamente con lo spedizioniere EUROMAR, nella persona di MALA'FERRA Giorgio, al fine di acquisire ulteriore documentazione. Innanzitutto, la merce indicata nella buletta consisteva in mascherine chirurgiche, del tipo DM L3, per un quantitativo di 310.000 pezzi, importate dalla Cina dalla società CODICE SRL di PINI Gianluca e destinate esclusivamente alla AUSL Romagna. Ho controllato la fattura emessa dal fabbricante cinese, poi c'era la packing list, c'era il documento DD1 che indica il valore dichiarato in dogana. Nel fascicolo era presente una dichiarazione della CODICE SRL di importazione in esenzione di diritti doganali in quanto merce destinata alla AUSL Romagna. Era presente altresì un documento di procedura di svincolo diretto emesso dalla dott.ssa Orietta VERSARI della AUSL Romagna, con il quale dichiarava che si trattava di mascherine tre veli monouso, senza l'indicazione del quantitativo. Sempre nel fascicolo c'era un documento chiamato AIR WAYBILL che attesta la provenienza della merce dalla Cina, redatto dalla compagnia aerea utilizzata come vettore. Poi ho visto la presenza di una dichiarazione di conformità CE, effettuata dal fabbricante CODICE SRL, datata 20.04.2020, che ho ritenuto valida perché le linee guida che avevamo al 28.04.2020 dicevano di accettare l'autocertificazione del fabbricante e di inviare via PEC alla CODICE SRL un verbale di constatazione di cui all'art. 15 e 16 del D.L. n.18 del 17.03.2020, come ho fatto lo stesso giorno, con cui ho dato atto alla CODICE SRL che con tale dichiarazione si assumeva la responsabilità giuridica di aver dichiarato di essere il produttore della merce e del marchio CE EN 14683. Questa procedura veniva effettuata perché al momento del controllo non era ancora possibile verificare se la CODICE SRL fosse stata registrata dal Ministero della Salute come soggetto autorizzato a certificare il marchio CE. Solamente dal 30.04.2020 a seguire furono approfondite le tecniche di controllo riguardo ai marchi CE e da questa data i dispositivi medici (DM) venivano registrati nelle banche dati così da permettere ai funzionari rapidi controlli telematici. Ciononostante, ritenevo di acquisire ulteriore documentazione inviando richiesta via email allo spedizioniere EUROMAR, nella persona di MALA'FERRA Giorgio, in particolare chiedevo documentazione fotografica degli scatoloni integri, ripresi per intero; nonché fotografie della merce contenuta negli scatoloni che facevo aprire allo spedizioniere; nonché fotografie delle istruzioni contenute nei cartoni. Lo spedizioniere EUROMAR nella stessa giornata del 28.04.2020, oltre alle fotografie che ho richiesto, mi aveva mandato, via email, anche un parere favorevole della AUSL Romagna, datato 01.04.2020, firmato dalla dott.ssa Teresa COCQUIO e indirizzato all'Agenzia delle Dogane. Preciso che questo documento io non l'avevo richiesto ma mi*

Gli ufficiali di P.G. sorprendevo due dipendenti della società CODICE S.r.l., intenti ad apporre manualmente etichette riportanti gli estremi della società CODICE S.r.l. (in particolare quelle indicate nella Documentazione tecnica numero MCM/024 datata 15.10.2020) su confezioni di mascherine chirurgiche prodotte da altra società.

Nello specifico, la lavorazione degli operai consisteva nel prelevare dagli scatoloni anonimi due buste in cellophane contenenti venti mascherine chirurgiche ciascuna, prive di qualsivoglia segno distintivo, per inserirle in una scatola in cartone riportante la scritta “Mascherina Monouso I.1”, in italiano e inglese, alla quale veniva applicata l'etichetta di conformità CE indicante quale produttore la società CODICE S.r.l.

La disamina dell'attività descritta, documentata fotograficamente dalla P.G. (cfr. annotazione di P.G. relativa al sopralluogo del gennaio 2020), anche in questo caso ha evidenziato incongruenze morfologiche della mascherina chirurgica in lavorazione rispetto a quella raffigurata nei Test Report trasmessi al Ministero della Salute e a quella indicata nel fascicolo tecnico relativo alla mascherina chirurgica I.1.

Infatti, la saldatura della mascherina chirurgica trovata all'interno del capauone di via Androvandi, in fase di lavorazione, è ulteriormente differente rispetto a quella descritta nel fascicolo tecnico (quattro punzonature lineari parallele sui lati dx, sx e superiore, tre su quello inferiore), il tutto come meglio documentato nelle immagini (all. n.90 della nota di P.G. del 07.12.2021).



veniva inviato spontaneamente da MALATERRA, penso che l'abbia mandato per dare ulteriore conferma della conformità della merce e per velocizzare lo svincolo della stessa. Infatti, in questo documento della AUSL c'era scritto che i ritardi nella consegna della merce avrebbero creato un grave rischio della continuità sanitaria ed assistenziale. Alla luce di tutto quello che ho visto ho ritenuto di poter svincolare la merce e consegnarla all'importatore. Questa bolletta è stata oggetto di revisione da parte di un'altra collega e anche la revisione si è conclusa con esito conforme".

È ancora, con riferimento alla bolletta doganale N. 4T 54642A del 28.04.2020

"riferisco che il circuito doganale l'aveva selezionata come controllo documentale (CD). Preciso che questa bolletta è arrivata insieme a quella di cui ho riferito sopra, pertanto, anche in questo caso ho esaminato solamente la documentazione allegata al fascicolo elettronico carico da EUROMAR nel sistema AIDA. Questa bolletta riguardava l'importazione di mascherine chirurgiche del tipo DM 1.3, quantitativo 680.000 pezzi, importate dalla Cina da parte della stessa azienda CODICE SRL, con medesimo unico destinatario AUSL Romagna. Anche in questa circostanza la AUSL Romagna non aveva indicato nel modulo dello svincolo diretto il quantitativo delle mascherine chirurgiche ad essa destinato. Nel fascicolo ho immediatamente visto che c'era la stessa documentazione della precedente bolletta, in pratica si trattava di un unico carico suddiviso in due bollette doganali. Anche in questo caso la certificazione CE era stata emessa dal fabbricante CODICE SRL che si assumeva la responsabilità giuridica di certificare il marchio CE. Anche in questo caso ho effettuato alla CODICE SRL la comunicazione via PEC riguardo all'assunzione di responsabilità. Quindi ho ritenuto sufficiente la dichiarazione del marchio CE della CODICE SRL, e ho sdoganato con esito conforme la merce, mettendola nella disponibilità della CODICE SRL. Anche questa bolletta come l'altra è stata oggetto di revisione, effettuata da un altro collega, attività che comunque si è conclusa con esito conforme".

Alla domanda se le erano sorti dubbi sulla genuinità delle certificazioni fornite dalla CODICE SRL, la funzionaria MESTO Maria così dichiarava:

"Durante il controllo del 28.04.2020 non ho avuto dubbi sull'autenticità delle certificazioni fornite da CODICE SRL. In merito ai controlli che ho fatto in ordine alle due bollette doganali del 28.04.2020 ho interrogato la banca dati della Camera di Commercio per verificare l'attività della CODICE SRL, e del suo legale rappresentante. Non ho interrogato altre banche dati, eccetto la banca dati TARIC, per controllare i codici di nomenclatura che identificano la merce", precisando altresì che "Non ho verificato se CODICE SRL fosse iscritta come produttore marchio CE e nemmeno se fosse inserita nella banca dati del Ministero della Salute, perché come ho già detto, alla data del 28.04.2020, non c'era la possibilità di fare questa verifica in banca dati, perché i dispositivi medici (DM) non erano ancora registrati nelle banche dati. In data 30.04.2020 la Direzione Generale di Roma - Sezione Antifrode e Controlli ha emesso una direttiva (LIUA) prot. 131137/RU nella quale si indicano le metodologie di controllo dei marchi CE, avvalendosi delle informazioni contenute sui siti internet di ACCREDIA e della banca dati NANDO. Quindi i controlli nelle banche dati sono stati possibili sono in epoca successiva ai controlli che ho effettuato".

Infine:

"Ho sdoganato le mascherine perché ho ritenuto valido il marchio CE emesso dalla CODICE SRL, come attestato dalla dichiarazione di conformità allegata alla documentazione. Con tale documento la CODICE SRL si è assunta la responsabilità giuridica di aver dichiarato di essere il fabbricante delle mascherine. Aggiungo che nelle fotografie che mi aveva inviato il 28.04.2020, via email, lo spedizioniere MALATERRA di EUROMAR, ho visto che sulle scatole di cartone contenenti i pacchi di mascherine era impresso il marchio CE ed affianco alla marcatura c'era impresso la dicitura "Made in PRC - EU Distributor: REA RA 208621. Lo spedizioniere MALATERRA mi aveva spiegato che il REA RA 208621 identificava la ditta CODICE SRL".

Si evince allora che PINI aveva tratto in inganno la funzionaria doganale sottoponendole due documenti: la dichiarazione di conformità CE, datata 20 aprile 2020, sottoscritta da PINI quale fabbricante (priva di qualunque rilevanza certificativa alla data dello sdoganamento) e il parere favorevole della COCQUIO dell'1 aprile 2020.

In particolare, la presentazione (non richiesta) di quest'ultimo documento da parte dello spedizioniere MALATERRA certamente non era stato oggetto di sua condotta spontanea e autonoma, ma consentita ed autorizzata dallo stesso PINI.

Ciò emerge, infatti, dalla conversazione, captata in data 20.04.2020 alle ore 09:42 (prog. Volce_1662.2 RTT 81/20; all. n. 387 della nota di P.G. del 07.12.2021) intercorsa tra PINI e MALATERRA Giorgio, spedizioniere della EUROMAR, nella quale i due così dialogavano:

PINI Gianluca: volevo dirvi, potete allegare, visto che c'è l'ASL, la documentazione di conformità che ha rilasciato l'ASL già l'altra volta, quella che dice che le maschere sono a posto.

MALATERRA Giorgio: ah! Ah okay va bene.

PINI Gianluca: ce l'avete lì voi? (incomprensibile).

MALATERRA Giorgio: sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo nelle bolle precedenti, sì, sì okay, va bene, va bene, dai.

PINI Gianluca: se vi chiedono perché non hanno chiesto, perché non hanno chiesto il...".

MALATERRA Giorgio: la consegna diretta a loro?.

PINI Gianluca: sì. Non hanno chiesto l'esenzione, gli dici: perché c'è una parte che va alle farmacie, che non sono esenti, e una parte... ha detto, perché comunque hanno sentito direttamente con la direzione delle dogane e hanno detto che le farmacie non sono esenti, mentre sono esenti gli altri. Mentre tutte e due però acquisiscono il diritto per lo svincolo diretto. Quindi, siccome la parte dell'ASL è abbastanza, non è enorme...".

MALATERRA Giorgio: non è rilevante, non è rilevante.

PINI Gianluca: cioè pagano il dazio per di averle velocemente, perché sono senza, se ti chiedono qualcosa.

MALATERRA Giorgio: sì infatti, infatti, io sulla bolla doganale metto solamente la partita IVA tua, come CODICE.

PINI Gianluca: sì, sì, sì.

MALATERRA Giorgio: mentre le altre, avevo messo anche quella dell'ASL, okay?.

PINI Gianluca: sì, certo, va benissimo.

MALATERRA Giorgio: va bene, okay, va bene, perfetto, dai.

In realtà, le mascherine chirurgiche importate in data 20 aprile 2020 non erano destinate alla AUSL della Romagna, né alla stessa sarebbero mai state consegnate. Nonostante questo, egli diceva al suo spedizioniere di presentare anche la missiva di "parere favorevole". Quindi, in occasione delle importazioni di mascherine per la AUSL del 28 aprile 2020, MALATERRA era stato autorizzato dal PINI per evitare controlli approfonditi da parte dell'Agenzia delle Dogane, a presentare tale documento, ancorchè non richiesto dalla funzionaria doganale¹³¹. Anche in occasione di queste due importazioni, PINI introduceva all'interno del territorio nazionale e consegnava alla AUSL della Romagna dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche di produzione cinese, privi di valida certificazione CE ovvero di altra idonea certificazione (anche in deroga), celando la mancanza di tale caratteristica essenziale all'azienda sanitaria appaltante e inducendo in errore i funzionari doganali che avevano proceduto allo svincolo della merce.

¹³¹ A conferma del fatto che fu una idea di PINI la presentazione, non richiesta, dell'atto "parere favorevole" risulta anche dal fatto che lo stesso PINI, in sede di revisione di tale bollotta doganale, lo presentava nuovamente alla Agenzia delle Dogane.



6. Bolletta doganale n. 4T 67098 U del 10.06.2020

Capo 5 - g

Capo 6 - a - g

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 28 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 67098 U del 10.06.2020.

1.

La Dichiarazione di conformità CE, a firma di PINI Gianluca, 20 aprile 2020, è invalida e corredata di false dichiarazioni.

2.

L'Attestazione di corrispondenza CE n. ECM 2020-041 emesso in data 07.05.2020 da ECM, è invalida.

3.

Risulta omessa la "certificazione in deroga".

4.

Risultano poi i seguenti artifici. Tramite la presentazione della dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020 e sottoscritta da Gianluca PINI, invalida, vengono indotti in errore l'ufficio Dogane e PAUSI. Tramite la produzione all'Agenzia delle Dogane di Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041, emessa in data 07.05.2020 da ECM, invalida, si induce in errore l'ufficio Dogane. Risulta l'utilizzo improprio del parere favorevole della dottoressa COCCUTO, sul quale convergono plurimi elementi al fine di ritenerne la falsità.

5.

Dalle conversazioni intercettate PINI / MALATERRA risulta la consapevolezza da parte di PINI della inidoneità della documentazione prodotta, per assenza di valido marchio CE sulle mascherine chirurgiche.

L'indagine

In data 10 giugno 2020 avveniva l'ultima importazione di mascherine chirurgiche destinate alla AUSI della Romagna, in quanto, come riferito dalla Dirigente VERSARI (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), l'Accordo Quadro non proseguiva, avendo emesso il Commissario Straordinario per l'emergenza ARCURI un'ordinanza con la quale si faceva divieto alle AUSI di continuare ad approvvigionarsi individualmente.

Venivano, quindi, importati n. 30 colli per un ammontare complessivo pari a **60.000 unità** di dispositivi medici *sub specie* di mascherine chirurgiche, vendute da LEATHER TREND LIMITED PRODUCTS CO. LTD- Repubblica Popolare Cinese (privo di mandatario sul territorio dell'Unione europea come richiesto dal d. lgs. 46/1997).

La fattura commerciale n. C11N9-P del 09.04.2020, emessa da LEATHER TREND LIMITED LTD per un importo complessivo di 395.800,00 USD pari a € 411.899,71 (all. n. 191 della nota di P.G. del 07.12.2021), recava quale descrizione della merce anche¹³² la seguente dicitura "*3 Ploy Disposable Masks CE EN 14683 Shenzen Zhishan Medical*".

Lo sdoganamento veniva effettuato dal funzionario doganale CESTARI Silvano, in servizio presso l'Ufficio territoriale Milano 1, a seguito dell'esame della bolletta doganale nella quale lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., non aveva inserito nulla nel campo 33, mentre aveva inserito **nel campo 44 il codice 19YY** (mascherine chirurgiche DM) e il codice Y024 Rif. 120612, nonché nel campo 37 il codice C26 (per invocare l'applicazione della franchigia sul regime fiscale), dichiarando che "*si avvale del beneficio dell'esenzione dei dazi e dell'iva*".

¹³² Oltre ai dispositivi di protezione individuale FFP2, come si illustrerà a breve.

La merce veniva sdoganata secondo la **procedura dello svincolo diretto**, dietro presentazione da parte di PINI Gianluca, per il tramite del suo spedizioniere, della seguente documentazione concernente i dispositivi medici:

- Autodichiarazione datata 26.05.2020 a firma Gianluca PINI con la quale si attestava che le "Mascherine 3 veli Monouso (60.000 pz)" erano destinate all'AUSL Romagna (all. n. 200 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Autodichiarazione datata 04.06.2020 a firma Orietta VERSARI con la quale si attestava che le "Mascherine 3 Veli Monouso" erano destinate all'AUSL Romagna (all. n. 201 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Parere favorevole del 01.04.2020 a firma Teresa COCCUJO (all. n. 202 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Dichiarazione di Conformità CE (allegato VII Direttiva 93/42/CEE) relativa a mascherina ad uso medico monouso modello "L3" lotto "L3-ZSC001", datata 20.04.2020, a firma del legale rappresentante della società CODICE S.r.l. Gianluca PINI (all. n. 203 della nota di P.G. del 07.12.2021);
- Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emesso in data 07.05.2020 da ECM per conto di CODICE S.r.l., relativo a una Mascherina da uso medico monouso modello L3 (all. n. 204 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici


Le mascherine importate come dispositivi medici non sono risultate conformi alle caratteristiche richieste dal contratto di fornitura pubblica appaltata dalla AUSL alla CODICE s.r.l., in quanto prive di valida dichiarazione di conformità CE (ovvero di altra certificazione idonea all'immissione in commercio) e prive dei requisiti di efficacia e sicurezza, come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Dichiarazione di conformità CE, a firma di PINI Gianluca, 20 aprile 2020, invalidità e false dichiarazioni

Si esamina la **dichiarazione di conformità CE, a firma di PINI Gianluca, datata 20 aprile 2020** relativa a mascherina ad uso medico monouso modello "L3" lotto "L3 ZSC001" (all. n. 203 della nota di P.G. del 07.12.2021). Al fine di comprendere l'assenza di qualunque valenza giuridica e la conseguente natura artificiosa e ingannatoria della condotta, realizzata da PINI Gianluca, mediante la produzione all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL della Romagna¹³³ della citata autodichiarazione, occorre verificare che cosa e quando PINI aveva presentato al Ministero della Salute la sua richiesta di iscrizione.

Innanzitutto, questa veniva utilizzata in plurime occasioni da PINI sia verso la AUSL della Romagna sia nei confronti dell'Agenzia delle Dogane; in particolare, egli la produceva: in sede di procedura di revisione della bolletta doganale 4T 50161 L del 14.04.2020, avviata d'ufficio dall'Agenzia delle Dogane in data 7 agosto 2020, in relazione alle mascherine destinate alla AUSL; in occasione dello sdoganamento delle mascherine chirurgiche importate per conto della AUSL in data 28.04.2020 con le due bollette doganali 4T 54641 G e 4T 54642 A; in occasione dello svincolo di mascherine chirurgiche e FFP2 importate anche per la AUSL in data 10 giugno 2020; nonché in sede di sdoganamento di ulteriori importazioni di merce destinata ad altri soggetti privati, tra cui quella del 7 maggio 2020 e del 12 maggio 2020; infine, la consegnava alla AUSL della Romagna in occasione della consegna dei lotti sdoganati in data 14 aprile 2020, in data 28 aprile 2020 e in data 10 giugno 2020.

¹³³ Nonostante non sia stata rinvenuta tale certificazione all'interno degli uffici della AUSL della Romagna, in particolare nell'ufficio del DEC PRATI, in realtà questa documentazione era in possesso ovvero certamente era stata conosciuta da PRATI e da altri dirigenti, come bene emerge dalle conversazioni sopra riportate.

 193

Questa condotta, se in alcuni casi aveva anche l'effetto immediato di ottenere lo svincolo della merce da parte dei funzionari doganali ovvero di non ricevere contestazioni successive, dall'altra permetteva sempre ed artatamente di celare agli occhi della Dirigenza della AUSL della Romagna, grazie alla correttezza di PRAFI Gianluca, la completa inidoneità dei dispositivi medici consegnati, traendo in inganno il destinatario finale sulla genuinità e la conformità del prodotto.

Se, infatti, è vero che l'art. 13¹³⁴ d.lgs. 46/1997, come modificato da d. lgs. 37/2010, prevede la possibilità per il produttore/fabbricante (che abbia sede all'interno del territorio europeo) di rilasciare, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione di conformità CE delle mascherine chirurgiche quali dispositivi medici, con conseguente apposizione su di esse del marchio CE, tuttavia altrettanto indiscusso, però, è che nel caso di specie non ricorreva nessuno dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Infatti, la dichiarazione di conformità CE può essere emessa solo quando ricorrono i seguenti presupposti.

Colui che può rilasciare tale dichiarazione è il fabbricante, cioè la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.

Al fine di poter rilasciare tale dichiarazione di conformità il fabbricante deve: accertare che il suo prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di efficacia ad esso applicabili, documentando tale processo attraverso la predisposizione di un **dossier tecnico** che includa la documentazione elencata nell'allegato VII del d.lgs. 46/1997 relativa alla progettazione, alla gestione dei rischi, alla fabbricazione dei prodotti, alle eventuali relazioni di prova, alle etichette ed alle istruzioni per l'uso, a dati clinici che confermino l'efficacia del dispositivo¹³⁵; elaborare ovvero far elaborare da un **laboratorio accreditato** un dossier tecnico nel quale indicare per ciascuno dei requisiti essenziali applicabili al dispositivo medico le norme tecniche applicate (nel momento in cui il fabbricante decide di applicare una norma tecnica per il raggiungimento della conformità, si impegna ad applicarla integralmente, altrimenti non può avvalersi della presunzione di conformità che deriva dall'applicazione, nel caso di specie delle norme UNI EN 14683 o 10993 per le mascherine chirurgiche); compiere necessariamente, in relazione ai dispositivi medici, anche una **valutazione clinica**¹³⁶. Nel caso di specie emerge quanto segue.

1.

PINI, in qualità di legale rappresentante della fabbricante CODICE s.r.l., scriveva nella Documentazione Tecnica numero MD/I/023 datata 05.05.2020 e in quella MD/I/024 datata 15.10.2020, entrambe trasmesse al Ministero della Salute:

che la produzione delle mascherine facciali "L3" ed "L1" avveniva in Italia da parte della CODICE S.r.l., dichiarando alla voce "*Descrizione della produzione*" che "*I materiali delle maschere mediche vengono*

¹³⁴ L'art. 13 così attualmente recita "Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste all'articolo 11, comma 3 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che esercita le attività di cui all'articolo 17 se ha sede legale nel territorio italiano, comunica al Ministero della salute il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.

2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in commercio a nome proprio un dispositivo, di cui al comma 1 o di cui al successivo comma 3-bis, designa un unico mandatario nell'Unione europea. Il mandatario che ha sede legale nel territorio italiano comunica al Ministero della salute le informazioni di cui rispettivamente ai comma 1 o 3-bis.

3. Il Ministero della salute, su richiesta, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario, di cui al comma 1.

3-bis. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio delle classi III, II-b e II-o informa il Ministero della salute di tutti i dati atti ad identificare tali dispositivi, unitamente alle etichette e alle istruzioni per l'uso, quando tali dispositivi sono messi in servizio in Italia.

3-ter. Il Ministero della salute stabilisce, con decreto, le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo.

3-quater. Il Ministero della salute verifica annualmente la compatibilità dell'ulteriore vaghezza del presente articolo con lo stato di attuazione della buona dati europea di cui all'articolo 13 bis."

¹³⁵ Oltre, anche, alle indicazioni sulle procedure relative alla sorveglianza nella fase successiva all'immissione in commercio (post-marketing), comprendenti la rintracciabilità, le segnalazioni di incidenti e il ritiro dal commercio.

¹³⁶ Essa può basarsi su dati clinici pre-esistenti o sui risultati di indagini cliniche effettuate ad hoc. Per quanto attiene la raccolta di dati pre-esistenti, si fa rilevare che essi possono consistere in esperienze cliniche con il dispositivo in esame, indagini cliniche svolte con dispositivi simili o raccolte di letteratura pertinente. In ogni caso il fabbricante non potrà effettuare una selezione indiscriminata dei dati a lui più favorevoli, ma dovrà documentare le modalità di selezione delle fonti utilizzate e descrivere, in una relazione, la valutazione effettuata su di esse e le risultanze di quest'ultima. La valutazione clinica e le relative indagini, si legge al punto 2.3.6 dell'Allegato X del D.lgs. 46/97, sono svolte sotto la responsabilità di un medico specialista o di un'altra persona in possesso delle necessarie qualifiche e debitamente autorizzata in un ambiente adeguato.

acquistati dall'estero e il processo di produzione include alimentazione, saldatura, imballaggio e deposito. Per le principali materie prime / parti acquistate, vengono le aziende con buona qualità e alta efficienza di consegna.”;

nella parte relativa alla “Convalida dei processi speciali di lavorazione” che “La convalida della saldatura degli elastici e il processo di saldatura a caldo dell'imballo sono stati condotti e i parametri approssimati sono monitorati durante la produzione di routine.”;

alla voce “Ispezioni, pulizia e controlli ambientali” che “Il fabbricante effettua la “Procedura di controllo dell'ambiente di produzione” e che “Il personale che entra all'interno dell'area di produzione è soggetto a specifiche procedure di pulizia e controllo dell'inquinamento, al fine di mantenere pulita l'area di produzione e garantire l'igienismo delle maschere facciali. Il rapporto generale di pulizia dell'area di produzione viene documentato per supervisionare la procedura di pulizia.”;

nella parte relativa alle “Disposizioni per la fabbricazione in serie” che “Il fabbricante CODICE S.r.l. dispone di un sistema di qualità e di un controllo della fabbricazione atti a garantire che ogni esemplare del dispositivo è conforme alle caratteristiche descritte nella presente documentazione tecnica ed è quindi conforme ai requisiti di prestazione e sicurezza previsti dalla direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE.”

2.

Tuttavia, la CODICE non poteva essere considerata fabbricante¹³⁷ ed in ogni caso non ha mai attuato quanto falsamente dichiarato nei dossier tecnici trasmessi al Ministero della Salute, perché:
non ha mai intrapreso all'interno della sua sede di Forlì in via Aldrovandi n. 12, contrariamente a quanto dichiarato, alcuna attività di produzione né di semplice assemblaggio, limitandosi solo in alcune occasioni (certamente dopo maggio 2020) alla mera ri-etichettatura sul prodotto importato dalla Cina e già finito;

in data 23 aprile 2021, durante le perquisizioni, la P.G. riscontrava all'interno del magazzino un'area predisposta ad accogliere due macchinari automatizzati, uno adibito alla produzione di mascherine in serie (taglio, saldatura e assemblaggio del tessuto) e l'altro per il confezionamento, entrambi non funzionanti; come confermato dall'attività captativa e dal sopralluogo effettuato dalla P.G. in sede di perquisizione, nonché dal rinvenimento in sede di perquisizione dell'atto di citazione in giudizio presso il Tribunale civile di Ravenna per il giorno 21.06.2021, proposto dalla società CODICE S.r.l. nei confronti della società Baruffaldi Plastic Technology S.r.l. (fornitrice delle due macchine), l'attività compiuta era (stata) solo e limitatamente in alcuni casi- quella di etichettatura della merce;
inoltre, anche qualora si ritenesse che la mera ri-etichettatura della merce potesse far assumere in capo all'importatore anche la qualifica di fabbricante, questa attività non era stata in alcun modo compiuta da PINI in relazione alle mascherine importate nelle date del 14 e del 28 aprile 2020, come chiaramente risulta dalle conversazioni sopra riportate tra PINI e PRATI.

3.

Ad ogni modo, la società CODICE S.r.l. risulta essere stata registrata nella Banca Dati del fabbricante e dei dispositivi medici, istituita presso il Ministero della Salute, in relazione a due modelli di mascherine denominate “L1” ed “L3”, corrispondenti, rispettivamente, ai numeri di iscrizione in banca dati 1954017/R del 16.05.2020 e 1952877/R del 14.05.2020 (all. n.80 della nota di P.G. del 07.12.2021: “Relativamente alla richiesta di codesta Questura prot. n. 15241 del 02/03/2021 si rappresenta che la norma che regola il settore dei dispositivi medici (D.Lgs. 46/97) disciplina all'art.13 la registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio ed in particolare prevede la registrazione nella Banca Dati del fabbricante e dei dispositivi medici per la successiva commercializzazione. Dalle verifiche effettuate in Banca Dati dei dispositivi medici solo la società CODICE S.r.l. risulta essere iscritta ed ha notificato, ai sensi del succitato articolo, due mascherine marcate CE denominate “L1” e “L3” corrispondenti rispettivamente ai numeri di iscrizione in banca dati 1954017/R e 1952877/R. Si precisa che la valutazione della conformità ai fini dell'immissione in commercio per dispositivi medici di

¹³⁷ Ovvero può essere considerata in senso lato fabbricante e, quindi, soggetto su cui ricadono gli obblighi previsti in capo al fabbricante, in quanto la linea guida MDCG 2018-6 (Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici-Medical Device Coordination Group, MDCG) chiarisce che nel caso in cui qualsiasi importatore, distributore o altra persona fisica o giuridica si assuma gli obblighi tipicamente attribuiti al fabbricante, su tali operatori economici si applicano anche le responsabilità relative al sistema UDI (Unique Device Identification system, UDI system), comprese le disposizioni che riguardano l'etichettatura dei prodotti.



classe I, non sterili e non di misura, come nel caso di specie, avviene sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante secondo la procedura prevista all'allegato VII del D.Lgs. 46/97").

4.

Le mascherine chirurgiche, formalmente prodotte dalla società CODICE S.r.l. nel proprio stabilimento ubicato in Forlì via Aldrovandi n. 12, potevano essere immesse in commercio solo dopo la data di prima pubblicazione sul sito del Ministero della Salute e cioè: dopo il 14 maggio 2020 per la "L3" e dopo il 16 maggio 2020 per la "1.1"¹³⁸.

5.

In ogni caso, la Dichiarazione di Conformità CE avrebbe dovuto essere usata solo per mascherine chirurgiche con caratteristiche indicate nella Documentazione Tecnica trasmessa al Ministero della Salute.

Infatti, la società CODICE S.r.l., al momento della registrazione presso il Ministero della Salute (ex art. 13 D.lgs. 46/97), depositava due fascicoli tecnici.

Nel primo caso si tratta di **Documentazione Tecnica numero MD/I/023** relativa ad una "Mascherina facciale ad uso medico Classe I – NON STERILE **Modello L3**", datata 05.05.2020 (all. n.81 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Ma questo dossier tecnico presenta le seguenti **irregolarità**, tali da ritenere che non possa validamente attestare la conformità del prodotto alla normativa tecnica, facendo di conseguenza venir meno l'efficacia della dichiarazione di conformità:

la società CODICE S.r.l., al fine di comprovare la conformità del proprio dispositivo medico "L3" ai requisiti essenziali previsti dal D. Lgs. 46/97 per effettuare le relative indagini anche in ordine alla valutazione clinica (inserite all'interno del fascicolo tecnico), si era avvalsa della società Ente Certificazione Macchine S.r.l. (ECM);

quest'ultima società, però, come attestato da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), non è accreditata per certificare dispositivi medici quali mascherine chirurgiche, così come il laboratorio di prova appartenente a tale società non risulta accreditato da ACCREDIA secondo la normativa ISO/IEC 17025 per prove su dispositivi medici quali mascherine chirurgiche;

confrontando le immagini della mascherina chirurgica presente nella Documentazione Tecnica numero MD/I/023 relativa ad una "Mascherina facciale ad uso medico Classe I – NON STERILE Modello L3" con quelle scattate da personale della P.G. all'interno del magazzino dell'ente sanitario durante l'ordine di esibizione nel giugno 2020, emergono le seguenti differenze morfologiche ravvisate:



la prima foto è stata estrapolata dalle pagine (9 e 76) - Codice documento A100/20 vista generale del dispositivo/Test Report n. MA 2020-016 - del fascicolo tecnico, mentre la seconda foto è stata scattata da personale della P.G. in data 23.06.2020 presso deposito del magazzino AUST, di Pievesestina di

¹³⁸ Invece, come già illustrato, PINI presentava, oltre alla importazione in trattazione, la sua dichiarazione di conformità CE anche:

- in relazione alle mascherine chirurgiche destinate alla AUSL ed importate in data 14 aprile 2020 (sia alle Dogane sia alla AUST);
- un riferimento ai dispositivi medici destinati alla AUST, ed importati in data 28 aprile 2020 (sia alle Dogane sia alla AUST);
- in relazione alle mascherine importate per soggetti privati in data 7 e in data 12 maggio 2020 (alle Dogane e ad altri enti privati).

Cesena per documentare la mascherina L3; la principale incongruenza morfologica tra le due immagini riguarda la saldatura dei tessuti: la prima presenta tre punzonature lineari parallele sui lati dx, sx e inferiore, quattro su quello superiore; la seconda presenta quattro punzonature lineari sui lati dx, sx e superiore, tre su quello inferiore. Quindi, deve trattarsi di due differenti dispositivi e di ulteriore artificio di PINI Gianluca per far apparire come vera una situazione che non trova riscontro nei fatti (all. n.84 e n. 85 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Nel secondo caso si tratta di **Documentazione Tecnica numero MD/I/024** relativa ad una "Mascherina facciale ad uso medico Classe I NON STERILE **Modello L1**", datata 15.10.2020¹³⁹ (all. n.82 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La società CODICE S.r.l., al fine di comprovare la conformità del proprio **dispositivo medico "I.1"** ai requisiti essenziali previsti dal D. Lgs. 46/97, inseriva nel fascicolo tecnico la relativa valutazione clinica consistente nei seguenti Test Report:

Test Report numero ITA120009097, datato 08.07.2020, eseguito dal laboratorio della società Intertek Italia S.p.a.¹⁴⁰ su una mascherina chirurgica identificata con numero di riferimento "SANT DN. 01" e lotto "S001" per conto della società polacca Opharm Sp.z o.o.;

Test Report numero ITAT20009093, datato 02.07.2020, emesso dal laboratorio della società Intertek Italia S.p.a. ove viene indicato quale esecutore materiale dei test il laboratorio CEQ;

Test Report numero C.201096.04 Rev.0, datato 25.06.2020, eseguito dal laboratorio denominato CEQ su una mascherina chirurgica identificata con nome dispositivo e codice ID: ARU. ITA120009093.

In relazione a questi tre documenti sono ravvisabili le seguenti **irregolarità**, tali da far ritenere che non possa validamente attestare la conformità del prodotto alla normativa tecnica di riferimento, facendo di conseguenza venir meno l'efficacia della dichiarazione di conformità.

Nessuno di questi laboratori risulta accreditato da ACCREDIA quale laboratorio di prova per la normativa tecnica relativa ai dispositivi medici (EN14683: 2019) nello specifico alle mascherine chirurgiche.

I laboratori esecutori dei test, interpellati in merito, attestavano che committente, nonché produttore della mascherina chirurgica oggetto della valutazione clinica, era la società polacca Opharm Sp.z o.o. (all. n.86 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Veniva riscontrato in tali atti l'inserimento di una protezione del copyright che impediva il riutilizzo o la modifica dei documenti senza il consenso del proprietario, mediante applicazione di una filigrana raffigurante il logo di una società differente dalla CODICE S.r.l., cioè della società polacca Opharm Sp.z o.o..


Dall'analisi della documentazione contabile sequestrata a carico della società CODICE S.r.l. non risultano rapporti commerciali di alcuna natura con la società polacca Opharm Sp.z o.o..

E ancora, l'immagine della mascherina chirurgica inserita nella Documentazione Tecnica dalla società CODICE S.r.l. per descriverne il prodotto, presenta le seguenti **incongruenze morfologiche** rispetto a quelle raffigurate nei Test Report su indicati:

¹³⁹ La data è quella ricevuta nel dossier presentato al Ministero della Salute: è, molto probabilmente, frutto di un errore: ma questo è un ulteriore riprova di quanto la documentazione non sia stata attenzionata all'interno dell'ente ministeriale.

¹⁴⁰ Intertek Italia S.p.a., P.IVA 06031680017, via Miglioli, 2/a - 20063 Corsico Sul Naviglio (MI)





La prima foto è stata estrapolata alla pagina (9) – Codice documento A100/20 vista generale del dispositivo - del fascicolo tecnico¹⁴¹, mentre la seconda foto è stata estrapolata alla pagina (68) – Codice documento B201/20 Test report previsti dalla norma EN14683:2019 – sempre dello stesso fascicolo tecnico. La principale incongruenza morfologica tra le due immagini riguarda la saldatura dei tessuti: la prima presenta tre punzonature lineari parallele sui lati dx, sx e inferiore, quattro su quello superiore; la seconda presenta quattro punzonature lineari sui lati dx, sx e superiore, due su quello inferiore. Quindi, si tratta di due differenti dispositivi.

In definitiva, quindi, questa dichiarazione di conformità CE sottoscritta da PINI non era assolutamente idonea e neppure valida ad attestare il marchio CE in relazione ai dispositivi medici consegnati alla AUSL della Romagna ed importati in data 10 giugno 2020 (così come quelli consegnati a seguito delle precedenti importazioni del 14 e del 28 aprile 2020).

2. Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emesso in data 07.05.2020 da ECM, invalidità

Unitamente alla dichiarazione di conformità CE redatta da PINI, quest'ultimo produceva alle Dogane anche l'Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 emesso in data 07.05.2020 da ECM per conto di CODICI S.R.L., relativo a una Mascherina da uso medico monouso modello L3 (all. n. 204 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questo documento, come espressamente indicato da Ente Certificazione Macchine nel documento stesso, non ha alcuna valenza certificativa del marchio CE né sostituisce la dichiarazione di conformità CE che deve essere redatta dal fabbricante.

In essa BEDONNI, legale rappresentante dell'I.C.M., dichiarava di aver verificato la documentazione tecnica numero MD/I/023, la quale veniva ritenuta “conforme ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato I della direttiva 93/42/CE e alle norme riportate nel presente documento”, cioè alle norme tecniche UNI EN 14683:2019 in materia di sicurezza ed efficacia nella produzione delle mascherine quali dispositivi medici.

¹⁴¹ Documentazione Tecnica numero MD/024 relativa ad una “Mascherina facciale ad uso medico Classe I – NON STERILE Modello L1”, datata 15.10.2020

In realtà, una tale attestazione non poteva essere fatta da ECM e, quindi, non ha alcuna valenza giuridica né, soprattutto, può dispiegare alcuna efficacia proprio in relazione al rispetto da parte del fabbricante CODICE s.r.l. della normativa tecnica UNI EN 14683:2019, per i seguenti motivi.

Il d. lgs. 46/1997 prevede che il fabbricante, che voglia dichiarare la conformità CE sotto la propria responsabilità, deve accertare che il suo prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia applicabili ai dispositivi medici di tipo I, quali sono le mascherine chirurgiche (non sterili).

Come già noto, l'applicazione di norme tecniche durante il processo di produzione consente al fabbricante di applicare la presunzione di conformità del prodotto.

Tale attestazione di conformità alle norme tecniche UNI EN 14683 (o 10993) può essere fatta solo da enti i cui laboratori, nei quali sono state testate le mascherine, risultino accreditati (in quanto rispettano, a loro volta, altre normative tecniche di laboratorio).

Come dichiarato da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), unico ente nazionale per l'accreditamento degli organismi notificati e dei laboratori per le prove sui dispositivi medici¹⁴² e sui dispositivi di protezione individuale¹⁴³, l'Ente Certificazione Macchine con sede in Valsamoggia (BO) non è neppure accreditato quale ente notificatore (per rilasciare il marchio CE) in relazione ai D.P.I. (oltre che ai D.M.).

Sempre in forza di quanto affermato da ACCREDIA (all. n. 83 della nota di P.G. del 07.12.2021), non risultano accreditati neppure i laboratori dell'Ente Certificazione Macchine per eseguire i rapporti di prova sui D.P.I. e sui D.M., in quanto il laboratorio di prova appartenente a tale società non è accreditato da ACCREDIA secondo ISO/IEC 17025 per prove su dispositivi medici quali mascherine chirurgiche (con riferimento alla valutazione clinica dei D.M.).

La conseguenza è che l'Ente Certificazione Macchine non poteva svolgere validi test di prova sulle mascherine né poteva, soprattutto, attestare il rispetto da parte della CODICE s.r.l. delle norme tecniche UNI EN relative ai dispositivi medici quali mascherine chirurgiche.

Se l'Attestazione di conformità CE, rilasciata da E.C.M. in data 7 maggio 2020, in forza di quanto dichiarato da ACCREDIA, non ha alcun valore né certificativo né di attestazione del rispetto da parte del fabbricante CODICE delle norme tecniche UNI EN 14683 o 10993, viene di conseguenza meno anche la valenza giuridica della dichiarazione di conformità che su questa attestazione si basava.

PINI era pienamente consapevole dell'assenza di qualunque validità giuridica dell'Attestazione di Conformità CE rilasciata da ECM - il cui legale rappresentante era stato proprio sollecitato da PINI a redigere tale attestazione - in quanto ciò emerge da ulteriori fonti di prova che si illustreranno nel proseguo, tra cui l'attività di intercettazione sulle utenze in uso agli indagati.

3. Omessa "certificazione in deroga"

Essendo il prodotto importato, quindi, privo di valido marchio CE, esso non avrebbe potuto essere né immesso in commercio né, tantomeno, consegnato alla AUSL della Romagna.

¹⁴² Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma UNI EN 14683 "Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova", dopo aver superato le prove indicate presso un laboratorio competente. Alla data del 2 dicembre 2020 sono quattro i laboratori privati che hanno già ottenuto l'accreditamento per effettuare una o più delle prove fondamentali previste dalla norma, dall'efficienza di filtrazione alta respirabilità, alla resistenza agli schizzi, dalla pulizia microbica (*bioburden*), che accerta l'assenza di popolazione di microrganismi vitali sulla mascherina e/o imballaggio, alla biocompatibilità, per cui il tessuto a contatto con la pelle deve essere biocompatibile, ovvero privo di effetti collaterali negativi o indesiderati (non deve generare allergia, rossore, irritazione, tossicità, ecc.).

Vi sono altri laboratori, diversi dai quattro accreditati in Italia, che risultano accreditati solamente per la prova di pulizia microbica e/o biocompatibilità, anch'esse importanti, ma da sole non sufficienti per dichiarare la conformità alla UNI EN 14683: <https://www.accredia.it/2020/12/02/mascherine-chirurgiche-c-dpi-tra-procedure-straordinarie-e-test-di-laboratorio/>

¹⁴³ Un DPI deve essere sottoposto a tutti i test previsti dalla norma UNI EN 149:2001 (A1:2009) "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti contro le particelle - Requisiti, prove, marcatura". I principali sono la prova di perdita di tenuta verso l'interno, quella di penetrazione del materiale filtrante e la prova di resistenza respiratoria. Altre prove sono quelle di infiammabilità, pratiche di impiego, tenore di anidride carbonica dell'aria di inspirazione, resistenza di fissaggio del portavalvola della valvola di espirazione (se presente) e intasamento. Per eseguirle tutte, servono 50 campioni da testare: <https://www.accredia.it/2020/12/02/mascherine-chirurgiche-c-dpi-tra-procedure-straordinarie-e-test-di-laboratorio/>

In ogni caso, proprio per la mancanza di un genuino marchio CE, tale prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura della "certificazione in deroga" di cui all'art. 15 co. II del d.l. 18/2020 e fino a quando l'ISS non si fosse pronunciato favorevolmente le mascherine non avrebbero potuto essere commercializzate. Nel caso di specie, non solo la CODICE non aveva mai avanzato per tali mascherine importate in questo lotto alcuna richiesta di certificazione in deroga all'ISS, ma in ogni caso non avrebbe potuto consegnare alla AUSL della Romagna prodotti con certificazioni in deroga, privi del marchio CE, in quanto diverse dal prodotto concordato. Così come non avrebbe in alcun modo potuto consegnare all'azienda sanitaria romagnola mascherine generiche, dette anche "di comunità", per espressa esclusione di ciò ai sensi degli artt. 15 e 16 d. l. 18/2020. Inoltre, proprio perché il prodotto consegnato era differente da quello concordato con la AUSL della Romagna, esso avrebbe dovuto essere sottoposto all'attenzione dell'ente sanitario per l'approvazione¹⁴⁴.

Artifici di PINI Gianluca

Al fine di celare l'assenza delle caratteristiche concordate per le mascherine, oggetto di Accordo Quadro, PINI Gianluca, pienamente consapevole della non genuinità -oltre che della non validità giuridica- della documentazione prodotta e della non conformità del prodotto reperito per l'azienda sanitaria, compiva i seguenti artifici, tali da impedire che, grazie anche alla correttezza di PRATI Gianluca, la AUSL della Romagna si accorgesse della non idoneità del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito, traendo altresì in inganno il funzionario doganale in sede di dichiarazione di conformità per lo svincolo della merce.

1. Presentazione della dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020 e sottoscritta da Gianluca PINI, induzione in errore Dogane e AUSL

PINI presentava la dichiarazione di Conformità CE datata 20.04.2020 e da lui sottoscritta, unitamente anche alla consegna dell'attestazione di conformità redatta da ECM, (all. n.203 della nota di P.G. del 07.12.2021), proprio per le ragioni poc'anzi illustrate, essendo un atto privo di qualunque valenza giuridica e di qualunque efficacia certificativa del marchio CE in relazione alle mascherine importate. Tale condotta ha avuto un duplice scopo.

In primo luogo, si voleva trarre in inganno il funzionario doganale addetto allo sdoganamento, essendo stata presentata al momento dello svincolo della merce. Infatti, la funzione deceittiva di tale documento è stata espressamente dichiarata dal funzionario doganale, CRISTARI Silvano, in servizio presso l'ufficio Milano 1, il quale così riferiva:

"Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche (DM), ho visto la dichiarazione del marchio CE fatta in data 20.04.2020 dal fabbricante CODICE SRL, che si è assunta la responsabilità di dichiarare la conformità

¹⁴⁴ Giova, infatti, sul punto ribadire due aspetti.

- in primo luogo, l'Accordo Quadro (all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021) prevedeva all'art. 2 del contratto la clausola in forza della quale, qualora fosse stato reperito dall'appaltatore CODICE un prodotto diverso in relazione ai "materiali utilizzati, nei colori, nelle ritenzioni elastiche e nelle forme ergonomiche", la AUSL della Romagna si riservava "di riverificare l'idoneità tecnica del prodotto". Tale verifica presupponeva, ovviamente, che PINI, in qualità di legale rappresentante della CODICE, portasse a conoscenza dell'azienda sanitaria romagnola il diverso prodotto che era riuscito ad reperire sul mercato; cosa che, invece, PINI mai ha fatto (se non con PRATI il quale offriva il suo contributo consensuale proprio per impedire che venissero allo scoperto i difetti essenziali delle mascherine consegnate alla AUSL). Inoltre, è bene ricordare, la diversità del prodotto non avrebbe in ogni caso potuto riguardare "le caratteristiche e le prestazioni di contenimento" che dovevano rimanere garantite, tra cui, appunto, il possesso della marchiatura CE;
- in secondo luogo, come già rilevato, la stessa AUSL della Romagna aveva concluso l'accordo solo ed esclusivamente per dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale dotati di valido marchio CE. Come emerge dalle dichiarazioni rese dalla Dirigente della AUSL, VERSARI Orietta, costei affermava che, quando pervenne in data 6 maggio 2020 una comunicazione da parte della CODICE s.r.l. nella quale veniva citato INAIL (ente preposto alla certificazione in deroga dei dispositivi di protezione individuali importati dalla Cina e privi del marchio CE, cfr. infra nel paragrafo relativo alla fraude nella fornitura), chiese spiegazioni di ciò alla CODICE poiché "le mascherine acquistate dalla CODICE avrebbero dovuto essere marchiate CE e non validate con la procedura in deroga" (cfr. all. n. 247 della nota di P. G. del 07.12.2021).

del marchio CE, come previsto dalla direttiva 93/42/CEE. Unitamente alla dichiarazione CE della CODICE c'era anche l'attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041 del 07.05.2020, scadenza 06.05.2023, emessa dal Ente Certificazione Macchine (ECM). Ripeto che questa attestazione della ECM non era indispensabile, perché avrei svincolato comunque poiché mi bastava la predetta dichiarazione CE del fabbricante CODICE SRL.” e ancora “Per le mascherine chirurgiche mi sono limitato a osservare solamente la coerenza della documentazione, non ho effettuato alcun accertamento in banca dati anche perché non avevo dubbi” (all. n. 396 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In secondo luogo, si voleva celare agli occhi della Dirigenza della AUSL della Romagna l'assenza di un valido marchio CE sui dispositivi medici alla stessa consegnati.

PINI aveva consegnato anche alla AUSL della Romagna, in persona del suo correo PRATI Gianluca, la dichiarazione di conformità che era stata poi visionata anche da altri funzionari dell'ente sanitario, tra cui la dottoressa COCQUIO.

Proprio l'argomento delle certificazioni formava oggetto di una conversazione, avvenuta in data 29 aprile 2020 alle ore 12.20 (RII 81/2020 prog. Volte 2816.2; all. n. 283 della nota di P.G. del 07.12.2021) tra PRATI e PINI, durante la quale entrambi si mostravano molto preoccupati a seguito dell'accesso avvenuto da parte di una Polizia Giudiziaria che si era palesata proprio per chiedere conto dei documenti inerenti gli appalti di pubblica fornitura di mascherine chirurgiche. Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti avanzate dai militari ivi presenti, PRATI chiamava PINI Gianluca. Dopo averlo informato che era in atto un controllo dei Carabinieri del NAS presso il magazzino AUSL di Pievesestina di Cesena in relazione anche agli acquisti di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, i due così dialogavano, ad un certo punto:

PRATI Gianluca: si si loro adesso vogliono solo la documentazione, noi gliela diamo

PINI Gianluca: vabbe' dategli anche la lettera che ha fatto la (incomprensibile) perchè lui

PRATI Gianluca: no no gliela diamo tutto, gli abbiamo dato tutto

PINI Gianluca: fra l'altro io ho la certificazione italiana adesso, se ne hanno bisogno io gliela faccio avere

PRATI Gianluca: okay okay okay, no no ma sono ti dico, molto tranquilli e per me è più una cosa che devono fare più che. non è che sono venuti apposta ecco, sono venuti perchè per me lo stanno facendo dappertutto.

E ancora proseguivano:

PINI Gianluca: perchè mentre quelle altre avete detto voi che andavano bene, non ho fatto il percorso perchè io vi ho mandato la mail e tu mi hai detto no no niente percorso, facciamo il caso, ti ricordi no che c'è la lettera della COCQUIO?

PRATI Gianluca: si

PINI Gianluca: queste qui mi non potete certificarle voi come DM, cioè come DPI, e quindi c'è per forza di cose il percorso dell'INAIL, quindi quelle te le do quando faccio il percorso dell'INAIL.

Preoccupato del controllo dei NAS, alle ore 13:59 PINI inviava un messaggio *WhatsApp* a PRATI in cui chiedeva conto della situazione e se avesse dovuto inviare altra documentazione: “**Tutto a posto? Ti giro anche la certificazione italiana?**”, a cui PRATI così rispondeva alle ore 14:00: “**Tutto a posto. Grazie**” (all. n. 260 e 261 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Se dalla trascritta conversazione risulta palese la conoscenza da parte di PRATI Gianluca dell'assenza del marchio CE su tutti i lotti di mascherine chirurgiche fornite dalla CODICE di PINI Gianluca, dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla COCQUIO (pienamente riscontrate dall'attività di intercettazione) emerge, invece, che tutta la Dirigenza della AUSL della Romagna, ivi compresa la Responsabile del procedimento amministrativo, dottoressa VERSARI Orietta (l'unica titolata ad irrogare penali ovvero a risolvere il contratto pubblico), era completamente ignara di siffatta grave inidoneità dei D.M. ricevuti.

La responsabile della farmacia centralizzata della AUSL della Romagna, sentita sul punto dall'organo inquirente, così riferiva: “**noi come AUSL abbiamo sempre considerato che le forniture successive**



alla prima fossero riconducibili a produttori che avevano una di queste due certificazioni (INSPEC o SHENZHEN) (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.012.2021).

Fra chiaro a PRATI che la dichiarazione di conformità CE, redatta da PINI e da costui utilizzata per evitare blocchi della merce da parte delle Dogane, doveva servire solo come “paracadute” nell’ipotesi in cui qualcuno si fosse reso conto della falsità della documentazione prodotta ed altresì dell’assenza di qualunque certificazione (CE ovvero in deroga), di cui sia PINI sia PRATI erano pienamente consapevoli (cfr. trascrizione della conversazione telefonica del 29 aprile 2020 alle ore 12.20: RII 81/2020 prog. Volte 2816.2: all. n. 283 della nota di P.G. del 07.12.2021)

2. Produzione all’Agenzia delle Dogane di Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041, emessa in data 07.05.2020 da ECM, induzione in errore Dogane

Nonostante in sede di svincolo PINI non avesse allegato alcun test report pertinente alle prove dei dispositivi medici, egli produceva all’Agenzia delle Dogane anche l’Attestazione di corrispondenza CE n. ECM-2020-041, emessa in data 07.05.2020 da ECM per conto di CODICE S.r.l., relativo a una Mascherina da uso medico monouso modello L3 (all. n. 204 della nota di P.G. del 07.12.2021) che, inviando a quanto già illustrato, non aveva alcuna validità giuridica né alcuna idoneità ad attestare la conformità del prodotto alle norme tecniche di riferimento.

3. Uso improprio del “parere favorevole” della dottoressa COCQUIO

Altro artificio che veniva utilizzato da PINI era consistito nella presentazione, per l’ennesima volta, del documento “parere favorevole”, redatto da lui stesso e sottoscritto in data 1 aprile 2020 dalla dottoressa COCQUIO, grazie alla fittiva collaborazione di PRATI (all. n. 202 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Come già visto in tutte le precedenti importazioni, anche in questo caso PINI presentava in maniera ingannevole tale documento, al solo fine di evitare che l’Agenzia delle Dogane, in fase di sdoganamento, svolgesse approfonditi controlli all’esito dei quali, poi, avrebbe quasi certamente bloccato la merce.

Tale missiva a firma COCQUIO era priva di reale efficacia giuridica e fattuale, sia per quanto già illustrato, ma anche perché in ogni caso la procedura di certificazione in deroga di dispositivi medici competeva per legge solo ed esclusivamente all’importatore, non certo al destinatario finale della merce. PINI, infatti, non operava quale procuratore della AUSL, ma in qualità di importatore che comprava dal produttore cinese e rivendeva alla AUSL. Come noto, infatti, l’art. 15 d. l. 18/2020 stabiliva che la certificazione in deroga dovesse essere ottenuta prima dell’immissione in commercio e già la consegna al destinatario finale della merce, ossia la AUSL della Romagna, rappresentava proprio la condotta di immissione in commercio del prodotto.

Fra inoltre inconferente rispetto all’importazione del 10 giugno 2020 per i seguenti motivi.

Il codice di ordine era differente rispetto a quello, invece, relativo all’ordinativo disposto dalla AUSL per la merce in arrivo in tale data.

La merce non è arrivata a Malpensa, avendo proceduto allo svincolo l’ufficio doganale di Milano 1.

Come affermato anche dallo stesso funzionario doganale, CRISTARI Silvano, *“Ho visto anche che nella documentazione fornita c’era anche una dichiarazione della AUSL Romagna, ad oggetto: “parere favorevole”, datata 01.04.2020 e firmata dalla dot.ssa COCQUIO Teresa. Preciso che di questa dichiarazione della AUSL io non ho tenuto conto perché per me non era pertinente all’importazione in questione e non capisco per quale motivo l’hanno inviata visto che la CODICE SRL ha fornito il marchio CE mediante propria assunzione di responsabilità.”* (all. n. 396 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non aveva alcun senso, infatti, presentare un documento nel quale vi era scritto che le mascherine era prodotte in Cina, mentre avrebbero dovuto essere fabbricate in Italia, così come scrivere che non

occorreva la procedura dinanzi l'ISS quando, in realtà, le mascherine avrebbero dovuto essere dotate di marchio CE con certificazione di conformità¹⁴⁵. Che fosse stato PINI ad aver autorizzato la produzione del documento in questione da parte dello spedizioniere MALATERRA Giorgio all'Agenzia delle Dogane al solo fine di sollecitare lo svincolo della merce, emergeva dalle seguenti conversazioni tra i due che, ancorchè avvenuta in data **20 aprile 2020** per una importazione solo parzialmente riferibile alla AUSL, rileva quale elemento probatorio anche per la condotta consumata da PINI in data 10 giugno 2020 (ore 09:42 del 20.04.2020, intercettazione RIT 81/20 prog. Volte 1662.2; all. n.387 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: volevo dirvi, potete allegare, visto che c'è l'ASL, la documentazione di conformità che ha rilasciato l'ASL già l'altra volta, quella che dice che le maschere sono a posto.

MALATERRA Giorgio: ah! Ah okay va bene.

PINI Gianluca: ce l'avete lì voi? (incomprensibile).

MALATERRA Giorgio: sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo nelle bolle precedenti, sì, sì okay, va bene, va bene, dai.

Consapevolezza di PINI della assenza di certificazione CE

La piena consapevolezza di PINI in relazione alla assenza completa di certificazione CE, propria o di terzi, sulle mascherine importate e consegnate alla AUSL si acquisisce dalle seguenti fonti di prova.

In data **04 giugno 2020** alle ore 10:33 (RIT. 81/20 prog. 7038.2; all. n.57 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI e il suo spedizioniere MALATERRA si sentivano al telefono, in quanto PINI doveva sostituire delle mascherine chirurgiche già consegnate alla AUSL della Romagna e si lamentava con il suo interlocutore, non riuscendo a trovare la giusta soluzione per sostituire le precedenti che erano in giacenza presso i magazzini dell'ASL prive di certificazione. Durante la conversazione, PINI faceva riferimento anche a quelle che sarebbero arrivate proprio in data 10 giugno 2020:

PINI Gianluca: uab io non so più come fare con questi qua il problema è che quelle 60000 lì sono destinate a loro non sono commercializzabili, mi stan facendo diventar scemi, perchè dicono a ma noi le abbiamo già, ma come ce gli ho detto voi dovete darmene indietro sessanta che vi ho dato perchè queste mancavano e vi prendete queste, una pagnotta solo che non so come uscirne ce perchè

MALATERRA Giorgio: non possiamo, non possiamo darle ce non no non darle

PINI Gianluca: no perchè da contratto son destinate a loro...(..)... e io non posso ce devo rispettare un contratto pubblico quelle lì sono loro me le hanno validate loro non le posso mettere sul mercato, mentre le mie le L1 le I3 sono certificate da me quindi io non ho problemi questi qui me le hanno validate loro con quella famosa lettera...(..)... quindi io dove cazzo me le, perchè sono ferme da venti giorni ste robe, perchè ste teste di cazzo mi fanno sta pagnotta per 60000, tant'è che gli ho detto fate una roba ve le regalo, a si no ma adesso vediamo, ho detto guardate che state tenendo fermo un mezzo milione di merce per niente e io non so come fare cioè boh...(..)... vedo se riesco a risolvere entro, io oggi pomeriggio vado dal direttore generale e glielo dico senti firmami sto cazzo di svincolo perchè sennò vrazzente..”.

¹⁴⁵ In ogni caso, giova rammentare quanto riferito agli inquirenti dalla dottoressa COCQUIO proprio in merito alla reale intenzione perseguita da questo documento da lei sottoscritto: “in relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rende conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'indicazione dell'oggetto. Anche la frase “risultato inutile l'invio all'ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile. L'altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorchè lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento. Inoltre, voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece o io o la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'autocertificazione di svincolo diretto”, ribadendo che “io non mi sarei mai permesso di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rende conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perchè avevamo controllato noi come AUSL.” (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).



Dalla conversazione emerge molto bene che PINI, in realtà, sapeva di avere ceduto alla AUSL della Romagna sino a quel momento prodotti privi di valido marchio CE, quando affermava falsamente che spettava alla AUSL "validarli". Così come emerge altrettanto chiaramente che, nonostante avesse fatto apparire dotate del marchio CE le mascherine consegnate alla AUSL con le importazioni del 14 e del 28 aprile 2020 in forza della sua dichiarazione di conformità CE, in realtà anche quelle erano prive di marchio CE.

In data **8 giugno 2020** alle ore 16:26 (RIT. 81/20 protg. 7382.2) PINI e MALATERRA si risentivano, perché quest'ultimo sollecitava la trasmissione della certificazione da allegare alla merce importata (e che sarebbe stata svincolata il 10 giugno 2020), ottenendo da PINI precise indicazioni in merito alle giustificazioni da fornire alle Dogane per la mancanza di certificazione.

I due proseguivano, poi, la conversazione su whatsapp, al fine di sistemare il problema della mancanza delle certificazioni (cfr. copia forense cellulare PINI); problema che, in realtà, non avrebbe dovuto esserci, considerata la dichiarazione di conformità CE redatta da PINI in data 20 aprile 2020. Infatti, nella tarda serata, alle ore 20:50, PINI inviava il seguente messaggio: *"Ti preparo la certificazione stasera. Dovrò riconfezionarle con la mia etichetta, se fanno un controllo merce dovrò spiegargliela. Sto anche verificando se devo fare una dichiarazione CE anche sulle FFP2 essendoci il mio nome (si allega al certificato). Entro stasera ti faccio sapere"*.

Nel pomeriggio, alle ore 14,04 del **9 giugno 2020**, PINI inviava allo spedizioniere MALATERRA il messaggio *"Sto cercando di capire se l'assenza di marchio del produttore è un problema per la corrispondenza del certificato... mi sa che fare a mio marchio è stata una cazzata. C'è chi mi dice che devo certificarle io e c'è chi mi dice che va bene il CE del produttore se abbiamo prova della fattura di acquisto... sto aspettando anche una risposta di Capuano"*.

In data **10 giugno 2020**, alle ore 14:39, PINI inviava allo spedizioniere MALATERRA il seguente messaggio *"Fammi sapere se ci sono problemi in dogana che Capuano voleva sapere se facevano storie per i certificati italiani."*, a cui seguiva alle ore 15:37 la seguente risposta da parte di MALATERRA *"bolla con merce AUSL sdoganata, quella dei 70k per ogni svincolo diretto serve fimbrio ditta con indicata la partita IVA. Sijettlana ti sta rimandando gli svincoli diretti che abbiamo usati"*.

Infine, va rilevato che la società venditrice e produttrice delle mascherine chirurgiche consegnate alla AUSL della Romagna, importante in data 10 giugno 2020, era la LEATHER TREND LIMITED CO. LTD., cioè la stessa impresa il cui "procuratore" era John PESCI. Si richiamano, quindi, in quanto probatoriamente rilevanti, le conversazioni intercorse via whatsapp tra PESCI e PINI -già richiamate- proprio in merito alla consapevolezza da parte di PINI dell'assenza del marchio CE sulle mascherine della LEATHER.

Risulta, quindi, chiaro che PINI aveva reperito mascherine chirurgiche **prodotte completamente in Cina**, le quali erano **prive di qualunque idonea certificazione CE** ed aveva pensato, per questo, di celare ciò, emettendo una dichiarazione di conformità CE dallo stesso rilasciata, basata, a sua volta, su una attestazione di conformità alla normativa tecnica rilasciata da un ente, l'ECM, che lui stesso sapeva bene non essere autorizzato a rilasciare.

In definitiva, anche le mascherine chirurgiche oggetto dell'ultimo lotto consegnato a giugno 2020 alla AUSL della Romagna sono risultate completamente inidonee, prive di qualunque idonea certificazione per la messa in commercio e completamente prive di attestazione di rispondenza alle norme tecniche europee di efficacia e di sicurezza del prodotto, a tutela dell'incolumità degli operatori sanitari.

7. Bolletta doganale n. 4T 67097 H del 10.06.2020

Capo 5 - h

Capo 6 - a - h

Sintesi dell'indagine

Gli elementi dell'indagine portano a valorizzare le seguenti criticità nell'ambito dell'importazione del 28 aprile 2020 di cui alla bolletta doganale numero 4T 67097 H del 10.06.2020.

1. Emerge la falsità della documentazione allegata Test Report n. 2020 (D) – 0021, datato 31.03.2020.
2. Emerge la non pertinenza della documentazione allegata con i dispositivi di protezione individuale importati, ovvero dei Certificati rilasciati da CCQS Certification Services Limited.
3. Emergevano inoltre artifici perché veniva consegnata alla AUSL documentazione priva di pertinenza con i dispositivi importati, e comunque priva di validità.
4. In particolare, dalle conversazioni PINI / PRATI, risultando assente la certificazione CE, emergeva la produzione di documentazione per procedura in deroga INAIL priva di pertinenza, produzione di certificazione ECM inidonea, produzione certificazione CE da parte di CODICE srl inidonea.
5. Dalle conversazioni COCQUIO / PRATI emergevano altre anomalie dei documenti prodotti da PINI.
6. Dalle conversazioni PINI / COCQUIO emergeva l'assenza certificazione CE e l'omessa certificazione in deroga INAIL, oltre a false indicazioni di PINI agli interlocutori dell'AUSL.
7. Accertata la consapevolezza di PINI sulla non pertinenza delle certificazioni CE con i dispositivi, PINI organizzava infine la sostituzione dei DPI con altre FFP2 marca RESPILON. L'AUSL formalmente contestava la inidoneità di tali dispositivi e, ciononostante, PINI riusciva tramite il PRATI ad effettuare la consegna di tale partita.
8. Infine, risultava anche in tal caso l'uso improprio del "parere favorevole" della dottoressa COCQUIO, ai fini dello sdoganamento.

L'indagine

In forza della clausola contenuta nell'Accordo Quadro, la AUSL della Romagna procedeva anche ad acquistare da CODICE s.r.l. 180.000 unità di dispositivi di protezione individuale, in particolare, di mascherine facciali FFP2.

Se l'Accordo Quadro, in relazione ai dispositivi medici, aveva dettato precise caratteristiche in relazione al matchio CE e alle capacità di filtraggio, con riferimento ai dispositivi di protezione individuale si era prevista la possibilità di acquistarli, subordinandola semplicemente alla **previa valutazione della loro idoneità tecnica da parte della AUSL stessa**¹⁴⁶.

L'ordine di acquisto da parte della AUSL della Romagna per le maschere FFP2 veniva emesso in data 26 marzo 2020, a seguito delle **caratteristiche del prodotto indicate da PINI nella e-mail del 24 marzo 2020 ore 22.09**, inviata da costui a PRATI. Nello specifico le FFP2 ordinate da PRATI per conto della AUSL della Romagna dovevano rispettare i seguenti criteri:

¹⁴⁶ Anche il prezzo non era stato predeterminato, rinviandone la definizione al momento in cui la AUSL della Romagna avesse deciso di optare per tale fornitura.

essere FFP2 certificate CE;

avere "test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd, modello KN95"¹⁴⁷;

avere un "certificate of compliance", rilasciato da Fintec Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dongguan) Technology Co. Ltd., per il modello KN95; essere imbastate singolarmente.

Rispetto a queste caratteristiche così concordate occorre verificare se la merce, importata da PINI in data 10 giugno 2020 e consegnata alla AUSL della Romagna, aveva rispettato quanto pattuito con la P.A. e se era idonea o meno.

In data 10 giugno 2020 venivano importati n. 125 colli per un ammontare complessivo pari a 250.000 dispositivi di protezione individuale *sub specie* di maschere facciali FFP2, prodotte da Leather Trend Limited Products Co. Ltd Repubblica Popolare Cinese, di cui 180 mila, appunto, consegnati all'Azienda sanitaria romagnola in data 12 giugno 2020¹⁴⁸.

La fattura commerciale n. CHN9-P del 09.04.2020, emessa da LEATHER TREND LIMITED LTD per un importo complessivo di 395.800,00USD pari a €411.899,71 (all. n.191 della nota di P.G. del 07.12.2021), recava quale descrizione della merce, oltre alle mascherine chirurgiche sopra illustrate, anche la seguente dicitura "KN95 Face Masks CE EN 149 BOLISI MOD BS 9502C-CODICE".

Lo sdoganamento veniva effettuato dal funzionario doganale CESARI Silvano, in servizio presso Ufficio territoriale Milano 1, a seguito di esame della bolletta doganale n. 4T 67097 H del 10.06.2020, nella quale lo spedizioniere, su delega dell'importatore CODICE s.r.l., non aveva iscritto nulla nel campo 33 né nel campo 37, mentre aveva inserito nel campo 44 il codice 20YY (mascherine FFP2) e il codice Y024 Rif. 120612, dichiarando altresì che "è soggetto al normale regime impositivo e non si avvale di benefici fiscali".

La merce veniva sdoganata secondo la procedura dello **svincolo diretto**, dietro presentazione da parte della CODICE s.r.l., per mano di PINI Gianluca, della seguente documentazione, oltre a tutte le autodichiarazioni rese dai soggetti destinatari che potevano avvalersi dello **svincolo diretto**¹⁴⁹:

¹⁴⁷ Test report, allegato da PINI nella citata e-mail, completamente diverso sia da quello che verrà presentato alle Dogane in sede di svincolo della merce in data 10 giugno 2020 sia da quello che veniva presentato all'INAIL al fine di ottenere la certificazione in deroga sui DPI (e mai tempestivamente ottenuta).

¹⁴⁸ Come si illustrerà nel capitolo relativo al debito di cui all'art. 515 c.p. (cfr. *infra* par. 4.1.6), i restanti dispositivi non conformi, pari a 70.000 unità, venivano commercializzati alle seguenti società, quasi tutte riconducibili al Gruppo Amadori, previa consegna in data 12.06.2020 presso il deposito del Gruppo Amadori, ubicato in Cesena via del Rio n. 400, con trasporto a cura della società F.G.M. Autotrasporti e Logistica S.r.l.:

-GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - fattura numero 27/ME del 04/05/20 per un importo complessivo di € 32.208,00 (12.000 pz); DDT assente (all. n. 92 della nota di P.G.);

-RIPRO-COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - fattura numero 28/ME del 04/05/20 per un importo complessivo di € 32.208,00 (12.000 pz); DDT numero 17/DM del 12/06/20 (all. n. 93 della nota di P.G.);

-SOCIETA' AGRICOLA SANTAMARIA SRL - fattura numero 29/ME del 04/05/20 per un importo complessivo di € 32.208,00 (12.000 pz); DDT numero 18/DM del 12/06/20 (all. n. 94 della nota di P.G.);

-AVIPLIGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - fattura numero 30/ME del 04/05/20 per un importo complessivo di € 32.208,00 (12.000 pz); DDT numero 20 e 21/DM del 12/06/20 (probabilmente in uno dei due DDT c'è un errore materiale in quanto doveva essere intestato alla società GESCO) (all. n. 95 della nota di P.G.);

-ALL COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - fattura numero 31/ME del 04/05/20 per un importo complessivo di € 32.208,00 (12.000 pz); DDT numero 19/DM del 12/06/20 (all. n. 96 della nota di P.G.);

I restanti 10.000 pezzi venivano, invece, venduti alle società Draco Italiana S.p.A. (1.000 pz) ed a Fimo Servizi S.r.l. (5.000 pz).

¹⁴⁹ - Autodichiarazione del 03.06.2020 a firma Gianluca PINI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (70.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.192 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 19.05.2020 a firma Antonio ALESSANDRINI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (12.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.193 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 19.05.2020 a firma Mario BIANCHI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (12.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.194 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 19.05.2020 a firma Denis AMADORI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (12.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.195 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 19.05.2020 a firma Manfredo ARIENTI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (12.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.196 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 19.05.2020 a firma Pasquale DOMINI con la quale si attesta che le "maschere facciali KN95" (12.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.197 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione del 26.05.2020 a firma Ettore TIFONI con la quale si attesta che le "mascherine FFP2" (5.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.198 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Parere favorevole del 01.04.2020 a firma Teresa COCQUIO (all. n.202 della nota di P.G. del 07.12.2021);

Test Report n. 2020 (D) – 0021, datato 31.03.2020, identificativo CNAS L1499, emesso dal laboratorio National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing) (all. n. 205 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Il Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-FPC-B datato 10.04.2020 (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Il Module B EU Type-Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01-9B emesso in data 10.04.2020 dall'Ente certificatore irlandese CCQS Certification Services Limited, identificativo INAB 2834 (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Il Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-FPC B datato 10.04.2020, emesso dall'Ente certificatore irlandese denominato CCQS Certification Services Limited. (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non conformità dei dispositivi medici

I dispositivi di protezione individuale importati sono risultati non conformi a quanto pattuito, oggetto di fornitura pubblica appaltata dalla AUSL alla CODICE s.r.l., oltre che non idonei, in quanto privi di valido marchio CE, come emerge dai seguenti elementi di prova.

1. Test Report n. 2020 (D) – 0021, datato 31.03.2020, falsità

Il Test Report n. 2020 (D) – 0021, datato 31.03.2020, identificativo CNAS L1499, emesso dal laboratorio National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing) (all. n. 205 della nota di P.G. del 07.12.2021) è falso per i seguenti motivi.

Dagli accertamenti compiuti presso il sito ufficiale del CNAS¹⁵⁰ il codice riportato nel test report “CNAS L1499” identifica il laboratorio accreditato “*Testing Laboratory for Labour Protection Products of Beijing Municipal Institute for Labour Protection*”.

Il laboratorio realmente accreditato è, quindi, **differente** da quello indicato nel test report e denominato “*National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing)*”.

Va, infine, evidenziato che questo test report era completamente diverso da quello¹⁵¹ che era stato allegato da PINI nella citata e-mail del 24 marzo 2020¹⁵², ma anche da quello che veniva presentato all'INAIL da parte di PINI al fine di ottenere la certificazione in deroga sugli stessi DPI (certificazione mai correttamente ottenuta: cfr. *infra* par. 4.1.6.).

- Autodichiarazione del 26.05.2020 a firma Paolo GABRIELLI con la quale si attesta che le “mascherine protettive KN95” (1.000 pz) sono destinate a soggetti rientranti nell'art. 2 dell'O.C. n. 6/2020 (all. n.199 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione datata 26.05.2020 a firma Gianluca PINI con la quale si attesta che le “mascherine facciali KN95” (180.000 pz) sono destinate all'AUSL Romagna (all. n. 200 della nota di P.G. del 07.12.2021);

- Autodichiarazione datata 04.06.2020 a firma Orietta VERSARI con la quale si attesta che le “maschere protettive KN95” (180.000 pz) sono destinate all'AUSL Romagna (all. n. 201 della nota di P.G. del 07.12.2021);

¹⁵⁰

https://as.cnas.org.cn/LAS_FQ/publish/queryOrgInfo1.action?i=c6ua2065e50148608128f2923d028619&orgEnOrCh=En&authInterceptCxIde=2xun6

¹⁵¹ Trattasi, come si è già illustrato, del test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd. modello KN95.

¹⁵² E-mail, come si è visto, a seguito della quale in data 26 marzo 2020 PRATI aveva ordinato l'acquisto di FFP2 per conto della AUSL della Romagna.



2. Certificati rilasciati da CCQS Certification Services Limited, non pertinenti con i dispositivi di protezione individuale importati

Il **Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-FPC-B**, il **Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-FPC-B**, nonché il **Module B EU Type-Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01-9B**, tutti datati 10 aprile 2020 e rilasciati dall'Ente certificatore irlandese denominato **CCQS Certification Services Limited** (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021) sembrerebbero essere genuini, in quanto, nella banca dati NANDO l'Ente certificatore irlandese "CCQS Certification Services Limited" viene identificato con il codice "2834", anche se il codice presso INAB¹⁵³ è il n. 6028.

Dalla documentazione sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane compaiono, tra gli allegati alla bolletta doganale, anche due email datate 26 maggio 2020: in una PINI chiedeva a tale Joy Bradley dell'ente CCQS se il certificato allegato (probabilmente uno di questi tre) fosse valido e genuino e nell'altra email, pervenuta a PINI neppure un'ora dopo dalla sua richiesta, il sig. Bradley dell'Ente CCQS Certification Service Limited confermava che il certificato era valido, ma avvertiva PINI di verificare bene se il prodotto fosse lo stesso indicato nel certificato.

Tale verifica non doveva limitarsi al richiamo delle norme tecniche, dovendo piuttosto e soprattutto PINI accertare se il prodotto fosse un dispositivo di protezione individuale fabbricato dal "certificate holder" identificato in Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd (Baijiqiao Industrial Community, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R. China).

In realtà, nonostante PINI avesse presentato alle Dogane questi tre certificati CE genuini, facendo addirittura apparire di aver verificato già in data 26 maggio 2020 la validità degli stessi, dall'attività di indagine sono emersi molteplici elementi di prova tali da ritenere che i dispositivi di protezione individuale importati non erano assolutamente quelli per i quali l'ente notificatore CCQS Certification Service Limited aveva rilasciato tali certificati, come di seguito esposto.

1.

La prima importazione di dispositivi di protezione individuale FFP2 da parte della CODICE s.r.l. avveniva solo in data 10 giugno 2020.

Infatti, dall'esame della documentazione acquisita sia presso Agenzia delle Dogane sia presso la tenutaria delle scritture contabili della CODICE risulta che la società amministrata da PINI non aveva mai acquistato e ricevuto, prima del 10 giugno 2020, dispositivi di protezione individuale (l'unica altra importazione di DPI sub specie FFP2 sarebbe avvenuta successivamente, in data 17 novembre 2020).

2.

I D.P.I., importati in data 10 giugno 2020, erano di produzione cinese ed erano stati venduti alla CODICE dalla società cinese LEATHER TREND LIMITED, facente capo a John PESCI.

3.


Non risulta alcun rapporto commerciale diretto tra la CODICE s.r.l. e la società Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd (Baijiqiao Industrial Community, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R. China), fabbricante del prodotto indicato nel certificato CE, rilasciato dall'ente irlandese CCQS. Invero, nonostante nella fattura della LEATHER TREND LIMITED fosse stato scritto, quale oggetto della fornitura, "KN95 Face Masks CE EN 149 BOLISI MOD BS 9502C-CODICE", in realtà:

- Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd è una società produttrice che vende in autonomia, senza alcun bisogno di una società intermediaria;
- LEATHER TREND, come già emerso, è una società produttrice e non meramente intermediaria;


¹⁵³ INAB è il Consiglio di accreditamento nazionale irlandese

- la fattura emessa da LEATHER è stata fatta seguendo le indicazioni fornite da PINI, se non, addirittura, dallo stesso redatta, come emerso dalla messaggistica tra lui e PESCI a cui chiedeva di inviargli delle "immagini" della Leather da compilare;
- nella fattura LEATHER è indicato come modello del prodotto una FFP2 "BOLISI-CODICE", pur non essendo mai risultato CODICE produttore di D.P.I. e non avendo la CODICE mai ottenuto un marchio CE, con la conseguenza che il richiamo alla CODICE risulta assolutamente inconferente;
- non emerge, quindi, da alcun documento che le mascherine FFP2, importate da CODICE ed acquistate dalla LEATHER TREND, fossero state prodotte dal "certificate holder" indicato nei certificati prodotti all'Agenzia delle Dogane; invero, l'unico documento reperito era allegato ad una email, inviata in data 14.04.2021 (cioè ad oltre un anno di distanza dai fatti) da PINI a BERTI; in tale file era contenuta una fattura, emessa, apparentemente, dalla società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd in data 9 aprile 2020, nella quale vi è scritto genericamente, quale tipologia del prodotto, "KN95 FFP2 CE", senza alcuna specificazione del modello (modello che, invece, nelle certificazioni prodotte era ben definito);
- inoltre, questi certificati risultano presentati unitamente ai test report falsi, già sopra indicati; ciò consente di poter affermare l'estraneità di questi certificati con i D.P.I. realmente importati e consegnati alla AUSL della Romagna (ma anche ad altri operatori economici, tra cui le società riconducibili al gruppo Amadori: cfr. *infra* par. 4.1.6).

4. La divergenza tra il prodotto indicato nei certificati, rilasciati dall'ente irlandese CCQS Certification Services Limited, ed i reali DPI consegnati alla AUSL della Romagna risulta in maniera plastica dalla comparazione delle seguenti foto:



[Handwritten signature]



Queste due immagini, effettuate dalla P.G. in sede di sopralluogo presso la AUSL della Romagna in data 23 giugno 2020, ritraggono i DPI consegnati da PINI in data 12 giugno 2020.

La fotografia, invece, qui di seguito riportata, raffigura la maschera FFP2 prodotta dalla società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd, modello BS-9502 C, cioè quello stesso modello indicato nei certificati consegnati alla AUSL.



5. La reale natura delle maschere FFP2 importate e l'assenza per queste di un valido marchio CE emerge, poi, dalle conversazioni tra PINI e il suo spedizioniere di fiducia, Giorgio MALATERRA.

PINI, in occasione dell'importazione in trattazione, sulla piattaforma whatsapp in data 8 giugno 2020 (copia forense del telefono in uso a PINI Gianluca) alle ore 20:50 inviava a MALATERRA il messaggio testuale *"Ti preparo la certificazione stasera. Dovrò riconfezionarle con la mia etichetta, se fanno un controllo merce dovrai spiegarglielo. Sto anche verificando se devo fare una dichiarazione CE anche sulle FFP2 essendoci il mio nome (si allega al certificato). Entro stasera ti faccio sapere"*, a cui non seguiva alcuna risposta da parte di MALATERRA.

Il giorno seguente, 9 giugno 2020, alle ore 05:53, PINI inviava allo spedizioniere MALATERRA il seguente messaggio: *"Ieri sera ho parlato con Capuano, mi ha consigliato di integrare con il test report per le FFP2 se possibile dato che non c'è il marchio loro sulle confezioni. Ho fatto chiamare Bolisi da John, sono in attesa di risposta... attendi mio cenno prima di presentare la documentazione. Grazie, a dopo. Luca"*.

Il pomeriggio, alle 14:04, PINI scriveva un altro messaggio a MALATERRA dicendogli *"Sto cercando di capire se l'assenza di marchio del produttore è un problema per la corrispondenza del certificato... mi sa che fare a mio marchio è stata una cazzata. C'è chi mi dice che devo*

certificarle io e c'è chi mi dice che va bene il CE del produttore se abbiamo prova della fattura di acquisto... sto aspettando anche una risposta di Capuano".

Quindi PINI non solo sapeva che quelle FFP2 non erano della società per il cui prodotto era stato rilasciato il marchio CE, in quanto non risultava nel confezionamento, ma aveva anche compreso che l'aver fatto scrivere nella fattura della LEATHER anche il nominativo CODICE, quale modello di DPI, aveva solo complicato le cose.

6.

Il John, a cui PINI faceva riferimento nel messaggio sopra riportato, era John PESCI, rappresentante della LEATHER TRENID LIMITED.

1 due, parallelamente alla commercializzazione delle mascherine chirurgiche, intavolavano, infatti, trattative anche per il reperimento di FFP2, da loro chiamate KN95.

Dopo che PESCI lo aveva già informato tra fine marzo e gli inizi di aprile 2020 del fatto che la Cina aveva bloccato tutte le esportazioni di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (ad eccezione di quelli prodotti dalle aziende cinesi che già avevano le certificazioni CE ovvero di quelle iscritte nella white list), PINI incaricava PESCI di reperire aziende in grado di produrre FFP2 da importare in Italia.

Durante questi scambi di messaggi, in data **27 aprile 2020** PINI si raccomandava di far apporre nel prodotto il marchio CE al fine di evitare il controllo delle merci da parte dell'Agenzia delle Dogane che non era a lui particolarmente gradito (cfr. pag. 842 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In effetti, nonostante i DPI importati in questa occasione fossero privi di valida certificazione CE, su di essi risultava comunque apposto il marchio CE, come fotograficamente documentato dalla P.G. in sede di sopralluogo presso i magazzini della AUSL a Pievesestina in data 23 giugno 2020 (cfr. annotazione di P.G.).

In data **28 aprile 2020** PINI così scriveva a PESCI *"Allora, cunesimo cambio di rotta, stavolta sui DPI e sul resto... Per le KN95, non basta quella dichiarazione che ti ho mandato ma l'esistenza di un vero e proprio certificato CE (quello che mi hai mandato non lo è), ed il test report. Sto cercando di averne uno di esempio"* e ancora *"Altrimenti ci vuole una vita a certificarle in deroga in Italia. Ci sentiamo stanotte..."* (cfr. pag. 847 dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il giorno seguente, cioè il **29 aprile 2020**, così PINI scriveva *"Per le KN 95, serve tutta una serie di documenti: Se esiste una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE (che non è il certificato emesso da ECM, quella è una semplice attestazione di conformità documentale che non vale) che sia emessa da un ente notificato, non serve altro se non una sorta di foglio di istruzioni su come usare il prodotto."* e ancora *"Se non esiste tale dichiarazione, serve: - Test Report -Production Technical File Foto prodotto e disegno scatola. Con quello devo poi fare application all'INAIL per avere autorizzazione al commercio."* e infine *"Ah, servirebbe anche la certificazione ISO 9001 dell'azienda produttrice"* (cfr. pag. 850 e ss. dell'all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

E' chiaro, quindi, che alla fine di aprile 2020 PINI non aveva ancora idea di quale prodotto del tipo FFP2 avrebbe reperito PESCI sul mercato.

E' allora inverosimile che la società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd avesse potuto realmente emettere la fattura a favore di LEATHER in data 9 aprile 2020.

Nelle chat tra PINI e PESCI non si faceva mai riferimento alle FFP2 prodotte da Bolisi, se non in qualche passaggio proprio tra fine maggio e i primi di giugno 2020; in particolare, PINI comunicava a PESCI che l'istanza di certificazione in deroga presentata all'INAIL in data 28 maggio 2020 veniva respinta. Avverso tale rigetto PINI voleva proporre riesame e per tale ragione chiedeva a PESCI di dargli ulteriore documentazione da poter presentare all'INAIL.

Ecco, quindi, che per la prima volta in data **26 maggio 2020** PESCI inviava su whatsapp a PINI un file pdf riferito alle FFP2 "Bolisi", a cui seguiva in data **5 giugno 2020** la seguente risposta di PINI *"Mi dicono che abbiano respinto anche l'istanza di revisione (non ho ancora la Pec ma me lo hanno anticipato). Quindi non*

possiamo sostituire le Bolisi che sono a magazzino a Malpensa con le meno costose Keelion che hai tu a Hong Kong. Ci rimetteremo un po' di soldi, ma dovremo continuare con Bolisi per le prossime forniture. Ti chiamo domani con calma per organizzarla?"

PESCI, quindi, gli chiedeva *"Che brutta cosa. Le Bolisi a Malpensa quindi sono ok?"*, a cui PINI scriveva *"Sì. I lunedì le sdoganiamo"* (cfr. pag. 921 e ss. all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tra i due, poi, continuava un veloce scambio di messaggi durante l'attività di sdoganamento proprio delle FFP2 in data 10 giugno 2020. Nello specifico, PESCI chiedeva ripetutamente a PINI se le "Bolisi" fossero state sdoganate e se fosse tutto ok, ricevendo in entrambi i casi risposta affermativa.

In realtà, le FFP2 svincolate il 10 giugno 2020, nonostante la certificazione CE fosse riferita ai DPI della società cinese Suzhou BOLISI Medical Technology Co. Ltd, non erano state in alcun modo fabbricate da tale società.

7.

L'assenza di reale ed effettiva corrispondenza tra prodotto importato e prodotto indicato nella certificazione CE presentata alle Dogane determinava PINI a richiedere l'intervento degli alti vertici dell'Agenzia delle Dogane, al fine di evitare il controllo più penetrante con Visita Metci, a seguito del quale, dopo l'ispezione, sarebbe stata certamente notata la divergenza tra la merce e i certificati allegati. Dalle conversazioni intercettate, infatti, in quei giorni tra PINI e CAPUANO, Dirigente dell'Agenzia delle Dogane e stretto collaboratore del Direttore Generale MENTENNA Marcello, si poteva comprendere che l'oggetto delle loro conversazioni era proprio rappresentato dalla merce che sarebbe stata sdoganata il 10 giugno 2020.

Alle ore 21:35 dell'8 giugno 2020 (intercettazione RTT 81/20 prog. Volte 7441.2) PINI veniva contattato da CAPUANO, in quanto, come riferito da quest'ultimo, *"In data 8 giugno 2020 Pini mi inviò un messaggio nel quale mi chiedeva di potermi chiamare."* (all. n. 369 della nota di P.G. del 07.12.2021). Durante la conversazione PINI gli rappresentava che l'indomani avrebbe dovuto importare delle mascherine del tipo DPI acquistate da una nota azienda certificata e di cui aveva tutta la certificazione. Tuttavia, queste mascherine non avevano il marchio del produttore ma quello dell'azienda di PINI ed erano mancanti della dichiarazione "CE". Il dirigente CAPUANO manifestava perplessità, spiegando altresì che non occorreva tendere una dichiarazione "CE", quando vi era la certificazione del produttore, tranquillizzandolo comunque con la frase *"se dovesse avere dei problemi mi faccia uno squillo domani"*. In particolare, i due così dialogavano.

PINI Gianluca: dottore, mi scusi se la disturbo...

CAPUANO Raffaele: eccoci!

PINI Gianluca: ...con gli orari...(incomprensibile)...eh

CAPUANO Raffaele: ...non...non si preoccupi...

PINI Gianluca: ...siamo sempre in battaglia...(ride, ndr)

CAPUANO Raffaele: ...sul pezzo come si dice (ride, ndr)

PINI Gianluca: senta le volevo chiedere una...una ...cioè volevo confrontarmi con lei su una cosa. io domani devo sdoganare delle mascherine... non chirurgiche, ma...diciamo quelle...DPI, dispositivi di protezione...

CAPUANO Raffaele: sì!

PINI Gianluca: ...che ho comprato da un'azienda certificata che...ultranota fra l'altro, ma non le hanno marchiate con il loro marchio c'è semplicemente il mio nome e basta...nelle mascherine; quindi ho il certificato, modulo B, modulo C del produttore, la fattura originale del produttore che si vede da dove arrivano...

CAPUANO Raffaele: sì

PINI Gianluca: ...la domanda è...

CAPUANO Raffaele: sì

PINI Gianluca: ...la Dichiarazione di Conformità CE, non il modulo...cioè non i certificati veri propri, quelli si allegano!



CAPUANO Raffaele: *si*

PINI Gianluca: *la Dichiarazione del CE la devo fare io perchè c'è il mio nome sulle scatole?*

CAPUANO Raffaele: *eh! (sospira, ndr)*

PINI Gianluca: *(sorride, ndr)*

CAPUANO Raffaele: *...è una bella domanda questa qui!*

PINI Gianluca: *(sorride, ndr)...perché non essendoci il loro nome sulla...sulla...scatola*

CAPUANO Raffaele: *è una bella domanda però...*

PINI Gianluca: *...la devo fare io come importatore chiaramente, non come produttore?*

CAPUANO Raffaele: *...eh... (le voci si sovrappongono, ndr)*

PINI Gianluca: *...la logica mi porta a dire questo, però!*

CAPUANO Raffaele: *eh però.... però come importatore come fa a farla?! Cioè dovrebbe essere il produttore, no? che rende la dichiarazione sul punto....io penso...*

PINI Gianluca: *uhm!*

CAPUANO Raffaele: *diciamo...è una dichiarazione che tiene conto della certificazione resa da loro*

PINI Gianluca: *certo!*

CAPUANO Raffaele: *giusto? Ho capito bene?*

PINI Gianluca: *si, esattamente*

CAPUANO Raffaele: *quindi c'è la certificazione del produttore...*

PINI Gianluca: *allora, solitamente a me hanno dettoil dottor Maluterra che è quello che è quello....lo spedizioniere che lei ha conosciuto, ehni!...*

CAPUANO Raffaele: *si*

PINI Gianluca: *...che solitamente in dogana chiedono esclusivamente i Certificati, però....*

CAPUANO Raffaele: *si*

PINI Gianluca: *.... un mio scrupolo era questo....*

CAPUANO Raffaele: *no, no, il Certificato, da quello che so io eh...è sufficiente, diciamo!*

PINI Gianluca: *ah, okay!*

CAPUANO Raffaele: *...e la certificazione, la certificazione dovrebbe essere quella...però come fa ad essere resa da undovrebbe essere una dichiarazione che di fatto ripete quella che è la Certificazione resa dal produttore*

PINI Gianluca: *esatto!*

CAPUANO Raffaele: *....e quindi...*

PINI Gianluca: *...cioè è un di più probabilmente, però è uno scrupolo che volevo togliermi perché io....(le voci si sovrappongono, ndr)*

CAPUANO Raffaele: *...io adesso non vorrei dirle...non vorrei dirle una fesseria, però....perché bisognerebbe poi stare lì, ma dal mio punto di vista è una dichiarazione che ripete la Certificazione....*

PINI Gianluca: *e quindi....*

CAPUANO Raffaele: *...cioè ripropone lo stesso concetto...*

PINI Gianluca: *quindi è un clone?!*

CAPUANO Raffaele: *...è sostanzialmente inutile, ecco!*

PINI Gianluca: *uhm, ah, okay, ecco! (sorride, ndr)*

CAPUANO Raffaele: *questo è quello...questo è quello che mi viene da dire a me....*

PINI Gianluca: *okay*

CAPUANO Raffaele: *...dove...dove c'è l'operazione su Malpensa?*

PINI Gianluca: *su Milano 1 perché hanno messo un magazzino doganale*

CAPUANO Raffaele: *su Milano 1!*

PINI Gianluca: *no, poi se ci sono dei problemi....glielo faccio sapere, ma non dovrebbero...*

CAPUANO Raffaele: *eh, peròdal mio punto di vista non...non ha moltissimo significato rendere una dichiarazione di questo tipo quando c'è la certificazione del produttore...*

PINI Gianluca: *certo!*

CAPUANO Raffaele: *perché chiederla?!*

PINI Gianluca: *uhm...perché...boh!...mi è venuto perché per le chirurgiche... però è vero ha ragione, mi sono già risposto...mi ha già risposto indirettamente perché quando io come produttore delle chirurgiche, se le faccio produrre da soggetti terzi ma certificate da me, devo produrle entrambe perché sono il produttore...*

CAPUANO Raffaele: *si (è un po' perplesso, ndr)*

PINI Gianluca: *...però quelle chirurgiche, questa è una cosa diversa! I DPI che seguono un certificato particolare...*

CAPUANO Raffaele: *si, io... (le voci si sovrappongono)*

PINI Gianluca: *...perché devono avere il doppio certificato, il modulo B, il modulo C, non ne hanno effettivamente...non ne hanno bisogno*

CAPUANO Raffaele: *io...onestamente direi di no!*

PINI Gianluca: *perfetto*

CAPUANO Raffaele: *direi di no!*

PINI Gianluca: *perfetto*

CAPUANO Raffaele: *se dovesse avere dei problemi...*

PINI Gianluca: *certo*

CAPUANO Raffaele: *...mi faccia uno squillo domani*

PINI Gianluca: *certo, assolutamente*

CAPUANO Raffaele: *okay?*

PINI Gianluca: *assolutamente, grazie mille*

CAPUANO Raffaele: *niente*

PINI Gianluca: *la saluto, salve, salve, buonsera*

Da ormai tre mesi PINI stava immettendo in commercio sul territorio nazionale, dopo averli importati, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Aveva compreso, dunque, quali erano le norme tecniche necessarie perché fossero conformi, sapeva bene quali certificati ci volevano e per che cosa lui come produttore poteva o meno rilasciare dichiarazione di conformità. Invero, in questa telefonata, egli non chiedeva delucidazioni (ottenendo per altro risposte a lui già note), ma cercava solo una “protezione dall’alto” nel caso in cui avesse avuto qualche “intoppo” durante i controlli. Non aveva, infatti, alcun senso che l’azienda “certificata ed ultranota”, come definita dallo stesso PINI, non avesse apposto il proprio marchio sui DPI importati, così come era privo di qualunque ragione logica che questi recassero il marchio “CODICE”, quando in realtà egli era un mero importatore e non anche il produttore.

Piuttosto, può ritenersi che egli abbia detto al suo amico PESCI di apporre il marchio CODICE su DPI di incerta provenienza, certamente non prodotti dalla società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd., in quanto alla AUSL della Romagna aveva riferito che i dispositivi di protezione in consegna sarebbero stati a marchio CODICE (previo ottenimento della certificazione in deroga rilasciata dall’INAIL).

Artifici di PINI Gianluca

Al fine di celare l’assenza delle caratteristiche concordate per le mascherine FFP2, oggetto di Accordo Quadro, PINI Gianluca, pienamente consapevole del fatto che la documentazione prodotta non fosse pertinente al prodotto realmente importato e della non conformità dei DPI reperiti per l’azienda sanitaria, compiva i seguenti artifici, tali da impedire che la Dirigenza della AUSL della Romagna si accorgesse della non idoneità del prodotto consegnato rispetto a quanto pattuito, traendo altresì in inganno il funzionario doganale in sede di dichiarazione di conformità per lo svincolo della merce.

1. Consegna di documentazione inidonea e divergente

Forniva ai vertici della AUSL della Romagna, a più riprese ed in diversi momenti, **documentazione completamente non idonea e divergente**.

Poco prima che venisse effettuato l’ordine (24.03.2020) ed al fine di stipulare l’ordine in questione, come già detto, consegnava alla AUSL per il tramite di PRATI, via e-mail, il test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing



Services Co., Ltd, modello KN95 e un "certificate of compliance", rilasciato da Dute Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Doughuan) Technology Co. Ltd., per il modello KN95.

Successivamente, prospettando la dazione di FFP2 con certificazione in deroga rilasciata dall'INAIL (mai ottenuta per quel modello), consegnava¹⁵⁴ alla AUSL della Romagna documentazione relativa alle FFP2 identica a quella acquisita presso all'INAIL (Provvedimento 15164 prot. n. 11363) e da quest'ultimo ente dichiarata non conforme e non idonea neppure per ottenere la certificazione in deroga.

In fase di consegna della merce, avvenuta in data 12 giugno 2020, forniva Test Report n. 2020 (D) 0021, datato 03.02.2020, identificativo CNAS I.1499, emesso dal laboratorio National Quality Supervision and Testing Center for Personal Protective Equipment (Beijing) (all. n. 205 della nota di P.G. del 07.12.2021), il Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-FPC-B, Module B EU Type-Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01-9B e Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-FPC-B, tutti emessi in data 10.04.2020 dall'Ente certificatore irlandese denominato CCQS Certification Services Limited. (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021); stessa documentazione che, in data 10 giugno 2020 era stata già anticipata per e-mail (alle ore 17.10) da PINI alla Dirigente VERSARI.

2. Conversazioni PINI / PRATI, assenza certificazione CE, non pertinenza produzione documentazione per procedura in deroga INAIL, produzione di certificazione ECM inidonea, produzione certificazione CE da parte di CODICE srl inidonea

L'assenza completa di certificazione CE delle FFP2 consegnate alla AUSL il 12 giugno 2020 emerge in maniera chiara dalle conversazioni intercorse tra PINI e PRATI.

Dalla messaggistica intercorsa dal **21 aprile 2020** in poi tra PINI e PRATI sembrava che le FFP2, ordinate dalla AUSL della Romagna, fossero in transito, con arrivo previsto in Italia intorno alla fine di aprile 2020. Sembrava altresì che, una volta arrivato il carico sul territorio nazionale, i D.P.I. destinati all'Azienda sanitaria romagnola avrebbero dovuto ottenere la certificazione in deroga dall'INAIL e, solo successivamente, essere consegnati alla AUSL.

In realtà, nonostante PINI avesse avanzato già in data 4 maggio 2020 la prima istanza di certificazione in deroga all'INAIL, la prima importazione di DPI a favore della AUSL, come risulta dalla documentazione sequestrata presso Agenzia delle Dogane, avveniva solo in data 10 giugno 2020.

Si comprende altresì che i dispositivi di protezione individuali consegnati in data 12 giugno 2020 alla AUSL della Romagna nulla avevano a che fare con i dispositivi per i quali PINI aveva avanzato richiesta di certificazione in deroga all'INAIL.

In particolare, in data **29 aprile 2020** presso la AUSL della Romagna era in atto un controllo di militari in funzione di P.G., al fine di compiere verifiche in ordine ai dispositivi medici ed ai dispositivi di protezione individuale; appresa da PRATI questa circostanza, PINI lo ricontattava preoccupato e così i due dialogavano con riferimento alle FFP2 che erano state ordinate dalla AUSL ed avrebbero dovuto essere consegnate dalla CODICE (prot. volte 2845.2 RIT 81/20 del 29.04.2020 ore 14.32; all. n. 281 della nota di P.G. del 07.12.2021);

PRATI Gianluca: si sono spostati adesso sulle FP2 e io non mi trovo, che sicuramente anche quello me lo hai mandato, qualche certificazione sulle P2, se tu ne hai anche nuove rispetto a quello che ci consegnerai, se c'è le hai, gli do quelle.

PINI Gianluca: quelle lì devo fare il percorso con l'INAIL.

¹⁵⁴ Documentazione che veniva rinvenuta in sede di esecuzione dell'ordine di esibizione in data 23 giugno 2020 presso la AUSL della Romagna.

PRATI Gianluca: il percorso con l'INAIL, certo, okay.

PINI Gianluca: perchè mentre quelle altre avete detto voi che andavano bene, non ho fatto il percorso perchè io vi ho mandato la mail e tu mi hai detto no no niente percorso, facciamo il caso, ti ricordi no che c'è la lettera della COCQUIO?

PRATI Gianluca: sì.

PINI Gianluca: queste qui voi non potete certificarle voi come DM, cioè come DPI, e quindi c'è per forza di cose il percorso dell'INAIL, quindi quelle te le do quando faccio il percorso dell'INAIL

PRATI Gianluca: ma nel... okay, quindi adesso noi ti abbiamo dato un okay, però io mi ricordo che noi ti abbiamo dato un okay su un prodotto che ci avevi mandato, dicendo...

PINI Gianluca: il problema che è legato alla spedizione che è in atto, e quindi i documenti seguono la spedizione

PRATI Gianluca: vabbè allora gli dico che stiamo facendo il percorso dell'INAIL, e quindi ce li darai quando...

PINI Gianluca: Esatto, nel momento in cui deposito all'INAIL, perchè c'è, quando sai che ti arrivano fai la comunicazione e poi hai tempo tre giorni di dare tutti i documenti...

PRATI Gianluca: okay, hai tempo tre giorni per avere i documenti chi? Tu?

PINI Gianluca: All'INAIL, sì, esatto.

PRATI Gianluca: ...tu, ma che documenti gli dai?

PINI Gianluca: li devo preparare

PRATI Gianluca: ah li devi preparare.

PINI Gianluca: test report, la scheda tecnica e...

PRATI Gianluca: che però adesso tu non hai...

PINI Gianluca: allora, io ce l'ho.

PRATI Gianluca: no, per capire, ti faccio delle domande per capire io.

PINI Gianluca: io ce l'ho, io ce l'ho e il discorso è che ho bisogno di averla firmata dal produttore e loro te la rilasciano solo nel momento in cui spediscono ed è insieme alla merce.

PRATI Gianluca: quindi ancora non l'hanno spedita

PINI Gianluca: ancora la merce, la merce è in dogana a Hong Kong e deve partire.

PRATI Gianluca: okay.

PINI Gianluca: c'è in dogana a Hong Kong e domani ho il numero di spedizione.

PRATI Gianluca: okay, quindi domani il numero di spedizione e arriva in Italia, una volta che è in Italia tu recuperi le...

PINI Gianluca: faccio il percorso INAIL.

PRATI Gianluca: percorso INAIL, e una volta che hai quello ti mandi tutti i certificati.

PINI Gianluca: esatto, faccio il percorso INAIL, una volta che escono ve li giro, anzi una volta che ho già i certificati, scusami una volta che ho già il test report e tutto per fare il percorso INAIL, te lo anticipo, poi nel momento in cui mi dà la validazione l'INAIL io ti giro anche la validazione.

PRATI Gianluca: okay va bene, adesso stavo cercando semplicemente una mail dove c'era scritto da qualche parte a che prezzo me lo facevi pagare.

PINI Gianluca: due e due.

PRATI Gianluca: e no lo so, però cercavo la mail (ride).

PINI Gianluca: ah okay.

PRATI Gianluca: cercavo la mail che mi avevi mandato perchè secondo me loro la vogliono e voglio vedere che in quella mail lì non ci fosse già anche qualche scheda perchè se c'era gliela tolgo a sto punto.

Dopo una decina di minuti, alle ore 14:59 PINI tramite whatsapp inviava a PRATI un file seguito dal messaggio delle 15:00 "Questo il Certificato di conformità corretto".

La parola *corretto* fa presumere distintamente che l'imprenditore avesse precedentemente mandato all'AUSL documentazione diversa (e irregolare), tanto è vero che alla domanda successiva delle ore 15.00 da parte di PRATI "Uso questo", PINI non rispondeva in modo affermativo, ma prendeva tempo inviando il messaggio "Cmq attendo i documenti di spedizione pe rinviare tutta la documentazione".

Che il file fosse riferito ad una certificazione relativa alle FFP2 risulta dal titolo "CE KN 95 Frelson Zhongshan Sbil.pdf", nonché dal suo contenuto: trattasi, invero, di un ennesimo "certificate of compliance", emesso in data 7 aprile 2020 da ECM (Ente Certificazione Macchine), che attestava il rispetto delle norme tecniche pertinenti ai D.P.I.. Come si è già illustrato, questo certificato non aveva alcuna efficacia giuridica né alcuna valenza certificativa, in quanto ECM non aveva (e non ha) laboratori accreditati per certificare i DPI né era (ed è) un ente notificatore per rilasciare certificati CE. Il di ciò i Dirigenti della AUSL si sarebbero accorti a breve.

In data **30 aprile 2020**, alle ore 08.17, PINI, consapevole della mancanza di valide certificazioni CE in relazione alle FFP2 proposte in vendita alla AUSL, così scriveva a PRATI *"sto verificando se potete usare sempre una dichiarazione in deroga per le FFP2 come per le chirurgiche. Nel caso, lunedì le hai, altrimenti fine settimana"*.

Proprio la consapevolezza della inidoneità del prodotto offerto e l'impossibilità di ottenerlo con certificazione CE regolare portavano PINI anche a rappresentare falsamente ritardi nella consegna dei DPI derivanti proprio dalle certificazioni.

Nonostante non fosse arrivato alcun carico di FFP2 presso le Dogane, PINI comunicava a PRATI in data **5 maggio 2020** che i DPI destinati alla AUSL erano arrivati e che ora si trattava di attendere la validazione da parte dell'INAIL che, a suo dire, sarebbe arrivata nel giro di tre giorni.

Al fine di far apparire veritiera tale situazione completamente falsa, inviava in data 7 maggio 2020 a PRATI un file pdf denominato "INAIL 4 DICHIARAZIONE CE DPI SL-KN95 Firmata.pdf" nel quale era contenuta la dichiarazione di conformità CE rilasciata dalla CODICE s.r.l. relativa alle FFP2 modello SL-KN95 con la seguente dicitura *"ex art 15: Validità straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale -Autocertificazione DPI da parte del fabbricante come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 nr. 18"*. Questo documento era ed è privo di qualunque validità ed efficacia giuridica, in quanto:

1.

PINI era mero importatore e non fabbricante di tali DPI;

2.

la certificazione in deroga rilasciata da INAIL non consente l'apposizione del marchio CE né alcuna attestazione CE da parte dell'importatore, proprio per non trarre in inganno il destinatario della merce sulle reali certificazioni possedute dal prodotto;

3.

fino a che non perviene validazione in deroga, non vi è alcun documento ufficiale per commercializzarlo;

4.

per i DPI il marchio CE non può essere apposto in autonomia dal fabbricante con una dichiarazione di conformità, come previsto invece per i DM, potendo essere rilasciata la certificazione CE solo da un ente notificato.

Sempre nella medesima giornata PINI inviava un altro file pdf, contenente la missiva spedita il giorno precedente alla Dirigente VERSARI, a seguito di richiesta da parte di quest'ultima del rispetto delle tempistiche di consegna proprio dei DPI, ordinati in data 26 marzo 2020 (all. n. 260 della nota di P.G.). In questa missiva, ancora una volta falsamente, PINI affermava che le FFP2 si trovavano in un magazzino logistico Emirates, in attesa di ricevere dall'INAIL la validazione ex art 15 DJ. 17.03.2020.

In data **4 giugno 2020** PRATI inviava a PINI un messaggio vocale tramite whatsapp nel quale gli chiedeva di indicare alla VERSARI i nomi *"dei tre produttori"* di mascherine fornite dalla CODICE alla AUSL, ivi compreso quello delle FFP2 di prossima consegna, in quanto l'ANAC aveva richiesto chiarimenti sulle forniture di DM e DPI.

Ciò suscitava timore in PINI il quale, in data **5 giugno 2020**, contattava telefonicamente PRATI (prog. volte 1825.2 delle ore 15.35 RTT 86/20; all. n. 310 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: ciao Luca

PRATI Gianluca: ciao!

PINI Gianluca: sensami, no...era solo una curiosità ma...quella richiesta dell'ANAC è...

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: ...è ordinaria o è straordinaria?

PRATI Gianluca: è ordinaria

PINI Gianluca: ah, okay!

PRATI Gianluca: praticamente ha fatto una richiesta a tutte le aziende e a noi ce l'ha fatta su più fornitori...

PINI Gianluca: no, no ecco...

PRATI Gianluca: ...di prodotti diversi

PINI Gianluca: ...volevo solo capire perché sennò...cioè veramente...

PRATI Gianluca: no, no

PINI Gianluca: ...è una rottura di (parolaccia) dietro l'altra che non!

PRATI Gianluca: no, no, loro secondo me le mascherine le hanno chieste un po' a tutti...e ci hanno già compilato loro la ditta per la quale li volevano, quindi i dati vostri...i tuoi li aveva già messi nel file che dovevamo compilare...

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: ...ma così come della tua, altre aziende nostre fornitrici di altri prodotti

PINI Gianluca: okay, no era solo per capire perché sonò!

PRATI Gianluca: sì, sì, no non è un accanimento ecco!

PINI Gianluca: ah ecco no, volevo solo sapere questo!

PRATI Gianluca: no, no...no, no

PINI Gianluca: ...perché uno poi si sbatte fa, briga eh eh eh...

PRATI Gianluca: sì infatti!

PINI Gianluca: ...dopo...

PRATI Gianluca: no, no, no non è...

PINI Gianluca: (incomprensibile con parolacce)

PRATI Gianluca: ah lo so! Purtroppo però guarda...per come abbiamo...il nostro sistema nazionale ha il codice di appalti piuttosto che la magistratura eccetera...è comunque sempre tutto così oh! Tutto così! Io speravo che durante l'emergenza stessero un po' più sereni, invece...

PINI Gianluca: peggio!

PRATI Gianluca: è peggio! E infatti guarda, è incredibile! Siamo proprio un paese strano! perché...

PINI Gianluca: ...no, voglio dire! Noi abbiamo fatto tutto...

PRATI Gianluca: sì, sì, sì...

PINI Gianluca: ...super in regola! Cioè...

PRATI Gianluca: ...no, è per con...

PINI Gianluca: ...mi ha scritto alle undici, alle undici e cinque le ho risposto!

PRATI Gianluca: sì, no, no, non è questo...

PINI Gianluca: ...però...

PRATI Gianluca: ...è pesante!

PINI Gianluca: cioè...io mi sono sempre detto nella vita non voglio lavorare con la pubblica amministrazione per la rottura dei coglioni! ...me lo sono sempre promesso!

PRATI Gianluca: (ride)

PINI Gianluca: poi quando ci siamo sentiti gli ho detto: "va beh, c'è da dare una mano, lo faccio!"...

PRATI Gianluca: hai fatto bene!

PINI Gianluca: (imprecazione) era meglio se...

PRATI Gianluca: ...ah ma guarda!

PINI Gianluca: uh uh uh un incubo!

PRATI Gianluca: no ma poi, tu lo sai che ci sei stato dalla parte del Governo...

PINI Gianluca: sì però...

PRATI Gianluca: ...quando parlano di sburocratizzare...è questa roba qui! Cioè è esagerato! Siamo diventati ormai esagerati!

PINI Gianluca: basterebbe fare la tracciabilità di qualsiasi cosa...adesso fanno i blockchain...

PRATI Gianluca: esatto!

PINI Gianluca: ...si fa! È tutto in automatico, tu schiacci un bottone lo vedi...

PRATI Gianluca: ...esatto!...

PINI Gianluca: ...perché di devi far perdere ore e ore, documenti, mi richiedi le stesse cose...che poi io gliel'ho scritto alla Loretta...all'Orietta...

PRATI Gianluca: sì!

PINI Gianluca: ...le ho detto guarda che i nomi sono sui...sono sui...

PRATI Gianluca: li avevo visti! Onestamente li avevo visti ma...volevo essere sicuro...(sorride)...perché...

PINI Gianluca: no ma te li eri scritti!...

PRATI Gianluca: ...e infatti erano quelli, però ho detto: "vostri che capisca male io per me quello è il produttore!"...

PINI Gianluca: no, no, no...

PRATI Gianluca: però volevo essere sicuro!

PINI Gianluca: no, no! alla fine ti ho riscritto, così siamo a posto!

PRATI Gianluca: sì, sì

PINI Gianluca: no va beh è solo una mia curiosità perché...

PRATI Gianluca: no, no è così, è così!...

PINI Gianluca: (parola incomprensibile)

PRATI Gianluca: ah, immagina! Ascolta...intanto che ci siamo, per quanto riguarda le P2?

PINI Gianluca: ah, sono in dogana adesso!

PRATI Gianluca: ma te, ma te...

PINI Gianluca: lunedì te le...te le consegno!

PRATI Gianluca: no ma la domanda infatti era...per l'INAIL?

PINI Gianluca: ah no ma poi alla fine io le ho...le ho le ho ricomprate, quelle che avevo prese eh eh...le ho prese e le ho mandate da un'altra parte, perché ci mettevano troppo tempo...e le ho comprate certificate da un'azienda già certificata...

PRATI Gianluca: ah okay...allora...allora fai una roba!

PINI Gianluca: ti devo inviare i certificati quando arrivano!

PRATI Gianluca: bravo!

PINI Gianluca: sì, sì, certo!

PRATI Gianluca: esatto! Mandaci i certificati così dopo...

PINI Gianluca: te li mando insieme alle bolle di consegna

PRATI Gianluca: sì, sì, sì, sì...va bene!

PINI Gianluca: okay?

PRATI Gianluca: okay, grazie

PINI Gianluca: va bene! Ciao

PRATI Gianluca: ciao ciao ciao

3. Conversazioni COCQUIO / PRATI, emergenza anomalie documenti

Le rilevanti anomalie dei documenti prodotti da parte di PINI alla AUSL della Romagna, al fine di attestarne falsamente la conformità alla normativa europea, cominciavano ad essere notate anche da altri dirigenti e funzionari della AUSL della Romagna, come risulta dalle seguenti conversazioni.

Alle ore 10.39 del 8 maggio 2020 (progr. n. 38.2 RIF 86/20: all. n. 291 della nota di P.G. del 07.12.2021) PRATI veniva contattato dalla COCQUIO, mentre si trovava insieme alla Dirigente VERSARI: l'oggetto della telefonata era la manifestazione da parte delle due donne di fortissime (e fondate) perplessità sulla validità della documentazione prodotta da PINI alla AUSL in relazione anche ai dispositivi di protezione individuale di prossima consegna:

COCQUIO Teresa: Ah Gianluca scusami ehh... sei in giro?

PRATI Gianluca: Ciao sì... sì, sto arrivando

COCQUIO Teresa: Ok...no niente sono ancora qui con l'Orietta perché ehm... abbiamo ancora dei dubbi su sti certificati perché io avevo capito che quello ci avresti girato fosse a conclusione dei vari giri...

PRATI Gianluca: dell'Inail dici? parli delle P2 o delle masc... chirurgiche?

COCQUIO Teresa: Allora...parlo di tutte e due, adesso l'Inail devo ancora capire siamo...siamo sulle chirurgiche adesso...

PRATI Gianluca: sì...

COCQUIO Teresa: sulle chirurgiche ho capito che quello che ci ha girati doveva aver...doveva avere concluso il giro...

PRATI Gianluca: sì, sì.

COCQUIO Teresa: ehm... invece la Regione mi dice di no, che sono due certificazioni che in realtà sono un presupposto per... ma manca dell'altro...

PRATI Gianluca: Dì allora chiama... io... ho bisogno che...se lo chiamate mi fate una cortesia perché io... non cosa dire non...non sono un esperto [incomprensibile]

COCQUIO Teresa: però volevo...volevo... no no no ti volevo chiedere...avevo capito giusto era così che lui diceva

PRATI Gianluca: avevi capito giusto, avevi capito giusto. Lui mi ha detto che quei due certificati...combinati... hanno l'effetto del marchio CE. Tant'è che lui...è lui che lo appone sulle confezioni. In Italia, che hanno questo marchio sono in tre, quindi la Regione ha espresso un parere rispetto a una cosa che sa o ha espresso un parere dicendo una cosa che non avendolo mai visto non lo sa. Perché bisogna anche riuscire a fare questo tipo di ragionamento...

COCQUIO Teresa: no no ma difatti non mica dire che sia oro quello che mi dicono però comunque bisogna...bisogna andarci dietro e non lo so

PRATI Gianluca: (incomp.) perché se la Regione l'ha detto che non va bene...allora evidentemente ha delle...degli elementi per poterlo dire, se dice che non lo sa...allora è un altro filon...

COCQUIO Teresa: no no no loro dicono i due documenti che mi hai girato non sono a conclusione del percorso, loro devono concludere il percorso così mi ha scritto

PRATI Gianluca: allora guarda io l'ho capito che era concluso non vorrei aver capito male...perché può essere anche che abbia capito male. Io comunque glielo avevo detto guarda che sicuramente per questi due certificati ti chiederà o la Teresa o la S.P.P. perché... essendo la prima volta abbiamo bisogno di aver degli elementi che ci...aiutino a capire dov'è scritto che vanno bene...che li possiamo tenere come...

COCQUIO Teresa: e anche per l'FPF ti ha detto che era concluso il giro?

PRATI Gianluca: allora per l'FPF... da quello che ho capito lui ha... sì con i documenti che ci ha dato non ho capito che ne debba mandare altri...

COCQUIO Teresa: ok adesso...allora lì è un po' diverso perché lì mi diceva Molara che, perché il documento che mi ha mandato non c'è, faccio per dire, un timbro qualcosa dell'INAIL che dice ok... ma Molara mi dice in realtà dice io non ne ho mai visti di documenti così, quello che bisogna fare è andare sul sito INAIL e verificare e quindi quello ha detto me lo farà e ci guarda...ci guarda lui

PRATI Gianluca: ok

COCQUIO Teresa: e quello mi saprà dire insomma, invece sulle mascherine sono più in difficoltà perché non.. cioè non so cos'altro andare a vedere cioè io ho guardato questo FICMA e...c'è nel sito però... dice quello lì non ha valore e l'altro va concluso il giro, quindi adesso va bè... chiameremo lui e poi richiamerò la Regione vediamo un attimo

PRATI Gianluca: sì prima, no ma magari manca un documento e non ho capito io eh, lui mi ha detto la prossima settimana "sono a posto... ma io avevo capito devo clicchettare tutto, mettendoci io il marchio..."

COCQUIO Teresa: Eh...eh...eh...va bene ok

PRATI Gianluca: perché io sono una delle tre aziende italiane abilitate alla certificazione che era un po' il tema che vi raccontavo ancora dieci dodici giorni fa, che lui ha detto io mi sono certificato in Italia siccome in tre a poter fare certificati italiani invece di avere un certificato cinese, tedesco, svizzero, io come azienda mi assumo la responsabilità totale di dire che è certificato perché io sono una tre delle aziende italiane che può dire che è... che può certificare". Poi, non mi chiedere come ha fatto io dopo non lo so lui come fa ad essere...però conoscendolo, come vi dicevo, ha anche già comprato le macchine per fare le mascherine cioè è uno che quando si muove si muove quindi...non lo so... magari ho capito male io voi potete dire Gianluca ha detto che è conclusivo però la Regione ha detto di no...

COCQUIO Teresa: il documento che lui di...quello che firma lui diciamo così è del 20 Aprile quindi risale già a...a due tre settimane se voglio dire...

PRATI Gianluca: ecco quando lui ha detto...

COCQUIO Teresa: questo ce l'avevi già in mano.

PRATI Gianluca: sì quando ha detto che lui può certificare io credo che mancasse il documento ECM dove c'è scritto che... in base a una scheda tecnica M... non mi ricordo cosa bla bla ...ehm...può essere certificato

COCQUIO Teresa: e infatti questa attestazione è del 7 Maggio. Per me era questa che lui stava aspettando.

PRATI Gianluca: esatto, esatto perché era la certificazione che gli dava l'ok a mettere il timbro. A questo punto il timbro dicendo "io sono uno di quei tre che lo può mettere, lo motto".

COCQUIO Teresa: va bene, va bene adesso...

PRATI Gianluca: io, io l'ho capita così purtroppo anche qui è una cosa nuova perché ...non l'abbiamo mai vista nessuno...

COCQUIO Teresa: certo certo va bene dai adesso poi facciamo altre due tre telefonate (si accavallano le voci)

PRATI Gianluca: io secondo me... se lo chiamate è meglio perché così mi aiutate anche a me a capire io ...l'avevo capita così e... poi dopo come dice chi è... se la Regione dice che non va bene per me non va bene cioè...

COCQUIO Teresa: ah no no no io mi accerto

PRATI Gianluca: capito...dopo di che se la Regione ha un riferimento, facciamo parlare lui con la Regione in maniera tale che si chiariscano cioè...tanto per noi ehm...il percorso deve essere quello. Io so che ha discusso (PINI ndr) mi diceva anche ieri con le dogane per questo motivo qui e... alla fine l'hanno fatto passare, perché gli dicevano ma te come fai a dire che hai il certificato... lui gli ha mandato tutta una serie di documenti e alla fine dopo mezz'ora che glieli ha mandati lo hanno fatto passare quindi evidentemente... boh

COCQUIO Teresa: ok...va bene, va bene. Chiaro. Volevo solo sapere dai perché queste cose sono un per tutti...

PRATI Gianluca: sì, si ha ragione però condividiamo questo percorso, voi gli fate una telefonata, lui vi dice delle cose, se vi convince bene altrimenti lo mettete in contatto con...cioè bisogna fare un tram...un triangolo con la Regione e fare in modo che dalla Regione ci dicano ok.

COCQUIO Teresa: ok. Va bene, va bene senz'altro ...grazie ci sentiamo dopo ciao.

PRATI Gianluca: ciao ciao ciao

I primi di giugno 2020 PANAC inviava alla AUSL della Romagna la richiesta di compilazione di un questionario in merito alle forniture di dispositivi medici e di protezione individuale e in data 4 giugno 2020 (alle ore 16.58 RTT 86/20 progr. 225; all. n. 309 della nota di P.G. del 07.12.2021) PRATI contattava la COCQUIO:

COCQUIO Teresa: pronto!

PRATI Gianluca: scusa, l'ANAC rompe le balle sempre sulle mascherine!

COCQUIO Teresa: sì!

PRATI Gianluca: ehm...domanda...ho tolto quasi tutto ma una cosa non me la ricordo

COCQUIO Teresa: sì

PRATI Gianluca: ehm...per le mascherine FFP2...

COCQUIO Teresa: sì...

PRATI Gianluca: ...è prevista la certificazione CE?

COCQUIO Teresa: (ndr breve pausa) per la mascherina FFP2...sì, è come le per altre! se no c'è (parola incomprensibile) dell'INAIL!

PRATI Gianluca: o CE o INAIL, okay!

COCQUIO Teresa: esatto! ... Ma eh...rompe sul prezzo o sulle certificazioni?

PRATI Gianluca: no, no in generale sulla fornitura...quindi prezzo, certificazioni...

COCQUIO Teresa: sempre le solite, quelle di CODICE?!

PRATI Gianluca: sì, sì!

COCQUIO Teresa: ehm!

PRATI Gianluca: ma, ma anche per altri contratti! L'ANAC...

COCQUIO Teresa: ah!

PRATI Gianluca: ...sta facendo così in generale

COCQUIO Teresa: non abbiamo ricevuto ancora niente noi, quindi!

PRATI Gianluca: no, no, no, infatti!

4. Conversazioni PINI / COCQUIO, assenza certificazione CE e omessa certificazione in deroga INAIL, false indicazioni di PINI agli interlocutori dell'AUSL

Dalle conversazioni sopra riportate, intrattenute da PINI con PRATI e con PESCI, nonché da quelle tra PRATI ed alcuni dirigenti e funzionari della AUSL, si comprende quanto segue.

In data 26 marzo 2020 la AUSL della Romagna emetteva l'ordine di acquisto, nell'ambito dell'Accordo Quadro, di 180 mila dispositivi di protezione individuale della specie maschere facciali FFP2.

Nella seconda metà di aprile 2020, a seguito di richieste di consegna di tali FFP2, PINI cominciava ad addurre giustificazioni sul ritardo, motivandolo in relazione al fatto che sembrava volere consegnare all'azienda sanitaria i D.P.I. solo dopo aver ottenuto la certificazione in deroga da parte dell'INAIL. Tale richiesta tuttavia era avanzata la prima volta solo in data 5 maggio 2020 ed in ogni caso veniva ottenuta solamente in occasione della quinta richiesta, avanzata in data 16 settembre 2020.

I primi di giugno 2020, dinanzi all'ennesima richiesta di consegna da parte della AUSL della Romagna, PINI dichiarava che la merce, inizialmente prospettata, sarebbe stata sostituita con FFP2 certificate con marchio CE, evitando la certificazione in deroga dell'INAIL.

Tuttavia, come si può leggere dalle seguenti conversazioni, le **certificazioni CE** relative ai dispositivi di protezione individuale consegnati in data 12 giugno 2020 **non erano assolutamente valide** e, quindi, **il prodotto era privo di marchio CE ed altresì privo di certificazione in deroga**, risultando completamente inidoneo alla messa in commercio.

Infatti, nonostante le rassicurazioni fornite da PRATI alla COCQUIO in merito alle certificazioni consegnate da PINI alla AUSL della Romagna, la Responsabile della Farmacia Centralizzata decideva in data **16 giugno 2020** alle ore 10.15 di contattare direttamente PINI, al fine di dipanare i propri dubbi, anche con Pausilio di un altro funzionario pubblico che partecipava alla conversazione telefonica (prot. volte 8313.2 RTT 81/20; all. n. 312 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: Pronto

Coquio Teresa Ausl Cesena: Sono Coquio della farmacia di Cesena

PINI Gianluca: Salve

Coquio Teresa Ausl Cesena: Salve, ascolti ho bisogno di chiederle una cosa, abbiamo ricevuto i facciali FFP2 e...sono qui con i colleghi del...servizio di prevenzione, che stiamo... lo facciamo sempre quando le riceviamo stiamo facendo le valutazioni...

PINI Gianluca: sì

Coquio Teresa Ausl Cesena: avevamo un pò di cose eh... sì... chiedere, se non è un brutto momento magari...

PINI Gianluca: no, no mi dica.

Coquio Teresa Ausl Cesena: chiedendo per telefono poi dopo eventualmente non so se...allora, la prima cosa era capire eh... come facciamo a correlare la documentazione, quindi il test report riporta un modello di mascherina che è il Bf

PINI Gianluca: 92 BF92 95 0 2C...mi sembra che sia.

Coquio Teresa Ausl Cesena: esattamente. Questo codice dove lo ritroviamo nel confezionamento... perchè non è scritto nè sulla mascherina, nè nel confezionamento esterno

PINI Gianluca: no...no è solo nella scatola esterna perchè queste me le hanno fatte al volo senza il loro marchio

Coquio Teresa Ausl Cesena: no non c'è neanche nella scatola...cioè nel confezionamento da 50 non c'è... forse in quella grande grande?

PINI Gianluca: è solo nella scatola esterna sì... è solo lì nella confezione esterna.



Coquio Teresa Ausl Cesena: quindi quella che contiene mila mascherine...

PINI Gianluca: sì quella da 2000...sì. Perché loro non me le hanno fatte eeh... io ho la fattura originale fatta all'agente di Hong Kong¹⁵⁵ che poi lui ha fatturato a me, cioè la tracciabilità ce l'ho lì, in questa maniera qua...cioè io ho la fattura originale dell'azienda produttrice che ha il certificato che vi ho mandato... che ho chiesto in copia e che poi ho fatto fare la verifica direttamente con l'ente notificato per chiedere che il certificato fosse originale... ho questa tracciabilità qui io... perché loro non le...non le facevano a loro marchio... in quella maniera lì

Coquio Teresa Ausl Cesena: ehm... però dentro al confezionamento da 50 mascherine c'è un tagliandino che io lo vedo sempre insomma sotto le mascherine eccetera.... e c'è riportato questo codice "DH510¹⁵⁶", non ha niente a che fare?

PINI Gianluca: no, no, no è un codice di controllo loro

Coquio Teresa Ausl Cesena: aah non hanno il codice di controllo?

PINI Gianluca: è un codice di controllo che avevano messo sulla scatola di spedizione ma non c'entra niente. Sì l'ho visto anch'io quello...

Coquio Teresa Ausl Cesena: quindi non è... il codice no non...

PINI Gianluca: no, non non è il modello il modello è quello lì è il 9502C

Coquio Teresa Ausl Cesena: BF9502

PINI Gianluca: sì

Coquio Teresa Ausl Cesena: e l'altra cosa...

PINI Gianluca: io le posso mandare la fattura originaria che è coperta non c'è il prezzo perché non me l'han fatta vedere e la bolta doganale che poi vi ho girato cioè praticamente io l'ho acquistata da questa società di Hong Kong come mi avevano chiesto di fatto la tracciabilità... io ho chiesto alla società di Hong Kong di farmi avere la fattura originale del fornitore in modo che fosse chiaro che fosse quel fornitore lì con quella... con quella...

Coquio Teresa Ausl Cesena: però anche se la bolta doganale, non riusciamo trovare gli elementi che ci riconducono al prodotto... forse non son capaci di guardarlo io eh!

PINI Gianluca: ah... io ve lo ricostruisco vi vi mando la copia della fattura originale¹⁵⁷....perché è l'unica.

Coquio Teresa Ausl Cesena: poi ehm...un altro problema è questo... allora, nel confezionamento, che può essere sia esterno che sulla mascherina... la normativa dice di mettere le...ehm...modalità d'uso, indicazioni d'uso che infatti sono sempre presenti. Quà non c'è niente, di solito sono o sulla... confezionamento diciamo in plastica che avvolge la mascherina... o su quello esterno...non non penso ci sia una... c'è proprio la modalità c'è...insomma c'è il viso la modalità con cui va messa...

PINI Gianluca: allora quella dovrebbe esserci un foglietto su ogni scatola da 50

Coquio Teresa Ausl Cesena: adesso provo ad aprire tutto (si sente in ambientale che maneggia qualcosa) ho beccato la scatola sfortunata...

PINI Gianluca: no...cioè io allora non le ho aperte...cioè come sono arrivate ve le ho mandate...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì, sì sì no certo e che purtroppo...

PINI Gianluca: perché io gli avevo, l'avevo fatto tradurre io quindi

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh, adesso ne andrò a prendere un'altra scatola però nelle due che ho aperto io non... non c'è, non c'è.

PINI Gianluca: comunque glielo faccio avere se vuole... le faccio...lì faccio ristampare non è un problema perché l'avevo fatto tradurre proprio da...da da far mettere dentro.

Coquio Teresa Ausl Cesena: quindi è...è una sorta di foglio di foglietto illustrativo diciamo che va dentro....

PINI Gianluca: sì un bugiardino esatto sì.

Coquio Teresa Ausl Cesena: può andar bene anche così non so? (rivolgendosi ad una terza persona)

PINI Gianluca: sì ve lo faccio avere... il tempo di arrivare in ufficio

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì, no no no adesso non è quello... la tempistica

¹⁵⁵ Questo è assolutamente falso: nella documentazione contabile della CODICE s.r.l. (così come nel pc dell'indagato PINI), dall'attività di indagine compiuta dalla P.G., non è stata rinvenuta alcuna fattura emessa dalla società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd.

¹⁵⁶ In realtà, la COCQUIO aveva ragione: DH510 è proprio un modello di KN95 prodotto in Cina e commercializzato come FFP2.

¹⁵⁷ Anche questa affermazione è smentita dall'attività di indagine poiché non è stata rinvenuta la fattura emessa dalla società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd. a seguito di perquisizione negli uffici della AUSL della Romagna.

PINI Gianluca: c'è l'ho, c'è l'ho nella documentazione tecnica quindi... ne lo faccio avere quello, se... se serve lo stampo e ne ne faccio una copia

Coquio Teresa Ausl Cesena: a meno che non sia ehm... nel confezionamento grande perchè io adesso mi son fatta portare su una scatola singola da 50 pezzi non vorrei che l'avessero messo tipo...a mò di esempio [incomprensibile] un secondo eh... (in

ambientale parla con altra persona che le suggerisce qualcosa)

PINI Gianluca: una in ogni scatola bò... può darsi

Coquio Teresa Ausl Cesena: allo...il percorso INAIL io ho capito che non sia stato fatto perchè c'è la marcatura CE è così?

PINI Gianluca: esatto no, no il percorso INAIL su queste non è stato fatto no, no perchè c'è già marchiato CE quindi non ha bisogno...

Coquio Teresa Ausl Cesena: Aspetti che lo passo un attimo i miei colleghi che sono più tecnici di me

PINI Gianluca: certo

Simone Ausl Cesena¹⁵⁸: Salve buongiorno mi chiamo Simone un collega del fupa ehm il fatto cioè questo prodotto non è che il prodotto è marcato CE... nel senso che c'è un ente notificato che attesta che...

PINI Gianluca: il prodotto è marchiato CE perchè è stato... è un modello certificato da un ente notificato riconosciuto quindi è marchiato CE non aveva bisogno di passaggio INAIL

Simone Ausl Cesena: No! per essere... per essere un modello marcato CE... ci deve essere il numero dell'ente notificato sul prodotto, nel senso che i prodotti che vengono prodotti in Europa hanno sul corpo del dispositivo il marchio CE e accanto il numero dell'ente notificato, in questo caso l'ente notificato che è..

PINI Gianluca: non glielo hanno stampato.

Simone Ausl Cesena: certamente un ente notificato che è autorizzato per...ehm...certificare i DPI...sta dicendo che i test report svolti in Cina sono probabilmente corretti ecco...sono stati...stati nel rispetto delle normative che...dovevano rispettare.

PINI Gianluca: Sì

Simone Ausl Cesena: ehm...il problema è che sul prodotto tutte queste informazioni si perdono...cioè nel senso che nel momento in cui...io ho un prodotto marcato CE in mano da lì, ricostruisco il tutto...oltretutto per essere marcato CE ci deve...

PINI Gianluca: Sì, sì, sì

Simone Ausl Cesena: il nome del modello...il codice dell'ente notificato ecco...la normativa di riferimento in questo caso, c'è solamente la normativa di riferimento...motivo per cui l'INAIL normalmente autorizza in deroga questi prodotti. Quindi, il marchio CE non è di per sé...sufficiente a consentire la commercializzazione di questi prodotti ma soprattutto il marchio CE sui DPI ha un significato ben preciso...cioè sta ad indicare che quel prodotto...certificato da un ente notificato ehm...risponde a quella normativa.

PINI Gianluca: Sì chiaramente...

Simone Ausl Cesena: Per cui questi passaggi...in questo articolo...non sono ricostruibili ecco questo qui è un pochettino il nostro dubbio

PINI Gianluca: allora io riesco a ricostruirlo in questo senso come stavo dicendo con la Dottoressa Coquio, io ho la fattura originale dell'azienda produttrice che indica in maniera specifica quel modello che poi la fattura è stata fatta ad un agente a un loro agente di Hong Kong che ha venduto a me su indicazione della richiesta fatta dall'Asl e io ricostruisco da lì che quel modello è certificato però questo io l'avevo detto a suo tempo in fase di emergenza che era l'unica maniera per avere un prodotto certificato però se serve posso fare rifare in la certificazione non è un problema perchè tanto sono tranquillo sulla bontà del prodotto e sulla bontà del certificato

¹⁵⁸ Questo interlocutore veniva sentito in data 7 agosto 2020 a sommarie informazioni: pur confermando egli di aver avuto "due o tre" fornitori i cui prodotti, pur essendo apparentemente certificati, non sono risultati idonei, non era in grado di ricordarsi il nome di queste società fornitrici. Va evidenziato al riguardo che, così come l'ordine di esibizione non recava indicazioni che potessero far riferimento alla CODICE, anche le sommarie informazioni rese da MOLARA non avevano avuto ad oggetto domande specifiche sui prodotti CODICE: l'indagine era all'inizio e domande mirate alle forniture di CODICE avrebbero potuto danneeggiare il proseguo dell'attività investigativa.

Simone Ausl Cesena: probabilmente più che rifare la certificazione che forse servirebbe o la... diciamo l'attestazione dell'INAIL che ehm... diciamo autorizza in deroga perchè comunque è un prodotto in deroga cioè nel senso che non è un prodotto con marcatura CE cioè come gli altri che vengono commercializzati in Europa ecco... ha comunque un percorso diverso oltretutto nei test-report l'immagine non è, non è la stessa del prodotto che troviamo in confezione.

PINI Gianluca: perchè hanno, perchè hanno il modello B e il modello C. mi spiegavano

Simone Ausl Cesena: no il test report, il test report è specifico di questo modello qui del 9502C., di test-report uno per ogni modello e poi c'è il modulo B dell'altro ente notificato che invece è cumulativo per quattro modelli, questo qui mi sembra di capire che sia [incomprensibile]

PINI Gianluca: esattamente, esattamente (si sente in ambientale la Coquio che suggerisce qualcosa al collega Simone), mi dava lei cosa...cosa...se se serve io posso anche fare la richiesta immediata in deroga all'INAIL... perchè io questo avevo all'epoca quando mi è stata fatta la richiesta...io ho cercato un produttore che fosse certificato e che mi desse la cert...la garanzia che il prodotto fosse conforme dopodichè loro hanno fatto tutto di corsa e non l'hanno e non l'hanno marchiato

Simone Ausl Cesena: no no ma adesso il prodotto è sim... cioè il percorso è simile ovviamente a tanti altri il problema ecco che questa marcatura CE non ci...ehm... non ci autorizza di per sé a commercializzare a utilizzare questo ...questo dispositivo ecco fatto salvo che comunque il packaging, ecco, il confezionamento è privo di tante informazioni adesso vediamo un attimo il foglio informativo comunque è indispensabile...

PINI Gianluca: allora il foglio informativo, il foglio informativo glielo riesco a fare avere nel giro di un'ora appena torno in ufficio perchè ce l'avevo io l'avevo fatto tradurre e non ho capito perchè non l'hanno messo dentro, purtroppo il fatto di non essere presenti fisicamente là... il controllo sulla produzione... su questo non è in grado di farlo io mi sono sincerato che l'azienda fosse certificata che producesse prodotti certificati... poi io ho chiamato l'INAIL perchè avevo due fornitori diversi, uno avevo fatto fare la richiesta di...di validazione in deroga e mi avevano detto che quel prodotto lì non poteva essere messo in deroga perchè non riconoscevano praticamente il laboratorio del test non quello di cui stiamo parlando adesso ma di un altro

Simone Ausl Cesena: Sì si ho capito

PINI Gianluca: io quelli lì l'ho accantonati ho preso questi perchè... e quando ho chiamato l'INAIL gli ho detto questo prodotto ha questo certificato devo farlo in deroga? e loro mi han detto NO! [risata] adesso se lei mi dice che lei c'è bisogno della deroga la faccio fare immediatamente

Coquio Teresa Ausl Cesena: in sottofondo dice rivolgendosi a Simone "ci fa avere dall'ente notificato la dichiarazione di conformità, Simone: non va be tanto. Teresa: non perchè se ce l'hanno gliela fanno perchè sono tenuti a dargliela. Simone: scusi e ci stiamo un attimo confrontando

PINI Gianluca: si si mi dica

Simone Ausl Cesena: perchè l'ente notificato

PINI Gianluca: [incomprensibile]

Simone Ausl Cesena: si si si abbiamo visto, abbiamo visto voi all'ente notificato non avete chiesto il certificato di conformità del prodotto? avete chiesto che verificasse la bontà dei test-report se ho capito bene

PINI Gianluca: esatto, esattamente ho anche mandato copia...

Simone Ausl Cesena: sì perchè esatto cioè noi... quella lì ovviamente è una dichiarazione che ha comunque un valore ecco non voglio sminuire questo passaggio che...anzi

PINI Gianluca: sì purtroppo la PEC non esiste in Irlanda da quello che ho capito per questo gli ho mandato una mail semplice in questa [incomprensibile] che fra l'altro mi hanno anche detto...cioè c'è un...un...un ente sul quale scrivere poi in realtà risponde una persona un delegato adesso non mi ricordo neanche... e io ho fatto la verifica più volte diciamo così prima "ho fatto l'agente...ehm... di Hong Kong che la...che mi ha trovato questo fornitore dopo, prima ancora di andare in dogana, per...per tranquillità l'ho rifatto anch'io e quindi io...ehm... adesso all'ente... all'ente notificato se mi date che cosa devo chiedereprovo a riscrivere...

Simone Ausl Cesena: ma ehm... per il documento che serve per commercializzare il prodotto è il certificato di conformità questo qui è il documento con cui viaggiano i DPI in Europa diciamo l'alternativa è che se non c'è questo certificato di conformità l'INAIL autorizzi la commercializzazione in deroga questi sono i due le due alternative, io eventualmente se Lei ha una traccia del motivo per cui l'INAIL le ha detto che non doveva [incomprensibile] questo prodotto

PINI Gianluca: anch'io no abbiamo fatto al telefono, lo feci al telefono all'epoca perchè c'erano due numeri da chiamare [incomprensibile]

Simone Ausl Cesena: anche perchè purtroppo l'INAIL nonostante dichiarò di fare in tre giorni i tempi non sono quelli ecco

PINI Gianluca: no invece si è fatto; [incomprensibile]

Simone Ausl Cesena: però ecco questo qui è un pochettino, sono un pò i dubbi che abbiamo avuto guardando il prodotto

PINI Gianluca: guardi io a questo punto quello che c'è da fare, faccio fare immediatamente io ero tranquillo sul fatto che quel prodotto era certificato quando ha chiamato l'INAIL, m'hàn detto che se era certificato non c'era bisogno di fare alcuna validazione in deroga

Simone Ausl Cesena: no perchè certificato per loro vuol dire certificato CE nel senso che rispetti gli standard europei, nel senso c'è anche una dichiarazione di conformità, ecco quello che le dicevamo prima noi se, noi prendiamo una TTP2 europea troviamo il CE con accanto il numero dell'ente notificato ma in quel caso l'ente notificato dichiara che quel prodotto è conforme in questo caso l'ente notificato sta dichiarando che quei certificati sono veritieri e giustamente che i test superano gli standard, non è proprio la stessa cosa

PINI Gianluca: OK chiarissimo

Simone Ausl Cesena: non so se sono stato sufficientemente chiaro

PINI Gianluca: è stato chiarissimo mi dica come posso fare per risolvere la questione, io pensavo di aver fatto tutto nel massimo rispetto delle regole perchè

Simone Ausl Cesena: ce io ecco ripeto per me le due soluzioni sono o l'ente notificato emette un certificato di conformità e questa è una nel senso che il prodotto poi è certificato davvero come DPI commercializzato in Europa oppure l'alternativa è che l'INAIL ci dica quello che in realtà anche sia la Dogana che l'ente notificato irlandese ci ha detto, cioè che i certificati sono corretti ma soprattutto che il dispositivo che abbiamo certificato è quello cioè questa chiusura qui dobbiamo comunque farla in qualche modo, perchè sul fogliettino che c'è all'interno quel DH510 le assicuro che è il codice del prodotto non è un'altra cosa perchè

PINI Gianluca: non è che è il lotto?

Simone Ausl Cesena: e no oddio io ho cercato di ricostruire così le indicazioni mi sembra che dal cinese sia, che voglia dire prodotto codice prodotto ecco non lotto l'ho confrontato con altri che hanno la doppia dicitura sia in inglese che in cinese

PINI Gianluca: quindi mi hanno mandato un prodotto che non ha alcuna (licenza?)

Simone Ausl Cesena: non lo so questo qui non lo so però ecco noi senza niente..

PINI Gianluca: adesso devo chiedere subito con l'ente notificato

Simone Ausl Cesena: noi dobbiamo essere assolutamente certi che...

PINI Gianluca: guardi io, io prima di voi [risata]

Simone Ausl Cesena: a be certo si sì perchè il prodotto che mettiamo in uso sia esattamente quello che è stato testato questo qui, da qui non possiamo assolutamente uscire ecco

PINI Gianluca: assolutamente mi metto immediatamente in moto mi tengo in contatto con la Dottoressa Cocquio per questo?

Simone Ausl Cesena: sì dopo noi abbiamo contatti diretti con lei quindi ci aggiorniamo in tempo reale.

PINI Gianluca: quindi [incomprensibile]

Simone Ausl Cesena: se riesce un attimo a verificare questi aspetti per noi sono molto importanti

PINI Gianluca: a no mi sono molto importanti anche per me mi sta dicendo una cosa che mi fa venire il mal di testa

Cocquio Teresa Ausl Cesena: eeh va bene

PINI Gianluca: adesso guardo dentro un cartone lo apro e cerco di controllare anch'io

Cocquio Teresa Ausl Cesena: ok adesso noi magari guardiamo la confezione quella da duemila pezzi se ho capito bene se c'è qualche traccia in più in questo momento noi abbiamo sotto mano la scatola più piccola diciamo quindi la confezione da 50 pezzi quindi vediamo se c'è qualche cosa in più nella confezione originale diciamo quella il pacco più completo

PINI Gianluca: controllo anch'io ed entro la mattinata abbiamo la Dottoressa Cocquio

Simone Ausl Cesena: benissimo grazie mille; Cocquio Teresa: Grazie grazie

PINI Gianluca: Grazie mille arrivederci.



Dopo circa un'ora (RIT 81/20 prog. Volte 8334.2 del 16.06.2020 alle ore 11.31; all. n. 313 della nota di P.C. del 07.12.2021) PINI Gianluca, preoccupatissimo, richiamava la dott.ssa COQUIO Teresa per giustificarsi e cercare una soluzione al grave problema rilevato, preoccupandosi esclusivamente del fatto che ciò potesse aver un seguito e che qualche dipendente dell'AUSL avesse in animo di fare una segnalazione alle autorità:

PINI Gianluca: pronto!

Coquio Teresa Ausl Cesena: pronto!

PINI Gianluca: sì dottoressa, sono PINI

Coquio Teresa Ausl Cesena: mi dica (sorridente)

PINI Gianluca: salve!...Allora adesso ho chiamato l'ente notificato¹⁵⁹ per capire se mi rilasciano quella dichiarazione che mi ha detto...che mi hanno richiesto, cioè...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì

PINI Gianluca: ...che è tutto collegato...eh...pare che ci sia il problema che non essendo...non essendo a marchio del produttore, ma essendo a marchio mio...dovrei ricertificarle io...cioè questa è una roba che...

Coquio Teresa Ausl Cesena: okay

PINI Gianluca: ...mi taglia le gambe!

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: ...eh...mi dà...ditemi un attimo i tempi o come sistemare la questione perché io non voglio grane...io ho sempre cercato di fare tutto in regola al cento per cento...

Coquio Teresa Ausl Cesena: cer...no, no, ma ci mancherebbe! E' che qui siamo tutti in un vortice che finisce qui!

PINI Gianluca: cioè veramente io son rimasto...quando mi hanno chiamato stamattina il suo collega, sono rimasto di sasso!...perché...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ah, io...sì le valutazioni dei...dei DPI le faccio con loro...perché loro...sono molto dentro a queste cose, mi aiutano anche...

PINI Gianluca: ...no ma quello che mi ha detto lui...quello che mi ha detto lui è assolutamente...corretto!

Coquio Teresa Ausl Cesena: ahim!

PINI Gianluca: ...io una volta...cioè...ho trovato un'azienda che aveva il certificato...proprio modulo B, modulo C, ho chiesto con l'INAIL se andava bene, sì...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ah!

PINI Gianluca: ...e adesso mi dicono che serve un'altra roba!

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh, no, no eh così!

PINI Gianluca: ...mi dica lei come, come, come risolverla!

Coquio Teresa Ausl Cesena: beh, i tempi... non è che lei dei tempi, nel senso che...ovviamente anch'io, se tutto andava liscio, ero molto contenta perché...come devo dire!...eh, i prodotti servono e purtroppo ne...di ordini qua ne abbiamo già tagliati che...quindi eh eh eh...non so, faccia il suo percorso e poi vediamo...vediamo quanti...cioè qual è la tempistica che...che prospettano che le prospettano! Non so neanche io che cosa dire ecco! Non è che... ehm...

PINI Gianluca: (sbuffa) adesso sto aspettando la risposta dell'ente notificato che fra l'altro è in Irlanda

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: eh...adesso li ho pregati di fare (parola incomprensibile) e loro mi hanno detto: "sì ma non essendo il suo marchio"...cioè non essendo a marchio del produttore...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì

PINI Gianluca: ...a suo marchio, noi gliele dovremmo ricertificare!" Ho detto: "come ricertificare?! Avete già il test!"

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: ..."ah adesso vediamo ci faccia capire un attimo" fa: "perché eh eh... noi non possiamo dire che sono quelli se non ce li abbiamo qua. Li dobbiamo certificare di nuovo" Ma come, scusate! Allora cosa fate i certificati a fare!

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: (sorridente)

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì, sì, no, ma infatti anch'io vedo quello che stan...(le voci si sovrappongono)

¹⁵⁹ In realtà, dall'attività di indagine non è emerso alcun contatto tra PINI e l'ente notificato CCQS (ad eccezione della email del 26 maggio 2020).

PINI Gianluca: ...no, fra l'altro io prima di comprare ho chiamato questi qua, l'ente notificato per dire...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì

PINI Gianluca: ...vanno bene, sono a posto, "sì, sì, tutto a posto"...e adesso non è a posto!

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm! Ah, no, no, ma è un...è un giro che non...

PINI Gianluca: ...no, che sta cosa non scateni cose strane perchè io...cioè...non voglio problemi, non voglio guai eh!

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm uhm no! No, no, perchè cose...adesso non...

PINI Gianluca: ...no, nel sen che che...cioè... se qualcuno dei suoi colleghi dice c'è una non conformità, che poi fanno delle segnalazioni...io...

Coquio Teresa Ausl Cesena: no, no, no, noi l'abbiamo già avuto con un'altra ditta, abbiamo tenuto...accantonato il prodotto eh eh...poi alla fine non siamo arrivati a nessuna soluzione eh amen, le abbiamo date indietro! Ma non...non, non, non...cioè...da qui interno non scatena niente nel senso che...noi facciamo valutazioni anche...le voci si sovrappongono)

PINI Gianluca: ...no, no...la caccia alle streghe che c'è io...cioè io...la sera...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ...ah, no, no, ma...

PINI Gianluca: ...voglio dormire sonni tranquilli! eh...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ma sì...da questo punto di vista...(le voci si sovrappongono)

PINI Gianluca: ...da come ha visto io... ho sempre fatto...cioè ho speso anche...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì!

PINI Gianluca: ...una quindicina di migliaia di Euro per fare le verificazioni...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì

PINI Gianluca: ...di tutto quello che vi è stato dato...questo ero tranquillo perchè era uno dei fornitori che mi avevano prospettato che aveva i certificati in regola...

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: ...tutti gli altri avevano solo quello di compliance che poi non era il modulo B e C che serve per i DPI...

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm!

PINI Gianluca: ...per i DPI (sospira)

Coquio Teresa Ausl Cesena: ...eh...allora no! Io mi comporto come mi sono comportata anche in situazioni analoghe che abbiamo vissuto nelle settimane precedenti, ovvero: il prodotto è arrivato, lo accantono nel mio magazzino e rimaniamo in...come devo dire! Verifichiamo i prossimi giorni...

PINI Gianluca: ...io vedo in un paio di giorni...esatto!...

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì...

PINI Gianluca: ...di farle sapere qualcosa...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ...esatto...quindi...

PINI Gianluca: lo tenga momentaneamente lì e...cerco di risolverla...sono...

Coquio Teresa Ausl Cesena: no, no, ma...

PINI Gianluca: ...cioè...una doccia fredda, veramente! non ...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ah, no, no, ma...dispiace a tutti, ma ...ripeto, guardi...cioè... di questo materiale...adesso i miei colleghi, che sono del servizio prevenzione, ne vedono tutti i giorni, cioè ne arriva dalla Protezione...cioè...ne arriva di ogni! Questo tutto sommato...diciamo che è già un passo avanti rispetto a tanti altri, però eh...insomma, loro poi...ovviamente devono avere la chiusura del cerchio e quindi ci vuole anche il resto! Quindi non è un problema, adesso io...ripeto, non li abbiamo messi in distribuzione... appositamente, li accantono...come abbiamo sempre fatto aspettiamo insomma eh...il...l'evolversi della situazione...se arrivano bene eh...riprendiamo in mano se no dopo ne riparleremo eh...bisognerà restituirle! ..Vediamo, spero di non arrivare a quel punto...cioè spero che tutto, visto che...comunque i passaggi sono stati fatti, visto che, ripeto...eh...

PINI Gianluca: no ma prende anche la Dogana che ha fatto la verifica tutta dei certificati, ha dato il nulla osta...io...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ah, no, no, ma infatti! Ma infatti, lo so! (sorride)

PINI Gianluca: (sorride) io...boh!

Coquio Teresa Ausl Cesena: no, no...

PINI Gianluca: ...adesso devo cercare di capire sta storia...mi danno un modello, poi dentro c'è un fogliettino con un numero diverso...

Coquio Teresa Ausl Cesena: eh!

PINI Gianluca: ...quello...eh ma quello devo dirlo è il produttore, che poi io il produttore non lo conosco direttamente perchè c'era l'intermediario di Hong Kong in mezzo, una società...

Coquio Teresa Ausl Cesena: certo! Sì quello infatti era la co... è la cosa...insomma, personalmente che mi ha più colpito perchè effettivamente...cioè...almeno che dentro ci sia il legame. no!...tra quello che c'è e il...le varie certificazioni!

PINI Gianluca: ...io fisicamente non ero lì, quindi!

Coquio Teresa Ausl Cesena: certo! Ah, no, no, la difficoltà di questa partita è anche tutta questa!

PINI Gianluca: ...perchè adesso...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ...niente!

PINI Gianluca: ...al limite, per stare proprio tranquillissimi tutti, quello che stavo pensando...

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm!

PINI Gianluca: ...è...se loro mi dicono: "devi ricertificarle"...gli dico: "va bene", se mi danno che so, al massimo una settimana di tempo...la faccio fare la certificazione a mio nome come ho fatto per l'13...

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm!

PINI Gianluca: ...e lì siamo andati a posto con tutto e con tutti perchè la certificazione poi la facciamo fare in Italia...

Coquio Teresa Ausl Cesena: ah, ah

PINI Gianluca: ...adesso mi devono rispondere, se mi dicono che la certificazione a mio nome serve...e se me la fanno velocemente, facciamo quella strada lì...e magari in una settimana riusciamo a sbloccarla, ecco!

Coquio Teresa Ausl Cesena: sì, sì, va bene! Comunque prendiamoci...

PINI Gianluca: ...così siamo tranquilli e io me le intesto anch'io come certificazione come ho fatto con le altre, così non ci sono dubbi interpretativi, cioè praticamente bypassiamo quel... il certificato del produttore perchè se lo certifico io come appaltatore...

Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm, uhm, uhm!

PINI Gianluca: ...adesso appena mi rispondono, le faccio sapere qualcosa

Coquio Teresa Ausl Cesena: okay, okay! Va bene, va bene

PINI Gianluca: scusi ma veramente sono...

Coquio Teresa Ausl Cesena: no, no, no, ma...cioè...voglio dire...lo so, per quanto in questo momento le cose vengono fatte con tutti i crismi...ci sono in mezzo anch'io per tante altre cose, quindi non si...non si...non si vede mai...la fine da luce, quindi!

PINI Gianluca: ma veramente! Se io ...cioè pensavo...(sorrìde)...sono stato sveglio un mese, adesso mi tocca stare sveglio...un altro mese...

Coquio Teresa Ausl Cesena: no, no, no...adesso questa vediamo un attimo! Comunque cioè ... non è una questione che dobbiamo risolvere oggi, ripeto...ci...siamo d'accordo così: io non lo distribuisco, facciamo i passaggi come devono essere fatti e poi ci...ci riconfrontiamo, assolutamente!

PINI Gianluca: d'accordo, grazie

Coquio Teresa Ausl Cesena: va bene?

PINI Gianluca: grazie

Coquio Teresa Ausl Cesena: grazie, buona giornata, arrivederci

E' chiaro che non aveva alcuna rilevanza affermare che sui prodotti c'era il marchio CODICE e che era stato ciò ad aver determinato la non regolarità delle certificazioni: infatti, proprio questo particolare non era stato notato dal funzionario della AUSL, Simone MOJARA.

5. Non pertinenza delle certificazioni CE con i dispositivi, consapevolezza di PINI Gianluca

PINI era pienamente consapevole del fatto che le certificazioni CE, consegnate alle Dogane in sede di svincolo e alla AUSL in fase di consegna dei DPI, non erano assolutamente pertinenti alle FFP2 consegnate il 12 giugno 2020, essendo state prodotte al solo fine di creare l'apparente situazione di possesso del marchio CE. Infatti, nonostante dall'analisi delle e-mail transitate sul pc di PINI ne sia stata ricevuta una, inviata a PESCI John in data 17 giugno 2020 alle ore 9.04, nella quale gli chiedeva

conto del perché fosse presente, all'interno delle scatole di FFP2, consegnate alla AUSL della Romagna, un foglietto nel quale era indicato un modello di DPI diverso da quello riportato nei certificati CE, in realtà egli non era stato "raggirato" dal suo amico PESCI, ma era pienamente consapevole che le FFP2 consegnate alla AUSL nulla avevano a che fare con la società cinese Suzhou Bolisi Medical Technology Co. Ltd. e con il modello indicato nelle certificazioni e nel falso test report allegato. Questa email, invero, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, risultava essere stata scritta per un solo scopo: precostituirsi una prova della sua presunta buona fede. In particolare, la piena conoscenza e consapevolezza di ciò emerge dai seguenti elementi di prova.


1.


Gli unici D.P.I. di cui la CODICE aveva disponibilità erano quelli che erano stati importati in data 10 giugno 2020. Non vi erano state altre importazioni in precedenza di DPI¹⁶⁰ da parte della CODICE. La tipologia ed il modello di FFP2 importato, al di là della documentazione (inconferente) presentata, era quello fotografato dalla P.G. in sede di sopralluogo presso i magazzini della AUSL di Pievesestina in data 23 giugno 2020.

2.

I DPI materialmente consegnati alla AUSL erano gli stessi per i quali in data 5 maggio 2020 era stata avanzata la prima richiesta di certificazione in deroga all'INAIL. Nonostante PINI avesse falsamente rappresentato alla AUSL di averle consegnato FFP2 "certificate Bolisi" ed all'INAIL avesse richiesto la certificazione in deroga per Freelon SL-KN95 (con relativi test report), in realtà si trattava della stessa identica maschera FFP2, come emerge dal raffronto delle seguenti fotografie:

¹⁶⁰ Nonostante, infatti, PINI in data 5 giugno 2020 avesse scritto a PESCI "Mi dicono che abbiano respinto anche l'istanza di revisione (non ho ancora la Pec ma me lo hanno anticipato). Quindi non possiamo sostituire le Bolisi che sono a magazzino a Malpensa con le meno costose Keelion che hai tu a Hong Kong. Ci rimetteremo un po' di soldi, ma dovremo continuare con Bolisi per le prossime forniture. Ti chiamo domani con calma per organizzarci.", in realtà le uniche maschere FFP2 importate dalla CODICE erano quelle svincolate in data 10 giugno 2020, a prescindere dal nome con cui loro le chiamavano, "bolisi" o "keelion".





La prima fotografia, ancorchè ingrandita per consentire la lettura di quanto ivi scritto, è quella inserita nel fascicolo presentato all'INAIL, in data 5 maggio 2020, in merito alla quale l'INAIL rigettava la richiesta di certificazione in deroga¹⁶¹ (provvedimento n. 15164 prot. 11363 all. n. 44 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La seconda, invece, è quella immortalata dalla P.G. nei magazzini della Ausl a Pievesisina in data 23 giugno 2020.

Sono due FFP2 identiche, al di là del nominativo con il quale PINI le aveva definite dinanzi alla AUSL o in sede di certificazione in deroga all'INAIL.

3.

Le trattative per tra PINI e PLESCI sul reperimento delle KN95 erano state avviate già da fine marzo 2020. Infatti, in data 29 marzo 2020 PINI gli comunicava di aver già pagato le KN95 e di attendere le 250 mila quanto prima (cf. pag. 510 e ss. della nota di P.G. del 07.12.2021). Poi i due così conversavano, sempre tramite whatsapp:

PLESCI: N95 quante devono essere? Possono essere in più spedizioni?

PINI: Sì. Ma la prima deve essere di 250mila. Poi un milione in 5 spedizioni.

¹⁶¹ Richiesta che verrà reiterata sullo stesso prodotto da parte di CODICE, integrando la documentazione, in data 22.05.2020 ed in data 03.06.2020

PESCI: Tempistiche richieste?

PINI: I a prime, prima possibile. Domani mi mandano anticipo, io te lo ho già pagata tutte e domani vedi i soldi

PESCI: Devono essere uguali o possono arrivare da più fabbriche?

PINI: le 250 meglio solo da una. le altre, basta che siano equivalenti e abbiano le certificazioni a posto

Anche nel proseguo della lettura dei messaggi tra loro due si comprende che PINI aveva ordinato KN95 senza sapere l'azienda produttrice, le certificazioni possedute e, soprattutto, se fossero fabbricate secondo le norme tecniche richieste in Europa per la efficacia e la idoneità delle stesse. Ciò che premeva a PINI era avere delle FFP2 e averle in tempi certi, come emerge dal messaggio del 29 marzo 2020 delle ore 16.13 *"Non siamo sposati a nessuno. Andiamo da chi ci da merce in tempi certi e ci fa trasporti in tempi certi."*

Il 31 marzo 2020, dopo varie richieste di aggiornamento da parte di PINI sulla reperibilità urgente di 250 mila FFP2, PESCI così scriveva *"Per le N95 ancora niente, i ladri mi dicono che domani me ne danno 100.000 ma non ci credo, oggi ho trovato altre due aziende se domattina mi confermano le quantità vado subito a prenderle"* (pag. 544 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il 2 aprile 2020 PINI così scriveva *"Già... devono essere sono marchiate FFP2 come quelle che mi avevi mandato per foto. N95 è un codice Americano che qui non serve a una cippa"* (pag. 562 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La completa irrilevanza per PINI della conformità del prodotto rispetto a quanto prospettato alla AUSL e soprattutto del possesso di certificati validi emergeva da questo scambio di battute avvenute tra PINI e PESCI in data 2 aprile 2020 (pag. 564 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PESCI: Sembra che abbiamo trovato 250K maschere pronte, Mattia sta andando alla fabbrica adesso per controllare, sono KN 95 ma marchiate sulla scatola. Ti giro foto, guarda e dimmi se possono andare bene

(Pesi inoltrava a PINI 7 file immagini, poi debitamente cancellate)

PINI: Certificati ? Queste non ho idea se vadano bene, soprattutto perchè sono totalmente diverse da quelle che mi hanno autorizzato a comprare (vedi la prima foto che mi avevi inviato e che ti ho rigirato ieri). Non si trovano quelle, simili ? Quelle erano perfette

PESCI: Si si possono trovare ma ti vuole tempo, fabbriche sono murate di ordini. Certificato in arrivo. Se per le 250K vanno bene possono partire veloci, altrimenti 7/10 gg

PINI: Mi dicono che devono avere il ferretto di alluminio, non lo vedo dalla foto. Che prezzo hanno queste ? L'unica roba che mi preoccupa è che le Ffp2 devono poter essere aderenti al viso in maniera totale, con una earloop così, come fai ?? E sono già pronte per essere spedite ? Pesi e volumi ?

PESCI: Si, previa conferma di Mattia che sta andando in fabbrica

E ancora così proseguivano:

PESCI: (probabilmente è un messaggio inoltrato) John le info che abbiamo raccolto oggi ci dicono le seguenti cose: 1) Nel guangdong nessuna compagnia ha veramente la licenza per produrre FFP2 quindi tutto ciò che esce con questo marchio è in effetti KN95 2) Anche se il prodotto è identico per quelle marchiate FFP2 la disponibilità è inferiore ed il prezzo più alto Possiamo lavorare con KN95? FFP2 sono certificate da enti Cinesi

In data 11 aprile 2020 PINI voleva sapere da PESCI se almeno una parte delle 250 mila FFP2 fossero in imminente partenza e PESCI così gli rispondeva *"FFP2 stiamo aspettando la dogana, questa volta ed e' vero la Cina ha imposto nuove regole relative a ICQ (ente certificate Cinese) è sembra che tutto quello mercato CE non possa essere esportato"* (pag. 641 all. n. 117 della nota di



P.G. del 07.12.2021), in quanto l'Unione Europea aveva sollevato questioni sulla qualità dei prodotti falsamente marchiati CE da soggetti non autorizzati.

Il **18 aprile 2020**, dopo aver compreso PINI che le sue KN95 non erano ancora partite dalla Cina, riferendosi ad una foto di un cartone con marchio CE, così scriveva con PESCI (pag. 737 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI: Spero non siano i nostri cartoni.... quello è un CE farlocco. In dogana lo bloccano.

PESCI: Quale foto?

PINI: Quella che ti ho mandato, me l'hai girata tu qualche giorno fa per dirmi che erano arrivate le FFP2 (non so dove)

PESCI: Erano in fabbrica ma con i marking da te richiesti.

PINI: Basta che non siano i cartoni che arrivano con le FFP2 o facciamo la frittata

4.

PINI, dopo che gli era stata evidenziata la difformità tra prodotto indicato in certificazione e FFP2 consegnate, **non contattava nessuno dell'ente irlandese notificatore CCQS**, al fine di ottenere l'attestazione di corrispondenza tra certificato e prodotto, come richiestogli dai funzionari dell'AUSL, COCCUJO e MOLARA. L'unica email che aveva inviato a CCQS era quella del 26 maggio 2020 in cui chiedeva conto della genuinità del certificato, ottenendo risposta affermativa, ma nello stesso tempo anche l'avvertimento a controllare con attenzione che il prodotto fosse effettivamente lo stesso indicato nel certificato (avvertimento a cui non faceva seguito nessun accertamento da parte di PINI).

In ogni caso ciò che rileva è che, **nonostante PESCI gli avesse inviato le certificazioni in data 9 aprile 2020** (come sembrerebbe dalla chat: cfr. pag. 626 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI si attivava solo in data **26 maggio 2020** per chiedere conto della genuinità delle certificazioni, cioè solo dopo che gli era stata rigettata per la seconda volta la richiesta di certificazione in deroga che aveva ad oggetto proprio la stessa maschera FFP2 (anche se con nome e documentazione diversa).

5.

PINI in data **17 giugno 2020** inviava a PESCI una e-mail nella quale l'unica perplessità che manifestava al suo amico era quella di aver rinvenuto all'interno di ogni scatola da 50 pezzi un bigliettino "DH 510"¹⁶² che non corrispondeva al modello indicato nei certificati. Non gli minacciava azioni legali, non lo invitava a fornirgli la documentazione originale ovvero ad accertare la veridicità di quanto riferitogli dal funzionario AUSL, MOLARA Simone. L'unica richiesta che avanzava a PESCI era di avere spiegazioni su quel biglietto la cui presenza, secondo lui, aveva "fatto saltare in aria" la sua programmazione criminosa, facendo sorgere dubbi in capo alla AUSL.

6.

E così, nella giornata del **19 giugno 2020**, PESCI inviava a PINI tramite whatsapp un file pdf contenente una missiva, di pari data, nella quale l'azienda riconosceva di aver iscritto tale bigliettino per errore, in quanto indicativo di un modello FFP2 destinato al mercato cinese, autorizzando altresì la CODICE ad inserire un foglio con indicazione del modello indicato nei certificati (cfr. pag. 931 all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021).

7.

Questo "inconveniente" non intaccava minimamente la fiducia di PINI nel suo broker PESCI con il quale, proprio dal **17 giugno 2020 in poi**, cominciava a concordare un acquisto di milioni di guanti.

8.

¹⁶² Come correttamente rilevato dal dipendente AUSL, Molara Simone, DH 510 non era certo il numero del lotto, quanto piuttosto il modello di DPI consegnato.

In definitiva, PINI voleva consegnare alla AUSL, quali DPI, le maschere KN 95 Freelion con certificazione in deroga INAIL, ordinando a PUSCI di reperire un elevato quantitativo. Tuttavia, avendo compreso di non riuscire ad ottenere la certificazione in deroga dall'INAIL, ed avendo altresì avuto contezza che ormai le FFP2 erano arrivate in Italia e dovevano essere svincolate e consegnate quanto prima alla AUSL (che continuava a reclamarne la consegna), ecco, quindi, che si faceva dare da PUSCI delle certificazioni CE rilasciate da un ente certificatore irlandese, spacciando le FFP2 "Freelion" per "Bolis".

6. Sostituzione DPI con altre FFP2, inidoneità di tali dispositivi, consapevolezza di PINI Gianluca

Per tale ragione, dinanzi alle alternative prospettategli dai funzionari dell'azienda sanitaria (ottenere una dichiarazione di conformità del prodotto al certificato CE da parte dell'ente notificatore CCQS ovvero ottenere la certificazione in deroga da parte dell'INAIL), PINI optava per una terza via: **sostituire i DPI nel frattempo accantonati nei magazzini della AUSL della Romagna con altre maschere FFP2.**

Il **18 giugno 2020**, in prima mattinata, PINI contattava PRATI perché aveva necessità di incontrarlo: i due, così, concordavano di vedersi di persona dopo le 19 (cfr. pag. 274 all. n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021). Ed in effetti, alle 19,01, veniva captata una conversazione tra i due nella quale decidevano di vedersi dopo circa 45 minuti di persona presso il magazzino della CODICE in via Aldrovandi n. 12, ove erano in giacenza anche i dispositivi medici e di protezione individuale commercializzati dalla predetta società (progr. n. 2458.2 volte RTT 86/20; all. n. 314 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Successivamente, in data **22 giugno 2020**, PINI e PRATI si scambiavano alcuni messaggi dai quali si comprende che il primo si stava recando presso la AUSL per sottoporre alcuni campioni di FFP2 da fornire in cambio di quelli privi di valida certificazione CE (cfr. pag. 275 all. n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021).

I due riprendevano a sentirsi tramite whatsapp in data **29 giugno 2020**, successivamente all'esecuzione di un ordine di esibizione emesso dall'A.G. presso la AUSL della Romagna proprio al fine di reperire la documentazione riguardante le certificazioni dei dispositivi medici e di protezione individuale oggetto della fornitura pubblica da parte della CODICE:

PINI: *"Ci vediamo nel primo pomeriggio per risolvere la questione FFP2?"*

PRATI: *"Ok ... non sono aggiornato perché questa settimana ero fuori. Mi faccio dire da Teresa a dopo"*.

Alle successive ore **10:16** lo stesso PRATI inviava un vocale in cui gli comunicava che il servizio SPP della AUSL della Romagna (servizio di vigilanza e controllo materiali) non aveva ancora effettuato le verifiche sul prodotto offerto in sostituzione e sulla nuova certificazione relativa ai DPI "FFP2" da lui presentate, non essendo in grado, per tale motivo, di fornire una risposta sulla validità della merce.

Alle ore **10:25** PINI scriveva *"okk ti chiamo più tardi"*.

Infatti, alle ore **14:54** comunicava a PRATI la propria disponibilità a ritirare le mascherine FFP2, dicendogli *"domani potrei ritirare le FFP2 in giacenza. Se mi dai un orario e un riferimento organizzo il viaggio"*.

Nella successiva conversazione telefonica, intercorsa tra i due in data **3 luglio 2020** alle ore 11.38 (progr. 3350.2 RTT 86/20; all. n. 323 della nota di P.G. del 07.12.2021) si comprende che le FFP2 offerte in sostituzione da PINI sarebbero stati dei **DPI commercializzati dalla società RESPILON.**

Tuttavia, dopo l'analisi dei campioni di FFP2 RESPILON da parte del Servizio di Prevenzione Aziendale della AUSL della Romagna, la COCQUIO inviava una email a PINI in data **22 luglio 2020** nella quale così scriveva



“Gent.mo solo ieri pomeriggio ho avuto modo di sottoporre all'UO competente il campione che mi ha consegnato. Purtroppo il prodotto risulta diverso dal modello con carbone giudicato in prima istanza idoneo (foto allegate) - la versione bianca non presenta sulla mascherina i dati di marcatura - la versione bianca è costituita da materiale al tatto molto diverso rispetto alla versione nera. Per tali motivazioni il prodotto è stato ritenuto non idoneo. Riterrei a questo punto di non procedere oltre. Grazie comunque per la sempre fattiva collaborazione. Cordiali saluti- Teresa Cocquio.” (all. n. 325 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Nonostante ciò, **grazie alla fattiva collaborazione di PRATI** che, approfittando dell'assenza di COCQUIO Teresa e di MOLARA Simone del Servizio Prevenzione Aziendale della AUSL, otteneva il placet alla sostituzione dei DPI in giacenza¹⁶³ da DEL BIANCO Massimo¹⁶⁴ (cfr. all. n. 328 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI veniva autorizzato dal suo correo PRATI a consegnare le FFP2 marca REPSILON, evitando così la restituzione di quanto già anticipatamente corrispostogli dalla AUSL (che con email del 22 luglio 2020, inviata dalla Dirigente VRSARI, invitava PINI a restituire 424.800 euro pagati in anticipo per la fornitura di FFP2; cfr. all. n. 326 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questi DPI, acquistati dalla CODICE tramite la società TOP DEFENDER riconducibile a FIORE Gianluca, venivano consegnati presso i magazzini dell'AUSL della Romagna in tre momenti: in data 07/08/2020 80.000 pezzi, in data 12/08/2020 40.000 pezzi; in data 17/08/2020 60.000 pezzi.

In ultimo, dall'attività di indagine è emerso che le certificazioni possedute dai DPI prodotti dalla società REPSILON fossero regolari e, quindi, che queste FFP2 fossero correttamente marchiate CE. Tuttavia, resta un dato che non può neppure essere superato dalla presenza di certificazioni (apparentemente) regolari: **le FFP2 consegnate in sostituzione non erano state ritenute idonee dal Servizio di Prevenzione Aziendale della AUSL e, quindi, anche in questo caso era stato consegnato da PINI all'Azienda sanitaria un prodotto difforme e non idoneo rispetto a quello concordato nell'Accordo Quadro.**

7. Uso improprio del “parere favorevole” della dottoressa COCQUIO

Infine, va rilevato, in conclusione che, essendo emersi molteplici elementi di prova in forza dei quali poter affermare che i dispositivi di protezione individuale, importati dalla CODICE in data 10 giugno 2020, erano completamente privi di idonea certificazione, risulta altrettanto palese che la documentazione, in parte falsa e in parte genuina ma non riferibile alle FFP2 importate, presentata al funzionario doganale ha avuto solo l'effetto di farlo in inganno, determinandolo ad attestare erroneamente la conformità del prodotto alle dichiarazioni rese nel DAU. Condotta decretiva che, anche in questo caso, è stata rafforzata dalla presentazione, anche in questo caso, dell'atto “parere favorevole”, firmato in data 1 aprile 2020 dalla dott. ssa COCQUIO, rispetto al quale si richiamano le ampie argomentazioni già illustrate in ordine alla sua completa impertinenza ed alla sua strumentalità fraudolenta.

¹⁶³ Le 180 mila maschere FFP2 venivano riconsegnate alla CODICE in data 30 giugno 2020; tuttavia, PINI di queste ha oscurato completamente il trattamento, non essendo stato possibile né rinvenirle materialmente in qualche luogo né comprendere, dall'analisi della documentazione contabile, quale destino abbiano avuto.

¹⁶⁴ Come si illustrerà approfonditamente in relazione alla concorsualità di PRATI nel reato di cui all'art. 356 c.p. (cfr. *infra* par. 4.1.3.2.), questo benessere veniva ottenuto da PRATI in maniera artificiosa; egli, approfittando appositamente dell'assenza di COCQUIO e MOLARA per ferie, faceva credere al Dirigente del SPA, DEL BIANCO, che lui aveva già dato il suo placet alla sostituzione; in realtà, egli aveva fornito un primo parere favorevole dopo aver esaminato solo la documentazione, rimettendo poi la valutazione finale all'esito delle prove tecniche che avrebbe dovuto compiere il Servizio (esito compendioso nel giudizio di idoneità espresso nella email inviata dalla COCQUIO).

4.1.3.2. Il ruolo concorsuale di PRATI Gianluca in qualità di Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.)

L'indagine restituisce il coinvolgimento di PRATI Gianluca nella frode nelle pubbliche forniture compiuta da parte di PINI ai danni della AUSL della Romagna, in esecuzione dell'Accordo Quadro stipulato in data 16 marzo 2020, nonché dell'ordinativo aggiuntivo di l'OP2 emesso in data 26 marzo 2020.

Ruolo di mediatore di PRATI Gianluca


PRATI Gianluca, dipendente pubblico della AUSL della Romagna, svolgeva il ruolo di responsabile della gestione magazzino e logistica dell'Azienda USL della Romagna¹⁶⁵, assumendone altresì la qualifica piena di Dirigente sono in data 25 giugno 2020. In tale veste egli, in forza del consolidato rapporto di amicizia intrattenuto con PINI Gianluca nel corso degli anni, aveva così svolto un ruolo di "cerniera" fondamentale nell'affidamento dell'appalto pubblico alla società CODICE s.r.l. Nel contesto della generale difficoltà di reperire sul mercato da parte della AUSL della Romagna dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, PRATI si attivava contattando il suo vecchio amico PINI Gianluca, a lui noto non certamente quale importatore/distributore di DM o DPI, ma quale persona potente e dai molteplici "agganci", al fine di poter reperire quanto ricercato.

Si richiama la richiesta del PM (pag. 366 e ss.) con riferimento alla disamina degli elementi da cui si ricava il ruolo di "facilitatore" nell'aggiudicazione dell'appalto in trattazione, elementi che sono stati tratti dalla disamina dei tabulati telefonici, dei messaggi, delle e-mail, dal contenuto delle sommarie informazioni rilasciate da persone informate sui fatti, emergendo in ciò il generale senso di affidamento nutrito dai vertici dell'agenda sanitaria nei confronti del PINI.

Sinteticamente, in virtù degli atti di indagine richiamati nella richiesta del pubblico ministero cui si rinvia, è emerso che PINI e PRATI intrattenevano plurime conversazioni aventi ad oggetto la fornitura delle mascherine già a far data dal 15 marzo 2020. Nel corso di tali interlocuzioni emerge che il Pini riferiva al suo amico di essere in attesa di una fornitura di 500.000 mascherine alla settimana e di avere la possibilità di confermare la fornitura purché avesse avuto la commessa in brevi termini, per tale motivo sollecitando il Prati affinché venisse stipulato il pubblico contratto in tempi veloci. Nel corso di queste interlocuzioni il Pini anticipava (e in seguito dettava unilateralmente) le condizioni del contratto che si sarebbe dovuto stipulare, in particolare prevedendo il pagamento anticipato, il prezzo, adducendo altresì trattarsi di dispositivi medici dotati di idonea certificazione CE INSPEC e garantite da GII (l'equivalente dell'ISS). Avuto l'assenso da parte del Prati il Pini riferiva che avrebbe inviato il contratto che poi sarebbe stato integrato con le modifiche e la deroga al bando, riservandosi entrambi di aggiustare il contratto insieme (si richiamano le interlocuzioni da pagina 366 e ss della richiesta del P.M.). L'interlocuzione proseguiva con la richiesta del Pini nei confronti del Prati di indicare le condizioni richieste dalla azienda sanitaria della regione Emilia-Romagna, ovvero che la merce doveva essere certificata e rispettare le norme tecniche UNI EN 14683 e UNI EN 10993, e che doveva essere effettuata una fornitura in tempi rapidissimi. Nel corso di tale interlocuzione il Pini si limitava tuttavia a trasmettere al Prati tramite WhatsApp una foto che parzialmente ritraeva un certificato INSPEC (si richiama l'interlocuzione di cui a pagina 371 della richiesta), nonché una prima foto ritraente le mascherine imbustate e una pagina di un certificato CE INSPEC oltre a un test GII (pagina 55 dell'allegato numero 260 della nota di PG del 7 dicembre 2021).

Emerge altresì che parallelamente il Prati intratteneva una interlocuzione con il direttore generale Marcello Tonini, responsabile della farmacia dell'azienda sanitaria, il quale aveva dato il suo placet alla

¹⁶⁵ Settore, questo, afferente alla macrostruttura dell'Unità Operativa Programmazione Beni e Servizi, diretta dal dott. Fabio NERI



fornitura. Il direttore generale aveva sollevato qualche perplessità sulla capacità della società codice Srl del Pini di garantire i tempi di consegna. Quindi Prati stesso rassicurava il Pini che avrebbe garantito personalmente per lui e che aveva dichiarato ai vertici dell'azienda sanitaria che il suo contratto con il Pini era "certo e fidato".

Il 15 marzo 2020, raggiunto quindi l'accordo tramite WhatsApp sulle condizioni principali della fornitura, il Pini inviava al Prati la bozza del contratto da lui stesso redatta. In questa fase nessun funzionario dell'azienda sanitaria aveva avuto visione o la disponibilità delle certificazioni sulle mascherine, pervenendosi alla conclusione che **i vertici dell'azienda sanitaria locale si affidavano esclusivamente a quanto detto dal Pini e veicolato dal Prati, mediatore di questa trattativa**. In tale contesto si arrivava quindi, su indicazioni e rassicurazione dello stesso Prati, alla stipula dell'accordo quadro da parte della dirigenza dell'azienda sanitaria in persona della dottoressa Versari, la quale rettificava bozza di contratto redatta dal Pini salvo alcune modifiche marginali (Pini inviava a Prati alle ore 17:50 del 15 marzo la bozza di contratto, allegato 261 bis nota di PG del 7 dicembre 2021) affermando, peraltro falsamente, di avere già inoltrato la caparra al fornitore e di aver iscritto alcune clausole a favore della azienda sanitaria (si richiamano le sir della dottoressa VERSARI e la relazione del consulente contabile).

Il ruolo del Prati di facilitatore emerge con chiarezza dalle s.i.t. della VERSARI, Dirigente, firmataria dell'Accordo Quadro, la quale da atto di come PINI fosse stato garantito attraverso le rassicurazioni fornite ai suoi colleghi sulla fiducia e correttezza, nonché sulla affidabilità dello stesso PINI, il quale aveva rivestito anche il *munus publicum* di parlamentare della Repubblica Italiana (*"la stessa domenica (il 15.03.2020) Prati mi contattò telefonicamente dicendomi che aveva trovato un fornitore che sarebbe stato in grado di approvvigionarci dei DM e dei DPI di cui avevamo bisogno. Non ricordo se mi disse il nome Pini, ma mi disse che era un suo amico conosciuto ai tempi della scuola e che aveva esperienza con i mercati asiatici. Mi disse, inoltre, che però avremmo dovuto stipulare il contratto molto velocemente, perché questo fornitore aveva già "bloccato" parte della fornitura a nostro favore con i fornitori o importatori asiatici (non ricordo esattamente con chi Pini fosse in contatto). Ricordo anche che nella e-mail che già vi ho consegnato, Prati mi girò una proposta di contratto predisposta dallo stesso Pini, che tuttavia io la sera stessa modificai e inviai in una prima bozza verso le 11 di sera a Prati affinché lui stesso si interfacciasse con Pini per avere l'okxy."* (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il ruolo di "facilitatore" svolto da PRATI nel mettere in collegamento PINI e AUSI della Romagna e soprattutto nell'agevolare fattivamente la stipula dell'Accordo Quadro tra l'ente sanitario e la CODICE s.r.l., veniva "suggellato" anche nello stesso contratto pubblico proprio per espressa volontà ed a tutela della stessa Dirigente firmataria VERSARI. La stessa, in sede di sommarie informazioni, alla domanda del perché avesse espressamente inserito nella determina dirigenziale di recepimento dell'Accordo Quadro la frase *"è stata rappresentata (con comunicazione via email del 14.03.2020 del Responsabile del Magazzino Unico di Pievesestina) l'esigenza di stipulare con l'Operatore Economico "Codice s.r.l." di Fusignano-RA in estrema urgenza un contratto per l'acquisto di mascherine facciali, al fine di impegnare con immediatezza il fornitore ad assicurare l'approvvigionamento all'Azienda USI, nel contesto emergenziale in atto, a tutela dell'incolumità pubblica e del personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso"*¹⁶⁶, dichiarava di averlo fatto per sua tutela, in quanto il periodo emergenziale era caratterizzato dalla *"impossibilità di espletare regolari gare di appalto"* e dal dover *"procedere direttamente alla conclusione dei contratti"* (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021): ovviamente il riferimento era alla richiesta, avanzata per le vic brevi da PRATI, di stipulare il contratto proprio con PINI, come emerso dalla messaggistica.

Risultava quindi chiaro che Prati aveva procurato il contatto di Pini alla azienda sanitaria, garantendo sulla sua affidabilità e serietà. Le condizioni contrattuali erano state imposte da PINI. Peraltro

¹⁶⁶ Analoga frase era stata poi inserita direttamente anche nell'Accordo Quadro.

quest'ultimo aveva espressamente rifiutato di concedere una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 d. lgs. 50/2016 nonostante la reiterata richiesta della Dirigente VERSARI. La Versari (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), aveva provato a modificare alcune clausole riuscendovi solo in parte (ottenne il consenso affinché fosse previsto che, qualora le condizioni di mercato si fossero modificate in senso migliorativo per l'ente pubblico, PINI avrebbe dovuto praticare una riduzione del prezzo e che il pagamento anticipato non riguardasse l'intera fornitura, ma solo la parte di contratto "garantita", cioè pari a 3 milioni di euro). Infine, l'accordo era raggiunto senza che Pini fornisse alcun tipo di documentazione certificativa idonea in ordine alle mascherine che si apprestava ad importare. Tuttavia tale rilevante omissione appare essere ampiamente compensata dalla fiducia nutrita dal Prati nei confronti del Pini il ruolo da quest'ultimo ricoperto.

Sul motivo per il quale il Prati assecondava ogni aspettativa e pretese da parte del Pini è sufficiente leggere la conversazione intrattenuta dallo stesso in data 18 giugno 2020 con tale Bensa Giuliana da lui chiamata con il nominativo di Liliana (prot. volte 2478.2 RIT 86/20; all. n. 315 della nota di P.G. del 07.12.2021), in cui il Prati evidenzia non solo il fatto di essere in rapporto di stretta amicizia con il Pini, ma anche la circostanza che costui è uomo politico della Lega, nota formazione politica, e che grazie a tale attività politica ha numerose conoscenze di alto livello di cui lo stesso Pini gli aveva speso i nomi, al fine di fargli comprendere la propria capacità di influenza ed il proprio peso specifico in determinati settori delle istituzioni. Nella conversazione citata ad esempio viene fatto riferimento al credito millantato dal Pini nei confronti di noti personaggi della politica con i quali avrebbe particolare confidenza e credito, anche al fine di suggerire nominativi per nomine di rilievo nell'ambito delle aziende sanitarie locali. In relazione a tale supposta influenza, nonché in relazione al fatto che la politica aveva già determinato di nominare direttore tale "Carradori" e si sarebbe apprestata ad ulteriore nomina di rilievo, il Prati chiede alla sua interlocutrice di mandargli il proprio curriculum, spendibile per l'appunto a tale fine. Nella richiesta del P.M. pag. 377 ss., si evidenzia come la stessa Bensa Giuliana risulti essere stata nominata direttore amministrativo presso l'azienda unità sanitaria locale di Piacenza il 25 giugno 2020, subito dopo la nomina di Carradori Tiziano come nuovo direttore generale della azienda unità sanitaria locale della Romagna¹⁶⁷, avvenuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 131 del 29.06.2020 (in forza di deliberazione dalla Giunta Regionale n. 744 del 25.06.2020).

È sufficiente inoltre leggere la conversazione intrattenuta dal Prati in data 5 aprile 2020 con il Pini nella quale quest'ultimo esalta le notizie giornalistiche in cui viene evidenziata la capacità dello stesso Pini di avere reperito milioni di mascherine per l'azienda unità sanitaria locale della Romagna (cf. pag. 175 all. n. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021). Nell'articolo citato veniva riportata una intervista rilasciata da PINI al giornalista proprio con riferimento alla fornitura pubblica di dispositivi medici, nella quale egli affermava il falso, sostenendo che l'azienda produttrice dei D.M., acquistati e rivenduti alla AUSL della Romagna, era inserita nella "white list" redatta dal governo cinese. Nella stessa conversazione il Prati suggerisce il Pini su come rilasciare le proprie dichiarazioni ai giornali al fine di evitare possibili strumentalizzazioni, e ciò in relazione al fatto che a margine dell'articolo compare una foto in cui figurano sia Pini che Prati all'interno di un camion pieno di mascherine. Il Prati quindi suggerisce di non specificare ai giornalisti chi abbia materialmente svolto il ruolo di collegamento al fine di reperire il fornitore delle mascherine, con ciò confermando di essere stato lui stesso ad avere cercato il Pini per far ottenere la commessa milionaria all'azienda sanitaria della Romagna.

Incarichi istituzionali e contrattuali conferiti al PRATI in relazione all'appalto procurato all'AUSL, anomalie e criticità

L'interesse del Prati di assecondare le aspettative del Pini ai fini del consolidamento del rapporto contrattuale con l'azienda sanitaria della Romagna si comprende in quanto lo stesso Prati aveva un

¹⁶⁷ <https://www.piacenzasera.it/2020/07/giuliana-bensa-nuovo-direttore-amministrativo-dellausl-di-piacenza/346192/>

proprio interesse specifico. Non casualmente egli sarebbe stato infatti nominato dirigente e gli sarebbero stati conferiti rilevanti incarichi nell'ambito dell'azienda sanitaria, proprio in concomitanza e in relazione al ruolo svolto nella mediazione tra l'azienda sanitaria e l'amico Pini. Come riferito anche dalla Dirigente VERSARI (gl. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), il Direttore Generale, Marcello TONINI, prima di terminare il suo incarico, nominava PRATI Dirigente di struttura semplice della Logistica e del Magazzino. In data **23 giugno 2020** con Determina del Direttore Generale, TONINI Marcello, in qualità di commissario straordinario attribuiva a PRATI l'incarico triennale di **responsabilità della Struttura Semplice "Responsabile gestione logistica e magazzino aziendale"**, afferente alla U.O. Programmazione Beni e Servizi, a seguito di procedura di selezione pubblica in cui era stata presentata solo una domanda, quella di PRATI Gianluca. E' chiaro, quindi, che, nonostante non si abbiano elementi di prova sufficientemente certi per affermarne l'intermediazione di PINI nella nomina di PRATI da parte di TONINI, certamente tale nomina era favorita dalla apparente buona riuscita dell'appalto milionario di fornitura di D.M.

Se la AUSL si fosse accorta, infatti, che i dispositivi medici (e di protezione individuale) forniti da PINI erano completamente carenti di qualunque certificazione (CE o anche solo certificazione in deroga) ed assolutamente inadeguati rispetto alla funzione ed al prezzo pattuito, certamente ne avrebbe risentito anche la carriera professionale di PRATI agli occhi sia del vecchio sia del nuovo Direttore Generale della AUSL della Romagna. Come si evince da alcuni messaggi rinvenuti nel dispositivo di PRATI, il Direttore Generale TONINI monitorava costantemente l'evolversi della fornitura, affinché la merce arrivasse nei tempi stabiliti, cominciando a nutrire alcune perplessità sulla affidabilità della stessa società CODICE quando il ritardo nella prima consegna iniziava ad aumentare sempre più, rispetto alle tempistiche inizialmente promesse da PINI con la frase del 15 marzo 2020 "entro tre giorni sono a magazzino". In data **24 marzo 2020** alle ore 18.36, infatti, TONINI così scriveva a PRATI "Se non arriva niente da Hong Kong vi tiro il collo come ad un gallo e a una gallina", riferendosi chiaramente a lui e alla collega dirigente AUSL, Orietta VERSARI, nell'ipotesi in cui la merce non fosse arrivata a stretto giro.

Che comunque vi fossero delle perplessità da parte dello stesso direttore Tonini in ordine all'affidabilità della società del Pini nell'esecuzione del contratto di appalto si evince in maniera molto concreta allorché il **29 marzo 2020**, dopo un'attesa di 13 giorni dal momento della stipula dell'Accordo Quadro, e dopo che ancora nessun lotto di dispositivi medici era stato tenuto da parte di PINI, TONINI inviava a PRATI, senza aggiungere alcun commento rinvenibile nella messaggistica, un articolo pubblicato in data 25 marzo 2020 sul sito www.riminduepuntozero.it dal titolo "La AUSL della Romagna spende 6 milioni di euro per le mascherine cinesi: il fornitore è da non credere" nel quale venivano sollevati numerosi interrogativi sulle condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro, sulle "comprovate esperienze, conoscenze, idonee capacità professionali e know-how tecnici e cognizioni necessarie per prestare al committente la fornitura richiesta" da parte di PINI, in considerazione del fatto che il suo business era sempre stato quello del settore alimentare, nonché dubbi sulla solidità della società CODICE il cui capitale sociale versato ammontava a 2.500 euro.

Le condotte sopra descritte, per quanto prive di rilevanza penale¹⁶⁸, rappresentano la cornice in cui il Prati esercitava inoltre il suo **ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto** a tal punto da essere non un "terzo super partes" nella valutazione della corretta esecuzione della fornitura, quanto un compartecipe all'opera di consolidamento dell'illecito profitto conseguito da PINI mediante le condotte truffaldine. Infatti, gli obblighi gravanti su PRATI mutavano proprio nel momento in cui egli veniva nominato DEC dalla Dirigente VERSARI. Tale nomina appare infatti disposta a favore del PRATI non per le sue competenze in materia di D.M. e D.P.L., quanto piuttosto su sua richiesta esplicita e al solo scopo di evitare che qualcuno all'interno della AUSL della Romagna potesse constatare che la merce fornita da PINI si sarebbe rivelata una frode ai danni dell'ente pubblico.

¹⁶⁸ A tal riguardo va rilevato che l'attività di indagine non ha consentito di accertare l'utilità ovvero la promessa dell'utilità a fronte della quale PRATI poneva in essere le condotte illecite, ammissive ed omissive, che verranno descritte nel presente capitolo, non consentendo, quindi, di confermare l'iniziale ipotesi accusatoria di cui agli artt. 319 e 321 c.p. Tuttavia, gli esiti delle attività di intercettazione compiute su PRATI e su PINI con riferimento all'ipotesi di corruzione propria sono pienamente utilizzabili con riferimento al delitto di cui agli artt. 110 e 356 c.p., trattandosi di reato per il quale è consentito lo strumento captativo ai sensi dell'art. 266 c.p. (cfr. *infra* par. 3).

Prova di quanto sopra evidenziato è fornito dalle s.i.t. di VERSARI Orietta (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021) che, ad espressa domanda, riferiva di ricordare di aver domandato di persona a quest'ultimo se avesse dovuto nominare la COCQUIO o lui quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto e di aver ottenuto dallo stesso PRATI la seguente risposta *"questa volta posso farlo anche io, perché è una persona molto seria e vedrai che non avremo problemi"*. E ciò a dispetto della sua mancanza di competenza, come infatti riferito dalla dottoressa COCQUIO Teresa, che così si esprimeva con riguardo alla nomina di PRATI a Responsabile dell'esecuzione della fornitura (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021): *ricordo però che quando si trattò di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto che, per le competenze tecniche avrei dovuto svolgere io, PRATI mi disse che, poiché ero in quel periodo oberata, lui si offriva di farlo e per questo venne nominato lui dalla VERSARI*"; *"Direttore dell'esecuzione del contratto per questa fornitura era il dott. PRATI il quale aveva il compito, proprio per la funzione di D.E.C. di controllare e sovrintendere alla corretta esecuzione della fornitura"* e *"Quando mi sorsero dei dubbi in relazione al primo certificato, quello della INSPEC, ne parlai con la VERSARI e con PRATI e ricordo che PRATI mi rassicurò dicendomi che il fornitore era una persona seria e scrupolosa."* e, inoltre, *"Voglio precisare che gli accertamenti da me svolti avrebbero dovuto essere fatti dal D.E.C. dell'appalto che in questo caso era il dott. PRATI. Tuttavia, il fatto che fosse stato nominato PRATI responsabile dell'esecuzione del contratto, ancorché privo delle conoscenze tecniche per sovrintendere a questa fornitura, è certamente una anomalia"*.

Prati grazie alla nomina D.E.C., direttore dell'esecuzione del contratto, sarebbe riuscito ad avere il pieno controllo dell'esecuzione della fornitura pubblica appaltata alla codice Srl, in tal modo escludendo quella profondità dei controlli che avrebbe verosimilmente evitato l'immersione delle inadempienze e delle irregolarità, in tal modo consolidando l'illecito profitto che il Pini avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto di appalto. Per di più il silenzio del Prati dinanzi alle evidenti anomalie coinvolgevano lo stesso pieno titolo nei reati per cui è procedimento. E ciò anche considerando lo speciale ruolo attribuito al Prati proprio in sede di contratto di appalto, essendo lo stesso definito come rappresentante della AUSL della Romagna per la fornitura in questione¹⁶⁹.

Va peraltro evidenziato che PRATI, in considerazione del ruolo concretamente svolto di agevolatore delle aspettative del PINI nell'affidamento dell'appalto alla CODICE, era quindi portatore di un interesse personale, che per gli incarichi assunti poteva concretizzare una situazione di conflitto di interesse rilevante, anche nella fase dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 42 d. lgs. 50/2016¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Cf. all. n. 261 bis della nota di P.G. del 07.12.2021 in cui PINI così scriveva nella sua bozza di contratto *"Il Dott. Gianluca Prati rappresenta l'Impresa, ossia l'Azienda sanitaria locale Unica della Romagna ed ha la responsabilità di fornire per la stessa la programmazione di beni e servizi"*

¹⁷⁰ L'art. 42 d. lgs. 50/2016 così recita *"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.*

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatta salva le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."

Come è noto il conflitto di interessi----

L'ANAC, con delibera n. 65 dell'8 febbraio 2022, ha precisato che la disciplina del conflitto di interesse si applica anche ai soggetti coinvolti nell'esecuzione contrattuale i quali devono rendere una dichiarazione relativa alla (in)sussistenza del conflitto di interesse, già al momento dell'assunzione dell'incarico; ove sorga un potenziale conflitto, il singolo dipendente ha l'obbligo di segnalare la situazione, cui segue il dovere di astensione e comunque di valutazione del conflitto da parte del responsabile individuato dalla stazione appaltante. Tale asserzione non rappresenta un novum della delibera ANAC del 2022, quanto l'affermazione di un principio già da tempo consolidatosi in ambito amministrativo in quanto tale obbligo era già chiaramente previsto dall'art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 15, adottate con delibera del 5 giugno 2019. Queste ultime hanno precisato che *"Il conflitto di interesse individuato all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo*

Obblighi giuridici di PRATI in qualità di D.E.C.

Per comprendere la rilevanza penale delle condotte compiute da PRATI, sia omissive sia commissive, è necessario accertare quali sono gli **obblighi giuridici che la legge pone in capo al D.E.C.** Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto -figura prevista e disciplinata dagli artt. 101¹⁷¹ e 102¹⁷² d. lgs.

nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza dello stazione appaltante nella procedura di gara. In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico." e ancora "L'interesse personale dell'agente, che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Tale interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convivenza all'attenzione, tra le quali va considerata il potenziale danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni."

In casi simili a quello di specie, il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già statuito in precedenza, ha affermato che "quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, la norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione costituzionale può ingenerare" e che "Nel caso di specie, sussistono entrambi gli elementi indicati dai quali è possibile ricavare, in via presuntiva, il conflitto di interessi, ovvero: a) l'esistenza di un interesse personale del funzionario e della ditta concorrente in gara; b) il ruolo che il primo rivestiva nella procedura di gara e che gli avrebbe potuto consentire di "intervenire" o di "influenzare" il risultato, per le informazioni privilegiate che egli aveva a disposizione e che avrebbe potuto trasferire all'impresa concorrente" (Cons. St., Sez. III, n. 5151 del 20.08.2020).

Va, infine, precisato, per quelli che rileva nel caso di specie, che la sussistenza in capo a PRATI Gianluca di una situazione di conflitto di interesse determinerebbe l'addebitabilità nei confronti del delitto di cui all'art. 323 c.p. che, tuttavia, in forza della clausola di sussidiarietà non trova applicazione, venendo in rilievo il più grave delitto di cui agli artt. 110 e 356 c.p..

¹⁷¹ Art. 101 d. lgs. 2016 "1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dall'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

50/2016- rappresenta, nei confronti dell'impresa appaltatrice, l'amministrazione committente ed è chiamato a svolgere attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto che è esplicitazione, da un lato, del dovere di cooperazione della stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria e, dall'altro, del potere di ingerenza e di controllo dell'amministrazione sull'esecuzione del contratto pubblico.

Dalla lettura congiunta degli artt. 31 e 111 co. II d. lgs. 50/2016¹⁷³ risulta che il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture sia, di norma, il medesimo RUP; qualora, tuttavia, anche in relazione all'importo ed alla complessità dell'oggetto dell'appalto, non sia possibile tale coincidenza, il RUP ed il Direttore dell'esecuzione debbono svolgere le rispettive attività in stretto coordinamento¹⁷⁴.

La sfera di attribuzione del DEC, in particolare, si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o di affidamento.

Oltre al compimento di attività di impulso all'avvio dell'esecuzione dell'appalto, il DEC esplica attività di controllo sul pieno rispetto delle previsioni del contratto, con riferimento sia alle scadenze temporali sia alle modalità di consegna, nonché alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie¹⁷⁵. Nello specifico, durante lo svolgimento di tale compito, egli è tenuto a segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti¹⁷⁶; comunicare al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto.

Svolge inoltre compiti di verifica di conformità, accertandosi che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. Nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative come nel caso di

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto."

¹⁷² Art. 102 co. 1 e co. II d. lgs. 50/2016 "Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle patture contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto."

¹⁷³ Art. 111 co. II d. lgs. 50/2016 "Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati congiuntamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche."

¹⁷⁴ L'art. 2 D.M. 49/2018 stabilisce a tal riguardo che "Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento."

¹⁷⁵ L'importanza dell'attività di controllo viene sottolineata anche in plurimi documenti dell'ANAC la quale ha avuto modo di precisare che il mancato utilizzo in sede esecutiva degli strumenti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni fornite dall'appaltatore rende difficoltoso, se non impossibile, valersi della possibilità di escludere da gare successive gli imprenditori che abbiano svolto precedenti contratti con negligenza e malafede. L'utilizzo concreto della facoltà di esclusione dalle gare successive, di quelle imprese che non hanno rispettato, in fase esecutiva, i livelli di qualità richiesti in sede di gara e/o offerti dalle stesse, rappresenta una leva estremamente importante per scoraggiare la presentazione di offerte eccessivamente aggressive sul prezzo e/o con livelli qualitativi concretamente insostenibili (cfr. "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione. Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto").

¹⁷⁶ L'importanza di tale compito emerge se si considera che le penali servono a ridurre il rischio di moral hazard spesso presente nei contratti, attraverso due vie: la riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite ovvero la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante (cfr. art. 80 comma 5 lett. c) d. lgs. 50/2016).

specie- possono essere previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto; in tutti gli altri casi, invece, la verifica di conformità, con il rilascio del relativo certificato da parte del DEC, avviene al termine dell'esecuzione dell'appalto pubblico.

Dal momento in cui, in data 16 marzo 2020, PRATI venivano nominato dalla Dirigente VERSARI Responsabile dell'esecuzione della fornitura pubblica in trattazione, egli diveniva destinatario degli obblighi di legge sopra richiamati, connessi alle attività di controllo e di verifica attribuiti al DEC.

Condotte del PRATI

Durante l'esecuzione del contratto di approvvigionamento di dispositivi medici e di protezione individuale, PRATI realizzava le seguenti condotte.

Condotte omissive

Rilevano anzitutto le condotte omissive¹⁷⁷. In forza degli obblighi previsti dalla citata normativa in capo al DEC, egli avrebbe dovuto controllare la corrispondenza dei prodotti consegnati alle caratteristiche pattuite nell'Accordo Quadro, verificare il rispetto delle condizioni contrattuali anche in relazione alla tempistica, nonché segnalare eventuali ritardi ovvero inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento che era la Dirigente Orietta VERSARI, al fine di porla nelle condizioni di adottare i conseguenti provvedimenti. In realtà, PRATI realizzava le seguenti condotte.

1. Omissioni di controllo su documentazione INSPEC e rispondenza dei documenti prodotti rispetto ai dispositivi medici consegnati

Ometteva di controllare la genuinità della documentazione INSPEC e la rispondenza dei documenti prodotti rispetto ai dispositivi medici consegnati, come emerge dalle seguenti fonti di prova.

In data 15 marzo 2020 alle ore 17.50 PINI inviava a PRATI una e-mail con in allegato la bozza del contratto da lui stesso predisposta, ivi indicando le certificazioni che i dispositivi medici offerti in vendita avrebbero dovuto possedere (all. n. 261 bis della nota di P.G.). Su richiesta di PRATI, nella serata del 15 marzo 2020, PINI gli inoltrava su piattaforma whatsapp due immagini: nella prima foto vi era la prima pagina del certificato INSPEC UK Manchester e nella seconda la prima pagina del test report sull'efficacia filtrante (pag. 55 dell'all. n. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021). I documenti, contenuti nelle immagini inoltrate, non avevano alcuna valenza certificativa: come si può evincere dalla visione delle stesse, con particolare riferimento a quella INSPEC, in tale certificato non viene riportato alcun numero di riferimento in alto a destra, non viene indicato il modello né il costruttore¹⁷⁸, ma viene riportata la dicitura "Big Cup Style" e sono indicate le norme tecniche concernenti non i dispositivi medici ma quelli di protezione individuale.

Tuttavia, se fino alla stipula del contratto di pubblica fornitura PRATI non aveva alcun obbligo giuridico di controllo, la sua posizione mutava dal giorno seguente, cioè in data 16 marzo 2020, quando

¹⁷⁷ E' bene precisare che, nonostante la Dirigente VERSARI, in sede di summarie informazioni del 13.10.2021 (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), avesse riferito che in materia di dispositivi medici la competenza a valutarne l'idoneità era della dottoressa COCQUIO, in qualità di responsabile della farmacia centralizzata, (mentre la valutazione in ordine ai DPI spetta ad altro servizio della AUSL), in realtà il DEC ha la responsabilità giuridica di quanto deve accertare lui stesso, come riferito dalla stessa COCQUIO (che affermava il DEC dovesse avere le competenze tecniche per comprendere quello che veniva consegnato e che in realtà lei stessa e la struttura della farmacia centralizzata non hanno strumentazioni per verificare idoneità del prodotto, limitandosi semplicemente a vedere la documentazione che, comunque, in ogni caso, deve essere esaminata e verificata dal DEC).

¹⁷⁸ Nonostante PINI avesse detto a PRATI, dinanzi alle richieste di quest'ultimo di trasmettergli le certificazioni, che gli avrebbe fatto visionare le certificazioni solo con il nominativo oscurato, potendo dargli i certificati solo dopo la stipula del contratto, in realtà, nel certificato INSPEC trasmessogli manca qualunque elemento di riferimento (anche se già si richiamano alle norme tecniche in materia di DPI era anomalia sufficiente per far comprendere la non genuinità di tale documento).

veniva concluso l'Accordo Quadro con la firma dello stesso da parte di PINI e della Dirigente della AUSL della Romagna, Orietta VERSARI, venendo nominato in quel momento Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Ebbene, in tale data, al momento della sottoscrizione dell'A.Q., PINI non produceva alcuna documentazione alla AUSL della Romagna, ma la sottoponeva in visione in formato digitale solo in data **22 marzo 2020**, mediante e-mail inviata da PINI a PRATI (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021). Come, infatti, riferito da COCQUIO, ella poteva visionare le certificazioni afferenti ai dispositivi medici indicate in contratto solo il 23 marzo 2020 e solo in formato digitale, dopo che PRATI le aveva ricevute il giorno precedente per e-mail da PINI (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021). Tra la documentazione trasmessa da PINI via e-mail a PRATI vi era solo la prima pagina del certificato CE INSPEC UK Manchester, la prima pagina della scheda tecnica del produttore, un paio di foto di mascherine chirurgiche e un test report completamente scritto in cinese inerente alla efficacia di filtraggio (all. n. 217 bis della nota di P.G. del 07.12.2021). Successivamente veniva consegnata questa documentazione anche in formato cartaceo, essendo stata rinvenuta nella disponibilità dell'azienda sanitaria a seguito di ordine di esibizione nel giugno 2020 (e poi in sede di perquisizione nell'aprile 2021).

Nonostante la documentazione ricevuta con e mail del 22.03.2020 fosse stata inoltrata da PRATI alla COCQUIO, affinché costei confermasse il suo precedente parere (reso "sul nulla" in data 16 marzo 2020), in realtà la verifica in ordine alla genuinità delle certificazioni prodotte e, prima ancora, alla pertinenza delle stesse al prodotto ordinato, spettava a PRATI Gianluca, proprio in forza del ruolo attribuitogli di D.E.C. Proprio il suo essersi rivolto alla dottoressa COCQUIO rappresenta la conferma di quella anomalia da costei sottolineata: l'assenza di competenze tecniche in capo a PRATI lo rendeva inidoneo a svolgere la funzione di D.E.C. con riferimento alla fornitura di D.M. e D.P.I., ma l'inopportunità di un tale ruolo veniva superata dalla insistenza con la quale egli alla VERSARI aveva richiesto di svolgere siffatto incarico. Tuttavia, nonostante anche la COCQUIO non si fosse resa conto in quel primo momento della falsità della documentazione certificativa consegnata da PINI e della conseguente inidoneità dei prodotti forniti da costui, ciò non esclude la responsabilità omissiva in capo a PRATI: egli, infatti, ancorchè per le sue incapacità si fosse avvalso della COCQUIO, era l'unico responsabile a dover operare le dovute verifiche ed i dovuti controlli sulla conformità del prodotto rispetto alle caratteristiche pattuite.

Egli, infatti, ometteva di verificare la genuinità della certificazione CE INSPEC, anche semplicemente verificando tramite "fonti aperte" ovvero richiedendo direttamente alla INSPEC di affermare la veridicità dello stesso, come fatto poi dalla P.G. in sede di indagine. Lo svolgimento di tale semplice accertamento non richiedeva particolari competenze (che, come già detto, il DEC comunque avrebbe dovuto possedere), ma semplicemente l'invio di una e-mail alla INSPEC chiedendo spiegazioni. Tale accertamento non risulta essere stato fatto da PRATI.

In data **14 aprile 2020** alle ore 17.11 PRATI inviava a PINI il seguente messaggio su whatsapp "*Ciao Gianluca mi chiedono la certificazione uni EN 14683 e 10993 che in contratto hai dichiarato avere ma che non troviamo nei certificati che abbiamo...forse mi fumo qualche mail potresti mandarmele? Grazie.*" (cfr. all. n. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021), confermando che PINI non aveva presentato in sede di consegna del lotto agli inizi di aprile 2020 tutta la documentazione falsamente prospettata. In qualità di D.E.C. egli avrebbe dovuto ottenerla e richiederla sino ad ottenerla. Ed invece, dopo un primo messaggio di PINI di qualche minuto dopo dal seguente contenuto "*ti mando tutto stasera*", PINI non inviava a PRATI alcuna altra documentazione né cartacea né in formato digitale.

Il giorno seguente, cioè in data **15 aprile 2020**, i due così dialogavano sulla richiesta di PRATI che, tuttavia, continuava a rimanere inevasa:

PRATI: "*Gianluca senza...mi chiedono quei certificati che ti dicevo ieri ...riesci a mandarmele*"

PINI: "*Te li sto mettendo insieme ...un'ora persa per sta cosa delle fatture con Iva senza*"

Anche nella successiva giornata, il **16 aprile 2020**, PRATI tornava a chiedere nuovamente la trasmissione della certificazione inerente al rispetto delle norme tecniche dei D.M., senza successo:



PRATI: "Per la certificazione dobbiamo rispondere ad un'altra interrogazione entro stamattina" e ancora "non abbiamo una vera interrogazione ma una contestazione da un medico sulla qualità delle mascherine" e poi "Quindi ci bastano i due certificati che ci mancano"/O meglio ...che non ci troviamo. Quelli relativi alle/certificazioni uni EN14683 e 10993"

PINI: "Chiaro. Parliamo quindi del primo lotto? (che è anche quello più costoso di tutti e fatto da una azienda medicale...)"

PINI: "Questa la dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta sulla base delle certificazioni equivalenti ottenute", dopo aver inviato un file contenente una "declaration of conformity" e ancora "Se si tratta del primo lotto (mi pare fosse quello il lotto andato ai medici di base)"

PRATI: "Oke la mando alla farmacia"

PRATI: "Si il primo lotto confermo"

PINI: "Il documento è passato anche alla dogana. Adesso comunque chiedo altra documentazione, così non ci sono storie"

In realtà, tale documentazione non risulta essere stata trasmessa alla COCQUIO (cioè alla Responsabile della Farmacia Centralizzata della AUSL della Romagna).

Infatti, l'unica ad aver controllato, è stata la dottoressa COCQUIO, ma solo dopo l'esecuzione dell'ordine di esibizione in data 29 aprile 2020 da parte della Guardia di Finanza di Ravenna: ella riferiva di aver notato delle anomalie nella certificazione INSPEC, con particolare riferimento alle norme tecniche richiamate nel corpo della stessa e assolutamente non pertinenti ai dispositivi medici, solo dopo che la Guardia di Finanza aveva fatto accesso, ravvisando che le norme tecniche richiamate nel certificato INSPEC non erano quelle richieste per la conformità dei D.M. agli standard di sicurezza ed efficacia (quanto, piuttosto, per quella dei D.P.L.).

Dopo essersi accorta di ciò, aveva segnalato siffatta incongruenza a PRATI il quale, invece di approfondire (come avrebbe dovuto fare in qualità di D.E.C.), aveva minimizzato la cosa, tranquillizzandola in quanto il fornitore era "persona seria e scrupolosa" (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In definitiva, PRATI ometteva di controllare la sussistenza reale della certificazione CE (e delle relative certificazioni relative all'applicazione delle norme tecniche pertinenti alla fabbricazione dei D.M.) con riferimento alle mascherine chirurgiche sia prima sia dopo la loro consegna, avvenuta il 3 aprile 2020, nonostante le segnalate anomalie ravvisate dalla COCQUIO.

Che si tratti di omissione dolosa e non colposa emerge dalla pervicacia con la quale egli reiteratamente aveva omesso di controllare, evitando appositamente di svolgere gli opportuni accertamenti nelle seguenti occasioni: in data 16 marzo 2020, quando PINI aveva indicato in contratto gli estremi della certificazione INSPEC, trasmissagli il giorno precedente su whatsapp; in data 22 marzo 2020, quando PINI gli aveva inviato per email in formato digitale tali documenti certificativi; in data 2 aprile 2020, quando PINI gli aveva fornito le certificazioni cartacee al momento della consegna del primo lotto di D.M.; successivamente, dopo che la COCQUIO, tra la fine di aprile e gli inizi di maggio 2020 aveva sollevato dubbi proprio sulla certificazione INSPEC e sulla validità delle Attestazioni di conformità o "certificate of compliance" rilasciati da Ente Certificazione Macchine; infine, quando PINI, durante le conversazioni telefoniche con PRATI nel giugno-luglio 2020, gli comunicava chiaramente che le mascherine consegnate nei primi lotti erano prive di certificazione CE, in quanto, a suo dire, era la AUSL che si era accollata l'onere di avanzare richiesta di certificazione in deroga dall'ISS.

2. Omissioni di controllo su documentazione SHENZIEN e rispondenza di questa rispetto ai prodotti consegnati

PRATI ometteva di controllare la genuinità della documentazione SHENZHEN e la rispondenza di questa rispetto ai prodotti consegnati.

Se il primo lotto di mascherine chirurgiche, importato dalla CODICE s.r.l. in data 2 aprile 2020 e consegnato alla AUSL della Romagna unitamente alle certificazioni CE INSPEC ed ai test report del

produttore Anuy, veniva dai funzionari sanitari "catalogato" come modello M99 con marchio CE rilasciato da INSPEC (cir. s.it. di COCQUIO: all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021), quelli importati e consegnati dal 3 aprile 2020 in poi venivano considerati prodotti SHENZHEN, in quanto PINI, in occasione della consegna del secondo lotto, aveva fornito alla AUSL della Romagna, nonostante non lo avesse prodotto all'Agenzia delle Dogane di Milano, anche un **certificato CE datato 18 marzo 2020 e rilasciato da Shenzhen** (all. n. 255 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Anche in questo caso, PRATI ometteva di controllare la genuinità della certificazione CE Shenzhen, non compiendo i dovuti accertamenti dai quali avrebbe potuto appurare agevolmente, anche già da un mero esame visivo del numero di test report richiamato (e difforme dal numero posseduto dal test report consegnato insieme al certificato CE), la non genuinità del certificato consegnatogli da PINI.

Non è, infatti, un caso che PINI non avesse consegnato in occasione dell'importazione del 3 aprile 2020 all'Agenzia delle Dogane il certificato CE in questione, unitamente al test report: infatti, dal mero raffronto ben si poteva evincere la manipolazione operata sul documento stesso.

Invece, quando egli procedeva alla consegna dei D.M., unitamente a questa certificazione, non aveva alcuna esigenza di omettere la dazione sia del certificato CE Shenzhen sia del test report, entrambi falsi, poiché poteva contare sull'apporto concorsuale di PRATI che non avrebbe certamente compiuto accurati controlli né, in ogni caso, gli avrebbe sollevato alcuna contestazione.

È bene precisare che i controlli che egli ometteva di compiere non erano di natura complessa né eccezionali: erano ordinarie verifiche che il D.E.C. è chiamato a svolgere al fine di accertare la conformità del prodotto consegnato rispetto alle caratteristiche pattoite, agendo nell'interesse dell'ente pubblico appaltante.

L'unica, anche in questo caso, ad aver provato a svolgere dei controlli più approfonditi era la COCQUIO, la quale, in sede di sommarie informazioni, così riferiva *"in relazione alla seconda fornitura, posso dire che ci venne, al momento della consegna, prodotto un altro certificato che attestava il marchio CE con intestazione SHENZHEN datato 18.03.2020 e, anche per questo lotto, ritenemmo non necessario ottenere la certificazione in deroga. Anche in questo caso noi siamo limitati a verificare se fossero state richiamate le normative ISO 14683 e 10993 e una volta che lo aveva rinvenuto ritenevamo conforme la fornitura"* (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Se in questo caso ad una mera lettura del certificato la COCQUIO non aveva rilevato anomalie, tuttavia compito del D.I.C. era quello di accertare in maniera più approfondita la genuinità e la pertinenza della documentazione prodotta da PINI, compiendo le attività consuete (verificare tramite banca dati Nando, inviare e-mail all'ente certificatore ed altre di analogo contenuto).

3. Omissioni di verifica genuinità Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da ECM

Risultano omissioni di verifica genuinità Certificate of Compliance n. 4M200312.FMBU039 emesso in data 12.03.2020 da ECM, relativo al modello MK-KZ001, normativa di riferimento EN 149:2001+A1:2009 (all. n.147 e all. n. 153 della nota di P.G. del 07.12.2021) e Test report n. 20ZCTS0310010LR emesso in data 07.03.2020 da Shenzhen ZCT Technology relativo al modello MK-KZ001 (all. n. 148 e all. n. 158 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Dopo la consegna del primo lotto con marchio CE, falsamente rilasciato da INSPEC UK in data 2 aprile 2020 e la consegna del secondo lotto con marchio CE falsamente rilasciato da SHENZHEN in data 3 e 8 aprile 2020, venivano forniti alla AUSL della Romagna **due lotti, entrambi importati in data 14 aprile 2020**, unitamente alla documentazione rilasciata da ECM. Come già illustrato in precedenza, il *certificate of compliance* intestato ad ECM è risultato falso ed in ogni caso assolutamente privo di qualunque valore giuridico in relazione alla apponibilità del marchio CE; inoltre, è risultato oltremodo inconferente rispetto ai dispositivi medici, facendo riferimento alle norme tecniche relative ai dispositivi di protezione individuale.



Tuttavia, se, come riferito da COCQUIO, “Noi come AUSL, abbiamo sempre considerato che le forniture successive alle prime fossero riconducibili a produttori che avevano una di queste due certificazioni (INSPEC e SHENZHEN).¹⁷⁹”, non può dirsi lo stesso per PRATI. Costui, infatti, aveva ben compreso che i lotti importati il 14 aprile 2020 e consegnati alla AUSL della Romagna, non possedevano il marchio CE rilasciato da INSPEC o da SHENZHEN, ma erano accompagnati dal “certificate of compliance” rilasciato da ECM. Come è emerso in sede di ordine di esibizione eseguito a giugno 2020 e in sede di perquisizione e sequestro compiuti nell'aprile 2021, tutta la documentazione inerente all'Accordo Quadro (certificazioni, fatture, ddt, schedari, etc...) erano detenuti materialmente da PRATI Gianluca all'interno del suo ufficio.

Anche in questo caso egli aveva omesso di compiere i dovuti accertamenti al fine di verificare se, in primo luogo, era genuino il certificate of compliance di ECM prodotto e se, in secondo luogo, questo aveva valenza giuridica certificativa del marchio CE per i D.M. Questi accertamenti venivano compiuti da parte della AUSL della Romagna, ma tramite la Dirigente della Farmacia Centralizzata, COCQUIO Teresa, attraverso le cui dichiarazioni si acquisivano elementi di prova di fondamentale rilevanza; in particolare, ella così dichiarava (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021): “Altri dubbi sulla fornitura da parte della CODICE mi sorsero quando, credo a maggio 2020, ricevemmo una documentazione inerente ad alcuni lotti in cui vi era una certificazione di DM da parte dell'ECM. Poiché avevo appreso che l'ECM aveva rilasciato certificazioni su DM che in realtà non poteva rilasciare, mi interfacciai con un collega in Regione il quale mi confermò quanto io avevo saputo.”; “A questo punto io mi rivolsi direttamente alla CODICE a cui scrissi una e-mail nella quale manifestavo dei dubbi proprio in relazione alla certificazione ECM.”; “Presi contatti in questa occasione direttamente con la CODICE, senza passare tramite PRATI, perché in quei due mesi antecedenti avevo acquisito maggiori competenze in questa materia e mi sentivo più tranquillo io ad affrontare la questione tecnica con la CODICE”; “gli accertamenti da me svolti avrebbero dovuti essere fatti dal DEC dell'appalto che in questo caso era il dott. PRATI.”.

Queste dichiarazioni trovano conferma nelle intercettazioni, nella messaggistica e nelle e mail. L'unica che decideva di svolgere approfondimenti sulla veridicità e sulla validità delle assente certificazioni prodotte da PINI era la dottoressa COCQUIO. Costei, poi, ancorché velatamente, spiegava il perché avesse deciso di interfacciarsi lei stessa direttamente con PINI, bypassando PRATI. Dalle sue parole si comprende che la motivazione, oltre che la maggiore acquisita conoscenza (che avrebbe dovuto acquisire PRATI, essendo lui il D.E.C.), doveva essere legata al fatto che, nonostante lei avesse già cominciato a segnalare le anomalie dei certificati a PRATI, egli era rimasto inerte, omettendo di compiere ogni minima verifica necessaria.

4. Omissioni di controllo veridicità e validità della Dichiarazione di Conformità CE (allegato VII Direttiva 93/42/CEE)

PRATI ometteva di verificare la veridicità e la validità della Dichiarazione di Conformità CE (allegato VII Direttiva 93/42/CEE) relativa a mascherina ad uso medico monouso modello “F3” lotto “I.3-2001117”, datata 20.04.2020, a firma del legale rappresentante della società CODICE S.r.l., Gianluca PINI (all. n.172 e all. n.168 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questa certificazione veniva presentata da PINI alla AUSL della Romagna in occasione della consegna dei due lotti importati in data 28 aprile 2020, nonché di quelli importati in data 10 giugno 2020. Tuttavia anche in questo caso egli ometteva di svolgere qualunque, anche minimo, controllo,

¹⁷⁹ Così poi proseguiva la COCQUIO “Un errore che oggi ravviso nella gestione di quel periodo particolare consiste nel fatto che, a differenza di quello che facciamo solitamente, quando ricevemmo la merce con la certificazione SHENZHEN non attribuiamo nel nostro sistema informatico un numero di registrazione differente che consentisse di distinguere il prodotto con certificazione INSPEC rispetto a quello con certificazione SHENZHEN”.

limitandosi semplicemente a ricevere la documentazione presentata da PINI in occasione delle due consegne di lotti di dispositivi medici.

PRATI, ricevendo questa documentazione, ulteriore e ancora diversa dai precedenti certificati INSPEC e SHUNZHEN, avrebbe dovuto controllare la veridicità della stessa, anche solo consultando il sito del Ministero della Salute (dalla visione del quale a fine aprile 2020 si sarebbe accorto che la CODICE s.r.l. non era ancora iscritta come produttore e non poteva, quindi, apporre il suo marchio CE). Rilevata la diversità del titolo certificativo rispetto a quello indicato nell'Accordo Quadro (in cui si faceva riferimento solo al certificato INSPEC), avrebbe dovuto segnalarlo alla Dirigente VERSARI, in qualità di RUP, al fine di porre l'azienda sanitaria nelle condizioni di valutare la idoneità del prodotto consegnato, in forza della clausola contenuta nel contratto pubblico.

Come, infatti, risulta dalle sommarie informazioni rese da VERSARI Orietta in data 13.10.2021 (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), solo la dott. ssa COCQUIO aveva sollevato alcune perplessità proprio sulle mascherine L3 con dichiarazione di conformità CE rilasciata da CODICE: la ragione di tale perplessità, oltre che dalla natura della documentazione prodotta (certificate of compliance reso da ECM), si fondava anche sul fatto che il marchio CE apposto da un ente notificatore è cosa ben diversa dal marchio CE dichiarato dal produttore (in questo caso importatore).

Anche in tale occasione, l'unica che decideva autonomamente di svolgere alcuni accertamenti, ancorché solo a maggio 2020 (cioè solo alla fine delle consegne di tutta la fornitura di D.M.) e solo dopo aver ricevuto l'ordine di esibizione della Guardia di Finanza di Ravenna, era la dottoressa COCQUIO, la quale così riferiva *"In seguito, parlai di nuovo con CODICE la quale mi inviò, sempre per il tramite del legale rappresentante PINI, una dichiarazione in autocertificazione di produttore CE. Io quindi andai sul sito del Ministero della Salute al fine di verificare se effettivamente quel prodotto L3 indicatomi dalla CODICE era registrato con il marchio CE e una volta che lo trovai presente sul sito, lo indicai alla VERSARI"* (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Certamente, se il controllo da parte di PRATI fosse stato dallo stesso compiuto e fosse stato eseguito tempestivamente, al momento della consegna dei lotti importati in data 28 aprile 2020, l'esito sarebbe stato negativo. Come noto, la CODICE risultava iscritta nel Registro dei Produttori di D.M. del Ministero della Salute solo dal 14 maggio 2020 e dal 16 maggio 2020, rispettivamente, per il modello L1 e per il modello L3. A fine aprile 2020, quindi, PINI non poteva emettere né consegnare alcuna certificazione di conformità CE dei DM a suo marchio.

5. Omissione di verifica genuinità documentazione relativa ai DPI

PRATI ometteva di verificare la genuinità della documentazione relativa ai DPI, prima che la VERSARI disponesse l'ordine di acquisto.

Ometteva, prima dell'effettuazione dell'ordinativo effettuato in data 26 marzo 2020, di compiere accertamenti in relazione ai seguenti documenti, inviati da PINI nell'e-mail del 24 marzo 2020 alle ore 22.09 a PRATI: test report n. BTK20200212002PPE, emesso in data 11 marzo 2020 dal laboratorio Guangzhou Bestek Testing Services Co., Ltd, modello KN95; "certificate of compliance", rilasciato da Ente Certificazione Macchine in data 11 marzo 2020, a favore di Kuangye (Dougguan) Technology Co. Ltd, per il modello KN95.

In forza di una clausola contenuta nell'Accordo Quadro, la AUSL poteva ordinare anche altri prodotti di contrasto al Covid 19, tra cui i dispositivi di protezione individuale. Pur non essendo indicate in esso le caratteristiche che tali DPI avrebbero dovuto possedere, a differenza di quanto fatto nel contratto pubblico con riferimento ai D.M., le qualità di questi ultimi venivano concordate per le vie brevi (whatsapp e e-mail) tra PINI e PRATI, il quale procedeva a dare l'input alla VERSARI affinché procedesse ad effettuare l'ordine.

Ciò emerge dall'email del 24.03.2020 in cui, tra l'altro, PINI inviava a PRATI anche una fotografia di una FFP2, asseritamente riferita alla certificazione allegata. In forza di queste caratteristiche la Dirigente



della AUSL si determinava in data 26 marzo 2020 ad effettuare l'ordine per 180 mila pezzi di FFP2. Prima di disporlo, tuttavia, PRATI avrebbe dovuto compiere i più elementari accertamenti sulla documentazione prodotta, tra cui semplicemente scrivere ad ECM per accertarsi se quel documento trasmessogli fosse genuino e poi, ancora, scrivere ad ACCREDIA al fine di verificare se ECM fosse un ente notificatore ovvero i suoi laboratori fossero accreditati per compiere test sui DPI.

Nulla di tutto ciò era verificato e, solo in forza di quanto dettogli da PINI, egli dava l'ok affinché venisse disposto l'ordinativo per l'acquisto di centinaia di migliaia di dispositivi di protezione individuale ad un prezzo particolarmente alto.

Inoltre, ometteva, **al momento della consegna dei DPI**, di verificare la genuinità e la validità della seguente documentazione, datata 10 aprile 2020 e rilasciata dall'Ente certificatore irlandese denominato CCQS Certification Services Limited (all. n. 206 della nota di P.G. del 07.12.2021), in relazione ai DPI consegnati: Module B EU Type-Examination Certificate n. CE-PC-200313-045-FPC-B; il Certificate of Module C2 n. CE-PC-200313-045-FPC-B; il Module B EU Type-Examination Certificate Annex n. CE-PC-200313-045-01-9B.

Egli, non solo aveva ommesso di compiere la verifica sulla rispondenza delle certificazioni al prodotto prospettato prima dell'emissione dell'ordine, ma anche dopo la consegna dei DPI non aveva compiuto alcun accertamento che, invece, veniva compiuto da COCQUIO e da un altro funzionario pubblico, MOLARA Simone, prendendo in mano ed esaminando la singola FFP2 consegnata in data 12 giugno 2020.

6. Ommesso riferimento al RUP sull'assenza del marchio CE nei dispositivi medici

PRATI ometteva di riferire al RUP che i dispositivi medici erano privi di marchio CE.

Dall'attività di intercettazione sulle utenze telefoniche in uso agli indagati (cfr. progr. n. 2845.2 volte RIT 89/20 del 29.04.2020; all. n. 284 della nota di P.G. del 07.12.2021) e dalla lettura dei messaggi intercorsi tra PRATI e PINI emerge come il primo, dopo aver chiaramente saputo già ad aprile 2020 che i milioni di dispositivi medici importati e consegnati dalla CODICE alla AUSL della Romagna (quantomeno durante tutto il mese di aprile 2020) erano privi di valido marchio CE, ometteva di segnalare tale circostanza alla Dirigenza della AUSL e, soprattutto, alla Dirigente VERSARI, in qualità di RUP.

Come, infatti, dalla stessa riferito in sede di sommarie informazioni, l'azienda sanitaria romagnola aveva concluso un accordo per la fornitura di DM con marchio CE e non certo con certificazione in deroga, la quale, in ogni caso, non è stata mai richiesta né tantomeno mai rilasciata dall'ISS (cfr. all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

PRATI, in qualità di DEC, una volta appreso che i DM erano privi di marchio CE ed avrebbero dovuto avere la certificazione in deroga, avrebbe subito dovuto segnalare tale rilevante inadempimento, nonostante le sue omissioni sull'attività di verifica. L'omessa comunicazione di una così rilevante violazione delle clausole del contratto pubblico di fornitura non può certamente essere considerata colposa, così come, per le ragioni di eguito esposte, colpose non sono stati neppure gli ommessi controlli.

7. Omissione di segnalazione al RUP sulla inidoneità di alcuni lotti

PRATI ometteva di segnalare al RUP l'inidoneità di alcuni lotti di dispositivi medici.

In data 12 maggio 2020 alle ore 16,36 (cfr. progr. n. 4252.2 RIT 81/20; all. n. 295 della nota di P.G. del 07.12.2021) veniva captata una conversazione telefonica dal cui ascolto si comprendeva che i due si stavano accordando per effettuare una sostituzione di mascherine chirurgiche in giacenza presso i magazzini della AUSL con altre che sarebbero state consegnate da PINI.

[...]

PINI Gianluca: *Ascolta ho fatto un'altra verifica con...la responsabile dell'Area Servizi per il Lavoro...noi non possiamo venire là a farlo...quindi..*

PRATI Gianluca: *Ah lo sò..(SI ACCAVAJJANO LE VOCI)..*

PINI Gianluca: *Io ne ho un milione e quattro quà...di cui ci sono le (incomprensibili)...esatto, te le preparo man mano...(SI ACCAVAJJANO LE VOCI)..*

PRATI Gianluca: *Va bene...va bene...va bene...facciamo così (SI ACCAVAJJANO LE VOCI)...dopo Gianluca, quando fai la consegna...*

PINI Gianluca: *Dimmi...*

PRATI Gianluca: *Ok...e decidiamo un attimo...quando sei pronto mi chiami che decidiamo se farle arrivare a Forlì o a Pieve...*

PINI Gianluca: *Va bene...(incomprensibile)..*

PRATI Gianluca: *Eh...così ci organizziamo così quando te me le porti ...te ne do anche indietro...*

PINI Gianluca: *Va bene...perfetto...*

PRATI Gianluca: *Ok*

Da altre conversazioni, captate tra i due, si poteva comprendere che il problema in relazione al quale era stato concordato questo "switch" era legato al fatto che le mascherine non avevano sopra alcuna etichettatura, neppure una mera indicazione della scadenza e del lotto, obbligatoria in qualunque prodotto immesso sul commercio europeo, secondo la normativa nazionale e comunitaria.

Dal contenuto della seguente conversazione del **12 maggio 2020** (progr. n. 4206.2 RTT 81/20; all. n. 294 della nota di P.G. del 07.12.2021) si intuisce che mentre PRATI parla con PINI, il primo su insistenza della COCQUIO si attiva per richiedere al secondo di apporre le necessarie etichette sulla merce consegnata, come peraltro previsto da contratto.

PRATI Gianluca: *Luca scusa quell'etichetta che devi attaccare ...*

PINI Gianluca: *sì...*

PRATI Gianluca: *mi mandì... un pdf che valutiamo se fartele attaccare anche alle altre perchè se non c'è bisogno, non c'è bisogno che le attacchi a quelle che... ci mandì*

PINI Gianluca: *te lo mando subito.*

PRATI Gianluca: *cinè una volta che tu hai definito com'è l'etichetta nò...così eviti di fare un lavoro dai...*

PINI Gianluca: *dammi due minuti che te la giro...dammi due minuti che te la giro.*

PRATI Gianluca: *ehm l'altra cosa che ti volevo chiedere che adesso ormai sono cotto come un zucchini e non so come mai ehm... di cosa stavamo parlando? Ehm... etichetta...(si sente voce femminile in sottofondo che suggerisce "lotto e scadenza") lotto scade ah sì ok... ma quello dopo quando ci vediamo ciao.*

PINI Gianluca: *è nò...ah sì sì ok...*

PRATI Gianluca: *ciao ciao ciao*

PINI Gianluca: *ciao*

PRATI quindi al fine di tacitare la pressante COCQUIO e di evitare l'insorgere in capo a costei di ulteriori sospetti decideva di richiedere a PINI la sostituzione di questi dispositivi medici con altri dotati di apposita etichetta con relativa indicazione di lotto e scadenza.

Poco più tardi (alle ore 11:51 e seguenti) i due tornavano a parlare dell'argomento, così scrivendosi su whatsapp: PINI, dopo aver inviato a PRATI un file pdf inerente ad un'etichetta con marchio CE EN14683 L3 2004117, gli diceva "Andrebbe su un lato della scatola." e PRATI così rispondeva "Nella scatola se non metti etichetta c'è il lotto e la scadenza". Tuttavia, PINI, sapendo che neppure sulla scatola erano presenti questi riferimenti, si rendeva disponibile ad etichettarle singolarmente, così scrivendo "No, non c'è. Possiamo rietichettarle tutte se vuoi, no problem, 200 mila al giorno si fanno senza problemi". A conferma che la richiesta di apporre etichette fosse provenuta dalle pressioni esercitate su PRATI dalla sua collega COCQUIO vi è il seguente messaggio,

inviato alle ore 12:04 da PRATI al suo correo PINI nel quale così gli rispondeva "Ok..Teresa dice che serve. Grazie...se volete venire a farlo direttamente da noi summielo sapere che ci organizziamo."

I due tornavano nuovamente sull'argomento sostituzione anche il giorno seguente, cioè il **13 maggio 2020**, durante un'altra conversazione telefonica (progr. n. 4419.2 RIT 81/20; all. n. 296):

PINI Gianluca: pronto

PRATI Gianluca: ascolta Gianluca dovremmo star bene fino a lunedì con quelle che non sono L3

PINI Gianluca: io venerdì te ne posso già consegnare un bel pò e poi dopo ti faccio il saldo

PRATI Gianluca: va be, na bene

PINI Gianluca: adesso bisogna capire per allora, bisogna capire questo tecnicamente quelle che hai in stock esattamente te le sostituisco o c'è una bolla di reso, o le sostituisco e basta?

PRATI Gianluca: ma io la bolla di reso te la farei ma è una bolla manuale

PINI Gianluca: ok quindi io ti faccio un'altra bolla va bene

PRATI Gianluca: a ok si va bene

PINI Gianluca: per non avere niente [incomprensibile]

PRATI Gianluca: si si si

PINI Gianluca: hai visto che ti ho mandato il numero del dispositivo medico nel [incomprensibile]

PRATI Gianluca: ieri sera?

PINI Gianluca: si si

PRATI Gianluca: si si si

PINI Gianluca: si l'ho visto

PRATI Gianluca: quello è della L3

PINI Gianluca: della L3 esatto

PRATI Gianluca: ma quella lì dove è scritto sul certificato

PINI Gianluca: quello è scritto è nel repertorio dei dispositivi medici

PRATI Gianluca: si si no però quella foto che mi hai fatto che io vedo solo il codice

PINI Gianluca: è nel certificato

PRATI Gianluca: è nel certificato esatto

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: che è quello che ci devi dare

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: a ok ok infatti dicevo bà secondo me lui ha fotografato il certificato si si

PINI Gianluca: si ho certificato quella e la documentazione allegata al certificato

PINI Gianluca: perfetto perfetto

PRATI Gianluca: ascolta quella 300 mila allora...

PINI Gianluca: 352

PRATI Gianluca: organizzati me le consegna a Pieve che quelle sono a saldo dei...

PINI Gianluca: io quel milione, quei novecento e rotti mila, no quel milione è un milione esatto se non sbaglio,

PRATI Gianluca: è un milione si

PINI Gianluca: un milione te le consegno tutte a Forlì facciamo il cambio a Forlì, fa lo stesso

PRATI Gianluca: bravo! bravo queste 300mila che mi mandì le 352.800 non ricordo più il numero me le mandì a Pieve che così le ho già pronte per distribuirle quindi vuol dire che te considera che adesso siamo sui i 70 mila sette quattordici ventuno ventotto abbiamo altri quattro giorni almeno

PINI Gianluca: allora guarda facciam così, io farò così, io ti consegno le 352.800 a Pieve a saldo

PRATI Gianluca: ottimo

PINI Gianluca: e poi ti sostituisco il milione settimana prossima

PRATI Gianluca: facciam così, facciam così, facciam così

PINI Gianluca: perfetto

PRATI Gianluca: grazie

PINI Gianluca: ottimo ma dà che grazie a te

PRATI Gianluca: ciao

PINI Gianluca: ciao ciao ciao

Dal contenuto della telefonata si evince chiaramente che intorno alla metà di maggio 2020, per completare l'ordinativo minimo di DM, ne dovevano ancora essere consegnati circa 350 mila (che, infatti, sarebbero stati consegnati il 12 giugno 2020) e 1 milione di questi doveva essere sostituito per motivi legati all'assenza di etichettatura. In realtà, proprio l'assenza di etichettatura, lungi dall'essere una mera irregolarità, era un ulteriore elemento su cui PRATI ha completamente omesso qualunque controllo. L'indicazione del lotto e della relativa scadenza, lungi dall'essere meri dati di stile o formali, rappresentano l'essenza della tracciabilità del prodotto, al fine di consentirne anche l'attività di monitoraggio, cosiddetta di "dispositivo-vigilanza" richiesta dalla normativa.

Infatti, come si vedrà, quando si era posto all'interno della AUSL della Romagna il problema di individuare il lotto di appartenenza di un dispositivo medico difettoso al fine di individuarne il produttore, l'assenza di tracciabilità impediva a PINI -ancorchè realmente avesse voluto compiere siffatto accertamento- di poter svolgere i necessari approfondimenti sulla idoneità del prodotto, con tanto di richiesta di eventuali spiegazioni all'azienda produttrice.

La consapevolezza da parte di PRATI (oltre che di PINI) che la mancata etichettatura, lungi dall'essere un deficit di forma, rappresentava, piuttosto, un elemento di assoluto rilievo in ordine all'assenza di un requisito fondamentale di conformità del prodotto all'immissione in commercio e, quindi, anche alla consegna all'azienda sanitaria, emerge chiaramente dal fatto che egli non voleva che risultasse da nessuna parte ed in nessun documento formale presso la AUSL che il reale motivo del reso era la mancanza di etichettatura del prodotto. Infatti, PRATI decideva di redigere una mera **bolletta di reso manuale**, senza lasciare traccia del motivo di tale sostituzione. Per questo, così si esprimeva nella telefonata intercorsa tra lui ed una sua collega, presente in magazzino al momento della sostituzione del milione di mascherine non conformi, avvenuta in data 21 maggio 2020¹⁸⁰ (progr. n. 1070.2 RIT 86/20; all. n. 303 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PRATI Gianluca: pronto

KATIA del magazzino: scusa Gianluca sono Katia del magazzino, la Gisella mi diceva... sto facendo...

PRATI Gianluca: sì

KATIA del magazzino: eeh non so se sai che Fiori mi aveva già inviato un DDU per quel milione di mascherine... devo considerare bene quello o ne devo fare un altro?

PRATI Gianluca: puoi usare quello ti sai, fatti firmare quello.

KATIA del magazzino: lui mi ha fatto questo con cessionario Codice srl, Fusignano, Ravenna

PRATI Gianluca: sì

KATIA del magazzino: e poi mi ha detto metti a mano il...destinatario perché non l'aveva messo...ehm... ha detto lo devi correggere a mano, non è meglio che lo rifaccio? o va bene così...

PRATI Gianluca: no ma a mano va il...il... destinatario è sempre la ditta Codice

KATIA del magazzino: ecc lui mi aveva detto correggilo a mano perché sulla destra c'è il destinatario, luogo di consegna... ma ripeto quella lì Codice Fusignano e va bene quella...

PRATI Gianluca: sì sì sì non mettere niente lasciato vuoto!

KATIA del magazzino: lo lascio vuoto a destra?

PRATI Gianluca: lasciato vuoto oppure mettilo...metti solo... metti solo ditta Codice... metti solo ditta Codice...basta.

KATIA del magazzino: ... ditta Codice...e a sinistra te la ridico: Codice srl c/cvo Renato Limaldi Fusignano Ravenna...


PRATI Gianluca: sì sì sì

KATIA del magazzino: descrivine: mascherina con elastici il codice so che è quello finale 239... un milione...

¹⁸⁰ Il giorno dello scambio veniva concordato tra PRATI e PINI, come emerge anche dalla conversazione progr. n. 1064.2 RIT 86/20 del 21.05.2020 delle ore 9,24 (all. n. 300 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il trasporto veniva commissionato da PINI alla FGM di Gjeini Edi, come risulta dalla conversazione progr. n. 5446.2 RIT 81720 (all. n. 311) della nota di P.G. del 07.12.2021).

Come risulta dall'attività di o.c.p. compiuta dalla P.G. (cfr. all. n. 304 della nota di P.G. del 07.12.2021), alle ore 12,40 presso il magazzino di Pievesestina giungeva un autocaricatore che, dopo aver scaricato alcuni bancali di merce ed averne ricaricati degli altri, si dirigeva per lo scarico presso il magazzino della CODICE sito in Forlì in via Aldrovandini n. 12.



PRATI Gianluca: *si*

KATIA del magazzino: *pai io ho scritto... lui aveva fatto reso non idoneo scritto per mascherine da etichettare, mi ha detto Gisella...*

PRATI Gianluca: *sil no, no questo reso non idoneo dov'è scritto?*

KATIA del magazzino: *sotto lui aveva scritto Fiori quando l'ha fatta ha scritto: reso for no idoneo... nel... nel sotto nella bolla dove è la causale capito? Lui ha scritto reso for no idoneo*

PRATI Gianluca: *aah perché abbiamo quel tipo di... ma è scritto al computer?*

KATIA del magazzino: *si esatto.*

PRATI Gianluca: *ok, ok*

KATIA del magazzino: *io ho aggiunto: per mascherine da etichettare...va bene?*

PRATI Gianluca: *ok ok... va bene*

KATIA del magazzino: *ok...e gli do quella... mi faccio firmare quella e giro a chi devo girare questa va bene così?*

PRATI Gianluca: *aspetta un attimo, aspetta fammi pensare...*

KATIA del magazzino: *si*

PRATI Gianluca: *sto pensando senza...no.... fai un'altra cosa, che adesso non ti sto a spiegare perché... prendi una bolla cartacea... voi avete le GE cartacee?*

KATIA del magazzino: *eeeh non ho quella l'ultimo modello do...che mi hai portato l'altro giorno dove c'è...*

PRATI Gianluca: *hai il vecchio?*

KATIA del magazzino: *esatto, esatto il vecchio.... perché finivamo.... quei buoni li*

PRATI Gianluca: *nel vecchio mi scrivi che il...ehm...io non voglio parole non idoneo o sbagliato... perché non è così.*

KATIA del magazzino: *aah.*

PRATI Gianluca: *e siccome c'ho dei controlli... non voglio che pensino che è una cosa che non è...*

KATIA del magazzino: *quindi te la rifaccio uguale, però scrivo reso dimmi?*

PRATI Gianluca: *metti reso per etichettatura mascherine punto.*

KATIA del magazzino: *va bene e basta il resto tutto uguale?*

PRATI Gianluca: *basta! mi metti la ditta Codice, mi metti la quantità un milione... fine.*

KATIA del magazzino: *eh basta. Quello che e...il codice lo metta...quello che c'è...ehm...cosa ha messo lui...ha messo il codice mascherina chirurgica [incomprensibile] un milione*

PRATI Gianluca: *si va bene*

KATIA del magazzino: *pai ha scritto ordine collegato quei dati li metto?*

PRATI Gianluca: *no non c'è bisogno una roba meno scriviamo meglio è...*

KATIA del magazzino: *porto assegnato aveva scritto...*

PRATI Gianluca: *eeh porto assegnato sì... no porto è...no il porto è franco*

KATIA del magazzino: *allora porto franco... aveva scritto così*

PRATI Gianluca: *no porto è franco*

KATIA del magazzino: *ridinemi allora reso per etichettatura...*

PRATI Gianluca: *allura, reso per... mentre me lo dici lo rielaboro... reso ehm... per ehm... etichettatura mascherine*

KATIA del magazzino: *mascherine va bene basta non...mi serve altro*

PRATI Gianluca: *no*

KATIA del magazzino: *apposto allora la rifaccio io con il mio blocco*

PRATI Gianluca: *grazie mille*

KATIA del magazzino: *niente ciao Gianluca ciao*

PRATI Gianluca: *grazie mille ciao ciao*

Il riferimento al controllo è quello eseguito dalla Guardia di Finanza di Ravenna in data 29 aprile 2020. Proprio in relazione alla fornitura di DM da parte della CODICE s.r.l. PRATI era consapevole che l'assenza di etichettatura con indicazione del numero di lotto e della scadenza era una mancanza di conformità del prodotto e, quindi, una non idoneità dello stesso, ma non voleva che risultasse in alcun modo in nessun atto a disposizione dell'ente sanitario romagnolo. Ed in effetti, in assenza delle attività di intercettazione, dall'esame della documentazione acquisita presso la AUSL della Romagna in sede di

perquisizione nell'aprile 2021 non sarebbe mai emerso in alcun atto della AUSL il reale motivo di questo reso.

La raccomandazione per l'utilizzo di una bolla cartacea e per l'assenza di qualunque indicazione nei file dei server dell'ente sanitario romagnolo, oltre che per l'indicazione di una motivazione molto generica del cambio quale "etichettatura mascherine", veniva rivolta da PRATI (progr. n. 1065,2 RIF. 86/20 del 21.05.2020; all. n. 302 della nota di P.G. del 07.12.2021) anche ad un'altra sua collega, addetta al magazzino della AUSL della Romagna, Gisella GALLI (citata anche nella precedente conversazione):

Gisella: ciao

PRATI: ciao Gisella. Ascolta... a mezzogiorno circa... viene lì nel magazzino di Forlì la ditta Codice che ritira il milione mascherine chirurgiche che abbiamo... quelle che ti avevo detto di non usare quelle nell'angolo hai presente?

Gisella: là in fondo?

PRATI: là in fondo... controllati sono un milione e ne consegna un altro milione nel senso che quelle che abbiamo noi gli mancava...cioè gli mancava... per scrupolo abbiamo deciso di mettere un'etichetta. Ti ha detto che non poteva mettere l'etichetta lì in magazzino perché dopo c'è il problema con l'SPP eccetera quindi lui le aveva in magazzino suo gliel'ha messo a quello fanno uno switch

Gisella: ah... ok

PRATI: le sostituisce... a quel punto sono utilizzabili serenamente e... fagli comunque una bolla cartacea ehm...di reso, metti...magari gli fai mettere per reso per sostit, per etichett.. eeh, per eeh mascherine da etichettare....

Gisella: reso per...?

PRATI: mascherine da etichettare... dopo di ch...così dopo capiamo non mi ricordo anche io nel tempo non si sa mai ehm... che gliel'avevamo date perché doveva metterci delle etichette...

Gisella: uhm...

PRATI: e dopo penso che... ti dia comunque una bolla di quelle che ti consegna...

Gisella: uhm... uhm

PRATI: ehm...e...e niente, dopo i due documenti li scannerizzi li mandi lì, non so a chi li mandi di solito a Stefano o piuttosto [incomprensibile]

Gisella: a F... [incomprensibile] si si

PRATI: ok...e...niente dopo da quel momento lì non hai più problemi non li devi segregare ecco.

Gisella: ok.

PRATI: ok va bene ascolta come site messi con lo spazio?

Gisella: normale dai... ce n'è ancora

PRATI: ok ottimo

Gisella: sì adesso mi arriva naaa...sti corrieri... ti ho due non ricordo se Federico o l'altra che arriva un sacco di roba avran parlato con Renzo...massimo

PRATI: sì non lo so, no io te lo chiedo perché ieri sera mi ha telefonato lui... il direttore generale che la Regione gli ha detto che vuol fare un magazzino unico a Reggio Emilia per i dispositivi di protezione individuale, solo che a noi ha fatto una mano di conti ci costa 450 mila euro ed io ho detto che non son d'accordo ho detto che noi ce la facciam da soli... però... ovviamente tengo in considerazione il fatto che usiamo anche il [incomprensibile] però se se si riempie e si svuota, si riempie e si svuota... voglio dire... se manteniamo ancora questo andamento ecco non è che ti stanno imbullonando cioè ti portano della roba poi te la tolgono anche ...

Gisella: sì si oggi vengono a prendere altra roba

PRATI: ok

Gisella: quindi dai c'è un ricircolo insomma...

PRATI: ok ok

Gisella: non è che... non si faccia

PRATI: ecco ecco ok se vedi che la situazione magari diventa un po' difficoltosa me lo fai sapere...

Gisella: va bene...

PRATI: che dopo gli rompo le scatole io. ok grazie ciao

Gisella: niente ciao

Prima che avvenisse lo scambio della merce, PRATI si era preoccupato di “far quadrare i calcoli” dal punto di vista contabile, cercando di trovare una soluzione all'interno delle scritture/database in uso all'azienda sanitaria romagnola.

L'argomento, in particolare, veniva affrontato nella giornata del **19 maggio 2020** da PRATI con un suo collega, Marco RAFFAELLE, al quale chiedeva come poter sistemare all'interno del sistema informatico il reso/sostituzione della merce. Dall'ascolto della conversazione (progr. n. 865.2 RIT 86/20; all. n. 299 della nota di P.G. del 07.12.2021) si comprendeva che PRATI era particolarmente preoccupato per il fatto che potesse risultare agli atti che la merce, pagata e consegnata già almeno un mese prima, non era idonea, in quanto non conforme; per tale ragione, quindi, si attivava in tutti i modi con i suoi collaboratori, affinché si scegliesse in maniera molto accurata che cosa e dove scrivere in ordine al motivo della sostituzione della merce.

Infatti, egli si trovava dinnanzi alla seguente alternativa: o far risultare che aveva ricevuto già due milioni di mascherine, di cui 1 milione da restituire perché inidoneo (dovendo, così, però lasciare traccia nei sistemi informatici dell'ente sanitario del fatto che il reso avveniva per non conformità della merce) oppure far risultare che, in realtà, alla data di metà maggio 2020 la CODICE aveva consegnato solo un milione di mascherine (nutrendo forti timori per questa soluzione, in quanto aveva alcuni giorni prima consegnato alla Guardia di Finanza di Ravenna le bollette di carico e scarico da cui risultava chiaramente la già avvenuta ricezione da parte dell'azienda sanitaria di due milioni circa di D.M.):

RAFFAELLE Marco: dica dotto

PRATI Gianluca: eh allora sei in viva voce

RAFFAELLE Marco: sì

PRATI Gianluca: l'ordine CODICE eh... abbiamo una riga con 3 milioni e 300 mila mascherine

RAFFAELLE Marco: uhm

PRATI Gianluca: la dobbiamo fare diventare 1.948.200

RAFFAELLE Marco: uhm...

PRATI Gianluca: di quelle 3 milioni e 300 mila mascherine oggi ne abbiamo ricevute 2 milioni 947 e 200... ti faccio i conti più facile aspetta

RAFFAELLE Marco: cioè ne hai ricevute di più di quelle che è... quindi devi abbassare l'ordine?

PRATI Gianluca: aspetta ho un ordine da 3 milioni ne ho ricevute 2 milioni ok?

RAFFAELLE Marco: uhm...

PRATI Gianluca: le voglio far diventare quella riga d'ordine di un milione

RAFFAELLE Marco: quindi ordinati 3 milioni... bolla di carico da 2000...

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELLE Marco: e come fai andare sotto al carico .. il carico ooooh

PRATI Gianluca: e però il problema cos'è... che io ne ho ricevute un milione in realtà no?

RAFFAELLE Marco: ehh

PRATI Gianluca: perché di 2 milioni... che ho ricevuto un milione lo tengo e un milione lo rendo

RAFFAELLE Marco: ok

PRATI Gianluca: ho fatto il reso...

RAFFAELLE Marco: fatto il reso quello che dicemmo....

PRATI Gianluca: sì l'altro giorno. A questo punto mi aspettavo quel 3 milioni di poterlo fare diventare un milione... perché...

RAFFAELLE Marco: eh no

PRATI Gianluca: eh come faccio a confermare l'ordine a questo punto? Perché io devo swifiare quel milione che rendo in realtà su un'altra riga ... capito? lo devo... io il problema qual è che nella riga da 3 milioni... ho un unico codice

RAFFAELLE Marco: hum

PRATI Gianluca: lo devo far diventare due codici... però il totale dell'ordine non mi deve aumentare in termini di quantità e di prezzo

RAFFAELLE Marco: uhm

PRATI Gianluca: come faccio adesso a smistare quella riga d'ordine in due codici che l'ho fatta l'ho generata con uno? E l'ho già caricata con uno?

RAFFAELE Marco: eh come hanno fatto... altre volte.... cos'è che hanno fatto altre volte...

PRATI Gianluca: (incomprensibile)

RAFFAELE Marco: ehhh aspetta cioè alla fine sono sempre 2 mila ma sono su codici diversi.

PRATI Gianluca: bravo.

RAFFAELE Marco: ok .. (incomprensibile) sono su due codici diversi eeehh tu tu tu tu dovresti arrivare ahhh cioè (incomprensibile) forse te lo fa anche fare: non mi ricordo

PRATI Gianluca: no perché dopo (si sovrappongono le voci)

RAFFAELE Marco: dopo ci sono le mie (incomprensibile) che s'incalgano ma quello è un altro discorso

PRATI Gianluca: sì noi abbiamo fatto il reso al fornitore

RAFFAELE Marco: sì. E quindi il magazzino è a posto

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELE Marco: per caricare gli altri 1000... devi fare la riga nuova

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELE Marco: ok ... e a quel punto, da punto di vista e avendo fatto il reso dal punto di vista economico questo quell'altro, quell'altro ancora, quell'altro ancora, quell'altro ancora tutto a posto in giacenza è a posto quello che ci dicevamo ieri...

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELE Marco: l'unica cosa che resta che te quella riga da 2 mila continui a vederla... forse è nelle rendicontazioni per quel "palanca" della Protezione Civile

PRATI Gianluca: funziona... no l'avete messo a posto no niente (Gianluca parla con una terza persona vicino a lui)..... eeehhh no ma non è

RAFFAELE Marco: cioè nella indicazione della Protezione civile dove prendiamo la riga d'ordine

PRATI Gianluca: no ma a me Marco alulà di quello che non mi interessa perché questo è un ordine che abbiamo già vecchio è già andato avanti e via

RAFFAELE Marco: eh

PRATI Gianluca: a me io ho bisogno che nella stampa dell'ordine ci sia scritto che in una riga ho 2 mila e nell'altra c'ho mille...

RAFFAELE Marco: e perché? tanto l'ordine non lo devi mica più stampare, l'ordine è andato

PRATI Gianluca: no perché è quello dove ho la Guardia di Finanza che quando me lo richiederà

RAFFAELE Marco: sì

PRATI Gianluca: io non posso fare vedere un ordine di un valore più alto... capito dopo è un casino

RAFFAELE Marco: no gli fai vedere tutta la cartellina con tutto... tutto quanto il preso il reso etc etc

PRATI Gianluca: allora

RAFFAELE Marco: non lo so se (incomprensibile) te la fa abbassare perché c'è il ricorso da 2 mila

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELE Marco: io vedo che ogni tanto riescono a fare delle cagate al limite privati poi se (incomprensibile) io ...

PRATI Gianluca: no c'ho provato non ci riusciamo....

RAFFAELE Marco: ehh allora non c'è cioè dovresti abbassare il carico

PRATI Gianluca: devo abbassare il carico.....

RAFFAELE Marco: però a quel punto il reso non ti serve più

PRATI Gianluca: devo abbassare il carico?

RAFFAELE Marco: che però se gli hai già dati via non lo so....

PRATI Gianluca: no non gli ho dati via è così io... dei 2 mila

RAFFAELE Marco: uhm

PRATI Gianluca: mille gli ho ancora in giacenza, non gli ho dato via

RAFFAELE Marco: allora proviamo a fare il reso di tutto il discorso. Facciamo finta che il reso lo butti via.

PRATI Gianluca: sì

RAFFAELE Marco: o si cancella...

PRATI Gianluca: sì



RAFFAELE Marco: *te abbassi il carico a 1000*
 PRATI Gianluca: *si (incomprensibile) (si sovrappongono le voci)*
 RAFFAELE Marco: *abbatti*
 PRATI Gianluca: *non mi piace perché dopo*
 RAFFAELE Marco: *eh*
 PRATI Gianluca: *ho la bolla*
 RAFFAELE Marco: *a ciò abbb (si sovrappongono le voci) ... i miracoli non si possano fare... cioè che fastidio ti fa abbassare il carico?*
 PRATI Gianluca: *ehhhh perché dopo faccio una perché lì c'ho un problema di datedi ...di di forni (parola tronca) di cose di cazzi e lazzi ...è meglio che il carico e la bolla siano giusti non voglio casino ehbb...*
 RAFFAELE Marco: *ehhhh*
 PRATI Gianluca: *(si sovrappongono le voci) quei 3 mila... ho fatto un carico di 2 mila un reso di mille... ho aggiunto una riga di mille...*
 RAFFAELE Marco: *uhm..*
 PRATI Gianluca: *come faccio adesso a modificare il 3 mila...a saldarlo...che non mi arriva più niente che ho diviso?*
 RAFFAELE Marco: *allora da 3 mila te hai ... più 2 mila nel carico, meno mille nell'altro carico ehb per il reso e un più mille nella terza riga..*
 PRATI Gianluca: *ì*
 RAFFAELE Marco: *ok a questo punto... se io fatto tutti i più e i meno ho sempre 2 mila .. ok: te nell'ordine cccccch... se ci metti la S di saldato anche nei riepiloghi viene fuori 2 mila.*
 PRATI Gianluca: *ah però nella stampa dell'ordine mi viene un valore dell'ordine più alto.... dico bene?*
 RAFFAELE Marco: *ah l'ordine era quello se uno va a vedere su NSO trova quello da 3 mila se è stato mandato ma con NSO ... (si sovrappongono le voci)*
 PRATI Gianluca: *(incomprensibile) la ditta non è ... non ha lì (incomprensibile)*
 RAFFAELE Marco: *va beb*
 PRATI Gianluca: *(incomprensibile)*
 RAFFAELE Marco: *se uno va a prendere il fax originale è da 3 mila*
 PRATI Gianluca: *va bene faccio così grazie*
 RAFFAELE Marco: *ubei se ci sbatti di nuovo il naso cerchiamo di girarci intorno poi chiamiamo Carlo se ha qualche idea più brillante*
 PRATI Gianluca: *faccio così faccio così ciao grazie*
 RAFFAELE Marco: *ciao ciao*
 PRATI Gianluca: *ciao*

8. Omissione di segnalazione inidoneità dispositivi di protezione individuale

Prati ometteva di segnalare l'inidoneità dei dispositivi di protezione individuale. Anche con riferimento ai DPI, consegnati da PINI alla AUSL della Romagna in data 12 giugno 2020, emergevano le seguenti rilevanti difformità rispetto all'oggetto dell'accordo.

1.

Nonostante l'ordine del 26 marzo 2020 effettuato dall'ente sanitario avesse ad oggetto FFP2 con marchio CE, PINI aveva comunicato a PRATI che, in realtà, egli avrebbe consegnato DPI con certificazione in deroga e che il ritardo nella consegna dipendeva dal fatto che PINAIL non aveva ancora rilasciato tale certificazione, come risulta dalla conversazione tra PRATI e PINI del 29 aprile 2020 ore 14.32 progr. volte 2845.2 RIT 81/20 (all. n. 284 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Eppure, PRATI ometteva di riferire tale rilevante circostanza al RUP: come si legge dalle sommarie informazioni rese dalla VERSARI in data 13.10.2021 (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), ella era rimasta molto sorpresa quando, in una comunicazione inviata da PINI, si faceva proprio riferimento alla certificazione in deroga dell'INAIL, sottolineando che quel contratto plurimilionario

per dispositivi medici, con l'ulteriore ordine aggiuntivo di dispositivi di protezione individuale, era stato sottoscritto per la sola fornitura di DM e DPI con regolare marchio CE.

2.

Una volta consegnati DPI con marchio CE non genuino (per le ragioni illustrate nel precedente capitolo) e **dichiarati non conformi dalla stessa AUSL della Romagna**, PRATI acconsentiva a che PINI sostituisse tale merce con altri DPI marca "Respilon", nonostante il Servizio preposto dell'azienda sanitaria avesse detto chiaramente che **neppure questi DPI "Respilon" erano idonei** e nonostante non gli fosse stata neppure consegnata tutta la certificazione attestante il marchio CE.

Infatti, dopo l'analisi dei campioni di FFP2 RESPILON compiuta dal Servizio di Prevenzione Aziendale della AUSL della Romagna, la COCQUIO inviava una e-mail a PINI in data 22 luglio 2020 alle ore 12.26 nella quale così scriveva *"Gent.mo solo ieri pomeriggio ho avuto modo di sottoporre all'UO competente il campione che mi ha consegnato. Purtroppo il prodotto risulta diverso dal modello con carbone giudicato in prima istanza idoneo (fintu allegato) - la versione bianca non presenta sulla mascherina i dati di marcatura - la versione bianca è costituita da materiale al tatto molto diverso rispetto alla versione nera. Per tali motivazioni il prodotto è stato ritenuto non idoneo. Riterrei a questo punto di non procedere oltre. Grazie comunque per la sempre fattiva collaborazione. Cordiali saluti-Teresa Cocquio."* (all. n. 325 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Di conseguenza, nella stessa giornata del 22 luglio 2020 alle ore 12.46, la Dirigente VERSARI, in qualità di RUP, inviava a PINI, all'esito del giudizio di non idoneità del prodotto, la **richiesta di restituzione dei 424.800 euro** già pagati dall'azienda sanitaria (cfr. all. n. 326 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Come, infatti, riferito dalla stessa VERSARI (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), il ritardo di consegna (di oltre due mesi) delle FFP2 e la non idoneità di quelle consegnate avrebbero determinato la risoluzione del contratto.

Tuttavia, PRATI e la COCQUIO le avevano chiesto di attendere per verificare con quale altro prodotto PINI avrebbe potuto sostituirla, ma quando la Responsabile della farmacia dell'AUSL, alla luce delle analisi compiute dal Servizio competente, aveva accertato la non idoneità della maschera facciale FFP2 che sarebbe stata consegnata in sostituzione di quelle ritirate, aveva prontamente comunicato alla VERSARI di procedere alla richiesta di restituzione del denaro.

Dalle conversazioni tra PINI e PRATI nei giorni compresi tra il 13 ed il 24 luglio 2020 (cfr. pagg. 287 e ss. dell'all. n. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021) si comprendeva molto bene che i DPI offerti in sostituzione da PINI erano quelli marca RESPILON, così come si evinceva altrettanto chiaramente il forte risentimento scaturito in PINI da una siffatta richiesta.

Quindi, per evitare di restituire i soldi, come già richiestogli dalla Dirigente VERSARI, PINI sollecitava PRATI ad intervenire per evitare ciò. PRATI, prontamente, non esitava a fornire il suo contributo concorsuale, ponendo in essere **una serie di condotte** volte a consentire in ogni modo a PINI di sostituire le FFP2 e, una volta effettuato il cambio, ad evitare che PINI restituisse il denaro.

In prima battuta, egli cercava di interloquire con la VERSARI, contattandola telefonicamente in data **23 luglio 2020**, al fine di rappresentarle come le irregolarità, sollevate dalla COCQUIO, unitamente ai colleghi del Servizio Prevenzione Aziendale della AUSL, fossero *"questioni di lana caprina"* (prot. n. 4517.2 RIT 86/20; all. n. 327 della nota di P.G. del 07.12.2021):

Orietta Versari: dimmi Gianluca, ciao

Gianluca Prati: ma oggi non sono a Pieve?

Orietta Versari: no

Gianluca Prati: domani?

Orietta Versari: sì, tutto il giorno

Gianluca Prati: comunque ti chiedo una cosa volante che non c'è niente di che...

Orietta Versari: sì

Gianluca Prati: senti... per quanto riguarda quell'operazione su CODICE

Orietta Versari: sì



Gianluca Prati: allora, praticamente io... perché non ho capito bene i motivi tecnici, no?

Orietta Versari: mh

Gianluca Prati: ma ho capito che c'erano due motivi, fra gli altri, che lascio ovviamente agli organi... cioè a SPP eccetera...

Orietta Versari: sì

Gianluca Prati: che erano la mancanza del timbro della, del "CE" sulla mascherina e il foglietto, ma in realtà io ho contattato Pini e ha detto che quello era un campione, nel senso che quelli che arriveranno ce li metterà e ha mandato già la foto con i timbri e oggi pomeriggio ci manda il foglietto illustrativo che è in allegato

Orietta Versari: mh...

Gianluca Prati: te lo volevo dire

Orietta Versari: quindi è una questione di "lana caprina"?

Gianluca Prati: lo sai che ho una gran paura di sì e te lo volevo dire perché ho visto che la Teresa si è mosso perentoria, ma non è che gli ha chiesto: "come mai?", io gliel'ho chiesto, lui (nds Pini Gianluca) mi ha detto: "no no ma quello è il campione che era solo per capire se il prodotto ti andava bene, poi i timbri ci son tutti eccetera", quindi... niente...

Orietta Versari: okay

Gianluca Prati: perché lui (nds Pini Gianluca) comunque dice: "se va tutto bene, non ho capito cos'è che... perché no"

Orietta Versari: eh ma infatti (incomprensibile)

Gianluca Prati: quindi niente se lo volevo dire perché...

Orietta Versari: adesso la Teresa (nds Teresa Cocquio, dirigente AUSL) ha rimandato tutto agli "SCT", ho visto

Gianluca Prati: sì sì adesso oggi pomeriggio alle tre ci manda (nds si riferisce a Pini Gianluca) il foglietto illustrativo e dopo glielo giriamo (nds lo inviano alla Teresa Cocquio), te lo volevo dire anche con te perché non sapevo che (incomprensibile)

Orietta Versari: no, io non avevo capito che era una roba così

Gianluca Prati: eh perché... e poi l'altra... che mi spiegava così a voce (nds si riferisce a Pini Gianluca), diceva Simone, ha detto che: "il materiale è diverso", però è diverso perché uno è ai carboni attivi e l'altra no (nds parlano di mascherine), però hanno fatto una valutazione senza schede...

Orietta Versari: mh

Gianluca Prati: cioè come fai a fare una valutazione senza schede? mi viene da dire

Orietta Versari: non le avevano già valutate prima le schede?

Gianluca Prati: no, non le aveva ancora consegnate le nuove

Orietta Versari: mh

Gianluca Prati: quindi (sorridente) e io ho detto: "a me va bene tutto, io mi allineo"

Orietta Versari: mh

Gianluca Prati: però anche la ditta dopo se fa a noi delle contestazioni sul fatto che... cioè...

Orietta Versari: che abbiamo tenuto... ma si infatti!

Gianluca Prati: no perché il prodotto è quello che... cioè lui (nds Pini Gianluca) ha fatto quello che gli ha chiesto l'"SPP" e la Teresa (nds Teresa Cocquio), loro hanno visto questo campione, han visto che nel campione non c'era la scritta e è finita lì, perché dice con "I.P.C." abbiamo fatto così, ma ho detto: "ma glielo hai chiesto se è perché era un campione che non gliel'hanno messa?", no, allora gliel'ho chiesto io e...

Orietta Versari: ma non gliel'hanno contestate, scusa, queste cose?

Gianluca Prati: eh... non lo so, non l'ho letto

Orietta Versari: perché io non so... ho visto tutto sto scambio di mail

Gianluca Prati: non lo so, non ho letto

Orietta Versari: eh eh

Gianluca Prati: non ho letto

Orietta Versari: non ho guardato in maniera approfondita

Gianluca Prati: no, anche perché se vanno nel tecnico è giusto che dicano loro...

Orietta Versari: che dicano loro, certo

Gianluca Prati: però se vanno in questi dettagli del... mi vien da dire un po'...

Orietta Versari: *no questi non sono, questi non sono, sono argomenti validi*

Gianluca Prati: *ciò... cioè... se lui ti diceva che non c'era l'etiche... non c'era, allora okay*

Orietta Versari: *eh*

Gianluca Prati: *ma lui ti dice: "no no c'è, e che questo è un campione e non gliel'ho fatto mettere perché comunque me lo son fatto anticipare, siccome le sto producendo solo per voi, me l'han mandato un attimo così, ma vi garantisco"*

Orietta Versari: *mhh*

Gianluca Prati: *quindi, niente, no, te lo volevo dire così...*

Orietta Versari: *hai fatto bene a dirmelo perché non lo sapevo*

Gianluca Prati: *lo sappiamo tutti e...*

Orietta Versari: *non le sapem queste cose, no non le avevo...*

Gianluca Prati: *e domani lui...*

Orietta Versari: *e non si coglievano dallo scambio di mail...*

Gianluca Prati: *no ma infatti*

Orietta Versari: *adesso magari le riguardo meglio*

Gianluca Prati: *comunque diciamo adesso lui (nds Pini) ha mandato, mi ha mandato su "WhatsApp" la foto che c'è il timbro, l'ho già girata alla Teresa (nds Teresa Cocquio), lei immagino l'abbia girato a Simone, oggi pomeriggio mi manda le schede e le giro alla Teresa, poi se anche con questo loro ritengono che il prodotto non sia idoneo, per carità, andiamo avanti*

Orietta Versari: *certo, sì sì, okay, ho capito*

Gianluca Prati: *okay... ciao*

Orietta Versari: *hai fatto bene a dirmelo, ciao Gianluca*

Gianluca Prati: *ciao ciao*

Orietta Versari: *okay grazie, ciao ciao*

Successivamente, non trovando sufficiente appoggio dalla VERSARI, decideva di procedere in autonomia. Nonostante il giudizio di non idoneità chiaramente espresso dal Servizio di Prevenzione Aziendale per il tramite della COCQUIO, in data **31 luglio 2020** PRATI si attivava per ottenere il *placet* alla sostituzione attraverso una strada alternativa. Approfittando dell'assenza per ferie di COCQUIO Teresa e di MOLARA Simone del Servizio Prevenzione Aziendale della AUSI., si faceva autorizzare la sostituzione da un ignaro DEI. BIANCO Massimo (cfr. all. n. 328 della nota di P.G. del 07.12.2021¹⁸¹), il quale era completamente all'oscuro del fatto che il prodotto era già stato esaminato e giudicato non idoneo dai funzionari del servizio da lui diretto.

¹⁸¹ Cfr. progr. n. Volte 4913.2 RIT 86/20 tra Massimo Del Bianco e Gianluca Prati:

"Massimo Delbianco: *ciao Gianluca*

Gianluca Prati: *ciao Massimo, scusa il disturbo*

Massimo Delbianco: *ma scherzi!*

Gianluca Prati: *senti, ti dovevo chiedere una roba...la Teresa è andata in ferie oggi*

Massimo Delbianco: *sì*

Gianluca Prati: *e mi diceva che ti ha girato una mail, lunedì o martedì, in merito...*

Massimo Delbianco: *sì*

Gianluca Prati: *...a delle mascherine per sapere se potevano andare bene o no*

Massimo Delbianco: *ma io sulle mascherine le ho già risposto mi sembra*

Gianluca Prati: *ah, okay*

Massimo Delbianco: *ho un'altra email che ehm...*

Gianluca Prati: *sulle FFP2, quelle facciali in realtà, dove ti dovrebbe aver girato il foglietto illustrativo delle FFP2 della ditta CODICE, perché c'è Simone che è in ferie*

Massimo Delbianco: *sì, sì, no ma io sulle FFP2...dunque lei me ne ha mandate due o tre di e-mail*

Gianluca Prati: *(ride)*

Massimo Delbianco: *ma sulle FFP2 le ho risposto subito*

Gianluca Prati: *ah, non l'ha vista si vede!*

Massimo Delbianco: *mi sembra strano però*

Gianluca Prati: *ma gli avevi detto okay o non okay, giusto perché il fornitore nù chiede se le devo consegnare*

Massimo Delbianco: *io le avevo detto okay...*

Gianluca Prati: *anche secondo me, sì, sì, perché i certificati li avevamo tutti, mancava solo il foglietto*

Massimo Delbianco: *sì...che è arrivato, quello dell'Ente Certificatore danese, no?*

DEL BIANCO, invero, prima del compimento dell'analisi sui campioni RESPILON effettuata dai suoi colleghi, aveva in linea generale ritenuto i prodotti conformi, alla luce dell'esame della sola documentazione inizialmente prodotta da CODICI (documentazione nella quale comunque mancava la dichiarazione di conformità dell'ente notificatore danese per il marchio CE). Ciononostante, PRATI, omettendo di riferire a DEL BIANCO che vi era stato un pronunciamento negativo sulla idoneità delle FFP2 Respilon all'esito dell'esame condotto (non sui documenti ma) sul campione di tali maschere facciali, lo induceva in errore, determinandolo ad autorizzare la sostituzione, riferendogli che ciò poteva avvenire in forza del suo iniziale benestare.

In realtà, il Dirigente DEL BIANCO aveva effettivamente fornito un primo parere favorevole dopo aver esaminato solo la documentazione parzialmente prodotta da PINI, ma rimettendo poi la valutazione finale all'esito delle prove tecniche affidate al Servizio da lui diretto; prove che, come visto, sono terminate con un giudizio di non idoneità, espresso nella email inviata dalla COCQUIO a PINI.

Terminata la conversazione con DEL BIANCO, PRATI contattava immediatamente PINI per dargli l'autorizzazione alla sostituzione (progr. n. 4914.2 RIT 86/20 del 31.07.2020 delle ore 12.16; all. n. 329 della nota di P.G. del 07.12.2020):

Gianluca Prati: ciao

Pini Gianluca: ciao Gianluca

Gianluca Prati: ciao ascolta ho tutti gli ok

Pini Gianluca: sì, perfetto

Gianluca Prati: bravo, quello lì! quello lì!

Massimo Delbianco: eh, ma io te ho dato...aspetta eh!

Gianluca Prati: okay, okay

Massimo Delbianco: fammi vedere (ndr digita sul computer Cocquio)...dopo mi ha fatto altri due quesiti un po' strani e ho detto aspetta...

Gianluca Prati: ah! Allora, allora...sempre sulla stessa ..prodotto?

Massimo Delbianco: eh...no, su una questione riguardante l'applicabilità di un Decreto....allora

Gianluca Prati: ma non su questo prodotto, perchè sull'altro ci penseremo?!

Massimo Delbianco: no, no, no, no, non su questo!

Gianluca Prati: okay!

Massimo Delbianco: allora, aspetto eh! Inviato a Cocquio...che mi sia rimasto nella penna, cioè nella bozza!

Gianluca Prati: se ti è rimasto, almeno così...

Massimo Delbianco: (impreca) inviato a...perchè non me lo trova, son sicuro di averglielo!...

Gianluca Prati: aspetta che ti metto in viva voce così (le voci si sovrappongono)

Massimo Delbianco: sì, sì, fai, fai.....allora inviato....inviato....ah ecco! Glielo ho inviato il 27 luglio

Gianluca Prati: ah, okay!

Massimo Delbianco: allora io...questa è quella interlocutoria, ci sei anche tu in indirizzo!

Gianluca Prati: perfetto!

Massimo Delbianco: "dal punto di vista sostanziale nulla osta" (ndr legge la mail)

Gianluca Prati: okay

Massimo Delbianco: ..."da quello formale rimaniamo in attesa del certificato"

Gianluca Prati: che però il certificato è quello danese

Massimo Delbianco: sì!...ecco eh...va a finire che ...va a finire che dopo non gli ho dato l'okay definitivo! (impreca)

Gianluca Prati: no, no, va be, va be! Se ce lo puoi...

Massimo Delbianco: ha ragione, ha ragione!

Gianluca Prati: se ce lo puoi dare che così io do l'okay alla ditta

Massimo Delbianco: sì, perchè...perchè io avevo detto... avevo scritto così, no! "okay dal punto di vista sostanziale eh eh..."

Gianluca Prati: sì, sì, sì

Massimo Delbianco: e poi dopo quando mi è arrivato non...

Gianluca Prati: hai pensato che andava bene ma non hai poi spinto il bottone!

Massimo Delbianco: non ho agito!

Gianluca Prati: ah no ma va be, ma non è mica un problema!

Massimo Delbianco: adesso ve lo mando, ve lo mando

Gianluca Prati: grazie, ciao Massimo e scusa il disturbo".

Gianluca Prati: e quindi niente, quando vuoi consegnare a questo punto [frisata] sono apposto

Pini Gianluca: a lunedì[incomprensibile]

Gianluca Prati: si si non c'è problema, ascolta la ...ehm... giusto io per essere per essere sicuro c'è il timbrino in tutte...

Pini Gianluca: sì

Gianluca Prati: del CE e poi quel foglietto come lo in... come lo gestisci?

Pini Gianluca: è in una confezione ...in ogni confezione da cinquanta c'è un foglietto

Gianluca Prati: bravo, ottimo, ottimo... e fuori le confezioni c'è lotto e scadenza c'è tutto

Pini Gianluca: certo tutto

Gianluca Prati: puoi consegnare

Pini Gianluca: ok perfetto

Gianluca Prati: ok risolta

Pini Gianluca: grazie mille I suoi grazie a presto

In definitiva, PRATI, attraverso questa condotta che è, in parte, omissiva e, in parte, commissiva, consentiva a PINI di procedere alla sostituzione dei DPI con quelli marca RESPILON (le 180 mila maschere FFP2 consegnate in data 12 giugno 2020 venivano riconsegnate alla CODICE in data 30 giugno 2020). Non era possibile accertare a chi la CODICE le avesse consegnate, trattandosi comunque di merce priva di valido marchio CE, non idonea e non conforme agli standard europei di sicurezza ed efficacia del DPI. Se non fosse intervenuta la sostituzione, PINI sarebbe stato costretto a restituire il prezzo corrispostogli anticipatamente dalla AUSL il 27 marzo 2020.

Questi DPI RESPILON acquistati dalla CODICE tramite la società TOP DEFENDER riconducibile a FIORE Gianluca, venivano consegnati, quindi, presso i magazzini dell'AUSL della Romagna in tre momenti: in data 07/08/2020 80.000 pezzi, in data 12/08/2020 40.000 pezzi, in data 17/08/2020 60.000 pezzi. Si tratta di dispositivi di protezione individuale distribuiti agli operatori sanitari, anche se totalmente inadeguati.

PRATI nel momento in cui aveva comunicato a PINI di procedere alla sostituzione dei DPI con quelli di marca Respilon, non disponeva neppure di alcuna certificazione CE.

Infatti, la circostanza dell'assenza di certificazione CE emerge sia dalla conversazione sopra citata tra PINI e DEL BIANCO sia dalle conversazioni transitate sulle utenze di PINI e FIORE tra luglio ed agosto 2020. In particolare, dal 3 luglio 2020 PINI sollecitava il suo socio in affari, FIORE, per farsi consegnare le certificazioni CE del prodotto Respilon, in quanto FIORE era socio della TOP DEFENDER, società distributrice dei DPI prodotti dalla società Respilon della Repubblica Ceca (cf. progr. 10346.2 RIT 81/20).

Nei giorni seguenti l'argomento "certificazione CE Respilon" diveniva sempre più presente nelle conversazioni telefoniche captate sulle utenze dei due indagati: se, da un lato, PINI e FIORE discutevano su come riuscire a prendere tempo con la AUSL (progr. n. 6011 RIT 82/20; all. n. 65 della nota di P.G. del 07.12.2021), dall'altro, FIORE contattava ripetutamente la sua socia della TOP DEFENDER (nonché compagna di ZUCCARI della Corofar), MICZKOVA ZUZANA per sollecitarla a fare maggiori pressioni sulla società ceca per ottenere le certificazioni richieste (progr. n. 6022 RIT 82/20 del 15.07.2020; all. n. 66 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 6024 RIT 82/20 del 15.07.2020; all. n. 68 della nota di P.G. del 07.12.2020).

Il 16 luglio 2020 PINI riferiva a FIORE di aver ottenuto dalla AUSL della Romagna (*alias* PRATI Gianluca) una proroga sino al 20 luglio 2020 per la consegna dei certificati e lo sollecitava ad attivarsi con ogni mezzo al fine di ottenerli per tale data (progr. n. 12169.2 del 16.07.2020 RIT 81/20; all. n. 69 della nota di P.G. del 07.12.2021). Tuttavia, nonostante i pressanti solleciti, attuati parallelamente da FIORE sulla sua socia MICZKOVA ZUZANA, in data 22 luglio 2020 le certificazioni del prodotto promesso in sostituzione non erano ancora state consegnate alla AUSL e, durante una conversazione, FIORE proponeva a PINI di manifestare all'ente sanitario romagnolo la disponibilità a consegnarne gratuitamente in numero maggiore per scusarsi del ritardo nella dazione dei certificati. PINI così rispondeva a FIORE: "*noi non regaliamo un cazzo! noi vendiamo fidati...(.)... noi la roba la vendiamo, a fare i regali sennò andavo a lavorare alla Caritas.*" (progr. n. 6148 RIT 82/20 del 22.07.2020; all. n. 72 della nota di P.G. del 07.12.2021).



Alla fine, le **certificazioni venivano rilasciate dall'ente danese per la società cecca solo in data 17 agosto 2020**, cioè solo alla data dell'ultima consegna delle rre relative alla sostituzione dei DPI e PINI chiedeva, tuttavia, espressamente di far retrodatare le stesse al 10 luglio 2020.

La retrodatazione che veniva effettivamente compiuta (cfr. progr. n. 7640, n. 7641, n. 7642, n. 7644 RIT 82/20 del 17.08.2020; all. n. 74, 75, 76, 77 della nota di P.G. del 07.12.2020).

9. Omissione di riferimento al RUP di ritardi e inadempienze.

Altra rilevante condotta penalmente rilevante, compiuta da PRATI, aveva ad oggetto anche i ritardi nelle consegne dei vari lotti da parte della CODICE s.r.l.; ritardi che, in alcuni casi, non venivano tempestivamente segnalati da PRATI al RUP, dott. ssa VERSARI, mentre in altri, pur segnalati, venivano fatti oggetto di intensa attività di "confezionamento" di e mail tra PINI e PRATI per fornire le più "corrette" giustificazioni, in modo tale da non far incorrere la CODICE s.r.l. nell'applicazione di penali da parte della AUSL.

Come, infatti, riferito dalla VERSARI -l'unica a poter applicare le penali o a disporre la risoluzione del contratto in caso di ritardi o inadempimenti, in quanto RUP-, vi erano stati **due soli casi** nei quali era stato **comminato il pagamento delle penali** e lo aveva fatto lei stessa di sua iniziativa (all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In particolare, ella riferiva di aver applicato le penali quando il primo lotto di DM, ad aprile 2020, aveva tardato ad arrivare e poi quando, a luglio 2020, le FFP2 erano state consegnate con oltre due mesi di ritardo rispetto a quanto concordato.

In entrambi i casi, come emerge dalle intercettazioni sulle utenze degli indagati PINI e PRATI, nonché dalle e-mail e soprattutto dalla **messaggistica tra i due**, PRATI aveva cercato in ogni modo di omettere la segnalazione di tali ritardi ovvero, quando essi erano risultati palesi, di convincere la VERSARI a non applicare le penali.

Infatti, in data **1 aprile 2020** alle ore 12.40, dopo che PINI la sera prima aveva inviato una email a PRATI e VERSARI per giustificare il ritardo nella consegna (cfr. infra all. n. 266 della nota di P.G. del 07.12.2021), PRATI così scriveva alla VERSARI "No, però i 12 gg di consegna delle prime 500.000 mascherine dalla data dell'ordine sono scaduti ieri. Alla luce della comunicazione di Pini vuoi procedere con la penale? GP.", ottenendo sempre per e mail alle ore 14:07 da VERSARI risposta negativa (all. n. 270 della nota di P.G. del 07.12.2021)".

Condotte commissive

PRATI poneva in essere anche condotte commissive, mediante le quali, consapevole della non conformità dei dispositivi, concorreva a celare ai vertici dell'azienda sanitaria le frodi compiute da PINI e, più in generale, a nascondere l'inadempienza realizzata in mala fede e con dolo da PINI mediante la consegna di D.M. e D.P.L. inidonei e non conformi. In particolare, egli realizzava le seguenti condotte.

1. Predisposizione missiva "patere favorevole" datata 1 aprile 2020 e firmata dalla dottoressa COCQUIO

Nel precedente capitolo si è ampiamente descritto l'uso fraudolento che PINI effettuava, avvalendosi in sede di sdoganamento, del "patere favorevole" datata 1 aprile 2020 e firmata dalla dottoressa COCQUIO o, anche successivamente, in sede di revisione delle bollette doganali relative alle importazioni già compiute (all. n. 251 della nota di P.G. del 07.12.2021). PINI, infatti, lo sottoponeva al singolo funzionario doganale, al fine di trarlo in inganno per indurlo ad evitare controlli più

approfonditi sulla documentazione (falsa ovvero invalida ovvero assolutamente impertinente)¹⁸², impedendo così il blocco in dogana della merce e la sua distruzione. Se è chiaro il ruolo svolto da PINI con riferimento all'utilizzo di tale missiva, è necessario ora esaminare la condotta concorsuale compiuta da PRATI: egli, su richiesta di PINI, consapevole della finalità truffaldina di tale documento¹⁸³, predisponne la missiva, sottoponendola alla firma della ignara COCQUITO, come emerge dalle seguenti fonti di prova.

1.

La COCQUITO (all. n. 252 della nota di P.G. del 07.12.2021), escussa sul punto, così affermava *“In relazione al documento che sto visionando, posso dire di riconoscere la mia firma. Non ho proprio memoria di aver firmato questo documento. Dalla lettura mi rendo conto non essere il mio lessico, a cominciare dall'indicazione dell'oggetto. Anche la frase “risulta inutile l'invio all'ISS” non è di certo frutto del mio pensiero, anche in considerazione del fatto che la norma che prevedeva la certificazione in deroga da parte dell'ISS era da poco uscita, se non ricordo male, e il primo aprile 2020 non avevo di certo chiara la procedura da seguire e quindi non avrei di certo potuto scrivere il termine inutile” e ancora “l'altra anomalia che ravviso in questo documento che non ho scritto io, ancorché lo abbia firmato, attiene al fatto che l'oggetto e il contenuto del documento non indichino in maniera chiara e precisa il modello di mascherina a cui si fa riferimento”, nonché, infine, “voglio anche precisare che questo documento è privo di una copia del mio documento di identità, che solitamente invece io o io e la dottoressa VERSARI allegavamo quando sottoscrivevamo l'autocertificazione di minicolo diretto”. “Considerato quello che ho premesso prima, cioè che, pur avendola firmata, ritengo di non aver scritto questa missiva “Parere favorevole”, ritengo che, in ogni caso, per come era scritta, non poteva essere utilizzata per forniture successive alla prima, anche in considerazione del fatto che nel foglio datato primo aprile 2020 si parla di mascherine “attualmente depositate”. Non ricordando chi me l'abbia scritta, non ricordo per quale motivo me la fecero firmare. Posso dire però che all'epoca dei fatti c'era molta urgenza di ricevere le mascherine e quindi probabilmente l'effetto di questa lettera era quello di sollecitare le dogane a smincolarle velocemente. Non ricordo chi me la sottopose alla firma; tuttavia, ritengo che possa essere stato PRATI poiché fu lui ad inviarla alla CODICE, come risulta dall'e-mail che lui inviò il primo aprile 2020 alla CODICE e per conoscenza a me e alla dottoressa VERSARI. Come ho già detto, io non mi sarei mai permessa di scrivere una missiva alle Dogane dicendo di non fare i controlli; mi rendo conto che leggendo questa lettera l'effetto che si produceva era quello di dire alle Dogane di non controllare perché avevamo controllato noi come AUSL. Non ricordo se PRATI, quando me lo portò alla firma, mi disse qualcosa; ribadisco però che né io né la dottoressa VERSARI abbiamo predisposto il documento, perché quando siamo andate a riceverlo nei rispettivi computer, nessuna di noi due lo ha rinvenuto tra i file predisposti ma tra le e-mail ricevute, in particolare in allegato ad una e-mail inviata da PRATI”.*

2.

A conferma di quanto riferito dalla COCQUITO, costei forniva in sede di sommarie informazioni dell'11.05.2020 una e-mail, inviata da PRATI a PINI e per conoscenza anche a lei e alla VERSARI in data 01.04.2020 alle ore 11.56 (all. n. 250 e all. n. 269 della nota di P.G. del 07.12.2021) con la quale veniva trasmesso il predetto documento.

La richiesta da parte di PINI di ottenere un atto di tal contenuto veniva rivolta ai vertici dell'azienda sanitaria, in particolare a PRATI, mediante una e-mail, inviata in data 31.03.2020 alle ore 19.20 (all. n. 266 della nota di P.G. del 07.12.2021) nella quale, tra le altre giustificazioni addotte per il ritardo che già

¹⁸² La finalità truffaldina ed ingannatoria emerge anche nelle dichiarazioni rilasciate alla P.G. dai funzionari doganali, tra cui quelle rese CAMEROTA, in servizio all'Ufficio Milano 1, che aveva proceduto allo sdoganamento della merce impostata in data 2 aprile 2020 dalla CODICE srl; in particolare, costei così dichiarava *“in merito alla certificazione delle mascherine sdoganate il 02.04.2020 posso dire che non c'era la certificazione prevista ma l'AUSL della Romagna ha presentato una nota datata 01.04.2020, firmata dalla dot.ssa COCQUITO Teresa, avente ad oggetto: “parere favorevole”, con la quale dichiarava che la merce disponeva di tutte le certificazioni e schede tecniche necessarie. Di fatto la certificazione nella circostanza non c'era, quindi considerando l'emergenza sanitaria in atto e tenendo conto della dichiarazione dell'AUSL, ho smincolato la merce”* (all. n. 253 della nota di P.G. del 07.12.2021).

aveva accumulato nella consegna del primo lotto di mascherine chirurgiche, così scriveva: **“PROBLEMA DI OGGI delle ore 16.35, con già merce pronta per partire alla volta di Cesena: un funzionario ha richiesto una VOSTRA dichiarazione con "l'impegno da parte del destinatario di munirsi di parere favorevole dell'ISS prima dell'utilizzo delle stesse" Ripporto di seguito la nota prot. 93201/ru con l'evidenza di quanto richiesto. Fino alle 16.35 di oggi nessuno mi risulta avesse mai chiesto nulla di quanto sopra: è una novità sia per me che per lo spedizioniere. Chiaramente per poter procedere alla consegna di quanto da Voi ordinato necessito anche di questa attestazione di impegno, che pare da oggi essere obbligatoria. Sia chiaro che questa richiesta non vuole essere una scusante per il leggero ritardo che si determinerà nella consegna del primo lotto, per il quale lascio alla S.S.V.V. la valutazione di eventuali penali come da contratto. Tuttavia mi corre l'obbligo di segnalare come l'ufficio complicazioni casi semplici sia sempre aperto, contrariamente alle dogane che chiudono alle 17”.**

In realtà, questa era solo una ulteriore affermazione completamente falsa resa alla Dirigenza della AUSL della Romagna, non solo per giustificare i suoi ritardi (ampiamente prevedibili sin dall'inizio della stipula dell'Accordo Quadro) al fine di evitare la comminazione delle penali, ma anche per ottenere un documento per procedere allo sdoganamento dei dispositivi medici che stava per importare, consapevole della mancanza di idonea e valida certificazione CE. Infatti, come risulta dagli accertamenti compiuti dalla P.G., la merce destinata all'azienda sanitaria romagnola, sdoganata in data 2 aprile 2020, era arrivata a Milano solo in data 1 aprile 2020 alle ore 17,00 circa e, come emerge dalle sommarie informazioni rese dal funzionario doganale CAMEROTA, che si era occupato del relativo sdoganamento, nessun dipendente delle Dogane aveva avanzato una siffatta richiesta.

In data 1 aprile 2020, con altra e-mail inviata alle ore 10.12 (all. n. 267 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI sollecitava la redazione di tale documento così scrivendo a PRATI e alla VERSARI: **“Buongiorno a tutti. E' arrivata a che la seconda documentazione originale per lo svincolo dei 668mila pezzi. Alle 11 il mio incaricato sarà in dogane per svolgere le operazioni necessarie. Mi servirebbe la dichiarazione da parte Vostra come da ultima circolare e la dichiarazione di Svincolo immediato con la spunta sui dazi e non sull'esenzione. Attendo riscontro per procedere. Gianluca Pini Codice Srl”**, nella quale vi erano allegati due documenti, di cui uno era lo stralcio della direttiva dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane¹⁸⁴ (in cui veniva indicato l'obbligo da parte dei destinatari di ottenere da parte dell'ISS parere favorevole prima dell'utilizzo delle mascherine in attuazione dell'art 34 del DL 2/3/2020 nr. 9185).

In realtà, la circolare dell'ADM prevedeva una cosa diversa, cioè che gli acquisti e le relative importazioni compiuti direttamente dallo Stato ovvero da altri enti pubblici dovessero ottenere la certificazione in deroga, qualora privi del marchio CE. Nel caso di specie, non solo la AUSL aveva stipulato un accordo quadro per l'acquisto di DM che dovevano essere impottati da PINI, ma li aveva pagati e concordati come DM con marchio CE.

¹⁸⁴ La direttiva in questione è la n. 4 prot. n. 93201/RU Roma, avente ad oggetto **“Linee di indirizzo per l'uniformità dell'azione amministrativa (I.I.U.A). Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**, emanata dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello MINENNA, in data 17 Marzo 2020, ad uso esclusivamente interno dell'Agenzia delle Dogane, in quanto indirizzata solo alle Direzioni Interregionali, alle Direzioni Regionali, alle Direzioni Interprovinciali, alle Direzioni Centrali ed anche al S.A.L.S.A.; nonostante ciò, essa veniva rinvenuta in possesso di PINI, in particolare all'interno del suo dispositivo cellulare (cfr. allegati all'all. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021).

¹⁸⁵ In realtà, come già si è visto, l'art. 34 del d.l. 9/2020 (abrogato con l. 27/2020 che in ogni caso fa salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14) prevedeva che **“Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio 2020 n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medici nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

2. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”

Tuttavia, dinanzi a tale richiesta PRATI, in qualità di DEC, avrebbe dovuto svolgere ulteriori approfondimenti che, tuttavia, ometteva completamente di effettuare in maniera volontaria, perché ben consapevole che la merce consegnata era priva del marchio CE.

Ilseguendo pedissequamente le richieste di PINI, PRATI rispondeva alla sopra indicata e-mail con due email: la prima delle ore 10.40 (all. n. 268 della nota di P.G. del 07.12.2021) alla quale allegava alcuni documenti e la seconda delle ore 11.14 (all. n. 269 della nota di P.G. del 07.12.2021) con in allegato il "parere favorevole". Quindi, colui che aveva elaborato materialmente il contenuto di questo atto era PRATI il quale, certamente, aveva ricevuto precise indicazioni da PINI su cosa scrivere.

3.

La prova del fatto che la predisposizione di tale "parere favorevole" fosse avvenuta per mano di PRATI su indicazione di PINI emerge dallo scambio di messaggi tra i due sulla piattaforma whatsapp.

In particolare, in data 1 aprile 2020 alle ore 9:39 (nota finale 7 dicembre 2021 PG pag. 274 e ss.) PRATI scriveva a PINI *"Buongiorno, stamattina se hai problemi a sdoganare i lotti fammi sapere che mi attivo. Ciao"* e PINI che rispondeva *"Buongiorno! Il mio uomo è in Dogana alle 11, adesso si va su prenotazione. Prima ci sono due cargo della protezione civile (con materiale scadente, mi dicono). Al momento mi serve solo quella dichiarazione aggiuntiva che mi hanno chiesto ieri pomeriggio tardi per la quale ti ho allegato lo stralcio della circolare delle dogane"*.

PRATI, non comprendendo se dovesse redigerla lui o meno, così scriveva *"Ciao Gianluca, scusami non ho capito una cosa...la dichiarazione aggiuntiva la stai aspettando da me? Perché non ho capito se la devo fare io"*, ottenendo da PINI la seguente risposta *"Sì, deve farla la AUSL"*.

Il riferimento era a quanto scritto la sera precedente per e-mail da PINI a PRATI e VERSARI (e a TONINI per conoscenza) e ribadita con altra e mail delle ore 10:12 del 01.04.2020, inviata da PINI e indirizzata a PRATI e VERSARI avente oggetto *"documenti per dogana"* (all. n. 267 della nota di P.G. del 07.12.2021).


La lettura combinata delle dichiarazioni e dei messaggi consente allora di affermare il dato rilevante e, nonostante PRATI fosse il DEC e VERSARI il RUP del contratto pubblico e nonostante l'e-mail con la richiesta di redigere una siffatta truffaldina missiva fosse stata inviata proprio a PRATI e a VERSARI, era PRATI a redigere il documento su indicazione di PINI, facendolo, tuttavia, firmare alla COCQUIO, guardandosi bene dal firmarla lui stesso.

A quest'ultima, invero, non era stato affidato alcun incarico né in sede di procedimento amministrativo né in sede di esecuzione della pubblica fornitura, difettando, quindi, di qualunque titolo formale per sottoscrivere una tale missiva: nonostante ciò, a costei veniva fatto firmare un documento che non rientrava nelle sue competenze, ma in quelle del DEC (ovvero del RUP).

Alle ore 15:07 del 01.04.2020 PINI avanzava la richiesta di nuova documentazione, scrivendo una e-mail esclusivamente a PRATI con oggetto *"URGENTE"* dal seguente testo (nota finale 7 dicembre 2021 PG pag. 276 e ss.): *"Ho verificato... Tu manda questi DUE documenti diversi inserendo il numero di contratto, su carta intestate e in copia a me. Usiamo l'operativo del volo di oggi, poi ti spiego. Attendo Luca"*, con allegate due dichiarazioni identiche nel contenuto, ancorché riferite, rispettivamente, al primo lotto di n. 668.000 unità di DM ed al secondo lotto di n. 501.600 unità di DM, avente il seguente oggetto *"D.L. 18/2020 Emergenza COVID - Dichiarazione destinazione presidi sanitari e medico-chirurgici a Ausl ubicate nel Territorio Regionale dell'Emilia Romagna"*.¹⁸⁶

I due documenti, indirizzati al Commissario Straordinario emergenza Covid, al Direttore dei Monopoli e della Dogane e per conoscenza alla ditta CODICE srl, erano stati predisposti da PINI e trasmessi in

¹⁸⁶ Analoga missiva era già stata redatta e sottoscritta da PRATI in data 20 marzo 2020 ed inviata per email da PRATI a PINI (cfr. all. n. 262 della nota di P.G. del 07.12.2021).



formato *word* modificabile da PRATI, affinché costui li sottoponesse alla firma del Dirigente/Direttore (all. n. 2/1 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Significativo è il fatto che PINI inviò i documenti solo a PRATI, nell'intento evidente di escludere gli altri dirigenti dell'ASL, alludendo la parte finale del messaggio ("*poi ti spiego*") ad un'intesa fra PINI e PRATI sull'uso dei documenti, ciò che rafforza la consapevolezza nel PRATI degli artifici per il condizionamento del controllo doganale.

Poco dopo PRATI, tramite mail, inviava a ZACCHERONI Valentina, addetta anch'essa alla Logistica della AUSL della Romagna, i due documenti, solo parzialmente compilati nel punto relativo al contratto e al n. di ordine, ma senza firma e senza intestazione (all. n. 272 e n. 273 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non ottenendo ancora da PRATI la richiesta documentazione, come da lui preconfezionata, PINI lo sollecitava nuovamente tramite whatsapp, così scrivendogli (nota finale 7 dicembre 2021 PG pag. 277 e ss.): "*Domani consegnano tutti i lotti. Però tu manda le lettere così sono più tranquillo, già parlato con il DG dogane, seguiamo tutte le prassi così non abbiamo alcuna contestazione*".

Di nuovo, poco dopo, PINI alle ore 14.53, adducendo false giustificazioni, confermava a PRATI la consegna delle mascherine, incalzando l'invio da parte dell'AUSL delle lettere alle Dogane, così dicendo "*Allora, già parlato io con DG Dogana, svincolano tutto domattina come prima cosa. Oggi hanno chiuso Fiumicino e hanno dirottato cargo a Malpensa... casino. Le lettere io le manderei. Il volo corretto è QR8211.*"

Non comprendendo, tuttavia, per quali importazioni dovessero essere redatte le dichiarazioni, qualche minuto dopo PRATI così chiedeva a PINI "*in entrambe o solo in una?*", a cui PINI rispondeva "*Entrambe. Altra cosa: urgente: chiama PC e digli che a Malpensa dentro la spedizione CSC HAWB numero 988 29111666 proveniente da Shanghai c'è un lotto destinato a te. È finito in mezzo ad altra merce di un cliente, ecco perché non si sbloccava.*" e ancora "*La merce è intestata a CSC ma destinata a me (a te) Appena hai le lettere in protocollo, giramelo. Così domattina va tutto al volo.*"

Qualche minuto dopo PRATI confermava a PINI l'invio della documentazione, scrivendogli "*Ti arrivano direttamente dall'indirizzo mail del mio protocollo al massimo tra 10 minuti. Fammi sapere appena sblocchi. Se puoi dai uno squillo a Tonini e digli che domani consegno così quando stasera glielo dico in magari è più sicuro. Grazie.*"

Effettivamente, dalla disamina dei tabulati telefonici dell'utenza in uso a PINI Gianluca, alle ore 16:24 si registra una comunicazione in uscita verso l'utenza in uso all'allora Dirigente Generale dell'AUSL della Romagna, Marcello TONINI, della durata di 185.

In realtà, quanto affermato da PINI in questo scambio di messaggi è risultato **completamente falso**. Non era vero, infatti, che la merce era già arrivata, né che lo sdoganamento non aveva potuto aver luogo perché le Dogane erano chiuse, così come non era assolutamente vero che all'interno del lotto destinato a CSC vi era anche una parte dei D.M. destinati alla AUSL della Romagna.

Come già illustrato in precedenza, infatti, i due lotti destinati alla AUSL della Romagna non erano nel lotto di CSC e sarebbero atterrati a Milano Malpensa solo in data 1 aprile 2020 con il volo QR8211 delle ore 17,00. E' per questo, quindi, che lo svincolo della merce avveniva solo in data 2 aprile 2020 con successiva relativa consegna.

Le false motivazioni addotte da PINI a PRATI servivano solo per giustificare agli occhi della Dirigenza dell'azienda sanitaria il rilevante ritardo nella consegna del primo milione di mascherine chirurgiche (che, secondo le promesse fatte da PINI, sarebbero dovute arrivare nel giro di appena tre/quattro giorni rispetto alla stipula dell'Accordo Quadro).

Tuttavia, PRATI era ben consapevole che le giustificazioni addotte da PINI erano false e servivano solo per mascherare la realtà delle cose dinanzi alla Dirigenza dell'AUSL; falsità che, infatti,

andavano a beneficio anche di PRATI e di cui questo si serviva per far risultare non "ingiustificato" il ritardo ed omettere, quindi, l'applicazione di penali¹⁸⁷, come si evince dai **seguenti messaggi**:
in data **27 marzo 2020** PRATI così scriveva "Martedì 31 sono 12gg mi raccomando devono esserci almeno 500.000 mascherine...per evitare penalità" e PINI "lo so" (pag. 123 dell'all. n. 260 della nota di P.G. del 07.12.2021);

in data **29 marzo 2020** PRATI (pag. 124 e ss.) così scriveva "Buongiorno...novità?" e PINI rispondeva "Buongiorno. Siamo nei tempi. Abbiamo diviso la merce in tanti piccoli lotti da 80/120 mila pezzi. Domattina ti dico con la dogana come procede. Per ora non serve intervento?"; e ancora PRATI "Ma sono atturati in italia? Se si quanti esattamente?" e poi PINI "Tre ore fa. 382 cartoni x 2500 pz - 955mila" e, infine, PRATI "Grande. Grazie. Lo posso dire al DG?" e PINI "Digli solo che siamo nei tempi, non vorrei che gli sfuggisse con qualcuno che sono in area transiti della dogana che poi vanno a mettere il naso... e invece adesso nessuno sa un cazzo. Anzi, digli che il primo milione arriva oggi a Malpensa. Che in effetti è vero. Così se qualcuno si allarma va a cercare merce in arrivo, non già arrivata... ;-)" e ancora PINI "Per ora vige la regola del silenzio. Chi deve gestire le pratiche sa come fare senza far casino. Ti aggiorno domattina presto appena apre la dogana."

PRATI aveva capito che la merce era molto in ritardo e che non sarebbero mai arrivate entro il 31 marzo 1 milione e 200 mila mascherine. Nonostante ciò, non sollecitava né si informava, anche tramite il suo contatto della Protezione Civile, se quanto riferitogli da PINI fosse vero.

L'indomani, in data **30 marzo 2020** (pag. 128 e ss.), nuovamente così i due si scrivevano:

PINI "Mi sono sbagliato, i cartoni di questo loro sono da 2000 pezzi. Quindi 382 sono 764 mila pezzi (come ti avevo scritto venerdì del resto). Alle 9 in mio uomo è in dogana con un primo lotto di 30/40 cartoni e facciamo le procedure. Ti aggiorno sulle 12";

PRATI "Perfetto grazie";

PINI "Se va bene stasera siamo in consegna. Massimo domattina. Poi domani il resto";

PRATI "Domani il resto arriva a PVS o si sdogana e arriva mercoledì? Per la consegna di oggi fammi sapere più o meno l'orario per non bloccare il magazzino chiuso nel cambio turno. Grazie";

PINI "Per adesso nessuno ha rotto i colli, ma ancora non ha passato la dogana. C'è poca gente è tanto arretrato. Inutile chiedere l'urgenza o si incazzano.... a più tardi. Intanto ci sono più di un milione di maschere a terra e un altro milione parte domattina presto"

PRATI "Ok...poi domani mi diceva la Ditt.ssa versari se puoi scrivere una mail sullo stato delle consegne così fa lasciare traccia. Ok. Come immaginerai per noi è fondamentale ricevere qualcosa domani."

PINI "Lo so.... anche per me."

Il giorno successivo previsto per la consegna, cioè il **31 marzo 2020**, dopo che PINI aveva prospettato alcuni problemi con lo sdoganamento della merce, PRATI così gli scriveva (pag. 140 e ss.) "Ok ma i 70000 lo devo aspettare? Mi sembra di capire di no. Giusto?".

Infine, il giorno **1 aprile 2020**, dopo che PINI gli aveva quantificato i dispositivi medici che sarebbe riuscito a consegnarli, PRATI così scriveva (pag. 150 e ss.), come se fosse lui l'appaltatore e non il DEC, come, cioè se dovesse lui, insieme a PINI, adempiere alla prestazione, piuttosto che essere un mero supervisore e controllore proprio del corretto adempimento del contratto da parte di PINI "Devo arrivare a 1.200.000".

2. Predisposizione e-mail che PINI inviava a VERSARI al fine di concordare un nuovo prezzo per i 3 milioni di DM

¹⁸⁷ Penali che, ancorché inisorie, venivano comunque applicate dalla VERSARI in qualità di RUP, alla CODICE s.r.l. in quanto eccessivo rispetto al crumoprogramma concordato; applicazione che, come riferito dalla stessa VERSARI, avveniva di sua sponte e non perché segnalata dal DEC, come, invece, sarebbe dovuto avvenire.



Altra condotta commissiva, agevolatrice del reiterato inadempimento compiuto in mala fede da PINI nella pubblica fornitura, veniva realizzata da PRATI nel fornire il proprio fattivo contributo nella predisposizione dell'e-mail che PINI inviava alla VERSARI al fine di concordare un nuovo prezzo per i 3 milioni di DM, successivamente alla prima tranche di consegne.

In data **9 aprile 2020** i due, dopo aver concordato in ordine alla richiesta di rimborso dei dazi doganali e dell'IVA pagati da PINI (ma non dovuta), così dialogavano durante una conversazione telefonica captata nella quale PRATI suggeriva a PINI cosa scrivere alla VERSARI (progr. n. 721.2 volte RIT 81/20 delle ore 17.38; all. n. 277 della nota di P.G. del 07.12.2021):

[...]

PRATI Gianluca: E viene fuori il valore...e porti il prezzo medio delle mascherine a iec...

PINI Gianluca: Va bene...

PRATI Gianluca: Poi tutto il ragionamento gli attacchi quello che hai fatto...se continuate (incomp.) poi mi aggiungi un terzo punto...dove dici che chiederai comunque, proverai a chiedere il rimborso dei dazi per il materiale già ordinato e nel caso...sarai disponibile a restituirli a quest'azienda come terzo punto...se ce la fai bene... se non ce la fai, non ce la fai...

PINI Gianluca: L'è lo scrivo subito...

PRATI Gianluca: Per il resto va bene...

PINI Gianluca: L'è lo faccio subito.

Dopo alcuni minuti, PINI inviava mediante whatsapp a PRATI una "bozza" relativa ad una e-mail, concordata appunto in precedenza con PRATI, da inviare alla VERSARI nella quale veniva indicato un prezzo per le prossime forniture di mascherine praticabile da parte della CODICE.

I due, poi, si sentivano nuovamente al telefono e durante la chiamata PINI invitava PRATI a guardare bene la bozza di email che gli aveva inviato, in quanto si trattava di molti soldi (progr. n. 738.2 RIT 81/20 del 09.04.2020 delle ore 18.45; all. n. 278 della nota di P.G. del 07.12.2021) e, dopo averla letta con attenzione, PRATI lo contattava nuovamente (progr. n. 739.2 RIT 81/20 del 09.04.2020 alle ore 18.47; all. n. 279 della nota di P.G. del 07.12.2021) e i due così conversavano:

PINI Gianluca: pronto

PRATI Gianluca: cosa vuoi che ti dica, mi sono giocato la mia cena! Va benissimo (ride)...

PINI Gianluca: eh?

PRATI Gianluca: ...no, no va benissimo...no, no...(ndr c'è una breve pausa) è così!

PINI Gianluca: perchè hai pensato (parola incomprensibile) la tua cena?

PRATI Gianluca: perchè hai esagerato, però va bene (ride)

PINI Gianluca: (ndr dopo altra breve pausa) ...io gliel'ho messe, cioè...

PRATI Gianluca: no, no, va bene...

PINI Gianluca: ...se dobbiamo continuare....cioè lo faccio volentieri, anche perchè...mi rendo anche conto delle difficoltà in cui ci si muove...

PRATI Gianluca: no, no, no, va benissimo così! Adesso lo dico all'Orietta, per me quella la puoi già mandare...

PINI Gianluca: okay senti un attimo...

PRATI Gianluca: ...se ci hai fatto bene i conti e tutto, se no se me la vuoi mandare domattina...

PINI Gianluca: no, no ma io...

PRATI Gianluca: ...non so ti aveva dato una scadenza?

PINI Gianluca: eh?

PRATI Gianluca: ti aveva dato una scadenza?

PINI Gianluca: no, non mi ha dato una scadenza....

PRATI Gianluca: e allora dai! Domattina vieni con quella, tanto ci vediamo...

PINI Gianluca: okay

PRATI Gianluca: e, e ...

PINI Gianluca: va bene

PRATI Gianluca: ...dopo la mandi domani dopo...

PINI Gianluca: va bene

PRATI Gianluca: ...per me va bene, per me va benissimo...insomma!

PINI Gianluca: okay, io spero sia apprezzato il ...

PRATI Gianluca: ...no infatti (le voci si sovrappongono) per me è apprezzato troppo...infatti...

PINI Gianluca: comunque ne riparlamo domani...

PRATI Gianluca: eh (ride) perchè è tanta roba! Adesso...

PINI Gianluca: ...perchè se ce la faccio ci sono altri cinquanta mila Euro!

PRATI Gianluca: no! No, no, no...adesso...adesso stai lì! Cioè li praticamente fai centosette più settanta?

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: eh, basta! Adesso domattina ne parliamo

PINI Gianluca: va bene, okay

PRATI Gianluca: (ride) grazie, grazie

PINI Gianluca: cento...io li ho contati esattamente sono...centosei e trecento Euro arrotondati a centosette....

PRATI Gianluca: va bene...

PINI Gianluca: ...ci eravamo sbagliati di settecento Euro, quindi...

PRATI Gianluca: ...più tu ci aggiungi settanta tu!

PINI Gianluca: esatto!

PRATI Gianluca: dai, va a cagare ciao!

PINI Gianluca: okay ciao

PRATI Gianluca: ciao

PRATI non aveva alcun potere di interloquire sul prezzo, né dando consigli a PINI, né fornendogli indicazioni utili per orientare le sue proposte, soprattutto considerata la non conformità dei prodotti che aveva già consegnato, l'inadempienza nei tempi di consegna e la grave violazione delle clausole contrattuali in punto di caratteristiche dei prodotti consegnati. Ciononostante, PRATI concordava il contenuto della missiva che PINI avrebbe dovuto spedire alla VERSARI (e che poi, in effetti, spedì), dimenticando completamente il suo ruolo di DEC che gli avrebbe imposto, quantomeno, imparzialità e terzietà.

3. Manipolazione della rendicontazione dei dispositivi consegnati dalla CODICE s.r.l.

Dall'esame della documentazione complessivamente acquisita sia presso la AUSL sia presso la CODICE s.r.l. emerge che tutte le fatture emesse dalla CODICE srl all'ente sanitario romagnolo recavano l'indicazione del prezzo senza IVA, in forza della corretta applicazione della circolare dell'Agenzia delle Dogane che prevedeva l'esenzione di dazi ed IVA sui DM e DPI destinati agli enti pubblici ovvero a quelli di pubblica utilità. Anche nella rendicontazione compiuta da PRATI risulta, infatti, che la AUSL non aveva effettuato alcun pagamento di IVA. Tuttavia, ciò contrasta con gli elementi dell'indagine, da cui emerge l'intervenuta **manipolazione della rendicontazione**.

Infatti, i primissimi documenti di "svincolo diretto" firmati dalla VERSARI indicavano espressamente la non esenzione di dazi e iva (prima importazione del 2 aprile 2020).

Le conversazioni captate tra PINI e PRATI, sopra richiamate, avevano ad oggetto proprio l'accordo sulle modalità di restituzione dell'IVA da parte di PINI alla AUSL, così come di analogo contenuto erano le conversazioni tra PRATI e il suo collega RAFFAELE Marco, al quale si rivolgeva proprio per chiedergli come poter modificare nel sistema informatico dell'azienda le registrazioni fatte con dazi ed IVA, sostituendole con quelle fatte senza IVA in merito a merce già ricevuta (progr. n. 331.2 RIT

86/20 del 12.05.2020 delle ore 14.36 e progr. n. 475.2 RIT 86/20 del 18.05.2020 delle ore 13.19: all. n. 297 e all. n. 298 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In data **6 aprile 2020** veniva intercettata una conversazione tra PINI e PRATI nella quale, appena qualche giorno dopo la consegna dei primi due lotti di DM importati in data 2 aprile 2020, PINI così, ad un certo punto, dichiarava al suo interlocutore (progr. n. 219.2 RIT 81/20 delle ore 15.31; all. n. 276 della nota di P.G. del 07.12.2021) **“abbiamo trovato la procedura insieme al Direttore Generale delle Dogane per non pagare dazi ora non so...ora non so se quelli pagati ce li restituiscono”** e ancora **“quindi verranno scontati e poi le recuperiamo con altra merce”**.

PRATI in data **9 aprile 2020** concorreva a redigere insieme a PINI una missiva che quest'ultimo, poi, inviava alla VERSARI in data 10.04.2020. In essa così PINI scriveva alla AUSL **“Per completezza prego prendere opportuna nota ora per allora, che la scrivente ha dato mandato al proprio legale di chiedere il rimborso dei dazi pagati sulle prime due consegne pari a 1.167.200 pezzi. Qualora la richiesta fosse accettata da parte dell'ADM, gli importi restituiti Vi verranno accreditati per intero a rimborso di dazi non dovuti”**. PINI, effettivamente, promuoveva in data 12 maggio 2020 istanza di revisione, ottenendo il rimborso di tali dazi che, tuttavia, non risultano essere stati versati alla AUSL.

In una e-mail, inviata dalla VERSARI a PINI (e rinvenuta nella documentazione sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane), la Dirigente dell'azienda sanitaria spiegava il perché in data 1 aprile 2020 avesse optato per il pagamento dei dazi e dell'IVA (e non per la loro esenzione), alla luce della normativa appena entrata in vigore. Se, quindi, nell'ammontare complessivo della cifra pagata dalla AUSL della Romagna il prezzo di ogni singola unità di dispositivo era comprensivo di dazi e IVA, una volta scorporato il dovuto a titolo di imposta, il quantitativo dei dispositivi avrebbe dovuto essere maggiore rispetto a quello consegnato, non essendo emersa alcuna restituzione in denaro da parte della CODICE alla AUSL della Romagna¹⁸⁸.

La **manipolazione della rendicontazione, compiuta da PRATI**, rendeva di fatto **impossibile comprendere** quanti dispositivi effettivamente la AUSL della Romagna aveva ricevuto e quanti ne avrebbe dovuto ricevere, **una volta scorporato dal prezzo (indicato per ogni singola unità) i dazi e l'IVA**.

Per comprendere la non corretta gestione della rendicontazione da parte di PRATI, è sufficiente porre mente al seguente schema¹⁸⁹, dal quale si rileva visivamente la non corrispondenza tra dispositivi medici “caricati” (pari a 2.007.200) e quelli che, in realtà, dovrebbero essere stati consegnati in base alle fatture emesse dalla CODICE (pari a 3.019.200)¹⁹⁰:

Articolo 0012055239			
CARICO AUSL	TOTALE DEI DM	LOTTO	BOLLETTA DOGANALE
03/04/2020	499.200	20200321	4T 45303 H del 02.04.2020 (501.600 PZ) ¹⁹¹

¹⁸⁸ Va rilevato che nella rendicontazione della AUSL, della cui attendibilità occorre dubitare, risulta che la CODICE avrebbe consegnato come “regali” 2.500 mascherine chirurgiche. Tuttavia, se si potesse pensare che esse fossero state date a titolo di restituzione dell'IVA già pagata, in realtà la loro dazione era stata giustificata dalla AUSL stessa proprio come regalo per quelle che erano state riscontrate difettose.

¹⁸⁹ PRATI Gianluca, durante la perquisizione di aprile 2021, per rendicontare il numero dei DM e dei DPT acquistati da PINI, consegnava alla P.G. sei file Excel così nominati:

1. bolle Carico;
2. Movimenti0012055239;
3. Movimenti0012055752;
4. Movimenti0017001548;
5. Movimenti0017001771;
6. Ordini.

Nei file “Movimenti0012055239” - oltre alla voce “scarico scorta da richiesta” che indica la distribuzione delle mascherine chirurgiche nei vari reparti ospedalieri - sono indicati la data di carico, il quantitativo e il nome del lotto assegnato (ad ogni lotto è stato affiancato il corrispettivo della bolletta doganale).

¹⁹⁰ Cifra, questa, ancora diversa da quella che risulta dalle bollette doganale dalle quali risulterebbe che la AUSL della Romagna era destinataria di circa 4 milioni di dispositivi medici sub specie di mascherine chirurgiche.

¹⁹¹ Di questi 501.600 pezzi ne sono stati consegnati 499.200 perché i restanti (2.400 unità) sono andati distrutti durante il trasporto.

04/04/2020	668.000	XYZ	4T 180396 F del 03.04.2020 (668.000 PZ)
09/04/2020	780.000	9042020	4T 48805 R del 08.04.2020 (792.000 PZ)
16/04/2020	1.000.000	9042020	4T 50079 U del 14.04.2020 (600.000 PZ) 4T 50161 L del 14.04.2020 (400.000 PZ)
12/06/2020	60.000	L3-ZSC001	4T 67098 U del 10.06.2020 (60.000 PZ)
19/05/2020	-1.000.000	9042020	Reso ("switch") eseguito il 21/05/2020 a Forlì
TOT.	2.007.200		3.019.200

Per i rimanenti dispositivi, PRATI redigeva un altro rendiconto che, anche in questo caso, non consentiva di verificare le corrette quantità caricate rispetto a quelle importate/consegnate dalla CODICE:

Articolo 0012055752			
CARICO AUSL	TOTALE DEI DM	LOTTO	BOLLETTA DOGANALE
15/05/2020	352.800	I3 2004117	4T 54641 G del 28.04.2020 (310.000 PZ) ?
22/05/2020	940.000	I.E. 2004117	4T 54642 A del 28.04.2020 (680.000 PZ) ?
12/06/2020	2.500	LE-2004117	
TOT.	1.295.300		990.000

Anche in questo caso è particolarmente rilevante evidenziare la divergenza tra quanto "caricato" nel rendiconto della AUSL e quanto avrebbe dovuto essere consegnato secondo le fatture emesse dalla CODICE e le bollette doganali, con la conseguenza, in definitiva, che dal rendiconto fatto da PRATI risulterebbe la AUSL aver ricevuto 3.302.500 unità di dispositivi medici, mentre dalle bollette doganali risulterebbe un ammontare complessivo pari a 4.011.600.

Infine, va altresì rilevato che questa rendicontazione elaborata da PRATI risulta divergente da quella consegnata a giugno 2020 alla P.G. da parte della COCQUIO.

4. Predisposizione di missiva 5.5.2020 che PINI redigeva per giustificare il ritardo nella consegna

Altra condotta compiuta attivamente da PRATI attiene alla predisposizione della missiva che PINI avrebbe dovuto redigere (ed ha redatto) per giustificare il ritardo nella consegna per non pagare le penali previste per il gravissimo ritardo nella consegna dei dispositivi di protezione individuale.

In data **3 maggio 2020** PRATI e PINI si sentivano telefonicamente (prot. n. 3227.2 RII 81/20 delle ore 19.08; all. n. 288) e durante la conversazione, che aveva ad oggetto proprio la certificazione delle FFP2, PRATI suggeriva a PINI di inviargli una missiva, indicandogli altresì quello che avrebbe dovuto scrivere:

[...]

PRATI Gianluca: *eh allora tu mi scrivi che ce le hai in magazzino*

PINI Gianluca: *si*

PRATI Gianluca: *e che mi chiedi ehhhhh ce le hai dal giorno X insomma*

PINI Gianluca: *io se te ho dal giorno 27 mi sembra*

PRATI Gianluca: *ok e come concordato mi scrivi le tengo io al fine di ... di lasciare spazio libero ai magazzini dell'AUSL che so che in questo momento sono... come concordato tu metti*

PINI Gianluca: *certo si certo*



E, in effetti, in data **7 maggio 2020** PRATI e PINI si risentivano telefonicamente, accordandosi anche di vedersi di persona¹⁹² (progr. n. 3641.2 RIT 81/20 delle ore 9.45; all. n. 289 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: pronto

PRATI Gianluca: ciao buongiorno

PINI Gianluca: ubè! ciao buongiorno

PRATI Gianluca: ascolta, ubè! per quanto riguarda il deposito delle mascherine chirurgiche, allora Rita mi ha fatto vedere che ti ha scritto una lettera boh! in data 5.5.2020 che non so se l'hai vista?

PINI Gianluca: ..il deposito ...sì

PRATI Gianluca: ok!

PINI Gianluca: gli ho già risposto ieri io

PRATI Gianluca: ah! gli hai già risposto a questa lettera?

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: ah! a posto ..perchè non abbiamo

PINI Gianluca: ieri sera

PRATI Gianluca: ah! perchè qui i protocolli non l'hanno passata

PINI Gianluca: la anticipo se vuoi?

PRATI Gianluca: no, a me mi interessa solo un aspetto

PINI Gianluca: dimmi

PRATI Gianluca: nelle 352 mascherine ...mila

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: tu le hai già ?

PINI Gianluca: certo!

PRATI Gianluca: posso venire nel magazzino a fare una foto così la lascio agli atti ?

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: del fatto...allora facciamo così senti se sei d'accordo?...in adesso ti mando una e mail che ti dico (incomprensibile) mi dici ...posso venire a ...e te mi rispondi sì così (si sovrappongono le voci)

PINI Gianluca: quando volete

PRATI Gianluca: lascio anche il percorso tracciato

PINI Gianluca: assolutamente

PRATI Gianluca: così dopo...così dopo ci vediamo capito !

PINI Gianluca: va bene, ciao

PRATI Gianluca: ok! grazie

PINI Gianluca: va bene , ok!

PRATI Gianluca: ciao ciao

PINI Gianluca: ciao ciao

Il, infatti, dopo che PRATI e PINI si erano accordati in data 3 maggio 2020 sul contenuto della missiva da inviare alla VERSARI, PINI inviava il documento ma, poiché PRATI non l'aveva ancora visto, voleva accertarsi con PINI di quello che aveva scritto.

Quindi, PINI in data **7 maggio 2020** gli inoltrava via whatsapp la missiva redatta in data **05.05.2020**, contenente le indicazioni fornite da PRATI e pedissequamente seguita da PINI, al fine di giustificare (con asserzioni completamente false) il ritardo nella consegna dei DPI.

Tale condotta, in violazione dei suoi doveri di DPEC, veniva tenuta da PRATI anche in altra occasione: aumentando sempre di più il ritardo nella consegna dei DPI, in data **20 maggio 2020**, dopo essere stato informato da PINI mediante whatsapp che PINAIL non aveva ancora provveduto a rilasciare la necessaria certificazione in deroga, PRATI così lo istruiva (pag. 307 nota finale PG del 7 dicembre

¹⁹² L'incontro si concretizzava nella stessa giornata presso il magazzino della Codice, sito in Furti in via Aldrovandi n. 12 e vi partecipava, oltre a PRATI e a PINI, anche FIORE, come attestato dal servizio di c.e.p. effettuato dalla P.G. (all. n. 290 della nota di P.G. del 07.12.2021).

2021) "Per FFp2 parlare anche al telefono con Orietta perché i ritardi producono penali e vi accordate sulle motivazioni...ad es. Appunto ritardi INAIL ma è opportuno che ti confronti con lei".

5. Condotte volte ad occultare difetti e difformità dei prodotti

Anche in relazione alla segnalazione di difetti qualitativi della merce consegnata da CODICI, PRATI poneva in essere condotte che, lungi dall'essere estrinsecazione dei suoi poteri di controllo e verifica, erano volte solo ed esclusivamente a celare l'inidoneità e la difformità dei prodotti ricevuti.

In particolare, nella mattinata del 21 maggio 2020 PINI inoltrava a PRATI sulla piattaforma whatsapp un reclamo ufficiale rivolto dalla dott. ssa Renzi, in servizio presso l'Assistenza farmaceutica Ospedaliera di Rimini, nel quale costei lamentava la facile rottura degli elastici delle mascherine chirurgiche nel momento della trazione; nello specifico, il reclamo riguardava i dispositivi medici qualificati dalla AUSL M99 e, quindi, quelli del primo lotto (che, in realtà, avrebbero dovuto avere la certificazione CE Inspec).

Nonostante ciò, PRATI, invece di mostrarsi controllore imparziale della corretta esecuzione dell'appalto di fornitura, suggeriva palesemente a PINI cosa scrivere e cosa fare, dopo essersi debitamente confrontato con la COCQUIO.

Infatti, dopo aver ricevuto il reclamo da parte di PINI, PRATI contattava la COCQUIO (prog. n. 1081.2 RTI 86/20 del 21.05.2020 delle ore 10.23; all. n. 305 della nota di P.C. del 07.12.2021):

COCQUIO Teresa: pronto

PRATI Gianluca: Teresa scusa, a fronte di quella comunicazione che è stata inviata e protocollata Codice... rispetto alla mascherina che non va bene

COCQUIO Teresa: sì?

PRATI Gianluca: cosa deve fare lui?

COCQUIO Teresa: ah lui deve rispondere. Quella è una modalità normale di "dispositivo vigilanza"

PRATI Gianluca: non perché, non essendo abituato...cioè che cosa

COCQUIO Teresa: certo certo

PRATI Gianluca: che cosa deve scrivere

COCQUIO Teresa: ah, lui deve rispondere...agli ehm...adesso guardo gli indirizzi che ci sono facendo le sue...le sue valutazioni, le sue controdeduzioni, dicendo insomma... che cosa può essere successo...se ha fatto delle verifiche sul lotto eeh,, che cosa intende fare... sono queste le cose insomma... come gestisce...come gestisce la sua...

PRATI Gianluca: magari magari gli dico che prima di mandarla ti chiami per vedere se ha scritto, se ha centrato la modalità di risposta?

COCQUIO Teresa: sì va bene, va bene...

PRATI Gianluca: per non fargli rispondere una cosa, che dopo lui magari si mette a scrivere chissà che, "quella cosa magari è tenuta più easy" capito?

COCQUIO Teresa: sì cioè questa diciamo è una modalità ehm... come devo dire... classica della "dispositivo vigilanza" con cui gli operatori segnalano quando trovano delle... cioè... non conformità

PRATI Gianluca: sì sì

COCQUIO Teresa: adesso mi sembra di averla letta se è quella che ho visto stamattina...li parla dell'elastico che si è staccato...

PRATI Gianluca: sì

COCQUIO Teresa: che...esatto. E quindi... di solito le ditte rispondono che hanno fatto una verifica sul lotto e...hanno riscontrato lo stesso problema e per cui, non so, hanno messo in campo una serie di azioni oppure non è stato riportato lo stesso problema potrebbe essere semplicemente un problema non solo...della singola mascherina



PRATTI Gianluca: adesso lui m'ha detto cosa devo rispondere che le sostituisco? [risata]

COCQUIO Teresa: aaahh!! no no no...cioè dovrebbe sostituire tutto il lotto...

PRATTI Gianluca: [incomprensibile] esatto no ma non ne abbiamo più poi...

COCQUIO Teresa: e infatti... infatti.

PRATTI Gianluca: no no ok adesso allora gli dico che... quello che mi hai detto, e poi gli dico prima comunque di mandarla ufficialmente ci confrontiamo che così...

COCQUIO Teresa: ma bene sì sì sì...

PRATTI Gianluca: per non scrivere delle cagate perché...

COCQUIO Teresa: no no no ok ciao

PRATTI Gianluca: ciao ciao

Chiusa la conversazione con la COCQUIO, PRATTI contattava immediatamente PINI per riferirgli quanto appreso dalla sua collega (progr. 1085.2 RIT 86/20 del 21.05.2020 delle ore 10.41; all. n. 306 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: pronto

PRATTI Gianluca: eeh... ciao ascolta...ehm... non l'avevo vista quella, praticamente ho parlato con la Cocquio, quelle sono segnalazioni normali che succedono normalmente mi ha detto...

PINI Gianluca: sì

PRATTI Gianluca: di solito il fornitore risponde dicendo che ha fatto le verifiche e che... conferma o meno che c'è un problema... di solito cosa... come funziona... che se uno conferma che c'è il problema ritira il lotto...

PINI Gianluca: nah

PRATTI Gianluca: altrimenti dice che ha verificato che...ehm... il lotto è a posto... può capitare in produzione che succeda questo...

PINI Gianluca: Sì ma è stato quello perché noi le avevamo acquistate quindi...

PRATTI Gianluca: ok esatto, quindi io... ehm... risponderci così però ho detto alla Teresa che quando hai buttato giù una bozza di risposta...

PINI Gianluca: sì

PRATTI Gianluca: la chiami che... gliela leggi un attimo per vedere se hai centrato il tema dopodiché...così come mi hai detto a me... ti rendi disponibile alla sostituzione poi in realtà...di cosa? Quindi ha detto boh...no... ehm...cioè vedi te dopo se uno è perché lì... cosa sostituisce... lei dice se sostituisce di solito si sostituisce il lotto, oppure se vuoi dire: posso rendermi disponibile...[incomprensibile] però non ho letto bene però di cosa parli di una mascherina?

PINI Gianluca: 20.

PRATTI Gianluca: eh ecco di 20 mascherine...quindi uno dice... ho verificato eh... non è...non capita... evidentemente c'è stato un problema su quello...

PINI Gianluca: io direi per il disagio sono pronto a...

PRATTI Gianluca: sì sì esatto...

PINI Gianluca: [incomprensibile] gratuita

PRATTI Gianluca: esatto, esatto. Se proprio... vuoi metterlo... e, e, e poi... boh... niente se invece rilevi che c'è un problema...

PINI Gianluca: no perché quando me l'avevi detto in l'avevo fatta verificare ma non...

PRATTI Gianluca: esatto esatto e poi aggiungerei che comunque ehm... quel lotto è terminato...

PINI Gianluca: sì

PRATTI Gianluca: e che sono già... in distribuzione da tempo... i nuovi lotti quindi che ad oggi è l'unica segnalazione che è pervenuta non so queste informazioni qui...

PINI Gianluca: sì

PRATTI Gianluca: nel senso che di quel lotto ne son state consegnate 400/500 mila non ricordo esattamente il numero...

PINI Gianluca: 500 e rotti mila...

PRATI Gianluca: *ok che comunque hai fatto le verifiche chim... non risultano altri problemi... che comunque altre segnalazioni non ci sono state e che comunque quel lotto è terminato e sono già stati consegnati nuovi tipi di lotto... nuove lotti*

PINI Gianluca: *perfetto.*

PRATI Gianluca: *e che ti rendi disponibile a... il tema lo metterei giù così, però dopo se ti confronti anche con Teresa prima di mandarlo così son sicuro che abbiamo centrato il tema ecco...*

PINI Gianluca: *perfetto.*

PRATI Gianluca: *ok... grazie.*

PINI Gianluca: *ok, grazie mille*

PRATI Gianluca: *ciao*

PINI Gianluca: *ciao ciao ciao*

In definitiva, invece di segnalare al RUP i difetti dei prodotti consegnati dalla CODICE, PRATI aiutava concretamente PINI a scrivere la lettera in risposta al reclamo, senza porsi né porre la domanda a PINI se effettivamente egli avesse verificato il prodotto e questo fosse stato adeguatamente testato.

PINI era il primo di tutti a sapere che solo materiale scadente poteva determinare la rottura degli elastici, come da lui stesso riferito a PRATI in un messaggio inviatogli in precedenza dal seguente tenore "quelle buone devono essere certificate per non strapparsi alla trazione" (msg del 16.03.2020 delle ore 10.23: all. n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Inoltre, va altresì rilevato che questa non era la prima segnalazione inerente alla difettosità delle mascherine consegnate da PINI ed in particolare proprio di quelle fornite nei primi due lotti degli inizi di aprile 2020. In data **16 aprile 2020**, quindi già più di un mese prima della lettera di reclamo, PRATI chiedeva a PINI la consegna delle certificazioni, in quanto doveva rispondere ad una interrogazione entro la mattina, sorta a seguito di una contestazione da parte di un medico di base che aveva segnalato proprio i difetti dei materiali scadenti utilizzati nelle mascherine consegnate. Nonostante ciò, PRATI non si limitava ad omettere di compiere qualunque doveroso approfondimento, alla luce delle ripetute segnalazioni, ma tramite questa condotta di "predisposizione" di email concorreva con PINI a celare la inidoneità e la non conformità dei DM consegnati, favorendo così la prosecuzione della frode nella pubblica fornitura ai danni dell'ente sanitario.

6. Condotte volte ad occultare irregolarità della fornitura durante l'esecuzione di ordine di esibizione G. di F. in data 29.04.2020

Altra condotta, volta a celare le irregolarità della fornitura della CODICE, veniva compiuta da PRATI durante l'esecuzione dell'ordine di esibizione, avvenuto in data 29 aprile 2020 da parte della Guardia di Finanza di Ravenna.

Mentre la Finanza era presso gli uffici di Pievesestina dell'azienda sanitaria per ricercare la documentazione inerente alla fornitura di mascherine da parte della CODICE s.r.l., PRATI, al di fuori di ogni valutazione di correttezza e opportunità, contattava reiteratamente PINI al fine di farsi trasmettere i certificati ancora mancanti.

La prima telefonata avveniva alle ore 12.20 (progr. n. 2816.2 RII 81/20: all. n. 283 della nota di P.G. del 07.12.2021); nonostante PRATI faccia riferimento ai NAS, in realtà l'ordine di esibizione era della Guardia di Finanza:

PINI Gianluca: *pronto*

PRATI Gianluca: *scusa il disturbo ciao*

PINI Gianluca: *ciao*

PRATI Gianluca: *senti, mi fai una cortesia se puoi? Tu hai mandato delle PEC a noi*

PINI Gianluca: *si*



PRATI Gianluca: al Provveditorato probabilmente, solo che non se le trovano e abbiamo i NAS, ovviamente che sono venuti a farvi visita e gli vorremmo dare le PEC che ci hai mandato, io ho provato a cercarle ma in non ho accesso al loro protocollo, ho accesso al mio, ma il mio non è uguale al loro

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: a me mi, l'ultima che mi hai mandato, secondo me ci interessa quella dove rispondevi al tempogramma, che gli avevi mandato la PEC hai presente?

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: eh, riesci a mandarmi una copia di quella PEC?

PINI Gianluca: ah certo, assolutamente

PRATI Gianluca: me la mandi a me che dopo gliela... perchè te hai mandato quella PEC lì, io adesso non ricordo altre PEC, a parte quelle del contratto iniziale

PINI Gianluca: io ho mandato quella PEC

PRATI Gianluca: quella c'è

PINI Gianluca: e ho mandato il tempogramma, e ho mandato quello della penale

PRATI Gianluca: esatto, se me le mandi per mail normale a me, che dopo io le stampo e gliele do, son tranquilli eh, giusto per dirti

PINI Gianluca: niente vabbè', sai com'è un tutto il casino che c'è in giro

PRATI Gianluca: sì sì loro adesso vogliono solo la documentazione, noi gliela diamo

PINI Gianluca: vabbè' dategli anche la lettera che ha fatto la (incomprensibile) perchè lui

PRATI Gianluca: no no gliela diamo tutto, gli abbiamo dato tutto

PINI Gianluca: fra l'altro io ho la certificazione italiana adesso, se ne hanno bisogno io gliela faccio avere

PRATI Gianluca: okay okay okay, no no ma sono ti dica, molto tranquilli e per me è più una cosa che devono fare più che, non è che sono venuti apposta ecco, sono venuti perchè per me lo stanno facendo dappertutto

PINI Gianluca: va bene

PRATI Gianluca: okay okay grazie, scusa, dopo ci sentiamo

PINI Gianluca: ciao

PRATI Gianluca: ciao ciao

I due si sentivano nuovamente, dopo un paio di ore. PRATI sollecitava PINI ad inviargli una "qualunque certificazione" da poter esibire alla Guardia di Finanza, concordando altresì una versione univoca da poter fornire (PRATI Gianluca: si sono spostati adesso sulle FP2 e io non mi trovo, che sicuramente anche quello me lo hai mandato, qualche certificazione sulle P2, se tu ne hai anche nuove rispetto a quello che ci consegnerai, se c'è le hai, gli do quelle progr. n. 2845.2 RII 81/20 del 29.04.2020 delle ore 14.32; all. n. 284 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Non pago, PRATI ricontattava dopo pochi minuti sempre PINI, chiedendogli di inviare alla VERSARI una e-mail nella quale indicare il prezzo praticato dalla CODICE per le FFP2, nonostante dovesse essere già ampiamente noto a PRATI che le aveva fatte ordinare in data 26 marzo 2020 dalla VERSARI (progr. n. 2850.2 del 29.04.2020 delle ore 14.40; all. n. 285 della nota di P.G. del 07.12.2021).

7. Sostituzione del carico consegnato il 12.06.2020 con mascherine inidonee di marca RESPILON

Come già illustrato, si attivava fattivamente per far sostituire il carico, già consegnato in data 12 giugno 2020, di 180 mila FFP2 con altrettante di marca RESPILON, ancorchè ritenute non idonee da parte del Servizio di Prevenzione Aziendale della AUSL della Romagna, impedendo definitivamente il rimborso dei circa 480 mila euro pagati anticipatamente (e di cui VERSARI aveva già avanzato richiesta di restituzione a PINI).

8. Predisposizione di missiva da inviare alla AUSL

Sempre in relazione alle FFP2, al fine di far evitare a PINI il pagamento di sanzioni per il ritardo e la accertata inidoneità del prodotto, concordando quindi una sostituzione della merce, PRATI concorreva con PINI nella predisposizione di una missiva da inviare alla Dirigenza della AUSL, tra cui la VERSARI, suggerendogli quello che avrebbe dovuto scrivere.

Eloquente, a tal proposito, la seguente conversazione, intercorsa tra i due in data **3 luglio 2020** (progr. n. 3350.2 RIF 86/20 delle ore 11.38; all. n. 323 della nota di P.G. del 07.12.2021):

Pini Gianluca: *Ciao...ciao.*

Gianluca Prati: *Ciao...ascolta, se non ho capito male ehm... allora io...tu dici: le nere...hanno un livello di protezione maggiore...*

Pini Gianluca: *Sì, che poi...ci sono nere...e bianche...cioè...sono tutte...ce ne sono due con la nanofibra, che filtrano anche i virus...loro han detto: le nere no perché se no non si vede se ...se c'è uno schizzo di sangue...non si vede, vogliamo quelle bianche.*

Gianluca Prati: *Ok...va bene.*

Pini Gianluca: *Quelle nere hanno anche i carboni attivi...costano un pelino in più ma non è quello il fatto...*

Gianluca Prati: *Ma sono le Repulson...le Repik...quelle che dicevi te?*

Pini Gianluca: *Le...le...le RESPI.ON...esatto.*

Gianluca Prati: *Le RESPILON ehm...ok.*

Pini Gianluca: *Però a me quelle costano...un botto. Io te le ...te le giro quasi a prezzo di costo no...allora ti dico sì, te...te le dò, te le sconto...*

Gianluca Prati: *Ma quelle sono quelle nere però...che non ho capito...le bianche no...*

Pini Gianluca: *No no le bia...no no c'erano bianche...c'erano...*

Gianluca Prati: *Ah c'erano...*

Pini Gianluca: *Una nera, una bianca...in nanofibra.*

Gianluca Prati: *Ok, ma la bianca in nanofibra...ehm...la nane...*

Pini Gianluca: *Mi han...mi hanno mandato la mail dicendo che vogliono quelle...*

Gianluca Prati: *Non...non l'ho letta. Ah ok...quindi ...la bianca in nanofibra che ti han detto che vogliono quella...qual è del...del messaggio che tu mandì...non ho capito...è il secondo modello? Quello che dici che è meno...meno protettivo no?*

Pini Gianluca: *No no no no...*

Gianluca Prati: *E' sempre la prima...però bianca.*

Pini Gianluca: *E' sempre la prima, con una forma leggermente diversa ...è bianca.*

Gianluca Prati: *Io farei...metterei allora...quello che hai detto te però toglierei le considerazioni in merito alla protezione...cioè non mi addentrerei a dire...aspetta che la ri..la ri..(SI ACCAVALLANO I E VOCI)*

Pini Gianluca: *eh ma è lì la...c'è la giustificazione del fatto che costa molto di più perché sono in nanofibra.*

Gianluca Prati: *Sì no però quello che dici...allora sino a...ehm eccn. quando dici: in alternativa...*

Pini Gianluca: *Sì...*

Gianluca Prati: *Ehm...ci sono bla bla...quelle lì... (Legge la mail inviata da PINI all'ASL -udb) in compensazione di aver bla bla ...in grado di (Incompr.) aspetta...(legge la mail ma è incomprensibile) ecco...toglierei...anche se con le FFP2 il grado di protezione personale sanitario (incomp.) più elevato stante la capacità (incomp.) cioè...toglierei la valutazione...*

Pini Gianluca: *Ok...*

Gianluca Prati: *Stante...perché tanto...l'hanno già rilevato dalle schede tecniche che gli hai mandato...cioè tu comunque dici ehm...ehm...scusa vado indietro nei periodi... "come potete comprendere, il DPI selezionato alla vostra ...è il massimo livello di protezione"...bla bla...*

Pini Gianluca: *Cioè questo qui, è il top! E' chiaro ce ne s...io ...cioè con quel...con quello che è stato pagato...(fossisce) scontando tutto quello che posso scontare...te ne do centosettanta e non centottantamila...*

Gianluca Prati: *Ah...non lo avevo notato questo...aspetta...*

Pini Gianluca: *Era quello il problema...cioè io quello che bis...che voglio capire è...lei vuole più pezzi che costino meno o mole della roba di altissimo livello anche se costano un po' di più...ma che poi...*

Gianluca Prati: No...loro dicono, loro dicono ehm...cioè a loro andrebbe bene avere la quantità di...ordinata e su questo rimarrei fermo...non farei delle quantità diverse perché dopo sì.

Pini Gianluca: Ok...

Gianluca Prati: E ti chiedono...ma puoi anche farmi uno sconto? Sì, no...punto.

Pini Gianluca: Cioè allora...io posso farti uno sconto...

Gianluca Prati: Sì...

Pini Gianluca: Io posso farti uno sconto...dandoti della merce...in merce chiaramente aumentandoti la quantità su quelle normali...

Gianluca Prati: No...mettendo su...rimaniamo sul fatto che le SPP ha...scelto le prime...

Pini Gianluca: Uhm...

Gianluca Prati: Eh...ah ho capito cosa dici...cioè però nel caso in cui scegliesse le prime...

Pini Gianluca: Sì...

Gianluca Prati: Te non riesci a darle centottantamila senza sconti, senza niente? Mantenendo quel prezzo...tu dici: no non ce la faccio...per capire io cosa hai scritto, cosa intendi...

Pini Gianluca: Allora, allora...in...intendo questo...ehm...intendo questo...che le...le...quelle che hanno scelto loro...a me costano molto molto di più...

Gianluca Prati: Ti costano molto di più e quindi...tu per mantenere il prezzo riesci a darne centasettantamila...

Pini Gianluca: Esatto. Poi loro mi dicono: "no, ce ne devi dare centottantamila"...se mi risponde così...va bè...eh...ho sbagliato io...(SI ACCAVALLANO LE VOCI) ha sbagliato un fornitore...

Gianluca Prati: Sulle seconde...

Pini Gianluca: Sì...

Gianluca Prati: Ci stai...

Pini Gianluca: No...te ne do anche di più...cioè...ti abbasso il prezzo.

Gianluca Prati: Ehm...allora...ehm...fammi fare due...che ne parlo con la Teresa (COCQUIO -ndr) e poi ti richiamo...

Pini Gianluca: E senti cosa vuole poi, se lei mi dice: "guarda eh...mi mi sta bene che non mi fai lo sconto ma mi dai quelle nuove, quei centottantamila pezzi"...io cioè...voglio dire...l'errore è stato mio, lo pago e amen...

Gianluca Prati: Sì...aldilà dell'errore...dopo, sempre per correttezza, io ti dico la Orietta (VERSARI -ndr) ragiona anche poi sulle penali del ritardo...

Pini Gianluca: Certo.

Gianluca Prati: Quindi...vanno messe queste due cose insieme...infatti avevo detto magari parlagli...

Pini Gianluca: Eh ma infatti è due giorni che le scrivo: possiamo vederci così ci capiamo...però, non mi risponde...io prima di scrivere volevo...

Gianluca Prati: Non ti risponde perché in questo momento...vorrebbe chiuderla senza vederti da quello che ho capito.

Pini Gianluca: Ok...

Gianluca Prati: Per mille motivi...

Pini Gianluca: Va bene...

Gianluca Prati: Ehm...ehm...fammi fare a te, ti chiamo io...

Pini Gianluca: Ok...

Gianluca Prati: Parlo con la Teresa e poi dopo ti chiamo...

PRATI parlava con la VERSARI per conto di PINI, chiedendole cosa egli avrebbe dovuto scrivere nella e-mail con riferimento alle FFP2 e subito dopo lo ricontattava per riferirgli quanto dettogli dalla VERSARI (progr. n. 3362.2 RTI 86/20 del 03.07.2020 delle ore 12,28; all. n. 324 della nota di P.G. del 07.12.2021):

Pini Gianluca: Pronto...

Gianluca Prati: Allora, ho parlato con la Teresa e con l'Orietta...

Pini Gianluca: Sì.

Gianluca Prati: Allora...per quanto riguarda la risposta...ehm...darei, aspetto che la riprendo...scusa che ho fatto (incomp.) ehm...secondo me va bene quella che avevi mandato ma...toglierei le valutazioni di merito rispetto al più o meno protettivo...

Pini Gianluca: Uhm...uhm...

Gianluca Prati: Nel senso che...**(NEL CONTEMPO LEGGE LA MAIL DI PINI)** vediamo (incomp.) dieci giorni sul mercato...(incomp.) in alternativa...bla bla...per le quali potrei aumentare il numero in considerazione dei ritardi accumulati **(SI ACCAVALLANO LE VOCI)**...

Pini Gianluca: Su quello lì...

Gianluca Prati: Ecco toglierei...

Pini Gianluca: Sulle altre potrei fare un sconto...capito?

Gianluca Prati: Aspetta che non (incomp.) eh?

Pini Gianluca: Sulle seconde, quelle normali, diciamo così...non in nannibru...su quelle io potrei fare uno sconto quindi se l'obiettivo è quello di ridurre...

Gianluca Prati: No no...

Pini Gianluca: Il prezzo...

Gianluca Prati: Va bene anche centonovantamila...va bene anche così...però...toglierei la frase che dici...

Pini Gianluca: Certo...

Gianluca Prati: Anche se non lo FP...no anche se con...

Pini Gianluca: Sì sì chiaro la valutazione va lasciata alla SP.

Gianluca Prati: Sì esatto...**(PROSEGUENDO NELLA LETTURA DELLA MAIL)**...in attesa di poterla incontrare personalmente per definire quanto prima con lei le opportune variazioni dell'ordine"...oppure metti: "in attesa di ricevere risposta...senza incontrare...e...ringrazio"...ok...il resto, per me la puoi lasciare così...la risposta però ti dico già perché...

Pini Gianluca: Uhm...

Gianluca Prati: Di ehm...facciamo due passi avanti...lei ti dirà: ehm...centottantamila del primo modello...e ti mette le penali...

Pini Gianluca: Uhm...

Gianluca Prati: Dopodiché...come prevede il contratto...

Pini Gianluca: Certo...

Gianluca Prati: Tu fai le controdeduzioni...

Pini Gianluca: Sì...

Gianluca Prati: Tipo...i motivi per cui non sei riuscito a consegnare nei tempi...

Pini Gianluca: Certo.

Gianluca Prati: Ok? Mi guardo un attimo anche...eh...dopodiché sulle tute controdeduzioni lei ti farà una ulteriore proposta...

Pini Gianluca: Va bene...

Gianluca Prati: Capito? Per adesso quindi...lei...l'idea dell'Orietta è tu adesso ci scrivi così, lei ti dirà: centottantamila...eh...però al prezzo duetrentasei...e queste son le penali...tu mi fai una controdeduzioni su quello che lei ti propone...poi dopo lei ti riproporrà qualcos'altro ancora...

Pini Gianluca: Va bene...d'accordo...

Gianluca Prati: Ok?...E poi vediamo...dove arrivare...

Pini Gianluca: Uhm! Uhm! Ci sono dei problemi?

Gianluca Prati: Ehm...no, però...preferisco fare questo giro qui.

Pini Gianluca: Certo. No no no no...solo per sapere se c'era un'altra rottura di cazzo...

Gianluca Prati: No.

Pini Gianluca: Io qua non ne...cioè non ne posso più di...

Gianluca Prati: No...**(RIDE)**...

Pini Gianluca: V'evamente...(incomp.) io ho fatto...ho fatto tutto quello che potevo fare..

Gianluca Prati: In realtà...il contesto, tu lo vedi è un contesto di carattere generale...nel senso che...

Pini Gianluca: Sì sì sì...

Gianluca Prati: Non c'è una questione particolare...l'attenzione è su tutto...e quindi adesso tutti...guardano tutto...quindi però sempre all'interno dell'area contrattuale lei dice: io gli rispondo così, dopodiché abbiamo anche il paracadute...però io

gli rispondo il mio preferito...dopo di che lui fa le controdeduzioni e poi...cioè andremo avanti così...però lasciamo che faccia anche dei ragionamenti...che tanto sono (incomp.)

Pini Gianluca: Ottimo grazie...

9. Modifica dei dati contenuti nel database dell'AUSL durante esecuzione ordine di esibizione G. di F. del 23.06.2020

Durante l'esecuzione dell'ordine di esibizione compiuta dalla Squadra Mobile della Questura di Forlì in data **23 giugno 2020**, al fine di celare le irregolarità anche contabili nella rendicontazione dei dispositivi consegnati da PINI, PRATI, per il tramite di una sua collaboratrice, procedeva alla modifica dei dati contenuti nel database dell'azienda sanitaria, in modo da consegnare alla P.G. estratti di rendiconti non confacenti alla realtà delle cose.

Durante l'espletamento di questa attività di indagine presso gli uffici della AUSL della Romagna a Pievesestina, PRATI era fuori città e veniva reso edotto di tale circostanza da altri suoi collaboratori; appena appreso ciò, contattava la sua collaboratrice, Federica SCARDETTA, chiedendole di estrarre alcuni documenti relativi alla CODICE (progr. n. 2695.2 REI 86/20 del 23.06.2020 delle ore 14.26: all. n. 317 della nota di P.G.).

SCARDETTA Federica: pronto!

Gianluca Prati: sei in ufficio?

SCARDETTA Federica: sì

Gianluca Prati: ascolta c'è la Procura dalla...dalla Orietta

SCARDETTA Federica: uhm uhm!

Gianluca Prati: eh...vogliono dei dati

SCARDETTA Federica: uhm!

Gianluca Prati: tirami fuori per cortesia i movimenti di carico e scarico reso

SCARDETTA Federica: uhm

Gianluca Prati: relativi all'ordine della ditta CODICE

SCARDETTA Federica: carico scarico reso ditta CODICE...sì!

Gianluca Prati: li stampi...poi quando li hai tutti

SCARDETTA Federica: uhm uhm!

Gianluca Prati: me li...mi chiami

SCARDETTA Federica: uhm uhm!

Gianluca Prati: e mi dici cosa c'hai...

SCARDETTA Federica: okay!

Gianluca Prati: ...così io ci faccio una pensata e poi li porti di là dall'Orietta

SCARDETTA Federica: va bene

Gianluca Prati: così ti dico se aggiungere a penna due o tre cosine

SCARDETTA Federica: va bene

Gianluca Prati: uhm, grazie, ciao

SCARDETTA Federica: ciao

Gianluca Prati: ciao

Come si può evincere dall'ordine di esibizione, esso aveva un contenuto generico e in nessun modo riferito né a PINI né alla CODICE s.r.l., eppure il pensiero di PRATI si era rivolto immediatamente alla fornitura da parte di tale società. Significativo è poi il fatto che il PRATI già intendesse manipolare la documentazione da esibire alla P.G., aggiungendo a penna alcune cose.

Il due si risentivano dopo alcuni minuti, alle ore 15.49 (progr. n. 2703.2 REI 86/20: all. n. 318 della nota di P.G. del 07.12.2021), parlando nei seguenti termini, al fine di apportare delle modifiche al registro di carico e scarico con lo scopo di celare così le rilevanti anomalie nei quantitativi delle consegne:

Gianluca Prati: scusa, sono qua
 SCARDETTA Federica: ti invio la mail?
 Gianluca Prati: no perché non riesco a vederla, dimmi cosa c'hai!
 SCARDETTA Federica: io ho eh...ho tirato fuori i carichi e lo scarico per oggetto di reso
 Gianluca Prati: no, aspetta! Io voglio sapere movimento per movimento che movimento hai?
 SCARDETTA Federica: allora ho il tre di aprile....ti dico le date?
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: vuoi che ti faccia una video chiamata?
 Gianluca Prati: no!...
 SCARDETTA Federica: okay
 Gianluca Prati: Il tre aprile?
 SCARDETTA Federica: il tre aprile ho movimento di carico...
 Gianluca Prati: quantità?
 SCARDETTA Federica: 499.200
 Gianluca Prati: okay, poi hai un altro movimento di carico?
 SCARDETTA Federica: sì, il quattro di aprile
 Gianluca Prati: sì...di?
 SCARDETTA Federica: eh...di 668.000
 Gianluca Prati: okay, poi? Cos'hai un altro movimento di carico
 SCARDETTA Federica: poi sì, il nove
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: di aprile sempre
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: 780.000
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: poi il sedici di aprile un altro carico di un milione
 Gianluca Prati: sempre sullo stesso codice?
 SCARDETTA Federica: sì sempre sullo stesso codice
 Gianluca Prati: okay
 SCARDETTA Federica: poi il quindici di maggio invece, abbiamo cambiato codice
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: e abbiamo un carico di 352.800
 Gianluca Prati: okay, poi?
 SCARDETTA Federica: poi il diciannove di maggio abbiamo fatto il reso, quindi
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: abbiamo meno un milione del codice precedente
 Gianluca Prati: sì
 SCARDETTA Federica: quello duetrenove
 Gianluca Prati: e il carico dopo quando lo abbiamo fatto?
 SCARDETTA Federica: il carico poi lo abbiamo fatto in data dodici giugno
 Gianluca Prati: quindi dal diciannove maggio al dodici giugno non abbiamo caricato niente?
Impossibile!
 SCARDETTA Federica: abbiamo caricato, sì!
 Gianluca Prati: ah!
 SCARDETTA Federica: c'è un carico in mezzo
 Gianluca Prati: il carico dopo ti ho chiesto, quale è stato dopo il diciannove maggio? Di novecento sessanta...di novecento quarantamila...che io vado a memoria
 SCARDETTA Federica: sì
 Gianluca Prati: di quando?
 SCARDETTA Federica: il ventidue di maggio
 Gianluca Prati: okay! Il diciannove maggio che giorno era?



SCARDETTA Federica: il diciannove maggio...il diciannove era un martedì

Gianluca Prati: uhm, noi ci abbiamo messo tre giorni a fare poi il carico...perché ci abbiamo messo tre giorni! Lui il diciannove è venuto a prenderli la sera, il ventidue abbiamo fatto il carico (ndr Prati sta facendo mente locale ad alta voce)... ma la bolla è del...di che data è?

SCARDETTA Federica: è che questa è la data di NFS...la bolla ha la data dell'otto aprile

Gianluca Prati: no, la bolla del 22 maggio ha la data dell'otto aprile?! Impossibile!

SCARDETTA Federica: no, no, è quella lì che si aggancia perché la bolla è la stessa...

Gianluca Prati: sì

SCARDETTA Federica: ...però si aggancia...okay...la bolla...quella di Fernando dici?

Gianluca Prati: cioè io...

SCARDETTA Federica: io diciannove maggio ho solo ...

Gianluca Prati: però il ventidue maggio quando ci hanno consegnato...

SCARDETTA Federica: uhm!

Gianluca Prati: devono aver consegnato con una bolla!

SCARDETTA Federica: sì, la bolla dell'otto aprile! L'hanno...

Gianluca Prati: no, agganciata alla bolla dell'otto aprile okay! Però hanno consegnato con un'altra bolla

SCARDETTA Federica: di 949.000 pezzi?

Gianluca Prati: eh certo!...quindi nella bolla di carico c'è indicata la bolla dell'otto aprile?

SCARDETTA Federica: sì...bolla è la stessa! È la quattrocentoquattro che era stata...

Gianluca Prati: no, allora lì mi fai un appunto e mi metti bolla di carico citata ai fini della liquidazione e ci metti...recuperi la bolla di carico reale, la bolla con la quale lui ha veramente consegnato che ci deve essere per forza! Che già avevo detto di caricarla sul VMS da qualche parte...

SCARDETTA Federica: scusami, bolla di carico?

Gianluca Prati: ehm ehm

SCARDETTA Federica: citata?

Gianluca Prati: citata ai fini...(ndr cade la linea)

Caduta la linea, i due si ricontattavano (prog. n. 2707.2 RFI 86/20 del 23.06.2020 ore 15.12; all. n. 319 della nota di P.G. del 07.12.2021);

Gianluca Prati: Fede, allora?!

SCARDETTA Federica: eccomi...allora eh...i 940.000 pezzi sono arrivati con DDT numero dieci che è un DDT decente e che si capisce un po' tutto, il ventuno maggio è stato accettato...

Gianluca Prati: eccò!

SCARDETTA Federica: ...di 940.000 pezzi...

Gianluca Prati: allora nella bolla...in quel momento da 940.000 eh dici ricevuto con movimento DDT del!

SCARDETTA Federica: quindi cancello questo che c'è scritto riferimento bolla?

Gianluca Prati: cioè in NFS è giusto che ci sia scritto l'otto aprile se no non si capisce più niente...

SCARDETTA Federica: uhm uhm!

Gianluca Prati: ...però...

SCARDETTA Federica: e sotto nel corpo...nella

Gianluca Prati: ci metti ricevuta con bolla numero...

SCARDETTA Federica: sotto ho scritto bolla di carico

Gianluca Prati: esatto

SCARDETTA Federica: ...bolla di carico indicata per garantire la tracciabilità della liquidazione, ma la merce

Gianluca Prati: esatto!

SCARDETTA Federica: ma la merce ricevuta

Gianluca Prati: con bolla numero

SCARDETTA Federica: DDT numero dieci

Gianluca Prati: numero dieci del

SCARDETTA Federica: ventuno maggio

Gianluca Prati: per il quale non seguirà fatturazione

SCARDETTA Federica: per il quale non seguirà fatturazione (ndr sta digitando al computer)

Gianluca Prati: okay! Poi tu hai un carico di sessantamila...quando?

SCARDETTA Federica: di sessantamila ce l'ho il dodici giugno
 Gianluca Prati: uhm! E poi c'hai le centottantamila FP2
 SCARDETTA Federica: ...e poi c'ho un altro carico duecentocinquante...
 Gianluca Prati: sì, omaggio!
 SCARDETTA Federica: il dodici giugno
 Gianluca Prati: omaggio... è omaggio?
 SCARDETTA Federica: è omaggio riga...il prezzo è zero quindi è omaggio
 Gianluca Prati: si scrivilo sopra alla stampa, omaggio
 SCARDETTA Federica: omaggio, okay!
 Gianluca Prati: e poi hai eh...quello di centottantamila FP2
 SCARDETTA Federica: sì che è a parte, un altro ordine
 Gianluca Prati: okay! Allora tu prendi questi movimenti di carico e di reso e glieli dai, senza dargli bolla e senza dargli niente, vediamo se rompono le balle!
 SCARDETTA Federica: l'unica cosa è che non so se hai presente come è fatta l'estrazione...ti calcola l'ordinato e i tremilioni e settecento...settemiladuecento pezzi te lo mette ogni riga...quindi loro... io sotto gli ho fatto la somma io per fargli capire che non è che devono sommare...cioè ogni volta ripete dei tre milioni settemiladuecento pezzi ordinati, io te ne ho consegnati quattrocentonovantanove, dei tre milioni te ne ho consegnati trecentosessantotto, dei tre milioni seicento...
 Gianluca Prati: è rimasto sempre tre milioni e tre o è cambiato quel numero?
 SCARDETTA Federica: ah, è cambiato perché...
 Gianluca Prati: amo è quello che non gli volevo far veder!
 SCARDETTA Federica: eh, quindi i non glielo do quello....quale devo dargli? Mi fermo a numero dell'ordine e...
 Gianluca Prati: no numero dell'ordine, tu gli dai i movimenti di carico e resi. Nella stampa dei movimenti di carico bisogna che non venga fuori il numero...eh la quantità dell'ordine!
 SCARDETTA Federica: e quindi i dati relativi agli ordini non li metto?
 Gianluca Prati: no
 SCARDETTA Federica: ... (le voci si sovrappongono) ...ordinati, il numero d'ordine...
 Gianluca Prati: no, no, no...
 SCARDETTA Federica: eh...allora neanche l'omaggio? ...O l'omaggio lo scrivo...
 Gianluca Prati: no omaggio che è omaggio, voglio che ci sia scritto che è omaggio! ...Ma anche a penna...omaggio!
 SCARDETTA Federica: okay!
 Gianluca Prati: l'importante che nella stampa non ci sia la quant...gli ordini li hanno già! Quelli che devono avere...
 SCARDETTA Federica: ah io...qui dice...il tipo di movimento che è carico o scarico. Il tipo di movimento in NTFF che chiama i ...erre rini per il reso...
 Gianluca Prati: uhm uhm!
 SCARDETTA Federica: il movimento, numero di NTFF e movimento, la data...
 Gianluca Prati: ma ...che è un reso si capisce o uno deve conoscere la traduzione del codice?
 SCARDETTA Federica: ah li gli ho scritto io, carico e scarico
 Gianluca Prati: ah, okay, okay!
 SCARDETTA Federica: lo scarico l'ho messo in rosso
 Gianluca Prati: no carico scarico, reso devi scrivere non scarico
 SCARDETTA Federica: ah reso
 Gianluca Prati: senno loro non capiscono
 SCARDETTA Federica: okay, reso! L'ho messo in rosso il rettangolino
 Gianluca Prati: uhm!
 SCARDETTA Federica: e la data in NTFF
 Gianluca Prati: come hai fatto a metterglielo in rosso, loro vogliono la stampa del sistema non vogliono un Excel eh?!

SCARDETTA Federica: e come faccio?!

Gianluca Prati: ah devi fare tutte le stampe dei carichi e tutte le stampe degli scarichi...dei resi...e nella stampa, se c'è scritto otto aprile bla bla...gli metti...

SCARDETTA Federica: ah perché tu il cartaceo...proprio...cioè la stampa...

Gianluca Prati: loro vogliono il cartaceo, è la Procura non è che gli mandi dei file!

SCARDETTA Federica: ah, okay va bene!

Gianluca Prati: okay, quindi stampi queste cose che ci siamo detti e con queste informazioni l'ordine e la quantità non ci deve essere, ma mi sembra che non ci sia...e poi la dai all'Orietta!

SCARDETTA Federica: ah ma c'è sicuro l'ordine! ...ci guardo Gianluca vedo cosa...

Gianluca Prati: se c'è glielo...è un PDF lo sbianchetti con un PDF poi glielo stampi!

SCARDETTA Federica: okay, io mi fermo ai dati del fornitore, i movimenti di carico e scarico e i riferimenti di bolla, punto!

Gianluca Prati: sì

SCARDETTA Federica: il numero di ordine eh...non la metto niente...

Gianluca Prati: la quantità caricata, la scadenza caricata, tutte ste robe qua!

SCARDETTA Federica: quantità caricata, okay! Quantità caricata, okay va bene (ndr sta scrivendo al computer)

Gianluca Prati: okay, grazie ciao

SCARDETTA Federica: ciao

Appare quindi che PRATI, per il tramite della ignara VERSARI, faceva consegnare alla P.G. non solo parte della documentazione richiesta, ma apportava delle modifiche sui dati del sistema, in modo da falsificare gli stessi, non corrispondenti alla realtà delle movimentazioni.

PRATI, al fine di assicurarsi che la sua collaboratrice avesse correttamente seguito le sue direttive, la ricontattava (progr. n. 2710.2 RIT 86/20 delle ore 15.34; all. n. 320 della nota di P.G. del 07.12.2021):

Gianluca Prati: sì pronto

SCARDETTA Federica: Gianluca, Gianluca

Gianluca Prati: sì sì

SCARDETTA Federica: senti allora sono qui con Stefano, abbiamo fatto le stampe del documento di carico quello in pdf con l'immaginetta hai presente?

Gianluca Prati: uhm

SCARDETTA Federica: sì, l'unica cosa non compare l'omaggio, quindi ce l'ho scritto a penna?

Gianluca Prati: a penna sì sì

SCARDETTA Federica: ok e la nota che vuoi inserire la metto a penna o devo inserirla come...

Gianluca Prati: se la riesci ad inserire dal sistema è più bello sennò mettilo a penna

SCARDETTA Federica: (incomprensibile)

Gianluca Prati: sì, sì se puoi metterlo fallo

SCARDETTA Federica: ok allora modifico il pdf e il documento eeh ok

Gianluca Prati: ciao grazie

SCARDETTA Federica: ciao

E ancora, dopo alcuni minuti, PRATI risentiva la collaboratrice che voleva essere sicura di aver compreso bene il da farsi nella stampa del registro informatico di carico e scarico (progr. n. 2713.2 RIT 86/20 delle ore 15.55; all. n. 321 della nota di P.G. del 07.12.2021):

Gianluca Prati: dimmi Fede

SCARDETTA Federica: eccomi più non ti disturbo più...ehm qui nelle stampe c'è scritto anche riferimento dell'ordine e lotto in scadenza

Gianluca Prati: basta che non ci sia la quantità va bene

SCARDETTA Federica: no, c'è solo la quantità caricata

Gianluca Prati: va bene, va bene

SCARDETTA Federica: *a quella ci ho scritto Maggio e di là ci ho scritto quello che ci siamo detti.*

Gianluca Prati: *bene, bene ottimo*

SCARDETTA Federica: *glielo vado a portare? All'Orietta?*

Gianluca Prati: *si si credo che ci siano ancora si*

SCARDETTA Federica: *ok*

Gianluca Prati: *grazie ciao ciao*

Infine, la collaboratrice ricontattava nuovamente PRATI nel tardo pomeriggio per riferirgli che la P.G. stava chiedendo anche i documenti di trasporto (DDT) e così i due dialogavano (progr. n. 2727.2 delle ore 17.49: all. n. 322 della nota di P.C. del 07.12.2021):

Gianluca Prati: *pronto*

SCARDETTA Federica: *Gianluca guardano i DDT*

Gianluca Prati: *eeh*

SCARDETTA Federica: *vogliono le copie dei DDT*

Gianluca Prati: *allora gli dai le copie dei DDT gli dai anche la copia del DDT del 10 Maggio*

SCARDETTA Federica: *si quella del numero che è arrivato l'altra volta?*

Gianluca Prati: *quella che è arrivata con le 940, no 10 Giugno cos'era non mi ricordo più*

SCARDETTA Federica: *il DDT nr.10 che stavamo dicendo prima*

Gianluca Prati: *si numero 10 si*

SCARDETTA Federica: *ok*

Gianluca Prati: *va bene, ma immaginavo che li volessero però è per quello che non volevo che ci fosse scritto 8 Aprile perché poi risulta una cazzata.*

SCARDETTA Federica: *mica l'avevi messo da parte te un plico?*

Gianluca Prati: *eh*

SCARDETTA Federica: *l'avevi messo da parte da qualche parte? un plico?*

Gianluca Prati: *io li avevo dati tutti mi sa alla Orietta se no se li ho, sono sul mio tavolo*

SCARDETTA Federica: *ok va be intanto adesso li stampo...prendo dieci minuti un attimo*

Gianluca Prati: *allora li dovrei avere sul mio tavolo anche perché... cerca i miei perché nei miei ho fatto firmare a lui che il lotto e la scadenza che non c'era scritto qual era quindi cerca da me, sicuramente ci sono poi non ci sono tutti perché io quelli degli ultimi non li ho*

SCARDETTA Federica: *allora...(fransa in cerca documenti:ione) va be tanto se mi scarico quelli che sono caricati sul VMF sono quelli?*

Gianluca Prati: *sono quelli però quello che io è con la firma del lotto e la scadenza, ma sul tavolo grande quella*

SCARDETTA Federica: *sul tavolo grande...però ci sono tanti...si allora questo ad esempio è quella del primo aprile con 208[incomprensibile]*

Gianluca Prati: *se è quella giusta son tutte una vicina all'altra si che le avevo tenute li ok allora dovrete averli anche firmati da lui ci deve essere sopra una sigla dove dice il lotto e la scadenza*

SCARDETTA Federica: *uu Gian...*

Gianluca Prati: *Gianluca si si chiama come me*

SCARDETTA Federica: *ok a lotto si in scadenza con una firma, ok quindi prendo questo, lotto in scadenza ok la firma originale ok mi faccio le copie*

Gianluca Prati: *si si però li non ci son tutti e mancano appunto gli ultimi*

SCARDETTA Federica: *si si adesso controllo cosa ci manca*

Gianluca Prati: *ok ciao*

Dolo

Queste condotte, lungi dall'essere frutto di colpa, sono state poste in essere da PRATI con dolo, in piena conoscenza non solo della non conformità dei prodotti consegnati da PINI alla AUST, ma anche e soprattutto della realizzazione da parte del PINI di condotte artificiose volte a celare la difformità e la



inidoneità del prodotto consegnato, contribuendo così fattivamente alla prosecuzione fraudolenta della fornitura pubblica.

Il previo concerto con PINI e la volontarietà degli omessi controlli e delle condotte commissive nell'agevolare da parte di PINI la frode all'ente pubblico sanitario nella esecuzione della pubblica fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale emerge, dunque, dai seguenti elementi.

1.

PRATI sapeva che i dispositivi medici acquistabili dalla AUSL dovevano avere la certificazione CE e dovevano rispettare le norme tecniche di riferimento. Infatti, alle ore 16:43 del 15.03.2020 PRATI inviava un messaggio vocale a PINI in cui gli rappresentava che la Regione, per l'autorizzazione all'acquisto di mascherine, aveva chiesto che la merce fosse certificata e che arrivasse in brevissimo tempo, indicandogli altresì le norme tecniche richieste "UNI EN 14683" e "UNI EN 10993" (pag. 267 nota finale PG del 7 dicembre 2021).

Risultavano, quindi, a lui ben note quali erano le norme tecniche previste dalla normativa affinché i dispositivi medici potessero essere ritenuti conformi agli standard europei e nazionali di sicurezza ed efficacia.

2.

Il certificato INSPEC UK (con indicazione di norme tecniche diverse da quelle appena citate) veniva inviato da PINI a PRATI per e-mail in data 22 marzo 2020 e consegnato in formato cartaceo in data 5 aprile 2020. Pur già nominato DEC, PRATI si era accorto della difformità soprattutto in punto di norme tecniche richiamate non pertinenti e, quindi, della anomalia rilevabile *isto oculis* dalla mera lettura del certificato.

3.

In data 31 marzo 2020, nonostante l'apparente possesso di certificazione CE, PINI inviava a PRATI una e-mail nella quale si chiedeva di predisporre, a firma di un Dirigente della AUSL, una dichiarazione nella quale si affermasse, in contrasto con quanto stabilito nell'Accordo Quadro, che la AUSL si impegnava a richiedere all'ISS un "parere favorevole" prima dell'utilizzo dei D.M. (all. n. 266 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il giorno seguente, in data 1 aprile 2020, PRATI faceva sottoscrivere alla COCQUIO il noto "parere favorevole" nel quale costei, per conto della AUSL, attestava esattamente il contrario, cioè che i D.M. non necessitavano di alcun parere dell'ISS.

4.

In data 14 aprile 2020 PRATI chiedeva a PINI di consegnarli nuovamente le attestazioni riguardanti l'applicazione delle norme tecniche pertinenti ai dispositivi medici, senza alcun esito, in ciò emergendo l'eclatante inadempienza del dovere di controllo da parte del PRATI, a distanza di un mese dalla stipula dell'accordo quadro (pag. 286 nota finale PG del 7 dicembre 2021).

5.

In data 29 aprile 2020 alle ore 13:59 PINI scriveva a PRATI (pag. 292 nota finale PG del 7 dicembre 2021) chiedendogli se necessitasse anche della certificazione italiana, nonostante questa documentazione non fosse assolutamente pertinente ai lotti già consegnati in precedenza (che avrebbero dovuto possedere certificazione CE INSPEC UK o SHENZHEN).

6.

In data 29 aprile 2020 PRATI e PINI parlavano al telefono in modo talmente chiaro da non lasciare adito ad alcun dubbio in ordine alla piena conoscenza da parte di PRATI dell'assenza di certificazione CE dei prodotti consegnati (dispositivi medici) e di quelli ordinati ed in attesa di consegna (FFP2) da parte di PINI e dalla loro non conformità rispetto alle caratteristiche pattuite (progr. n. 2845.2 RII 81/20 delle ore 14:32; all. n. 284 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questa telefonata, di cui si riporta integralmente il testo poiché è di assoluta rilevanza, acclarava chiaramente il **previo concerto tra PINI e PRATI** nel commettere il delitto di frode in pubbliche forniture.

Nella telefonata si comprende che:

PRATI sapeva che i dispositivi medici consegnati i primi di aprile 2020 erano privi di certificazione CE; PRATI sapeva, dalla email inviata da PINI in data 31 marzo 2020, che, essendo privi di certificazione CE, essi avrebbero dovuto ottenere la certificazione in deroga da parte dell'ISS;

PRATI non poteva, tuttavia, consentire che venisse scoperto che la merce consegnata da PINI era priva di marchio CE e, quindi, non poteva dichiarare né far dichiarare alla AUSL di assumersi l'impegno di richiedere la certificazione in deroga all'ISS;

per questo, PRATI redigeva e faceva sottoscrivere alla COCQUIO il "parere favorevole" nel quale veniva affermato il possesso del marchio CE e la non necessità della certificazione in deroga dell'ISS; PRATI sapeva che questo "parere favorevole" avrebbe evitato i controlli alle Dogane e che PINI lo aveva utilizzato, anche per importazioni diverse dalla prima proprio con tale scopo.

PRATI Gianluca: Gianluca senza

PINI Gianluca: dammi

PRATI Gianluca: si sono spostati adesso sulle FP2 e io non mi trovo, che sicuramente anche quello me lo hai mandato, qualche certificazione sulle P2, se tu ne hai anche nuove rispetto a quello che ci consegnerai, se c'è le hai, gli do quelle

PINI Gianluca: quelle lì devo fare il percorso con l'INAIL.

PRATI Gianluca: il percorso con l'INAIL, certo, okay

PINI Gianluca: perché mentre quelle altre avete detto voi che andavano bene, non ho fatto il percorso perché io vi ho mandato la mail e tu mi hai detto no no niente percorso, facciamo il coso, ti ricordi no che c'è la lettera della COCQUIO?

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: queste qui voi non potete certificarle voi come DM, cioè come DPM, e quindi c'è per forza di cose il percorso dell'INAIL, quindi quelle te le do quando faccio il percorso dell'INAIL

PRATI Gianluca: ma nel... okay, quindi adesso noi ti abbiamo dato un okay, però io mi ricordo che noi ti abbiamo dato un okay su un prodotto che ci avevi mandato, dicenda...

PINI Gianluca: il problema che è legato alla spedizione che è in atto, e quindi i documenti seguono la spedizione

PRATI Gianluca: vabbè allora gli dico che stiamo facendo il percorso dell'INAIL e quindi ce le darai quando

PINI Gianluca: esatto nel momento in cui deposito all'INAIL, perché c'è, quando sai che ti arrivano fai la comunicazione e poi hai tempo tre giorni di dare tutti i documenti

PRATI Gianluca: okay, hai tempo tre giorni per avere i documenti chi? Tu?

PINI Gianluca: all'INAIL, sì, esatto

PRATI Gianluca: tu, ma che documenti gli dai?

PINI Gianluca: li devo preparare

PRATI Gianluca: ah li devi preparare

PINI Gianluca: test report, la scheda tecnica e...

PRATI Gianluca: che però adesso tu non hai?

PINI Gianluca: allora, io ce l'ho

PRATI Gianluca: no, per capire, ti faccio delle domande per capire io

PINI Gianluca: io ce l'ho, io ce l'ho e il discorso è che ho bisogno di averla firmata dal produttore e loro te la rilasciano solo nel momento in cui spediscono ed è insieme alla merce

PRATI Gianluca: quindi ancora non l'hanno spedita

PINI Gianluca: ancora la merce, la merce è in dogana a Hong Kong e deve partire

PRATI Gianluca: okay

PINI Gianluca: c'è in dogana a Hong Kong e domani ho il numero di spedizione

PRATI Gianluca: okay, quindi domani il numero di spedizione e arriva in Italia, una volta che è in Italia tu recuperi le...



PINI Gianluca: faccio il percorso INAIL

PRATI Gianluca: percorso INAIL e una volta che hai quello ci mandì tutti i certificati

PINI Gianluca: esatto, faccio il percorso INAIL, una volta che escono ve li giro, anzi una volta che ho già i certificati, scusami una volta che ho già il test report e tutto per fare il percorso INAIL, te lo anticipo, poi nel momento in cui mi da la validazione l'INAIL io ti giro anche la validazione

PRATI Gianluca: okay va bene, adesso stavo cercando semplicemente una mail dove c'era scritto da qualche parte a che prezzo me lo facevi pagare

PINI Gianluca: due due

PRATI Gianluca: e no lo so, però cercavo la mail (ride)

PINI Gianluca: ah okay

PRATI Gianluca: cercavo la mail che mi avevi mandato perchè secondo me loro¹⁹³ la vogliono e voglio vedere che in quella mail lì non ci fosse già anche qualche scheda perchè se c'era gliela tolgo a sto punto

PINI Gianluca: no la cosa più importante Luca e che noi non abbiamo fatto il percorso con l'Istituto Superiore di Sanità

PRATI Gianluca: gliel'ho già detto, gliel'ho già detto

PINI Gianluca: perchè io non voglio rotture di scatole su quelle eh

PRATI Gianluca: sì, no no no, gliel'ho già detto, è solo che loro adesso vogliono solo raccogliere i documenti che abbiamo, loro mi diranno ma perchè te le hai prese senza certificazione? Io gli dirò, no le abbiamo prese vincolando l'idoneità alla certificazione

PINI Gianluca: certo

PRATI Gianluca: dopo di che loro mi dicono ma perchè le hai pagate in anticipo? Perchè adesso sono su questa linea qui e io gli dirò perchè in quel momento il mercato era così

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: cioè cosa vuoi che ti dica

PINI Gianluca: e per averle, non si trovano tuttora quindi

PRATI Gianluca: dovevi pagarle prima, si si sì, no ma adesso era per capire, adesso volevo vedere giusto cosa avevo, va bene adesso gli dico così dai, eccole P2, le ho trovate... (sta leggendo) scusate il ritardo, bla bla, P2, bla bla, vincoli e caratteristiche tecniche, grazie, confermate due o tre aprile, vabbè' dopo lì tu mettevi dei giorni di consegna che non sono, però però però stavo guardando il prezzo, no a me interessava trovare una mail con il prezzo, perchè o me lo hai mandato per WhatsApp, comunque io ti ho fatto l'ordine, vaffanculo, quello è il prezzo che ce l'ho qua, aspetta che me lo hanno stampato così verifico anche se il prezzo era quello, io ho messo due e trentasei, però qui avevo ancora il...

PINI Gianluca: no alla fine tu mi hai detto devi farmi lo sconto e io ti ho detto due e due alla fine

PRATI Gianluca: okay, quindi due e due e quindi adesso in qui gli posso dire che il prezzo si è abbassato e gli posso dire due e due, più IVA

PINI Gianluca: si si

PRATI Gianluca: okay

PINI Gianluca: senza IVA adesso

PRATI Gianluca: ah adesso sì, però per dire il prezzo che mi davi era già al netto

PINI Gianluca: esatto

PRATI Gianluca: due e due

PINI Gianluca: al netto e poi c'era il discorso che io da lì ti ho già scontato

PRATI Gianluca: il dazio, okay, va bene lo faccio modificare, grazie

PINI Gianluca: mi raccomando Luca perchè sta storia degli SS, cioè se non la capiscono viene fuori un cinema eh

PRATI Gianluca: sì, no no ma

PINI Gianluca: io ho fatto i salti mortali per portarle

PRATI Gianluca: no no no

PINI Gianluca: chiaramente in deroga a tutto

¹⁹³ Il "loro" è riferito alla Guardia di Finanza che in quelle ore presso la AUSL della Romagna stava eseguendo un ordine di esibizione per acquisire la documentazione relativa all'appalto affidato alla CODICE.

PRATI Gianluca: per adesso, per adesso è tutto tranquillo, è che solo voglio raccogliere un pò di documentazione, quindi adesso io gli do quello che ho

PINI Gianluca: se vogliono spiegazioni glielo diamo

PRATI Gianluca: certo, no no no ma questi adesso vogliono solo dei dati

PINI Gianluca: io sono sempre andato in dogana facendomi vedere sempre con quella¹⁹⁴

PRATI Gianluca: sì sì, no no ma, tranquillo quindi io posso mettere due e due, quindi dopo di questo qui noi teoricamente noi dobbiamo ricevere una nota di accredito? Perché io ti ho versato quattro e ventiquattro... e ottocento

PINI Gianluca: sì... la nota di accredito

PRATI Gianluca: okay okay okay va bene adesso...

PINI Gianluca: è che dobbiamo attendere ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha messo il codice per fare l'esenzione IVA, come me lo mette io spero entro domani così chiudono il mese, ti faccio la fattura, ti faccio la nota di credito, di quello del FFP2 e ti mando il bonifico di ritorno

PRATI Gianluca: okay okay okay, va bene

PINI Gianluca: spiegbi che noi siamo

PRATI Gianluca: sì sì sì sì, glielo dico, okay, grazie, ciao

PINI Gianluca: ciao ciao

7.

Sempre in data 29 aprile 2020, PINI ammetteva chiaramente che vi erano irregolarità nella documentazione consegnata. In particolare, nel corso della conversazione, relativa alla documentazione trasmessa con e-mail del 24 marzo 2020 da PINI a PRATI, quest'ultimo era completamente disinteressato ad avere la reale e idonea certificazione, premendogli solo avere un qualunque "pezzo di carta" per giustificare l'ordine, incurante del fatto che esso fosse stato emesso per FFP2 specifiche, dotate di certa documentazione, mentre PINI chiaramente gli faceva comprendere che gli avrebbe consegnato merce diversa (progr. 2855.2 RIT 81/20 delle ore 14.46; all. n. 287 della nota di P.C. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: pronto!

PRATI Gianluca: scusami, ho trovato la mail

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: le, le...dimmi se per te è ancora buona che al limite gli do questa....allora praticamente è una e-mail che tu hai mandato a me...

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: ...il giorno 24 marzo...

PINI Gianluca: ci guardo subito eh!

PRATI Gianluca: ...sì (breve pausa in attesa che Pini verifichi)

PINI Gianluca: allora...dove (parolaccia) è!... Ho mandato a te?

PRATI Gianluca: il 24 marzo alle ore 22:09....

PINI Gianluca:ventiquattro marzo...eccolo qual...eh...sì è questa, fa vedere, fa vedere che controllo una cosa...

PRATI Gianluca: sì, sì, sì

PINI Gianluca: sì c'è la certi...c'è il certificato di conformità... mi sembra...

PRATI Gianluca: sì infatti!

PINI Gianluca: ...e...

PRATI Gianluca: no, no ma va benissimo questa qui, volevo solo sapere se era questa o le avevi cambiate...

PINI Gianluca: aspetta, aspetta perché....

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: ...devo guardare...devo guardare mi sa che...non vorrei aver fatto un pasticcio!

PRATI Gianluca: va beh, va beh!

¹⁹⁴ Riferito al fatto che PINI ad ogni importazione di dispositivi medici per la AUSL aveva prodotto in dogana il "pudere favorevole" reso dall'ignara COCCUO.

PINI Gianluca: eh qui non c'è l'appliance name...vediamo un po' report reference...allora...test k...allora il...allora solo....**allora il certificate compliance è di un'altra cosa, mi sono sbagliato....solo il test report e la foto**

PRATI Gianluca: okay, quindi...il certificato no il test report si

PINI Gianluca: (le voci si sovrappongono) non c'entra è un'altra cosa!

PRATI Gianluca: va bene, va bene. Il test report però va bene?

PINI Gianluca: è quello lì sì

PRATI Gianluca: ottimo

PINI Gianluca: lo ricontrolla un secondo, dammi un attimo

PRATI Gianluca: sì, sì, assolutamente

PINI Gianluca: voglio vedere...KN95 va bene! Devo cercare solo un punto di...

PRATI Gianluca: sì (Prati, in attesa che Pini faccia le sue verifiche, rivolgendosi a terza persona di sesso femminile, presente all'interno dell'ufficio, le risponde: "tu avevi scritto per me tutto bene e lo metto in copia anche per Simone, però dopo io Simone non lo sol'e mail è del 24 marzo...25 marzo. Io ti dico quando me l'hai mandata te? Vuò a vedere")

PINI Gianluca: mi dai due minuti che lo rileggo da una parte...

PRATI Gianluca: certo, mi richiami te...

PINI Gianluca: ...perchè non vorrei fare pasticci eh!

PRATI Gianluca: va bene mi richiami tu, ciao

PINI Gianluca: va bene ciao.

8.

Sempre in data **29 aprile 2020** PINI, ore **15.00.08**, poco dopo, inviava a PRATI un documento indicandolo come "certificato di conformità corretto", tramite whatsapp, certificato che risultava falso e comunque non idoneo, rispondendogli il PRATI che lo avrebbe usato (all. n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021 pag. 241).

9.

In data **6 maggio 2020** PINI inviava una missiva¹⁹⁵ alla Dirigente VERSARI, nonché a PRATI e alla COCQUIO in cui, in risposta ad una sollecitazione a rispettare i tempi di consegna delle FFP2 inviatagli proprio dalla VERSARI, così scriveva "Se infatti i 3 milioni di pezzi di "Mascherine monouso 3 veli" ordinati in data 16 marzo 2020 ricadevano pienamente nella deroga ex art 34 del DL del 2 marzo 2020, così come da voi validate in atti, ogni ordine aggiuntivo non dettagliatamente specificato nell'accordo quadro ricade senza dubbio nella fattispecie di validazione del successivo Decreto", affermando ancora una volta la mancanza di certificazione CE dei lotti di DM già consegnati alla AUSL della Romagna.

Il tenore di tale missiva, in realtà, poteva essere compreso appieno solo da PRATI, il quale era l'unico (tra i tre destinatari della e mail) a sapere che i dispositivi consegnati all'azienda sanitaria erano completamente privi di certificazione CE.

10.

In data **8 maggio 2020** la COCQUIO manifestava in maniera palese e chiara a PRATI tutte le perplessità sulle documentazioni consegnate da PINI e già a lui note. Egli, invece, di dare seguito ed approfondire, in qualità di DEC, quanto rappresentatogli dalla COCQUIO, cercava in tutti i modi dal farla desistere dal compiere ulteriori verifiche (progr. n. 38.2 RTI 86/20: all. n. 291 della nota di P.G. del 07.12.2021):

COCQUIO Teresa: Ah Gianluca sensami chh... sei in giro?

PRATI Gianluca: Ciao sì... sì, sto arrivando

COCQUIO Teresa: Ok...no niente sono ancora qui con l'Orietta perché chm... abbiamo ancora dei dubbi su sti certificati perché io avevo capito che quello ci avresti girato fosse a conclusione dei vari giri...

PRATI Gianluca: dell'Inail dici? parli delle P2 o delle masc... chirurgiche?

¹⁹⁵ Cfr. allegato rinvenuto nel dispositivo in uso a PINI ed inviato a PRATI il 07.05.2020: all. n. 260 e n. 261 della nota di P.G. del 07.12.2021

COCQUIO Teresa: Allora...parlo di tutte e due, adesso l'Inail devo ancora capire siamo...siamo sulle chirurgiche adesso...

PRATI Gianluca: sì...

COCQUIO Teresa: sulle chirurgiche ho capito che quello che ci ha girati doveva aver...doveva avere concluso il giro...

PRATI Gianluca: sì, sì.

COCQUIO Teresa: ah... invece la Regione mi dice di no, che sono due certificazioni che in realtà sono un presupposto per... ma manca dell'altro...

PRATI Gianluca: Di allora chiama... io... ho bisogno che...se lo chiamate mi fate una cortesia perché io... non cosa dire non...non sono un esperto [incomprensibile]

COCQUIO Teresa: però volevo...volevo... no no no ti volevo chiedere...avevo capito giusto era così che lui diceva

PRATI Gianluca: averli capito giusto, averli capito giusto. Lui mi ha detto che quei due certificati...combinati... hanno l'effetto del marchio CE. L'ant'è che lui...è lui che lo appone sulle confezioni. In Italia, che hanno questo marchio sono in tre, quindi la Regione ha espresso un parere rispetto a una cosa che sa o ha espresso un parere dicendo una cosa che non avendolo mai visto non lo sa. Perché bisogna anche riuscire a fare questo tipo di ragionamento...

COCQUIO Teresa: no no ma difatti non mica dire che sia oro quello che mi dicono però comunque bisogna...bisogna andarci dietro e non lo so

PRATI Gianluca: (incomp.) perché se la Regione l'ha detto che non va bene...allora evidentemente ha delle...degli elementi per poterlo dire, se dice che non lo sa...allora è un altro film...

COCQUIO Teresa: no no no loro dicono i due documenti che mi hai girato non sono a conclusione del percorso, loro devono concludere il percorso così mi ha scritto

PRATI Gianluca: allora guarda io l'ho capito che era concluso non vorrei aver capito male...perché può essere anche che abbia capito male. In comunque glielo avevo detto guarda che sicuramente per questi due certificati ti chiamerò o la Teresa o la S.P.P. perché... essendo la prima volta abbiamo bisogno di aver degli elementi che ci...aiutino a capire dov'è scritto che vanno bene...che li possiamo tenere come...

COCQUIO Teresa: e anche per l'FPF ti ha detto che era concluso il giro?

PRATI Gianluca: allora per l'FPF... da quello che ho capito lui ha... sì con i documenti che ci ha dato non ho capito che ne debba mandare altri...

COCQUIO Teresa: ok adesso...allora lì è un po' diverso perché lì mi diceva Molara che, perché il documento che mi ha mandato non c'è, faccio per dire, un timbro qualcosa dell'INAIL che dice ok... ma Molara mi dice in realtà dice io non ne ho mai visti di documenti così, quello che bisogna fare è andare sul sito INAIL e verificare e quindi quello ha detto me lo farà e ci guarda...ci guarda lui

PRATI Gianluca: ok

COCQUIO Teresa: e quello mi saprà dire insomma, invece sulle mascherine sono più in difficoltà perché non... cioè non so cos'altro andare a vedere cioè io ho guardato questo ECM e...c'è nel sito però... dice quello lì non ha valore e l'altro va concluso il giro, quindi adesso va bè... chiameremo lui e poi richiamerò la Regione vediamo un attimo

PRATI Gianluca: sì proma, no ma magari manca un documento e non ho capito io eh, lui mi ha detto la prossima settimana "sono a posto... ma io avevo capito devo etichettare tutto, mettendoci io il marchio..."

COCQUIO Teresa: Eh...eh...eh...va bene ok

PRATI Gianluca: perché io sono una delle tre aziende italiane abilitate alla certificazione che era un po' il tema che vi raccontavo ancora dieci dodici giorni fa, che lui ha detto io mi sono certificato in Italia siamo in tre a poter fare certificati italiani invece di avere un certificato cinese, tedesco, svizzero, io come azienda mi assumo la responsabilità totale di dire che è certificato perché io sono una tre delle aziende italiane che può dire che è... che può certificare". Poi, non mi chiedere come ha fatto io dopo non lo so lui come fa ad essere...però conoscendolo, come vi dicevo, ha anche già comprato le macchine per fare le mascherine cioè è uno che quando si muove si muove quindi...non lo so... magari ho capito male io voi potete dire Gianluca ha detto che è conclusivo però la Regione ha detto di no...

COCQUIO Teresa: il documento che lui dà...quello che firma lui diciamo così è del 20 Aprile quindi risale già a...a due tre settimane fa voglio dire...

PRATI Gianluca: ecco quando lui ha detto...

COCQUIO Teresa: questo ce l'avevo già in mano.

PRATI Gianluca: sì quando ha detto che lui può certificare io credo che mancasse il documento ECM dove c'è scritto che... in base a una scheda tecnica M... non mi ricordo cosa bla bla ...ehm...può essere certificato

COCQUIO Teresa: e infatti questa attestazione è del 7 Maggio. Per me era questa che lui stava aspettando.

PRATI Gianluca: esatto, esatto perché era la certificazione che gli dava l'ok a mettere il timbro. A questo punto il timbro dicendo "io sono uno di quei tre che lo può mettere, lo metto".

COCQUIO Teresa: va bene, va bene adesso...

PRATI Gianluca: io, in l'ho capita così purtroppo anche qui è una cosa nuova perché ...non l'abbiamo mai vista nessuno...

COCQUIO Teresa: certo certo va bene dai adesso poi facciamo altre due tre telefonate (si accavallano le voci)

PRATI Gianluca: io secondo me... se lo chiamate è meglio perché così mi aiutate anche a me a capire io ...l'avevo capita così e... poi dopo come dice chi è... se la Regione dice che non va bene per me non va bene cioè...

COCQUIO Teresa: ah no no io mi accerto

PRATI Gianluca: capito... dopodiché se la Regione ha un riferimento, facciamo parlare lui con la Regione in maniera tale che si chiariscano cioè... tanto per noi ehm... il percorso deve essere quello. Io so che ha discusso (PINI -ndr) mi diceva anche ieri con le dogane per questo motivo qui e... alla fine l'hanno fatto passare, perché gli dicevano ma te come sai a dire che hai il certificato... lui gli ha mandato tutta una serie di documenti e alla fine dopo mezz'ora che glieli ha mandati lo hanno fatto passare quindi evidentemente... bob

COCQUIO Teresa: ok... va bene, va bene. Chiaro. Volevo solo sapere dai perché queste cose sono un per tutti...

PRATI Gianluca: sì, si ha ragione però condividiamo questo percorso, voi gli fate una telefonata, lui vi dice delle cose, se vi convince bene altrimenti lo mettete in contatto con... cioè bisogna fare un tram... un triangolo con la Regione e fare in modo che dalla Regione ci dicano ok.

COCQUIO Teresa: ok. Va bene, va bene senz'altro ...grazie ci sentiam dopo ciao.

PRATI Gianluca: ciao ciao ciao

11.

Nonostante ciò, COCQUIO faceva i suoi accertamenti, inviando in data 8 maggio 2020 una e-mail a PINI con richiesta di chiarimenti sulle mascherine L3 (all. n. 292 della nota di P.G. del 07.12.2021) e contattandolo direttamente, senza passare per il tramite di PRATI: "il file ECM è inutile (non ha valore): mi è stato specificato che l'ente certificazione macchine non ha titolo per rilasciare la documentazione", "la dichiarazione di conformità è condizione necessaria ma non sufficiente alla marcatura (occorre attivare un sistema di gestione della qualità per gestire segnalazioni di incidenti) ed è auspicabile la registrazione al repertorio nazionale, quindi la Ditta deve completare il percorso".

Proprio perché tale e-mail suscitava notevole preoccupazione in PINI, egli decideva di inviare una e-mail a BEDONNI in pari data, chiedendogli un aiuto nell'impostare la risposta da dare, ben sapendo che le attestazioni rilasciate da ECM non avevano alcuna valenza giuridica¹⁹⁶ (all. n. 236 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Poco dopo, sempre in data 8 maggio 2020, BEDONNI rispondeva a PINI affermando di essere certificato secondo la direttiva europea in materia di dispositivi medici (ma non con particolare riferimento alle mascherine chirurgiche) e che, in ogni caso, per l'immissione in commercio degli stessi era necessaria la previa iscrizione presso la banca dati del fabbricante (all. 237 della nota di P.G. del 07.12.2021)¹⁹⁷.

¹⁹⁶ Va, infatti, evidenziato altresì che in quel periodo ECM era già venuto in rilievo nelle cronache giornalistiche proprio per l'emissione di attestazioni non valide in relazione alle mascherine chirurgiche ed alle FFP2: cfr. https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/allarme-mascherine-italia-invasa-da-quelle-a-rischio_F310754201008C07 inchiesta giornalistica che mette in risalto l'omissione di documentazione non conforme.

¹⁹⁷ Dall'esame della documentazione contabile emerge che PINI aveva effettuato pagamenti alla ECM proprio per ottenere i documenti necessari per rilasciare la sua dichiarazione di conformità CE.

Nonostante, quindi, si possa pensare che PINI potesse essere stato tratto in errore, avendo confidato sulla correttezza dell'operato dell'ECM, in realtà, questa affermazione è completamente smentita dagli elementi probatori già sopra illustrati (tra cui le conversazioni intercorse proprio su questo argomento tra PINI e FIORE). PINI era consapevole del fatto che le attestazioni rilasciate da ECM non avessero alcuna validità anche perché non accreditati per mascherine chirurgiche e FFP2 e si determinava a pagare elevate cifre solo perché sapeva che, in assenza di attestazioni italiane, la sua certificazione CE non avrebbe avuto alcuna capacità deceptiva di trarre in inganno. Nessun altro ente, realmente accreditato, infatti, avrebbe mai

12.

In data **12 maggio 2020** PRATI confidava a PINI le perplessità mostrategli dalla COCQUIO, emergendo ancora una volta che PRATI era pienamente a conoscenza del fatto che la documentazione consegnata da PINI non fosse valida (progr. n. 4200.2 RTT 81/20 delle ore 11.16; all. n. 293 della nota di P.G. del 07.12.2021):

PINI Gianluca: Pronto dimmi tutto

PRATI Gianluca: sei in Italia?

PINI Gianluca: eh

PRATI Gianluca: sei in italia non sei in Cina?

PINI Gianluca: e no no [risata]

PRATI Gianluca: [risata] ascolta ti disturbo per questa cosa qua, mi diceva... la Teresa...

PINI Gianluca: si

PRATI Gianluca: Ehm...per quanto riguarda il cert... il test-report delle mascherine chirurgiche le L3...

PINI Gianluca: no...no quello... quello è un...è un test-report generico, quello specifico ve lo faccio avere...¹⁹⁸

PRATI Gianluca: bravo!

PINI Gianluca: insieme alla certificazione... italiana

PRATI Gianluca: bravo.

PINI Gianluca: perchè quello atteneva alla...alla certificazione cinese ma l'abbiamo superato facendo quello italiano.

PRATI Gianluca: ok si no anche perchè quello lì... cita l'FP2 e cita un codice di una mascherina che non è quello [incomprensibile]

PINI Gianluca: no no no ma quello non c'entra niente...

PRATI Gianluca: ok

PINI Gianluca: glielo avevo già risposto quello...quello non c'entra niente. Quello è... come ti ho spiegato...lì...contrariamente a quello che succede in Italia, in Cina...una mascherina chirurgica...può essere testata sia come DPI...

PRATI Gianluca: ah... ho capito...

PINI Gianluca: sia come [incomprensibile]...capito. Quindi quello era un test fatto sia per DPI...c'erano due test sullo stesso prodotto, però quello è totalmente superato dall'operazione di certificazione che abbiamo fatto in Italia...

PRATI Gianluca: perchè ti dico qual'è la premura...perchè abbiamo fin...siamo finendo, abbiamo finito, praticamente abbiamo secondo me ancora un giorno o due e... e tre forse...

PINI Gianluca: io oggi registro il dispositivo ...

PRATI Gianluca: ok era per dire che...dell'8/2...

PINI Gianluca: a parte che è già certificato...eh! Quindi...

PRATI Gianluca: certo, certo no no ma lei...sai...adesso di... col test-report dopo io dal di lì vedo anche quelle due voci lì le...le due EN...UN ENI eeh...

PINI Gianluca: no sono due certificati diversi...

PRATI Gianluca: ah ok... la 14683 e la 10993 hai presente...

PINI Gianluca: quelli erano, quelli sono stati dati come riferimento iniziale dicendo questo è lo standard che hanno loro quindi ci sta bene...

PRATI Gianluca: sì

PINI Gianluca: poi comunque le certifico io in Italia prima di utilizzarle quindi quelle ehm...cioè quelle non fanno testo in atti sull'effettività. L'effettività lo fa testo sulla mia dichiarazione alla certificazione italiana... sull'ultimo...sull'ultimo lotto.

rilasciato sulle mascherine chirurgiche e sulle FFP2 importate da PINI alcun attestato e alcuno test report, proprio perché le prove non avrebbero mai superato le soglie minime di standard di efficacia e di sicurezza del prodotto.

¹⁹⁸ In realtà l'ultima consegna di L3, a parte quella del 12 giugno 2020, avveniva il 28 aprile 2020: in quella data avrebbe dovuto consegnare PINI la documentazione corretta e PRATI accertarne la genuinità; invece, al 12 maggio 2020, non aveva (perché non c'era) la documentazione valida.

PRATI Gianluca: *ok ok ma te dell'ultimo lotto, scusa che non ho capito una cosa, ci dai comunque un test-report?*

PINI Gianluca: *certo!*

PRATI Gianluca: *ok...ehm l'altra co...ok quindi aspetto questa cosa qui per poter iniziare a distribuire le... l'ultimo lotto*

PINI Gianluca: *esatto...*

PRATI Gianluca: *e poi mi è venuto anche un dubbio in realtà... l'altro giorno quando ci siamo visti tu mi hai detto io attacco l'etichetta... in quelle che ho io...*

PINI Gianluca: *sì.*

PRATI Gianluca: *ok... ma io in quelle che tu mi hai già consegnato l'etichetta lì non ce l'ho?*

PINI Gianluca: *no non c'è però non non.. cioè puoi anche non...cioè non essendo per il commercio non è un problema capito?*

PRATI Gianluca: *ok ma tu che etichetta ci metti che non ho mica capito...*

PINI Gianluca: *ehm...io ci metto un'etichetta che sarebbe quella standard per il commercio ma non essendo questo commercio...*

PRATI Gianluca: *ah ok ok.*

PINI Gianluca: *è un di più capito cioè...vo...mlendo io...cioè posso anche rietichettare tutto non è quello il problema..*

PRATI Gianluca: *no no era per capire... e... l'ultima cosa... rispetto hai ehm.. tu ci hai mandato la...i controlli doganali delle L3...*

PINI Gianluca: *sì*

PRATI Gianluca: *hai modo di mandarci anche quelli delle altre due... oppure no nel senso ce l'hai già te?*

PINI Gianluca: *no perché questa è un pro...no perché questa qui è una procedura che hanno iniziato da 20 giorni...*

PRATI Gianluca: *a posto!*

PINI Gianluca: *quindi prima c'è...tutto però non te ne da..., adesso sono obbligati a dartene comunicazione tramite PEC.*

PRATI Gianluca: *ok*

PINI Gianluca: *ceh...dopo invece...*

PRATI Gianluca: *prima?*

PINI Gianluca: *prima lo fanno e se lo tengono loro...*

PRATI Gianluca: *ok ok posto va bene...*

PINI Gianluca: *posso chiedere se me ne danno copia però hooh... adesso provo a sentire...*

PRATI Gianluca: *ma no, adesso a me interessa più che altro l'altro che così iniziamo a distribuire le altre.*

PINI Gianluca: *certo*

PRATI Gianluca: *ok. Invece sulle FP2 sai niente?*

PINI Gianluca: *l'FP2 mi è arrivato l'avviso merce stamattina quindi... vado in dogana*

PRATI Gianluca: *ottimo*

PINI Gianluca: *anzi vi manderà la...*

PRATI Gianluca: *sì per sdoganarli... ok grazie Gianluca ciao ciao*

PINI Gianluca: *vi manderà...esatto... con lo spinnolo diretto..*

13.

In data **28 maggio 2020** PRATI, dinnanzi alla VERSARI che era RUP, tentava in ogni modo di deviare contestazioni ovvero dubbi sollevati anche da questa Dirigente nei confronti della fornitura di PINI, mostrandosi, da un lato, accondiscendente con la sua collega e, dall'altro, sorpreso di quanto riferito da costei.

In particolare, la Dirigente VERSARI faceva notare a PRATI di non essere da lui stata avvisata in ordine alla sostituzione di un milione di mascherine (di cui ignorava altresì la ragione) e nello stesso tempo PRATI le riferiva le giustificazioni addotte da PINI, tra cui anche quella falsa per la quale alla AUSL spettava merce diversa da quella destinata ai normali canali commerciali. In realtà, non solo tra PINI e Azienda sanitaria vi era un contratto pubblico di natura commerciale, ma anche la merce concordata avrebbe dovuto essere marchiata CE, secondo i normali requisiti di vendita commerciale.

La Dirigente VERSARI, nello specifico, contattava PRATI dopo aver ricevuto una e-mail da parte di PINI nella quale forniva giustificazioni (prive di fondamento) per il ritardo nella consegna da parte sua del carico di PIP2; l'e-mail oggetto della telefonata, nonostante l'apparente sorpresa mostrata da PRATI, era stata da lui stesso concordata con PINI (prog. n. 1197.2 RI1 86/20 delle ore 18.13; all. n. 308 della nota di P.G. del 07.12.2021):

VERSARI Orietta: ciao Gianluca, dove sei?

PRATI Gianluca: sto andando dal parrucchiere (ride)

VERSARI Orietta: ah!

PRATI Gianluca: hai bisogno?

VERSARI Orietta: perché è arrivata una mail...avevo bisogno di parlare con te!

PRATI Gianluca: eh, come facciamo?!

VERSARI Orietta: non l'hai vista vero? No!

PRATI Gianluca: no! Chi ce l'ha mandata?

VERSARI Orietta: va beh...ascolta!...uhm dunque, te vai dal parrucchiere...tu sei qui anche domattina?

PRATI Gianluca: nooo!

VERSARI Orietta: no!

PRATI Gianluca: ...ma è una roba che dobbiamo rispondere subito?!

VERSARI Orietta: ma no, però secondo me non...non ci prende da nessuna parte! Io non l'ho capita!

PRATI Gianluca: ...ma è quella che...(le voci si sovrappongono)

VERSARI Orietta: ...sì, sì (sbuffa)

PRATI Gianluca: cioè, non ci prende in che senso?!

VERSARI Orietta: bob!

PRATI Gianluca: no, senza ma quello che...

VERSARI Orietta: ...(Versari legge la mail -ndr) in riferimento al sollecito ricevimento dell'allegato in oggetto già inoltrato in data 20 maggio per lo smincolo delle P2...

PRATI Gianluca: eh!

VERSARI Orietta: ...e delle sessantamila chirurgiche rimaste in magazzino del fornitore Zi Shun...a Hong Kong...

PRATI Gianluca: eh!

VERSARI Orietta: ...da oltre un mese causa mancanza di spazio già oggetto dell'accordo quadro...

PRATI Gianluca: eh eh eh...caso mancanza di spazi di chi?!

VERSARI Orietta: eh, infatti io non ho capito, non ho mi capito eh! (espressione dialettale -ndr)...

PRATI Gianluca: ...cioè quelle sessantamila abbiamo detto che sono quelle sessantamila che lui aveva preso all'ora per noi...che poi gli sono arrivate dopo...

VERSARI Orietta: eh!

PRATI Gianluca: ...e che ancora ci deve dare, infatti a me, me ne mancano sessantamila alla fine eh!

VERSARI Orietta: ah, okay...allora siamo a posto!

PRATI Gianluca: perché lui, ieri, quando mi ha fatto lo switch...

VERSARI Orietta: sì

PRATI Gianluca: e ha messo l'etichetta...me ne ha portate novecento quarantamila, mancano sessantamila eh!

VERSARI Orietta: ah, okay!

PRATI Gianluca: ...io ne devo caricare sessantamila ancora

VERSARI Orietta: ah, allora basta! Allora...siamo a posto!

PRATI Gianluca: sì, sì!

VERSARI Orietta: non mi...non...

PRATI Gianluca: cioè lui l'altro giorno...hai presente che c'era quel discorso dell'etichetta? che la Teresa ha detto: "è meglio se hanno l'etichetta" va beh...allora...

VERSARI Orietta: no ma a me...a me non me lo avevate detto, ecco!

PRATI Gianluca: no!

VERSARI Orietta: ah sì sì!

PRATI Gianluca: *...gli ho dato indietro il milione...*

VERSARI Orietta: *si non lo avete scritto!*

PRATI Gianluca: *...che andavano bene eh!*

VERSARI Orietta: *uhm, sì, sì...*

PRATI Gianluca: *...tanto lui...*

VERSARI Orietta: *...già...è stata valutazione da parte della vostra struttura dipartimento (ndr legge altro tratto della mail)*

PRATI Gianluca: *...sì, sì che l'abbiamo già! Le abbiamo già le sessantamila, nel senso che...*

VERSARI Orietta: *sì...*

PRATI Gianluca: *...quel modello lì l'abbiamo già distribuito eh! Va bene l'abbiamo già (le voci si sovrappongono)...*

VERSARI Orietta: *...okay però glielo abbiamo...ho capito adesso, ho capito!*

PRATI Gianluca: *...e quindi lui dice...*

VERSARI Orietta: *eh!*

PRATI Gianluca: *...visto che ormai le avevo prese per voi...se gli facevamo la cortesia di prendere quelle sessantamila anziché delle altre, per noi è indifferente, tanto sono la stessa roba!...*

VERSARI Orietta: *(ndr breve pausa) uhm!...*

PRATI Gianluca: *...quindi...quindi non c'è problema! Io devo ancora caricarne sessantamila, a me, me ne mancano sessantamila...*

VERSARI Orietta: *...allora ascolta, io ti chiedo se te ne mancano...ti chiedo di avere indicazioni allo sdoganamento chirurgiche ehm...la ditta è ferma essere ancora presenti nel magazzino a Hong Kong (ndr sta leggendo ancora la mail)*

PRATI Gianluca: *...nel magazzino...sono ancora a Hong Kong quello?!*

VERSARI Orietta: *ah, dice a Hong Kong!*

PRATI Gianluca: *ah, va beh! eh eh...io gli dico va bene, va bene! Io ti dico che quel modello lì mi va bene, okay! E che in effetti ne devo caricare ancora sessantamila perché...non ti sto a dire tutto il perché che è inutile!*

VERSARI Orietta: *sì, okay! Va bene*

PRATI Gianluca: *okay! Tu intanto quello se glielo vuoi mandare io ti rispondo, ti dico che va bene! ... (ndr breve pausa) ...perché lui dice che le ha a Hong Kong o a Malpensa?*

VERSARI Orietta: *a Hong Kong!*

PRATI Gianluca: *a Hong Kong!*

VERSARI Orietta: *uhm!*

PRATI Gianluca: *ah perché!a Hong Kong. Glielo chiedo?*

VERSARI Orietta: *no perché...dunque, allora! Noi glielo abbiamo fatto tenere nei suoi magazzini...*

PRATI Gianluca: *sì, sì e quelle sono le trecentocinquantamila...*

VERSARI Orietta: *ah, son quelle!*

PRATI Gianluca: *...son le trecentocinquantadue mila e ottocento*

VERSARI Orietta: *okay*

PRATI Gianluca: *che lui mi ha già consegnato*

VERSARI Orietta: *sì*

PRATI Gianluca: *bene! Poi lui...e con quelle trecentocinquantadue mila e ottocento avrei finito!*

VERSARI Orietta: *uhm!*

PRATI Gianluca: *lui ci aveva già consegnato un milione di mascherine*

VERSARI Orietta: *sì!*

PRATI Gianluca: *okay...che andavano bene...*

VERSARI Orietta: *infatti, è quello!*

PRATI Gianluca: *però la Teresa dice: "visto che le nuove ce le ha mandate con l'etichetta, gli puoi chiedere se ci mette l'etichetta anche in quelle lì?"*

VERSARI Orietta: *ah, okay!*

PRATI Gianluca: *allora lui mi ha detto: "io l'etichetta gliela posso mettere però piuttosto che venir nel tuo magazzino che adesso che c'è il fatto che c'è il Covid eccetera...il mio SPP dice è meglio che l'etichetta"*

VERSARI Orietta: *ah è quello che dicevi okay!*

PRATI Gianluca: ...allora io gli ho detto: "va bene, facciamo un'altra cosa. Visto che tu le hai già le etichette...lee...mascherine, facciamo uno switch, tu mi dai le stesse mascherine etichettate e io ti ridò indietro le tue". Okay?

VERSARI Orietta: uhm!

PRATI Gianluca: lui questa operazione l'ha fatta ma me ne ha date sessantamila in meno

VERSARI Orietta: uhm!

PRATI Gianluca: perché me ne ha date sessantamila in meno, perché ci ha chiesto se eravamo disponibili a prendere sessantamila del modello due che ci aveva già dato...

VERSARI Orietta: okay

PRATI Gianluca: che erano quelle che lui aveva già ordinato che poteva vendere solo per noi

VERSARI Orietta: uhm uhm!

PRATI Gianluca: per l'Italia! Visto che gli sono arrivate in ritardo ci ha chiesto questa cortesia...a noi non ci cambia assolutamente niente perché le mascherine in questo momento le abbiamo, anche se mettano due giorni in più non c'è problema e sono un modello che abbiamo già avuto, quindi lui in questo switch me ne ha date sessantamila in meno

VERSARI Orietta: perché noi abbiamo chiesto di mettere le etichette, okay!

PRATI Gianluca: sì...lui ha fatto questo switch perché glielo ho chiesto io se metteva le etichette, perché la Teresa aveva più piacere

VERSARI Orietta: uhm uhm

PRATI Gianluca: e quindi glielo ho fatto mettere...queste sessantamila ci chiede una cortesia lui, a noi non ci cambia assolutamente niente

VERSARI Orietta: no, no non ci cambia niente, okay

PRATI Gianluca: quindi, per me lui sulle sessantamila lì...io avevo capito che erano a Milano ma...adesso con le dogane può anche darsi...però...anche perché dovunque siano quello svincolo lì è per l'Italia

VERSARI Orietta: però scusa, a sto punto...sono a Hong Kong, può darsi...cansa mancanza di spazio (ndr legge ancora la mail per capire)

PRATI Gianluca: ma non hanno...

VERSARI Orietta: ...queste però ce le ubm...ce le consegna, no?!

PRATI Gianluca: sì, sì

VERSARI Orietta: adesso io faccio il...

PRATI Gianluca: cioè lui quelle lì...io quello...quando dice mancanza di spazio, secondo me intende al fatto che non c'era spazio nel container quando le hanno mandate giù la prima volta...e siccome lui aveva preso da più fornitori erano rimaste giù e quelle sono partite adesso...allora dice: "siccome le posso vendere solo...io sapevo che la normativa nel frattempo è cambiata, le possono vendere solo alla sanità...mi fate questa cortesia?". Io ho detto: "a noi non ci cambia niente, per me!"

VERSARI Orietta: sì, sì, no è quello...

PRATI Gianluca: ...non vedo perché non farlo...

VERSARI Orietta: ...no non ci cambia niente, l'unica cosa che abbiamo...le avevamo già tutte in casa invece adesso non...col fatto che gli hai fatto cambiare...

PRATI Gianluca: sì...

VERSARI Orietta: ...la Teresa gli ha fatto cambiare...

PRATI Gianluca: sì...

VERSARI Orietta: ...una cosa...un'etichetta...

PRATI Gianluca: ...in questo momento ne abbiamo sessantamila in meno...

VERSARI Orietta: ...ecco, allora se...

PRATI Gianluca: ...però ne abbiamo tre milioni eh! (ride)

VERSARI Orietta: sì, sì, sì se voi mi dite questa roba qui...

PRATI Gianluca: ...quindi le abbiamo!

VERSARI Orietta: che per effetto del cambio di...

PRATI Gianluca: sì

VERSARI Orietta: ...per una richiesta nostra di dover rietichettare eccetera, dobbiamo fare un cambio e così io poi intanto lo firmo! Ma a lui quando gli serve sta cosa, oggi, domani, lunedì?

PRATI Gianluca: ma, secondo me lui...adesso se vuoi lo chiamo...secondo me lui, io da quello che avevo capito erano a Malpensa! Non erano a ehm...in Cina!

VERSARI Orietta: qui dice a Hong Kong!

PRATI Gianluca: secondo me si è spiegato male, adesso lo chiamo e poi ti richiamo...

VERSARI Orietta: eh, se sono a Hong Kong, posso fare anche lunedì, dai!

PRATI Gianluca: sì, sì, sì...Va bene, va bene

VERSARI Orietta: ...a questo punto, dai! Ti mando la mail, con calma, te e la Tere...la mando sia a te che alla Teresa, perché lui chiama in causa infatti anche la Teresa, dopo voi mi dite...

PRATI Gianluca: sì...

VERSARI Orietta: okay, sono quelle che abbiamo fatto...

PRATI Gianluca: però se lui mi dice che le ha adesso, che le deve sdoganare adesso...io ti chiamo comunque...

VERSARI Orietta: io intanto...tu e io...

PRATI Gianluca: io stasera...mi rispondi...

VERSARI Orietta: ...ancora per dieci minuti sto qui, dai!

PRATI Gianluca: ...sì

VERSARI Orietta: va bene dai, facciamo così!

PRATI Gianluca: ciao

VERSARI Orietta: perfetto, ciao, ciao, ciao

14.

Infine, nei primi giorni di giugno 2020 giungeva alla AUSL della Romagna una richiesta da parte dell'ANAC di compilazione di un questionario relativo agli appalti affidati in fase emergenziale da Covid-19. Ciò determinava in PRATI e PINI agitazione.

In particolare, in data 4 giugno 2020, nel pomeriggio, PRATI inviava a PINI un messaggio vocale via whatsapp nel quale gli riferiva di dover rispondere ad alcune domande formulate dall'ANAC e di dover trasmettere per tale ragione alla VERSARI il nominativo dei tre produttori di mascherine chirurgiche consegnate dalla CODICE all'azienda sanitaria e di FFP2 (in prossima consegna).

Contestualmente PRATI, incapace di rispondere autonomamente in relazione alla certificazione delle FFP2, contattava la COCQUIO telefonicamente. La telefonata è particolarmente rilevante, in quanto emerge chiaramente che la AUSL aveva acquistato prodotti solo con marchio CE, mentre PRATI sapeva bene che ciò che era stato consegnato e che sarebbe ancora stato consegnato da PINI era privo di tale requisito essenziale (progr. n. 225 RTT 86/20 delle ore 16.58; all. n. 309 della nota di P.C. del 07.12.2021):

COCQUIO Teresa: pronta!

PRATI Gianluca: scusa, l'ANAC rompe le balle sempre sulle mascherine!

COCQUIO Teresa: sì!

PRATI Gianluca: ehm...domanda...ho tolto quasi tutto ma una cosa non me la ricordo

COCQUIO Teresa: sì

PRATI Gianluca: ehm...per le mascherine FFP2...

COCQUIO Teresa: sì...

PRATI Gianluca: ...è prevista la certificazione CE?

COCQUIO Teresa: (udr breve pausa) per la mascherina FFP2...sì, è come le per altre! se no c'è (parola incomprensibile) dell'INAIL!

PRATI Gianluca: o CE o INAIL, okay!

COCQUIO Teresa: esatto!...Ma eh...rompe sul prezzo o sulle certificazioni?

PRATI Gianluca: no, no in generale sulla fornitura...quindi prezzo, certificazione...

COCQUIO Teresa: sempre le solite, quelle di CODICE?!

PRATI Gianluca: sì, sì!

COCQUIO Teresa: uhm!

PRATI Gianluca: ma, ma anche per altri contratti! L'ANAC...

COCQUIO Teresa: ah!

PRATI Gianluca: ...sta facendo così in generale

COCQUIO Teresa: non abbiamo ricevuto ancora niente noi, quindi!

PRATI Gianluca: no, no, no, infatti!

Il giorno seguente, il **5 giugno 2020**, PINI contattava PRATI al fine di ottenere maggiori informazioni sulla richiesta avanzata dall'ANAC, ma PRATI, non solo gli rivelava il contenuto del questionario, ma lo tranquillizzava (progr. n. 1825.2 RIT 86/20: all. n. 310 della nota di P.G. del 07.12.2021).

15.

Infine, come già illustrato nel precedente capitolo, l'unica che provava a svolgere accertamenti più approfonditi, dopo la visita della Guardia di Finanza di Ravenna, era la dottoressa COCQUIO.

Costei, a **metà giugno 2020**, dopo gli approfondimenti compiuti, bypassando PRATI, contattava direttamente PINI ed interloquiva con lui, aiutata dal suo collega, Simone MOLARA in relazione alle FFP2 consegnate e non conformi (cf. progr. n. 8313.2 RIT 81/20 del 16.06.2020 delle ore 10.15: all. n. 312 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Dopo circa un'ora, alle ore 11.31, PINI ricontattava preoccupatissimo COCQUIO al fine di assicurarsi che, nonostante avessero scoperto la non idoneità e la non conformità delle FFP2 che lui aveva rappresentato come in possesso del marchio CE, non procedessero con alcuna denuncia o segnalazione nei suoi confronti (progr. n. 8334.2 RIT 81/20 del 16.06.2020: all. n. 313 della nota di P.G. del 07.12.2021: PINI Gianluca: ...no, che sta cosa non scateni cose strane perchè io...cioè...non voglio problemi, non voglio guai eh! Coquio Teresa Ausl Cesena: uhm uhm no! No, no, perchè cose...adesso non... PINI Gianluca: ...no, nel senso che...cioè... se qualcuno dei suoi colleghi dice c'è una non conformità, che poi fanno delle segnalazioni...io...).

Tuttavia, nonostante la COCQUIO lo avesse rassicurato, egli non poteva rischiare che ciò formasse oggetto di segnalazione e così chiamava il suo correo PRATI, con cui concordava un incontro per la serata del 18 giugno 2020, prevedibilmente per risolvere la questione (pag. 323 nota finale PG del 7 dicembre 2021 progr. n. 2458.2 RIT 86/20 del 18.06.2020: all. n. 314 della nota di P.G. del 07.12.2021), emergendo poi che la merce inadatta sarebbe stata sostituita con altra completamente non idonea, approfittandosi dell'ignaro DEL BLANCO e dell'assenza di COCQUIO e MOLARA.



4.1.4 Qualificazione giuridica dei fatti commessi

Dopo aver esaminato gli elementi di fatto, acquisiti dalle molteplici fonti di prova sopra illustrate, occorre verificare se le condotte compiute da PINI e da PRAFI rientrano nell'alveo delle fattispecie incriminatrici contestate e, rispettivamente, in quella di cui agli artt. 110 e 356 c.p. (capo 6), in quella di cui agli artt. 48 e 479 c.p. (capo 5 e capo 7) e in quella di cui agli artt. 479 e 491 bis c.p. (capo 8).

4.1.4.1 Frode in pubbliche forniture – capo 6)

Il reato di cui all'art. 356 c.p. si realizza quando si "*commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente*". Trattasi di un reato di condotta il cui bene giuridico è costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, dal regolare funzionamento dei pubblici servizi. E' inoltre un **reato proprio**, potendo essere commesso solo da colui il quale abbia assunto l'obbligazione di adempiere ad un contratto concluso con un ente pubblico. Esso richiede, al fine del suo perfezionamento, i **seguenti elementi costitutivi** che si ricavano da una lettura congiunta degli artt. 355 e 356 c.p.

In primo luogo, l'esistenza di un contratto di fornitura concluso con un ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici ovvero di pubblica necessità. Il concetto di **contratto di pubblica fornitura**, in senso penalistico, va inteso in maniera tecnica, ricomprendendovi qualunque tipologia di contratto (appalto di opere o servizi, appalto di fornitura in senso stretto, contratto di compravendita o di locazione), destinata a fornire alla Pubblica Amministrazione opere o servizi o merci ad essa necessari: si tratta, in altri termini, di una nozione più ampia di quella di cui all'art. 3 d. lgs. 50/2016 ("*In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e di frode nelle pubbliche forniture, il termine "fornitura" si riferisce sia alle cose che alle opere, e quindi anche al "facere" costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.*" Cass., Sez. VI, 28130/2020).

In secondo luogo, è necessario che il contraente compia una **frode**, sulla individuazione dei cui confini non vi è piena concordanza in giurisprudenza.

Secondo un primo consolidato indirizzo giurisprudenziale ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi, Rv. 269370 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo). Consegua da ciò che l'espressione "*commette frode*", contenuta nell'art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce "*ad ogni violazione contrattuale*", a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa derivare all'ente committente. In aderenza si registrano altri arresti di legittimità (Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538; Sez. 6, n. 42900 del 05/10/2010, Rugiano, Rv. 248806; Sez. 6, n. 1823 del 17/11/1999, Bernardini, Rv. 217331; Sez. 6, n. 502 del 28/11/1997, Ferrari, Rv. 209242).

Si affianca tuttavia un secondo orientamento, secondo cui non è sufficiente una esecuzione sleale degli obblighi contrattuali, essendo necessario piuttosto un **quid pluris** consistente in una specifica attività ingannatoria, sia essa l'adozione di un espediente malizioso ovvero la realizzazione di una condotta

dissimulativa che tenda a far celare la difformità della cosa consegnata o realizzata rispetto a quella pattuita (cfr. Cass., Sez. VI, 29374/2020; "frode" significa avvantaggiarsi con qualche inganno; si tratta di una specificità della condotta che peraltro si riflette sul dolo, per cui l'autore del reato deve voler "ingannare" il soggetto passivo, non essendo sufficiente la consapevolezza di consegnare una cosa per un'altra o una cosa significativamente difforme da quella pattuita. La connotazione dell'elemento soggettivo in termini di "mala fede" può, in astratto, correttamente integrare la frode, ma non può tramutarsi in una vuota formula di stile attraverso la quale si giunge a far coincidere la frode con il mero consapevole inadempimento; in adesione Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Incatasciato, Rv. 249448; Sez. 6, n. 11144 del 25/02/2010, Semeraro, Rv. 246544; Sez. 6, n. 26231 del 12/04/2006, Cento, Rv. 235171; Sez. 6, n. 13904 del 23/01/2004, Barone, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 36567 del 09/05/2001, Nervoso, Rv. 220296; più recentemente, in tal senso Sez. 6, n. 9081, del 23/11/2017, dep. 2018, Aviano, Rv. 272384). In ultimo, si segnala Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45105 del 28/10/2021 Cc. (dep. 06/12/2021) Rv. 282267 – 01 (Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture). Si specifica, quindi, che il comportamento fraudolento non deve necessariamente estrinsecarsi nell'uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, né determinare un evento di danno per la pubblica amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la semplice malafede contrattuale, ovvero la presenza di un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Venendo al profilo psicologico, accedendo al primo consolidato orientamento di legittimità in tema di frode, appare sufficiente la consapevolezza e volontà di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, quindi il **dolo generico** ("Ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso." (Cass., Sez. VI, 6905/2016¹⁹⁹). È, quindi, irrilevante il fine di conseguire un ingiusto profitto o di danneggiare l'acquirente pubblico, richiedendosi la mera consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta.

Accedendo al più restrittivo orientamento, se "frode" significa avvantaggiarsi con qualche inganno, si tratta di una specificità della condotta che si riflette sul dolo, per cui l'autore del reato deve voler "ingannare" il soggetto passivo, non essendo sufficiente la consapevolezza di consegnare una cosa per un'altra o una cosa significativamente difforme da quella pattuita. Quindi, il reato si caratterizza per la presenza dell'elemento della frode che si presenta come astuzia o malizia dritta ad ingannare; con la conseguenza che è configurabile il delitto di cui all'art. 356 c.p., quando l'opera venga compiuta, non solo in dispregio ed in violazione delle clausole dell'appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il **proposito (fraudolento) di rappresentare una situazione apparente che sia conforme alle dette clausole ed alla legge** (Sez. 6, n. 2291 del 6/11/1985, dep. 1986, Grassia, Rv. 172189, Cassazione penale sez. VI, 14/09/2020, (ud. 14/09/2020, dep. 22/10/2020), n.29374).

Il delitto in trattazione, di regola, si **consuma** nel momento in cui viene compiuta la condotta di frode che si verifica quando avviene la **dazione della merce** o dell'opera all'ente pubblico appaltatore, **in tutto od in parte difforme dalle caratteristiche convenute**, senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico (Cass., Sez. VI, 28301/2016; la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le

¹⁹⁹ In motivazione la Corte di Cassazione ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo

modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo).

Il concetto di fornitura pubblica richiama sia l'effettuazione di opere pubbliche sia la **fornitura di merci**. Quest'ultima può avvenire anche **con cadenza periodica**, con la conseguenza che la fase dell'esecuzione, nel cui ambito può verificarsi la condotta fraudolenta del debitore, può svilupparsi diversamente a seconda della tipologia contrattuale alla quale in concreto la fornitura corrisponde. Pertanto, la determinazione del momento consumativo dovrà operarsi facendo riferimento alla peculiarità della fattispecie concreta. Costante è l'orientamento per cui *Il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando oggetto del contratto siano beni destinati alla p.a., si consuma nel momento e nel luogo della sua fraudolenta esecuzione, da identificarsi in quello in cui avviene la consegna della cosa* (Cassazione penale sez. III, 21/04/2010, n.22024).

Come precisato dalla giurisprudenza, **il delitto di cui all'art. 356 c.p. può concorrere con quello di cui all'art. 640 co. I e co. II c.p.**, poiché *“Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, né un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa non esecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti.”* (Cass., Sez. VI, 38346/2014). Infatti, *“Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo.”* (Cass., Sez. V, 15487/2021).

Quindi, nei casi in cui il contratto di appalto venga stipulato attraverso artifici e raggiri e successivamente, in fase esecutiva, la prestazione non venga correttamente eseguita, celando con ulteriore attività ingannatoria la difformità di quanto eseguito rispetto a quanto pattuito, il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico concorre con il delitto di frode in pubbliche forniture.

Richiamando poi il duplice orientamento in tema di frode, pur volendo accogliere l'orientamento più recente per il quale è necessario un connotato di “malizia” affinché l'inadempimento assuma rilievo quale frode nella pubblica fornitura, l'elemento di danno e di profitto resta comunque estraneo al piano degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 356 c.p., con la conseguenza che non è possibile, in base alle regole in materia di concorsi di reati, affermare che la condotta fraudolenta posta in essere in fase esecutiva debba essere assorbita nel reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico come *post factum* non punibile.

Quindi, nella fattispecie, non solo ricorrono artifici e raggiri funzionali al compimento di atti di disposizione contrattuale, ma condotte fraudolente volte alla realizzazione della condotta di inadempimento contrattuale, di talché la condotta di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico concorre materialmente con la condotta di fraudolenta inesecuzione.

Infatti, è sufficiente richiamare gli elementi più sopra illustrati al fine di evincere l'esistenza del comportamento fraudolento che, secondo il più restrittivo orientamento, integra il delitto di cui all'art. 356 c.p..

PINI

Con riferimento al PINI, egli consegnava all'azienda sanitaria della Romagna dispositivi medici e di protezione individuale privi di idonea certificazione CE, nonché inadeguati rispetto di standard di sicurezza ed efficacia richiesti dalla normativa europea e nazionale.

Numerose erano le segnalazioni come più sopra ricordato in ordine ai difetti dei dispositivi oggetto di forniture. Emergeva pacificamente la difettosità dei materiali, segnalata in relazione al primo lotto da

alcuni medici di base (come emerso nelle conversazioni intercettate tra PRATI e PINI), la percentuale alta (10%) di mascherine difettose -le cui principali criticità erano state individuate nella mancanza di elastici o nella loro rottura o nella mancanza del nasello metallico- oggetto di segnalazione da parte del Presidio Ospedaliero di Ravenna/ Reparto Emodialisi (all. n. 130 della nota di P.G. del 07.12.2021). Vi era poi la segnalazione, effettuata dai reparti di U.O. Medicina Trasfusionale e di Medicina COVID Subintensiva di Cesena, in relazione alla presenza di insetti all'interno delle confezioni ed alla mancanza del filo metallico (all. n. 130 della nota di P.G. del 07.12.2021). Ulteriore segnalazione di difettosità era effettuata dall'U.O.- Assistenza Farmaceutica Ospedaliera di Rimini/Ambulatorio COVID aula G. (all. n. 130 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Infine, PINI con vari artifizii, in ciò sostenuto dal PRATI, evitava la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto ricevuto quale pagamento anticipato dell'intera fornitura. La eventuale scoperta della inidoneità dei prodotti da parte del RUP avrebbe verosimilmente determinato infatti la risoluzione del contratto (cfr. s.l.c. VERSARI all. n. 247 della nota di P.G. del 07.12.2021), in quanto l'azienda sanitaria romagnola aveva stipulato, in periodo coevo alla conclusione dell'accordo quadro con la CODICI s.r.l., alcuni contratti pubblici proprio per la fornitura di analoghi prodotti (con società Farnamondo, oggetto di revoca da parte AUST. in data 13 marzo 2020 per impossibilità dell'appaltatore di fornire il prodotto richiesto in considerazione del "blocco dell'esport" da parte dei paesi esportatori, con conseguente restituzione da parte della società dell'intero corrispettivo anticipatamente ricevuto; con società Klinikon s.r.l., oggetto di revoca in data 5 maggio 2020, non avendo la AUSL accettato una proposta di variazione del prodotto concordato; con società Gi.Mi. Medical s.r.l., revocato in data 9 aprile 2020 a seguito di comunicazione da parte della società di non poter adempiere alla fornitura richiesta; con società LPC Holding di Hong Kong, revocato in data 18 aprile 2020, a seguito del riscontro della difformità della merce pattuita; in tutti tali casi il prezzo corrisposto in via anticipata era stato restituito (cfr. pag. 47 della nota di P.G. del 07.12.2021).

PINI quindi, anzichè riferire alla AUSL la sua impossibilità a fornire quanto concordato, compiva artifizii pur di dare all'azienda sanitaria un prodotto inidoneo e non conforme, così consolidando la provvista di 3 milioni circa di euro ottenuti in anticipo.

PRATI

Con riferimento al PRATI, egli collaborava con il PINI nell'esecuzione di tali condotte fraudolente nella fase dell'esecuzione del contratto, con le condotte commissive ed omissive sopra rammostrate.

Quanto alle condotte **commissive**: "è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato mediante il rafforzamento del proposito criminoso" (cfr. Cass. 36125/2014). Certamente le condotte compiute da PRATI in forma commissiva erano finalizzate a celare la non idoneità e la non conformità della merce consegnata, rispetto a quanto previsto dal contratto pubblico di appalto. Inoltre, poiché "ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione del reato, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente.", nel caso di specie, PRATI aveva acquisito piena conoscenza e consapevolezza del fatto che PINI aveva consegnato e continuava ancora a consegnare alla AUSL della Romagna dispositivi privi del marchio CE e, più in generale, privi di qualunque certificazione (anche in deroga) che permettesse di affermarne la idoneità rispetto agli standard europei di sicurezza ed efficacia degli stessi.

Venendo alle condotte **omissive**, posto che il reato ex art. 356 c.p. è di pura condotta, sulla responsabilità **concorrente per omissione** si registra un duplice orientamento.

In passato, delineandosi un primo orientamento, si era affermato che "il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta e non di evento, sicchè non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva" (Cass. Sez. 6, n. 771 del 31/10/2006, dep. nel 2007, Baruffa, cit.).



Più recentemente, introducendosi un secondo orientamento, si era sostenuto che "è configurabile il concorso per omissione, ex art. 40 c.p., comma 2, rispetto anche ai reati di mera condotta, a forma libera o vincolata" (Cass. Sez. 1, n. 43273 del 23/9/2013, Confuorto, rv. 256859). Pare poi consolidarsi quest'ultima impostazione (Cassazione penale sez. VI, 08/04/2016, n.28301 *È configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., nel reato di frode nelle pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità omissiva è ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, e che, nell'ambito della fattispecie concorsuale, la condotta commissiva può costituire sul piano eziologico il termine di riferimento che l'intervento omissivo del concorrente avrebbe dovuto scongiurare. (In applicazione del principio indicato, la Corte ha precisato che, in tanto può ascrivere una corresponsabilità in capo al responsabile del procedimento, in quanto sia ravvisabile un suo previo concerto con il soggetto tenuto alla prestazione, ovvero vi sia stata la sua consapevole e volontaria violazione di un obbligo di verifica e controllo che abbia propiziato la prestazione in frode). Condivisibilmente, argomenta la Suprema Corte, "nell'ambito della fattispecie concorsuale la condotta commissiva illecita ben può costituire sul piano eziologico il termine di riferimento della doverosa attività di contrasto, cioè quella situazione concreta che l'intervento doveroso - e invece omissivo del concorrente - dovrebbe scongiurare". Nulla esclude, pertanto, che anche a carico del PRATI possa ascrivere la responsabilità per concorso in relazione alle condotte omissive, essendo egli gravato da un obbligo di verifica e controllo, violando il quale, sul presupposto dell'emergente concerto con il PINI, egli consapevolmente e volontariamente procurava la progressiva prestazione in frode.*

Pallesc è la posizione di garanzia, che può derivare dalla legge o da altra fonte (contrattuale ovvero anche da contratto), il potere del PRATI di intervenire, il nesso causale tra la sua condotta omissiva e l'evento (naturalistico ovvero giuridico) che la norma mirava a prevenire (Cass. Sez. II, 4633/2020 "Si configura una posizione di garanzia a condizione che: (a) un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; (b) una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; (c) tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; (d) queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato").

Nel caso in esame può ritenersi che le condotte omissive del PRATI, attraverso un giudizio prognostico compiuto *ex ante* ed in concreto, hanno causalmente consentito a PINI di perpetrare la frode nella pubblica fornitura. Tali condotte sono state realizzate in piena consapevolezza delle circostanze e delle azioni truffaldine compiute da PINI ai danni dell'azienda sanitaria per la quale, invece, avrebbe dovuto vigilare e controllare l'esatta esecuzione della fornitura. PRATI, in qualità di DFC aveva l'obbligo giuridico di verificare e controllare la regolarità e la conformità della pubblica fornitura, disponendo altresì di tutti i poteri necessari per impedire che PINI violasse reiteratamente gli obblighi contrattuali previsti nell'Accordo Quadro. Le sue condotte di omessa vigilanza e di omissio controllo hanno concorso a causare l'evento giuridico di cui all'art. 356 c.p., agevolandone la commissione da parte di PINI, il quale ha posto in essere in maniera costante e reiterata consegne di DM e DPI diversi da quelli concordati, completamente non idonei e non conformi neppure secondo le regole comunitarie di immissione in commercio degli stessi.

Come però richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. VI, n. 28301 del 08/04/2016), affinché il soggetto, garante ai sensi dell'art. 40 co. II c.p., possa essere ritenuto responsabile di concorso mediante omissione nel delitto di cui all'art. 356 c.p. è necessario che sussista la prova della consapevole e volontaria violazione di un obbligo di verifica e controllo che abbia propiziato la prestazione in frode ovvero del previo concerto con l'appaltatore, in quanto "È configurabile il concorso per omissione, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., nel reato di frode nelle pubbliche forniture, posto che la responsabilità da causalità omissiva è ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata, e che, nell'ambito della fattispecie concorsuale, la condotta commissiva può costituire sul piano eziologico il termine di riferimento che l'intervento omissivo del concorrente avrebbe dovuto scongiurare."; Cass., Sez. II, 219/2018: *Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità.*")

In altri termini, affinché al DFC ovvero al RUP possa ascrivere una corresponsabilità nel delitto di cui all'art. 356 c.p. è necessario che sia ravvisabile un **previo concerto** con il soggetto tenuto alla

prestazione e che uno di questi funzionari pubblici sia gravato da un obbligo di verifica e controllo, violando il quale egli consapevolmente e volontariamente abbia favorito la progressiva prestazione in frode. PRATI, nella qualifica di Direttore dell'Esecuzione del contratto, concorreva nella consumazione del delitto proprio di cui all'art. 356 c.p. in quanto conosceva la qualifica di PINI Gianluca, quale affidatario di appalto pubblico, e con le sue condotte omissive e commissive causalmente determinava la realizzazione del delitto di cui all'art. 356 c.p. commesso da PINI.

Nel caso di specie vi sono molteplici e gravi indizi tali da far ritenere che PRATI fosse pienamente a conoscenza della non conformità dei dispositivi consegnati all'AUSL della Romagna, agendo in previo concerto con lo stesso PINI ovvero, comunque, violando in maniera consapevole e volontaria il proprio dovere di controllo e verifica al fine di consentire l'erogazione della irregolare fornitura e la non risoluzione del contratto.

La volontarietà delle condotte omissive e commissive compiute da PRATI era determinata anche dalla chiara ambizione di non risolvere il contratto tra AUSL della Romagna e CODICI s.r.l.; desiderio che accomunava sia PRATI sia PINI e che emergeva molto chiaramente da alcune conversazioni, intercorse nel mese di aprile 2020 sull'utenza di PRATI, durante le quali non solo aveva auspicato, ma si era proprio attivato per far in modo che, addirittura, il contratto pubblico venisse portato avanti, nonostante i nuovi divieti imposti dal Commissario Straordinario Arcuri.

Nello specifico, in una conversazione intercettata il 17 aprile 2020 (ore 10:40, RIT 81/2020 prog. volte 1501.2) tra PINI e PRATI, si comprende che il primo aveva interloquito con la dot.ssa VERSARI Orietta la quale gli aveva rappresentato il problema di poter compiere nuovi ordini di mascherine, poiché il Commissario ARCURI aveva posto il divieto alle Regioni di non stipulare altri contratti (oltre la fornitura della Protezione Civile). PRATI, nella circostanza, si faceva carico di intercedere presso la Regione per trovare una soluzione ("provo a sentire a fare un passaggio con la Regione per vedere se ci autorizzano ad usare il nostro..."), al fine di non perdere la collaborazione posta in essere.

Dopo alcuni giorni, PRATI chiamava PINI per rassicurarlo a nome del dott. TONINI, rappresentandogli che quest'ultimo si sarebbe fatto personalmente carico di intercedere con la dot.ssa BONI Alessandra (Direttore Generale dei Servizi inerenti la Spesa Sanitaria dell'Emilia Romagna) al fine di trovare una soluzione per tenere attivo il canale di rifornimento con PINI. Infatti, nella conversazione del 23 aprile 2020 (ore 16:22, RIT 81/2020 prog. volte 2174.2; all. n. 281 della nota di P.G. del 07.12.2021) si comprendeva che PRATI, pur di concludere il remunerativo affare con PINI, era disposto ad eludere il blocco degli acquisti da privati, imposto dal quadro normativo all'epoca vigente, sfruttando una deroga normativa che prevedeva la possibilità di acquisto diretto da parte dell'ente sanitario in casi di necessità. PRATI, pertanto, manifestava l'intenzione di attestare falsamente alla Regione la sussistenza di uno stato di necessità legato ai lunghi tempi di consegna delle mascherine da parte della Protezione Civile, atteso che al momento il fabbisogno di mascherine era coperto dalle giacenze. Qui di seguito i passaggi salienti.

PRATI Gianluca: "ciao, ti ha già scritto Tonini?".

PINI Gianluca: "oh, sì".

PRATI Gianluca: "ha detto... (tono scherzoso) ha detto gli scrivo io dopo... dopo chiamalo lei! (ride) ...No niente, ti avrà aggiornato, lui domani chiama la Boni... sente un attimo cosa riusciamo a fare... poi mi ha detto: "le di a Gianluca che ci sentiamo", insomma...".

PINI Gianluca: "va bene, io sono qua a disposizione...".

[...]

PRATI Gianluca: "va bene?!... Perché io ho detto non potrà tenerti le mascherine per te (bestemmia)! Gli ho detto: "le dovrà anche vendere, cazzo fa!". Sì, si però te chiedigli che se non le ha vendute... perché sabato dopo gli diamo qualcosa, perché io penso che il quattro succederà un casino! ... quindi adesso lui, Tonini, parlerà con la Boni perché io l'ho chiamata e lei ha detto: "non c'è lo stato di necessità", e quindi tu in questo momento non sei autorizzato, neanche noi siamo autorizzati a comprare! Perché Arcuri ha concentrato tutto su di lui salvo...che veramente non le ammette in uno



stato di necessità... e siccome in questo momento in Emilia Romagna, tra voi e Reggio Emilia, riusciamo a coprire... e noi abbiamo fatto 33 milioni di mascherine di ordini...(..)...lo stato di necessità non c'è! (ride). Allora io sono pronto a dire che lo stato di necessità mi si manifesta quando non ne ho! Io son pronto, perchè lei 33 milioni li ha ordinati ma non so quando gli arrivano!"

Quanto affermato in questa conversazione trovava conferma nella messaggistica di PINI. Nella chat registrata pochi minuti prima, alle ore 16:13, tra il D.G. dell'AUSL Romagna e l'imprenditore forlivese, TONINI confermava il suo essersi attivato presso la dottoressa BONI Alessandra dell'Intercenter: *"Ho parlato adesso con Prati e siamo entrambi del parere che sarebbe utile ed opportuno completare il contratto che abbiamo con te sulle mascherine perché in prospettiva ne serviranno tante. Domattina chiamo la Boni, tu nel frattempo pazienta un attimo per cortesia perché ho tutta l'intenzione di prendermi la responsabilità di andare avanti ed entro brevissimo ti facciamo sapere grazie"*.

Anche il Direttore Generale della AUSL Romagna, TONINI, era d'accordo con la linea adottata da PRATI il quale, prontamente, lo riferiva a PINI in una conversazione telefonica del **27 aprile 2020** (ore 15:17 RIL. 81/20 progr. 2573.2; all. n. 282 della nota di P.G. del 07.12.2021), nel corso della quale ribadiva al suo sodale che TONINI voleva le mascherine di PINI e che, a tal fine, aveva preparato la lettera da spedire in Regione per giustificare la continuità della fornitura, nonostante le nuove disposizioni di ARCURI. PRATI confidava, poi, a PINI che il fabbisogno dell'ASL ROMAGNA era di circa due milioni al mese di mascherine, ma dai primi giorni di maggio sarebbe aumentato, poiché avrebbero cominciato a distribuirle anche a tutti i dipendenti e non solo agli operatori sanitari, mentre la Regione era in grado di fornire solo un milione e duecentomila, dovendo, quindi, per forza di cose, integrare con la fornitura di PINI. Quest'ultimo, mentendo, comunicava al funzionario di essere in procinto di produrre autonomamente mascherine e certificarle direttamente e che, per tale motivo, aveva già proceduto ad ordinare tre container di materia prima. Questi i passaggi salienti.

PINI Gianluca: pronti!

PRATI Gianluca: ciao...e ti...allora adesso ti mando quel documento che mi hai girato...

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: ...te lo compilo...e poi ti volevo di...ho parlato con Tonini, no!

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: ...gli ho detto quelle informazioni che mi hai dato, allora lui...perchè lui mi di...e...lui vuole prenderle le mascherine ehm...mi dice...di a Pini appena lo sa, il primo di noi che lo sa...quando Arcuri o chi per lui uscirà con la lista dei prezzi...

PINI Gianluca: sì

PRATI Gianluca: ...delle due, tre...appena ci aggiorniamo così lui manda la lettera in Regione...perchè segue l'iter normale...però siccome gli avevo già preparato una lettera dove dicevamo all'Intercenter che chiedesse ad Arcuri che noi vogliamo...dicendo che noi vogliamo andare avanti a prenderle a zero sette, sette e cinque con il fornitore che abbiamo...

PINI Gianluca: sì

Infine, pacifica per quanto sopra indicato la configurabilità del concorso tra il delitto di cui all'art. 356 c.p. e quello di cui all'art. 640 co. 1 e co. 11 c.p., quanto alla consumazione del reato di truffa e di frode in pubbliche forniture entrambi i reati sono a consumazione prolungata.

Quando il delitto di frode nelle pubbliche forniture attiene a "contratti di somministrazione di beni o servizi, esso si realizza attraverso una pluralità di atti, senza tuttavia perdere la sua struttura unitaria, poiché ogni singolo inadempimento rappresenta soltanto l'aggravamento di un'offesa già inferta ed in essere, e perciò l'approfondimento di un disvalore della condotta già emerso e non, invece, un ulteriore autonomo momento di disvalore. Ad un tempo, però, ciascuna omissione, proprio perchè contribuisce ad accentuare la lesione arrecata al bene giuridico protetto dalla norma, non può consistere in un mero post factum penalmente irrilevante. In siffatte ipotesi, dunque, il delitto di cui all'art. 356, cod. pen., assume la struttura di un reato "a consumazione prolungata", che si realizza attraverso condotte reiterate e comunque plurime" (così Cass., Sez. VI, 12073/2020).

Quindi, in relazione all'art. 356 c.p., in cui la fornitura di merci, oggetto dell'Accordo Quadro stipulato nel marzo 2020 con la AUSL della Romagna, avveniva da parte di PINI in maniera frazionata attraverso molteplici consegne, il reato commesso da PINI Gianluca, in concorso con il pubblico ufficiale PRATI Gianluca, si consumava in data 17 agosto 2020 in Cesena (si perfezionava già in data 3 aprile 2020 con la consegna del primo lotto di merce non conforme e non idonea, svincolata in data 2 aprile 2020), luogo in cui è ubicato il magazzino della AUSL della Romagna presso cui erano avvenute tutte le consegne di merce non idonea da parte di PINI Gianluca (salvo in un paio di casi in cui sono avvenute presso l'ospedale di Forlì), momento nel quale aveva luogo l'ultima consegna di dispositivi di protezione effettuata da parte di CODICE alla AUSL della Romagna.

Con riferimento al reato di **truffa aggravata** ai danni della AUSL della Romagna, esso si consumava nel luogo e nel momento in cui la AUSL della Romagna aveva effettuato mediante bonifico bancario l'ultima tranches del pagamento del corrispettivo per la fornitura a favore della Codice s.r.l., cioè in data **27 marzo 2020** presso il conto corrente a quest'ultima intestato, aperto presso la filiale dell'Intesa San Paolo di San Martino di Forlì.

Concludendo, può ritenersi che, dopo aver compiuto il delitto di cui all'art. 640 co. II c.p. ai danni dell'ente sanitario romagnolo con conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno pari a 3.592.800 euro, ottenuti definitivamente e complessivamente in data 27 marzo 2020, PINI Gianluca realizzava anche il delitto di cui all'art. 356 c.p., in concorso con PRATI, fornendo alla AUSL della Romagna dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale non conformi alla normativa di settore e non idonei alla funzione, in relazione ai quali compiva numerosi artifici per celarne la inidoneità e la non corrispondenza degli stessi alle caratteristiche pattuite che, invece, la merce avrebbe dovuto avere.



4.1.4.2 Il falso in atto pubblico del pubblico ufficiale – capi 7) e 8)

Alcune delle condotte commissive realizzate da PRATTI, oltre ad avere rilevanza penale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 356 c.p., assumono autonomia valenza dando luogo ad ulteriori fattispecie incriminatrici.

Falsità ideologica - capo 8)

In primo luogo rileva la **modificazione in data 23 giugno 2020 della rendicontazione del file relativo alle consegne ricevute nel sistema informatico dell'azienda sanitaria, capo 8**, per cui si richiama quanto già illustrato, in merito alla modifica del rendiconto informatico delle forniture erogate dalla CODICE s.r.l. che determinava uno scollamento rilevante dei quantitativi di merce consegnata, sia rispetto alle bollette doganali sequestrate, sia agli accertamenti compiuti dalla P.G. (tra cui le fatture acquisite presso la CODICE s.r.l.).

Tale condotta compiuta dal PRATTI assume rilevanza ai sensi degli artt. 479 e 491 bis c.p. (capo 8).

La modifica ordinata da PRATTI era disposta materialmente da SCARDETTA Federica, la quale modificava il documento informatico, sia inserendosi nel sistema sia apponendo in calce a penna le modifiche indicate da PRATTI. Da ciò derivava che la rendicontazione da sottoporre alla P.G. faceva apparire una situazione di fatto diversa da quella reale.

Può ritenersi che PRATTI in tale condotta agiva come **pubblico ufficiale** (*«Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 476 cod. pen., l'espressione "esercizio delle sue funzioni", cui il legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il falso commesso dal pubblico ufficiale, si riferisce all'ambito di competenza funzionale dello stesso; a tale ambito è, pertanto, estranea l'ipotesi in cui la falsificazione sia compiuta da un soggetto che, pur dipendente dalla P.A., non sia addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione e al rilascio dell'atto medesimo, neppure nelle vesti di funzionario di fatto. Cass., Sez. V, 47508/2016*), esercitando, pur tramite l'ignara collaboratrice, un potere accertativo pubblicistico, affidatogli dalla legge proprio nella sua veste di Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Se si ritenesse che PRATTI non avesse agito in quel contesto con la qualifica di pubblico ufficiale, tuttavia egli era un impiegato pubblico incaricato di un pubblico servizio, con conseguente applicazione delle norme di cui agli artt. 479 e 491 bis c.p. in forza della disposizione di cui all'art. 493 c.p.

Il documento informatico contenente la rendicontazione oggetto di modifica è un **atto pubblico**, perché formato da un pubblico ufficiale (o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio) con la **finalità** di documentare e comprovare un fatto giuridico fornito di propria autonomia nell'ambito delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione. Si può ritenere che la rendicontazione anche contabile sulle movimentazioni fosse destinata a confluire nella finale attestazione degli atti di bilancio dell'azienda sanitaria, e che quindi valesse a determinare la definizione di un procedimento della pubblica amministrazione (*«In tema di falso documentale, rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi.» Cass., Sez. VI, 11425/2012, v. anche Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, dep. 11/04/2011, Rv. 249858; v., inoltre, Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, dep. 30/12/2003, Rv. 227659*).

L'art. 491 bis c.p. peraltro equipara atto pubblico cartaceo e informatico (Cassazione penale sez. V, 29/01/2013, n.12576 *In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo*).

In senso conforme, v. Sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 7752, in C.E.D. Cass., n. 243531 (*Integra la condotta di falsità materiale in atto pubblico la falsificazione di atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico,*

anche quando gli stessi siano documentati in forma cartacea; nella specie, era stato alterato nel sistema informatico di un ospedale il contenuto di un referto medico). Rileva in tale pronuncia la Corte che "Non può mettersi in dubbio che gli atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, quale sicuramente l'Ospedale ..., siano atti pubblici e tale natura conservino anche quando vengano posti su carta. La falsificazione del supporto informatico o del supporto cartaceo è certamente falsificazione di un atto pubblico. Del tutto errata è la riqualificazione di tale reato come falso in atto privato, anche perché la falsificazione non può essere stata effettuata che con il concorso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che operava sul sistema". Quindi, l'archivio informatico di una pubblica amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.

Pacifica è poi la rilevanza probatoria del documento informatico, la quale può anche essere "potenzialmente probatoria, quantomeno provvisoria" (cfr. Cass., Sez. V, 15535/2008), trattandosi di file contenente le movimentazioni di carico e scarico della merce consegnata dalla CODICE s.r.l., contenuto all'interno del database in uso all'ente sanitario romagnolo, che tanto FAUSL che la PG (tramite l'ordine di esibizione) avrebbero utilizzato per verificare l'esatta quantità di dispositivi medici e di protezione individuale consegnati dalla CODICE s.r.l.

Venendo alla qualificazione in termini di falsità di cui all'art. 479 c.p., va detto che l'atto informatico, prima che fosse modificato su disposizione del PRATI, conteneva il reale accertamento delle quantità di merce ricevute dalla AUSL della Romagna da parte della CODICE s.r.l. La modifica di tale file creava falsa rappresentazione della situazione esistente, determinando quindi una attestazione falsa, all'esito della manipolazione, delle movimentazioni dei prodotti ricevuti dalla società di PINI.

Nello specifico, il totale delle mascherine caricate sul database del magazzino della AUSL della Romagna, gestito da PRATI Gianluca, ammontava a 3.263.180 DM a fronte dei 3.300.000 pagati, a cui si aggiungevano i 2.500 consegnati in sostituzione di quelli difettosi, delinquendo un ammanco di magazzino pari a 39.320 pezzi, mentre i 180.000 DPI non venivano (al momento dell'ordine di esibizione a giugno 2020) presi in carico perché privi di certificazione. PRATI stesso procedeva, quindi, alle modifiche, indicando quale ragione di ciò "rettifica inventario".

Quindi, si concretizzava una falsità ideologica (Sez. 3, Sentenza n. 4440 del 19/02/1982 U.d. (dep. 27/04/1982) *La distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica va fatta in riferimento ai significati di non genuinità e di non veridicità che genericamente assume il documento falso. Ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra autore apparente e autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; sussiste falsità ideologica quando il documento contenga attestazioni o dichiarazioni non veritiere*; Sez. 2, Sentenza n. 28076 del 27/06/2012 U.d. (dep. 13/07/2012).

Quindi, pur essendo stato modificato un atto vero, tuttavia ciò ha determinato la formazione di un atto pubblico falso nel quale è stata attestata una falsa rappresentazione della reale quantificazione di merce ricevuta dalla CODICE.

PRATI è autore immediato delle condotte, escludendosi l'ipotesi dell'autore mediato. Le modifiche sul file venivano apportate da Federica SCARDETTA, collaboratrice di PRATI nel magazzino unico di Pievesestina. SCARDETTA, di cui PRATI era un collega con posizione sovraordinata anche in forza del ruolo di DEC in relazione all'appalto affidato alla CODICE s.r.l., acconsentiva in buona fede ad eseguire le modifiche richieste da PRATI, come risulta dalle conversazioni telefoniche sopra riportate. Le modifiche, quindi, venivano apportate da SCARDETTA su specifica indicazione di PRATI in un file, contenuto all'interno del pc in uso al magazzino di Pievesestina, con successiva stampa dello stesso e consegna alla VERSARI.

Nonostante ciò, tuttavia, la paternità del file rimaneva in capo a PRATI, pubblico ufficiale e D.E.C. titolato ad attestare la veridicità di quanto inserito nel documento informatico in questione. Per tale ragione, non vi è stato un falso in atto pubblico per induzione in errore, avendo lo stesso autore del file,

ancorchè mediante l'ausilio di una ignara collaboratrice, modificato il documento ed essendo comunque lo stesso imputabile a PRATI.

Sussiste il dolo. Le modifiche erano compiute su indicazione del PRATI nella consapevolezza di questi che si sarebbe attestata falsamente una situazione non veritiera, difforme dalla realtà. Per il dolo nei delitti di falso è sufficiente la rappresentazione e la volontà di mutare il vero, anche se con la convinzione di non produrre alcun danno ovvero di non procurare a sé o ad altri alcun vantaggio o per altro motivo.

In conclusione, è, dunque, possibile affermare che la modifica, apportata dalla collega Scaletta su espresso ordine e dettatura di PRATI, sul file informatico, presente nel database della AUSL della Romagna, con valore accertativo, già compilato e redatto da PRATI stesso, in qualità di D.J.C. e, quindi, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, deve essere sussunta nell'alveo della falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale su un atto pubblico informatico.

Falsità ideologica - capo 7)

Si considera poi la predisposizione insieme a PINI della missiva "patere favorevole" dell'1 aprile 2020, sottoscritta dalla COCQUIO, capo 7, per cui si richiama quanto diffusamente illustrato nella pagine precedenti. Il documento *de quo* veniva redatto materialmente da PRATI su indicazione di PINI e poi sottoposto dal primo alla firma dell'ignara COCQUIO.

Si tratta di un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ancorchè tratta in inganno da altro suo collega, anch'esso pubblico ufficiale, PRATI Gianluca. Come sopra chiarito, in relazioni ai principi elaborati dalla giurisprudenza, la natura pubblicistica del documento deriva dal fatto che esso è stato redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed è costitutivo di diritti o di obblighi per la P.A. o per i privati ovvero diretto a provare il compimento di attività compiute dallo stesso o da terzi in sua presenza ovvero, ancora, redatto al fine di documentare, sia pure in ambito meramente interno alla P.A., la regolarità di adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti. ("Costituisce atto pubblico la lettera con la quale il sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comporti una attività valutativa e riconoscitiva da parte del pubblico ufficiale redigente, poichè la nozione di "atto pubblico" agli effetti delle norme sul falso documentale è più ampia rispetto a quella che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 cod. civ") (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3779 del 14/11/2017 Ud. (dep. 26/01/2018) Rv. 272106 - 01; rileva in motivazione che "risultano essenziali i presupposti della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, della formazione dell'atto per uno scopo inerente alle funzioni svolte dal predetto e del contributo fornito dall'atto ad un procedimento della pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3552 del 9 febbraio 1999, Andronico, rv. 213363; Sez. 5, n. 9702 del 5 dicembre 2008, Paolino, rv. 242770)"; Cassazione penale sez. V, 29/05/2015, n.44383 Nella nozione di atto pubblico oggetto del delitto di falso ideologico ex art. 479 cod. pen. è ricompreso ogni atto redatto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, giacchè ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal medesimo ed il contributo dallo stesso fornito, in termini di conoscenza o di determinazione, ad un procedimento della pubblica amministrazione.

PRATI è autore mediato della condotta, perchè redigeva, su indicazione di PINI, la missiva, che veniva sottoposta alla firma della Dirigente Teresa COCQUIO. Agiva come pubblico ufficiale in relazione ai poteri affidatigli in forza del ruolo assunto all'interno della AUSL della Romagna. Mediante la firma, la COCQUIO assumeva la paternità del documento, attestando falsamente, in maniera del tutto inconsapevole perchè indotta in errore, la veridicità di quanto in esso asserito, venendosi così a creare un atto pubblico falso per effetto dell'artificiosa induzione in errore del PRATI ("L'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere

l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induce in errore l'autore immediato del delitto." (Cass. 10159/1990).



4.1.4.3 I reati di falsità ideologica nelle bollette doganali mediante induzione in errore dei funzionari doganali – capo 5)

La presentazione ai funzionari doganali da parte di PINI (ancorchè per il tramite del suo spedizioniere di fiducia) di documentazione falsa ovvero non giuridicamente valida, unitamente -in alcuni casi- a false attestazioni inserite nella bolletta doganale, inducevano in errore i pubblici ufficiali in servizio presso l'Agenzia delle Dogane, determinandoli ad attestare falsamente la regolarità della bolletta doganale e la conformità di quanto in esso dichiarato.

Senza ripetere le condotte artificiose compiute di volta in volta in relazione ad ogni singola importazione da PINI e senza altresì richiamare la natura decettiva che esse hanno avuto in relazione ai singoli funzionari doganali, come da costoro affermato in sede di sommarie informazioni (cfr. punto 4.1.3.1), occorre solo verificare se la bolletta doganale debba essere considerata atto pubblico, con conseguente qualificazione della falsa attestazione mediante induzione in errore in falsità ideologica in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (tratto in errore).

Come precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la bolletta doganale è un **atto pubblico** ancorchè non fidejacenti, la cui falsità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 479 co. II c.p. (Cassazione penale sez. 1, 21/09/2011, n.37097 *In tema di reato di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, comma 2, c.p., sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. (Fattispecie di bollette doganali escluse dal novero degli atti fidejacenti in quanto attestanti il luogo di produzione delle merci solo in via derivata da documentazione formata da terzi).*

Si è infatti precisato che *“La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte - formata dall'interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (art. 56 e 57 D.P.R. n. 43 del 1973), a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore - e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione da parte del pubblico ufficiale - il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato (Sez. 5, Sentenza n. 21355 del 09/04/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 224770 - 01; in aderenza Sez. 5, Sentenza n. 4950 del 30/11/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 235783 - 01 La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione dell'importatore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell'amministrazione doganale sia dovuta all'induzione in errore operata dal privato. (Nella specie le bollette doganali, relative all'importazione di banane da Paesi extracomunitari, riportavano falsamente come importatore non il nominativo del reale destinatario della merce, ma quello dell'intestatario del certificato di importazione, al fine di consentire al primo di godere del dazio di importazione agevolato spettante solo al secondo); nonché Sez. 2, Sentenza n. 5224 del 24/01/2007 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 235865 - 01 Integra la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, dal momento che l'attività da questi svolta costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa); Sez. 5, Sentenza n. 40402 del 17/04/2012 Cc. (dep. 15/10/2012) Rv. 254829 - 01 Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, in concorso con quello di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che induca il personale dell'ufficio delle dogane al rilascio di bollette doganali di esportazione relative a prodotti alimentari, falsamente attestanti la loro origine italiana, mediante la presentazione di falsi certificati di origine ottenuti attraverso la presentazione alla Camera di Commercio di altrettanti falsi autocertificazioni sul luogo di produzione dei generi alimentari menzionati. Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 09/02/2011 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249579 - 01 Integra il reato di falso per induzione, anche a seguito dell'abrogazione del reato previsto dall'art. 2, comma quarto, D.L. 29 dicembre 1983, n.*

746 (recante "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", conv. con modd. in L. 2/ febbraio 1984, n. 17), l'esibizione ad un funzionario doganale di una dichiarazione d'intento non veritiera, sì da indurlo a formare una bolletta doganale ideologicamente falsa

Di analogo tenore è il principio enunciato nella sentenza n. 5625 in data 16.03.1987 dalla Sez. II della Corte di Cassazione secondo cui "Le false attestazioni del privato nelle dichiarazioni doganali realizzano gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico, perché sia il registro delle operazioni doganali che le bollette doganali, in cui vengono riportate le attestazioni del dichiarante, sono documenti pubblici, per la qualità dei soggetti che li formano e per il loro contenuto.", affermando altresì che "nell'ipotesi di omessa visita merci, la falsa dichiarazione resa dall'interessato al funzionario doganale (od altro inganno), in quanto diretta a provocare il rilascio dell'altrettanto falsa attestazione di conformità con induzione in errore di quel funzionario, integrano il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen." (Cass., Sez. III, 2227/1985); La bolletta doganale è atto pubblico di fede privilegiata perché caratterizzata da attestazione di verità circa fatti o percepiti dal pubblico ufficiale; trattasi di fattispecie documentale a formazione progressiva che trae origine da una dichiarazione di parte presentata dallo spedizioniere doganale, cui segue la verifica delle merci, l'apposizione del risultato della visita da parte del funzionario doganale, il versamento di quanto prescritto e la registrazione. Pertanto la falsa formazione di tali documenti da parte di pubblico ufficiale integra il delitto di falso in atto pubblico di cui all'art. 476 cod. pen., e non le meno gravi ipotesi di cui agli artt. 483, 489 cod. pen.", (Cass., Sez. III, 855/1986); "La dichiarazione doganale di cui all'art. 57 del T.U. Compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante, deve contenere fra l'altro, la descrizione delle merci con l'indicazione, secondo le modalità della tariffa, della qualità, composizione e quantità delle medesime, e, per alcune voci tariffarie, anche l'indicazione della denominazione commerciale: il successivo art. 59 del detto T.U. Stabilisce poi che la dogana procede "in contraddittorio" allo accertamento della qualità, della quantità, del valore e della origine delle merci, ma ha anche facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalla visita e di considerare "conforme al dichiarato" le merci stesse o la parte di esse non visitata, con annotazione sulla bolletta "sostitutiva a tutti gli effetti" la attestazione di conformità a seguito della visita. Ciò premesso, particolarmente nell'ipotesi di omessa visita, la falsa dichiarazione resa dall'interessato al funzionario doganale (od altro inganno), in quanto diretta a provocare il rilascio dell'altrettanto falsa attestazione di conformità con induzione in errore di quel funzionario, integrano il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen." (Cass., Sez. III, 2227/1985).

Essendo la condotta contestata al capo 5 anche relativa ai falsi occorsi in occasione delle importazioni in favore di imprese commerciali (punti i, j e k), di cui è contestazione al capo 4 (punti a, b e d), vanno replicate le medesime considerazioni più sopra esposte in tema di qualificazione giuridica dei fatti.

4.1.5 L'esame dei flussi finanziari relativi al profitto tratto dal delitto di truffa aggravata ai danni della AUSL della Romagna e l'ipotesi di autoriciclaggio – capo 3)

Come più sopra illustrato PINI traeva dalla commissione del delitto di truffa aggravata ai danni dell'azienda sanitaria della Romagna un rilevante profitto quantificato in euro 3.592.800 a lui corrisposti mediante bonifici (cfr. all. n. 78 della nota di P.G. del 07.12.2021, pag. 38 e 39 della I relazione e all. n. 20 della I relazione del consulente contabile), per 1.056.000 euro, disposto in data 16 marzo 2020 (per acquisto di mascherine chirurgiche), per 2.112.000 euro, disposto in data 19 marzo 2020 (per acquisto di mascherine chirurgiche), per euro 424.800, disposto in data 27 marzo 2020 (per acquisto di FFP2)²⁰⁰.

²⁰⁰ Dall'esame del citato conto corrente risulta anche un altro accredito da parte della AUSL della Romagna, avvenuto con bonifico in data 07.07.2020 per un importo pari a 484.802 euro che, tuttavia, risulta essere stato nuovamente accreditato in data 14.07.2020 dalla CODICE alla AUSL della Romagna con la seguente causale "restituzione per errato accredito Rif. Nr. Fat. 5/5/2020 n. 33 ME".



Si richiama quanto già anticipato al capitolo 4.1.3.1, punto 4 Bolletta doganale n. 41' 50079 U e Bolletta doganale n. 41' 50161 L del 14.04.2020, nella parte relativa alla messaggistica PINI / CHEAH), che si trascrive per comodità espositiva:

Wincent CHEAH è il fornitore delle mascherine oggetto delle due importazioni avvenute in data 14 aprile 2020, come emerge dai seguenti elementi.

1.

La società fornitrice di questi due lotti è la Fujian Mckay Baby Culture co. Ltd (all. n. 144 e n. 150 della nota di P.G. del 07.12.2021);

2.

Tutte le fatture emesse da tale società sono state pagate dalla CODICE s.r.l., come indicato in esse, a favore del "soggetto beneficiario" GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED;

3.

La riconducibilità delle società Fujian Mckay Baby Culture co. Ltd e GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED e, quindi, delle due importazioni a Wincent CHEAH, deriva da un contratto (falso, sugli elementi di prova si rinvia al capitolo 4.1.5) di fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, stipulato tra PINI Gianluca, in qualità di legale rappresentante della CODICE s.r.l., e Wincent CHEAH, quale rappresentante della Fujian Meinkind Baby Products Co. Ltd. che "possiede anche due compagnie sussidiarie che sono Fujian Mckay Baby Culture Co. Ltd. e GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED", in data 25 marzo 2020 (all. n. 116 della nota di P.G. del 07.12.2020). Il contratto veniva prodotto all'Agenzia delle Dogane, in sede di revisione di una delle importazioni successive a quelle in trattazione.

Infatti PINI, al fine di reperire i dispositivi medici e quelli di protezione individuale da consegnare alla AUSL della Romagna, si rivolgeva a tre fornitori della Repubblica Popolare Cinese, come risulta dalla documentazione sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane e presentata da PINI al momento delle singole importazioni, LEATHER TREND LIMITED LTD, FUJIAN MEINKIND BABY PRODUCT CO. LTD. E FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD.

Le società FUJIAN MEINKIND BABY PRODUCT CO. LTD. E FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD. facevano riferimento a Wincent CHEAH -come emerge dalla messaggistica rinvenuta sul cellulare di PINI (cfr. all. n. 117 della nota di P.G. del 07.12.2021, come già ampiamente illustrato)- ed erano accomunate dal fatto che sulle fatture emesse da entrambe era indicata, quale soggetto destinatario del pagamento, una ulteriore e diversa società, GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD.

Dall'esame dei conti correnti bancari intestati alla CODICE s.r.l. ed alla luce della documentazione sequestrata presso l'Agenzia delle Dogane, emerge che tra il 17 ed il 27 marzo 2020 venivano effettuati cinque bonifici dalla CODICE a favore della società cinese LEATHER TREND LIMITED LTD., per un importo complessivo pari a euro 1.022.614,12 nelle date del 17, 18, 19, 26 e 27 marzo 2020.

Questi accrediti di denaro costituiscono il pagamento delle cinque fatture²⁰¹ emesse dalla LEATHER TREND LIMITED LTD. a favore della CODICE s.r.l. per la vendita di mascherine chirurgiche e FFP2²⁰².

Tra il 25 marzo 2020 ed il 22 aprile 2020 venivano effettuati cinque bonifici dalla CODICE a favore della società cinese GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD., per un importo complessivo pari a euro 1.835.787,20 nelle date 25 e 27 marzo e in quelle dell'8, 16 e 22 aprile 2020. In particolare: in

²⁰¹ Le fatture sono quelle, rispettivamente, del 21.03.2020, del 25.03.2020, del 30.03.2020, del 09.04.2020 e del 13.11.2020 (quest'ultima relativa ad una importazione finale del 17.11.2020).

Va, tuttavia, rilevato che sussiste una discrepanza tra l'ammontare delle fatture sequestrate presso l'Agenzia delle Dogane, presentate al momento delle singole importazioni, (pari a 1.540.033,99 euro), quello dei bonifici (pari a euro 1.022.614,12), con quello, infine, rilevato dall'esame della documentazione contabile rinvenuta presso la depositaria delle scritture contabili, GARDIN Samantah (in cui risultano registrate sei fatture Leather invece di cinque, per un ammontare pari a euro 1.729.798,37)

²⁰² Nello specifico si tratta di 2.021.600 mascherine chirurgiche e 250.000 FFP2.

data 25 marzo 2020 euro 78.644,17; in data 27 marzo 2020 euro 242.808,92; in data 8 aprile 2020 euro 357.225,54; in data 16 aprile 2020 euro 511.149,10; in data 22 aprile 2020 euro 645.959,47.

Questi accrediti rappresentano il pagamento del corrispettivo indicato nelle fatture emesse dalle due società FUJIAN MEINKIND BABY PRODUCT CO. LTD. e FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD.

L'importo di euro 1.835.787,20 euro non corrisponde, in realtà, all'ammontare delle fatture emesse dalle due società in questione, pari a euro 2.006.074,75 (con una differenza, sembrerebbe, a credito a favore della CODICE s.r.l. pari a 170.287,55 euro). Tale somma bonificata dalla CODICE s.r.l. alle società cinesi, ancorché servita per pagare i fornitori delle mascherine da consegnare alla AUSL della Romagna costituisce parte²⁰³ del profitto illecito, ottenuto dal reato presupposto di truffa aggravata.

Se, quindi, la quasi totalità del profitto ingiustamente conseguito dalla commissione della truffa è stato utilizzato per pagare i fornitori, dall'esame del conto corrente intestato alla CODICE s.r.l. viene in rilievo che fra il 2 aprile e il 30 giugno 2020 dalla società GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD., a favore della CODICE s.r.l. venivano effettuati quattro bonifici per complessivi euro **661.283,60**: in data 2 aprile 2020 per euro 75.900,37; in data 4 maggio 2020 per euro 454.870,03; in data 7 maggio 2020 per euro 110.722,09; in data 30 giugno 2020 per euro 19.791,11.

Si richiama per sintesi riepilogativa lo schema tracciato nella nota finale 7.12.2021, pag. 145.

Questi bonifici, con i quali il profitto illecito del delitto di truffa aggravata rientrava nelle casse della società CODICE s.r.l., erano privi di qualunque causale reale o verosimile, in quanto (cfr. pag. 16 della seconda relazione del consulente contabile, anche nota PG 7.12.2021 pag. 140 ss.):

- 1) non sono mai stati registrati nella contabilità (sequestrata un anno dopo, cioè nell'aprile 2021);
- 2) non sono state rinvenute fatture di acquisto di merce da parte di GUANGDONG nei confronti della CODICE s.r.l.;
- 3) non sono state rinvenute note di accredito con le quali giustificare, almeno in apparenza, uno "stromo" del denaro bonificato da CODICE a GUANGDONG;
- 4) le causali riportate nei bonifici sono generiche, in quanto recano diciture quali "payment for goods", senza comprendere a quali "diritti" possano riferirsi e senza menzionare alcuna pezza giustificativa (fattura, nota di credito, etc...).

Infatti, si legge nella relazione del ct pag. 16: "dall'esame della documentazione contabile sequestrata nell'ambito dell'indagine (libro giornale, libri Iva e partitari), non risulta annotata alcuna fattura di vendita da parte della GUANGDONG o da parte della società FUJIAN e, come si andrà a riferire, non risultano annotati in contabilità (nel conto banca) i bonifici pervenuti dalla società cinese".

Si legge nella nota finale PG 7.12.2021 pag. 140 ss.: La società cinese GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED, esaminata la documentazione doganale, risulta non aver mai emesso fatture a carico della società CODICE S.r.l. pur essendo beneficiaria di diversi flussi monetari come indicato nelle fatture estere emesse dalle società cinesi FUJIAN MCKAY BABY CULTURE CO. LTD e FUJIAN MEINKIND BABY PROD CO. LTD, di cui si vedranno i dettagli ai paragrafi seguenti. La società CODICE S.r.l., esaminata la documentazione relativa al conto corrente bancario presso Intesa San Paolo (indicato nell'Accordo Quadro), risulta aver emesso 5 bonifici a favore della società GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LIMITED per un importo totale pari a € 1.835.787,20 del tutto sproporzionato rispetto alle fatture presentate presso la dogana. Anomalia ancor più rilevante è data da ulteriori quattro bonifici che la CODICE S.r.l. riceve sempre da questo operatore economico cinese, di importo complessivo pari a € 661.283,60 quale compenso, si legge nella causale, "pagamento merce". (Allegato n.104) Dalla lettura del registro IVA denominato "REG 9 ACQUISTI 2020 ESTERE" e degli altri registri contabili intestati alla CODICE S.r.l., non risultano essere mai state registrate operazioni di acquisto o di vendita con la società cinese GUANGDONG WEIYA PRINTING CO LIMITED).

²⁰³ E' una parte in quanto l'ammontare complessivo dei bonifici effettuati a queste tre società cinesi è pari a 2.858.401,32 euro, inferiore, quindi, al complessivo profitto ingiusto tratto dal delitto di truffa aggravata pari a euro 3.592.800,00.



In definitiva, una volta ricevuto il profitto illecito del delitto di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico sanitario nel conto corrente n. 1000/2220 con IBAN IT86T0306913245100000002220, aperto presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di San Marino in Forlì, intestato alla CODICE s.r.l., PINI li investiva nella società GUANGDONG WEIYA PRINTING CO. LTD., la quale retrocedeva alla CODICE s.r.l. euro 661.283,60 senza alcuna giustificazione commerciale o contabile.

L'aver trasferito il profitto del reato presupposto nei conti di società cinesi e l'aver, a sua volta, ricevuto nuovamente nelle casse della CODICE s.r.l. parte del profitto illecito, costituisce la condotta del fatto tipico del delitto di autoriciclaggio.

La condotta di trasferimento del profitto illecito, posta in essere dall'autore del delitto presupposto a diversa persona giuridica integra il delitto di cui all'art. 648 ter1 c.p., in quanto il mutamento della titolarità formale del denaro di provenienza illecita è considerato, per costante giurisprudenza, ostacolo concreto all'identificazione del profitto illecito (Cassazione penale, sez. II, 10/06/2021, n. 26796 *Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare*). La verifica dell'idoneità decettiva deve, infatti, essere effettuata con giudizio *ex ante*, al momento in cui è stata compiuta la condotta di reimpiego, a nulla rilevando il successivo tracciamento delle operazioni per effetto di indagini di polizia giudiziaria (Cass., Sez. 2, Sent. n. 16059 del 18/12/2019 Cc., Rv. 279407).

Pertanto, risultano integrati entrambi gli elementi costitutivi del fatto tipico del delitto di autoriciclaggio, essendovi: la condotta di ostacolo concreto all'identificazione del denaro proveniente dalla commissione del reato presupposto; l'impiego del denaro profitto di reato in attività economiche e/o imprenditoriali.

Infatti, non è dubbio che la condotta di trasferimento dei profitti illeciti del reato di truffa aggravata ai danni della AUSL su conti esteri della società di società GUANGDONG, mediante disposizioni di bonifici bancari, così come la restituzione da parte della stessa alla CODICE s.r.l. scriviva all'uso di tali capitali da parte della società CODICE s.r.l. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale propria, con esclusione di qualunque utilizzazione o godimento di natura personale (Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2019, n. 37503, *"In tema di autoriciclaggio, la mera distrazione dell'azienda, non seguita da alcuna ulteriore e diversa attività configura il reato presupposto. La successiva gestione della stessa, l'esercizio di una attività imprenditoriale attraverso l'azienda oggetto della distrazione, configura il reato di autoriciclaggio sub specie di impiego in attività economiche ovvero finanziarie dell'utilità di provenienza illecita. Tale attività, ulteriore, successiva e distinta da quella di mera distrazione, infatti, realizza compiutamente il quid pluris sanzionato dalla norma."*).

Inoltre, sussiste l'ostacolo all'identificazione del profitto illecito, realizzata attraverso il mutamento della titolarità formale del denaro di provenienza illecita (*"in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria, allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie, speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca e l'individuazione del successivo trasferimento"* (Cass., Sez. II, 35260/2021).

A tal fine era creato un falso contratto tra PINI Gianluca, legale rappresentante della società CODICE s.r.l., e Wincent CHEAH, legale rappresentante della società FUJIAN MEINKIND BABY (all. n. 116 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il contratto, per la prima volta comparso nel settembre 2020, quando veniva presentato da PINI in sede di revisione di una bolletta doganale, risulta falso per i seguenti motivi.

A seguito della consulenza forense compiuta sul pc di PINI non è stato rinvenuto alcun contratto in formato pdf pervenuto dall'email di CHEAH, ma risulta presente una copia in formato word di tale

contratto, creata dall'utilizzatore PINI solo in data 9 settembre 2020, cioè molto tempo dopo la data di apparente stipula del contratto riportata in calce allo stesso (25 marzo 2020) e solo in procinto di doverlo consegnare all'Agenzia delle Dogane.

Nella stessa giornata del 9 settembre 2020 risulta essere stato creato da PINI un altro documento *word*: un analogo (falso) contratto, concluso apparentemente in data del 16 marzo 2020 con John PESCI, cioè con altro intermediario al quale PINI si era rivolto per l'acquisto di dispositivi medici, nelle prime importazioni (cfr. file contenuti in copia forense del pc in uso a PINI Gianluca).

Il contratto tra PINI e CHEAH risulta essere stato scritto con lo stesso carattere e la stessa impostazione di quelli utilizzati per la redazione del contratto concluso tra PINI e John PESCI (cfr. all. n. 115 della nota di P.G. del 07.12.2021 e file rinvenuto nel pc di PINI Gianluca durante la perquisizione e sequestro).

Il contratto risulta sottoscritto solo da PINI, mancando completamente la sottoscrizione da parte di CHEAH il quale, avendo approvato "by visual digital appointment" il contratto, non avrebbe avuto certamente alcuna difficoltà a sottoscrivere il contratto o con firma digitale o anche con firma vergata a mano su file in pdf. È inusuale, infatti, che, in un rapporto commerciale di così elevato valore, PINI, da esperto importatore quale è, non si sia premunito di ottenere la sottoscrizione dell'accordo da parte del venditore, senza la quale difficilmente può essere azionata qualunque obbligazione contrattuale.

Di questo contratto non vi è mai stata alcuna traccia né in forma cartacea né quale file all'interno del computer in uso a PINI prima del 9 settembre 2020 (cfr. file rinvenuti all'interno del P.C. in uso alla commercialista della CODICE s.r.l., Samanta Gardin).

Infine, nonostante i risultati dalle conversazioni rinvenute nella messaggistica istantanea su whatsapp tra PINI e CHEAH, che in data 23 marzo 2020 CHEAH riferiva a PINI che una terza persona stava preparando il contratto e la fattura (cfr. pag. 284 dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2021) e che in un altro messaggio del 25 marzo 2020 CHEAH chiedeva a PINI di restituirgli una copia firmata del contratto (cfr. pag. 317 dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2021), tuttavia dalla lettura complessiva dei messaggi intercorsi tra i due si comprende che il contratto a cui eventualmente facevano riferimento non era di certo questo per i seguenti motivi.

In primo luogo, CHEAH, subito dopo, chiedeva di modificare le quantità (da 1.035.000 a 1 milione di pezzi), ma nessuna delle due cifre è rinvenibile nel testo del contratto, prodotto da PINI all'Agenzia delle Dogane (pag. 317, Mate, can you please change to quantity 1,035,000 pieces (not 1 million) ? Please sign and return a copy to me again. Thks).

In secondo luogo, non avrebbe avuto alcun senso logico la richiesta, avanzata da PINI in data 17 aprile 2020 al suo amico CHEAH, sul perché la fattura recasse l'intestazione Fujian McKay mentre il certificato CE si riferiva alla società Fujian Meinkin (Ok. One question (my question): the invoice is from "Fujian McKay Baby Culture co., LTD." but the CE Certificate is from "Fujian MEINKIND Baby Culture co., LTD." How come ? cfr. pag. 725 dell'all. n. 120 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Inoltre, era indicato **GUANGDONG** quale "beneficiario" delle fatture di pagamento.

Se, quindi, il contratto nel quale CHEAH viene individuato quale rappresentante di FUJIAN MEINKIND -alla quale si riferiscono le due società controllate FUJIAN MCKAY BABY e GUANGDONG WEIYA PRINTING- è da ritenersi falso, non vi è alcuna ragione per la quale dovesse ricevere il bonifico da questa società.

Infatti, non risulta in nessuna fattura che GUANGDONG fosse produttrice dei dispositivi ovvero mera venditrice/intermediaria degli stessi.

Può allora ritenersi che tali espedienti abbiano "concretamente" ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali movimentati, essendo essi dotati di particolare capacità dissimulativa, idonea ad indicare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro oggetto di profitto.

Quindi, l'aver trasferito in società cinesi il profitto del reato e l'aver ricevuto, senza giustificazione, parte di questo profitto così "ripulito" consente di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p.. L'aver fatto nuovamente confluire tale denaro nelle casse societarie della CODICE s.r.l.,



consentendone la commistione tra denaro lecito e denaro illecito, ne ha determinato anche il suo reimpiego nell'attività commerciale della CODICE s.r.l.

Infatti, dall'esame del conto corrente intestato alla società di PINI risulta che egli, dopo aver ri-ottenuto i circa 660 mila euro, li utilizzava in vari modi per scopi societari.

Ricorrono, quindi, tutti gli elementi costitutivi del delitto di autoriciclaggio, atteso che i beni profitti del reato sono stati **reimpiegati in attività economiche e imprenditoriali (società) con conti esteri** e successivamente, in maniera pressochè immediata, **fatti rientrare completamente "puliti"**, senza alcuna giustificazione causale, nei conti della CODICE s.r.l., rendendo così concreto l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del denaro tramite le condotte dissimulatorie sopra illustrate.

Infine, il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto (Cass. sez. 2, sent. n. 38838 del 04/07/2019 - dep. 20/09/2019 - Rv. 277098), per cui esso è stato consumato nel luogo ove sono stati fatti "rientrare" i proventi illeciti del delitto di truffa aggravata ai danni dell'ente sanitario, cioè in Forlì (presso la filiale di Intesa San Paolo di San Martino).

Essendo il reato presupposto quello di cui all'art. 640 co. II c.p., il cui limite edittale non è inferiore nel massimo a cinque anni, la fattispecie contestata è quella di cui al comma I dell'art. 648 ter.1 c.p.

È pacifico che la pena per il reato presupposto vada calcolata con riferimento alla struttura complessiva dell'illecito, con riguardo anche alle circostanze che determinano un aumento della pena base prevista dal reato (Cassazione penale sez. II, 11/06/1997, (ud. 11/06/1997, dep. 03/10/1997), n.9026).

Non ricorre l'ipotesi dell'art. 640 comma III, che riguarda delitti presupposti per i quali è prevista la pena inferiore nel massimo a 5 anni.

Non ricorre l'ipotesi dell'art. 640 comma II, vecchia formulazione, precedente le modifiche introdotte dall'art. 1 dlgs. 8 novembre 2021, n. 195 - astrattamente applicabile alla fattispecie in conformità al trattamento sanzionatorio, più favorevole, vigente al momento dei fatti - che riguarda delitti presupposti, non colposi, per i quali è prevista la pena inferiore nel massimo a 5 anni.

4.1.6 Frode nell'esercizio del commercio: la consegna di mascherine non conformi a imprese commerciali - capo 4)

Non è stata formulata richiesta di misura cautelare personale o reale in riferimento al capo 4).

Appare quindi sufficiente richiamare la richiesta del PM (pag. 514 - 577) e gli elementi di prova ivi rassegnati, il cui esame rappresenta un compendio indiziario grave in ordine al reato in iscrizione.

Vi è da dire che anche richiamando quanto più sopra illustrato, in riferimento ai precedenti capi di imputazione, è già emerso come i dispositivi medici oggetto di importazione fossero privi di valida certificazione CE o di dichiarazione di conformità CE, di certificazione in deroga (rilasciata dall'ISS o INAIL) o di certificazioni di conformità rispetto alle norme tecniche, in riferimento alle importazioni dei prodotti specificamente elencate nel capo di imputazione, oggetto di consegna alle società indicate.

Per cui, anche per tale motivo, non si ritiene necessario dilungarsi ulteriormente sulla vicenda iscritta al capo 4. Inoltre, sempre sulla base degli elementi indicati nella richiesta del pubblico ministero, ma del resto anche sulla base di quanto più sopra argomentato nei capitoli precedenti, emerge come il PINI fosse consapevole dell'assenza di tali elementi (Cass., Sez. III, 54207/2016 "*Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, sia la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta.*").

Può quindi affermarsi in via indiziaria che l'indagato, a seguito delle importazioni, abbia venduto alle imprese indicate in imputazione dispositivi che non potevano essere ammessi in commercio, perché privi degli standard di sicurezza ed efficacia per la commercializzazione in quanto completamente inidonei, emergendo quindi che con la consegna di tali prodotti si sia concretizzata la consegna di alud pro alio, per la divergenza rispetto alle caratteristiche essenziali del prodotto richiesto.

4.2 Il sistema clientelare creato da PINI Gianluca

All'esame si passano in rassegna ulteriori condotte poste in essere da Pini Gianluca che rivelano come lo stesso spesso sia stato richiesto di interventi per risolvere questioni significative da parte di uomini appartenenti alle istituzioni dello Stato e come lui stesso a sua volta non si sia fatto scrupolo di formalizzare analoghe richieste nei confronti di tali uomini, realizzando in tal modo un mercato di scambio avente ad oggetto reciproci favori, con l'uso di mezzi non corrispondenti ad ordinarie dinamiche, illeciti, e sempre in un contesto di relazioni opache, dimostrandosi capace di uno straordinario peso specifico circa il livello di penetrazione e di prepotenza, nonché circa il grado di monopolio conseguito in ambienti istituzionali di sicuro spessore. In particolare, è emersa la eccezionale rete di conoscenze dell'indagato costruita negli anni grazie alla sua pregressa attività di deputato della camera del parlamento della Repubblica italiana, grazie alla quale ha potuto finire della compiacenza spesso servile nei suoi confronti da parte di uomini delle pubbliche istituzioni, che di fatto hanno strumentalizzato e distorto in suo favore i poteri connessi alla funzione pubblica esercitata. Si è così creato un sodalizio durevole fra tali soggetti che prestava l'occasione per il compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio ricoperto dagli uomini operanti all'interno delle singole istituzioni. Di fatto l'indagato appare essere stabilmente iscritto, grazie a tali rete di conoscenze e di rapporti speciali, in enti pubblici nazionali e locali, dall'agenzia delle dogane alla questura di Forlì, dalla prefettura di Forlì alla prefettura di Ravenna, sino alla procura della Repubblica di Ravenna e ad ambienti politici locali e capitolini.

Concretamente Pini offriva la sua massima disponibilità per il perseguimento dei vantaggi ricercati dai pubblici funzionari (incarichi, trasferimenti, etc...) in modo da stabilire un forte legame di doverosa riconoscenza, a cui poi riferirsi nel momento in cui lui stesso aveva bisogno dell'esercizio della loro funzione pubblica per i suoi interessi personali, creando così un sodalizio durevole con il singolo pubblico ufficiale, il quale metteva a servizio di PINI la sua pubblica funzione financo, in alcuni casi, compiendo anche atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Per meglio apprezzare tale contesto si esaminano anche fatti di reato di cui agli artt. 319 e 321 c.p. commessi da PINI, unitamente ad alcuni pubblici ufficiali quali Ass. Ca. Salvatore ALBANO (in servizio presso la DIGOS della Questura di Forlì-Cesena) e il Lgt. Pino DANIELE (in servizio presso la Sezione di P.G.- Aliquota Carabinieri presso la Procura di Ravenna), in relazione ai quali non viene avanzata istanza cautelare perché separati e trasmessi per competenza funzionale alla Procura di Bologna, in quanto è stato accertato che l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio commesso da ciascun pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo criminoso è consistito in uno o più accessi abusivi a sistemi informatici in dotazione alla P.G.. Tali condotte, pertanto, per quanto estranee al presente procedimento, sono rilevanti ai fini della concretezza e dell'attualità dei pericoli di cui all'art. 274 c.p.p. per cui è richiesta cautelare nei confronti del Pini.



4.2.1 Inquadramento normativo

Corruzione funzionale

Il reato, previsto dall'art. 318 c.p., è posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, intesi, rispettivamente, come efficienza dell'attività amministrativa e divieto di fare preferenze. Nonostante sia un reato proprio²⁰⁴, in forza della norma di cui all'art. 321 c.p. che prevede l'applicazione della stessa pena anche al privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale ovvero all'incaricato di pubblico servizio, è un delitto a concorso necessario bilaterale, richiedendosi la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti con condotte convergenti che si integrano a vicenda e danno vita ad un unico delitto. La norma incriminatrice, così come modificata dalla riforma legislativa del 2012, ampliando l'area di punibilità attraverso l'eliminazione della natura sinallagmatica del nesso di strumentalità tra dazione/promessa di denaro od altra utilità e compimento di un singolo atto amministrativo specifico ed individuato (cfr. Cass., 472/1/2014), punisce il mero mercimonio della pubblica funzione o del pubblico servizio²⁰⁵.

Scomparso, dunque, il riferimento all'atto d'ufficio e alla sua retribuzione, la nuova norma di cui all'art. 318 c.p. prevede una fattispecie generale -definita appunto corruzione funzionale- la quale, svincolata dalla prova del compimento del singolo e specifico atto, incentra il suo disvalore esclusivamente sul *pactum sceleris* e sulla mera accettazione di utilità correlata all'esercizio della funzione pubblica.

Il delitto tipizzato di corruzione funzionale, quindi, è un reato di pericolo, in quanto punisce tutti quei comportamenti criminosi che vanno dal compimento di atti conformi alle funzioni e ai doveri del p.u. sino all'asservimento da parte di quest'ultimo dell'intera sua funzione (Cass., 49226/2014).

La tipicità del fatto di corruzione funzionale richiede i seguenti elementi costitutivi.

Pactum sceleris: esso rappresenta il nucleo centrale della fattispecie. L'oggetto di tale accordo vede, da un lato, l'asservimento della pubblica funzione a favore delle richieste ovvero degli interessi del privato e, dall'altro, la remunerazione da parte del privato di tale messa a disposizione mediante promessa o dazione di denaro o di altra utilità.

L'accordo tra pubblico e privato può essere esplicito o implicito e deve avere ad oggetto due condotte reciproche convergenti e speculari.

È sufficiente accertare che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità sia avvenuta in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto pubblico e dei conseguenti favori oggetto della pattuizione: in altre parole, non è necessario il rapporto sinallagmatico di retribuzione, ma basta che venga data la prova del nesso causale tra la messa a disposizione della funzione pubblica alle richieste del privato e la promessa o dazione da parte di quest'ultimo.

La conseguenza è, quindi, che non solo non è necessario individuare lo specifico atto compiuto dal pubblico ufficiale in relazione al quale il privato ha promesso o dato il denaro o altra utilità, ma è anche sufficiente escludere che tale dazione sia avvenuta per ragioni diverse dall'asservimento della funzione pubblica da parte del p.u. (es. in forza di relazioni amicali o amorose pregresse e preesistenti).

Esercizio della funzione o del pubblico servizio: la locuzione comprende qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio ricoperto dal pubblico agente, ivi compreso qualsiasi comportamento materiale ovvero qualsiasi atto (anche di diritto privato della p.a., oltre a pareri o proposte), purché tale attività rientri nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e rappresenti estrinsecazione dei poteri inerenti alla sua funzione.

²⁰⁴ Il soggetto attivo deve rivestire, al momento del compimento del fatto, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche se non sussiste un rapporto di pubblico impiego tra costui e l'ente pubblico presso il quale svolge la propria funzione o servizio.

²⁰⁵ Il privato, a differenza della normativa precedente che lo vedeva non punibile nel caso di corruzione impropria susseguente, ora egli risponde penalmente, con le stesse sanzioni applicabili all'agente pubblico, anche nel caso in cui offra o prometta denaro o altra utilità in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuta.

Non è necessario, tuttavia, che l'attività rientri nel novero di quelle di competenza specifica affidata al pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l'attività compravenduta rientri nella competenza "generica" dell'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale, anche se non devoluto espressamente a quelle specifiche mansioni.

Promessa o dazione di denaro od altra utilità: non è richiesta alcuna forma specifica per la promessa o per l'accettazione o per la ricezione, in quanto l'importante è che esse avvengano spontaneamente.

Con particolare riferimento alla promessa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che *"ai fini del delitto di corruzione, perché sia compiutamente realizzata la promessa, è sufficiente un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la controprestazione, purché sia ben individuata e suscettibile di attuazione"* (cfr. Cass., 3522/2012), con la precisazione che non è necessario che sia specificata l'utilità promessa né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione, da parte dell'agente, dello scambio illecito.

Se la parola denaro non pone problemi interpretativi, occorre, invece, esaminare che cosa debba intendersi per *"altra utilità"*. Essa ha un significato ampio, ricomprendente qualunque bene o prestazione, anche non suscettibile di valutazione economica, che rappresenti per il pubblico ufficiale un vantaggio²⁰⁶. Secondo l'interpretazione nomofilattica ormai consolidata, *"In tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo"* (Cass., Sez. VI, 10084/2021), così come ancora *In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio."* (Cass., Sez. VI, 51765/2018).

Infine, il denaro o altra utilità può essere ricevuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio per sé ovvero per un terzo, il quale può essere anche un privato o un soggetto pubblico al di fuori dell'ente per il quale il pubblico ufficiale agisce ed opera in rapporto organico.

Sotto il profilo della colpevolezza, infine, la fattispecie richiede il dolo: nonostante, il nuovo fatto tipico non faccia alcuna distinzione tra corruzione antecedente e corruzione susseguente, la dottrina e la giurisprudenza vi fanno ancora riferimento in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo richiesto dalla preposizione "per". Infatti, se nel caso di corruzione funzionale susseguente il dolo è generico, nel caso di corruzione funzionale antecedente il dolo deve essere specifico, in quanto la ricezione della promessa o della dazione è funzionale allo scopo di asservire la funzione pubblica agli interessi del privato.

Il momento consumativo, in relazione al quale determinare la competenza territoriale e il momento da cui comincia a decorrere il termine prescrizione, deve essere individuato nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e il privato.

Esso, tendenzialmente, coincide con il momento nel quale il privato promette la propria utilità in cambio dell'assetto della pubblica funzione da parte dell'*intrares*, tuttavia, se alla promessa fa seguito anche la dazione, dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che il momento consumativo debba essere individuato quando avviene la consegna del denaro o di altra utilità da parte del privato. Recentemente la Corte di Cassazione ha altresì affermato che *"Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico"*

²⁰⁶ Sotto la vigenza della precedente formulazione ante 2012, essendo presente la parola "retribuzione", la giurisprudenza riteneva che dovesse sussistere un rapporto di proporzionalità tra la prestazione del privato e quella del pubblico funzionario.

Nonostante nell'attuale fattispecie non sia più richiesto questo rapporto di sinallagma "retributivo", la giurisprudenza ritiene che debba comunque sussistere la proporzionalità, dovendosi escludere rilevanza penale per tutte quelle dazioni di modico valore.

Per questa conclusione depone anche la l. 190/2012 che, nel prevedere il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, prevede il divieto di chiedere ed accettare compensi, regali o altre utilità, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.



ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, ancorché finalizzata al compimento di un unico e specifico atto non contrario ai doveri di ufficio, non richiedendosi necessariamente che l'asservimento dell'agente all'interesse privato si sia protratto nel tempo.” (Cass., Sez. VI, 33251/2021).

L'elemento di discriminazione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 319 c.p. è rappresentato dal compimento dell'atto contrario ai doveri del proprio ufficio: se si accerta, infatti, che l'asservimento della funzione non è rimasto tale, ma è sfociato nel compimento di un atto contrario ai propri doveri, allora il pubblico ufficiale risponderà del più grave reato di corruzione propria, fattispecie ora divenuta speciale rispetto a quella di cui all'art. 318 c.p.

Nel caso in cui, invece, il *pactum sceleris* abbia ad oggetto l'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico funzionario che, tuttavia, in alcune occasioni si concretizza anche con il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, il pubblico ufficiale non risponderà della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 c.p., bensì di quella di cui all'art. 319 c.p. nella quale è assorbita, per consunzione, la corruzione funzionale²⁰⁷.

Corruzione propria

Quanto detto in punto di bene giuridico tutelato, di soggetto attivo agente, di natura plurisoggettiva, nonché di tipicità del fatto e di momento consumativo trova applicazione anche in relazione alla fattispecie di cui all'art. 319 c.p., anche se con le seguenti precisazioni che la differenziano da quella di cui all'art. 318 c.p. per specialità. In particolare, sotto il profilo della tipicità del fatto:

Il *pactum sceleris* concluso tra pubblico e privato ha ad oggetto due diverse attività:

l'omissione o il ritardo nel compimento di un atto dovuto: queste ipotesi rappresentano una specificazione della locuzione più generale di “atto contrario ai doveri del proprio ufficio”, in quanto l'omettere l'adozione di un atto dovuto ovvero il ritardarne il compimento è già una condotta contraria ai doveri del proprio ufficio;

il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio: per doveri d'ufficio devono intendersi i generali doveri che gravano su un pubblico ufficiale o su un incaricato di pubblico servizio, cioè ai generici doveri di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, la nozione di “atto d'ufficio” è ampia e non deve essere intesa in senso formale, ricomprendendovi, quindi, qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (cfr. Cass., 25839/2005).

Ciò che è fondamentale per la configurabilità del delitto di corruzione propria è che l'attività, estrinsecazione della pubblica funzione, riguardi un atto o un comportamento proprio del pubblico funzionario: in altri termini, non è necessario che l'agente abbia una competenza specifica rispetto al compimento dell'atto medesimo, essendo sufficiente che, per l'appartenenza all'ufficio competente, egli abbia una concreta possibilità di interferire o comunque di influire sull'emanazione dell'atto (cfr. Cass., 20502/2010).

La giurisprudenza ha, poi, affermato, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319 c.p., a differenza della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., la necessità di individuare lo specifico atto, compiuto dal pubblico ufficiale, oggetto del *pactum sceleris*, specificando, tuttavia, che ai fini di tale individuazione è sufficiente il riferimento all'attività connessa all'ufficio o al servizio pubblico, cioè alla indicazione “del genere” di atti che l'intraneus può compiere, in quanto appartenente a quello specifico ufficio pubblico.

A tal riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di corruzione propria, l'atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto dell'accordo illecito, non deve essere individuato nei suoi connotati specifici, essendo sufficiente che esso sia

²⁰⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 16781/2020 secondo cui “In tema di corruzione. Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole azioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connessa all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiavano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria.”

individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma appartenenti al "genus" previsto" (Cass., Sez. I, 32779/2012), giungendo in alcuni casi ad affermare, perfino, che ai fini della configurabilità del reato non occorre aver riguardo al compimento di singoli atti contrari ai doveri d'ufficio, ma alla complessiva condotta del pubblico ufficiale di favoritismo agli interessi del privato (cfr. Cass., Sez. II, 2622/2003).

Analogamente alla corruzione funzionale, anche con riferimento al delitto di cui all'art. 319 c.p. la controprestazione rispetto all'attività del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio è la **promessa ovvero la dazione di denaro o di altra utilità da parte del privato.**

Essendo stato eliminato anche all'interno della fattispecie di cui all'art. 319 c.p. la parola "retribuzione", non è più necessario che sussista il rapporto sinallagmatico tra il comportamento del pubblico ufficiale e la promessa o la dazione del privato. Tuttavia, si richiede che tale condotta dell'*extraneus* trovi causa nell'accordo illecito e non sussista sproporzionalità manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale, facendo anche in questo caso applicazione dei principi giurisprudenziali già illustrati con riferimento alla corruzione funzionale. Proporzionalità che, tuttavia, secondo altra parte della giurisprudenza, dopo la modifica apportata dal legislatore del 2012, non è più necessaria quale elemento costitutivo del reato²⁰⁸.

A differenza della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., la formulazione del delitto di corruzione propria contempla espressamente due differenti ipotesi:

quella antecedente, che ricorre quando la promessa o la dazione di denaro o altra utilità da parte del privato avvenga prima del compimento della condotta antiggiuridica del pubblico ufficiale ed in funzione di essa;

quella susseguente, quando, invece, il privato, con la sua promessa o la sua dazione "remunera" l'*intraeneus* successivamente al compimento del suo comportamento contrario ai doveri del suo ufficio.

Questa duplice modalità di esecuzione delle condotte illecite, oggetto del *pactum sceleris*, rileva, poi, ai fini della individuazione dell'elemento soggettivo richiesto.

Infatti, nell'ipotesi di corruzione propria antecedente il **dolo è specifico**, anche se non necessariamente deve essere compiuto l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio ovvero omesso o ritardato il compimento di un atto.

Nel caso, invece, di corruzione propria susseguente, il **dolo è generico**, in quanto il comportamento antiggiuridico è già stato compiuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio: esso, quindi, consiste nella rappresentazione e volontà di accettare la promessa o la dazione per l'atto contrario già realizzato.

Il delitto di corruzione, sia essa funzionale o propria, si distingue nettamente dal reato di traffico di influenze illecite, con il quale condivide solo il bene giuridico protetto, cioè la pubblica amministrazione, anche se nell'accezione di prestigio della stessa.

Traffico di influenze illecite

Il delitto di cui all'art. 346 bis c.p., introdotto con la riforma legislativa del 2012, opera, in forza della clausola di sussidiarietà, nei casi al di fuori delle fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e mira a reprimere la piaga della raccomandazione politico-affaristica-clientelare che, pur non giungendo a commettere condotte di corruzione, sfruttando le relazioni (reali o millantate) del privato con il pubblico ufficiale, il primo riesce ad ottenere dal terzo denaro o altra utilità.

²⁰⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, 7007/2021 "In tema di corruzione per l'esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l'irrilevanza dell'utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punto dall'art.318 cod. pen."



In particolare, tale fattispecie, anticipando la soglia di punibilità rispetto alla corruzione, mira a reprimere i traffici illeciti prodromici alla corruzione per il caso che l'accordo corruttivo non si perfezioni.

La condotta tipica prevede due differenti forme alternative²⁰⁹, caratterizzate entrambe dall'essere compiuti da chiunque²¹⁰ e dall'essere sorrette dal dolo generico.

La prima ricorre quando il privato, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, indebitamente si fa dare o promettere -per sé o per altri- da un terzo denaro o altra utilità, come prezzo della propria intermediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (mediazione a pagamento).

La seconda, invece, sussiste quando l'agente, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, indebitamente si fa dare o promettere da un terzo denaro o altra utilità, per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio della sua funzione, senza che poi al soggetto pubblico venga rigirata tale dazione o promessa (mediazione gratuita).

Dopo la modifica apportata dal legislatore del 2019 si è definitivamente chiarito che le mediazioni illecite sono tali non solo se sono indirizzate al fine di ottenere dal pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri del proprio ufficio ovvero una omissione o un ritardo nel compimento di un atto (rappresentando ciò, ad oggi, una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 346 bis co. IV c.p.), ma anche un atto conforme ai doveri del proprio ufficio.

Quindi, è di regola un reato che si consuma tra due privati (per il quale anche chi dà o promette di dare è punito con la stessa pena ai sensi dell'art. 346 bis co. II c.p.), in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio resta estraneo (qualora, infatti, ricevesse il denaro o altra utilità data all'intermediario dal terzo, si ricadrebbe nell'ipotesi di cui agli artt. 318 o 319 c.p.²¹¹).

È un reato che si fonda sul "vantare o sfruttare" da parte dell'agente nei confronti del terzo relazioni esistenti o anche solo asserite²¹² con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

La giurisprudenza ha precisato che *"In tema di traffico di influenza, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito."* (Cass., Sez. VI, 1182/2021 e Cass., Sez. VI, 40518/2021 che ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale si esaminano i rapporti clientelari creati da PINI con i pubblici ufficiali, evidenziando gli elementi gravemente indiziari emergenti dall'indagine a carico di PINI e dei corrotti funzionari pubblici.

²⁰⁹ Trattandosi di modalità alternative della condotta e non di fattispecie autonome, si ritiene che, qualora vengano poste in essere entrambe, si avrà un unico reato.

²¹⁰ Se l'agente riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio rappresenta, ciò costituisce una circostanza aggravante ai sensi dell'art. 346 bis co. III c.p.

²¹¹ Cfr. Cass., Sez. VI, 18125/2019 secondo cui *"Risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenza illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizza un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo."*

²¹² Cfr. Cass., Sez. VI, 35581/2021 per la quale *"Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenza di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricompresi le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fuccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione."*

4.2.2 L'asservimento della funzione pubblica del direttore generale dell'agenzia delle dogane MINENNA Marcello a favore degli interessi privati di PINI Gianluca – capo 9)

Il Pini nell'esecuzione del contratto stipulato con l'azienda unità sanitaria locale si avvaleva della compiacenza del direttore dell'agenzia delle dogane, Minenna, con il quale aveva instaurato un proficuo rapporto di collaborazione risalente ad epoca precedente l'emergenza sanitaria. Per come viene in seguito illustrato i rapporti fra Pini e Minenna si avviavano nel **gennaio del 2019** intensificandosi da marzo 2020 sino a diminuire sensibilmente a giugno 2021.

Nella prima parte del rapporto i due soggetti avevano occasione di conoscersi allorché il direttore dell'agenzia delle dogane cercava in Pini un valido interlocutore per esercitare una penetrazione nel settore politico di appartenenza, facente riferimento a politici del partito Lega al quale lo stesso Pini era legato per la precedente esperienza di parlamentare e per i rapporti inalterati con molti esponenti di tale formazione politica. Tale tentativo di introduzione rispondeva l'interesse del Minenna di vedere confermati i propri incarichi o di ottenerne di più prestigiosi mediante l'interessamento del settore politico. Dall'altro lato il Pini assecondava queste aspettative consapevole dell'importanza della funzione ricoperta dal Minenna e nella prospettiva di ottenere da quest'ultimo ciò che gli sarebbe potuto servire nel prossimo futuro.

Si richiamano quindi le numerose conversazioni nel quale tale rapporto si consolida attraverso l'interessamento del Pini in varie questioni di interesse del Minenna, in favore del quale il Pini spende le proprie conoscenze.

Si precisa al riguardo che alcune conversazioni, utilizzate come elementi di prova nel presente procedimento penale, venivano acquisite dall'attività di intercettazione disposta nel p.p. 10332/2020 mod. 21 DDA Bologna, che le stesse risultano pienamente utilizzabili nel p.p. presente non solo in forza dei principi già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di "stesso procedimento" (Cass., Sez. V, 1757/2020) secondo cui *"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."*, in conformità a Sez. Un. 51/2019 secondo cui *"In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta, purché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen."*, ma anche in forza del nuovo disposto di cui all'art. 270 c.p.p., trattandosi nel caso di specie di reato, quello di cui all'art. 318 c.p., per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e che rientra nel novero di quelli di cui all'art. 266 co. 1 c.p.p., oltre ad essere rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di tale delitto. Si annota ancora che l'utenza di PINI non era ancora oggetto di intercettazione telefonica, e che pertanto non era disponibile il contenuto della conversazione; tuttavia, la circostanza temporale in cui avveniva suggerisce che il tema trattato fosse proprio l'importazione delle mascherine da parte della CODICE SRL.

Le conversazioni, quindi, sono quelle indicate a pag. 591 e ss. della richiesta del PM. Ai fini di una migliore comprensione del rapporto fra i due indagati si evidenzia che, fra tali conversazioni, di particolare interesse è il passaggio in cui Minenna aveva palesato a terzi (Canali Alessandro, dirigente della segreteria dell'ufficio del vicedirettore dell'agenzia delle dogane) l'importanza del Pini perché



braccio destro di Giorgetti, uomo politico di primo piano all'interno del partito Lega, che gli sarebbe servito per accreditarsi presso tale formazione politica nella prospettiva di una progressione di carriera all'interno delle istituzioni dello Stato con particolare riferimento ad ipotesi di carriera ministeriale o quale presidente della Consob (allegato numero 368 nota di PG del 7 dicembre 2021). Altrettanto importanti sono i passaggi in cui allorché entrambi discorrono circa le prospettive di carriera che costituivano oggetto di aspettative molto interessate da parte del Minenna, in riferimento alla possibilità di ottenere l'incarico di direttore generale della Consob, il Minenna stesso riferiva al Pini che avrebbe in seguito saputo a chi essere grato, facendo cioè capire esplicitamente la propria concreta capacità di remunerare il favore ricevuto (messaggi pag. 592 richiesta PM). Nonché ulteriore passaggio in cui il Minenna, qualche giorno prima del 31 gennaio 2020, data nella quale era nominato direttore dell'agenzia delle dogane dei monopoli, faceva capire al Pini che insieme avrebbero lavorato come una squadra, in riferimento esplicito alla volontà di allearsi con lo schieramento politico della formazione politica Lega Salvini premier, nella quale egli riconosceva il contributo fondamentale per la propria progressione in carriera (messaggi pag. 593 richiesta PM).

Nella seconda fase del rapporto che inizia proprio a marzo 2020 la collaborazione fra Pini e Minenna è ancora più fitta in quanto da un lato il Pini dimostra di volersi spendere nei confronti del sodale al fine di profittare della funzione pubblica da questi esercitata e di ottenere da questi determinati interessamenti o favori, per quanto concerne gli affari che in quel momento stava trattando con l'azienda sanitaria locale, dall'altro lato il Minenna si spende nei confronti del Pini, del quale ha compreso l'influenza e il peso specifico nel settore politico di appartenenza, dimostrando di agire in più occasioni a suo favore proprio nella gestione di problemi e questioni che insorgono nel corso della fornitura delle mascherine all'azienda sanitaria locale.

1. Promesse e ottenimento di utilità da parte di PINI a favore di MINENNA

Di seguito si passano in rassegna le numerose conversazioni mediante le quali il Pini promette e ottiene utilità a favore del Minenna, in riferimento a determinate vicende.

1. Accreditamento del Minenna all'interno del partito politico Lega Salvini premier

In primo luogo, Pini agiva nella prospettiva funzionale di vederlo riconfermato nel ruolo di direttore generale dell'agenzia delle dogane. Questo primo obiettivo veniva raggiunto con diverse modalità. Egli si muoveva al fine di sollecitare la partecipazione ad alcuni eventi importanti dell'agenzia delle dogane diretta dal Minenna da parte dell'onorevole Giancarlo Giorgetti, presentazione del libro Blu, inaugurazione della Casa dell'Anticontraffazione.

Con riferimento all'evento della **presentazione del libro Blu** che si sarebbe tenuto a Roma l'11 settembre 2020, da una conversazione del **23 luglio 2020** fra i due indagati emerge che il Minenna chiedeva insistentemente al Pini di convincere l'onorevole Giorgetti a partecipare all'evento che si sarebbe tenuto presso la sede di Roma dell'agenzia delle dogane, evidenziando la rilevanza di tale evento a livello nazionale per il consolidamento del suo prestigio e della sua carriera, manifestando espressamente il proprio convincimento che senza l'autorevole intercessione del Pini egli da solo non avrebbe potuto ottenere il risultato (progr. n. 12877.2 RIT 81/20: all. 400 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il Pini assicurava che avrebbe interceduto personalmente presso l'onorevole Giorgetti. Già in quest'interlocuzione il Pini anticipava una richiesta al Minenna affinché vi fosse assicurata la restituzione di dazi già a suo tempo richiesta, ottenendo da parte del direttore dell'agenzia delle dogane la rassicurazione in ordine al suo pronto immediato intervento. Emergeva quindi che il Pini come promesso contattava telefonicamente l'on. Giorgetti in data **25 luglio 2020** (progr. n. 13207.2 RIT

81/20: all. n. 401 della nota di P.G. del 07.12.2021), per riferirgli l'invito rivoltogli da MINENNA a partecipare all'evento predetto, successivamente confermando in messaggi di luglio e settembre 2020 la presenza dell'uomo politico. Nei successivi messaggi emergeva tuttavia che la partecipazione dell'uomo politico non avveniva per ragioni impreviste emergendo il tinnescimento del Minenna per tale assenza.

In riferimento invece al secondo evento, **inaugurazione della Casa dell'Anticontraffazione** che si sarebbe tenuta a Roma il 16 giugno 2021, anche in tal caso il Minenna chiedeva al Pini il **10 marzo 2021** di mandare la lettera di invito all'onorevole Giorgetti, allegando la formale richiesta. Poiché anche in tal caso la partecipazione dell'uomo politico era in dubbio a causa di impegni istituzionali, il Minenna sollecitava il Pini affinché si adoperasse per assicurare la presenza all'evento istituzionale, nella consapevolezza che la stessa avrebbe rafforzato il proprio accreditamento presso il partito Lega. Pini si adoperava in tal senso facendo capire al Minenna l'importanza dell'uomo politico proprio per la riconferma del Minenna nell'incarico di direttore generale. Dopo una serie di interlocuzioni sempre finalizzate a tale scopo, fra cui in particolare una conversazione del **16 aprile 2021** nella quale Pini suggeriva al Minenna di contattare personalmente la segretaria del ministro Giorgetti, Morassi Pamela, presso la quale lo stesso Pini diceva di stare esercitando le opportune raccomandazioni ("lavorando con lei") sempre a tale scopo (cfr. progr. n. 6485.2 RIT 27/21 nel p.p. RGNR 10332/2020 DDA: all. n. 403 della nota di P.G. del 07.12.2021), il **13 maggio 2021** appariva ipotizzarsi la non riconferma del Minenna nel suo incarico proprio per la indisponibilità dell'uomo politico alla partecipazione all'evento, ciò che creava un'altissima preoccupazione nel Minenna, emergente nella conversazione in pari data fra i due indagati (cfr. progr. n. 8270.2 RIT 27/21 nel p.p. RGNR 10332/2020 DDA: all. n. 404 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il 14 maggio 2021, per come emergente dai tabulati telefonici, nel verosimile tentativo di ribaltare la situazione il Minenna contattava Morassi Pamela al fine di arrivare ad un contatto personale con l'uomo politico, seguendo quindi i suggerimenti del Pini (sui consigli del 16 aprile 2021, prog. V.6485.2 RIT 27/21 nel p.p. RGNR 10332/2020 DDA di Bologna: all. n. 403 della nota di P.G. del 07.12.2021). E tornava nuovamente a chiedere aiuto a quest'ultimo (palesamente confidando sul peso specifico del Pini nell'ambiente politico, "però con una tua... Autorevole... Garanzia") sempre al fine di vedere assicurata la presenza del ministro all'evento e vedendosi ricambiata l'attenzione in quanto il Pini assicurava il suo personale intervento ("su quella dopo parlo io con Giancarlo per avere la certezza"), come plasticamente risulta dalla telefonata intercettata nella giornata del **14 maggio 2021** (progr. n. 8369.2 RIT 27/21 nel p.p. RGNR 10332/2020 DDA Bologna: all. n. 405 della nota di P.G. del 07.12.2021). Conclusivamente il **16 giugno 2021** il ministro Giorgetti partecipava alla inaugurazione della casa dell'anticontraffazione, risultato effettivamente conseguito grazie all'intercessione del Pini e certamente di grandissima importanza per il Minenna ai fini del suo avanzamento di carriera, come confermato dalle sommatorie informazioni di Canali Alessandro, qui di seguito trascritte, certamente qualificate al fine di una migliore comprensione degli elementi sopra illustrati, trattandosi dell'apprezzamento esposto da uno dei più stretti collaboratori del Minenna, proprio per tale ragione addentro alle vicende istituzionali e politiche e in grado di interpretare efficacemente le vicende in esame: "Ricordo che Minenna si era rivolto a Pini per far venire Giorgetti all'evento della "casa dell'anticontraffazione", che inizialmente era stata invece intitolata "casa della contraffazione", di cui vidi girare qualche bozza di brochure, venendo invece alla fine modificata in "casa dell'anticontraffazione". Questo evento, avvenuto a giugno 2021, fu molto importante e Minenna si teneva molto a che potesse partecipare anche Giorgetti; fu un evento rilevante, anche perché venne Bruno Vespa e si organizzò una tavola rotonda con personaggi di spicco, tra cui il Ministro Giorgetti. So che la presenza di Giorgetti avvenne grazie all'intervento di Pini, perché questo mi fu riferito da Mario Poti. La presenza di Giorgetti fu molto apprezzata da parte di Minenna, perché rappresentava per lui l'accREDITAMENTO con la Lega che lui tanto desiderava." (all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021).

L'accREDITAMENTO del Minenna proseguiva mediante la **sollecitazione della stipula di accordi o protocolli fra Agenzia delle dogane ed alcuni governatori del partito Lega.**

Infatti il Minenna aveva ideato la partecipazione di alcuni governatori leghisti a determinati protocolli con l'agenzia allo scopo fare di ottenere a questi ultimi il consolidamento del loro stesso prestigio, e di riflesso di quello della formazione politica di appartenenza, emergendo tali iniziative concrete in




messaggi acquisiti nell'aprile e maggio 2020. Ad esempio emergeva la proposta del Minenna di individuare un sindaco leghista per la stipula di un protocollo d'intesa al fine di consentire franchigie doganali alle imprese operanti nel territorio di interesse, ricevendo addirittura da parte del Pini la proposta di rilancio dell'iniziativa, affinché il protocollo venisse stipulato non con un sindaco ma con un presidente di regione, poiché in tal caso ben maggiore sarebbe stato l'effetto ("gli dai un segnale mica da poco" - al commissario Arcuri -) nella prospettiva di interesse (progr. n. 3154.2 RIT 81/20: all. n. 393 della nota di P.G. del 07.12.2021), ed infatti ottenendo da parte del Minenna il concreto interessamento in quanto, una volta verificata tale possibilità, inoltrava al Pini una bozza di tale protocollo affinché venisse poi rigirata ad un governatore leghista (Pini Gianluca: perfetto! Così io la giro a "Luca" e poi dopo vi metto in contatto RIT 81/20 prog. Volte 3155.2: all. n. 394 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il direttore MINENNA richiamava PINI Gianluca, rappresentandogli la possibilità di stipulare il protocollo di cui avevano parlato nella precedente telefonata anche con le Regioni e che, per tale ragione, si sarebbe subito attivato con la predisposizione di una bozza che poi PINI avrebbe dovuto inoltrare al Governatore Luca ZAIA (tale potendosi identificare il "Luca" citato nella conversazione). Il giorno seguente Minenna inviava al Pini due files contenenti la bozza di protocollo di intesa tra Agenzia delle Dogane, Confindustria Veneto e Regione Veneto, a cui Pini rispondeva testualmente "Scrivo subito a Luca Zaia", riferendosi al Presidente della Regione Veneto, poi confermando di aver contattato il governatore medesimo ("Scritto. Appena legge ti informo"). Seguivano ulteriori messaggi nei quali il Minenna insisteva perché si arrivasse tramite il Pini a convincere il predetto governatore alla stipula del protocollo e nel corso dei quali emergeva l'interessamento del Pini affinché il governatore contattasse il direttore dell'agenzia delle dogane a tale scopo. Ma è di particolare interesse notare che proprio in tale frangente il Pini introduceva il discorso di suo esclusivo interesse, avente ad oggetto le importazioni dalla Cina, in qualche modo anticipando una richiesta di scambio di favori con il suo interlocutore Minenna ("La portiamo a casa, aspetta. E' parecchio sotto pressione. Gli parlo in giornata. Per il resto, capisco benissimo. Solo che ho speso 40mila euro per fare certificare la merce in Italia da FCM e in Dogana mi chiedono perché non ho il certificato cinese."... "Cmq penso Milano 1. Nel mentre, ho passato il tuo numero a Fabio Gazzabin, braccio destro di Zaia e ho spiegato bene la cosa anche a lui. Vedrai che ti chiama." ... "Senza ma non avevo più saputo nulla e pensavo mi foste sentiti.. a dopo"). E il Minenna accondiscendeva a tale richiesta di interessamento scrivendo al Pini, che il 7 maggio 2020 tornava sulla questione della merce bloccata dall'ufficio dogana Milano 1 sollecitando un intervento risolutivo da parte del direttore, il quale scriveva testualmente "Ora intermiamo da qui", dando infatti disposizioni al suo più stretto collaboratore Capuano Raffaele di contattare il legale rappresentante dell'Ente Certificazione Macchine, Bedonni. Seguivano dal 9 maggio 2020 ulteriori interlocuzioni fra i due indagati nei quali, visto che ancora non vi era stata risposta da parte del governatore, il Pini assicurava l'intervento di Fabio Gazzabin (Capo di Gabinetto del Governatore Luca ZAIA) e dell'allora consigliere regionale del Veneto, Roberto Marcato, anche assessore con delega allo sviluppo economico della Giunta Regionale del Veneto. In una conversazione fra i due indagati del 24 maggio 2020 (RIT 81/20 prog. Volte 5924.2 del 24 maggio 2020: all. n. 397 della nota di P.G. del 07.12.2021) il Minenna esprimeva il proprio rincrescimento sul mancato progredire di tale iniziativa a dispetto del fatto che ormai egli si sentiva accreditato presso la formazione politica di riferimento del Pini ("Minenna Marcello: ho capito, però Gianlu, abbi pazienza, cioè io sono in squadra e Matteo (nks Senatore Matteo Salvini) lo sa, Giancarlo (nks Deputato Giancarlo Giorgetti) pure, cioè non riesco a capire per quale motivo questi mi trattano Minenna Marcello: per far... come puoi immaginare, per motivi che puoi anche intuire (ride) che a te non sfuggono, però mi sembra paradossale che alla fine farò il protocollo con lui e non lo faccio con Fedriga, con Fontana e Zaia"). Alla fine di questa lunga interlocuzione il 26 maggio 2020, in ulteriore conversazione fra il Pini e lo stesso consigliere veneto Roberto Marcato il primo gli ricordava il contatto con il direttore dell'agenzia delle dogane e la sua iniziativa del protocollo, che era stata anche caldeggiata dal Pini presso il governatore Luca Zaia affinché quest'ultimo si interessasse proprio con il suo consigliere, il quale replicava di non essere stato avvertito e che tuttavia sarebbe stato suo interesse avere i documenti di interesse e il contatto personale del Minenna per procedere (RIT 81/20 prog. Volte 6188.2: all. 398 della nota di P.G. del 07.12.2021). Pini avvalorava in tale conversazione l'accreditamento del Minenna, concretizzando anche su tale fronte la propria opera di consolidamento dell'immagine del Minenna ("Pini Gianluca: mi fa: "come io mi son fatto il culo per", perché fra l'altro questo qui è uno che anche se... vicino ai cinque stelle... comunque questo qui è un filone romano che sopravvive a qualsiasi cosa. però è

bravo, taut'è che... alle dogane diciamo l'ha instradato Giancarlo (nds Deputato Giancarlo Giorgetti) quindi è molto... ed è uno operativo, devo dire che... gli ho seguito tutta una serie di robe, per il mio territorio, qua, ha dato veramente una svegliata, e soprattutto faceva... veramente fare i controlli...").

Ancora, l'opera di accreditamento proseguiva con attività volta a comprimere le voci di dissenso o critiche che sorgevano sull'operato dell'agenzia delle dogane all'interno del partito Lega o da iniziative giornalistiche.

Ciò avveniva una prima volta il **6 aprile 2020** allorché, dopo che il direttore si era interessato per risolvere questioni relative allo sdoganamento della merce importata dal Pini, il Minenna lamentava con il Pini un ingiusto attacco mediatico proveniente proprio da un esponente della Lega, in riferimento alle accuse rivoltegli dal deputato Paolo Tiramani in riferimento a come l'agenzia delle dogane avrebbe impedito lo sdoganamento delle mascherine necessarie per contrastare la diffusione della pandemia. Pini non mancava di comunicare il suo concreto interesse affinché il deputato venisse ricondotto a miei consigli ("Faccio fare subito domattina. Tiramani è un coglione" "Domattina chiamo Molinari - si tratta di Riccardo MOLINARI, già Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte -, che è anche il segretario del Piemonte. Prima faccio fare lo shampoo a sto coglione, poi chiedo di fare una dichiarazione a sostegno del lavoro - invisibile Qi più, ma fondamentale - che state facendo. Il vero dramma sono Commissari e PC... han fatto più danni della grandine."). Dal **7 aprile 2020** seguivano altri messaggi e dall'esame dei tabulati dell'utenza in uso al Pini risultavano in effetti dei contatti fra il Pini e il Molinari, non mancando contestualmente il Pini di anticipare una richiesta di scambio di favori mediante intervento da parte del direttore dell'agenzia nel proprio esclusivo interesse ("Nel mentre, ho trovato un ennesimo pirlo di operatore privato che si rifiuta di applicare esenzione di dazi ed Iva nel caso illustrato a Capuano. Ho provato a contattarlo ma senza successo. Appena lo senti, se puoi informarlo..."). Intanto il Pini proseguiva il proprio intervento nell'interesse del Minenna contattando l'**8 aprile 2020** altro autorevole esponente della Lega, l'onorevole Jacopo Morrone (progr. n. 590.2 RIT 81/20: all. n. 385 della nota di P.G. del 07.12.2021) al quale spendeva il nome del Minenna come di colui che era stato nominato alla direzione dell'agenzia delle dogane per interessamento suo e dell'Onorevole Giorgetti, chiedendo quindi all'on. Morrone di poter interloquire, per il suo tramite, con l'on. Tiramani al fine di ricomporre l'apparente dissidio con il Minenna, del quale magnificava le doti rivelatesi proprio nella qualità ricoperta come direttore dell'agenzia delle dogane (questi alcuni passaggi salienti delle parole del PINI: "PINI Gianluca: è un coglione totale ha pestato una merda grande come una casa, ha fatto incazzare il mondo facendo una figura di merda doppia e adesso cioè vogliono fargli il culo politicamente però avrei il modo di evitarlo, però devi parlargli, e devo...però prima di parlargli glielo devo spiegare e non la deve prendere come...ah! no perché io ho ragione eeee, perché lui ha pestato veramente una merda, te la spiego in tre secondi. Lui per fare il fenomeno misto che è della scuola del povero Gianluca BUONANNO noi PINI Gianluca: io ho anche un magazzino dedicato a posta quindi...e ha praticamente risposto a sto coglione di TIRAMANI dicendo: Ah! è colpa della Dogana che non ce li sdogana; in realtà non è vero: non solo non gli sdogana ma a lui non gli era arrivato un cargo; è andato a striscia dicendo che lui non può dare le mascherine per colpa della Dogana. Ora la Dogana gli vuole fare il culo. La Dogana intendo la Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è uno di quei posti da "mummasantissima" che non è...non è proprio salutare litigarci ok? perché le Dogane controllano dalle Dogane alle licenze di Monopoli (ride amaramente) ...PINI Gianluca: tutto ok?. Tu pensa una roba. Il Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che è Marcello MINENNA, glielo abbiamo messo lì io e Giancarlo (GIORGETTI Giancarlo ndr), è nero; ora io non sto a.....non l'ho neanche detto con Giancarlo perché quando ha visto una roba mi ha detto questo è un idiota però è un segnale per dire gestiscila un attimo; ora devo capire se questo se gli spiego che ha pestato una merda che però è sufficiente dire: no le Dogane hanno fatto il loro lavoro purtroppo ci sono degli approfittatori ... cioè scarica quello dove ha dato l'incarico anche se è un suo amico e la risolve così altrimenti gli fanno il culo, cioè altrimenti questi tra tre giorni se ne escono dicendo: questo signore che ci ha accusato è sì un parlamentare, sì un sindaco ma è anche un coglione sprunvenuto che acquista a "cactus" spendendo soldi pubblici e dopo ci va dietro un casino. Ora la ricomposizione di tutto è: se questo fa marcia indietro dicendo: no! scusate mi sono sbagliato la colpa non è ...perché le Dogane in questo momento ti posso assicurare che stan facendo un lavoro della Madonna mai fatto prima, anzi mi ritorna spesso a dover discutere con la Protezione Civile, io la Protezione Civile e le Dogane son gli intermediari perché tu non puoi operare comein Dogana tu non puoi andare da solo come non puoi andare in un processo senza un avvocato in Italia no! devi aver un operatore doganale privato che ti flussa la merce, si chiama) ...PINI Gianluca: ci sono i



privati che fanno resistenza, perché vedono che solitamente le procedure sono talmente farraginose, invece questo MINENNA qua con due determine le ha rese semplici e quindi sono spaventati perché non vogliono fare le procedure semplificate perché hanno paura di doverne rispondere, quindi siamo al paradosso dove c'è lo Stato che ha semplificato e i privati stanno incasinando la cosa, se in più ci aggiungi che i privati si ritrovano, perché voglio dire gente di esperienza, gente che vanno a fare.....perché tutte le volte che tu fai una richiesta se non sei conosciuto, tipo noi, tutte le volte che tu vai da un operatore doganale privato cioè da uno spedizioniere doganale che ti deve fare le operazioni vogliono sapere chi sei e fanno tutto una serie di accessi che loro possono fare anche al sistema quindi se tu hai.... se tu hai una condanna che so penale di un certo ...di una certa rilevanza passata in giudicato tu non puoi importare tanto per dirne una no! ...PINI Gianluca: quindi ti fanno lo "screening" anche prima, quindi questi si ritrovano un carino del '18 cece, e siamo a sto paradosso quindi è uno dei pochi casi dove le Dogane effettivamente stanno facendo non solo il loro lavoro ma anche di più per dirtene unaPINI Gianluca: hanno sospeso i dazi e l'iva per tutto quello che è il pubblico...la Pubblica Amministrazione che prima invece li pugnava, prima che li sospendesse l'Europa, cioè una roba mai vista e sto coglione qua va a pisciare in culo a questo che sta facendo incredibilmente perché questo è un paese fallito però incredibilmente una roba anche coraggiosati abbiamo messo lì noi zio cane ...PINI Gianluca: è un pezzo di merda ho capito il solito pezzo di merda PINI Gianluca: allora fammi una intervista per favore perché è da risolvere).

In data 9 aprile 2020 il Minenna, dicendogli che ancora non vi erano gli attesi interventi da parte di un esponente della Lega ("Zaia non ha chiamato e nessuno dice nulla"), otteneva da PINI una risposta adesiva e allo stesso tempo l'interessata richiesta di scambio sempre nel proprio esclusivo interesse ("Scusami, sollecito... ho tre lotti in arrivo e non sto seguendo altro che arrivi e consegne. Adesso lo richiamo. Tutto troppo di fretta, ci sarà il giusto modo e tempo per darti giusta soddisfazione del tuo enorme e prezioso lavoro"). Il Pini quindi proseguiva una faticosa opera di interesse con i massimi vertici della Lega per accreditare il direttore, evidentemente sempre nell'ottica dello scambio di favori, contattando infatti l'on. Giancarlo Giorgetti (progr. 256 RIT 81/20; all. n. 386 della nota di P.G. del 07.12.2021) al quale manifestava l'importanza di "tenere buono" il Minenna in qualità di massimo rappresentante dell'AIM, e del fatto che tale nomina fosse proprio espressione della volontà di PINI, unicamente all'on. Giorgetti (questi alcuni passaggi salienti delle parole del PINI: "PINI Gianluca: allora se...se hai voglia di fare una buona azione, una buona azione in realtà (ride) è una rottura di cazzo ma è a buon fine Giancarlo Giorgetti: uhm! PINI Gianluca: se ti va di dare una telefonata al povero MINENNA perché...cioè... abbiamo veramente dei coglioni. L'altro giorno quel deficiente...c'è un deficiente di parlamentare nuovo che si chiama TIRAMANI Giancarlo Giorgetti: uhm! PINI Gianluca: che mi han detto che è un cazzone di prima categoria Giancarlo Giorgetti: uhm! PINI Gianluca: è andato a Striscia dicendo che...cioè questo ha comprato delle mascherine per il suo comune, le ha comprate da un suo amico che fa... che ha un magnifico te pensa un po'...va bè [...] PINI Gianluca: chiamalo e digli guarala è un deficiente scusami ti chiedo senza io (incomprensibile) (ride amaramente) perché è incazzatissimo ...cioè fare incazzare adesso il Direttore delle Dogane (incomprensibile si sovrappongono le voci) ...no Giancarlo Giorgetti: siii, eh!!!! PINI Gianluca: allora mi ha chiamato due volte e gli ho detto Marcello cioè ..io..siamo amici però io non faccio più politica quindi io che cazzo moin che ti dica Giancarlo Giorgetti: siii, no lo chiamo io PINI Gianluca: (si sovrappongono le voci : incomprendibile) ..è un cretino Giancarlo Giorgetti: (incomprensibile) lo chiamano io (incomprensibile) PINI Gianluca: sappi che .. io ti dico dagli un colpo di telefono (incomprensibile) Giancarlo Giorgetti: si va bene, lo sento, lo sento, lo sento io dai [...])

E, infatti, l'on. Giancarlo Giorgetti contattava Minenna, come da quest'ultimo riferito a Pini nel tardo pomeriggio del 10 aprile 2020, dopo che costui aveva inviato alle ore 17:23 a Minenna il seguente messaggio "Ti chiamerò Giancarlo". Dalla lettura dei rubricati telefonici sull'utenza in uso a Minenna si rileva alle ore 17:25 del 10.04.2020 un contatto telefonico tra l'utenza in uso all'on. Giorgetti Giancarlo e l'utenza in uso al Direttore Minenna della durata di 231 secondi. Seguiva un messaggio alle 18,21 da parte del direttore al Pini nel quale il primo manifestava la sua soddisfazione per avere ricevuto una telefonata da parte dell'onorevole Giancarlo Giorgetti ("Mi ha fatto molto piacere"), cui il Pini replicava che ciò era avvenuto perché lui si era interessato, in ciò magnificando il proprio peso specifico all'interno di quella formazione politica ("Noi vecchi legisti teniamo a persone serie come te. Spiace quello che succede per colpa di quattro coglioni, ma come ti ho detto, ci sarà modo di far emergere tutto il buono che stai facendo. Un abbraccio, buona serata").

Un secondo intervento in favore di Minenna avveniva il 15 aprile 2020 allorché al Pini segnalava di essere stato intervistato da una testata giornalistica la quale aveva però travisato le sue risposte, rivolgendosi quindi al Pini lo aiutasse nel rettificare l'oggetto dell'intervista, emergendo nel corso della

conversazione di interesse fra gli indagati l'ipotesi che il travisamento delle parole rilasciate dall'intervista fosse dovuto a ragioni politiche in quanto la testata giornalistica, **Il Foglio**, era ritenuta vicina ad un partito antagonista, il PD (*"PINI: Parlo con il direttore, è un buon amico e persona seria. Vediamo di far emergere la verità velocemente"*), affermando di riuscire ad influire anche sul direttore de "Il Foglio". **MINENNA**, gradendo l'intervento richiesto: *"Intanto preparo realizza"* e *"Questo Valentini è un pessimo"*. **PINI**: *"Ok, ma aspetta, prima fammi parlare con Claudio. Questa è una chiara marchetta del PD... e lui non è del PD"*, riferendosi a Claudio **CIRASA** direttore de "Il Foglio".

Un altro intervento del Pini veniva registrato allorché il **16 maggio 2020** egli era contattato dal **Minenna** che inviava un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano, diretto allora dal Direttore **Maurizio Belpietro**, intitolato *"Conte ci allenta il guinzaglio ma dovremo girare col metro"*, nel quale essenzialmente così veniva scritto *"Un esempio di come l'apparato pubblico stia contribuendo a non far capire più niente lo fornisce l'agenzia delle Dogane e dei monopoli, la quale ha addirittura pubblicato una guida per lo sdoganamento delle mascherine, un manuale talmente complicato e rigoroso che sta contribuendo a bloccare alle frontiere le importazioni di dispositivi di protezione"*. Qualificando tale articolo come un indebito attacco alla propria funzione il direttore chiedeva al Pini di intervenire (*"Ciao Gianluca, ma xchè Belpietro ci attacca così..."* *"C'è un modo x parlargli, conviene fare una lettera di precisazione"*), ottenendo una totale disponibilità ad assecondare tale richiesta (*"Leggo e ti dico. Io conosco ma non mi è mai stato simpatico, pensa di essere un genio in realtà è solo uno che va a soldi che scrive per ciò che gli pagano di scrivere..."*) e poi dando conferma del suo fattivo intervento grazie all'intervento di un *"amico comune"*, tramite il quale lo stesso Pini aveva provato a spiegare al direttore del giornale che non era colpa delle dogane se esistono deroghe che confondono il quadro normativo, rassicurando tuttavia il **Minenna** che il direttore del giornale si era ripromesso di leggere le carte per valutare meglio la situazione.

Un ultimo intervento avveniva quando **Minenna** inviava al Pini il **4 marzo 2021** un articolo pubblicato quello stesso giorno sulla testata "Il foglio", intitolato *"Minenna cadente, dopo Arcuri, il prossimo a saltare sarà il direttore dell'Agenzia delle dogane"*, seguito dal seguente messaggio *"ciao Gianluca, questo articolo sono le solite stronzate e poi è Il Foglio che come al solito è ispirato da alcuno renziani e dalla Castelli che ne pensi? certo accostarmi ad Arcuri ci vuole coraggio... puoi fare una verifica con Giancarlo?"*, ottenendo le rassicurazioni del Pini circa il suo personale intervento (*"Buongiorno Marcello. Certamente, farò una verifica"*). Seguiva l'invio da parte del direttore di un altro articolo di stampa che dava pubblicità negativa all'opera dell'agenzia delle dogane, comparando su "LaVerità" articolo intitolato *"Distrutte 100.000 mascherine scoppia il bubbone delle dogane"*, scrivendo a **PINI** *"pure questo"*. E seguiva ancora di altro articolo di stampa del quotidiano "LaVerità", dal titolo *"Da dogane e protezione civile ok, alle mascherine fuorilegge - chi doveva fermarle sapeva, ma ha chiuso un occhio"*, seguito da vari messaggi molto eloquenti, tra cui *"tutto questo rumore può fare danni..."*, *"speravo di essere aiutato dalla Lega x la riconferma"*, *"mi aiuti a capire?"*, facendo il **Minenna** chiaramente comprendere il motivo per il quale ambiva ad accreditarsi con la Lega Salvini Premier. Pini non faceva attendere la sua risposta promettendo il suo intervento presso il ministro **Giancarlo Giorgetti** (*"Certamente. Più tardi sento Giancarlo"*).

Infine, l'opera di accreditamento del **Minenna** veniva svolta autonomamente dal **Minenna**, senza la collaborazione del Pini, allorché egli cercava di qualificare la propria immagine procedendo alla fornitura di autovetture sequestrate o confiscate ad uomini politici o che ricoprivano incarichi istituzionali di rilievo.

Pur trattandosi di condotte che non entrano nell'ambito del rapporto di scambio di favori con il Pini, vanno attenzionate perché in esse si rivela l'interesse specifico e forte che animava la condotta del **Minenna** connotandone scopi e finalità, quello di essere considerato parte della squadra della Lega. In una conversazione del **16 aprile 2021** il **Minenna** confidava al Pini che stava costruendo un ottimo rapporto con un importante ministro e che a tale scopo gli aveva fornito anche la macchina di servizio (*"Senti, se hai un altro minuto io ho un'altra cosa da dirti... allora, sai che io... insomma ho un'ottimo rapporto anche con Massimo Garavaglia... ci sentiamo ok... Eh... oltre che...allora, io gli sto dando molto una mano a costruire la sua segreteria... gli ho anche dato la macchina di servizio... gli ho dato una macchina sequestrata..."* prog. V.6485.2 RIT



27/21 nel p.p. 10332/2020 DDA Bologna: all. n. 403 della nota di P.G. del 07.12.2021). Tale circostanza veniva confermata dal collaboratore del Minenna, Canali Alessandro, il quale dava atto di come il direttore al fine di accreditarsi presso tale formazione politica avesse dato istruzioni per la fornitura di un'autovettura al ministro ("Sempre al fine di accreditarsi presso la Lega so che venne data, su espressa disposizione di Minenna, anche una Lexus al Ministro Garavaglia e, se non ricordo male, venne data anche un'altra auto a Brunetta e ad altri ministri attuali." all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021). L'uso di tale modalità al fine di consolidare la propria immagine nell'ambiente politico emergeva anche da altra conversazione del 31 ottobre 2021 intercorsa fra il Minenna e l'ex ministro dell'economia Vincenzo Visco (progr. n. T.133 RTU 77/21; all. n. 424 della nota di P.G. del 07.12.2021 [...]) MINENNA Marcello: (inc.) Enzo io sto cercando di tessere alleanze con tutti i partiti VISCO Vincenzo: ho capito... MINENNA Marcello: mi sono arrivate solidarietà di tutti i partiti VISCO Vincenzo: ho capito dalla distribuzione delle auto, delle auto... cioè ma a quello gli dovrei dare una Porsche? Perché gli dovrei da la Porsche a quello? MINENNA Marcello: Enzo perché ognuno si sceglie dal sistema l'auto che vuole... [...]).

2. Iniziativa di PINI al fine di ottenere la riconferma del MINENNA come capo dell'agenzia delle dogane.

La collaborazione fra Pini e Minenna si manifestava inoltre attraverso una concreta iniziativa del Pini che agiva per ottenere la riconferma del Minenna come capo dell'agenzia delle dogane dopo il cambio di governo del febbraio 2021. Si tratta dell'iniziativa più importante di pregnante interesse per il Minenna. Infatti quest'ultimo ben sapeva che con il nuovo governo, insediatosi a metà febbraio 2021, egli poteva non essere riconfermato nel suo incarico di Direttore Generale per effetto dello *spoils system* (legge 145 2002 e legge 286 2006, gli incarichi apicali delle amministrazioni pubbliche statali cessano automaticamente trascorsi 90 giorni dalla fiducia al nuovo esecutivo), e sapeva altrettanto bene che solo attraverso il sostegno alla sua persona da parte del ministro Giorgetti e, più in generale, del partito della Lega, poteva ottenere la riconferma nel suo ruolo apicale in Agenzia delle Dogane. Pini d'altro canto si prestava a tale interesse consapevole che era necessario ottenere, tramite tale sua mediazione, prestazioni a suo favore da parte del Minenna nella vicenda dell'importazione delle mascherine, tramite le quali si sarebbe concretizzato l'asservimento della funzione pubblica del direttore dell'agenzia delle dogane.

Il 13 febbraio 2021 si insediava il nuovo governo a guida Draghi sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare di cui faceva parte il partito Lega Salvini premier ed in cui erano nominati ministri gli onorevoli Giorgetti e Garavaglia. Per effetto dello *spoils system* l'incarico di Minenna (precedentemente nominato nel gennaio 2020 con il precedente governo Conte II) sarebbe cessato entro il termine di legge con la conseguenza che egli avrebbe dovuto essere rinominato previa indicazione politica. Per tale ragione il 14 febbraio 2021 contattava il Pini il quale non mancava di anticipare le sue personali rassicurazioni sulla riconferma dell'incarico (PINI "Nessuno ti muove da lì secondo me, hai fatto e stai facendo un lavoro E S F M P L A R E" ... "Vai avanti"). Seguiva una interlocuzione del 18 febbraio 2021 in cui Minenna chiedeva al Pini di procurargli un incontro con l'onorevole Giorgetti ministro dello sviluppo economico ("fare un punto con Giancarlo in prospettiva? che ne pensi?"), a cui seguiva la pronta rassicurazione di PINI ("Appena passata la fiducia, certamente."). Seguivano interlocuzioni in cui Pini continuava a rassicurare il Minenna, il quale gli palesava le proprie preoccupazioni per effetto di frizioni insorte con uomini di altre istituzioni che avrebbero potuto creare dei problemi per la riconferma (PINI: "Capito. L'assiamo passare qualche giorno, probabilmente settimana prossima scendo a Roma a trovarlo". MINENNA "Se me prima sondiamo Garofoli e meglio è" e "non vorrei avere imprevisti?" e ancora "anche se che' sono certo del supporto di Giancarlo, dopo le tue parole" quindi riferendosi al Ministro Giancarlo GIORGETTI - PINI: "Non ne vedo. I tuoi risultati parlano chiaro e hai la stima di chi nel governo ha più voce in capitolo di tanti altri soggetti. Comunque vedrai che a breve avrai modo di fare il punto con Giancarlo"). L'esame dei tabulati relativi all'utenza in uso al

Pini conferma che questi aveva alcuni giorni dopo, il 24 febbraio 2021, un contatto telefonico con la segretaria del ministro Giorgetti, Pamela Morassi, in quanto entrambe le urenze agganciavano celle sita nel centro di Roma a poca distanza l'una dall'altra (Pini agganciava la cella in Roma via dei Pontefici 3, Morassi la cella in Roma via Vittorio Veneto 50, ove hanno sede gli uffici del ministero dello sviluppo economico). In successivi messaggi tra il 4 e 7 marzo 2021 alle preoccupazioni del Minenna seguivano rassicurazioni di un pronto intervento da parte del Pini (MINENNA "tutto questo nonore può fare danni...", "Speravo di essere aiutato dalla Lega x la riconferma", "mi aiuti a capire?", PINI "Certamente. Più tardi sento Giancarlo"). Il 10 marzo 2021 i due indagati si incontravano a Roma presso la sede della direzione generale dell'agenzia delle dogane (si richiamano a pagina 636 della richiesta del pubblico ministero i risultati dei tabulati telefonici che danno conto degli spostamenti e dell'aggancio delle celle). Di tale incontro dava conferma il collaboratore del Minenna, Canali Alessandro ("Ho visto Pini due volte all'interno degli uffici della direzione generale, nel periodo tra febbraio e marzo 2021, se non erro. Una prima volta lui andò direttamente dal direttore Minenna e una seconda volta ci parlai durante l'attesa di essere ricevuto, perché il direttore Minenna era impegnato e Minenna mi disse poi che Pini era un suo caro amico e braccio destro del Ministro Giorgetti" all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021), nonché Capuano Raffele ("- PINI - mi contattò di nuovo il 10 marzo 2021, inviandomi un messaggio nel quale mi chiedeva l'indirizzo per l'appuntamento delle ore 18:00. Io risposi dicendogli che l'appuntamento era presso piazza Mastai 12 a Trastevere, che è la sede dell'agenzia delle dogane. Questo appuntamento era tra Pini e Minenna; era un appuntamento a cui io non partecipai, né ero stato invitato a partecipare, né tantomeno organizzai. Lui scrisse a me solo per sapere l'indirizzo in cui doveva venire. Io sapevo che quel giorno Minenna e Pini si sarebbero incontrati, ma non ho mai saputo né prima né dopo l'argomento del loro incontro. Non so perché Pini avesse utilizzato l'aggettivo "nostro" in riferimento all'incontro. Voglio anche precisare che questa occasione fu l'unica in cui io vidi Pini di persona. Non so se all'incontro partecipò qualcun altro, forse Canali, ma non posso affermarlo con certezza" all. n. 369 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il 12 aprile 2021 seguivano altri messaggi nei quali Minenna diceva che la nomina per l'incarico sarebbe andata in esame del Consiglio dei Ministri e che se Giorgetti si fosse interessato la riconferma era assicurata ("domani dovremmo andare in CdM", "se Giancarlo ci mette la testa ne veniamo fuori" ... "gli altri valgono poco") ottenendo ulteriori rassicurazioni da parte del Pini ("Non mi risulta ci siano variazioni rispetto a quello che ci siamo detti l'ultima volta"). L'obiettivo poteva quindi essere centrato grazie all'organizzazione di un incontro con il ministro Giorgetti, come emerge da conversazione del 16 aprile 2021 nel corso della quale il Minenna chiedeva altresì al Pini suggerimenti in merito a vicenda che interessava il ministro dello sviluppo (progr. n. 6485.2 RIT 27/21 nel p.p. RGNR 10332/2020 DDA Bologna: all. n. 403 della nota di P.G. del 07.12.2021). Sostanzialmente, per come emerge dai messaggi, il Minenna aveva elaborato una relazione, poi inviata al Pini, destinata a vari ministeri fra cui quello del ministro Giorgetti inerente a "prodotti metallici da assoggettare sorveglianza radio metrica negli spazi doganali - adozione decreto ministeriale", che sarebbe servita quindi per la elaborazione di un decreto da parte del ministro Giorgetti al fine di evitare la paralisi della logistica in tale settore (si rinvia per il contenuto a quanto trascritto nella richiesta del pubblico ministero pagina 638). Nella conversazione si parlava altresì della partecipazione del ministro all'inaugurazione della Casa dell'Anticontraffazione, che come già detto costituiva per il Minenna momento di grande importanza ai fini del suo accreditamento. Di fatto il 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri deliberava l'avvio della procedura per la nomina del nuovo direttore generale dell'agenzia delle dogane. In data 17 maggio 2021 Minenna veniva riconfermato. La nomina era tutt'altro che scontata, a causa degli attriti incorsi in precedenza fra il direttore con altri uomini delle istituzioni, e quindi poteva ritenersi frutto dell'opera svolta dal Pini che in tal senso si era prodigato presso il ministro Giorgetti, come rilevato dal più stretto collaboratore del direttore, Canali Alessandro (CANALI "Minenna mi ha riferito che Pini era uno importante perché era il braccio destro di Giorgetti e gli serviva per accreditarsi presso la Lega, sia per un'utilità generale nella sua prospettiva di una carriera istituzionale (perché mi riferiva che la sua ambizione era di fare il Ministro o il presidente della Consob dove aveva lavorato in precedenza, in quanto l'agenzia delle dogane gli stava stretta) sia per l'eventuale riconferma, poiché, se non ricordo male, in quel periodo c'era stato il cambio di governo e quindi per effetto dello spoil system il suo incarico poteva non essere riconfermato. Minenna era entrato in attrito sia con i vertici



nazionali della guardia di finanza e con il legislativo del MIV. In particolare, i problemi con il legislativo del MIV erano con Zaccardi il quale era sia capo dell'ufficio legislativo del MEF, sia componente del comitato di gestione dell'agenzia che è l'organo (composto attualmente da tre persone: Minenna, Zaccardi e Avv. Lusi, che votava sempre insieme a Zaccardi, mettendo Minenna spesso in minoranza) che approva le scelte più importanti dell'agenzia delle dogane (appalti superiori a tre milioni di euro, approvazione delle nomine dirigenziali di prima fascia, modifiche dei Regolamenti interni dell'Agenzia e approvazione delle scelte strategiche). Poiché Zaccardi, proprio nella sua qualità di componente di questo organo collegiale, spesso si pronunciava in disaccordo con le proposte di Minenna, Minenna aveva provato a toglierlo dal comitato, sollevando una questione al MIV (sulla cui predisposizione fece lavorare anche me) in forza della quale chiedeva di valutare se fossero compatibili entrambi i ruoli svolti da Zaccardi, sperando che, se ci fosse stata incompatibilità, Zaccardi sicuramente avrebbe rinunciato alla partecipazione al comitato, in quanto poco remunerativa. Il MIV rispose a Minenna con un parere dell'Avvocatura di Stato nel quale venne sancita invece la compatibilità dei due incarichi. Proprio per questi attriti tra Minenna e Guardia di Finanza e MIV, lui temeva molto che, a seguito del cambio di governo potesse non essere riconfermato e ricordo anche che si incontrò con Mineo e Kessler, entrambi ex direttori dell'agenzia delle dogane che avevano sollevato questione di legittimità costituzionale sullo spoil system, al fine di ricevere informazioni sullo stato del loro ricorso" all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Qualificazione giuridica

Tutto quanto sin qui illustrato rappresenta la controprestazione, promessa e fatta ottenere, da PINI a MINENNA per l'asservimento della funzione pubblica da parte di quest'ultimo a favore degli interessi privati del primo. **Le due grandi utilità, costituite dall'accreditamento all'interno del partito Lega Salvini Premier e dall'ottenimento della riconferma nel suo incarico di Direttore Generale,** hanno rappresentato la parte (privata) dell'accordo corruttivo tra PINI e MINENNA, causalmente determinante e collegata all'asservimento della funzione pubblica. Tali utilità, ancorché apparentemente prive di contenuto patrimoniale, in realtà rilevano ai sensi dell'art. 318 c.p., in quanto, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità *"In tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette."* (Cass., Sez. VI, 24656/2010). Sul punto giova evidenziare (Cass., Sez. VI, 24656/2010) che, in un caso analogo a questo, la corre di legittimità afferma sussistente e penalmente rilevante ai sensi dell'art. 318 c.p. l'utilità fornita dal privato al pubblico ufficiale, consistita proprio in *"sponsorizzazioni verso soggetti che rivestivano incarichi regionali in vista di ottenere l'ufficio di assessore ovvero di mantenere l'incarico ricoperto"*, in *"promesse di interessamenti con Ministri"* e, ancora, in *"interventi nel mondo della stampa per valorizzare la figura dell'indagata"*, con la conseguenza che l'utilità dell'accordo corruttivo ben può consistere in sponsorizzazioni, promozioni, contatti e mediazioni politiche in vista dell'accrescimento del prestigio sociale del pubblico ufficiale corrotto. Certamente le singole utilità promesse o fatte ottenere erano proporzionali alla condotta di asservimento, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, anche l'accreditamento all'interno di un partito, per un uomo come MINENNA, bramoso di prestigio e potere, aveva un preciso vantaggio sociale che si concretizzava con ricadute anche patrimoniali molto rilevanti nel momento in cui riusciva ad ottenere la riconferma nel suo incarico di Direttore Generale.

E' irrilevante che non sia stato accettato con assoluta certezza l'intervento di GIORGETTI a tal proposito, essendo **sufficiente, ai fini della configurabilità del reato contestato, la mera promessa del conseguimento di tale utilità da parte di PINI a favore di MINENNA.** Così come è privo di pregio il fatto che tale utilità non rientrasse nella disponibilità diretta di PINI (trattandosi di una decisione ministeriale, comunque derivante dalla decisione di una o più forze politiche presenti in Parlamento). Invero, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, ben può verificarsi che l'utilità promessa dal privato corruttore sia procurata al pubblico ufficiale per il tramite di un terzo che, se ignaro del pactum sceleris, non concorre nel delitto di corruzione (cfr. Cass., Sez. VI, 18125/2020).

secondo cui "Non integra gli estremi del concorso di persone nel delitto di corruzione la condotta del terzo che, dopo la conclusione di un accordo corruttivo rispetto al quale è rimasto estraneo e senza che sia intervenuto un nuovo patto con effetti novativi, si adopera per la realizzazione, in fase esecutiva, di tale accordo, non essendo configurabile una compartecipazione postuma al delitto medesimo, già consumatosi nel momento in cui il pubblico ufficiale ha accettato l'indebita utilità promessagli od offertagli dal privato corruttore."

Questo patto tra PINI e MINENNA veniva concluso a marzo 2020 telefonicamente quando PINI inviava la prima richiesta di "aiuto" a MINENNA con il messaggio del **18 marzo 2020** nel quale così gli scriveva "Ciao, ho letto la tua circolare. Sto dando una mano alla AUSL della Romagna per reperire materiale che non si trova. Possiamo sentirci domattina per un chiarimento?" (cfr. pag. 62 dell'all. n. 371 della nota di P.G. del 07.12.2021). Patto che, tuttavia, si implementava nel corso del rapporto in un vero e proprio do ut des fino ad arrivare alla promessa (e all'ottenimento) della riconferma di MINENNA nel suo incarico di Direttore Generale dell'ADM. Da quel momento in poi, in cambio delle utilità, promesse ovvero effettivamente conseguite a favore di MINENNA, cominciava l'asservimento della pubblica funzione di quest'ultimo nella sua massima carica di Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane, ente di assoluto rilievo per il conseguimento da parte di PINI dei profitti illeciti, tratti dai molteplici reati commessi nel "business delle mascherine".

2 Asservimento della funzione pubblica da parte di MINENNA agli interessi privati del PINI e suo collegamento funzionale e causale con le utilità promesse dal PINI


Delle indagini di seguito esposte vengono inoltre esaminati i fatti mediante i quali Minenna asserviva la funzione pubblica esercitata nella ricoperta qualità agli interessi privati di Pini. A fronte di ogni utilità promessa al Minenna il Pini in cambio gli chiedeva di attivarsi per questioni che riguardavano esclusivamente lo sdoganamento della merce, e il Minenna poneva il suo servizio a disposizione del Pini.

Queste attività venivano svolte attraverso due modi, da un lato il direttore dell'agenzia delle dogane metteva a disposizione del Pini i suoi stretti collaboratori al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Pini. Dall'altro lato Minenna asserviva la sua funzione pubblica attivandosi e intervenendo direttamente in prima persona.

1. Interventi del Minenna a favore del Pini mediante i più stretti collaboratori

Queste iniziative si concretizzavano attraverso vari episodi, in cui Minenna metteva a disposizione di PINI i suoi più stretti collaboratori, tra cui CAPUANO Raffaele e CANALI Alessandro. Entrambi, infatti, collaboravano costantemente con MINENNA, ricoprendo incarichi dirigenziali che andavano a comporre, anche nei fatti, l'Ufficio del Direttore Generale, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate al riguardo, qui di seguito trascritte.

CANALI Alessandro: "Fino a febbraio 2020 ero capo della segreteria dell'ufficio del vicepresidente del consiglio regionale del Lazio. A marzo 2020 vinco una selezione pubblica esterna per il posto di dirigente della segreteria/ufficio del vicedirettore dell'agenzia delle dogane e monopoli, per la durata di tre anni, iniziando a svolgere tale incarico in data 2 marzo 2020. Poiché la funzione di vicedirettore era ricoperta da Minenna ad interim, con delega del 4 marzo 2020 mi delegava, in forza dell'art. 2 del regolamento allora vigente, le funzioni di vicedirettore, tra cui il supporto giuridico, i rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed altre varie (ad esempio, la cura dei rapporti legislativi con il Ministero), in quanto le funzioni del vicedirettore non erano prestabilite, secondo l'allora regolamento, ma delegate di volta in volta secondo quanto disposto dal direttore. In data 6 aprile 2020 il direttore emetteva un'altra delega, ampliando le funzioni del vicedirettore ed attribuendomi anche quelle di supporto giuridico all'unità di crisi covid. Con ordini di servizio successivi,



mi ha attribuito anche lo svolgimento di funzioni operative apicali in materia di giochi, tabacchi, amministrazione contenziosi e finanze, di cui lui si manteneva la titolarità della direzione: in definitiva, in tutte queste materie, attribuitemi con questi ordini di servizio, io coordinavo lo svolgimento delle istruttorie e coordinavo circa 400 persone. L'ultimo atto che mi è stato fatto, prima di licenziarmi, è stata la riconferma in data 14 settembre 2021 delle funzioni operative nelle materie sopra indicate.", affermando inoltre che "Capuano è il braccio destro di Minenna ed esegue ogni disposizione gli venga data da Minenna in maniera acritica... Nel periodo tra marzo e luglio 2020 io, Capuano, Minenna, Stefano Fabrizio e alcune segretarie eravamo sempre dentro l'agenzia delle dogane per lavorare e soprattutto io, che mi occupavo delle requisizioni di DM e DPL, processavo tantissima documentazione ogni giorno e tantissime richieste." (all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021).

CAPUANO Raffaele, dirigente di lunga esperienza all'interno dell'Agenzia delle Dogane, divenuto Direttore dell'Ufficio del Direttore Generale grazie a MINENNA, confermava quanto riferito dal suo ex collega, CANALI Alessandro, definendo le sue sfere di competenza ed il suo ruolo all'interno dell'ADM, nonché il suo rapporto con il Direttore Generale MINENNA: *"Lavoro presso l'agenzia delle dogane dal 2010 e dal febbraio 2018 sono stato inquadato come funzionario all'interno dell'ufficio della segreteria tecnica della direzione generale, all'interno della quale assumevo la qualifica di POER (posizione organizzativa di elevata responsabilità) nel luglio del 2019. Nel luglio 2020, a seguito della creazione dell'ufficio del direttore, sono stato nominato dall'attuale direttore generale Minenna direttore dell'ufficio del direttore. Dal primo settembre 2021 ricopro ad interim anche la direzione dell'ufficio accertamento che si occupa di fornire delle linee di indirizzo per l'accertamento e contabilità nei settori dell'agenzia (tabacchi, giochi, accise e dogane). L'attività del mio ufficio consiste nel fornire un supporto amministrativo e tecnico al direttore generale, fornendo anche a richiesta del direttore stesso il mio contributo tecnico giuridico nelle materie o nelle questioni da lui stesso indicate. Inoltre, gestisco anche i flussi documentali della direzione generale" e ancora "Nonostante io all'epoca dei fatti, cioè nella primavera del 2020, non avessi ancora avuto l'incarico di direttore dell'ufficio del direttore, tuttavia, ero uno dei più stretti collaboratori di Minenna già in quel periodo. Voglio precisare che i più stretti collaboratori di Minenna all'epoca dei fatti eravamo io, Alessandro Canali e Stefano Fabrizio. Canali, che non è più in amministrazione, so che si conosceva con Minenna già prima di arrivare in Agenzia delle Dogane, mentre, io conobbi Minenna solo quando arrivai in agenzia delle dogane e Stefano Fabrizio era invece stato distaccato dalla CONSOB ove aveva lavorato e conosciuto Minenna. Eravamo noi le persone più vicine a Minenna che ci delegava anche per risolvere singole questioni, a prescindere dalla specifica materia trattata da ciascuno di noi e in relazione al carico di lavoro di quel periodo di ciascuno" (all. n. 368 della nota di P.G. del 07.12.2021).*

MINENNA, quindi, esercitava la sua funzione pubblica a favore degli interessi imprenditoriali di PINI anche grazie ai suoi collaboratori CANALI e CAPUANO, ai quali veniva dato l'ordine di mettersi al servizio delle richieste di PINI. Qui di seguito si passano in rassegna gli episodi.

1. Sintesi del fatto

Il 31 marzo 2020 veniva sollecitata la prima richiesta di intervento da parte di Pini alla quale Minenna rispondeva ponendo a servizio dell'imprenditore privato uno dei suoi più stretti collaboratori, Capuano Raffaele. L'interessamento del dirigente veniva sollecitato in relazione alla importazione di un lotto fermo a Malpensa da alcuni giorni con la richiesta che la merce venisse sbloccata. Nella fattispecie si trattava di merce priva di certificazione CE o di certificazione in deroga, motivo per cui Minenna contattava direttamente Preiti Maria, direttore regionale delle dogane della Lombardia, nonché direttore ad interim dell'ufficio dogane Malpensa. Tale iniziativa aveva esito positivo allorché si addiveniva allo sdoganamento veloce anche grazie al coinvolgimento di Martone, direttore dell'ufficio Milano 1 delle dogane. Di seguito gli elementi in rassegna (si richiama il testo delle conversazioni di cui a pagina 645 seguenti della richiesta del pubblico ministero).

L'indagine

Esaminando gli atti si evince che già in data **18 marzo 2020** Pini rappresentava a MINENNA di aver avuto l'appalto dalla AUSL della Romagna per la fornitura di milioni di dispositivi medici (cfr. all. n. 371 della nota di P.G. del 07.12.2021 e tabulati telefonici dell'utenza in uso a PINI nella data del **19 marzo 2020**); questo il testo di due messaggi: *"Ciao Marcello, scusa il disturbo ma stanno lentamente arrivando le mascherine per gli ospedali. Al momento ne ho un piccolo lotto fermo a Malpensa da due giorni che sta importando un mio fornitore. In quel lotto ce ne sono 70mila che stanotte devono essere in ospedale a Cesena. Ti segnalo il riferimento: HAWB - 988PVG29111666 intestata a Csc. Puoi sentire se sbloccano la merce che il camion è già lì e a Cesena siamo praticamente senza? È merce già visionata e passata varie volte, Grazie mille"*; *"Questa è l'unica che non importo direttamente perché per emergenza ho preso un lotto viaggiante già intestato a una Coop che rifornisce le strutture socio assistenziali e ne ho recuperate un po'. Il modulo non possiamo utilizzarlo per loro perché indiretto. Per il restante sono già a posto con tutto, solo che avremmo bisogno stanotte di sta merce per tamponare uno o due giorni"*. Quindi il Pini riferiva al direttore dell'agenzia di avere un problema per lo "sdoganamento" dei dispositivi medici, completamente privi di certificazione CE ovvero di certificazione in deroga (come emerge dalla messaggistica whatsapp intercorsa tra PINI e Wincent CHEAH in data 6 aprile 2020, da cui si ricava che era consapevole di tale inidoneità, avendo avvertito proprio il suo interlocutore di prestare attenzione perché le Dogane si erano accorte di ciò) sollecitandolo ad un intervento per "sbloccare" la situazione.

Dagli atti di indagine si ha poi contezza che un fattivo interessamento era stato effettuato per il tramite dei funzionari dipendenti dell'agenzia delle dogane. Per inciso, va osservato che gli atti di indagine orientano nel ritenere ampiamente coinvolta da parte del Minenna, ai fini di un interessamento in tal senso, la dottoressa Maria Preiti, la quale, oltre che direttore regionale delle dogane per la Lombardia, era anche direttore ad interim dell'ufficio dogane Malpensa, ove dovevano essere originariamente sdoganate le mascherine importate per conto della CSC (si richiamano gli elementi evidenziati nella richiesta del pubblico ministero a pagina 646 e seguenti, dai quali si evince la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla stessa Preiti, che sul punto specifico dichiarava di non ricordare con certezza di essere stata contattata ai fini dello sdoganamento delle mascherine importate dal Pini e dalla sua società). Ma a prescindere da ciò, è di interesse evidenziare che, in effetti, la merce importata da CSC anche per conto di PINI era stata sdoganata in data 3 aprile 2020, presso Malpensa, così come erano stati svincolati altri dispositivi medici importati dalla CODICE s.r.l. -questa volta per conto della AUSL della Romagna- in data 2 aprile 2020 presso Milano 1 (con bolletta doganale n. 4T-45303H), diretto allora da MARTONE, nonché in data 3 aprile 2020 presso Ufficio Milano 3, diretto da D'URSO. Per questo PINI ringraziava MINENNA in data 3 aprile 2020, avvisandolo contestualmente dell'arrivo imminente di un altro carico, mediante tre messaggi whatsapp del seguente tenore: *"Volevo ringraziare te per aver definito le procedure giuste, e quando potrai il Direttore di Milano io 1, Dott. Martone"*; *"Milano 1, Martone. Ottimo funzionario, sveglio e competente. Domani ne arrivano altre 800mila, sempre per AUSL, ma a Milano 3"*; *"Un grazie anche da parte del DG dell'AUSL, buona serata. Speriamo di vederci presto"*.

Quindi, MARTONE si era preso a "cuore" tale merce ed aveva cercato di individuare ove fosse al fine di procedere poi allo sdoganamento, come emerge dalla messaggistica intercorsa tra PINI e LUGLI, funzionaria della Protezione Civile dell'Emilia Romagna che era stata indebitamente anch'ella sollecitata per ottenere il rapido svincolo della merce importata da CSC (tra la quale ve ne era alcuna destinata a PINI, ma non alla AUSL della Romagna). In data 03.04.2020 avveniva la seguente corrispondenza whatsapp tra la funzionaria della Protezione Civile dott.ssa LUGLI Francesca e l'imprenditore PINI Gianluca. Segnatamente, alle ore 07:56 del 03.04.2020, la funzionaria della Protezione Civile LUGLI Francesca inviava il messaggio: *"Ieri sera ho ricevuto un grido di aiuto per quel materiale CSC...oggi dobbiamo capire dov'è... grazie"*. Alle ore 07:56, PINI rispondeva con i messaggi: *"È a Malpensa. Fermo in magazzino doganale"*, *"Comunque chiamo subito al titolare CSC e chiedo"*. Alle ore 07:57 la LUGLI chiedeva: *"Avete un contatto del referente doganale"*, in modo da mettersi in contatto con il competente referente delle dogane e sollecitare lo svincolo della merce. Alle ore 07:57, PINI rispondeva: *"Io no, ma chiedo subito"*. Alle ore 08:36 PINI inviava il messaggio: *"Francesco - Alicargo 03311569107 - Questo lo speditore doganale di CSC che ha la polizza di carico in mano e parla con la dogana"*. Alle ore 09:07, PINI scriveva il messaggio: *"Mi dicono che la merce sia ancora nel magazzino MLE"*, riferendosi al magazzino dello spedizioniere MALPENSA



LOGISTICA EUROPA S.P.A. Alle ore 09:32, la funzionaria LUGLI rispondeva: *"Purtroppo il francesco oggi è in ferie e alvargo un è stata di grande aiuto..."*. Alle ore 09:33, PINI scriveva i messaggi: *"immaginavo il problema fosse lì... mi informo su chi chiamare"; "e le faccio sapere. Grazie"*. E ancora sempre nella stessa giornata la funzionaria LUGLI rispondeva: *"Ok. Martone nn ha sganciato cell milano? ma si è preso a cuore cre"*

Per tale motivo, oltre che per lo sdoganamento avvenuto in data **2 aprile 2020**, PINI aveva fatto scrivere al suo spedizioniere MALATERRA Giorgio il seguente messaggio di ringraziamento a MARTONE: *"buonasera Dottor Martone ringrazio sentitamente per la squisita attenzione le porto i saluti e ringraziamenti personali del Dottor Pini il titolare di Codice ed ex parlamentare della Repubblica e del Dottor Minenna - giorgio malaterra"*. Vi è da osservare che MARTONE in sede di sommarie informazioni ricordava che il messaggio lo aveva sorpreso perché in precedenza non vi era stata alcuna spendita dei nomi e del Pini e del Minenna, che pur essendo normale nella prassi ricevette dei ringraziamenti dopo lo sdoganamento in quel caso ciò gli era parso strano perché i nomi degli interessati erano stati spesi dopo l'importazione (*"In merito al messaggio in cui Malaterra associava Pini e il direttore Minenna devo dire che, quando lo lessi, mi sorprese perché non c'era stata alcuna spendita di questi nomi precedentemente, perché è stata fatta ex post. Non ho riferito di questo messaggio nemmeno ai funzionari preposti ai controlli. Io a quel messaggio ho creduto, cioè ho ritenuto che effettivamente quei ringraziamenti mi provenissero da Pini e dal direttore generale Minenna, ma nella mia coscienza non ha influito nella circostanza del controllo. Voglio precisare che quel messaggio mi suonò strano in quanto, pur se è normale che il ringraziamento avvenga dopo lo sdoganamento, quello che risultava strano era che il nome di Minenna e la qualifica di Pini venissero spese dopo l'importazione. Io non sapevo all'epoca che quella sarebbe stata la prima di altre importazioni (ricordo di aver visto il contratto tra Codice e ASI della Romagna solo in questi giorni in preparazione dell'audizione di oggi), pertanto non avevo pensato, quando mi arrivò quel messaggio, che ci sarebbero state altre importazioni e, di questo messaggio, non ho riferito nulla ai miei colleghi"*). Può per ciò solo ritenersi che vi era stato comunque un anomalo concreto interessamento da parte dei vertici dell'agenzia per lo sdoganamento della merce del Pini, del resto molto bene evidenziato in precedenza dal tenore dei messaggi fra il Pini e il Minenna, nei cui confronti il primo si congratulava per la squisita collaborazione del Martone.

Del resto, il fatto che il MARTONE, Direttore all'epoca dell'Ufficio Milano 1, fosse considerato un utile strumento all'interno dell'amministrazione doganale per poter avviare corsie preferenziali ai fini dello sdoganamento è cosa che ben emerge dalla conversazione tenutasi il **6 aprile 2020** fra PINI e ZUCCOLIN Giorgio, dipendente dello spedizioniere TARGET ITALIA s.r.l. (prog. Volte 176.2 RTI 81/20; all. n. 380 della nota di P.C. del 07.12.2021; PINI *"Le faccio una domanda... le faccio una domanda perché... poi le spiegherò il perché, il per come... ho chiamato. Ehm... voi avete possibilità di fare dogana in Compartimento Milano 1? Anziché Malpensa..."*; ZUCCOLIN: *"No, siamo su Milano 3 con la procedura ... Lei dice proprio Milano Centrale?"*; PINI: *"Sì..."*; ZUCCOLIN: *"No gli uffici di... della BETATRANS ci sono, perché noi lavoriamo con la BETATRANS però non so... perché lì c'è qualcuno che ci potrebbe spianare la strada rispetto a questa cosa"*, facendo riferimento all'applicazione dell'esenzione di dazi e IVA; PINI: *"Il Direttore... il Direttore... di Milano 1 con il quale siamo in contatto da un mese e... è lui che ci ha fatto la <<procedura blu >> l'altra volta..."*; ZUCCOLIN: *"Eh... e niente"*; PINI: *"Poi le carte gliele ho mandate dopo... (ride)"*).

La "procedura blu" indicata nella conversazione è ben spiegata dalle dichiarazioni del funzionario Vecchiato Roberto, il quale chiariva trattarsi di un micro controllo documentale dell'operazione che viene effettuata a posteriori cioè dopo che la merce è stata sdoganata e messa nella disponibilità dell'importatore, nonché dalle dichiarazioni della stessa Preti Maria direttore regionale della Lombardi, a detta della quale *"il canale blu, invece, è un circuito di controllo che analizza le operazioni già effettuate, sottoponendole a revisione a posteriori... Il canale blu è disposto da Roma attraverso un sistema automatico di elaborazioni di dati, così come il canale verde, ulteriormente precisando che all'esito di un preliminare controllo nel circuito doganale mediante il controllo cosiddetto CD o VM, "vi è un ulteriore sistema automatico in forza del quale si procede alla revisione delle operazioni doganali: è questo il canale blu. In base a questo canale, la stragrande maggioranza dei casi selezionati dal canale blu è riferita ad operazioni svincolate immediatamente secondo il circuito di controllo in linea."*

Quanto all'accenno del Pini nell'ultimo messaggio al fatto che le carte erano state mandate dopo, effettivamente, come più sopra illustrato nei precedenti capitoli, alcuni documenti erano stati inviati da PINI solo in sede di revisione delle singole bollette doganali e, in ogni caso, la certificazione prodotta per la merce, oggetto delle importazioni del 2 e del 3 aprile 2020, era completamente falsa ovvero inidonea alla immissione in commercio della stessa. Quel che rileva comunque nella presente vicenda è che ai fini dello sdoganamento vi era stato un anormale e specifico intervento da parte dei funzionari dell'agenzia delle dogane su indicazioni del Minenna.

2. Sintesi del fatto

Il 6 aprile 2020, dopo aver ricevuto dal direttore dell'agenzia delle dogane un articolo di economia finanza da lui stesso scritto per Il Sole 24 Ore, il Pini sollecitava un intervento del Minenna in relazione ad una importazione di dispositivi medici. Veniva quindi dal Minenna sollecitato il coinvolgimento del dirigente Capuano perché si potesse a disposizione del Pini e risolvesse le sue problematiche. Cosa che effettivamente avveniva grazie all'interessamento del Capuano. Quest'ultimo avrebbe poi confermato di essere stato sollecitato dal Minenna che gli aveva rappresentato il Pini come colui che faceva parte dello staff di Giorgetti, dichiarazione questa che induceva il Capuano a dare supporto, ritenendo egli di doversi prestare a risolvere questioni amministrative politiche in favore di un organo pubblico. Rilevante è la considerazione svolta dal Capuano il quale aggiunge che se Pini non gli fosse stato presentato dal Minenna come appartenente allo staff di Giorgetti egli non avrebbe mai interloquuto con lui su questioni riguardanti le operatività di una singola operazione di importazione, ma semplicemente lo avrebbe dirottato verso un altro funzionario o dirigente della sezione locale. Il 7 aprile Capuano era nuovamente coinvolto dal Pini per ulteriori problemi allo sdoganamento, e anche in tal caso veniva reiterato l'interessamento del dirigente, il quale contattava il dottor D'Urso, all'epoca dirigente di Milano 3, al fine di determinare lo svincolo diretto dell'importazione. Tali iniziative venivano ricompensate dal Pini che nei giorni successivi 8 - 10 aprile si attivava per far accreditare la figura del Minenna all'interno del partito Lega dopo l'uscita di un articolo giornalistico contenente dichiarazioni a lui sfavorevoli da parte di un altro uomo politico dello stesso partito, Tiramani. Di seguito gli elementi in rassegna, di cui a pagina 657 seguenti della richiesta del pubblico ministero.

L'indagine

Qui di seguito la prima interlocuzione del 6 aprile 2020 fra Pini e Minenna: PINI: *"Leggo con interesse appena finisco di litigare con lo spedizioniere che insiste a dirmi che non trova esenzione dazi ed iva"* e ancora *"Mi dice che secondo lui solo in caso di importi diretti dell'AUSL. Ma io importo e rivendo solo a loro... tra un po' rudo lì con una mazza da baseball."* MINENNA: *"Se vuoi ti metto in contatto con uno dei miei"* PINI: *"Mi faresti una cortesia immensa"*.

Subito dopo infatti CAPUANO, su disposizione di MINENNA, chiamava PINI e si metteva a suo servizio (conversazione tra PINI e CAPUANO in data 6 aprile 2020 alle ore 13,37, RTT 81/20 prog. Volte 202.2: all. n.381 della nota di P.G. del 07.12.2021: PINI *"si sono PINI salve, ho ricevuto una telefonata da questo numero"*. CAPUANO: *"si si salve buongiorno, in... mi ha dato il suo numero il Direttore MINENNA, mi chiamo CAPUANO... sono un collaboratore del Direttore e quindi la chiamavo... la chiamavo perché appunto ho avuto quest'indicazione, mi dica tutto"*. PINI: *"segnalavo a Marcello una cosa...il quale ne avevamo parlato prima ancora che lui... ehhh... mettesse mano, fortunatamente facendo un po' d'ordine devo dire, alla questione... dazi non dazi per i dispositivi di protezione... destinati alla Pubblica Amministrazione o comunque agli ospedali ehhh... gli segnalavo questo problema cioè nella circolare base quella che definisce chi paga il dazio e chi no ci sono due casi, in buona sostanza, come lei ben sa, il pubblico e il privato... non è normata, secondo me, ed è il caso che io sto tra virgolette subeudo ma non tanto io ma più che altro le casse dell'Azienda Sanitaria Locale, il fatto che in esclusiva ci sia un contratto da parte dell'AUSL o di un'azienda pubblica, diciamo così in generale, che assegna a un privato il mandato di trovarli e importarli e assumersi la responsabilità dell'importazione e della logistica e tutto e del pagamento... (omissis) allora io quello che suggerivo a Marcello era... non è il caso di fare un'integrazione con un caso tre del tipo... anche la merce importata da privati ma destinata esclusivamente ai soggetti di cui al caso uno, sono esenti da dazi e da IVA..."*

perché altrimenti... lasciamo stare l'IVA che... opera in reverse charge ma comunque per la Pubblica Amministrazione gli hai fatto un costo, però almeno risparmiare i dazi...". CAPUANO: "però io sinceramente, a me pare che l'ipotesi rappresentata rientri... stiamo parlando dell'ultima determinazione, cioè quella pubblicata domenica no, sabato... quella pubblicata il 3 aprile all'esito della decisione della Commissione Europea no... (omissis) quella che in senso generale stabilisce l'esenzione dazio ed IVA per il materiale diciamo le merci atti a contrastare COVID in favore di determinate categorie di soggetti tra cui ci sono gli Enti pubblici... (omissis)".

Nel prosieguo della conversazione CAPUANO citava la Determinazione dell'Agenzia prot. 107042 del 03.04.2020, spiegando che per ottenere l'esenzione dei dazi doganali occorre l'autocertificazione dell'ente destinatario della merce con la quale veniva dichiarato che "tutta la merce importata" era destinata all'azienda ospedaliera e che quindi l'azienda di PINI rientrava in questa casistica, aggiungendo che, in caso di problemi, avrebbe dovuto fargli sapere, ribadendo l'importanza della documentazione citata. Conclusa la telefonata, PINI alle seguenti ore 14:03 riceveva dal direttore MINENNA il seguente messaggio: "So che hai risolta", ottenendo da PINI conferma con la seguente risposta "Yes. Ottima preparazione il Dott. Capuano, ha capito in 20 secondi come risolvere." e "Grazie", attestando nuovamente l'asservimento della propria funzione compiuto dal direttore MINENNA.

Dopo circa mezz'ora e precisamente alle ore 14:05 veniva captata un'altra telefonata tra PINI e CAPUANO (RII 81/20 prog. Volte 205.2; all. n. 382 della nota di P.G. del 07.12.2021): costui, in particolare, richiamava PINI per chiedergli se questi fosse effettivamente in possesso dell'autocertificazione resa dai Dirigenti della struttura ospedaliera. PINI, dopo aver risposto affermativamente, riferiva al suo interlocutore di averne parlato nella giornata di ieri con "Marcello" (riferendosi al direttore MINENNA Marcello) il quale gli aveva detto che vi erano stati dei fraintendimenti con il Commissario ARCURI (all'epoca Commissario Straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere per fronteggiare l'emergenza Covid19). Il motivo per il quale CAPUANO aveva ricontattato PINI, al fine solo di accertarsi del fatto che tra i documenti presentati da PINI vi fosse l'autocertificazione firmata da un dirigente della AUSL della Romagna, stava nel fatto che l'ufficio doganale aveva rilevato qualche carenza nella documentazione presentata da PINI. Infatti, dalla lettura dei tabulati dell'utenza di MINENNA si evidenzia che, poco dopo la chiamata di CAPUANO, alle ore 14:30 del 06.04.2020 MINENNA contattava l'utenza in uso al direttore regionale dogane della Lombardia dott.ssa PRETI Maria. Nonostante la PRETI in sede di sommarie informazioni avesse reso dichiarazioni dubitative sull'interessamento a lei manifestato da MINENNA in relazione alle importazioni fatte in quel periodo dalla CODICI s.r.l., tuttavia sono particolarmente utili risultano le affermazioni rese da CAPUANO (all. n. 369 della nota di P.G. del 07.12.2021): "Ho sentito Pini telefonicamente e l'ho incontrato una sola volta personalmente. Pini mi fu segnalato dal direttore Minenna il quale mi disse che mi avrebbe contattato Pini per delle questioni di operatività doganale, dicendomi che Pini faceva parte dello staff di Giorgetti", specificando che "È una cosa insolita che io abbia rapporti, per ragioni d'ufficio, con singoli imprenditori, ma non posso escluderlo di averlo fatto, anche se come ho detto è una cosa insolita. Mi venne detto dal direttore Minenna, quando nel periodo della pandemia nella primavera del 2020 mi disse che mi avrebbe contattato un certo Pini, che quest'ultimo faceva parte dello staff di Giorgetti, oggi Ministro dello Sviluppo. Solitamente per il mio ruolo, io intrattengo rapporti con associazioni di categoria, rappresentanti delle Istituzioni ovvero di organi pubblici e quando mi venne detto che Pini era dello staff di Giorgetti io pensai di dover dare supporto per una questione amministrativo politica ad un organo pubblico. Per far capire voglio fare questo esempio: proprio nel primo periodo della pandemia, nella primavera del 2020, mi chiamò varie volte una dirigente del Ministero della Salute al fine di comprendere come poter superare un apparente contrasto tra la normativa che prevedeva l'esenzione dei dazi in caso di destinazione dei dispositivi di protezione a favore delle asl e dall'altro lato la normativa comunitaria che consentiva l'esenzione dai dazi e dall'IVA nel caso solo in cui avvenisse la distribuzione in maniera gratuita. Proprio per il mio ruolo, che all'epoca ero ancora un funzionario della segreteria della direzione generale, mi occupavo di intrattenere tali rapporti con funzionari delle Istituzioni. È in questa ottica, dopo che Minenna mi disse che Pini era dello staff di Giorgetti, ritenendo di fornire il mio supporto tecnico ad un soggetto

politico istituzionale, mi determinai a intrattenere rapporti esclusivamente telefonici con Pini come richiestomi da Minenna, al fine di verificare l'operatività doganale in relazione al problema postosi a Pini. Voglio anche precisare che certamente, se non mi fosse stato presentato Pini da Minenna quale appartenente allo staff di Giorgetti, non avrei interloquuto con lui su questioni riguardanti la singola operatività della singola operazione, ma l'avrei dirottato al singolo funzionario o dirigente della direzione locale, come del resto faccio sempre. In questo caso, come adesso spiegherò, io mi limitai a contattare io stesso i singoli dirigenti al fine di comprendere quale fosse la problematica dell'operazione doganale in essere segnalatami di volta in volta da Pini" e ancora "Io non ricordo di preciso quando ci fu il primo contatto telefonico con Pini, ma riguardando la messaggistica che poi vi consegno, deduco che il primo contatto con Pini lo ebbi il 6 aprile del 2020 e la prima telefonata che mi fece Pini fu anticipata da Minenna che qualche giorno prima mi preannunciò che sarei stato contattato da Pini ed effettivamente il 6 aprile 2020 Pini mi chiamò alla mia utenza cellulare. Voglio anche precisare che io non ho mai avuto cognizione che Pini fosse titolare o amministratore della CODICE, poiché non solo mi era stato presentato da Minenna come Pini, ma anche perché Pini stesso non si era presentato con me come titolare della CODICE, se non ricordo male... Come dicevo, la prima telefonata di Pini avvenne il 6 aprile del 2020 per una questione relativa alla tardività di uno sdoganamento di mascherine, in cui lui lamentava il fatto che fossero bloccate in dogana queste merci. Durante la conversazione telefonica lui mi rappresentò il problema della tardività dello sdoganamento e io gli dissi che lo svincolo diretto poteva avvenire solo se veniva data attestazione alle dogane che il beneficiario finale dell'importazione fosse un ente pubblico e questo poteva avvenire in due modi: o l'importatore coincideva con il destinatario finale ente pubblico oppure l'importatore doveva produrre all'agenzia delle dogane il titolo contrattuale sottostante il rapporto tra importatore ed ente pubblico e l'ente pubblico doveva autodichiarare che quella partita di merce era destinata allo stesso ente pubblico.... Non ricordo se poi riferii io a Pini questo, ma ricordo che ci fu tra me e Pini uno scambio di messaggi che vi consegno nei quali lui mi riferiva che effettivamente il problema era con lo spedizioniere il quale non aveva flussato la bolletta doganale, perché riteneva che l'importazione non fosse esente da dazi ed IVA e quindi Pini avrebbe dovuto prima bonificare allo spedizioniere l'importo richiesto e poi lo spedizioniere avrebbe proceduto ad inserire nel sistema la bolletta doganale. Io rappresentai a Pini che, secondo la mia valutazione tecnica, in realtà, se il beneficiario dell'importazione era una asl, non solo si poteva procedere allo svincolo diretto, ma con l'autodichiarazione della asl che attestava la distribuzione gratuita delle mascherine, l'importazione non era neppure soggetta al pagamento di dazi ed IVA. Dissi quindi che il problema andava risolto tra Pini e lo spedizioniere. Dalla lettura dei messaggi avevo compreso che Pini ebbe l'idea, nel caso in cui lo spedizioniere JAS avesse continuato a mantenere ferma la propria interpretazione, di effettuare il cambio dello spedizioniere e successivamente mi comunicò anche che aveva effettuato il T1, trasferendo la merce da Milano 3 a Milano 1. Ricordo anche, come si evince dai messaggi, che Pini mi inviò anche il numero dello spedizioniere della JAS, probabilmente, forse nelle sue intenzioni, con la speranza che io li chiamassi per fornire un'interpretazione "autentica" sulla questione. Se devo dire la verità non ricordo di aver chiamato il dirigente della JAS, anche se tendo ad escluderlo con quasi certezza. Sempre in relazione a questa importazione ricordo anche che in data 21 aprile 2020 D'Urso mi contattò per sapere come fosse finita questa importazione, dicendomi che a Milano 3 non era stata flussata, ma un'importazione simile era avvenuta a Milano 1 e io gli rispondevo che effettivamente avevano cambiato spedizioniere ed erano andati su Milano 1. Credo che questi ultimi messaggi di D'Urso fossero espressione del suo essere stato diligente nei confronti di richieste di informazioni che erano provenute dalla direzione generale. Non so se nell'arco temporale tra 8 aprile e 21 aprile 2020 D'Urso sia stato in altro modo sollecitato a controllare questa importazione".

Quindi, emergeva che PINI aveva un problema con lo sdoganamento della merce perché lo spedizioniere chiedeva, prima di inserire la bolletta doganale nel sistema, il pagamento dei dazi e dell'IVA; PINI, quindi, chiedeva l'intervento "chiarificatore" di MINENNA il quale, in veste di massima autorità dell'Agenzia delle Dogane, metteva a servizio di PINI la sua funzione pubblica, dando



disposizione a CAPUANO di chiamare PINI e di risolvergli la problematica. Da Roma, quindi, CAPUANO contattava i suoi colleghi sul posto e, dopo aver compreso che il problema rappresentato da PINI non era interno alle Dogane, ma relativo allo spedizioniere, gli riferiva di non poter oltremodo attivarsi. Interessante, infine, notare che, nonostante i milioni di prodotti importati per il contrasto al Covid-19 e sdoganati a Milano, D'Urso si era ricordato, alcuni giorni dopo, di contattare CAPUANO per avere notizie sull'esito di tale importazione, a dimostrazione del fatto che una siffatta telefonata compiuta da uno dei più stretti collaboratori di MINENNA non poteva di certo essere passata inosservata agli occhi di singoli Direttori territoriali.

Il collegamento causale tra questa condotta di asservimento della funzione pubblica da parte di MINENNA e la promessa di utilità da parte di PINI emerge proprio ictu oculi: nella tarda serata dello stesso giorno del 6 aprile 2020, infatti, come si è già in precedenza illustrato, MINENNA si lamentava con PINI di aver subito un ingiusto attacco mediatico proprio da un esponente della "Lega" e, alle ore 22:30, consapevole di tutto quello che poco prima aveva fatto per l'imprenditore PINI, così gli scriveva "Onorevole Tiramani che si accusanon è giusto", riferendosi al deputato leghista Paolo TIRAMANI che, in un video pubblicato dalla testata "Striscia la Notizia", criticava l'operato dell'Agenzia delle Dogane, ottenendo da PINI la seguente risposta: "Faccio fare subito domattina, Tiramani è un coglione".

La questione "dazi e IVA", apparentemente risolta in giornata, in realtà si ripresentava il giorno seguente, cioè in data 7 aprile 2020. Dopo aver inviato a MINENNA tra la sera del 6 e la mattina del 7 aprile 2020 alcuni messaggi nei quali, come già visto, gli rappresentava di aver parlato con alcuni esponenti della Lega Salvini Premier per far redarguire Tiramani in merito alle sue dichiarazioni, PINI chiedeva nuovamente a MINENNA di esercitare a suo favore la propria funzione pubblica, inviandogli il seguente messaggio "Nel mentre, ho trovato un ennesimo perla di operatore privato che si rifiuta di applicare esenzione di dazi ed Iva nel caso illustrato a Capuano. Ho provato a contattarlo ma senza successo. Appena lo senti, se puoi informarlo...". Dopo circa trenta minuti, alle ore 17:24 del 07.04.2020, PINI inviava a CAPUANO il messaggio whatsapp dal testo: "Buon Pomeriggio Dottore, sono Pini, ci siamo sentiti ieri. Ho provato a contattarla senza successo. Abbiamo ancora problemi su Milano 3 per sdoganamento esente dazi ed iva per merce ESCLUSIVAMENTE destinata a AUSL... appena puoi, se riesciami a sentirla. Ho 800mila pezzi da consegnare fermi causa "interpretazione" dello spedizioniere doganale di JAS totalmente diversa dalla sua.... veramente imbarazzante. Scusi il disturbo ma entro un paio di giorni dobbiamo servire le strutture protette, il milione e due arrivato venerdì è già stato dirottato ad ospedali e medici di base".

E anche in questa occasione l'intervento di MINENNA non tardava ad arrivare, dando disposizione al suo collaboratore di contattare PINI: invero, alle ore 19:53 (RIT 81/20 prog. Voce 432.2; all. n. 383 della nota di P.G. del 07.12.2021) CAPUANO chiamava PINI Gianluca per capire il problema segnalato da PINI attraverso messaggistica "ho visto il WhatsApp, però poi sono stato impegnato e adesso mi sono un attimo... ma io sinceramente fatica a comprendere. Perché a me pare che la documentazione dell'autocertificazione indichi la ASL, descriva la merce e quindi non capisco quale sia l'inghippo". CAPUANO voleva comprendere se il problema fosse da ricondurre a qualche funzionario dell'Agenzia delle Dogane, ma PINI gli riferiva: "gli ho dato tutto, il numero di vettura, il numero di lettera di vettura, la tipologia di merce, quant'è la merce, a chi va in maniera esclusiva. Mi manca solo, se la vogliono, di fargli la fattura anticipata di cessione della merce per proprio dargli anche... no fà: "dovete venderla allo Stato estero, la sdoganano loro". Ma non c'è nessuno dentro la ASL che si prende la responsabilità di fare dichiarazioni che facciamo noi, che importiamo. Anche perché io ho il rapporto col fornitore, so chi è e ho controllato le certificazioni con gli enti certificatori che sono tutti a posto. Loro come fanno? Cioè non posso (ndr ride), è una follia. Si impuntano su sta roba, cioè che manca il cosiddetto caso tre, cioè... quel... il soggetto privato che importa per conto di... in maniera esclusiva".

Durante la conversazione telefonica PINI precisava a CAPUANO che il problema non era interno all'Agenzia delle Dogane, ma con lo spedizioniere ALLCARGO, così dicendo: "adesso io, se insistono, la mia unica idea era passare in "1" ad un altro spedizioniere che invece mi sembra molto più allineato con quello che è la sua valutazione... ehh... oggettiva, soggettiva da un punto di vista dei soggetti..." e ottenendo da CAPUANO la

seguinte risposta “*... se il destinatario effettivo è quello lì ebb...*”, in quanto cercava di comprendere se effettivamente il destinatario delle mascherine fosse la AUSL della Romagna.

Sul punto PINI lo rassicurava dicendogli “*è quello lì, cioè non è che io mi azzardo... fra l'altro io ho gestito...*” ed affermava che lo spedizioniere ALICARGO voleva una dichiarazione anche da parte dello stesso PINI: “*<<vè, faccia la dichiarazione anche lei>>, farò la dichiarazione anch'io...*” e CAPUANO: “*ma no no io, scu scusi un attimo dottor Pini, chi è che chiede questa dichiarazione?*” e PINI: “*la ALICARGO che è l'operatore doganale cui si affida JAS*” e, infine, CAPUANO: “*ho capito, ma ehm no perché magari ho detto se c'è un intoppo di questa natura in dogana da qualche collega che magari fraintende la questione...*”, lasciando intendere che sarebbe potuto intervenire se il problema fosse dipeso da qualche funzionario dell'Ufficio delle Dogane di Milano 3.

I due così proseguivano: PINI: “*no no se vede la le WhatsApp che le ho mandato... han detto che hanno sentito con la dogana centrale a Roma...*”, ribadendo che il problema era con lo spedizioniere che si atteneva ad alcune direttive ricevute dalla Direzione Generale delle Dogane di Roma. CAPUANO: “*per questo voglio sapere ebb, perché ebb... con chi hanno parlato?*”. PINI: “*io domani mattina lo chiederò, lo chiedo...*”. CAPUANO: “*secondo me è una quest... è una quest... è una questione di responsabilità dello spedizioniere che... boh... ebb ma è il suo lavoro cioè voglio dire se tu fai questo tipo di... perché lui teme che un domani ci possano essere delle contestazioni... però la la...*” e ancora CAPUANO: “*ioo, non lo so, comunque io quello che le volevo dire è che se c'è qualche questione in dogana, cioè... perché questa mi sembra una questione da, purtroppo, da operatore...*” CAPUANO: “*eh ecco... bravo... eh... però se venisse fuori qualcosa in dogana di ostacolo... mi chiami... oppure se questo esportatore... questo operatore... questo intermediario deve avere un chiarimento gli dia tranquillamente il mio numero che vediamo di... qual'è la preoccupazione... o sennò se cambia operatore e fai... fà prima... forse (ndr ride) non è...*”. Emergeva quindi come il Capuano offrisse la propria collaborazione per consentire al Pini di superare tutti i problemi che si verificavano al momento dell'importazione.

A conferma del contributo del Minenna nelle operazioni del Pini si evidenzia poi il fatto che dalla lettura dei tabulati dell'utenza in uso a MINENNA emergeva che alle ore 21:34 del 7 aprile 2020 MINENNA Marcello contattava l'utenza in uso ad una funzionaria dell'Ufficio Milano 3, CASATI Angela Maria, intrattenendo con la stessa una conversazione della durata di 110 secondi. La CASATI non compare in alcuna bolletta doganale (questa importazione transitava poi su Milano 1), tuttavia è significativo trattarsi dell'unica telefonata intercorsa nell'arco di due anni di traffico telefonico, una delle pochissime fatte da MINENNA a metri funzionari doganali, a conferma del fatto che il Direttore dell'Agenzia si sia prestato personalmente a chiamare un singolo funzionario a dispetto della prassi da lui seguita (tale interessamento era riservato solo in caso di brillanti operazioni doganali, cfr. s.i. rese da PRELLI Maria).

CAPUANO, seguendo diligentemente le disposizioni di “messa a servizio” impostegli da MINENNA, continuava la sua attività di chiarificazione del problema, contattando il giorno seguente, cioè **18 aprile 2020**, il Dirigente dell'Ufficio Milano 3, D'URSO Gianluigi, come emerge dalla lettura del tabulato dell'utenza in uso a CAPUANO. Il contenuto della conversazione, durata 101 secondi, veniva esplicitato dallo stesso CAPUANO in sede di sommarie informazioni; in particolare, egli così riferiva “*Durante la conversazione, da quella che ricordo, il problema era essenzialmente questo e quindi chiamai la dott.ssa Prviti alla quale chiesi chi era il dirigente di Milano 3, cioè dell'agenzia che Pini mi aveva indicato come l'ufficio territoriale dello sdoganamento di queste 800 mila mascherine, la quale mi forniva il contatto del dott. D'Urso, dirigente all'epoca di Milano 3. Io, quindi, contattai via whatsapp D'Urso in data 8 aprile 2020 e gli girai il modulino di svincolo diretto che mi aveva inoltrato Pini e chiesi a lui, durante la conversazione telefonica che avemmo, di verificare a che punto fosse questa importazione. Lui mi riferì che la bolletta non era stata flussata e quindi io capii che probabilmente il problema non era all'interno dell'agenzia delle dogane.*”

Tuttavia, nonostante le "attivazioni" di MINENNA e di CAPUANO, nonché di singoli Dirigenti locali e funzionari doganali, il problema persisteva e non era risolvibile da parte dei pubblici funzionari, perché erano i singoli spedizionieri, incaricati da PINI per procedere allo sdoganamento (JAS e ALICARGO), a pretendere, prima di inserire nel sistema la bolletta doganale, il pagamento dei dazi e dell'IVA. Ecco, quindi, che PINI decideva di seguire il consiglio datogli da CAPUANO per cui cambiava spedizioniere e, di conseguenza, anche ufficio doganale, tornando su Milano 1. Il consiglio datogli risultava vincente: in data 08.04.2020 con bolletta doganale N. 4T-48805R venivano sdoganate a Milano 1 n. 396 colli, contenenti 792.000 pezzi di mascherine chirurgiche, importate dalla CODICE s.r.l. di PINI, a seguito di controllo documentale (CD) con esito conforme e, come di consueto, PINI ringraziava MINENNA per il suo intervento, inviandogli il seguente messaggio *"Dazio e IVA non dovuti. UID Milano 1 veramente molto professionali. Ottime persone."* e *"Grazie mille"*, a cui MINENNA rispondeva *"Dovere"*.

La messa a disposizione della funzione pubblica da parte di MINENNA veniva ricambiata con **Putilità promessa da PINI**: nei giorni tra l'8 ed il 10 aprile 2020, infatti, PINI si attivava al fine di accreditare all'interno della Lega la figura del Direttore Generale dopo l'articolo giornalistico contenente le dichiarazioni dell'esponente della Lega IRAMANI. In particolare, PINI contattava, come si è già visto, prima l'on. MORRONE (cfr. progr. n. 590.2 RIF 81/20 del 08.04.2020) e, poi, anche direttamente l'on. GIORGETTI (cfr. progr. 256 RIF 81/20 del 10.04.2020) che, alla fine, chiamava MINENNA per rassicurarlo, come risulta dal messaggio inviato da quest'ultimo a PINI nel tardo pomeriggio del 10 aprile 2020 del seguente tenore *"Mi ha fatto molto piacere"*, riferendosi alla telefonata ricevuta dall'on. GIORGETTI e a cui seguiva la replica di PINI: *"Noi vecchi legisti teniamo a persone serie come te. Spiace quello che succede per colpa di quattro coglioni, ma come ti ho detto, ci sarà modo di far emergere tutto il buono che stai facendo. Un abbraccio, buona serata"*.

3. Sintesi del fatto

Il 14 aprile 2020 il direttore dell'agenzia poneva disposizione del Pini un altro collaboratore. In relazione alla necessità di svincolare la merce in importazione veniva interessato il Capuano stretto collaboratore del Minenna affinché si attivasse per lo svincolo. Anche in tal caso il problema veniva risolto grazie all'intervento del Capuano perché la merce veniva sdoganata con esenzione di dazi e Iva senza l'intervento del capo dogana. Si richiama il testo delle conversazioni trascritte a pagina 667 seguenti della richiesta del pubblico ministero.

L'indagine

PINI contattava il suo spedizioniere di fiducia, MALATERRA Giorgio (si richiama il testo dei messaggi riportati nella richiesta del pubblico ministero pagina 667 seguenti), chiedendogli indicazioni sull'orario di probabile consegna del carico di 600.000 mascherine destinato alla AUSL Romagna, ma quest'ultimo gli riferiva che il sistema informatico a Roma era bloccato. A fronte di questo problema il Pini diceva allo spedizioniere che si poteva procedere sbloccando manualmente la merce e quindi, avuti dal Malatterra gli estremi della bolletta doganale che era stata trasmessa, contattava il Capuano al fine di verificare se fosse possibile velocizzare i tempi di sdoganamento, scrivendogli il seguente messaggio *"Buongiorno, mi spiace disturbarla, ma mi segnalano che da stamattina sono ferme da sistema le seguenti bolle di mascherine destinate esclusivamente ad AUSL: 240 colli // 50079 U - 160 colli // 50161 L. Sono gli ultimi due lotti che servono per le strutture sanitarie protette e le case di riposo per anziani. Grazie mille, attendo sue"*. Tale richiesta di intervento veniva confermata dallo stesso CAPUANO, sentito a sommarie informazioni, il quale così riferiva *"Pini mi contattò poi qualche giorno dopo, in particolar modo in data 14 aprile 2020, dicendomi che c'erano altri 400 colli di mascherine bloccato in quanto "ferme da sistema le seguenti bolle" di cui mi invia gli estremi. Poco dopo, circa un'ora dopo, senza che io gli rispondessi, mi inviò un altro messaggio dicendomi "tutto risolto grazie"*

mille". In questo caso io non seppi quale fu il problema, né mi attivai in alcun modo. Non so se nel frattempo lui avesse contattato qualcun altro".

In effetti, alle ore 13,45 PINI scriveva a CAPUANO che era stato tutto risolto, ringraziandolo. Tuttavia, nonostante PINI avesse sollecitato anche MINENNA, comunicandogli di aver inviato una richiesta di intervento al suo sottoposto CAPUANO (alle ore 12:57 del 14.04.2020 PINI inviava a MINENNA il messaggio testuale: "Ciao Marcello, ti giro per tua info il messaggio che ho inviato poco fa a Capuano. Grazie per l'attenzione, buona giornata. Luca". E poco dopo PINI scriveva al suo spedizioniere MALATERRA "OK, hai news dalla dogana? Minenna mi dice di contattare il Direttore di Milano 1....") ed avesse portato a conoscenza di ciò anche il suo spedizioniere, MALATERRA, il problema si risolveva nel giro di qualche minuto, appena il sistema informatico dell'ADM riprendeva a funzionare, come si evince dal messaggio inviato da MALATERRA a PINI alle ore 13,18 del seguente tenore "la partita dei 240 cartoni è sdoganata in esenzione dazio ed ina" e alle ore 13:21 nuovamente "passa anche la seconda tempo 2 minuti, senza l'intervento del capo dogana".

Va precisato che, nonostante in questo caso MINENNA e il suo "delegato" CAPUANO non si fossero attivati per risolvere la problematica sollevata da PINI, tuttavia, MINENNA asserviva, anche tramite l'ignaro CAPUANO, la sua funzione, mettendosi a servizio di PINI, sempre e comunque (a prescindere se poi tale asservimento si concretizzasse nell'impartire o meno disposizioni a qualcuno dei suoi sottoposti).

4. Sintesi del fatto

Il 28 aprile 2020 Pini chiedeva un ulteriore intervento circa i controlli che l'ufficio dogana Milano 1 stava per compiere sulla documentazione allegata alle bollette doganali, tanto che veniva coinvolto l'interessamento del dirigente Capuano per la risoluzione del problema. Minenna offriva il suo contributo coinvolgendo ancora una volta Capuano per la risoluzione del problema, che nel caso di specie consisteva nel fatto che il sistema automatizzato, in base ai parametri previsti, aveva determinato la tipologia di controllo codificata "in visita merce", ciò che comportava ulteriori controlli. Emergeva infatti che il problema dello sdoganamento era relativo alla documentazione certificativa della merce importata (dipoi risultata irregolare e non idonea). Anche in tal caso il problema veniva risolto (si richiamano il testo dei messaggi di cui a pagina 669 seguenti della richiesta del pubblico ministero).

L'indagine

In data 28 aprile 2020, nel pomeriggio, l'imprenditore PINI richiedeva ancora l'intervento del direttore MINENNA, in merito ai controlli che l'Ufficio Dogana Milano 1 stava per compiere sulla documentazione allegata alle bollette doganali N. 4T-54641G del 28.04.2020 e N. 4T-54642A del 28.04.2020, inerenti all'importazione da parte della CODICE SRI, di mascherine facciali provenienti dalla Cina. In particolare, PINI scriveva al direttore MINENNA alcuni messaggi whatsapp contenenti in allegato dei file PDF, non più disponibili in quanto cancellati, intitolati: "Documenti per Dogana - 124 Cartoni - AWB 172 10597001.pdf", "L3 - Dichiarazione di Conformità EN 14683 & Manuale d'utilizzo.pdf", seguiti da un ulteriore messaggio del seguente testo: "Scusa... un'altra volta in visita merce. Non ho parole. Merce già stracertificata per ACSI...".

Il sistema automatizzato, in base ai parametri previsti, aveva determinato nuovamente, dopo l'importazione del 20 aprile 2020, ancora Visita Merce quale tipologia di controllo; chiaro segnale che la merce importata dalla CODICE aveva acceso un alert all'interno del sistema informatico in dotazione alle Dogane. Anche in questo caso MINENNA lo tranquillizzava, assicurandogli tutto il suo asservimento con la risposta categorica: "Procediamo".



PINI replicava con il seguente messaggio: *“Grazie mille. Scusa se rompo ma non mi spiego sta cosa che un arrivo su due va in VM. Mai avuto una rognia in vita mia in dogana... boh.”*, a cui seguivano altri due messaggi di MINENNA del seguente contenuto *“Poi ti spiegherò”* e *“Stia succedendo di tutto”*. E, infatti, si attivava: dopo pochi minuti MINENNA contattava uno dei suoi più stretti collaboratori, dott. CAPUANO Raffaele, delegandogli la risoluzione del problema, previo contatto con PINI.

Infatti, alle ore 15:07 (RIT 81/20 prog. Volte 2728.2: all. n. 391 della nota di P.G. del 0712/2021), il dirigente CAPUANO chiamava PINI, lasciando intendere di aver ricevuto questo input: [...] CAPUANO: *“saiami ti disturbo perché ho avuto... nebb... c'è qualche problemino da qualche parte?”*. PINI: *“in dogana a Milano, tutte le volte che arrivo lì mi va la merce in visita merce. È merce già conosciuta, stranosciuta, certificata, che deve andare solo alla ASL, non vi in vendita. Tutte le volte mi va in visita merci, io non lo so, o qualcuno ha fatto un flag sull'azienda, ma io non ho mai avuto problemi in vita mia in dogana. È già la seconda volta a fila che mi va in visita merce”*. [...]

Il dirigente CAPUANO, dopo aver richiesto informazioni sull'azienda di PINI, sullo spedizioniere, sull'ufficio delle dogane operante e qualche riferimento sulla bolletta doganale, così concludeva *“perfetto, allora sono gli stessi che probabilmente ha già il direttore... (omissis) ...verifico se c'è un problema di natura diversa o è semplicemente una questione statistica”*, attestando di essere stato incitato dal direttore MINENNA di risolvere il problema segnalato da PINI Gianluca ed attivandosi in maniera solerte in tal senso.

Richiesto di fornire informazioni riguardo a tale contatto, CAPUANO così riferiva: *“Non ricordo se in occasione di questi contatti del 28 aprile 2020 mi fu segnalato anche il problema relativo al fatto che la merce avrebbe dovuto essere sottoposta al controllo di visita merce (VM). Voglio precisare che nel periodo pandemico (primavera 2020) la visita merci poteva essere declassata a mero controllo documentale in forza di disposizione della Direzione Centrale. Voglio precisare che il sistema automatico del controllo in linea, in base a parametri di rischio inseriti all'interno sia di natura soggettiva che di natura oggettiva, determina la tipologia del controllo e il controllo visita merci tendenzialmente viene selezionato dal sistema quando vi è un alert, cioè quando vi è un rischio soggettivo od oggettivo collegato a quella importazione. Voglio precisare altresì che i parametri di rischio predisposti dalla direzione centrale competente (prima era l'antifrode e adesso è la direzione dogane) vengono inseriti a sistema attraverso tre livelli di alert comunicati o dalla direzione centrale o dalle direzioni territoriali o dall'OLAF dell'Unione Europea. Questo, se non erro, è quanto a mia conoscenza, non essendo di stretta competenza del mio settore di specializzazione”*.

Conclusa la conversazione telefonica, i due continuavano a colloquiare tramite messaggi su piattaforma whatsapp; in particolare, dopo aver inviato l'imprenditore PINI a CAPUANO un messaggio con un allegato contenente i documenti doganali, così gli scriveva *“Pare sia di routine... la aggiorno a breve”*, riferendosi alla tipologia di controllo sulla merce. CAPUANO, seguendo pedissequamente le disposizioni impartitegli da MINENNA, così rispondeva *“Ok allora attendo info prima di verificare”*, a cui seguiva alcuni minuti dopo la risposta conclusiva di PINI *“Tutto risolto. Ho usato la mia certificazione italiana e non erano abituati a vedere roba italiana. Chiedevano quella cinese. Ma io ho fatto certificate il DM in italia. Grazie mille comunque dell'attenzione. Buona serata e a presto. GP”* e il messaggio di CAPUANO *“Ok, di nulla. Nel caso (mi auguro di no!) siamo qui”*.

Anche in questo caso la documentazione presentata da PINI in sede di sdoganamento era completamente irregolare ed inidonea, anche solo per il fatto che alla data del 28.04.2020 la CODICE SRL non era ancora autorizzata dal Ministero della Salute alla commercializzazione delle mascherine chirurgiche con la propria dichiarazione di conformità CE. E, infatti, questo è quanto emerso anche dalle sommarie informazioni rese da CAPUANO il quale così riferiva *“Successivamente Pini mi contattò nuovamente il 28 aprile 2020 inviandomi il file di cui avevo fatto accenno poco fa e nel quale mi trasmetteva la documentazione inerente l'importazione di mascherine, aggiungendo che “pare sia di routine” e che mi avrebbe aggiornato a breve; io allora rispondevo che avrei atteso informazioni prima di verificare. Io poi non feci nulla né, se non ricordo male, aprii il documento poiché circa un'ora dopo Pini stesso mi disse di aver risolto. Guardando ora il file che mi aveva inviato*

e che ho stampato, non mi pare che ci fossero problemi riguardanti la procedura di svincolo diretto, ma come emerge dal messaggio successivo di Pini il problema dello sdoganamento era relativo alla documentazione certificativa della merce importata”.

Per ricompensare MINENNA del suo intervento risolutore e del suo costante asservimento agli interessi privati di PINI, quest'ultimo, a conclusione dell'importazione, così gli scriveva *“Tutto risolto. Ho usato la mia certificazione italiana e non erano abituati a vedere roba italiana. Chiedevano quella cinese. Ma io ho fatto certificare il DM in Italia. Grazie mille comunque per la tua sempre vigile attenzione. Buona serata e a presto. Appena si può ci vedremo con Giancarlo per parlare della tua idea di ieri sul Sole...”*. riferendosi ad una iniziativa ideata da MINENNA e pubblicata sulla testata giornalistica il “Sole 24 Ore” e promettendogli un incontro con il deputato Giancarlo GIORGETTI.

5. Sintesi del fatto

Il 9 maggio 2020 Pini contattava nuovamente il Minenna per avere un chiarimento su un caso doganale, ottenendo anche in tal caso l'interessamento del dirigente Capuano. Questi suggeriva di compiere un'operazione di revisione su istanza di parte della bolletta doganale in relazione al fatto che una parte di mascherine importate, non più destinate all'azienda sanitaria locale, ma da immettere sul mercato presentava il problema del mancato pagamento dei dazi e dell'Iva (l'azienda sanitaria beneficia infatti del regime fiscale dello svincolo diretto). Il testo delle conversazioni si ricava a pagina 672 seguenti della richiesta del pubblico ministero.

L'indagine

Nel pomeriggio del 9 maggio 2020 PINI contattava MINENNA, così scrivendogli via whatsapp: *“Buon pomeriggio Marcello, perdona il disturbo di sabato, avrei necessità di avere un chiarimento informale su un caso doganale un po' particolare. Senza fretta, quando hai tempo. Grazie mille... GP”*, a cui faceva seguito l'immediata risposta di MINENNA *“Ti faccio chiamare da Capuano”*. E, invero, dopo solo un minuto CAPUANO telefonava a PINI (intercettazione RTT 81/20 prog. Volte 3949,2), così esordendo: *“adesso mi ha dato un input il direttore, ha detto: sentitevi un momento... cos'è successo?”*. Durante la conversazione PINI spiegava a CAPUANO che la AUSL Romagna, dopo aver redatto la dichiarazione di svincolo diretto per l'ultimo milione di pezzi di mascherine importate, ne aveva ritirate solo 350.000 unità e, quindi, lui avrebbe voluto metterle sul mercato, ma necessitava sapere come fare con i dazi e l'IVA che non erano stati versati, in quanto l'azienda sanitaria beneficiava del regime fiscale dello svincolo diretto. CAPUANO, dunque, gli suggeriva di fare una revisione su istanza di parte della bolletta doganale, dicendogli espressamente e nel dettaglio anche cosa avrebbe dovuto fare, per concludere poi la telefonata con la seguente frase *“poi se c'è un problema di sorta... non si faccia scrupolo a chiamare che sentiamo il collega giù...”*.

Conclusa la telefonata tra PINI e CAPUANO, MINENNA mandava al primo un messaggio nel quale così gli scriveva *“La persona dal Veneto non mi ha cercato”*, riferendosi a Fabio GAZZABIN (Capo di Gabinetto del Governatore Luca ZATA), che, come gli aveva promesso PINI, avrebbe dovuto chiamare MINENNA per l'attuazione di un protocollo di intesa. Sapendo, PINI, che doveva attuare quanto promesso a MINENNA, al fine di ricompensarlo dell'asservimento della sua funzione pubblica, egli così rispondeva a MINENNA: *“Ti chiama lunedì. L'ho sentito io.”*, confermando, quindi, di aver svolto la propria mediazione promessa, nel rispetto del loro patto cortilivo.

6. Sintesi del fatto



In data **8 giugno 2020** in relazione all'imminente sdoganamento dei dispositivi medici Pini contattava il Capuano in quanto i dispositivi non avevano il marchio del produttore ma quello dell'azienda del Pini stesso, per cui quest'ultimo temeva che questa anomalia potesse bloccare il carico. Ottenuto il contributo del Capuano che consigliava come integrare i documenti al fine di ottenere lo svincolo della merce, Minenna otteneva dal Pini il ringraziamento e la promessa di una cena tre con l'onorevole Giorgetti. Per il testo dei messaggi si richiama quanto trascritto a pagina 673 seguenti della richiesta del pubblico ministero.

L'indagine

In data **8 giugno 2020**, in vista di un imminente sdoganamento di dispositivi medici e di protezione individuale tanto attesi da PINI, il suo spedizioniere, MALATERRA Giorgio, lo contattava tramite whatsapp, riferendogli di aver necessità della documentazione da presentare alle Dogane e così scrivendogli *"Ti preparo la certificazione stasera. Dovrò riconfezionarle con la mia etichetta, se fanno un controllo merce dovrai spiegarcielo. Sto anche verificando se devo fare una dichiarazione CE anche sulle FFP2 essendoci il mio nome (si allega al certificato). Entro stasera ti faccio sapere"*.

Alle seguenti ore 21:35 del 08.06.2020 veniva intercettata una conversazione telefonica tra CAPUANO e PINI (RIT 81/20 prog. Volte 74-11.2); in particolare, era il Dirigente delle dogane ad aver chiamato PINI, perché, come da CAPUANO stesso spiegato in sede di sommarie informazioni, *"In data 8 giugno 2020 Pini mi inviò un messaggio nel quale mi chiedeva di potermi chiamare. Non ricordo se effettivamente ci sentimmo, ma non posso escluderlo"*. Durante la telefonata PINI riferiva a CAPUANO che il giorno seguente, cioè il 9 giugno 2020, avrebbe dovuto sdoganare delle maschere del tipo DPI, acquistate, a suo dire, da una nota azienda certificata, di cui aveva tutta la certificazione. Ma, poiché tali dispositivi di protezione individuale non avevano il marchio del produttore, bensì quello dell'azienda di PINI, costui temeva che questa anomalia potesse bloccare il carico, impedendone lo sdoganamento. Il dirigente CAPUANO manifestava, tuttavia, perplessità, spiegando a PINI che egli, se operava in qualità di importatore, non poteva fare la dichiarazione di conformità, riservata, invece, al solo fabbricante. I due si congedavano, riferendo PINI a CAPUANO che l'ufficio delle dogane che avrebbe effettuato l'operazione di importazione era "Milano 1" e che se ci fossero stati problemi lo avrebbe informato, ottenendo da CAPUANO la completa disponibilità con la seguente frase conclusiva *"se dovesse avere dei problemi mi faccia uno squillo domani"*.

Nelle primissime ore della mattina del **9 giugno 2020** PINI riferiva allo spedizioniere MALATERRA di aver contattato la sera prima CAPUANO, così scrivendogli *"Ieri sera ho parlato con Capuano, mi ha consigliato di integrare con il test report per le FFP2 se possibile dato che non c'è il marchio loro sulle confezioni. Ho fatto chiamare Bolisi da John, sono in attesa di risposta... attendi mio cenno prima di presentare la documentazione. Grazie, a dopo. Luca"*.

Nel pomeriggio PINI nuovamente contattava MALATERRA così dicendogli tramite messaggio *"Sto cercando di capire se l'assenza di marchio del produttore è un problema per la corrispondenza del certificato... mi sa che fare a mio marchio è stata una cazzata. C'è chi mi dice che devo certificarle io e c'è chi mi dice che va bene il CE del produttore se abbiamo prova della fattura di acquisto... sto aspettando anche una risposta di Capuano"*.

In effetti, i dispositivi di protezione individuali sub specie di maschere facciali, a cui faceva riferimento PINI nelle conversazioni sopra riportate, importate in data 10 giugno 2020 con bolletta doganale N. 41-67097II del 10.06.2020, erano quelle destinate in parte anche alla AUSL della Romagna la quale, tuttavia, dopo un attento esame da parte del suo Servizio di Prevenzione Aziendale, le avrebbe ritenute non idonee con conseguente restituzione del carico alla CODICE s.r.l. Analogo giudizio di non idoneità era stato elaborato anche dall'INAIL, il quale aveva rigettato la richiesta di certificazione in deroga delle stesse, avendo rinvenuto deficit in relazione agli standard qualitativi di sicurezza ed efficacia.

Il giorno in cui avveniva lo sdoganamento della merce importata dalla CODICE s.r.l. PINI così scriveva al suo spedizioniere MALATURRA "Fammi sapere se ci sono problemi in dogana che Capuano voleva sapere se facevano storie per i certificati italiani.", a cui seguiva alcuni minuti dopo la risposta di MALATURRA "bolla con merce AUSL sdoganata, quella dei 70k per ogni svincolo diretto serve timbro ditta con indicata la partita IVA; Svegliana ti sta rimandando gli svincoli diretti che abbiamo usato", confermando che la merce indicata nella bolletta doganale N. 41-67097H del 10.06.2020, relativa a FFP2, era stata svincolata senza problemi.

È anche in questa occasione, per mantenere fede al pactum sceleris e corrispondere la richiesta utilità a MINENNA per la messa a disposizione dei suoi più stretti collaboratori per meri interessi privati di PINI, quest'ultimo così gli scriveva qualche giorno dopo e precisamente in data 16 giugno 2020 "Caro Marcello, leggo sempre con piacere. Sentiamoci in giornata che a breve devo organizzare una cena con Giancarlo.", riferendosi ad un articolo di giornale pubblicato da MINENNA su "Il Sole 24 ore" ed al fatto di voler organizzare una cena a tre con l'on. GIORGIOTTI Giancarlo.

7. Sintesi del fatto

In data 29 giugno 2020 Capuano interveniva allorché il Pini necessitava di sapere se doveva effettuare il pagamento dei dazi in relazione al parziale ritiro di determinate merci (in conseguenza del fatto che l'azienda sanitaria locale aveva accettato solo parte dei dispositivi importati, per cui quelli restituiti erano soggetti ai dazi e all'imposizione fiscale). La vicenda scaturiva dalla contestazione del Pini circa una rigorosa applicazione delle istruzioni da parte dell'ufficio dogane, per il quale sarebbe stato chiesto un pagamento dell'Iva sulla rettifica doganale. Nel caso il Capuano interveniva anche confrontandosi con alcuni colleghi dell'ufficio dogane Milano 1, confermando che l'Iva doveva essere pagata. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 675 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

In data 29 giugno 2020 veniva captata una conversazione tra CAPUANO e PINI (RIT 81/20 prog. Volte 98082; all. n. 399 della nota di P.G. del 07.12.2021): nonostante fosse CAPUANO ad aver contattato PINI, in realtà la telefonata sorgeva in relazione ad una necessità di PINI. Egli, infatti, rappresentava a CAPUANO di aver importato mascherine per conto della AUSL della Romagna la quale, tuttavia, ne aveva ritirate solo in parte, con la conseguenza che la CODICE avrebbe, quindi, dovuto pagare i dazi e l'IVA, come già suggeritogli alcuni giorni prima dallo stesso CAPUANO. Tuttavia, ora PINI si chiedeva se il pagamento IVA fosse dovuto o meno, poiché lo svincolo della merce era avvenuto in data 7 maggio 2020, ma l'istanza di revisione era stata da costui presentata in epoca successiva al 19 maggio 2020. Il Dirigente CAPUANO, pur comprendendo il ragionamento svolto da PINI il quale sosteneva di non dovere pagare IVA, così gli diceva "...bisogna ragionare su, sul fatto che la revisione dell'accertamento, come rettifica della bolletta, perfeziona in quel momento il momento doganale, diciamo così, però non è una cosa immediata eh... cioè nel senso che non è una cosa immediata in termini di di di salto logico, perché la... caspita! Qual è l'ufficio?". E mostrandosi molto disponibile a trovare una soluzione, così poi affermava "...perché l'ufficio sta applicando in maniera rigorosa quelle che sono le istruzioni... perché questo è un caso nuovo... (omissis) io sto pensando a quale possa essere la, diciamo la soluzione perché in questo modo diventa assolutamente illogico, illogico, illogico perché è l'operazione che non si completa... (omissis) quindi il ragionamento è il perfezionamento dell'importazione che l'ufficio, diciamo lega temporaneamente alla, al flusso della bolletta doganale... (omissis) comunque adesso bisogna trovare una soluzione perché allo stato questa, almeno a me, è la prima volta che viene, che viene posta, e quindi bisogna capire come fare... (omissis) quindi io domani sentirò questa collega e diciamo mi confronterò anche con altri per capire qual è la... certo, certo, certo, no perché l'accertamento, diciamo bisogna capire perché la rettifica dell'accertamento, la rettifica della bolletta è una rettifica che dovrebbe perfezionare nel momento della rettifica la bolletta, ecco questo è il concetto, questo è il concetto perché io in quel momento rettifico, su istanza di parte, quindi senza che mi venga chiesto da nessuno, il contenuto della mia dichiarazione



doganale, quindi la perfezione, è un po' quello, però bisogna capire se c'è... (omissis)". CAPUANO si congedava dalla conversazione, riferendogli che avrebbe svolto degli approfondimenti e l'indomani gli avrebbe fornito una risposta.

Tuttavia, non avendo ricevuto alcuna risposta da CAPUANO nei giorni successivi, PINI lo contattava in data **3 luglio 2020** al fine di sapere se vi fossero novità, così scrivendogli mediante whatsapp **"Buongiorno Dott. Capuano. ADM Milano 1 mi chiede il pagamento dell'IVA sulla rettifica doganale. 47mila euro... procedo o ci sono chiarimenti in merito al caso singolare? Grazie mille come sempre per la sua cortesia e complimenti a tutta la struttura per l'operazione antidroga da record dei giorni scorsi. GI"**, a cui faceva seguito la risposta di CAPUANO del seguente tenore **"Buongiorno a lei, ne stavamo riparendo proprio stamattina. Temo che essendo l'obbligazione sorta al momento della presentazione della bolletta l'IVA vada pagata. Ma mi dia ancora mezza giornata. Grazie per l'apprezzamenti"** e poi ancora **"Le devo confermare che nel caso di specie l'IVA va pagata. Capisco le osservazioni ma questo è l'esito dell'approfondimento. Buona giornata"**.

Quanto appena emerso da chat e intercettazioni veniva pienamente confermato da CAPUANO in sede di sommarie informazioni, il quale così riferiva **"Un altro contatto con Pini sempre per telefono lo ebbi il 29 giugno 2020, in cui lui mi chiese se avessi potuto chiamarmi e mi inviò un messaggio nel quale mi indicava la nota del suo spedizioniere sul tema che mi aveva segnalato. Io probabilmente lo sentii per telefono tra il primo e il secondo messaggio in data 29 giugno 2020, ma ad oggi non ricordo il contenuto di quella conversazione; tuttavia, dai messaggi seguenti del 3 luglio 2020 e del 6 luglio 2020 posso desumere che la questione fosse legata al verbale di accertamento di rettifica sul pagamento dell'IVA. Vi produco anche il verbale di avviso di accertamento per pagamento in rettifica dell'IVA. Io non ricordo se fosse un problema di quantificazione dell'IVA dovuta o un problema di pagamento in generale dell'IVA, poiché non ricordo il contenuto della conversazione né delle eventuali osservazioni che Pini avesse svolto. Sicuramente l'approfondimento giuridico che io feci, forse confrontandomi anche con qualche altro collega, e che gli riferì in risposta al messaggio era che l'IVA dovesse essere pagata, come correttamente individuato dai colleghi di Milano 1. Io non credo, ma non posso neppure escludere, perché non ricordo, di aver contattato la Camerota Patrizia o Gravili Alessandro, anche se, probabilmente, nelle intenzioni di Pini l'avermi indicato i loro recapiti, forse vi era l'idea che io potessi contattarli direttamente. Io quando avevo questioni operative ed ho anche oggi la necessità di interfacciarmi con dirigenti della Lombardia contatto o la Preiti o la Robustelli o Tanziarella o D'Urso"**.

8. Sintesi del fatto

In data **29 settembre 2020** Capuano veniva nuovamente coinvolto dal Pini il quale contestava che alcune operazioni doganali relative all'importazione di dispositivi medici erano soggette a verifiche di revisione delle bollette doganali, pur trattandosi di bollette già controllate o documentate e pur essendo già state attivate in alcuni casi le procedure di revisione. Il Capuano confermava il suo coinvolgimento ricordando anche le ragioni che avevano giustificato il rallentamento nello sdoganamento, a causa di qualche "alert" prospettato ai funzionari dell'ufficio territoriale. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina **677 e ss. della richiesta del PM**, di seguito indicate.

L'indagine

In data **29 settembre 2020**, proprio perché MINENNA aveva asservito la sua funzione pubblica stabilmente agli interessi privati di PINI, mettendogli a sua completa disposizione alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui CAPUANO Raffaele, PINI contattava direttamente quest'ultimo, inviandogli il seguente messaggio **"Dott. Capuano, buon pomeriggio. Mi spiace disturbarla, ma vorrei portare a Sua conoscenza il fatto che su 11 operazioni doganali per l'importazione di dispositivi medici destinate all'AUSL ROMAGNA o al sistema delle farmacie locali, ad oggi sono a 9 verifiche di revisione delle bollette doganali (bollette TUTTE già controllate o dalla SVAD o a livello**

documentale.), una di queste addirittura chiesta DUE volte dopo che la prima revisione ha avuto esito Conforme! E' un mese e mezzo che ho una persona impegnata solo per far fronte a queste richieste. Il tutto mentre da APRILE aspetto ancora il rimborso di dazi pagati ma non dovuti. Perdoni lo sfogo, ma mi sembrava corretto informarla. Buona giornata. Gianluca Pini", a cui seguiva la risposta del Dirigente delle Dogane "Buona sera, capisco lo sfogo e mi dispiace. Abbiamo segnalazioni di problemi di operatività all'import e stiamo affrontando il problema. Spero in tempi brevi. La saluto".

In sede di sommarie informazioni CAPUANO confermava siffatta circostanza, aggiungendo altresì che "Un altro contatto telefonico, infatti, lo ebbi con Pini il 29 settembre del 2020: mi inviò un messaggio nel quale mi portava a conoscenza del fatto che su undici operazioni doganali effettuate per importazione di mascherine alla asl e alle farmacie, nove di queste operazioni erano state sottoposte a verifica. Lo risposi con un messaggio diciamo, formale, nel quale semplicemente, prendendo la parte dell'agenzia, rispondevo che effettivamente si erano verificati dei rallentamenti. In realtà, è chiaro che se nove operazioni su undici vanno in revisione vuol dire che qualche alert si era acceso nei singoli funzionari dell'ufficio territoriale".

9. Sintesi del fatto

In data 5 novembre 2020 il Pini coinvolgeva il Minenna lamentando problemi con un funzionario doganale, ottenendo dal direttore la promessa di un suo intervento, cui il Pini mostrava il proprio riconoscimento prospettando un incontro con l'onorevole Giorgetti. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 678 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

In data 5 novembre 2020 MINENNA si metteva a servizio, in qualità di Direttore Generale dell'ADM, degli interessi di PINI, appena costui gli faceva comprendere che aveva avuto qualche problema con un funzionario doganale. Emblematica è la messaggistica tra i due, in quanto, pur senza uno specifico atto da compiere, MINENNA si mostrava completamente asservito a PINI: MINENNA: "Ciao Gianluca quando hai un secondo ci sentiamo" PINI: "Ciao Marcello. Avevo poi provato a richiamarti (da un fisso dell'ufficio) ma senza successo. Sono a tua disposizione, chiama quando vuoi" PINI: "Voleva fare di persona, puoi andarlo a trovare?", spiegando che GIORGETTI avrebbe voluto incontrare personalmente MINENNA. MINENNA: "Abbiamo il Ministro che ci ha segregato..... ahimè.....sto vedendo tutti su zoom ...come puoi vedere anche dai social" PINI: "Ok. Adesso provo a spiegargli cos'è Zoom...", lasciando comprendere all'interlocutore che GIORGETTI probabilmente non fosse molto avvezzo all'utilizzo della piattaforma Zoom per fare videochiamate.

L'indomani, cioè il 10 novembre 2020, i due così riprendevano a scriversi: MINENNA: "Saputo nulla x la zoom presentation" PINI: "lo sento alle 12, adesso sto in mezzo a una", "una discussione con un tuo funzionario...", cogliendo l'occasione per sollecitare l'intervento di MINENNA per risolvere l'ennesima controversia con un funzionario doganale legata all'attività imprenditoriale dello stesso PINI.

MINENNA, a prescindere dalla natura del problema, non esitava a rispondergli nei seguenti termini: "Dimmi e intervengo", a cui PINI rispondeva "Se serve ti dico, per ora solo un misunderstanding..." e, nuovamente, MINENNA che concludeva "Non esitare".

Anche in questo, per ricompensarlo della sua messa a disposizione, PINI si attivava per attuare la promessa di utilità fattagli, così scrivendo a MINENNA "Giancarlo propone dopo le 15, prima ha sempre gente", "domani intendo". I messaggi tra loro continuavano poi nei seguenti termini: PINI: "Andata. Ok 18.30 con Zoom domani." MINENNA: "Grazie" PINI: "Sempre un piacere".



Dalla successiva corrispondenza si poteva ben comprendere che la videochiamata tra GIORGETTI e MINENNA c'era stata, poiché l'11 novembre 2020 MINENNA così scriveva a PINI: *“Che bello reincontrare Giancarlo”, “Grazie Gianluca”*, riconoscendo così MINENNA a PINI il merito dell'incontro con GIORGETTI, che rappresentava parte dell'utilità, causalmente connessa con l'asservimento della funzione pubblica di direttore dell'Agenzia delle Dogane.

10. Sintesi del fatto

In data **27 febbraio 2021** era invece coinvolto Canali Alessandro al fine di risolvere un problema segnalato dal Pini in ordine ad un avviso di controllo e di revisione dei termometri non certificati CE, problema per il quale le dogane Milano 1 avevano prospettato il sequestro amministrativo cautelare della merce importata. Minenna annunciava il proprio intervento, anche incoraggiando Pini affinché si attivasse all'interno del partito Lega ai fini della sua conferma nella nomina quale direttore generale dell'agenzia. Pini quindi, anche senza attendere l'intervento di Minenna, si era attivato direttamente interloquendo col direttore delle dogane territoriali Milano 1, Martone, al quale esplicitamente prospettava di avere anche avvisato il direttore generale dell'agenzia in merito alla questione. Comunque emergeva che Minenna aveva allertato ufficio dogane di Milano per sbloccare la situazione delegando anche il Canali allo scopo, sul presupposto che la società del Pini era seria. Sostanzialmente, non limitandosi ad attendere gli sviluppi ordinari, era intervenuto direttamente al fine di verificare se vi fosse modo di poter revocare l'accertamento in corso, il quale tuttavia proseguiva in quanto i singoli funzionari rimanevano fermi sul contenuto di tale avviso di controllo (il problema era concreto, perché emergeva che i termometri non potevano essere sdoganati perché non conformi alla normativa comunitaria in quanto costruiti in Cina con materiali pericolosi in assenza dei requisiti di sicurezza, criticità questa non risolvibile che avrebbe poi portato alla distruzione dei materiali). Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 679 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

In data **27 febbraio 2021** avveniva l'episodio rilevante dal punto di vista probatorio dell'asservimento della funzione pubblica di MINENNA a favore degli interessi privati dell'imprenditore PINI, mediante la messa a disposizione di un altro tra i suoi più stretti collaboratori. Nel caso in questione era CANALI Alessandro ad essere stato “delegato” da MINENNA a risolvere il problema segnalatogli da PINI, attinente un avviso di controllo e revisione di termometri non certificati CE. In occasione di questo asservimento è ancora più evidente la **correlazione causale** rispetto alla promessa di utilità: nel febbraio 2021, come già illustrato, MINENNA non desiderava semplicemente essere accreditato come uno della “squadra” all'interno della Lega, ma aveva bisogno dell'appoggio proprio di questo partito, facente parte della maggioranza che sosteneva il nuovo esecutivo guidato da Draghi, per essere nuovamente nominato Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane. In particolare, dopo aver esordito il **14 febbraio 2021** MINENNA con il messaggio *“io ovviamente secondo me devo proseguire l'opera di risanamento di ADM...”*, seguito da ulteriori messaggi nei quali compulsava PINI affinché si attivasse all'interno della Lega e soprattutto con il neo ministro GIORGETTI per far in modo di ottenere la riconferma della sua nomina, il **27 febbraio 2021** veniva contattato da PINI con il seguente messaggio *“Ciao Marcello, hai 1 minuto?”*, a cui seguiva la risposta di MINENNA *“certamente”* e *“quando vuoi”*.

Qualche minuto dopo PINI inviava sempre tramite whatsapp un *file PDF* contenente un documento, datato **26 febbraio 2021** e firmato dal direttore dell'Ufficio Dogane Milano 1, MARTONI Francesco, avente ad oggetto *“Attività di controllo e revisione - Richiesta di dati e documenti”*, indirizzato alla società CODICE s.r.l. e, per conoscenza, allo spedizioniere EUROMAR rappresentato da MATATERRA Giorgio, seguito da un altro messaggio del seguente tenore *“Questo invece è arrivato 5 minuti prima dell'altra comunicazione”*, riferendosi ad un altro documento che aveva ricevuto per errore. Mediante tale avviso l'Ufficio Dogana Milano 1 contestava all'impresa di PINI che la documentazione sinora prodotta con riferimento ai termometri importati da tale società non era sufficiente a comprovare la loro conformità

alla normativa comunitaria e nazionale, in quanto in alcuni casi la marchiatura CE non era presente e in altri era dubbia. Per tale ragione veniva, quindi, comunicato a PINI che le Dogane avrebbero proceduto al sequestro amministrativo cautelare della merce importata, chiedendogli di comunicare entro cinque giorni il luogo di deposito della merce.

Una volta ricevuto il file, MINNENA rispondeva “vedo” e successivamente inviava a PINI un altro messaggio nel quale riportava l'attenzione su quello che a lui premeva, cioè la riconferma nel suo incarico dopo il cambio di esecutivo: *“ma figurati.... x info.... mi dicono che Garofoli e quindi Chine' non sono x me entusiasti.... vorrei capire xche”* e *“capiremo”*, ricevendo dal suo interlocutore la rassicurazione del fatto che l'on. GIORGETTI, invece, era entusiasta dell'operato di MINNENA quale Direttore Generale dell'ADM, rassicurando, quindi, sul fatto che il neo Ministro per lo Sviluppo economico avrebbe sostenuto la nomina di MINNENA nell'incarico attuale.

Al fine di comprendere esattamente quale problema era stato accertato in sede di importazione da parte delle Dogane in merito ai termometri in questione, veniva sentito il direttore MARTONE Francesco il quale, dopo aver dichiarato di aver firmato lui l'atto, in quanto *“l'ufficio mi aveva sottoposto alla firma”*, tuttavia, non ricordava nulla *“né sul contenuto di tale provvedimento, né sulla modalità di inoltro o di successiva rettifica”*.

Qualche giorno dopo e, precisamente, in data **1 marzo 2021** PINI e MALATERRA affrontavano la questione inerente al documento *“Attività di controllo e revisione - Richiesta di dati e documenti”*, ricevuto dall'Ufficio Dogana Milano 1, tramite messaggi whatsapp nei quali MALATERRA così scriveva a PINI *“ti confermo che la PEC di Martone è stata spedita per errore nessun riscontro con la mail dell'ufficio della dottoressa MAGGIO; non ci sarà nessun risvolto nei confronti di CODICE se non la distruzione della merce quando il MISE darà istruzioni. rispondi direttamente alla PEC ai due punti richiesti DOMANI sento la MAGGIO perché oggi non c'era e ho parlato con la MonteVerdi”*.

In data **3 marzo 2021** PINI inoltrava a MALATERRA il testo della comunicazione che aveva preparato in risposta alla comunicazione, pervenutagli a firma del direttore delle dogane di Milano 1, del seguente contenuto *“Cortisissimo Direttore - facciamo seguito alla Sua cortese comunicazione PEC del 26 Febbraio u.s. per significarLe quanto segue: -I prodotti oggetto di test, per agevolare il provvedimento amministrativo da Lei correttamente disposto, saranno a Vostra disposizione - presso i magazzini doganali di Via Liside Pedroni 17-21, 20161 Milano, di proprietà del nostro spedizioniere di fiducia, Euromar GM Srl – già nella mattinata di venerdì 5 marzo p.v. -I pezzi residui, al netto di quelli testati e smontati come da report trasmesso in collaborazione e trasparenza, sono pari a 95 per ciascun modello di test importato (DAYOUMED e IKEEMI), per un totale di 190 unità non commercializzabili. Rimamiamo disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità. Buon lavoro e buon pomeriggio. Gianluca Pini Codice Srl”*, corredato di un altro messaggio nel quale così scriveva PINI *“Avevo avvisato anche il DG della cosa”*, precisando di aver comunque interessato anche il direttore generale MINNENA.

Le fonti di prova acquisite, tra cui sommarie informazioni e messaggi whatsapp, consentivano di accertare che, dopo essere stato MINNENA investito della questione, non si era limitato ad attendere gli sviluppi ordinari, ma era intervenuto direttamente al fine di verificare se vi fosse modo di poter revocare siffatto accertamento. Tale condotta non giungeva alla realizzazione di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio solo perché i singoli funzionari rimanevano fermi sul contenuto di tale avviso di controllo. MINNENA, attraverso la sua funzione pubblica, infatti, aveva dato disposizione a CANALI Alessandro di informarsi e di valutare il da farsi con gli uffici periferici, come emerge dalle sommarie informazioni rese dal Direttore Regionale della Lombardia, PRIGGI Maria, che così riferiva *“Riguardo alla Codice srl e alle importazioni nel periodo emergenziale, posso dire che come società non la conosco; nel marzo del 2021 un mio collaboratore il dott. Tanzarella, la mattina, mi ha chiamato, dicendomi di esser stato contattato per una revisione inerente un'importazione di termometri effettuata dalla Codice. In particolare, ricordo che Tanzarella mi aveva girato alcuni messaggi whatsapp nei quali il dott. Canali Alessandro, dirigente all'epoca dei fatti in servizio alla*



direzione generale di Roma, lo aveva contattato in merito ad una revisione dell'accertamento aperta a Milano 1 per termometri importati dalla Codice²¹³.

La direttrice PREITI mostrava in sede di audizione lo scambio di messaggistica whatsapp intercorsa con il suo collaboratore TANZARELLA, nonché la messaggistica tra TANZARELLA e il dirigente dott. CANALI Alessandro che così veniva riportata *"il 3 marzo 2021 ricevo da Tanzarella il messaggio dal seguente testo "direttore posso chiamarla un attimo?", inoltrando Tanzarella a me i seguenti messaggi inviati a lui da Canali: "Tanzarella buongiorno, sono Canali della direzione generale. Mi puoi chiamare quando vedi messaggio. Thanks", un altro messaggio contenente un pdf nel quale era contenuto il provvedimento di attività di controllo e revisione in relazione all'importazione di termometri redatto da Milano 1 ed indirizzato alla Codice e allo spedizioniere Euromar; un altro messaggio inviato sempre da parte di Canali a Tanzarella e a me inoltrato nel quale c'era scritto "ci dicono essere società seria" e "controlla bene e fammi sapere". Tanzarella mi scriveva poi, dopo aver parlato telefonicamente con Canali "chiacchierata da bar... si è abbastanza sbilanciato... credo si possa considerare chiusa".*

PREITI, inoltre, precisava che *"Con Tanzarella parlammo successivamente di questi messaggi e non ricordo se mi disse in che senso Canali si fosse sbilanciato, ma ricordo che mi disse già nella telefonata del 3 marzo 2021, dopo che lui aveva parlato con Canali, che Canali aveva chiesto di verificare se quel provvedimento di revisione fosse corretto. Ricordo che Tanzarella mi disse che il provvedimento era corretto e che sarebbe andata avanti la procedura. Tanzarella, voglio precisare, chiamò me perché era un provvedimento dell'ufficio Milano 1 e non di Mulpena, ufficio nel quale lui aveva una posizione organizzativa di elevata responsabilità",* affermando altresì che *"Come ho già detto all'epoca dei fatti non ricordo che sapessi io chi fosse la Codice e il legale rappresentante. Solo a marzo del 2021, dopo il contatto tra Canali e Tanzarella, verificammo chi fosse la Codice e chi fosse Pini, apprendendo che era un ex parlamentare".*

Veniva, quindi, sentito sul punto anche CANALI Alessandro che, sino a fine settembre 2021, era stato uno dei più stretti collaboratori di MINENNA e che così dichiarava proprio in merito all'ordine impartitogli da quest'ultimo di interessarsi della questione "sequestro dei termometri": *"Mi chiedete dell'importazione dei termometri della CODICE SRL di Pini Gianluca. Ricordo che ci fu un problema con termometri che non potevano essere venduti in Italia, poiché non avevano la certificazione CE per poter essere sdoganati, perché costruiti in Cina con materiali pericolosi e in assenza dei requisiti di sicurezza....Questi termometri avevano delle criticità non risolvibili ed avevano una pericolosità non sanabile, per questo motivo non si potevano nemmeno sdoganare, nemmeno condizionatamente e andavano distrutti. Ricordo che questa vicenda dei termometri risale alla primavera del 2021 ... In relazione alla messaggistica intercorsa tra me e Tanzarella i primi di marzo del 2021 che voi mi avete letto ora, mi ricordo effettivamente che fu Minenna a dirmi di chiamare Milano per cercare di sbloccare la situazione, in quanto fino a fine marzo/primi di aprile 2021, delegava anche me Minenna quando aveva necessità di risolvere dei problemi. Ricordo che Minenna mi disse di chiamare Tanzarella per sbloccare questa questione dei termometri della società CODICE, di cui io in quel momento non sapevo essere società di Pini. Ricordo di aver chiamato Tanzarella e senza neppure sapere troppo della questione gli avevo riferito quello che Minenna mi aveva detto, cioè di sbloccare la situazione di questa importazione poiché la società era una società seria... L'avviso di controllo e revisione inviato in pdf da me a Tanzarella tramite whatsapp, mi venne dato certamente o da Minenna o da Poti su indicazione di Minenna. ...".*

Nonostante l'intervento di MINENNA per il tramite del suo collaboratore CANALI Alessandro, l'Ufficio Dogana Milano 1 confermava la decisione presa nel documento datato 26 febbraio 2021, comunicando con nota prot. 38077/RE del 29.10.2021²¹³ (all. n. 402 della nota di P.G. del 07.12.2021)

²¹³ Si riportano testualmente le parti più significative estratte dalla citata comunicazione: *"Quest'Ufficio in data 07/08/2021 ha iniziato un controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali indicate in oggetto, selezionate CA (Controllo Automatizzato) dal Circuito Doganale di Controllo (CDC) e relative all'importazione di n. 200 termometri a infrarossi"; "Dall'esame della documentazione prodotta è emerso che la stessa non è sufficiente a comprovare la conformità della merce importata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente", in particolare "la merce importata non è affidabile e non è commercializzabile"; "Alla luce di quanto sopra, considerato che la merce seppur importata è rimasta nella disponibilità*

che i termometri importati dalla CODICE SRL non rispettavano la normativa vigente e sarebbero stati distrutti.

2. Interventi del Minenna in prima persona

In altri casi MINENNA asserviva la sua funzione pubblica, attivandosi ed **interveneva direttamente in prima persona** per fare quanto richiestogli da PINI. Ciò avveniva nelle seguenti quattro occasioni.

1. Sintesi del fatto

In data **20 aprile 2020** il Minenna veniva richiesto dal Pini che sollecitava lo svincolo di dispositivi medici il cui sdoganamento era stato messo in procedura di verifica, "*visita mori*". In quel preciso momento il direttore si era lamentato col Pini in relazione ad un articolo di giornale nel quale la sua figura veniva attaccata, chiedendo quindi l'aiuto del Pini per confermare il suo accreditamento presso la parte politica di riferimento. Il Pini, a sua volta reso edotto dal suo spedizioniere circa problemi per la carenza della certificazione, la quale sarebbe peraltro risultata inidonea nella consapevolezza da parte del Pini stesso, chiedeva l'intervento del direttore, il quale assicurava la propria disponibilità. Il Pini in particolare chiedeva di declassare la procedura di verifica in "*controllo documentale*" e sollecitava il Minenna per interloquire con i funzionari delle dogane, il quale assicurava che avrebbe gestito direttamente la cosa come direttore generale, iniziativa che portava effettivamente allo sdoganamento immediato della merce per effetto del richiesto declassamento della procedura di verifica. Sarebbe emerso che anche a seguito del declassamento si imponeva una **dichiarazione di svincolo** diretto da parte dell'azienda unità sanitaria locale, che tuttavia risultava provenire direttamente dalla direzione centrale di Roma, senza che vi fosse stata alcuna richiesta al riguardo da parte dell'ufficio dogane territoriale. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 684 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.


L'indagine

In data **20 aprile 2020** avveniva il primo intervento diretto di MINENNA, sollecitato da PINI, il quale gli aveva richiesto aiuto per lo svincolo di alcuni dispositivi medici destinati alla AUSL il cui sdoganamento era stato messo in verifica. Nei giorni precedenti, invero, MINENNA e PINI, come si è già in precedenza illustrato, si erano sentiti poiché il **15 aprile 2020** MINENNA era nuovamente tornato a lamentarsi con PINI in relazione ad un articolo di giornale, uscito questa volta sul quotidiano "*Il Foglio*", nel quale nuovamente veniva "attaccato" e chiedeva l'aiuto di PINI per parlare con il Direttore del quotidiano in questione e, in generale, per evitare che il discredito sulla sua figura venisse alimentato anche all'interno della Lega. Dopo aver ottenuto tramite PINI il suo canale di interlocuzione diretto per effettuare una retifica all'articolo di giornale, il **20 aprile 2020** MINENNA si metteva a servizio di PINI, come da lui richiesto.

In quella giornata, infatti, era in arrivo un importante carico di mascherine chirurgiche non destinate alla AUSL della Romagna, ma ad altre società di pubblica utilità²¹⁴, ma PINI veniva reso edotto dal suo spedizioniere MALATERRA alle ore 09:12 che vi erano problemi presso le dogane, in quanto le certificazioni erano carenti ovvero inidonee e, al fine di evitare approfonditi controlli, PINI suggeriva di utilizzare il già citato "*parere favorevole*", datato 1 aprile 2020 e firmato dalla dott. ssa COCQUITO,

dell'importatore il quale non l'ha ritenuta idonea ad essere distribuita in commercio, prima di procedere con le operazioni di sequestro si è ritenuto opportuno notificare del caso di specie anche il Ministero Della Salute, stante la competenza ad esso attribuita in materia di Dispositivi Medici". "A fronte di quanto richiesto, tuttavia, ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta da parte del Ministero della Salute e pertanto l'attività di controllo e risse in questione risulta ancora in corso".

²¹⁴ Dagli accertamenti compiuti, infatti, risulta che la merce importata in questa occasione era destinata alla COROFAR per un ammontare complessivo pari a 485.000 mascherine provenienti dalla Cina ed indicate nella bustella doganale N. 4-55107E del 20/04/2020.



Responsabile della Farmacia Centralizzata della AUSL della Romagna, come si evince dalla conversazione intercorsa tra i due (RUI 81/20 prog. Volte 1662.2; all. n. 387 del 07.12.2021) durante la quale i due così parlavano:

[...] PINI Gianluca: "volevo dirvi, potete allegare, visto che c'è l'ASI, la documentazione di conformità che ha rilasciato l'ASL già l'altra volta, quella che dice che le maschere sono a posto". MALATERRA Giorgio: "ah! Ah okay va bene". PINI Gianluca: "ce l'avete là voi? (incomprensibile)". MALATERRA Giorgio: "sì, sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo nelle bolle precedenti, sì, sì okay, va bene, va bene, dai". PINI Gianluca: "se vi chiedono perché non hanno chiesto, perché non hanno chiesto il...". MALATERRA Giorgio: "la consegna diretta a loro?". PINI Gianluca: "sì. Non hanno chiesto l'esenzione, gli dici: perché c'è una parte che va alle farmacie, che non sono esenti, e una parte... ha detto, perché comunque hanno sentito direttamente con la direzione delle dogane e hanno detto che le farmacie non sono esenti, mentre sono esenti gli altri. Mentre tutte e due però acquisiscono il diritto per lo svincolo diretto. Quindi, siccome la parte dell'ASL è abbastanza, non è enorme...". MALATERRA Giorgio: "non è rilevante, non è rilevante". PINI Gianluca: "cioè pagano il dazio pur di averle velocemente, perché sono senza, se ti chiedono qualcosa". MALATERRA Giorgio: "sì infatti, infatti, io sulla bolla doganale metto solamente la partita IVA tua, come CODICE". PINI Gianluca: "sì, sì, sì". MALATERRA Giorgio: "mentre le altre, avevo messo anche quella dell'ASL, okay?". PINI Gianluca: "sì, certo, va benissimo". MALATERRA Giorgio: "va bene, okay, va bene, perfetto, dai".

PINI era ben consapevole di due fatti: il primo che stava importando dispositivi medici privi di idonea e valida certificazione CE²¹⁵ e il secondo che la merce non era destinata alla AUSL della Romagna ma interamente alla COROFAR.

Per questo, sapendo che avrebbe potuto essere uno sdoganamento "non facile", decideva di richiedere l'intervento del MINENNA, il quale, appena richiestolo, non esitava a mettersi completamente a disposizione di PINI che, nel frattempo, stava "lavorando" proprio per accreditare MINENNA sempre più agli occhi di alcuni importanti esponenti del partito della Lega. Ecco, quindi, che alle ore 10:24 del 20 aprile 2020 PINI inviava a MINENNA il messaggio: "Perdonami, ma devo consegnare merce urgente a AUSL, chiesto svincolo diretto come al solito, ma mi han messo in verifica... già era arrivata tardi venerdì e non c'è stato verso di fare dogana, se mi salta la consegna anche oggi mi menano..." e ancora "Se si può segnalare l'urgenza, nel rispetto di tutto quello che deve essere fatto per la regolarità dell'import... grazie. Luca". Seguiva la risposta di MINENNA con il seguente messaggio "procedo, ma come al solito credo che saremo alle solite, gli spedizionieri che nel weekend non lavorano...", mostrando agli asservimenti nei confronti di PINI, il quale lo ringraziava e gli precisava che l'importazione sarebbe transitata, probabilmente, presso Ufficio Milano 1. Tuttavia, dalla bolletta doganale relativa a questa importazione, sequestrata presso l'Agenzia delle

²¹⁵ Come si è già ampiamente illustrato, la consapevolezza di PINI della irregolarità delle certificazioni inerenti a questi D.M. e la inidoneità della documentazione ECM la si evince anche da questa telefonata intercorsa con FIORE (il quale, tramite la CIUCCOLI s.n.c., aveva venduto queste mascherine interamente alla COROFAR, acquistandole dall'importatore PINI) durante le fasi del controllo da parte delle dogane di Malpensa, alle ore 10:56 del 20.04.2020 (RUI 81/20 prog. Volte 1674.2; all. n. 388 della nota di P.G. del 07.12.2021):

[...]
FIORE "quindi siamo in verifica?".
PINI Gianluca: "certo! Lo sapevo anche prima...cioè...a far casino nella vita, poi succede questo! (ndr c'è una lunga pausa per entrambi) ...pronto?".
FIORE Gianluca: "tempo di sblocco?".
PINI Gianluca: "ah!... due ore? Due giorni? Due settimane? Boh!".
FIORE Gianluca: "da cosa dipende?".
PINI Gianluca: "dipende quando hanno tempo loro di fare la verifica?".
FIORE Gianluca: "ah, okay!... E te dici che è stato il certificatore?".
PINI Gianluca: "certo! Certo che è stato il certificatore...".
FIORE Gianluca: "uhm?".
PINI Gianluca: "...te l'ho detto prima che succedesse, guarda!... Certo che sono stati loro, perché loro sono dei taglieggiatori del cazzo... quindi hanno detto adesso vedrai che ci faranno chiedo... ci faranno richiedere anche l'attestazione del produttore che ha richiesto anche il CE...".
FIORE Gianluca: "uhm, uhm, capito?".
PINI Gianluca: "...vedrai?".
FIORE Gianluca: "questo non credo, dai!".
PINI Gianluca: "vuoi scommettere?... (ndr lunga pausa) vuoi scommettere, bel casino complimenti! Fai i complimenti a quelli che hai lì (parola incomprensibile) bel casino! Io mi sa che vi vendo queste poi non vi vendo più un cazzo... perché io di avere a che fare con dei coglioni non ne ho voglia... okay! Perché io ho un nome in Dogana e tutto il resto... non mi faccio... non mi faccio mettere... hai capito... in verifica per un coglione che vi taglieggia perché volete spendere trentamila Euro per una certificazione che non serve un cazzo!". il riferimento è a BEDONNI Luca, amministratore dell'azienda ENTE CERTIFICAZIONE MACCIONE SKI, che ha emesso un "certificate of compliance" che non era idoneo a certificare la regolarità delle mascherine e che quindi non avrebbe consentito il superamento dei controlli doganali.

Dogane, si desume, invece, che l'ufficio presso il quale era avvenuto lo sdoganamento era quello di Malpensa e non quello di Milano 1.

Dopo qualche minuto, MINENNA, senza alcuna altra sollecitazione, così scriveva a PINI *"Posso avere numero telefono"* e *"X contattarlo"*, lasciando intendere di aver riscontrato qualche problema e di volere il numero di telefono dello spedizioniere con il quale interloquire direttamente. PINI inviava prontamente tramite whatsapp un allegato, al momento non più disponibile in quanto cancellato dallo stesso PINI, contenente, verosimilmente il contatto telefonico dello spedizioniere MALATERRA, in quanto tale messaggio veniva seguito da altri due messaggi di PINI del seguente tenore *"Grazie. È una persona seriosissima che anche il tuo direttore Milano 1 conosce bene"* e *"La merce è già sul camion, deve solo avere nulla osta dai tuoi. Certificati e documenti tutti in ordine"*, aggiungendo altresì *"Conformità rilasciata da ECM Italia già verificata"*. E la risposta immediata di MINENNA risulta particolarmente eloquente ed emblematica del poter la sua funzione a servizio dell'imprenditore privato PINI *"Procedo"*.

Nei minuti successivi seguiva tra i due uno scambio di messaggi di assoluto rilievo probatorio: PINI *"È Visita Merce, ma forse lo può cambiare in Documentale ; il funzionario delegato si chiama BARONE ; purtroppo con questo giro di più destinatari finali ci vogliono mettere il naso .."*, ovviamente riferendosi ai funzionari diretti proprio dal Direttore Generale MINENNA e sollecitando il direttore MINENNA affinché questi intervenisse direttamente sul singolo funzionario, esercitando pressione. Addirittura PINI giungeva a suggerire anche cosa MINENNA avrebbe dovuto disporre nello specifico, cioè declassare il tipo di controllo doganale da *"Visita Merce"* (consistente nell'ispezione fisica delle merci) in *"Controllo Documentale"* (consistente nell'esame della mera documentazione prodotta)²¹⁶.


I due così proseguivano a scriverci: PINI *"Da Malaterra. C'è merce sia per AUSL che per Cooperativa Farmacie Romagna, comunque enti ex art 2 (che sono senza)"*, precisando che presso lo spedizioniere MALATERRA Giorgio c'era merce destinata sia ad AUSL che a COROFAR. MINENNA: *"Ti faccio sapere"* e *"Strano"* e *"V.M si fa solo se ci sono problemi"*. PINI: *"La merce è certificata al 100 %, già testata anche da AUSL. tramite ISS... bob"* e *"C'è tanto di attestazione AUSL"*. MINENNA: *"Tranquillo"* e *"Gestisco direttamente io come direttore generale"*. PINI: *"Grazie Marcello, rappresenti veramente una ventata di efficienza e buon senso in un sistema troppo a lungo incrostato. Attendo tue. Buon lavoro Luca"*.

Al di là delle affermazioni false rese da PINI²¹⁷, ciò che rileva è che MINENNA, in forza del *pactum sceleris* concluso con PINI, si adoperava per accertare quanto richiestogli, rappresentandogli che, a prescindere dalla natura del problema, se ne sarebbe occupato personalmente. È, infatti, l'intervento del direttore generale era rapido e risolutivo, in quanto, dopo alcuni minuti, PINI così gli scriveva *"Merce già libera. Grazie mille. Alla fine del lockdown qualcuno dovrà ringraziarti a dovere. Dai che non sono uso alla piaggeria ma piuttosto alla schiettezza: la tua gestione ha permesso di avere velocemente quello che serviva a contenere il Covid 19. Diciamo pure che qualche (più di qualche...) vita hai contribuito anche tu a salvarla. Buona giornata, un abbraccio (virtuale), a presto. Luca"*, trovando conferma altresì dell'ottenuto svincolo della merce anche in una conversazione intercorsa nel tardo pomeriggio del 20 aprile 2020 tra PINI e MALATERRA proprio al fine di avere notizie in merito all'orario previsto di consegna a Forlì della merce sdoganata (cfr. progr. volte 1733.2 RIT 81/20; all. n. 389 della nota di P.G. del 07.12.2021²¹⁸).

²¹⁶ Va, infatti, precisato che PINI (ma probabilmente anche MINENNA) era ignaro del fatto che agli inizi del periodo pandemico nel 2020 era stata emanata una circolare ad uso interno dell'Agenzia delle Dogane per la quale tutti i controlli Visita Merce dovevano essere declassati in Controllo Documentale, come già spiegato nel relativo capitolo della presente istanza cautelare.

²¹⁷ Tra queste, quella per la quale la merce era in parte destinata alla AUSL della Romagna (mentre risulta essere stata consegnata completamente alla COROFAR), quella secondo cui tali dispositivi medici avevano avuto la certificazione in deroga da parte dell'ISS, quella, ancora per la quale, la certificazione ECM era valida ed idonea.

²¹⁸ I due così interloquivano: PINI Gianluca: *"pui sentire l'autista dov'è?"*. MALATERRA Giorgio: *"allora adesso lo provo a chiamare, mi ha detto che sarebbe stato giù intorno alle sei e mezza, sette, un paio, un'ora fa, un'ora fa, eccetera"*. PINI Gianluca: *"ah Madonia!"*. MALATERRA Giorgio: *"perché..."*. PINI Gianluca: *"come mai?"*. MALATERRA Giorgio: *"ah perché Malpensa ci impiega di più, ha detto che ci impiega circa cinque ore"*. PINI Gianluca: *"ah è Malpensa, cazzo! Non avevo mica considerato io che è Malpensa, era Malpensa"*.



Sentita proprio in merito allo svincolo di questa merce, la funzionaria doganale, BARONE Manuela, in servizio presso l'Ufficio Dogana Malpensa, così riferiva (all. n. 390 della nota di P.G. del 07.12.2021) *“il circuito doganale di controllo (CDC) per questa bolletta aveva selezionato automaticamente la visita merce (VM), tuttavia, il controllo è stato declassato a controllo documentale (CD) in applicazione della nota prot. 82295 del 08.03.2020 emessa dalla Direzione Centrale delle Dogane per limitare i contagi da Covid19 e salvaguardare la salute dei lavoratori delle dogane. Quindi non ho effettuato l'ispezione fisica delle merci. Mi sono limitata ad effettuare il controllo della documentazione doganale caricata nel sistema dallo spedizioniere... Durante il controllo avevo richiesto allo spedizioniere LA MINERVA la dichiarazione per lo svincolo diretto, compilata da parte dei destinatari finali. Ho chiesto questo documento perché mancava e per accertare che le mascherine fossero effettivamente destinate alla AUSL Romagna e alla COROFAR. La dichiarazione dello svincolo diretto non risulta tuttora agli atti inerenti questa importazione. Controllando l'archivio delle email, attività che faccio insieme a voi in questa sede, osservo che all'epoca avevo chiesto il modulo dello svincolo allo spedizioniere, al quale inviai una mail alle ore 11:18 del 20.04.2020 (mail che stampo e che vi consegno in questa sede). Poi vedo che alle seguenti ore 11:32 del 20.04.2020 inviai un'altra mail allo spedizioniere LA MINERVA al quale scrivevo che: <<ho ricevuto documento dalla direzione centrale. Merce svincolata>>. Però agli atti non trovo alcun documento ricevuto dalla direzione centrale delle dogane di Roma e non so dire nemmeno che tipo di documento fosse. Mi riservo di ricercare meglio questo documento. In ogni caso posso dire che lo spedizioniere non mi aveva inviato il modulo dello svincolo diretto. Nella documentazione a corredo della bolletta doganale c'è un certificato di compliance emesso dalla ditta Ente Certificazione Macchine di Valsamoggia (BO), che non è una certificazione CE e che di fatto non ha la valenza di un certificato di conformità. Non chiesi il fascicolo tecnico delle mascherine perché era presente una scheda tecnica del prodotto. In merito a questa bolletta non credo sia stata effettuata una procedura di revisione poiché sono stati liquidati tutti i diritti già a suo tempo, cioè sono stati pagati i dazi e IVA. All'esito del controllo documentale ho svincolato la merce con esito conforme mettendola nella disponibilità della CODICE SRL”, ribadendo altresì che “Ho svincolato la merce indicata nella bolletta a seguito della ricezione del predetto documento dalla direzione centrale di Roma, che attualmente non trovo agli atti d'ufficio, ma che ho citato nella email del 20.04.2020 inviata allo spedizioniere e come ho indicato anche nelle note di svincolo della bolletta doganale. Non ricordo quale documento mi avesse inviato la direzione centrale di Roma, ma ho svincolato in base a questo documento. Non ricordo chi della direzione centrale di Roma mi avesse inviato questo documento. Però posso dire che io avevo contattato lo spedizioniere per chiedere la dichiarazione di svincolo diretto e che poi, dopo pochi minuti, avevo ricevuto, presumo una email, dalla direzione centrale di Roma senza che io li avessi interessati.”.*

Queste dichiarazioni assumono una importanza fondamentale dal punto di vista probatorio, poiché attestano **tre elementi fattuali**. Era effettivamente previsto, quale tipologia di controllo, la **Visita Merci** che, come riferito dalla stessa Direttrice Regionale della Lombardia, PRETI Maria, e dal Direttore dell'Ufficio del Direttore, CAPUANO Raffaele, è segno del fatto che quella importazione aveva acceso un *alert* nel sistema informatico automatizzato per l'individuazione del controllo a cui sottoporre la merce (cfr. all. n. 369 e 370 della nota di P.G. del 07.12.2021). Il **certificato rilasciato da ECM** era privo di qualunque valenza giuridica e di idoneità quale certificazione CE ovvero quale certificazione di conformità. Nonostante il declassamento della tipologia del controllo fosse effetto automatico di una disposizione interna, impartita a tutti gli uffici in epoca pandemica, tuttavia ella necessitava della **dichiarazione di svincolo diretto da parte della AUSL** (tale dichiarazione le veniva inviata per email da qualcuno della Direzione Generale di Roma; email che la stessa non riusciva più a rinvenire all'interno della sua casella di posta elettronica).

Quanto riferito dalla funzionaria BARONE trovava conferma anche nelle dichiarazioni rese da PRETI Maria, la quale così dichiarava *“So che in relazione all'importazione del 20.04.2020 la dott.ssa Barone era stata contattata dalla direzione centrale per svincolare la merce, come lei stessa aveva annotato sui documenti relativi all'operazione.”.*

2. Sintesi del fatto

In data **7 maggio 2020** il Minenna, sempre in relazione alla sua richiesta di essere accreditato nel sostegno al progetto di sottoscrizione di protocolli fra agenzia delle dogane e un sindaco leghista, veniva richiesto di un intervento per lo sdoganamento. Il problema scaturiva dal fatto che non era stato accettato il certificato rilasciato da E.C.M., per cui il funzionario doganale aveva richiesto il fascicolo tecnico dei dispositivi importati. Capuano veniva coinvolto, anche mediante un contatto diretto con Bedonni legale rappresentante della E.C.M., e il problema veniva risolto evitandosi il blocco della merce importata, e quindi anche l'allegazione del fascicolo tecnico, cosa che comportava il riconoscimento del Pini al Minenna con la promessa che sarebbe stato siglato l'accordo per il protocollo d'intesa fra l'agenzia delle dogane e la regione Veneto. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 691 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

In data **7 maggio 2020** MINENNA asserviva la sua funzione a favore di PINI, intervenendo in maniera diretta in uno sdoganamento, come richiestogli da quest'ultimo che, nel frattempo, era impegnato ad accreditare MINENNA, facendosi portavoce del progetto di sottoscrivere un protocollo tra Agenzia delle Dogane e "un sindaco leghista" o addirittura un "governatore leghista". Infatti, dopo aver promesso qualche giorno prima a MINENNA di metterlo in contatto con il Governatore del Veneto, nelle prime ore del 7 maggio 2020 PINI lo contattava per segnargli nuovamente un ostacolo allo sdoganamento di merce importata dalla CODICE. Ciò che rileva è la **contestualità nello scambio di favori** tra PINI e MINENNA, come ben si evince dalla mera lettura dei messaggi tra loro scambiatisi: PINI: *"Buongiorno Marcello, tutto bene?"* e *"Solo per informarti che sto battendo tutti i record di verifiche: quarta bolletta doganale a fila che va in controllo..."* e qualche minuto dopo *"Non ti ha chiamato?"*, riferendosi al Governatore Luca ZAIA che avrebbe dovuto mettersi in contatto con MINENNA per l'iniziativa di questi sul predetto protocollo d'intesa con la Regione Veneto. MINENNA: *"No"* PINI: *"Adesso lo chiamo direttamente"* MINENNA: *"Peccato è un'opportunità"* PINI: *"La portiamo a casa, aspetta. E parecchio sotto pressione. Gli parlo in giornata. Per il resto, capisco benissimo. Solo che ho speso 40mila euro per fare certificare la merce in Italia da ECM e in Dogana mi chiedono perché non ho il certificato cinese.."*, riferendosi al fatto che in fase di sdoganamento non avevano accettato il certificato rilasciato da E.C.M. PINI: *"Cmq penso Milano 1. Nel mentre, ho passato il tuo numero a Fabio Gazzabin, braccio destro di Zaia e ho spiegato bene la cosa anche a lui. Vedrai che ti chiama."* PINI: *"Scusa ma non avevo più saputo nulla e pensavo vi foste sentiti.. a dopo"*.

La merce importata in data 7 maggio 2020, come si è già visto, in effetti aveva creato parecchi problemi a PINI, in quanto il funzionario doganale, VICCHIATO, ribadendo quanto già riferito dalla sua collega BARONE Manuela²¹⁹ in punto di assoluta inidoneità della certificazione rilasciata da E.C.M., aveva richiesto perfino il fascicolo tecnico dei dispositivi importanti, nutrendo, quindi, alcuni importanti dubbi sulla documentazione prodotta da PINI in sede di svincolo per il tramite del suo spedizioniere. È evidente, quindi, che PINI aveva fondato timore di vedersi bloccato il carico in Dogana e, soprattutto, di vedersi scoperto nell'utilizzo di documentazione completamente invalida. Per tale ragione PINI sapeva che solo con l'intervento del Direttore Generale MINENNA i singoli funzionari si sarebbero accontentati di esaminare solo i certificati prodotti, senza svolgere ulteriori approfondimenti. Sapeva altresì che questo asservimento di MINENNA ai suoi interessi di imprenditore privato doveva essere

²¹⁹ La assoluta inidoneità della certificazione rilasciata da ECM e l'assenza di qualunque valenza atta a certificare il marchio CE, oltre ad essere stata affermata da ACCREDIA, veniva dichiarata espressamente da BARONE Manuela la quale così affermava "certificato di conformità emesso dalla ditta Ente Certificazione Macchine di Valsamoggia (BO), che non è una certificazione CE e che di fatto non ha la valenza di un certificato di conformità."; veniva altresì dichiarata da PRETI Maria la quale così affermava "In relazione alla idoneità dei certificati dell'Ente Certificazione Macchine, posso dire che abbiamo appreso che tali certificati non erano idonei e non avevano alcuna valenza certificativa; tuttavia, se mi chiedete nello specifico il motivo, trattandosi di un dato troppo tecnico, non sono in grado di fornirvi una risposta esauritiva".

ripiagato con quanto desiderato dal Direttore Generale, cioè con il suo voler essere considerato parte "della stessa squadra", cioè del partito della Lega Salvini Premier.

Il direttore MINENNA, comprendendo l'assoluta rilevanza dell'utilità promessagli da PINI, non esitava a mettere la sua funzione pubblica a servizio di PINI, così rispondendogli "Ora interveniamo da qui", assicurandolo, quindi, del fatto che se ne sarebbe occupato in prima persona.

L'intervento di MINENNA avveniva per il tramite del suo collaboratore, CAPUANO Raffaele, il quale molto probabilmente contattava alla sua utenza personale BEDONNI, legale rappresentante della E.C.M. La telefonata avveniva infatti proprio in data 7 maggio 2020 alle ore 12,06, dopo, quindi, che MINENNA gli aveva dato la disposizione di contattarlo per accertarsi del problema. La conversazione della durata di 196 secondi era l'unico contatto che CAPUANO nell'arco dei due anni aveva avuto con lui. Quindi, con ogni probabilità la conversazione c'era stata ed il contenuto riguardava le criticità che l'Ufficio Dogana Milano 1 aveva riscontrato in merito alla documentazione redatta dall'ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE, posta a corredo delle mascherine importate dalla CODICI s.r.l. di PINI Gianluca.

La circostanza della telefonata non era esclusa dallo stesso CAPUANO, sentito a sommarie informazioni, il quale così riferiva "Non ricordo di aver contattato Bedonni dell'Ente Certificazione Macchine (ECM) di Valsamoggia. Non conosco questa persona. Consultando adesso il mio cellulare vedo che c'è il numero 3334922518 salvato nella mia rubrica sotto il nome di Bedonni. Non ricordo se e quando lo chiamai, né chi mi disse di chiamarlo, né per quale motivo lo chiamai. Non posso neppure escludere né affermare che se lo chiamai in questa sola occasione fu in relazione all'importazione di Pini".

Il perché della telefonata tra CAPUANO e BEDONNI, tuttavia, emergeva in maniera chiara da una conversazione intercorsa tra PINI e il suo spedizioniere MALATERRA Giorgio alle ore 13,09 della stessa giornata (RIF 81/20 prog. Volte 3713.2: all. n. 395 della nota di P.G. del 07.12.2021), durante la quale i due così interloquivano: [...] MALATERRA Giorgio Senti una cosa...allora eh...niente...non c'è niente da fare, lui vuole vedere questo fascicolo tecnico...non c'è cazzo di fargli capire guarda che c'è scritto tutto qui...in questa attestazione di corrispondenza CE...ehm...ho parlato anche con Bedonni... PINI Gianluca: Io lo denuncio...(SI ACCAVALLANO LE VOCI) MALATERRA Giorgio No...sta a sentire...perdonami, perdonami...ma questi segreti così...si possono cancellare...non lo so perché quelli che non vanno...bene...(SI ACCAVALLANO LE VOCI)... PINI Gianluca: Ma il fascicolo tecnico, è una roba di centotrenta pagine...ma soprattutto un fascicolo tecnico è un lavoro di un mese ok?... MALATERRA Giorgio Sì... PINI Gianluca: Puntiglioso e tutto! Che se va nelle mani di qualcuno...se qualche stronzo...se questo poi lo passa a qualcun altro...se lo copiano e si possono fare le certificazioni che gli pare. Non c'è scritto da nessuna parte che gli devo dare il fascicolo tecnico...adesso io chiamo il Direttore Generale e gli faccio un culo che questo se lo ricorda per il resto della vita! MALATERRA Giorgio Ehm... PINI Gianluca: No, mi son rotto il cazzo (SI ACCAVALLANO LE VOCI) ...io sto dando tutto quello che serve...ok...lui sta chiedendo di più...quindi se se...glielo dici : guardi siamo a posto così...se lei si rifiuta il mio cliente va in Procura fra cinque minuti...e la denuncia...per abuso d'ufficio! Io mi sono rotto il cazzo, io non gli do assolutamente niente! Sai cosa costa un fascicolo tecnico? (SI ACCAVALLANO LE VOCI) Quarantamila euro! MALATERRA Giorgio Eh...migliaia di euro... PINI Gianluca: Perfetto! Quarantamila euro costa...e io lo devo dare a un che me lo chiede che non lo deve avere? Ma siamo furri di testa o che cosa... MALATERRA Giorgio Allora il discorso è questo...la dogana può chiedere dei documenti...ok...perché è nel suo così...lo può chiedere...io ho cercato di fargli capire ma si tu hai ragione...hai tutte le...puoi chiedere tutto...ma se uno ti dà un'attestazione di un ente italiano che dice che ...la...l'allegato...la...la (incompr.) tecnica questo numero qua NDI024 è conforme e tutto quanto...da un ente italiano così...cosa...cosa ti serve? PINI Gianluca: Adesso...aspetta cinque minuti che chiamo io MINENNA...adesso questo qui vedi che svegliata che si prende.

Appena conclusa la conversazione con MALATERRA, PINI scriveva a MINENNA un messaggio nel quale gli spiegava cosa stava succedendo in merito allo sdoganamento della sua merce nell'Ufficio di Milano 1: "Perdonami, ma nonostante abbiamo fornito sia la dichiarazione CE che la Attestazione CE, questo funzionario chiede una cosa che NON possiamo dare: il fascicolo tecnico. Documento riservato che

contiene segreti industriali che nemmeno al Min Sanità richiedono se non per validazione in Deroga. E non è il nostro caso. Che cosa devo fare? Perché oggi avevo delle consegne urgenti e ho delle penali in caso di ritardi. Comunque l'assurdo è che questo funzionario accetta di buon grado certificati di conformità cinesi e rifiuta attestazioni italiane. No comment.", a cui faceva seguire l'invio di due messaggi contenenti due file PDF, l'uno intitolato "attestazione di corrispondenza CE" emesso in data 07.05.2020 da Ente Certificazione Macchine SRL relativo a D.M. (mascherine chirurgiche) e l'altro "dichiarazione di conformità CE" emessa in data 30.04.2020 da CODICE SRL in qualità di fabbricante, relativa a DM (mascherine chirurgiche).

Alle seguenti ore 15:32 PINI inviava il seguente messaggio a MINENNA: "San Marcello come sempre ha risolto l'empasse. Grazie mille, la merce è in viaggio. Per il Veneto, Zaia ti ringrazia e ha delegato l'assessore Marcato per procedere con l'accordo."

Il messaggio di PINI attesta che senza l'intervento risolutivo del direttore MINENNA la merce importata sarebbe rimasta bloccata in dogana²²⁰ e che, per tale intervento, il direttore generale MINENNA riceveva dall'imprenditore PINI Gianluca la promessa di una mediazione politica con la Lega, finalizzata all'attuazione del protocollo di intesa tra Agenzia delle Dogane e Regione Veneto.

3. Sintesi del fatto

In data 23 luglio 2020, allorché il Minenna chiedeva l'intervento del Pini per convincere l'onorevole Giorgetti alla partecipazione alla pubblicazione annuale del libro blu presso la sede dell'agenzia delle dogane, il Pini promettendo il proprio intervento manifestava un ulteriore problema per un'importazione per la quale era ancora in attesa della restituzione di dazi non dovuti, circostanza per la quale il Minenna assicurava il proprio intervento personale, anche in tal caso assicurando l'intervento del dirigente Capuano. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 695 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

In data 23 luglio 2020 si verificava un episodio in attuazione del *pactum sceleris* concluso implicitamente tra PINI e MINENNA. In particolare, veniva captata in tale giornata una conversazione di assoluto rilievo probatorio tra PINI e MINENNA (alle ore 15:45 RIT 81/20 prog. Volte 12887.2; all. n. 400 della nota di P.G. del 07.12.2021), nel corso della quale quest'ultimo chiedeva insistentemente a PINI la sua attivazione per convincere l'on. Giancarlo GIORGETTI a partecipare alla pubblicazione annuale del "Libro Blu", che si sarebbe tenuto in data 11 settembre 2020 a Roma presso la sede dell'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli. Durante la conversazione rileva l'assoluta **sincronia e contestualità tra richieste reciproche di favori**: promessa di attivarsi per accreditare MINENNA all'interno della Lega, convincendo l'on. GIORGETTI a presenziare all'evento organizzato dallo stesso MINENNA e

²²⁰ Sul punto veniva sentito il funzionario doganale, VECCHIATO Roberto, che aveva proceduto al controllo della bolletta doganale N. 41-57111C del 07.05.2020 relativa all'importazione di n. 449 colli, contenenti 1.347.000 pezzi di mascherine. Tuttavia, nonostante dalla messaggistica e dalle intercettazioni risulti chiaro e senza alcuna possibilità di smentita il fatto che tale funzionario avesse richiesto in sede di svincolo della merce il fascicolo tecnico, nutrendo dubbi sulle attestazioni rilasciate da ECM e sulla dichiarazione di conformità redatta da PINI, egli in sede di sommarie informazioni aveva negato siffatta circostanza, affermando che "Ho visto che c'era la dichiarazione di conformità CE, fatta dalla ditta CODICE SRL datata 30.04.2020, ho ritenuto che questo certificato fosse valido. Nel fascicolo era inoltre presente l'attestazione di corrispondenza CE n. LCM-2020-040 del 07.05.2020 con scadenza 06.05.2033 emessa da ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE, che ho ritenuto idoneo a corroborare la dichiarazione di conformità CE emessa dal fabbricante CODICE SRL.... Durante il controllo documentale del 07.05.2020 non ho reputato necessario di dover chiedere il fascicolo tecnico perché ho ritenuto sufficiente la documentazione presente nel fascicolo caricato nel sistema informatico CDC e perché la merce è stata dichiarata dispositivo medico (DM). Durante il controllo del 07.05.2020 non ritenuto necessario chiedere le certificazioni cinesi e non ho chiesto integrazioni documentali". In realtà, tali asserzioni non sono attendibili, in quanto in netto contrasto con altri elementi di prova sopra illustrati: se il funzionario VECCHIATO non avesse fatto tali richieste, allora PINI non avrebbe avuto la necessità di sollecitare l'intervento del direttore MINENNA. È evidente che il funzionario delle dogane si era accorto che la documentazione esibita da PINI non era regolare, tuttavia, a causa dell'intervento del direttore generale MINENNA, procedeva a sdoganare la merce, dopo aver dichiarato conforme l'esito del controllo.

l'asservimento della funzione pubblica per gli interessi privati di PINI. I due, infatti, durante la telefonata così si esprimevano:

[...] Minenna Marcello: tutto bene, tutto bene, grazie caro. Senti una cortesia Pini Gianluca: dimmi Minenna Marcello: io l'undici settembre avrò l'evento... Pini Gianluca: (incomprendibile) (ride) Minenna Marcello: eh Giorgio & Fausto, lo so (sorride)... l'agenzia delle dogane e dei monopoli presenta il "libro blu", in effetti è, secondo me, evocativo del fatto che sto rottamando tutti qui, quelli che... Pini Gianluca: quello lo so che stai facendo della legna in... (ride) Minenna Marcello: esattamente! (sorride) ora è un evento per me importante perchè è il primo evento che io presiedo a livello nazionale e io ti dico i lavori li aprirà Conte, che ha riconosciuto il lavoro svolto durante il lockdown e farà una relazione di apertura, io farò la mia relazione di lavori, chiederà Guattieri perchè è il Ministro di riferimento, io ci terrei che Giancarlo (nds Giancarlo Giorgetti, Parlamentare, Vicesegretario federale della Lega) venisse, gli ho mandato un messaggino via "whatsapp", però so che senza il tuo autorevole intervento non c'è la posso fare Pini Gianluca: lo vedo... no non conto un cazzo... sono un ragazzo di campagna Minenna Marcello: (ride) sì si però sei della squadra a cui io tengo Pini Gianluca: guarda lo sento stasera, lo sento stasera Minenna Marcello: okay Pini Gianluca: quindi Minenna Marcello: grazie Pini Gianluca: glielo dico assolutamente [...]Pini Gianluca: gli dico guarda devi andare da Marcello (ride) [...]Pini Gianluca: senti ne approfitto per una cosa Minenna Marcello: dammi Pini Gianluca: perchè... adesso domani, se glielo anticipi, chiamerò Capuano (nds Raffaele Capuano, funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) Minenna Marcello: sì Pini Gianluca: perchè è tre mesi che mi devono restituire dei dazi non dovuti e allora non so perchè ma con un operatore me li hanno restituiti dopo quindici giorni Minenna Marcello: me la vedo in guardà... Pini Gianluca: ma è una stupidaggine Minenna Marcello: (tono perentorio) ME LA VEDO IO Pini Gianluca: sono ventimila euro Minenna Marcello: (tono perentorio) ME LA VEDO IO Pini Gianluca: quegli altri fanno una pagnotta, una cosa, mi hanno chiesto una serie di documentazione che avevamo già Minenna Marcello: va be... ora... dico a Capuano di risolvere, non ti preoccupare Pini Gianluca: no digli che lo chiamo domani che gli do la documentazione Minenna Marcello: sì, domani lo chiami e lui risolve Pini Gianluca: dico qual'è il funzionario di riferimento [...]Minenna Marcello: no va be' devo vederla io, devo vederla io Pini Gianluca: no ma stai tranquillo Minenna Marcello: va be' Pini Gianluca: comunque più tardi sento Giancarlo glielo dico, undici settembre a che ora? [...]

PINI, approfittando della richiesta di utilità di MINENNA e promettendogliela (fino ad attivarsi, come si è già visto in precedenza), chiedeva l'intervento di MINENNA; infatti, l'aver riferito a costui che avrebbe chiamato l'indomani il suo collaboratore CAPUANO era certamente quello di influenzare quest'ultimo attraverso la pressione di MINENNA nella sua qualità di massima carica dell'Agenzia delle Dogane, atteso che sinora PINI aveva sempre interloquuto direttamente con CAPUANO, quando ne aveva avuto necessità. PINI, utilizzando la frase pretestuosamente: "no, digli che lo chiamo domani, che gli do la documentazione...", faceva in modo di richiedere il diretto intervento di MINENNA che, infatti, non esitava a dirgli "sì, domani lo chiamo e lui risolve..."²²¹.

4. Sintesi del fatto

Infine, in data 12 dicembre 2020 il Pini sollecitava il direttore generale per ottenere il rimborso dei dazi per cui aveva già avanzato istanza anzitempo, ottenendo anche in tal caso l'interessamento del Minenna, a prescindere dal fatto che il rimborso fosse dovuto o meno. Si richiamano le conversazioni di cui a pagina 698 e ss. della richiesta del PM, di seguito indicate.

L'indagine

²²¹ In merito a questa conversazione veniva sentito a sommarie informazioni CAPUANO Raffaele il quale così riferiva "Non posso escludere che Minenna mi abbia chiesto di verificare la questione inerente la restituzione a Pini di dazi pagati. Non posso affermarlo, ma nemmeno escluderlo, perché quello che ho potuto ricostruire è essenzialmente legato alla messaggistica dalla quale emerge che io mi sono rapportato con Pini fino al 6 luglio 2020 e poi di nuovo dal 29 settembre 2020" (gl. n. 369 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In data 12 dicembre 2020 avveniva un'ulteriore condotta, espressione dell'asservimento della funzione pubblica da parte di MINENNA nell'ambito dell'accordo illecito e a fronte della promessa delle utilità già descritte da parte di PINI. Quest'ultimo, infatti, tornava nuovamente a sollecitare il Direttore Generale per ottenere il rimborso di dazi, per il quale aveva avanzato istanza qualche mese prima. In particolare, PINI scriveva a MINENNA il seguente messaggio: "*Lunedì ti mando una mail per quel mancato rimborso di dazi... è da aprile che aspetto.*", ottenendo da quest'ultimo la seguente risposta: "*Ok*", "*Me ne occupo*".

PINI, ancora, così scriveva: "*Non volevo rompere le scatole a te ma 7 mesi sono una vergogna ... soprattutto perché per una importazione simile un ufficio diverso ma distante 30 km ci ha messo 15 giorni... ne va anche della vostra immagine*", a cui seguiva il messaggio di MINENNA che, senza entrare nel merito, così rispondeva "*Dammi estremi....hai ragione*", ottenendo da PINI l'indicazione che lunedì gli avrebbe inviato il tutto.

Ciò che rileva in relazione a questa ennesima condotta di asservimento non è se PINI avesse poi ottenuto o meno il rimborso richiesto né se tale rimborso gli spettasse veramente, ma che MINENNA abbia messo stabilmente la sua funzione pubblica a servizio del perseguimento prettamente privatistico degli interessi imprenditoriali di PINI.

Conclusioni


Conclusivamente emergono elementi di rilievo in ordine alla configurabilità del reato ipotizzato.

L'elemento di rilievo, infatti, ai fini dell'asservimento della funzione pubblica è la messa a disposizione del ruolo e dei poteri che il pubblico ufficiale esercita nell'ambito del suo ufficio: non occorre il compimento di un singolo atto, ma il mettere a servizio delle richieste di un singolo privato imprenditore la propria funzione è sufficiente ad integrare la condotta del pubblico ufficiale corrotto, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 318 c.p..

Asservimento che, per essere tale, certamente richiede anche una condizione stabile di messa a servizio di una funzione pubblica per interessi meramente privatistici, quali quelli di un imprenditore.

Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "*non è determinante che la condotta attenga alle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che rientri nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto*" (fra le tante, Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019 Caccari, Rv. 275935; e ancora "*Si è già detto di come la Corte di cassazione abbia in più occasioni affermato che il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati "propri funzionali", perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto; nel senso che occorre che essi siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo. Non ricorre il delitto di corruzione se l'intervento del pubblico ufficiale, in esecuzione dell'accordo illecito, non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio ovvero non sia in qualche maniera a quest'ultimo ricollegabile, e, invece, sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale*" Cass., Sez. VI, 18125/2019), il fatto che MINENNA in alcune occasioni abbia asservito la sua funzione pubblica servendosi dei suoi più stretti collaboratori affinché questi risolvessero le singole questioni di PINI è estrinsecazione del fatto che il suo essere massima Autorità dell'Agenzia delle Dogane gli consentiva di esercitare il proprio potere di direzione, intervenendo anche in settori non diretti da lui personalmente, ma comunque rientranti nella sua sfera di competenza.

Va escluso che i fatti possano essere ricondotti all'art. 346-bis cod. pen., che si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione compiuta da chi si adopera per promuovere un accordo corruttivo al quale resta tuttavia estraneo (in tal senso, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dcp. 2017,



Rigano, Rv. 269736). Infatti, come precisato anche recentissimamente dalla Suprema Corte di Cassazione, il delitto di cui all'art. 346 bis c.p. "così come introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, si configura come reato volto a punire un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione (Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Rv. 254442), risultando essenziale, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui si discorre, che non vengano integrati gli estremi della corruzione, nemmeno tentata, ostandovi peraltro l'espressa clausola di riserva di cui all'art. 346-bis ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis")." e ancora che "parimenti non necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p. risulta essere la coincidenza tra pubblico ufficiale prosciolto e verificatore/p.u. in concreto deputato al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, ben potendosi avere corruzione anche nel caso in cui il primo, appartenendo al medesimo ufficio del secondo, possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto" (Cass., Sez. VI, 8333/2022). Invero, "in relazione alla distinzione tra fattispecie rientrante nell'ambito dell'art. 319 c.p. e quella di cui all'art. 346-bis c.p., va distinto il caso del pubblico ufficiale terzo, assolutamente carente di potere funzionale (nel qual caso potrà configurarsi l'ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite), dalla diversa ipotesi in cui il fatto contrario ai doveri di ufficio rientri nelle competenze dell'ufficio cui il pubblico ufficiale corrotto appartiene, potendo quest'ultimo esercitare una qualche forma di ingerenza (rientrando in tale evenienza nell'area dell'art. 319 c.p.). Per quanto concerne il delitto di corruzione propria, elemento necessario di tipicità del fatto è rappresentato dalla riconducibilità dell'atto o comportamento oggetto del mercimonio nell'ambito delle competenze o della sfera di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, dovendo trattarsi di atti/comportamenti espressione diretta o indiretta della pubblica funzione da questi esercitata. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'intervento del pubblico ufficiale, esecutore dell'accordo illecito, "non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche modo a questi ricollegabile", essendo invece destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente risulta assolutamente carente di potere funzionale, potrà ritenersi integrata, sussistendone i relativi presupposti di legge, la diversa fattispecie di cui all'art. 346-bis c.p." (Cass., Sez. VI, 8333/2022).

Nel caso di specie, dunque, PINI non ha svolto il ruolo di "faccendiere" o intermediario tra MINENNA e altri pubblici ufficiali, tra cui l'on. GIORGETTI, in quanto quello che lui aveva ottenuto da MINENNA era espressione della funzione pubblica da lui esercitata, in cambio di utilità (accreditamento di MINENNA all'interno del partito Lega Salvini Premier e la riconferma nel suo ruolo di Direttore Generale dopo la formazione di un nuovo governo) promesse da PINI a MINENNA, anche se alcune di queste sono state ottenute da PINI grazie all'opera di terzi, ignari ed estranei all'accordo corruttivo.

In altri termini, PINI non ha ricevuto utilità quale prezzo della sua intermediazione con pubblici ufficiali, ma ha operato in attuazione del pactum sceleris concluso con MINENNA; attuazione che, per far conseguire le utilità promesse, ha richiesto l'intervento di esponenti politici completamente inconsapevoli del patto corruttivo.

E certamente MINENNA non si era messo al servizio degli interessi di PINI per mero rapporto di amicizia, ma solo in cambio delle molteplici utilità promesse da PINI (Cass., Sez. VI, 3765/2020 dep. 2021 "In tema di corruzione, il reato è configurabile a condizione che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo, non potendo quindi assumere rilievo ove derivi dagli stretti rapporti personali preesistenti tra il pubblico agente ed il privato").

4.2.3 I rapporti tra Ass. Ca. della Polizia di Stato, ALBANO Salvatore, e PINI Gianluca: asservimento della funzione pubblica e compimento di atti contrari ai propri doveri. - capi 10) e 11)

Occorre brevemente evidenziare l'importanza di altre vicende estranee alla presente indagine che tuttavia corroborano di serietà l'impostazione accusatoria per quanto concerne la creazione da parte del Pini di un sistema clientelare. Ci si riferisce alle entrate dello stesso presso istituzioni e accordi corruttivi con altri soggetti tramite i quali otteneva per i propri interessi utilità di vario tipo.

In particolare, si esamina la vicenda - che non costituisce oggetto della presente indagine ma per la quale pende distinto procedimento penale in separata sede (la Procura di Bologna ha competenza funzionale su tali delitti ai sensi degli artt. 12 lett. b), 16 e 51 co. III quater c.p.p.) - relativa ai rapporti con Salvatore Albano attualmente in servizio presso la Digos della questura di Forlì-Cesena, e alla rilevanza dell'iniziativa dello stesso in favore del Pini proprio in relazione all'indagine per cui è procedimento nei confronti di quest'ultimo.

Si rinvia, per una migliore comprensione, agli elementi di indagine evidenziati nella richiesta del PM, pag. 701 e ss., e nella nota finale PG 7.12.2021 pag. 562 e ss.

Qui di seguito si offre una sintesi di tale indagine. Gli elementi che vengono evidenziati nella richiesta del pubblico ministero, supportati dalle emergenze investigative in atti, portano a ritenere un grave compendio indiziario in ordine al reato di cui all'articolo 319 codice penale, utile al fine di luceggiare la personalità del Pini e la sua straordinaria capacità di influenza in seno alle istituzioni locali.

La prima vicenda riguarda il trasferimento dell'Ass. Ca. ALBANO Salvatore alla DIGOS della Questura di Forlì-Cesena quale utilità promessa e fatta ottenere da PINI.

I contatti fra Pini e Albano iniziano già prima del 2018 e poi si concretizzano da questa data in avanti allorché, su richiesta pressante di Albano, il Pini si adoperava affinché il primo ottenesse il trasferimento alla DIGOS della Questura di Forlì-Cesena. Risulta infatti che Albano premeva sul Pini al fine di ottenere il trasferimento e che quest'ultimo si attivava direttamente presso il questore Bignardi, cui raccomandava tale nominativo al momento in cui si sarebbe dovuto procedere alla nomina in relazione alle evidenziate carenze di organico. L'esame delle conversazioni fra le parti e le dichiarazioni delle persone informate sui fatti (fra cui quelle del dirigente della Digos della questura di Forlì-Cesena) evidenziano il forte interessamento di Albano per questo trasferimento, circostanza nota nell'ambiente di lavoro, oggetto di continue sollecitazioni da parte di Albano nei confronti del Pini. Albano nel novembre 2018 veniva effettivamente trasferito nel corso della procedura indetta, trasferimento che in parte veniva ottenuto anche grazie e per effetto della raccomandazione. La circostanza, infatti, veniva confermata dal questore Bignardi, che infatti riferiva che il Pini lo aveva contattato personalmente in ufficio rappresentandogli che il predetto Albano (non indicato per nome ma ben individuato dal questore a seguito di un riconoscimento fotografico), suo ex compagno di classe già in servizio presso la questura, voleva essere trasferito al reparto della scientifica, chiedendo espressamente al questore se avesse potuto tenerne conto. Nel reparto di destinazione erano presenti tre carenze di organico e scrutinate le domande di trasferimento (28 poliziotti erano interessati) erano stati selezionati 5 aspiranti, fra i quali il questore Bignardi ne aveva scelti 3, uno dei quali proprio Albano. Dall'esame delle dichiarazioni rese dalla stessa Bignardi emerge che nell'ufficio di appartenenza si era consolidata la consapevolezza dell'importanza della raccomandazione del Pini. La stessa infatti riferiva di avere tenuto conto della segnalazione del Pini anche se non in maniera determinante, precisandone tuttavia l'importanza (*"anche se certamente, come ho già detto, ne ho tenuto conto, anche se, voglio ribadire, che io mi basai sulle note positive indicatemi dai rispettivi dirigenti"*). Riferiva inoltre il peso specifico del Pini all'interno degli uffici della questura, per avere in passato influenzato l'iter amministrativo relativo al procedimento disciplinare di tale Aprigliano e il fatto che alcuni colleghi romani l'avevano avvertita di *"prestare attenzione proprio alla figura di Pini sul territorio"*, riferendosi a un *"clima dentro la questura"* nel quale vi erano *"alcune persone certamente vicine a Pini"* (allegato numero 509 nota di PG del 7 dicembre 2021).



Dell'importanza dell'intervento del Pini era peraltro perfettamente convinto Albano (in un messaggio al Pini: *"ce l'abbiamo fatta... Grazie!!! Senza il tuo impegno, difficilmente sarei andato ..."*). A conforto di ciò vi è da menzionare che il dirigente attuale della Digos, Gardini, a conoscenza del fatto, avvisava Albano che per l'incarico assunto e la delicatezza delle funzioni ricoperte avrebbe dovuto in ogni caso mantenere riservate tutte le informazioni acquisite presso l'ufficio.

La seconda vicenda riguarda l'asservimento di Albano agli interessi del Pini mediante il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio in relazione l'utilità promessa.

Albano, infatti, su richiesta esplicita del Pini compiva in assenza di ragioni d'ufficio accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alla questura di Forlì, essendo emerso che nonostante tali interrogazioni venissero effettuate, nessuna iniziativa era stata attivata da funzionari o personale della questura a tale fine.

In data **26 novembre 2018** esercitava interrogazione accedendo sistema informatico per avere notizie su tale Ferrari Alessia, a ciò procedendo su esplicita richiesta del Pini. Le conversazioni riportate fra i due soggetti sono emblematiche, in quanto il Pini inviava un messaggio su WhatsApp ad Albano indicando le generalità esatte della persona che doveva essere verificata, ricevendo risposte inequivocche da quest'ultimo sull'esito delle sue ricerche, che risultavano positivamente concluse. Si richiama la lettura del report fornito dal CED dal quale emerge che il 29 novembre 2018 alle 9,56 l'Albano dopo aver fatto accesso sistema informativo interforze SDI, profilo utente investigativo (tale sistema è riservato ai fini dell'accesso ai soli ufficiali di polizia giudiziaria), aveva interrogato il nominativo di Ferrari Alessia, nata a Torino il 6 maggio 1975, motivando l'accesso mediante selezione dal menu della voce apri *"altre attività di indagine di PG"*, avvenendo tutto ciò in assenza di ragioni d'ufficio, come confermato dal dirigente della Digos dottor Gardini (*"mai sentita Alessia Ferrari, nata a Torino il 6 maggio 1975, non l'ho mai sentita e non è un'interrogazione che ho disposto"*, allegato 520 nota di PG 7 dicembre 2021).


In data **12 e 13 agosto 2019** esercitava nuova interrogazione sul nominativo di Girardi Riccardo, evincendosi anche in tal caso che ciò avveniva, in assenza di ragioni d'ufficio, su richiesta del Pini in relazione all'esame dei tabulati telefonici delle utenze in uso al Pini e alla messaggistica WhatsApp (si richiamano i dati esaminati di cui alla richiesta del pubblico ministero e alla nota di PG). Risultava infatti che il 12 agosto 2019 alle 18,54 il 13 agosto 2019 alle ore 9,39 la User – id P1.BN73TB assegnata in esclusiva all'Albano accedeva al sistema informativo interforze SDI, profilo utente investigativo, sempre con la motivazione generica *"altre attività di indagine di PG"*, con l'interrogazione diretta del nominativo di Girardi Riccardo nato a Modena il 9 luglio 1973.

In data **10 e 12 dicembre 2019** effettuava nuovamente abusivo accesso sistema informatico per acquisire notizie in ordine a tale Babini Andrea, detto "fulmine", in relazione a specifica richiesta del Pini allarmato, su segnalazione della moglie del predetto Babini, tale Beneficati Elena, in quanto il Babini (con il quale il Pini aveva un consolidato rapporto di conoscenza) era stato arrestato il 6 dicembre 2019 in flagranza del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per la cessione effettuata a favore di Fiore Gianluca. Infatti, il predetto Babini Andrea era stato arrestato il 6 dicembre 2019 e la moglie Elena aveva avvertito il Pini, il quale si dichiarava disponibile a fornire assistenza non solo di tipo legale, ma anche per chiedere informazioni presso i suoi conoscenti all'interno delle forze dell'ordine (*"Pini: io sto facendo le mie verifiche, per ora ho riscontri parziali su rapporti economici ma nessuno su questioni inerenti droga ..."*). Pini, infatti, chiamava il luogotenente dei carabinieri Daniele comandante della stazione dei carabinieri di Cotignola (RA) informandolo con un messaggio dell'arresto di Babini Andrea. Avuta notizia da questi che le indagini portanti all'arresto erano partite dalla squadra mobile di Forlì, contattava l'assistente carabiniere Albano, il quale effettuava l'accesso abusivo a sistema informativo per l'interrogazione diretta del nominativo Babini Andrea, come emerge dai report del CED del servizio per il sistema informativo interforze presso il ministero dell'Interno in data 10 dicembre 2019 alle ore 10,09, mediante la predetta User – id a lui assegnata in esclusiva, anche in tal caso motivando l'accesso con l'opzione generica *"altre attività di indagine di PG"*, in assenza di

ragioni d'ufficio. Successivamente riferiva tale informazione al Pini, emergendo dai tabulati telefonici l'esistenza di una chiamata e di un contatto personale, alle 15,11 e 16,21 dello stesso giorno, in quest'ultimo caso risultando che entrambi agganciavano la cella sita in Forlì via Edison posta a copertura del bar Ruggine dello stesso Pini, nel quale per l'appunto si erano evidentemente incontrati. Anche l'11 dicembre 2019 Albano con le medesime modalità alle ore 11,43 effettuava nuovo accesso abusivo al sistema informatico, sempre per l'interrogazione diretta del nominativo di Babini Andrea. Non solo, ma l'interrogazione si ripeteva sempre quello stesso giorno, alle ore 12,46, sempre per Babini Andrea e alle ore 13,47 risultava che Albano apriva due file intitolati "BABINI Andrea Arresto art. 73 DPR 309-1990 Atti completi RA" e "Questura Forlì-Telex: arresto BABINI Andrea 7.11.73 (stup.)", dai quali apprendeva ulteriori informazioni inerenti all'arresto operato dalla Squadra Mobile di Forlì di BABINI Andrea. L'assenza di ragioni d'ufficio emergeva pacificamente dalle dichiarazioni rese dal dirigente GARDINI che escludeva in maniera netta qualunque motivazione legata alla funzione ricoperta da ALBANO all'interno della DIGOS ("In relazione agli accessi al sistema informatico MIPGWEB posso dire che non aveva motivo per effettuare interrogazioni riferite alle cartelle della Squadra Mobile, con specifico riferimento a Babini Andrea; non aveva titolo perché non era attività del suo ufficio").

In data 9 aprile 2020 Albano nuovamente soddisfaceva la richiesta del Pini di acquisire informazioni su Davide Fabbri, noto sindacalista e attivista. La richiesta nasceva da una specifica richiesta fatta al Pini da parte di Berti Francesco, amministratore delegato del gruppo Amadori S.p.A., il quale si lamentava delle contestazioni mosse all'interno dell'azienda da parte del Fabbri, compiuta mediante pubblicazione sul suo blog di notizie relative a situazione di carenza di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Berti, quindi, comunicava al Pini che l'azienda avrebbe inoltrato formale istanza alla questura di Forlì affinché venisse diramato un avviso orale da parte del questore in relazione a determinate ipotesi di reato a carico del Fabbri ("... abbiamo fatto tutta una procedura per fargli fare un avviso orale da parte del Questore..."). Il Berti specificamente chiedeva al Pini se aveva qualche relazione o qualche contatto, in seno alla questura, al fine di raggiungere velocemente tale obiettivo. Seguiva una interlocuzione serrata fra Pini e Albano il quale, messo a conoscenza della situazione, mostrava fin da subito la propria disponibilità agli interessi privati del Pini, arrivando entrambi ad un incontro personale presso il ristorante del Pini (risultano i contatti e l'aggancio delle rispettive utenze della relativa cella il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10,49). Alle ore 11,10, in sostanziale continuità temporale, Pini inoltrava ad Albano un file PDF WhatsApp intitolato "Richiesta avviso orale.6.4.20.pdf", successivamente cancellato dallo stesso PINI poco dopo. Albano quindi effettuava una interrogazione presso il sistema informatico sul Fabbri in assenza di qualsivoglia richiesta o iniziativa da parte del personale della questura. Il report del CTD del servizio per il sistema informativo interforze conferma che il 9 aprile 2020 alle ore 18,36, e quindi sempre in strettissima continuità temporale con gli elementi precedenti, la User - id assegnata in esclusiva ad Albano accedeva a sistema informativo "profilo investigativo", sempre con le medesime motivazioni "altre attività di indagine di PG", effettuando l'interazione diretta del nominativo Fabbri Davide. Una successiva conversazione tra Pini e Albano del 10 aprile 2020 (RIT 81/20 prog. 270: all. n. 526 della nota di P.G. del 07.12.2021) dava contezza del fatto che Albano spiegava al Pini di avere letto tutta la richiesta di avviso orale nei confronti del Fabbri, riferendogli che ne avrebbe parlato con il vicedirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Forlì, con cui faceva comprendere di avere più confidenza. È significativo ricordare che nel corso dell'interlocuzione fra Pini e Albano quest'ultimo assicurava che, dopo aver guardato la pratica, si sarebbe attivato per rappresentare al meglio la situazione a chi di dovere, ad esempio al vicedirigente dell'anticrimine, "entrando in merito", dando cioè ad intendere che intendeva sostenere la proposta di avviso orale secondo gli interessi manifestati tramite il Pini da parte del Berti (ALBANO: "comunque... io posso comunque? Sì, va bene, dai, adesso ne parlo poi con il vicedirigente, entrando in merito, entrando in merito". PINI: "lo puoi già fare". ALBANO: "era quello che volevo sapere". PINI: "certo").

Anche in tal caso era del tutto assente la ragione d'ufficio che giustificasse l'accesso al sistema informatico. Ciò veniva confermato in quanto, avviata la pratica, soltanto diversi giorni dopo l'interrogazione dell'Albano il dirigente della Digos, Gardini, avrebbe effettuato consultazione della documentazione dell'istanza allegata dal Gruppo Amadori, dando il via ad un'attività di monitoraggio sul blog Fabbri Davide. Emergeva quindi che in data 08.04.2020 il file contenente l'istanza del gruppo



AMADORI, titolato "*allegati.richiesta.avviso.orale.pdf*" e con identificativo "MIPGID20200000101022", veniva assegnato dall'Ufficio di Gabinetto della Questura (che aveva ricevuto il file) al competente Ufficio Misure di Prevenzione – Divisione Anticrimine; solo in data 16.04.2020 alle ore 11:19 il medesimo file veniva aperto e visualizzato per la prima volta dal dirigente della DIGOS di Forlì, dott. GARDINI Enrico, il quale alle seguenti ore 11:20 lo assegnava alla 2^a Sezione Investigativa della DIGOS (in cui lavora ALBANO), motivando il campo decretazione con il seguente testo: "2^a sez., *conservare copia (anche se credo già tutto analizzato e archiviato in precedenza) e mantenere aggiornato il quadro sulle iniziative di Fabbri*". Riferiva il dirigente Gardini: "*Ritengo pertanto che prima del 15 o 16 aprile io non avevo potuto affidare tale ricerca alla seconda sezione. In ogni caso, per fugare ogni dubbio ed essere più preciso, mi riservo di controllare e verificare*". Disposta l'assegnazione dal dirigente Gardini in data 21 aprile 2020, alle ore 17:30, lo stesso file veniva consultato dal responsabile della 2^a Sezione, il Sostituto Commissario ROSSI Stefano, che a sua volta lo assegnava all'Assistente Capo ALBANO. Alle seguenti ore 17:42 del 21.04.2020 lo stesso ALBANO apriva e visualizzava sul monitor il file, rappresentando questa la prima occasione in cui l'Assistente Capo era autorizzato a compiere accertamenti sul blogger FABBRI per ragioni d'ufficio. Non risultano precedenti accessi al file da parte della User_id di ALBANO, in quanto non vi era neanche il motivo, visto che una copia del file era stata inviata con WhatsApp da PINI già il 09.04.2020. Quindi, solo dopo sette giorni dall'interrogazione SDI effettuata da Albano sul nominativo del Blogger Fabbri il dirigente della Digos consultava la documentazione dell'istanza del gruppo Amadori e demandava alla seconda sezione della Digos l'attività di monitoraggio sul blogger. Quindi non vi era alcuna ragione d'ufficio che giustificasse l'accesso effettuato in precedenza da parte di Albano.

In data **23 giugno 2020** Albano effettuava un nuovo abusivo accesso al sistema informatico della questura di Forlì chiedendo informazioni proprio in merito al Pini stesso, su richiesta di quest'ultimo. La richiesta scaturiva dall'indagine di questo procedimento, in relazione alla quale il 23 giugno 2020 la polizia giudiziaria eseguiva presso l'azienda unità sanitaria locale della Romagna ordine di esibizione per acquisire documenti relativi all'acquisto di dispositivi medici. Pur non essendovi alcuna menzione in tali atti tanto del Pini quanto della società Codice Srl, il Pini intuiva che la Procura lo aveva attenzionato, e per tale motivo aveva chiesto ad Albano di interessarsi per sapere se fossero in corso attività investigative a suo carico. Non emerge prova di un'esplicita richiesta del Pini ad Albano (risulta provato un contatto telefonico il 30 giugno 2020 emergendo che le conversazioni erano improntate a grande prudenza, nonché un incontro in pari data presso il ristorante Ruggine del Pini; si richiamano le conversazioni e gli allegati di cui alla richiesta del pubblico ministero), ma gli elementi evidenziati nella richiesta del pubblico ministero consentono di ritenere che tale richiesta sia stata fatta, in particolare poiché solo Pini poteva aver riferito ad Albano che personale di polizia giudiziaria stava acquisendo documentazione di interesse presso l'azienda sanitaria locale. Infatti, pur non essendovi alcuna notizia in ordine al coinvolgimento del Pini e della società Codice Srl, soltanto l'indagine poteva collegare tale atto investigativo con la propria posizione, perché la notizia dell'ordine di esibizione non era ancora stata resa pubblica.

Le emergenze in atti attestano che la interrogazione era fatta da Albano. Risultava alle ore 18,00 del 23 giugno 2020 che la user assegnata alla prefettura di Ravenna accedeva al sistema informativo interforze per l'interrogazione diretta del nominativo Pini Gianluca nato a Bologna il 9 marzo 1973; l'accesso avveniva mediante la funzione "*applicazione esterna:LAE*", solitamente utilizzata per le informative antimafia. Non risultano elementi per ricostruire il nominativo dell'utente che aveva effettuato tale interrogazione. Dal report del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (pervenuto con nota prot. 5778 del 25.05.2021) risulta che alle ore 19:16 la User_id 99745, assegnata esclusivamente all'Assistente Capo ALBANO Salvatore, accedeva al sistema informatico MIPGWEB della Questura di Forlì, utilizzando la funzione "ricerche" ed interrogando per ben tre volte, in sequenza, la sua utenza cellulare "3474882004". Ciò, in realtà, era evidentemente finalizzato sia a comprendere se su di lui vi fosse una attività investigativa, sia se, tramite la sua utenza, si aprisse la possibilità di interrogazione indiretta del nominativo di PINI. Anche in tal caso il dirigente della Digos Gardini escludeva l'esistenza di ragioni d'ufficio che legittimassero l'accesso al sistema da parte dell'Albano per tale ricerca.

In data 19 agosto 2020, e ciò dopo che nel luglio dello stesso anno il questore aveva bloccato l'accesso allo SIDI nei confronti di Albano in conseguenza di ripetuti accessi abusivi ingiustificati, Albano accedeva l'archivio informatico MIPGWEB al fine di acquisire notizie sulla vicenda relativa ai fratelli Ciuccoli, anche in tal caso in assenza di ragioni di ufficio. L'accesso scaturiva dalla specifica richiesta del Pini in relazione all'intervenuto arresto dei fratelli Ciuccoli Bruno e Giorgio, i quali proprio il 19 agosto 2020 erano arrestati dalla polizia di frontiera perché trovati in possesso di un carico di 28 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La notizia perveniva al Pini tramite il suo socio di affari Fiore Gianluca, il quale si interessava al fine di reperire al più presto un avvocato penalista per l'assistenza ai predetti soggetti. Pur non essendovi anche in tal caso prova di un'esplicita richiesta del Pini ad Albano, la si può evincere, da quanto sottolineato nella richiesta del pubblico ministero, sulla base di altre emergenze. Infatti, l'arresto compiuto dalla polizia di frontiera di Aosta non faceva alcun esplicito riferimento al coinvolgimento della squadra mobile di Forlì che in quel momento compiva indagini anche nei confronti di Fiore Gianluca (ciononostante Albano avrebbe interrogato l'archivio per reperire informazioni al riguardo), in quanto i fratelli Ciuccoli non avevano alcun contatto diretto con Albano, e quindi quest'ultimo poteva venire a conoscenza dell'arresto, che lo portava a cercare ulteriori notizie al riguardo, solo avuta notizia del fatto dal Pini, a sua volta informato dal Fiore.

Quindi, il report fornito dal CED confermava che il 30 agosto 2020 la User – id dell'Albano accedeva al predetto sistema informatico per la visione della cartella della posta che la squadra investigativa del commissariato di Cesena aveva inviato alla squadra mobile di Forlì e per la visione della cartella della posta che quest'ultima aveva trasmesso alla predetta squadra investigativa; l'accesso al predetto archivio MIPGWEB con riferimento alla documentazione trasmessa dal commissariato di Cesena si giustificava perché i fratelli Ciuccoli risiedevano proprio in Cesena, ove trova sede anche la loro impresa. Il dirigente della Digos confermava l'assenza di ragioni d'ufficio di tale accesso (*"Non poteva accedere, salvo che un motivo specifico, nel MIPGWEB e visualizzare lo scambio informativo tra Commissariato di Cesena – Squadra Investigativa e Squadra Mobile, proprio perché sicuramente non aveva alcuna attività di tal genere"* all. n. 520 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tali accessi abusivi, ben otto, compiuti tra il 26 novembre 2018 e 30 agosto 2020, si computano con ulteriore commesso dello stesso Albano il 22 maggio 2018 (vedi report trascritto in calce pagina 737 richiesta del pubblico ministero), anch'esso eseguito su richiesta del Pini quando ancora non prestava servizio presso la Digos ma era in servizio al gabinetto di polizia scientifica della questura di Forlì, a riprova quindi del consolidato rapporto affaristico fra i due soggetti che portava Albano a commettere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e che gli consentiva di ottenere una solida raccomandazione utile a consolidare la sua richiesta di trasferimento, infine ottenuta.

Qualificazione giuridica

In punto di qualificazione giuridica ciò che dunque deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione e al compimento di quale atto quella utilità sia connessa, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

Il collegamento causale tra il trasferimento alla DIGOS, promesso e fatto ottenere da PINI all'Ass. Ca. ALBANO, e l'asservimento della funzione di poliziotto di quest'ultimo agli interessi privati dell'imprenditore PINI, rappresenta il nucleo centrale del patto di corruzione concluso tra i due: ALBANO desiderava insistentemente essere trasferito alla DIGOS e PINI ambiva ad avere uno dei suoi "uomini" all'interno di un ufficio così delicato e nevralgico per le informazioni che in esso transitano. Lo scambio tra i due era, quindi, chiaro e conveniente per entrambi: ottenere il trasferimento in cambio della messa a disposizione della propria funzione anche per soddisfare qualunque richiesta PINI gli avesse rivolto.

Proprio questo chiaro "do ut des" consente di escludere che l'asservimento della funzione pubblica con il compimento anche di atti contrari ai doveri del proprio ufficio da parte di ALBANO venisse



compiuto da costui a favore di PINI in forza del rapporto di amicizia tra i due (cfr. Cass., 3765/2021). Infatti, come già ampiamente illustrato, è lo scambio clientelare ad aver rappresentato la ragione, da un lato, dell'asservimento della funzione e, dall'altro, della promessa e dell'ottenimento del trasferimento. Questa osservazione consente anche di escludere qualunque possibilità di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 346 bis c.p.: l'utilità veniva promessa e fatta ottenere da PINI ad ALBANO, funzionario pubblico, proprio per l'asservimento della sua funzione e il compimento di specifici atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Il fatto, che potrebbe essere sussunto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 318 c.p., in realtà configura il delitto di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., poiché l'asservimento della funzione agli interessi del privato corruttore si è sostanziato anche nel compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio mediante il compimento di accessi abusivi ai sistemi informatici in uso alla Polizia di Stato. A tal riguardo è utile richiamare un principio, ormai costante, elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui *"In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole deviazioni eventualmente effettuate, sinallarmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiavano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria."* (Cass., Sez. VI, 16781/2020). È certamente l'accesso abusivo ad un sistema informatico in dotazione all'organo di cui il poliziotto corrotto fa parte è un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, come precisato da un altro importante principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui *"Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduce su altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione propria; in tal caso l'accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., diventi la "longa manus" del promotore del disegno delittuoso - è in sé abusivo e integrativo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615 ter cod. pen., in quanto effettuato al di fuori dei compiti d'ufficio e preordinato all'adempimento dell'illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo."* (Cass., Sez. V, 19463/2010).

Va in ultimo precisato che per gli accessi abusivi ai sistemi informatici di Albano in concorso con PINI ai sensi degli artt. 110 e 615 ter c.p., contestati solo quali condotte poste in essere in attuazione del pactum sceleris concluso con PINI, procede la Procura distrettuale di Bologna, funzionalmente competente su tale fattispecie di reato.

Infine, un'ultima annotazione deve essere svolta con riferimento al ruolo dell'allora Questore BIGNARDI. Posto che il reato di corruzione si consuma anche solo con la promessa di utilità, non essendo necessario il suo ottenimento da parte del pubblico ufficiale corrotto, nel caso di specie il trasferimento veniva ottenuto grazie alla condotta di un terzo soggetto, la dott. ssa BIGNARDI, la quale, ignara ed estranea all'accordo corruttivo concluso tra PINI e ALBANO, assecondava e desiderata di PINI, disponendo il trasferimento del poliziotto alla DIGOS. Tuttavia, facendo applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui *"La condotta del terzo, compiuta successivamente alla conclusione dell'accordo corruttivo intercorso integralmente tra altri e che non implica la novazione del precedente patto e la realizzazione di un nuovo patto corruttivo, ma che attiene alla sola fase esecutiva dell'accordo, non modifica la struttura del patto già concluso, né consente di aggiungere all'unico patto pregresso un nuovo contraente postumo; essa può assumere al più rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato (a titolo esemplificativo, favoreggiamento reale"* (Cass., Sez. VI, 181125/2019), nel caso di specie nessun addebito può essere mosso all'allora Questore di Forlì-Cesena, nonostante il suo fattivo contributo inconsapevole offerto alla esecuzione del pactum sceleris.

4.2.4 L'asservimento della funzione pubblica del funzionario della Prefettura di Ravenna, COVATO Sergio, a favore di PINI Gianluca – capo 12)

Sintesi del fatto

Covato Sergio è funzionario della prefettura di Ravenna dal 2000 e risulta assegnato alla prima area di polizia amministrativa. Risulta dagli atti di indagine che il predetto asserviva la propria funzione pubblica agli interessi privati del Pini il quale gli prometteva quale utilità di trovare lavoro a sua figlia Linda presso la Banca di San Marino. In cambio il pubblico ufficiale agiva allo scopo di fare ottenere ad un amico del Pini, Enzo Pellizzari, il porto d'armi per difesa personale, e ciò in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Di seguito la sintesi della vicenda. Dopo che il Pellizzaro aveva inoltrato domanda alla prefettura di Forlì per il rilascio del porto d'armi, poiché la procedura pareva essersi arenata per le contrarie indicazioni fornite dal comando provinciale della Guardia di Finanza (in merito alla insussistenza degli elementi per il rilascio del porto d'armi) il Pini anzitutto interveniva direttamente.

Una prima volta esercitava un **intervento diretto sui vertici della Guardia di Finanza nel mese di ottobre 2018**. Venuto a sapere dei problemi per il rilascio del porto d'armi il Pini contattava il colonnello Mazzotti Alessandro, oggi capo di stato maggiore del comando regionale Lombardia della Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena. Nelle interlocuzioni il Pini rappresentava l'esigenza dell'amico Pellizzaro ed il Mazzotti si informava presso il colonnello Ugo Poggi, comandante provinciale Guardia di Finanza di Forlì Cesena.

Una seconda volta esercitava un **intervento diretto nei confronti del Prefetto di Forlì, Rocco De Marinis Fulvio**. Quest'ultimo confermava che la pratica relativa al rilascio del porto d'armi si sarebbe dovuta concludere con un rigetto poiché non esistevano le condizioni per il rilascio nei confronti del Pellizzaro, e ciò in relazione alle informazioni fornite dai carabinieri. Tanto che il procedimento una volta istruito era già stato esaminato dal viceprefetto Sirico, dirigente della prima area della prefettura di Forlì-Cesena, il quale aveva disposto un preavviso di rigetto. A dispetto di ciò il prefetto di Forlì Rocco De Marinis aveva deciso di concedere il porto d'armi, dando ad intendere tuttavia che ciò era avvenuto perché il Pini lo aveva chiamato facendogli l'esplicita richiesta di concessione. Emergeva dalle stesse dichiarazioni del prefetto che la sua decisione, discrezionale, di concessione del porto d'armi non sarebbe avvenuta se non ci fosse stato l'intervento del Pini.

Pellizzaro quindi ottenuto il porto d'armi aveva necessità di presentare una nuova istanza a seguito del suo trasferimento a Cervia, inoltrando nuova richiesta alla prefettura di Ravenna.

Anche in tale occasione il Pini reiterava nell'interesse dell'amico Pellizzaro le medesime richieste, da un lato contattando i pubblici ufficiali all'interno delle istituzioni romagnole per seguire l'iter del procedimento amministrativo, dall'altro lato **esercitando una pressione sul Prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, in modo indiretto tramite personaggi politici a lui vicini** (in tal caso si avvaleva della collaborazione di Munerato Emanuela ex parlamentare insieme a Pini nella 17ª legislatura 2013-2018).

Pellizzaro otteneva il rilascio dalla prefettura di Ravenna del porto d'armi l'8 gennaio 2020.

Tuttavia, come emergente dagli atti dell'indagine, anche in tal caso non sussistevano i presupposti per il rilascio del porto d'armi, avendo tanto il viceprefetto De Franco che il prefetto di Ravenna Caterino confermato che, se non vi fosse stato il rilascio del porto d'armi da parte della prefettura di Forlì loro non lo avrebbero rilasciato oppure avrebbero effettuato un approfondimento istruttorio. In particolare emergeva che per l'istanza di Pellizzaro il viceprefetto De Franco si era consultato con Covato per avere un conforto sulla decisione da prendere. Il prefetto Caterino riferiva che il porto d'armi era stato



rilasciato trattando la pratica come se si trattasse di un rinnovo e non di un primo rilascio, perché la situazione era immutata, per cui non erano stati fatti approfondimenti. Vi è da dire che il prefetto dava atto che le informazioni dei carabinieri non risultavano però coincidenti con quanto dichiarato dal Pellizzaro nella sua istanza. E al riguardo impiegata della prefettura, Cappelletti Franca, riferiva che se si fosse trattato di una prima concessione la prefettura di Ravenna non avrebbe rilasciato la licenza perché non c'erano gli estremi. Pur confermando il prefetto Caterino la segnalazione proveniente da Emanuela Munerato, riferiva che questa segnalazione aveva inciso solo sulla tempistica del procedimento, ma non sulla valutazione, che si era esclusivamente basata sul precedente rilascio della prefettura di Forlì.

Il coinvolgimento dell'indagato Covato nella presente vicenda avviene allorché egli viene messo in contatto per la prima volta con il Pini **16 novembre 2020**, data nella quale inizia la loro conoscenza e che viene favorita dal Pellizzaro proprio in relazione alla propria pratica di concessione del porto d'armi, per il quale già il Pini era stato interessato. **È in questo momento che si determina la promessa di Pini a Covato di reperire un posto di lavoro per la figlia Linda presso la Banca di San Marino.**

Come emergente dagli atti di indagine, l'esposizione cronologica delle conversazioni iniziate fra i due indagati proprio dal 16 novembre (prima di tale data i due indagati non si erano mai sentiti) e l'acquisizione dei documenti e dei messaggi nella disponibilità del Pini, consente di accertare che proprio il 16 novembre 2020 viene dagli stessi siglato un accordo per il quale, da un lato Covato avrebbe seguito la pratica relativa alla concessione del porto d'armi a favore del Pellizzaro cercando di supportare il suo accoglimento, dall'altro lato il Pini avrebbe promesso al Covato che avrebbe fatto assumere la figlia presso la Banca di San Marino (emblematico il fatto che proprio 16 novembre 2020 la figlia di Covato Linda inoltra sulla casella di posta del Pini il proprio curriculum vitae).

Conferma di tale accordo viene dai messaggi scambiati fra Pini e Covato nei giorni successivi in cui essi parlano esplicitamente del colloquio prenotato nell'interesse di Linda presso la Repubblica di San Marino, nonché dalle interlocuzioni fra Linda Covato con lo stesso Pini. In tali interlocuzioni il Pini rassicura Linda Covato che la figlia verrà chiamata da una banca di San Marino per un colloquio nei primi giorni del 2021. Emergono riscontri in ordine ai contatti fra Pini e il vicepresidente Rossini Emanuele della Banca agricola commerciale di San Marino (fra entrambi i soggetti intercorrono costanti interlocuzioni relative a rapporti commerciali o interessi economici comuni), presso la quale effettivamente viene svolto il colloquio di Linda (circostanza anche questa emergente dalle interlocuzioni fra gli indagati).

Nelle interlocuzioni che seguono fra Pini e Covato entrambi si danno reciproche conferme, da un lato sul fatto che la pratica Pellizzaro procede positivamente e dall'altro che il colloquio di lavoro di Linda verrà fissato, a riprova quindi dello scambio delle rispettive utilità.

Deve quindi convenirsi sul fatto che la promessa di una assunzione presso la banca sanmarinese, a prescindere dal fatto che essa sia poi andata a buon fine, rappresenta l'utilità di cui all'articolo 318 c.p., proporzionata alla condotta di Covato Sergio, il quale si presta ad asservire la propria funzione pubblica per gli interessi del Pini.

L'asservimento della funzione pubblica da parte del funzionario avviene in relazione alla pratica del rinnovo del porto d'armi nei confronti del Pellizzaro.

Infatti, proprio in concomitanza dell'appuntamento della figlia Linda presso la banca sanmarinese procurato dal Pini egli, sollecitato da quest'ultimo in merito alla domanda del Pellizzaro, aveva cura di agevolare l'iter per il rinnovo della licenza del porto d'arma facendo uso della propria funzione pubblica. A riprova dell'interessamento fittivo del Covato in ossequio all'accordo con il Pini è il fatto che il Covato, in relazione all'esigenza del Pellizzaro di vedersi rinnovato il porto d'armi che scadeva proprio il 9 gennaio 2021, riferiva al Pini che si era ancora in attesa dell'informazione del comando provinciale dei carabinieri - che lui stesso aveva fatto sollecitare - tranquillizzando il Pini sul fatto che comunque, anche in caso di ritardo, non ci si doveva preoccupare. Appare evidente quindi che Covato, oltre che essersi informato, aveva fornito al Pini notizie relative al procedimento e aveva personalmente

sollecitato il comando provinciale dei carabinieri perché la pratica venisse accelerata, proprio come era stato richiesto dal Pini in relazione alla prossima scadenza del 9 gennaio. Una volta acquisite le informazioni del comando provinciale dei carabinieri e una volta disposto il rinnovo della licenza del porto d'armi il Covato avvisava il Pini del buon esito della pratica, sostanzialmente fungendo da ponte comunicativo.

A riprova della insussistenza di ragioni che giustificassero il rilascio del porto d'armi vi è il fatto che il 28 marzo 2022 la prefettura di Ravenna revocava con decreto prefettizio il porto d'armi rilasciato a Pellizzaro, motivando la revoca in forza del fatto che il comando provinciale di Ravenna, nuovamente interpellato sul punto, ribadiva per l'ennesima volta che il Pellizzaro non era soggetto esposto a pericoli per la propria incolumità.

La dinamica di tale vicenda viene di seguito analiticamente esposta ripercorrendo gli atti dell'indagine di cui alla richiesta del pubblico ministero, pag. 741 e ss., cui si riporta per comodità illustrativa (la messaggistica cui è riferimento decorre dal 28.03.2018, per cui è utilizzabile avendo Pini già cessato il mandato parlamentare in data 22.03.2018).

L'indagine

Covato Sergio è funzionario della prefettura di Ravenna dal 2000 e risulta assegnato alla prima area di polizia amministrativa (MONTI Melissa e CAPPILLIETTI Franca: cfr. all. n. 538 della nota di P.G. del 07.12.2021). I rapporti fra Pini e Covato possono essere meglio illustrati considerando che Pini e Pellizzaro hanno rapporti di natura finanziaria commerciale, essendo entrambi soci nella Saints Group Srl e che il Pini aveva ricevuto dal secondo rilevanti somme di denaro con cadenza regolare in assenza di giustificazione (si richiamano gli esiti dell'indagine di cui a pagina 741 della richiesta del pubblico ministero).

Il Pellizzaro in data **19 maggio 2018** aveva inoltrato domanda alla prefettura di Forlì per il rilascio del porto d'armi per difesa personale giustificando la domanda perché soggetto esposto a situazioni di pericolo per la propria incolumità in quanto detentore di un rilevante patrimonio contante (all. n. 511 della nota di P.G. del 07.12.2021, pagg. 24-27 dell'all. n. 511 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tuttavia la procedura pareva essersi arenata per le contrarie indicazioni fornite dal comando provinciale della Guardia di Finanza (in merito alla insussistenza degli elementi per il rilascio del porto d'armi). Infatti, i carabinieri con missiva del **5 settembre 2018** avevano evidenziato la indisponibilità di oggettivi riscontri sulla florida condizione economica dell'istante e il fatto che quest'ultimo non aveva sporto denuncia o segnalazioni da cui emergessero situazione di pericolo per la propria incolumità, suggerendo di acquisire ulteriori informazioni tramite Guardia di Finanza per verificare quanto dichiarato dall'istante circa le cessioni di partecipazioni per complessivi 50 milioni di euro. La Guardia di Finanza riscontrava tale richiesta con missiva del **5 ottobre 2018** comunicando che *"non si evidenziano specifici elementi di esposizione a rischio incolumità se non quelli riconducibile a qualunque soggetto che denoti condizione di vita agiata"* (si richiama il testo delle comunicazioni del comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena e prefettura di Forlì di cui a pagina 742-743 della richiesta del pubblico ministero).

Essendo quindi evidente che il porto d'armi non sarebbe stato rilasciato il Pini interveniva direttamente.

In via preliminare il Pini contattava esponenti delle istituzioni (ALBANO Salvatore, CAMPANALE Domenico; si richiama il testo delle conversazioni dal **17 settembre al 25 ottobre 2018**, di cui a pag. 743 richiesta PM, in cui è evidente la pressione del Pini ai fini dell'ottenimento della licenza in favore del Pellizzaro).

Una prima volta PTNI esercitava un intervento diretto sui vertici della Guardia di Finanza il **19 ottobre 2018**. Venuto a sapere dei problemi per il rilascio del porto d'armi il Pini contattava il colonnello Mazziotti Alessandro, oggi capo di stato maggiore del comando regionale Lombardia della



Guardia di Finanza, all'epoca dei fatti comandante provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena. Nelle interlocuzioni il Pini rappresentava l'esigenza dell'amico Pellizzaro ed il Mazziotti si informava presso il colonnello Ugo Poggi comandante provinciale Guardia di Finanza di Forlì-Cesena. Nel messaggio inviato da PINI a MAZZIOTTI scriveva *"Enzo Pellizzaro 6/11/71"* (all. n. 513 della nota di P.G. del 07.12.2021). Risultavano inoltre successivi contatti fra i due nei quali il primo manifestava il proprio disappunto nei confronti del secondo, in quanto si apprendeva da ALBANO che la Prefettura era orientata ad emettere un preavviso di diniego, non avendo la Guardia di Finanza fornito i riscontri sperati in punto di condizioni economico-patrimoniale del PELLIZZARO, per cui il Pini chiedeva al suo interlocutore di essere messo in contatto con gli attuali vertici provinciali della Guardia di Finanza (questo il resto del messaggio del Mazziotti su WhatsApp a Pini *"Ciao Mi ha chiesto tuo numero il col Ugo Poggi comandante provinciale gdf Forlì-Cesena. Non mi ha detto perché ma credo sia legata alla richiesta porto armi. In ogni caso gli ho dato tuoi riferimenti. Ciao e buona giornata"*); Pini rispondeva: *"Perfetto. Grazie mille e buon lavoro!"*; alle ore 12,08 della stessa giornata veniva registrato un tentativo di chiamata da parte del Coll. Ugo POGGI verso l'utenza di PINI. Si richiamano gli elementi evidenziati a pagina 743 e 744 della richiesta del pubblico ministero).

Una seconda volta PINI esercitava un intervento diretto nei confronti del prefetto di Forlì **Rocco De Marinis Fulvio**. Quest'ultimo confermava che la pratica relativa al rilascio del porto d'armi si sarebbe dovuta concludere con un rigetto poiché non esistevano le condizioni per il rilascio nei confronti del Pellizzaro, e ciò in relazione alle informazioni fornite dai carabinieri. Tanto che il procedimento, una volta istruito, era già stato esaminato dal viceprefetto Sirico, dirigente della prima area della prefettura di Forlì-Cesena, il quale aveva disposto un preavviso di rigetto. A dispetto di ciò il prefetto di Forlì Rocco De Marinis aveva deciso di concedere il porto d'armi specificando tuttavia che ciò era avvenuto perché il Pini lo aveva chiamato facendogli l'esplicita richiesta di concessione del porto d'armi. L'emergera dalle stesse dichiarazioni del prefetto che la sua decisione, discrezionale, di concessione del porto d'armi non sarebbe avvenuta se non ci fosse stato l'intervento del Pini. Questi gli elementi dell'indagine.

In data 27 ottobre 2018 ALBANO scriveva a PINI *"Da iter, se il prefetto o chi per lui, non interviene per interessarsi alla pratica di enzo, parte il preavviso (come detto, non prima di mercoledì ...) che non è un diniego ma comporta una tempistica più lunga sulla quale poi dobbiamo ulteriormente motivare alcuni punti già citati nella richiesta ... in sostanza enzo riceverebbe questo avviso a casa n con mail, verso la fine di novembre: a questo punto speriamo che questo non accada perché vorrebbe dire che è andato tutto bene."* Dopo aver PINI chiesto di conoscere il nominativo del funzionario che stava trattando la pratica, ALBANO così gli rispondeva: *"Colui che la gestisce si chiama Campanale ma lui non ha potere in quanto si attiene a ciò che hanno dichiarato carabinieri e gdf, perché è il prefetto od il suo vicario che firmerebbero la pratica ... diciamo che il funzionario è un tramite ..."*, precisando subito dopo *"Purtroppo da quello che ho capito non sono stati "limpidi" i colleghi della gdf che magari potevano aggiungere qualcosa in più alla solita frase che "vive in agiate condizioni economiche ma non più di altre situazioni"...In sostanza sono stati molto sul vago ..."*.

Compreso che l'istanza era carente del requisito essenziale dello stato di necessità della difesa personale che giustificasse il porto di un'arma corta, PINI contattava il Prefetto di Forlì con sms del 27 ottobre 2018 da PINI ad ALBANO in cui così scriveva *"Ok. Ieri telefonata molto dura con il prefetto. In sostanza gli ho detto che se succede qualcosa ad Enzo lo ritengo personalmente responsabile. Fammi sapere come evolve che se qualcosa non quadra informo il Viminale della pratica"* (talí circostanze trovano riscontro nei tabulati telefonici dell'utenza in uso a PINI dalla quale risulta che in data 26 ottobre 2018 vi intercorrevano tre telefonate tra PINI e un interno della Prefettura, non identificabile, perché smistato dal centralino. Si richiamano i numeri e le durate delle conversazioni indicate a pagina 745 della richiesta del pubblico ministero).

L'identificazione dell'interlocutore di PINI, all'interno della Prefettura, avveniva proprio tramite le sommarie informazioni rese dall'allora Prefetto di Forlì-Cesena, ROCCO DE MARINIS, il quale così riferiva *"Ho conosciuto l'onorevole Pini Gianluca, l'ho incontrato anche in un'occasione, qualche volta mi ha anche chiamato e ci siamo sentiti al telefono un paio di volte. Pini mi ha contattato sull'utenza fissa della Prefettura, ma non escludo che possa avermi chiamato anche sul mio cellulare...Mi chiedete se Pini mi abbia mai chiamato per un porto*

d'armi a favore di Pellizzaro Enzy. Questo nome non mi dice niente, ma sicuramente Pini mi chiamò una volta per chiedermi qualcosa che, molto probabilmente, era proprio il rilascio del porto d'armi a favore di Pellizzaro, perché fu l'unica cosa che mi chiese, non avendo avanzato, da quello che io ricordo, altre richieste di altra natura" (all. n. 514 della nota di P.G. del 07.12.2021). Quindi, PINI aveva parlato proprio con il Prefetto ROCCO DE MARTINIS al fine di far ottenere al suo amico PELLIZZARO il porto d'armi la cui istanza, con ogni evenienza, sarebbe stata rigettata.

L'imminente diniego dell'istanza, preannunciato da ALBANO a PINI via whatsapp, trovava riscontro nella documentazione acquisita presso la Prefettura di Forlì-Cesena, dalla quale si rileva una missiva con oggetto "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990".

Gli appunti vergati a mano consentono di comprendere che già il 15 ottobre 2018 si era deciso di rigettare l'istanza ("15/10 rigetto dell'istanza", foglio contrassegnato dal prog. n.4 di 37 dell'all. n. 511 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Effettivamente il 30 ottobre 2018 funzionario della prefettura ("AF") predisponiva la comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza indicando il viceprefetto SIRICO come dirigente che l'avrebbe adottato (questo parte del contenuto dell'atto: "non sono emersi elementi da cui desumere un'effettiva esposizione a rischio dell'incolumità della S.V. ed il conseguente dimostrato bisogno di andare armato di cui all'art. 12 del T.U.P.S. e, pertanto, non sembrano sussistere allo stato attuale le condizioni per il rilascio del titolo di polizia di cui trattasi...").

Veniva tuttavia aggiunta a mano la frase "13/11 c.to con Prefetto. Concedere porto d'arma" con sotto la firma autografa del Viceprefetto SIRICO (foglio contrassegnato dal prog. n.4 di 37 dell'all. n. 511 della nota di P.G. del 07.12.2021), come se il viceprefetto avesse voluto mantenere la sua divergente valutazione rispetto a quello del prefetto.


Si richiamano gli elementi di cui a pagina 746 della richiesta del pubblico ministero.

Appare quindi che mentre il viceprefetto aveva escluso i presupposti per il rilascio del porto d'arma il prefetto si determinava discrezionalmente a concedere il titolo.

Il Viceprefetto SIRICO sentito sul punto così riferiva "Riconosco come mie le attestazioni che mi mostrate. Sono state effettivamente scritte e siglate da me" (all. n. 515 della nota di P.G. del 07.12.2021); in merito alla scritta da lui redatta "rigetto dell'istanza", così precisava "Comunico l'esito dell'istruttoria e che, a mio avviso, si debba procedere ad un rigetto. Lo annoto al fascicolo così il mio collaboratore, dopo averne percepito il contenuto, può procedere conformemente a quanto da me deciso. In questo caso, preparare il preavviso di rigetto"; in relazione all'attestazione "13/11 Conferito con Prefetto - concedere porto d'arma" egli riferiva "Significa che, dopo averne parlato, il Prefetto era di diverso avviso; specifico che poteva capitare di esprimere valutazioni divergenti alla luce di informazioni non univoche sullo stesso caso. La valutazione non era, infatti, ancorata a criteri rigidi, è ampiamente discrezionale e può condurre ad esiti differenti"; precisava poi che potevano esserci differenti accenti valutazioni nell'ambito della discrezionalità "in linea di massima, presumevo che il Prefetto fosse concorde con me nel non rilasciare il porto d'arma ed è per questo che avevo già fatto preparare il preavviso di rigetto".

La signora Anna FOSCHI in merito all'iter procedurale affermava "Si, me ne sono occupata...ho predisposto la comunicazione dai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in seguito alla determinazione iniziale del dott. Sirico che era quella di denegare il titolo. Sul foglio c'è "AF" e la sigla del dott. Campanale" (all. n. 516 della nota di P.G. del 07.12.2021); confermando l'apparente contraddittorietà delle due decisioni la stessa funzionaria riferiva: "Probabilmente perché in seguito al colloquio con il Prefetto c'è stata una differente valutazione, anche perché non sono stati acquisiti ulteriori elementi dall'istruttoria"; e con riferimento alle pressioni provenienti dall'esterno le confermava decisamente: "Credo che sia stato probabile, però non ne sono certa. Il rilascio del porto d'arma a PELLIZZARO mi ha sorpreso perché dall'esame dell'istruttoria non c'erano situazioni tali per una prospettiva di rilascio...Sì, quando ho saputo del rilascio, ho espresso le mie perplessità al dott. Campanale. Non ricordo cosa lui mi avesse risposto né sono a conoscenza se lui ne avesse parlato con il dirigente, dott. Sirico".

Che vi fossero state pressioni da parte del Pini veniva confermato dal Prefetto ROCCO DE MARTINIS: "... Tuttavia, sono io il Prefetto con cui Sirico conferì in data 13 novembre 2018 per rilasciare il porto d'armi a Pellizzaro... il porto d'armi a Pellizzaro venne rilasciato dal dott. Truppi ... Non ricordo, ma non posso



escludere, che l'onorevole Pini possa avermi chiesto di concedere il porto d'arma a Pellizzaro; anzi, sicuramente, poiché, come ho già detto, Pini mi aveva avanzato una sola richiesta, credo che quello che mi chiese in una telefonata fosse proprio il rilascio di questo porto d'armi. Non ricordo di preciso la conversazione, ma credo che durante questa Pini mi rappresentò molto probabilmente che Pellizzaro era un imprenditore con molta disponibilità economica e mi chiedeva di rilasciare il porto d'arma. Visionando adesso il fascicolo di Pellizzaro posso dire che il porto d'arma a Pellizzaro, in base alle informazioni fornite dai Carabinieri, non avrebbe potuto essere dato; tuttavia, poiché quelle informazioni non erano vincolanti, avendo il Prefetto un potere discrezionale, posso dire che molto probabilmente mi determinai ad avallare il rilascio del porto d'armi, in difformità da quanto detto dai Carabinieri, perché ci fu l'intervento di Pini, senza il quale questo porto d'arma non l'avrei rilasciato" (all. n. 514 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Poiché TRUPPI Michele aveva rilasciato il porto d'armi, sentito al riguardo precisava tuttavia che non vi erano i presupposti per il suo rilascio (all. n.519 della nota di P.G. del 07.12.2021) così dichiarava "Non ricordo proprio. Ho visto che mi è stato sottoposto per la firma il provvedimento, credo dal dott. Campanale; ho letto il provvedimento per come era stato predisposto, ho letto che ci sono i requisiti essenziali minimi, le informazioni delle forze di polizia, ho visto che c'era la sigla del dott. Campanale ed ho firmato. Nel provvedimento si dava atto di una serie di passaggi ed io ho semplicemente formalizzato una valutazione già raggiunta dal mio predecessore e dal Prefetto. Non ricordo di aver visto il fascicolo...In effetti sul punto il provvedimento non è aderente a quanto comunicato dai Carabinieri; sarebbe stato più opportuno distinguere la parte meramente informativa da quella valutativa; quando ho firmato il provvedimento non avevo letto le informazioni dei Carabinieri, non avendo visto il fascicolo. Se avessi letto il fascicolo non avrei affatto utilizzato questa formulazione...Il provvedimento di rilascio del porto d'arma è stato predisposto dalla sig.ra Foschi, il dott. Campanale mi ha portato fisicamente il provvedimento già predisposto su indicazione del Prefetto o del dott. Sirico; io non ho visto né consultato il fascicolo e non conosco gli esiti dell'istruttoria se non per come era stata riportata nel provvedimento; se avessi avuto modo di guardare il fascicolo, considerato quanto emerso dall'istruttoria, non avrei rilasciato il porto d'armi perché, sulla base delle informazioni rese dai Carabinieri e che ho consultato solo in occasione dell'accesso che avete fatto in Prefettura il 28 luglio u.s., non c'erano gli elementi per il rilascio del porto d'arma."

Si richiamano a completamento gli elementi di indagine diffusamente esposti da pagina 747 seguenti della richiesta del PM, anche pag. 749 e 750 in riferimento ai coevi contatti PINI / ALBANO / CAMPANALE / DE MARINIS, dal 14 novembre all'11 dicembre 2018, relativi alle pressioni del primo per l'ottenimento della licenza.

Può evincersi conclusivamente che il porto d'armi era rilasciato solo a causa delle pressioni esercitate dal Pini sul prefetto ROCCO DE MARINIS, pur in assenza dei requisiti come esposto tanto dai carabinieri quanto dalla Guardia di Finanza che avevano rilevato la difformità rispetto alle dichiarazioni rese dall'istante Pellizzaro.

Pini, inoltre, si attivava ulteriormente. Pellizzaro, trasferendo la sua residenza a Cervia nell'anno 2019 doveva presentare una nuova domanda di rilascio di porto d'armi per difesa personale, questa volta alla Prefettura di Ravenna, territorialmente competente. Pini non mancava anche in tal caso di contattare i pubblici ufficiali per monitorare l'iter della pratica. Si richiamano le conversazioni indicate a pagina 750 e ss. della richiesta del pubblico ministero, intervenute dal 7 ottobre al 17 dicembre 2019 fra il PINI e il sostituto commissario FIORENTINO Enzo presso la Digos, fra quest'ultimo e il viceprefetto DI FRANCO Nazzareno, con il coinvolgimento dello stesso COVATO e del PELLIZZARO.

Pini ancora esercitava pressioni indirette sul prefetto di Ravenna. Si richiamano le conversazioni indicate a pagina 751 e ss. della richiesta del pubblico ministero intercorse fra PINI, MUNTERATO Emanuela - ex senatrice insieme a Pini nella 17ª legislatura nel periodo 2013-2018, cessata nel marzo 2018 - , CATERRINO, e gli ulteriori contatti dell'indagato con PELLIZZARO, dal cui contenuto si

evinces chiaramente il tentativo di influire sull'iter del procedimento. In particolare, la MUNERATO era richiesta dal PINI di interessarsi direttamente con CATERINO affinché quest'ultimo firmasse il rinnovo della licenza d'armi.

Per effetto di tali iniziative la licenza di porto d'armi veniva rilasciata a favore di PELLIZZARO Enzo dalla Prefettura di Ravenna in data **8 gennaio 2020**.

A pagina 752 seguenti della richiesta del pubblico ministero si esamina la sequenza cronologica degli avvenimenti che dà contezza del fatto che senza l'intervento del Pini il rilascio non sarebbe verosimilmente avvenuto.

Infatti (all. n. 540 della nota di P.G. del 07.12.2021) in data **5 novembre 2019** veniva depositata presso la Prefettura di Ravenna l'istanza di rilascio di porto di pistola di PELLIZZARO Enzo.

In data **12 novembre 2019** la prefettura di Ravenna chiedeva le informazioni rituali al comando provinciale dei carabinieri di Ravenna.

In data **14 novembre 2019** veniva inviata al Pellizzaro la comunicazione di avvio del procedimento (il viceprefetto DE FRANCO e l'impiegata CAPPELLUCCI confermavano che la pratica era stata impostata da quest'ultima (all. n. 538 della nota di P.G. del 07.12.2021, all. n. 536 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il **4 dicembre 2019** arrivavano alla prefettura di Ravenna le informazioni dei carabinieri.

Tra il **13 e 19 dicembre 2019** PINI aveva contatti con l'ex senatrice MUNERATO, la quale a sua volta contattava il prefetto CATERINO proprio allo scopo di consentire il rilascio della licenza del porto d'armi in favore del Pellizzaro (all. n. 541 della nota di P.G. del 07.12.2021; fra i passaggi più significativi: in data 13.12.2019 PINI: "Che rapporti hai con il prefetto che da Rovigo è arrivato a Ravenna?"; MUNERATO: "Abbastanza buono" e "Intendi Caterino" (riferendosi a Enrico CATERINO, all'epoca Prefetto di Ravenna); PINI: "Deve firmare il rinnovo della licenza del porto d'armi per difesa al mio socio ... gli scade oggi e dopo due mesi che ha chiesto il rinnovo, non gli hanno risposto. La pratica è sul suo tavolo ..." e "Puoi fargli una telefonata o è un problema?"; MUNERATO: "Lo faccio volentieri.... Dimmi o vuoi che ti chiami". in data 19.12.2019, l'ex Senatrice Emanuela MUNERATO inoltrava a PINI il messaggio a lei inviato poco prima dal Prefetto CATERINO "Ciao Emanuela. Vista pratica. Si risolverà entro questa settimana. Un abbraccio". Nella serata PINI aggiornava PELLIZZARO così dicendogli "Domani il prefetto dovrebbe firmare").

Sul foglio riportante le informazioni fornite dai Carabinieri sul conto di PELLIZZARO (foglio n.26 della documentazione acquisita presso la Prefettura di Ravenna) compaiono due annotazioni manoscritte dal Viceprefetto DE FRANCO Nazzareno, da lui riconosciute: l'annotazione "4/12/19 Sergio parliamone", poi modificata in "4/12/19 Sergio parla(TO)", indica che in data **4 dicembre 2019** il Viceprefetto DE FRANCO Nazzareno aveva chiesto al funzionario COVATO Sergio di parlare dell'istanza di PELLIZZARO alla luce delle informazioni pervenute dai Carabinieri, modificando la parola "parliamone" in "parlato", dopo che nella stessa giornata i due avevano avuto modo di confrontarsi; l'annotazione "19/12/19 si rilasci conf.to con il Sig. Prefetto" indica che il Viceprefetto DE FRANCO aveva conferito con il Prefetto di Ravenna CATERINO Enrico, il quale aveva disposto il rilascio della licenza a favore di PELLIZZARO.

In data **20 dicembre 2019** veniva chiesto al Pellizzaro di integrare l'istanza.

In data **8 gennaio 2020** il prefetto di Ravenna firma il decreto per il rilascio della licenza (foglio 39 del fascicolo acquisito: "viste le informazioni rese dall'organo di polizia e gli atti d'ufficio, dai quali non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto").

Emblematiche sono le dichiarazioni rilasciate al riguardo dalle quali emerge che ci si era determinati al rilascio in assenza di modifiche alle condizioni già oggetto di valutazione da parte della prefettura di Forlì, e ciò in un contesto in cui più stringenti erano le condizioni ai fini del rilascio, emergendo che in assenza di tali iniziative di monitoraggio e di pressione probabilmente la licenza non sarebbe stata rilasciata.

Così commentava il viceprefetto DE FRANCO: *Voglio precisare che se non ci fosse stato il rilascio del porto d'armi da parte della Prefettura di Forlì noi non lo avremmo rilasciato oppure, come solitamente facciamo per evitare ricorsi, avremmo effettuato un approfondimento coinvolgendo*

nuovamente le forze dell'ordine, comunicando anche l'avvio del procedimento di diniego (al fine di consentirgli di presentare delle memorie difensive. all. n. 539 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il Prefetto CATERINO così dichiarava "In relazione al rilascio di porto d'arma a favore di Pellizzaro Enzo, non ha ricordi particolari. La pratica è stata gestita come tutte le altre. Abbiamo fatto una nostra istruttoria e abbiamo visto che aveva già una licenza rilasciata dalla Prefettura di Forlì ed abbiamo ritenuto che potesse essere rilasciato il porto d'arma. Non abbiamo approfondito con accertamenti bancari perché avevamo visto che Pellizzaro aveva già il permesso di porto rilasciato dalla Prefettura di Forlì e quindi l'abbiamo trattato l'istanza come se fosse un rinnovo e non un primo rilascio, poiché non era mutata la situazione. Per tale ragione non abbiamo ritenuto di fare approfondimenti" La segnalazione della Munerato ha inciso solo sulla tempistica del rilascio del porto d'arma, ma non ha inciso sulle valutazioni che hanno determinato il rilascio della licenza che, come ho già detto, si è basata essenzialmente sul fatto che la Prefettura di Forlì, l'anno precedente, l'aveva già rilasciato. Se non ci fossero state le condizioni non avrei rilasciato il titolo anche in presenza della segnalazione della Munerato ... Quando si trattò di esaminare la pratica per il rilascio del porto d'arma a favore di Pellizzaro, il viceprefetto De Franco venne da me a parlarne, ma non ricordo se si discusse sulla necessità di fare ulteriori accertamenti. De Franco portò con sé il fascicolo di Pellizzaro, lo vedemmo insieme e poi lui se lo riprese con sé....In definitiva, poiché Pellizzaro era già titolare di porto d'arma rilasciato dalla Prefettura di Forlì e non essendo cambiata la situazione del soggetto, per non incorrere in eventuali ricorsi, tenuto conto della giurisprudenza in merito, abbiamo ritenuto di rilasciare la licenza, anche se le informazioni dei carabinieri non erano del tutto coincidenti con quelle dichiarate da Pellizzaro nella sua istanza (all. n. 542 della nota di P.G. del 07.12.2021).

L'impiegata della Prefettura, CAPPELLIETTI Franca, dichiarava "In base alla mia esperienza posso dire che ci sono state le condizioni per rilasciare la licenza al sig. Pellizzaro perché la sua istanza era supportata da un rilascio già fatto l'anno precedente dalla Prefettura di Forlì. Posso dire che se fosse stata una prima concessione del titolo, la Prefettura di Ravenna, secondo la mia esperienza, non avrebbe rilasciato la licenza perché non c'erano gli estremi per rilasciarla, in quanto dalle informazioni dei Carabinieri non risultano situazioni di pericolo denunciate e poi leggo che c'è un reddito di circa tremila e cinquecento euro" (all. n. 538 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Sull'assenza delle condizioni per il rilascio della licenza riferiva il Viceprefetto DE FRANCO: "In relazione al porto d'armi rilasciato a favore di Pellizzaro, dopo aver ricevuto l'ordine di esibizione da parte vostra, ho conferito con il Prefetto il quale ha ritenuto opportuno avviare il procedimento di revoca del porto d'armi e di divieto di detenzione armi" (all. n. 539 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Sempre il Viceprefetto DE FRANCO rappresentava il maggiore rigore con cui il Ministero dell'Interno invitava le Prefetture a valutarne il rilascio (all. n. 539 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Scaduta, dunque, anche questa licenza rilasciata dalla Prefettura di Ravenna, PELLIZZARO si era accinto a presentare presso tale ente la domanda di rinnovo. Ed è in questa vicenda amministrativa che si consumava il pactum sceleris tra PINI e COVATO Sergio.

a) L'utilità promessa da PINI a COVATO Sergio in relazione all'asservimento della sua funzione pubblica agli interessi di PINI: un posto di lavoro per la figlia di COVATO presso una banca sanmarinese.

Sulla vicenda si richiamano integralmente gli elementi di indagine indicati nella richiesta del PM a pag. 756 e ss.

Quando PELLIZZARO presentava la richiesta di rinnovo della licenza presso la Prefettura di Ravenna in data **19 ottobre 2020**, indicando le stesse motivazioni che aveva posto a fondamento della richiesta di concessione della licenza nel 2019 (foglio 44 del fascicolo N.4431/20 acquisito presso la Prefettura di Ravenna: all. n. 540 della nota di P.G. del 07.12.2021), la Prefettura di Ravenna, con missiva prot. 0071484 del 26 ottobre 2020, redatta dall'impiegata CAPPELLIETTI Franca e firmata dal Viceprefetto

DE FRANCO, richiedeva le necessarie informazioni al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna (foglio 45 del fascicolo acquisito).

Allo scadere della licenza, non avendo ottenuto dalla Prefettura di Ravenna alcuna comunicazione, PELLIZZARO cominciava a sollecitare il suo amico PINI, affinché, grazie alle sue conoscenze, potesse ottenere informazioni e, soprattutto, ottenere il rinnovo. Il **16 novembre 2020** PELLIZZARO scriveva un messaggio al PINI: *"Covato chiede se lo puoi chiamare"*. Si comprende da tale messaggio che il Pini non conosceva il Covato, che entrambi non avevano disponibilità dei rispettivi numeri di telefono e che unico motivo per il quale comunicavano era l'interessamento per il rilascio della licenza. I contatti telefonici confermano che prima del 16 novembre i due indagati non avevano avuto nessun rapporto. D'altro canto non sono emersi neppure rapporti pregressi fra Pellizzaro e Covato, apparendo che essi si contattino solo per la questione della licenza. Risulta dal traffico telefonico che il Pini chiamava Covato alla sua utenza cellulare, conversando per 138 secondi, ed emergeva che al termine della chiamata PINI scriveva al suo amico PELLIZZARO *"fatto"*, riferendosi ovviamente all'avvenuta telefonata effettuata a COVATO.

In tale momento può ritenersi consumato **Paccordo corruttivo** tra il funzionario della Prefettura di Ravenna, COVATO Sergio, e l'imprenditore PINI Gianluca, avente ad oggetto, da un lato, **l'asservimento della funzione pubblica da parte del pubblico ufficiale agli interessi di PINI e, dall'altro, la promessa di una utilità da parte di PINI a favore di COVATO**, consistita nella prospettata possibilità per la figlia di COVATO, Linda, di essere assunta presso la Banca di San Marino.

Infatti da quel momento si registra una intensa corrispondenza whatsapp tra PINI e il funzionario COVATO Sergio (all. n.543 della nota di P.G. del 07.12.2021). Alle ore 12:04 del **16 novembre 2020** PINI scriveva a Sergio COVATO un messaggio contenente il proprio indirizzo email: *gianluicapini@me.com*". Tra le email rinvenute nel computer di PINI ve ne è una, pervenuta all'indirizzo di posta elettronica di PINI alle ore 18:17 del 16.11.2020 dall'email *lindacovato@gmail.com* di Linda COVATO (figlia dello stesso funzionario della Prefettura di Ravenna), con oggetto *"CV Linda Covato"* e con allegato un file PDF titolato *"C.v. europeo.linda.pdf"* contenente il curriculum vitae di Linda COVATO (all. n. 544 della nota di P.G. del 07.12.2021). Lo scopo dell'invio di tale e-mail si apprendeva dalla messaggistica successiva intercorsa tra PINI e COVATO Sergio e, poi, tra PINI e COVATO Linda, da cui emerge chiaramente che PINI aveva girato il curriculum di quest'ultima ad alcuni dirigenti della B.A.C. di San Marino.

Qualche giorno dopo, in data **22 novembre 2020** PINI Gianluca e COVATO Sergio si scambiavano alcuni eloquenti messaggi: PINI: *"Scusa l'ora... Domattina alle 11 ho un impegno a San Marino. Tua figlia sulle 11.30 potrebbe essere libera per un colloquio a Dogana?"*, riferendosi al fatto che PINI aveva organizzato un colloquio di lavoro a favore di Linda COVATO presso la Repubblica di San Marino in località Dogana. COVATO: *"Glielo chiedo, anche se avevo sentito che doveva andare a Rimini, ti aggiorno subito"*. PINI: *"OK, anche a Rimini può andare"*.

Dopo aver ricevuto questo messaggio, COVATO Sergio contattava la figlia COVATO Lidia e, al termine della conversazione, scriveva a PINI il messaggio: *"Se mi dai il permesso io ti farei chiamare così concordate direttamente le modalità"*, a cui seguiva la pronta risposta di PINI *"Ma certamente"*.

Dopo appena due minuti, Linda COVATO telefonava a PINI Gianluca con il quale colloquiava per 168 secondi, con ogni probabilità, proprio in relazione al colloquio di lavoro che PINI le stava procurando. Conclusa la telefonata, i due continuavano la conversazione con uno scambio di messaggi sulla piattaforma whatsapp (all. n. 545 della nota di P.G. del 07.12.2021) nei seguenti termini: Linda COVATO: *"Buonasera, sono Linda Covato. Riesco a essere a dogana alle 10. Mi faccia sapere dove ci vediamo. La ringrazio e buona serata"*; PINI: *"Perfetto. Dogana ore 10 bar a fianco BAC appena passato il confine (fronte benzinaio)"*; Linda COVATO: *"Benissimo, grazie e a domani"*.

L'indomani mattina, come concordato, i due si incontravano a Dogana a San Marino, come risulta dalla messaggistica tra i due e dall'esame delle celle agganciate dalle rispettive utenze (si richiamano i dati dei tabulati telefonici circa l'aggancio delle celle di cui a pagina 758 della richiesta del pubblico ministero).



I contatti tra COVATO Linda e PINI Gianluca riprendevano qualche settimana dopo, precisamente in data **5 gennaio 2021**, sempre in merito alla fissazione di un colloquio di lavoro in banca a San Marino, promesso da PINI al di lei padre. I due così si scrivevano: PINI: *"Buongiorno e buon 2021. Non mi sono dimenticata di Lei. Lunedì prossimo dovrebbero chiamarla dalla BAC di San Marino per un colloquio, mi faccia sapere dopo che l'hanno contattata. Buona giornata. GP"*; Linda COVATO: *"Grazie mille per l'interessamento davvero! Buon 2021!"*.

Il promesso colloquio di lavoro veniva fatto oggetto, alcuni giorni dopo, di un'altra conversazione tra il di lei padre, COVATO Sergio, e PINI sulla piattaforma whatsapp; nello specifico, in data **21 gennaio 2021**, nella mattinata, i due così si scrivevano: Sergio COVATO: *"Avvisato Pellizzaro che può già preparare documenti mancanti per suo rinnovo"*; PINI: *"Ottimo... io sto aspettando che BAC fissi colloquio. Doveva farlo già 10 gg fa la il mio contatto ha beccato il COVID..."*. Sergio COVATO: *"Anche mia figlia è a casa in quarantena quindi non tutti i mali vengono per nuocere e grazie aspetto nuove info allora"*; PINI: *"Tu come stai?"*; Sergio COVATO: *"In proprio ieri ho fatto uno dei miei periodici controlli di follow up ed è andato bene"*; PINI: *"Bene, ottima notizia. Appena ci danno la multa vieni a mangiare qualcosa in uno dei miei ristoranti a Forlì che facciamo di chiacchiere... buona giornata!"*; Sergio COVATO: *"Alla grande e"*.

PINI e COVATO Sergio tornavano a sentirsi successivamente in data **16 febbraio 2021** inviandosi alcuni messaggi: PINI: *"Ciao. Sono a Ravenna in centro per lavoro, se hai tempo per un caffè tra mezz'ora sono libero"*; Sergio COVATO: *"Ciao io oggi sono a casa in Smart working e sto aspettando il tecnico tim per per la linea internet"*; PINI: *"Ah... ok! Alla prossima allora"*; Sergio COVATO: *"Ok, per info mia figlia adesso da alcune settimane è negativa"*, evidentemente per ricordargli della promessa di colloquio di lavoro per la figlia Linda; PINI: *"Bene. Oggi la chiamo"*; Sergio COVATO: *"Se ripassi da Ravenna ci sentiamo oppure mi sposto io se necessario e"*; PINI: *"Passo presto..."*.

Al fine di dimostrare la serietà della promessa di utilità fatta al pubblico ufficiale, per ricompensarlo dell'asservimento della sua funzione pubblica a favore degli interessi di PINI e, in particolar modo, del suo amico PELLIZZARO Enzo, gli scriveva nuovamente in merito al colloquio presso la B.A.C. di San Marino in data **2 marzo 2021**, così dialogando: PINI: *"Buongiorno... ieri ho sentito il Presidente di BAC. L'entro la settimana chiamano tua figlia x colloquio"*; Sergio COVATO: *"Grazie Gianluca e Bac sta per?"*; PINI: *"Banca Agricola Commerciale. La banca più importante di San Marino. E' anche la più seria e solida."*; Sergio COVATO: *"Perdonami ma con tutti questi acronimi, ci si perde Ancora grazie e"*.

In effetti, il giorno precedente, cioè **11 marzo 2021**, PINI aveva ricevuto una telefonata dal Vicepresidente della Banca Agricola Commerciale di San Marino, ROSSINI Emanuele, dopo avergli inviato il seguente messaggio *"Ciao Emanuele... quando hai 2 minuti puoi chiamarmi? Grazie mille"* ed aver ottenuto dal Vicepresidente ROSSINI la seguente risposta *"Ciao Gianluca, ti chiamo più tardi. finisco una riunione"*. (all. n. 548 della nota di P.G. del 07.12.2021). PINI Gianluca intratteneva da diversi anni rapporti consolidati e proficui con la Banca Agricola Commerciale di San Marino, presso la quale egli ed il padre avevano posizioni di credito/debito aperte da anni. Infatti, come emerge dalla messaggistica intercorsa tra ROSSINI e PINI nell'arco temporale compreso tra il 2018 ed i primi mesi del 2021, non solo il padre di PINI era cliente della citata banca, ma i due avevano rapporti commerciali/interessi economici in comune. Inoltre, dall'esame dei tabulati telefonici dell'utenza in uso a PINI e dalla lettura della messaggistica risulta che costui aveva un consolidato rapporto di conoscenza anche con un altro importante dirigente della Banca Agricola Commerciale di San Marino, Dario MANCINI, nominato nell'agosto 2019 Direttore Generale di tale istituto di credito e successivamente trasferitosi alla Banca Valconca. Con lui PINI si era sentito anche poco prima e poco dopo che la figlia di COVATO, Linda, aveva inviato il proprio curriculum vitae a PINI, affinché questo lo inoltrasse alla Dirigenza della B.A.C. di San Marino (si richiamano i contatti emergenti dalle indagini di cui a pagina 760 nella richiesta del pubblico ministero).

Orbene, da quanto sopra può ritenersi che la promessa di un'assunzione presso un istituto di credito, indipendentemente dal fatto che si sia poi concretizzata o meno, rappresenta certamente l'utilità di cui all'art. 318 c.p., la quale risulta anche proporzionata alla condotta del pubblico ufficiale, COVATO Sergio. Essa diviene penalmente rilevante se e nella misura in cui è causalmente collegata all'asservimento della funzione pubblica da parte di COVATO Sergio a favore degli interessi privati di PINI. Certamente, tale utilità non è frutto di un sentimento di amicizia tra PINI e COVATO, con il quale, prima del novembre 2020 PINI non aveva mai avuto alcun rapporto diretto. L'assenza di un pregresso rapporto amicale o anche solo di buona conoscenza tra i due consente di escludere che la promessa di assunzione a favore della figlia del pubblico funzionario della Prefettura di Ravenna fosse fatta da PINI per ragioni diverse dal volere pagare l'asservimento della sua funzione che avrebbe ricevuto da COVATO.

b) L'asservimento della funzione pubblica da parte di COVATO Sergio a favore degli interessi privati di PINI e la correlazione causale tra questa e la promessa di utilità.


L'asservimento della funzione pubblica da parte di COVATO a favore di PINI in relazione alla pratica di rinnovo di porto d'armi nei confronti di PELLIZZARO Enzo si concretizzava esattamente dopo la conclusione dell'accordo contrattivo del 16 novembre 2020 e, in particolare, dopo che PINI aveva cominciato a mostrare a COVATO di essersi attivato per rendere effettiva la promessa di assunzione a favore della figlia Linda presso la BAC di San Marino.

Infatti, è interessante notare la stretta contiguità e corrispondenza logica del contenuto dei messaggi intercorsi tra PINI e COVATO Sergio dal 16 novembre 2020 e, poi, successivamente, tra PINI e COVATO Linda. PINI in data 5 gennaio 2021, dopo essere stato sollecitato dal suo amico PELLIZZARO Enzo in ordine alla imminente scadenza del suo rinnovo di licenza di porto d'armi e all'assenza di alcuna comunicazione da parte della Prefettura di Ravenna, scriveva così a COVATO Sergio alle ore 9,38 *"Ciao Sergio, buon anno. L'amico e socio Pellizzaro ti segnala la sua scadenza del Porto d'Armi il giorno 9, ci sono dei problemi?"*, dopo aver inviato, appena un minuto prima, alla figlia di COVATO il seguente messaggio *"Buongiorno e buon 2021. Non mi sono dimenticata di Lei. I lunedì prossimo dovrebbero chiamarla dalla BAC di San Marino per un colloquio, mi faccia sapere dopo che l'hanno contattata. Buona giornata. GP"*.

Dopo questo primo messaggio, tra PINI e COVATO Sergio seguivano, sempre in data 5 gennaio 2021 i seguenti messaggi: Sergio COVATO: *"Non credo proprio, io oggi sono a casa ma verifico e ti faccio sapere"*; PINI: *"Ok, grazie mille. Perché ha tempi stretti per rifare le visite e tutto il resto..."*; Sergio COVATO: *"Siamo in attesa delle info del Com. prov. CC che ho fatto sollecitare. Comunque se anche andiamo oltre l'8 gennaio non si deve preoccupare"*.

È chiaro che questo messaggio conclusivo da parte di COVATO era frutto del suo essersi informato, nonostante non fosse in ufficio in quel giorno, riferendo anche a PINI notizie interne allo svolgimento del procedimento amministrativo e sollecitando addirittura il Comando Provinciale dei Carabinieri proprio per accelerare la pratica, come richiestogli da PINI. E, in effetti, COVATO Sergio aveva incalzato il Viceprefetto DE FRANCO affinché formalmente inviasse una missiva di sollecito ai Carabinieri, come risulta dalla lettura degli atti acquisiti presso la Prefettura di Ravenna nei quali vi è una nota, datata 7 gennaio 2021 a firma del Viceprefetto DE FRANCO, con la quale veniva richiesto al Comando Provinciale dei CC di Ravenna di fornire le informazioni già richieste (cfr. foglio n. 46 del fascicolo acquisito presso Prefettura di Ravenna). Sentito sul punto proprio il Viceprefetto DE FRANCO, egli, pur non ricordando se COVATO lo avesse sollecitato nell'inviare tale ulteriore missiva ai Carabinieri, tuttavia non lo escludeva, ritenendo ciò possibile (all. n. 536 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In data 13 gennaio 2021 perveniva la risposta del Comando Provinciale dei Carabinieri e in data 19 gennaio 2021 con annotazione manoscritta su tale missiva da parte del Viceprefetto DE FRANCO si



disponeva il rinnovo della licenza (si richiamano gli elementi dell'indagine di cui a pagina 762 delle richieste pubblico ministero; in particolare, di interesse sono le dichiarazioni del Viceprefetto DE FRANCO: “...*Per quanto riguarda l'istanza di rinnovo di porto d'arma presentata nel 2020 da Pellizzaro, posso dire che in questo caso, analogamente a tutte le istanze di rinnovo, se non subentrano elementi di novità, procedo io personalmente al rinnovo senza confrontarmi con il Prefetto o con il funzionario. In relazione a questo rinnovo, vedendo nella cartellina che c'è stato un mio sollecito ai carabinieri affinché presentassero la loro relazione come richiesto, non escludo che anche in occasione del rinnovo io possa aver interloquito con Covato il quale mi abbia fatto presente la necessità di sollecitare vista la scadenza dei termini*”).

COVATO Sergio, tuttavia, si rendeva egli stesso “ponte comunicativo” con PINI in relazione alla licenza di PELLIZZARO, comunicandogli già la mattina del **21 gennaio 2021** che il Viceprefetto DE FRANCO aveva disposto il rinnovo della licenza a favore di PELLIZZARO, come emerge dalla seguente messaggistica: Sergio COVATO: “*Avvisato Pellizzaro che può già preparare documenti mancanti per suo rinnovo*” PINI: “*Ottimo... io sto aspettando che BAC fissi colloquio. Doveva farlo già 10 gg fa la il mio contatto ha bloccato il COVID...*” Sergio COVATO: “*Anche mia figlia è a casa in quarantena & quindi non tutti i mali vengono per nuocere & grazie aspetto nuove info allora*” PINI: “*Tu come stai?*” Sergio COVATO: “*Io proprio ieri ho fatto uno dei miei periodici controlli di follow up ed è andato bene*” PINI: “*Bene, ottima notizia. Appena ci danno la molla vieni a mangiare qualcosa in uno dei miei ristoranti a Forlì che facciamo di chiacchiere... buona giornata!*” Sergio COVATO: “*Allo grande &*”.

Dopo tale interlocuzione con PINI, alle seguenti ore 11:45, PINI inviava il messaggio a PELLIZZARO testualmente: “*Ti ha chiamato Covato?*”, a cui faceva seguito la risposta di PELLIZZARO “*Whatsapp adesso*”, lasciando intendere di aver ricevuto una chiamata non tramite canale ordinario, bensì tramite whatsapp. Ciò è particolarmente significativo del fatto che COVATO in maniera accorta utilizzasse lo strumento telefonico, avvalendosi delle chiamate whatsapp al fine di non correre il rischio di essere intercettato. Dinanzi a tale messaggio PINI gli scriveva “*Bene. Preparati doc che è tutto sistemato*”.

Dal contenuto dei messaggi è evidente l'attuazione da parte di entrambi delle rispettive condotte oggetto del pactum sceleris. Sergio COVATO, sollecitato da PINI, esercitava la sua funzione pubblica per agevolare l'iter di rinnovo della licenza di porto d'arma a favore di PELLIZZARO e l'ex parlamentare PINI pagava l'asservimento della funzione pubblica del funzionario Sergio COVATO con la promessa di un colloquio di lavoro alla figlia Linda, preludio di una possibile assunzione presso la Banca Agricola Commerciale (BAC) in Repubblica di San Marino; promessa di utilità ampiamente accettata dal pubblico ufficiale il quale metteva in contatto la figlia Linda con lo stesso PINI.

Dopo alcuni giorni, non ricevendo alcuna fissazione di colloquio per la figlia presso la banca da parte di PINI, in data **16 febbraio 2021** COVATO così gli scriveva “*per info mia figlia adesso da alcune settimane è negativa*”, al fine di ricordargli il mantenimento della promessa di utilità fattagli. E, invero, PINI così prontamente rispondeva “*Bene. Oggi la chiamerò*”, riferendosi alla di lui figlia, Linda, a cui replicava Sergio COVATO con il seguente messaggio “*Se ripassi da Ravenna ci sentiamo oppure mi sposto io se necessario &*”.

Infine, il pactum sceleris concludeva i suoi effetti con la consegna materiale del rinnovo di licenza nelle mani di PELLIZZARO, avvenuto in data **3 marzo 2021**. Dopo esser stato firmato in data **1 marzo 2021** dal Viceprefetto DE FRANCO Nazzareno il decreto di rinnovo del porto d'arma a favore di PELLIZZARO Enzo (foglio 55 del fascicolo acquisito presso Prefettura di Ravenna), esso veniva consegnato: sul documento di rilascio risulta apposta anche la sigla dell'impiegata CAPPELLIETTI Franca. Al riguardo nelle s.i.t. CAPPELLIETTI Franca così riferiva: “*Il foglio n.55 è il decreto che dispone il rinnovo della licenza a favore del sig. Pellizzaro. Io ho redatto questo provvedimento e poi è stato firmato dal dott. De Franco. In calce al foglio riconosco la mia scrittura solo quella: “dove restituire la licenza scaduta”. Per quanto riguarda la consegna del libretto a Pellizzaro vorrei precisare che la scrittura della consegna è la medesima del rilascio e che la giornata in cui è stato consegnato ossia il 03.03.2021 essendo un mercoledì mi fa sorgere dei dubbi su chi l'abbia consegnato, perché la consegna al pubblico delle licenze regolarmente è programmata il martedì ed il giovedì*”, riservandosi di svolgere ulteriori verifiche.

Risulta, quindi, dal compendio probatorio illustrato che nel novembre 2020 tra PINI Gianluca e COVATO Sergio sia stato concluso un accordo corruttivo in attuazione del quale PINI si è adoperato, anche con i vertici della Banca di San Marino, per dare alla figlia di COVATO l'utilità promessa e, in cambio, il funzionario prefettizio ha messo a disposizione di PINI la sua funzione pubblica in merito al rinnovo della licenza di porto d'armi a favore di PELLIZZARO.

Tale licenza tuttavia in data 28 marzo 2022 veniva revocata dalla Prefettura di Ravenna con decreto, a seguito di procedimento amministrativo avviato dopo l'ordine di esibizione della Procura della Repubblica di Forlì e nonostante le osservazioni presentate dall'interessato al fine di contrastare l'adozione di siffatto provvedimento, motivando la revoca in forza del fatto che il Comando Provinciale di Ravenna, nuovamente interpellato sul punto, ribadiva per l'ennesima volta che PELLIZZARO non risultava essere soggetto esposto a pericoli per la propria incolumità (cfr. decreto del Prefetto del 28 marzo 2022).

Conclusioni

Non vi sono dubbi quindi in ordine alla gravità indiziaria del delitto di cui articolo 318 c.p. la cui configurabilità si prospetta anche quando l'utilità promessa o data sia rivolta non a diretto beneficio del pubblico ufficiale, ma anche a favore di un terzo. Nel caso di specie, la rilevanza penale di questo "scambio clientelare" è pacifica, anche se l'utilità, promessa da PINI ed accettata da COVATO, era rivolta a beneficio di un terzo, estraneo al pactum sceleris, come pacificamente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez.VI, 51765/2018 *In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di corruzione propria in un caso in cui il referente di talune società di servizi aveva assicurato a un consigliere comunale i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale ed essere rieletto, aveva assunto una persona dallo stesso segnalata e aveva contribuito al salvataggio di una cooperativa riconducibile all'area politica del predetto, rilevando che tali attività si inserivano in uno stabile rapporto sinallagmatico di tipo illecito).*

Altrettanto pacifico è che la nozione di "utilità", contemplata dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 319 e 318 c.p., comprende qualunque bene o prestazione che possa rappresentare un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale per il pubblico agente, a nulla rilevando che venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo (in tal senso, Sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 18707; Sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 45847, Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 29789; Sez. VI, 27 febbraio 1997, n. 1894). All'interno della nozione di "utilità" quindi rientrano anche benefici del tutto leciti, che ciononostante assumono rilevanza penale nel momento in cui si inseriscano nel quadro di una relazione sinallagmatica rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio. L'"utilità" non è, dunque, di per sé, necessariamente illecita, ma diviene tale nel momento in cui costituisca controprestazione rispetto al "favore" assicurato dal pubblico funzionario al privato. Ne discende che l'accertamento giudiziale non deve incentrarsi sull'analisi dell'essenza o sull'oggetto dell'"utilità", ma deve necessariamente approfondire la relazione che lega detta prestazione e l'operato del pubblico ufficiale (Sez. VI, 30 giugno 2010, n. 24656, *la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale ma comprende tutti quei vantaggi sociali, che comunque la collettività percepisce come utili, le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette).*



4.2.5 Il rapporto tra il Lgt. dei Carabinieri, DANIELE Pino, e PINI Gianluca: corruzione propria - capi 13) e 14)

La vicenda relativa al luogotenente Daniele Pino - che non costituisce oggetto della presente indagine ma per la quale pende distinto procedimento penale in separata sede (la Procura di Bologna ha competenza funzionale su tali delitti ai sensi degli artt. 12 lett. b), 16 e 51 co. III quater c.p.p.) - va considerata per lumeggiare il sistema clientelare posto in essere da Gianluca Pini.

Il Pini e Daniele Pino, luogotenente dei carabinieri, perfezionavano un accordo avente ad oggetto il **trasferimento di quest'ultimo dalla stazione carabinieri di Cotignola in provincia di Ravenna alla sezione di polizia giudiziaria della procura di Ravenna.**

Come compiutamente esposto nella richiesta del pubblico ministero, pag. 766 e ss., e nella nota finale di PG del 7 dicembre 2021, pag. 665 e ss., che si richiamano integralmente, rispondenti alle emergenze investigative ivi rassegnate e richiamate, da un lato emerge la stretta interlocuzione fra i due predetti soggetti nei quali è proprio Daniele Pino che contatta Pini Gianluca al fine di ottenere questo trasferimento, avvalendosi delle conoscenze di quest'ultimo, dall'altro lato emerge contestualmente la altrettanto stretta interlocuzione fra Pini Gianluca e il procuratore della Repubblica di Ravenna Alessandro Mancini, fra i quali sussiste una intensa frequentazione.

Si comprende dalle interlocuzioni fra Daniele Pino e Gianluca Pini che se da un lato il primo avanza la propria richiesta, il secondo a sua volta è in attesa di ottenere da Daniele Pino delle informazioni su altri versanti. Si richiamano le conversazioni, intercorse tramite messaggistica whatsapp tra i due, nelle quali il Daniele Pino manifesta il desiderio di ottenere l'incarico presso la Sezione P.G. dei CC della Procura di Ravenna, richiedendo insistentemente a Pini il suo intervento e la sua attiva sponsorizzazione presso il Procuratore della Repubblica di Ravenna, Mancini Alessandro, avente il potere di effettuare tale designazione.

Si richiamano i messaggi del 6 giugno 2019, cfr. chat WhatsApp tra PINI e PINO - copia forense del telefono in uso a PINI Gianluca; messaggi dell'8 giugno 2019; tabulati telefonici attestanti incontro personale fra i due soggetti l'8 giugno 2019; messaggi del 21 luglio 2019; messaggistica intercorsa tra il 16 ed il 20 luglio 2019 tra Mancini e Pini, preliminare ad un incontro a cena con le rispettive famiglie del 20 luglio 2019; messaggi di luglio e settembre 2019 fra Daniele e Pini sempre relativi alla pressione e alla preoccupazione del Daniele per l'ottenimento del posto nella Sezione di P.G. della Procura di Ravenna; incontro in data 28 settembre 2019 fra Daniele e Pini, come emerge dal traffico telefonico attestante l'aggancio di celle contigue a Lugo da parte delle utenze di entrambi nel medesimo orario, incontro in cui Pini inviava un messaggio in relazione al quale Daniele avrebbe dovuto reperire delle informazioni tramite terze persone a Roma.

Il punto di svolta avviene allorché, sempre in riferimento alla richiesta di Daniele Pino di ottenere il suo trasferimento, nei messaggi intercorsi il 2 ottobre 2019 il Pini conferma al luogotenente che il posto agognato sarebbe uscito entro una settimana, e alla domanda di Daniele Pino se a quel punto poteva procedere a inoltrare la sua domanda appena esce la vacanza organica e se il procuratore fosse stato concorde al riguardo, Pini Gianluca rispondeva affermativamente, dicendo che tutto era come previsto (*DANIELE: Ciao caro ...qle news x me ?? PINI: Esce fra una settimana DANIELE:....tutto da programma ??... posso procedere a fare domanda appena esce la vacanza organica PINI: Yess DANIELE: E' concorde il Procuratore? PINI: si DANIELE: ti ha aggiunto qualcosa o qle direttiva che devo seguire ? PINI: Pino.... tutto come previsto. Ci vediamo appena torno, sono a Maranello in questiGiorni DANIELE:...miliooooo Ottimo ... io appena ho qle news sull'altro versante ad ogni modo ti messaggio!!!*).

Successivamente emerge che in corrispondenza di un incontro programmato per il 12 ottobre 2019 fra Pini Gianluca e Alessandro Mancini, vi era una concomitante stretta corrispondenza fra Pini Gianluca e Daniele Pino, il quale reiterava la richiesta di notizie nell'imminenza di dover inoltrare la propria domanda. Le richieste di Daniele Pino si facevano più assillanti anche nell'interlocuzione del 17 ottobre

2019 tanto che la sera dello stesso giorno Daniele Pino informava Gianluca del fatto che il bollettino con la pubblicazione della vacanza di organico e il successivo avvio della procedura di selezione sarebbe avvenuto nei prossimi giorni con data 31 ottobre 2019.


Si richiamano la chat whatsapp intercorsa tra PINI e MANCINI dell'11 ottobre 2019 in cui il primo chiedeva al secondo di poterlo incontrare il giorno seguente e, dopo aver ricevuto da quest'ultimo risposta affermativa, gli dava appuntamento alle ore 8,30 del giorno seguente, cioè del 12 ottobre 2019; messaggi di Daniele a Pini tra il 12 e il 17 ottobre 2019 (in data 12 ottobre 2019: DANIELE: Ciao caro ...news dopo incontro di stamane ?? PINI: si ti chiamo fra poco DANIELE: OK DANIELE: Mio caro !!!! PINI: scusa ...sono incasinato ?? DANIELE: Tutto ok?? - Dumani -tranquillo; in data 13 ottobre 2019: DANIELE: Ciao caro...hai avuto qlc news interessante per me ?? ?? PINI: si ma devi capire una cosa sono a Monza adesso, appena ho un minuto ti chiamo. DANIELE: ok; in data 17 ottobre 2019, DANIELE: Ciao Gianluca !! ...non voglio disturbare ...mi domandavo se avevi modo di darmi qualche anticipazione rispetto al nostro ultimo contatto !! ...sempre se ritieni possibile mi possa dire qualcosa ...ciao e scusa il disturbo. PINI: chiamami alle 11. DANIELE: Grazie. Scusa...porta pazienza Nn lo ben inteso se devo richiamarti io e attendere tua chiamata ... non vorrei apparire stressante); messaggi di Daniele a Pini nella serata del 17 ottobre 2019: DANIELE: Ciao Caro il bollettino esce nei prossimi giorni con data 31.10.2019 ...ti aggiorno !!!! un abbraccio forte e grazie PINI: Okkkkkkk); seguiva incontro a cena in data 28 novembre 2019 fra Daniele e Pini presso un ristorante, cui avrebbero preso parte anche Andrea (BABINI) e FIORE Gianluca, cena che veniva preannunciata da DANIELE allo stesso PINI con alcuni messaggi inviati in data 24 novembre 2019.

Successivamente nella interlocuzione fra Daniele Pino e Pini Gianluca del 28 novembre 2019 quest'ultimo riferiva che avrebbe incontrato il procuratore Mancini (soprannominato "baffo"), incontro confermato dalla messaggistica fra quest'ultimo e Pini Gianluca. Subito dopo il 29 novembre 2019 Daniele Pino ringrazia Pini Gianluca reiterando la sua richiesta di tenere in considerazione la propria questione, facendo presente che dopo che ha presentato la sua domanda ha capito che qualcuno a Lugo e Ravenna intende "fargli le scarpe". Tuttavia, ricevendo rassicurazioni da parte di Gianluca Pini ("tutto a posto qui" in riferimento al fatto che in quel momento si stava incontrando con il procuratore Mancini).

Si richiamano i messaggi del 29 novembre 2019 (PINI: "Grazie mille amico mio scusate se mi sono assentato ma era una serata incasinata per me ... un abbraccio ...stasera ti sabato il baffo") che anticipano l'incontro fra Pini e Mancini a cena con le rispettive famiglie; (molto probabilmente a casa dello stesso Procuratore della Repubblica di Ravenna); DANIELE: "grazie a te ci si organizza presto altra serata...stasera tienimi presente x quella cosa ...ciao" e ancora "Dopo che ho presentato domanda...ho capito che mi vogliono fare le scarpe quello di Ravenna e quello di Lugo"; successivi messaggi del 29 novembre 2019: PINI: "tutto a posto qui"; DANIELE: "Meno male!! ...speriamo bene!! Un abbraccio forte e grazie.", convincendosi che il PINI dava ad intendere che per il procuratore di Ravenna non vi erano modifiche "di programma", con la conferma che il posto sarebbe spettato a DANIELE.

Il coinvolgimento del procuratore Mancini presso il quale Daniele Pino auspicava la raccomandazione da parte di Gianluca Pini si giustifica in relazione al fatto che l'assegnazione presso la sezione di polizia giudiziaria avviene con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, il quale all'esito delle domande comunica il nominativo scelto al procuratore generale, il quale appone la propria firma sul provvedimento congiunto (articoli 5 e ss. disposizioni di attuazione codice procedura penale, articolo 3 comma 74 legge 350 2003).

Seguivano in data 3 dicembre 2019 ulteriori sollecitazioni da parte di Daniele, reiterate il 6 dicembre 2019 per avere notizie sulle impressioni avanzate dal "noto interlocutore" il venerdì sera, cui seguiva la rassicurazione di Gianluca Pini che diceva che l'impressione su di lui erano state molto positive, ottenendo ulteriore ringraziamenti da Daniele Pino che ancora una volta ribadiva che i soliti noti carabinieri di Ravenna non si aspettavano la sua domanda che li aveva spiazzati e che lo avrebbero ostacolato badando bene a non far percepire le loro intenzioni al "grande capo" (DANIELE: Ciao mio caro PINI: Dimmi amico mio DANIELE: No dai nulla di che ...ero solo curioso di conoscere le impressioni avanzate dal noto interlocutore venerdì sera. (facendo riferimento all'incontro avuto da PINI con M. MANCINI



Alessandro) PINI: Molto positive su di te. Non arretra di un millimetro DANIELE: Menomale ti ringrazio tanto i soliti noti ce di Lugo e Ravenna nn si aspettavano la mia domanda e forse li ha spiazzati magari gradiscono qualcuno a loro compiacente quindi penso mi ostacoleranno badando bene di non lasciar percepire la loro intenzione al grande capo. Sennò escono con le gambe rotte).

L'interlocuzione fra Daniele Pino e Pini Gianluca subiva una battuta d'arresto in quanto gli stessi commentavano l'intervenuto arresto in flagranza di reato di BABINI Andrea.

È interessante evidenziare che nel corso di queste interlocuzioni, fra il 7 e il 12 dicembre 2019, sempre in riferimento a tale arresto, il Pini, ma anche il Daniele, si mostrano interessati ad acquisire informazioni sulle ragioni di tale arresto (cfr. conversazioni richiamate a pag. 774 e ss. richiesta PM), e che il Pini riferiva che avrebbe presto soddisfatto le richieste di informazioni e le curiosità di Daniele Pino, dichiarazioni contestuali all'accesso abusivo ai sistemi informatici della Digos della questura di Forlì effettuati dal poliziotto Albano con interrogazioni relative al nominativo di Babini Andrea (soggetto coinvolto nell'ambito delle indagini che riguardavano lo stesso Fiore Gianluca, per il quale pini Gianluca esprimeva le proprie preoccupazioni). Si richiamano

A gennaio 2020 Daniele Pino sollecitava ulteriormente con numerosi messaggi Pini Gianluca affinché si attivasse con il procuratore della Repubblica di Ravenna sempre in relazione alla sua domanda, ricevendo le rassicurazioni di Pini Gianluca sul fatto che lo avrebbe incontrato personalmente, circostanza questa confermata dai messaggi intercorsi fra Pini Gianluca e il procuratore Mancini. Nello stesso tempo PINI anticipava la richiesta del personale favore circa le notizie su una autovettura che il DANIELE avrebbe dovuto acquisire.

A titolo esemplificativo, si annotano i messaggi dell'11 gennaio 2020 (DANIELE: "Buongiorno amico miooooo ...aggiornami se riesci!!! Ricordati di me!!! Attendo tue news!! Ciaooo"); del 13 gennaio 2020 (DANIELE: "Buongiorno amico miooooo...!!! Nel caso riesci Dammi qlc news sulla mia pratica !!!Ciaooo"; PINI: "Lo vedo stasera, sono dovuto partire prima per Modena" DANIELE: "Ok grazie.....se un disturbo ci aggiorniamo grazie - (18.03) Ciao carissimo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?"; PINI: "...sono ancora a Forlì DANIELE: "Ok...tranquillo...scusami!! Quando, e se riesci ricordati di me !!...un abbraccio forte ...a presto); del 14 gennaio 2020 (DANIELE: "Buongiorno mio caro!!!! Sei x caso riuscito ad accennare nulla abuona giornata", PINI: "Tutto a posto."); del 16 gennaio 2020 (DANIELE: "Spero nella circostanza di brindare x impiego Ravenna.....!!Spero imparare qlc...x quella data???", PINI: "Lo rivedrò nei prossimi giorni"; DANIELE: "Dovrebbe trasmettere se un l'ha già fatto alla procura generale il nominativo che ha scelto x la sez pg"); del 18 gennaio 2020 (DANIELE: "Quando hai qlc news x me con il boss aggiornami grazie ...", PINI: "Tutto ok. Buona serata"); del 17 gennaio 2020 (PINI: "Sta macchina sta seguendo da giorni un amico. Mi puoi dare una mano? DANIELE: "Certo ... domani ti dico qlc"); del 18 gennaio 2020 (DANIELE: "E" un Leasing PINI: "Ok grazie DANIELE: "Quando hai qlc news x me con il boss aggiornami grazie ... PINI: "Tutto ok. Buona serata"); del 19 gennaio 2020 (DANIELE: "Ci hai parlato ??? PINI: "Tutto ok. Keep Calm), nonché i messaggi fra PINI e MANCINI tra il 15 ed il 19 gennaio 2020 in riferimento all'incontro con le rispettive famiglie.

La vicenda si concludeva con il trasferimento di Daniele Pino presso la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri della procura di Ravenna, circostanza confermata dallo stesso Pini Gianluca a Daniele Pino con un messaggio del 23 gennaio 2020, nel quale si faceva intendere che il provvedimento era stato firmato dal procuratore, del tutto ignaro delle interlocuzioni predette e dell'accordo avente ad oggetto reciproci scambi di utilità fra Pini Gianluca e Daniele Pino (PINI: "Tutto firmato. A stasera"). E, infatti, come si evince dalla successiva messaggistica della metà di febbraio 2020 il Lgt. DANIELE riusciva ad ottenere il desiderato trasferimento, prendendo ufficialmente servizio presso la Sezione di P.G. in data 26 febbraio 2020.

Daniele Pino prendeva possesso del nuovo ufficio il 26 febbraio 2020 e già il 21 febbraio 2020 invitava Gianluca Pini a festeggiare il brillante risultato (DANIELE: "Spero nn averti disturbato !! PINI: "Dobbiamo festeggiare DANIELE: "Contaci PINI: "Ho scorte di Cristal;-) DANIELE: "sett prox; messaggi del 25 febbraio

2020: DANIELE: *Ciao amico mioooo – Domattina inizìò a Ravenna presso la procura- Grazie PINI: Bene salutami Alessandro DANIELE: Ci sentiamo presto !!!!!*).

Daniele Pino in cambio del favore ricevuto da Gianluca Pini, cui era certamente debitore per l'auspicato risultato, che per lui avrebbe significato un significativo miglioramento delle condizioni di lavoro, in termini di prestigio, prospettive di carriera, possibilità di ambire a ulteriori ruoli apicali all'interno della sezione di polizia giudiziaria, a quel punto asserviva la propria funzione pubblica per il compimento di atti contrari ai doveri del proprio ufficio nell'interesse di Gianluca pini.

Gianluca Pini infatti richiedeva a Daniele Pino proprio in concomitanza del suo trasferimento alla sezione di polizia giudiziaria di compiere un atto contrari ai doveri d'ufficio effettuando un accesso abusivo a sistema informatico al fine di verificare la targa di un'automobile.

Nei messaggi dal 16 gennaio 2020 in avanti Gianluca Pini chiedeva all'amico luogotenente nella sua qualità di comandante della stazione dei carabinieri di effettuare una ricerca, ricevendo risposta positiva. Nei messaggi, la cui lettura integrale appare necessaria al fine di comprendere la dinamica temporale, appare chiaro come Pini avesse fornito elementi relativi alla targa della vettura da rintracciare affinché Daniele Pino potesse effettuare le sue ricerche (messaggi del 16 gennaio 2020; DANIELE: *"Spero nella circostanza di brindare x impiego Ravenna ... !!! Spero imparare qlc ... X quella data ??"* e ancora *"Dovrebbe trasmettere se un l'ha già fatto alla procura generale il nominativo che ha scelto x la sez pg"*; PINI: *"Sta macchina sta seguendo da giorni un amico. Mi puoi dare una mano?"*, dopo avergli girato un file debitamente cancellato dallo stesso PINI, a cui seguiva la pronta messa a servizio del suo ufficio pubblico con il messaggio *"Certo ... domani ti dico qlc"*).


Le verifiche effettuate tramite sistema delle banche dati proprio su questa autovettura (targata FW 604PV) confermano che si trattava di vettura data in leasing (come detto da Gianluca P. nel corso dei suoi messaggi; in data 18 gennaio 2020, dopo aver inviato il file con l'indicazione della targa, DANIELE riferiva a PINI l'esito degli accertamenti compiuti, inviandogli il seguente messaggio *"E' un leasing"*; dal Sistema Informativo Interforze – banca dati ACI-PRA – l'autovettura targata FW604PV risultava intestata alla S.P.A. LEASEPLAN ITALIA, con la quale aveva stipulato un contratto di noleggio a lungo termine la società RAVAGLI INFISSI S.R.L. con sede legale a Bagnacavallo (RA) via Ca' del Vento nr. 27 (all. n. 551 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Che la richiesta del Pini riguardasse la targa FW 604 PV si evince agevolmente dal fatto che, per quanto Pini avesse cancellato il file contenente tale indicazione, veniva rinvenuta dal messaggio, inviatogli da Daniele il giorno seguente (questo, in realtà, conteneva un allegato, anch'esso accuratamente cancellato dal carabiniere Daniele, dal cui titolo *"fw604pv"* era comunque possibile comprendere la targa dell'auto su cui il luogotenente Daniele aveva fatto svolgere le ricerche su richiesta del Pini).

Accertamenti tramite il CED del ministero dell'interno escludevano che vi fosse stata un'interrogazione su tale autovettura nelle banche dati delle forze di polizia (all. n. 551 bis della nota di P.G. del 07.12.2021) e che neppure DANIELE dal 25 novembre 2019 al 7 luglio 2020 aveva effettuato accessi allo SDI (all. n. 552 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tuttavia, emergeva che tali informazioni erano state acquisite tramite la banca dati della MCTC denominata il portale dell'automobilista, la quale evidenziava che alle 10,22 del 18 gennaio 2020 tale targa era stata oggetto di interrogazione da parte di un operatore della polizia locale dell'unione di comuni della bassa Romagna (all. n. 553 della nota di P.G. del 07.12.2021). Analoga interrogazione era avvenuta presso la banca dati ACI PRA alle 10,36 del 18 gennaio 2020 da parte di addetto della sala operativa della polizia locale dell'unione di comuni della bassa Romagna (all. n. 554 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La sequenza temporale dei due accessi al sistema informatico, rispettivamente, prima alla banca dati "MCTC" e poi a quella "ACI-PRA" conduce, inevitabilmente, a ritenere che le due interrogazioni



fossero state effettuate dal medesimo operatore e che la seconda fosse finalizzata ad identificare non solo l'interessatario, ma anche il locatario dell'autovettura e, quindi, il suo reale utilizzatore.

L'indirizzo IP dell'account attraverso il quale veniva effettuata la seconda interrogazione presso la banca dati ACI-PRA era identificato con il numero 195.62.179.66 che corrisponde all'host della Sala Operativa della Polizia Locale in questione, con sede a Tugo di Romagna (RA) Largo Gramigna nr.1 (all. n. 554-bis della nota di P.G. del 07.12.2021).

Gli accertamenti, compiuti al fine di risalire all'operatore che aveva effettuato tale accesso a questo sistema informatico, permettevano di appurare che quel giorno gli operatori in servizio con turno 7/13 e con disponibilità di accesso per le interrogazioni all'host della Sala operativa della Polizia Locale erano l'agente scelto SORLANI Francesca (all. n. 555 della nota di P.G. del 07.12.2021) e l'ispettore capo PASI Greta (all. n. 556 della nota di P.G. del 07.12.2021).

L'Ag. Sc. SORLANI attribuiva a sé il materiale accesso alle due banche dati compiute per le verifiche della targa, ma anche, mediante l'induzione in errore della stessa SORLANI, la responsabilità penale di tale accesso abusivo al DANIELI.E.

Ella, nello specifico, così riferiva alla P.G. (all. n. 557 della nota di P.G. del 07.12.2021): *“Non ricordo nulla in merito ai controlli di questo veicolo. Ho sentito questa ditta RAVAGLI INPISSI ma non ho mai avuto alcun contatto con loro. Posso dire che molto probabilmente ho fatto io queste visure, però poiché è passato tanto tempo non ricordo le motivazioni. Preciso che chi lavora in centrale operativa effettua molti controlli di veicoli. Questi controlli non vengono mai fatti d'iniziativa da parte mia, ma vengono richiesti dalle pattuglie che sono su strada attraverso richieste via radio oppure via telefono sulle tre linee fisse della centrale operativa.”* Tuttavia, nessuna pattuglia su strada in quel giorno aveva fermato l'auto con la targa indicata da PINI né, tantomeno, aveva richiesto accertamenti sulla stessa.

L'Esp. PASI riferiva: *“conosco il luogotenente dei Carabinieri Daniele Pino perché era il comandante della stazione dei carabinieri di Cotignola. Ed attualmente è in servizio alla Procura di Ravenna... ricordo di una circostanza in cui il luogotenente Pino Daniele mi chiese di fare la visura di una targa di un'autovettura che aveva danneggiato una vetrina a Cervia ed era scappata. Ricordo che questa autovettura era intestata ad un leasing. Il luogotenente Pino Daniele mi fece questa richiesta inviandomi un messaggio WhatsApp sul mio telefono personale avente utenza 3393065402. Per quanto riguarda la mattina del 18.01.2020 sinceramente non ricordo di aver ricevuto una richiesta da parte del luogotenente Pino Daniele, tuttavia, non escludo che possa avermi contattato e richiesto di interrogare quella targa, perché lui era solito chiedermi questo tipo di accertamenti, principalmente tramite messaggistica WhatsApp o anche Telegram. Le chat con Telegram le ho cancellate perché non lo uso spesso; quelle con WhatsApp qualcosa ho conservato.Ho fatto queste interrogazioni in banca dati in buona fede perché ritenevo che fossero per ragioni d'ufficio. Il luogotenente è stato il comandante della stazione carabinieri di Cotignola ed ora è in servizio in Procura a Ravenna per cui per me è una persona affidabile e non ho mai avuto dubbi sulla sua buona fede e sulla liceità delle richieste, che, ripeto, ho sempre ritenuto fossero legate a ragioni d'ufficio.”*

Qualificazione giuridica

Si condividono a questo punto gli argomenti esposti nella richiesta del pubblico ministero in quanto tale accesso può essere qualificato come abusivo al sistema informatico e come atto contrario ai doveri dell'ufficio, tanto da integrare la fattispecie di reato contestata. Infatti, tale accesso alle banche dati M.I.C. e ACI PRA può essere fatto soltanto in forza di credenziali attribuite al Comando, e non nominative, con la conseguenza che gli operatori di possono accedere solo inserendo tali credenziali, trattandosi infatti di un sistema informatico chiuso dotato di idonee misure di sicurezza (all. n. 557 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tale condotta integra un atto contrario doveri dell'ufficio perché compiuto in occasione dell'accordo corruttivo in corrispondenza della utilità promessa e conseguita grazie all'interessamento di Gianluca PINI, tale da integrare il reato di cui all'articolo 319 codice penale, attesa la relazione causale fra la promessa di utilità da parte del PINI e tale atto contrario ai doveri dell'ufficio.

L'accesso compiuto, ancorchè in maniera inconsapevole, dalla Soriani, era ovviamente abusivo perché scollegato da esigenze d'ufficio, tale da integrare il delitto di cui all'art. 615 ter co. I c.p., aggravato dalle circostanze di cui al comma II n. 1) e di cui al comma III c.p., rappresentando, contestualmente, anche l'atto contrario ai doveri del proprio ufficio realizzato da DANIELE in esecuzione del *pactum sceleris*, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 319 c.p., alla luce del costante principio giurisprudenziale secondo cui *"In tema di delitti di corruzione, l'atto d'ufficio non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata."* (Cass., Sez. VI, 17586/2017).

Appare da quanto più sopra illustrato che l'atto compiuto dal Daniele era attuativo dell'accordo corruttivo, quindi in relazione causale con la promessa di utilità da parte di PINI di fargli ottenere il trasferimento nella Sezione di P.G. della Procura di Ravenna, come plasticamente emerge dalla lettura della messaggistica, con particolare riferimento allo scambio delle rispettive promesse e offerte di prestazioni nei messaggi del gennaio 2020, all'uopo ritrascritti nella richiesta del PM ai fini della migliore evidenziazione del delineato accordo criminoso (*"ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale, è necessario dimostrare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo sufficiente a tal fine la mera circostanza dell'avvenuta dazione"*) (cfr., in particolare, per citare le più recenti massime, Sez. VI, 39008/2016 e Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867, nonché Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruno, Rv. 247382; *"ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti"*) (così Sez. 6, n. 3522 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251561).

Si richiamano a riguardo gli argomenti in diritto esposti nella richiesta del Pubblico Ministero, nonché i principi giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte con riferimento alla nozione di utilità e di proporzionalità della stessa rispetto all'asservimento della funzione pubblica ovvero al compimento di un singolo atto contrario ai doveri del proprio ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto. Invero, ancorchè apparentemente privo di ricadute patrimoniali immediate, l'ottenimento del trasferimento alla locale Sezione di P.G. deve essere qualificato come utilità, promessa e poi fatta ottenere da PINI grazie all'intervento dell'allora Procuratore Mancini Alessandro, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 318 e dell'art. 319 c.p. Tale nomina, infatti, non solo era particolarmente desiderata e ricercata con ogni mezzo dal Lgt. DANIELI, ma comportava anche una modifica certamente migliorativa della sua attività professionale rispetto all'incarico (ricoperto sino a quel momento) di Comandante di Stazione dei Carabinieri di Cotignola, in termini di orario di lavoro, di prestigio, nonché di prospettive di carriera in quanto, con il congedo dell'allora Responsabile dell'Aliquota Carabinieri, con il grado dallo stesso ricoperto, egli avrebbe potuto certamente ambire a ricoprire siffatto ruolo apicale all'interno della Sezione di P.G.. Questa utilità, poi, risulta proporzionata rispetto all'asservimento della propria funzione a favore degli interessi privati di PINI e, in particolare, al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri del proprio ufficio, consistito nell'accesso abusivo al sistema informatico, tramite induzione in errore di una agente della Polizia Municipale, avvenuto in data 17 gennaio 2020 quale controprestazione della promessa di utilità.

5. FIORE Gianluca

Fiore Gianluca è socio d'affari di Pini Gianluca. Per quanto risulta nullatenente e per quanto risulta aver lavorato per un determinato periodo presso la società Ciuccoli Guido e Elide s.n.c., le emergenze hanno accertato che gli ha ingenti disponibilità di capitali e che dietro lo schermo societario della predetta società, di cui i fratelli Ciuccoli sono formalmente titolari e amministratori, gestisce l'impresa.

È inoltre emerso che Fiore Gianluca è ampiamente coinvolto in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in concorso con i predetti fratelli Ciuccoli, i quali infatti venivano arrestati nell'agosto 2020 dalla polizia di frontiera Monte Bianco perché trovati in possesso di 28 kg di cocaina, circostanza nella quale i predetti fratelli erano scortati durante il viaggio da Fiore Gianluca e tale J.Jeshi Alban.

Per tali emergenze investigative in relazione alla competenza della D.D.A. direzione distrettuale antimafia della procura di Bologna, presso tale ufficio veniva iscritto il procedimento numero 10332/2020 RG NR per l'ipotesi delittuosa con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti, procedimento nel quale venivano acquisite conversazioni oggetto di intercettazione poi utilizzate nel presente procedimento penale.

Le emergenze investigative hanno consentito di accertare che Fiore Gianluca nonostante l'assenza di formali ruoli societari gestisce varie società o ha gestito diverse società in modo occulto.

Si richiamano gli elementi evidenziati a pagina 787 e seguenti della richiesta del pubblico ministero anche in riferimento alla relazione del consulente contabile, e quanto emerso nella nota finale PG 7 dicembre 2021 pag. 501 e ss.; emergendo il coinvolgimento dell'indagato nell'operatività delle società:

CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., la quale dalla data del 14 aprile 2020 per oggetto sociale può operare nella commercializzazione delle mascherine (cf. progr. n. 467 del 06.04.2020 RII 82/20);

FGM TRADING IMMOBILIARE s.r.l., la quale sarebbe stata creata (come risulta dall'ascolto di alcune conversazioni progr. n. 725 RII 35/20 del 24.02.2020 ore 16,04) allo scopo principale di gestire operazioni immobiliari (cf. proposta di acquisto a favore di Commercianti Indipendenti), fra cui la partecipazione al bando di gara per la concessione demaniale del Lido afferente il Gran Hotel di Cervia (cf. pag. 509 della nota di P.G. del 07.12.2021);

TOP DEFENDER s.r.l., la quale costituita in data 18 maggio 2020 ha come oggetto sociale la produzione di dispositivi di protezione individuale per il settore sanitario (FFP2 e FFP3);

FIDA. OBCHIOD S.R.O.;

F.G.M. AUTOTRASPORTI E LOGISTICA s.r.l., la quale ha quale oggetto sociale l'attività di autotrasporto per conto terzi e ne risultano soci sono HOXHA Ardian e GJONI Edi (cf. pag. 76 e ss. della II relazione del consulente contabile), di cui FIORE è amministratore di fatto dal 2019 (s.i. del 20.04.2021 di BRICCOLANI Emanuela, commercialista, tenutaria delle scritture contabili sino al 2019 e poi mera consulente fiscale della stessa società); dalle indagini tuttavia emerge (atti p.p. RG NR 10332/2020 pendente presso la Procura di Bologna DDA, cui è collegato questo procedimento probatoriamente, oltre che connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) che la F.G.M. serviva soltanto per schermare la reale attività svolta dall'associazione criminale di cui GJONI Edi, HOXHA Ardian e FIORE Gianluca (oltre ad altri) fanno parte, cioè il traffico internazionale di sostanze stupefacenti (si richiamano le indagini relative all'arresto di GJONI Edi avvenuto a Piacenza nel dicembre 2020 con un carico di 44 kg circa di cocaina, all'interno di un camion dallo stesso guidato, a seguito dell'attività di captazione disposta nel p.p. pendente presso la DDA di Bologna; si richiamano le conversazioni oggetto di captazione di cui a pagina 791 della richiesta del pubblico ministero rilevanti al fine di comprendere il ruolo del Fiore nel contesto dell'attività criminosa finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti).

5.1. I rapporti con i suoi "soci" in affari, ruolo della Codice srl e della Top Defender

Fiore Gianluca intrattiene inoltre rapporti di affari con Pini Gianluca anche in epoca precedente la emergenza sanitaria. Entrambi hanno interesse ad una reciproca collaborazione perché da un lato Pini è personaggio importante in grado di svolgere il ruolo di cerniera con determinati ambienti istituzionali, dall'altro lato Fiore Gianluca dispone dei capitali necessari per avviare un determinato tipo di operazioni.

Dell'importanza di tale relazione di interesse reciproco emerge contezza nelle conversazioni telefoniche oggetto di captazione (RIT 35/20 progr. 998; all. n. 442 della nota di P.G. del 07.12.2021, in cui FIORE Gianluca è colui che "mette i soldi", mentre PINI, grazie alle sue conoscenze derivategli dal ruolo politico di rilievo nazionale svolto in precedenza, è colui che sa "come muoversi". Nella predetta conversazione emerge la stretta collaborazione dei due indagati in una importante operazione aventi ad oggetto la partecipazione a bando di gara per l'assegnazione della una concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare del Grand Hotel di Cervia (FIORE: "...praticamente ho notato che... lui vorrebbe fare l'operazione, vorrebbe essere il mio partner strategico dove io finanzia e lui praticamente ci mette quello che... che sono i requisiti del... per partecipare al bando, no? Che sono dati dal fatturato, da quello che ti occupi, da quello che gestisce tutto quanto... perchè si è incontrato con la direzione e quindi chi gestisce il bando e gli hanno detto che l'azienda che lui ha presentato ha i requisiti per poterlo fare (...) gli manca la parte strategica che è il denaro! (...) io ho intuito una cosa che lui vuole fare il bando e vuole che io gli dia il consenso a farlo come... finanziatore insomma! (...) realmente parlando PINI non ha né i soldi né per fare il progetto... né per comprare i due bagni"). Solo a causa del sopraggiungere dell'emergenza pandemica e della sospensione dei bandi di gara pubblica tali operazioni venivano dismesse.

I due indagati, tuttavia, spostavano i loro interessi economici nel business dell'importazione e della loro commercializzazione di mascherine (chirurgiche e FFP2) prodotte in Cina, risultate completamente prive di certificazione e delle caratteristiche di idoneità e sicurezza secondo gli standard nazionali ed europei. Le conversazioni in esame attestano la stretta collaborazione dei due indagati in tali operazioni (18 marzo 2020 ore 17:16 progr. 1290 RIT. 35/20; all. n. 9 della nota di P.G. del 07.12.2021, in ordine ad appuntamento per definire la collaborazione e sulle perplessità del FIORE per lo sdoganamento a causa dei controlli della Guardia di Finanza, cui seguivano le rassicurazioni del PINI circa il proprio intervento per risolvere eventuali inconvenienti: FIORE Gianluca: e a sdoganarle?...che mi hanno detto che arriva la Guardia di Finanza subito eh! PINI Gianluca: quello è...quello è il mio lavoro FIORE Gianluca: ehm, va bene! Va bene, ci vediamo domani...").

Come di seguito illustrato a seguito degli accordi intrapresi PINI, con la sua CODICE s.r.l., si sarebbe occupato dell'importazione di dispositivi di protezione e FIORE, con la CIUCCOLI prima e con la TOP DEFENDER poi, avrebbe agito come distributore delle mascherine chirurgiche e delle maschere facciali FFP2, con rivendita, ad esempio, ad imprenditori di rilievo, quali COROFAR e FEDERFARMA.CO (nel merito di tali intese si richiamano le conversazioni oggetto di captazione: progr. n. 127.2 RIT 81/20 del 06.04.2020; all. n. 11 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 5194 RIT 81/20 del 20.04.2020; all. n. 54 della nota di P.G. del 07.12.2021; nonché soprattutto una conversazione captata tra FIORI e FLORIDIA Danilo in data 07.06.2020, RIT 82/20 progr. 3836; all. n. 337 della nota di P.G. del 07.12.2021, durante la quale il primo così parlava: FIORE Gianluca: sì, ma Codice è...Codice eh eh Ciuccoli, praticamente sono la stessa cosa! Sono due aziende che abbiamo utilizzato ehm... per fare che cosa? Abbiamo importato le mascherine con la Codice, okay?...(..)...e abbiamo...abbiamo distribuito con due società diverse...allora! la Codice si è occupata del contratto dell'Usi, okay?...(..)...e la Ciuccoli si è occupata del contratto con la Corofar...(..)...perchè abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo perchè...ehm l'accordo con l'Ausl ha dei prezzi diversi! FLORIDIA Danilo: però...però Luca...la cosa che dovete tenere presente...(..)...è che il fabbricante è Codice!...(..)...Ciuccoli...Ciuccoli... FIORE Gianluca: ...non esiste! E' un distributore! ...).



393

Dall'attività di intercettazione attivata sulle utenze di FIORE e di PINI si poteva altresì apprendere che, dopo l'importazione da parte della CODICE, quest'ultima continuava ad interfacciarsi prevalentemente con la AUSL della Romagna, mentre CIUCCOLI e TOP DEFENDER erano le società che avrebbero venduto le mascherine importate ad altri soggetti imprenditoriali di rilievo, quali COROFAR e FEDERFARMA.CO (cfr. progr. n. 183.2 RIT 81/20 del 06.04.2020; all. n. 13 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 208.2 RIT 81/20 del 06.04.2020; all. n. 15 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 1674.2 RIT 81/20 del 20.04.2020; all. n. 23 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 2868 RIT 82/20 del 21.05.2020; all. n. 52 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 3015 RIT 82/20 del 23.05.2020; all. n. 53 della nota di P.G. del 07.12.2021), accordandosi i due in numerose occasioni per "sistemare" le certificazioni dei prodotti importati, anche grazie all'apporto essenziale fornito dall'Ente Certificazione Macchine (cfr. progr. n. 1434.2 RIT 81/20 del 16.04.2020; all. n. 19 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 1457.2 RIT 81/20 del 16.04.2020; all. n. 20 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 1586.2 RIT 81/20 del 17.04.2020; all. n. 21 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 1602.2 RIT 81/20 del 18.04.2020; all. n. 22 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 2031.2 RIT 81/20 del 22.04.2020; all. n. 24 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 2124.2 RIT 81/20 del 23.04.2020; all. n. 25 della nota di P.G. del 07.12.2021).

La strettissima collaborazione tra i due aveva luogo anche quando PINI aveva sostituito le FFP2, consegnate alla AUSL della Romagna e da questa non ritenute idonee, con altre 180 mila FFP2 marca Respilon, provenienti dalla stessa Repubblica Ceca, proprio per il tramite delle società riconducibili a FIORE (progr. n. 10334.2 RIT 81/20 del 03.07.2020; all. n. 64 della nota di P.G. del 07.12.2021; progr. n. 10346.2 RIT 81/20 del 03.07.2020).

Il business delle mascherine tra FIORE e PINI veniva bene illustrato nelle parole utilizzate dal primo mentre interloquiva con un suo amico, MONTE Massimo, titolare della Romagna Rottari s.r.l. (progr. n. 4799 RIT 82/20 del 25.06.2020; all. n. 26 della nota di P.G. del 07.12.2021); MONTE: *[bestemmia? Bravo Luca hai indovinato....al mom... il pesce insomma FIORE Gianluca: beh lì è stato bravo Pini non il merito ce l'ha lui non io, io avevo quei due soldi da parte e lui m'ha detto guarda vuoi cominciare? se vuoi cominciare bisogna che ci metti i soldi te in modo che ci danno la leva finanziaria le banche e poi facciamo quello che c'è da fare c'ho creduto il primo....la prima fornitura l'ho pagata in la seconda avevamo già i soldi dell'Usl (AUSL) per pagare le forniture di due mesi quindi è stato bravissimo Gianluca.*

È chiaro, quindi, che con la CIUCCOLI Bruno e CIUCCOLI Elide s.n.c. FIORE, prima della creazione della TOP DEFENDER (avvenuta solo a maggio 2020), effettuava la commercializzazione dei dispositivi medici e di protezione individuale, distribuendo quelli importati dalla CODICE, in quanto solo quest'ultima si occupava delle importazioni di merce.

5.2. FIORE amministratore di fatto e socio occulto della Ciuccoli Bruno e Ciuccoli Elide s.n.c. Il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. - capo 16)

Il fatto

In ordine al capo 16) non sono avanzate richieste di misure cautelari. Tuttavia, ai fini di ogni valutazione nella presente fase in riferimento alle richieste del PM è opportuno passare in rassegna gli elementi costituenti il compendio indiziaro a carico delle persone indagate, per meglio illustrare il contesto in cui esse hanno operato e la personalità criminale delle stesse.

Molteplici elementi consentono di affermare che Fiore Gianluca, pur avendo stipulato nel 2017 fino al 2019 un contratto di lavoro dipendente, per poi essere nuovamente assunto part-time il 9 aprile 2020 da

parte della CIUCCOLI Bruno e CIUCCOLI Milde s.n.c., in realtà, svolgeva il ruolo di dominus incontrastato all'interno di tale azienda, della quale era socio occulto nonché amministratore di fatto. Tali elementi emergono in maniera emblematica degli elementi evidenziati nella richiesta del pubblico ministero corrispondenti alle emergenze degli atti di indagine.

In particolare, dall'esame delle intercettazioni telefoniche intercorse fra Fiore Gianluca e i fratelli Ciuccoli emergeva che questi ultimi erano totalmente sottomessi agli ordini e alle disposizioni impartite dal primo, tanto che **i due soci della società non potevano disporre liberamente di conti correnti, beni di ogni genere.** Le conversazioni, di cui in seguito si opera una rassegna in riferimento a quanto riportato nella richiesta del pubblico ministero, danno piena contezza della situazione di **sudditanza ad ogni tipo di disposizione anche di dettaglio** diramata da Fiore Gianluca circa la conduzione della società. Dalle medesime intercettazioni emergono inoltre i **contatti fra Fiore Gianluca e funzionari di banca** (Olivi Andrea dipendente di intesa San Paolo) o personale di altre istituzioni (Confartigianato di Cesena) con i quali egli interloquiva in ordine alle richieste di finanziamento nell'interesse della società stessa, cosa che si poteva giustificare solo intendendo Fiore Gianluca come dominus della medesima. Le medesime intercettazioni telefoniche danno conto che **Ciuccoli Giorgio era una mera testa di legno** in quanto doveva apporre la sua firma come amministratore di diritto della società, pur essendo del tutto ignaro delle operazioni che andavano compendosi. Sempre le intercettazioni consentivano di ricostruire i rapporti fra Fiore Gianluca ed un avvocato del foro di Forlì-Cesena che prendeva in cura gli interessi della società, trovando in Fiore Gianluca il suo esclusivo interlocutore, pur in difetto di qualsivoglia carica societaria ricoperta dallo stesso. Nelle medesime conversazioni infine emergeva la **completa disponibilità in capo a Fiore Gianluca di tutti i beni intestati alla Ciuccoli s.n.c.**, beni che Fiore Gianluca palesemente manifestava di voler utilizzare ad altri scopi e non certo nell'interesse della società stessa, sostanzialmente emergendo che, una volta ottenuti i finanziamenti, avrebbe trovato il modo di prelevare i denari della società, sostanzialmente predandola per massimizzare i suoi profitti e avviare nuovi investimenti. Tale quadro è confortato anche dalle dichiarazioni rese da alcuni testimoni e dall'esame della documentazione bancaria, per cui sempre si richiamano gli elementi esposti nella richiesta del pubblico ministero, pag. 797 e ss.

Sulla base di tali elementi deve ritenersi integrato un grave compendio indiziale in ordine al delitto di cui all'articolo 512 bis codice penale, nei termini evidenziati nella richiesta del pubblico ministero, alle cui argomentazioni si riporta integralmente e che di seguito si espongono.

L'indagine

All'interno della CIUCCOLI s.n.c. FIORE Gianluca aveva avuto in passato rapporti lavorativi: in particolare, egli aveva stipulato un contratto di lavoro dipendente in data 13.04.2017, cessato poi in data 02.08.2019, venendo nuovamente assunto con un contratto part-time in data 09.04.2020²²². Con riferimento a questa assunzione neppure l'amministratore di diritto della società CIUCCOLI s.n.c., CIUCCOLI Giorgio, sapeva in realtà bene la mansione per la quale era stato assunto, come si evince dal contenuto della conversazione intercettata sull'utenza di FIORE in data **10 aprile 2020** alle ore 08:00 (prog. 802 RIT 82/20): CIUCCOLI Giorgio: "un'altra cosa... io di solito mi mandano una comunicazione per quel che riguarda la tua assunzione, io non ho visto niente tu sai che la Michela abbia parlato con la Daniela". FIORE Gianluca: "ha già fatto Michela" (nds si tratta di FII JPI Michela, moglie di FIORE). CIUCCOLI Giorgio: "perchè se mi dovessero telefonare che chiedono da quanto sei assunto è da ieri no?". FIORE Gianluca: "È da ieri sì". CIUCCOLI Giorgio: "dal 9 eh? Va bene?". FIORE Gianluca: "perchè?!". CIUCCOLI Giorgio: "no è per

²²² Cfr. pag. 71 della II relazione del consulente contabile: in particolare, nel corso delle perquisizioni eseguite dalla P.G. presso la Confartigianato di Cesena (conferma delle scritture contabili della società CIUCCOLI s.n.c. anni a settembre 2020) sono state reperite le buste paga intestate a Fiore Gianluca per il periodo gennaio - settembre 2019 e aprile - dicembre 2020 (allegato n. 23 della II relazione del consulente contabile). Dall'esame delle schede è emerso che FIORE aveva con la predetta società un contratto di lavoro dipendente stipulato in data 13 aprile 2017 come impiegato di secondo livello con una retribuzione base lorda di € 4.753,02 (cessato in data 2 agosto 2019) e che successivamente FIORE risultava nuovamente assunto dalla con un contratto part time al 41,59% in data 9 aprile 2020 sempre come impiegato di secondo livello con una paga base lorda di € 871,65.



sapere perché non voglio dire delle cazzate se mi dovesse qualcuno dico guardi che dal 9 è mio... collaboratore autista vero devo dire??". FIORE Gianluca: "esatto".

Quindi FIORE Gianluca all'interno della CIUCCOLI s.n.c. non era un mero dipendente ma il *dominus* dell'intera società, svolgendo all'interno della stessa le funzioni di **amministratore di fatto e di socio occulto**.

1. Sudditanza dei fratelli CIUCCOLI al FIORE

Il rapporto tra FIORE e i fratelli CIUCCOLI era ed è caratterizzato dalla completa sottomissione di questi agli ordini e alle disposizioni impartiti da FIORE e dalla assoluta impossibilità dei due soci di disporre liberamente dei loro conti correnti, dei denari, dei beni (mobili e immobili) intestati alla loro società, come risulta dalle seguenti conversazioni.

In data in data **10 marzo 2020** (prog. 1133 RIT 35/20; all. n. 133 della nota di P.C. del 07.12.2021), CIUCCOLI Giorgio chiamava FIORE Gianluca, raccontandogli di essere preoccupato per aver ricevuto un atto giudiziario a carico della società CIUCCOLI e, pur non sapendo a cosa si riferisse, chiedeva a FIORE cosa si dovesse fare. Durante la conversazione Giorgio chiedeva a FIORE conferma della messa in vendita dell'auto (Range Rover Evoque targata EW419FC), intestata alla società ma di fatto nella esclusiva disponibilità di FIORE, ottenendo da quest'ultimo un severo ammonimento a non interessarsi delle questioni finanziarie dell'azienda. Questo è l'ultimo passaggio della conversazione: CIUCCOLI Giorgio: *ah no io non so niente, sta bon non non non, sei tecc, non non non mi mettere fuor... che io non ne voglio sapere... sta' a sentire quella macchina è in vendita o non è in vendita?* FIORE Gianluca: *la macchina è in vendita sì, perché? Che problema c'è?* CIUCCOLI Giorgio: *a me me l'avevano chiesta?* FIORE Gianluca: *chi?* CIUCCOLI Giorgio: *io dopo pensavo l'avessi...* FIORE Gianluca: *chi?* CIUCCOLI Giorgio: *ah me l'aveva chiesta ADI, me l'aveva chiesta due tre...* FIORE Gianluca: *e con cosa la pagano?* CIUCCOLI Giorgio: *ah io non lo so...* FIORE Gianluca: *e allora...?* CIUCCOLI Giorgio: *cazzo ne so e se ti danno i soldi?* FIORE Gianluca: *i soldi di che?* CIUCCOLI Giorgio: *se ce la pagano in contanti?* FIORE Gianluca: *ma io non la voglio in contanti, io voglio il bonifico, la macchina è in carico in un'Azienda, io devo risolvere un'Azienda, che cazzo me ne frega, mica devo rubare i soldi in?* CIUCCOLI Giorgio: *no no no lo sai te, lo sai te!* FIORE Gianluca: *cosa pensi che devo imparare da quei due?* CIUCCOLI Giorgio: *no no* FIORE Gianluca: *io devo imparare da loro? secondo te Giorgio?...* CIUCCOLI Giorgio: *non mi mettere delle parole in bocca che non ho detto io...dai lo sai che io non....* FIORE Gianluca: *...fai il tuo, che il mio ci penso io...* CIUCCOLI Giorgio: *esatto...bravo bravo ma infatti vedi che io chiedo....non ho fatto un cazzo...* FIORE Gianluca: *e...e allora dai* CIUCCOLI Giorgio: *...non faccio niente di mia iniziativa,* FIORE Gianluca: *bene* CIUCCOLI Giorgio: *non faccio più niente di mia iniziativa* FIORE Gianluca: *Perfetta...*

In data **10 aprile 2020**, alle ore 15:56 (prog. 876 RIT 82/20), CIUCCOLI Giorgio contattava FIORE Gianluca, per chiedergli se gli poteva dare dei soldi, non avendo più costui alcuna disponibilità, ma FIORE, redarguendolo severamente, lo ammoniva di rispettare i suoi ordini: CIUCCOLI Giorgio: *"in non ho i soldi!"*, FIORE Gianluca: *"zero?"*, CIUCCOLI Giorgio: *"avrò cinquanta euro!"*, FIORE Gianluca: *"e quelli che hai ritirato stamattina dove sono?"*, CIUCCOLI Giorgio: *"quali ho ritirato stamattina?"*, FIORE Gianluca: *"io stamattina ti ho mandato in banca a prendere un blocchetto degli assegni e tremila euro in contanti"*, CIUCCOLI Giorgio: *"ti ha la cosa... c'ha tutto lei io ho visto che mi ha dato una busta! Hai capito, mi ha fatto vedere i soldi, il mazzetto dei soldi, il blocchetto degli assegni... mi ha fatto firmare le ricevute e io l'ho consegnata chiusa alla Michela!"* (FILIPPI Michela), FIORE Gianluca: *"io però ti ho detto di consegnare alla Michela?"*, CIUCCOLI Giorgio: *"ma... tu non mi hai detto di consegnare alla Michela..."*, FIORE Gianluca: *"ah, ecco!"*, CIUCCOLI Giorgio: *"...mi sembrava... no, non me lo hai detto ma pensavo fosse..."*, FIORE Gianluca: *"te fatti i cazzi..."*, CIUCCOLI Giorgio: *"...soft/otitese..."*, FIORE Gianluca: *"no, no..."*, CIUCCOLI Giorgio: *"dopo stamattina non potevi parlare..."*, FIORE Gianluca: *"te lo dico io quando devi consegnare qualcosa, okay?!"*, CIUCCOLI Giorgio: *"na bene"* (nds il tono è molto sottomesso), FIORE Gianluca: *"perchè non puoi girare senza soldi a fare i miei lavori!"*, CIUCCOLI Giorgio: *"quel che dico anch'io"*.

In data **14 aprile 2020** (prog. 1080 RIT 82/20: all. n. 436 della nota di P.G. del 07.12.2021), durante la conversazione tra CIUCCOLI Giorgio e FIORE Gianluca si evinceva, ancora una volta, la condizione di completa sudditanza del primo rispetto al secondo: CIUCCOLI Giorgio: *"dimmi se devo venire vestito bene o devo venire da lavorare?"*. FIORE Gianluca: *"lavorare"*.

In data **21 aprile 2020** (prog. 1482 RIT 82/20: all. n. 437 della nota di P.G. del 07.12.2021), ancora una volta, durante l'ennesima telefonata tra FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio, nella quale il primo dava disposizioni al secondo su come emettere una fattura indirizzata alla COROFAR, emergeva l'umiliazione e l'intimazione estemate da FIORE nei confronti di Giorgio: FIORE Gianluca: *sei pronto?* CIUCCOLI Giorgio: *dipende cosa devo fare...* FIORE Gianluca: *allora, intestazione della fattura* CIUCCOLI Giorgio: *uhm, dimmi! Adesso scrivo a penna perchè dopo lo devo inserire nella data base...* dimmi FIORE Gianluca: *oggi... (bestemmia)... allora... ragione sociale Corofar, Soc Cooperativa* CIUCCOLI Giorgio: *aspetta... Corofar Soc esse o ci punto cooperativa, poi?* FIORE Gianluca: *Coop ci o pi pi* CIUCCOLI Giorgio: *coop?* FIORE Gianluca: *si* CIUCCOLI Giorgio: *a ci o pi pi, due pi?* FIORE Gianluca: *no, eh non va bene così Giorgio perchè il computer a Cesena non ci deve stare!* CIUCCOLI Giorgio: *eh ma adesso lo... ma te non ce l'hai il computer... ah no dopo c'è da spostare tutto il caso... ma perchè non mi hai dato la cosa (imprecazione) un'anagrafica?* FIORE Gianluca: **perchè sono documenti che non devono andare nelle tue mani!** CIUCCOLI Giorgio: *ah, va bene, va bene. Ah ma lo sai te questo, senza se ti ho fatto la domanda... Okay, eh... allora Corofar Coop...* FIORE Gianluca: *te lo giro...* CIUCCOLI Giorgio: *giramelo su WhatsApp dai! Intanto dimmi cosa che non mi voglio sbagliare che sono le cose più importanti! Dimmi Sidi... dopo me lo giri.* FIORE Gianluca: *come?* CIUCCOLI Giorgio: *dimmi il codice.* FIORE Gianluca: *di che?* CIUCCOLI Giorgio: *il codice Sidi per l'invio della fattura.* FIORE Gianluca: *se ti mando un (inc.) vedi tutto.* CIUCCOLI Giorgio: *vedo tutto? Va bene, okay. Poi... allora, detto questo, la fattura come va fatta. dimmi... (ndr c'è una lunga pausa) comunque Luca io sono discreto eh! io non ho fatto una parola con nessuno niente di nulla.* FIORE Gianluca: *allora... sono documenti molto riservati... allora li sopra c'è... ti ho mandato su WhatsApp la ragione sociale.* CIUCCOLI Giorgio: *si.* FIORE Gianluca: *le coordinate ci metti le nostre no le loro, eh!* CIUCCOLI Giorgio: *le nostra... quella dell'entrata in sconto che abbiamo all'intesa si.* FIORE Gianluca: *esatto.* CIUCCOLI Giorgio: *il pagamento come va fatto? Istantaneo?* FIORE Gianluca: *si immediato.* CIUCCOLI Giorgio: *quindi pagamento immediato.* FIORE Gianluca: *con esito bancario visto fattura.* CIUCCOLI Giorgio: *con esito bancario visto fattura, poi?* FIORE Gianluca: *adesso ti mando uno screen shot e quello deve essere indicato nella fattura, okay?* CIUCCOLI Giorgio: *si.* FIORE Gianluca: *non voglio sentire non miene, non ci sta, non me né...* CIUCCOLI Giorgio: *non so, mi ci vorrà del tempo... studierò come fare se non miene come cosa...* FIORE Gianluca: *perchè ti ho detto voglio...* CIUCCOLI Giorgio: *lasciami...* FIORE Gianluca: *perchè ti ho detto voglio il computer al capannone perchè devo farci lavorare i tecnici oggi pomeriggio perchè deve lavorarci Michael e deve sapere come si fa in quel programma, quindi... bisogna che sia qui. Poi le fatture le fa Michael.* CIUCCOLI Giorgio: *ah va bene... te lo devo portare là il mio computer allora?* FIORE Gianluca: *si per favore! (le voci si sovrappongono).*

In conversazione del **4 maggio 2020** (prog. 2037 RIT 82/20: all. n. 438 della nota di P.G. del 07.12.2021) FIORE si atteggiava con tono imperativo nei confronti di CIUCCOLI Giorgio: *"fai due caffè e porta un bicchiere per l'acqua grazie"*.

Stessi toni venivano usati da FIORE Gianluca anche in data **11 maggio 2020** (prog. 2425 RIT 82/20) quando, sempre in ambito lavorativo, sollecitando CIUCCOLI Giorgio, gli diceva *"rispondi... portaci da bere, bottiglia d'acqua un succo due caffè e i bicchieri"*.

2. Esclusiva gestione di FIORE nei contatti con i funzionari di banca, nella gestione dei conti correnti e della documentazione contabile

Emerge dalle seguenti conversazioni la esclusiva gestione del FIORE in ordine a rapporti con terzi e nella gestione delle transazioni bancarie e della documentazione contabile.



In data **20 marzo 2020** (prog. 1331 RTI 35/20; all. n. 434 della nota di P.G. del 07.12.2021) fra CIUCCOLI Giorgio e FIORE Gianluca si svolge conversazione in cui FIORE riferiva a Giorgio CIUCCOLI di aver chiesto ad Andrea (OLIVI Andrea, dipendente di banca INTESA SANPAOLO con filiale in Corso della Repubblica a Forlì "una linea di credito di almeno 200.000 euro" per chiudere alcuni debiti della società.

In data **16 aprile 2020** FIORE Gianluca veniva contattato da una dipendente della CONFARTIGIANATO di Cesena, tenutaria delle scritture contabili della CIUCCOLI s.n.c. e durante la conversazione costei chiaramente esplicitava la circostanza per la quale era cosa nota e risaputa che "dietro alla CIUCCOLI c'era FIORE" (prog. n. 1200 RIT 82/20) [...] CASALI Catia: la chiamo perchè ho parlato con Ciuccoli e mi ha detto di fare riferimento a lei FIORE Gianluca: mi dica [...] CASALI Catia: e in più Ciuccoli quest'anno mi aveva detto...insomma dovevamo passare in ordinaria. Io avevo chiesto con Ciuccoli, lui mi ha detto di chiedere con lei, per capire...cioè la contabilità duemila e venti la segno comunque io o averate...cioè! FIORE Gianluca: allora...io...lei si occupa, mi scusi? CASALI Catia: di Ciucco...di fiscale, della contabilità FIORE Gianluca: okay! Allora io praticamente ho bisogno di sistemare un attimo l'azienda, perchè l'azienda è un disastro a livello contabile a livello...proprio di sofferenza di liquidità CASALI Catia: uhm uhm! FIORE Gianluca: ...eh...quindi c'è bisogno di un piano di ristrutturazione. Uhm...mi sono preso un attimo...mi sono consultato con la Briccolani che è lo studio... [...] FIORE Gianluca: ...ehm...ho cercato di dargli un po' di...di volume, di affari insomma, dandogli la possibilità di entrare in questo momento su un mercato che è quello della commercializzazione (le voci si sovrappongono) CASALI Catia: ...che è quello che può andare, sì FIORE Gianluca: esatto! Io adesso verifico un attimo...perchè sicuramente non può rimanere una s.n.c., sicuramente è da trasformare in una S.r.l. e sicuramente c'è da fare un discorso...ragionare... CASALI Catia: quello... FIORE Gianluca: ...a quattrocchi anche con gli istituti bancari perchè Ciuccoli in questo momento è...ha un default quasi...quasi immediato! Quasi immediato e... (sbuffa, ndr) [...] CASALI Catia: ma posso chiederti... FIORE Gianluca: certo CASALI Catia: ...di fatto tu hai una tua partita IVA per conto tuo? Cioè perchè tu nella Ciuccoli non figuri, quindi... FIORE Gianluca: ...no io... CASALI Catia: ...diciamo che gli amministri tutta la gestione? FIORE Gianluca: no, no, allora ti spiego Catia, io sono... sono l'ex proprietario della FGM...²²³ CASALI Catia: l'ex proprietario della? FIORE Gianluca: FGM CASALI Catia: ah okay! FIORE Gianluca: io a luglio dell'anno scorso io ho venduto la maggioranza delle quote a un fondo di investimento e sono andato in pensione, okay? CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: bene! Io con Ciuccoli ci lavoro che sono dieci anni CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: eh...sono suo dipendente, sono stato messo in regola come dipendente perchè ho bisogno di avere il motivo perchè io sono lì dentro quell'azienda, no? CASALI Catia: certo FIORE Gianluca: per capire CASALI Catia: certo, sì, sì, sì FIORE Gianluca: e prima di fare qualcosa, mi metti in regola come dipendente, ti faccio una valutazione di cosa...dove è la falla nel sistema nella tua attività, ti faccio un piano di ristrutturazione e ti do una mano, se vuoi...però ho bisogno di vedere le cose chiare, se mi tieni fuori e non mi dai gli elementi per valutare un'azienda, come posso darti il consiglio giusto CASALI Catia: uhm, ho capito FIORE Gianluca: e quindi, adesso mi ha messo in regola CASALI Catia: ah, okay FIORE Gianluca: adesso vedo di farlo cominciare un attimo in questo lavoro che è mio che ho fatto transitare su di lui e poi vedi un attimo cosa viene fuori. Però secondo me il passaggio chiaro di questa azienda è riportare una contabilità

²²³ La società FGM Autotrasporti e Logistica Srl è stata costituita in data 19.1.2012 con un capitale sociale di € 10.000,00 sottoscritto come segue.

- Filippi Michela quota pari all'80% del capitale sociale per € 8.000,00
- Fiore Gianluca quota pari al 20% del capitale sociale per € 2.000,00

In data 24 luglio 2013 FIORE titolava del 20% delle quote in FGM cedeva la sua quota (versato per € 500,00) a Gjoni Edi per € 500,00 e Filippi cedeva il 79% a Gjoni per € 725,00

Alla data del 24.7.2013 il capitale sociale di € 10.000,00 risulta sottoscritto come segue

- Filippi Michela quota pari al 51% del capitale sociale per € 5.100,00
- Gjoni Edi quota pari al 49% del capitale sociale per € 4.900,00

In data 11 novembre 2015 la FILIPPI cedeva il 12,5% delle quote detenute nella FGM a HOXHA Ardian pari a nominali € 1.250,00 ad € 10.000,00 e il GJONI cedeva il 12,5% delle quote detenute nella FGM a HOXHA Ardian pari a nominali € 1.250,00 ad € 10.000,00

Alle data del 11.11.2015 il capitale sociale di € 10.000,00 risultava sottoscritto come segue.

- Hoxha Ardian quota pari al 25% del capitale sociale per € 2.500,00
- Gjoni Edi quota pari al 36,5% del capitale sociale per € 3.650,00
- Filippi Michela pari al 38,5% del capitale sociale per € 3.850,00

In data 4 luglio 2019 FILIPPI cedeva il 38,5% delle quote detenute nella FGM a GJONI pari a nominali € 23.100,00 ad € 36.000,00.

Alla data del 4.7.2019 il capitale sociale di € 60.000,00 risulta sottoscritto come segue:

- Hoxha Ardian quota pari al 25% del capitale sociale per € 15.000,00
- Gjoni Edi quota pari al 75% del capitale sociale per € 45.000,00

adeguata, togliere una s.n.c. che non ha più senso di esistere, modificare tante cose CASALI Catia: va bene FIORE Gianluca: modificare tante cose, poi bisogna che io con Giorgio capisca lui cosa vuol fare da grande perché...lui è difficile capisci mantenere una reputazione se sei a un livello che oggi non la puoi più mantenere perché non sei in grado di...di dire o di spendere certe parole CASALI Catia: uhm...quindi la gestione però, ad esempio, di quel commercio all'asta di beni usati l'avevi fatta tu? FIORE Gianluca: sì, sì, l'avevo fatta io CASALI Catia: ah, okay, no per capire, cioè... FIORE Gianluca: sì ma tutti i beni strumentali della Ciuccoli sono di proprietà mia, cioè sono stati finanziati con i miei soldi (sorridente, ndr) CASALI Catia: ah, eccol FIORE Gianluca: hai capito? Non è che Ciuccoli aveva i soldi per comprare CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: perché...questo gli ho detto: va bene...facciamo anche (le voci si sovrappongono) CASALI Catia: sì, anche perché in rimanenza c'abbiamo la Ferrari da duecento mila... FIORE Gianluca: sì, ma quella è la mia CASALI Catia: ...che alla banca la dobbiamo... FIORE Gianluca: no, quella è pagata! CASALI Catia: ah, okay FIORE Gianluca: lì non c'è un mutuo, eh capisci? CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: lì i documenti e il CdP sono pagati CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: tu non compri certe macchine...tutti i beni strumentali sono pagati CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: non c'è un Euro di debito CASALI Catia: okay FIORE Gianluca: e non con i soldi della Ciuccoli CASALI Catia: ah ma infatti era anche questo per capire perché lui comunque mi dice sempre che non ci sono...e quindi...è per quello che dico, cioè siccome si vede che...cosa abbiamo...non è che...Va bene allora io a questo punto rimango in attesa di notizie FIORE Gianluca: io, l'unica cosa che mi sento di dirti è...è guardiamo un attimo...la Bricolani adesso fa due valutazioni e poi... [...]


In data **1 aprile 2020** (RIT 82/20 prog. 247; all. n. 444 della nota di P.G. del 07.12.2021) FIORE Gianluca chiamava OLIVI Andrea, gestore imprese della banca INTESA SANPAOLO, il quale, a seguito della sua richiesta di ottenere un fido a favore della CIUCCOLI, dopo avergli rappresentato di esser riuscito a stipulare un contratto con il gruppo CONAD per la fornitura di mascherine facciali, lo informava che sarebbero riusciti a deliberarlo a breve.

In data **3 aprile 2020** alle ore 12:05 (RIT 82/20 prog. 342; all. n. 445 della nota di P.G. del 07.12.2021) FIORE Gianluca contattava nuovamente OLIVI Andrea, riferendogli di essere riuscito a stipulare un contratto anche con la COROFAR per la fornitura di mascherine alle farmacie, utilizzando la società CIUCCOLI, in quanto unica che poteva fare il commercio all'ingrosso (non essendo ancora avviata la TOP DEFENDER). Alle ore 15:04, (RIT 82/20 prog. 366; all. n. 446 della nota di P.G. del 07.12.2021), OLIVI Andrea ricontattava FIORE, informandolo che sarebbe riuscito ad erogare un altro fido, in conto anticipo contratti, a favore della società CIUCCOLI dell'importo di euro 120.000 (oltre agli euro 100.000) per i contratti con i gruppi CONAD, COROFAR, LIDI, DESPAR, ALDI e EUROSPIN. Lo stesso OLIVI sottolineava, tuttavia, che i documenti della banca dovevano essere firmati da entrambi i fratelli CIUCCOLI e gli comunicava anche di aver riscontrato degli sconfinamenti in precedenti fidi, ma FIORE lo rassicurava, dicendogli che avrebbe provveduto personalmente a sistemare tutti i pagamenti.

In data **4 agosto 2020** (RIT 133/20 prog. 64; all. n. 458 della nota di P.G. del 07.12.2021) nella conversazione telefonica tra FILIPPI Michela e CIUCCOLI Giorgio la FILIPPI, facendo riferimento ad alcuni documenti contabili e di trasporto, si esprimeva come se fosse lei a gestire siffatta documentazione della CIUCCOLI s.n.c., nonostante non risultasse né dipendente né titolare di altro rapporto di collaborazione professionale con tale società.

3. CIUCCOLI Giorgio "testa di legno"

Dalle seguenti conversazioni risulta che CIUCCOLI Giorgio seguiva pedissequamente le disposizioni impartitegli da FIORE, presentandosi nei momenti in cui era necessario che apponesse la sua firma quale amministratore di diritto della società, nonostante fosse completamente ignaro di quello che realmente stava avvenendo.



In data **10 aprile 2020** alle ore 07:10 di mattina (prog. 798 RTT 82/20: all. n. 435 della nota di P.G. del 07.12.201), FIORE Gianluca chiamava CIUCCOLI Giorgio e, dopo aver parlato di una fattura (con elevata probabilità riferita alla consegna di un lotto di mascherine) "abbozzata" da Giorgio, oggetto di ricontrollo da parte di FIORE prima dell'invio, quest'ultimo con tono categorico gli diceva: *"vai dal parrucchiere tagliati i capelli, trova uno che ti fa i capelli a casa, fatta la barba fatti i capelli, preparati, pulisciti, vestiti per bene, vai in banca preleva 3000 euro e ritirami un blocchetto degli assegni a INTESA SANPAOLO"*.

In data **21 maggio 2020** (prog. 2878 RTT 82/20: all. n. 439 della nota di P.G. del 07.12.2021), mentre i fratelli CIUCCOLI, Giorgio e Bruno, si trovavano nel bresciano a bordo di un camion, rimasti senza gasolio e senza soldi per fare rifornimento, chiamavano FIORE Gianluca affinché li mettesse in condizioni di poter fare rifornimento: FIORE Gianluca: *"...perchè non hai trovato un camion e gli hai rubato il gasolio visto che sai che devi lavorare e non ce l'hai - ti devi organizzare lo rubi finchè non trovi i soldi per fare gasolio..."* (...omissis...) FIORE Gianluca: *"...bene non li puoi spendere le 15 euro perchè te devi mangiare con 5 euro al giorno..."* (...omissis...) FIORE Gianluca con frasi minacciose nei confronti di CIUCCOLI Giorgio: *"bene io prendo la macchina vengo lì e ti sparo lì dove sei"* (...omissis...) FIORE Gianluca: *"voi provate a venire, voi provate a fare gasolio e a venire a casa con il camion, poi vedete cosa succede stasera, fate quella prova... se siete così forti, se siete così forti fate gasolio e venite a casa con il camion come ha detto Bruno, mettimi alla prova Giorgio..."*. CIUCCOLI Giorgio: (tono sottomesso) *"no, Bruno non ha detto, io non ti voglio mettere, Luca senza"*. FIORE Gianluca: *"metti in vivavoce, metti in vivavoce, passamelo, metti in vivavoce così siete tutti e due"*. CIUCCOLI Giorgio: (tono sottomesso) *"metti in vivavoce Bruno, io Luca cosa devo fare non lo so, guarda io, è un problema tuo, va bene quello che vuoi"*. FIORE Gianluca: *"Bruno!"*. CIUCCOLI Bruno: *"sì ci sono"*. FIORE Gianluca: *"bene Bruno, mettete gasolio nel camion e vieni a casa se sei così forte, prova!"*. CIUCCOLI Bruno: *"io non è che sono forte, io non ti voglio ricattare, non vogliamo ricattarti Luca, ma tu ci avevi detto: "organizzo io!"*. Hai detto così?" FIORE Gianluca: *"sì"*. CIUCCOLI Bruno: *"per il gasolio organizzo io, allora ci hai messo in condizioni che noi non abbiamo i soldi, ci hai dato trecento euro"*. FIORE Gianluca: *"le condizioni sono le vostre, vi siete messi voi in quelle condizioni non io Bruno, tutte le volte che mi vedi mi dovresti fare un boccino solo per i soldi che mi deve dare tuo fratello..."*. CIUCCOLI Bruno: *"ma Luca io non voglio ricattare nessuno, non vogliamo ricattare nessuno..."*. FIORE Gianluca: *"...che sono centoquaranta... sono centoquaranta... sono 142.736 euro (centoquarantaduemilasettecentotrentasei) il debito nei miei confronti in questo momento"*. CIUCCOLI Bruno: *"ho capito, ho capito, ma se non ci dai le possibilità di partire, è quello che ti voglio dire, noi non abbiamo liquidità"*. FIORE Gianluca: *"bene... ieri sera eravate... ieri sera eravate..."*. CIUCCOLI Bruno: *"abbiamo solo dei debiti, dobbiamo pagare l'avvocato, dobbiamo pagare un mucchio di gente..."*. FIORE Gianluca: *"voi non avete... il problema di pagare l'avvocato è l'ultimo dei vostri problemi"*. CIUCCOLI Bruno: *"ho capito"*. FIORE Gianluca: *"voi dovete... voi dovete restituire soldi a me e a qualche d'un altro, questo è il vostro problema"*. CIUCCOLI Bruno: *"ma certo, certo, Luca ma noi"*. FIORE Gianluca: *"tu devi imparare una cosa... tu devi imparare una cosa... tu devi imparare una cosa Bruno, che quando si presenta il problema, quello vero, che non li avete mai avuti nella vita, oggi siete arrivati a queste condizioni, ma il problema che non è che io vengo a voi due, perchè voi due non mi interessate, io parto dalle generazioni, dalle ultime, perchè dovete campare e soffrire, per colpa vostra, (tono minaccioso) io vi faccio vedere che cos'è la sofferenza per quello che avete combinato"*. CIUCCOLI Bruno: *"Luca, stiamo già soffrendo"*. FIORE Gianluca: *"no, no, no, non è..."*. CIUCCOLI Bruno: *"no, Luca ti garantisco, lo stiamo già soffrendo, adesso, te lo garantisco, perchè te non ti rendi conto di come è questo lavoro, perchè dovresti provare, tu provi a fare questo lavoro, poi mi dici, allora dopo capisci, io... quello che vuoi dire... stiamo andando avanti a cracker"*. FIORE Gianluca: *"sì"*. CIUCCOLI Bruno: *"va bene, no, non ci stiamo mica lamentando"*. FIORE Gianluca: *"ma è colpa mia?"*. CIUCCOLI Bruno: *"il problema è che non abbiamo i soldi, il problema è solo il gasolio, qui c'è un serbatoio da quattrocento litri, ogni due giorni bisogna far rifornimento"* (...omissis...). FIORE Gianluca: *"bravo, ma voi dovete pensare sempre più avanti, non sempre al minuto preciso, ecco perchè siete in quella situazione, ecco perchè create i problemi alla gente, perchè non avete un verso, quindi voi mi dovete fare una cortesia, innanzitutto non l'azzardare mai più a dire: "faccio il gasolio al camion e vengo a casa". Perchè tu di dietro hai una responsabilità"*. CIUCCOLI Bruno: *"no, allora, Luca ti spiego, queste parole vengono fuori perchè c'è la disperazione, la disperazione ti porta a dire delle cose così"*. FIORE Gianluca: *"Bruno la disperazione non la conosci"*. CIUCCOLI Bruno: *"per te, per te siamo la disperazione, il discorso è quello"*. FIORE Gianluca: *"Bruno ma..."*. CIUCCOLI Bruno: *"siamo dei disgraziati e lo sappiamo, siamo messi da ridere, Luca, quindi, non puoi neanche"*

te dire di arrangiarsi, cosa vuol dire arrangiarsi? Noi i soldi non li abbiamo Luca, vuoi fare il lavoro? Noi te lo facciamo! Però dacci la possibilità di partire, così non è possibile". FIORE Gianluca: "non è che lo stai facendo a me, eh Bruno, non è che lo stai facendo a me il lavoro". CIUCCOLI Bruno: (incaprensibile). FIORE Gianluca: "voi il lavoro lo state facendo per voi stessi". CIUCCOLI Bruno: "noi non abbiamo la malizia, probabilmente non abbiamo la malizia". FIORE Gianluca: "voi, voi, voi, voi non è che state facendo un lavoro per me, voi lo state facendo per voi stessi, perché io vi ho messo in condizione di ripagare un debito lavorando, perché se io fossi un delinquente o uno che non scherza, io sarei a Cesena a prendere la vostra nipote e i soldi vi garantisco che li trovate". CIUCCOLI Bruno: "Luca". FIORE Gianluca: "vi garantisco che li trovate, anche se dovete mandare la tua nipote e la tua cognata sull'Adriatica, noi i soldi li trovate, perché voi non sapete che cosa vuol dire prendere i soldi alla gente normale, alla gente che va a lavorare, a me non me li hanno regalati, io vengo dalla strada e pensate che voi potete prendere i soldi della gente che si è fatto un culo come un capannone per guadagnarli... (...omissis...)".

Da conversazioni intercettate tra l'avvocato BELEFFI Massimo, ex Presidente Livia Tellus Romagna Holding S.P.A., e FIORE, emerge che il professionista offriva la propria consulenza per la redazione dei contratti con i gruppi della grande distribuzione e con COROFAR. In data 18 aprile 2020 (RII 82/20 prog. 1360: all. n. 447 della nota di P.G. del 07.12.2021) emerge la chiara conoscenza da parte di BELEFFI Massimo del fatto che il reale amministratore della CIUCCOLI s.n.c. era proprio FIORE Gianluca, pur non rivestendo alcuna carica societaria: [...] Avv. BELEFFI Massimo: E... va bè, mi son sentito con Pierluigi e cosa... e... POPONI. Allora io farei così però in far... io butto giù i contratti poi li mando solo a te... Tu ci dai un'occhiata... Dici se devo aggiungere qualcosa'altro se ti va bene, se non ti va bene... eh... così prima di mandarli a loro concordiamo... lo concordiamo noi... E... e poi dopo... vediamo un attimo, ecco. FIORE Gianluca: Va bene. Avv. BELEFFI Massimo: Per il resto... oh... niente, questo è. Quindi siete... siete arrivati ad un milione di di cosa... FIORE Gianluca: Sì, sì un milione... un milione e due... a settimana... Avv. BELEFFI Massimo: Uhm... sì perché lui dice che... di fare due contratti: uno per... FEDERFARMACO... eh... da duecentomila... Con... con mi diceva con... consegna direttamente alla sede di FEDERFARMACO... Eh. E... invece l'altro da quattrocentomila da consegnare a... cosa, da consegnare a... FIORE Gianluca: A COROFAR... Con una finestra che possiamo aumentare, per arrivare a un milione e due... Avv. BELEFFI Massimo: "Uhm, uhm, uhm... ascolta nò... l'altra casa ecco che mi diceva POPONI... l'ha tirata fuori POPONI... quando firmi il contratto... uno... vuole che ci sia CIUCCOLI... Portaglielo lì... portagli il primo che ti capita e di che si dice che si chiama CIUCCOLI...". FIORE Gianluca: Ok... No... ma è lì tutti i giorni e fa... fa lo spazzino... ma volevo chiedere una cosa... Avv. BELEFFI Massimo: A quindi l'han... l'hanno visto? FIORE Gianluca: Certo che l'hanno visto... è lì tutti i giorni con me! Avv. BELEFFI Massimo: Ah no perché... POPONI mi ha detto: "ma allora bisogna che ci sia questo CIUCCOLI a firmare... che ci sia lì..." però... se è già lì... eh... FIORE Gianluca: Ehi Ma... eh... se... possiamo sentire anche con la BRICCOLANI perché... gli ho detto oh comincia a trasformarla questa attività... cioè... Avv. BELEFFI Massimo: A ma penso che comunque eh...abbia fatto del (incomp)... ma ma penso che l'abbia fatta la BRICCOLANI la richiesta di... di, di per... per per vendere quella roba lì perché... No, no... perché POPONI ha... perché POPONI ha fatto una misura... e allora visto che adesso ancora non si vedeva che cosa ma... ma c'era una... una registrazione di una modifica il quattordici di aprile... Avv. BELEFFI Massimo: Perché aveva detto: "ma no... ma ho visto che... ho visto che questa è una società di autotrasporti... no...no..." ho detto ma guarda che mi ha detto, perché me l'avevi detto che la BRICCOLANI aveva fatto la richiesta, ho detto ma guardaci che... mi risulta che abbiano... abbiano chiesto anche l'autorizzazione... eee... il codice per... per la commercializzazione, poi ci ha guardato ha detto: "ah si vedo che qui il quattordici aprile è stato fatto qualcosa..." ho detto è quella roba lì... quindi... tranquillo che non... non c'è problema. Eee... sì no io... FIORE Gianluca: Almeno quello l'aveva fatto poi eee... (incomp.) una S.N.C. come amministratore può dare carica ah...mi può dare qualsiasi delega? Avv. BELEFFI Massimo: A sì, sì. Lui può delegarti... (incomp.) FIORE Gianluca: Io sono dipendente... Avv. BELEFFI Massimo: Lui...lui può farti una delega... una procura, una procura generale ecc. FIORE Gianluca: Cioè... se me la fa... non va bene? Avv. BELEFFI Massimo: Sì, sì, sì... ah... se te la fa... la fai registrare... FIORE Gianluca: Dal notaio? Avv. BELEFFI Massimo: Dal notaio... ti prendo un appuntamento da... dal notaio eee... DEGLI ODDI che ci (incomp.) subito... FIORE Gianluca: Dai facciam così vè! Avv. BELEFFI Massimo: Ah... chiamo DEGLI ODDI e gli chiedo quando... si così fai... così fai tutto tu eh... FIORE Gianluca: (incomp.) "...me la riesco a gestire senza portarlo a destra e sinistra perché... Realmente parlando... l'ho messo in azienda a... a far le pulizie del capannone". Avv. BELEFFI Massimo: Sì, sì no ma ho capito. (ride) Ho capito (ride)... Ehm... facciam così, facciam così. Sì, no... così... cioè non hai bisogno di portartelo dietro ogni (incomp.) no anche perché poi se devi andare a portare



(incomp.) con altra gente, altre cose non... non... non ha senso ecco... che... che... che tu ti porti dietro... questo soggetto ecco... adesso aldilà di quello che è o non è...”.

In data 2 agosto 2020 (prog. 7026 RIT 82/20; all. n. 440 della nota di P.G. del 07.12.2021) in altra conversazione tra FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio emerge la completa disponibilità dell'azienda da parte di FIORE Gianluca: FIORE Gianluca: “sei stato alla FGM ieri?”. CIUCCOLI Giorgio: “sì”. FIORE Gianluca: “uhm uhm! Ha saldato Edi?”. CIUCCOLI Giorgio: “sì ma... Luca, io con quei soldi li devo pagare tutto l'affitto!”. FIORE Gianluca: “no, no, no, quelli vengono qua, no, no, no”. CIUCCOLI Giorgio: “Luca li ho dovuti pagare, li ho dovuti pagare per l'affitto, glieli ho già dati!”. FIORE Gianluca: “Giorgio!”. CIUCCOLI Giorgio: “io sono indietro sei mesi con l'affitto!”. FIORE Gianluca: “chi ti ha detto di toccare quei soldi?! Non è roba tua eh, è roba mia!”. CIUCCOLI Giorgio: “noi di robe... Luca senza ma mi sembrava... era... (nds la voce di Fiore si sovrappone a quella di Ciuccoli, in evidente difficoltà, per farlo tacere)”. FIORE Gianluca: “domattina io voglio i soldi qua eh! Li vai a riprendere! Tu prima di pagare interPELLI ME!”. CIUCCOLI Giorgio: “(breve pausa, e quando cerca di rispondere Fiore lo interrompe sovrastando la sua voce)”. FIORE Gianluca: “tu domani mattina li vai a riprendere, domani mattina io voglio i soldi qua eh!”. CIUCCOLI Giorgio: “na bene Luca, ma come...”. FIORE Gianluca: “e non ti azzardare... e non ti azzardare mai più...”. CIUCCOLI Giorgio: “ma come devo fare con gli affitti io!”. FIORE Gianluca: “e non ti azzardare mai più ad andare dove non ti dico io! (nds il tono è sempre più aggressivo e minaccioso)”. CIUCCOLI Giorgio: “no, lui mi ha chiamato eh!”. FIORE Gianluca: “lui ti ha chiamato perchè io gli ho detto di chiamarti”. CIUCCOLI Giorgio: “ah, non mi ha detto niente Luca!”. FIORE Gianluca: “punto! Punto! quindi tu...”. CIUCCOLI Giorgio: “io te li porto ma io come devo fare con gli affitti?! Qui mi sfrattano!”. FIORE Gianluca: “domani voglio i soldi qua! Domattina i soldi qua!”. CIUCCOLI Giorgio: “va bene te li porto io Luca, non c'è problema, ma qui mi sfrattano, come devo fare?!”. FIORE Gianluca: “a me non mi interessa! Tu domani mattina portali i soldi qua”. CIUCCOLI Giorgio: “va bene, andrò a recuperarli, cosa vuoi che ti dica, non faccio fatica, devo andare di sotto!”. FIORE Gianluca: “tutti!”. CIUCCOLI Giorgio: “quelli che mi ha dato, duemila Euro, io non ho mica niente da nasconderti eh!”. FIORE Gianluca: “duemila e cinque... duemila e cinquecento!”. CIUCCOLI Giorgio: “no, no, no, lui mi ha dato duemila Euro! No, no, non scherziamo su ste cose! lui mi dava duemila Euro eh! Chiediglielo pure, glielo puoi chiedere fin che vuoi, io non ho mica problemi eh! Hai capito?! Non ho mai avuto io duemila cinquecento da FGM eh!”. FIORE Gianluca: “uhm!”. CIUCCOLI Giorgio: “hai capito? Ti giuro! Metto su quello che vuoi! Solo che io... mi sfrattano Luca! Io devo...”. FIORE Gianluca: “i soldi qua domani mattina, poi decido io!”. CIUCCOLI Giorgio: “va bene okay, non c'è problema! Okay cinque e quaranta al capannone”. FIORE Gianluca: “e non ti azzardare mai più!”. CIUCCOLI Giorgio: “io Luca pensavo che...”. FIORE Gianluca: “e non ti azzardare... Tu non devi pensare, penso io, non tu!”. CIUCCOLI Giorgio: “pensa tu, va bene, okay, scusami allora!”.

In data 12 agosto 2020 (RIT 133/20 prog. 324; all. n.464 della nota di P.G. del 07.12.2021) in altra conversazione telefonica tra FILIPPI Michela e CIUCCOLI Giorgio si comprende che questi veniva impiegato da FIORE Gianluca anche come custode dell'azienda agricola intestata a FIORE Michael ed ubicata a Brisighella (RA) e che, anche in tale occasione, egli avrebbe dovuto firmare dei fogli (utili, come si vedrà, per ottenere l'acquisto di un'auto utilizzata poi da FIORE), senza essere a conoscenza del loro contenuto: CIUCCOLI Giorgio: “io sono a Brisighella e qua il telefono non prende neanche prende solo in due o tre punti, ho visto il messaggio perché me lo ha detto mia moglie hai capito”. FILIPPI Michela: “ascolta Bruno... Giorgio io avevo bisogno di farti firmare dei fogli... te li lascio... tu vai su... anche domani nun sai niente”. CIUCCOLI Giorgio: “sì io devo stare quassù”.

4. Completa disponibilità in capo a FIORE dei beni, mobili ed immobili, intestati alla CIUCCOLI s.n.c.

L'incirca dalle seguenti conversazioni la disponibilità esclusiva in capo a FIORE dei beni della società.

Nella conversazione del 24 aprile 2020 (RIT 82/20 prog. 1615; all. n.448 della nota di P.G. del 07.12.2021) fra FIORE Gianluca e la consulente contabile, BRICCOLANI Emanuela, discorrendo del

contratto tra COROFAR e CIUCCOLI, per cui la consulente chiede di conoscere meglio la situazione patrimoniale della CIUCCOLI, emergeva in maniera chiara il potere di disposizione che FIORE aveva sul patrimonio immobiliare della CIUCCOLI s.n.c., a tal punto da poter decidere se pagare alcuni debiti proprio con gli immobili intestati ai fratelli CIUCCOLI: FIORE Gianluca: allora quando andiamo dal notaio? BRICCOLANI Emanuela: eh... per la Ciuccole bisogna che io faccia la perizia prima!... quindi se io avessi tutti i dati che mi servono cono... nel giro di pochi giorni, io la prossima settimana la perizia la faccio, io ho già mandato al notaio come hai visto la richiesta... però ubèi una trasformazione non è un'operazione che si fa proprio in una settimana, io con i dati lo faccio, però sai adesso la... volevo mettermi... vedere quello che riuscivo a trovare da sola ecc adesso tu mi mandi i libretti di quella roba perché prima poi di decidere se la posso fare, perché in poi dopo ti devo dire "guarda che riusciamo a fare un capitale oppure guarda che qua bisogna metterci dentro dei quattrini per poter far un capitale!"... perché tutto dipende dai debiti che ci sono... bisognerebbe avere... sai per anticipare i tempi bisognerebbe che loro andassero negli uffici, che adesso tra l'altro non è neanche così semplice perché bisogna prendere gli appuntamenti e verificare con loro lo stato della situazione, perché se la CNA che è in semplificata non lo sa auguri!... la confartigianato... bisognerebbe fare un passaggio agenzia delle entrate, imps, inail, a quel punto il quadro diciamo che... chi è che tiene nell'azienda i clienti, fornitori la situazione clienti fornitori?... quindi lui lo sa chi c'è aperto, perché noi dobbiamo fotografare la cosa al trentuno marzo! FIORE Gianluca: chiaro... ascolta Manu ma non si può mettere dentro gli immobili che hanno? BRICCOLANI Emanuela: eh si però ti costa! costa tanto!... poi Gianluca adesso posso dire la mia... sarà una società che va benissimo però l'S.R.L. serve per evitare di bruciarsi dei beni a meno che non siano beni che nessuno gliene frega niente? FIORE Gianluca: esatto sono beni che nessuno gliene frega niente, per fare questo, perché ti dico questo Manu! perché questo mi porta poi andare in banca e (inc.) BRICCOLANI Emanuela: cioè te dici che io li posso anche mettere dentro questi beni che non gliene frega niente a nessuno! FIORE Gianluca: brava, brava... per fargli che... per dargli che, gli diamo fatturato gli diamo immobili gli diamo un pm... un finanziamento a lungo termine... della terra e due case in centro lì a... che sono lì, non è Bagno di Romagna che se fosse a Bagno di Romagna sarebbe interessante... è un'altra roba lì sopra a Bagno di Romagna, cioè fa territorio Comune Bagno di Romagna ma non ha niente a che vedere con Bagno di Romagna.

Nella conversazione del 4 luglio 2020 (RIT 85/20 prog. 2693: all. n. 457 della nota di P.G. del 07.12.2021) all'interno dell'autovettura Porsche Panamera in uso a FIORE, egli e l'imprenditore SPAZZOLI Sauro discorrono sull'opportunità di costituire un consorzio per intraprendere nuovi comuni investimenti, coinvolgendo anche l'azienda agricola del figlio di FIORE, FIORE Michael. FIORE manifesta la volontà di usare per ogni suo affare la società CIUCCOLI s.n.c., chiaramente affermando al suo interlocutore che per evitare rischi d'impresa e massimizzare i profitti, sarebbe stato ottimo utilizzare la società dei CIUCCOLI: [...] SPAZZOLI Sauro: (incomprensibile) ti fa fare un consorzio?". FIORE Gianluca: "sì un consorzio di impresa a mo per noi è un vantaggio eh!". SPAZZOLI Sauro: (incomprensibile). FIORE Gianluca: "per noi è un vantaggio il consorzio (incomprensibile)". SPAZZOLI Sauro: "io sono alla Selva dobbiamo passare a prendere una roba". FIORE Gianluca: "per me non c'è problema... ricordati bene che anche te amico mio". SPAZZOLI Sauro: (incomprensibile si sovrappongono le voci). FIORE Gianluca: "come Michael voi avete un vincolo... ricordatevi eh! perché la prima attività". SPAZZOLI Sauro: "è l'azienda agricola". FIORE Gianluca: "è l'azienda agricola". SPAZZOLI Sauro: (incomprensibile si sovrappongono le voci). FIORE Gianluca: "i fatturati dopo vi incasinano eh!". SPAZZOLI Sauro: "a mo io ho quel problema lì". FIORE Gianluca: "eh! ecco perché ti dico non è che conviene fare in un altro modo che dico io". SPAZZOLI Sauro: "però io ho sempre la ditta del babbo... (incomprensibile si sovrappongono le voci)". FIORE Gianluca: "eh! ho capito ma l'azienda del babbo poi gli carichiamo è un casino per le contabilità eh!". SPAZZOLI Sauro: "se no facciamo una SRL". FIORE Gianluca: "no adesso ragioneremo per fare magari possiamo usare la CIUCCOLI che è già una porcheria... che magari la facciamo saltare quando ci conviene capito... lì c'è da studiare... la CIUCCOLI ha 40 anni di storia... sai quanti finanziamenti ci danno poi la ragioniamo vediamo come toglierli i soldi perché noi cosa facciamo incassiamo con la CIUCCOLI poi fatturiamo con una società... anche del tuo babbo... ne mandiamo 50mila lì 50mila là 50mila là cioè li bilanciamo sempre oppure carichiamo i costi di uscita nel senso... ti faccio un esempio..." (...omissis...).



5. Fiore “dominus”

BRICCOLANI Emanuela sentita in data 20 aprile 2020 riferiva di essere stata la tenutaria delle scritture contabili della F.G.M. Autotrasporti e Logistica s.r.l. sino a quando amministratore unico era la moglie di FIORE, FILIPPI Michela, nonché di essere stata interpellata alcuni mesi prima dell'estate del 2020 da FIORE (conosciuto in passato tramite FOSCHI della PI2000) al fine di valutare la trasformazione della Ciuccoli s.n.c. Essa confermava il ruolo del FIORE quale dominus della società: *“FIORE certamente non aveva un ruolo confacente a un mero dipendente, ma a tutti gli effetti l'amministrava in relazione al ruolo che svolgeva per l'operazione che stava conducendo ovvero sanare alcuni debiti della società e trasformarla. La sua idea era quella inizialmente di ripianare i debiti della CIUCCOLI con immissione di denaro, di cui non sapevo la provenienza, al fine di entrare poi e gestire a tutti gli effetti questa società. Credo che la sua intenzione fosse quella di proseguire nell'attività della CIUCCOLI, che svolgeva non solo autotrasporti, ma anche era entrata nel business delle mascherine; in particolare la CIUCCOLI doveva importare le mascherine RESPILON dalla Repubblica Ceca e venderle a terzi tra cui COROFAR, TOP DEFENDER e CODICE.”*

Riferiva che come un socio occulto FIORI aveva anche immesso denaro nella CIUCCOLI s.n.c. al fine di consentirle di “rimanere in piedi”, ripagando i debiti più impellenti, per svolgere la commercializzazione dei dispositivi medici: *“Posso dire che la volontà di immettere soldi nella CIUCCOLI per ripianare i debiti della società era finalizzata ad avere subito operativa una società per entrare nel commercio delle mascherine, in quanto la TOP DEFENDER era appena nata e non aveva il tempo necessario per partire, considerata la natura di start up, mentre la FGM Immobiliare era una società che Fiore voleva tenere solo per operazioni immobiliari. Inoltre voglio precisare che sempre per quello che mi ha riferito Fiore la CIUCCOLI aveva uno storico che gli consentiva farsi finanziare dalle banche l'investimento per l'acquisto del macchinario per le mascherine.”*

Anche la documentazione bancaria reperita presso Intesa San Paolo di Corso della Repubblica di Forlì da conto di molteplici movimentazioni, soprattutto in relazione alla presentazione di richieste di finanziamenti ovvero di fidi ovvero, ancora, di contratti presentati al fine di ottenere un anticipo proprio sul conto contratti.

Alla luce delle conversazioni sopra riportate ben si comprende che, nonostante le firme su tali atti fossero state apposte da CIUCCOLI Giorgio, legale rappresentante della società CIUCCOLI s.n.c., in realtà ciò era stato compiuto da costui su pressione e su ordine dello stesso FIORI.

Inoltre, dall'esame della documentazione bancaria sequestrata presso Intesa Sanpaolo di Corso della Repubblica, sul conto corrente intestato alla CIUCCOLI s.n.c. risulta che la delega ad operare era conferita non solo ai due fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio, ma anche a FIORI Gianluca.

Qualificazione giuridica

Dagli elementi di prova complessivamente illustrati è possibile affermare che FIORE dagli inizi dell'anno 2020 sino ad oggi ha operato all'interno della CIUCCOLI Bruno e Elide s.n.c. quale socio occulto e quale amministratore di fatto della stessa, rendendosi responsabile del **delitto di cui all'art. 512 bis c.p.**

Il reato di trasferimento fraudolento di valori, in precedenza contenuto nell'art. 12 *quinquies* d.l. 306/1992, conv. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356, è un delitto **posto a tutela** dell'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, irrilevante essendo la pendenza del relativo procedimento o l'emissione del provvedimento, circostanze semmai sintomatiche di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità che connotano il dolo specifico (cfr. Cass., Sez. VI, 27666/2011).

La **tipicità del fatto** è costituita da qualsiasi condotta che determini consapevolmente una situazione di difformità tra titolarità formale, ossia apparente, e titolarità di fatto di un certo compendio patrimoniale (cfr. Cass., Sez. II, 15781/2015 *“in tema di trasferimento fraudolento di valori l'espressione “attribuzione fittizia della titolarità e della disponibilità di denaro, beni o altra utilità” ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle*

forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto ed il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata").

La norma incriminatrice persegue «l'obiettivo di evitare manovre di soggetti anche solo "potenzialmente" assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto: con giurisprudenza che si condivide si è affermato infatti che il delitto di trasferimento fraudolento di valori deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 13448 del 16/12/2015 - dep. 05/04/2016, Zummo e altri, Rn. 266438); le valutazioni in ordine alla legittimità della provenienza dei beni rilevano invece in altri ambiti e, segnatamente, ai fini delle valutazioni relative alla confisca allargata o di prevenzione, ma non riguardano il reato di trasferimento fraudolento di valori (ora trasfuso nell'art. 512 bis c.p.) che colpisce le condotte anche solo potenzialmente elusive di eventuali misure di prevenzione patrimoniale, e che risulta integrato attraverso l'accertamento del "trasferimento con fine elusiva", non essendo necessario che l'indagine si estenda all'accertamento della illiceità della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni fraudolentemente trasferiti» (Cass. Sez. II, 16/04/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n. 28300).

Il reato, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, è **comune e a forma libera**, si realizza con la creazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene difforme da quella reale.


Tale condotta deve essere realizzata dal soggetto agente con l'elemento soggettivo del **dolo specifico**, cioè con la rappresentazione e volontà di compiere la condotta di attribuzione fittizia di beni con lo scopo di eludere l'applicazione dei sequestri e delle confische previste dal d. lgs. 159/2011 ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di proventi criminosi.

Per giurisprudenza lo scopo elusivo sussiste anche quando non risulta una concreta possibilità di adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato il dolo specifico anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Cassazione penale sez. V, 07/12/2021, n.1886 *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento*; Cassazione penale sez. II, 21/10/2014, n.2483 *Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992, lo "scopo elusivo" che annata il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito*; in motivazione: è pacifico (Sez. 1^a, sentenza n. 3880 del 25 maggio 1999, CED Cass. n. 214094; Sez. 1^a, sentenza n. 19537 del 2 marzo 2004, CED Cass. n. 227969) che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12 quinquies, consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio).

Sotto diverso profilo, si è rilevato che "il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione" (così, in particolare, Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Foria, Rv. 277598-01)".

Infine, è stato affermato dalle Sezioni Unite (8/2001), superando un contrasto giurisprudenziale, che il reato in questione ha **natura istantanea con effetti permanenti**, dovendo ritenersi consumato nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la disponibilità o l'attribuzione fittizia del bene.

In particolare, poi, nel caso di fittizia attribuzione della titolarità di una società, posta in essere tramite una molteplicità di atti culminati nel conferimento di una procura generale ad uno dei dipendenti, si è recentemente affermato che il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata,



doendosi individuare il momento consumativo nel suddetto conferimento (Cass., Sez. II, 47452/2015).

In definitiva, qualora la condotta criminosa si articoli in una serie plurima di attribuzioni fittizie, il momento consumativo è da individuare nell'ultima di esse (Cass., Sez. II, 39756/2011).

La giurisprudenza ha avuto modo, anche in tempi recentissimi, di pronunciarsi in ordine alla sussumibilità nell'alveo della fattispecie *de quo*: della condotta di assunzione della qualità di socio occulto in una società preesistente, a condizione che²²⁴: essa consista (non solo in una eventuale partecipazione alla gestione, ma in maniera decisiva anche) nella partecipazione a conferimenti ed utili dell'impresa; si sostanzi in modalità fittizie/fraudolente, non risultando sufficiente la mera circostanza della qualifica di socio di fatto; riguardi la sola attribuzione di un'amministrazione di diritto fittizia ad un soggetto senza poteri gestori, laddove ciò implichi anche la titolarità ad operare su rapporti bancari²²⁵.

Nonché della condotta di amministratore di fatto in una società già costituita in precedenza, affermando che: *"il sintagma attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità è, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, da intendersi in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata"* (cfr., per tutte: Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531-01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595-01; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004, Casillo, Rv. 230109-01).

Sempre secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza, *"quando il bene o l'utilità che si assume trasferito fraudolentemente sia costituito da partecipazione societarie, se è necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto, non essendo sufficiente lo svolgimento della funzione di amministratore di fatto (così, per tutte Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904-01, ma anche Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazaki, Rv. 276733-01), l'assunzione della qualifica di socio di fatto può avvenire anche mediante la diretta intestazione a terzi (v., ad esempio, Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631-01, e Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771-01), e anche in relazione ad una società preesistente e sorta in modo lecito (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Bonanno, Rv. 260464-01, e Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343-01)"*.

Anzi, *"è stato anche precisato espressamente che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è configurabile pure nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti"* (così, specificamente, Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963-01).

Costituisce uno sviluppo del tutto coerente di questi principi ritenere che *"il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. sia configurabile anche quando l'acquisto di fatto delle quote di una società avviene per una parte delle quote del terzo, così che questi, per una frazione delle partecipazioni, rimanga titolare effettivo e, per altra frazione delle stesse, divenga soggetto interposto"* (Cass., Sez. III, 23335/2021).

Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi interpretativi elaborati dalla Suprema Corte in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, si può affermare che FIORE, divenuto socio occulto della CIUCCOLI Bruno e CIUCCOLI Elide s.n.c., svolgendone altresì di fatto le funzioni di amministratore (nei rapporti con le banche, nei rapporti con i fornitori, nei rapporti con i tenutari delle scritture contabili, nei rapporti con partner commerciali), ha attribuito fittiziamente la titolarità della società ai fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio, essendo questi stati completamente esautorati da ogni potere relativo alla loro formale qualità di soci di una società in nome collettivo e, per Giorgio, anche dal suo ruolo di amministratore di diritto²²⁶.

²²⁴ Si vedano, *ex multis*, le sentenze Cass. Pen., sez. II, 15 gennaio 2014, n. 5647; Cass. pen., sez. VI, 16 settembre 2014, n. 39110; Cass. Pen., sez. V, 07/07/2015 n. 30289.

²²⁵ Cfr. Cass., sez. II, 16/07/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 16/09/2020), n.26099.

²²⁶ Gli accertamenti compiuti hanno escluso, altresì, che FIORE fosse munito di procura speciale da parte dell'amministratore di diritto della società CIUCCOLI, non essendo stata rinvenuta tra le iscrizioni presso il Registro delle Imprese.

Il **dolo specifico**, che ha sorretto il compimento dell'azione delittuosa, **in capo a FIORE** si evince dai seguenti elementi di prova, dai quali risulta palese il suo fondato timore di essere sottoposto a **misure di prevenzione patrimoniale a suo carico**.

FIORE vanta (e vantava già nell'anno 2020) **numerosi precedenti di polizia e penali**, tra cui una condanna anche per estorsione che ne aveva determinato, quale misura alternativa alla detenzione, l'affidamento in prova ai servizi sociali (v. nota finale PG 7 dicembre 2021 pag. 501 e ss.); in data 23.11.1999 era stato denunciato dall'UPGSP di Forlì per lesioni personali; in data 28.11.2008 era stato segnalato all'A.G. dal Commissariato di P.S. di Cesena per lesioni personali; in data 11.02.2009 era stato segnalato all'A.G. dalla Sezione Speciale Polizia Stradale di Cesena per ingiurie e minacce; in data 26.02.2009 era stato segnalato all'A.G. dai Carabinieri di Fiesso Umbertino per danneggiamento; in data 15.12.2009 era stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Pistoia per il reato di estorsione; in data 23.04.2010 gli erano stati concessi gli arresti domiciliari che venivano revocati il 10.07.2010 per essere ripristinati il 16.10.2010; in data 23.02.2012 era stato segnalato all'A.G. dal Comando Stazione Carabinieri di Gabicce Mare per lesioni personali, ingiurie e minacce; in data 02.06.2012 era stato segnalato all'A.G. dal Comando Stazione Carabinieri di Sant'Arcangelo di Romagna per lesioni personali e minacce; in data 16.10.2015 era stato segnalato all'A.G. dalla Polizia Municipale di Forlì per ingiurie, minacce e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; in data 12.04.2018 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze gli concedeva l'Affidamento in Prova al Servizio Sociale di Forlì che veniva revocato il 20.12.2018; in data 06.12.2019 era stato segnalato dalla Squadra Mobile di Ravenna, ai sensi dell'art.75 di cui al DPR39/90 perché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina per uso personale, in occasione dell'arresto di BABINI Andrea.

Risulta percettore di reddito irrisorio da lavoro dipendente e **privo di altre fonti lecite di reddito**, nonché **privo di beni immobili e mobili registrati a lui intestati**²²⁷; eppure, le indagini hanno accertato la sua **disponibilità in maniera esclusiva** di autovetture di rilevante valore economico, intestate a terzi soggetti, tra cui autovettura **Volvo XC 40**, targa GA994MF, intestata alla CIUCCOLI GUIDO E CIUCCOLI ELIDE SNC, del valore di euro **53.645,82** (fonte ACI PRA), ritirata in data 03.09.2020 da FIORE Gianluca presso Romagna Auto di Forlì; autovettura **FERRARI F12**, targa EN977TG, intestata alla CIUCCOLI GUIDO E CIUCCOLI ELIDE SNC, del valore di oltre **150.000 euro**²²⁸; autovettura **Porsche Panamera**, targa FJ629JD, del valore di circa **130.000 euro**, intestata alla ditta FGM AUTOTRASPORTI E LOGISTICA SRL (v. nota finale PG 7 dicembre 2021 pag. 509 e ss.);

A suo carico pende presso la **DDA della Procura di Bologna il p.p. 10332/2020 mod. 21 per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990 e di quello di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 1 e 80 co. II d.p.r. 309/1990** (in relazione all'importazione di 28 kg di cocaina avvenuta il 19 agosto 2020 per la quale erano stati arrestati i due fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio); procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione (**n. 2/2022 Procura trib. Forlì**).

Invero, la procura speciale deve essere redatta con autentica da parte del notaio, il quale provvede ad iscriverla al Registro delle Imprese. Dalla visita al Registro delle Imprese non risultava all'epoca dei fatti alcuna procura a favore di Fiore.

²²⁷ Non può valere ad escludere la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato neanche la destinazione del bene alternativo a finalità di godimento personale, in quanto - come condivisibilmente specificato dalla Cassazione - *«non è applicabile al delitto di trasferimento fraudolento di valori la causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter I, comma 4, c.p., relativa alle condotte di destinazione dei beni alla loro utilizzazione o al godimento personale, non essendo prevista dall'art. 512-bis c.p. alcuna clausola di non punibilità analoga a quella contemplata per il delitto di autoriscattaggio»* (Cass., Sez. IV, 47206/2019).

²²⁸ La disponibilità della FERRARI in capo a FIORE veniva accertata mediante: 1) intercettazioni ambientali: in particolare, nella serata del 07.08.2020 (RIT 85/20 prog. 3303; all. n. 462 della nota di P.G. della nota di P.G. del 07.12.2021), dall'ascolto dell'intercettazione ambientale installata nell'autovettura Porsche Panamera in uso a FIORE Gianluca veniva captata una conversazione telefonica con il fratello Massimo, al quale diceva testualmente: *«sta tirando fuori la macchina dal capannone che la porta a casa»*; 2) dall'attività di o.c.p. (relazione finale PG del 7 dicembre 2021 pag. 522) si aveva conferma del fatto che FIORE custodisse all'interno del capannone, sede della propria azienda TOP DEFENDER SRL, ubicata a Forlì in Via Nicola Sacco 11/A. La mattina del giorno 08.08.2020, monitorando il positioning dell'utenza telefonica di FIORE Gianluca (RIT 82/2020), si focalizzava la presenza dello stesso FIORE presso la stazione di servizio IP di CAMPORESE Maurizio, a Forlimpopoli (FC) in Via Emilia per Forlì 280, verosimilmente a bordo della citata autovettura Ferrari F12 (all. n. 463 della nota di P.G. del 07.12.2021); 3) dall'attività di perquisizione compiuta nell'aprile 2021, anche presso l'abitazione di FIORE, veniva rinvenuta all'interno del garage tale auto.

Vicpiù, va da ultimo osservato che nella presente fase, con riguardo alla prova dell'elemento soggettivo del reato, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, nella valutazione del "fumus commissi delicti" può rilevare anche l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché di immediata evidenza (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008 - dep. 21/01/2009, Rv. 242650; conf. Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Rv. 259337 Cassazione penale sez. VI, 06/02/2014, n.16153 *In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo (n. Corte cost., ord. n. 153 del 2007); Cassazione penale sez. II, 22/04/2016, n.18331 *In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi"; Cass., Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Rv. 240521*), situazione, questa, certamente non evidente, emergendo compiutamente il "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata.*

In definitiva, quindi, la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali è desumibile sia dalla sua condizione personale di persona altamente esposta al rischio dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, di cui risulta essere pienamente consapevole, sia dalle concrete modalità delle condotte di acquisto e attribuzione dei beni a terzi.

Concorso dei fratelli CIUCCOLI

Infine, ultimo argomento deve essere svolto dal punto di vista logico giuridico con riferimento alla posizione dei **fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio**, in relazione alla loro **responsabilità concorsuale** nel delitto di cui all'art. 512 bis c.p. in forza del disposto di cui all'art. 110 c.p.

A tal proposito, l'interpretazione giurisprudenziale elaborata sulla fattispecie in questione ritiene che il reato sia una fattispecie plurisoggettiva, in cui il soggetto che si presta ad essere **intestatario fittizio** risponde a titolo di concorso ai sensi degli artt. 110 e 512 bis c.p.

Ciò che viene richiesto è, in relazione all'elemento soggettivo, che il terzo intestatario fittizio sia, quantomeno consapevole di essere "mero prestanome" e della finalità illecita perseguita, come nel caso di specie, dal socio occulto. Proprio perché trattasi di un reato a dolo specifico, si afferma che la disciplina del concorso di persone nel reato **non comporta la necessità che il dolo specifico sussista in capo a tutti i soggetti partecipi del reato, purché il dolo specifico richiesto ricorra in almeno uno dei concorrenti nel reato e vi sia, da parte degli altri, la consapevolezza di tale dolo specifico, ancorché non animati dalla stessa intenzione preminente.**

Così statuisce Cassazione penale sez. II, 07/06/2019, n.38277: *In tema di concorso di persone in un reato a dolo specifico, l'elemento soggettivo del reato sussiste anche in capo al concorrente il cui contributo non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità sottesa alla norma incriminatrice, a condizione che il reato sia comunque integrato nella sua tipicità, e quindi almeno uno dei concorrenti (non necessariamente l'esecutore materiale) abbia agito animato dal dolo specifico, e che l'altro concorrente sia consapevole dell'altrui finalità. Di seguito i passaggi motivazionali e il superamento di un contrario orientamento di legittimità:*

"3.3.1. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, in motivazione), con l'avallo di autorevole dottrina, hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, "la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice"; occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo; (...). In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad un soggetto diverso dall'esecutore".

3.3.2. Applicando i predetti principi in tema di c.d. concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis c.p., questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, in motivazione, f. 29 s.) ha, in particolare, osservato quanto segue:

"La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta, infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato". E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio".

3.3.3. Invero, per effetto dell'ampliamento della sfera della punibilità, fino a ricomprendere anche le c.d. "condotte atipiche", prodotto dall'art. 110 c.p., risulterebbe incriminabile a titolo di concorso nella realizzazione anche il soggetto il cui contributo al reato non sia soggettivamente animato dal necessario dolo specifico, naturalmente a condizione che:

- il reato, realizzato in forma concorsuale, sia comunque integrato nella sua tipicità, e quindi almeno uno dei concorrenti (non necessariamente l'esecutore materiale, ma anche ad esempio - un concorrente "moralis") abbia agito animato dal necessario dolo (anche) specifico;

- il concorrente non soggettivamente animato dal predetto dolo (anche) specifico sia consapevole dell'altrui finalità.

3.3.4. Privo di pregio appare, quindi, l'orientamento, talora espresso dalla giurisprudenza (Sez. 5, n. 18852 del 12/02/2013, Rv. 256242 - 01; Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Rv. 267705 - 01), ma solo in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies (ora art. 512 bis c.p.), a parere del quale il predetto delitto richiederebbe che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

Della affermazione si pone, infatti, in contrasto inconsapevole con il predetto orientamento delle Sezioni Unite, neppure menzionato, e della dottrina, e non esamina il generale tema delle connutazioni del concorso di persone nei reati a dolo specifico.

Nel caso di specie, alla luce dei complessivi elementi di prova sopra descritti, si può pacificamente affermare che i fratelli CIUCCOLI (Giorgio e CIUCCOLI Bruno) erano pienamente consapevoli del fatto che: FIORI era divenuto il socio occulto della loro impresa, avendo fornito un consistente apporto di denaro e soprattutto essendosi impossessamento del denaro e dei beni della stessa; FIORE stava operando, dopo averli completamente esautorati dal loro ruolo, sui conti correnti della società, avendo da loro ricevuto la delega ad operare in banca; essi, quindi, erano divenuti dei meri prestanome, in quanto la reale titolarità e gestione della società era in mano esclusivamente a FIORE; FIORE, attraverso la loro società, intratteneva rapporti commerciali e, più in generale, economici con molteplici soggetti, stipulando contratti, ottenendo anticipi bancari e trasferendo denaro anche per scopi diversi da quelli societari; FIORE disponeva di auto, intestate alla società CIUCCOLI s.n.c., di rilevantissimo valore. Infine, grazie al loro contributo causalmente rilevante mediante la messa a disposizione a FIORI della loro società, essi hanno contribuito a creare difformità tra la effettiva titolarità della stessa e la reale gestione e proprietà della società CIUCCOLI s.n.c.

Entrambi i fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio, per tali ragioni devono ritenersi concorrenti nel reato di trasferimento fraudolento di valori ai sensi dell'art. 110 e 512 bis c.p., unitamente a FIORE Gianluca.

Attraverso, quindi, il fondamentale apporto dei fratelli CIUCCOLI, FIORE Gianluca poteva operare indisturbato nel compimento dei suoi affari illeciti, utilizzando la schermatura societaria della CIUCCOLI s.n.c., mediante la quale ha potuto realizzare le condotte delittuose di appropriazione indebita, di truffa ai danni degli istituti di credito, i cui profitti sono stati utilizzati per un rilevantissimo investimento immobiliare del valore superiore a 1 milione e mezzo di euro circa, integrando così i delitti di autoriciclaggio. Delitti a cui, poi, si aggiungevano anche quelli di incendio doloso e di tentata truffa alle assicurazioni.



5.3 Le condotte di appropriazione indebita ai danni della società Ciuccoli s.n.c. - capo 21)

In ordine al capo 21) non sono avanzate richieste di misure cautelari. Tuttavia, ai fini di ogni valutazione nella presente fase in riferimento alle richieste del PM è opportuno passare in rassegna gli elementi costituenti il compendio indiziario a carico della persona indagata, per meglio illustrare il contesto in cui ha operato e la personalità criminale della stessa.

Dall'esame della documentazione contabile e bancaria sequestrata, nonché dalle conversazioni captate, è stato possibile ricostruire il compimento di **tre condotte appropriative**, poste in essere da FIORE Gianluca (in concorso con i fratelli CIUCCOLI) ed integranti il delitto di cui all'art. 646 c.p. aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p., in relazione al danno di rilevante entità economica cagionato (da cui, ai sensi dell'art. 649 bis c.p., la procedibilità d'ufficio del reato).

Si richiamano gli elementi evidenziati nella richiesta del PM pag. 828 e ss.

In particolare, **tra il 6 ed il 21 agosto 2020** FIORE faceva uscire dalle casse sociali, essendo in possesso della delega ad operare sul conto corrente intestato a CIUCCOLI presso banca Intesa Sanpaolo per scopi completamente estranei all'attività imprenditoriale, denaro per un ammontare pari a **euro 156.012**, mediante il compimento dei seguenti bonifici, operando sul conto corrente n. 1000/8528, intestato alla società CIUCCOLI Guido e Ulide s.n.c.

In data **6 agosto 2020** FIORE disponeva a favore di suo fratello, FIORI Massimo, in occasione del suo matrimonio, un bonifico pari a **10.000 euro**, indicando addirittura nella causale del bonifico la seguente frase: *"C'è un'unica felicità nella vita: amare e essere amati. Tanti auguri di cuore per il vostro matrimonio: Luca, Michela, Michael, Giacomo e Steven"*, a conferma, quindi, sia della assoluta esurricità di tale dazione di denaro agli scopi societari sia della assoluta esclusività della gestione da parte sua del denaro della società CIUCCOLI s.n.c.

In data **17 agosto 2020** FIORE, dopo aver ottenuto un finanziamento dalla banca Intesa Sanpaolo, richiesto una decina di giorni prima, effettuava un bonifico pari a **euro 53.645** a favore della concessionaria Romagna Auto per l'acquisto della autovettura Volvo XC40 targata GA994MF. L'operazione non aveva uno scopo societario.

Infatti, la società CIUCCOLI s.n.c., come confermato dalla commercialista BRICCOLANI Emanuela, aveva una rilevante esposizione debitoria che nell'estate del 2020 ammontava a circa 300.000 di debiti solo con erario.

Da una conversazione captata tra FILIPPI Michela, moglie di FIORE Gianluca, e OLIVI Andrea, gestore imprese Intesa Sanpaolo, avvenuta in data **6 agosto 2020** (RII 133/20 prog. 144: all. n. 460 della nota di P.G. del 07.12.2021), in cui l'oggetto era la comunicazione da parte del secondo alla donna dell'avvenuto rilascio del finanziamento da parte della banca per l'acquisto dell'autovettura, ben si comprende che l'auto era destinata alla esclusiva disponibilità di FIORE (ovvero dei suoi familiari). In questa telefonata OLIVI le chiedeva anche di concordare un giorno per la stipula del contratto che avrebbe dovuto essere firmato da entrambi i fratelli CIUCCOLI, trattandosi di una s.n.c. La FILIPPI, dinanzi a tale richiesta, rispondeva di non preoccuparsi, in quanto FIORI avrebbe provveduto ad accompagnare i fratelli CIUCCOLI in banca.

Infine, l'auto veniva ritirata da FIORE in data **3 settembre 2020**, giorno nel quale i fratelli CIUCCOLI, Bruno e Giorgio erano ristretti presso il carcere di Aosta a seguito dell'arresto per importazione di 28 kg di cocaina; stato di custodia cautelare in carcere che proseguiva sino al 30 ottobre 2020, per mutare in arresti domiciliari da tale data sino all'11 febbraio 2021 (di nuovo, poi, sostituiti con la misura non detentiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. sino al 5 marzo 2021).

In data **02.09.2020**, alle ore 15.50, veniva captata una **conversazione di assoluto rilievo** (RUI 138/2020 prog. 50; all. n. 467 della nota di P.G. del 07.12.2021), dalla quale si evince senza ombra di dubbio l'assoluta estraneità dell'acquisto di tale veicolo a fini societari. Infatti, durante la telefonata FIORE Gianluca, parlando con tale "Massimiliano" di Romagna Auto, cercava di comprendere quando avrebbe potuto ritirare l'auto, riferendo che la consegna sarebbe dovuta avvenire in un giorno in cui poteva essere presente anche la moglie di FIORE, FILIPPI Michela, in quanto l'auto era per lei (FIORE Gianluca: *No pomeriggio...quando è Michela...tanto è da dare a lei...*) L'incontro, per il ritiro dell'autovettura Volvo XC40, veniva riscontrato in data 3 settembre 2020 dalla P.G. mediante un servizio di O.C.P. (all. n. 468 della nota di P.G. del 07.12.2021), dal quale si poteva constatare il sopraggiungere in concessionaria di FILIPPI Michela a bordo del Range Rover Evoque bianco targato HW419FC, preceduta dal marito, FIORE Gianluca a bordo della Porsche Panamera targata FJ629JD.

In data **21 agosto 2020** (cioè due giorni dopo l'arresto dei fratelli CIUCCOLI per importazione di 28 kg di cocaina) FIORE effettuava un bonifico di importo pari a **euro 92.367**, disposto a favore del conto corrente n. 1000/8908, aperto presso Intesa Sanpaolo ed intestato all'impresa agricola del figlio FIORE Michael con causale "**saldo fattura nr.1 del 31/05/2020**". In realtà, tale elargizione di denaro veniva compiuta per scopi estranei alla società CIUCCOLI, come risulta dalle seguenti circostanze di fatto.

La fattura indicata in causale contiene quale oggetto di vendita "**933 tonnellate di legna da ardere**": esso è un quantitativo assolutamente spropositato per essere acquistato ed assolutamente impossibile da trasportare (anche in diversi momenti).

CIUCCOLI s.n.c. non aveva e non ha alcun deposito idoneo per contenere un siffatto quantitativo di legname.

Dalla contabilità sequestrata alla società CIUCCOLI s.n.c. nell'aprile 2021 non è stata rinvenuta alcuna fattura di vendita a terzi di tale enorme quantitativo di legna da parte della CIUCCOLI.

L'impresa CIUCCOLI opera quale società di autotrasporti per conto terzi e, dall'aprile 2020, anche come società di vendita all'ingrosso di dispositivi di protezione individuale, non risultando in alcun modo la vendita di legname tra le attività ricomprese nell'oggetto sociale.

Infine, l'azienda agricola di FIORE Michael risulta essere stata aperta nel 2020 in Brisighella (RA) e nel periodo di interesse, cioè maggio 2020, fino al periodo della vendemmia, non risulta aver prodotto nulla (che potesse essere venduto);

Un ultimo accenno va svolto in relazione alla configurabilità nel caso di specie dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.: come chiarito ormai dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, "*In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.*" (Cass., Sez. II, 34525/2021).

Nel caso di specie, certamente l'aver fatto fuoriuscire indebitamente dalle casse societarie una somma complessiva pari a **euro 156.012** in meno di un mese, in relazione ad una situazione debitoria estremamente grave (con un debito pari a 300.000 euro circa, cfr. relazione finale PG 7 dicembre 2021 pag. 516, conversazione all. 449), ha determinato in capo alla società CIUCCOLI s.n.c. un danno patrimoniale di rilevante entità.



5.4. Le truffe ai danni della Banca Intesa San Paolo e il delitto di autoriciclaggio - capi 17) e 18)

Il fatto

Nel seguito si espone come le **persone indagate** abbiano posto in essere reati di **truffa aggravata** ai danni della Banca Intesa San Paolo filiale di Forlì mediante la **falsa rappresentazione** di circostanze inesistenti e come mediante l'induzione in errore del personale della banca abbiano così ottenuto la erogazione di finanziamenti, per complessivi **euro 1.270.000**.

Attesa la quantità ingente dei capitali erogati può ritenersi altresì sussistente l'aggravante contestata ai sensi dell'articolo **61 numero sette codice penale**.

Tuttavia, deve prendersi atto che per effetto della **novella normativa** di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150, la cui entrata in vigore è stata fissata al 30 dicembre 2022 ex articolo 6 decreto legge 31 ottobre 2022 numero 162, la fattispecie del reato di truffa contestata al capo 17) **non è più procedibile d'ufficio in relazione all'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 codice penale**. Il nuovo regime di procedibilità, consistendo in una modifica favorevole, si applica retroattivamente ai sensi dell'articolo 2 comma 4 codice penale anche ai reati commessi sino al 29 dicembre 2022.

Atteso che non risulta proposta denuncia querela da parte della persona offesa - banca Intesa San Paolo per quanto non siano avanzate richieste di misura sul capo 17), devono comunque passarsi in rassegna gli elementi indiziari in ordine al reato di truffa, essendo esso reato presupposto del delitto di autoriciclaggio contestato al capo 18), per la cui configurabilità, come di seguito esposto nel relativo capitolo, non sussistono dubbi, attesa la irrilevanza della mancanza di una condizione di procedibilità.

Venendo alle condotte, le persone indagate il 29 dicembre 2020 ottenevano l'erogazione favore della società Top Defender dell'importo di **euro 140.000** a seguito della presentazione di un contratto in data 22 dicembre 2020 apparentemente stipulato fra la medesima società e la società Corofat per il valore di euro 1.386.000. Tale contratto risultava tuttavia completamente falso in ciò consistendo l'artificio richiesto per l'integrazione della fattispecie incriminatrice (capo 17.a).

In data 15 aprile 2021 la medesima banca erogava in favore della società Ciuccoli Guido e Elide S.n.c. la somma di **euro 750.000** a seguito dell'induzione in errore del personale della banca. Infatti, gli indagati chiedevano l'erogazione con la causale "anticipo contratto DPI codice Srl", sul presupposto cioè che la società Codice Srl e la società Ciuccoli Guido e Elide S.n.c. destinatari del finanziamento avessero concordato l'acquisto da parte della prima di 1 milione di mascherine al prezzo complessivo di euro 1.820.000. Tale accordo siglato mediante un contratto del 25 marzo 2021 risultava essere insussistente attesa la falsità del documento, in ciò consistendo l'artificio sufficiente ad integrare il reato in iscrizione (capo 17.b).

Vi è da osservare poi che tale somma, oltre ad ulteriori **20.000 €**, per l'ammontare complessivo di **770.000 €**, veniva trasferita sempre in data 15 aprile 2021 dalla società Ciuccoli Guido e Elide S.n.c. in favore della società FL DA. OBCHOD SRO della Repubblica Ceca, anche in tal caso in assenza di giustificazione causale. La società FL DA. OBCHOD SRO a sua volta trasferiva tali denari all'azienda agricola di Fiore Micheal per euro 80.000 in data 7 luglio 2021 e per euro 50.000 in data 20 settembre 2021, per l'importo complessivo di euro 130.000. La società FL DA. OBCHOD SRO trasferiva inoltre tali denari per l'importo di euro 600.000 alla società Top Defender Srl.

In data 22 settembre 2021 la medesima banca Intesa San Paolo concedeva alla società Top Defender Srl l'affidamento di **euro 380.000** a seguito dell'induzione in errore del personale della banca. L'anticipo

veniva concesso mediante la presentazione di una manifestazione di interesse da parte della società C & G Partners Srl all'acquisto di un terreno sito in Faenza, provincia di Ravenna, via Reda, con indicazione del prezzo d'acquisto di euro 2.700.000. Tuttavia, la manifestazione di interesse era del tutto falsa, in ciò consistendo l'artificio che integra il reato (capo 17.c).

Le emergenze probatorie indicano inoltre che parte delle somme capitali, per complessivi euro 925.000, ottenute mediante tali operazioni siano state successivamente trasferite presso terzi, nell'interesse di Fiore Gianluca di realizzare un investimento immobiliare. Tali operazioni integrano il delitto di **autoriciclaggio**, in quanto le somme di provenienza illecita vengono trasferite in attività economiche e imprenditoriali e presentano una concreta idoneità a dissimulare la provenienza illecita del denaro, per mezzo del trasferimento di parte dei profitti illeciti ad un terzo soggetto, nonché grazie al ricorso a negozi giuridici che attribuiscono un'apparente giustificazione causale alla dazione (capo 18).

In particolare, con riferimento alle erogazioni bancarie del 15 aprile 2021, la somma complessiva di **euro 750.000** veniva trasferita sui conti esteri di una società avente sede nella Repubblica Ceca, FI. DA. Obchod stro, rientrante nella disponibilità dell'indagato Fiore Gianluca e mediante operazioni prive di giustificazione causale. Quest'ultima società il 26 maggio 2021 erogava la somma di **euro 600.000** a favore della società Top Defender Srl, anche in tal caso in assenza di giustificazione causale, così realizzandosi il recupero da parte dell'indagato Fiore Gianluca delle somme costituenti profitto illecito del delitto presupposto, mediante un'operazione sostitutiva che ostacolava concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Con riferimento alle erogazioni bancarie del 29 dicembre 2020, la somma del finanziamento pari a **140.000 €** veniva trasferita in pari data 29 dicembre 2020 dalla società Top Defender Srl alla società GI. MO. Immobiliare di Faenza, operazione priva di giustificazione causale. Si tratta di operazione che rientra nel contesto di altri versamenti effettuati sempre dalla Top Defender Srl in favore del medesimo GI. MO. Gruppo immobiliare, cui veniva erogata la somma complessiva di 785.000 € in relazione alle operazioni di acquisto del terreno ad uso commerciale sito in località Faenza, provincia di Ravenna, via Reda.

Con riferimento alle erogazioni bancarie del 22 settembre 2021 la somma ottenuta di **380.000 €** veniva trasferita in data 22 settembre 2021 da parte della società Top Defender Srl a favore del GI. MO. Gruppo Immobiliare mediante assegni circolari. Contestualmente in pari data la società Top Defender Srl, che aveva ottenuto dalla società FI. DA. l'importo di **600.000 €** (v. sopra), trasferiva quest'ultima somma sempre in favore del GI. MO. Gruppo Immobiliare, oltre ad altre somme per un totale complessivo di **euro 785.000** (nel contesto di un'operazione complessiva per l'acquisto del terreno ad uso commerciale sito in Faenza, per cui veniva complessivamente erogato la somma di euro 859.099,61, di cui euro 74.000 favore del notaio rogante).

Di seguito si trascrive per comodità espositiva e per una più specifica comprensione la parte della richiesta del pubblico ministero, pag. 832 e ss., con indicazione delle sopra descritte operazioni e con richiamo degli elementi di indagine, corrispondenti alle emergenze in atti (cfr. elementi indicati nella ricostruzione di cui alla nota finale PG del 7 dicembre 2021, pag. 501 - 561), che hanno consentito la ricostruzione della dinamica di tali operazioni.

L'indagine

Si ripercorrono gli elementi evidenziati nella relazione del consulente contabile (pag. 67 e ss.), nelle intercettazioni, nei documenti sequestrati e nell's.i.t. rese dalle persone informate sui fatti.



In data **29 dicembre 2020** veniva erogato a favore della TOP DEFENDER, tramite il conto anticipo contratto aperto presso la banca Intesa Sanpaolo Corso della Repubblica in Forlì qualche giorno prima, un importo pari a **140.000 euro**, a seguito della presentazione del contratto, stipulato tra TOP DEFENDER e COROFAR del valore di 1.386.000 euro, per la fornitura di FFP2 marca Respilon, datato 22 dicembre 2020.

La presentazione di tale contratto al funzionario di banca, OLIVI Andrea, costituiva raggiro / artificio al fine indurre in errore la banca affinché erogasse l'anticipo, poiché **il contratto è risultato completamente falso**, in forza dei seguenti elementi di prova.

1

Dalla documentazione sequestrata **non** è stata rinvenuta alcuna consegna di tali prodotti dalla TOP DEFENDER alla COROFAR, così come dalle movimentazioni bancarie **non** è emerso alcun pagamento di anticipo ovvero di saldo della fornitura.

2

FIORÉ aveva stipulato accordi commerciali con COROFAR tra aprile e giugno 2020 in due occasioni (di cui una finalizzata alla "truffa del ristoro" per il quale si procede separatamente: cfr. nota di P.G. del 07.12.2021), ma sempre e solo con la società CIUCCOLI (e non con la TOP DEFENDER), dall'esame della cui documentazione contabile e bancaria effettivamente risultano gli acquisti e le vendite sempre e solo per dispositivi medici.

3

Dall'ascolto complessivo delle conversazioni telefoniche tra FIORE e ZUCCARI, legale rappresentante della COROFAR, non sono mai emerse evidenze di accordi finalizzati all'acquisto di DPI FFP2 Respilon, ma sempre e solo la vendita di mascherine chirurgiche tramite l'interposizione societaria della CIUCCOLI.

4

La firma apposta in calce, apparentemente, da ZUCCARI, in realtà appare una **firma fotocopiata**: in particolare, le firme sono apposte nell'ultima pagina bianca in aggiunta al contratto (probabilmente FIORE aveva fotocopiato la firma apposta realmente da ZUCCARI in un contratto, stipulato tra CIUCCOLI e COROFAR nella primavera del 2020, facendo sembrare, quindi, che la COROFAR avesse sottoscritto questo nuovo contratto con TOP DEFENDER).

Capo 17 b)

In data **15 aprile 2021** la banca Intesa Sanpaolo effettuava un anticipo sul contratto di **750.000 euro** a favore del conto corrente n. 1000/8528, intestato alla società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c, mediante n. 2 giroconti dal conto corrente n.50621/1000/9180, sempre intestato alla CIUCCOLI GUIDO E CIUCCOLI ELIDE - SNC, con causale "ANTICIPO CONTRATTO DPI CODICE SRL".

Tale erogazione avveniva a seguito di induzione in errore del dipendente, OLIVI Andrea, nei cui confronti erano stati realizzati artifici e raggiri da parte di FIORE Gianluca, in concorso con i fratelli CIUCCOLI, per determinarlo ad erogare l'anticipo contratto. In particolare, dalla documentazione sequestrata presso la banca, veniva rinvenuto effettivamente un contratto, sottoscritto in data **25 marzo 2021** tra la CODICE s.r.l. di PINI Gianluca e la CIUCCOLI GUIDO & ELIDE SNC, nel quale veniva concordato l'acquisto da parte della CODICE di un milione di mascherine FFP2 in nanofibra (DPI) al prezzo complessivo di € 1.820.000, con consegna prevista tra il 15.04.2021 e il 20.04.2021 (all. n.474 della nota di P.G. del 07.12.2021)²²⁹.

²²⁹ In data 08.04.2021 la FI.DA. OBCHOD SRO e la CIUCCOLI GUIDO E ELIDE SNC, entrambe gestite da FIORE Gianluca, stipulavano un accordo di acquisto quadro in cui la CIUCCOLI si impegnavano ad acquistare un milione di pezzi di FFP2, al prezzo unitario di € 1,54.

La richiesta di erogazione di 750.000 euro veniva avanzata dalla CIUCCOLI s.n.c. in data 15 aprile 2021 con la contestuale presentazione del contratto tra CIUCCOLI e CODICE del 25 marzo 2021: lo stanziamento di tale importo avveniva a fronte di un affidamento deliberato con la tecnica dell'anticipazione sui contratti. Tale fido bancario, aperto a favore della CIUCCOLI s.n.c. presso Intesa Sanpaolo a dicembre 2020, era stato rinnovato sino al 30 settembre 2021.

Tuttavia, **il contratto risulta completamente falso**, per i seguenti motivi (cfr. nota finale PG 7 dicembre 2021 pag. 558 e ss.).

1

Da un mero confronto tra questo documento ed un qualunque altro (anche in possesso della P.G.) in cui è apposta la firma di PINI Gianluca si nota la difformità della firma apposta da quest'ultimo che, quindi, deve ritenersi non genuina.

2

Tale contratto, durante l'attività di perquisizione operata su PINI (nella sede della sua società, nel suo pc e anche presso la tenutaria della contabilità) **non è mai stato rinvenuto neppure in copia**, così come non è stato rinvenuto neppure nella contabilità della CIUCCOLI sequestrata ad aprile 2021 presso la CONFARTIGIANATO di Cesena.

3

Nell'aprile 2021 i rapporti per la commercializzazione delle FFP2 in nanofibra erano tenuti dalla TOP DEFENDER e non più dalla CIUCCOLI s.n.c.; infatti, i principali contratti, apparentemente conclusi con COROFAR o altri marchi della grande distribuzione, venivano sottoscritti come TOP DEFENDER (e non più con la denominazione CIUCCOLI).

Il denaro, così ottenuto mediante tali artifici e raggiri, veniva **trasferito**, unitamente ad altri 20.000 euro (per un **ammontare complessivo pari a 770.000 euro**), in data **15 aprile 2021** mediante bonifico dal conto corrente n. 1000/8528, intestato alla società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., **alla società FI.DA. OBCHOD SRO** della Repubblica Ceca con causale "*fattura proforma n. IT02/2021 - 50. Fornitura mascherine FFP2 in nanofibra*" (all. n. 476 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Il denaro ricevuto veniva, poi, nuovamente **trasferito dalla società FI.DA.**

in data **7 luglio 2021 all'azienda agricola di FIORE Michael** per un importo pari a euro **80.000** sul c/c Intesa Sanpaolo n. 50621/1000/8908, indicando come causale "*Acconto fattura n. 1/02 del 01/07/21*" e in data **20 settembre 2021** con analoga causale per un importo pari a **€ 50.000**, per un ammontare complessivo pari a **130.000 euro**;

in data **26 maggio 2021 alla TOP DEFENDER** per un importo pari a **euro 600.000** con causale "*provided quota socio*" (all. n. 479 della nota di P.G. del 07.12.2021).

In realtà, questi trasferimenti di denaro da CIUCCOLI alla FI.DA. OBCHOD SRO e poi da questa all'azienda agricola di FIORE Michael e alla TOP DEFENDER sono **privi di reale ed effettiva giustificazione commerciale**, risultando, piuttosto, delle mere modalità di nascondimento della provenienza illecita del profitto, finalizzato a compiere un investimento immobiliare a cui FIORE ambiva già dall'aprile del 2020 (cfr. RIT 82/20 prog. 3654 del 6 giugno 2020 alle ore 17:49; all. n. 486 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questi trasferimenti, infatti, rappresentano le "concrete modalità" con le quali FIORE ha **riciclato il denaro, profitto della truffa alla banca** da lui stesso compiuta, unitamente a CIUCCOLI Giorgio, il quale apponeva la propria firma sul falso contratto con la CODICE.

Tuttavia, per le ragioni che si illustreranno, deve ritenersi che tale contratto sia stato creato al solo fine di rendere giustificabile il passaggio di denaro alla FI.DA., in quanto i prodotti acquistati non sono mai entrati nel territorio italiano (all. n. 475 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Questi gli elementi di prova.

1

La causale “*fattura proforma n. IT02/2021 50. Fornitura mascherine FFP2 in naugifibrè*”, riportata sul bonifico relativo al trasferimento dei 770.000 euro da CIUCCOLI alla società della Repubblica Ceca, così come il contratto, apparentemente stipulato tra CIUCCOLI e tale società estera in data 8 aprile 2021, in realtà sono solo modalità giustificative apparenti, prive di reale promessa di vendita e vendita di tali prodotti. Infatti, non è stato rinvenuto alcun documento che attesti l'effettiva consegna di tali prodotti alla CIUCCOLI (la quale, poi, avrebbe dovuto consegnarli alla CODICE addirittura entro la fine di aprile 2021).

2

La causale utilizzata per effettuare il bonifico dalla società ceca alla TOP DEFENDER “*provided quota socio*” non ha alcuna reale ragione giustificativa sottostante, in quanto la società ceca non è socia della TOP DEFENDER e, in ogni caso, non risulta alcun atto dal quale evincere il motivo vero di tale dazione.

3

Le società coinvolte nell'operazione triangolare sono tutte riconducibili a FIORE Gianluca, ancorchè in alcune di esse non compaia formalmente.

Infatti, CIUCCOLI s.n.c. è, per le ragioni sopra illustrate, nella completa ed esclusiva proprietà e gestione di FIORE Gianluca, risultando i due fratelli soci meri suoi prestanome.

Inoltre, la società FI.DA. OBCHOD S.R.O., costituita in Repubblica Ceca in data 29.12.2020 (all. n.473 della nota di P.G. del 07.12.2021, cfr. nota finale pag. 525), ha quali soci MICZKOVA Zuzana (compagna di ZUCCARI Pier Luigi ed i COROFAR e altresì socia minoritaria nella TOP DEFENDER SRL in cui è socio anche lo stesso FIORE Gianluca) e ATOMEI Mihaela Andreea.

Quest'ultima, come emerso dall'ampia attività di intercettazione, intrattiene con FIORE da anni una relazione extraconjugale.

FIORE, per quanto non compaia nella compagine societaria né nell'organo gestorio, risulta essere il reale *dominus* della stessa società. Durante l'attività di perquisizione eseguita in data 20 aprile 2021, all'interno dell'autovetture Porsche Panamera, targa [J629]D, in uso pressochè esclusivo a FIORE Gianluca, veniva rinvenuta una cartella rossa contenente varia documentazione pertinente alle sue attività, tra cui quella relativa proprio alla società della Repubblica Ceca.

La società TOP DEFENDER è l'unica nella quale FIORE Gianluca risulta essere amministratore, oltre ad essere anche socio, unitamente a MICZKOVA Zuzana e alla società FGM TRADING IMMOBILIARE s.r.l., potendo, quindi, operare in piena autonomia sul conto corrente intestato alla società.

Proprio il fatto che il profitto illecito, attraverso un percorso di ripulitura attuato con bonifici su conti e società estere con causali solo apparenti, sia stato reimpiegato da FIORE con la sua società TOP DEFENDER per acquistare un terreno ad uso commerciale in Faenza è una circostanza di assoluto rilievo: egli beneficia proprio di quel lavoro di ripulitura da lui attuato sul profitto illecito da lui stesso in precedenza fraudolentemente conseguito.

4

Infine, quando la banca Intesa Sanpaolo avanzava alla CIUCCOLI s.n.c. per il tramite di FIORE la richiesta di restituzione dell'anticipo contratto pari a 750.000, FIORE architettava la commissione di ulteriori reati al fine di evitare la restituzione, impossibile, di tale cifra.

Come si esaminerà *infra* nel par. 5.5. , non potendo ricevere alcun corrispettivo dalla CODICE perché il contratto era falso e non potendo, quindi, restituire l'anticipo ottenuto dalla banca proprio grazie a quel contratto, in concorso con CIUCCOLI Giorgio stipulava un contratto assicurativo in caso di incendio di un camion, preso a noleggio da una società terza e, dopo aver dato fuoco volontariamente in data 2 ottobre 2021 al camion (all'interno del quale venivano rinvenute solo ceneri di mascherine chirurgiche

e non di FIP2, quale era invece l'oggetto del contratto), chiedeva il pagamento del premio assicurativo, al fine di restituire il denaro alla banca.

Lo scopo non era però raggiunto, in quanto l'assicurazione si accorgeva di rilevanti anomalie nella dinamica dei fatti e presentava una querela per truffa ai danni dell'assicurazione.

Capo 17 c)

In data 22 settembre 2021 la banca INTESA SANPAOLO, con delibera del gestore OLIVI Andrea (all. n.470 della nota di P.G. del 07.12.2021), concedeva alla società TOP DEFENDER SRL di FIORE Gianluca un affidamento di € 380.000 sul conto corrente 50621/1000/9248 per anticipo contratti, già autorizzato a dicembre 2020.

Tale erogazione era il frutto della induzione in errore del dipendente bancario, OLIVI Andrea, a seguito dei seguenti artifici e raggi realizzati da FIORE Gianluca, in concorso con i fratelli CIUCCOLI.

In particolare, la concessione di tale anticipo contratto veniva ottenuta da FIORE mediante la presentazione al gestore OLIVI Andrea di una **manifestazione di interesse da parte della società C&G PARTNERS SRL all'acquisto del terreno sito in Via Reda a Faenza (RA), al prezzo di € 2.700.000** (all. n. 481 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Tale **manifestazione di interesse è palesemente falsa**, come emerge dalle seguenti fonti di prova.

1

CORRADI Davide (all. n. 483 della nota di P.G. del 07.12.2021), legale rappresentante della società C&G PARTNERS SRL, sentito a s.r.l., dopo essergli stato esibito il documento in questione, escludeva di conoscere FIORE Gianluca e la società TOP DEFENDER SRL, disconoscendo completamente la manifestazione di interesse all'acquisto del terreno sito in Faenza. Precisava, altresì, che nell'atto mostratogli mancano elementi essenziali, quali i dati catastali, i metri quadri dell'area, i metri quadri dell'autorizzazione amministrativa (licenza) ad esercitare l'attività oggetto della manifestazione d'interesse all'acquisto e che il suo socio GANDOLFI non aveva potere di firma, con la conseguente impossibilità da parte di quest'ultimo di poter sottoscrivere una manifestazione di interesse vincolante per la società.

2

GANDOLFI Giancarlo (all. n.484 della nota di P.G. del 07.12.2021), socio, unitamente a CORRADI Davide, della società C&G PARTNERS SRL, esibitogli tale documento riferiva: *"Nella primavera di quest'anno, mi sono recato a Forlì e ho avuto un incontro con DI GRADO Salvatrice, LEONI Loris e FIORE Gianluca, che avevo conosciuto per la prima volta. LEONI Loris mi ha mostrato la planimetria con l'ubicazione del terreno e mi ha indicato le caratteristiche dell'immobile in termini generali. FIORE Gianluca si è presentato come il titolare della ditta "Top Defender S.R.L.", operante nella produzione di dispositivi di protezione anti Covid 19. Egli mi ha fatto intendere di essere il proprietario del terreno ove si sarebbe potuto realizzare l'intervento urbanistico e che aveva già un interesse firmato da parte del gruppo "Conad" per l'immobile in questione."* Affermava, inoltre, di aver redatto successivamente una bozza di interesse all'acquisto, sulla quale in merito alla firma così dichiarava *"In relazione alla firma in basso a destra del secondo foglio esibitomi, l'ho realizzata al computer, ma non è assolutamente la mia firma autografa"*.

Tale documento era stato da lui, poi, inviato via email a FIORE Gianluca affinché lo valutasse, ma *"Da quel momento in poi, non ho avuto alcun'altra notizia da FIORE Gianluca"*. Tuttavia, proprio perché era una bozza, priva di qualunque valenza vincolante e soprattutto non ufficiale, non recava neppure il timbro della società e non poteva essere utilizzata.

Egli, poi, affermava di non aver parlato della bozza al socio CORRADI, in quanto solitamente ciò avveniva solo in caso di esito positivo delle trattative.

Egli riferiva anche, in relazione alla presenza in calce alla bozza della sottoscrizione e del timbro della TOP DEFENDER, di non avere mai ricevuto questo documento, di non essere a conoscenza dell'esistenza di questo documento, avendo rinunciato in data 08.09.2021 alla trattativa in questione.



Nella stessa giornata del **22 settembre 2021** la società TOP DEFENDER, utilizzando il denaro appena ricevuto pari a 380.000 euro e i 600.000 euro, fatti ritornare dalla F.I.D.A., acquistava il terreno di via Reda a Faenza, corrispondendo il pagamento mediante **cinque assegni circolari**, associati allo stesso conto 1000/9248, per un importo complessivo di **€ 859.099,61** di cui **€ 785.000 a favore della GLIMO GRUPPO IMMOBILIARE²³⁰** per l'acquisto del terreno in questione ed **€ 74.000 a favore del Notaio MALTONI Marco** per il pagamento delle spese notarili (all. n.482 della nota di P.G. del 07.12.2021). L'ammontare complessivo del prezzo pattuito per l'acquisto era pari a euro 1.630.000, di cui **€ 925.000 dovevano essere pagati prima ovvero contestualmente alla sottoscrizione dello stesso atto**, mentre il saldo di € 705.000 doveva essere corrisposto entro il 31.03.2022.

Si rileva, poi, che in data **29 dicembre 2020** la TOP DEFENDER aveva effettuato alla GLIMO il primo bonifico bancario per l'importo di **140.000 euro**, mentre i rimanenti, come si è già visto, sono stati corrisposti in data 22 settembre 2021 mediante quattro assegni bancari con i seguenti numeri seriali: 3400952599-05, 3400952598-04, 3400952600-06 e 3305700041-07 (all. n.485 della nota di P.G. del 07.12.2021).

Così come in data **2 luglio 2020** la CIUCCOLI s.n.c. aveva emesso un assegno a favore del gruppo immobiliare GLIMO per l'importo complessivo pari a **50.000 euro**, senza, tuttavia, essere stata rinvenuta alcuna ragione giustificativa né alcuna fattura relativa a tale investimento né alcun contratto tra CIUCCOLI e GLIMO.

In definitiva, quindi, FIORE, tramite le società ad esso riconducibili, aveva **versato al gruppo immobiliare GLIMO per l'acquisto del terreno ad uso commerciale sito in Faenza in via Reda le seguenti somme di denaro**, al fine di concludere l'acquisto dello stesso:

in data 2 luglio 2020 euro 50.000 mediante assegno emesso dalla CIUCCOLI;
 in data 29 dicembre 2020 euro 140.000 mediante bonifico emesso dalla TOP DEFENDER;
 in data 22 settembre 2021 euro 785.000 mediante emissione di quattro assegni bancari da parte della TOP DEFENDER²³¹.

Tale operazione di **investimento immobiliare** - per la quale era impiegata la somma complessiva di euro 925.000, ed in cui si sostanzia l'impiego dei capitali **provento della truffa in attività economiche / finanziarie, imprenditoriali / speculative**, con modalità tali da ostacolarne **"concretamente" l'identificazione della provenienza delittuosa** - era obiettivo del FIORE da oltre un anno, come emerge dall'attività di captazione e dalle sommarie informazioni rese da GANDOLFI, il quale riferiva chiaramente che la trattativa era finalizzata da parte di FIORE alla vendita di tale terreno ad uno dei grandi gruppi della distribuzione alimentare.

Emblematica delle reali intenzioni di FIORE è la telefonata intercorsa con l'Architetto BUCCI Alessandro di Faenza del 06.06.2020 alle ore 17:49 (RIT 82/20 prog. 3654; all. n.486 della nota di P.G. del 07.12.2021). I due soggetti, interloquendo sui potenziali acquirenti dell'area immobiliare (dopo l'acquisto formale di FIORE), facevano riferimento ai gruppi della Grande Distribuzione Alimentare, quali IPER TOSANO, IJDL e DESPAR: *"Noi guardo...dal mio punto di vista...quando gestiamo la situazione io e te, che lo vendiamo uno che lo vendiamo a un altro, noi vendiamo a chi ci fa fare il lavoro punto...(..)... Quindi...o che lo vendiamo come terreno o che lo vendiamo come costruito stato avanzamento lavori...fai come cazzo vuoi, tanto la gestisci te la partita...con chiunque!"*.

²³⁰ GLIMO GRUPPO IMMOBILIARE SRL - Partita IVA 01188330391, sede legale a Faenza (RA) in Via dell'Artigianato 6, società attiva ma in liquidazione volontaria che esercita la locazione immobiliare di beni propri. Dal 01.06.2021 il liquidatore è CASPERONI Marco, nato il 03.02.1970 a Rimini.

²³¹ Complessivamente, quindi, al gruppo immobiliare GLIMO sono stati versati 975.000 euro.

Queste conversazioni trovavano riscontro nelle dichiarazioni rese da GANDOLFI Giancarlo: *Premetto che, in data 10 novembre 2020, sono stato contattato telefonicamente da DI GRADO Salvatrice, di circa 50 anni d'età e residente a Bologna (utenza telefonica mobile nr. 366/6474355), espansionista dell'impresa "Aspiag Service S.R.L.", società che detiene i brand "Despar", "Eurospar" ed altri. La donna mi ha comunicato che, a Furlì, vi era il tecnico LEONI Loris (avente un'età compresa tra i 55 ed i 60 anni e titolare di uno studio nel predetto centro romagnolo in via dell'Appennino), il quale curava gli interessi di tale FIORE Gianluca. A sua volta, quest'ultimo aveva la disponibilità di un terreno ubicato a Faenza (RA), in via Reda, ove, a detta di LEONI Loris, si poteva realizzare un intervento commerciale con l'insediamento di un supermercato." e ancora "Egli mi ha fatto intendere di essere il proprietario del terreno ove si sarebbe potuto realizzare l'intervento urbanistico e che aveva già un interesse firmato da parte del gruppo "Conad" per l'immobile in questione. Tale suolo sarebbe stato ceduto alla somma di circa cinque milioni di euro a "Conad" e, per dimostrare quest'affermazione, FIORE Gianluca aveva mostrato a tutti i presenti alla riunione un documento che non ho avuto modo di visionare con attenzione. Un detto a FIORE Gianluca che l'importo era davvero spropositato per il valore commerciale del terreno e ho aggiunto come mai non avesse avuto l'intenzione di perfezionare la compravendita con Conad. FIORE Gianluca mi ha manifestato l'intenzione di voler inserire dei suoi prodotti all'interno della catena dei supermercati dei marchi rappresentati da "Aspiag Service S.R.L.", ovvero dei prodotti ortofruttilicoli biologici che avrebbe voluto commercializzare all'interno dei negozi del gruppo Despar. Per questo motivo, FIORE Gianluca ha affermato che avrebbe preferito la "Aspiag Service S.R.L." a Conad. Inoltre, preciso che, visto che la superficie ove si sarebbe potuto costruire il supermercato era in eccesso rispetto ai metri quadrati che servivano per tale realizzazione, FIORE Gianluca aveva proposto di permutare 600 metri quadrati di edificio commerciale, costruiti da noi per suoi progetti, in parziale pagamento del prezzo di acquisto dell'intero immobile."*

Tali dichiarazioni trovano conferma in un documento rinvenuto all'interno di una cartelletta rossa, da cui FIORE non si separava mai, sequestrata all'interno dell'auto Porsche a lui in uso: la manifestazione di interesse all'acquisto di tale terreno da parte del gruppo Commercianti Indipendenti (cioè Conad) per il valore di circa 5 milioni di euro.

E' chiaro, quindi, che FIORE voleva comprare tale terreno, mediante il profitto illecito dei reati commessi, per rivenderlo, con evidenti fini speculativi.

Concorso di CIUCCOLI Giorgio

CIUCCOLI Giorgio, quale amministratore di diritto nella società CIUCCOLI Guido e Elide s.n.c., concorre nella condotta truffaldina compiuta da FIORE al fine di ottenere la concessione del denaro da parte della banca. Sottoscrivendo in tale qualifica il falso contratto con la COLDICE s.r.l. del 25 marzo 2021, la cui presentazione consentiva l'erogazione di 750.000 euro, concorreva nella commissione della truffa ai danni dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo.

Inoltre, proprio nella sua veste di socio e di amministratore di diritto, attraverso la messa a disposizione di FIORE della sua società e dei conti correnti ad essa intestati, forniva il contributo causalmente rilevante affinché FIORE potesse realizzare le condotte di autoriciclaggio.

Il mancato controllo, unitamente alla concreta disponibilità pressochè illimitata concessa da CIUCCOLI Giorgio a FIORE, determinava in capo al primo una responsabilità concorsuale anche nel reato di autoriciclaggio, avendo egli concorso nella commissione dei reati di truffa, presupposti della condotta di autoriciclaggio.

CIUCCOLI Giorgio quindi, analogamente a FIORE Gianluca, risponde del delitto di autoriciclaggio (e non del più grave reato di riciclaggio).

Il compendio probatorio illustrato consente di affermare che CIUCCOLI Giorgio aveva posto in essere le sue condotte, omissive e commissive, con rappresentazione e volontà di fornire un contributo causalmente rilevante alla realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 648 ter. 1 c.p. contestata a FIORE Gianluca.



Questioni giuridiche - capo 18)

Richiamati in punto di fatto gli elementi più sopra illustrati, in ordine ai trasferimenti dei capitali provento di truffa (capi 17.a, 17.b, 17.c), occorre brevemente illustrare le ragioni a sostegno della configurabilità del delitto di autoriciclaggio e della correlativa domanda di adozione di misura cautelare reale.

In primo luogo, come più sopra illustrato, per effetto della novella normativa di cui all'articolo 2 comma 1 lettera o) decreto legislativo 10 ottobre 2022 numero 150, la cui entrata in vigore è stata fissata al 30 dicembre 2022 ex articolo 6 decreto-legge 31 ottobre 2022 numero 162, la fattispecie del reato di truffa contestata al capo 17) non è più procedibile d'ufficio in relazione all'aggravante di cui all'articolo 61 numero 7 codice penale. Il nuovo regime di procedibilità, consistendo in una modifica favorevole, si applica retroattivamente ai sensi dell'articolo 2 comma 4 codice penale anche ai reati commessi sino al 29 dicembre 2022.

Prendendo atto che non risulta proposta denuncia querela da parte della persona offesa - banca Intesa San Paolo – ciò non osta alla configurabilità del delitto di autoriciclaggio che ha come presupposto il delitto di truffa in esame. L'rova applicazione, per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 648 ter1, l'ultimo comma dell'articolo 648, ai sensi del quale il reato è configurabile anche quando manchi una condizione di procedibilità riferita al reato presupposto, in richiamo della costante giurisprudenza in materia di ricettazione, i cui principi sono trasponibili anche al caso in esame (la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto in quanto la condizione è un elemento di carattere processuale e non sostanziale, così, da ultimo, Sez. 2, n. 38461 del 15/6/2018, l'oggetti, non massimata: *va ribadito che la mancanza di una condizione di procedibilità non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, in quanto la condizione è un elemento di carattere processuale e non sostanziale (si richiamano, fra le molte, Sez. 2, n. 22343 del 4/5/2010, Rv. 247527; n. 22555 del 9/6/2006, Rv. 234653; n. 33478 del 28/05/2010, Rv. 248248)* e, fra le altre, Sez. 2, n. 33478 del 28/05/2010, Carabelli, Rv. 248248).

Ciò premesso, non vi è dubbio, in forza degli elementi indiziari gravi emergenti in ordine al delitto presupposto di truffa, che sia configurabile il reato di autoriciclaggio. Per giurisprudenza costante (Cassazione penale sez. II, 31/05/2022, n.26902) *Ai fini della legittimità del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato: situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro).*

Ancora, non vi è dubbio che le operazioni di trasferimento dei capitali, destinati all'operazione di investimento immobiliare più sopra descritto, concretizza la condotta materiale del reato di auto riciclaggio, trattandosi di trasferimenti destinati ad essere riutilizzati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con esclusione pertanto della mera utilizzazione o del godimento personale delle utilità oggetto di siffatte operazioni. Inoltre, tali attività appaiono altresì funzionali alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l'immissione nel mercato degli stessi, attraverso siffatte operazioni, ostacola concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si è affermato (Cassazione penale sez. II, 11/12/2013, n.5546) che *il reato di cui all'art. 648 ter c.p. (impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita) si distingue da quello di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p. perché ha per oggetto proventi illeciti normalmente già "ripuliti" e da quello di comune ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p., rispetto al quale l'elemento specializzante consiste essenzialmente nel fatto che l'impiego dei proventi illeciti, a differenza di quanto si verifica nella ricettazione, non costituisce un "post factum" non punibile ma assume rilievo penale in quanto*

collocato in "attività economiche o finanziarie", per la cui individuazione può farsi utile riferimento alle norme civilistiche (in particolare, gli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.) in base alle quali costituiscono attività economiche quelle finalizzate alla produzione o allo scambio di beni e servizi e quindi anche le attività di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui; Cassazione penale sez. II, 08/09/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 23/09/2021), n.35260): in tema di autoriciclaggio, è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, Rv. 279407). E l'applicazione di tale principio al caso in esame comporta affermare la riconducibilità delle azioni di P.S. all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p., posto che il medesimo non si limitava a ricevere il profitto dell'appropriazione indebita ma lo impiegava trasferendolo in massima parte ad un istituto bancario terzo ed anche ad una società in accomandita ponendo in essere proprio una condotta cronologicamente differente ed autonoma. Con maggiore chiarezza argomentativa (Cassazione penale sez. V, 11/12/2018, n.5719) si è esposto che Ai fini dell'integrazione del delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, sicché rilevano penalmente tutte le condotte di sostituzione che avvengono attraverso la reimmissione nel circuito economico finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il *quid pluris* che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante (Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970; Sez. 2, n. 25979 del 4/05/2018, n. 25979, Macri ed altri, non massimata; Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, P.M. in proc. Babuicac e altro, Rv. 267459). ... sicché l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizza o gode dei beni provenienti dal delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 30399 del 7/06/2018, non massimata; il reato di autoriciclaggio era ritenuto in caso di bonifici infragruppo, assegni a garanzia di finanziamenti e pagamento di ratei di mutuo, atinenti a provviste di origine illecite); Cassazione penale sez. II, 15/09/2020, n.27228 enunciava il seguente principio di diritto in una vicenda del tutto speculare, in cui la condotta materiale consisteva nell'acquisto di un'attività commerciale di ristorazione con i proventi dei reati presupposti di truffa e appropriazione indebita, essi costituendo quindi il profitto del reato di autoriciclaggio che legittimava il sequestro ex art. 648 quater c.p.: *In tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo). Appare quindi più che fondato ritenere che tramite tali operazioni, poste in essere in assenza di valide giustificazioni e consistenti in trasferimento di somme su conti di altre società, sia integrato il presupposto dell'ostacolo, in "concreto", dell'identificazione della provenienza delittuosa di tali somme (occorrendo a tal fine un "quid pluris" che denoti per l'appunto l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (cfr., Cass. Pen., 5, 5.7.2019 n. 38.919, Pmi in proc. De Marco, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648 - ter c.p., comma 1; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 1.2.2019 n. 8.851 Petrucci).*

Gli elementi sopra descritti concorrono infine a delineare il **dolo** richiesto dal delitto in iscrizione (Cassazione penale sez. II, 08/10/2019, n.43387 *Il dolo del delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. è costituito dalla mera coscienza e volontà di destinare ad un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza, anche solo generica, della loro provenienza delittuosa. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, se il legislatore avesse ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico, collegato alla finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate, lo avrebbe espressamente previsto).*



5.5. L'incendio del camion e la tentata truffa ai danni dell'Assicurazione Generali - capi 19) e 20)

Il fatto

I delitti di cui ai capi 19) e 20) non costituiscono oggetto di richieste di misure cautelari. Tuttavia, vanno esaminati al fine di luneggiare ulteriormente la personalità degli indagati, trattandosi di vicende criminose ancora una volta indicative della professionalità criminale dimostrata da tali soggetti, emergendo proprio in tali episodi il concerto criminoso fra Fiore Gianluca ed il sodale Ciuccoli Giorgio nella gestione della società Ciuccoli e nell'utilizzazione della predetta società per il compimento di ulteriori delitti.

Ricordando l'operazione finanziaria che portava Fiore Gianluca ad ottenere dalla banca Perogazione del finanziamento di 750.000 €, l'indagato veniva richiesto della restituzione di tale somma fra l'altro già investita per l'acquisto del terreno nella località di Faenza. Poiché non disponeva della somma, dovendo far fronte alla richiesta di restituzione, gli indagati organizzavano il seguente piano criminoso.

La Ciuccoli S.n.c. prendeva a noleggio un camion, poi stipulava un'assicurazione contro il rischio incendio, poi riponeva alcune scatole di mascherine chirurgiche all'interno del camion, quindi Ciuccoli Giorgio conduceva il camion nella campagna di Ravenna e gli appiccava il fuoco. Dopodiché Fiore Gianluca attivava l'assicurazione stipulata pochi giorni prima e chiedeva il risarcimento del danno, rappresentando alla banca tale situazione e assicurando la banca che avrebbe restituito la somma tramite il risarcimento erogato dall'assicurazione. Il piano veniva però sventato dalla stessa assicurazione che, tramite il suo perito, si avvedeva delle molteplici anomalie nella dinamica dei fatti, tanto da sporgere denuncia querela per truffa a proprio danno.

Gli elementi di prova sono analiticamente esposti nella richiesta del pubblico ministero, pag. 843 e ss. e corrispondono alle emergenze investigative in atti del fascicolo. Pertanto, per mera comodità espositiva si trascrive la parte di interesse della richiesta del pubblico ministero come di seguito esposta.

L'indagine

In data 15 e 19 novembre 2021 (all. n. 487 e n. 488 della nota di P.G. del 07.12.2021) in sede di sommarie informazioni ROSSI Rita, direttrice del ramo imprese della Intesa Sanpaolo di Forlì Corso della Repubblica, riferiva alla P.G. di aver assunto tale incarico in data 31 agosto 2021 e di essersi accorta che alla scadenza del 30 settembre 2021 CIUCCOLI s.n.c. non era rientrata dall'anticipo dei contratti.

Per tale ragione si rivolgeva a OLIVI Andrea, gestore referente dell'impresa CIUCCOLI, segnalandogli ciò ed ottenendo, per converso, rassicurazioni.

Qualche giorno dopo, tuttavia, riceveva dall'avvocato BELEFFI Massimo una **missiva** (all. n. 489 della nota di P.G. del 07.12.2021), datata 7 ottobre 2021, nella quale la società CIUCCOLI GUIDO & CIUCCOLI FULDE SNC dichiarava:

di aver subito un sinistro in data 2 ottobre 2021 alle ore 04.15 in località Casalborsetti (RA), consistito nel danneggiamento a seguito di incendio del carico di 500.000 maschere FFP2 in nano fibra, contenute all'interno dell'autocarro Volvo con targa EN573YC, noleggiato a Cesena presso la MORENO RENTING dalla società CIUCCOLI e condotto da CIUCCOLI Giorgio;

la merce andata in cenere era quella che avrebbe dovuto consegnare la CIUCCOLI alla CODICE, in forza del contratto di fornitura stipulato con quest'ultima in data 25 marzo 2021, in relazione al quale era stata concessa l'anticipazione del credito dalla stessa banca Intesa Sanpaolo;

il carico trasportato era coperto da assicurazione con la compagnia GENERALI con documento di polizza n. 400558922;

a seguito della distruzione della merce, il cliente CODICE SRI, a cui erano destinate le mascherine, recedeva dal contratto, senza provvedere al pagamento del relativo prezzo.

Capo 19)

L'attività di indagine consentiva di accertare che l'incendio al camion era stato appiccato da CIUCCOLI Giorgio, in concorso morale con FIORE Gianluca, alla luce delle seguenti fonti di prova.

1

Annotazione dei Vigili del Fuoco: dalla documentazione redatta dai VV.FF. in occasione dell'intervento, effettuato al fine di spegnere l'incendio divampato sul camion guidato da CIUCCOLI Giorgio (all. n. 495 e 496 della nota di P.G. del 07.12.2021)²³², emerge che la richiesta di intervento era pervenuta sul numero di emergenza alle ore 04:32 del 02.10.2021, che i mezzi dei VVFF erano usciti dalla sede alle ore 04:33 e che, dopo essere arrivati sul posto alle ore 04:47, i Vigili del Fuoco terminavano l'intervento alle ore 06:14. Nell'annotazione di P.G., inoltre, i Vigili intervenuti precisavano che il conducente, **CIUCCOLI Giorgio, non aveva intrapreso alcuna iniziativa per tentare di spegnere l'incendio** dell'autocarro prima dell'intervento dell'equipaggio dei VV.FF.

Dal rapporto d'intervento n. 4774/1 della Squadra dei Vigili del Fuoco di Ravenna è possibile, poi, leggere quanto segue *"Al km 5,700 della SS 309 Romea Nord, corsia direzione sud sul lato dx ingresso parcheggio Punta Alberete vi era un Autocarro Volvo FIN573YC coinvolto da fiamme nella parte posteriore lato dx. Era presente il conducente Sig. Giorgio Ciuccoli che ci comunicava il tipo di materiale trasportato (mascherine respirator PFP2) e che il motore dell'autocarro era ancora acceso dovuto alla fretta di allontanarsi. All'immediato spegnimento con l'utilizzo di acqua e schiuma, all'arresto del motore tramite il distacco della chiave di accensione dal cruscotto e recupero scheda di guida del conducente. Terminato lo spegnimento si provvedeva alla messa in sicurezza dello scenario e tramite la Sala Operativa VVF si allertava la Forza Pubblica con conseguente arrivo sul posto dei Carabinieri della Stazione di Godo di Russi (RA). In supporto dalla sede Centrale ABP mf 28883 per rifornimenti idrico. Il conducente Sig. Giorgio Ciuccoli comunicava che durante la guida del mezzo percepiva puzza di bruciato e si accorgeva tramite la vista dello specchio retrovisore DX che uscivano fiamme dalla ruota dell'asse posteriore e di conseguenza fermava l'autocarro. Terminata l'opera di spegnimento si svolgeva un'accurata ricognizione visiva dell'autocarro e si constatava che la zona maggiormente interessata dalla combustione risultava la ruota dell'asse posteriore destra. Pertanto con le informazioni acquisite e le indagini effettuate si presume che l'innescò sia partito dalla ruota stessa"*

2


Sommario informazioni rese da CHERICI Alessio (all. n. 493 della nota di P.G. del 07.12.2021): egli, sentito a sommarie informazioni in qualità di responsabile operativo della MORENO RENTING sede di Cesena, affermava che, nonostante l'innescò fosse partito dalla ruota posteriore dell'autocarro, in realtà il mezzo era stato appena revisionato e non aveva alcun problema, e da poco tempo aveva effettuato anche il cambio dei componenti del sistema frenante.

3

Report GPS installato sull'autocarro (all. n.494 della nota di P.G. del 07.12.2021). dal tracciato del percorso fatto dal camion risulta che CIUCCOLI Giorgio, prima di recarsi verso il Nord Italia per poi nuovamente tornare in provincia di Ravenna, si era diretto presso una pompa di benzina a fare rifornimento, risultando altamente probabile che in quell'occasione aveva provveduto a riempire una tanica di benzina da utilizzare per appiccicare il fuoco sul camion.

²³² Si tratta, in particolare, delle note prot. 0014483/RU datata 16.11.2021 (allegato n.495) e prot. n. 0015216/RU datata 01.12.2021 (allegato n.496) in merito all'intervento effettuato in data 02.10.2021, con arrivo sul posto alle ore 04:47, a Ravenna in SS309 Strada Romea, riferito all'incendio dell'autocarro Volvo targato FIN573YC.

Ad esse sono allegati i seguenti atti: il rapporto d'intervento (scheda 4774/1 del 02.10.2021) della Squadra dei Vigili del Fuoco di Ravenna intervenuta per spegnere l'incendio dell'autocarro, annotazione dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco e quattro file audio delle richieste di intervento effettuate da passanti che segnalavano l'incendio sulle linee del 115.



Si richiamano a riguardo gli elementi evidenziati a pagina 845 e seguenti della richiesta del pubblico ministero con riferimento alla disamina del tracciato del percorso effettuato dal camion risultante del GPS installato a bordo. In particolare, risulta la assenza di una logica anche commerciale nel tragitto effettuato dal conducente. In data 3 settembre 2021 alle ore 9:35 l'autocarro partiva, alle 9:49 sostava in Cesena nei pressi di attività commerciale, alle 11:03 si conduceva in Forlimpopoli presso un distributore, alle 11:35 si portava in Forlì presso la sede della Top Defender, il giorno 1 ottobre 2021 alle 17,35 ripartiva percorrendo l'autostrada 14 per arrivare a Castenedolo (BS), alle 23,44 ripartiva con direzione sud attraverso le province di Mantova, Rovigo e Ferrara, alle 2:20 del 2 ottobre 2021 si fermava sul raccordo autostradale Ferrara Porto Garibaldi stando fino alle 3:06, poi ripartiva e usciva dall'autostrada percorrendo la strada statale romea fermandosi alle 3:51 in Comacchio, poi ripartiva alle 3:53 e si fermava nuovamente alle 4:13 lungo la via romea in località Casal Borsetti, poi ripartiva alle 4:15 e si fermava definitivamente alle 4:21 nella via romea Nord in località Marina Romea. Il tracciato è del tutto incompatibile con il reperimento e il carico dei dispositivi di protezione che dovevano provenire dalla Repubblica Ceca. Deve quindi ritenersi che il percorso avesse come unico scopo quello di creare l'apparenza di un chilometraggio credibile per sostenere il carico di tali dispositivi di protezione.

4

Cronologia delle chiamate effettuate alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco ed alle Forze dell'Ordine. Si richiamano gli elementi evidenziati a pagina 847 seguenti della richiesta del pubblico ministero con riferimento alla disamina delle chiamate registrate dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, da cui emergeva anche il riconoscimento della voce di Ciuccoli Giorgio quale autore delle stesse chiamate. Dalla ricostruzione della cronologia degli orari delle chiamate e di quelle rilevate dal GPS emergeva successivamente che, in presenza dell'incendio, Ciuccoli Giorgio aveva contattato il 112 e non i vigili del fuoco, omettendo di riferire di essere il conducente del veicolo in fiamme e limitandosi a chiedere se fosse stato già segnalato l'incendio, senza richiedere lui stesso nessun intervento dopo che erano trascorsi almeno 10 minuti dallo scoppio dell'incendio.

5

Sommario informazioni dal richiedente l'intervento ZACCARONI Angelo (all. n.497 della nota di P.G. del 07.12.2021), il quale aveva contattato per primo il numero di pronto intervento dei Vigili del Fuoco al fine di segnalare la presenza di un camion in fiamme.

Sentito a sommarie informazioni, così dichiarava "Il giorno 02.10.2021, verso le cinque di notte, non ricordo bene l'orario, mi trovavo alla guida del mio furgone, un Mercedes Vito, percorrevo la Statale Romea a Ravenna, in direzione nord, all'altezza del serraglio dei cavalli, prima della rotonda di Marina Romea, quando notavo sulla mia sinistra delle fiamme che avevano attirato la mia attenzione. Nel momento che transitavo accanto alle fiamme mi rendevo conto che si trattava dell'incendio presumibilmente di un camion grande. Preciso che le fiamme non erano altissime, penso che l'incendio fosse appena all'inizio. Le fiamme erano al massimo un paio di metri dal suolo. Non vedevo bene il tipo di veicolo perché ero in movimento e questo mezzo era parcheggiato dentro una stradina laterale. Non mi sono fermato anche perché ritenevo pericoloso farlo. Comunque chiamai subito il numero di emergenza 115 dei vigili del fuoco e segnalai l'incendio, indicando la posizione approssimativa del veicolo. Nella circostanza non notavo persone, e nemmeno altri veicoli, nei pressi dell'incendio. Preciso che era buio, io percorrevo la strada a 90 km/h e non mi fermai, proseguì il mio viaggio in direzione Venezia."

Capo 20)

IORE Gianluca, unitamente alla condotta di CIUCCOLI Giorgio, aveva realizzato la truffa ai danni dell'Assicurazione Generali (cfr. querela presentata dalla persona offesa datata 28 febbraio 2022), in forza dei seguenti elementi di prova.

1

Polizza assicurativa polizza N. 400558922 a favore della società CIUCCOLI (all. n.501 della nota di P.G. del 07.12.2021): questa, sottoscritta in data 26.11.2020 da CIUCCOLI Giorgio, prevedeva la copertura assicurativa in relazione alla sola merce (mascherine chirurgiche DM e DPI FFP2) per un massimale pari a € 800.000, a condizione che questa fosse trasportata con mezzi intestati alla CIUCCOLI s.n.c.

Tuttavia, alla data della sottoscrizione CIUCCOLI Giorgio, la cui firma risulta falsamente apposta in calce alla polizza, era agli arresti domiciliari a seguito dell'arresto avvenuto ad Aosta il 19 agosto 2020.

Inoltre, la firma apposta sul questionario è visivamente difforme dalla firma che CIUCCOLI risulta aver realmente apposto in altre occasioni (carta d'identità e atti di P.G. relativi al suo arresto).

Nel questionario finalizzato alla stipula del contratto, poi, FIORE dichiarava, sostituendosi a CIUCCOLI Giorgio, che la società aveva un fatturato acquisiti di 3 milioni e un fatturato vendite di 4 milioni e che la società avrebbe utilizzato per i trasporti i veicoli propri ovvero i veicoli della FGM AUTOTRASPORTI SRL, mentre in questa vicenda, veniva utilizzato appositamente un autocarro noleggiato presso la MORINO RENTING.

La GENERALI, unitamente alla trasmissione alla P.G. della polizza N. 400558922, nella missiva di accompagnamento precisava che *"il contratto assicurativo è stato presentato dal ns. Collaboratore Sig. Giuseppe BABINI, il quale riferisce di aver avuto segnalazione dal Sig. Roberto PIZZOFERRO - Agente CATTOLICA di Faenza, che ha materialmente i contatti con la CIUCCOLI GUIDO ex CIUCCOLI ELIDE SNC"*.

Dagli accertamenti compiuti dalla P.G. emergeva che l'agente, il quale aveva trattato la polizza con la società CIUCCOLI, era PIZZOFERRO Roberto, con il quale, dalla lettura dei tabulari telefonici, si evince che le utenze 3482843069 in uso a costui e 3245953136 di FIORE Gianluca avevano avuto numerosissimi contatti, anche in prossimità della data di stipula della polizza assicurativa.

2

Sopralluogo P.G.: in data 19 novembre 2021 la P.G. procedeva ad effettuare un sopralluogo presso la sede di Cesena della MORENO RENTING, ove era ricoverato l'autocarro Volvo, targato FN573YC.

Dai rilievi fotografici (all. n.491 della nota di P.G. del 07.12.2021) e dagli accertamenti compiuti in loco dagli operanti della Squadra Mobile (all. n.490 della nota di P.G. del 07.12.2021) si riscontrava la presenza all'interno del vano di carico del veicolo di merce completamente bruciata, da cui si potevano notare alcune parti di scatole di mascherine parzialmente bruciate, mentre la cabina del veicolo risultava non essere stata interessata dall'incendio.

Osservando quanto raffigurato sulle parti di scatole rinvenute si riusciva a comprendere che il contenuto consisteva in mascherine facciali chirurgiche e in mascherine FFP2; in altri termini, si poteva apprezzare la presenza di **merce mista**, che non consisteva unicamente in mascherine FFP2 in nano fibra, come, invece, falsamente dichiarato nella denuncia di sinistro, bensì in mascherine, prevalentemente chirurgiche, di diverse tipologie e prodotte da più aziende.

Su alcune scatole era rimasto integro il codice QR, dalla cui lettura mediante strumentazione ottica si apprendeva chiaramente ed in maniera incontrovertibile che contenevano mascherine chirurgiche prodotte dalla società polacca OPHARM, mentre su altre parti di scatole presenti, invece, era leggibile il contenuto di ciascuna di queste, cioè 50 pezzi di mascherine chirurgiche e, su altre ancora, si poteva leggere quale contenuto quello di dispositivi di protezione individuale FFP2 marca RESPILON.

Risulta, quindi, essere in pieno contrasto quanto rinvenuto all'interno del camion, ormai completamente carbonizzato, con la dichiarazione di sinistro nella quale veniva indicata, al fine dell'ottenimento dell'indennizzo, la presenza delle sole 500.000 mascherine FFP2 in nano fibra, di importo pressoché simile al valore corrispondente all'importo dell'intero massimale assicurato.

3

Contratto di noleggio: il contratto di locazione dell'autocarro (all. n.492 della nota di P.G. del 07.12.2021) veniva stipulato in data 29 settembre 2021 da CIUCCOLI Giorgio, per conto della società



CIUCCOLI GUIDO & CIUCCOLI ELIDE s.n.c., per la durata di 4 giorni, decorrenti dal 30 settembre 2021, con riconsegna programmata per il 4 ottobre 2021 presso la sede di Cesena²³³.

Dalla lettura del verbale di ritiro si evince che l'autocarro veniva prelevato il giorno successivo alla stipula del contratto, cioè il 30 settembre 2021 alle ore 09:25 presso la MORENO RENTING di Cesena.

4

Sommario informazioni rese da CHIERICI Alessio: egli, responsabile operativo della MORENO RENTING sede di Cesena, confermando quanto già emerso dalla lettura del contratto di noleggio, riferiva alla P.G. altri dati probatori rilevanti (all. n.193 della nota di P.G. del 07.12.2021): CIUCCOLI Giorgio nelle varie fasi del noleggio dell'autocarro targato FN573YC era sempre stato accompagnato da FIORE Gianluca; FIORE era colui il quale in data 30.09.2021 aveva ritirato, mettendosi alla guida dello stesso, l'autocarro noleggiato; FIORE era colui il quale aveva altresì fornito il deposito cauzionale di € 5.000; FIORE era presente, unitamente a CIUCCOLI Giorgio, anche quando quest'ultimo si era recato presso la MORENO RENTING per rilasciare le proprie dichiarazioni di sinistro in data 6 ottobre 2021; di aver appreso dell'avvenuto incendio, occorso all'autocarro noleggiato dalla CIUCCOLI, il giorno 2 ottobre 2021 alle ore 10.21, attraverso una comunicazione telefonica proveniente dall'utenza 3271512477 da parte di un soggetto di sesso maschile che non intendeva qualificarsi. Questa utenza con numerazione 3271512477, indicata da CHIERICI, risulta intestata ad ATOMEI Mihaela Andreea, amante da diversi anni di FIORE Gianluca.

5

Il documento di trasporto (all. n. 502 della nota di P.G. del 07.12.2021): dal report del dispositivo di localizzazione GPS risultava che l'autocarro era partito dalla sede della TOP DEFENDER in Forlì e si era recato a Brescia, per poi rientrare ed andare a fuoco in Provincia di Ravenna. Tuttavia, nel documento di trasporto veniva attestato che la merce consisteva in 500.000 "respiraptor FFP2 in nano fibra" ed era stata ritirata in data 31.09.2021 in Repubblica Ceca presso la FLDA dal vettore CIUCCOLI GUIDO E CIUCCOLI ELIDE SNC con il veicolo targa EN573YC, con l'autocarro incendiato. Tale documento contiene molteplici falsità, per proseguire poi con la merce (diversa da quella rinvenuta sul camion, dopo incendio) e per finire con il fatto che, alla luce del report del GPS, l'autocarro non si è mai recato in Repubblica Ceca né in altre aziende presso le quali caricare tale merce.

6

Sommario informazioni rese dal perito dell'Assicurazione, PELLACCHIA Giancarlo (all. n.503 della nota di P.G. del 07.12.2021) Sentito dalla P.G., riferiva le numerose anomalie che aveva rinvenuto nella vicenda assicurativa in questione, le quali venivano poi denunciate con querela del 28 febbraio 2022 e che possono essere così sintetizzate. La società CIUCCOLI è registrata, principalmente, come azienda di trasporti e appare anomalo che avesse noleggiato un mezzo, soprattutto a breve termine, da altra azienda; non rinveniva né la sede operativa né un ufficio di riferimento della società CIUCCOLI né il titolare CIUCCOLI Giorgio il quale, contattato telefonicamente, non aveva mai inteso fissare un incontro con lui; aveva ricevuto, per il tramite del legale dell'azienda avvocato Massimo BELEFFI, solo il documento di trasporto e la fattura di acquisto proforma della merce "che di fatto non ha alcun valore", oltre alla richiesta di indennizzo per un importo pari a € 780.000 (superiore anche solo ai 600 mila euro corrisposti alla FLDA); sul DDT era riportata la targa del mezzo incendiato, con chiara indicazione, quindi, del fatto che il carico era stato prelevato presso la ditta estera della Repubblica Ceca FLDA, ma di fatto, come si evince dal tracciato GPS, l'autocarro non aveva mai lasciato il territorio italiano; dal sopralluogo personalmente effettuato dal perito, egli aveva verificato che il carico presentava materiale non corrispondente a quanto dichiarato dal contraente; nonostante l'avesse richiesta, non veniva mai fornita dalla CIUCCOLI alcuna fattura di vendita e neppure la prova del pagamento alla società produttrice di tali DPI.

²³³ Il contratto prevedeva una franchigia chilometrica di 250 km al giorno, oltre la quale si sarebbe dovuto pagare il chilometraggio eccedente per un importo di € 0,30/Km+iva ed un deposito cauzionale di € 5000.

Alla luce dei molteplici elementi di prova raccolti è possibile, dunque, affermare che, al fine di ottenere l'indennizzo dall'assicurazione da corrispondere poi alla banca Intesa Sanpaolo con la quale la CIUCCOLI aveva una esposizione debitoria di 750 mila euro, FIORE ideava l'incendio del carico, il quale veniva materialmente appiccato da CIUCCOLI Giorgio su ordine dello stesso FIORE.

Qualificazione giuridica


Gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere un grave compendio indiziario in ordine ai reati di cui agli **articoli 642 co. II c.p. e 424 co. II c.p.**, i quali ben concorrono essendo posti a tutela di beni giuridici differenti (per il primo reato, di pericolo, la tutela della buona fede contrattuale nei rapporti assicurativi e per il secondo reato, di pericolo, la tutela dell'incolumità pubblica; nel caso di specie si realizza anche l'evento di danno, costituito dalla distruzione della merce, in relazione all'ottenimento dell'indennizzo assicurativo, e dal danneggiamento completo del camion, di proprietà di un terzo, su cui la merce era caricata).

Per il reato di cui all'articolo 642 non è necessario, per la sua consumazione, l'ottenimento dell'indennizzo assicurativo (il cui conseguimento costituisce oggetto di circostanza aggravante). Per giurisprudenza costante *"La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma."* (Cass., Sez. II, 43534/2021). Poiché l'articolo 642 c.p. prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato (il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo), le quali possono concorrere fra loro (Cass., Sez. II, 1856/2013), anche accomunate dallo stesso elemento soggettivo costituito dal dolo specifico (rappresentazione e volontà del fatto con il fine di conseguire, per sé o per altri, l'indennizzo o, comunque, un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione), nella presente vicenda è stata commessa la fattispecie di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati che si consuma nel luogo e nel momento in cui l'assicurato (o il concorrente materiale), a seguito del danneggiamento, della distruzione, della dispersione o dell'occultamento della cosa di proprietà da parte dell'autore del fatto, avanza la sua richiesta di risarcimento (cfr. Cass., Sez. II, 43534/2021, *"Il reato di frode assicurativa compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice."*; *"La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto."* Cass., Sez. I, 51360/2018).

Quindi appare evidente l'integrazione del delitto di cui all'articolo 642 codice penale emergendo che le persone indagate hanno agito animate dal dolo specifico avente ad oggetto il danneggiamento del carico di mascherine, di proprietà della CIUCCOLI s.n.c., mediante incendio appiccato proprio da CIUCCOLI Giorgio, socio ed amministratore di diritto della società proprietaria del carico incendiato.

Anche non ritenendo configurabile il reato di cui al comma 1, non essendo il carico incendiato costituito dalla stessa merce oggetto del contratto assicurativo, il fatto andrebbe sussunto nell'alveo del comma 2, avendo denunciato un sinistro mai avvenuto. Così come, se si ritenesse che la merce incendiata non fosse di proprietà di CIUCCOLI s.n.c., in ogni caso il fatto sarebbe penalmente rilevante, dovendo essere qualificato ai sensi degli artt. 56, 640 c.p.

Pacifico quindi il concorso del delitto di cui all'articolo 642 codice penale con il reato di cui all'art. 424 co. II c.p., altrettanto deve ritenersi il concorso nelle condotte di CIUCCOLI, che aveva appiccato l'incendio al camion. Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il



fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (così Cass. n. 35769/2010), situazione questa evidenziata dalla relazione dei vigili del fuoco intervenuti.

Ciò posto Fiore Gianluca come concorrente morale risponde pure lui del delitto di cui all'articolo 424 codice penale, per essersi determinato un pericolo di incendio ovvero la probabilità che il fuoco evolvesse in un vero e proprio incendio. Quindi sulla base degli elementi evidenziati deve ritenersi che la condotta di CIUCCOLI in concorso con FIORE integra il delitto di cui all'art. 424 c.p., concorrente con quello di cui all'art. 642 c.p.

6. Responsabilità amministrativa della società Codice s.r.l. - capo 15)

Qui di seguito i gravi indizi a carico della CODICE s.r.l con riferimento all'illecito amministrativo di cui al d.lgs. 231/2001 commesso dall'amministratore, PINI Gianluca, mediante la realizzazione di alcuni delitti nell'interesse e a vantaggio della società dallo stesso all'epoca dei fatti rappresentata.

Ai sensi dell'art. 5, lett. a), d.lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001, l'esclusione della responsabilità dell'ente è condizionata alla prova di aver posto in essere alcune specifiche condotte: *invece, "Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".* La giurisprudenza ha osservato, al riguardo, che "il sistema normativo introdotto dal D.lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza". In particolare, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 38343 del 24/01/2014).

Nel caso di specie va certamente considerato il ruolo rivestito all'interno della Codice srl da PINI Gianluca, tanto in riferimento alla carica formale quanto in ordine alla amministrazione o gestione di fatto. Infatti, PINI era amministratore della società CODICE s.r.l. al momento della commissione dei fatti.

I delitti commessi da PINI di cui agli artt. 640 co. II n. 1) c.p., 515 c.p., 648 ter.1 c.p. rientrano tra quelli indicati, rispettivamente, all'art. 24 co. 1, all'art. 25 bis.1 c.p., all'art. 25 octies d. lgs. 231/2001.

Tali delitti sono stati commessi dal suo legale rappresentante nell'interesse e a vantaggio della società stessa, essendo confluita nelle casse della società l'enorme quantità di profitto illecito conseguito tramite la commissione di siffatti reati. La giurisprudenza ha osservato, in generale, che "i due criteri d'imputazione dell'interesse e del vantaggio si pongono in rapporto di alternatività": "si ritiene che il criterio dell'interesse esprima una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di

giudizio marcatamente soggettivo; e che il criterio del vantaggio abbia una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito" (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 38343 del 24/04/2014). Peraltro, "ai fini della configurabilità della responsabilità da reato dell'ente, l'interesse dell'autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l'illecito anche quando l'agente, perseguendo il proprio autonomo interesse, finisce per realizzare obiettivamente quello dell'ente" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10265 del 28/11/2013). Applicando tali principi al caso di specie, in relazione alle emergenze investigative risulta chiaramente che il Pini ha posto in essere le condotte delittuose agendo nell'interesse e a vantaggio della società a lui riconducibile.

La CODICE s.r.l., come emerso in sede di perquisizione eseguita nell'aprile 2021, non aveva mai predisposto né adottato modelli di organizzazione e neppure nominato un organo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 co. 1 d. lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione di tali delitti a vantaggio o nell'interesse della società. Quindi, non è emerso alcun elemento da cui si possa dedurre che la società abbia predisposto strumenti finalizzati a prevenire condotte illecite dei suoi vertici, configurandosi pertanto la "colpa in organizzazione" dell'ente, nonché la condotta del soggetto in posizione apicale quale fatto reato espressione della politica aziendale.

Sussistono, quindi, tutti gli elementi di prova per poter affermare la responsabilità amministrativa della CODICE s.r.l. ai sensi del g. lgs. 231/2001.

7. Esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p.

Esaminati i gravi indizi di colpevolezza acquisiti dall'attività di indagine con riferimento ai singoli fatti di reato contestati agli indagati, si esaminano le esigenze cautelari su cui è fondata la richiesta del PM di applicazione di misure cautelari.

MINENNA Marcello

Non si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio dell'articolo 274 lettera A codice procedura penale.

1.

La richiesta è motivata sul rilievo che sono necessari ulteriori attività di indagine, tra cui la perquisizione presso l'ufficio dell'indagato presso la sede dell'agenzia delle dogane, nonché l'assunzione a sommarie informazioni di stretti collaboratori dello stesso. In relazione a tali attività si prospetta il pericolo dell'inquinamento probatorio in relazione al fatto che, come emerso nelle attività di indagine, in relazione alle dichiarazioni rese da Preiti e Capuano, allorché questi ultimi erano convocati presso l'ufficio del pubblico ministero il Minenna effettuava una chiamata via WhatsApp condivisa con i due collaboratori, esprimendo nei confronti della Preiti un richiamo al ruolo ricoperto, e quindi, secondo l'interpretazione datane, implicitamente invitando la dirigente a non collaborare con l'autorità giudiziaria.

Si tratta di una interpretazione suggestiva che non trova aggancio concreto nel contenuto della conversazione. Con riferimento a quest'ultima, secondo le dichiarazioni rese dalla Preiti, Minenna chiedeva a quest'ultima se l'operato delle dogane era stato corretto, ricevendo risposta affermativa. La conversazione proseguiva parlando del fatto che poteva trattarsi di importazioni effettuate dalla Codice Srl, circostanza sulla quale il direttore chiedeva se fosse normale che la Preiti, quale direttore generale della Lombardia, venisse convocata dall'autorità giudiziaria, ricevendo per risposta dalla stessa

che all'epoca dei fatti era stata anche direttore di Malpensa ove erano avvenute importazioni dalla Codice Srl, e che già erano stati sentiti un altro direttore degli uffici territoriali nonché i funzionari che avevano proceduto agli sdoganamenti. Il Capuano, sempre in riferimento al contenuto della conversazione, riferiva che il direttore aveva detto alla *"Preiti che doveva ricordarsi che lei era un direttore regionale e che non doveva farsi impressionare e nell'occasione doveva rappresentare l'agenzia con la consapevolezza del suo ruolo"*.

Tratte da tale ultima raccomandazione il consiglio di non rendere dichiarazioni negative sull'operato delle dogane e dei suoi dirigenti, fra cui lo stesso direttore, costituisce frutto di una suggestione che non trova raccordo con altri elementi fattuali di maggiore concretezza, trattandosi di un tacerò richiamato al ruolo istituzionale. Pur destando un qualche elemento di sospetto il fatto che la conversazione a tre fosse stata organizzata dallo stesso Minenna, il dato non è sufficiente ad ipotizzare un tentativo di inquinamento probatorio, che del resto non appare affatto essere stato realizzato, proprio all'esito delle dichiarazioni rese tanto dalla Preiti quanto dal Capuano, risultati del tutto autonomi e indipendenti nelle rispettive dichiarazioni (Cassazione penale sez. VI, 13/06/2017, n.36874 *Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la valutazione del pericolo per la genuinità delle indagini non può basarsi sulla generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati*).

2.

In secondo luogo, come di seguito esposto, il Minenna non è più direttore dell'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato.

Pertanto, non potendo egli più avvalersi delle facoltà inerenti tale ruolo istituzionale, è improbabile che possa disporre, sottraendola, della documentazione depositata presso gli uffici dell'Agenzia, così vanificando l'esito della perquisizione che si prospetta. Altresì, è improbabile che, ormai cessato dal prestigioso incarico, possa ancora esprimere l'autorevolezza che ne conseguiva per influire sulla condotta dei funzionari ivi operanti, con pericolo di inquinamento probatorio delle dichiarazioni che potranno essere rese.

Non si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex articolo 274 lettera C codice procedura penale.

1.

Come predetto, a seguito del mutamento della compagine governativa e degli effetti dello *spoils system* il Minenna non ha ottenuto la conferma quale direttore dell'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato, incarico ora attribuito ad altro funzionario (*Agenzia delle dogane e dei Monopoli*<http://www.adm.gov.it> > *portale*).

La circostanza è di assoluto rilievo, poiché il peso specifico criminale della persona indagata assume valore nel contesto di riferimento, in relazione alla rete dei rapporti istituzionali coltivati funzionalmente come direttore generale dell'Agenzia. Il venir meno dei poteri connessi a tale funzione determina ragionevolmente il declinare, se non la cessazione, della capacità di interferenza e di pressione della persona indagata, tanto nei confronti del personale operante nell'ambito della istituzione di provenienza, quanto in riferimento a soggetti operanti in contesti collegati.

Non risulta poi, allo stato, che il Minenna ricopra altri incarichi apicali di pari livello, tali da giustificare il pericolo che si prospetta.

Tanto basta per escludere elementi di concretezza e, soprattutto, di attualità che possano giustificare l'applicazione della misura cautelare.

2.

In secondo luogo, in riferimento agli elementi evidenziati, appaiono prive di significativa rilevanza le conversazioni intervenute fra l'indagato e Vincenzo Visco (del 7 dicembre 2021, del 22 ottobre 2021), l'abrizio Stefano (del 22 ottobre 2021), Miggiano Davide (dal 27 ottobre 2021), Troiani Gianfranco (del 28 ottobre 2021), Valerio Paolo (del 28 ottobre 2021), Vincenzo Visco (del 31 ottobre 2021), Prandini Ettore (del 2 novembre 2021), D'Atti Roberto (del 3 novembre 2021), Lauro Raffaele (del 3 novembre 2021).

Poiché si prospetta il pericolo di reiterazione del reato, deve aversi riferimento alle modalità con cui veniva perpetrato il delitto di cui al capo 9), mediante la costituzione di un pactum sceleris fra la persona indagata e il Pini, il quale si concretizzava mediante un'assidua e sistematica interlocuzione aventi ad oggetto lo scambio delle utilità con l'asservimento della funzione pubblica, e ciò a seguito di esplicite reciproche ed insistenti richieste, come gli atti di indagine hanno evidenziato in modo eclatante.

Diversamente, nei casi esaminati nelle indicate conversazioni emerge una interlocuzione nella quale, a fronte di richieste mosse pressochè esclusivamente dai vari interlocutori nei confronti dell'indagato (ad eccezione di un caso), questi assicura una generica disponibilità, per lo più emergendo, soltanto in modo vago, la natura del suo possibile intervento, tanto da potersi intendere la situazione, al più, come integrante gli atti preparatori, rispetto ad un ipotetico reato, confinati nell'ambito della irrilevanza penale. Difettano quindi elementi di significativa pregnanza al fine di ritenere che fra le parti si prospetti un concreto scambio di favori o utilità, che è elemento costitutivo del reato per cui si prospetta la reiterazione.


Nello specifico, per quanto riguarda (conversazione con Visco Vincenzo del 20 ottobre 2021 e del 22 ottobre 2021) la richiesta di acquisire informazioni sul figlio di tale Biasco, che ha appena partecipato ad un concorso pubblico, essa si limita ad acquisire notizie sulla data in cui si avrà notizia dell'esito del concorso stesso, richiesta che in sé non appare volta ad ottenere un intervento diretto sul procedimento (in tal senso è generico il sollecito dell'interlocutore: "*poi vediamo cosa si può...*").

Per quanto riguarda (conversazione con Visco Vincenzo del 22 ottobre) la richiesta di accreditare il figlio dell'interlocutore presso tale Laura D'Aprile, il Visco riporta la voce per cui la stessa potrebbe farsi influenzare, affermazione cui il direttore risponde trattarsi di "*un personaggio*". Alla replica che si tratterebbe di spiegare che il referente di una certa pratica dovrebbe essere il figlio (del Visco), il direttore manifesta una generica disponibilità. Il riferimento ulteriore al fatto che con la predetta D'Aprile si potrebbe organizzare un incontro, utilizzando come pretesto la firma di un protocollo d'intesa (già sottoscritto), non aggiunge alcunché, non essendo chiaro come dovrebbe concretizzarsi l'intervento del direttore in tale occasione conviviale.

Irrilevanti sono poi le conversazioni nelle quali gli interlocutori manifestano l'intenzione di continuare la propria conversazione non al telefono, ma attraverso la piattaforma WhatsApp, essendo del tutto sconosciuto l'oggetto delle conversazioni stesse (conversazione con Miggiano Davide e con Valerio Paolo).

Irrelevante è poi la conversazione (con Troiani Gianfranco) nella quale l'interlocutore ricorda al direttore quella cosa che suo genero gli aveva già chiesto, essendone sconosciuto Foggetto.

Con riferimento alla conversazione (con Visco Vincenzo del 31 ottobre 2021) nella quale l'interlocutore commenta un attacco giornalistico nei confronti del direttore dell'agenzia delle dogane, suggerendo a quest'ultimo di prestare attenzione e di essere prudente, non si ravvisano elementi che inducano a ritenere possibile la preparazione di attività di rilevanza penale. Quanto poi al riferimento, nel corso della conversazione, da parte del direttore alla sua conoscenza del Procuratore Capo della Corte dei



Conti, il quale, sempre in riferimento all'attacco giornalistico, gli avrebbe detto sostanzialmente che le notizie veicolate dai giornali scaturiscono da esposti anonimi che "non vanno da nessuna parte", non si rinviene alcun elemento di interesse, con riferimento ad un eventuale pactum sceleris in corso fra tali soggetti, essendo la conversazione proiettata sul piano del tutto generale a commento delle notizie giornalistiche.

Quanto alla conversazione (con D'Atti Roberto del 3 novembre 2021) in cui si commenta la causa instaurata nei confronti del direttore da parte del suo dirigente Canali Alessandro, a seguito del licenziamento di quest'ultimo disposto dallo stesso Minenna, non si può attribuire alcuna rilevanza all'atteggiamento (ritenuto di sopraffazione) del direttore in seno all'istituzione da lui diretta, solo emergendo dal contenuto della conversazione lo stigma dell'indagato nei confronti del suo ex dirigente perché, a suo dire, si sarebbe allontanato senza permesso dall'Agenzia per recarsi dal giudice del lavoro, e quindi si comporterebbe con eccessiva libertà.

Venendo ad altre conversazioni si espongono invece le seguenti considerazioni.

Con riferimento alla conversazione fra l'indagato e Lauro Raffaele (del 20 ottobre 2021 ed altra successiva del 3 novembre 2021), quest'ultimo chiede di accelerare il rilascio di una licenza per l'acquisto di una partita di alcool effettuato dall'azienda del nipote. In tal caso la richiesta è precisa, ma dinanzi al sollecito l'indagato assicura che cercherà di comprendere per quale ragione la pratica è ferma, quindi prospettando di acquisire una mera informazione, senza che a ciò si accompagni la promessa di un intervento diretto volto ad incidere sul procedimento. La generica rassicurazione viene ripetuta nella successiva conversazione, in cui semplicemente il direttore prospetta che avrebbe fatto il possibile.

Con riferimento ad altre conversazioni, in cui si prospetta come il direttore intenda gestire i meccanismi dello *spoils system* al fine di ottenere la riconferma del proprio incarico (conversazione con Vincenzo Visco del 31 ottobre 2021, con Prandini Ettore del 2 novembre 2021, con Cesari Riccardo dell'11 novembre 2021), l'indagato discorre esclusivamente in ordine alla necessità propria di vedersi riconfermato nell'incarico, collegando funzionalmente a tale sua esigenza il meccanismo della distribuzione delle auto poste in sequestro e nella piena disponibilità della Agenzia delle Dogane, che secondo meccanismo abituale vengono volta per volta fornite in uso a soggetti operanti nei ministeri o nelle istituzioni più rappresentative. Non emerge tuttavia come alla gestione di questa attività distributiva – che peraltro appare scevra da irregolarità – si ricolleghino prestazioni di utilità o di favori da parte dei soggetti destinatari, pur non disconoscendo il Minenna l'importanza, dal punto di vista dell'immagine e del suo stesso accreditamento, del fornire macchine di pregio alle persone che di volta in volta ne abbiano necessità. In tale contesto rimane priva di significato la affermazione del tutto generica del direttore di "tessere alleanze con tutti i partiti".

Di maggior interesse sono invece le seguenti conversazioni.

Nella conversazione (con Cesare Riccardo del 27 ottobre 2021), in cui l'interlocutore sollecita lo sdoganamento di un veicolo elettrico importato dalla Cina da parte del cognato, il direttore prospetta che si sarebbe mosso di conseguenza. In altra conversazione (con Miggiano Davide del 15 novembre 2021) il direttore sollecita l'invio di un dipendente dell'Agenzia presso una ditta privata per reperire materiale che possa essere utile per la ristrutturazione della sua abitazione. Si tratta di condotte indicative di un *modus operandi* evidentemente opaco e spregiudicato, che certamente rientrano nell'ambito di una gestione personalistica dell'istituzione e che evidenziano l'esistenza di elementi di possibile rilevanza penale – con particolare riferimento alla richiesta del direttore formulata con Miggiano nel suo esclusivo interesse (l'unica emergente nel complesso delle conversazioni riportate) – cui, tuttavia, non segue la rappresentazione di elementi concreti al fine di evidenziare la esistenza di patti con terzi al fine dello scambio di favori.

A ciò si aggiunge che, pur ritenendo tali ultime due vicende di per sé indicative di uno sbilanciamento del Minenna, oltre il confine delle condotte osservanti la deontologia e la disciplina di legge, si tratta comunque di fatti marginali, in confronto alla vicenda di ben altro spessore in questa sede oggetto di indagine, quindi privi di una pregnante rilevanza sul piano della verifica delle esigenze cautelari. Ciò che quindi si vuole sottolineare è che gli elementi portati all'attenzione non sono indicativi di episodi significativi e gravi, della stessa portata di quello contestato nel presente procedimento, il quale rappresenta un *unicum*, in considerazione del fatto che l'utilità per la quale l'indagato dimostra di essersi attivato più e più volte, intervenendo sistematicamente nello svolgimento delle procedure amministrative sulle quali interferiva concretamente, costituiva per il medesimo un obiettivo di amplissima portata, ma collocabile temporaneamente nella contingenza della procedura di riconferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia, evenienza da valutarsi prevedibilmente in quell'unica occasione. Non è pertanto ragionevolmente prospettabile, anche sulla base del *modus operandi* sopra delineato, che la vicenda implicata possa essere reiterata o che possa trovare una concreta riespansione in tutta la sua gravità. Quanto oggetto del presente procedimento è contestato al Minenna appare quindi definito storicamente, perché scaturiva dall'obiettivo di essere riconfermato nell'incarico al momento del cambio di governo, ciò che appunto lo muoveva in termini così gravi ed intensi, e tale situazione successivamente non veniva più a ripresentarsi, né appare prospettabile nel prossimo futuro. Infatti, il Minenna non è stato confermato direttore dell'Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato, e non risulta che ricopra altri incarichi istituzionali di pari livello.

Pertanto, va rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'indagato MINENNA Marcello.

PINI Gianluca

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio dell'articolo 274 lettera A codice procedura penale.

Quanto alle esigenze di investigazione ancora da espletare il PM ha anticipato la necessità di assumere a sommarie informazioni alcuni funzionari dell'INAIL, nonché i funzionari pubblici che avevano gestito la pratica relativa all'ottenimento, da parte della CODICE srl, dopo quattro richieste in precedenza rigettate, la certificazione in deroga da parte di INAIL per la messa in commercio di un unico lotto di dispositivi di protezione individuale (DPI) FFP2 denominate "semimaschera filtrante FREELION SL-KN95", prodotta da Zhongshan Sbili Medical Technology Co. Ltd, completamente diversa da quella già immessa in commercio dalla stessa società amministrata da PINI, essendo incomprensibile la ragione del rilascio di tale validazione nonostante la presentazione di un certificato dell'Ente Certificazione Macchine completamente inidoneo.

Il pubblico ministero ha inoltre anticipato la necessità di acquisire ulteriore documentazione contabile presso la CODICE, nonché di sentire a sommarie informazioni la sua commercialista, GARDIN Samanta, adempimenti questi che potrebbero essere oggetto di inquinamento a dispetto del fatto che sia già stata eseguita una perquisizione presso la medesima società nell'aprile 2021, sol considerandosi la non conoscenza da parte dell'indagato della attività di captazione nei suoi riguardi e l'emersione dei suoi rapporti con i narcotrafficanti FIORI Gianluca e vari soggetti albanesi, GJONI Edi e HOXHA Ardian, nonché delle indagini sull'attività di autoriciclaggio da lui compiuta.

Con riferimento alle conversazioni evidenziate nella richiesta, il cui contenuto rivelerebbe l'attualità e la concretezza del pericolo, le stesse attengono alla vicenda per cui è procedimento relativo all'importazione di dispositivi di protezione, sicché si tratta del medesimo fatto da cui si può evincere un elemento di pericolosità in ordine ad un possibile inquinamento probatorio. Nelle conversazioni, infatti, del 6 maggio 2020, del 7 maggio 2020, del 19 maggio 2020, del 22 maggio 2020, emergono tentativi di influenza da parte dell'indagato presso le *alte sfere della dirigenza dell'Inail* allo scopo di ottenere le certificazioni in deroga in relazione all'importazione dei dispositivi di protezione. In particolare, nella



conversazione del 19 maggio 2020 il Pini ottiene la rassicurazione da parte della segretaria del presidente dell'Inail che sarebbe stato fatto tutto il possibile, a dispetto dell'insufficienza delle documentazioni allegate, per accondiscendere alle richieste del Pini. Qui di seguito i passaggi salienti delle conversazioni.

Nella conversazione del 6 maggio 2020 (ore 12:00 RIT 81/2020 progr. volte 3565.2; all. n. 40 della nota di P.G. del 07.12.2021), veniva chiamato dalla segreteria del Presidente INAIL, BETTONI Franco, nella persona della signora RAPALI Paola, la quale riferiva a PINI di essere stata incaricata dallo stesso Presidente per aiutarlo ("... mi ha passato al volo un bigliettino ehm... di appunto di sentirlo, di contattarla per cercare di esserle di aiuto. Mi spieghi pure..."). PINI le rappresentava l'urgenza di ottenere la richiesta certificazione in deroga da parte dell'INAIL, riferendo trattarsi di merce non destinata al commercio, bensì agli operatori sanitari che ne erano quasi privi ("...così senza nulla valer... eh era solo per segnalare che la finalità non è commerciale ma è di utilizzo per la Pubblica Amministrazione se poteva... cioè se si poteva esser segnalata l'urgenza tutto qui..."). La segretaria gli forniva i numeri diretti dei settori INAIL che si occupavano specificatamente delle validazioni, consigliando di contattarli l'indomani. PINI, con insistenza, la incalzava, dicendole che l'ASL lo stava pressando, fino a convincere l'impiegata a ricevere tramite WhatsApp tutta la documentazione già inoltrata alla PEC dell'INAIL. Per rafforzare la sua autorevolezza, riferiva alla segretaria del Presidente BETTONI di conoscerlo personalmente, di avere con lui un rapporto amicale e di averlo disturbato perché trattasi di una cosa importante ("... se mi permette... se per lei non è un disturbo io gliene mando una copia così se lo legge così capisce subito se è una cosa fatta seriamente o meno... a prescindere dalla telefonata che farò domani così... capisce perché mi sono permesso di disturbare Franco per una cosa che... comunque...").

Nella conversazione del 7 maggio 2020 PINI contattava uno dei numeri forniti dalla segretaria del Presidente INAIL per avere notizie sulla sua pratica di validazione e per caldeggiarne la velocizzazione nella trattazione (ore 16:21 RIT. 81/20 progr. 3764.2; all. n. 41 della nota di P.G. del 07.12.2021). L'impiegata della Direzione Ricerche INAIL di Roma riferiva a PINI che non si poteva in alcun modo intervenire sulle tempistiche di evasione delle pratiche e che il tempo necessario era di circa 15 giorni. PINI anche a questa impiegata riferiva di conoscere bene il presidente dell'INAIL, al fine di esercitare sulla funzionaria una sorta di "pressione". Tuttavia, costui, mantenendo integerrima professionalità, gli confermava nuovamente che per le maschere FFP2 e le FFP3 i tempi di valutazione delle istanze di certificazione in deroga erano quelli già riferitigli.

Nella conversazione del 19 maggio 2020 (ore 11:47 RIT 81/20 progr. 5171.2; all. n. 42 della nota di P.G. del 07.12.2021) la segretaria del Presidente INAIL, RAPALI Paola, contattava PINI per informarlo del fatto che l'INAIL gli avrebbe richiesto una integrazione di documentazione al fine di consentire il rilascio della certificazione in deroga, dimostrando forte imbarazzo nel rappresentare l'insufficienza dei documenti allegati all'istanza, ma sempre cercando di rassicurarlo e riferendogli che la situazione era seguita anche dal Presidente (RAPALI: "Certo...no non si preoccupi, avrò riprovato comunque...allora guardi noi abbiamo fatto un ulteriore sollecito stamattina... e la...ehm...documentazione appunto è in lavorazione...ehmm...diciamo che purtroppo...no...purtroppo siamo sempre un pò affannati ecco...questo volevo dirle...(..)... ehm...siccome siamo all'affanno...in qualche modo...eh...eh...la ehm...glielo detto quei dodici, dieci...dodici giorni ci stanno tutti. Però, eh...abbiamo fatto un ulteriore sollecito, adesso il Direttore cercherà di...ehm...come dire...guadagnare qualcosa...ecco in modo tale da ...(..)...ma c'era appunto tutta l'intenzione di cercare di ...accorciare i tempi...proprio per...così...cercare...di ...quantomeno di venire incontro anche a voi...ecco." PINI: "Settantaquattro pagine abbiamo fatto ...proprio per stare...abbiamo preso il manuale...con un mi...con un ingegnere...e ci ha fatto tutta la certificazione lui...funziona che quella si potrebbe poi utilizzare dopo da integrare per fare la validazione...diciamo la validazione vera e propria e non...non quella in deroga...che però richiede più tempo e quindi...abbiamo detto facciamo questa qua." RAPALI Paola: "Certo ...certo... eh...certo... certo ...certo (SI ACCAVALLANO LE VOCI) ci aggiorniamo...per carità...io mi sentirò tranquilla quando avremo chiuso sta cosa positivamente...").

Nella conversazione del 22 maggio 2020 alle ore 12:00 (RIT 81/20 progr. 5642.2; all. n. 43 della nota di P.G. del 07.12.2021) emerge che la pratica di validazione era rigettata. Alla funzionaria dell'INAIL, a cui

PINI comunicava di avere inviato la documentazione mancante dopo il rigetto della prima domanda, egli riferiva di aver seguito la medesima procedura adottata per un'azienda con cui collabora, manifestando, quindi, perplessità per il diverso esito. L'impiegata gli consigliava, dunque, di presentare istanza di riesame all'indirizzo pec, da cui aveva ricevuto il provvedimento di rigetto.

Oltre a tali conversazioni emergono ripetuti contatti del Pini con la "batteria del Viminale", ovvero con il centralino riservato che garantisce le comunicazioni più urgenti fra le più alte cariche dello Stato, elemento ulteriore che evidenzia la continua presenza del Pini nelle alte sfere e la sua capacità di influenza. Si richiama il testo delle chiamate in data 17 agosto 2020 (ore 18:22 RIT 81/20 prog. Volte 15153.2: all. n. 1 della nota di P.G. del 07.12.2021), in data 12 aprile 2021 (ore 18:34 nel P.P. 10332/2020 DDA Bologna RIT.27/21 prog. V.6279.2: all. n. 2 della nota di P.G. del 07.12.2021), in data 27 aprile 2021 (ore 17:12 nel P.P. 10332/2020 DDA Bologna RIT.27/21 prog. V.7202.2: all. n. 3 della nota di P.G. del 07.12.2021), in cui PINI presentandosi, falsamente, come l'Onorevole PINI, chiedeva di poter essere messo in contatto riservatamente con alcune Autorità delle Istituzioni, tra cui, rispettivamente, il Viceministro Matteo MAURI, il Prefetto di Forlì, e l'On. Enrico LETTA.

Emergono inoltre i contatti con uomini delle *istituzioni locali* in cui il Pini sollecita interventi nel proprio esclusivo interesse, sempre ottenendo una generica disponibilità, nel contesto di risposte improntate al garbo istituzionale riservato a persona nota per la progressa esperienza politica. Si richiama il testo delle conversazioni del 6 luglio 2020, del 14 giugno 2020, del 15 giugno 2020.

Nella conversazione telefonica intercorsa in data 6 luglio 2020 tra Pini e l'Assessore del Comune di Forlì, CINTORINO Andrea (ore 11:13 RIT 81/2020 prog. 10638.2: all. n. 5 della nota di P.G. del 07.12.2021), PINI espressamente contestava un controllo, effettuato dalla Polizia Municipale presso uno dei suoi locali, terminato con l'applicazione di una sanzione. Mostrandosi fortemente irritato (PINI Gianluca: *ho capito avviano il procedimento ma tu mi contesti ...io ho visto dall'articolo perchè no...il te...la lettera non si apre quindi non sappiamo (si sovrappongono le voci) che cazzo ci è scritto esattamente, però l'articolo citato è mancata sorvegliabilità, cioè quel posto è uguale da vent'anni cioè allora di pure con MEZZACAPO che se vuole rompermi i coglioni ha trovato il cliente sbagliato perchè non è la prima che mi fa ok!? perchè se lui pensa ... (si sovrappongono le voci), sollecitava un intervento dell'assessore e, nonostante questi cercasse di tranquillizzarlo, promettendogli che si sarebbe informata, il Pini minacciava ritorsioni mediatiche qualora non si fosse risolta positivamente la situazione a suo favore (PINI Gianluca: *la mancata sorvegliabilità dei locali, c'è un ingresso solo che cazzo devo sorvegliare!?. (ride amaramente) c'è un ingresso e un'uscita sola poi adesso andiamo...facciamo una bella roba andiamo a vedere quanti locali sono stati verificati, perchè i miei vengono verificati tutti i giorni ormai dai dai dai vostri del Comune altri vedo che fanno che cazzo gli pare, non rispettano le regole, ma nessuno gli spacca i maroni, allora facciamo che adesso io vado al Carlino e inizio a raccontare due o tre robine perchè mi sono anche rotto i coglioni, perchè sti metodi mafiosi di come si gestiscono le cose non mi piacciono per niente).**

Nella conversazione del 14 giugno 2020 parlando con l'Assessore CINTORINO il PINI cercava di stimolare controlli delle Forze dell'Ordine nei confronti di suoi concorrenti nel settore della somministrazione bevande (RIT 81/20 prog. 8151.2: all. n. 6 della nota di P.G. del 07.12.2021) segnalando che nel locale del centro storico denominato "BPICOR" vi era assembramento, ottenendo un interessamento l'indomani per le relative verifiche, che per Pini dovevano essere immediate ("Nò! Domani mattina cioè... Cinto... domani mattina... manda qualcuno adesso a fare una verifica... cioè..."), emergendo, nonostante l'evidente imbarazzo dell'assessore ("Ah, ma non saprei chi mandare... sai io non ho... contatti..."), l'insistenza delle richieste del PINI ("C'è un corpo che si chiama Polizia Municipale... (omissis) ...Siete voi che amministrare... cioè").

Nella conversazione telefonica del 15 giugno 2020 tra PINI e l'attuale Presidente del Consiglio Comunale di Forlì in carica, ZANOTTI Jacopo, del Partito Democratico (prog. n. 8206.2 volte RIT 81/20) il PINI dimostra la sua influenza politica, forte del suo passato di parlamentare, e la conoscenza delle dinamiche politiche, ottenendo, come nelle precedenti conversazioni, garbata accoglienza e disponibilità, pur nell'evidente imbarazzo dei suoi interlocutori (ZANOTTI Jacopo: *Ciao Gianluca... PINI*



Gianluca: Ciao...ti disturbo? ZANOTTI Jacopo: Ciao...no no dimmi dimmi.... PINI Gianluca: Ascolta eh... mi han detto che stanno facendo un po di casina su...un mio dipendente che ha fatto l'associazione del centro storico... ZANOTTI Jacopo: Sì... PINI Gianluca: Si chiama Fabbri...Roberto Fabbri. ZANOTTI Jacopo: Sì. PINI Gianluca: Motivo? Cioè lui... ZANOTTI Jacopo: Ma, allora... PINI Gianluca: E' una roba che sta facendo gratis (incompr.) per rivitalizzare il centro storico...che la gente gli deve anche rompere i coglioni... ZANOTTI Jacopo: Va...be...Fabbri Roberto lo conosco perchè oltre ad essere...un tuo amico...è anche il figlio della mia...mitica pasta fresca Mirna giusto? PINI Gianluca: Eh...della Mirna, esatto. ZANOTTI Jacopo: Esatto. Lì Roberto per me è un amico oltre che...è... PINI Gianluca: Soprannominato piadina e suo fratello crescione. ZANOTTI Jacopo: No...e...lo conosco benissimo perchè lui aveva...aveva la... piadina qui al (incompr.) PINI Gianluca: Esatto. Sì. sì. ZANOTTI Jacopo: Ha rifornito me e mio babbo di piadine fino all'infinito...adesso mi infirmo. Io so questo...so che han fatto un question time oggi...relativamente a questo fatto qui perchè c'è questa associazione...del centro storico che poi pare che in realtà rilanciasse cose (incompr.) e quant'altro allora ho detto ...chè se è una roba apolitica ...va bene...se è una roba politica... (incompr.)... PINI Gianluca: No no no...va bene (incompr.) cioè... come tutt e le cose cioè... ZANOTTI Jacopo: No no no PINI Gianluca: Cioè l'importante è saper...distinere le questioni... ZANOTTI Jacopo: Sì ecco però... PINI Gianluca: (Si accavallano le voci) ...quella roba lì. ZANOTTI Jacopo: No però dato che ...questo qui mi han detto...questo qui mi han riferito io non lo so ma mi ha detto il mio capogruppo che... questi qui sulla pagina facebook...associazione del centro storico...rilanciano personalmente le cose della Cantorino...di...Mezzacapo...di cose (incompr.) centro storico...va bene...se è una cosa... PINI Gianluca: Guarda...Jacopo...te lo dico in camera caritate...perchè mi fido dei tuoi...ci siamo già capiti al volo...(tossisce) lui è la persona che ci sta dando più una mano sulla questione famosa di VLA BALZELLI A... ZANOTTI Jacopo: Ok ok... PINI Gianluca: meno gli rompiano i coglioni...e meglio è. ZANOTTI Jacopo: No no va bene...va bene, però magari te digli anche che...per cercare di (incompr.)...queste cose... PINI Gianluca: Sì sì ...sì questo glielo...glielo dico oggi...(si accavallano le voci) ZANOTTI Jacopo: (incompr.) PINI Gianluca: Profilo...profilo basso...ormai l'amete fatta...discutetela...quello che vi pare... ZANOTTI Jacopo: Esatto. PINI Gianluca: Però profilo basso...perchè ci sta dando una mano grossa...sull'altra partita... ZANOTTI Jacopo: No no no...va be...va bene però ecco te digli magari questo (incompr.) roba... PINI Gianluca: E comunque fidati che non è amico nè dei Mezzacapo nè della Cantorino... ZANOTTI Jacopo: Noon...lo so...hai capito però questo era quello che era balzato all'occhio ed è il motivo principale per cui sono state fatte queste... PINI Gianluca: Va bene... ZANOTTI Jacopo: Queste cose qui...ok? PINI Gianluca: La facciamo passare così...in carrozza e basta. ZANOTTI Jacopo: Perfetto, perfetto... PINI Gianluca: Ok? Va bene... ZANOTTI Jacopo: Ciao Gianluca... PINI Gianluca: Ciao ciao).

Ancora, giova ricordare che il PINI non esitava a contattare funzionari di P.G. al fine di acquisire notizie riservate, anche atinenti indagini in corso, nel proprio esclusivo interesse, suscettibili di determinare un concreto inquinamento probatorio. Si deve ricordare come anche dopo l'esecuzione delle perquisizioni a suo carico il PINI abbia contattato il pubblico ufficiale ALBANO Salvatore al fine di acquisire informazioni sull'indagine che lo riguarda (cfr. capi 10) e 11), pag. 370 presente ordinanza). E' come lo stesso ALBANO fosse stato contattato al fine di reperire informazioni su indagini in corso a carico di BABINI Andrea, arrestato in flagranza di reato (pag. 368), nonché in ordine ai fratelli CIUCCOLI Bruno e Giorgio, arrestati in flagranza di reato (pag. 371). Tanto portava il funzionario di PG alla commissione dei reati di accesso abusivo informatico. Non da meno risalta il coinvolgimento di altro funzionario di PG, DANIELE Pino, anche egli compiacente alle richieste del Pini in ordine all'acquisizione di informative riservate (cfr. capi 13) e 14), pag. 388). Elementi questi indicativi della concreta capacità del PINI di ottenere, anche nella presente vicenda che lo riguarda, interessamenti di soggetti in grado di esercitare specifiche influenze ai fini dell'inquinamento probatorio.

In sostanza è proprio il peso specifico millantato più e più volte dal Pini, in forza della pregressa esperienza di parlamentare e delle amicizie o conoscenze nell'area di appartenenza politica, che costituisce un elemento forte e concreto al fine di ritenere che egli, con la spregiudicatezza che caratterizza tutte le sue azioni, possa inquinare il materiale probatorio (anche ancora da acquisire, come anticipato nella richiesta del PM), una volta presa conoscenza degli elementi a suo carico.

Sulla irrilevanza della ampiezza o della completezza delle indagini svolte, si richiama il costante orientamento (Cassazione penale sez. VI, 24/06/2020, n.26250) per cui *In tema di misure cautelari*

personali, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (conformi, Cassazione penale sez. V, 07/01/2015, n.6793, Cass. Pen., sez. 01, del 20/01/2004, n. 10347, Cass. Pen., sez. 06, del 11/02/2010, n. 13896, Cass. Pen., sez. 05, del 26/11/2010, n. 1958).

Sulla non necessità della indicazione di cui all'art. 292, comma 1, lettera d), c.p.p., si richiama l'orientamento costante di legittimità, ricorrendo anche le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. (Cassazione penale sez. I, 28/01/2021, n.9902 *In tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attingano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse*; Cass. Pen., sez. 06, del 21/12/2010, n. 10785, Cass. Pen., sez. 03, del 16/04/1997, n. 1734, Cass. Pen., sez. 06, del 18/12/2015, n. 1094; sostanzialmente conforme Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003).

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex articolo 274 lettera C codice procedura penale.

Gli elementi posti all'attenzione - commissione di più e gravi reati, personalità dell'indagato, precedenti penali, precedenti di polizia, rapporti di affari con soggetti pregiudicati - sono più che sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità concreta ed attuale in ordine alla reiterazione dei reati a lui contestati.

Quanto alla gravità o al numero dei reati commessi si richiama quanto più sopra già esposto.

Quanto alla personalità dell'indagato, egli ha dimostrato di agire con inusitata spregiudicatezza (emblematica è la vicenda di ALBANO, che pur non oggetto del presente procedimento indica come il Pini abbia utilizzato in modo sistematico i servizi di un uomo della polizia giudiziaria, facendogli commettere un reato, l'accesso abusivo al sistema informatico, per il proprio esclusivo interesse), emergente anche nelle conversazioni citate nella richiesta del pubblico ministero, di seguito illustrate, in cui egli palesa nei confronti del sodale Fiore Gianluca che il proprio esclusivo intendimento nell'affare delle mascherine è quello di guadagnare il più possibile, a dispetto del tema della sicurezza degli operatori sanitari destinatari dei dispositivi di protezione. Questi i passaggi salienti.

Nella conversazione del 5 aprile 2020 (17:31 RIT 81/20 progr. 78.2; all. n.10 della nota di P.G. del 07.12.2021) fra FIORE e PINI il primo chiedeva al secondo se vi fosse la necessità di reperire delle bustine di confezionamento idonee per le mascherine importate, poiché queste ne erano completamente prive, ma PINI, alquanto alterato, lo redarguiva, dimostrandosi interessato massimamente al profitto di tale commercio più che agli aspetti tecnici della sicurezza (FIORE Gianluca: hai visto la bustina? PINI Gianluca: ma che roba è? Che proprio io non ho capito? FIORE Gianluca: è una busta quella da roba sterile PINI Gianluca: ma che cazzo te ne fai di una roba del genere FIORE Gianluca: per metterci le mascherine PINI Gianluca: ma sai quanto ti costa una roba del genere?...(..)...ma sai cosa costa una roba del genere?...(..)...costa più delle mascherine, ma stai scherzando? Questa è roba sterile, queste sono le robe che si utilizzano per mettere gli strumenti chirurgici o quelli[incomprensibile];...(..)... ma che cazzo, ma dai ma [bestemmia] ma anche te, ma che cosa ti sei messo in testa?...(..)... è sufficiente il caso di plastica, io non vado a scasinare il mondo e chi glielo mette dentro secondo te i Cinesi mettono dentro una roba del genere? Sai il prezzo che mi sparano?...(..)... te i soldi li vuoi fare o li vuoi buttare?"

Nella conversazione del 18 marzo 2020 intercorsa sempre con FIORE (ore 17:16 progr. 1290 RIT. 35/20; all. n. 9 della nota di P.G. del 07.12.2021) i due si davano appuntamento per concordare l'attuazione del business dell'importazione delle mascherine e prima di chiudere la conversazione FIORE avanzava perplessità per le difficoltà nelle operazioni di sdoganamento a causa dei controlli della Guardia di Finanza. PINI lo rassicurava dando ad intendere la propria capacità di influenza ([...]

PINI Gianluca: la gente continua a lavorare, quindi FIORE Gianluca: chi sa!.....per le mascherine? PINI Gianluca: sono...io sto portando! FIORE Gianluca: con chi? PINI Gianluca: come con chi, le posto io! FIORE Gianluca: tutto da solo fai? PINI Gianluca: certo! FIORE Gianluca: bravo, quando c'è da lavorare tiemmi sempre fuori! PINI Gianluca: ah ti ho chiamato mi hai detto ah, ah, ah, ah! FIORE Gianluca: si ho capito, ma non ti ho mica detto no! PINI Gianluca: ah, va bene buttati dentro! Però bisogna che ci vediamo, non è che puoi stare per telefono! FIORE Gianluca: eh! PINI Gianluca: se domani passi di qua te lo dico! FIORE Gianluca: e a sdoganarle?...che mi hanno detto che arriva la Guardia di Finanza subito eh! PINI Gianluca: quello è....quello è il mio lavoro FIORE Gianluca: ehm, va bene! V'a bene, ci vediamo domani...").

Quanto ai *precedenti penali*, pur vero che consta a suo carico un solo precedente per reato di danneggiamento, deve prendersi atto che il Pini è stato coinvolto in altri procedimenti penali nei quali, a dispetto delle sentenze definitive dichiarative dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, risulta essere stato condannato in primo grado: una prima volta per truffa ai danni dello Stato per il rientro di ingenti capitali dall'estero attraverso operazioni finanziarie (procedimento 3438 2013 per il reato di cui all'art. 4 decreto legislativo 74 2000, procedimento 5675 2012 per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 640 comma 2 numero 1 codice penale e 19 comma 2 bis decreto- legge 350 2001, sentenza ottobre 2016 tribunale di Forlì in composizione monocratica di condanna per il reato di truffa e di assoluzione per il reato di evasione fiscale); una seconda volta per millantato credito per essersi fatto consegnare, all'uopo spendendo il suo ruolo di parlamentare della Repubblica italiana, la somma di 15.000 € da un soggetto partecipante al concorso di notariato quale prezzo della sua mediazione presso alcuni esponenti politici, allo scopo di esercitare indebite pressioni sui commissari del concorso e favorire il buon esito in favore di tale soggetto (procedimento 426 2012 per il reato di cui all'articolo 346 codice penale, sentenza di condanna in data 21 marzo 2014 del tribunale di Forlì).

Si tratta di vicende di notevole gravità per le quali il Pini è già stato sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, la quale ha riconosciuto elementi di prova sufficienti all'affermazione della sua responsabilità. A dispetto quindi della sua formale incensuratezza, tali vicende e l'esito conclusivo dei processi di primo grado devono essere considerati al fine di valutare la complessiva condotta dell'indagato, perché dalle medesime si ricava in via indiziaria, unitamente agli elementi del presente procedimento, come egli sistematicamente si renda autore di condotte lesive degli interessi della Pubblica Amministrazione e dello Stato.

Quanto ai *rapporti di affari con soggetti pregiudicati*, emblematico è il fatto che il Pini, nella consapevolezza che soggetti a lui noti e da lui frequentati siano coinvolti in reati di droga, persista nei rapporti commerciali ed affari con gli stessi.

Come emerge nelle conversazioni intercettate (cf. progr. n. 10016.2 RIT 81/20 del 30.06.2020) egli intratteneva con FIORE, GJONI Edi e HOXHA Ardian relazioni amichevoli e di convivialità a testimonianza del fatto che non era un mero rapporto di collaborazione lavorativa, bensì di consolidata conoscenza (GJONI Edi, socio e amministratore della società FGM Autotrasporti, era tratto in arresto a Piacenza in data 15 dicembre 2020, in quanto alla guida di un camion che trasportava 43 kg di cocaina, poi indagato come FIORE Gianluca perché partecipe dell'associazione finalizzata alle importazioni di stupefacenti dal Nord Europa, oggetto di indagine nel p.p. RGNR 10332/2020 pendente presso la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bologna). PINI ben sapeva che FIORE ed i due albanesi erano coinvolti nel traffico di stupefacenti sin dal dicembre 2019, al momento dell'arresto del BABINI, allorché la moglie di questo gli aveva rivelato chiaramente il ruolo avuto da FIORE nel traffico di cocaina. Dalla messaggistica intercorsa tra PINI Gianluca e la moglie di BABINI Andrea, nonché dai messaggi scambiati tra PINI e il l.gt. DANIELE, risulta pacifica la conoscenza da parte di PINI del fatto che sia FIORE sia GJONI fossero partecipi di un'attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Infine, appare decisiva la seguente considerazione. Il Pini, che ha abbandonato completamente l'attività politica, *svolge esclusivamente l'attività di imprenditore* nei più vari settori, all'occasione dedicandosi al mercato dei dispositivi di protezione e delle mascherine o ad altri settori merceologici nei quali egli ravvisa il

proprio interesse e la possibilità di realizzare rilevanti operazioni commerciali. Come è emerso compiutamente nella rappresentazione delle condotte realizzate dall'indagato, egli ha fatto uso spregiudicato delle proprie conoscenze al fine di realizzare i propri obiettivi nell'ambito dell'attività di impresa da lui esercitata. Ad ampio raggio ha sfruttato le proprie conoscenze nei più vari settori, passando con inusitata spregiudicatezza dalle frequentazioni di uomini politici, di rappresentanti di istituzioni di altissimo vertice e della polizia giudiziaria, alle frequentazioni di soggetti ampiamente coinvolti in altri e gravi reati per i quali attualmente pendono indagini (FIORE, etc.), svelando una cinica indifferenza nella gestione di tali rapporti coltivati in profondità, in contesti e ambienti del tutto diversi. Lo sfruttamento di tali conoscenze è stato sistematicamente piegato ai suoi esclusivi interessi, tutti collegati all'attività imprenditoriale che per lui costituisce il principale motivo di ogni iniziativa e condotta. Il *modus operandi* con cui il PINI esercita continuativamente la propria attività d'impresa indica, quindi, che nel presente e nel futuro egli ripeterà i propri comportamenti, non facendosi scrupolo di commettere sempre nuovi reati.

Tanto detto, gli elementi indicati ancorano il giudizio di pericolosità in termini di concretezza ed attualità, in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Non è infatti necessaria la dimostrazione occasioni prossime favorevoli alla reiterazione di condotte delittuose, essendosi chiarito (Cassazione penale sez. II, 24/11/2020, (ud. 24/11/2020, dep. 09/02/2021), n.5054) che *"in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274 c.p.p., lett. c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare"* (così da ultimo Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122. Nello stesso senso, tra le altre, cfr. ad es. Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo la quale *"in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva"*).

PRATI Gianluca

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio ex **articolo 274 lettera A** codice procedura penale.

Nella richiesta del pubblico ministero si evidenzia la prossima acquisizione in fase di indagine di ulteriore documentazione, fra cui l'auto dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse da parte dell'indagato in qualità di D.E.C., nonché l'escussione di persone informate sui fatti fra i colleghi di lavoro dell'indagato, fra cui proprio coloro cui è stato chiesto dallo stesso aiuto al fine di modificare i files (condotta di cui al capo 8).

Ciò è sufficiente per ritenere che il Prati, che agiva al fine delle predette modificazioni, possa ulteriormente attivarsi inquinando le prove, ancora da definire ai fini della verifica delle condotte di falsità ideologica e materiale in atti pubblici contestata all'indagato.

Tenendo conto che l'indagato agiva, in riferimento alla condotta di cui al capo 8), in qualità di responsabile del magazzino unico della USL della Romagna e direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura, e quindi nel settore relativo alla rendicontazione della merce di sua competenza, in virtù della quale poteva avanzare specifiche richieste al suo interlocutore (nel caso di specie alla ignara collaboratrice del servizio magazzino logistico della USL della Romagna), con riferimento alla



programmata escussione di persone informate sui fatti appare concreto il rischio di una fattiva interferenza sulle dichiarazioni che i colleghi avranno ed esporre, ove richiesti, alla polizia giudiziaria, dovendosi evidenziare quale elemento fondante la pericolosità il fatto che l'indagato abbia così operato nei confronti di una collaboratrice del magazzino.

Con riferimento poi alla documentazione che potrà essere acquisita, appare necessario precludere alla persona indagata l'esercizio delle sue attività nel settore di riferimento, in considerazione della contiguità dei rapporti intrattenuti con i colleghi nell'ufficio di appartenenza e della possibilità concreta di accedere alla documentazione di interesse, con rischio di inquinamento del materiale probatorio.

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex articolo 274 lettera C codice procedura penale.

Nella richiesta del pubblico ministero, pag. 899 e ss., che si richiama, si evidenzia il contenuto di due conversazioni telefoniche in data 8 maggio e 8 luglio 2020 (progr. n. 7 RIT 86/20; all. n. 330 della nota di P.G. del 07.12.2021; RIT 86/20 prog. 3672.2; all. n. 331 della nota di P.G. del 07.12.2021; v. anche nota finale 7.12.2021 pag. 343 e ss.), da cui si comprende che Raffaele Marco, impiegato ASL, nella prima conversazione dell'8 maggio 2020 informa il PRATI di aver ricevuto la documentazione di spese della ditta ONTI con extra, cespiti ed una piccola appendice riportante 1.400 euro per la spesa delle Uova di Pasqua. Prati dispone che anche quest'ultima spesa venga inserita specificatamente nei costi COVID. Dopodiché, nella telefonata dell'8 luglio 2020, si raccomanda con Raffaele Marco affinché sia fatta sparire dai costi COVID la voce "uova di Pasqua", emergendo nel contesto della conversazione che le uova sono state donate e che quindi non si spiega dove e a chi è stata destinata la cifra di 1.377 euro. Nella stessa giornata dell'8 luglio 2020, in altra conversazione con l'impiegato Canelli Alessandro (ore 14.34, RIT 86/20 prog. 3678.2, Allegato n.332), il Prati fa modificare altre voci nella contabilità dei pagamenti dell'ASL, dando disposizioni affinché nelle spese dedicate all'emergenza COVID non risultino più i costi relativi l'acquisto della cancelleria (v. nota finale PG 7.12.2021 pag. 347).

Quindi, risulta come, anche al di fuori della peculiare vicenda delle mascherine, il Prati sia parte attiva nella gestione anomala del denaro pubblico, emergente quale una prassi consolidata, circostanza che, a prescindere dalla modesta rilevanza degli importi in discussione, denota un peculiare *modus operandi* del Prati, incline ad alterare la contabilità per mascherare la distrazione di denaro pubblico, visto che i fondi destinati all'emergenza epidemiologica sono attinti da voci di spesa che nulla hanno a che vedere con l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Considerando che l'indagato ricopre attualmente l'incarico di responsabile del magazzino dell'azienda USL della Romagna, vi è motivo di ritenere, in termini di concretezza ed attualità, il pericolo che egli commetta nuovi reati della specie di quelli a lui contestati. Nondimeno, vale ricordare che tali reati non si concretizzavano mediante un contributo meramente ancillare del Prati, rispetto all'impresa certamente più rilevante del protagonista della vicenda Gianluca PINI, ma anche a seguito di iniziative del tutto spontanee assunte dal PRATI, come più volte rimarcato nella parte dell'ordinanza che lo riguarda, cosa che certamente denota la personalità del soggetto e la sua pericolosità in contesti separati e del tutto autonomi. Pertanto, anche considerando che la vicenda relativa alle importazioni dei dispositivi di protezione è cessata, per quanto concerne il suo settore specifico di competenza è ben possibile formulare un giudizio di pericolosità concreta e attuale nei confronti della persona indagata.

COVATO Sergio

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio ex articolo 274 lettera A codice procedura penale.

Va ritenuto il pericolo dell'inquinamento probatorio in relazione alla necessità di ulteriori prove mediante l'escussione di persone informate sui fatti, come anticipato nella richiesta del PM, fra cui il sostituto commissario Fiorentino e mediante l'acquisizione di files contenuti nei dispositivi elettronici in uso alla persona indagata. Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto appare infatti necessario impedire alla persona indagata di modificare la memoria storica contenuta nei dispositivi informatici, sempre in relazione alle vicende a lui contestate. Avendo il Covato dimostrato inusitata spregiudicatezza nell'asservire la pubblica funzione agli interessi privati del Pini, è prevedibile un suo tentativo di inquinamento probatorio, molto meno complicato da svolgersi e assai più rilevante per l'indagato rispetto alle vicende già esaminate a suo carico.

Si condivide la richiesta del pubblico ministero con riferimento al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato ex articolo 274 lettera C codice procedura penale.

È attuale e concreto il pericolo che la persona indagata, in virtù della funzione pubblica attualmente ricoperta, pubblico ufficiale in servizio presso la I area amministrativa della prefettura di Ravenna, commetta reati della stessa specie di quelli a lui contestati. Si evidenzia come l'accordo criminoso realizzato con Gianluca Pini sia scaturito proprio dall'iniziativa dello stesso pubblico ufficiale, il quale agiva allo scopo di procurarsi il contatto con l'ex parlamentare consapevole dell'importanza e dello spessore di tale personalità, al fine dell'ottenimento delle utilità cui era condizionato il *pactum sceleris*. Non si tratta quindi di una condotta scaturita da una situazione meramente contingente ed occasionale, bensì indicativa di un *modus operandi* indicativo di una personalità, incline all'asservimento della funzione pubblica. Pur evidenziandosi la rilevanza della posta in gioco, l'assunzione della figlia, che in sé potrebbe apparire un motivo importante per l'esposizione del funzionario, deve evidenziarsi, da un lato la *continuità della funzione pubblica* da parte dell'indagato e dall'altro le modalità con cui questi approcciava l'ex parlamentare, caratterizzate da una particolare spregiudicatezza ed indifferenza in ordine al rispetto dei canoni deontologici e di legge, in aderenza ai quali il pubblico ufficiale deve sempre conformare la propria condotta.

Questi sono elementi significativi, che consentono di formulare un giudizio di concretezza e attualità in ordine al pericolo di reiterazione dei reati, in richiamo del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra sintetizzato, che nel caso del COVATO attingono i profili della personalità del soggetto e del contesto socio-lavorativo in cui egli opera.

8. Misure cautelari personali

Venendo alla scelta della misura applicabile nei confronti di PINI Gianluca, PRATI Gianluca e COVATO Sergio, si osserva quanto segue.

PINI Gianluca

Nei confronti di PINI Gianluca, non risulta che i fatti di reato contestati siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, tenuto conto della gravità degli illeciti penali reiteratamente commessi. A seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda per i fatti di reato contestati all'indagato in considerazione dei limiti edittali di pena e della prognosi non favorevole di recidiva.



Le fattispecie delittuose provvisoriamente contestate ai capi 1), 3), 5), 6), 7), 9), 12) prevedono una pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 274 lett. c) c.p.p.).

All'esito del giudizio, in considerazione della gravità dei fatti di reato contestati, si ritiene che la pena detentiva irrogata sarà superiore a tre anni di reclusione (art. 275 co. II bis c.p.p.).

Nei confronti di PINI Gianluca si ritiene idonea alle esigenze cautelari descritte, nonché proporzionata ai fatti enunciati ed alla pena che in concreto potrà essere applicata all'esito del processo, la misura cautelare della custodia in carcere. L'assoluta necessità della predetta misura personale coercitiva trova conferma nella sostanziale inutilità ed inefficacia deterrente di qualunque altra misura cautelare, ivi compresi gli arresti domiciliari, anche per le ragioni espresse nei paragrafi relativi alle esigenze cautelari, poiché le condotte descritte denotano un'indole criminosa tale da non poter essere ragionevolmente contenuta con misure cautelari personali coercitive diverse da quella della custodia in carcere, atteso che ogni altra misura cautelare diversa non appare adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari descritte.

Si evidenzia ancora una volta la commissione reiterata e sistematica di gravi reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio ed il commercio, la chiara inclinazione di PINI alla realizzazione di illeciti penali quale forma di massimizzazione del profitto, il suo lungo trascorso parlamentare che ne ha accresciuto le capacità di infiltrazione illecita nel sistema produttivo ed istituzionale rendendo di fatto attuale e concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Per tali motivi la custodia in carcere può prevenire ulteriori condotte, che non potrebbero essere infrenate attraverso il domicilio coatto o misure non detentive.

La misura si palesa poi necessaria al fine di infrenare il rischio di inquinamento probatorio. Si richiama quanto più sopra illustrato in riferimento alle collaudate compiacenze degli operatori di PG, prони nell'asservimento della funzione pubblica al PINI (vicende COVATO, ALBANO e DANIELI), nonché in riferimento alla accoglienza espressa nei confronti del PINI da parte di terzi interpellati a vario titolo, nei più vari ambienti professionali ed istituzionali, ciò che indica la concreta capacità del PINI di ottenere concreti interessamenti di soggetti in grado di esercitare specifiche influenze ai fini dell'inquinamento probatorio. Inoltre, quale indice di adeguatezza della misura prescelta, al fine di prevenire il pericolo di inquinamento probatorio, va evidenziato che subito dopo l'esecuzione delle perquisizioni a suo carico, il PINI non ha esitato a contattare i suoi pubblici ufficiali, tra cui ALBANO Salvatore, al fine di fargli acquisire possibili informazioni.

Appare quindi evidente che gli arresti domiciliari non impedirebbero al prevenuto di attivarsi presso altri soggetti, anche operanti in seno alle istituzioni. L'imposizione del domicilio coatto, unitamente all'obbligo di non comunicare con i terzi, in tale contesto e in relazione alla personalità dell'indagato, ragionevolmente non sortirebbe alcun effetto, essendo prevedibile l'aggiornamento del divieto della comunicazione con i terzi, la cui verifica non potrebbe essere utilmente e tempestivamente evitata a mezzo degli ordinari controlli, tipicamente saltuari ed inidonei ad impedire le comunicazioni con i terzi che avverrebbero mediante l'uso di dispositivi telefonici ed informatici.

PRATI Gianluca

Nei confronti di PRATI Gianluca non risulta che i fatti di reato contestati siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, tenuto conto della gravità degli illeciti penali reiteratamente commessi. A seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda per i fatti di reato contestati all'indagato in considerazione dei limiti edittali di pena e della prognosi non favorevole di recidiva.

Le fattispecie delittuose provvisoriamente contestate ai capi 6), 7) e 8) prevedono una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 274 lett. c) c.p.p.).

Quindi, si ritiene idonea alle esigenze cautelari descritte, nonché proporzionata ai fatti enunciati ed alla pena che in concreto potrà essere irrogata all'esito del processo, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di PRATI Gianluca, con divieto di comunicazione con terzi.

Invero, l'assoluta necessità della predetta misura personale coercitiva trova conferma nella sostanziale inutilità ed inefficacia deterrente di altra misura cautelare meno afflittiva, anche per le ragioni espresse nei paragrafi relativi alle esigenze cautelari, poiché le condotte descritte denotano un'indole criminosa tale da non poter essere ragionevolmente contenuta con misure cautelari personali coercitive diverse da quella degli arresti domiciliari, atteso che ogni altra misura cautelare diversa non appare adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari descritte.

Si giustifica la misura anche in assenza dell'adozione di uno strumento di controllo elettronico a distanza, non necessario in relazione alla natura delle esigenze cautelari del caso, considerando che tale strumento appare superfluo essendo il domicilio coatto in sé idoneo ad incidere sul contesto socio-lavorativo della persona indagata, terreno utile per la realizzazione di nuove condotte.

COVATO Sergio

Nei confronti di COVATO Sergio, non risulta che i fatti di reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata, tenuto conto della gravità degli illeciti penali commessi. A seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena irroganda per i fatti di reato contestati in considerazione dei limiti edittali di pena e della prognosi non favorevole di recidiva.

La fattispecie delittuosa provvisoriamente contestata a COVATO Sergio di cui al capo 12) prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 274 lett. c) c.p.p.).

Quindi, si ritiene idonea alle esigenze cautelari descritte, nonché proporzionata ai fatti enunciati ed alla pena che in concreto potrà essere applicata all'esito del processo, la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COVATO Sergio, con divieto di comunicazione con terzi.

Invero, l'assoluta necessità della predetta misura personale coercitiva trova conferma nella sostanziale inutilità ed inefficacia deterrente di altra misura cautelare meno afflittiva, anche per le ragioni espresse nei paragrafi relativi alle esigenze cautelari, poiché le condotte descritte denotano un'indole criminosa tale da non poter essere ragionevolmente contenuta con misure cautelari personali coercitive diverse da quella degli arresti domiciliari, atteso che ogni altra misura cautelare diversa non appare adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari descritte.

Si giustifica la misura anche in assenza dell'adozione di uno strumento di controllo elettronico a distanza, non necessario in relazione alla natura delle esigenze cautelari del caso, considerando che tale strumento appare superfluo essendo il domicilio coatto in sé idoneo ad incidere sul contesto socio-lavorativo della persona indagata, terreno utile per la realizzazione di nuove condotte.

9. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Sussistono i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della richiesta di applicazione di misura cautelare reale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., nonché in riferimento alle ipotesi c.d. speciali di cui agli artt. 240 bis, 640 quater e 648 quater c.p.

L'art. 321 c.p.p. prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo (comma 1) di cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati e (comma 1) di



*case di cui è consentita la confisca, a tal fine richiedendosi nel primo caso il *fumus commissi delicti* ed il *periculum in mora*, nel secondo caso la sola confiscabilità *funzionale* od *obbligatoria* del bene da sottoporre a sequestro.*

Inoltre, devono riscontrarsi i requisiti recentemente indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro, con riferimento al *periculum in mora* (Cassazione penale, sez. un., 24/06/2021, n. 36959 *Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la congrua motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato).*

Con la precisazione (Sez. 6, Sentenza n. 12513 del 23/02/2022 Cc. (dep. 04/04/2022) Rv. 283054 – 019), che *Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena (Nella specie, relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., la Corte ha richiamato l'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati), essendo pertanto sufficiente, in caso di fumus di uno dei delitti contro la P.A. il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.*

9.1.1. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 640 co. II n. 1 c.p. - capo I)

L'art. 640 quater c.p. prevede, attraverso il rinvio all'art. 322 ter c.p., la confisca obbligatoria – diretta ovvero per equivalente – del profitto derivante da alcuni reati, tra cui quello di cui all'art. 640 co. II n. 1) c.p., contestato al capo I).

L'art. 322 ter c.p. stabilisce che *“nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., [...] è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”*.

E' pacifica, per costante giurisprudenza, la nozione estesa di profitto, quale utile ottenuto in seguito alla commissione dell'illecito penale ovvero utilità economica o vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato stesso, quindi la necessaria derivazione causale dalla condotta dell'agente (Sez. U, Sentenza n. 10280 del 25/10/2007 *In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del danaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di P.G. per l'acquisto di un immobile); recentemente, Sez. 6 - , Sentenza n. 25329 del 01/04/2021 *In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del danaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo),* chiarendosi (in pronuncia in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex d. lgs. n. 231/01) che il profitto confiscabile è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente (S.U. 26654/2008).*

La norma di cui all'art. 322 ter c.p. prevede, accanto alla confisca diretta del prezzo e del profitto derivante da reato, anche la *“confisca per equivalente”*, destinata ad operare in tutti quei casi in cui la

confisca diretta non sia più possibile per vari motivi (cfr. *ex multis* Cass. 31339/2008 e 30930/2009, nonché Cass. 19662/2007 che ha ritenuto sufficiente per l'applicazione della confisca per equivalente anche una momentanea indisponibilità del prezzo o del profitto da confiscare direttamente), in riferimento ai beni di cui il reo ha la disponibilità, in quanto titolare formale o *uti dominus* benché intestati a terzi, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto formale ("Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato" Cassazione penale sez. un., 26/06/2015, (ud. 26/06/2015, dep. 21/07/2015), n.31617, che precisa: Ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, oculciata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo). In conformità la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione penale sez. un., 27/05/2021, n.42415 La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione).

Infine, è pacificamente legittima l'apprensione nel caso in cui il profitto sia conseguito dalla società per effetto della condotta del suo legale rappresentante (In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incide contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società che dal reato ha tratto vantaggio e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo ha commesso, qualora il reperimento dei beni dell'ente non sia possibile al momento della richiesta e dell'adozione della misura." Cass., Sez. II, 42411/2021).

È, invero, principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione quello secondo il quale "nel caso di concorso di persone in uno dei reati indicati dall'art. 322-ter cod. pen. e di coinvolgimento di enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto" (Sez. 2, Sentenza n. 45520 del 27/10/2015, Terlizzi, Rv. 265533 - 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 1676 del 11/12/2019 Cc., dep. 16/01/2020, Ginatta, Rv. 277589 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968 - 01; Sez. 5 4 1/4 -, Sentenza n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01).

Si argomenta in motivazione (Cass., Sez. II, 42411/2021): E' stato, quindi, ulteriormente precisato con la sentenza n. 1738 del 11/11/2014 (Sez. 3, dep. 15/01/2015, Bartolini, Rv. 261929 - 01): "Con l'insegnamento delle Sezioni Unite non è dunque compatibile la pretesa del ricorrere di un vero e proprio accertamento quale presupposto della richiesta da parte del PM di un sequestro preventivo per equivalente. Ciò non significa, naturalmente, che il PM abbia una libera scelta tra il sequestro diretto e il sequestro per equivalente, bensì adegua i presupposti della cautela alla natura dell'istituto. Così come la cognizione è sommaria in ordine al *factus commissi delicti* e al *periculum in mora*, parimenti non può che essere sommaria in ordine alla identificazione della capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto profitto dal reato tributario. Il che significa che il PM dovrà effettuare una verifica di quanto risulta allo stato degli atti prima di chiedere la misura cautelare, non essendo invece obbligato a svolgere accertamenti specifici e ulteriori rispetto a quanto è già confluito nel compendio indiziario. Spetterà poi, semmai, all'interessato, in quanto assoggettato al vincolo del sequestro per equivalente, apportare dati dimostrativi della sequestrabilità diretta mediante gli strumenti procedurali che lo tutelano. Del resto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322-ter c.p., del profitto del reato può essere disposto anche solo parzialmente nella forma per equivalente, qualora non tutti i beni costituenti l'utilità economica tratta dall'attività illecita risultino individuabili. (Sez. 2, n. 11590 del 09/02/2011, Sciammetta, Rv. 249883)". Quanto esposto, pur enunciato in materia di reati tributari, risulta ancor di più valido con riguardo ai reati che qui interessano - nel procedimento si discuteva in tema di reati ex artt. 416 c.p. e 610 c.p., comma 2 - Questo in quanto, nei reati tributari l'evasione dell'imposta si riverbera senz'altro in un vantaggio per la società, là dove nei reati



che qui interessano si ha una sorta di identificazione tra società e persona fisica, così che il sequestro presso la società si risolve, in un sequestro in danno della persona fisica.

Quindi, può procedersi ai sensi dell'art. 640 quater c.p. al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto illecito che ha tratto dal reato la società direttamente ovvero, in caso di impossibilità, procedere anche contestualmente, per evitare che nelle more possano disperdersi ulteriori beni poi confiscabili, nei confronti dell'autore del reato, all'epoca amministratore di diritto della società, sequestrando beni di valore equivalente al profitto tratto.

A carico di PINI Gianluca va disposto quindi il sequestro preventivo del profitto illecito derivante dal delitto di cui all'art. 640 co. 1 e co. II n. 1) c.p. pari a euro 3.592.800,00, capo 1), importo erogato tramite bonifici dalla AUSL della Romagna a favore della CODICE s.r.l., in quanto frutto di artifici e raggiri tali da indurre in errore l'ente sanitario, così determinandolo a stipulare l'accordo quadro, in assenza dei quali non lo avrebbe mai concluso a tali condizioni.

Sul sequestro dell'importo del corrispettivo versato, si richiama il principio espresso dalla giurisprudenza: *"In tema di truffa, anche aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, cod. pen., nei reati in contratto - ove il negozio è valido, ma l'esecuzione è caratterizzata da artifici e raggiri al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta - il profitto confiscabile si determina facendo riferimento all'intero importo del corrispettivo versato sussistendo, in tal caso, un'ipotesi di "aliud pro alio" che non consente di calcolare il valore del bene o del servizio differenzialmente consegnato o assicurato."* (Cass., Sez. II, 33092/2018); *In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso un reato c.d. in contratto (annullabile perché viziato nella fase preparatoria o di stipula, ma suscettibile di regolare e lecita esecuzione, a differenza dei c.d. reati contratto, radicalmente contaminati da illiceità), il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte. (Nell'affermare il principio, la Corte ha evidenziato che rientrano nel profitto confiscabile anche le somme percepite in relazione a prestazioni del tutto superflue nell'economia del contratto, o eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto) (Sez. 6, Sentenza n. 9988 del 27/01/2015 Cc. (dep. 09/03/2015) Rv. 262794 - 01).*

Nonostante il profitto illecito del delitto di truffa aggravata sia stato percepito dalla società CODICE s.r.l., il sequestro va disposto anche in relazione al denaro ovvero ai beni di PINI Gianluca, quale persona fisica, all'epoca dei fatti amministratore di diritto della stessa ed autore di tale delitto (*"Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente ed indifferenzialmente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto"* (Cass., Sez. II, 21227/2014; in senso conforme, v. Sez. VI, 25 gennaio 2013, n. 21222, in C.E.D. Cass., n. 256545; Sez. VI, 5 marzo 2009, n. 26611; Sez. II, 14 giugno 2006, n. 31989).

Va quindi disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto illecito del delitto di cui all'art. 640 co. II c.p. pari a **3.592.800 euro**, in riferimento al **capo 1)**:

ai sensi dell'art. 640 quater c.p., in via diretta nei confronti della CODICE s.r.l., in caso di impossibilità, per equivalente sui beni (denaro ovvero beni mobili o immobili) nella disponibilità di PINI Gianluca.

9.1.2 Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. - capo 3)

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 321 comma II c.p.p. e 648 quater c.p., ritenuto sussistente il *funus commissi* alla luce degli elementi sopra esposti del reato di cui al capo 3), va disposto il

sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei delitti di autoriciclaggio contestato a PINI Gianluca.

L'art. 648 quater c.p. prevede: *"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 618 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato."*

Si richiamano i criteri più sopra illustrati, in riferimento alla disposizione dell'art. 322 ter c.p., quanto ai presupposti del *periculum in mora* anche nell'ipotesi di sequestro preventivo a fini ablatori, nonché a quelli in punto di confiscabilità diretta ovvero per equivalente nei casi in cui il profitto o il prodotto o il prezzo del reato sia costituito dal denaro.

La giurisprudenza di legittimità ha fissato i criteri sulla base dei quali deve essere individuato il profitto dei delitti di autoriciclaggio, quando parte dei proventi sono stati riciclati da soggetti che non hanno concorso nel delitto presupposto con conseguente attribuitività a questi della fattispecie di riciclaggio (e non di quella meno grave di autoriciclaggio), nei seguenti termini: *"In tema di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca diretta o per equivalente, nel caso di consumazione dei delitti di autoriciclaggio e riciclaggio da parte di soggetti diversi, all'autore di tale ultima condotta è sequestrabile soltanto l'importo del profitto di tale delitto e non anche di quello derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore dell'autoriciclaggio, che può avere ad oggetto somme superiori o quantitativi di beni di origine illecita trasferiti a soggetti giuridici differenti.* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 10/04/2019 Cc. (dep. 20/05/2019) Rv. 276501 - 01)". L'autore del delitto di autoriciclaggio può avere compiuto operazioni di sostituzione od occultamento dell'intero profitto illecito del delitto presupposto, così risultando esposto a confisca e sequestro diretto o per equivalente di valori corrispondenti a tale complessiva somma.

Quindi, il profitto dei delitti di autoriciclaggio corrisponde ai proventi illeciti dei rispettivi reati-presupposti di truffa (ai danni dell'ente sanitario e nei confronti della banca Intesa San Paolo), che siano stati fatti oggetto di sostituzione e/o trasferimento al fine di impedire l'individuazione della loro provenienza illecita. Il profitto così individuato potrà essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta e, in caso di impossibilità, alla confisca per equivalente.

Infine, il delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. viene contemplato anche all'interno dell'art. 240 bis c.p. che disciplina la confisca "allargata". La norma, in piena continuità normativa con quella di cui all'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (cfr. Cass., Sez. I, n. 15542 del 12/11/2019), consente la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona (fisica o giuridica) ed il cui valore sia sproporzionato al proprio reddito dichiarato ovvero all'attività lavorativa svolta.

Con riferimento alla "confisca allargata", le S.U. hanno stabilito che: *"Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare o non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna."* (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 22649101), per cui la sproporzione va accertata mediante l'individuazione sia del valore dei beni acquisiti che del reddito disponibile, non potendo essere 'presunta', ma l'estensione dell'obbligo di accertamento non comprende la valutazione di elementi estranei al reddito risultante dalla dichiarazione ai fini impositivi o dall'attività economica. E' quindi stato di recente precisato che *"in tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con*

modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione "iuris tantum" d'illicita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato." (Cass., Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018).

Quindi, il provento illecito del delitto di autoriciclaggio può costituire oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente ovvero, ancora, nel caso di irreperibilità di beni di valore equivalente, di ulteriori beni che non abbiano con il reato alcun vincolo di pertinenzialità (neppure "novativa", secondo la definizione della sentenza a Sezioni Unite "Iucci" del 2015) e di cui il reo disponga anche per interposta persona.

A carico di PINI Gianluca va disposto il sequestro preventivo del provento del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p. pari ad euro 661.283,60, capo 3). Il reato presupposto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. è costituito dal delitto di truffa aggravata ai danni dell'ente sanitario romagnolo, capo 1), ma il profitto derivato dal delitto di autoriciclaggio è quello frutto delle condotte di trasferimento e/o reinvestimento, volte a impedire l'individuazione della provenienza illecita. Quindi, il profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. corrisponde a 661.283,60 euro, parte di profitto del delitto di truffa pluriaggravata che, attraverso trasferimenti in società straniere, è stato fatto rientrare "ripulito" nelle casse della società CODICI s.r.l., venendo, quindi, a costituire oggetto della condotta di trasferimento e/o sostituzione penalmente rilevante.

È legittima la concorrenza sulla stessa somma di due differenti titoli di reato, giustificativi del sequestro preventivo, come rilevato dalla giurisprudenza: "In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto." (Cass., Sez. II, 34218/2020); il caso in esame è identico a quello di questo procedimento, leggendosi in motivazione: "il reato presupposto a quello di riciclaggio era una truffa informatica operata con il metodo del cosiddetto phishing, alla quale il ricorrente non aveva partecipato ed il cui profitto era stato individuato nella somma di circa 765 mila euro. Solo una parte di questo profitto, pari a 518.000 euro, era stata oggetto del riciclaggio contestato, avendo il ricorrente trasferito detta somma di danaro ad alcune società indicate nel capo di imputazione provvisoria").

La legittimità del sequestro appare funzionale inoltre alla ricorrenza dei diversi presupposti dei due sequestri preventivi, l'uno ai sensi dell'art. 640 quater c.p. e l'altro ai sensi dell'art. 648 quater c.p., sull'ammontare complessivo di 3.592.800 euro, in quanto il delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. è uno dei reati previsti sia all'interno dell'art. 648 quater c.p. (che prevede la confiscabilità diretta ovvero per equivalente del provento illecito) sia nell'art. 240 bis c.p. che consente la confisca allargata, anche in fase esecutiva, dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in misura sproporzionata rispetto alle sue fonti lecite di reddito.

Ovviamente il provento illecito oggetto di sequestro non deve essere superiore a quello tratto dal reato presupposto, anche se la sostituzione e/o il reimpiego di parte di esso ha dato luogo ad un'altra fattispecie di reato.

Va quindi disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p., in riferimento al **capo 3)**, pari a **euro 661.283,60**, ai sensi dell'art. 648 quater c.p.: in via diretta nei confronti della CODICI s.r.l.; in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di PINI Gianluca, autore del reato e amministratore di diritto della società;

ai sensi dell'art. 240 bis co. I e co. II c.p. nei confronti di PINI Gianluca, del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Presupposti in ordine alla anticipazione del vincolo ablatorio - capi 1) e 3)

In richiamo di quanto più sopra illustrato al punto 8, in ordine ai presupposti per l'adozione anticipata del vincolo (Cassazione penale, sez. un., 24/06/2021, n. 36959) si osserva che il vincolo del sequestro sui profitti derivanti dai reati, finalizzati alla confisca ai sensi degli artt. 640 quater e 648 quater, trova giustificazione nell'evidente pericolo che sussiste dal mantenimento di un così rilevante profitto illecito in capo a PINI Gianluca il quale, proprio attraverso l'utilizzo di società, anche straniera, è in grado di disperdere definitivamente non solo i profitti illeciti, ma anche beni per un valore equivalente che, certamente mediante strumenti giuridici, potrebbe occultare, vanificando l'adozione della misura ablatoria all'esito del giudizio di merito.

La capacità di dispersione del profitto illecito dei due fatti di reato contestati risulta concreta anche alla luce della personalità di PINI Gianluca, essendo emersa la consolidata abitudine a commettere molteplici illeciti penali per perseguire i propri interessi privati, anche per come risulta dai precedenti a carico dello stesso, come più sopra illustrato nel capitolo relativo alle esigenze cautelari personali.

9.1.3 Sequestro preventivo a carico di FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio - capo 18)

Seguendo i suindicati principi, il profitto del delitto di autoriciclaggio corrisponde ai profitti illeciti, ricavati dai delitti-presupposti di truffa ai danni della banca e fatti oggetto di trasferimento su conti di altre società, anche straniere, da cui, poi, sono stati nuovamente trasferiti per essere investiti nell'acquisto del terreno di via Reda a Faenza.


Ritenuti, quindi, sussistenti i gravi indizi dei reati contestati a FIORE Gianluca e a CIUCCOLI Bruno e Giorgio, va disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 648 quater c.p. e 240 bis c.p. nei confronti di FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio, finalizzato alla confisca, del provento del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter.1 c.p., costituito dal terreno, sito in Faenza in via Reda n. 2, nell'acquisto del quale sono stati investiti euro 925.000, profitto illecito dei delitti di truffa commessi ai danni della Banca Intesa San Paolo.

Infatti, il reato presupposto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. è costituito dal delitto di truffa, ma il profitto derivato dal delitto di autoriciclaggio è solo quello frutto delle condotte di trasferimento e/o reinvestimento, volte a impedire l'individuazione della provenienza illecita.

Nel caso di specie, quindi, nonostante il provento del delitto di truffa aggravato sia maggiore rispetto ai soldi reinvestiti per fini speculativi nell'acquisto del terreno di via Reda a Faenza, il profitto del delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. deve essere limitato al solo terreno e, in ogni caso, alla somma di 925.000 euro, cioè a quella parte di profitto del delitto di truffa che, attraverso trasferimenti anche in società straniere, è stato fatto rientrare "ripulito" nelle casse della società CIUCCOLI s.n.c. e in quella della TOP DEFENDER., per essere poi reinvestito in tale terreno ad uso commerciale.

Come già illustrato, il delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. è uno dei reati previsti sia all'interno dell'art. 648 quater c.p. (che prevede la confiscabilità diretta ovvero per equivalente del provento illecito) sia nell'art. 240 bis c.p. che consente la confisca allargata, anche in fase esecutiva, dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in misura sproporzionata rispetto alle sue fonti lecite di reddito.

Si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"In tema di sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito*



dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato." (Cass., Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018) e "La confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario accertare, quanto al "fumus commissi delicti", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "periculum in mora", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi." (Cass., Sez. 6, n. 26832 del 24/03/2015).

Nel caso di specie, quindi, è possibile disporre nei confronti di FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio il sequestro finalizzato alla confisca c.d. allargata dei proventi del reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p., capo 18), pari a 925.000 euro, dovendosi evidenziare la sproporzione evidente fra i redditi dichiarati ai fini delle imposte e patrimonio che giustifica la presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale (cfr., in particolare, relazione consulente contabile, parte II, pag. 76 e ss., ricostruzione patrimoniale e finanziaria, pag. 89 e ss., situazione reddituale, da cui emerge un reddito dichiarato nel periodo di interesse, da un minimo di euro 3.733,00 ad un massimo di euro 65.511,00 per il 2018).

In sintesi, quindi, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti di cui all'art. 648 ter.1 co. II c.p., alla luce degli elementi di prova descritti, si dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei seguenti termini:

del profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter.1 co. II c.p., **capo 18)**, pari a **euro 925.000**, ai sensi dell'art. 648 quater c.p.:

in via diretta del terreno sito a Faenza in via Reda n. 2, per il cui acquisto è stato trasferito il profitto dei reati presupposti di truffa;

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di FIORE Gianluca, autore del reato e amministratore di diritto della TOP DEFENDER ed amministratore di fatto della CIUCCOLI s.n.c.;

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di CIUCCOLI Giorgio, socio ed amministratore di diritto della CIUCCOLI s.n.c.;

ai sensi dell'art. 240 bis co. I e co. II c.p. nei confronti di FIORE Gianluca, del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Presupposti in ordine alla anticipazione del vincolo ablatorio – capo 18)

In richiamo di quanto più sopra illustrato al punto 8, in ordine ai presupposti per l'adozione anticipata del vincolo, occorre evidenziare che il vincolo del sequestro sul profitto derivante dal reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p., finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 648 quater c.p., senza poter attendere la sentenza di merito, trova ragione nell'evidente pericolo che sussiste dal mantenimento di un così rilevante profitto illecito in capo a FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio i quali, proprio anche attraverso l'utilizzo di società, anche straniere, sarebbero in grado di disperdere definitivamente non solo i profitti illeciti, ma soprattutto beni per un valore equivalente che, certamente mediante strumenti giuridici, ben potrebbero occultare, vanificando l'adozione della misura ablatoria all'esito del giudizio di merito.

La capacità di dispersione del profitto illecito del reato contestato risulta concreta anche alla luce della personalità di FIORE Gianluca, così come ricostruita, essendo emersa la consolidata abitudine a commettere molteplici illeciti penali per perseguire i propri interessi, e come anche risulta dai precedenti di polizia a carico dello stesso, dettagliatamente descritti in precedenza tali da essergli valsa l'iscrizione a

carico di un procedimento per l'adozione di una misura di prevenzione. Analoghe considerazioni si replicano per la personalità criminale del CIUCCOLI, in richiamo di quanto più sopra illustrato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280, 284 e 291 c.p.p.

Dispono

l'applicazione nei confronti di

PINI Gianluca, in atti generalizzato, per i reati di cui ai capi di imputazione 1), 3), 5), 6), 7), 9), 12), della misura cautelare della custodia in carcere

PRATI Gianluca, in atti generalizzato, per i reati di cui ai capi di imputazione 6), 7), 8), della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza con divieto di comunicazione con terzi

COVATO Sergio, in atti generalizzato, per il reato di cui al capo di imputazione 12), della misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza con divieto di comunicazione con terzi

Rigetta

nei confronti di **MINENNA Marcello**, in atti generalizzato, la richiesta di applicazione di misura cautelare.

Visti gli artt. 640 quater, 648 quater, 240 bis c.p. e 321 c.p.p.

Dispono

il sequestro preventivo del profitto del reato, corrispondente alle seguenti somme da rinvenirsi nei conti correnti, nelle carte prepagate, libretti deposito, libretti postali o in ogni altro strumento finanziario intestato o cointestato alle persone fisiche e alle persone giuridiche sotto indicate, o di cui abbia la delega ad operare:

- a) nei confronti di **PINI Gianluca**, in relazione ai delitti di cui capi 1) e 3) per un ammontare di € 3.592.800 euro; in particolare:

del profitto illecito del delitto di cui all'art. 640 co. II c.p. (capo 1) pari a 3.592.800 euro, ai sensi dell'art. 640 quater c.p.:

in via diretta nei confronti della CODICI s.r.l.,

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti dell'autore del reato e amministratore di diritto della società all'epoca dei fatti, PINI Gianluca, dei beni di cui egli abbia la disponibilità (conti correnti o in subordine in caso di incapienza beni immobili o mobili registrati) per un valore corrispondente al profitto del reato;

del profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter.1 c.p. (capo 3) pari a euro 661.283.60, ai sensi dell'art. 648 quater c.p.:

in via diretta nei confronti della CODICE s.r.l.,

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di PINI Gianluca, autore del reato e amministratore di diritto della società all'epoca dei fatti, dei beni di cui egli abbia la disponibilità (conti



correnti o in subordine in caso di incapienza beni immobili o mobili registrati) per un valore corrispondente al profitto del reato, nonché, ai sensi dell'art. 240 bis co. 1 e co. II c.p. nei confronti di PINI Gianluca, del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica;

b) nei confronti di FIORE Gianluca e CIUCCOLI Giorgio, in relazione al capo 18), nei seguenti termini:

del profitto illecito del delitto di cui all'art. 648 ter.1 co. II c.p. pari a euro 925.000, ai sensi dell'art. 648 quater c.p.:

in via diretta sul terreno sito a Faenza in via Reda n. 2, nel cui acquisto è stato trasferito il profitto dei reati presupposti di truffa;

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di FIORE Gianluca, autore del reato e amministratore di diritto della TOP DEFENDER ed amministratore di fatto della CIUCCOLI s.n.c., dei beni di cui egli abbia la disponibilità (conti correnti o in subordine in caso di incapienza beni immobili o mobili registrati) per un valore corrispondente al profitto del reato;

in caso di impossibilità, per equivalente nei confronti di CIUCCOLI Giorgio, socio ed amministratore di diritto della CIUCCOLI s.n.c. autore del reato e amministratore di diritto della società all'epoca dei fatti, dei beni di cui egli abbia la disponibilità (conti correnti o in subordine in caso di incapienza beni immobili o mobili registrati) per un valore corrispondente al profitto del reato;

ai sensi dell'art. 240 bis co. 1 e co. II c.p. nei confronti di FIORE Gianluca, del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica (CIUCCOLI Elide s.n.c. ovvero altre società), risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Dispone affinché il P.M., quale organo dell'esecuzione delle misure cautelari nella fase delle indagini preliminari, individui e sottoponga a sequestro, in fase di esecuzione del decreto di sequestro, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.p.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Forlì, 19 aprile 2023

TRIBUNALE DI FORLÌ GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ADDI 21 APR 2023

DA _____

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
C. Lorefice

Il giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le Indagini Preliminari
10/20/2023